LA GIUSTIZIA SPORTIVA

NAZIONALE

VOLUME II

A cura di

MICHELE COLUCCI E SALVATORE CIVALE

In collaborazione con

ASSOCIAZIONE ITALIANA AVVOCATI DELLO SPORT

2015

SPORTS LAW AND POLICY CENTRE

LA GIUSTIZIA SPORTIVA

Opera completa, ISBN 978-88-940689-0-0

Volume I: La Giustizia Sportiva Internazionale e Comparata, ISBN 978-88-940689-1-7

Volume II: La Giustizia Sportiva Nazionale, ISBN 978-88-940689-2-4

© Copyright 2015

Sports Law and Policy Centre Srls
VIA GIOVANNI PASCOLI 54
84014 NOCERA INFERIORE SA
CF/P.IVA 05283020658

www.sportslawandpolicycentre.com
info@sportslawandpolicycentre.com

INDICE

VOLUME II

NOTA SUGLI AUTORI 7

PREFAZIONE 13

PARTE III

FEDERAZIONI NAZIONALI

L'ordinamento sportivo e il CONI
di *Salvatore Civale* 15

I principi di giustizia sportiva
di *Flavia Tortorella* 29

La riforma della Giustizia Sportiva
di *Salvatore Civale* 45

Comitato Paralimpico Italiano (CIP)
di *Neil Andrew MacLeod* 83

Enti di Promozione Sportiva (EPS)
di *Arianna Rogna* 93

Federazione Italiana Badminton (FIBa)
di *Marcello Sangiorgio* 105

Federazione Italiana Baseball Softball (FIBS)
di *Mario Vigna* 129

Federazione Italiana Bocce (FIB)
di *Chiara Perona* 145

Federazione Italiana Canottaggio (FIC)
di *Claudia Di Troia* e *Nadia Scugugia* 157

Federazione Ciclistica Italiana (FCI)
di *Enzo Conte* e *Jacopo Tognon* 193

Federazione Italiana Cricket (FCrI)
di *Angela Stella Delle Femmine* 221

Federazione Italiana Danza Sportiva (FIDS)
di *Davide Venturini* 253

Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL)
di *Jacopo Marin* e *Gianpiero Orsino* 275

Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC)
di *Matteo Sperduti* 301

Federazione Italiana Giuoco Handball (FIGH)
di *Mario Calenda* 337

Federazione Italiana Giuoco Squash (FIGS)
di *Daniele Muscarà* 385

Federazione Italiana Hockey (FIH)
di *V. Alessandro Greco* e *Salvatore Civale* 409

Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali (FIJLKAM)
di *Armando Pedicini* 453

Federazione Motociclistica Italiana (FMI)
di *Angelo Raffaele Pelillo* 477

Federazione Italiana Nuoto (FIN)
di *Matteo Marcheggiani* 495

Federazione Italiana Pallacanestro (FIP)
di *Marco Longobardi* 515

Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV)
di *Enrico Crocetti Bernardi* 533

Federazione Pugilistica Italiana (FPI)
di *Francesco Lucrezio Monticelli* 549

Federazione Italiana Rugby (FIR)
di *Marco Lai* 575

Federazione Italiana Scherma (FIS)
di *Alessandro Avagliano* 607

Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee (FIPSAS)
di *Tullio Tiani* 619

Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (FISG)
di *Giulio Calosso* 647

Federazione Italiana Sport Equestri (FISE)
di *Eugenio Tummarello* e *Alessandra Criscitiello* 675

Federazione Italiana Taekwondo (FITA)
di *Davide Cacace* 697

Federazione Italiana Tennis (FIT)
di *Carlo Castorina* 721

Federazione Italiana Tennistavolo (FITET)
di *Anna Piras* 741

Federazione Italiana Tiro a Volo (FITAV)
di *Priscilla Palombi* 761

Federazione Italiana Vela (FIV)
di *Luca Arminio* 777

Automobile Club d'Italia (ACI)
di *Francesco de Beaumont* 805

Federazione Italiana di American Football (FIDAF)
di *Gianmaria Daminato* 829

Federazione Italiana Pallapugno (FIPAP)
di *Carloalberto Brovero* 839

Federazione Italiana Palla Tamburello (FIPT)
di *Antonio Rocca* 857

Federazione Italiana Sport Invernali (FISI)
di *Salvatore Civale* 879

Federazione Italiana Triathlon (FITRI)
di *Neil Andrew MacLeod* …..... 889

Conclusioni
di *Salvatore Civale* …..... 915

NOTA SUGLI AUTORI

Luca Arminio, Avvocato praticante iscritto al Registro del Foro di Crotone. Collaboratore presso lo Studio Legale Arrighi in Crotone, diritto civile e dello sport. Master SLPC in Diritto ed Organizzazione Aziendale dello Sport, Roma. Socio dell'Associazione Italiana Avvocati dello Sport.

Alessandro Avagliano, Avvocato del Foro di Roma, Consulente in materia di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Scherma, Sostituto Procuratore della Federazione Italiana Giuoco Calcio, Presidente del Tribunale Federale della Federazione Italiana Judo Lotta Karate e Arti Marziali, Consulente legale della Federazione Ginnastica d'Italia.

Carlo Alberto Brovero, Consulente in Sport & Business; MBA Master of Business Administration in Football Industries presso l'Università di Liverpool; Master of Business Administration in Finance presso l'Università di Aston a Birmingham; collaboratore del CSDS Centro Studi Diritto Sport di Milano.

Davide Cacace, Avvocato del Foro di Napoli. Master SLPC in Diritto ed Organizzazione Aziendale dello Sport, Roma. Socio dell'Associazione Italiana Avvocati dello Sport.

Mario Calenda, Avvocato Cassazionista; Membro del Comitato di Redazione della *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport* (RDES). Docente a contratto presso l'Università degli Studi di Salerno, Scuola di Specializzazione delle Professioni Legali; già Assegnista di ricerca presso la cattedra di Diritto del Lavoro e Diritto della Previdenza Sociale della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Salerno. Autore di pubblicazioni in tema di diritto sportivo e diritto del lavoro. Master SLPC in Diritto ed Organizzazione Aziendale dello Sport, Roma. Socio dell'Associazione Italiana Avvocati dello Sport.

Giulio Calosso, Avvocato e titolare dell'omonimo studio in Torino; già componente del Consiglio Direttivo della Camera Penale del Piemonte e della Valle D'Aosta. Socio dell'Associazione Italiana Avvocati dello Sport.

Carlo Castorina, Laurea Magistrale in Giurisprudenza, Università di Camerino. Master SLPC in Diritto ed Organizzazione Aziendale dello Sport, Roma. Socio dell'Associazione Italiana Avvocati dello Sport.

Salvatore Civale, Avvocato specializzato in Diritto dello Sport e Diritto Civile. Socio fondatore e Presidente dell'Associazione Italiana Avvocati dello Sport. Vice-direttore e membro del Comitato di Redazione della Rivista di Diritto ed Economia dello Sport. Master SLPC in Diritto ed Organizzazione Aziendale dello Sport, Roma. Executive Programme in International Sports Law and Justice, Ravello. Autore di pubblicazioni in materia di diritto sportivo.

Enzo Conte, già componente dei Collegi Arbitrali Lega Nazionale Professionisti calcio, è stato componente della Corte Federale FCI e Presidente della CAF della Federazione Italiana Twirling.

Alessandra Criscitiello, Master SLPC in Diritto ed Organizzazione Aziendale dello Sport, Roma. Socia dell'Associazione Italiana Avvocati dello Sport e collaboratrice del Centro Studi Sports Law and Policy Centre.

Enrico Crocetti Bernardi, Avvocato del Foro di Ravenna, già docente in materie giuridiche sportive nei corsi di formazione manageriale presso varie università italiane, autore di numerose pubblicazioni in materia di diritto sportivo. Socio dell'Associazione Italiana Avvocati dello Sport.

Gianmaria Daminato, Avvocato del foro di Venezia, Socio dell'Associazione Italiana Avvocati dello Sport, esperto in Diritto dello Sport in tema di Giustizia Sportiva nella tutela di atleti e società coinvolte in procedimenti disciplinari.

Francesco de Beaumont, Avvocato, componente la Corte d'Appello Internazionale presso la FIA, Gentleman Driver.

Angela Stella Delle Femmine, Avvocato stabilito del Foro di Roma; Abogado presso l'Ilustre Colegio de Abogados de Santa Crux de La Palma; dottoranda di ricerca in diritto comparato e processi di integrazione presso la SUN - Seconda Università di Napoli. Socia dell'Associazione Italiana Avvocati dello Sport.

Claudia Di Troia, Avvocato amministrativista iscritto all'Albo Speciale per la difesa delle Pubbliche Amministrazioni per la Provincia di Latina, Presidente OIV Comune di Sperlonga (LT); Esperta in scienze e tecniche della legislazione. Ha curato e cura attualmente rapporti e relazioni in ambito sportivo grazie ad un trascorso di atleta militante nelle massime serie dei Campionati femminili di Pallacanestro. Socia dell'Associazione Italiana Avvocati dello Sport.

V. Alessandro Greco, Praticante Avvocato abilitato al patrocinio, Agente di Calciatori e Sport Consultant; Autore di pubblicazioni in tema di diritto sportivo. Master SLPC in Diritto ed Organizzazione Aziendale dello Sport, Roma. Socio dell'Associazione Italiana Avvocati dello Sport.

Marco Lai, Avvocato specializzato in Diritto dello Sport, abilitato alla professione forense presso la Corte d'Appello di Cagliari e iscritto presso il Foro di Roma; consulente legale della Federazione Italiana Giuoco Calcio; Direttore Sportivo abilitato presso il Settore Tecnico di Coverciano; socio fondatore, tesoriere e membro del Consiglio Direttivo dell'Associazione Italiana Avvocati dello Sport; Master SLPC in Diritto ed Organizzazione Aziendale dello Sport, Roma. Corso di specializzazione post-lauream in "Alta Formazione in Diritto ed economia dello Sport", presso la European School of Economics. Corso di specializzazione post-lauream "Orientamento specialistico ordinamento giuridico del giuoco calcio", presso l'Università LUISS Guido Carli.

Marco Longobardi, *Senior Associate* Studio Carnelutti. Componente Commissione Vertenze Arbitrali della FIP.

Neil Andrew MacLeod, Avvocato specializzato in diritto del lavoro e dello sport presso lo Studio Legale Macleod, componente di commissione dell'International Triathlon Union, consulente della Federazione Italiana Triathlon. Socio dell'Associazione Italiana Avvocati dello Sport.

Matteo Marcheggiani, Avvocato, manager sportivo di società professionistiche e dilettantistiche. Laureato in Giurisprudenza presso l'Università di Teramo e titolare dell'omonimo studio legale in Pescara. Master SLPC in Diritto ed Organizzazione Aziendale dello Sport, Roma. Socio dell'Associazione Italiana Avvocati dello Sport.

Jacopo Marin, Atleta già medaglia d'oro nella staffetta 4x400 metri ai Campionati Europei indoor di Torino del 2009, appartenente al Centro Sportivo Carabinieri; laureato in giurisprudenza presso l'Università Cusano di Roma e iscritto all'albo dei praticanti di Roma. Master SLPC in Diritto ed Organizzazione Aziendale dello Sport, Roma.

Francesco Lucrezio Monticelli, Dottore di ricerca in diritto delle Relazioni di lavoro, Università di Modena e Reggio Emilia; Componente del Comitato di Redazione della *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport* (RDES). Master SLPC in Diritto ed Organizzazione Aziendale dello Sport, Roma. Socio dell'Associazione Italiana Avvocati dello Sport.

Daniele Muscarà. Avvocato Stabilito presso il Foro di Roma; Abogado presso Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de la Palma. Ufficio Legale Juventus Football Club S.p.A. Master SLPC in Diritto ed Organizzazione Aziendale dello Sport, Roma. Socio dell'Associazione Italiana Avvocati dello Sport.

Gianpiero Orsino, Avvocato, Studio Legale Orsino, Oria. Componente della Commissione Giudicante Nazionale della FIDAL, avvocato fiduciario dell'Associazione Italiana Calciatori e socio dell'Associazione Italiana Avvocati dello Sport. Già collaboratore della Cattedra di Istituzioni di Diritto Privato e Diritto dello Sport presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi del Molise, autore di diverse pubblicazioni in materia di diritto sportivo e relatore in convegni sulla Giustizia Sportiva e il Doping nello sport.

Priscilla Palombi, Avvocato iscritto al Foro di Roma, specializzato in diritto civile e diritto dello sport, Fiduciario AIC. Master SLPC in Diritto ed Organizzazione Aziendale dello Sport, Roma. Socio dell'Associazione Italiana Avvocati dello Sport.

Armando Pedicini, Avvocato praticante presso Studio Associato Verlingieri-Maddalena-Lavorgna, Benevento. Responsabile Ufficio Legale Flora Napoli srl. Master SLPC in Diritto ed Organizzazione Aziendale dello Sport, Roma. Socio dell'Associazione Italiana Avvocati dello Sport.

Chiara Perona, Avvocato del Foro di Biella. Socio dell'Associazione Italiana Avvocati dello Sport.

Angelo Raffaele Pelillo, Avvocato del Foro di Teramo. Collaboratore della Cattedra di Giustizia sportiva - Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Teramo; Coordinatore del Gruppo di Lavoro permanente "Etica e Sostenibilità" dell'Automobile Club d'Italia. Socio dell'Associazione Italiana Avvocati dello Sport.

Anna Piras, Avvocato presso il foro di Cagliari, fiduciario e collaboratore Associazione Italiana Calciatori. Master SLPC in Diritto ed Organizzazione Aziendale dello Sport, Roma. Socio dell'Associazione Italiana Avvocati dello Sport.

Antonio Rocca, Dottore in Giurisprudenza, specializzato in diritto sportivo e giustizia sportiva, tutor al Corso di Perfezionamento in Diritto Sportivo e Giustizia Sportiva presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano e collaboratore del CSDS Centro Studi Diritto Sport di Milano.

Arianna Rogna, Laureanda in scienze giuridiche, arbitro di calcio amatoriale, collaboratrice dell'Associazione Italiana Cultura e Sport - Genova. Master SLPC in Diritto ed Organizzazione Aziendale dello Sport, Roma. Socio dell'Associazione Italiana Avvocati dello Sport.

Marcello Sangiorgio, Avvocato, Pubblicista iscritto all'Albo dei Giornalisti Sportivi della Campania, Collaboratore di cattedra in diritto Amministrativo-Sportivo presso Università Telematica «Pegaso». Socio dell'Associazione Italiana Avvocati dello Sport.

Nadia Scugugia, Avvocato abilitato all'esercizio della professione innanzi alle magistrature superiori iscritta all'Albo della Cassazione dal 2010, dal 2006 Giudice Onorario presso il Tribunale di Velletri, come membro del Collegio Penale, Presidente del Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Latina, Formatrice accreditata presso il Ministero di Giustizia per la mediazione civile e commerciale, Arbitro iscritto alla CCIAA ha tratto la passione per lo sport dalla attività agonistica natatoria in ambito nazionale internazionale (società sportiva Lazio Nuoto) con la quale sono stati intrattenuti e coltivati interessi professionali nell'attività legale espletata. Socio dell'Associazione Italiana Avvocati dello Sport.

Matteo Sperduti, Avvocato presso il Foro di Latina. Coordinatore della Consulta presso il Comitato Regionale Lazio LND; coordinatore dei corsi per dirigenti delle società sportive del Comitato Regionale Lazio; cultore Cattedra di Procedura Penale presso l'Università E-Campus di Roma; membro del Comitato di Redazione della *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*. Master SLPC in Diritto ed Organizzazione Aziendale dello Sport, Roma. Socio dell'Associazione Italiana Avvocati dello Sport.

Tullio Tiani, Avvocato stabilito presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola (NA) e Abogado presso l'Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, specializzato in diritto tributario, diritto penitenziario e diritto dello sport. Cultore della Materia Spagnolo Giuridico presso l'Università degli Studi di Napoli "Federico II". Socio fondatore e Responsabile Organizzativo della Scuola di alta formazione professionale ADG – Alta Docenza Giuridica. Autore di pubblicazioni in tema di diritto sportivo. Master SLPC in Diritto ed Organizzazione Aziendale dello Sport, Roma. Socio dell'Associazione Italiana Avvocati dello Sport.

Jacopo Tognon, Arbitro del TAS/CAS di Losanna e fa parte, nella stessa Istituzione, anche della lista speciale degli arbitri specializzati in controversie legate al Calcio. È Presidente del Collegio Arbitrale istituito presso la Lega Serie B di calcio e della Corte Federale d'Appello FCI, sezione II. È docente Jean Monnet dell'insegnamento di Diritto e Politica Europea dello Sport nell'Università di Padova, Corso di Laurea triennale in Scienze Politiche, Relazioni Internazionali e Diritti Umani. Per la Commissione Europea è esperto nel quadro del programma Erasmus plus delle azioni relative allo sport.

Flavia Tortorella, Avvocato e titolare dell'omonimo Studio Legale, Roma; Specializzata in diritto ed economia dello sport. Socio dell'Associazione Italiana Avvocati dello Sport.

Eugenio Tummarello, Avvocato del Foro di Ancona, specializzato in Diritto Sportivo, Diritto Penale e Diritto del Lavoro. Socio dell'Associazione Italiana Avvocati dello Sport.

Mario Vigna, Avvocato del Foro di Roma, specializzato in diritto sportivo e componente del Progetto di Diritto Societario e Industriale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma; Vice Procuratore Capo dell'Ufficio di Procura Antidoping del CONI e cultore della materia in Diritto Internazionale presso l'Università Tuscia di Viterbo. Socio dell'Associazione Italiana Avvocati dello Sport.

Davide Venturini, Avvocato patrocinante nel Tribunale della Sacra Rota Romana, Città del Vaticano. Socio dell'Associazione Italiana Avvocati dello Sport.

PREFAZIONE

Lo Sport è un diritto di tutti che si fonda su principi fondamentali quali la lealtà sportiva, la correttezza delle competizioni e la non discriminazione. Allo stesso tempo però: «Lo sport per tutti è responsabilità di tutti», come ha solennemente ricordato il Comitato Olimpico Internazionale nel centenario della fondazione. I cittadini hanno pertanto il dovere di praticare lo sport nel rispetto di tali principi e nell'osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo.

Tuttavia sono ricorrenti gli episodi di illecito sportivo e di frode sportiva, anche se in alcuni sport risultano più numerosi che in altri.

In tale contesto, la giustizia sportiva - intesa come l'insieme degli organi delle federazioni sportive - mira a garantire la risoluzione rapida ed efficace delle controversie tenendo conto della specificità della materia. Esistono ovviamente molteplici sistemi di giustizia sportiva che operano sia a livello nazionale sia internazionale nel rispetto del diverso grado di autonomia riconosciuto dai vari Stati all'ordinamento sportivo.

Sulla base di queste premesse, la presente opera offre un'analisi sistematica di una materia che si presenta ancora frammentaria.

In particolare, gli Autori esaminano l'organizzazione, il funzionamento e la giurisprudenza dei principali organi di giustizia sportiva, nazionali e internazionali.

L'opera si divide in tre parti distribuite in due volumi.

La prima parte contiene l'analisi della regolamentazione delle federazioni sportive internazionali, che raccolgono il maggior numero di praticanti e il maggior seguito di pubblico (tra cui FIA, FIBA, FIFA, FIVB, UCI e UEFA), nonché della principale istituzione internazionale in tema di giustizia sportiva, il Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna.

La seconda parte, invece, passa in rassegna la giurisdizione sportiva di alcuni Stati (Usa, Spagna, Francia, Svizzera, Russia, Regno Unito, Germania, Paesi Bassi, Brasile, Giappone, Qatar, Emirati Arabi Uniti, India) e il suo rapporto con quella ordinaria.

La terza parte è incentrata sulle federazioni sportive italiane e su alcune discipline associate, con un cenno anche agli enti di promozione sportiva, alla luce della riforma della Giustizia Sportiva approvata dal CONI nel 2014, le cui disposizioni ancora oggi non sono state recepite da tutte le federazioni.

Ciascun volume si conclude con un'analisi comparativa dei vari sistemi di giustizia sportiva al fine di individuarne da un lato le criticità e, dall'altro, gli aspetti positivi.

Infine, i nostri più sinceri ringraziamenti vanno agli Autori dei singoli capitoli che, coniugando le loro competenze giuridiche con una grande passione per la materia, hanno contribuito ad una pubblicazione unica nel suo genere.

Bruxelles, Milano, 20 Aprile 2015

Salvatore Civale *Michele Colucci*

L'ORDINAMENTO SPORTIVO E IL COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

di *Salvatore Civale*[*]

SOMMARIO: 1. L'ordinamento sportivo nazionale – 2. Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano – 3. I Principi fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Associate – 4. Conclusioni

1. L'ordinamento sportivo nazionale

Seguendo gli insegnamenti di Santi Romano sulla teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici ed il suo corollario della pluralità delle fonti del diritto, anche lo sport inteso quale rappresentazione di enti sociali è un'istituzione e, di conseguenza, è un ordinamento giuridico. L'ordinamento sportivo, le sue fonti ed istituzioni, quindi, sono in rapporto diretto con gli altri ordinamenti, nazionali e sovranazionali, deputati ad esprimere un giudizio di liceità del primo di portata relativa, valido, cioè, solo con riferimento ai rapporti intercorrenti tra i soggetti sportivi.

Pur in assenza nel nostro paese di un riconoscimento specifico di valore costituzionale,[1] lo sport assolve la nobile funzione di perseguire interessi generali protetti dall'ordinamento giuridico statale, tra i quali il diritto alla salute e la libertà di associazione e, in generale, l'attività sportiva contribuisce al pieno sviluppo della persona umana.[2]

Le istituzioni dell'ordinamento sportivo, nel perseguimento dei loro obiettivi, sono legittimate ad adottare norme che disciplinano, tra l'altro, la pratica sportiva, l'organizzazione delle competizioni sportive, amatoriali e professionistiche, nonché il funzionamento del sistema sportivo organizzato, prevedendo appositi sistemi di giustizia "domestica" volti a garantire l'osservanza dell'ordinamento stesso, reprimendo e sanzionando le violazioni commesse.

---

[*] Avvocato, Socio fondatore e Presidente dell'Associazione Italiana Avvocati dello Sport. Vice-direttore e membro del Comitato di Redazione della Rivista di Diritto ed Economia dello Sport. Autore di pubblicazioni in materia di diritto sportivo. E-mail: avvocato@studiocivale.it.

[1] La Carta Costituzionale del 1948 non prevede il diritto allo sport come, invece, è previsto da alcuni stati, tra cui il Brasile, all'art. 217, e dalla Spagna all'art. 43.

[2] Il riferimento è agli articoli 2, 3, 18 e 32 della Carta Costituzionale del 1948.

Le norme di matrice sportiva, pur espressione di principi noti ed ampiamente rivendicati dalle istituzioni sportive, quali l'autonomia e la specificità dello sport, in ogni caso, non possono porsi in contrasto con valori e norme fondamentali dell'ordinamento statale e sovranazionale.

Sussiste, inoltre, una clausola di riserva di legge, a favore dell'ordinamento statale, legata a tutti quei rapporti che assumono rilevanza per quest'ultimo.

Lo Stato ha mostrato, nel corso degli anni, diversi gradi di interesse verso il fenomeno sportivo, intervenendo di certo non in maniera organica, alternando decreti e leggi di settore a provvedimenti d'urgenza.

E' opportuno in questa sede citare solo alcuni dei più importanti interventi legislativi in materia:

- la Legge n. 426 del 16 febbraio 1942 che ha istituito il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito CONI) e rappresenta il primo intervento legislativo statale in tema di sport;
- la Legge n. 91 del 23 marzo 1981 sul professionismo sportivo e sugli aspetti giuslavoristici, nota per aver creato una netta separazione tra il professionismo ed il dilettantismo sportivo;[3]
- la Legge n. 586 del 18 novembre 1996 con lo scopo di liberalizzare il "mercato" nel quale avvengono i trasferimenti tra una società ed un'altra;[4]
- il Decreto Legislativo n. 242 del 23 luglio 1999 di Riordino del CONI (c.d. Decreto Melandri) - integrato con le modifiche del D. Lgs 15 gennaio 2004 (c.d. Decreto Pescante);[5]
- la Legge n. 280 del 17 ottobre 2003[6] con cui lo Stato interviene in tema di giustizia sportiva e rapporti tra gli ordinamenti.

Con quest'ultimo intervento legislativo viene ribadito il concetto di "autonomia" dell'ordinamento sportivo e vengono specificate le materie in cui quest'ultimo gode di giurisdizione diretta verso i soggetti dell'ordinamento sportivo.

In particolare, l'art. 1, rubricato "Principi Generali", afferma: *"La Repubblica riconosce e favorisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale. I rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo"*.

---

[3] Rubricata "Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti" e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 27 marzo 1981.

[4] Rubricata "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 485, recante disposizioni urgenti per le società sportive professionistiche" e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 272 del 20 novembre 1996.

[5] Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[6] Rubricata "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, recante disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva" e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2003.

La disposizione successiva, rubricata "Autonomia dell'ordinamento sportivo", chiarisce: *"In applicazione dei principi di cui all'articolo 1, è riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto:*

a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive;

b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive".[7]

La legge n. 280 del 2003 quindi, nelle materie sopra indicate, introduce il c.d. vincolo di giustizia,[8] ovvero l'onere per società, associazioni, affiliati e tesserati di adire, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive,[9] gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo nazionale.

In tema di giurisdizione, l'art. 3, prevede che: *"Esauriti i gradi della giustizia sportiva… e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti… ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi dell'articolo 2, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo".*[10]

E' fatto salvo il caso della presenza di clausole compromissorie, previste dagli statuti e regolamenti del CONI e delle Federazioni e Discipline sportive, che devolvono a collegi arbitrali la risoluzione di controversie di natura patrimoniale.[11]

Di conseguenza, al Giudice ordinario, in assenza di tale clausole arbitrali, sono devolute le controversie che riguardano i rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, mentre il Giudice amministrativo ha competenza esclusiva sulle impugnazioni degli atti di natura provvedimentale[12] del CONI o delle

---

[7] Le lettere c) ("l'ammissione e l'affiliazione alle federazioni di società, di associazioni sportive e di singoli tesserati") e d) ("l'organizzazione e lo svolgimento delle attività agonistiche non programmate ed a programma illimitato e l'ammissione alle stesse delle squadre ed atleti") del Decreto Legge n. 220/2003 sono state soppresse nella fase di conversione in Legge n. 280/2003.

[8] L. Di Nella, *Il fenomeno sportivo nell'ordinamento giuridico*, cit., afferma che «si rileva nelle carte federali la presenza di una disposizione che impone agli aderenti due obblighi fondamentali e che dà luogo a quella particolare situazione definita come *vincolo di giustizia*. Il primo obbligo consiste nell'accettazione e nel rispetto delle norme e dei provvedimenti federali. Il secondo obbligo imposto ad affiliati e tesserati alle organizzazioni sportive è decisamente piú interessante. Esso consiste nel dovere di adire esclusivamente gli organi federali per le controversie insorte tra tali soggetti»., 233.

[9] Di cui agli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242.

[10] La competenza di primo grado spetta in via esclusiva, anche per l'emanazione di misure cautelari, al tribunale amministrativo regionale del Lazio con sede in Roma.

[11] Nonché delle clausole compromissorie inserite nei contratti di cui all'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91.

[12] Si tratta degli atti espressione della potestà pubblicistica del CONI, ovvero dei *poteri di controllo* da esercitarsi in via preventiva, e poteri di controllo esercitabili in via successiva che si sostanziano in vere e proprie sanzioni amministrative come il commissariamento della federazione.

Federazioni e Discipline sportive non riservate alla giustizia sportiva, di cui si vuole contestare la legittimità, nonché sulle decisioni ultime del Collegio di Garanzia dello Sport.[13]

E' fuori discussione, inoltre, che l'ordinamento sportivo nazionale deve, come tra l'altro l'ordinamento statale, osservare i principi sanciti dai trattati dell'Unione Europea e la relativa giurisprudenza.[14]

Scorrendo la piramide delle fonti, rinveniamo come anche gli Enti locali (Regioni, Provincie e Comuni) pongono in essere attività volte a favorire lo sviluppo dello sport. Altresì, non va tralasciata l'autonomia negoziale delle parti che, in accordo con autorevole dottrina, in un sistema basato sulla pluralità delle fonti, può definirsi essa stessa fonte del diritto.

Il quadro che emerge è molto complesso e frammentario. Limitando l'analisi al sistema nazionale, notiamo al vertice dell'ordinamento sportivo la presenza del CONI, organo parastatale, che cooperando con Federazioni Sportive e Discipline Associate, organizza, disciplina e governa lo sport in Italia.

Tutti gli organi al vertice dello sport nazionale sono in una posizione gerarchica inferiore rispetto al Comitato Olimpico Internazionale (di seguito CIO) e alle Federazioni e Confederazioni Sportive Internazionali.

Sia il CONI che le Federazioni e le Discipline Associate devono, quindi, conformarsi ai principi e alle regole dell'ordinamento sportivo internazionale[15] e di settore, emanate da soggetti che assumono la veste di organizzazioni non governative che, nella maggior parte dei casi in condizioni di un vero e proprio monopolio, regolamentano le discipline sportive riconosciute dal CIO.

2. *Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano*

Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano venne costituito nel 1907, anno in cui venne fondato un comitato per la preparazione degli atleti italiani al fine di curare la partecipazione alle Olimpiadi di Londra del 1908 e di Stoccolma del 1912.[16]

Nel 1914 con il riconoscimento da parte del CIO, il CONI acquista lo «status» di soggetto dell'ordinamento sportivo internazionale.

---

[13] Il Collegio di Garanzia dello Sport, come vedremo infra all'interno del capitolo dedicato alla Riforma della Giustizia Sportiva del CONI approvata nel Luglio 2014, rappresenta l'ultimo grado di giustizia sportiva. Non si tratta di un organo di natura arbitrale, di guisa che le sue decisioni sono impugnabili esclusivamente dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

[14] Rappresentata non solo dalla celebre sentenza Bosman sulla libertà di circolazione dei lavoratori, ma da una serie di interventi giurisprudenziali, soprattutto, in tema di antitrust e libera concorrenza.

[15] Prima fra tutte la Carta Olimpica approvata dal Comitato Olimpico Internazionale. La Carta Olimpica è redatta nelle due lingue ufficiali del CIO (inglese e francese) e contiene un insieme di regole e linee guida per l'organizzazione dei Giochi olimpici ed il governo del movimento olimpico, codificandone i principi fondamentali. E' stata pubblicata per la prima volta nel 1908 con il titolo *Annuaire du Comité International Olympique*, ispirandosi ad alcune regole scritte da Pierre de Coubertin nel 1899. L'ultima revisione della carta risale al 9 settembre 2013.

[16] Va precisato che a quel tempo ed in ogni caso prima della costituzione del CONI, le Federazioni Sportive Nazionali preesistevano e svolgevano le loro attività.

Su impulso del regime fascista, nel 1934 il CONI acquista la personalità giuridica di diritto privato e con la Legge n. 426 del 16 febbraio 1942, denominata "Costituzione e ordinamento del Comitato Olimpico Nazionale Italiano", viene conferito al CONI il ruolo di ente supremo di tutto il movimento sportivo italiano.

Seguirono una serie di decreti di attuazione della legge istitutiva e regolamenti sulle competenze amministrative dei suoi organi sino a giungere al decreto legislativo n. 242 del 23 luglio 1999, c.d. "decreto Melandri", che ha riordinato la disciplina del CONI abrogando il testo precedente,[17] in seguito novellato dal decreto legislativo n. 15 dell'8 gennaio 2004, c.d. "decreto Pescante".

Quale risultato di tali interventi normativi in materia, il CONI può definirsi l'organo centrale di indirizzo, controllo e coordinamento delle molteplici istituzioni sportive italiane, nonché un ente parastatale, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico.[18]

Esso svolge le sue funzioni e persegue i suoi obiettivi disponendo di fondi pubblici ad esso destinati dallo Stato, che da un lato finanzia e dall'altro controlla, essendo il CONI, difatti, sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 1, comma 19, del Decreto Legge n. 181 del 2006.

Il CONI rappresenta le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva e tutto il mondo dello sport nazionale.[19]

Ai sensi dell'art. 2 del suo Statuto, tra i principali compiti del CONI, ovvero tra le sue funzioni di disciplina, regolazione e gestione, vi sono quelli di curare:

- l'organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale;
- la preparazione degli atleti e l'approntamento dei mezzi idonei per le Olimpiadi e per le altre manifestazioni sportive nazionali o internazionali;
- l'adozione di misure di prevenzione e repressione dell'uso di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti, d'intesa con la Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive;

---

[17] Legge n. 426 del 16 febbraio 1942.

[18] Il CONI è stato incluso nell'elenco degli enti pubblici non economici con organico inferiore alle 50 unità confermate al fine di evitarne la soppressione ex lege altrimenti disposta dall'art. 26, comma 1, primo periodo, del D.L. 112/2008, con Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione e del Ministro per la Semplificazione Normativa del 19 novembre 2008.

[19] Il CONI, emanazione del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), è autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive nazionali. Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Ente pubblico cui è demandata l'organizzazione e il potenziamento dello sport nazionale, promuove la massima diffusione della pratica sportiva. Dopo le ultime modifiche normative del D.L. 8 gennaio 2004 (n. 15), è la Confederazione delle Federazioni Sportive e delle Discipline Associate. Fondato il 9 e 10 giugno del 1914 a Roma in via permanente, oggi il CONI è presente in 102 Province e 19 Regioni, riconosce 45 Federazioni Sportive Nazionali, 19 Discipline Associate, 14 Enti di Promozione Sportiva Nazionali e 1 territoriale, 20 Associazioni Benemerite. A questi organismi aderiscono circa 95.000 società sportive per un totale di circa 11 milioni di tesserati (Fonte Istat e Censis). Definizione e dati tratti dal sito ufficiale del CONI: www.coni.it/it/coni.html.

- la promozione della diffusione della pratica sportiva, sia per i normodotati che, di concerto con il Comitato Italiano Paraolimpico, per i disabili, anche al fine di garantire l'integrazione sociale e culturale degli individui e delle comunità residenti sul territorio, tenendo conto delle competenze di tutti gli Enti locali;
- iniziative contro la discriminazione e la violenza nello sport.

In particolare in tema di lotta al doping, va rilevato come, assodata la necessaria collaborazione di Federazioni Sportive e Discipline Associate, è competenza esclusiva del CONI la persecuzione delle violazioni del Codice WADA[20] e delle Norme Sportive Antidoping del CONI, attraverso le iniziative della Procura Antidoping del CONI, sottoposte a giudizio dinanzi al Tribunale Antidoping del CONI.

Il CONI, quale organismo di vertice delle istituzioni sportive nazionali, in virtù del principio di autonomia dell'ordinamento sportivo, e nell'adempimento di una sua precipua funzione, riconosce, ai fini sportivi, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Associate, gli Enti di Promozione Sportiva, le società sportive e le associazioni benemerite, stabilendo, inoltre, i principi fondamentali dei loro statuti.

Sia il CONI, che le Federazioni Sportive, le Discipline Associate e gli Enti di Promozione Sportiva si strutturano in Comitati Regionali e Provinciali presenti su tutto il territorio nazionale.

Sono organi del CONI: il Presidente, il Consiglio Nazionale, la Giunta Nazionale, la Commissione Nazionale Atleti, il Segretario Generale ed il Collegio dei revisori dei conti.

Il mandato dei membri di tali organi ha una durata di quattro anni, rinnovabili; il Presidente e i componenti della Giunta Nazionale, in rappresentanza delle Federazioni Sportive, delle Discipline Associate e degli Enti di Promozione Sportiva non possono restare in carica oltre due mandati.

Con l'art. 8 del Decreto Legge n. 138 del 2002 è stata costituita la CONI Servizi SpA, una società per azioni a totale partecipazione pubblica,[21] chiamata a sostenere l'insieme delle attività del Comitato Olimpico.

I rapporti tra il CONI e la CONI Servizi S.p.A. sono disciplinati da un contratto di servizio annuale. La CONI Servizi S.p.A. succede in tutti i rapporti attivi e passivi, compresi i rapporti di finanziamento con le banche, nonché nella titolarità dei beni facenti capo all'ente pubblico. Parallelamente alla costituzione della società, è stato disposto il passaggio del personale alle dipendenze dell'ente pubblico CONI a quelle della CONI Servizi S.p.A., con decorrenza dal 8 luglio 2002.[22]

---

[20] Codice emanato dalla World Anti-Doping Agency, l'Agenzia mondiale antidoping, fondazione a partecipazione mista pubblico-privata, creata per volontà del Comitato Olimpico Internazionale il 10 novembre 1999 a Losanna per coordinare la lotta contro il doping nello sport.

[21] Le azioni sono di proprietà del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

[22] Anche prima della costituzione della CONI Servizi S.p.A., il CONI dotava di proprio personale le Federazioni Sportive Nazionali.

Le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate, aventi la veste di associazioni no profit, rappresentano le uniche organizzazioni riconosciute ed autorizzate a rappresentare in Italia le differenti discipline sportive, deputate all'organizzazione non amatoriale delle competizioni sportive.

Si tratta di associazioni senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato, costituite dalle società sportive, dalle associazioni sportive o da singoli tesserati. Ad esse, e ai loro affiliati e tesserati, si applicano le disposizioni dello Statuto del CONI,[23] in particolare quelle del Titolo IV e V.[24]

Per essere riconosciute dal CONI, esse devono svolgere sul territorio nazionale un'attività sportiva, essere affiliate ad una Federazione Sportiva Internazionale riconosciuta dal CIO ed avere un ordinamento a base democratica.

L'affiliazione comporta il riconoscimento della Federazione Sportiva Nazionale o della Disciplina Sportiva Associata come unica rappresentante del singolo sport in Italia.[25]

Ai sensi dell'art. 7 dello Statuto il potere di vigilanza del CONI si esplica nell'approvazione:

a) degli statuti delle Federazioni Sportive nazionali e delle Discipline Associate;
b) dei rispettivi regolamenti attuativi;
c) dei regolamenti di giustizia e antidoping.

Le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate, nonostante siano soggette ai controlli del CONI e siano sotto la vigilanza del CIO, godono di autonomia gestionale, organizzativa e tecnica.

Tra gli scopi delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate sono ricompresi la regolamentazione delle singole discipline, l'organizzazione delle competizioni sportive nazionali e lo sviluppo della pratica sportiva rappresentata.

Per quanto riguarda la struttura organizzativa delle Federazioni Sportive e delle Discipline Associate, esse dispongono, in linea generale dei seguenti organi:

a) Assemblea;
b) Consiglio Federale;
c) Presidente;
d) Segretario Generale;
e) Collegio dei revisori dei conti.

---

[23] Adottato dal Consiglio Nazionale l'11 giugno 2014.

[24] Il TITOLO IV, rubricato Federazioni Sportive Nazionali, è composto dall'articolo 20 "Ordinamento delle Federazioni sportive nazionali", dall'articolo 21 "Requisiti per il riconoscimento delle Federazioni sportive nazionali", dall'articolo 22 "Statuti delle Federazioni sportive nazionali" e dall'articolo 23 "Indirizzi e controlli sulle Federazioni sportive nazionali". Il TIOLO V, rubricato Discipline Sportive Associate, è composto dall'articolo 24 "Requisiti per il riconoscimento delle Discipline sportive associate" e dall'articolo 25 "Ordinamento delle Discipline sportive associate".

[25] Il Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n. 1494 del 13/11/2013 ha approvato un apposito "Regolamento dei Riconoscimenti ai fini sportivi delle Discipline Sportive Associate". Il Regolamento richiede rigidi requisiti dimensionali di natura oggettiva, volti ad evitare il sorgere di controversie tra più associazioni, rappresentanti la stessa disciplina sportiva, come accaduto nel passato.

Organo fondamentale è appunto l'assemblea che è composta dai delegati delle società, associazioni ed atleti ed elegge il Consiglio Federale.

Ogni Federazione deve emanare i propri statuti tenendo conto delle indicazioni normative contenute sia nello Statuto del CONI sia nei principi fondamentali degli statuti emanati dal Consiglio Nazionale.

Infine, anche gli Enti di Promozione Sportiva,[26] ovvero quelle associazioni che hanno come fine la promozione e l'organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ludiche, ricreative e formative, quindi che si occupano delle attività sportive a carattere amatoriale, e le Associazione Benemerite, quelle associazioni o federazioni che hanno conseguito particolari benemerenze nell'ambito sportivo, contribuiscono con il loro ruolo sociale al raggiungimento dei fini perseguiti dal CONI.

3. *I Principi fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Associate*

Il Coni, nell'esercizio delle sue competenze, ha emanato una lista di principi fondamentali destinati a rappresentare una guida per Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate nella redazione dei loro Statuti, nonché un criterio interpretativo delle norme federali, laddove l'interpretazione corretta sarà quella maggiormente conforme a tali principi.

L'art. 1 detta il *Principio comunitario*: tutti gli statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate devono prevedere espressamente il rapporto federativo esistente con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, quale organo rappresentativo della comunità sportiva nazionale.[27]

Il *Principio di legalità* è previsto dall'art. 2: gli statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate non devono limitare il principio di democrazia interna, in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale, in particolare per quanto riguarda le procedure e le regole di voto delle assemblee elettive; devono essere redatti conformemente alle norme contenute nello Statuto del CONI; devono indicare l'organismo internazionale al quale aderiscono; devono espressamente prevedere l'adesione incondizionata alle Norme Sportive Antidoping del CONI.

L'art. 3 ispira il *Principio di separazione dei poteri*, indicando che sono organi primari delle Federazioni e delle Discipline Sportive Associate: l'Assemblea; il Consiglio federale; il Presidente federale ed il Collegio dei revisori dei conti.[28]

---

[26] Disciplinati dal Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva approvato dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n. 1525 del 28 ottobre 2014. Ad essi, inoltre, è dedicato il TITOLO VI dello Statuto del CONI, artt. 26, 27 e 28.

[27] I principi enunciati dal CONI trovano applicazione negli statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate e, in quanto compatibili, agli statuti delle Associazioni Benemerite. Gli statuti delle Federazioni Sportive Nazionali aventi natura di Ente Pubblico continuano ad essere disciplinati dai rispettivi ordinamenti di settore.

[28] Le Federazioni e le Discipline Sportive Associate, in relazione alla complessità della propria

L'art. 4 prevede il *Principio di democrazia interna a base collettiva*, disciplinando le modalità di adozione delle decisioni, in particolare sottolineando le forme di voto di base, dei voti plurimi e dei voti plurimi per l'organizzazione delle gare.

Il *Principio di democrazia interna a base personale* è previsto dall'art. 5 ed attribuisce il diritto di voto ad atleti, tecnici e ufficiali di gara per l'elezione dei propri rappresentanti negli organi direttivi nazionali.[29]

L'art. 6 statuisce il *Principio assembleare* prevedendo disposizioni in merito all'Assemblea ordinaria elettiva, alle Assemblee straordinarie, alle cause di esclusione dalla partecipazione assembleare, alle deleghe tra società ed associazioni e alle Commissioni di verifica poteri e Commissioni scrutinio nelle assemblee.

Il *Principio dell'eleggibilità alle cariche federali* è previsto dall'art. 7, secondo cui il Presidente, il Consiglio federale, il Presidente del Collegio dei revisori dei conti ed i Consigli regionali e provinciali, ove costituiti, devono essere sempre elettivi.[30]

---

organizzazione, possono prevedere organi ulteriori. Gli Statuti devono prevedere: a) Almeno 4 riunioni all'anno del Consiglio federale. Il numero dei componenti del Consiglio federale e gli eventuali membri di diritto in ragione degli incarichi ricoperti nell'ambito delle rispettive Federazioni sportive internazionali; b) Le funzioni ed i poteri che competono al Presidente ed al Consiglio federale in conformità ai principi ed ai criteri di seguito indicati. Il Presidente ha la responsabilità generale dell'area tecnico – sportiva della Federazione. Ad esso spettano le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei risultati agonistici a livello nazionale ed internazionale e la nomina dei direttori tecnici delle squadre nazionali, previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio federale. Il Presidente ha la responsabilità generale del buon andamento della Federazione, nomina il Segretario Generale della Federazione, previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio federale. Il Segretario Generale è responsabile della gestione amministrativa della Federazione. Il Consiglio federale verifica la corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo, valuta i risultati sportivi conseguiti, vigila sul buon andamento della gestione federale; c) Le funzioni esclusive dei suddetti organi previste dagli statuti non sono delegabili. Gli eventuali provvedimenti adottati in casi di urgenza dal Presidente federale e/o dai Consigli di presidenza in luogo del Consiglio federale dovranno essere sottoposti a ratifica del Consiglio federale nella prima riunione utile. Gli statuti, inoltre, devono prevedere la distinzione ed elencazione degli organi federali ed indicare la separazione tra i poteri di gestione sportiva e di gestione della giustizia federale.

[29] Gli statuti devono garantire la presenza di atleti e tecnici nei Consigli federali, in misura non inferiore al 30% del totale dei Consiglieri componenti il Consiglio stesso e devono essere, altresì, assicurate forme di equa rappresentanza di atlete e di atleti. Gli atleti ed i tecnici maggiorenni, regolarmente tesserati ed in attività, hanno diritto a voto nelle assemblee di categoria. Gli statuti possono prevedere la presenza dei rappresentanti degli ufficiali di gara nei Consigli federali. I rappresentanti eletti da tutti gli atleti maggiorenni in attività, sia dilettanti sia professionisti, tesserati tramite le società e le associazioni affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali e alle Discipline Sportive Associate, eleggono i rispettivi rappresentanti nel Consiglio federale. Gli statuti stabiliscono criteri e modalità della partecipazione dei rappresentanti di tutti gli atleti e tecnici maggiorenni in attività, sia dilettanti che professionisti, tesserati per le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate ed, eventualmente, degli ufficiali di gara, alle assemblee per l'elezione del Presidente federale e degli altri organi federali.

[30] Gli statuti federali non possono stabilire limiti o riserve di voti volte a limitare l'eleggibilità alla carica federale del candidato in possesso dei requisiti. Per l'eleggibilità alle cariche federali devono essere presentate candidature individuali. Per ciascuna Assemblea non potrà essere presentata più di una candidatura a cariche diverse. Le Federazioni e le Discipline Sportive Associate possono prevedere nello statuto la sottoscrizione delle candidature da parte di un numero minimo di associazioni e società

L'art. 8 introduce il *Principio di decadenza degli organi federali*, prevedendo che gli statuti devono contemplare tutti i casi di decadenza degli organi e le modalità per procedere al rinnovo delle cariche.[31]

Secondo il *Principio di territorialità* contenuto nell'art. 9, in ogni Regione vengono istituiti i Comitati regionali in presenza di almeno dieci associazioni e società affiliate con diritto di voto presenti nella Regione stessa; tale numero è individuato nei singoli statuti in base alle realtà territoriali di ciascuna Federazione e Disciplina Sportiva Associata.[32]

---

affiliate con diritto di voto. Il Presidente federale, anche in caso di ballottaggio, è eletto con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Gli statuti devono prevedere che, per concorrere a cariche elettive, dovrà essere posta formale candidatura nei termini stabiliti dalla Federazione e dalla Disciplina Sportiva Associata, con congruo anticipo rispetto alla data di effettuazione dell'Assemblea. I componenti degli organi federali elettivi e di nomina devono possedere i requisiti generali previsti dallo statuto del CONI, e devono essere in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura. Gli statuti stabiliscono i requisiti specifici per l'eleggibilità degli atleti, dei tecnici ed eventualmente degli ufficiali di gara nel rispetto di quanto previsto dalla vigente legislazione in materia. I componenti degli organi di giustizia sportiva devono essere in possesso della laurea in materie giuridiche o comunque di adeguata professionalità e possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati alla Federazione e alla Disciplina Sportiva Associata. I componenti del Collegio dei revisori dei conti, elettivi e di nomina, devono essere iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili o al Registro dei Revisori Contabili e possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati alla Federazione e alla Disciplina Sportiva Associata. Sono ineleggibili tutti coloro che abbiano come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale direttamente collegata alla gestione della Federazione o della Disciplina Sportiva Associata nell'ambito della quale viene presentata la candidatura. Sono, altresì, ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro il CONI, le Federazioni, le Discipline Sportive Associate o contro altri organismi riconosciuti dal CONI stesso. Tutte le cariche federali sono svolte a titolo gratuito. Gli statuti federali possono prevedere indennità in favore del Presidente federale e di altri componenti di organi direttivi nazionali investiti di particolari cariche. L'entità delle indennità sarà determinata dal Consiglio federale, in conformità a criteri e parametri stabiliti dalla Giunta Nazionale del CONI. La carica di componente degli organi centrali è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva centrale e territoriale della stessa Federazione e Disciplina Sportiva Associata. Le cariche di Presidente federale, di componente del Collegio dei revisori dei conti, di membro degli organi di giustizia sono incompatibili con qualsiasi altra carica federale e sociale, sempre nell'ambito della stessa Federazione e Disciplina Sportiva Associata. Le cariche di Presidente e di Consigliere a livello nazionale sono, altresì, incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal CONI. Le Federazioni e le Discipline Sportive Associate possono prevedere nei propri statuti ulteriori incompatibilità e, in particolare, quella fra arbitro e tecnico. Nel caso di incompatibilità tra cariche gli statuti devono prevedere un limitato termine per l'opzione o la conseguente decadenza dall'ultima carica assunta.

[31] Sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi, per ragioni economiche, con l'organo nel quale sono stati eletti o nominati. Qualora il conflitto di interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri. Le dimissioni che originano la decadenza degli organi sono da considerarsi irrevocabili. La *prorogatio* va limitata nel tempo. In ogni caso, entro il termine massimo di 90 giorni dall'evento che ha determinato la decadenza, dovrà essere convocata un'Assemblea straordinaria. Nel termine anzidetto, da considerarsi perentorio, devono essere ricostituiti gli organi decaduti. Il principio generale della *prorogatio* è volto a garantire un sia pur minimo funzionamento degli organi nel periodo intercorrente tra la decadenza degli stessi e l'immissione dei nuovi, ragione per la quale in regime di *prorogatio* la competenza è limitata agli atti conservativi o indifferibili o di ordinaria amministrazione.

[32] Qualora in una Regione, per insufficienza di affiliati con diritto di voto, non sia possibile addivenire

L'art. 10 enuncia il *Principio di tutela degli interessi collettivi delle società e delle associazioni sportive*, secondo cui le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate possono riconoscere, ai fini sportivi, nel rispetto del principio della centralità della Federazione, associazioni costituite fra le società e le associazioni sportive affiliate denominate «Leghe» ed aventi lo scopo di tutelare gli interessi collettivi delle società o associazioni sportive che vi aderiscono.[33]

Il *Principio di trasparenza*, previsto dall'art. 11, indica che gli statuti devono prevedere che il bilancio di previsione (budget) ed il bilancio d'esercizio, da sottoporre all'approvazione della Giunta Nazionale del CONI, siano redatti nel rispetto dei principi contabili economico – patrimoniali e devono essere pubblicati dalle Federazioni e dalle Discipline Sportive Associate, entro 15 giorni dall'approvazione del CONI, sul proprio sito internet in apposita sezione del sito prontamente rintracciabile. In tale sezione vanno pubblicati il bilancio di previsione dell'esercizio corrente e i bilanci d'esercizio dell'ultimo triennio.

L'art. 12 enuncia il *Principio di libera prestazione delle attività sportive*, prescrivendo l'obbligo di riconoscere il diritto alla libera prestazione delle attività sportive. Il vincolo sportivo è a tempo determinato.[34]

Gli statuti dovranno prevederne la congrua e ragionevole durata. Le

---

alla costituzione del Comitato, il Consiglio federale provvede alla nomina del Delegato. I Comitati provinciali possono essere istituiti ove tali strutture siano ritenute necessarie ai fini di una migliore ripartizione di competenze sul territorio. In alternativa ai Comitati provinciali possono essere istituiti, se previsti negli statuti, i Delegati provinciali nominati dal Consiglio federale o dal Consiglio regionale. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano e nella Valle d'Aosta vengono istituiti organi o strutture provinciali con funzioni analoghe a quelle attribuite, nelle altre Regioni, agli organi o strutture periferiche a livello regionale.

[33] Le Leghe devono avere statuti e regolamenti, approvati dal Consiglio federale, nel rispetto delle norme del CONI e della Federazione Sportiva che provvede al riconoscimento. Le società professionistiche e le società dilettantistiche devono costituire associazioni separate; possono essere costituite Leghe diverse per ogni categoria di campionato. Gli statuti delle Leghe devono garantire il principio della democrazia interna per l'elezione di tutti gli organi da parte dell'Assemblea. La carica di Presidente, di Consigliere, di Revisore di una Lega è incompatibile con qualsiasi carica federale eletta dalle Assemblee nazionali e territoriali, fatti salvi gli eventuali componenti di diritto; tali cariche sono incompatibili con qualsiasi carica elettiva centrale e territoriale del CONI. Le Leghe, in quanto enti riconosciuti ed affiliati alla Federazione che procede al riconoscimento, sono soggetti alla giustizia sportiva federale. La definizione degli ambiti operativi della Lega, rilevanti per l'ordinamento federale, e dei rapporti con la Federazione può essere rimessa ad apposita convenzione, stipulata tra la Lega e la Federazione, in conformità ai regolamenti ed alle direttive federali. La determinazione delle regole relative all'organizzazione dei campionati, ivi compresi i meccanismi di promozione e retrocessione, è di competenza del Consiglio federale. Le Federazioni possono affidare alle Leghe l'organizzazione di singoli campionati nazionali, sulla base delle direttive della Federazione stessa, ferma restando la competenza federale per le affiliazioni delle società, per il tesseramento degli/delle atleti/e, per la determinazione delle società aventi diritto al campionato, per le regole di promozione e retrocessione, per l'approvazione della classifica finale, per l'assegnazione del Titolo di Campione d'Italia, per le formule di campionato.

[34] Sul vincolo sportivo si consiglia la lettura di P. Moro, "*Natura e Limiti del Vincolo Sportivo*", in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. 1, n. 1, 2005, 67-84; e ancora P. Moro, A. De Silvestri, E. Crocetti Bernardi, P. Lombardi, "*Vincolo Sportivo e Diritti Fondamentali*" a cura di Paolo Moro, Euro 92 Editrice.

condizioni e le modalità di svincolo sono disciplinate nei Regolamenti organici, in relazione alle peculiarità delle singole discipline sportive.[35]

Il *Principio di distinzione tra attività professionistiche e attività non professionistiche* è individuato dall'art. 13, secondo cui le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Associate devono elencare nei rispettivi statuti le discipline sportive praticate. In considerazione delle specifiche esigenze delle singole discipline afferenti alle Federazioni e alle Discipline Sportive Associate, anche connesse alle normative delle Federazioni Internazionali, i criteri per la distinzione tra attività professionistica e non professionistica sono rimessi alla autonomia statutaria nel rispetto dei principi posti dalla Legge n. 91 del 1981 e successive modificazioni. L'istituzione del settore professionistico da parte di una Federazione Sportiva Nazionale è possibile, mediante specifica previsione statutaria, in presenza di una notevole rilevanza economica del fenomeno e a condizione che l'attività in questione sia ammessa dalla rispettiva Federazione Internazionale.[36]

L'art. 14 si riferisce al *Principio di tutela sportiva delle atlete in maternità* disponendo che gli statuti devono garantire la tutela della posizione sportiva delle atlete madri in attività per tutto il periodo della maternità fino al loro rientro all'attività agonistica.[37]

Il *Principio di giustizia sportiva* è sancito dall'art. 15, secondo cui le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate devono adeguare i propri statuti e regolamenti ai Principi di Giustizia Sportiva emanati dal Consiglio Nazionale del CONI.

Infine, l'art. 16 indica il *Principio di etica sportiva* disponendo che gli statuti dovranno prevedere un rinvio automatico al Codice di comportamento etico - sportivo emanato dal CONI e sancendo il divieto, diretto ai tesserati del settore professionistico ovvero dei più elevati livelli dei settori dilettantistici, di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri organizzati nell'ambito delle rispettive Federazioni Sportive Nazionali o

---

[35] L'articolo, inoltre, sancisce il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo per un periodo di 10 anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della Segreteria federale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato. Il tesseramento dei soggetti di cui al comma precedente è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata.

[36] Per rendere possibili i controlli ed i conseguenti provvedimenti, successivamente all'adozione da parte del Consiglio Nazionale del CONI di deliberazioni relative ai criteri ed alle modalità dei controlli sulle società professionistiche di cui all'art. 5, lett. e) bis, del D. Lgs. n. 15/04 ed all'art. 6 dello Statuto del CONI, le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Associate sono tenute ad inviare, oltre agli atti alla cui trasmissione sono obbligate per legge, tutti i documenti e le informazioni di cui il CONI e gli organi dallo stesso preposti al controllo facciano richiesta, sempre che non esista uno specifico divieto di legge.

[37] Le atlete in maternità che esercitano, anche in modo non esclusivo, attività sportiva dilettantistica anche a fronte di rimborsi o indennità corrisposti ai sensi della vigente normativa, hanno diritto al mantenimento del tesseramento, nonché alla salvaguardia del merito sportivo acquisito, con la conservazione del punteggio maturato nelle classifiche federali, compatibilmente con le relative disposizioni di carattere internazionale e con la specificità della disciplina sportiva praticata.

Discipline Sportive Associate.[38]

4. Conclusioni

Il CONI adempie certamente alle sue funzioni di regolamentazione e controllo dello sport italiano. Del resto, i recenti interventi rivoluzionari in tema di giustizia sportiva, hanno rimarcato il suo ruolo centrale che riveste a livello nazionale.

Approvati i principi fondamentali, esso vigila sul corretto adempimento delle varie Federazioni Sportive e Discipline Associate, che devono trasferirli all'interno dei loro Statuti e carte federali.

In realtà andrebbero verificate quali azioni concrete le Federazioni Sportive e le Discipline Associate adottano a tal fine.

Assumono notevole rilievo, inoltre, le criticità politiche e gestionali delle Federazioni e delle Discipline Associate, soprattutto, quando esse sfociano in provvedimenti di commissariamento, con atti di natura amministrativa del CONI, quali la nomina di un commissario ad acta autorizzato a compiere gli atti necessari al funzionamento dell'istituzione.[39]

Nei capitoli seguenti ci soffermeremo in dettaglio sulla riforma voluta dal CONI ed approvata nel mese di Luglio del 2014, analizzando le funzioni dei nuovi organi introdotti, quali il Collegio di Garanzia dello Sport e la Procura Generale dello Sport, esaminando la nuova procedura unica e mettendo in risalto le peculiarità del Codice di Giustizia Sportiva.

Seguirà un'analisi dei sistemi di giustizia sportiva, domestica, adottati dalle principali Federazioni Sportive, adeguati ai dettati della recente riforma, senza tralasciare un breve esame di quelle Federazioni che alla data di pubblicazione della presente opera, in spregio alle previsioni del Codice di Giustizia Sportiva, non si sono ancora conformate alla novella.

---

[38] I Regolamenti organici ed i Regolamenti di giustizia ne dovranno indicare le modalità e gli ambiti di attuazione, nonché le relative sanzioni per i casi di violazione.

[39] Il caso della FISE - Federazione Italiana Sport Equestri offre un recente esempio.

I PRINCIPI DI GIUSTIZIA SPORTIVA DEL CONI

di *Flavia Tortorella*[*]

SOMMARIO: 1. I poteri attribuiti al Comitato Olimpico Nazionale Italiano – 2. Gli scopi della giustizia sportiva – 3. I tratti fondamentali degli organi di giustizia sportiva – 4. Il principio del giusto processo nel sistema processuale sportivo – 5. Accesso alla giustizia sportiva – 6. La Commissione federale di garanzia – 7. Provvedimento di clemenza – 8. Registro delle sanzioni disciplinari – 9. Clausola compromissoria – 10. Norma finale – Conclusioni

1. I poteri attribuiti al Comitato Olimpico Nazionale Italiano

Al vertice dell'Ordinamento sportivo italiano si colloca il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito «CONI»). Nell'ampia gamma dei poteri ad esso attribuiti spiccano per importanza quelli legati alla formazione, alla veicolazione dei massimi valori sportivi ed alla promozione della pratica sportiva.[1] Nell'area afferente il potere normativo ed amministrativo deve certamente annoverarsi il potere di adottare Principi universali in tema di giustizia sportiva destinati ad essere ratificati dai regolamenti delle singole Federazioni sportive.

Il CONI, dunque, costituisce nell'ordinamento di settore la massima espressione istituzionale dei valori sportivi e il garante di procedimenti giusti nelle varie discipline sportive, al fine di creare una base comune in materia di giustizia sportiva.

---

[*] Avvocato e titolare dell'omonimo Studio Legale, Roma. Specializzata in diritto ed economia dello sport. E-mail: studiolegaletortorella@hotmail.com.

[1] Ai sensi dell'art. 1 del suo Statuto (la cui ultima stesura è stata approvata con delibera del Consiglio Nazionale del CONI n. 1412 del 19 maggio 2010, il CONI e la Confederazione delle Federazioni sportive nazionali (FSN) e delle Discipline sportive associate (DSA). Esso rappresenta l'autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attivitàì sportive, intese come elemento essenziale della formazione fisica e morale dell'individuo e parte integrante dell'educazione e della cultura nazionale.

[2] In particolare, l'art. 2 intitolato *Funzioni di disciplina e regolazione – Statuto CONI* (così come approvato in data 3 luglio 2012), dispone che:

1. Il CONI presiede, cura e coordina l'organizzazione delle attività sportive sul territorio nazionale.

2. Il CONI detta i principi fondamentali per la disciplina delle attività sportive e per la tutela della salute degli atleti, anche al fine di garantire il regolare e corretto svolgimento delle gare, delle

L'art. 2 dello Statuto del CONI[2] costituisce la fonte dalla quale promana il potere di enunciare dei Principi di Giustizia Sportiva che possano dirsi funzionali all'enucleazione dei più pregnanti istituti in materia processuale-sportiva.

Il CONI, nell'esplicazione dei poteri ad esso attribuiti dallo Statuto, ha inteso armonizzare il tema della giustizia sportiva, promuovendo la diffusione di Principi generali destinati a confluire nei singoli Regolamenti di giustizia federale.

Ciascuna singola Federazione Sportiva, Ente di Promozione Sportiva, e Disciplina Associata deve uniformarsi – mediante la loro ricezione – in virtù del loro riconoscimento in seno al Comitato stesso, ai Principi emanati dal CONI in materia di giustizia.

D'altronde, la spinta alla formazione di principi fondamentali in tema di giustizia sportiva deriva, con ogni probabilità, dall'esigenza di verificare, mediante l'adozione di un'unica Carta fondamentale, l'effettiva operatività dei medesimi nelle diverse discipline sportive, così da consentire l'analisi della connivenza degli stessi con quelli propri di ciascuna singola istituzione sportiva.

A seguito dell'avvicendamento avvenuto al vertice del CONI, si è provveduto a modificare gli originari principi di cui in premessa e che, pertanto, verranno analizzati anche alla luce di tale ultima revisione.[3]

2. *Gli scopi della Giustizia Sportiva*

L'art. 1 dei Principi in disamina enuncia quelle che potremmo definire le finalità cui deve rifarsi la giustizia sportiva, stabilendo che gli Statuti e i Regolamenti federali devono assicurare il rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico sportivo, cui lo

---

competizioni e dei campionati.

3. Il CONI detta principi per promuovere la massima diffusione della pratica sportiva in ogni fascia di età e di popolazione, con particolare riferimento allo sport giovanile sia per i normodotati che, di concerto con il Comitato Italiano Paralimpico, per i disabili ferme le competenze delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano in materia.

4. Il CONI, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, detta principi contro l'esclusione, le diseguaglianze, il razzismo e la xenofobia e assume e promuove le opportune iniziative contro ogni forma di violenza e discriminazione nello sport.

4-bis. Il CONI detta principi ed emana regolamenti in tema di tesseramento e utilizzazione degli atleti di provenienza estera al fine di promuovere la competitività delle squadre nazionali, di salvaguardare il patrimonio sportivo nazionale e di tutelare i vivai giovanili.

5. Il CONI, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, detta principi per conciliare la dimensione economica dello sport con la sua inalienabile dimensione popolare, sociale, educativa e culturale.

6. Il CONI, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, detta principi per assicurare che ogni giovane atleta formato da Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, società o associazioni sportive ai fini di alta competizione riceva una formazione educativa o professionale complementare alla sua formazione sportiva.

7. Il CONI detta principi per prevenire e reprimere l'uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività agonistico-sportive.

8. Il CONI garantisce giusti procedimenti per la soluzione delle controversie nell'ordinamento sportivo.

[3] La modifica è intervenuta mediante l'adozione della delibera n. 1519 ad opera del Consiglio Nazionale del Coni in data 15 luglio 2014.

Stato riconosce autonomia, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale, e salvi i casi di effettiva rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo.

In particolare, gli Statuti e i regolamenti federali devono assicurare la corretta organizzazione e gestione delle attivitaÌ sportive, il rispetto del «fair play», la decisa opposizione ad ogni forma di illecito sportivo e frode sportiva, all'uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica che verbale, alla commercializzazione ed alla corruzione.

Sulla scorta di tali premesse il Legislatore chiede alle federazioni nazionali di adottare regolamenti interni e di istituire specifici organi di giustizia sportiva.

Da notare il richiamo al concetto di *autonomia* dell'Ordinamento sportivo, collocato in apertura dello Statuto, come fosse una premessa dalla quale poter ricavare i principi dell'ordinamento e della giustizia sportiva e che finisce col permeare di sé l'intera stesura delle norme in materia di giustizia sportiva.

L'aspetto che maggiormente potrebbe destare interesse nell'analisi del primo Principio di Giustizia Sportiva è quello afferente la posizione di coloro che, pur avendo perso temporaneamente e/o definitivamente il legame associativo – ossia lo *status* di tesserato – non possano comunque ritenersi svincolati dall'osservanza delle norme che regolano l'Ordinamento sportivo.

Ebbene, il Legislatore nazionale si occupa di enunciare un principio certamente pregno di significati, ossia quello secondo cui anche il soggetto che non vanti più alcun legame con le realtà sportive nazionali deve considerarsi passibile di sanzione ad opera degli organi di giustizia sportiva e, dunque, destinatario dei precetti che governano la materia (art. 1, comma 4, dello Statuto).

L'inciso in parola si limita a dichiarare punibile colui che, pur avendo dismesso il proprio *status* di associato, abbia comunque commesso fatti di rilevanza disciplinare in epoca antecedente alla perdita del relativo *status*. La *ratio* è da rinvenirsi verosimilmente nel perdurante interesse dell'Ordinamento sportivo a vedere sanzionati soggetti che, in costanza di tesseramento, abbiano violato i precetti ad esso sottesi rendendosi responsabili della violazione delle regole federali.

L'esigenza di enunciare un simile principio e di collocarlo al vertice delle fonti in materia di giustizia sportiva, potrebbe aver trovato causa negli accadimenti sottesi al fenomeno comunemente noto con il nome di *Calciopoli*. Difatti, nella celebrazione del più vasto processo sportivo di tutti i tempi, ci si accorse che il sistema giustiziale interno evidenziava una grave lacuna normativa laddove, prevedendo come presupposto per la sanzionabilità del soggetto l'appartenenza di questi all'Ordinamento sportivo, faceva residuare una vera e propria impermeabilità in capo a colui che, successivamente al fatto incriminato, avesse dismesso e/o perduto il legame associativo.

Tale ultima ragione costituì l'*incipit* per consolidare e cristallizzare un principio già fatto proprio dalla giurisprudenza federale,[4] ossia la perdurante punibilità

[4] Corte D'Appello Federale, C.U. n. 2 del 8 agosto 2006.

di coloro che avessero dismesso il proprio legame associativo, nella manifesta predilezione per l'applicazione del principio processual-penalistico del *tempus commissi delicti*.

Tuttavia, è bene sottolineare, che nell'assetto normativo attuale la punibilità di un soggetto privo di legame associativo è stata riconosciuta anche in capo a figure – come quelle degli agenti – che, pur non vantando alcun legame associativo, risultano svolgere comunque attività rilevante per l'Ordinamento sportivo. Sulla scorta di questa posizione passiva di punibilità, possono essere chiamati a rispondere dinanzi agli organi della giustizia sportiva anche coloro che abbiano commesso fatti di rilevanza disciplinare successivamente alla dismissione del proprio *status* se, come previsto, abbiano continuato a svolgere attività rilevante per l'Ordinamento sportivo.

In virtù dell'estrinsecazione del Principio in parola, anche coloro che risultino destinatari di provvedimenti di recisione definitiva del legame associativo – c.d. *radiazione* –, potrebbero essere chiamati a rispondere di fatti che abbiano o continuino ad avere rilevanza per l'Ordinamento sportivo. Dando vita a ciò che potremmo definire una sorta di *fictio iuris*, poiché un soggetto, pur in assenza del presupposto indispensabile per l'appartenenza all'ordinamento settoriale, viene comunque chiamato a rispondere dinanzi ai suoi organi interni.

La ramificazione della norma in commento meriterebbe ampio approfondimento, soprattutto in ordine all'opportunità che *de iure condendo* i Principi di giustizia sportiva possano recepirne le diverse applicazioni concrete e, forse, chiarirne la reale portata sostanziale, al fine di armonizzarne le ragioni di una evoluzione con i Principi fondamentali che pure governano il mondo dello sport.

3. *I tratti fondamentali degli organi di giustizia sportiva*

Dopo aver enunciato le garanzie sostanziali cui deve rifarsi la giustizia sportiva, i Principi in analisi cristallizzano le caratteristiche degli organi chiamati ad amministrare la giustizia giustizia secondo il modello adottato dal nuovo Codice di Giustizia Sportiva.[5]

---

[5] 3. Organi di giustizia e altri soggetti dei procedimenti
1. Sono organi di giustizia presso la Federazione:
a) Il Giudice sportivo nazionale, i Giudici sportivi territoriali e la Corte sportiva di appello;
b) Il Tribunale federale e la Corte federale di appello.
2. Per i casi e nei limiti previsti dallo Statuto del Coni, il Collegio di garanzia dello Sport istituito presso il Coni costituisce organo di giustizia di ultimo grado.
3. Gli organi di giustizia agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia e riservatezza. Requisiti soggettivi e termini di durata dell'incarico sono regolati dal Codice di giustizia sportiva e dai regolamenti federali. Ciascun componente degli organi di giustizia presso la Federazione, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrive una dichiarazione con cui attesta di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, neì di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinitaÌ fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio federale, impegnandosi

Ed infatti viene affidato all'art. 3 dei Principi fondamentali la prima vera modifica intervenuta nel 2014 rispetto alla lettera originaria dell'articolo in parola. Pur rimanendo immutata la natura doverosamente terza ed imparziale dei Giudici sportivi, viene introdotto anche l'esigenza che i medesimi giudici non vantino rapporti di natura lavorativa e/o di consulenza d'opera che ne compromettano l'imparzialità nell'esercizio del proprio incarico. Vengono, dunque, introdotte una serie di limitazioni a carico dei soggetti che intendano rivestire l'incarico di giudici sportivi, mediante la previsione di situazioni potenzialmente foriere di conflitti di interesse in capo ai medesimi.

Trova asilo nell'articolo in parola anche la Procura Generale dello Sport, istituita con l'adozione del nuovo Codice di Giustizia Sportiva, dichiarando apertamente come risulti incompatibile l'incarico di organo di giustizia presso una Federazione con quella di organo di giustizia presso il CONI o anche presso un'altra Federazione sportiva.

Vengono meno, invece, rispetto alla formulazione originaria gli istituti della ricusazione e astensione.

La lettera dell'art. 3 si sostanzia nella previsione di una dichiarazione che ciascun soggetto è chiamato ad effettuare all'atto di accettazione dell'incarico di organo di giustizia sportiva, tendente ad eliminare la possibilità che vi siano conflitti di interesse con le Federazioni stesse o con i soggetti tesserati ed affiliati.

4. Il principio del giusto processo nel sistema processuale sportivo[6]

Certamente anche il procedimento di stampo sportivo deve riposare sulle garanzie costituzionali sottese al dogma del giusto processo.

---

a rendere note eventuali sopravvenienze. Informazioni reticenti o non veritiere sono segnalate alla Commissione federale di garanzia per l'adozione delle misure di competenza.

4. La Procura federale agisce innanzi agli organi di giustizia per assicurare la piena osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo. Requisiti soggettivi e termini di durata dell'incarico sono regolati dal Codice di giustizia sportiva. Ciascun componente della Procura federale rende la dichiarazione di cui al comma 3.

5. La carica di organo di giustizia presso una Federazione eÌ incompatibile con la carica di organo di giustizia presso il Coni o di componente della Procura Generale dello Sport, noncheì con la carica di organo di giustizia o di procuratore presso altre Federazioni.

6. La Procura generale dello Sport istituita presso il Coni coopera con le Procure federali al raggiungimento della finalitÀ di cui al comma 4.

[6] Art. 4 "I principi del processo":

4.1 – Il processo in primo grado inizia su richiesta del Procuratore federale ed il giudice è tenuto a decidere in corrispondenza alla domanda e nel rispetto del principio del contraddittorio. Se nel corso del processo emergono nuove situazioni su cui occorre provvedere, è sempre necessaria la richiesta della parte.

4.2 – Dovrà essere assicurata la difesa in ogni stato e grado del processo. E' ammessa, a spese dell'interessato, la difesa tecnica e, purchè siano assicurati le condizioni di una difesa libera ed effettiva, la difesa personale. Le controversie sono discusse in pubblica udienza nelle forme e con i limiti previsti dagli ordinamenti federali.

4.3 – Le decisioni, anche se succintamente, devono essere sempre motivate.

La norma rubricata come «*I principi del processo*» costituisce, ad avviso di chi scrive, la disciplina più importante in materia di giustizia sportiva, non solo perché destinata ad aprire un'indispensabile finestra di confronto con i principi costituzionali in materia di processo, ma soprattutto perché capace di edificare attorno ad una giustizia di stampo domestico alcuni crismi solitamente legati all'esercizio della giurisdizione ad opera dello Stato.

Tuttavia, l'originaria formulazione dell'articolo in esame è stata modificata dall'introduzione di un attuale articolo 2 che ne ha fortemente scemato gli originari contenuti, mortificando la compattezza e la completezza dei principi stessi.

Difatti, la la lettera utilizzata nella vecchia formulazione richiamava quella propria del «giusto processo», rinvio quest'ultimo che consacrava il percorso di maturazione della giustizia sportiva, sfociando nel riconoscimento delle garanzie

---

4.4 – Contro le decisioni emesse in primo grado deve essere sempre consentito almeno un grado di impugnazione.
4.5 – I regolamenti di giustizia devono prevedere un giudizio di revisione, quale mezzo straordinario di impugnazione delle decisioni di natura disciplinare esperibile, senza limiti di tempo, dinanzi all'organo di appello al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:
a) inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile;
b) sopravvenienza di prove nuove e decisive di innocenza;
c) acclarata falsità in atti o in giudizio.
4.6 – I regolamenti di giustizia devono prevedere la riabilitazione quale provvedimento che estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna, con modalità da disciplinare nei regolamenti medesimi.
4.7 – La giustizia sportiva deve essere rapida. A tal fine, i regolamenti di giustizia devono indicare tutti i termini processuali che, nel rispetto del diritto alla difesa, devono essere limitati al massimo.
4.8 – La giustizia sportiva deve essere efficace. Pertanto, le decisioni di primo grado sono sempre immediatamente esecutive. Il giudice della impugnazione può sospenderle in tutto o in parte per gravissimi motivi.
4.9 – E' consentita, su richiesta della Procura, l'emanazione da parte del giudice di primo grado di provvedimenti cautelari. Tali provvedimenti, tuttavia, non possono protrarsi per più di 60 giorni. Possono essere revocati o modificati dal giudice prima della conclusione del dibattimento e contro gli stessi è ammesso reclamo al giudice dell'impugnazione.
La formulazione attuale dell'articolo in esame è la seguente:
2. "Principi del processo sportivo" :
1. Tutti i procedimenti di giustizia sportiva, secondo le modalitaÌ definite dal Codice di giustizia sportiva emanato dal Consiglio nazionale del Coni, assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti.
2. Il processo sportivo attua i principi della paritaÌ delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.
3. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attivitaÌ federale.
4. La decisione del giudice eÌ motivata e pubblica.
5. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invaliditaÌ dell'atto.
6. Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attivitaÌ ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilitaÌ con il carattere di informalitaÌ dei procedimenti di giustizia sportiva.

proprie del sistema costituzionale.[7] Una sorta di «civilizzazione» della giustizia sportiva attraverso cui edificare un reticolato di garanzie idonee a sostenere un procedimento, sì autonomo e indipendente dalla giustizia statuale, ma ad essa accomunato dall'adozione delle massime garanzie costituzionali.

Alla luce di tale premessa vale la pena analizzare in primo luogo la vecchia formulazione dei Principi in materia processuale sportiva, per poi passare all'analisi della nuova formulazione attualmente in vigore.

I primi principi ad essere richiamati nella passata norma erano il principio dispositivo – laddove viene espressamente richiesta una perfetta correlazione fra domanda e *dictum* del giudice – e quello del contraddittorio.

Nel procedimento sportivo, sia esso di stampo disciplinare che contrattuale, il dibattimento diviene momento fondamentale al quale affidare lo sviluppo anche della difesa personale.

Nell'alveo del diritto di difesa confluisce finanche la c.d. difesa tecnica. Strumento quest'ultimo ampiamente utilizzato nel processo per violazione delle norme antidoping le quali, seppur disciplinate da una normativa speciale di carattere mondiale, debbono ritenersi anch'esse avvinte, nella loro applicazione interna, sotto l'egida dei principi emanati dal CONI.

Il comma 4.3 esprime un principio certamente rafforzativo delle caratteristiche proprie del sistema di giustizia sportiva, ossia quello della celerità e della speditezza del procedimento, in vista dell'esigenza di comprimere i tempi dell'accertamento processuale conformandoli ai tempi relativi ai singoli Campionati.

Il comma in esame statuisce che le decisioni degli organi di giustizia sportiva debbono sempre essere motivate, seppur succintamente. La motivazione succinta

---

[7] Ai sensi dell'art. 111 della Costituzione Italiana:
La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.
Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.
Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà davanti al giudice di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.
Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.
La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.
Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.
Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

ha costituito terreno di ampio dibattito giurisprudenziale poiché, la facoltà di motivazione succinta ha da sempre costituito una sorta di legittimazione all'adozione di decisioni «scheletriche» che, in virtù del principio in parola, hanno prodotto decisioni ai limiti del rispetto della sufficienza della motivazione.

D'altronde, seppure appare condivisibile l'esigenza di comprimere i tempi procedurali in una giustizia volta a regolamentare rapporti immediati, spesso le decisioni vertono su temi che meriterebbero un serio ed ampio approfondimento, coinvolgendo diritti soggettivi di notevole rilevanza che per ciò stesso necessiterebbero di un assetto motivazionale capace di racchiudere la risoluzione di tutte le questioni eventualmente sollevate dai difensori.

La soluzione alle diverse problematiche attratte nell'orbita della motivazione succinta sono state affrontate dal massimo organo di giustizia sportiva, l'Alta Corte presso il CONI che, con diverse pronunce, ha sottolineato come le funzioni demandate ai rimedi di giustizia esofederali costituiscano certamente un "paracadute di salvezza" per quelle situazioni che non abbiano ottenuto nei giudizi interni federali pieno approfondimento. Il carattere pienamente devolutivo che caratterizza i rimedi di giustizia esofederali, intesi come successivi all'esperimento della filiera dei rimedi endoassociativi, permette una verifica *ex novo*, legittimando il Giudicante a concedere ingresso ai mezzi di prova richiesti ma non ammessi nei giudizi precedenti, così come una maggiore osservanza del principio dispositivo.[8]

Spesso le motivazioni che accompagnano le decisioni intraprese in ambito sportivo si caratterizzano per la loro continenza, tanto da comportare una vera e propria difficoltà nell'operatore di intravedere una risposta piena alle eccezioni sollevate e/o di ottenere una decisione idonea a fondare un convincimento attraverso cui individuare il ragionamento logico-induttivo che lo sostiene.

A bilanciare lo squilibrio appena descritto, vi è la prescrizione generale secondo cui tutte le decisioni di primo grado debbono prevedere almeno un grado di impugnazione, così concedendo alla parte la possibilità di ottenere un nuovo giudizio in conformità con quanto costituzionalmente garantito.

In asse con la previsione di un mezzo di gravame ordinario, i Principi richiedono che i singoli Regolamenti di giustizia si muniscano del rimedio impugnatorio straordinario della revisione, ancorando la possibilità di esperire tale mezzo esclusivamente al verificarsi di determinate condizioni.[9]

La previsione di un tale mezzo straordinario d'impugnazione sembra schiudere la volontà del Legislatore di completare il panorama degli strumenti di

---

[8] Alta Corte del CONI, sent. nn. 7 – 8 del 11 maggio 2012; sent. n. 7 del 27 marzo 2012; sent. n. 15 del 27 giugno 2012; sent. n. 10 del 19 aprile 2013.

[9] Art. 4.5 Principi di Giustizia Sportiva CONI:

"I regolamenti di giustizia devono prevedere un giudizio di revisione, quale mezzo di impugnazione straordinario delle decisioni di natura disciplinare esperibile, senza limiti di tempo, dinanzi all'organo di appello al verificarsi delle seguenti ipotesi:

a) inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile;

b) sopravvenienza di nuove prove e decisive di innocenza;

c) acclarata falsità in atti o in giudizio.

gravame mediante l'inserimento di un mezzo capace di sovvertire un verdetto ormai divenuto irrevocabile, ciò tuttavia solo al manifestarsi di determinate condizioni che sembrano richiamare così come enunciate le ipotesi contemplate dall'art. 630 Cod. Proc. Pen. in tema di revisione della sentenza penale.[10]

Tuttavia, il precetto in esame circoscrive tale ultima facoltà al campo delle impugnazioni in materia disciplinare, lasciando al di fuori della straordinarietà del mezzo le controversie di natura diversa dalla prima, oltre a predeterminare l'organo da investire per l'esperimento del mezzo, ossia l'organo di appello, in linea con quanto previsto dalla norma di stampo processual-penalistico.

Ciascuna Federazione, in osservanza al predetto Principio, ha provveduto ad inserire all'interno dei proprio Regolamenti di giustizia un mezzo d'impugnazione straordinario, capace di sovvertire una decisione divenuta irrevocabile emessa dai giudici sportivi. In alcuni Regolamenti, oltre all'istituto della revisione, troveremo disciplinato anche lo strumento della revocazione della sentenza, mutuato sostanzialmente dalle ipotesi contemplate in tema di revocazione di una sentenza civile.[11]

---

[10] Ai sensi dell'Art. 630 Cod. Proc. Pen.:
"1. La revisione può essere richiesta:
a) se i fatti stabiliti a fondamento della sentenza o del decreto penale di condanna non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un'altra sentenza penale irrevocabile del giudice ordinario o di un giudice speciale;
b) se la sentenza o il decreto penale di condanna hanno ritenuto la sussistenza del reato a carico del condannato in conseguenza di una sentenza del giudice civile o amministrativo, successivamente revocata, che abbia deciso una delle questioni pregiudiziali previste dall' articolo 3 ovvero una delle questioni previste dall'articolo 479;
c) se dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto a norma dell'articolo 631;
d) se è dimostrato che la condanna venne pronunciata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio o di un altro fatto previsto dalla legge come reato. (1)"
(1) E' costituzionalmente illegittimo l'art. 630 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede un diverso caso di revisione della sentenza o del decreto penale di condanna al fine di conseguire la riapertura del processo, quando ciò sia necessario, ai sensi dell'art. 46, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo; (Corte Cost. 04.04.2011, n. 113).

[11] Art. 39, Codice di Giustizia Sportiva FIGC:
Revisione e Revocazione:
"1. Tutte le decisioni adottate dagli Organi della giustizia sportiva, inappellabili o divenute irrevocabili, possono essere impugnate per revocazione innanzi alla Corte di giustizia federale, entro trenta giorni dalla scoperta del fatto o dal rinvenimento dei documenti:
a) se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno all'altra;
b) se si eÌ giudicato in base a prove riconosciute false dopo la decisione;
c) se, a causa di forza maggiore o per fatto altrui, la parte non ha potuto presentare nel precedente procedimento documenti influenti ai fini del decidere;
d) se eÌ stato omesso l'esame di un fatto decisivo che non si eÌ potuto conoscere nel precedente procedimento, oppure sono sopravvenuti, dopo che la decisione eÌ divenuta inappellabile, fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia;
e) se nel precedente procedimento eÌ stato commesso dall'organo giudicante un errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa.

L'utilizzazione degli istituti in parola ha costituito oggetto di interessantissime pronunce ad opera dei massimi consessi di giustizia intrafederale che hanno certamente ottemperato all'arduo compito di chiarire i contorni delle due distinte figure impugnatorie.[12]

Agli ultimi commi della norma in desamina viene affidato il compito di aggettivare la giustizia sportiva, forgiandone le caratteristiche irrinunciabili, cui la stessa deve sempre ispirarsi.

In essi troviamo la descrizione di una giustizia sportiva rapida ed efficace.

In punto di rapidità, è a dirsi che i Principi chiedono espressamente che i singoli regolamenti di giustizia interni provvedano a regolamentare tutti i termini processuali, predeterminandoli e comprimendoli al massimo, senza con ciò voler scemare le facoltà di difesa sottese ad ogni procedimento sportivo.

La *ratio* della previsione in esame deve probabilmente rinvenirsi nella finalità di conformare la speditezza dei procedimenti sportivi alle esigenze contingenti dell'Ordinamento, avuto riguardo ai tempi dei singoli Campionati, a quelli di apertura e chiusura del mercato dei trasferimenti e delle cessioni degli atleti, oltreché alla partecipazione dei singoli alle manifestazioni sportive.

La richiesta compressione dei termini fa salvo il diritto alla difesa che resta, tuttavia, in balia di un'esigenza di celerità comprensibile ma certamente non sempre compromettibile.

Difatti, la rapidità della giustizia sportiva ha comportato in più occasioni un'inevitabile compressione del diritto alla difesa, ciò sopratutto nei procedimenti particolarmente complessi, ossia legati alla risoluzione delle patologie del sistema sportivo.

D'altronde, un procedimento rapido si traduce inevitabilmente in una difesa altrettanto rapida e in un accertamento della verità processuale sommario perché celere, laddove la seconda viene inevitabilmente limitata così come vengono limitati gli strumenti istruttori che ad essa sottendono. Pensiamo alla facoltà di esperire indagini difensive, o alla richiesta di ammissione dei mezzi di prova orali. Facoltà intrinsecamente bisognose di tempi più o meno lunghi.

La scrivente è persuasa della necessità di valorizzare la rapidità del giudizio sportivo, lo è meno nell'assegnare rapidità al momento del processo e non a quello

---

2. La Corte di giustizia federale puoÌ disporre la revisione nei confronti di decisioni irrevocabili se, dopo la decisione di condanna, sopravvengono o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle giaÌ valutate, dimostrano che il sanzionato doveva essere prosciolto oppure in caso di inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile, od in caso di acclarata falsitaÌ in atti o in giudizio.

3. Ai procedimenti di revocazione si applicano, in quanto compatibili, le norme procedurali dei procedimenti di ultima istanza.

4. L'organo investito della revocazione si pronuncia pregiudizialmente sulla ammissibilitaÌ del ricorso per revocazione.

5. Non puoÌ essere impugnata per revocazione la decisione resa in esito al giudizio di revocazione".

[12] Ex *plurimi:* Corte di Giustizia Federale FIGC, Sezioni Unite, decisione pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 190/CGF del 20 maggio 2009; Corte di Giustizia Federale FIGC, Sezioni Unite, decisione pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 203/CGF del 24 marzo 2010.

del procedimento.

Le indagini federali dovrebbero caratterizzarsi per celerità e rapidità, così da lasciare più spazio al momento processuale, dibattimentale, decisorio.

In conclusione, si ritiene che l'osservanza del principio di ristrettezza dei termini processuali possa risolversi nell'assegnare maggiore rapidità al momento investigativo e non a quello *strictu sensu* processuale.

In ordine all'efficacia cui dovrebbe rifarsi la giustizia sportiva, i Principi ritengono assorbente di tale carattere l'immediata esecutività delle decisioni di primo grado, per la quale si ammette una sospensione solo in presenza di gravissimi motivi.

Il Principio in parola, formulato in termini generali, risulta applicato anche in ambito disciplinare, laddove sarebbe stato invece auspicabile mutuare i principi propri del processo penale.

Alla condotta disciplinarmente rilevante, infatti, risulta assegnata una risposta sanzionatoria immediatamente esecutiva già con il verdetto di *prime cure*, senza alcuna eccezione di sorta, se non quella legata alla eventuale sussistenza dei presupposti propri dei rimedi cautelari tipici: *periculum in mora* e *fumus boni iuris*.

Il dettato sui principi del processo sportivo si chiude con la previsione della facoltà del giudice di primo grado di adottare, su istanza degli uffici di Procura, provvedimenti cautelari, limitati nel tempo, revocabili e/o modificabili sino al dibattimento, oltre che impugnabili mediante reclamo al giudice dell'impugnazione.

Ora, passiamo alla disamina della nuova formulazione contenuta questa volta nell'art. 2 dei Principi di giustizia sportiva del CONI.

Quest'ultima appare scarna, priva degli spunti analizzati sino ad ora e che invece appartenevano alla formulazione originaria. Difatti, nell'art. 2 trovano asilo esclusivamente una generica affermazione di richiamo ai principi del giusto processo, oltre che quella di tutela degli interessi e delle posizioni di tesserati, affiliati e soggetti comunque riconosciuti dall'ordinamento sportivo.

Pertanto, si ritiene che almeno per ciò che concerne il richiamo ai principi del giusto processo possano valere le argomentazioni spese in precedenza.

5. Accesso alla Giustizia Sportiva

Nel reticolato dei Principi originari risultava espressamente disciplinata la figura del Procuratore federale al quale risultano assegnate tanto le funzioni inquirenti quanto quelle requirenti, oltre ad essergli attribuita una competenza specifica in ordine allo svolgimento delle indagini.

Scompare nella nuova formulazione dei Principi medesimi il richiamo a tale figura, lasciando il posto alla previsione sul contenimento dei costi previsti per l'accesso allo strumento giustiziale interno a ciascuna Federazione sportiva al fine di garantire, come citato in premessa di norma, il libero esercizio a tesserati e affiliati di azionare i propri diritti dinanzi agli organi di giustizia sportiva.

A tal fine, viene fatto espresso rinvio alla figura del gratuito patrocinio, facoltizzando la sua istituzione ad opera delle singole Federazioni sportive e rendendola obbligatoria in seno agli organi di giustizia del CONI.

6. *Commissione federale di garanzia*

Viene istituita mediante l'approvazione della delibera modificativa degli originari Principi di giustizia sportiva la Commissione federale di garanzia cui viene demandato il compito di vigilare sulla effettiva autonomia ed indipendenza degli organi giustiziali federali e della Procura federale.[13]

Segnatamente, i compiti spettanti a tale ultimo organo risiedono nel :

a) Potere di individuare, con manifestazione insindacabile, i soggetti idonei a rivestir incarichi all'interno dei Tribunali federali ed alle Corti federali di Appello;
b) Potere di individuare, mediante manifestazione insindacabile, soggetti idonei a rivestire l'incarico di Procuratore federale, aggiunto o sostituto Procuratore in seno alle Federazioni sportive;
c) Potere disciplinare nei confronti di coloro che rivestano gli incarichi di cui alle lettere precedenti, mediante l'applicazioni di sanzioni che vanno dal semplice richiamo alla rimozione dell'incarico nei casi più gravi;

---

[13] 4. Commissione federale di garanzia
1. Presso ogni Federazione eÌ istituita la Commissione federale di garanzia, con lo scopo di tutelare l'autonomia e l'indipendenza degli organi di giustizia presso la Federazione e della Procura federale. Essa si compone di tre o cinque soggetti, uno dei quali con funzioni di presidente, nominati dal Consiglio federale con maggioranza qualificata non inferiore ai due terzi. I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato puoÌ essere rinnovato una sola volta. I componenti sono scelti - salvi gli ulteriori requisiti eventualmente stabiliti da ciascuna Federazione - tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare, tra i professori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche, tra gli avvocati dello Stato e tra gli avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori. In alternativa alla costituzione della Commissione federale, la Federazione puoÌ decidere di avvalersi della Commissione di garanzia di cui all'art. 13 ter Statuto del Coni .
2. La Commissione, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio:
a) individua, con determinazione non piuÌ sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del presente Codice;
b) individua, con determinazione non piuÌ sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati procuratore, procuratore aggiunto e sostituto procuratore federale, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del presente Codice;
c) adotta nei confronti dei componenti degli organi di giustizia e della Procura federale, oltre ai provvedimenti stabiliti dalle disposizioni federali, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall'incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione puoÌ anche non essere preceduta dal richiamo;
d) formula pareri e proposte al Consiglio federale in materia di organizzazione e funzionamento della giustizia sportiva.
3. La Federazione puoÌ applicare la procedura di cui al comma 2, lett. a), anche per la nomina del

d) Potere di formulare pareri in ordine al funzionamento ed alla organizzazione della giustizia sportiva al Consiglio federale.

7. Provvedimenti di clemenza

Non potevano mancare nella declinazione dei massimi Principi di giustizia sportiva gli istituti sottesi ai c.d. benefici di legge.[14]

Il primo istituto a costituire richiamo per i Regolamenti di giustizia interni alle Federazioni ed ai singoli Statuti federali è quello della *Grazia*, la cui adozione viene espressamente riservata al Presidente Federale. Il provvedimento in parola può essere adottato solo se il soggetto destinatario abbia già scontato almeno la metà della sanzione irrogata. Mentre, per ciò che concerne i provvedimenti di recisione definitiva del legame associativo – nei casi, dunque, di radiazione dall'Ordinamento sportivo – il provvedimento di grazia potrà essere concesso esclusivamente se siano trascorsi almeno 5 (cinque) anni dall'adozione della misura espulsiva.

A differenza della grazia, gli istituti dell'amnistia e dell'indulto risultano di competenza del Consiglio Federale interno a ciascuna Federazione.

Viene espressamente precluso dai Principi di Giustizia Sportiva l'accesso a tali benefici di legge da parte di coloro che abbiano violato la normativa antidoping.

Una scelta quest'ultima in linea con l'assoluta intransigenza manifestata dal CONI in tema di violazioni connesse all'uso e/o all'utilizzo di sostanze e metodi proibiti.

8. Registro delle sanzioni disciplinari

In attuazione di quanto già in precedenza previsto nei "Principi fondamentali degli statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate", le decisioni definitive afferenti l'applicazione delle sanzioni disciplinari ad opera delle singole Federazioni debbono essere trasmesse al CONI per il loro inserimento nell'apposito registro delle sanzioni.[15]

Giudice sportivo nazionale e dei componenti della Corte sportiva di appello.

[14] Art. 6 – Provvedimenti di Clemenza

6.1 – Il provvedimento di grazia eÌ di competenza del Presidente Federale. Deve comunque risultare scontata almeno la metaÌ della pena. Nei casi di radiazione il provvedimento di grazia non puoÌ essere concesso se non siano decorsi almeno 5 anni dall'adozione della sanzione definitiva.

6.2 – I provvedimenti di amnistia ed indulto sono di competenza del Consiglio Federale, previa deliberazione che ne stabilisca i termini.

6.3 – I provvedimenti di amnistia, grazia ed indulto non sono applicabili nei confronti delle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping.

[15] 7. - Registro delle sanzioni disciplinari

In ottemperanza a quanto disposto nei "Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate" gli Statuti e i regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva devono prevedere che le decisioni definitive assunte dagli organi di giustizia sportiva siano trasmesse al CONI per

Tale ultimo registro, infatti, seppur previsto nel richiamato Regolamento non aveva ancora trovato concreta attuazione. Le modalità e le finalità del registro vengono differite dalla norma in commento ad un apposito Regolamento attuativo che dovrà essere adottato dalla Giunta Nazionale del CONI.

9. *Clausola compromissoria*

L'Ordinamento sportivo, nell'automunirsi di un sistema di giustizia interno, conchiuso ed esclusivo, ha inteso servirsi dello strumento comunemente noto come *vincolo di giustizia*.

Tuttavia, il concetto di vincolo di giustizia risolve solo in parte la clausola compromissoria prevista e disciplinata dall'art. 8 dei Principi oggetto di esame.[16]

Difatti, la clausola attiene certamente alla scelta rimessa ai soggetti interessati e/o affiliati all'Ordinamento sportivo di devolvere ogni controversia che nello sport trovi causa alla giustizia sportiva e ai verdetti emessi dai suoi organi.

In una sorta di legittimazione a "canasta", la clausola compromissoria in parola vincola il soggetto firmatario ad adire esclusivamente gli organi di giustizia sportiva, tracciando la linea invalicabile della giustizia endoordinamentale, sia essa di natura tecnica, disciplinare, economica o contrattuale.

L'Ordinamento sportivo, notoriamente privo di segmenti esecutivi attraverso cui addivenire forzosamente al rispetto delle decisioni adottate dai suoi organi di giustizia, sceglie di utilizzare come deterrente alla mancata esecuzione delle decisioni dei giudici sportivi, lo strumento disciplinare, mediante la previsione dell'applicazione di sanzioni a carico di coloro che si siano resi responsabili dell'inosservanza dei *dicta* del giudici sportivi.

Appare dunque chiaro che la clausola compromissoria costituisca lo strumento mediante il quale l'Ordinamento sportivo ha completato la formula dell'autodichia del sistema giustiziale interno, rendendolo scevro da sindacati esterni e coltivandone la legittimazione sull'adesione volontaria dei soggetti che decidono di prendervi parte.

10. *Norma finale*

Chiude la piramide dei Principi di giustizia sportiva la norma secondo cui spetterebbe al CONI vigilare affinchè tutte le Federazioni sportive e gli Enti di Promozione sportiva riconosciuti recepiscano nei propri regolamenti interni i Principi in esame, prevedendo come il loro mancato inserimento e/o il loro mancato rispetto comporti automaticamente la mancata approvazione dei relativi Statuti e Regolamenti.

---

l'inserimento nel Registro delle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo, istituito presso il CONI, secondo le modalitaÌ e per le finalitaÌ che saranno individuate con separato regolamento attuativo da adottarsi da parte della Giunta Nazionale.

[16] Art. 8 – Clausola compromissoriaGli Statuti e i regolamenti devono prevedere che gli affiliati ed i tesserati accettino la giustizia sportiva così come disciplinata dall'ordinamento sportivo.

Conclusioni

Ciascuno dei Principi enunciati dal CONI contribuisce a tracciare delle coordinate normative per la regolamentazione interna di ciascuna singola Federazione sportiva, Disciplina sportiva associata ed Ente di promozione. L'adozione di un sistema di principi a carattere nazionale costituisce certamente un patrimonio fondamentale in tema di giustizia sportiva al quale, troppo spesso, si preferisce l'interpretazione e il richiamo a principi regolatori di altri settori della nostra esperienza giuridica.

Con ogni probabilità, l'estensione dei dettami sottesi a ciascuno dei Principi in parola è destinata ad ampliarsi in una prospettiva di riforma e di rinnovamento della giustizia sportiva. Certamente non può negarsi la grande attualità di tali Principi, soprattutto in un momento in cui sembra presentarsi alle porte una modifica sostanziale della giustizia e degli organi chiamati ad amministrarla.

Nell'area del principio di autonomia, singolarmente riconosciuta anche alle singole realtà federali nel momento di formazione dei propri Regolamenti di giustizia, il CONI mostra di non voler rinunciare al supremo compito di disegnare quelli che possono qualificarsi come i tratti irrinunciabili del sistema giustiziale endoordinamentale. Questo compito è stato assolto con l'adozione di formule normative semplici ma allo stesso tempo efficaci. Pur nella loro genericità, le prescrizioni in parola appaiono idonee a compulsare i maggiori punti di forza del sistema: dall'autonomia alla celerità, dal giusto processo al vincolo di giustizia, dall'indipendenza all'equità.

L'efficacia sottesa ai Principi di Giustizia Sportiva sembra riscattare la cautela degli scettici che guardano al sistema di giustizia sportiva come a un sistema minore, sommario, claudicante. La risposta migliore sta nell'autosufficienza che questi Principi imprimono e che riesce, almeno in parte, a mettere al riparo la coerenza stessa del sistema che essi stessi ispirano.

LA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA DEL CONI: UN NUOVO SISTEMA PROCEDURALE UNICO

di *Salvatore Civale*[*]

SOMMARIO: 1. La riforma della Giustizia Sportiva – 2. Il Codice della Giustizia Sportiva – 3. Il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Procura Generale dello Sport – 4. Il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport – 5. Conclusioni

1. *La riforma della Giustizia Sportiva*

Il 18 Dicembre 2013 la Giunta Nazionale del CONI,[1] presieduta da Giovanni Malagò, ha approvato il progetto[2] di un nuovo sistema di Giustizia Sportiva; la riforma, in linea con i tempi previsti dalla *roadmap*,[3] è stata definitivamente accolta l'11 giugno 2014 dal 234° Consiglio Nazionale del CONI con l'approvazione del nuovo Codice della Giustizia Sportiva,[4] dei nuovi Principi di giustizia sportiva,[5] dei Principi fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate,[6] dei Regolamenti di Organizzazione e Funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport e della Procura Generale dello Sport.

---

[*] Avvocato e Presidente dell'Associazione Italiana Avvocati dello Sport.

[1] Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano è governato da due organi: la Giunta Nazionale con poteri esecutivi ed il Consiglio Nazionale, organo di controllo dotato di potestà statutaria e regolamentare.

[2] Il Progetto di Riforma e le modifiche statutarie sono state, altresì, approvate, con tre voti contrati, il giorno seguente, 19/12/13, dal 230° Consiglio Nazionale.

[3] Ecco le varie tappe previste dalla *roadmap*: I) 18/12/13 – Giunta Nazionale: approvazione modifiche statutarie, esposizione linee essenziali della riforma, proposta nuova commissione ex art. 13 ter; II) 19/12/13 - Consiglio Nazionale: approvazione atti della Giunta e pubblicazione avviso per manifestazione di interesse; III) Presidenza del Consiglio dei Ministri – Sport: approvazione modifiche statutarie; IV) Gennaio – Marzo 2014: Insediamento Commissione Codice di Giustizia Sportiva, Nomina Organi di Giustizia Sportiva, Regolamenti Collegio di Garanzia e Procura Generale dello Sport, Disciplina transitoria e data di entrata in vigore; V) Aprile 2014: Insediamento Collegio di Garanzia e Procura Generale dello Sport; VI) Maggio 2014: Approvazione Codice di Giustizia Sportiva; VII) Adeguamento Statuti Federali; VIII) Stagione 2014/2015: Entrata in vigore integrale della riforma.

[4] Approvato dal Consiglio Nazionale del CONI con Deliberazione n. 1518 del 15 luglio 2014.

[5] Approvato dal Consiglio Nazionale del CONI con Deliberazione n. 1519 del 15 luglio 2014.

[6] Approvati dal Consiglio Nazionale del CONI con Deliberazione n. 1510-1511 dell'11 giugno 2014.

Ai fini dell'entrata in vigore integrale della riforma adottata dal Comitato Olimpico Nazionale, le Federazioni sportive nazionali e le Discipline associate riconosciute dovranno provvedere ad adeguare i loro Statuti e le carte federali alle nuove disposizioni.

La riforma, auspicata da tutti gli attori del mondo del diritto dello sport, ha introdotto un nuovo sistema di giustizia sportiva che mira ad offrire maggiore uniformità alle procedure di giustizia endofederali.

L'attesa che ha preceduto l'emanazione delle nuove norme ha suscitato le critiche (positive e negative) di alcune delle parti in causa, critiche che verranno richiamate nel corso della presente trattazione.

L'intento dell'autore è quello di analizzare sia le nuove disposizioni normative sia i risvolti tecnico-giuridici legati alla loro immediata applicazione.

1.1 I punti principali della riforma

I punti principali della riforma sono stati illustrati dal Presidente Malagò alla Giunta Nazionale del CONI nel mese di Dicembre del 2013.

Innanzitutto, con le modifiche statutarie *supra* indicate si è proceduto all'abolizione dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva del Coni (Alta Corte), del Tribunale Nazionale Arbitrale dello Sport (TNAS) e della Commissione Nomine.

La Riforma ha introdotto, con l'art. 12 dello Statuto del Coni, il «*Collegio di Garanzia dello Sport*», nuovo ed unico organo di terzo grado di giustizia, istituito presso il CONI, che, per il suo ruolo, è stato definito la «Cassazione dello Sport».

Infatti, il Collegio di Garanzia dello Sport è diviso anch'esso in sezioni e potrà giudicare su questioni di legittimità, rinviando, eventualmente in alcuni casi, la decisione all'organo federale giudicante, in diversa composizione, che sarà obbligato a rispettare il principio di diritto indicato con la decisione di rinvio.

Tuttavia, la principale novità, a parere di chi scrive, risulta l'istituzione dell'Ufficio della Procura Generale dello Sport, organo dotato di ampi poteri di vigilanza e controllo verso l'operato delle Procure Federali. L'Ufficio, con poteri di intervento esperibili *ex-ante* e non più solo *ex-post*, potrà segnalare casi sfuggiti ai singoli Procuratori, oppure intervenire nei casi di superamento dei termini di indagine o di omissione di atti di indagine.

In linea con i tempi risulta essere la previsione generale di strumenti quali il *Gratuito Patrocinio* per i soggetti meno abbienti, l'obbligo di difesa tecnica, l'istituzione del registro delle notizie di reato, il costante riferimento all'utilizzo di strumenti informatici di comunicazione.

La Riforma, oltre a modificare lo Statuto del CONI, ha introdotto nuovi regolamenti e disposizioni ed ha concretizzato l'idea di riunire e sistematizzare la materia della giustizia sportiva in un unico Codice di Giustizia, anche al fine di facilitare il compito degli operatori del diritto sportivo, mirando l'obiettivo di

---

Nella stessa seduta la Giunta ha anche approvato le modifiche degli articoli 6, 7, 8, 12, 12bis, 12ter e 22 dello Statuto del CONI, già approvate dal Consiglio Nazionale il 19 dicembre 2013.

garantire il rispetto del principio generale della certezza del diritto, anche nella sede sportiva.

Il Nuovo Codice CONI, quale raccolta di disposizioni di legge disciplinanti la giustizia sportiva, sarà oggetto della presente analisi che seguirà l'ordine impartito dalla Commissione CONI che ha legiferato in materia, con richiami costanti agli altri aspetti della riforma.

2. Il Codice della Giustizia Sportiva

Titolo I – Norme Generali del Processo Sportivo[7]

La raccolta di leggi si apre con l'art. 1, indicando l'ambito di applicazione di tutte le disposizioni contenute: «*Il presente Codice regola l'ordinamento e lo svolgimento dei procedimenti di giustizia innanzi alle Federazioni sportive nazionali e alle Discipline sportive associate*».

Il legislatore chiarisce subito la portata «*universale*» delle norme del nuovo sistema di giustizia sportiva da applicare a tutte le federazioni. Appare chiaro come il CONI, con l'adozione della riforma in commento, abbia sottratto competenza e potestà regolamentare alle Federazioni in materia procedurale.

Ma non solo, il Codice regola altresì «*l'ordinamento e lo svolgimento dei procedimenti di giustizia innanzi al Collegio di garanzia dello Sport istituito presso il Coni nonché i rapporti tra le procure federali e la Procura generale dello Sport istituita presso il Coni*».

L'intervento regolatore predominante del Coni viene mitigato dalla previsione del terzo comma, laddove si rinnova la competenza esclusiva di ogni Federazione a definire le fattispecie dei comportamenti rilevanti sul piano disciplinare.[8]

La riforma non trova applicazione nei procedimenti relativi a violazioni delle norme sportive antidoping, né verso gli organi competenti per l'applicazione delle corrispondenti sanzioni (il Tribunale Nazionale Antidoping, l'Ufficio Procura

---

[7] Il Titolo I è composto dal Capo I sui Principi del Processo Sportivo (art. 1-2), dal Capo II sugli Organi di Giustizia (art. 3-5), dal Capo III sull'Accesso alla Giustizia (art. 6-8) e dal Capo IV sulle Norme generali del Procedimento (art. 9-12).

[8] La previsione di tale competenza regolamentare in capo alle Federazioni, più che una concessione, pare tener conto delle peculiarità tecniche delle discipline sportive. Da sottolineare, inoltre, l'invito a conformarsi a quanto previsto dalle Federazioni internazionali di appartenenza. Tale disposizione non è esente da critiche a parere dello scrivente, in quanto la mancata previsione da parte del CONI di un elenco tassativo, *numerus clausus*, di comportamenti generalmente censurabili dal punto di vista disciplinare dà via libera ad atteggiamenti differenti da parte delle Federazioni su temi di primo piano quali, ad esempio, le condotte discriminatorie territoriali tenute da atleti, società e tifosi in occasione di manifestazioni sportive. In tali casi, si rendono necessarie tutele e garanzie universali che solo il Comitato Olimpico Nazionale può adottare. Il recente dibattito dei mass-media su decisioni di alcune federazioni sull'argomento, nonché i noti tristi fatti di cronaca, confermano l'assunto che il CONI, sul punto, poteva intervenire, ma ha perso un'occasione di dotarsi di una previsione all'avanguardia e di notevole impatto sociale.

Nella stessa seduta la Giunta ha anche approvato le modifiche degli articoli 6, 7, 8, 12, 12bis, 12ter e 22 dello Statuto del CONI, già approvate dal Consiglio Nazionale il 19 dicembre 2013.

Antidoping ed i Comitati), i quali restano disciplinati dalle Norme Sportive Antidoping, documento tecnico attuativo del Codice Mondiale Antidoping e dei relativi Standard internazionali.

L'art. 2 indica le *«garanzie»* del processo sportivo.[9] Il primo comma indica, con chiarezza, un apprezzabile principio generale, secondo cui la tutela dei diritti e degli interessi nascenti dalle norme dell'ordinamento sportivo è rivolta solo a tesserati, affiliati e altri soggetti riconosciuti dall'autonomo ordinamento sportivo: *«Tutti i procedimenti di giustizia regolati dal Codice assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti»*.

I commi successivi[10] richiamano principi di diritto generale quali la «*parità delle parti*»,[11] il rispetto del *«contraddittorio»*, gli altri principi del *«giusto processo»*, la *«ragionevole durata del processo»*.

Quanto al concetto di *«ragionevole durata del processo»*, offrendo tale garanzia di stampo costituzionale, il legislatore sportivo intende tutelare l'interesse al regolare svolgimento delle competizioni sportive nonchè all'ordinato andamento delle attività federali.

Si pone in risalto l'esigenza di garantire celerità e speditezza del procedimento sportivo, richiedendo agli attori del sistema di *«cooperare»*, insieme, al fine di raggiungere l'obiettivo prefissato: ottenere una decisione in un tempo ragionevole.[12]

La decisione del giudice sportivo dovrà essere *«motivata»* e *«pubblica»*. Sarà onere di tutti (giudici e parti) redigere i provvedimenti e gli atti in maniera *«chiara e sintetica»*, anche al fine di favorire la speditezza processuale.

Il sesto comma contiene una clausola generale di rinvio ai principi e alle norme generali del processo civile, per tutto quanto non disciplinato dal codice, ponderata dalla necessaria verifica della compatibilità con il carattere di informalità, o meglio ancora di *«specificità»*, del diritto dello sport e dei procedimenti di giustizia sportiva.[13]

---

[9] Garanzie derivanti senza dubbio da un'applicazione in sede sportiva dei principi costituzionali del «giusto processo» garantiti dall'art. 111 della Carta Costituzionale della Repubblica Italiana.

[10] Art. 2: comma 2 *«Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo»*; comma 3 *«I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale»*; comma 4 *«La decisione del giudice è motivata e pubblica»*; comma 5 *«Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell'atto»*.

[11] Tutte le parti, audita altera parte, hanno il diritto di partecipare alla formazione del provvedimento giurisdizionale sportivo.

[12] La norma, a parere dello scrivente, vuole rappresentare un monito per tutti gli operatori della giustizia sportiva. Nel recente passato, diverse decisioni adottate da organi di giustizia «territoriali» di alcune federazioni, contrastavano tale principio rendendo in alcuni casi il procedimento sportivo estremamente lungo e lesivo dei diritti delle parti, con il rischio per gli atleti di ottenere una decisione a distanza di diversi anni, a carriera ormai compromessa o nel peggiore dei casi già terminata.

[13] Sul tema de "La specificità dello Sport" si consiglia la lettura di: J. Zylberstein, "*La specificità dello Sport nell'Unione Europea*", in *Riv. Dir. Ec. Sport*, Vol. IV, Fasc. 1, 2008, 59-70. Ancora, sul

Il Capo II si apre con l'indicazione degli Organi di giustizia e degli altri soggetti dei procedimenti.

Ai sensi dell'art. 3, sono organi di giustizia presso ogni Federazione: il Giudice sportivo nazionale, i Giudici sportivi territoriali, la Corte sportiva di appello, il Tribunale federale e la Corte federale di appello.

Tali organi agiscono nel rispetto dei principi di *piena indipendenza, autonomia* e *riservatezza.*[14]

Nei casi e nei limiti previsti dallo Statuto del Coni, il Collegio di garanzia dello Sport istituito presso il Coni, costituisce organo di giustizia di terzo ed ultimo grado.

Il comma quarto indica il compito della Procura federale: agire innanzi agli organi di giustizia presso le Federazioni per assicurare la piena osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo.[15]

Innovativo il dettato del comma settimo, che consente a due o più Federazioni di costituire organi di giustizia e procure comuni ovvero avvalersi della Corte federale di appello, anche per l'esercizio delle funzioni della Corte sportiva di appello.

La *ratio* della norma viene ricondotta all'intento di conseguire risparmi di gestione per le federazioni sportive.[16]

---

tema, M. Colucci, *"L'autonomia e la specificità dello sport nell'Unione Europea. Alla ricerca di norme sportive necessarie, proporzionali e di buon senso"*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, Vol. II, Fasc. 2, 2006, 15-33.

[14] A garanzia del rispetto di tali principi, l'art. 3, comma 3, impone: *«Ciascun componente degli organi di giustizia presso la Federazione, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrive una dichiarazione con cui attesta di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze. Informazioni reticenti o non veritiere sono segnalate alla Commissione federale di garanzia per l'adozione delle misure di competenza»*.

[15] E' imposto anche ai componenti della Procura federale l'obbligo di rendere la dichiarazione di cui al comma 3. Il comma 5, dell'art. 3 disciplina le ipotesi di incompatibilità, affermando: *«Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 7, la carica di componente di organo di giustizia o di procuratore presso la Federazione è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia presso il Coni o di componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di componente di organo di giustizia o di procuratore presso più di un'altra Federazione. Presso la medesima Federazione, ferma la incompatibilità con la carica di procuratore, la carica di componente di organo di giustizia sportiva non è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia federale»*.

[16] La previsione normativa che consente a due o più Federazioni di costituire organi di giustizia e procure comuni, a parere dello scrivente, potrebbe risultare utile in concreto solo alle federazioni, c.d. «piccole», individuabili dal possesso dei seguenti 4 requisiti: a. numero di tesserati e di società affiliate complessivamente inferiore ai 500.000; b. federazioni che regolamentano la pratica sportiva di discipline non olimpiche; c. numero di procedimenti di giustizia sportiva annui inferiore, in media, a 100; d. previsione di una lista di fattispecie disciplinari comuni. La logicità e l'utilità di tale previsione si scontra con l'interesse precipuo di ogni federazione a garantirsi una forma di autodisciplina interna,

Il comma settimo introduce un nuovo soggetto nel panorama della giustizia sportiva, la Procura generale dello Sport istituita presso il Coni.

La funzione della Procura Generale è di cooperare con le Procure federali al fine di garantire il rispetto, da parte di tesserati, società affiliate e altri soggetti all'ordinamento sportivo.

L'art. 4 indica la competenza degli organi di giustizia federali. Ad essi, in particolare, è attribuita la risoluzione delle questioni e la decisione delle controversie aventi ad oggetto:

- l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive;
- i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni;
- altre controversie loro devolute dagli Statuti e dai regolamenti federali.

Il Codice precisa che Statuti e regolamenti federali possono prevedere il deferimento delle controversie su rapporti meramente patrimoniali a commissioni e collegi arbitrali.

L'art. 5 disciplina la *«Commissione federale di garanzia»*, ponendola a tutela dell'autonomia e dell'indipendenza degli organi di giustizia presso la Federazione e la Procura federale.

La Commissione si compone di tre soggetti, uno dei quali con funzioni di presidente.[17] I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta e sono scelti tra i magistrati delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare, tra i professori universitari di ruolo, anche se a riposo, nonché tra gli avvocati dello Stato e tra gli avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori.[18]

In alternativa alla costituzione della Commissione federale, perseverando nell'auspicato intento di conseguire risparmi di gestione, la Federazione può decidere di avvalersi della Commissione di garanzia di cui all'art. 13 *ter* Statuto del Coni.

E' compito della Commissione, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio, individuare i soggetti idonei a essere nominati componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello della Corte sportiva di appello, nonché Giudice sportivo nazionale, procuratore, procuratore aggiunto e sostituto procuratore federale.

La Commissione, altresì, adotta nei confronti dei componenti degli organi di giustizia e della Procura federale, oltre ai provvedimenti stabiliti dalle disposizioni

---

rendendo il nobile intento di difficile realizzazione. Molto più concreta si palesa la possibilità per la «piccola federazione» di avvalersi della Corte federale di appello anche per l'esercizio delle funzioni della Corte sportiva di appello, andando incontro a moderne esigenze di *spending review*, pur se contro la vecchia tradizione italiana.

[17] I componenti sono nominati dal Consiglio federale con maggioranza qualificata, pari ai due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio.

[18] Salvi gli ulteriori requisiti eventualmente stabiliti da ciascuna Federazione e ferma l'assenza di conflitti d'interesse tra gli stessi e i membri del Consiglio federale.

federali, le sanzioni del richiamo ed, eventualmente, della rimozione dall'incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile.[19]

La Commissione svolge anche funzione consultiva, formulando pareri e proposte al Consiglio federale in materia di organizzazione e funzionamento della giustizia sportiva.

Il Capo III rubricato *«Accesso alla Giustizia»* individua i soggetti legittimati, titolari del diritto di agire innanzi agli organi di giustizia.

Ai sensi dell'art. 6, spetta ai tesserati, agli affiliati e agli altri soggetti legittimati da ciascuna Federazione il diritto di agire innanzi agli organi di giustizia per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo.

Il secondo comma indica una condizione necessaria dell'azione, prevedendo che sia: *«esercitata soltanto dal titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale»*.

Alla luce di tale precetto normativo, l'accesso alla giustizia sportiva federale risulta subordinato al superamento di un giudizio preliminare di ammissibilità. Si rende necessario non solo il possesso di un interesse qualificato ad agire ma, altresì, della titolarità di una posizione giuridicamente rilevante, tutelata dall'ordinamento. Spetterà, dunque, all'organo adito pronunciarsi sulla sussistenza di tale condizione.

L'art. 7 sul contributo necessario per l'accesso ai servizi di giustizia[20] è seguito dalla previsione dell'art. 8 dell'istituto dell'Ufficio del gratuito patrocinio, già presente nell'ordinamento CONI, ma assente tra le carte istituzionali di diverse federazioni.

Al fine di garantire l'accesso alla giustizia federale ai soggetti meno abbienti, impossibilitati a sostenere i costi di assistenza legale, il codice attribuisce alla Federazione la facoltà di istituire l'Ufficio del gratuito patrocinio federale o di avvalersi dell'apposito Ufficio istituito presso il Coni.[21]

---

[19] In tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo.

[20] Art. 7 comma 1 *«Ogni Federazione determina, a parziale copertura dei costi di gestione, la misura del contributo per l'accesso ai servizi di giustizia. Il contributo non deve essere tale da rendere eccessivamente oneroso l'accesso ai servizi di giustizia. Con delibera della Giunta Nazionale del Coni è fissata la misura massima del contributo, eventualmente differenziato per Federazione e tipologia di controversia»*; comma 2 *«Modalità e termini di versamento, condizioni di ripetibilità del contributo nonché di eventuali depositi cauzionali previsti sono determinati da ogni Federazione con i rispettivi regolamenti di giustizia, nel rispetto delle norme contenute nel presente Codice»*; comma 3 *«Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, al contributo per l'accesso al servizio di giustizia del Coni»*.

[21] Curioso rilevare l'assenza di qualsiasi decisione sul punto da parte della Federazione Italiana Giuoco Calcio che con l'approvazione delle modifiche al Codice di Giustizia Sportiva FIGC, avvenuta con Decreto del Commissario ad Acta Prof. Giulio Napolitano del 30/07/14 ed approvato con deliberazione del Presidente del Coni n. 112/52 del 31/07/14, non ha né previsto l'istituto del Gratuito Patrocinio, né ha espresso la scelta di avvalersi dell'apposito Ufficio istituito presso il Coni. Da sottolineare la previsione del secondo comma: *«I regolamenti di giustizia federali definiscono le condizioni per l'ammissione al patrocinio gratuito nonché il funzionamento del relativo ufficio assicurando l'indipendenza degli avvocati che vi sono addetti. Il Consiglio federale stabilisce altresì le*

Il IV Capo indica le norme generali sul procedimento. Gli organi di giustizia esercitano tutti i poteri intesi al rispetto delle garanzie del processo sportivo.

Il giudice stabilisce le modalità di svolgimento dell'udienza,[22] anche disponendo l'eventuale integrazione del contraddittorio. Il giudice non può rinviare la pronuncia né l'udienza se non quando ritenga la questione o la controversia non ancora matura per la decisione,[23] contestualmente disponendo le misure all'uopo necessarie.[24]

Il codice attribuisce poteri istruttori al giudice, il quale può indicare alle parti ulteriori elementi di prova utili, laddove i mezzi istruttori acquisiti non appaiano sufficienti per la giusta decisione. Sentite le parti, il Giudice può assumere ogni altra informazione che ritiene indispensabile.

Altra innovazione della riforma è la possibilità di tenere udienza con la partecipazione delle parti e degli altri soggetti interessati anche a distanza, tramite videoconferenza, ovvero a mezzo di altro equivalente tecnologico.

Il giudice, inoltre, con la decisione che chiude il procedimento, dispone della facoltà di condannare la parte soccombente che abbia proposto una lite ritenuta temeraria al pagamento delle spese a favore dell'altra parte.[25] L'eventuale diffusa applicazione di condanna per lite temeraria, può rappresentare un monito per la parte che dovrà riflettere bene prima della proposizione di un'azione del tutto infondata e pretestuosa, rappresentando quindi una misura deflattiva del carico giudiziario sportivo.

Viene introdotto, per quanto riguarda le comunicazioni, seguendo le orme del legislatore statale, l'uso della posta elettronica certificata.[26] In ogni caso, la prima comunicazione può essere fatta in qualunque forma idonea al raggiungimento dello scopo.

Le decisioni degli organi di giustizia sono pubblicate e conservate per un tempo adeguato sul sito internet istituzionale della Federazione. Il termine per l'impugnazione decorre dal giorno seguente alla pubblicazione che è in ogni caso successiva alla comunicazione, quando prevista.

---

risorse all'uopo dedicate, anche destinandovi le somme derivanti dal versamento dei contributi per l'accesso ai servizi di giustizia».

[22] Il Codice precisa che tale provvedimento non è autonomamente impugnabile.

[23] Anche questa disposizione è volta a favorire le esigenze di celerità e speditezza del procedimento sportivo.

[24] Altresì, il Giudice può sempre ammettere la parte che dimostri di essere incorsa in decadenza per causa alla stessa non imputabile a compiere attività che le sarebbero precluse.

[25] La condanna può ammontare fino a una somma pari al triplo del contributo per l'accesso ai servizi di giustizia sportiva e comunque non inferiore a 500 euro. Se la condotta della parte soccombente assume rilievo anche sotto il profilo disciplinare, il giudice ha l'obbligo di segnalare il fatto al procuratore federale.

[26] D'altro canto il Giudice può invitare le parti a concordare forme semplificate di comunicazione tra le stesse, anche mediante rinuncia ad avvalersi in ogni modo dei difetti di trasmissione, riproduzione o scambio. Gli atti di avvio dei procedimenti disciplinari sono comunicati presso la sede della Società, Associazione o Ente di appartenenza dei soggetti che vi sono sottoposti; in caso di mancata consegna della comunicazione al tesserato, la Società, Associazione o Ente è sanzionabile fino alla revoca dell'affiliazione.

Le decisioni del Collegio di Garanzia dello Sport istituito presso il Coni sono sempre pubblicate sul sito internet del Coni.

Ai sensi dell'art. 12 tutti gli organi di giustizia sono coadiuvati da un segretario individuato dalla Federazione.[27]

Titolo II – Giudici Sportivi[28]

Presso ogni Federazione sono istituiti i Giudici sportivi, che si distinguono in *Giudice sportivo nazionale*, *Giudici sportivi territoriali* (organi di primo grado) e *Corte sportiva di appello* (organo di secondo grado).

Ai sensi dell'art. 14, il Giudice sportivo nazionale e i Giudici sportivi territoriali pronunciano, in composizione monocratica, in prima istanza, senza udienza e con immediatezza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare.[29] Il Giudice sportivo nazionale è competente per i campionati e le competizioni di ambito nazionale, mentre i Giudici sportivi territoriali sono competenti per i campionati e le competizioni di ambito territoriale.

La Corte sportiva di appello giudica in seconda istanza sui ricorsi[30] avverso le decisioni del Giudice sportivo nazionale e dei Giudici sportivi territoriali. È competente a decidere, altresì, sulle istanze di ricusazione dei medesimi giudici.

Il Giudice sportivo nazionale e i Giudici sportivi territoriali sono nominati dal Consiglio federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla Federazione.[31] I componenti della Corte sportiva di appello sono nominati dal Consiglio federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti della Federazione.[32]

---

[27] Il segretario documenta a tutti gli effetti, nei casi e nei modi previsti dai regolamenti federali, le attività proprie e quelle degli organi di giustizia e delle parti. Egli assiste gli organi di giustizia in tutti gli atti dei quali deve essere redatto verbale, attende al rilascio di copie ed estratti dei documenti prodotti, all'iscrizione delle controversie nei ruoli, alla formazione del fascicolo d'ufficio e alla conservazione di quelli delle parti, alle comunicazioni prescritte anche dal giudice, nonché alle altre incombenze che il Codice e i regolamenti federali gli attribuiscono.

[28] Il Titolo II è composto dal Capo I su Nomina e Competenza (artt. 13-17) e dal Capo II sui Procedimenti (artt. 18-23).

[29] In particolare le questioni sono relative alla regolarità delle gare e alla omologazione dei relativi risultati; alla regolarità dei campi o impianti e delle relative attrezzature; alla regolarità dello status e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara; ai comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara; ad ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara. La costituzione e la distribuzione della competenza tra i Giudici sportivi territoriali sono determinate con delibera del Consiglio federale, in ragione delle specifiche esigenze della singola disciplina sportiva.

[30] Da proporsi entro il termine comunque non superiore a cinque giorni stabilito da ogni Federazione, il cui *dies a quo* decorre dalla pubblicazione.

[31] Ai sensi dell'art. 16, la durata della loro carica è di quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte. Il Consiglio federale determina il numero dei giudici sportivi in ragione delle specifiche esigenze della singola disciplina sportiva. In caso di nomina di più soggetti con la qualifica di Giudice sportivo nazionale, con il medesimo atto il Consiglio federale determina i criteri di assegnazione delle questioni e delle controversie. Il Giudice sportivo nazionale ha sede presso la Federazione ovvero presso le sue articolazioni e strutture.

[32] Ai sensi dell'art. 17, i componenti della Corte sportiva di appello durano in carica quattro anni e il

Il Consiglio federale può articolare la Corte sportiva di appello in più sezioni, anche su base territoriale, determinando i criteri di attribuzione dei procedimenti.

La Corte sportiva di appello giudica in composizione collegiale col numero invariabile di tre componenti.[33] Le attività di istruzione o trattazione del procedimento sono compiute collegialmente e non sono previsti casi in cui il collegio può delegare a singoli componenti tali adempimenti.

Avverso le decisioni della Corte sportiva di appello, per i casi e nei limiti stabiliti, è ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all'art. 12 bis dello Statuto del Coni, non oltre dieci giorni dalla pubblicazione.

I procedimenti innanzi al Giudice sportivo sono instaurati d'ufficio, a seguito di acquisizione dei documenti ufficiali relativi alla gara o su eventuale segnalazione del Procuratore Federale e su istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.[34]

Il Giudice sportivo fissa la data in cui assumerà la pronuncia, che è adottata entro il termine stabilito da ogni Federazione e comunque senza ritardo.[35]

Sussiste in capo al Giudice sportivo un potere cautelare. Difatti, prima della pronuncia, a seguito di espressa richiesta dell'istante, il giudice può adottare ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi.

La pronuncia del Giudice sportivo avviene senza udienza, ma è garantito il rispetto del principio del contraddittorio ai soggetti interessati ai quali sia stato comunicato il provvedimento di fissazione, i quali possono, entro due giorni prima di quello fissato per la pronuncia, far pervenire memorie e documenti.

Il Giudice sportivo assume ogni informazione che ritiene utile ai fini della pronuncia che viene, senza indugio, comunicata alle parti e pubblicata.

L'art. 23 disciplina il Giudizio innanzi alla Corte sportiva di appello competente a decidere sui reclami avverso le pronunce del Giudice sportivo nazionale e dei Giudici sportivi territoriali.

Il reclamo può essere promosso dalla parte interessata o dalla Procura federale; esso è depositato presso la Corte sportiva di appello[36] e la sua proposizione

---

loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte. In ragione delle specifiche esigenze della rispettiva disciplina sportiva, ciascun Consiglio federale ne individua il numero indicando, altresì, colui che svolge le funzioni di Presidente. La Corte sportiva di appello ha sede presso la Federazione, salvo l'istituzione di sezioni territoriali.

[33] Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione ovvero si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata.

[34] Ai sensi dell'art. 19 l'istanza deve essere proposta al Giudice sportivo entro il termine stabilito da ogni Federazione e, in difetto, di tre giorni dal compimento dell'evento; essa contiene l'indicazione dell'oggetto, delle ragioni su cui è fondata e degli eventuali mezzi di prova. L'istanza può essere formulata con riserva dei motivi. Entro il termine stabilito da ogni Federazione e, comunque, non superiore a sette giorni dalla sua formulazione, la riserva dei motivi è sciolta mediante indicazione delle ragioni su cui è fondata l'istanza e degli eventuali mezzi di prova. In caso di mancata indicazione nel termine indicato, il Giudice sportivo non è tenuto a pronunciare.

[35] Il provvedimento di fissazione è comunicato tempestivamente agli interessati individuati dal Giudice, a cura della segreteria.

[36] Il reclamo va proposto entro un termine perentorio stabilito dalla Federazione e, in difetto, di sette giorni dalla data in cui è pubblicata la pronuncia impugnata.

non sospende l'esecuzione della decisione impugnata. Sussiste però, anche in capo alla Corte sportiva di appello il potere di adozione di misure cautelari, su espressa richiesta del reclamante.

Il Presidente della Corte sportiva di appello fissa l'udienza in camera di consiglio con provvedimento comunicato senza indugio agli interessati. Le parti, ad esclusione del reclamante, devono costituirsi in giudizio entro il termine di due giorni prima dell'udienza, con memoria difensiva depositata o fatta pervenire alla Corte sportiva di appello. Entro il medesimo termine è ammesso l'intervento di altri eventuali interessati.[37]

La Corte sportiva di appello decide in camera di consiglio. Le parti hanno diritto di essere sentite purché ne abbiano fatta esplicita richiesta e siano presenti. A differenza di quanto viene regolamentato dall'ordinamento civile ordinario,[38] il codice non cristallizza il divieto di *Jus Novorum*. Difatti è consentito alle parti, innanzi alla Corte sportiva di appello, produrre nuovi documenti, purché analiticamente indicati nell'atto di reclamo e immediatamente resi accessibili agli altri interessati.

La Corte sportiva di appello può riformare in tutto od in parte la pronuncia impugnata. Se rileva motivi di improponibilità o di improcedibilità dell'istanza proposta in primo grado, annulla la decisione impugnata. In ogni altro caso in cui non debba dichiarare l'inammissibilità del reclamo decide nel merito.

La decisione della Corte sportiva di appello, adottata entro il termine stabilito da ogni Federazione e comunque senza ritardo, è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.[39]

Titolo III – Giudici Federali[40]

Presso ogni Federazione sono istituiti i *Giudici federali* che si distinguono in *Tribunale federale* (organo di primo grado) e *Corte federale di appello* (organi di secondo grado); entrambi hanno sede presso la Federazione e sono organi collegiali.

Il Codice attribuisce ai Giudici Federali una competenza vasta, ma pur sempre di tipo *«residuale»*: ai sensi dell'art. 25, il Tribunale Federale giudica, quale organo di primo grado, su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi ai Giudici sportivi nazionali o territoriali, mentre la Corte federale di appello giudica in secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni del Tribunale federale.

L'art. 26 ricalca il dettato degli artt. 16 e 17 in ordine alla nomina dei

---

[37] Gli interessati hanno diritto di ottenere, a proprie spese, copia dei documenti su cui la pronuncia è fondata. Il ricorrente formula la relativa richiesta con il reclamo di cui al precedente comma, che può essere depositato con riserva dei motivi, da integrare, a pena di inammissibilità, non oltre il terzo giorno successivo a quello in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti richiesti.

[38] Art. 345 codice di procedura civile - domande ed eccezioni nuove.

[39] Anche questa disposizione è volta a favorire le esigenze di pubblicità, celerità e speditezza del procedimento.

[40] Il Titolo III è composto dal Capo I su Nomina e Competenza (artt. 24-26) e dal Capo II sui Procedimenti (artt. 27-39).

membri negli organi di giustizia federale e alla composizione degli stessi.[41]

Il Capo II disciplina i procedimenti dinanzi al Tribunale federale instaurati con atto di deferimento del procuratore federale o con ricorso della parte interessata, titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.[42]

Il Codice introduce l'obbligo generale della *«difesa tecnica»* per le parti, che non possono stare in giudizio se non col ministero di un difensore, salva diversa previsione dello Statuto federale.

In caso di deferimento, entro dieci giorni dalla ricezione dell'atto, il presidente del collegio fissa l'udienza di discussione e comunica all'incolpato, alla Procura federale e agli altri soggetti eventualmente indicati dal regolamento della Federazione, la data dell'udienza.[43]

In caso di proposizione di ricorso,[44] esso deve essere depositato presso il

---

[41] Art. 26 *«I componenti degli organi di giustizia federale sono nominati dal Consiglio federale, su proposta del Presidente, o eletti tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia. Salvi gli ulteriori requisiti eventualmente stabiliti da ciascuna Federazione, possono essere dichiarati idonei alla nomina, quali componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello, coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie: a) professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche; b) magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare; c) avvocati dello Stato, anche a riposo; d) notai; e) avvocati iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine. I componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte. In ragione delle specifiche esigenze della propria disciplina sportiva, il Consiglio federale ne individua il numero indicando, altresì, colui che svolge le funzioni di Presidente. 4. È in facoltà del Consiglio federale di articolare il Tribunale federale e la Corte federale di appello in più sezioni, anche su base territoriale, determinando i criteri di attribuzione dei procedimenti. Il Tribunale federale e la Corte federale di appello giudicano in composizione collegiale, con un numero variabile di tre o cinque componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione o si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione».*

[42] Ai sensi dell'art. 30 del codice *«Per la tutela di situazioni giuridicamente protette nell'ordinamento federale, quando per i relativi fatti non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi agli organi di giustizia sportiva, è dato ricorso dinanzi al Tribunale federale».*

[43] Art. 29 *«…Fino a tre giorni prima, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria dell'organo di giustizia e l'incolpato, la Procura federale e gli altri interessati possono prenderne visione ed estrarne copia; entro il medesimo termine, possono, inoltre, depositare o far pervenire memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti. Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti e non superiore a trenta giorni. Il Presidente del collegio, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine. L'abbreviazione può essere altresì disposta in considerazione del tempo di prescrizione degli illeciti contestati, purché sia assicurato all'incolpato l'esercizio effettivo del diritto di difesa».*

[44] Il ricorso deve contenere: gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e degli eventuali soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque controinteressati; l'esposizione dei fatti; l'indicazione dell'oggetto della domanda e dei provvedimenti richiesti; l'indicazione dei motivi specifici su cui si fonda; l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende valersi; la sottoscrizione del

Tribunale federale entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell'atto o del fatto e, comunque, non oltre un anno dall'accadimento.[45]

Entro dieci giorni dal deposito del ricorso, il presidente del Tribunale fissa l'udienza di discussione, trasmettendo il ricorso ai soggetti nei cui confronti esso è proposto o comunque interessati e agli altri eventualmente indicati dal regolamento di ciascuna Federazione, nonché comunicando, anche al ricorrente, la data dell'udienza.[46]

In ossequio al principio di economia processuale, il Codice dispone che tutti i ricorsi proposti separatamente in relazione al medesimo fatto o alla medesima deliberazione vengano riuniti, anche d'ufficio, in un solo procedimento.

Con il ricorso, oppure con un atto successivo, è proponibile al Tribunale, ai sensi dell'art. 33, *Domanda cautelare* con cui si richiede l'emanazione di misure idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul merito, nel caso in cui il ricorrente abbia fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per la decisione, i propri interessi siano minacciati da un pregiudizio imminente e irreparabile.[47]

L'art. 31 introduce la competenza del Tribunale Federale a decidere, altresì, su *Ricorsi di annullamento delle deliberazioni* di organi federali.[48]

In particolare, sono ricorribili e annullabili le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio federale contrarie alla legge, allo Statuto del CONI e ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione.

Legittimati a proporre ricorso, in queste ipotesi, sono gli organi della

---

difensore, con indicazione della procura.

[45] Decorsi tali termini, i medesimi atti o fatti non possono costituire causa di azione innanzi al Tribunale federale, se non per atto di deferimento del procuratore federale.

[46] Art. 32 «…*Fino a cinque giorni prima di quello fissato per l'udienza, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria del Tribunale federale e il ricorrente, i soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque interessati, nonché gli altri eventualmente indicati possono prenderne visione ed estrarne copia; possono, inoltre, depositare memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti. Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti e non superiore a trenta giorni. Il Presidente del collegio, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine, purché sia assicurato alle parti l'esercizio effettivo del diritto di difesa*».

[47] La disposizione ricalca lo strumento di tutela cautelare previsto dall'art. 700 del codice di procedura civile in via residuale. Ai fini dell'adozione del rimedio di portata generale, stante l'assenza di tutele tipiche nell'ordinamento sportivo, si richiede la sussistenza delle condizioni e dei presupposti generali del *fumus boni juris* e del *periculum in mora*. Il codice dispone che il Tribunale provvede sulla domanda cautelare anche fuori udienza con pronuncia succintamente motivata, non soggetta a impugnazione ma revocabile in ogni momento, anche d'ufficio. Il provvedimento cautelare in ogni caso perde efficacia con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio.

[48] Il Presidente del Tribunale, sentito il Presidente federale ove non già ricorrente, può sospendere, su istanza di colui che ha proposto l'impugnazione, l'esecuzione della delibera impugnata, quando sussistano gravi motivi. L'esecuzione delle delibere assembleari o consiliari, qualora manifestamente contrarie alla legge, allo Statuto e ai principi fondamentali del Coni, può essere sospesa anche dalla Giunta nazionale del Coni. Restano fermi i poteri di approvazione delle deliberazioni federali da parte della Giunta nazionale del Coni previsti dalla normativa vigente.

Federazione, il Procuratore federale, i componenti, assenti o dissenzienti, del Consiglio federale, o del Collegio dei revisori dei conti, nonché tesserati o affiliati titolari di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale, che abbiano subito un pregiudizio diretto e immediato dalle deliberazioni.[49]

Resta inteso che l'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi[50] di buona fede, in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.

L'art. 28 introduce l'istituto del *«patteggiamento»*, ovvero l'applicazione di sanzioni, su richiesta delle parti, a seguito di atto di deferimento, azionabile entro la conclusione del procedimento dinanzi al Tribunale federale.[51]

Gli incolpati possono convenire con il Procuratore federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura. L'accordo è trasmesso, a cura del Procuratore federale, alla Procura generale dello sport che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata, realizzando, di guisa, un controllo *ex-ante* sulle scelte dei soggetti federali.

In assenza di osservazioni, l'accordo è trasmesso al collegio incaricato della decisione, il quale, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara la sua efficacia con apposita decisione.[52]

Il nuovo Codice disciplina un ulteriore istituto a garanzia dei soggetti titolari di un interesse qualificato. Ai sensi dell'art. 34, un terzo può intervenire nel giudizio davanti al Tribunale federale qualora sia titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale. Il legislatore richiede, in questo caso, che con l'atto di intervento, il terzo specificamente si dimostri portatore dell'interesse che lo giustifica.

Gli artt. 35 e 36 indicano le modalità di svolgimento dell'udienza e dell'assunzione della prova, in linea con le precedenti disposizioni. Da sottolineare l'inciso che rinnova la garanzia del rispetto del contraddittorio tra le parti *«La trattazione è orale e concentrata e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa»* e l'indicazione delle forme di pubblicità *«La decisione del Tribunale federale è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata»*. Il collegio giudicante dispone del potere d'ufficio d'assunzione di qualsiasi mezzo di prova,

---

[49] La disposizione rappresenta l'introduzione, anche in sede di diritto sportivo, del concetto di «interesse legittimo».

[50] Anche l'espressa tutela generale dei «diritti quesiti», immutabili di fronte ad eventuali cambiamenti dell'ordinamento, rappresenta un'innovazione della riforma.

[51] L'istituto non trova applicazione per i casi di recidiva e per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall'ordinamento federale. Si tratta delle violazioni più gravi previste dall'ordinamento sportivo, compiute in netto contrasto con principi e valori fondamentali dell'ordinamento sportivo.

[52] L'efficacia dell'accordo comporta, a ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti dell'incolpato.

laddove ritenuto necessario ai fini del decidere.[53]

L'art. 37 introduce la procedura del giudizio innanzi alla Corte federale di appello.

L'impugnazione della decisione adottata dal Tribunale federale avviene esclusivamente con reclamo proposto dalla parte interessata entro quindici giorni dalla pubblicazione della decisione.[54] Decorso inutilmente il termine per proporre reclamo, la decisione del Tribunale federale passa in giudicato: non è più impugnabile e contro tale decisione non è ammesso il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.

La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata; tuttavia il presidente del collegio, quando ricorrono gravi motivi, può disporre la sospensione dell'esecuzione, ovvero altro provvedimento idoneo a evitare alla parte che ha proposto reclamo, un pregiudizio irreversibile.[55]

Alla parte intimata, che non sia decaduta, è consentito proporre eventuale impugnazione incidentale sino alla prima udienza. Il collegio non può differire l'udienza di un termine maggiore di quindici giorni e, in ogni caso, tutte le impugnazioni contro la medesima decisione debbono essere riunite e trattate congiuntamente.

Il sesto comma dell'articolo in commento specifica che col reclamo la controversia è devoluta al collegio davanti al quale è proposto nei limiti delle domande e delle eccezioni non rinunciate o altrimenti precluse.[56]

Il collegio deve sempre definire il giudizio, confermando ovvero riformando, in tutto o in parte, la decisione impugnata, non essendo consentita la rimessione al primo giudice. La decisione è, senza indugio, comunicata alle parti e pubblicata.

Con la definizione del giudizio, il Presidente del Collegio dà lettura del dispositivo e può fissare un termine non superiore a dieci giorni per il deposito della sola motivazione in caso di particolare complessità della controversia. In tal caso l'esecuzione della decisione non è impedita ma i termini per il ricorso al Collegio di garanzia dello sport decorrono dalla pubblicazione della motivazione.

---

[53] Le testimonianze devono essere rese previo ammonimento che eventuali falsità o reticenze produrranno per i tesserati le conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi di lealtà e correttezza. Le domande sono rivolte ai testimoni solo dal Presidente del collegio, cui le parti potranno rivolgere istanze di chiarimenti, nei limiti di quanto strettamente necessario all'accertamento del fatto controverso. Se viene disposta consulenza tecnica, il Collegio sceglie un esperto di assoluta terzietà rispetto agli interessi in conflitto e cura, nello svolgimento dei lavori, il pieno rispetto del contraddittorio. L'elaborato finale è trasmesso al Tribunale federale ed alle Parti almeno dieci giorni prima dell'udienza.

[54] Il reclamo e il provvedimento di fissazione d'udienza sono comunicati, a cura della segreteria, ai rappresentanti della parte intimata e delle altre parti eventualmente presenti nel precedente grado di giudizio ovvero alle stesse parti personalmente.

[55] Vedi nota 45. All'udienza, da tenersi tempestivamente, il Collegio conferma, modifica o revoca il provvedimento dato dal Presidente. Il provvedimento in ogni caso perde efficacia con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio.

[56] Il codice prevede che la trattazione sia orale e concentrata e assicuri alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa, consentendo a ciascuna il deposito di almeno un atto scritto o di una memoria. Il Collegio, anche d'ufficio, può rinnovare l'assunzione delle prove o assumere nuove prove. Previsto il rinvio applicativo alle disposizioni degli artt. 35 e 36 nonché ai principi regolatori del codice di procedura civile.

In tema di sanzioni processuali, la cauzione per le spese viene incamerata in caso di rigetto o inammissibilità del reclamo; le Federazioni possono prevedere condanne al pagamento di pene pecuniarie se il reclamo è inammissibile o manifestamente infondato.

L'art. 38 detta i tempi del procedimento sportivo: 90 giorni per la pronuncia della decisione di primo grado decorrenti dalla data di esercizio dell'azione disciplinare e 60 giorni per la decisione di secondo grado, decorrenti dalla data di proposizione del reclamo.[57]

La natura perentoria dei termini *supra* indicati emerge in modo chiaro dal quarto comma che prevede l'estinzione, anche d'ufficio, del procedimento disciplinare, in caso di mancata osservanza per ciascuno dei gradi di merito, salvo opposizione dell'incolpato. La disposizione, quindi, fa salvo il diritto dell'incolpato a richiedere ed ottenere una decisione nel merito.

La sospensione dei termini processuali è prevista qualora per lo stesso fatto sia stata esercitata l'azione penale,[58] fermo che l'azione disciplinare sia promossa indipendentemente dall'azione penale relativa al medesimo fatto; se si procede ad accertamenti che richiedono indispensabilmente la collaborazione dell'incolpato; se il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta dell'incolpato per suo impedimento o del difensore; in caso di gravi impedimenti soggettivi dei componenti del collegio giudicante, per il tempo strettamente necessario alla sostituzione.

L'estinzione del giudizio disciplinare estingue l'azione e tutti gli atti del procedimento, inclusa ogni eventuale decisione di merito, diventano inefficaci. L'azione estinta non può essere riproposta. La dichiarazione di estinzione è impugnabile dalla parte interessata. Se interviene nel giudizio di secondo grado o di rinvio, anche il Procuratore generale dello sport, qualora il ricorso non sia altrimenti escluso, può impugnarla davanti al Collegio di garanzia dello sport.

L'art. 39 interviene sull'annoso tema dell'*efficacia della sentenza dell'autorità giudiziaria ordinaria* nei giudizi disciplinari sportivi, disponendo che la sentenza penale irrevocabile di condanna, anche quando non pronunciata in seguito a dibattimento,[59] ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso.

Ad onta di quanto innanzi previsto, il terzo comma dispone che la sentenza

---

[57] Tali termini vigono anche per controversie diverse da quelle di natura disciplinare, salvo che la Federazione non abbia appositamente stabilito termini inferiori. Se la decisione di merito è annullata, anche parzialmente, a seguito del ricorso al Collegio di garanzia dello sport, il termine per la pronuncia nell'eventuale giudizio di rinvio è di sessanta giorni e decorre dalla data in cui vengono restituiti gli atti.

[58] I termini riprendono a decorrere dalla data in cui non è più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza o il decreto penale di condanna.

[59] L'inciso amplia le ipotesi di applicazione della pregiudiziale penale in sede di diritto sportivo, rispetto a quanto previsto dall'art. 651 c.p.p. sull'effetto vincolante della sentenza penale nei giudizi civile ed amministrativi, laddove l'efficacia della decisione di condanna è subordinata alla sua pronuncia in seguito a dibattimento. La stessa efficacia è riconosciuta alla sentenza irrevocabile di applicazione della pena su richiesta delle parti.

penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata esclusivamente in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare nei confronti dell'imputato, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso. Il codice, in ogni caso, si preoccupa di ribadire, ancora una volta, il principio dell'autonomia dell'ordinamento sportivo nella definizione della fattispecie e nella qualificazione del fatto.[60]

Al di fuori dei limiti indicati, gli organi di giustizia non sono soggetti all'autorità di altra sentenza, che non costituisca cosa giudicata tra le stesse parti. Essi sono competenti a decidere ogni questione pregiudiziale o incidentale, la cui risoluzione sia rilevante, incluse le questioni relative alla capacità di stare in giudizio delle parti e all'incidente di falso.[61]

Titolo IV – Procuratore Federale[62]

Ai sensi dell'art. 40 presso ogni Federazione è costituito l'ufficio del *Procuratore federale*, il quale esercitando le proprie funzioni davanti agli Organi di giustizia, ha lo scopo di promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali.

L'ufficio del Procuratore si compone del Procuratore federale ed eventualmente di uno o più Procuratori Aggiunti nonché di uno o più Sostituti Procuratori, il cui numero è determinato dallo Statuto federale.[63]

I Sostituti Procuratori e i Procuratori Aggiunti coadiuvano il Procuratore federale, sostituendolo in caso d'impedimento essendo preposti alla cura di specifici settori. Le funzioni del Procuratore federale sono esercitate nelle indagini preliminari,

---

[60] La norma estende tale efficacia agli altri giudizi in cui si controverte intorno a illeciti il cui accertamento dipende da quello degli stessi fatti materiali che sono stati oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale nei confronti dell'incolpato. In ogni caso godono di efficacia nei giudizi disciplinari le sentenze non più impugnabili che rigettano la querela di falso o accertano la falsità di un documento ovvero che pronunciano sull'istanza di verificazione.

[61] In nessun caso è ammessa la sospensione del procedimento salvo che, per legge, debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale di merito e la relativa causa sia stata già proposta davanti all'Autorità giudiziaria.

[62] Il Titolo IV è composto dal Capo I su Nomina e Funzioni (artt. 40-43), dal Capo II sull'Azione Disciplinare (artt. 44-48) e dal Capo III sui Rapporti con la Procura della Repubblica e con la Procura Antidoping del Coni (art. 49-50).

[63] Il Procuratore federale è nominato dal Consiglio federale, su proposta del Presidente federale; i Procuratori Aggiunti sono nominati dal Consiglio Federale, previo parere del Procuratore Federale; i Sostituti Procuratori sono nominati dal Consiglio Federale su proposta del Procuratore Federale. Essi sono scelti tra soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia e durano in carica per un mandato di quattro anni non rinnovabile per più di due volte. Ai sensi dell'art. 41, salvi gli ulteriori requisiti eventualmente stabiliti da ciascuna Federazione, possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Procuratore federale e Procuratore federale aggiunto coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate dall'art. 26, comma 2, o in quella degli Alti Ufficiali delle Forze dell'ordine, anche a riposo, oppure nel caso di Sostituto Procuratore, in quelle degli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, dei laureati in materie giuridiche che abbiano maturato almeno due anni di esperienza nell'ordinamento sportivo.

nei procedimenti di primo grado e nei giudizi di impugnazione. Con l'*atto di assegnazione* il Procuratore può stabilire i criteri ai quali l'addetto all'Ufficio deve attenersi anche relativamente alla fase dibattimentale.

La Federazione può articolare l'ufficio del Procuratore federale in *Sezioni territoriali*, ed è vincolata a garantire l'indipendenza del Procuratore federale e dei relativi Sostituti e ad assicurare che il Procuratore federale e i Sostituti in nessun caso possano godere, dopo l'esercizio dell'azione, di poteri o facoltà non ragionevoli né equivalenti a quelli dei rappresentanti della difesa.[64]

L'art. 44 apre il Capo II conferendo al Procuratore federale il potere d'esercizio di ufficio dell'azione disciplinare, in via esclusiva, nei confronti di tesserati, affiliati e degli altri soggetti legittimati, quando non sussistono i presupposti per l'archiviazione.

L'archiviazione è disposta dal Procuratore federale se la notizia di illecito sportivo è infondata, se entro il termine per il compimento delle indagini preliminari, gli elementi acquisiti non sono idonei a sostenere l'accusa, oppure se l'illecito è estinto o il fatto non costituisce illecito disciplinare ovvero ne è rimasto ignoto l'autore.

Il Procuratore federale può raccogliere di propria iniziativa la notizia degli illeciti e ricevere le notizie presentate da altri soggetti o comunque pervenute. Se non ritiene di archiviare, informa l'interessato dell'intenzione di procedere al deferimento e degli elementi che la giustificano, assegnandogli un termine per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria. Qualora il Procuratore federale ritenga di dover confermare la propria intenzione, esercita l'azione disciplinare formulando, nei casi previsti dallo Statuto o dalle norme federali, l'incolpazione mediante *atto di deferimento a giudizio*[65] comunicato all'incolpato e al giudice e agli ulteriori soggetti eventualmente indicati dal regolamento di ciascuna Federazione.

Dopo l'archiviazione, la riapertura delle indagini può essere disposta d'ufficio nel caso in cui emergano nuovi fatti o circostanze rilevanti dei quali il Procuratore federale non era a conoscenza.[66]

L'art. 45 disciplina la *Prescrizione* del potere di sanzionare i fatti disciplinarmente rilevanti. L'istituto determina l'estinzione del fatto a seguito del trascorrere di un determinato periodo di tempo, ed è motivato dal diritto del soggetto legittimato ad un giusto processo in tempi ragionevoli e dalla scarsa efficacia dell'azione disciplinare e dell'esercizio del diritto di difesa quanto più le indagini e il processo avvengono anni dopo il fatto oggetto di giudizio disciplinare.

Il diritto di sanzionare si prescrive entro: il termine della stagione sportiva

---

[64] La disposizione riecheggia le garanzie, con fondamento costituzionale, del giusto processo regolato dalla legge.

[65] Nell'atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, enunciate le norme che si assumono violate e indicate le fonti di prova acquisite, ed è formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare.

[66] Se tali fatti o circostanze si desumono da un provvedimento che dispone il giudizio penale, il diritto di sanzionare si prescrive comunque entro il termine dell'ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione.

successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative allo svolgimento della gara; il termine della sesta stagione sportiva successiva, qualora si tratti di violazioni in materia gestionale ed economica; il termine della ottava stagione sportiva successiva, qualora si tratti di violazioni relative all'alterazione dei risultati di gare, competizioni o campionati; il termine della quarta stagione sportiva successiva, in tutti gli altri casi.

La prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui occorre il fatto disciplinarmente rilevante, l'esercizio dell'azione disciplinare interrompe la prescrizione.[67]

Innovativa la disposizione dell'art. 46 che introduce nell'ordinamento sportivo la facoltà in capo al Procuratore federale di astenersi, quando esistono gravi ragioni di convenienza, previa autorizzazione concessa dal Procuratore generale dello sport.

Il Procuratore federale ha il *dovere* di svolgere tutte le indagini necessarie all'accertamento di violazioni statutarie e regolamentari di cui ha notizia. A tal fine, iscrive nell'apposito registro le notizie di fatti o atti rilevanti.

La durata delle indagini non può superare il termine di quaranta giorni dall'iscrizione nel registro del fatto o dell'atto rilevante.[68] Su istanza congruamente motivata del Procuratore Federale, la Procura generale dello sport autorizza la proroga di tale termine per la medesima durata, fino ad un massimo di due volte, eventualmente prescrivendo gli atti indispensabili da compiere. Gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati. Possono sempre essere utilizzati gli atti e documenti in ogni tempo acquisiti dalla Procura della Repubblica e dalle altre autorità giudiziarie dello Stato.

Il Procuratore federale, concluse le indagini, se ritiene di non provvedere al deferimento, comunica entro cinque giorni il proprio intendimento (la propria intenzione) di procedere all'archiviazione alla Procura Generale dello Sport. Ferme le attribuzioni di questa, dispone quindi l'archiviazione con determinazione succintamente motivata.

Il Procuratore federale, in ogni caso, è tenuto a comunicare la determinazione conclusiva delle indagini ai soggetti alla stessa sottoposti e di cui risulti compiutamente accertata l'identità.

Trova spazio nel codice unico all'art. 48, l'istituto dell'applicazione di sanzioni su richiesta e senza incolpazione, prevedendo che i soggetti sottoposti a indagini possono convenire con il Procuratore federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura.[69]

---

[67] Ai sensi dell'art. 45, IV comma: *«I termini di prescrizione nei confronti di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura decorrono dal giorno successivo a quello in cui è assunta posizione rilevante nell'ordinamento federale»*; V comma: *«La sopravvenuta estraneità all'ordinamento federale da parte di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura non impedisce l'esercizio dell'azione disciplinare ma sospende la prescrizione finché non si sia nuovamente acquisita posizione rilevante nell'ordinamento sportivo»*.

[68] Salvo previsione della Federazione di termini più stretti.

[69] L'istituto non trova applicazione per i casi di recidiva e per i fatti qualificati come illecito sportivo o

L'accordo è trasmesso, a cura del Procuratore federale, al Presidente della Federazione, il quale, entro i quindici giorni successivi, sentito il Consiglio federale, può formulare osservazioni sulla correttezza della qualificazione dei fatti e sulla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l'accordo acquista efficacia e comporta, in relazione ai fatti relativamente ai quali è stato convenuto, l'improponibilità assoluta della corrispondente azione disciplinare.

Nello svolgimento delle sue attività, la Procura Federale si pone in relazione con l'Autorità giudiziaria. L'art. 49 prevede che il Procuratore federale, se durante le indagini prende notizia di fatti rilevanti anche per l'Ufficio del Pubblico Ministero, trasmette senza indugio copia degli atti al Presidente federale affinché questi informi l'Autorità giudiziaria competente.

Qualora la Procura della Repubblica trasmetta risultanze del procedimento penale al Procuratore federale, gli atti e i documenti trasmessi sono da lui tenuti nel debito riserbo, consentito da ciascuna fase del procedimento. Qualora il Procuratore federale ritenga che presso l'Ufficio del Pubblico ministero, ovvero altre autorità giudiziarie dello Stato siano stati formati atti o raccolti documenti rilevanti per lo svolgimento delle proprie attribuzioni, ne richiede l'acquisizione direttamente o per il tramite della Procura Generale dello Sport.

Ai sensi dell'art. 50 il Procuratore Federale ha il dovere di collaborare con la Procura Antidoping del Coni nonché con l'ufficio del Pubblico ministero e, se durante le indagini rileva che l'illecito appartiene alla competenza della Procura Antidoping del Coni, trasmette senza indugio gli atti all'ufficio competente.

In caso di conflitto, su segnalazione del Procuratore che manifesta l'intendimento di declinare ulteriormente la competenza, il *regolamento necessario di competenza* viene risolto senza ritardo dalla Procura generale dello sport, che dà comunicazione agli uffici interessati.

Titolo V – Procura Generale dello Sport[70]

Il titolo V introduce forse la più rilevante novità della riforma, l'istituto della *Procura Generale dello Sport*, indicata dal codice quale organo di controllo e di raccordo delle attività delle Procure Federali, con poteri di interventi *ex-ante* durante tutte le fasi del procedimento sportivo.

La Procura generale dello sport è costituita dal *Procuratore generale dello sport* e dai *Procuratori nazionali dello sport*, designati dal primo per l'esercizio delle funzioni relative al singolo affare, a norma dell'art. 12 ter dello Statuto del Coni.[71]

---

frode sportiva dall'ordinamento federale.

[70] Il Titolo V è composto esclusivamente dagli artt. 51, 52 e 53.

[71] Art. 12 ter. Procura Generale dello Sport. «*Allo scopo di tutelare la legalità dell'ordinamento sportivo, è istituita, presso il CONI, in posizione di autonomia e indipendenza, la Procura Generale dello Sport con il compito di coordinare e vigilare le attività inquirenti e requirenti svolte dalle procure federali. Il Capo della procura federale deve inviare alla Procura Generale dello Sport una relazione periodica, nei termini e con le modalità previste dal Regolamento di*

Il Procuratore generale dello sport dirige la Procura generale dello sport e *cura*[72] che i procuratori nazionali che la compongono operino per la migliore realizzazione delle iniziative di competenza e per il più efficiente impiego dei mezzi e delle risorse disponibili, al fine di assicurare che l'Ufficio svolga *unitariamente* i suoi compiti.

La Procura Generale dello Sport persegue lo scopo di tutelare *la legalità dell'ordinamento sportivo*, svolgendo il suo compito di coordinare e vigilare le attività inquirenti e requirenti svolte dalle procure federali, in posizione di autonomia e indipendenza.

La Procura Generale dello Sport, in spirito di *leale collaborazione*, coopera con ciascuno dei procuratori federali al fine di assicurare la *completezza* e *tempestività* delle rispettive indagini; a tal fine, la Procura Generale dello Sport,

---

cui al comma 8, sull'attività della procura federale e su tutti i procedimenti pendenti, sia in fase di indagine, sia in fase dibattimentale. Il capo della procura federale deve avvisare la Procura generale dello sport di ogni notizia di illecito sportivo ricevuta, dell'avvio dell'azione disciplinare, della conclusione delle indagini, della richiesta di proroga, del deferimento di tesserati e affiliati e dell'intenzione di procedere all'archiviazione. La Procura generale dello Sport, anche su segnalazione di singoli tesserati e affiliati, può invitare il capo della procura federale ad aprire un fascicolo di indagine su uno o più fatti specifici. Nei casi di avvenuto superamento dei termini per la conclusione delle indagini, oppure di richiesta di proroga degli stessi, la Procura generale dello sport può avocare, con provvedimento motivato, l'attività inquirente non ancora conclusa. Il potere di avocazione può essere altresì esercitato nei casi in cui emerga un'omissione di attività di indagine tale da pregiudicare l'azione disciplinare e nei casi in cui l'intenzione di procedere all'archiviazione sia ritenuta irragionevole. In tutti i casi in cui la Procura generale dello Sport abbia disposto l'avocazione dell'attività di indagine, il Procuratore generale dello sport applica alla procura federale uno dei procuratori nazionali dello sport di cui al comma 7 ai fini dell'esercizio della relativa attività inquirente e requirente, anche in sede dibattimentale. L'applicazione dura fino alla conclusione dei gradi di giustizia sportiva relativi al caso oggetto dell'azione inquirente avocata. Il Procuratore generale dello Sport è scelto tra i professori ordinari in materie giuridiche, gli avvocati abilitati all'esercizio della professione dinanzi alle magistrature superiori, gli avvocati dello Stato, i magistrati ordinari e amministrativi in servizio o a riposo, gli alti ufficiali delle forze di polizia, in servizio o a riposo. Il Procuratore generale dello sport è eletto dal Consiglio Nazionale del Coni, su proposta della Giunta del Coni, con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto. Il curriculum vitae e i titoli sono pubblicati sul sito internet del Coni. Il Procuratore generale dello sport dura in carica quattro anni ed è rinnovabile per due soli mandati consecutivi. La Procura generale dello sport è composta, oltre che dal Procuratore generale dello sport, dai procuratori nazionali dello sport nominati dal Presidente del Coni, su proposta del Procuratore generale dello sport, in numero non superiore a trenta, tra i professori e i ricercatori in materie giuridiche, gli avvocati e i dottori commercialisti con almeno cinque anni di iscrizione all'ordine o tre anni di servizio nell'ambito degli organi di giustizia sportiva, gli avvocati dello Stato, i magistrati in servizio o a riposo, i funzionari delle forze di polizia, in servizio o a riposo. Le regole di organizzazione e di funzionamento della Procura generale dello sport sono stabilite da un apposito Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale del Coni a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Per lo svolgimento delle sue funzioni, la Procura generale dello sport si avvale di uffici e di personale messi a disposizione dalla Coni Servizi SpA, secondo le modalità stabilite nell'ambito del contratto di servizio di cui all'art. 8, comma 8 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con la legge 8 agosto 2002, n. 178».

[72] Il primo comma parla di *«sorveglianza»* del Procuratore Generale sui Procuratori Nazionali.

anche su segnalazione di singoli tesserati e affiliati, può invitare il Capo della Procura Federale ad aprire un fascicolo di indagine su uno o più fatti specifici, provvedendo all'iscrizione nel registro.

La Procura Generale dello Sport adotta *linee guida* per prevenire impedimenti o difficoltà nell'attività di indagine e può riunire i Procuratori federali interessati al fine di rendere effettivo il rispettivo potere di promuovere la repressione degli illeciti.

Sussiste un obbligo informativo per il Capo della Procura Federale, che consiste nell'avvisare la Procura Generale dello Sport di ogni notizia di illecito sportivo ricevuta, dell'avvio dell'azione disciplinare, della conclusione delle indagini, della richiesta di proroga, del deferimento di tesserati e affiliati e dell'intenzione di procedere all'archiviazione.

Di rilievo la previsione del *potere di avocazione delle indagini*, nei casi previsti dallo Statuto del Coni, con atto motivato sottoscritto dal Procuratore Generale. La motivazione deve dare conto delle ragioni specifiche per le quali la proroga del termine per le indagini del Procuratore Federale non appare misura adeguata ovvero della *concreta omissione* che espone a pregiudizio la concludenza dell'azione disciplinare o, infine, delle circostanze la cui gravità e concordanza fanno escludere la ragionevolezza dell'intendimento di procedere all'archiviazione.

L'avocazione non può essere disposta se non dopo che la Procura Generale dello Sport abbia invitato il Procuratore Federale ad adottare, entro un termine ragionevole, specifiche iniziative o concrete misure, ovvero, in generale, gli atti in difetto dei quali l'affare può essere avocato.[73]

Rilevante lo strumento, in dote al Procuratore Generale dello Sport, del *potere di applicazione del Procuratore Nazionale dello Sport* volto a garantire l'efficacia del controllo *ex-ante* sull'operato delle Procure federali.[74]

Il codice, con il disposto dell'art. 52, prevede che, nei casi in cui viene disposta l'avocazione, sussiste il potere del Procuratore Generale dello Sport di applicare[75] un Procuratore Nazionale dello Sport alla Procura Federale per la trattazione del procedimento della cui avocazione si tratta. L'applicazione, limitatamente al procedimento al quale si riferisce, determina il decorso di un nuovo termine per il compimento delle indagini preliminari e legittima l'esercizio di poteri corrispondenti a quelli del Procuratore Federale sostituito. Il Procuratore Nazionale dello Sport in applicazione rimane soggetto, nei confronti della Procura Generale

[73] Nel caso di superamento della durata stabilita per le indagini preliminari, la Procura Generale dello Sport, con tale invito, può rimettere in termini il Procuratore Federale per un tempo ragionevole e comunque non superiore a venti giorni, ove ritenga utilmente praticabili nuovi atti.

[74] Le funzioni del Procuratore Nazionale dello Sport applicate alla Procura Federale sono compatibili con l'esercizio delle funzioni proprie dell'appartenenza alla Procura Generale dello Sport, in relazione alle quali l'applicato rimane soggetto ai soli doveri dell'ufficio di appartenenza. Il Procuratore Nazionale dello Sport applicato non può essere supplito né sostituito che da altro, per la cui applicazione valgono le forme e i termini della relativa disciplina.

[75] Applicazione che potrebbe, più comunemente, intendersi anche quale una sostituzione per mancata realizzazione dell'obiettivo prefissato di repressione degli illeciti.

dello Sport, ai doveri del Procuratore Federale sostituito, in quanto compatibili. L'applicazione si intende cessata quando il procedimento o il processo viene definito in sede federale.

Il secondo comma della disposizione introduce lo strumento della *co-assegnazione del procedimento* tra il Procuratore Federale e il Procuratore Nazionale dello Sport in applicazione, adottabile, su richiesta del Procuratore federale interessato, quando sussistono protratte vacanze di organico ovvero specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali che possano compromettere l'utile esercizio dell'azione disciplinare.[76]

Presso la Procura Generale dello Sport è istituito e custodito, anche con modalità informatiche, un *Registro Generale dei Procedimenti* in corso presso ciascun ufficio del Procuratore Federale.[77] E' altresì istituito e custodito un registro generale delle altre notizie di illecito comunque acquisite.

Ogni registro deve essere formato in modo da dare constantemente piena prova dell'autore e della data dell'iscrizione o dell'annotazione nonché degli altri elementi essenziali al raggiungimento dello scopo per il quale il registro è tenuto. Il Procuratore Generale dello Sport cura che il registro risulti integro e le registrazioni intangibili e deve procurarne il costante aggiornamento assicurando, specificamente, che il compimento degli atti e delle attività relative a ciascun procedimento risulti immediatamente accessibile.

Titolo VI – Collegio di Garanzia dello Sport[78]

Il titolo V presenta il nuovo organo massimo della giustizia sportiva il *Collegio di Garanzia dello Sport*, definito anche da alcuni addetti ai lavori la c.d. Cassazione dello Sport, giudice di legittimità e non di merito, con funzione nomofilattica, espressione di principi di diritto volti a garantire l'interpretazione uniforme e l'unità del diritto sportivo.

L'art. 54 indica la competenza del Collegio di Garanzia dello Sport a decidere sui ricorsi proposti, ai sensi dell'art. 12 bis dello Statuto del Coni,[79] avverso tutte le

---

[76] La Procura Generale dello Sport corre in aiuto delle Procure Federali in caso di particolare complessità di determinati affari o per l'esigenza di assicurare che il loro trattamento sia eseguito a cura di persona dotata di specifiche esperienze e competenze professionali.

[77] Il registro si articola in una o più sezioni ovvero uno o più registri particolari per l'apposita iscrizione e annotazione dei dati raccolti a norma dell'art. 12 ter dello Statuto del Coni, relativamente a: relazioni periodiche inviate dal Procuratore Federale; notizie di illecito sportivo ricevute non in forma anonima dal Procuratore Federale; comunicazioni di avvio dell'azione disciplinare del Procuratore Federale; determinazioni di conclusione delle indagini del Procuratore Federale; istanze di proroga del termine per la conclusione delle indagini del Procuratore Federale. Il codice chiarisce che i dati raccolti nei registri sono trattati in conformità della disciplina del trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

[78] Il Titolo VI è composto dal Capo I su Nomina e Competenza (artt. 54-57) e dal Capo II sul Procedimento (artt. 58-62).

[79] Art. 12 bis. Collegio di Garanzia dello Sport. *«È istituito presso il CONI, in posizione di autonomia e indipendenza, il Collegio di Garanzia dello Sport, organo di ultimo grado della giustizia*

decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento federale ed emesse dai relativi organi di giustizia.

La prima condizione di ammissibilità del ricorso è, pertanto, l'esaurimento dei gradi interni di giustizia federale: è ricorribile esclusivamente una decisione non impugnabile dinanzi ad altro organo federale.

La norma, inoltre, esclude la proponibilità del ricorso in materia di doping[80] e per i c.d. *illeciti sportivi bagatellari*, ovvero quelle violazioni che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro.[81]

---

sportiva, cui è demandata la cognizione delle controversie decise in via definitiva in ambito federale, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro. È ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento sportivo emesse dagli organi di giustizia federale esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti. Quando il Collegio di Garanzia dello Sport riforma la decisione impugnata decide, in tutto o in parte, la controversia, oppure la rinvia all'organo di giustizia federale competente che, in diversa composizione, dovrà pronunciarsi definitivamente entro sessanta giorni applicando il principio di diritto dichiarato dalla Corte. In tal caso non è ammesso nuovo ricorso salvo che per la violazione del principio di diritto. Il Collegio di Garanzia dello Sport è costituito in sezioni e composto da un Presidente, da Presidenti di sezione e da consiglieri. Le sezioni sono investite di competenza diversificata per materia, sulla base di quanto stabilito dal Regolamento di cui al comma 8 del presente articolo. Il Collegio di Garanzia dello Sport svolge anche funzioni consultive per il CONI e, su richiesta presentata per il tramite del CONI, per le singole Federazioni sportive. Per lo svolgimento delle funzioni consultive, il Regolamento di cui al comma 8 assicura adeguate forme di distinzione e separazione dagli organi cui sono attribuite le funzioni giudiziali. Il Presidente e i componenti del Collegio di Garanzia dello Sport sono scelti tra soggetti esperti di diritto sportivo tra i professori ordinari in materie giuridiche, gli avvocati abilitati all'esercizio della professione dinanzi alle magistrature superiori, gli avvocati dello Stato, i magistrati in servizio o a riposo. Il Presidente e i componenti del Collegio di Garanzia dello Sport sono eletti dal Consiglio Nazionale del Coni, su proposta della Giunta del Coni, con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto. Il curriculum vitae e i titoli sono pubblicati sul sito internet del Coni. Il Presidente e i componenti del Collegio di Garanzia dello Sport durano in carica quattro anni e sono rinnovabili per due soli mandati consecutivi. All'atto della nomina, il Presidente e i componenti del Collegio di Garanzia dello Sport sottoscrivono una dichiarazione con la quale si impegnano ad esercitare il mandato con obiettività e indipendenza, senza conflitti di interesse e con l'obbligo della riservatezza. Le regole di organizzazione e di funzionamento del Collegio di Garanzia del Coni sono stabilite da un apposito Regolamento di organizzazione e funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport approvato dal Consiglio Nazionale del Coni a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Per lo svolgimento delle sue funzioni, il Collegio di Garanzia dello Sport si avvale di uffici e di personale messi a disposizione dalla Coni Servizi SpA, secondo le modalità stabilite nell'ambito del contratto di servizio di cui all'art. 8, comma 8 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con la legge 8 agosto 2002, n. 178».

[80] Stante la competenza esclusiva in materia del Tribunale Nazionale Antidoping.

[81] La disposizione non è esente da osservazioni critiche. Sul punto, in occasione della Lezione Inaugurale del MASTER SLPC in Diritto ed Organizzazione Aziendale dello Sport, tenutasi in Roma, presso la Cassa Forense, il 28 febbraio 2014, il Prof. Avv. Enrico Lubrano con il suo intervento ha sollevato perplessità circa il fatto che il Collegio di Garanzia sia esclusivamente giudice di legittimità e non

La seconda condizione di ammissibilità del ricorso specifica i motivi del gravame da ricondurre, esclusivamente, nella violazione di norme di diritto, nonché omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.

La legittimazione attiva è attribuita alle parti nei confronti delle quali è stata pronunciata la decisione nonché alla Procura Generale dello Sport.

Il Collegio di Garanzia dello Sport giudica, anche nel merito e in unico grado, inoltre, le controversie ad esso devolute del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dagli Statuti e dai Regolamenti federali, sulla base di speciali regole procedurali definite d'intesa con il Coni.

L'art. 54 comma terzo stabilisce, difatti, la competenza a giudicare, in unico grado, del Collegio di Garanzia allorché siano contestati "atti e provvedimenti"[82] del CONI.

Il nuovo organo svolge altresì *funzioni consultive*, mutuate dall'Alta Corte di Giustizia Sportiva, nei casi previsti dallo Statuto, su istanza proposta dal Coni o, suo tramite, dalle Federazioni.

Il Presidente e i componenti del Collegio di Garanzia dello Sport agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia e riservatezza e svolgono il loro incarico a titolo gratuito.[83]

Il Collegio ha sede presso il Coni e le sue attività sono coadiuvate da un segretario designato dal Comitato Olimpico.[84] Il Collegio si articola in quattro sezioni

---

anche di merito e che possano essere considerate bagatellari decisioni comportanti una sanzione di durata inferiore a 90 giorni. Sul primo aspetto è condivisibile l'asserzione che una peculiarità della giustizia sportiva consiste nella tempestività, rapidità ed efficacia delle decisioni, e non può negarsi che il sistema dell'annullamento con rinvio, mutuato dall'ordinamento giudiziario statale, contrasta con detta peculiarità. Sul secondo aspetto appare chiaro che non può ritenersi bagatellare una squalifica fino a 90 giorni per un atleta professionista di primo piano.

[82] Sulla specificazione di "atti e provvedimenti" del CONI è da segnalare la Decisione n. 1, Anno 2015, Prot.n. 0001/15, Collegio di Garanzia dello Sport, Giudizio iscritto al R.G. n. 9/2014, dott. Giovanni Malagò contro Federazione Italiana Nuoto, laddove i Giudici delle Sezioni Unite hanno rilevato: "Gli organi giudicanti, in primo e secondo grado, della F.I.N. hanno ritenuto, motivando erroneamente, che la dichiarazione del Presidente del CONI, assunta a verbale della Giunta Nazionale, non fosse "atto del Coni" ma "condotta di rilievo disciplinare". In realtà, il Presidente del CONI, quando esercita tale funzione, presiedendo la Giunta e – nella fattispecie – riferendo in merito a verifiche amministrative nei confronti di una Federazione, non esprime la opinione e volontà del tesserato dell'una o altra Federazione, bensì quella del CONI da lui presieduto. Ed allora, il verbale della seduta di Giunta, il quale prova quanto accaduto nella riunione, informando dei contenuti della stessa gli eventuali assenti, costituisce "atto", ancorché non provvedimentale (ma certificativo) della Giunta e cioè del CONI. E' questa la ragione per la quale, del resto, l'art. 54 co. 3 del Codice di Giustizia sottopone alla competenza del Collegio di Garanzia "atti" e "provvedimenti"; formula, questa che pacificamente include atti non provvedimentali che attestano e non solo quelli che dispongono o statuiscono.

[83] Ciascuno componente, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrive una dichiarazione con cui attesta di non avere rapporti di coniugio, né di parentela o affinità fino al terzo grado, con alcun componente della Giunta e del Consiglio del Coni, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze. Il Presidente e i componenti si astengono dal singolo giudizio laddove versino in una delle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, del presente Codice.

[84] Composizione e funzioni dell'ufficio di segreteria sono disciplinati nel regolamento di cui al comma 8 dell'art. 12 bis dello Statuto del Coni.

giudicanti (a cui sono assegnate controversie inerenti a questioni tecnico sportive, disciplinari, amministrative[85] e di natura meramente patrimoniale) e una sezione consultiva (a cui spetta, *inter alia*, pronunciarsi sull'interpretazione delle disposizioni del codice e su eventuali istanze di ricusazione dei componenti del Collegio di Garanzia).

Ogni pronuncia è assunta dal Collegio della sezione, invariabilmente composto da cinque membri, a cui è preposto un Presidente di sezione.

Il codice prevede, altresì, la costituzione delle *Sezioni unite del Collegio di Garanzia*, formato dal *Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport*, che lo presiede, e dai *Presidenti delle Sezioni* giudicanti.[86] Le Sezioni unite sono competenti a dirimere determinate controversie, individuate per i profili di rilevanza e di principio che le loro decisioni rivestono, qualora venga stabilito dal Presidente del Collegio, anche su proposta del Presidente di una Sezione. Le Sezioni Unite interverranno, di certo, nelle non tanto remote ipotesi di contrasto tra orientamenti delle sezioni.

Tra i compiti del Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport[87] v'è quello di stabilire, a inizio di ciascuna stagione sportiva, il numero dei collegi per ogni Sezione giudicante e la composizione di ciascuna delle Sezioni, nominando il relativo Presidente, nonchè di assegnare ciascuna controversia alla sezione di competenza, ovvero alle Sezioni unite. Il Presidente della Sezione alla quale è assegnata la controversia, designa il giudice relatore, se non crede di procedere egli stesso.

Il Capo II illustra le disposizioni sul procedimento dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport.

Il procedimento davanti al Collegio di Garanzia dello Sport viene definito entro 60 giorni dal deposito del ricorso, proposto entro trenta giorni dalla pubblicazione della decisione impugnata.[88] Il ricorso, unitamente al provvedimento di fissazione dell'udienza, è in ogni caso trasmesso, a cura della Segreteria del Collegio alla Federazione interessata, che ha facoltà di intervenire o comunque di depositare memoria, alla Procura Generale dello Sport, che ha facoltà di intervenire, di depositare memoria ovvero di prendere conclusioni orali nel corso dell'udienza fissata per la discussione.

La parte non può stare in giudizio se non col ministero di un difensore, munito di apposita procura.[89] Il ricorso, sottoscritto dal difensore, contiene gli

---

[85] Tra le questioni amministrative sono comprese quelle relative alle assemblee e agli altri organi federali, inclusi i procedimenti elettivi e il commissariamento.

[86] Sulla composizione delle Sezioni Unite e sulla mancata previsione codicistica di sostituzione o integrazione dei suoi membri, vedesi la sopra indicata Decisione n. 1 del Collegio di Garanzia, depositata in data 7 gennaio 2015.

[87] Il Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport è sostituito, in caso di assenza o impedimento, dal più anziano tra i Presidenti delle sezioni giudicanti.

[88] Copia del ricorso è trasmessa alla parte intimata e alle altre parti eventualmente presenti nel precedente grado di giudizio ovvero alle stesse parti personalmente.

[89] Il regolamento di cui al comma 8 dell'art. 12 bis dello Statuto del Coni determina i requisiti per avvalersi del gratuito patrocinio nonché il funzionamento del relativo ufficio.

elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e degli eventuali soggetti, nei cui confronti il ricorso è proposto; l'indicazione dell'atto o della decisione impugnata; l'esposizione dei fatti essenziali alla decisione domandata; l'indicazione specifica dei motivi; gli atti e i documenti rilevanti; le conclusioni e istanze di cui, previa riforma della decisione impugnata, è domandato l'accoglimento, nei limiti di quelle già proposte davanti all'organo di giustizia che ha emesso la decisione impugnata, e l'indicazione della procura al difensore.[90]

La parte intimata e le altre parti destinatarie della comunicazione, possono presentare non oltre dieci giorni prima dell'udienza l'eventuale impugnazione dalla quale non siano già decadute. Il ricorrente o la Procura Generale dello Sport, se intervenuta, possono in ogni caso domandare l'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento, presso l'organo di giustizia che ha emesso la decisione impugnata. L'acquisizione viene disposta anche d'ufficio dal Collegio di Garanzia dello Sport. La parte intimata e le altre parti hanno facoltà di presentare memorie nel termine di dieci giorni dal ricevimento del ricorso, mediante deposito al Collegio di Garanzia dello Sport e contestuale trasmissione al ricorrente.

La memoria contiene gli elementi identificativi della parte intimata e del suo difensore, l'indicazione della procura al difensore, le difese in relazione ai motivi di ricorso proposti dal ricorrente, nonché le conclusioni o istanze di cui, nel caso di riforma della decisione impugnata e nei limiti di quelle già proposte davanti all'organo di giustizia che l'ha emessa, si domanda l'accoglimento.[91]

Nel termine di dieci giorni prima dell'udienza, le parti hanno facoltà di presentare memorie, contenenti, in ogni caso, le conclusioni o istanze di cui, nel caso di riforma della decisione impugnata e nei limiti di quelle già proposte davanti all'organo di giustizia che l'ha emessa, domandano l'accoglimento.

Le decisioni del Collegio di Garanzia dello Sport sono adottate in camera di consiglio previa pubblica udienza; il Presidente del collegio può tuttavia, qualora ricorrano eccezionali circostanze, stabilire che l'udienza si svolga a porte chiuse. Nell'udienza i difensori delle parti e il rappresentante della Procura Generale dello Sport possono illustrare le rispettive conclusioni.

Se non dichiara l'inammissibilità del ricorso, il Collegio di Garanzia dello Sport provvede all'accoglimento, decidendo la controversia senza rinvio solo quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto ovvero le parti ne abbiano fatto concorde richiesta entro il termine di chiusura della discussione orale.

In ogni caso di rinvio, il Collegio di Garanzia dello Sport, con la decisione di accoglimento, *enuncia specificamente il principio al quale il giudice di rinvio deve uniformarsi*.

---

[90] Al ricorso sono allegate le attestazioni di versamento del contributo per l'accesso al servizio di giustizia del Coni e dell'avvenuto invio del ricorso agli altri destinatari. Le modalità e i termini del versamento del contributo per l'accesso al servizio di giustizia del Coni, a pena di irricevibilità, sono disciplinati dal regolamento ex art. 12 bis, comma 8 dello Statuto del Coni.

[91] Alla memoria sono allegate le attestazioni del versamento del contributo per l'accesso al servizio di giustizia del Coni in caso di impugnazione incidentale e dell'invio della memoria al ricorrente.

Quando rigetta il ricorso, il Collegio di Garanzia dello Sport provvede sul rimborso delle spese in favore delle parti resistenti.

Con la decisione che definisce il giudizio, il Collegio di Garanzia dello Sport può indicare al Procuratore Generale dello Sport fatti o circostanze nuovi che, risultanti dagli atti del procedimento o dalla discussione, appaiono connessi con gli ulteriori accertamenti necessari per il giudizio di rinvio o comunque rilevanti ai fini dell'art. 51, comma 4.

Appare chiaro e non contestabile l'assunto secondo cui alle decisioni del Collegio di Garanzia dello Sport vada riconosciuta la natura di provvedimenti amministrativi. Tali decisioni sono, pertanto, sindacabili in forma piena per vizi di legittimità dinanzi al Giudice Amministrativo.

Titolo VII – Revisione e Revocazione[92]

Il titolo VII introduce gli istituti della Revisione e della revocazione.

E' ammesso il giudizio di *revisione*, anche su istanza del Procuratore Federale, contro le decisioni della Corte di Appello Federale, per le quali sia scaduto il termine per il ricorso dell'incolpato al Collegio di Garanzia dello Sport ovvero contro le decisioni di quest'ultimo qualora il ricorso non sia stato accolto e la sanzione sia stata applicata sulla base di prove successivamente giudicate false o in difetto di prove decisive successivamente formate o comunque divenute acquisibili.

E' esperibile il rimedio della *revocazione*, su ricorso della parte interessata, avverso le altre decisioni della Corte Federale di Appello per le quali sia scaduto il termine per il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport ovvero avverso la decisione di quest'ultimo qualora il ricorso non sia stato accolto, quando la decisione dipende esclusivamente da un errore di fatto risultante incontrovertibilmente da documenti acquisiti successivamente, per causa non imputabile all'istante.

Il termine dell'azione decorre dalla conoscenza della falsità della prova o della formazione di quella nuova ovvero dall'acquisizione del documento. Il giudizio si svolge in unico grado e allo stesso si applicano le norme relative al procedimento di reclamo davanti alla Corte d'Appello Federale. Se la revisione è accolta, non è più ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport; ogni altra pronuncia rimane impugnabile con ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.

Fuori dei casi precedenti, nessuna decisione di organi di giustizia può essere revocata quando sia scaduto il termine per l'impugnazione o il giudizio sia stato comunque definito dal Collegio di Garanzia dello Sport con decisione nel merito.

I rimedi non sono più ammessi quando la parte interessata ha agito davanti all'autorità giudiziaria contro la decisione dell'organo di giustizia della Federazione o del Collegio di Garanzia dello Sport.

[92] Il Titolo VII è composto esclusivamente dall'art. 63.

Titolo VIII – Norme transitorie e finali[93]

Il titolo VIII contiene le disposizioni transitorie e finali legate all'entrata in vigore del Codice di Giustizia Sportiva,[94] prescrivendo che, in tempo utile per l'inizio della prima stagione sportiva successiva alla sua adozione, ciascuna Federazione provvede a conformare al Codice i rispettivi statuti e regolamenti di giustizia.[95]

I procedimenti pendenti davanti agli organi di giustizia presso la Federazione al momento dell'entrata in vigore della riforma continuano in ogni caso a svolgersi in base a quelli previgenti.

Qualora una Federazione non abbia provveduto a conformarsi a quanto previsto dal codice, entro un anno dall'entrata in vigore del presente Codice, qualunque decisione non più impugnabile assunta da un organo di giustizia può essere revocata, su istanza del Procuratore Generale dello Sport, anche a seguito di segnalazione della parte interessata, il quale vi abbia rilevato una manifesta violazione dei principi inderogabili sull'ordinamento o sullo svolgimento del giudizio stabiliti dal presente Codice. L'istanza è presentata al Collegio di Garanzia dello Sport. Il Collegio di Garanzia dello Sport, qualora revochi la decisione, decide sempre nel merito.[96]

Entro un anno dall'entrata in vigore del Codice, la Giunta Nazionale del Coni dovrà proporre al Consiglio Nazionale del Coni l'adozione delle eventuali norme correttive e integrative, anche in base alle osservazioni eventualmente formulate dalle singole Federazioni.[97]

Ai sensi dell'art. 65, al Collegio di Garanzia dello Sport è devoluta la cognizione delle controversie la cui decisione, non altrimenti impugnabile nell'ambito dell'ordinamento federale, è pubblicata a far data dal 1° luglio 2014.

Le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento federale e per le quali il termine per l'istanza di arbitrato davanti al TNAS o di ricorso all'Alta Corte sia scaduto in data successiva al 30 giugno 2014, sono devolute al Collegio di Garanzia dello Sport, che decide in funzione rispettivamente di Collegio arbitrale o di Alta Corte secondo le rispettive disposizioni previgenti, in quanto applicabili.[98]

---

[93] Il Titolo VII è composto dagli artt. 64-67.

[94] Il Codice di Giustizia Sportiva del Coni è entrato in vigore il 12 giugno 2014.

[95] Entro il medesimo termine, il Consiglio Federale riassegna i componenti degli organi di giustizia presso la Federazione e della Procura federale, in carica all'entrata in vigore del Codice e in possesso dei requisiti previsti, ai nuovi organi fino alla scadenza del mandato e comunque non oltre la scadenza del quadriennio olimpico.

[96] Si applicano gli artt. 58 e ss. in quanto compatibili.

[97] Il Presidente del Coni è autorizzato a disporre correzioni di eventuali errori materiali o di coordinamento delle disposizioni del presente Codice.

[98] La disposizione non si applica nel caso in cui sia stato già depositato ricorso davanti al TNAS o all'Alta Corte entro il 30/06/2014. La modalità di composizione dei collegi è stabilita col regolamento di cui al comma 8 dell'art. 12 bis Statuto del Coni. La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai procedimenti speciali di cui all'art. 54, comma 3, del presente Codice, ivi compresi quelli di cui ai Regolamenti per la risoluzione delle controversie relative all'applicazione del Manuale per

Ai sensi dell'art. 66, qualora la Federazione non provveda alla nomina dei componenti degli organi di giustizia e della rispettiva Procura entro sessanta giorni dalla scadenza del relativo mandato, alla stessa provvede la *Commissione di Garanzia,* di cui all'art. 13 ter Statuto del Coni, su ricorso di chiunque vi abbia interesse o d'ufficio, sentito il Presidente della Federazione.

Infine, l'art. 67 dispone che i provvedimenti, riguardanti lo status dei componenti del Collegio di Garanzia dello Sport e dei componenti della Procura Generale dello Sport, sono assunti dal Consiglio Nazionale del Coni, su proposta della Giunta Nazionale, previo parere vincolante della Commissione di Garanzia di cui all'art. 13 ter Statuto del Coni.

3. Il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Procura Generale dello Sport

Il Regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento della Procura Generale dello Sport introdotta dall'art. 12 *ter* Statuto del Coni, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Codice della Giustizia Sportiva.

La Procura Generale è *autonoma* ed *indipendente* e non è subordinata ad alcun organo del Coni, fatti salvi i provvedimenti di cui all'art. 67 del Codice della Giustizia Sportiva per i casi di comportamenti gravemente colposi o dolosi nonché di perdita dei requisiti per la funzione.

La Procura Generale dello Sport è composta dal Procuratore Generale e da 12 Procuratori Nazionali dello Sport.[99] Tra i Procuratori Nazionali dello Sport, il Presidente del Coni può designarne fino a due, con funzioni di vice Procuratore Generale. Essi sostituiscono il Procuratore Generale in caso d'impedimento e possono essere preposti alla cura di specifici settori, secondo le modalità stabilite dal Procuratore Generale. I componenti della Procura Generale durano in carica per quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 51 del Codice della Giustizia Sportiva, il Procuratore Generale dello Sport designa i Procuratori Nazionali dello Sport per l'esercizio delle funzioni relative al singolo procedimento. La designazione comporta l'assegnazione della relativa attività ai singoli Procuratori Nazionali dello Sport indicati; essa è effettuata mediante progetto organizzativo predisposto dal Procuratore Generale dello Sport, in base a criteri obiettivi, assicurando la turnazione dei Procuratori Nazionali dello Sport e tenendo in considerazione gli ambiti di attività dell'ufficio che si riferiscono ad aree omogenee o che necessitano di indirizzo uniforme.[100]

---

l'ottenimento della licenza UEFA e all'iscrizione ai campionati nazionali di calcio e pallacanestro a livello professionistico.

[99] Con delibera del Consiglio Nazionale del CONI, su proposta della Giunta Nazionale del CONI e previo parere del Procuratore Generale dello Sport, tale numero può essere aumentato fino al limite previsto nella medesima disposizione.

[100] Nei casi di particolare complessità, il Procuratore Generale dello Sport può designare fino a tre Procuratori Nazionali dello Sport per l'esercizio delle funzioni relative al singolo procedimento, indicando

Il Procuratore Generale dello Sport adotta ogni altro provvedimento necessario allo svolgimento delle proprie funzioni nei confronti dei Procuratori Nazionali dello Sport, nel rispetto della loro autonomia e indipendenza.

Al fine di consentire l'esercizio della vigilanza, il capo della Procura Federale deve assicurare un costante flusso di informazioni alla Procura Generale dello Sport.

L'art. 4 del Regolamento prevede l'istituzione, presso la sede della Procura generale, della Segreteria della Procura generale dello sport. I componenti della Segreteria debbono mantenere e assicurare la riservatezza degli atti, dei documenti e delle informazioni delle quali siano venuti comunque a conoscenza a causa del loro ufficio, salvo non sia diversamente previsto.

L'art. 5 prevede la custodia di Registri presso la Procura Generale dello Sport, tenuti secondo le modalità informatiche stabilite con circolare del Segretario Generale del Coni, sentito il Procuratore generale dello sport. Sono istituiti il Registro Generale dei Procedimenti in corso presso ciascun ufficio del procuratore federale, il Registro Generale delle altre notizie di illecito comunque pervenute e il Casellario delle Condanne Sportive.[101]

Sono istituiti il Registro dei Procedimenti in corso, articolato in sezioni, corrispondenti alle Federazioni Sportive o Discipline Sportive Associate, cui il procedimento è relativo[102] ed il Registro delle altre notizie di illecito, che raccoglie, in ordine cronologico, le notizie di illecito comunque acquisite. Non costituiscono mai notizie di illecito le informazioni pervenute in forma anonima.

L'art. 8 prevede l'istituzione, presso la Procura Generale, del Casellario delle Condanne Sportive, articolato in base alla denominazione del soggetto, fisico o giuridico, cui è stata inflitta la condanna da parte del competente organo della giustizia sportiva. L'annotazione delle condanne è subordinata alla loro definitività, salvo che l'organo che ha emesso la condanna non disponga diversamente con provvedimento specificamente motivato.

La trasmissione dei dati per l'iscrizione e l'annotazione nei registri è effettuata mediante caricamento del file della scansione del documento originale in apposita piattaforma informatica.[103]

---

nel progetto organizzativo gli ambiti di rispettiva competenza. Il Procuratore Generale dello Sport designa, altresì, i Procuratori Nazionali dello Sport che intervengono alle udienze mediante proprio provvedimento, dandone comunicazione ai Procuratori Nazionali dello Sport designati per il tramite della Segreteria della Procura Generale. Se nel corso dell'esercizio della propria attività il Procuratore Nazionale designato rileva un conflitto d'interessi con la propria funzione, ne informa senza indugio il Procuratore Generale dello Sport, il quale adotta ogni provvedimento necessario, eventualmente anche designando altro Procuratore Nazionale dello Sport.

[101] Ai sensi dei commi 1 e 2, nonché in applicazione del comma 3, dell'art. 53 del Codice della Giustizia Sportiva.

[102] Ciascuna sezione è articolata per numero identificativo di procedimento, al cui interno sono annotati, in ordine cronologico, i singoli atti.

[103] Le modalità tecniche di predisposizione, di invio e di accesso alla predetta piattaforma sono stabilite con circolare del Segretario Generale del Coni, sentito il Procuratore Generale dello Sport. Tali modalità assicurano comunque la riservatezza delle informazioni e la verificabilità dei soggetti che vi accedono, anche attraverso apposito sistema di autenticazione informatica per l'accesso.

Ai sensi dell'art. 10 del Regolamento, ciascun Procuratore Federale è tenuto a presentare alla Procura Generale una relazione periodica sull'attività della Procura Federale e su ogni procedimento pendente in fase d'indagine e dibattimentale.

La relazione periodica è trasmessa alla Segreteria della Procura Generale entro l'ultimo giorno di ogni semestre ed è consultabile unicamente dai componenti della Procura Generale. Tale relazione contiene, oltre alla valutazione sull'andamento dell'attività della Procura Federale e sulle eventuali criticità, l'indicazione analitica delle attività istruttorie svolte per ogni procedimento pendente.

Entro il 30 gennaio di ogni anno, il Procuratore Generale dello Sport trasmette al Presidente del Coni una relazione annuale riepilogativa dell'attività di coordinamento e vigilanza svolta dalla Procura Generale.

L'art. 11 specifica le modalità di astensione, ai sensi dall'art. 46 del Codice di Giustizia Sportiva, prevedendo che il Procuratore Generale dello Sport autorizzi l'astensione del Procuratore Federale entro tre giorni dal ricevimento della relativa istanza.

In caso di autorizzazione, qualora le ragioni di convenienza a fondamento dell'istanza riguardino tutti i componenti della Procura Federale, applica un Procuratore Nazionale ai sensi dell'art. 52 del Codice della Giustizia Sportiva. In caso di rigetto dell'istanza di astensione, emette tempestivamente provvedimento motivato anche succintamente e ne dispone senza indugio la comunicazione al Procuratore Federale per il tramite della Segreteria della Procura Generale.

Le segnalazioni, previste dall'art. 12 del Regolamento, sono esclusivamente comunicazioni pervenute con verificabilità della provenienza e dell'identità del segnalante, nella sua veste di tesserato o affiliato ai tempi del fatto segnalato e della segnalazione.

La segnalazione manifestamente infondata può essere oggetto di sanzione disciplinare ove previsto dall'ordinamento federale di appartenenza.

La documentazione delle attività compiute è sintetica; essa è assicurata dalla Segreteria, che ne cura la riservatezza, anche mediante archiviazione esclusivamente in apposito archivio informatico custodito presso la sede della Procura Generale. L'accesso a tale archivio informativo è consentito ai soli componenti della Procura Generale, previa autenticazione informatica del componente che vi accede.

La documentazione è analitica ogni qual volta il Procuratore Generale dello Sport ritenga che sia opportuna la documentazione non sintetica ed ogni qual volta la Procura, nel corso della propria attività, prenda notizia di fatti rilevanti anche per l'Ufficio del Pubblico Ministero; compia attività riguardanti componenti del Consiglio Nazionale del Coni; rilevi un danno di notevole entità per il Coni.

Al fine di garantire il funzionamento della Procura Generale il Segretario Generale del Coni ha facoltà di emanare circolari e note esplicative, anche su richiesta del Procuratore Generale dello Sport.

4. *Il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport*

Il Regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport, introdotto dall'art. 12 bis dello Statuto Coni.[102]

L'art. 2 dispone in merito alla competenza delle sezioni. Il Presidente del Collegio di Garanzia dispone con provvedimento l'assegnazione dei ricorsi trasmessigli dalla Segreteria in favore della Sezione giudicante competente o delle Sezioni Unite, in applicazione della lett. c) del comma 2 dell'art. 57 del Codice della Giustizia Sportiva.

La competenza delle sezioni giudicanti del Collegio di Garanzia è determinata in base alla materia, ai sensi del comma 4 dell'art. 12-bis dello Statuto del Coni e dell'art. 56 del Codice della Giustizia Sportiva ed è così definita:

a) alla prima sezione sono assegnati i ricorsi di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 56 del Codice della Giustizia Sportiva;

b) alla seconda sezione sono assegnati i ricorsi di cui alla lett. b) del comma 2 dell'art. 56 del Codice della Giustizia Sportiva;

c) alla terza sezione sono assegnati i ricorsi di cui alla lett. c) del comma 2 dell'art. 56 del Codice della Giustizia Sportiva;

d) alla quarta sezione sono assegnati i ricorsi di cui alla lett. c) del comma 2 dell'art. 56 del Codice della Giustizia Sportiva.

Per ogni altra controversia devoluta dal Codice della Giustizia Sportiva al Collegio di Garanzia è competente la terza sezione giudicante.

Qualora un Presidente di Sezione ritenga che, per i profili di rilevanza e di principio che esso riveste, un determinato ricorso assegnato alla propria sezione debba essere deciso dalle Sezioni Unite, propone al Presidente del Collegio di Garanzia, entro tre giorni dalla trasmissione del relativo ricorso, la riassegnazione in favore delle Sezioni Unite. Il Presidente del Collegio di Garanzia decide senza indugio e assume i provvedimenti conseguenti.

Le sezioni giudicanti sono composte dal Presidente di Sezione nonché da 12 componenti per sezione. Le controversie sono decise da collegi composti da un numero invariabile di 5 componenti.

Il Presidente di sezione, ricevuto il provvedimento di assegnazione di un ricorso, designa il collegio giudicante ed il relativo relatore, sentito il Presidente del Collegio di Garanzia. Il Presidente di sezione assume la presidenza del collegio giudicante o, in mancanza, designa quale presidente il componente più anziano.

Per le controversie devolute al Collegio di Garanzia ai sensi dell'art. 65 del Codice della Giustizia Sportiva,[105] il Presidente del Collegio assegna il ricorso a un

---

[104] Il Regolamento è emanato ai sensi del comma 8 dell'art. 12 bis dello Statuto del Coni nonché in applicazione delle disposizioni contenute nel Codice della Giustizia Sportiva. Le disposizioni del Regolamento sono interpretate secondo i principi e le norme dello Statuto del Coni e del Codice della Giustizia Sportiva.

[105] Ai sensi dell'art. 65, al Collegio di Garanzia dello Sport è devoluta la cognizione delle controversie

collegio composto da tre componenti del Collegio di Garanzia individuati dallo stesso Presidente di volta in volta tra i componenti delle sezioni giudicanti, in ogni caso in cui il Collegio di Garanzia debba decidere in funzione di Collegio Arbitrale. Nei casi in cui il Collegio di Garanzia debba decidere in funzione di Alta Corte, il ricorso è assegnato ad un collegio composto dallo stesso Presidente e dai presidenti delle sezioni giudicanti.

L'articolo 3 dispone in merito alla competenza della *Sezione Consultiva*, determinata ai sensi del comma 5 dell'art. 12 bis dello Statuto del Coni ed in applicazione del comma 3 dell'art. 56 del Codice della Giustizia Sportiva.

Essa viene definita *Sezione Consultiva Generale* quando esprime pareri relativi agli schemi di atti normativi richiesti dal Coni e, per suo tramite, dalle Federazioni, nonché decide sulle istanze di ricusazione di cui al comma 3 dell'art. 56 del Codice della Giustizia Sportiva. La *Sezione Consultiva Speciale*, invece, esprime pareri richiesti dai Comitati regionali del Coni, per il tramite del Segretario Generale del Coni, che ne abbia valutato la rilevanza per l'ordinamento sportivo.

Il Presidente di sezione assume la presidenza del collegio che formula il parere o che decide; in mancanza, designa quale presidente il componente più anziano.[106]

L'articolo 4, apre il Titolo III, dedicato all'Ufficio del Gratuito Patrocinio istituito presso il Coni.

L'Ufficio del Gratuito Patrocinio si avvale dei difensori iscritti nell'Albo del Gratuito Patrocinio del Coni. L'iscrizione nel suddetto albo è disposta, a seguito di domanda dell'avvocato interessato, dal Presidente del Collegio di Garanzia. Possono essere dichiarati idonei all'iscrizione gli avvocati che, iscritti negli albi dei relativi consigli dell'ordine, siano in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo.[107]

Può essere ammesso al patrocinio ogni soggetto dell'ordinamento sportivo, le cui pretese non risultino manifestamente infondate, e che sia titolare, ai fini dell'imposta personale sul reddito o dell'imposta sul reddito delle società ove applicabile, di un reddito imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a Euro 10.766,33.[108]

---

la cui decisione non altrimenti impugnabile nell'ambito dell'ordinamento federale è pubblicata a far data dal 1° luglio 2014.

[106] La sezione consultiva è composta dal Presidente di sezione e da 20 componenti, di cui 10 afferenti alla Sezione Consultiva Generale e 10 afferenti alla Sezione Consultiva Speciale. I pareri sono formulati da collegi composti da un numero compreso tra 5 e 7 componenti. Il Presidente di Sezione, ricevuto il provvedimento di assegnazione, designa il collegio per la formulazione del parere, nel rispetto delle competenze di cui al comma successivo. Ai fini di cui al comma 5 dell'art. 12 bis dello Statuto del Coni, i componenti assegnati alla Sezione Consultiva non possono essere assegnati ad altra sezione per l'intera durata del proprio incarico.

[107] Ovvero sia iscritto presso l'elenco tenuto dalle associazioni che rappresentano gli avvocati specializzati in materia di diritto sportivo.

[108] Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, ma il predetto limite di reddito è elevato di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

L'istanza di ammissione è presentata dall'interessato in possesso dei requisiti di cui al comma precedente alla Segreteria del Collegio di Garanzia. L'istanza deve contenere a pena di inammissibilità:

a) la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio, l'indicazione del giudizio cui si riferisce, se già pendente, o della decisione che si intende impugnare, con l'indicazione anche sommaria delle pretese che si intendono azionare;

b) le generalità dell'interessato e del coniuge o degli altri familiari conviventi, unitamente ai rispettivi codici fiscali;

c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione, da parte dell'interessato, attestante la sussistenza dei requisiti previsti per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile.

Sull'istanza di ammissione decide, con determinazione non più sindacabile, il Presidente del Collegio di Garanzia.

Il soggetto ammesso al gratuito patrocinio ha facoltà di nominare un difensore scelto nell'Albo del Gratuito Patrocinio, dandone immediata comunicazione alla Segreteria. La liquidazione dei compensi professionali per il gratuito patrocinio avviene nel provvedimento pronunciato dal Collegio di Garanzia.

Presso la sede del Collegio è istituita la Segreteria del Collegio di Garanzia. I componenti della Segreteria debbono mantenere e assicurare la riservatezza degli atti dei quali siano venuti comunque a conoscenza a causa del loro ufficio, salvo non sia diversamente previsto.[109]

La Segreteria coadiuva il Collegio di Garanzia e provvede all'organizzazione tecnica del lavoro con lo scopo di favorire l'efficienza e il perseguimento delle finalità dell'organo, nel rispetto dei principi del processo sportivo e in particolare dei principi di piena indipendenza, autonomia e riservatezza.

La Segreteria assiste i componenti del Collegio di Garanzia nelle udienze e nell'esercizio delle loro funzioni; riceve gli atti e i documenti concernenti l'ufficio, eseguendone le registrazioni, provvedendone alla conservazione in deposito e rilasciandone le copie, gli estratti e le attestazioni previste.

La Segreteria, inoltre, cura la trasmissione del ricorso al Presidente del Collegio di Garanzia e la successiva trasmissione al Presidente della Sezione cui il ricorso è stato assegnato; coadiuva la sezione assegnataria nella verifica della regolarità e della completezza dei ricorsi; verifica l'attestazione di versamento del contributo per l'accesso al servizio di giustizia del Coni;[110] cura le comunicazioni alle parti;

---

[109] La composizione e l'organizzazione del personale della Segreteria sono determinati con provvedimento del Segretario Generale del CONI, sentito il Presidente del Collegio di Garanzia. I componenti della Segreteria che violano i propri doveri sono soggetti a procedimento disciplinare, regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche eventualmente su richiesta del Presidente del Collegio di Garanzia.

[110] Il versamento del contributo per l'accesso al servizio di giustizia del Coni deve avvenire mediante bonifico bancario e la disposizione di bonifico deve riportare nella causale la dicitura *«Contributo per l'accesso al servizio di giustizia del Coni»* e l'indicazione del numero di procedimento cui si riferisce, se già presente, ovvero l'indicazione delle parti. La misura del contributo è determinata con circolare del Segretario del Coni, sentito il Presidente del Collegio di Garanzia.

cura le pubblicazioni; riceve le istanze di gratuito patrocinio; compie ogni altra attività cui è delegata dal Presidente del Collegio di Garanzia o dai Presidenti di sezione, nell'ambito delle loro attribuzioni.

Il regolamento prevede l'obbligo di trasmissione a mezzo Pec di ogni atto, documento o comunicazione da inviare al Collegio di Garanzia o alla sua Segreteria.

Il Segretario Generale del Coni ha facoltà di emanare circolari e note esplicative al fine di garantire il funzionamento del Collegio di Garanzia.

5. *Conclusioni*

Il brevissimo lasso di tempo trascorso dall'approvazione della riforma, in prima fase dal Coni, alla stesura del presente articolo non consente una piena analisi delle problematiche applicative del riordino normativo apportato dal massimo organo di governo dello sport nazionale, nonché una valutazione del concreto beneficio che le nuove norme procedurali possono apportare ai sistemi di giustizia endofederali.

Resta l'attesa per la seconda fase attuativa della riforma in corso, con progressiva approvazione delle modifiche statutarie e delle carte federali interessate, da parte delle singole Federazioni e Discipline Associate, resa necessaria dall'intervento della riforma.

Va rilevato che diverse Federazioni non hanno ancora, alla data di pubblicazione del presente scritto, conformato carte federali e statuti come richiesto dal Codice all'art. 64 comma secondo, entro l'inizio della prima stagione sportiva successiva all'entrata in vigore del codice.

Tali violazioni, lungi dal rappresentare tentativi di boicottaggio, denotano le difficoltà di natura pratica delle Federazioni ad approntare rapidamente le modifiche richieste dalla riforma, a causa delle lungaggini legate alla burocrazia amministrativa che involvono, anche, il settore sportivo.

Andando al testo della riforma, aboliti l'Alta Corte di Giustizia Sportiva del Coni (Alta Corte) ed il Tribunale Nazionale Arbitrale dello Sport (TNAS), probabilmente va condivisa l'opinione di autorevoli esponenti della materia che più volte hanno rinvenuto, nell'assenza dal progetto di un organo con veste conciliativa, un punto debole che snatura le funzioni giurisdizionali del Comitato Olimpico Nazionale: solo il Coni, con le sue prerogative e garanzie, può svolgere il ruolo di mediazione ai fini della conciliazione tra le parti in causa.

Il legislatore sportivo è riuscito nell'intento di eliminare incongruenze nelle procedure e incertezza sui gradi di giudizio del procedimento di giustizia sportiva, chiarendo la questione con la previsione di due soli gradi endofederali di merito dinanzi alle Federazioni, più un giudizio di legittimità esofederale dinanzi al Coni.

Nota l'introduzione del Collegio di Garanzia dello Sport, nuovo ed unico organo di terzo grado di giustizia istituito presso il CONI, la c.d. Cassazione dello Sport, va sottolineata la problematica legata all'inesorabile decorso del tempo nell'ipotesi del giudizio di rinvio, con rimando della decisione all'organo federale giudicante, in diversa composizione, obbligato a rispettare il principio di diritto indicato con la decisione di rinvio.

Sebbene tale previsione consente di affermare il *«principio di diritto sportivo»* con efficacia *erga-omnes* diretta agli operatori dell'ordinamento sportivo, di certo non può definirsi celere e spedita una tale procedura, quanto meno nel rispetto della c.d. e nota *«specificità dello sport»*.

Predominante la funzione della Procura Generale dello Sport che mutuerebbe dall'ordinamento giudiziario statale le funzioni ed il ruolo che in tale ordinamento ha la figura del Procuratore Generale nell'ambito del suo distretto: in specie per quanto riguarda il diritto di avocazione delle indagini. La previsione pare volta ancor di più a rimarcare il potere di vigilanza e controllo del Comitato Olimpico Nazionale nei confronti di Federazioni e Discipline Associate.

Sarà interessante verificare la tenuta del sottile equilibrio di rapporti tra l'Ufficio della Procura Generale dello Sport, controllore, e le Procure Federali, controllate.

Saprà l'Ufficio intervenire, con i suoi ampi poteri esperibili ex-ante e non più solo ex-post, in maniera soffice e delicata garantendo una sorta di autonomia federale non scritta?

La Riforma è riuscita nell'intento, a parere dello scrivente, di riunire e sistematizzare la materia della giustizia sportiva in un unico Codice di Giustizia, apprezzabile anche dal punto di vista del *drafting normativo*,[111] capace, senza dubbio, di facilitare il compito degli operatori della materia.

Va in questa sede rilevato che, dalla lettura delle prime decisioni del Collegio di Garanzia dello Sport,[112] sono già emerse alcune criticità applicative e procedurali, nonché i primi autorevoli interventi interpretativi del massimo organo della giustizia sportiva italiana, con cui, espressamente ha rilevato il rango superiore del Codice di Giustizia Sportiva del CONI rispetto ai regolamenti federali, ponendo il primo all'apice della gerarchia delle fonti sportive nazionali.[113]

Il Collegio di Garanzia, in sede decisionale e non consultiva, attraverso lo strumento della "trasmissione della decisione", ha altresì colto l'occasione per invitare gli organi competenti del CONI a riflettere al fine di una opportuna integrazione o

---

[111] La metodologia e la tecnica della legislazione è quel complesso di organi, strutture, metodi e regole codificate per il miglioramento della qualità delle fonti del diritto. L'opinione positiva espressa in favore del Codice di Giustizia Sportiva non può condividersi in appannaggio di Statuti e carte federali, che spesso e volentieri si compongono di singoli articoli mal scritti, mal rubricati e lunghi quanto un capitolo dei Promessi Sposi.

[112] La supra citata Decisione n. 1, Anno 2015, Prot.n. 0001/15, Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, Giudizio iscritto al R.G. n. 9/2014, presentato, in data 26 novembre 2014, da parte del dott. Giovanni Malagò contro Federazione Italiana Nuoto per l'annullamento e/o la riforma della decisione assunta dalla Commissione d'Appello Federale della Federazione Italiana Nuoto – FIN, con la quale, in parziale riforma della decisione n. 18 del 29 settembre 2014 della Commissione Disciplinare FIN, è stata comminata al dott. Malagò la sanzione sportiva della sospensione da ogni attività sociale e federale per mesi otto (8).

[113] Le Sezioni Unite del Collegio di Garanzia, sul punto precisano: "Il Codice di Giustizia Sportiva ha pacificamente rango superiore rispetto al Regolamento di organizzazione, sicché non è ipotizzabile che una sua disposizione primaria sia condizionata ad un recepimento nella fonte secondaria regolamentare".

chiarificazione di alcune norme procedurali.[114]

L'auspicio è che le nuove norme procedurali, nell'intento di garantire il rispetto di principi generali dell'ordinamento, quali il rispetto del contraddittorio, della parità delle parti, del giusto processo, della speditezza processuale e della certezza del diritto, siano anche capaci di garantire la resa di una giustizia «giusta ed equa».

[114] Il riferimento è all'art. 56 comma quarto del Codice di Giustizia Sportiva Coni, ovvero alle norme relative alla composizione dell'organo delle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia e alla mancata previsione di ipotesi di sostituzione e/o integrazione dei suoi membri.

I PRINCIPI DI GIUSTIZIA DEL COMITATO PARALIMPICO ITALIANO

di *Neil Andrew MacLeod*[*]

SOMMARIO: 1. La nascita del movimento paralimpico e gli interventi legislativi in materia in Italia – 2. Gli organismi del CIP – 3. I principi uniformatori per poter ottenere il riconoscimento ai fini sportivi da parte del CIP – 4. I principi di giustizia sportiva – 5. Conclusioni

1. *La nascita del movimento paralimpico e gli interventi legislativi in materia in Italia*

La nascita del movimento mondiale dello sport per atleti disabili si può dire che sia avvenuta in Gran Bretagna dove, subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, Sir Ludwig Guttmann, neurologo tedesco naturalizzato britannico, cominciò ad organizzare delle competizioni sportive per i veterani di guerra ricoverati presso il centro di riabilitazione per lesionati midollari dell'ospedale di Stoke Mandeville (GB). Un contributo insostituibile al movimento paraolimpico fu però dato dall'Italia dove il Dott. Antonio Maglio, direttore del Centro Paraplegici dell'INAIL di Villa Marina ad Ostia, dopo aver sperimentato per primo le terapie riabilitative con utilizzo dello sport, nel 1958 convinse Guttmann a spostare le competizioni di Stoke Mandeville per l'anno 1960 a Roma, sostenendo che avrebbe persuaso le maggiori autorità politiche e sportive italiane ad organizzarli negli stessi impianti ed alloggi che, poco prima, avrebbero dovuto ospitare le gare olimpiche.

Tutte le promesse furono mantenute e l'8 settembre 1960 il ministro della Sanità, Camillo Giardina, inaugurò ufficialmente i Giochi Paralimpici di Roma 1960 allo stadio dell'Acquacetosa, i primi ad assumere tale definizione. Quattrocento atleti in carrozzina, in rappresentanza di 23 paesi sfilarono davanti a 5000 spettatori. La delegazione più numerosa fu quella italiana. All'attività inizialmente portata avanti e sostenuta economicamente dall'Inail o dall'Opera nazionale Invalidi di guerra, si affiancò nel 1974 l'Associazione Nazionale per lo Sport dei Paraplegici (ANSPI)

---

[*] Avvocato specializzato in diritto del lavoro e dello sport presso lo Studio Legale Macleod, componente di commissione dell'International Triathlon Union, consulente della Federazione Italiana Triathlon.

che nel 1978 si trasformò in FiSHA (Federazione Italiana Sport handicappati) ed incominciò le procedure per ottenere il riconoscimento ufficiale dal CONI che avvenne solo nel 1987 con un ambito di attività esteso anche alla disabilità mentale ed alle disabilità sensoriali (cecità e sordità). Nel novembre 1990 venne costituita la Federazione Italiana Sport Disabili (FISD) che prese il posto della FiSHA e che successivamente al Decreto Legislativo 242/1999, alla pari delle altre Federazioni, assunse personalità giuridica di diritto privato.

Con le Paralimpiadi di Sidney la visibilità raggiunta dal movimento paralimpico giunge sino alle aule parlamentari ed alla fine del 2001 vengono presentati in Parlamento due disegni di legge[1] sulla promozione della pratica sportiva tra le persone disabili. Le relazioni di accompagnamento dei progetti mettevano in risalto l'impatto positivo dello sport sulle persone affette da disabilità e lo straordinario lavoro di promozione e preparazione agonistica svolto dalla FISD.

Con la legge del 15 luglio 2003, n. 189 "Norme per la promozione della pratica dello sport da parte delle persone disabili", lo Stato Italiano riconosce normativamente l'importanza dell'attività sportiva per le persone affette da disabilità, affidandone al CONI la promozione, per il tramite della FISD. Al contempo, si concede un finanziamento pluriennale alla FISD, riconoscendola da quel momento in poi con la denominazione Comitato italiano Paralimpico, demandando alla stessa "l'organizzazione e la gestione delle attività sportive praticate dalle persone disabili in armonia, per l'attività paralimpica, con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal Comitato internazionale paralimpico" e stabilendo un capitolato di direttive in materia cui il Coni si sarebbe dovuto adeguare.[2]

Tale intervento legislativo di ampia portata assegnava alla FISD il ruolo istituzionale di gestore principale del variegato mondo dello sport paralimpico, un ruolo paragonabile per complessità solo a quello del CONI. La delega di un intero settore veniva realizzata in concreto dal CONI attraverso il riconoscimento della FISD come CIP, con l'affidamento dell'attività di preparazione paralimpica, inclusa l'organizzazione della partecipazione ai giochi, e delle attività previste dagli accordi internazionali IPC/CIO, concorrendo al relativo finanziamento di entrambe. La FISD, pertanto, pur continuando ad esistere come soggetto giuridico, viene destinata a rappresentare formalmente e sostanzialmente il Comitato Italiano Paralimpico[3]

---

[1] Viene presentato il Progetto C. 2128 poi unificato con il C. 2181 ed il S. 2212.

[2] In particolare l'art. 3 comma 2 della legge del 15 luglio 2003, n. 189 prevede:
" Dopo l'articolo 12 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è inserito il seguente:
«Art. 12-bis. - (Promozione dello sport dei disabili). – 1. Il CONI si impegna presso il CIO, presso ogni organo istituzionale competente in materia di sport e presso le federazioni sportive nazionali, affinché:
a) sia promosso e sviluppato, con risorse adeguate, nell'ambito di tali strutture, di concerto con il Comitato italiano paralimpico, lo sport dei disabili;
b) alle Paraolimpiadi, sia riconosciuto agli atleti disabili lo stesso trattamento premiale ed economico che viene riconosciuto agli atleti normodotati alle Olimpiadi;
c) sia riconosciuto agli atleti guida di atleti disabili il diritto di accompagnarli sul podio in occasione delle premiazioni»".

[3] Così il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 aprile 2004 (Gazzetta Ufficiale n. 103 del

ed, al contempo, mantiene la propria identità di Federazione Sportiva nazionale con diritto di presenza nella giunta del CONI e sottoposto alla vigilanza dello stesso e del Ministero per i beni e le attività culturali.[4]

Il regolamento della FISD viene emanato con Decreto del Consiglio dei Ministri dell'8 aprile 2004.[5] Esso definisce il ruolo della FISD quale Comitato Italiano Paralimpico ed i compiti specifici, da svolgere in aderenza ai principi stabiliti dall'IPC presso il quale è delegato a rappresentare l'Italia, di:

- cura dell'organizzazione e della preparazione atletica della rappresentanza nazionale ai giochi paraolimpici e ad altre competizioni internazionali;
- riconoscimento e coordinamento delle federazioni, organizzazioni e discipline sportive riconosciute dall'IPC e/o dal CIO, o comunque operanti sul territorio nazionale, che curano prevalentemente l'attività sportiva per disabili;
- promozione e potenziamento dello sport nazionale per disabili e la sua diffusione in ogni fascia di età e sull'intero territorio italiano.

Tali principi sono recepiti integralmente nello Statuto che è sottoposto, unitamente alle eventuali modifiche successive, alla preventiva approvazione da parte del Ministero per i beni e le attività culturali.

2. Gli organismi del CIP

L'intenzione di creare un organismo di gestione del mondo paralimpico ispirato al CONI ha influenzato fortemente il CIP e ciò si evidenzia anche nella sua struttura organica, che appare in forte analogia con quella del CONI.

Il Consiglio è il massimo organo rappresentativo dello sport paralimpico italiano. Esso è presieduto dal Presidente del CIP ed è composto dai presidenti delle Federazioni paralimpiche, dai membri italiani facenti parte dell'esecutivo IPC e da una rappresentanza eletta di atleti, tecnici, rappresentanti di enti di promozione sportiva e discipline paralimpiche, nonché da una rappresentanza, sempre eletta, degli organismi territoriali. Il Consiglio adotta tutte le delibere più importanti della vita del CIP incluse le decisioni sui bilanci, sulle modifiche dello Statuto,[6] sulla

---

4 maggio 2004) Attività svolte dalla Federazione italiana sport disabili, quale Comitato Italiano Paralimpico all'Art. 2: *"Per le attività di cui al comma 1, gli organi FISD sono anche organi del CIP ed il Presidente della FISD rappresenta il CIP nelle sedi istituzionali nazionali ed internazionali*".

[4] Così il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 aprile 2004 (Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 2004) Attività' svolte dalla Federazione italiana sport disabili, quale Comitato Italiano Paralimpico agli artt. 3 e 4:

" 3. *Le attività della FISD quale CIP sono sottoposte alla vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali, acquisito il parere del Comitato olimpico nazionale italiano, di seguito denominato "CONI".*

4. Resta ferma la vigilanza del CONI sulle attività della FISD quale federazione sportiva nazionale, ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni e integrazioni".

[5] Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 103 del 4 Maggio 2004 con interstazione "Attività svolte dalla Federazione italiana sport disabili, quale Comitato Italiano Paralimpico".

[6] Ogni modifica allo statuto dovrà sempre essere necessariamente sottoposta all'approvazione dell'autorità governativa.

definizione dei principi cui devono uniformarsi tutte le discipline paraolimpiche, sul riconoscimento delle Federazioni sportive paralimpiche e delle Discipline sportive associate e sull'elezione del Presidente e dei membri di Giunta nazionale.

La Giunta nazionale è l'organo di indirizzo, esecuzione e controllo dell'attività amministrativa del CIP. Tale attività si esplicita soprattutto nel redigere preventivi di bilancio, proposte di spesa e di attività da sottoporre all'approvazione del Consiglio nazionale. La Giunta è anche organo di supervisione dell'operato di Federazione Sportive e Discipline sportive associate, nonché di tutte le altre Entità riconosciute dal CIP, attività che, in casi gravi, può anche esplicitarsi nell'esercizio del potere di commissariamento.

A convocare e presiedere il Consiglio e la Giunta nazionale è il Presidente del CIP, legale rappresentante dello stesso, con la competenza di garantire l'attuazione delle delibere di tali organismi e di adottare in via d'urgenza tutti i provvedimenti di competenza della Giunta, sottoponendoli a successiva ratifica. La gestione contabile ed amministrativa del CIP è invece affidata al Segretario Federale, nominato dalla Giunta Nazionale.

L'organizzazione strutturale del CIP prevedeva, originariamente, 9 diversi dipartimenti sportivi dotati di autonomia tecnico organizzativa nell'ambito delle discipline sportive di propria competenza. Tali dipartimenti raggruppavano ciascuno numerose attività sportive diverse.

A partire dal 2009 il CIP ha avviato un processo di riorganizzazione interna sfociata nella trasformazione dei suoi dipartimenti in Federazioni sportive Paralimpiche o affidando l'attività paralimpica di una determinata disciplina alla relativa federazione di riferimento per detta disciplina.[7] Il primo ad assumere la nuova configurazione di Federazione è stato il Dipartimento Disabilità intellettive e relazionali trasformato il 22 febbraio 2009 in FISDIR (Federazione italiana sport per disabilità intellettiva e relazionale). A ciò hanno fatto seguito analoghe trasformazioni di tutti gli altri Dipartimenti, tanto da lasciare al CIP ruolo di coordinamento di tutte le federazione riunite in quella che può attualmente essere definita come una confederazione dedicata all'attività paralimpica.

Il Consiglio Nazionale riconosce le Federazioni Sportive paralimpiche, le discipline sportive paralimpiche e gli enti di promozione sportiva. Il riconoscimento avviene solo per gli enti che soddisfino i requisiti di cui agli artt. 20, 23 e 26 dello Statuto CIP. Tali requisiti richiedono un adeguamento degli Statuti di tali entità alla normativa del CIP, del CONI dell'IPC e, per quanto compatibile, delle Federazioni internazionali di riferimento. Si richiedono, inoltre, requisiti oggettivi quali la concreta rappresentanza di una determinata disciplina sportiva sul territorio nazionale e lo svolgimento di una costante attività di promozione e sviluppo di tale disciplina.

---

[7] Questo è ciò che è avvenuto, ad esempio, con il ciclismo paralimpico che è stato affidato alla Federazione Ciclistica Italiana dopo la stipula di un protocollo di intesa contenente un capitolato relativo alla gestione. Diverso è il caso del nuoto paralimpico che ha inteso creare un organismo autonomo denominato Federazione Italiana Nuoto Paralimpico (FINP). La scelta della creazione di un organismo autonomo è sempre vincolata alla presenza di elementi oggettivi quali un congruo numero di tesserati e la capacità di poter gestire tale autonomia anche sotto il profilo economico.

La Giunta nazionale stabilisce i criteri e le procedure attraverso cui garantire l'uniformità dei programmi degli enti riconosciuti ai programmi del CIP, vigila sui bilanci delle Federazioni e sulla spesa dei contributi pubblici eventualmente erogati. Attualmente il CIP riconosce 21 Federazioni Paralimpiche,[8] 13 Federazioni Sportive nazionali riconosciute come Discipline Sportive Paralimpiche[9] e 12 Enti di promozione sportiva,[10] più 5 associazioni benemerite.[11]

3. I principi uniformatori per poter ottenere il riconoscimento ai fini sportivi da parte del CIP

L'evoluzione del CIP da Federazione singola a Confederazione di Federazioni ha fatto si che venisse affidata alle singole Federazioni non solo l'attività sportiva ma anche la competenza in materia di giustizia sportiva. Affiliati e tesserati si trovavano, pertanto, ad essere tutelati dai sistemi di giustizia sportiva delle relative federazioni di riferimento e dagli organismi di giustizia del CONI. Ciò ha implicato che un sistema di giustizia interno al CIP non avesse più senso di esistere, venendo a costituire unicamente un duplicato di sistemi già esistenti e funzionanti. La conseguenza è che oggi il CIP non ha più un proprio regolamento di giustizia. L'Art. 11 dello Statuto CIP, infatti, rinvia esplicitamente agli artt. 12bis, 12ter e 13 dello Statuto CONI, che normano gli organismi di giustizia sportiva del CONI. Lo stesso rinvio deve essere recepito anche da tutte le discipline riconosciute dal CIP.

Restava però viva una esigenza di uniformazione ed armonizzazione dei

---

[8] Queste le Federazioni riconosciute: Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali, Federazione Italiana Sport Invernali Paralimpici, Federazione Italiana Sport Disabilità Intellettiva e Relazionale, Federazione Sport Sordi Italia, Federazione Italiana Pallacanestro in carrozzina, Federazione Italiana Paralimpica Sport per Ipovedenti e Ciechi, Federazione Italiana Nuoto Paralimpico, Federazione Italiana Scherma, Federazione Italiana Tiro con l'Arco, Federazione Italiana Tennistavolo, Federazione Italiana Tiro a Volo, Federazione Italiana Tennis, Federazione Italiana Sport del Ghiaccio, Federazione Italiana Cronometristi, Federazione Italiana Canoa Kayak, Federazione Italiana Vela, Federazione Ciclistica Italiana, Federazione Italiana Canottaggio, Federazione Italiana Sport Equestri, Federazione Italiana Bocce, Federazione Italiana Pallavolo.

[9] Le Federazioni riconosciute come Discipline sportive paralimpiche sono: Federazione Italiana Wheelchair Hockey, Federazione Italiana Danza Sportiva, Federazione Italiana Sci Nautico e Wakeboard, Federazione Italiana Triathlon, Federazione Italiana Pesistica, Federazione Arrampicata Sportiva Italiana, Federazione Italiana Sport Orientamento, Federazione Italiana Baseball Softball, Federazione Italiana Hockey, Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee, Federazione Paralimpica Italiana Calcio Balilla, Federazione Italiana Sportiva Automobilismo Patenti Speciali, Federazione Italiana Golf.

[10] Gli Enti di promozione sportiva riconosciuti sono: AICS - Associazione Italiana Cultura Sport, CSI - Centro Sportivo Italiano, UISP - Unione Italiana Sport Per tutti, CSAIN - Centri Sportivi Aziendali e Industriali, CNS LIBERTAS - Centro Nazionale Sportivo Libertas, ENS - Ente Nazionale Sordi, ANFFAS - Associazione Nazionale Famiglie con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale, UIC - Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, CSEN - Centro Sportivo Educativo Nazionale, ASI - Associazioni Sportivesociali Italiane, US ACLI - Unione Sportiva ACLI, FENALC – Federazione Nazionale Liberi Circoli

[11] Le Associazioni benemerite riconosciute sono: SOI - Special Olympics Italia, Panathlon International, Sport e Società - Progetto Filippide, Art4Sport Onlus, Baskin.

principi di giustizia sportiva delle diverse federazioni, degli EPS e degli altri organismi riconosciuti dal CIP, al fine di non creare disparità di tutela tra gli attori dello sport paralimpico derivanti unicamente dall'appartenenza ad una o ad altra Federazione sportiva o Ente di promozione. Le esigenze di armonizzazione richiedevano, perciò, l'individuazione di principi cardine dell'ordinamento cui tutti gli organismi potessero adeguarsi, principi pressoché analoghi a quelli richiesti dal CONI per ottenerne il relativo riconoscimento. Tale individuazione veniva realizzata con la formulazione di un apposito documento.[12]

Affinché possano ottenere il riconoscimento ai fini sportivi da parte del CIP e, grazie ad esso, possano operare legittimamente nel settore paralimpico, le Federazioni, le entità sportive e gli organismi similari devono necessariamente uniformarsi ad una serie di principi elencati nel documento denominato "Principi fondamentali ai quali debbono uniformarsi le entità sportive e gli organismi similari allo scopo di ottenere il riconoscimento ai fini sportivi del CIP" ed emanato dal CIP nella sua ultima versione nell'ottobre 2012 con il recepimento di alcune modifiche richieste dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Presupposto fondante del procedimento di riconoscimento è che gli organi richiedenti identifichino il CIP come organo rappresentativo della comunità sportiva paralimpica nazionale. Una volta avvenuto tale mutuo riconoscimento, gli statuti degli organismi richiedenti devono recepire ed uniformarsi ai principi indicati in detto documento ed a quelli indicati nello statuto del CIP, nonché aderire incondizionatamente alle norme Sportive antidoping del CIP e della WADA. Tra i principi di cui si chiede il recepimento sono inclusi la separazione di poteri tra i vari organismi endofederali, il principio di democrazia interna sia individuale che a base collettiva, il principio di eleggibilità, la gratuità e decadenza delle cariche federali, infine il principio di trasparenza degli atti federali e di libera prestazione delle attività sportive.

4. I principi di giustizia sportiva

Tra i principi uniformatori, grande attenzione è dedicata ai principi di giustizia sportiva, che si presentano particolarmente dettagliati. Vengono inizialmente stabiliti i termini perentori per l'esercizio dell'azione innanzi agli organi di giustizia sportiva: tali termini sono di dieci giorni per poter impugnare i provvedimenti che incidono direttamente o indirettamente sullo svolgimento di campionati od altre competizioni ufficiali e trenta giorni per impugnare i provvedimenti che incidono sullo status o sui diritti del singolo tesserato o ente affiliato. Tali termini decorrono dalla pubblicazione dei provvedimenti sul sito WEB federale, pubblicazione che viene equiparata a tutti gli effetti alla piena conoscenza legale degli stessi. In mancanza della pubblicazione verrà presa in considerazione la data di notifica del provvedimento all'interessato. Per l'esercizio dell'azione disciplinare la procura

[12] Il Documento con i Principi fondamentali per ottenere il riconoscimento è attualmente reperibile al seguente link www.comitatoparalimpico.it/contents/Documents/Principi%20informatori.pdf.

federale ha un termine di 90 giorni dalla ricezione della notizia criminis e, comunque, non oltre un anno dall'evento per concludere le attività di indagine ed optare per la richiesta di avvio del processo o per la richiesta di archiviazione. Tale termine è raddoppiato nel caso in cui un procedimento disciplinare sia stato riaperto e ciò può avvenire solo qualora siano emersi fatti nuovi decisivi accertati da una sentenza emessa dal giudice dell'ordinamento statale.[13]

Qualora dei provvedimenti federali siano stati adottati in violazione di norme procedimentali o contengano vizi di forma, deve essere vigente ed applicabile il principio di conservazione di tali provvedimenti nel caso in cui sia palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Tale principio di carattere generale è stato adottato probabilmente tenendo conto della mancata specializzazione in materie giuridiche di alcuni membri dei consigli federali, in modo che atti necessari non divenissero inefficaci per meri vizi formali. Ovviamente, tale principio dovrà essere contemperato con gli altri principi dell'ordinamento sportivo ed in particolare con quello di legalità.

Il principio fondamentale di celerità dei procedimenti viene garantito limitandone la loro durata massima a 30 giorni per grado, limite massimo prorogabile solo in caso di particolare difficoltà o per esigenze di difesa. L'appello avverso una decisione potrà essere proposto nel termine massimo di 7 giorni dal deposito della motivazione della stessa ed, in ogni caso, i gradi di giudizio endofederali non potranno essere mai superiori a due. Il ricorrente potrà sempre ricorrere agli organi di giustizia del CONI qualora gli organismi di giustizia della Federazione declinino la propria giurisdizione.

Viene ribadito altresì che le decisioni dei giudici sportivi non hanno effetto per altri che non i destinatari della decisioni stesse. L'applicabilità o meno di eventuali corollari su classifiche, retrocessioni o promozioni dovranno essere decisi in via esclusiva dal Consiglio federale.

La revisione del giudicato sportivo potrà essere chiesta solo laddove emergano fatti nuovi decisivi o nel caso in cui tali fatti siano stati accertati da una sentenza del giudice ordinario. La richiesta di revisione potrà avvenire al massimo nei 30 giorni dalla scoperta del fatto decisivo o dalla emanazione della sentenza. La revisione non potrà avere ad oggetto anche le decisioni prese dal Consiglio federale in conseguenza della squalifica poi annullata. Tale decisione potrà essere annullata d'ufficio dallo stesso Consiglio federale qualora sussistano ragioni di interesse federale e siano state tenute in adeguata considerazione gli interessi delle parti in causa.

Le società affiliate dovranno stipulare apposita clausola compromissoria per devolvere al sistema di giustizia del CONI le controversie risarcitorie nei confronti delle federazioni e dovranno accettare anche la determinazione convenzionale dell'ammontare massimo di tale risarcimento, predeterminato come clausola penale dal Consiglio Federale. Qualora tale clausola compromissoria non venga accettata

[13] Così dispone l'art. 15.4 comma 4 dei Principi Fondanti di uniformità.

da tutte le società affiliate, il consiglio federale potrà richiedere la costituzione di un fondo di garanzia idoneo alla copertura di eventuali oneri risarcitori posti a carico della stessa o al pagamento della relativa polizza assicurativa.

Viene statuita l'indipendenza dei giudici sportivi i quali, nell'essere terzi ed imparziali e nello svolgere le loro funzioni in piena autonomia ed indipendenza ed essendo soggetti solo alla legge ed all'ordinamento sportivo, dovranno essere scelti tra soggetti laureati in materie giuridiche o, comunque, forniti di adeguata professionalità, anche nel caso in cui non siano tesserati per la Federazione. Sono più specifici i requisiti per i componenti delle giurisdizioni superiori e dei collegi giudicanti in materia di sport professionistici, i quali dovranno essere scelti tra professori universitari di ruolo, magistrati anche in pensione o fuori ruolo, Avvocati dello Stato e patrocinanti in Cassazione. In primo grado i giudici potranno essere monocratici, mentre in secondo grado dovranno essere necessariamente collegiali. I giudici non potranno avere alcun tipo di rapporto economico con le società affiliate o con qualsiasi altro soggetto sottoposto alla propria giurisdizione, né potranno far parte dei collegi arbitrali istituiti all'interno della Federazione.

Il mandato ha durata quadriennale prorogabile[14] e può essere revocato solo per giusta causa. I giudici sono sottoposti a vincolo di riservatezza sui procedimenti nei quali sono stati chiamati a pronunciarsi e non potranno rilasciare alcuna dichiarazione in merito se non siano trascorsi almeno 12 mesi dalla conclusione del procedimento. I regolamenti di giustizia endofederali dovranno comunque prevedere cause di astensione e ricusazione per i giudici. Tali principi si estendono, per quanto compatibili anche alle procure federali.

Nelle federazioni ove sia presente un settore professionistico è istituita, inoltre, una Commissione di garanzia della giustizia sportiva la quale garantisce con la propria vigilanza l'indipendenza, l'autonomia, la terzietà e la riservatezza degli organi giurisdizionali. Tale collegio, costituito da un presidente e da due a quattro componenti, è nominato dal consiglio federale con maggioranza qualificata di due terzi, scegliendo tra figure di particolare notorietà, moralità ed indipendenza del panorama giuridico universitario, tra i magistrati delle corti ordinarie superiori o tra gli Avvocati dello Stato con oltre 15 anni di attività. Tali giudici formulano proposte al Consiglio federale in materia di organizzazione e funzionamento degli organi di giustizia sportiva. La Commissione di garanzia verifica, inoltre, il possesso da parte degli aspiranti giudici dei requisiti prescritti dalle norme federali, adottando eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti degli stessi in caso di violazione dei principi di terzietà ed indipendenza o del dovere di riservatezza.

Il documento infine, con una norma di chiusura, rimanda per tutto quanto non espressamente previsto nel regolamento, ai principi di diritto processuale civile, penale ed amministrativo dello Stato.

[14] La proroga può avvenire solo una volta nel caso delle corti di appello.

5. Conclusioni

Tutti i principi esposti richiesti dal CIP come condizioni ai fini dell'ottenimento del riconoscimento paralimpico, appaiono pienamente compatibili con quelli previsti dal CONI nel nuovo Codice di Giustizia Sportiva, nonostante il documento del CIP nella sua ultima versione sia stato emanato quasi due anni prima del nuovo Codice di giustizia sportiva. Eventuali incompatibilità tra le normative presenti nei due documenti che venissero ad evidenziarsi anche in futuro necessiterebbero di un adeguamento dei principi CIP a quelli del CONI.

E' bene precisare, infine che sia il CIP che le Federazioni ad esso affiliate, siano esse native dell'area paralimpica o coinvolte in virtù di delega dell'attività, continuano ad essere tutti sottoposti ai principi generali ed alle normative del CONI. Tale piena compatibilità dei principi di giustizia del CIP con quelli del Coni non ha impedito ai principi del CIP di essere più specifici in determinate materie come, ad esempio gli aspetti procedurali, o i criteri di scelta degli organismi giudicanti, o ancora la tutela della indipendenza e terzietà dei giudici. Tale maggiore specializzazione, si ipotizza possa essere stata dettata dalla necessità di fornire un adeguato supporto per quanto attiene ai principi di giustizia sportiva agli enti che sono stati originati, in seguito alla ristrutturazione del CIP, dagli ex dipartimenti. Questi nuovi organismi, avendo fatto sempre riferimento al vecchio Codice di Giustizia del CIP ne sono rimasti all'improvviso sprovvisti, con la necessità di doversi creare autonomamente un sistema di giustizia endofederale. E' indubbio che, per lo svolgimento proficuo di tale attività di creazione di un nuovo sistema di giustizia, una normativa di riferimento maggiormente dettagliata, quale è appunto quella prevista nei Principi Fondanti di uniformità, rappresenti un supporto prezioso ed è in questa ottica che si ritiene che tali principi debbano essere letti.

LA GIUSTIZIA SPORTIVA DEGLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA

di *Arianna Rogna*[*]

SOMMARIO: 1. Enti di Promozione Sportiva – 2. Il riconoscimento del CONI per gli Enti di Promozione Sociale – 3. Effetti del riconoscimento CONI – 4. La Giustizia Sociale e Sportiva negli Enti di Promozione Sportiva – 4.1 La Giustizia Sportiva dell'Associazione Italiana Cultura e Sport – 5. Conclusioni

1. Enti di Promozione Sportiva

Gli Enti di Promozione Sportiva (d'ora in avanti EPS) sono quelle associazioni, senza scopo di lucro, che si pongono come fine statutario la promozione e l'organizzazione di attività fisico- sportive con finalità ludiche, formative e ricreative; sono associazioni che organizzano attività sportiva a carattere amatoriale e dilettantistico, di formazione e di avviamento alla pratica sportiva. L'ente a sua volta è costituito da associazioni sportive dilettantistiche (di seguito ASD) e/o società sportive dilettantistiche (di seguito SSD).

Lo sviluppo della società industriale ha generato una reale riforma nel mondo del lavoro portando ad una conseguente crescita del tempo libero dei cittadini e da qui l'affermazione delle libere associazioni democratiche.[1] Questo fenomeno sociale assume oggi diverse forme, quali lo sport, le attività creative e ricreative, culturali e di conoscenza e formazione che si realizzano in solidi organismi istituzionali e in forme di aggregazione spontanea quali le associazioni e gli enti di promozione sportiva/sociale.

Fino agli anni Settanta le associazioni non riconosciute (enti privi di personalità giuridica) erano regolamentate agli articoli 36 e 38 del Codice Civile;[2] il

---

[*] Laureanda in scienze giuridiche, arbitro di calcio amatoriale, collaboratrice AICS Genova, appassionata dello sport e del diritto sportivo.

[1] Articolo 18 Costituzione: «*i cittadini hanno il diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale [...]*».

[2] Art. 36 C.C: «*l'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi fra gli associati. Le presenti associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali secondo detti accordi è conferita la presidenza o la direzione*».

loro continuo sviluppo dovuto al costante evolversi dei movimenti politici e culturali ha portato lo Stato a porre più controllo verso queste forme di associazionismo, assoggettando anche i loro regolamenti interni al diritto comune (a tutela dei diritti dei singoli individui).

Il Codice Civile tratta le associazioni nel Libro I (Persone e Famiglia) dall'articolo 14 fino all'articolo 42, dando a questi enti (associazioni, ma anche fondazioni) un evidente fine umanistico e senza scopo di lucro.

La presenza delle associazioni sportive come realtà risale al 16 Febbraio 1942 data in cui con la Legge n. 426,[3] viene istituito il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito CONI), autorità che disciplina e regolamenta l'attività sportiva organizzata a livello nazionale. Il CONI ha dato importantissimi strumenti di valorizzazione dei fini perseguiti dagli EPS, nonché di tutte le ASD e SSD loro affiliate, che di conseguenza (per mezzo dello stesso meccanismo di affiliazione) vengono riconosciute ai fini sportivi dal CONI e inserite nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche.

2. *Il riconoscimento del CONI per gli Enti di Promozione Sociale*

Il CONI ha dedicato il titolo Quarto del proprio Statuto e un Regolamento *ad hoc* agli Enti di Promozione Sportiva, riconoscendo come EPS, a livello nazionale o regionale, quelle associazioni senza scopo di lucro che hanno per fine istituzionale la promozione e l'organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative e che svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi e delle regole e delle competenze del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle discipline sportive associate.[4]

Come previsto dall'articolo 25, comma 3-ter dello Statuto del CONI,[5] la Giunta Nazionale ha 90 giorni per approvare ai fini sportivi lo Statuto degli Enti di Promozione Sportiva valutandone la conformità con le disposizioni di legge e con

---

Art. 38 C.C: Obbligazioni - «*per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione.*
I terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni rispondono solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione».

[3] Costituzione e ordinamento del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI).

[4] Art. 26 comma 1 dello Statuto del CONI «*Sono Enti di promozione sportiva le associazioni riconosciute dal CONI, a livello nazionale o regionale, che hanno per fine istituzionale la promozione e la organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative, e che svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CONI, delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate*».

[5] Art. 26 Comma3-ter: «*La Giunta Nazionale, nell'approvare, ai fini sportivi, entro il termine di 90 giorni, lo Statuto degli Enti di promozione sportiva, ne valuta la conformità alla legge, allo Statuto del CONI ed ai Principi fondamentali del Consiglio Nazionale. In caso di difformità la Giunta Nazionale rinvia agli Enti, entro 90 giorni, dal deposito in Segreteria Generale, lo Statuto per opportune modifiche, indicandone i criteri. Trascorso il termine di 90 giorni senza tale rinvio, lo Statuto si intende approvato. Qualora gli Enti di promozione non modifichino lo Statuto nel senso indicato, la Giunta Nazionale può proporre al Consiglio Nazionale la sospensione dei contributi e, nei casi più gravi, la revoca del riconoscimento*».

lo Statuto del CONI; in caso di difformità dello statuto sottoposto alla Giunta, questa rinvia agli enti, sempre nel termine di 90 giorni, per far sì che siano apportate le opportune modifiche. Qualora non si verifichi il rinvio, lo Statuto si considera tacitamente approvato. Nel caso in cui le modifiche non vengano apportate la Giunta può proporre al Consiglio Nazionale la sospensione dei contributi o addirittura la revoca del riconoscimento.

L'articolo 27 dello Statuto del CONI e l'articolo 3 del Regolamento CONI degli Enti di Promozione Sportiva, prevedono ed elencano i requisiti, anche di natura dimensionali, necessari affinché il Consiglio Nazionale del CONI conceda il riconoscimento agli Enti di Promozione Sportiva nazionali e regionali. Nello specifico:

- L'ente deve costituire associazione non riconosciuta o riconosciuta secondo quanto previsto dal Codice Civile agli articoli 12 e ss., e prevedere all'interno del proprio Statuto - conforme alle disposizioni di legge, allo Statuto e ai Principi Fondamentali del CONI - l'osservanza del principio di democrazia interna e di pari opportunità;
- Gli EPS a livello nazionale devono avere una presenza organizzata[6] in almeno 15 regioni e 70 province, un numero di associazioni affiliate non inferiore a 1000 e un numero di tesserati iscritti (ovvero soggetti impegnati nell'attività sportiva, praticanti, dirigenti, tecnici operatori sportivi in genere) non inferiore a 100.000 in base a quanto previsto dall'articolo 90 della Legge n. 289/2002 (*Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica);* mentre a livello regionale è necessaria la presenza organizzata in ognuna delle province e nella stessa regione di riferimento e, per lo stesso articolo della legge sopra indicata, un numero di associazioni affiliate non inferiore a 3 per ognuna delle province. Inoltre per quanto riguarda gli EPS riconosciuti a livello nazionale, questi devono avere almeno il 60% delle ASD e/o SSD affiliate al proprio ente da almeno due anni continuativi;
- L'EPS che vuole ottenere riconoscimento da parte del CONI deve aver svolto l'attività sportiva e/o formativa a livello nazionale o regionale da almeno quattro anni.

3. Effetti del riconoscimento CONI

In merito agli effetti del riconoscimento da parte del CONI e all'interesse principale delle associazioni a richiedere l'iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche del CONI, va rilevato che, a seguito del riconoscimento del CONI, un'associazione acquisisce il diritto di essere identificata con la dicitura di "EPS"[7] sia dal punto di vista formale che sostanziale, dando all'ente il potere di fornire alle ASD e SSD affiliate, il certificato necessario per

---

[6] *Presenza organizzata* significa che nella regione e/o nella provincia l'Ente opera attraverso un proprio Comitato, che sia Comitato Regionale e/o Provinciale, ed in questo ultimo caso devono risultare affiliate almeno dieci ASD praticanti e almeno due discipline sportive.

[7] Ai sensi dell'art. 27 dello Statuto del CONI.

l'obbligatoria iscrizione al Registro CONI.

Contestualmente al riconoscimento, l'EPS ha la facoltà di utilizzare il logo CONI esclusivamente secondo le direttive previste dal Manuale per la gestione integrata dell'immagine del logo; nel caso in cui l'ente faccia uso improprio del logo sarà passibile di sanzioni secondo quanto previsto dallo Statuto.[8]

L'EPS, a partire dall'anno successivo a quello del riconoscimento, ha diritto ad un contributo economico[9] commisurato al numero di società affiliate, agli iscritti e alle attività organizzate effettivamente svolte.

Il riconoscimento può anche essere revocato in caso di sopravvenuta mancata rispondenza dei requisiti da parte dell'EPS riconosciuto a livello nazionale e da parte dell'EPS riconosciuto su base regionale. Accertata la carenza di uno dei requisiti[10] necessari al riconoscimento, la Giunta Nazionale o Regionale di competenza offrirà all'ente in oggetto l'opportunità di sanare la mancanza fissando un tempo massimo per rimediare all'assenza del requisito; nel caso in cui l'ente non adempia entro il termine stabilito la Giunta proporrà all'organo competente la revoca del riconoscimento. Qualora venga accertata la mancanza di due o più dei requisiti necessari, la proposta di revoca è immediata.

La revoca del riconoscimento ai fini sportivi comporterà la conseguente decadenza di tutte le prerogative e agevolazioni conseguenti allo status di Ente di Promozione Sportiva ricadenti anche sui rispettivi affiliati.

Attualmente il CONI riconosce 15 Enti di Promozione Sportiva Nazionali[11] e un Ente di Promozione Sportiva Regionale (Sport Padania).

Non esiste una forma giuridica predefinita per la costituzione di un EPS, pertanto ogni ente "vive di vita propria", dotandosi di regolamenti interni atti a perseguire al meglio gli scopi previsti a livello statutario.

Al fine di promuovere e sviluppare le proprie attività, gli EPS (ogni ente a suo modo) predispone una ripartizione interna delle discipline sportive, con la stessa dinamica applicata attraverso la suddivisione in Federazioni Sportive Nazionali[12] del CONI.

L'ente riconosciuto a livello nazionale porta avanti i suoi obiettivi sul territorio anche a livello regionale e provinciale attraverso il riconoscimento di Comitati che aderiscono e fanno proprio lo Statuto dell'ente di riferimento nazionale. Quest'ultimo, come la suddivisione delle discipline sopra citata, è simbolo di un parallelismo tra quanto rappresentato dal CONI relativamente allo sport organizzato e quanto rappresentato dagli EPS per il cosiddetto "sport per tutti", vale a dire lo sport a livello amatoriale.

Come previsto per le Federazioni Sportive Nazionali, anche le modalità

[8] Art. 23 dello Statuto del CONI.
[9] Secondo quanto predisposto dal titolo III dello Statuto del CONI.
[10] Art. 3 Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva CONI.
[11] Alcuni esempi: AICS (Associazione Italiana Cultura Sport), ENDAS (Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale), UISP (Unione Italiana Sport Per Tutti), CSI (Centro Sportivo Italiano), CSEN (Centro Sportivo Educativo Nazionale).
[12] Alcuni esempi: FIGC, FIPAV, FIT, FCI, FIP, FIR, FIS […].

di adesione di un'associazione presso un Ente di Promozione Sportiva si identificano con un rapporto di affiliazione, per quanto concerne i cosiddetti soci collettivi, quindi le ASD o SSD (o altre forme di associazionismo) e con il tesseramento (tramite i soci collettivi) per i soci individuali.

L'affiliazione e il tesseramento vincolano rispettivamente le associazioni affiliate e i soci individuali (tesserati) al rispetto dello Statuto Nazionale, della struttura territoriale a cui aderiscono e dei regolamenti interni dell'ente.

Le ASD che aderiscono tramite l'affiliazione ad un EPS, accettano anche il codice di comportamento sportivo deliberato dal Consiglio Nazionale del CONI, e le norme sportive antidoping emanate dal CONI, per cui la somministrazione e/o l'uso di sostanze dopanti sono vietati. Le procedure e le modalità per l'effettuazione dei controlli antidoping, nonché i relativi procedimenti disciplinari a carico di tesserati, affiliati e soci di Enti di Promozione Sportiva, sono stabiliti dalle Norme Sportive Antidoping del CONI.

4. La Giustizia Sociale e Sportiva negli EPS

L'estate del 2014 resterà nota agli operatori del diritto sportivo per la riforma e conseguente approvazione del nuovo Codice di Giustizia Sportiva del CONI (d'ora in avanti Codice), avvenuta con delibera n.1518 del Consiglio Nazionale del CONI il 15 Luglio 2014.

Il CONI si era sempre limitato a dettare mere linee guida, contenute ad esempio nei "*principi di giustizia sportiva*", in cui sono delineati pochi dispositivi di carattere assolutamente generale, lasciando ampio spazio alle Federazioni Sportive Nazionali per l'organizzazione del sistema giustiziale interno. L'obiettivo della riforma Coni è introdurre un concreto sistema di giustizia sportiva dettagliato, ma uniforme, di guisa da rendere più funzionale l'applicazione dei dispositivi e delle norme dei diversi regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali. Abitualmente si assiste all'inserimento di nuove norme, ad esempio nell'ordinamento statale, decreti legislativi con il compito di prevedere e/o modificare quanto non previsto dal codice che disciplina una determinata materia, ma sicuramente una riforma totale dell'intero sistema di giustizia è sicuramente un fatto di rilevanza storica, soprattutto nell'ordinamento sportivo.

Come previsto dallo stesso Codice all'articolo 1, le Federazioni Sportive Nazionali e le discipline associate riconosciute dovranno rivedere e adeguare i loro Statuti e i regolamenti federali alle nuove norme e disposizioni del Codice, che introduce diverse innovazioni, riforma il sistema di giustizia sportiva (organi e procedimenti) puntando a dare uniformità alle procedure interne alle varie Federazioni, pur garantendo ovviamente l'autonomia di ogni Federazione nell'individuazione delle peculiari figure di illeciti sanzionati.[13]

---

[13] Art.1 comma 3 del Codice della Giustizia Sportiva: «*Resta ferma la competenza di ogni Federazione a definire le fattispecie dei comportamenti rilevanti sul piano disciplinare, anche in conformità a quanto eventualmente previsto dalle Federazioni internazionali di appartenenza*».

Va esaminato l'impatto della riforma verso gli Enti di Promozione Sportiva. Per questi enti al momento non sussiste obbligo di recezione del nuovo Codice, quindi non devono obbligatoriamente adeguare i propri statuti e regolamenti interni alle nuove disposizioni. Il sistema di giustizia sportiva previsto e disciplinato dal nuovo Codice di Giustizia Sportiva, come lo stesso annuncia,[14] può essere applicato anche agli Enti di Promozione Sportiva, secondo ovviamente quanto previsto dai rispettivi Statuti (prevedendo anche un eventuale adeguamento spontaneo).

Il sistema di giustizia sportiva interna agli EPS prevede due gradi di giudizio interno e un terzo grado esperibile presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, davanti al Collegio di Garanzia dello Sport[15] (unico organo di terzo grado di giustizia, definito la "Cassazione dello Sport") introdotto dall'articolo 12 dello Statuto del CONI dopo la Riforma.[16]

Una delle grandi introduzioni della Riforma del 2014 è sicuramente la Procura Generale dello Sport[17] presso il CONI, che ha il compito di controllare l'operato delle procure federali, coordinando e intervenendo nei casi in cui si verifichino errori od omissioni di indagine e di procedura, per assicurare la piena osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo.[18]

Questa forma di controllo alla quale sono assoggettate le Federazioni, non tocca invece gli Enti di Promozione Sportiva, e il proprio organo di procura previsto, quindi non esistono rapporti con gli organi di giustizia del CONI in sede di indagine preliminare, primo e secondo grado; tutto è rimesso agli organi di giustizia dell'ente che si autoregola e disciplina attraverso il proprio Statuto e soprattutto il proprio regolamento (come già sottolineato in precedenza ogni ente si auto-regola).

Come il CONI rappresenta il capostipite delle Federazioni Nazionali,

---

[14] Art. 12 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva: «*La disciplina prevista nel presente articolo e nei seguenti articoli 12 bis e 12 ter in riferimento alle Federazioni sportive nazionali si applica integralmente anche alle Discipline sportive associate e, ove previsto dai rispettivi Statuti, agli Enti di promozione sportiva*».

[15] Art. 12-bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva: «*È istituito presso il CONI, in posizione di autonomia e indipendenza, il Collegio di Garanzia dello Sport, organo di ultimo grado della giustizia sportiva, cui è demandata la cognizione delle controversie decise in via definitiva in ambito federale, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro*». Abolizione dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva del Coni (Alta Corte), del Tribunale Nazionale Arbitrale dello Sport (TNAS) e della Commissione Nomine.

[16] Art. 12 comma 1 Statuto del CONI: «*Sono istituiti presso il CONI, in piena autonomia e indipendenza, il Collegio di Garanzia dello Sport e la Procura Generale dello Sport*».

[17] Articolo 1 comma 2 del Codice di Giustizia dello Sport: «*Il presente Codice regola altresì l'ordinamento e lo svolgimento dei procedimenti di giustizia innanzi al Collegio di garanzia dello Sport istituito presso il Coni nonché i rapporti tra le procure federali e la Procura generale dello Sport istituita presso il Coni*».

Art. 12-ter, comma 1: «*Allo scopo di tutelare la legalità dell'ordinamento sportivo, è istituita, presso il CONI, in posizione di autonomia e indipendenza, la Procura generale dello sport con il compito di coordinare e vigilare le attività inquirenti e requirenti svolte dalle procure federali*».

[18] Art. 3 comma 7 del Codice di Giustizia Sportiva: «*La Procura generale dello Sport istituita presso il Coni coopera con le Procure federali al raggiungimento della finalità di cui al comma 4*».

ognuna competente sulla disciplina di riferimento, un Ente di Promozione Sociale può prevedere diversi settori o dipartimenti che si occupano di una disciplina sportiva definita e si danno regolamenti di giustizia sportiva interni, che fanno riferimento ai regolamenti sovraordinati dediti alla disciplina stessa (esempio: il "Settore Calcio" farà ovvio riferimento alla Federazione Italiana Giuoco Calcio, FIGC).

4.1 La Giustizia Sportiva dell'Associazione Italiana Cultura e Sport

Per comprendere meglio il discorso affrontato finora a livello generale sugli EPS, e quindi le ragioni che hanno favorito il loro sviluppo, la possibilità di organizzarsi su diverse tipologie di forma organizzativa, il riconoscimento ai fini sportivi da parte del CONI e la differenza a livello di giustizia interna basato sul confronto con la Riforma sulla giustizia sportiva del 2014, prendiamo in esempio la struttura organizzativa e il sistema di giustizia sociale/sportiva interna di un EPS di basi solide quale l'Associazione Italiana Cultura Sport (AICS).

L'AICS è un'associazione senza scopo di lucro, che nasce nel 1962 a Roma come Ente nazionale di promozione sportiva. Al principio l'acronimo AICS voleva dire "Associazione Italiana Circoli Sportivi", chiaro segnale di orientamento sportivo caratteristico dell'ente, che in seguito ha ampliato il proprio raggio di interesse andando a toccare i settori della cultura, del turismo, dell'ambiente, delle politiche sociali, della protezione civile e della formazione, nonché del Terzo Settore,[19] variando quindi la sua denominazione in Associazione Italiana Cultura Sport.

Con delibera del 6 Dicembre 2006 il Consiglio Nazionale del CONI ritenuto che «*l'Associazione Italiana Cultura Sport (AICS) è organizzazione sportiva d'importanza nazionale che ha svolto e svolge attività di promozione e diffusione dell'attività sportiva; che pertanto è in possesso dei requisiti per il riconoscimento […]*» riconosce l'AICS come Ente di Promozione Sportiva.

L'AICS come ente nazionale ha sede a Roma e si struttura su Comitati regionali (20 regioni) e provinciali[20] che si fondano su proprio Statuto recependo ovviamente lo Statuto AICS in quanto ente nazionale di riferimento, approvando e assoggettandosi allo stesso modo al Regolamento nazionale che detta i principi e le norme per regolamentare l'organizzazione dell'associazione, quali la forma di adesione dei soci collettivi e dei soci individuali (affiliazione e tesseramento), procedure per il rifiuto, la revoca e la radiazione delle adesioni dei soci, la cessazione di affiliazioni e tesseramento, norme di funzionamento per le strutture territoriali e centrali, procedure per l'amministrazione della giustizia all'interno dell'associazione e il ricorso agli organi di giustizia.

---

[19] La locuzione Terzo Settore identifica quegli enti che operano e si collocano in determinati settori, ma non riconducibili al mercato del lavoro, né alle istituzioni statali pubbliche. Settori di attività che interessano il Terzo Settore: assistenza sociale, sanitaria e socio-sanitaria; beneficienza; istruzione; formazione; sport dilettantistico; tutela e valorizzazione dei beni di interesse storico e artistico; tutela e valorizzazione dell'ambiente; promozione della cultura e dell'arte; tutela dei diritti civili; ricerca scientifica di interesse sociale.

[20] Oltre che con alcuni Comitati Zonali, come ad esempio il Comitato di Sarzana a La Spezia.

Valide le prescrizioni generali di tutti gli enti di promozione sportiva, è necessario soffermarsi e approfondire alcuni aspetti della giustizia sociale e sportiva dell'ente. La giustizia sociale o associativa (stesso significato in ambito endoassociativo) è l'insieme di procedimenti e norme previsti all'interno di un'associazione a tutela del rispetto dello statuto e dei regolamenti interni, per il corretto funzionamento della vita associativa e dei rapporti tra soci.

Le violazioni derivanti in genere dallo svolgimento dell'attività associativa, con esclusione di quella sportiva, per la quale sono previsti appositi organi di giustizia sportiva, sono di competenza degli organi di giustizia associativa e possono dare origine a procedimenti instaurati esclusivamente da tali organi.

Promotore dell'azione procedurale è il Procuratore Sociale e tali procedimenti possono instaurarsi esclusivamente sulla base di fatti specifici documentati, e deve essere garantito il diritto al contraddittorio e la difesa in ogni stato e grado del processo.

Mezzi di giustizia sociale (attuabili anche dalla giustizia sportiva se previsti da regolamento) sono anche la concessione della *grazia*, dell'*amnistia* e dell'*indulto*. La grazia può essere concessa dal Presidente dell'associazione, su richiesta dell'interessato, con la condizione che sia stata scontata almeno la metà della sanzione irrogata, mentre la Direzione Nazionale dell'Ente di Promozione Sociale ha facoltà di concedere l'amnistia e l'indulto, previa deliberazione che stabilisca i termini del provvedimento disciplinare.

Da evidenziare in questa sede la clausola compromissoria, che detta il c.d. vincolo di giurisdizione, prevista dallo Statuto AICS all'articolo 35 che recita al primo comma: «*I soci individuali e collettivi devono accettare la giustizia associativa, ivi compresa quella sportiva, così come disciplinate dal presente statuto e dai regolamenti ad esso ispirati*»; l'inosservanza di questa disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti degli stessi, sino alla loro espulsione o radiazione, come previsto al secondo comma dello stesso articolo.

Questa disposizione è consueta per le Federazioni Nazionali Sportive, come ad esempio la clausola compromissoria prevista dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio, per la quale all'atto del tesseramento, i tesserati rinunciano ad adire la giustizia ordinaria per tutte le controversie inerenti all'attività sportiva, rimettendosi al giudizio degli organi competenti della federazione stessa.

Gli organi di giustizia previsti a livello statutario dall'ente sono il Collegio dei Probiviri (primo grado), il Collegio dei Garanti (secondo grado) - entrambi organi previsti a livello nazionale, regionale e provinciale - il Procuratore Sociale e il Collegio Arbitrale.

Il Procuratore Sociale ha caratteristiche simili alla procura federale delle Federazioni e, a differenza degli altri organi sopra elencati, è composto da un solo membro, procuratore unico competente a livello nazionale, regionale e provinciale.

E' nominato dalla Direzione Nazionale AICS, su proposta del Presidente Nazionale AICS, che lo sceglie fra soggetti in possesso di provata moralità e capacità

e in possesso della laurea in giurisprudenza; la nomina del Procuratore Sociale deve essere ratificata dal Consiglio Nazionale AICS nella prima riunione successiva a tale nomina. Questa figura può essere ricoperta anche da un non tesserato dell'associazione e comunque non può ricoprire altre cariche all'interno dell'ente. Al Procuratore Sociale son affidate le funzioni inquirenti e requirenti dinanzi a tutti gli organi nazionali di disciplina e garanzia interna, e esercita tali funzioni sia in ambito d giustizia associativa che di giustizia sportiva.

Il Collegio Arbitrale si occupa della risoluzione di ogni controversia attinente lo svolgimento dell'attività associativa che non rientri nella specifica competenza degli organi disciplinari; le parti possono adire al Collegio solo dopo il tentativo obbligatorio di conciliazione presso il Collegio Nazionale dei Probiviri. Il Collegio Arbitrale è costituito dal Presidente e da due membri, nominati uno da ciascuna delle parti, che provvedono in seguito alla designazione del Presidente del Collegio.[21] Il lodo è deliberato a maggioranza dei voti ed il dispositivo deve essere sottoscritto da tutti i componenti, ma è ritenuto ugualmente valido se sottoscritto dalla maggioranza, solo se deliberato in la presenza di tutti i componenti, con espressa dichiarazione dei componenti che non hanno potuto/voluto sottoscriverlo.[22]

Per quanto riguarda le norme procedurali, va rilevato che gli aventi titolo a chiedere l'avvio di un procedimento disciplinare devono rivolgersi al Procuratore Sociale, affinché, qualora sussistano le ragioni, promuova l'avvio.

Deve essere sempre garantito almeno un doppio grado di giudizio e il ricorso agli organi interni di giustizia o al Procuratore sociale o agli organi disciplinari, secondo la violazione contestata.

Le violazioni derivanti dallo svolgimento dell'attività sportiva sono di competenza degli organi di giustizia sportiva e possono dare origine a procedimenti instaurati esclusivamente da tali organi (tra i quali il Procuratore Sociale di cui sopra).

Nei regolamenti di ciascuna disciplina sportiva deve essere sempre previsto un organo di livello nazionale che giudica sulla legittimità dei provvedimenti, il doppio grado di giudizio per ogni livello di attività, e un organo che svolge a livello nazionale il ruolo di Procuratore Sociale nel campo della giustizia sportiva. Deve essere inoltre previsto un giudizio di revisione quale mezzo straordinario di impugnazione delle decisioni di natura disciplinare esperibile dinanzi all'organo d'appello quando nell'ipotesi dell'inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile, quando sopravvengono prove nuove e decisive d'innocenza o quando sia accertata la falsità in atti o in giudizio.

Gli organi di giustizia sportiva sono nominati a ciascun livello dai competenti

---

[21] In difetto di accordo la nomina del Presidente del Collegio Arbitrale e la nomina dell'arbitro di parte, ove questa non vi abbia provveduto, è demandata al Procuratore Sociale.

[22] Il lodo deve essere pronunziato entro 60 giorni dalla nomina del Presidente e per l'esecuzione, le cui modalità sono stabilite nel lodo stesso, deve essere depositato entro 10 giorni dalla sottoscrizione da parte del Presidente presso gli uffici della Direzione Nazionale dell'ente che ne dovrà dare comunicazione alle parti entro i successivi dieci giorni.

organi direttivi e i loro componenti devono essere terzi e imparziali, in possesso di adeguata moralità e professionalità e non aver alcun tipo di rapporto economico con le associazioni affiliate. Possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati all'associazione; il loro mandato ha durata quadriennale ed è rinnovabile e indipendente dalla permanenza in carica degli organi che li hanno designati. I regolamenti di ciascuna disciplina sportiva sono predisposti dal responsabile del settore sport, di concerto con i membri delle commissioni tecniche relative, e approvati dalla Direzione Nazionale.

I regolamenti di ciascuna disciplina sportiva devono contemplare i comportamenti considerati violazioni della normativa, le sanzioni da infliggere per tali violazioni, gli organi di giustizia sportiva competenti alla somministrazione di tali sanzioni; inoltre devono disciplinare lo svolgimento dei procedimenti, garantire il diritto alla difesa in ogni stato e grado del processo e devono prevedere almeno un doppio grado di giudizio.

Per i soci individuali e collettivi è altresì ammessa la possibilità di ricorrere al CONI e precisamente al Collegio di Garanzia dello Sport (lo Statuto al momento non ancora modificato secondo la nuova Riforma del 2014, nomina il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport) e soprattutto per le controversie che contrappongono l'ente AICS, soggetti collettivi affiliati e/o tesserati; possibilità esperibile solo quando previamente siano esauriti i ricorsi interni ad AICS, o si tratti di decisioni non soggette ad impugnazione nell'ambito della giustizia associativa (con l'esclusione delle controversie in materia di doping).

La giustizia sportiva applicata a livello amatoriale-dilettantistico deve avere un ruolo più incisivo dal punto di vista della rieducazione dell'individuo, che ha posto in essere comportamenti sanzionabili e per la società a lui sovraordinata; per questa ragione le sanzioni economiche e disciplinari (ad esempio squalifiche sportive) possono essere e sono sostanzialmente più gravose, applicate sempre con riferimento a regolamenti e tabelle definite di riferimento alla disciplina sportiva in merito, ma con valore sanzionatorio maggiore rispetto ai canoni stabiliti e usati dalle Federazione per lo sport organizzato.

Prendiamo in esempio il sistema di giustizia sportiva applicato ai campionati amatoriali (nonché manifestazioni di coppa) del Settore Calcio del Comitato Provinciale AICS di Genova.

Sistema strutturato su tre gradi di giudizio:

- Primo grado, il *Giudice Sportivo*, il quale delibera dopo ogni turno di gara (secondo una tabella di sanzioni e squalifiche previste a seconda del comportamento posto in essere dai giocatori/dirigenti) esclusivamente sulla base di quanto scritto dal Direttore di Gara sul referto arbitrale.
- Secondo Grado, *Commissione Disciplinare d'Appello,* adita nel momento in cui una Società, o il tesserato soggetto a squalifica presenti reclamo contro un provvedimento adottato in primo grado dal Giudice Sportivo, pubblicato sul Comunicato Ufficiale di riferimento (entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione dello stesso). Non è prevista una procedura d'urgenza, pertanto il ricorso viene esaminato nei tempi e nei modi possibili con il rischio per la

Società sportiva del superamento dei termini di efficacia del ricorso stesso.

- Terzo grado, *Commissione Suprema di Terzo Grado*, esperibile solo a seguito della delibera della Commissione Disciplinare d'Appello (entro il termine di 7 giorni dalla pubblicazione della decisione su Comunicato Ufficiale); in questa sede può avere luogo il confronto tra le parti, quindi il soggetto sanzionato e il Direttore di gara (o un qualunque altro soggetto).

Il Giudice Sportivo, i componenti della Commissione Disciplinare d'Appello e della Commissione Suprema di Terzo Grado sono scelti dal Consiglio Direttivo (e dai responsabili del Settore Calcio) fra soggetti in possesso della laurea in giurisprudenza con abilitazione alla pratica forense.

Questo è solo una tipologia di sistema giudiziario sportivo relativo ad una determinata disciplina sportiva attuata all'interno di un Comitato territoriale dell'Ente di Promozione Sportiva; come evidenziato in precedenza ogni Comitato formula i propri regolamenti di giustizia sportiva dediti alle varie attività sportive previste. Quando i Comitati organizzano manifestazioni sportive comuni si crea un regolamento *ad hoc* atto a disciplinare la manifestazione stessa.

Stessa cosa accade quando si organizzano manifestazioni sportive nazionali, come ad esempio le finali nazionali delle varie discipline sportive o manifestazioni di coppa (calcio, tennis, atletica, karate …), dove si istituisce una commissione che formuli il Regolamento e il sistema di giustizia sportiva da applicare alla manifestazione in oggetto.

5. *Conclusioni*

Gli EPS hanno molte caratteristiche e peculiarità che li rendono un mondo a sé, a partire dal punto cardine di essere conseguenza e rappresentare il fenomeno dell'associazionismo, che sotto molti aspetti (legislativo, fiscale, politico) presenta delle difficoltà di accostamento alla materia; un esempio banale ma simbolico è la reale difficoltà di trovare commercialisti, consulenti e altre figure di stampo giuridico/economico che abbiano dimestichezza in ambito associazionistico, dal momento che fanno invece fatica ad entrare nell'ottica dell'associazionismo e delle sue caratteristiche particolari.

A conferma di quanto asserito è bene evidenziare il "caos" normativo rappresentato da una serie disordinata e difforme di norme che sono il frutto di percorsi legislativi distinti e diversamente interpretabili. A tal proposito la riforma della giustizia sportiva del CONI è riuscita a dare ordine alla complessità di norme che caratterizza il diritto sportivo attraverso appunto un codice di giustizia unico per tutte le federazioni e le discipline associate, e la previsione di un nuovo procedimento giuridico che spazza via la moltitudine di procedure previste nel passato in autonomia dalle varie federazioni.

Il Codice di Giustizia Sportiva è volto a garantire il principio del giusto processo e della sua ragionevole durata all'interno del sistema di giustizia sportiva mediante la razionalizzazione del rapporto tra gli organi istituiti presso il CONI e gli organi di giustizia federale.

Perché la Riforma del CONI non ha coinvolto gli EPS? L'autore ritiene incomprensibile l'esclusione degli Enti di Promozione Sportiva dalla cerchia dei soggetti ai quali è rivolto l'obbligo di uniformarsi al nuovo sistema di Giustizia Sportiva, in quanto i suddetti enti sono *in primis* i rappresentanti dello sport amatoriale ("lo sport per tutti") e in secondo luogo sono riconosciuti e supportati dal CONI stesso, nonostante non siano sue dirette emanazioni, a differenza delle Federazioni Nazionali Sportive (che sia questo un motivo di esclusione?). Di conseguenza si ritiene utile ai fini di un'omogenea applicazione dei principi e delle disposizioni della Giustizia Sportiva a tutti i livelli di pratica sportiva, con l'adeguamento obbligatorio degli EPS alla riforma approvata.

E' auspicabile, inoltre, che il CONI si dedichi alla risoluzione delle difformità giuridiche presenti negli EPS, in quanto ogni ente è al momento libero di auto regolarsi in materia di organizzazione interna e di giustizia sportiva, nonché all'emanazione di un Codice di Giustizia Sportiva di riferimento.

Attualmente è all'esame del parlamento nazionale una proposta di legge dedicata specificamente al mondo dello sport, che si prefigge di affrontare con una legge quadro tutti gli aspetti connessi all'attività sportiva e che dia valore allo sport in generale, ma soprattutto allo sport che porta benessere sociale e civile (lo sport "amatoriale"?). Questa proposta vuole attribuire alle Regioni il compito e la possibilità effettiva di legiferare su tutta la materia attraverso dei punti di riferimento normativi.

Obiettivo? Lo sport, e la sua pratica, devono diventare uno strumento reale di crescita e sostentamento sano per la società.

Un ultima considerazione va riferita al tentativo, sempre più reale e tangibile, delle Federazioni Sportive Nazionali, in particolare di quelle rappresentanti sport considerati meno popolari e di minor interesse sociale, di avvicinarsi al mondo dello sport per tutti, dello sport amatoriale e di trascinarlo all'interno della propria area di competenza. Fenomeno ancora lontano da sport come il calcio, dove si parla di numeri fisici ed economici così elevati da non poter immaginare il concreto accorpamento con il mondo amatoriale.

Tale fenomeno può definirsi "pericoloso", poiché sarà il gravoso problema che si troveranno a dover affrontare gli EPS, che sono i principali promotori dello sport per tutti, che vivono e si fondano sostanzialmente su questo, sullo sport amatoriale.

In conclusione nonostante non esista una soluzione oggettiva alla situazione venutasi a creare nell'ambito sportivo amatoriale italiano, di certo una presa di posizione in merito da parte del CONI, a favore degli Enti di Promozione Sportiva, potrebbe ridimensionare l'entità del rischi.

LA GIUSTIZIA SPORTIVA NELLA FEDERAZIONE ITALIANA BADMINTON

di *Marcello Sangiorgio*[*]

SOMMARIO: 1. La Federazione Italiana Badminton – 2. Gli Organi Federali – 3. Principi generali di Giustizia Sportiva – 4. L'Arbitrato nella FIBa – 5. Conclusioni

1. La Federazione Italiana Badminton

1.1 Cenni Introduttivi

La Federazione Italiana Badminton (di seguito FIBa), venne costituita il 23 Marzo 1985, per trasformazione della Associazione Italiana Badminton, sorta precedentemente nel 1976 e convalidata con atto notarile nel 1977.

La FIBa è un'associazione senza scopi di lucro, che gode di personalità giuridica di diritto privato.[1] Costituita da tutte le società e le associazioni sportive che attuano la pratica sportiva del Badminton e del Beach Badminton, inizialmente accoglieva al suo interno la disciplina dello Squash, poi dal 1985 l'assunzione della veste federale e dunque lo scioglimento dell'Associazione Italiana Badminton Squash (AIBS) e dunque l'accoglienza al di sotto del patrocinio della Federazione Italiana Tennis (FIT).

Il definitivo riconoscimento come Federazione nazionale da parte del CONI avvenne attraverso un iter che si prolungò attraverso un'altra decade che iniziò con l'inserimento della FIBa allora denominata solo FIB, nel novero degli sport dimostrativi alle Olimpiadi di Seul 1988, per poi esser inserita come sport ufficiale nei Giochi di Barcellona nel 1992. Sarà solo nel 31 Ottobre del 2000 che avvenne il riconoscimento quale Federazione Sportiva Nazionale, reso poi giuridicamente effettivo nel 2002, di qui poi la grossa crescita istituzionale nonché strutturale accompagnata dai primi importanti traguardi quali le qualificazione degli

---

[*] Avvocato, Pubblicista iscritto all'Albo dei Giornalisti Sportivi della Campania, Collaboratore di cattedra in diritto Amministrativo-Sportivo presso Università Telematica «Pegaso». E-mail: marcello.sangiorgio@gmail.com.

[1] Disciplina delle norme del primo libro del Codice Civile, dal Decreto Legislativo 23 Luglio, n. 242 e successive modificazioni sul riordino del CONI ed in conformità dello Statuto di quest'ultimo.

atleti alle Olimpiadi di Pechino nel 2008 e di Londra nel 2012.

Conquista della FIBa è certamente stato lo Statuto Federale, novellato secondo la recente riforma della Giustizia Sportiva[2] ed approvato con grande puntualità. La FIBa infatti può fregiarsi di esser una della prime Federazioni in Italia ad aver approvato e reso operativo all'interno del suo ordinamento strutturale e degli organi di Giustizia le disposizioni della recente riforma operata nel 2014 nel rispetto del termine fissato dal CONI.

Lo Statuto professa una spiccata propensione non solo alla gestione nazionale, ma anche alle aspirazioni in ambito internazionale, regolando i rapporti interni di partecipazione e rappresentanza anche in relazione all'affiliazione del circuito della Badminton World Federation (di seguito BWF) e della Badminton Europe (di seguito BE).[3]

La BWF Organo internazionale che supervisiona che governa lo sport del Badminton, ha sede a Kuala Lampur (Malesia) e possiede uffici operativi di sviluppo anche a Losanna (Svizzera), che collaborano attivamente alla diffusione della disciplina in concomitanza col CIO e i Comitati Olimpici Nazionali affiliati.

La FIBa è riconosciuta dal CONI ai fini sportivi in qualità di Federazione Sportiva ed opera sotto la vigilanza dello stesso, quale organo rappresentativo della comunità sportiva nazionale, con autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale, nonché con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI anche in considerazione della rilevanza pubblicistica di specifici aspetti di tale attività.[4]

La Federazione naturalmente regola ed organizza la disciplina dell'attività sportiva, in armonia e secondo le deliberazioni e gli indirizzi indicati secondo la volontà del CIO e del CONI.

1.2 Riferimenti Statutari ed Affiliazione

La FIBa naturalmente adotta e promuove ogni iniziativa che possa essere utile ed ideologicamente adattabile al perseguimento dei propri scopi, supportando quindi la partecipazione dei propri atleti a competizioni nazionali ed internazionali, nonché attuando programmi di formazione dedicati ad atleti, tecnici e dirigenti.

Data la natura spiccatamente internazionalistica, promuove inoltre al suo interno nell'organizzazione dell'attività sportiva, nella piena osservanza delle norme sul dilettantismo emanate dal CIO, la totale estraneità a qualsiasi influenza che possa aver matrice religiosa, partitica e razziale.[5]

Fanno parte della FIBa le società e le associazioni sportive dilettantistiche, unitamente alle persone fisiche in qualità di tesserati.

Inoltre sono affiliate alla FIBa le società e le associazioni che hanno come fine la pratica del Badminton nell'ambito del territorio nazionale e che si impegnano

[2] Deliberazione della Giunta Nazionale CONI n. 277 del 15 Luglio 2014.
[3] Art. 1, comma 1.4 dello Statuto FIBa, descrivente: «*Costituzione, natura, sede e durata*».
[4] Art. 1, comma 6 dello Statuto FIBa, descrivente: «*Costituzione, natura, sede e durata*».
[5] Art. 2, comma 2 e 3 dello Statuto FIBa, descrivente: *«Gli Scopi della Federazione»*.

ad osservarne lo Statuto.[6]

Gli Statuti delle Affiliate devono esser conformi al dettato dell'*art. 90 della Legge 289 del 2002* cosi come modificato dalla *Legge 128 del 21 Maggio 2004*, attenendosi ai principi di democrazia interna già descritti nello Statuto Federale.

L'applicazione dei suddetti principi deve necessariamente prevedere degli Organi Direttivi eletti democraticamente dalle assemblee dei soci, con un'esplicita esclusione degli scopi di lucro e la partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e pari opportunità.[7]

Gli stessi Statuti dovranno allinearsi e dunque risultare conformi alle norme interne ed alle direttive CONI, di fatti qualora venisse scelto il modello delle Società di Capitali, sarà fatto obbligo a pena di irricevibilità della domanda di affiliazione, di prevedere anche nello Statuto e nell'atto costitutivo che gli utili siano interamente reinvestiti all'interno della Società per perseguire lo scopo esclusivo dell'organizzazione, strutturazione e sviluppo della pratica sportiva.[8]

Le domande di affiliazione inoltrate dalle Società o dalle Associazioni, sono valutate internamente al Consiglio Federale della FIBa e dovranno essere aderenti al dettato del Consiglio Nazionale, nonché della Giunta Nazionale CONI, il riconoscimento invece è operato di conseguenza per la singola disciplina sportiva del Badminton ed ai fini del riconoscimento devono dichiarare ed attestare che la sede sportiva sia stabilita nel territorio italiano.

Queste hanno l'obbligo, come da Statuto,[9] di fornire atleti alla compagine della Rappresentativa Nazionale Italiana di Badminton, oltre che di partecipare attivamente alle iniziative FIBa, cooperando allo sviluppo nazionale ed internazionale della disciplina sportiva promossa dalla stessa Federazione e dal Comitato nazionale.

2. Gli Organi Federali

Come *supra* indicato l'adeguamento dello Statuto FIBa alla riforma della Giustizia sportiva operato nel 2014, ha novellato parzialmente la struttura degli Organi Federali.[10]

Al fine di promuovere, organizzare e disciplinare le attività sportive e garantirne la diffusione in Italia ed all'Estero, la FIBa si avvale di Organi Federali che agiscono in maniera capillare, con una netta distinzione tra Organi Centrali ed Organi Periferici, supportati entrambi nel loro ufficio da Organi di Giustizia. Tutte le cariche Federali hanno durata di un quadriennio ed hanno durata sino al termine dello stesso, le sole cariche di nomina, con esclusione del Procuratore Federale e della Commissione Federale di Garanzia, decadono al decadere dell'organo che li ha nominati.[11]

---

[6] Art. 5, comma 1 dello Statuto FIBa, descrivente: *«Società ed Associazioni affiliate»*.
[7] Art. 5, comma 2 dello Statuto FIBa, descrivente: *«Società ed Associazioni affiliate»*.
[8] Art. 5, comma 4 dello Statuto FIBa, descrivente: *«Società ed Associazioni affiliate»*.
[9] Art. 7, comma 1 dello Statuto FIBa, descrivente: *«Società ed Associazioni affiliate»*.
[10] Art. 15, comma 1 dello Statuto FIBa, descrivente: *«Gli Organi Federali»*.
[11] Art. 15, comma 3 dello Statuto FIBa, descrivente: *«Gli Organi Federali»*.

Lo Statuto disciplina in maniera esaustiva la copertura della vacanza di personale all'interno degli Organi Federali. Viene contemplata la vacanza contemporanea di più componenti di un organo elettivo, in numero tale da non dover dare decadenza all'organo, facendo subentrare i primi fra i non eletti e qualora questa ipotesi non possa realizzarsi, si provvede al rinnovo della carica alla prima assemblea utile.

In tutti i casi in cui il numero delle vacanze sia tale da compromettere la funzionalità dell'organo, sarà necessario convocare l'assemblea in sessione straordinaria entro 60 giorni a partire dall'evento che abbia compromesso la funzionalità stessa. Entro 30 giorni sarà la stessa assemblea che provvederà alla ricostituzione delle cariche vacanti o dell'intero organo.

2.1 «Il Presidente»

Il Presidente della Federazione Italiana Badminton, ricopre un ruolo centrale, che può essere considerabile oltre che direttivo e di impulso nei confronti degli altri Organi Federali, anche di vigilanza, supervisione e programmazione dell'ambito tecnico-sportivo.

E' eletto Presidente FIBa, il candidato che ottenga al meno il 50% più uno dei voti dei presenti o rappresentati in assemblea, qualora non si raggiungesse la maggioranza descritta si procederà a ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti e risulterà eletto Presidente il candidato che al ballottaggio otterrà la maggioranza assoluta.

Il Presidente dura in carica per tutto il quadriennio olimpico e non è rieleggibile per più di due mandati consecutivi. E' interessante notare come da Statuto sia consentito un terzo mandato consecutivo, se uno dei due mandati precedenti abbia avuto durata inferiore a due anni ed un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.[12]

L'Art. 24 dello Statuto FIBa specifica poi come la figura del Presidente, abbia oltre che la rappresentanza legale dell'Ente, anche la responsabilità unitamente al Consiglio Federale del funzionamento della Federazione stessa dinanzi all'Assemblea Nazionale.

Egli sovraintende a tutta l'attività della FIBa, vigilando sulla totalità degli organi e degli uffici, con le sola eccezione degli Organi di Giustizia e del Collegio dei Revisori dei conti. Inoltre ha l'obbligo di convocare e presiedere il Consiglio Federale e il Consiglio di Presidenza, di convocare l'Assemblea Nazionale eccetto nei casi elencati dallo Statuto,[13] nonché di sottoscrivere gli atti ed i provvedimenti

---

[12] Art. 24 dello Statuto FIBa: «*Per l'elezione successiva a due o più mandati consecutivi, il Presidente uscente candidato è confermato, qualora raggiunga alla prima votazione, una maggioranza non inferiore al 55% dei voti validamente espressi. Nel caso ancora in cui il Presidente uscente non raggiunga alla prima votazione il quorum del 55% in presenza di al meno altri due candidati, verrà effettuata una nuova votazione a cui non potrà prender parte, salvo il caso in cui abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, in caso diverso si dovrà celebrare una nuova Assemblea a cui il Presidente uscente non potrà candidarsi*».

[13] Art. 24, comma 3 , lett. b) dello Statuto FIBa, descrivente: *«Il Presidente»*.

inerenti alla Federazione.

Possiede il potere di nominare il Segretario Generale, previa consultazione del CONI, sentito il Consiglio Federale, inoltre quello di sottoporre a quest'ultimo le proposte di nomina dei componenti degli Organi di Giustizia e del Procuratore Federale ai sensi del Codice di Giustizia sportiva, attribuendo ad uno o più soggetti la funzione di Segretario per ciascuno degli Organi di Giustizia nonché per la carica di Procuratore Federale, ha il potere di adottare, infine, nei casi di estrema urgenza quei provvedimenti necessari per la gestione della FIBa.

Adempie alle sue funzioni in ambito tecnico-sportivo invece esercitando funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei risultati agonistici a livello nazionale ed internazionale, oltre tutto nomina i Direttori Tecnici delle squadre nazionali previa consultazione del CONI e sentito il Consiglio Federale. Sempre nell'esercizio delle sue funzioni, si fa garante della trasparenza della Federazione mediante obbligo di presentazione di un programma tecnico-sportivo all'inizio del suo mandato e di un consuntivo relativo all'attività svolta ed ai risultati sportivi conseguiti.

Espleta la delicata funzione della concessione della grazia in caso di sanzione sportiva erogata, a patto che sia stata scontata al meno la metà di questa, solo nei casi di radiazione il provvedimento non può essere considerato efficace prima che siano trascorsi al meno cinque anni dalla data del provvedimento definitivo.[14]

2.2 «L'Assemblea Nazionale»

L'Assemblea Nazionale FIBa è organo collegiale, oltre che organo centrale per eccellenza della Federazione, viene considerata inoltre organo supremo disponendo di poteri deliberativi.

Essa è costituita dai Presidenti delle Associazioni Sportive Affiliate aventi diritto di voto o dai loro delegati purché siano Presidenti aventi diritto di voto e provenienti dalle stesse Regioni, dai Dirigenti in carica che li sostituiscono, dai delegati degli atleti e dei tecnici badminton sociali.

La presenza in assemblea è preclusa solamente nel momento in cui non sia stato effettuato il pagamento della quota di affiliazione, o sia stato irrogato un provvedimento di sospensione o inibizione.[15]

I lavori dell'Assemblea possono essere portati avanti in seduta ordinaria e straordinaria. I lavori della prima devono tenersi per il rinnovo delle cariche Federali, entro il 15 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici estivi. La seduta straordinaria deve tenersi, invece, nel caso di elezione del Presidente Federale, del Consiglio Federale, del Presidente del Collegio dei Revisori dei conti, in caso di loro cessazione per qualsiasi motivo, nonché quando lo ritenga opportuno

---

[14] Art. 24, comma 6 e 7 dello Statuto FIBa, descrivente: *«Il Presidente»*.

[15] Art. 17, comma 3 dello Statuto FIBa: «*Partecipano ai lavori senza poter esercitare il diritto di voto e senza possibilità di rappresentanza le affiliate che non possono espletare il diritto di voto, gli aderenti, il Presidente e i componenti degli Organi Federali di Giustizia, i titolari di cariche onorarie ed i candidati alle cariche federali elettive*».

la maggioranza dei componenti l'Assemblea ovvero sia richiesto dalla metà più uno delle Società o Associazioni aventi diritto di voto che detengano per lo meno un terzo del totale dei voti sul territorio nazionale, o dalla metà più uno degli atleti e tecnici di Badminton sociali maggiorenni aventi diritto di voto.

Deve inoltre tenersi assemblea straordinaria nel caso di parere negativo del Collegio dei Revisori, o di mancata approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI del Bilancio d'esercizio approvato.

L'Assemblea è convocata dal Presidente FIBa su deliberazione del Consiglio Federale, o nei casi previsti da chi lo sostituisce,[16] indipendentemente dall'atto formale di convocazione la data dell'assemblea è resa nota quarantacinque giorni prima mediante comunicato federale. L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza di al meno il 50% degli aventi diritto, in seconda convocazione un'ora dopo l'assemblea è valida senza prescrizione di un numero minimo di partecipanti, che rappresentino ad ogni modo al meno il 20% del totale dei voti.

In seduta ordinaria e straordinaria l'Assemblea elegge con votazioni separate e successive il Presidente Federale ed i componenti del Consiglio Federale, con votazioni separate ma contemporanee il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti.

Oltre tutto in caso di cessazione delle principali cariche delibera sul bilancio di esercizio annuale che abbia avuto parere negativo o che non sia stato approvato, sulle proposte di modifica dello Statuto Federale e sullo scioglimento della FIBa.

L'Assemblea delibera validamente a maggioranza dei voti presenti o rappresentati, salvo che per le modificazioni dello Statuto per cui siano necessari al meno due terzi dei voti degli stessi. Le votazioni si svolgono per appello nominale, oppure per alzata di mano, a scrutinio segreto oppure per acclamazione, ma solamente nei casi di nomina dell'ufficio di Presidenza dell'Assemblea e del Presidente onorario.[17]

2.3 Commissione Verifica dei poteri e Commissione scrutinio nelle Assemblee

All'art. 23 lo Statuto FIBa dispone circa il funzionamento di due peculiari organi atti a funzioni di vigilanza e supervisione. La verifica dei poteri in fatti, contestualmente al diritto di partecipazione all'Assemblea Nazionale e di verifica delle deleghe, è svolta dalla Commissione di verifica dei poteri composta da componenti della Corte Federale di Appello e dal Tribunale Federale, la Presidenza dell'organo è affidata invece al Presidente della Corte Federale di Appello.

---

[16] Art. 18, comma 1 dello Statuto FIBa, descrivente: *«Convocazione e validità dell'Assemblea Nazionale»*.

[17] Art. 25 dello Statuto FIBa: «*Le proposte di modifica dello Statuto, determinate e specifiche devono esser presentate al Consiglio Federale dalla maggioranza degli aventi diritto di voto e che dispongano complessivamente di non meno di un terzo del totale dei voti attribuiti. Sarà lo stesso Consiglio Federale che, verificata la ritualità della richiesta, indice sessanta giorni prima l'Assemblea Nazionale che dovrà tenersi entro i successivi trenta giorni*».

2.4 Il Consiglio Federale ed i restanti Organi Federali

Il Consiglio Federale è l'organo di indirizzo gestionale per eccellenza della Federazione, esso predispone i programmi in conformità alle direttive approvate dall'Assemblea Nazionale e contemporaneamente ne cura l'attuazione per perseguirne i fini istituzionali. Inoltre verifica la corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo, valutandone i risultati conseguiti e vigilando sul buon andamento generale della gestione della Federazione.

Il Consiglio compie tutti gli atti non espressamente riservati dallo Statuto alla competenza di altri organi federali.

Redige ed approva, nei termini stabiliti dal CONI, il bilancio d'esercizio da sottoporre alla successiva approvazione della Giunta Nazionale CONI, inoltre delibera tutti i regolamenti federali e le successive modificazioni riguardanti i regolamenti di attuazione dello Statuto ed i regolamenti riguardanti la Giustizia sportiva, che devono essere trasmessi alla Giunta Nazionale CONI per l'approvazione ai fini sportivi.

Con delega dello stesso CONI, approva e riconosce le associazioni sportive affiliate, accettando le domande di affiliazione e di adesione delle stesse associazioni e società e può approvare ai fini sportivi lo Statuto e le eventuali modifiche delle società ed associazioni sportive.

Oltre ad effettuare il controllo di legittimità sulle deliberazioni assunte dalle assemblee regionali per le elezioni dei propri organi direttivi, ha anche il potere di sciogliere, nei casi di accertate gravi irregolarità nella gestione, gravi e ripetute violazioni nell'ordinamento e di constatata impossibilità di funzionamento, i Comitati Regionali, nominando un Commissario, al fine di provvedere entro sessanta giorni alla convocazione dell'Assemblea elettiva da tenersi nei trenta giorni successivi per la ricostituzione degli organi.

Gioca anche un ruolo fondamentale nel controllo economico-finanziario, determinando le quote e tutti gli importi delle tasse federali e determinando le dotazioni e le allocazioni finanziarie degli organi periferici perché possano assolvere i loro compiti e funzioni.

Curiosità assoluta è che il Consiglio possiede la facoltà di concedere interpretazione autentica alle norme dello Statuto e dei regolamenti, oltre che concedendo l'Amnistia e l'indulto prefissando i limiti del provvedimento nei limiti dell'Ordinamento, concentrando presso di sé anche dei poteri che possono influenzare l'andamento degli organi di giustizia nella loro attività interpretativo-gestionale, creando un rapporto di stretto contatto ed intensa comunicazione interna che può esser considerabile come una peculiare novità per migliorare il sistema federale.

Il Consiglio di Presidenza dal canto suo, invece, svolge un ruolo di supporto nei confronti delle attività del Presidente Federale coadiuvandolo nelle sue funzioni, riunendosi ogni qual volta il Presidente stesso lo ritenga opportuno.

Altro organo di indubbia importanza è certamente il Collegio dei Revisori, che svolge il ruolo di controllo amministrativo e contabile della FIBa e nello specifico

esercita le proprie funzioni di verifica, controllo ed impulso secondo le norme che disciplinano l'esercizio delle attività che svolgono gli stessi collegi sindacali. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da un Presidente eletto dall'Assemblea e da due componenti e da due supplenti nominati dal CONI, comunque in conformità con la normativa vigente, esso dura quattro anni coincidenti con il quadriennio olimpico e non decade in caso di decadenza del Consiglio Federale.

I Revisori dei conti effettivi possono compiere ispezioni e portare avanti accertamenti presso tutti gli organi, sia centrali che periferici comunque interni alla FIBa, le risultanze delle singole ispezioni comportando rilievi a carico degli organi della Federazione o di suoi singoli componenti devono immediatamente essere rese note al Presidente del Collegio che ha l'obbligo di segnalarle al Presidente Federale per l'assunzione dei dovuti provvedimenti di competenza.

Cenno và fatto anche al ruolo cruciale che viene operato dagli organi periferici, come le Assemblee Regionali, organi sovrani dei Comitati Regionali, che attraverso l'attività dei propri Presidenti e Delegati svolgono un insostituibile ruolo di sviluppo delle attività tecnico-sportive, oltre che di controllo economico-finanziario e normativo nelle aree locali, cosi supportando la Federazione nel suo ruolo di supervisione e gestione delle risorse interne.

3. *Principi generali di Giustizia Sportiva*

La FIBa, nell'esercizio del diritto riconosciuto dal CONI ad ogni Federazione, organizza autonomamente la gestione del proprio sistema di giustizia, con la finalità di poter applicare e pretendere poi il rispetto di quelle norme che sono contenute all'interno dei regolamenti federali ed esplicano quella gestione sistemica oltre che sanzionatoria, che vengono comunque ricondotte nell'alveo del più generale e sovraordinato ordinamento giuridico-sportivo.

In primo luogo naturalmente, la caratteristica fondamentale degli organi di giustizia federali è l'indipendenza, che deve esser tutelata sia internamente che con l'intervento di altri organi, per garantire la massima trasparenza ed efficacia nell'azione protratta sotto il profilo normativo nonché sanzionatorio.

Nonostante tutto il CONI si è riservato comunque il diritto di dettare alcune linee guida e principi cardine in materia, ai quali le Federazioni devono attenersi cercando di organizzare quella che è la normativa interna alla propria organizzazione.

In maggioranza i principi certamente si rifanno a quelli ordinamentali, descritti all'interno del sistema italiano come quello della responsabilità diretta, oppure dell'obbligo di denuncia e di collaborazione o dell'applicazione delle attenuanti o aggravanti al sistema sanzionatorio anche in base ad un calcolo della recidiva, o ancora dell'applicazione degli istituti dell'amnistia, dell'indulto e della grazia.

Avendo dato come per presupposti questi principi ordinamentali interni, che poi si arricchiscono grazie ad un'esperienza che non solo proviene dall'interno della Federazione ma anche da un apporto che viene fornito dal sistema di giustizia

esterno, potranno essere evidenziati con la massima precisione e puntualità gli aspetti basilari, nonché quelli più peculiari della giustizia federale all'interno della FIBa.

3.1 Regolamento di Giustizia Sportiva Federale

Approvato con *Delibera della Giunta CONI del 15 Luglio 2014, n. 277*, il Regolamento di Giustizia Federale della FIBa è naturalmente frutto di quella Riforma alla Giustizia Sportiva che era stata oggetto di discussione di Giunta già il precedente *11 Giugno 2014*, così l'adeguamento ai nuovi crismi normativi è stato una delle priorità in ambito federale che ha permesso una rinnovata caratterizzazione della giustizia interna, garantendo la possibilità di un migliorato sistema di controllo.

Il modello di giustizia previamente istituito presso il CONI si imperniava da una parte sull'Alta Corte di Giustizia Sportiva e dall'altra sul Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, dando vita cosi ad un sistema binario, caratterizzato da un criterio di ripartizione delle competenze tra i due organi, che generava non pochi problemi sotto il profilo interpretativo.

Il nuovo sistema invece, si caratterizza per l'abolizione dei suddetti organi e la contestuale istituzione del Collegio di Garanzia per lo Sport e della Procura Generale dello Sport, preservando cosi l'autonomia delle Federazioni. Tra queste anche la FIBa ha assistito ad un processo di responsabilizzazione dei suoi organi di giustizia interni, fatto salvo l'assetto del doppio grado di giudizio mediante un aumento delle competenze del Giudice Unico e conferendo quell'autonomia agli Organi CONI che mediante una posizione di terzietà e di indipendenza rispetto alle realtà federali, possono espletare un ruolo di controllo non più soltanto *ex post*, quale terzo grado di giudizio, ma anche *ex ante* sostenendo l'attività della Procura della FIBa, munitasi grazie alla riforma di una rinnovata autonomia riguardante il potere di indagine, intervenendo cosi attraverso un diritto di avocazione nei casi in cui emerga un'omissione tale da pregiudicare l'esercizio dell'azione disciplinare o nei casi in cui l'intenzione di procedere all'archiviazione sia ritenuta irragionevole.

Naturalmente per definire quelli che sono i principi di Giustizia Federale, bisognerà effettuare un'interpretazione del Regolamento di Giustizia che sia coadiuvato dalle rinnovate disposizioni dello Statuto Federale che stabiliscono come già descritto precedentemente i principi a cui doversi attenere.

Il principio basilare certamente è il perseguimento del fine di ottenere il rispetto delle norme contenute nello Statuto e nei regolamenti federali, nonché l'osservanza dei principi derivanti dall'ordinamento giuridico-sportivo e dei principi emanati dal CONI, contemplando l'esigenza di voler far rispettare il concetto di lealtà sportiva (*fair play*), nonché la decisa opposizione ad ogni forma di illecito sportivo, all'uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica che verbale, alla commercializzazione ed alla corruzione, garantito con l'istituzione di specifici organi di giustizia aventi competenza sia in primo che in secondo grado su tutto il territorio nazionale e con gli organismi di controllo regolamentare e disciplinare dei

giudici arbitri, la costituzione, le competenze ed il funzionamento dei quali sono demandati al Regolamento di Giustizia ed al Regolamento degli Ufficiali di gara.[18]

Le Associazioni Sportive Affiliate ed i Tesserati sono tenuti all'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti Federali, dei provvedimenti, delle deliberazioni e delle decisioni degli organi federali, nonché dei principi di giustizia sportiva e del Codice della Giustizia Sportiva.

Essi devono mantenere comunque condotta conforme ai principi di lealtà (*fair play*), di probità e di rettitudine in ogni rapporto di natura agonistica, economica, sociale e morale, con l'obbligo preminente di doversi astenere da ogni forma di illecito sportivo, dall'uso di metodi vietati e di sostanze vietate, dalla violenza sia fisica che verbale, della commercializzazione e della corruzione. Inoltre nel momento in cui viene commessa un'infrazione delle norme federali, o si contravviene ad obblighi e divieti, con giudizi e rilievi pubblici che in qualsiasi caso ledono la dignità ed il decoro della Federazione in quanto tale e dei suoi organi, si incorrerà nei provvedimenti sanzionatori che saranno previsti dallo stesso regolamento.

I tesserati sono dunque tenuti all'osservanza del codice di comportamento sportivo, la violazione del quale costituisce grave inadempienza passibile di adeguate sanzioni.[19]

E' da segnalare e da specificare il principio dell'obbligo di denuncia e collaborazione sancito dall'art. 3 del Regolamento di Giustizia FIBa, attraverso cui gli organi federali e gli Ufficiali di gara sono tenuti a segnalare al Procuratore Federale le violazioni dello Statuto e dei regolamenti e gli atti di scorrettezza sportiva che siano venuti a loro conoscenza nell'ambito delle rispettive attività istituzionali. Chiunque altro in qualsiasi caso, anche non tesserato, abbia notizia di un'infrazione disciplinare prevista e punita da questo regolamento potrà farne denuncia al Procuratore Federale.

---

[18]Art. 36 dello Statuto FIBa prevede che: «*I Giudici sono soggetti soltanto alla Legge ed all'Ordinamento sportivo, mentre gli Organi di Giustizia agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia e riservatezza. A tal fine, ciascun componente rilascia la dichiarazione di cui all'art. 3, comma 3 del Codice della Giustizia Sportiva. La Giustizia sportiva deve essere rapida. A tal fine tutti i termini processuali devono essere limitati al massimo, pur nel rispetto del diritto di difesa. La durata del processo sportivo, non può essere di norma superiore ai 30 giorni*».

[19] Art. 2 del Regolamento di Giustizia FIBa prevede che: «*L'ignoranza o l'errata interpretazione dello Statuto, dei regolamenti e di tutte le altre norme, emanati dagli organi federali competenti, nonché di Giustizia Sportiva emanati dal CONI e del Codice di Giustizia Sportiva, non possono esser invocate a nessun effetto. Il tesserato risponde delle infrazioni commesse a titolo di dolo o colpa. Le Associazioni Sportive Affiliate, sono oggettivamente responsabili dei propri dirigenti, soci e tesserati agli effetti disciplinari, rispondono altresì a titolo di responsabilità oggettiva dell'operato e del comportamento dei propri accompagnatori e sostenitori. Rispondono del mantenimento dell'ordine pubblico, quasi essi stessi siano gli organizzatori delle competizioni. La mancata responsabilità oggettiva della Associazione Sportiva Affiliata, sussiste anche nella violazione delle norme Antidoping da parte di soggetti alla stessa tesserati. I dirigenti legali Rappresentanti delle Associazioni Sportive Affiliate, sono corresponsabili sino a prova contraria, a titolo di dolo o di colpa, delle infrazioni commesse nell'ambito delle attività riferibili alle Associazioni Sportive Affiliate medesime*».

La denuncia dovrà essere presentata per iscritto e dovrà essere sempre sottoscritta dallo stesso soggetto che ha sporto denuncia; si pretende una stretta collaborazione, come secondo Regolamento, con gli Organi di Giustizia Sportiva assolvendo alle loro richieste qualora pervengano.

Tutti i procedimenti di giustizia considerati nell'alveo della FIBa,[20] assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi, dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti, anche secondo quanto riconosciuto dai principi di giustizia sportiva sanciti dal CONI.[21]

Vengono attuati in applicazione del processo sportivo i principi di parità del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale.

La decisione del Giudice è sempre motivata e pubblica, inoltre insieme alle parti c'è l'obbligo di redigere provvedimenti ed atti in maniera chiara e sintetica ed i vizi formali che non comportino la violazione dei principi sanciti da regolamento non saranno considerabili quali causa di invalidità dell'atto.[22]

3.2 Organi di Giustizia Sportiva Federale

Sono considerati Organi di Giustizia interni alla FIBa,[23] dunque operanti presso la Federazione il Giudice Sportivo Nazionale, i Giudici Sportivi Territoriali e la Corte Sportiva di Appello e per quanto riguarda i casi e nei limiti previsti dallo Statuto CONI, inoltre il Collegio di Garanzia istituito presso il CONI costituisce organo di giustizia di ultimo grado.[24]

Gli organi di giustizia agiscono sempre ed in qualsiasi caso nel rispetto del principio di piena indipendenza, autonomia e riservatezza.[25]

---

[20]Art. 64 del Regolamento di Giustizia FIBa descrivente: «*Principi del Processo Sportivo*».

[21] Deliberazione della Giunta del CONI, n. 277 del 14 Luglio 2014.

[22] Art. 65, comma 5 del Regolamento di Giustizia FIBa prevede che: «*Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia, conformano la propria attività ai principi ed alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di Giustizia Sportiva*».

[23] Art. 66 del Regolamento di Giustizia FIBa descrivente: «Organi di Giustizia e altri soggetti dei procedimenti».

[24] Deliberazione della Giunta del CONI, n. 277 del 14 Luglio 2014.

[25] Art. 66, comma 3 del Regolamento di Giustizia FIBa prevede che: «*Ciascun componente degli organi di giustizia presso la Federazione, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrive una dichiarazione con cui attesta di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze. Informazioni reticenti o non veritiere sono segnalate alla Commissione federale di garanzia per l'adozione delle misure di competenza.*

La Procura Federale agisce innanzi agli organi sopra descritti, al fine di assicurare la piena osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo, la carica di componente interno alla Procura Federale naturalmente sarà incompatibile con la carica di componente di un organo di giustizia presso il CONI o di un componente della Procura Generale per lo Sport, nonché con la carica di un componente della Procura di un'altra Federazione. Al fine di raggiungere le sue finalità come descritto da Regolamento, la Procura Federale FIBa coopera con la Procura Generale dello Sport istituita presso il CONI.

Tra le attribuzioni degli organi di giustizia, vi sono i poteri di risoluzione delle questioni e delle decisioni delle controversie aventi ad oggetto l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive. Possiedono inoltre i poteri di segnalare comportamenti rilevanti sotto il profilo disciplinare, con l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni.

Infine hanno poteri anche sulle controversie che vengono devolute attraverso i meccanismi interni di assegnazione mediante le norme e le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti appartenenti alla Federazione.

I giudici sportivi nazionali insieme a quelli territoriali sono nominati direttamente dal Consiglio Federale su proposta del Presidente, scegliendo tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia.[26] La durata in carica è di circa quattro anni, mentre il mandato non può essere oggetto di rinnovo per più di due volte e mentre il Giudice Sportivo ha sede presso la Federazione ed è competente per le competizioni nazionale, il Giudice Sportivo Territoriale è competente per i campionati e le competizioni in ambito strettamente territoriale.

Il Giudice Sportivo Nazionale è unico, mentre i Giudici Sportivi Territoriali sono tre uno per l'area Nord, uno per il Centro ed uno per l'area Sud.[27] Le

---

Ai sensi dell'art. 3, comma 6, del Codice della Giustizia Sportiva, gli incarichi presso gli Organi di Giustizia e la Procura Federale possono essere svolti anche in deroga a quanto previsto dall'art. 7, comma 5, dei Principi Fondamentali».

[26] Art. 37 comma 3 dello Statuto FIBa prevede che: «*Possono essere dichiarati idonei alla nomina quali giudici sportivi nazionali o territoriali coloro che in possesso di una specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo siano inclusi in una delle seguenti categorie:*
a) Professori e ricercatori universitari di ruolo anche a riposo, in materie giuridiche;
b) Magistrati anche a riposo della giurisdizione ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
c) Avvocati dello Stato anche a riposo;
d) Notai;
e) Avvocati iscritti negli Albi dei relativi Consigli dell'Ordine;
f) Iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili;
g) Ufficiali delle Forze dell'Ordine anche a riposo».

[27] Art. 37 comma 8 dello Statuto FIBa prevede che: «I *Giudici Sportivi territoriali sono tre: uno, denominato Giudice Sportivo per l'area nord, competente per i campionati e le competizioni di ambito territoriale che si svolgano nelle regioni della Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna; un altro, denominato Giudice Sportivo per l'area centro, competente per i campionati e le competizioni di ambito territoriale che si svolgano nelle regioni della Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo e Molise; un altro, denominato Giudice Sportivo per l'area sud e isole, competente per i campionati e le competizioni di ambito territoriale che si svolgano nelle regioni della*

attribuzioni del Giudice Sportivo e del Giudice Territoriale nonché la disciplina del procedimento dinanzi ad essi sono disciplinati dal Codice di Giustizia Sportiva e dal Regolamento di Giustizia FIBa.[28]

Presso la Federazione è istituita anche una Corte Sportiva di Appello, i cui componenti sono nominati su proposta del Presidente tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia. Possono essere dichiarati idonei alla nomina come componenti tutti coloro che possiederanno i requisiti alla nomina per Giudice Sportivo o Territoriale.

I componenti della Corte invece sono cinque, di cui uno individuato dal Presidente Federale che svolge le funzioni di Presidente, durano in carica quattro anni ed il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.

La Corte giudica in composizione Collegiale col numero invariabile di tre componenti, quindi nessun componente che ne faccia parte potrà avere obbligo di astensione o si potrà trovare in una situazione di incompatibilità determinata ed in nessun caso il Collegio potrà delegare alcun componente al compimento di attività di istruzione o trattazione.[29]

Infine presso la Federazione stessa sono istituiti i Giudici Federali, questi si distinguono ed operano presso il Tribunale Federale e la Corte Federale di Appello, i cui componenti sono nominati dal Consiglio Federale su proposta del Presidente secondo quelle stesse caratteristiche nonché requisiti già indicati. Anch'essi durano in carica quattro anni, con un mandato che non può essere rinnovato per più di due volte. Giudicano conformemente agli altri organi di giustizia in composizione collegiale essendo costituite da cinque componenti ciascuno, con un Presidente nominato dal Consiglio Federale che supervisiona i lavori, le attribuzioni dei Giudici federali nonché la disciplina del procedimento dinanzi ad essi sono disciplinate dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di Giustizia federale.[30] Agli organi di giustizia è dunque attribuita la risoluzione delle questioni e delle decisioni aventi ad oggetto controversie loro devolute da Statuto e dai Regolamenti Federali.[31] In primo luogo spetta ai tesserati e agli altri soggetti specificamente legittimati dallo Statuto e dagli altri Enti Federali il diritto di agire dinanzi agli organi di giustizia Sportiva per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall'Ordinamento, l'azione verrà però esercitata solo dal soggetto titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.[32] L'accesso è inoltre regolato mediante un

---

Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna».

[28] Deliberazione della Giunta del CONI, n. 277 del 14 Luglio 2014.

[29] *Decisione Corte D'appello Federale n.8* del *26 Novembre 2013* a conferma della Sentenza del *Giudice Unico N.4* del *25 Novembre 2013*.

[30] Deliberazione della Giunta del CONI, n. 277 del 14 Luglio 2014

[31] Art. 67 comma 1 del Regolamento di Giustizia FIBa prevede che: *« È attribuita agli organi di giustizia la risoluzione delle questioni e la decisione delle controversie aventi ad oggetto: a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive; b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni*».

[32] Art. 69 del Regolamento di Giustizia FIBa descrivente: «*Diritto di agire dinanzi agli Organi di Giustizia*».

contributo per l'accesso ai servizi di giustizia per ogni ricorso dinanzi ad ogni organo di giustizia di primo grado e per ogni reclamo dinanzi agli organi di secondo grado, il contributo dovuto dal soggetto ricorrente e dal soggetto reclamante ed effettuato mediante un versamento non è ripetibile,[33] lo stesso versamento deve verificarsi non oltre l'invio o il deposito dell'istanza, del ricorso o del reclamo ed obbligatoriamente attestato attraverso copia della disposizione irrevocabile di bonifico.[34]

Al fine di garantire la Giustizia Federale, coloro i quali non possono sostenere i costi di assistenza legale hanno facoltà di avvalersi dell'Ufficio del Gratuito Patrocinio istituito presso il CONI.[35]

Sarà il giudice stesso come descritto da Statuto FIBa a stabilire autonomamente con provvedimento non impugnabile, le modalità di svolgimento dell'udienza, disponendo anche circa l'integrazione del contraddittorio.[36] La pronunzia e l'udienza non possono esser poi oggetto di rinvio, se non quando il giudice ritenga la questione o la controversia non ancora matura per la decisione e contestualmente decidendo e disponendo le misure all'uopo necessarie. Il Giudice ha poi il potere di indicare ulteriori elementi di prova utili laddove i mezzi di prova non appaiano sufficienti per la giusta decisione, può infatti, sentite le parti, assumere ogni altra informazione egli ritenga indispensabile.[37]

Gli organi di giustizia tengono udienza naturalmente con la partecipazione delle parti e degli altri soggetti interessati anche a distanza tramite videoconferenza ovvero anche altro equivalente tecnologico che possa essere idoneo e disponibile presso la Federazione.

Come già anticipato a giudicare sono i giudici sportivi istituiti presso la Federazione, che si distinguono in Giudice sportivo nazionale, giudice sportivo territoriale e Corte sportiva di Appello.

Il Giudice sportivo nazionale ed i Giudici sportivi territoriali pronunciano in prima istanza e senza udienza e con immediatezza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare.[38]

I procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo sono instaurati d'ufficio e su

---

[33] *Sentenza del Giudice Unico, n.1 del 12 Febbraio 2008* (Sanzioni Disciplinari).

[34] Art. 70 del Regolamento di Giustizia FIBa descrivente: *«Contributo per l'accesso ai Servizi di Giustizia»*.

[35] Le condizioni per l'accesso al gratuito patrocinio, nonché funzionamento del relativo ufficio sono disciplinati dal Regolamento di Organizzazione e di Funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport. Deliberazione della Giunta del CONI, n. 277 del 14 Luglio 2014.

[36] *Sentenza del Giudice Unico, n.7 del 28 Ottobre 2013* (Sanzioni Tecnico/Disciplinari).

[37] Art. 72 del Regolamento di Giustizia FIBa descrivente: *«I Poteri degli Organi di Giustizia»*.

[38] Art. 77 del Regolamento di Giustizia FIBa prevede che: *«Il Giudice Sportivo Nazionale ed I Giudici Nazionali pronunciano in particolare su questione relative a:*
a) la regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati; b) la regolarità dei campi o impianti e delle relative attrezzature; c) la regolarità dello status e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara; d) i comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara; e) ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara".

Istanza del Soggetto interessato. I procedimenti d'ufficio a seguito di documenti ufficiali relativi alla gara o su eventuale segnalazione del Procuratore Federale, mentre i procedimenti su istanza del soggetto interessato sono azionati dallo stesso titolare di una situazione giuridicamente protetta dall'Ordinamento Federale.[39]

L'Istanza dovrà esser proposta al Giudice Sportivo entro il termine di tre giorni dal compimento dell'evento, contenente le indicazioni dell'oggetto, delle ragioni su cui è fondata e degli eventuali mezzi di prova. Inoltre potrà essere formulata con riserva dei motivi, entro il termine di tre giorni dalla sua formulazione.

La riserva dei motivi è sciolta mediante indicazione delle ragioni su cui è fondata l'istanza e degli eventuali mezzi di prova riportati, solo nel caso in cui non sia indicato il termine il Giudice Sportivo non sarà tenuto a pronunciarsi.

La fissazione della causa avviene sempre attraverso il Giudice Sportivo, che fisserà la data in cui dovrà assumersi la pronuncia che dovrà esser adottata senza ritardi e comunque entro il termine di sette giorni, il provvedimento di fissazione è in ogni caso comunicato agli interessati individuati dal giudice a cura della Segreteria. Prima della pronuncia adempiendo la espressa richiesta dell'istante, il giudice potrà adottare ogni provvedimento idoneo a preservarne anche solo provvisoriamente gli interessi.

I soggetti ai quali vengono comunicati i provvedimenti di fissazione, possono entro due giorni prima di quello fissato prima della pronuncia far pervenire memorie e documenti.

Le Pronunce del Giudice Territoriale e di quello Nazionale Sportivo, possono esser impugnate con reclamo dinanzi alla Corte Sportiva di Appello.[40] Il reclamo può essere promosso dalla parte interessata o dalla Procura Federale e deve esser depositato presso la Corte Sportiva di Appello entro un termine perentorio di sette giorni dalla data in cui è pubblicata la pronuncia impugnata.

La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata, salvo l'adozione da parte del giudice di ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi, su espressa richiesta del reclamante.

Sarà il Presidente della Corte a fissare l'udienza in Camera di Consiglio con un provvedimento comunicato senza indugio agli interessati. Le parti ad esclusione del reclamante invece devono costituirsi in giudizio entro il termine perentorio di due giorni prima dell'udienza con memoria difensiva depositata o fatta pervenire alla Corte Sportiva di Appello. Entro lo stesso termine perentorio di due giorni poi, sarà ammesso l'intervento di altri soggetti eventualmente interessati.[41]

---

[39] Art. 82 del Regolamento di Giustizia FIBa descrivente: «*Avvio dei Procedimenti innanzi ai Giudici Nazionali e Territoriali*».

[40] Art. 86 del Regolamento di Giustizia FIBa descrivente: «*Giudizio innanzi alla Corte Sportiva di appello*».

[41] Art. 86 comma 8 del Regolamento di Giustizia FIBa prevede che: «*La Corte sportiva di Appello decide in Camera di Consiglio. Le parti hanno diritto di essere sentite purché ne abbiano fatta esplicita richiesta e siano presenti. Innanzi alla Corte sportiva di appello possono prodursi nuovi documenti, purché analiticamente indicati nell'atto di reclamo e immediatamente resi accessibili agli altri interessati. La Corte sportiva di appello può riformare in tutto od in parte*

Il Tribunale Federale invece giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi ai giudici Nazionali o Territoriali, giudica invece in secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni del Tribunale Federale.[42]

I procedimenti sono instaurati:

a) Con atto di deferimento del Procuratore Federale
b) Con ricorso della parte interessata titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

Le parti non possono stare in giudizio se non col ministero di un difensore che li rappresenti.

Fino a che non sia concluso dinanzi al Tribunale Federale il relativo procedimento, gli incolpati possono convenire con il Procuratore Federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura, l'accordo viene poi trasmesso a cura dello stesso Procuratore, alla Procura Generale per lo sport che entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata.[43]

Per la tutela di situazioni giuridicamente protette nell'ordinamento federale, quando per i relativi fatti non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi agli organi di Giustizia Sportiva, è dato ricorso dinanzi al Tribunale Federale.[44]

---

la pronuncia impugnata, se rileva motivi di improponibilità o di improcedibilità dell'istanza proposta in primo grado, annulla la decisione impugnata. In ogni altro caso in cui non debba dichiarare l'inammissibilità del reclamo decide nel merito, la decisione della Corte sportiva di appello, adottata entro dieci giorni dall'udienza, è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata».

[42] Art. 90 del Regolamento di Giustizia FIBa descrivente: «Procedimenti dinanzi al Tribunale Federale».

[43] Art. 90 del Regolamento di Giustizia FIBa prevede che : *«Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l'accordo è trasmesso, a cura del procuratore federale, al collegio incaricato della decisione, il quale, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara la efficacia con apposita decisione. L'efficacia dell'accordo comporta, a ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti dell'incolpato. Il comma 1, non trova applicazione per i casi di recidiva e per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall'ordinamento federale Entro dieci giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento, il presidente del collegio fissa l'udienza di discussione e comunica all'incolpato, alla Procura federale e agli altri soggetti eventualmente indicati dal presente regolamento la data dell'udienza. Fino a tre giorni prima, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria dell'organo di giustizia e l'incolpato, la Procura federale e gli altri interessati possono prenderne visione ed estrarne copia; entro il medesimo termine, possono, inoltre, depositare o far pervenire memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti. Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni. Il Presidente del collegio, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine. L'abbreviazione può essere altresì disposta in considerazione del tempo di prescrizione degli illeciti contestati, purché sia assicurato all'incolpato l'esercizio effettivo del diritto di difesa».*

[44] Art. 93 del Regolamento di Giustizia FIBa prevede che: «*Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena*

Le Deliberazioni contrarie alla legge, allo Statuto CONI e ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto ed ai Regolamenti della Federazione possono esser annullate su ricorso di organi della Federazione, del Procuratore Federale e di tesserati o affiliati titolari di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale che abbiano subito un pregiudizio diretto e immediato dalle deliberazioni.[45]

Entro dieci giorni dal deposito del ricorso il Presidente del Tribunale fissa l'udienza di discussione, trasmettendo il ricorso ai soggetti nei cui confronti esso è proposto o comunque agli interessati insieme agli altri soggetti indicati dal Regolamento, nonché comunicando anche al ricorrente la data dell'udienza.[46]

Il ricorrente che poi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per la decisione, i propri interessi siano minacciati da un pregiudizio imminente ed irreparabile, può chiedere al Tribunale l'emanazione delle misure cautelari che appaiono, secondo le circostanze più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul merito. La domanda potrà esser proposta mediante ricorso ovvero con atto successivo, in tal caso ne è data comunicazione agli interessati, che possono presentare memorie e documenti in un termine stabilito *ad hoc*.[47]

---

conoscenza dell'atto o del fatto e, comunque, non oltre un anno dall'accadimento. Decorsi tali termini, i medesimi atti o fatti non possono costituire causa di azione innanzi al Tribunale federale, se non per atto di deferimento del procuratore federale. Il ricorso contiene:
a) Gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e degli eventuali soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque controinteressati; b) L'esposizione dei fatti; c) L'indicazione dell'oggetto della domanda e dei provvedimenti richiesti; d) L'indicazione dei motivi specifici su cui si fonda; e) L'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende valersi».

[45] Art. 94 del Regolamento di Giustizia FIBa prevede che: «*Le deliberazioni del Consiglio federale contrarie alla legge, allo Statuto del Coni e ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso di un componente, assente o dissenziente, del Consiglio federale, o del Collegio dei revisori dei conti. L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima, il Presidente del Tribunale, sentito il Presidente federale ove non già ricorrente, può sospendere, su istanza di colui che ha proposto l'impugnazione, l'esecuzione della delibera impugnata, quando sussistano gravi motivi. L'esecuzione delle delibere assembleari o consiliari, qualora manifestamente contrarie alla legge, allo Statuto e ai principi fondamentali del Coni, può essere sospesa anche dalla Giunta nazionale del CONI, restano fermi i poteri di approvazione delle deliberazioni federali da parte della Giunta nazionale del CONI previsti dalla normativa vigente*».

[46] Art. 95 del Regolamento di Giustizia FIBa prevede che: «*Fino a cinque giorni prima di quello fissato per l'udienza, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria del Tribunale federale e il ricorrente, i soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque interessati, nonché gli altri eventualmente indicati possono prenderne visione ed estrarne copia; possono, inoltre, depositare memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti. Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni. Il presidente del collegio, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine, purché sia assicurato alle parti l'esercizio effettivo del diritto di difesa. Tutti i ricorsi proposti separatamente in relazione al medesimo fatto o alla medesima deliberazione sono riuniti, anche d'ufficio, in un solo procedimento*».

[47] Art. 96, comma 1 del Regolamento di Giustizia FIBa prevede che: «*Il Tribunale provvede sulla domanda cautelare anche fuori udienza con pronuncia succintamente motivata, non soggetta a impugnazione ma revocabile in ogni momento, anche d'ufficio. Il provvedimento in ogni*

Un soggetto terzo può inoltre intervenire nel giudizio dinanzi al Tribunale Federale qualora sia titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale, l'atto di intervento deve essere depositato non oltre cinque giorni prima di quello fissato per l'udienza, con questo specifico atto di intervento il terzo deve specificamente dimostrarsi portatore dell'interesse che lo giustifica.

Laddove inoltre ritenuto necessario ai fini del decidere, il Collegio predispone anche d'ufficio l'assunzione di qualsiasi mezzo di prova.[48]

Il mezzo per impugnare le decisioni del Tribunale Federale è esclusivamente il reclamo della parte interessata innanzi alla Corte Federale di Appello. Il reclamo dovrà essere presentato presso la stessa Corte non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della decisione, decorso il quale il provvedimento sarà considerato come non più impugnabile, né contro tale decisione è poi ammesso il ricorso al Collegio di Garanzia per lo Sport.[49]

Il termine per la pronuncia di primo grado è di novanta giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare, il termine per le pronuncia di secondo grado è di sessanta giorni dalla proposizione del reclamo.

---

caso perde efficacia con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio».

[48] Art. 96, comma 2 del Regolamento di Giustizia FIBa prevede che: «*Le testimonianze devono essere rese previo ammonimento che eventuali falsità o reticenze produrranno per i tesserati le conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi di lealtà e correttezza. Le domande sono rivolte ai testimoni solo dal presidente del collegio, cui le parti potranno rivolgere istanze di chiarimenti, nei limiti di quanto strettamente necessario all'accertamento del fatto controverso. Se viene disposta consulenza tecnica, il collegio sceglie un esperto di assoluta terzietà rispetto agli interessi in conflitto e cura, nello svolgimento dei lavori, il pieno rispetto del contraddittorio. L'elaborato finale è trasmesso al Tribunale federale ed alle Parti almeno dieci giorni prima dell'udienza*».

[49] Art. 100 del Regolamento di Giustizia FIBa prevede che: «*La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata; tuttavia il presidente del collegio, quando ricorrono gravi motivi, può disporre, con lo stesso provvedimento col quale fissa l'udienza di discussione, la sospensione dell'esecuzione ovvero altro provvedimento che appaia, secondo le circostanze, il più idoneo a evitare alla parte che ha proposto reclamo un pregiudizio irreversibile. All'udienza, da tenersi tempestivamente, il Collegio conferma, modifica o revoca il provvedimento dato dal Presidente. Il provvedimento in ogni caso perde efficacia con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio. La parte intimata non può presentare oltre la prima udienza l'eventuale impugnazione dalla quale non sia ancora decaduta; anche quando l'impugnazione incidentale è così proposta il collegio non può differire l'udienza di un termine maggiore di quindici giorni. In ogni caso, tutte le impugnazioni contro la medesima decisione debbono essere riunite e trattate congiuntamente. Col reclamo la controversia è devoluta al collegio davanti al quale è proposto nei limiti delle domande e delle eccezioni non rinunciate o altrimenti precluse. La trattazione è orale e concentrata e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa, consentendo a ciascuna il deposito di almeno un atto scritto o di una memoria. Il Collegio, anche d'ufficio, può rinnovare l'assunzione delle prove o assumere nuove prove e deve sempre definire il giudizio, confermando ovvero riformando, in tutto o in parte, la decisione impugnata. Non è consentita la rimessione al primo giudice. Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 98 e 99 del presente Regolamento.* Quando definisce il giudizio, il presidente del collegio dà lettura del dispositivo e, se l'esigenza dell'esposizione differita delle ragioni della decisione non consente il deposito contestuale della motivazione per la particolare complessità della controversia».

Se la decisione di merito è annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, il termine per la rinuncia all'eventuale giudizio di rinvio è di sessanta giorni e decorre dalla data in cui vengono restituiti gli atti del procedimento dal Collegio di Garanzia per lo sport,[50] se i termini non sono osservati per ciascuno dei gradi di merito, il procedimento disciplinare è dichiarato estinto.[51]

3.3 Il Procuratore Federale nella FIBa

Presso la Federazione Italiana Badminton è istituita anche la figura del Procuratore Federale per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto o dalle norme federali, egli esercita le proprie funzioni dinanzi agli stessi organi di Giustizia della Federazione, il suo ufficio solitamente viene composto da un Procuratore federale a cui si affiancano uno o più Procuratori Aggiunti, nonché di uno o più Sostituti Procuratori.

Il Procuratore Federale è nominato dal Consiglio Federale su proposta del Presidente FIBa ed è scelto fra o soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia, dura in carica per un mandato di quattro anni che non può essere rinnovato più di due volte.[52]

---

[50]Art. 100 del Regolamento di Giustizia FIBa prevede che: *« Il corso dei termini è sospeso: a) se per lo stesso fatto è stata esercitata l'azione penale, ovvero l'incolpato è stato arrestato o fermato o si trova in stato di custodia cautelare, riprendendo a decorrere dalla data in cui non è più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza o il decreto penale di condanna, fermo che l'azione disciplinare è promossa e proseguita indipendentemente dall'azione penale relativa al medesimo fatto; b) se si procede ad accertamenti che richiedono indispensabilmente la collaborazione dell'incolpato, e per tutto il tempo necessario; c) se il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta dell'incolpato o del suo difensore o per impedimento dell'incolpato o del suo difensore; d) in caso di gravi impedimenti soggettivi dei componenti del collegio giudicante, per il tempo strettamente necessario alla sostituzione».*

[51] Art. 102 del Regolamento di Giustizia FIBa prevede che: «*L'estinzione del giudizio disciplinare estingue l'azione e tutti gli atti del procedimento, inclusa ogni eventuale decisione di merito, diventano inefficaci. L'azione estinta non può essere riproposta. La dichiarazione di estinzione è impugnabile dalla parte interessata. Se interviene nel giudizio di secondo grado o di rinvio, anche il Procuratore generale dello sport, qualora il ricorso non sia altrimenti escluso, può impugnarla davanti al Collegio di garanzia dello sport. Le controversie diverse da quelle di natura disciplinare sono decise dagli organi di giustizia presso la Federazione entro novanta giorni dalla proposizione del ricorso introduttivo di primo grado ed entro sessanta giorni dalla proposizione dell'eventuale reclamo. La disposizione di cui al comma precedente si applica, altresì, per le controversie dinanzi agli organi di giustizia sportiva*».

[52] Art. 104 del Regolamento di Giustizia FIBa prevede che: «*Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Procuratore federale e Procuratore federale aggiunto coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate dall'articolo 89, comma 2, del presente Regolamento o in quella degli alti ufficiali delle Forze dell'ordine, anche a riposo. Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Sostituto Procuratore federale coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate dall'articolo 89, comma 2, del presente Regolamento nonché in quelle degli iscritti all'albo dei dottori commercialisti e*

Il Procuratore esplica le sue funzioni nelle indagini preliminari, nei procedimenti di primo grado e nei giudizi di impugnazione, egli svolge le indagini personalmente ovvero tramite assegnazione delle medesime questioni a uno o più addetti del medesimo ufficio.[53]

Il Procuratore Federale esercita in via esclusiva l'azione disciplinare nei confronti dei tesserati affiliati e nei confronti degli altri soggetti legittimati secondo la Federazione, nelle forme e nei termini da queste previsti, qualora non sussistessero i presupposti per l'archiviazione. Questa è disposta dal Procuratore federale se la notizia di illecito sportivo sia infondata, ovvero quando entro il termine per le indagini preliminari gli elementi acquisiti non siano idonei a sostenere l'accusa in giudizio oppure l'illecito sia estinto o il fatto non costituisca illecito disciplinare o non ne sia noto l'autore.[54] Il potere di sanzionare i fatti disciplinarmente rilevanti, si estingue quando il Procuratore Federale non lo eserciti entro i termini previsti dal Regolamento di Giustizia Sportiva FIBa; la prescrizione inizia a decorrere, dal giorno in cui incorre il fatto disciplinarmente rilevante.

Il Procuratore Federale ha poi il diritto di astenersi nel caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza, l'autorizzazione all'astensione è concessa dal Procuratore Generale dello Sport.

---

degli esperti contabili, degli ufficiali delle Forze dell'ordine anche a riposo, dei laureati in materie giuridiche che abbiano maturato almeno due anni di esperienza nell'ordinamento sportivo».

[53] Art. 105 del Regolamento di Giustizia FIBa prevede che: *«Lo Statuto della Federazione assicura l'indipendenza del Procuratore federale e dei relativi Sostituti e garantisce che il Procuratore federale e i Sostituti in nessun caso assistano alle deliberazioni del giudice presso il quale svolgono le rispettive funzioni ovvero che possano altrimenti godere, dopo l'esercizio dell'azione, di poteri o facoltà non ragionevoli né equivalenti a quelli dei rappresentanti della difesa».*

[54] Art. 106 del Regolamento di Giustizia FIBa prevede che: *«Il Procuratore federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute. L'azione disciplinare è esercitata di ufficio; il suo esercizio non può essere sospeso né interrotto, salvo che sia diversamente stabilito.*

Le notizie di illecito presentate possono essere ricevute dal Procuratore federale esclusivamente se: a) è verificabile la provenienza e l'identità del segnalante; b) il segnalante risulta tesserato o affiliato ai tempi del fatto segnalato e della segnalazione.

Quando non deve disporre l'archiviazione, il Procuratore federale, informa l'interessato della intenzione di procedere al deferimento e gli elementi che la giustificano, assegnandogli un termine per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria. Qualora il Procuratore federale ritenga di dover confermare la propria intenzione esercita l'azione disciplinare formulando, nei casi previsti dallo Statuto o dalle norme federali, l'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all'incolpato e al giudice e agli ulteriori soggetti eventualmente indicati dal presente regolamento. Nell'atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, enunciate le norme che si assumono violate e indicate le fonti di prova acquisite, ed è formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare. Dopo il provvedimento di archiviazione la riapertura delle indagini può essere disposta d'ufficio nel caso in cui emergano nuovi fatti o circostanze rilevanti dei quali il Procuratore federale non era a conoscenza. Se tali fatti o circostanze si desumono da un provvedimento che dispone il giudizio penale, il diritto di sanzionare si prescrive comunque entro il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione».

Negli altri casi considerati egli ha il dovere di svolgere tutte le indagini necessarie all'accertamento di violazioni statutarie e regolamentari di cui ha notizia. La durata delle indagini non può superare il termine di trenta giorni dall'iscrizione nel registro del fatto o dell'atto rilevante, solo su istanza congruamente motivata dallo stesso Procuratore Federale, la Procura Generale dello Sport autorizza la proroga di tale termine per la medesima durata fino ad un massimo di due volte. Possono essere sempre utilizzati atti e documenti in ogni tempo acquisiti dalla Procura della Repubblica e dalle altre autorità giudiziarie dello Stato.[55]

Il Procuratore Federale se durante l'ufficio acquisisce conoscenza di fatti rilevanti, anche per l'Ufficio del Pubblico Ministero, trasmette senza indugio copia degli atti al Presidente Federale affinché questi informi l'Autorità giudiziaria competente, oppure vi provveda in prima persona.[56]

Lo stesso vale nel caso in cui il Procuratore Federale abbia il dovere di collaborare con la Procura Generale dello Sport oppure la Procura Antidoping del CONI, se infatti durante l'illecito rileva una competenza afferente all'Autorità descritta, il Procuratore stesso trasmetterà senza indugio gli atti all'ufficio competente.[57]

4. L'Arbitrato nella FIBa

Per i rapporti di natura patrimoniale nell'alveo della Federazione Italiana Badminton[58] che possono esser rimessi ad arbitri ai sensi degli *artt. 806 e ss. c.p.c.*, le parti possono devolvere la controversia ad un arbitrato, disciplinato dagli *artt. 116 e ss. del Regolamento di Giustizia Federale FIBa.*[59]

---

[55] Art. 109 del Regolamento di Giustizia FIBa prevede che: «*Il Procuratore federale, concluse le indagini, se ritiene di non provvedere al deferimento ai sensi dell'articolo 106, comunica entro cinque giorni il proprio intendimento di procedere all'archiviazione alla Procura Generale dello Sport. Ferme le attribuzioni di questa, dispone quindi l'archiviazione con determinazione succintamente motivata. Il Procuratore federale, in ogni caso, è tenuto a comunicare la determinazione conclusiva delle indagini ai soggetti alle stesse sottoposti e di cui risulti compiutamente accertata l'identità*».

[56] Art. 110 del Regolamento di Giustizia FIBa descrivente: «*Rapporti con l'Autorità Giudiziaria*»

[57] Art. 111 del Regolamento di Giustizia FIBa descrivente: «*Rapporti con la Procura Generale dello Sport e con la Procura Antidoping CONI*».

[58] Secondo Art. 48 comma 2 dello Statuto FIBa come riformato da deliberazione della Giunta del CONI, n. 277 del 14 Luglio 2014: « I provvedimenti adottati dagli organi della FIBa. hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento federale, nei confronti di tutti gli affiliati e tesserati. Avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento federale ed emesse dai relativi organi di giustizia, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro, è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all'Articolo 12 bis dello Statuto del CONI, nei termini e con le modalità disciplinate dagli articoli 54 ss. del Codice della Giustizia Sportiva. Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti. Hanno facoltà di proporre ricorso le parti nei confronti delle quali è stata pronunciata la decisione nonché la Procura Generale dello Sport».

[59] Art. 48 comma 1 dello Statuto FIBa descrivente: «*L'Arbitrato*».

La parte che intenda sottoporre una controversia al Collegio arbitrale, ai sensi *dell'art. 48 dello Statuto FIBa*, dovrà inviare relativa comunicazione, inoltrata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla controparte alla Segreteria della Procura Federale.[60]

La controparte dovrà designare il secondo arbitro entro venti giorni dalla ricezione della richiesta di arbitrato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inoltrata alla segreteria federale ed al richiedente. La stessa controparte all'atto della nomina del proprio arbitro, potrà integrare l'oggetto della controversia e dovrà formulare le proprie conclusioni.

Entro venti giorni da quest'ultima designazione, i due arbitri devono provvedere alla nomina del Presidente del Collegio Arbitrale.

In caso di mancata designazione dell'arbitro della controparte ed in caso di disaccordo degli arbitri sulla designazione del Collegio Arbitrale, provvederà il Presidente della Corte Federale di Appello.

La nomina cosi fatta rimarrà ferma per l'intera durata del procedimento, anche nel caso in cui la parte provveda tardivamente alla nomina dell'arbitro designato d'ufficio.

Nel caso di sostituzione per impedimento, decadenza o dimissioni di uno o più componenti il Collegio, la sostituzione avviene con le stesse modalità della nomina, entro venti giorni dall'indisponibilità dell'arbitro se ciò non comporta il rinnovo degli atti già compiuti. Le dimissioni rassegnate successivamente all'emissione del dispositivo non esplicano poi alcuna efficacia sulla decisione stessa.

La parte dal canto suo potrà ricusare l'arbitro che non avrà nominato, competente a decidere sarà il Presidente della Corte Federale D'Appello.

Il Collegio Arbitrale al termine della procedura, esperito il tentativo di conciliazione, procede con libertà di forme mediante redazione di Processo verbale. Ciascuna delle parti avrà facoltà di essere rappresentata, assistita e difesa ed inoltre saranno entrambe obbligate solidalmente al pagamento delle spese per il funzionamento del Collegio Arbitrale, salvo quanto stabilito dal Collegio in relazione alla soccombenza.

La procedura di Arbitrato Federale porta all'espletamento di un lodo, che è deliberato a maggioranza di voti dagli arbitri riuniti collegialmente e sarà redatto per iscritto. Il lodo sarà valido se sottoscritto dalla maggioranza degli arbitri purché si dia atto che è stato oggetto di delibera all'interno di una riunione collegiale, con espressa dichiarazione che l'altro non l'abbia voluto o non abbia potuto in qualsiasi caso sottoscriverlo.[61]

---

[60] Art. 116 del Regolamento di Giustizia FIBa prevede che: « La comunicazione deve contenere: a) l'indicazione dell'oggetto della controversia; b) i quesiti che si intendono sottoporre al giudizio degli arbitri; c) la designazione di un arbitro, con l'invito alla controparte a designare il secondo arbitro entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta di arbitrato; d) la dichiarazione di accettazione dell'arbitro designato».

[61] Art. 117 del Regolamento di Giustizia FIBa prevede che: «*Il Lodo emanato di seguito ad arbitrato presso la FIBa, dovrà contenere:*
a) l'indicazione delle parti;
b) l'esposizione sommaria dei motivi;

Il lodo avrà efficacia vincolante fra le parti dalla data della sua ultima sottoscrizione, dovrà inoltre essere emesso e depositato con le formalità descritte dall'*art. 48 dello Statuto FIBa*, se la parte soccombente non provvederà poi ad adempiere nel termine fissato dal Collegio Arbitrale, sarà punita con una sanzione inibitiva per un periodo non inferiore ad un anno.

5. Conclusioni

Come già anticipato nella parte introduttiva del presente lavoro, la FIBa è divenuta nel corso degli anni una realtà consolidata nel contesto sportivo italiano ed internazionale.

In primo luogo sotto il profilo dei risultati sportivi, grandi passi in avanti sono stati testimoniati dalle qualificazioni alle più recenti edizioni dei Giochi Olimpici. Sotto il profilo tecnico-gestionale invece, è molto interessante approfondire la crescita organizzativa di questa Federazione strutturatasi anche attraverso particolare attenzione all'implementazione dell'organico interno ed un'attenzione al moderno *trend* della Responsabilità Sociale, mediante dunque la cura e la redazione di un Bilancio Sociale Federale, sintomo di come questo sport si sviluppi anche attraverso dei contesti comunicativi esterni al proprio settore di appartenenza.

In fine sotto il profilo della riorganizzazione del Sistema di Giustizia interno sono state effettuate parecchie conquiste, grazie anche alla Riforma della Giustizia sportiva operata di recente, che ha evidenziato grande capacità di adattamento nonché volontà di intraprendere un percorso unitario insieme al CONI ed agli altri organi che amministrano e regolano la Giustizia sportiva.

Il repentino adeguamento dello Statuto e del Regolamento interno di Giustizia FIBa alla Riforma del 2014 è avvenuto mediante il supporto degli organi competenti del CONI. Entro dieci giorni dall'entrata in vigore in fatti, con provvedimento del Consiglio Federale, i componenti degli organi di giustizia presso la Federazione e la Procura Federale in carica all'atto dell'entrata in vigore del rinnovato Regolamento ed in possesso dei requisiti da esso previsti, sono stati riassegnati ai nuovi organi di giustizia e alla rispettiva Procura fino alla scadenza del mandato e comunque non oltre il Quadriennio Olimpico, di tali atti naturalmente è stata data debita comunicazione al CONI ed agli altri organi competenti.

I procedimenti pendenti dinanzi agli organi di giustizia presso la Federazione al momento dell'entrata in vigore delle disposizioni del Regolamento invece, continuano in ogni caso a svolgersi in base alle disposizioni del regolamento previgente.[62]

---

c) il dispositivo;
d) l'indicazione del luogo in cui è stato deliberato;
e) la sottoscrizione di tutti gli arbitri, con l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui è apposta; la sottoscrizione può avvenire anche in luogo diverso da quello della deliberazione; le varie sottoscrizioni, senza necessità di ulteriore conferenza personale, possono avvenire in luoghi diversi».

[62] Art. 118 del Regolamento di Giustizia FIBa descrivente: «*Entrata in vigore delle Norme Transitorie e Finali*».

Le modifiche apportate a Statuto e Regolamento interno di Giustizia della FIBa, non sono altro che il preludio ad un cammino comune che il CONI coadiuvato dalla supervisione del Collegio di Garanzia dello Sport ha intrapreso per ristrutturare il sistema di Giustizia Sportiva, prendendo come punto di partenza proprio il dialogo con le Federazioni.

IL SISTEMA DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA NELLA FEDERAZIONE ITALIANA BASEBALL SOFTBALL (FIBS)

di *Mario Vigna*[*]

SOMMARIO: 1. La storia della FIBS – 2. La Riforma della Giustizia Sportiva (brevi cenni) – 3. L'adeguamento del sistema di giustizia FIBS alla Riforma CONI – 3.1 Il Titolo IV dello Statuto – 4. Regolamento di Giustizia (infrazioni e sanzioni) – 5. Regolamento di Giustizia (organi e procedimento) – 5.1 I Giudici Sportivi e la Corte Sportiva di Appello – 5.2 Il Tribunale Federale e la Corte Federale di Appello – 5.3 La Procura Federale – 5.4 La Commissione Federale di Garanzia – 6. Revisione, revocazione e riabilitazione – 7. Amnistia, indulto e grazia – 8. Vincolo di giustizia – 9. Arbitrato Federale – 10. Conclusioni

1. La storia della FIBS

Nella prima metà del '900 le radici americane del baseball costituirono un ostacolo al suo sviluppo in Italia. Infatti, dopo i tentativi dell'italo-americano Max Ott e di Guido Graziani nella seconda decade del secolo ed un iniziale favore dell'Opera Nazionale Balilla,[1] arrivò il giorno nel ventennio in cui tutto ciò che era legato agli Stati Uniti venne cancellato a forza dalla società italiana, compreso ovviamente il baseball. Tali origini erano infatti un problema per la dottrina fascista, ormai avvicinatasi alla Germania.

---

[*] Avvocato del Foro di Roma, specializzato in diritto sportivo e componente del Progetto di Diritto Societario e Industriale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma; Vice Procuratore Capo dell'Ufficio di Procura Antidoping del CONI e cultore della materia in Diritto Internazionale presso l'Università Tuscia di Viterbo. Email: m.vigna@cdaa.it.

[1] Nel 1929 l'Opera Nazionale Balilla introduce il baseball tra gli sport che i giovani italiani devono praticare. Nel 1931 l'Accademia di Educazione Fisica della Farnesina invia un gruppo di allievi negli Stati Uniti per uno stage di sei mesi. Durante la permanenza negli USA vengono addestrati anche al gioco del baseball. Il viaggio è un successo. Al ritorno gli allievi dell'Accademia formano squadre di buon livello. Sono gli anni '30 e i giovani italiani non sono diversi dai loro coetanei di tutto il mondo: ascoltano musica jazz e masticano chewing gum. Il baseball, come simbolo della cultura americana, fa presa su di loro. Il nuovo sport si pratica con successo nel nuovo stadio "Dei Marmi" e da Roma arriva in altre città. Proprio nel 1931 gli allievi dell'Accademia della Farnesina si esibiscono infatti a San Remo. Scrive il giornalista Alberto Manetti: "La partita si svolge tra l'interesse di moltissimi spettatori, autentici estimatori dello sport".

Ovviamente lo sbarco di Anzio cambiò lo scenario. Infatti, i militari americani portarono con loro anche uno dei loro sport più amati, anche considerando che in quegli anni le Major Leagues erano popolate di giocatori di origine italiana, i cosiddetti "DiMaggios". Si narra addirittura che il primo campo di gioco fu praticamente il cimitero americano di Nettuno, con le lapidi usate come "basi". Fu poi il Principe Steno Borghese a dare la disponibilità di un terreno per l'edificazione del primo stadio della squadra del litorale laziale. Negli anni '50 gli Stati Uniti cercarono di dare linfa al boom del baseball in Italia, distribuendo migliaia di copie del Regolamento Tecnico del Gioco del Baseball e producendo addirittura film con Joe DiMaggio.

In breve vennero formate due leghe con team di numerose piccole cittadine, la Associazione Italiana Baseball ("AIB") del Principe Steno Borghese e la Lega Italiana Baseball ("LIB") di Max Ott, poi fusesi. L'allora Federazione Italiana Palla a Base ("FIPAB"), divenne l'ente sportivo regolatore della disciplina nel 1950. Dopo una serie di rifiuti al riconoscimento da parte del CONI, finalmente nel 1953 il CONI accettò la FIPAB come Federazione aderente, con impegno a valutare dopo 4 anni l'inclusione tra le cosiddette Federazioni effettive, cosa che avvenne nel 1957 dopo un grande impegno del Principe Steno Borghese sul fronte internazionale.

Nel 1970 la FIPAB tornò ad assumere la denominazione di Federazione Italiana Baseball Softball ("FIBS") e l'Italia partecipò per la prima volta al Campionato Mondiale in Colombia.

Nel 1972, si fa strada il concetto di riconoscimento della cittadinanza per i figli di italiani nati all'estero e nel 1974 il Consiglio Federale stabilì di concedere alle squadre di tesserare 2 italiani residenti all'estero, poi divenuta concessione senza limiti a partire dalla stagione 1975.

Nel 1978 l'Italia diventò la prima sede del Campionato del Mondo di baseball fuori dalle Americhe e vide la luce il Campionato Europeo di softball, del quale l'Italia organizzò nel 1979 a Rovereto la prima edizione.

Nell'1984 il baseball acquistò lo status di "sport dimostrativo" ai Giochi Olimpici di Los Angeles e l'Italia rappresentò l'Europa. La prova olimpica è al di sotto delle aspettative e anche il ritorno in patria non è dei migliori. La FIBS venne commissariata dal CONI alla luce della situazione finanziaria. Usciti dalla crisi sotto la presidenza di Aldo Notari, l'Italia partecipa poi nel baseball ai Giochi di Barcellona (1992) e di Atlanta (1996).

Nel 1998 l'Italia organizza il Campionato Mondiale di baseball. E' il primo da quando l'IBAF ha deciso di ammettere alle sue competizioni i professionisti ed è il primo a fregiarsi della denominazione ufficiale di World Cup. Il torneo si chiude con l'Italia quarta: il miglior risultato di sempre.

Nel 1999 la nazionale di softball (femminile) vince a Parma il torneo di qualificazione e accede per la prima volta ai Giochi di Sidney, permettendo alla FIBS di realizzare una storica accoppiata.

I primi anni 2000 non portano buoni risultati e nel 2004 si decide di fondare la prima Accademia di Baseball in Italia, situata nel centro CONI a Tirrenia

e fondata grazie all'aiuto della Major League Baseball. Ciononostante i risultati sportivi a livello di nazionale non subirono un grande miglioramento e dal 2010 la FIBS ha deciso di riorganizzare il modello di campionato sul modello statunitense, introducendo il concetto di franchigia, professionismo e non retrocessione. Ogni franchigia ha una struttura piramidale con una società di vertice che partecipa alla prima divisione della Italian Baseball League ("IBL"), una squadra di secondo divisione e una Under 21. Nella franchigia, qualunque giocatore più spostarsi da una categoria all'altra, potendo potenzialmente passare nel corso della stessa stagione dall'Under 21 alla squadra di vertice della IBL. Particolare interessante è che la IBL annovera tra le franchigie anche una squadra sanmarinese.[2]

Parallelamente si disputano i campionati federali di Serie A, B e C, con promozioni e retrocessioni, che includono tutte le società italiane con livelli di gioco e organizzativi inferiori rispetto al cd. professionismo IBL.[3] La vincitrice non viene promossa tra i professionisti, ma si aggiudica lo scudetto.

2. La Riforma della Giustizia Sportiva (brevi cenni)

Il Codice della Giustizia Sportiva adottato dal CONI nel 2014 ha delineato l'ordinamento e lo svolgimento dei procedimenti di giustizia innanzi le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate.[4]

In risposta a coloro i quali abbiano visto una sorta di "invasione di campo" da parte del CONI nei confronti delle Federazioni,[5] deve evidenziarsi che l'art. 7, comma h-bis del D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 242,[6] prevede per il CONI il compito di individuare "i criteri generali dei procedimenti di giustizia sportiva" e in particolare come essi debbano osservare "i principi del contraddittorio tra le parti, del diritto di difesa, della terzietà ed imparzialità degli organi giudicanti, della ragionevole durata, della motivazione e della impugnabilità delle decisioni".

Va anche richiamato l'art. 2, punto 8, dello Statuto CONI, ove si prevede che "il CONI garantisce giusti procedimenti per la soluzione delle controversie nell'ordinamento sportivo", evocando le previsioni di cui agli artt. 24 e 111 della Costituzione e 6 e 7 della CEDU.

Alla luce di quanto precede, il CONI ha dovuto – più che potuto – sviluppare per il processo sportivo federale una serie di norme procedurali generali. Ovviamente, entrare in una disciplina procedurale di dettaglio si rivela molto più

---

[2] Il San Marino Baseball Club di Serravalle.

[3] Importante ricordare che il termine "professionismo" non ha qui nulla a che vedere con la Legge 23 marzo 1981, n. 91 - Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti, in quanto il baseball non rientra tra gli sport con un settore professionistico ai sensi dell'art. 2 della predetta legge.

[4] Art. 1, co. 1, del Codice della Giustizia Sportiva.

[5] Si veda B. Agostinis e M. Vigna "Il nuovo Codice di Giustizia Sportiva: una vera rivoluzione per lo sport italiano", in Giustizia Sportiva.it n. 2/2014.

[6] D.Lgs. 23-7-1999 n. 242 – Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano – C.O.N.I., a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59, Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 1999, n. 176.

difficile rispetto al solo ribadire delle norme di principio, già peraltro sviluppate nei Principi di Giustizia Sportiva antecedenti alla riforma.

Ne è derivato un complesso di norme strumentali comuni vertenti essenzialmente su organi e procedimento, temi non sempre di difficile armonizzazione.

Dall'esame complessivo delle norme comuni elaborate, al di là di assemblaggi concettuali tra civile e penale[7] – la procedura di riferimento è quella civilistica.

Il primo caposaldo del sistema è il riparto di competenza tra Giudici Sportivi[8] (procedimento necessario nel fenomeno sportivo) e Giudici Federali[9] (procedimento eventuale), eventualmente distribuito su base nazionale o territoriale.[10]

Vi sono poi previsioni quali la condanna alle spese per lite temeraria,[11] l'ammissibilità di clausole arbitrali a livello federale per rapporti meramente patrimoniali,[12] la stabilità delle decisioni e la loro resistenza ad eventuali atti *extra ordinem* non previsti dalle norme (es. di clemenza), le norme comuni per le comunicazioni,[13] l'esigenza di rendere più effettivo il contraddittorio tramite un procedimento cautelare uniforme che possa interinalmente assicurare con modalità appropriate l'applicazione di misure anticipatorie della decisione di merito (ovvero conservative di possibilità altrimenti destinate a perdita irreversibile già per il ritardo proprio della decisione stessa),[14] il regime degli atti della Procura Federale e la situazione giuridica soggettiva impegnata dall'eventuale azione, la sopra richiamata degiurisdizionalizzazione della fase di archiviazione federale e le funzioni di vigilanza della Procura Generale, oppure le norme sull'accesso alla giustizia sportiva.[15]

Le norme base fissate dal CONI avevano lo scopo di costituire un'unica cornice procedurale per i vari quadri delle norme di giustizia sostanziale. Ciò si è tradotto in un lavoro complesso in quanto per molte Federazioni – considerate le peculiarità che caratterizzano dal punto di vista tecnico ed organizzativo le varie discipline sportive – non è stato agevole armonizzare principi e categorie procedurali generali alle specifiche esigenze della propria giustizia federale.

3. L'adeguamento del sistema di giustizia FIBS alla Riforma CONI

L'iter di adeguamento delle norme FIBS alla Riforma della Giustizia Sportiva del CONI non è stato rapido. La FIBS è stata infatti una delle ultime Federazioni ad

[7] Si veda Titolo VII, art. 63 (Revisione e revocazione) del Codice della Giustizia Sportiva.
[8] Si veda art. 14 (Competenza dei Giudici Sportivi) del Codice della Giustizia Sportiva.
[9] Si veda art. 25 (Competenza dei Giudici Federali) del Codice della Giustizia Sportiva.
[10] Si veda art. 15 (Articolazione funzionale e territoriale del Giudice sportivo nazionale dei Giudici sportivi territoriali) del Codice della Giustizia Sportiva.
[11] Si veda art. 10 (Condanna alle spese per lite temeraria) del Codice della Giustizia Sportiva.
[12] Si veda art. 4 (Attribuzioni), co. 3, del Codice della Giustizia Sportiva.
[13] Si veda art. 11 (Comunicazioni) del Codice della Giustizia Sportiva.
[14] Si veda art. 33 (Domanda Cautelare) del Codice della Giustizia Sportiva.
[15] Si veda Capo III, Accesso alla Giustizia, artt. 6-8 del Codice della Giustizia Sportiva.

adeguare lo Statuto e il Regolamento di Giustizia.[16] Ciò probabilmente è anche legato al calendario delle competizioni FIBS, di solito con inizio in primavera.

Peraltro in data 22 marzo 2015 la FIBS ha svolto un'Assemblea Straordinaria per approvare modifiche dello Statuto che andavano oltre il mandato del Commissario ad Acta nominato dal CONI per l'adeguamento alla Riforma della Giustizia Sportiva.[17]

Tornando alle modifiche inerenti la giustizia federale, la FIBS ha essenzialmente optato per:

a) avvalersi della possibilità di avere un Giudice Sportivo Nazionale e dei Giudici Sportivi Territoriali, che devono occuparsi – così come la Corte Sportiva di Appello – di tutto quanto sia attinente "al campo". Viceversa, secondo lo schema del "doppio binario" di giustizia, il Tribunale Federale e la Corte Federale, organi collegiali, hanno una competenza residuale.
b) introdurre gli istituti del patteggiamento e del gratuito patrocinio (avvalendosi dell'ufficio al CONI) e prevedere la lite temeraria.

Ovviamente nello Statuto sono inserite delle norme generali, che poi vengono delineate sostanzialmente e proceduralmente nel Regolamento di Giustizia.

3.1 Il Titolo IV dello Statuto

Nel Titolo IV dello Statuto "Giustizia Federale" viene stabilito che la giustizia federale è amministrata in base al Regolamento di Giustizia, emanato in conformità dello Statuto stesso, del Codice della Giustizia Sportiva e dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate.[18]

In un tentativo di "proteggere" l'attività federale la FIBS tenta di estendere il rispetto delle proprie norme non solo a tesserati, affiliati e aderenti, quanto a tutti i soggetti "la cui attività sia rilevante per l'ordinamento federale", cercando apparentemente di includere non solo coloro che effettivamente abbiano un vincolo negoziale con la FIBS, ma genericamente anche tutti coloro che esercitano attività "rilevanti" per l'ordinamento federale.[19]

Le decisioni degli organi di giustizia devono essere motivate e pubbliche, atteso comunque che sia il giudice che le parti devono redigere i provvedimenti e gli

---

[16] Con deliberazione n. 51/15 del 18 febbraio 2015 il Presidente del CONI approvava sia Statuto che Regolamento di Giustizia, poi ratificata dalla Giunta Nazionale del CONI stesso. In data 2 marzo 2015 il Presidente FIBS proponeva istanza di modifica al Commissario ad Acta dell'art. 62, co. 2 dello Statuto. In pari data il Commissario ad Acta decretava l'accoglimento dell'istanza e lo Statuto con le modifiche veniva da ultimo pubblicato sul sito della FIBS in data 3 marzo 2015, il Regolamento di Giustizia nel corso del mese stesso.

[17] Per una versione dello Statuto FIBS con le modifiche proposte si veda www.fibs.it/it-it/Assemblea-Straordinaria-resta-il-voto-plurimo-per-lelezione-del-Presidente-FIBS.aspx.

[18] Art. 51, co. 1, Statuto.

[19] Art. 51, co. 2, Statuto. All'art. 1 R.G. si legge poi che "sono punibili gli affiliati, i tesserati, i dirigenti federali, gli Ufficiali di gara e i tecnici iscritti in albi o elenchi federali, i componenti degli organi giudicanti e dell'ufficio di procura federale, nonché ogni altro soggetto dell'ordinamento federale".

atti in maniera "chiara e sintetica".[20]

Tra le varie previsioni, destano particolare interesse quelle relative alla durata in carica di Organi di Giustizia e Procura Federale (i.e. mandato di quattro anni rinnovabile non più di due volte)[21] e quella inerente i loro doveri di riservatezza, la quale impone il divieto di rilasciare dichiarazioni sui procedimenti prima di dodici mesi dalla conclusione degli stessi.[22]

4. Regolamento di Giustizia (infrazioni e sanzioni)

Passando all'esame delle norme sostanziali contenute nel Regolamento di Giustizia, deve evidenziarsi come sia utilizzata una formula oltremodo ampia per definire "l'ambito di applicazione" della giustizia federale.[23] La normativa si limita infatti a sancire come illecita la condotta di tutti i soggetti dell'ordinamento federale i quali, "in violazione di Statuto e altre norme federali, ivi inclusi i provvedimenti assunti dagli organi federali non assicurino la corretta organizzazione e gestione delle attività sportive, il rispetto del 'fair play', la decisa opposizione a ogni forma di illecito sportivo, frode sportiva, all'uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza fisica/verbale e alla corruzione".

Appare evidente che la suddetta previsione debba necessariamente ricollegarsi a fonti esterne, quantomeno per l'individuazione concreta di fattispecie quali illecito sportivo e corruzione. La scelta "minimal" della FIBS può comprendersi probabilmente nell'ottica che "il meno a volte include il più", ma è chiaro che in tema di sanzioni disciplinari il principio di tassatività ha un suo peso, seppur ovviamente non possa essere inteso nel senso rigoroso imposto in materia penale.

Al contrario della scarna previsione sulle fattispecie di violazione, le norme sanzionatorie sono oltremodo dettagliate. Si dividono infatti in sanzioni a carico di a) tesserati e b) affiliati. Stranamente scompaiono tra le sanzioni "tutti gli altri soggetti dell'ordinamento federale", cui di fatto vien da chiedersi cosa debba eventualmente irrogarsi.

Le sanzioni sono, in ordine afflittivo crescente, richiami, sanzioni pecuniarie, sanzioni di carattere sportivo e limitazione o perdita dei diritti derivanti dall'affiliazione o dal tesseramento.

Il richiamo si articola a sua volta in ammonizione, deplorazione e diffida.

La sanzione pecuniaria è costituita da ammende da pagarsi entro 30 giorni dall'irrogazione, pena una indennità di mora pari al 30% della somma stabilita.

Le sanzioni sportive si declinano in (i) disputa di una o più gare a porte chiuse; (ii) squalifica del campo; (iii) squalifica per un periodo di tempo determinato o per una o più giornate di gara; (iv) perdita della gara; (v) perdita della gara più il conteggio in classifica di un numero ulteriore di gare perse; (vi) retrocessione in

[20] Art. 51, co. 4, Statuto.
[21] Art. 51, co. 5 e 6, Statuto.
[22] Art. 51, co. 9, Statuto.
[23] Art. 1 R.G.

classifica; (vii) esclusione dal campionato o torneo.

Le limitazioni o perdita dei diritti derivanti dall'affiliazione o dal tesseramento consistono nel (i) ritiro della tessera; (ii) interdizione per un periodo di tempo determinato; (iii) interdizione per comportamento scorretto nei confronti degli Ufficiali di Gara;[24] (iv) sospensione a tempo determinato dei diritti derivanti dalla affiliazione e (v) radiazione dai ruoli federali.

All'art. 8 viene disposto che il tentativo, ossia il compimento di atti idonei e diretti in modo inequivoco alla commissione di infrazioni, è punito con una sanzione ridotta da un terzo a due terzi rispetto a quella che si sarebbe irrogata nei casi di illecito consumato.

L'art. 9 elenca le circostanze aggravanti:

a) aver commesso il fatto con abuso di poteri o violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio delle funzioni proprie del colpevole;
b) aver danneggiato persone e cose;
c) aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali di qualsiasi genere, ovvero a recare danni all'organizzazione;
d) aver agito per motivi futili o abbietti;
e) aver, in giudizio, anche solo tentato di inquinare le prove;
f) aver commesso il fatto a mezzo della stampa o di altro mezzo di diffusione, comportante dichiarazioni lesive della figura e dell'autorità degli organi, delle istituzioni federali giudicanti e requirenti o di qualsiasi altro tesserato;
g) aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità;
h) aver l'infrazione determinato o concorso a determinare una turbativa violenta dell'ordine pubblico;
i) aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell'illecito commesso;
j) aver commesso l'illecito per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire od assicurare a se o ad altri un vantaggio.

Si prevede altresì che se concorrono più circostanze aggravanti si applica la sanzione stabilita per la circostanza più grave, ma il giudicante può aumentarla. In ogni caso gli aumenti non possono superare il triplo del massimo previsto. Quando ricorre una sola circostanza aggravante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa viene aumentata fino ad un terzo.

L'art. 10 R.G. si occupa invece delle attenuanti, ossia:

a) aver agito in stato di ira, determinato da fatto ingiusto altrui;
b) aver concorso il fatto doloso della persona offesa a determinare l'evento, unitamente all'azione od omissione del colpevole;
c) aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale;
d) essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente, prima del giudizio, per elidere ed attenuare le conseguenze dannose o pericolose della propria o dell'altrui azione;

---

[24] In tale previsione, con discrasia, viene comunque descritto il "comportamento scorretto", definito come "qualsiasi atto di violenza fisica compiuto da un tesserato nei confronti degli U.d.G., prima, durante e al termine dell'incontro, indipendentemente dall'effettivo danno arrecato alla persona".

e) avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno.

Il giudicante, indipendentemente dalle circostanze previste, può comunque prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena. In ogni caso la sanzione non può essere applicata in misura inferiore ad un quarto.

Nel caso di concorso tra circostanze aggravanti e attenuanti occorre fare un giudizio di equivalenza e prevalenza tra le stesse. Nel primo caso tutte le circostanze si considerano inesistenti ai fini del *decisum*, nel secondo si applicheranno solamente le circostanze ritenute prevalenti.[25]

Nei casi di recidiva, ossia compimento di nuova infrazione dopo aver già ricevuto una condanna, può subire un aumento di pena fino a un terzo. Si arriva ad un aumento fino alla metà qualora la nuova infrazione sia della stessa indole della precedente, se commessa nei cinque anni dalla precedente o se commessa durante l'esecuzione della pena (o nel periodo in cui ci si sottrae all'esecuzione della pena).[26]

Appare singolare che addirittura nello Statuto venga fissato il *dies a quo* per la decorrenza del termine prescrizionale degli illeciti. Con una formula abbastanza criptica, che riflette probabilmente il suddetto intento di proteggere l'attività federale il più possibile, viene sancito che tali termini "decorrono dal giorno successivo a quello in cui è assunta posizione rilevante nell'ordinamento federale" e che "la sopravvenuta estraneità all'ordinamento federale da parte di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni…non impedisce l'esercizio dell'azione disciplinare ma sospende la prescrizione finché non sia nuovamente acquisita posizione rilevante nell'ordinamento sportivo". Se da un lato è ovvio che il sottrarsi all'ordinamento federale non possa costituire alcuna forma di beneficio per coloro che abbiano commesso violazioni mentre di quell'ordinamento erano parte, dall'altra desta perplessità questo meccanismo di computo della prescrizione, come se l'appartenenza o meno all'ordinamento sportivo (inteso in generale e non solo quello federale) possa avere un'incidenza concreta sulla *ratio* di un istituto come la prescrizione.

La previsione dell'art. 66 R.G. è più esplicativa ove prevede che l'azione della Procura Federale e il "diritto di sanzionare" si prescrive entro:

a) il termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative allo svolgimento della gara;
b) il termine della sesta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni in materia gestionale ed economica;
c) il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative alla alterazione dei risultati di gare, competizioni o campionati;
d) il termine della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, in tutti gli altri casi.

[25] Art. 12 R.G.
[26] Art. 13 R.G.

5. Regolamento di Giustizia (organi e procedimento)

In tema di accesso alla giustizia la FIBS conferma l'impostazione della Riforma CONI. Viene sancito che l'accesso alla giustizia sportiva è riservato solo a tesserati, affiliati e altri soggetti legittimati dallo Statuto e dai regolamenti federali, escludendo quindi i terzi. Nello specifico, l'azione può essere esercitata "soltanto dal titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale".[27]

Peraltro tale accesso non è gratuito, ma soggetto al pagamento di un contributo fissato annualmente dal Consiglio Federale. Questo aspetto è molto importante perché dimostra come, a differenza che in passato, il soggetto federale possa esercitare autonomamente l'azione quale "interessato". Per chi non possa affrontarne i costi, la FIBS si avvale dell'Ufficio del gratuito patrocinio istituito presso il CONI.

Tale interesse si riflette potenzialmente nel predetto doppio binario di giustizia, sia per le questioni tecnico-sportive (es. una squadra inserisce a referto un giocatore squalificato e l'altra squadra non lo eccepisce, una terza squadra potrebbe sollevare la questione) che per quelle prettamente disciplinari (es. un tesserato scopre che un evento sportivo in cui non è coinvolto direttamente è comunque viziato da frode, può far avviare l'azione disciplinare).

Per controbilanciare l'abuso "delatorio" di un simile potere si è altresì inserita la previsione della lite temeraria, disincentivando tutti coloro che volessero esercitare pretestuosamente l'azione in giudizio.[28]

Per quanto attiene le comunicazioni la FIBS ha inteso applicare la posta elettronica certificata (PEC) quale strumento di notifica standard, salva la possibilità delle parti di concordare forme più semplificate.[29]

Le decisioni degli Organi di Giustizia sono pubblicate e conservate per un tempo adeguato nel sito internet della FIBS, facendo decorrere il termine per l'impugnazione dal giorno seguente alla pubblicazione, comunque sempre successiva alla comunicazione alle parti.

Tutti gli Organi di Giustizia sono coadiuvati da una segreteria presso la FIBS.

5.1 I Giudici Sportivi e la Corte Sportiva di Appello

L'aver optato per la ripartizione dei Giudici Sportivi in Nazionale e Territoriali si spiega sia per esigenze di riparto *ratione materiae* che *ratione personae.* Nella Riforma il Giudice Sportivo è stato considerato infatti un organo monocratico che pronuncia senza udienza, con competenza su questioni essenzialmente sportive e connesse allo svolgimento delle gare. All'art. 3 dello Statuto si specifica che il Giudice Sportivo è competente su:

---

[27] Art. 18 R.G.
[28] Art. 22 R.G.
[29] Art. 23, co. 1, R.G.

a) la regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati;
b) la regolarità dei campi o impianti e delle relative attrezzature;
c) la regolarità dello status e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara;
d) i comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara;
e) ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara.

La ripartizione poi tra Giudice Sportivo Nazionale e Territoriali segue quindi il criterio di rilevanza dei campionati e delle competizioni, attribuendosi al primo quelle nazionali e ai secondi quelle locali.

Vi è peraltro tra le due figure anche una peculiarità gerarchico-amministrativa, laddove si prevede che sia il Giudice Sportivo Nazionale a nominare tra i Giudici Sportivi Territoriali il cd. Giudice di Torneo e il Giudice di Concentramento, i quali hanno competenza per le fasi a concentramento[30] dei campionati FIBS e per le altre manifestazioni a concentramento autorizzate dalla FIBS stessa.

In sostanza, il Giudice di Torneo e il Giudice di Concentramento svolgono le funzioni di giudici sportivi ad hoc per determinate manifestazioni, occupandosi di: a) esaminare e deliberare, prima del successivo lancio, sul campo senza possibilità di appello, sulle istanze proposte dalle squadre; b) rendere nota la classifica finale del Torneo/Concentramento; c) trasmettere al Giudice Sportivo Nazionale tutta la documentazione relativa al concentramento (rapporti arbitrali, comunicati emessi, istanze, etc.).[31]

Il procedimento dinanzi al Giudice Sportivo è instaurato: a) d'ufficio, a seguito di acquisizione dei documenti ufficiali relativi alla gara o su eventuale segnalazione del Procuratore Federale e b) su istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.[32]

Le istanze si dividono in:

a) Istanza di Protesto Tecnico, ossia l'impugnazione di (i) una decisione arbitrale presa sul terreno di gioco per una errata applicazione del Regolamento Tecnico di Giuoco o di ogni altra eventuale disposizione federale in deroga a norme previste dal suddetto e (ii) per effettive e sostanziali irregolarità dei campi di gioco, delle palle e degli attrezzi;[33]
b) Istanza di Riserva Scritta, ossia l'impugnazione l'esito di una partita (sia prima che sia stato dato inizio alla medesima, sia ancora in corso di svolgimento o sia terminata) per (i) per violazione di ogni altra disposizione federale, non attinente al Regolamento Tecnico di Giuoco o altra disposizione in deroga o (ii) per la

[30] Ossia gare disputate da più squadre in serie nell'ambito di uno/due giorni. In sostanza il concentramento è una sorta di torneo disputato all'interno di un campionato.
[31] Art. 31 R.G..
[32] Art. 33 R.G..
[33] Le caratteristiche, modalità e i termini di presentazione delle Istanze di Protesto Tecnico sono delineate agli artt. 34-39 R.G..

partecipazione alla gara di giocatore o tecnico in posizione irregolare secondo quanto definito dal Regolamento Attività Agonistica.[34]

Salvo diverso termine fissato dal Consiglio Federale in procedure d'urgenza, il termine per la presentazione dell'istanza è di tre giorni dal compimento dell'evento e deve contenere l'oggetto, le ragioni poste a fondamento (o con riserva dei motivi entro i successivi tre giorni) e gli eventuali mezzi di prova.

Il Giudice Sportivo fissa la data della decisione, comunque entro sette giorni dall'avvio del procedimento.[35] Le parti e i soggetti interessati (individuati dal Giudice Sportivo stesso) possono inviare documenti e memorie fino a due giorni prima del termine fissato per la pronuncia.

La Corte Sportiva di Appello è un organo collegiale che giudica in seconda istanza sui reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale o dei Giudici Sportivi Territoriali, da presentarsi nei termini stabiliti dai giudici e, comunque, non oltre cinque giorni dalla pubblicazione della decisione. È altresì competente sulle istanze di ricusazione dei medesimi giudici.

L'impugnazione non sospende l'esecuzione della decisione impugnata, salvo il potere del giudice di adottare (se richiesto) un provvedimento provvisorio a tutela della posizione del reclamante.

La decisione avviene in camera di consiglio e le parti hanno diritto di essere sentite purché ne abbiano fatto espressa richiesta.

Interessante notare come dinanzi alla Corte Sportiva di Appello possano prodursi nuovi documenti, purché analiticamente indicati nel reclamo e nel rispetto del principio del contraddittorio.[36]

All'art. 30 co. 4 si prevede la facoltà del Consiglio Federale di articolare la Corte Sportiva di Appello in più sezioni, anche su base territoriale, così da consentire impugnazioni dei provvedimenti dei Giudici Sportivi Territoriali in ambito locale.

5.2 Il Tribunale Federale e la Corte Federale di Appello

Per tutte le materie, ivi incluse quelle disciplinari, non soggette alla cognizione del Giudice Sportivo, la FIBS ha istituito il Tribunale Federale (esclusivamente nazionale) e la Corte Federale di Appello.

Il Tribunale Federale, su richiesta della Procura Federale, può comminare sospensioni cautelari (60 giorni non rinnovabili) nei casi di infrazione disciplinare e/o illecito sportivo e solo tenuto conto della gravità dell'infrazione contestata, dei gravi indizi di colpevolezza, dell'esigenza di garantire il non inquinamento delle prove e di evitare la reiterazione delle violazioni.[37] Il Tribunale Federale è

---

[34] Le caratteristiche, modalità e termini di presentazione delle Istanze di Riserva Scritta sono delineate agli artt. 40-41 R.G..

[35] Art. 42, co. 1, R.G. É comunque possibile rinviare la data della pronuncia dandone avviso agli interessati.

[36] Art. 45, co. 7, R.G..

[37] Art. 6, co. 3, R.G..

altresì competente sulla sospensione dei componenti di organi sportivi sancita ai sensi dell'art. 11 del Codice di Comportamento Sportivo, ossia la misura cautelare che opera a tutela dell'onorabilità degli organismi sportivi qualora i componenti abbiano commesso particolari delitti.[38]

Ai sensi dell'art. 49 R.G., i procedimenti dinanzi al Tribunale federale sono instaurati: a) con atto di deferimento del Procuratore Federale; b) con ricorso della parte interessata titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale, la quale può anche contenere un'istanza cautelare.[39] È poi possibile l'intervento del terzo titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.[40] Le parti non possono stare in giudizio se non col ministero di un difensore[41] e il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di novanta giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare o del ricorso introduttivo, salve le ipotesi di sospensione.[42]

Nell'ambito del procedimento "federale" è interessante notare un'altra innovazione della Riforma, ossia la possibilità di patteggiare "fino a quando non sia concluso dinanzi al Tribunale Federale" il relativo procedimento.[43] Occorre distinguere due ipotesi: patteggiamento prima del deferimento e patteggiamento dopo il deferimento. Nel primo caso, raggiunto l'accordo con l'indagato, la Procura Federale informa la Procura Generale dello Sport e il Presidente Federale (il quale sente il Consiglio Federale). In mancanza di osservazioni l'accordo diventa efficace e comporta l'improponibilità dell'azione disciplinare.

Nel caso di patteggiamento successivo a deferimento, l'iter è espressamente delineato in quanto tale soluzione non è più frutto di un accordo "a due" tra incolpato e Procura Federale, ma necessita di una sorta di "visto" da parte della Procura Generale dello Sport, la quale può formulare osservazioni sulla qualificazione dei fatti e la congruità della sanzione concordata prima che l'accordo sia poi trasmesso al Tribunale Federale per la relativa decisione.

In tutti i casi, nessuna forma di patteggiamento è consentita ove vi sia recidiva e per fatti diretti ad alterare lo svolgimento di una gara o ottenere vantaggi in classifica che siano qualificabili come illecito sportivo o frode sportiva.

Per quanto riguarda la fase dibattimentale è molto importante l'art. 58 R.G. sull'assunzione delle prove. Viene infatti espressamente prevista la possibilità per le parti di udire dei testimoni. A tal riguardo, si ritiene che essi possano anche essere soggetti non tesserati, fermo restando che testimonianze di tesserati reticenti o false possano determinare conseguenze per la violazione degli obblighi di lealtà e correttezza. Lo schema di riferimento per l'assunzione della prova orale è

[38] Cfr. Allegato A – Codice di Comportamento Sportivo su www.coni.it.
[39] Art. 55 R.G., qualora gli interessi della parte siano minacciati da un pregiudizio imminente e irreparabile.
[40] Art. 56 R.G..
[41] Artt. 46, 52 e 53 R.G.. In particolare si prevede un apposito ricorso per l'annullamento delle deliberazioni dell'Assemblea Federale contrarie alla legge, allo Statuto e ai principi fondamentali del CONI e ai regolamenti FIBS.
[42] Art, 60, co. 1, 5 e 8, R.G..
[43] Art. 50, co. 1, R.G..

sostanzialmente quello processuale civile, spettando solo al Presidente del collegio giudicante il potere di rivolgere domande ai testi. Le parti possono chiedere chiarimenti solamente in relazione all'accertamento del fatto controverso, senza quindi poter approfondire aspetti legati alla condotta correlata.

Sempre in ambito probatorio è assai rilevante il valore attribuito alle sentenze irrevocabili di condanna in ambito penale. Si riconosce infatti alle stesse efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare sportivo quanto all'accertamento della sussistenza del fatto e della commissione dello stesso da parte dell'agente.[44] Altrettanto importante, nell'ottica di mantenere indipendente il processo sportivo da quello statuale, l'impossibilità di sospendere il procedimento salvo che, per legge, debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale di merito in altro giudizio già pendente.

La Corte Federale di Appello si pronuncia sulle eventuali impugnazioni avverso i provvedimenti del Tribunale Federale, da depositarsi entro quindici giorni dalla pubblicazione della decisione. Il termine per la pronuncia della decisione di secondo grado è di sessanta giorni dalla data di proposizione del reclamo.[45]

A tal riguardo è importante notare come la creazione del doppio binario e di due organi d'appello diversi quantomeno da un punto di vista funzionale (essendo possibile che gli stessi membri della Corte Sportiva di Appello possano poi "vestire" i panni di componenti della Corte Federale di Appello), ha maggiormente distinto le vertenze legate al campo (es. squalifiche) rispetto a quelle legate ad una più ampia violazione delle norme federali (es. violazioni di regolamenti, illeciti sportivi). Peraltro, neppure il terzo grado di giustizia dinanzi al Collegio di Garanzia del CONI sembra andare ad inficiare la suddetta separazione per materia. Infatti, se è vero che il Collegio di Garanzia è "unico" organo di terzo grado cui rivolgere i ricorsi contro le decisioni d'appello sia in ambito "sportivo" che "federale", va comunque rimarcato come esso sia suddiviso in cinque sezioni, di cui quattro giudicanti e una consultiva. Tra le quattro sezioni giudicanti c'è una ripartizione per materia che riflette il predetto doppio binario di giustizia.

5.3 La Procura Federale

Salve le competenze della Procura Antidoping del CONI – organo che accentra su di sé tutte le funzioni inquirenti e requirenti in materia di doping nell'ordinamento sportivo italiano – la Procura Federale si occupa della "repressione" degli illeciti sanzionati nello Statuto e nelle altre norme federali.[46]

L'Ufficio di Procura si compone di un Procuratore Federale e di solo un Sostituto Procuratore, evidentemente in linea con le necessità inquirenti della FIBS.

L'attività della Procura Federale si declina nella fase delle indagini preliminari e nel dibattimento di primo e secondo grado.

---

[44] Art. 61 R.G..
[45] Art. 60, co. 2, 5 e 8, R.G..
[46] Art. 53, co. 1, Statuto.

Tornando alla potestà disciplinare della FIBS, l'art. 65 sull'azione del Procuratore Federale riporta ancora una volta una dicitura abbastanza ibrida, affermando che l'azione disciplinare si esercita nei confronti di affiliati, tesserati e degli "altri soggetti legittimati secondo le norme FIBS". Tale dicitura non è esattamente speculare a "altri soggetti dell'ordinamento federale" in quanto probabilmente include la categoria degli "aderenti" per l'attività amatoriale.[47]

La Procura Federale intrattiene anche i rapporti con l'Autorità Giudiziaria e la Procura Antidoping del CONI.

5.4 La Commissione Federale di Garanzia

Tale organo è stato istituito con lo scopo di garantire e tutelare l'autonomia e l'indipendenza degli Organi di Giustizia e della Procura Federale.[48] È composta da tre soggetti nominati dal Consiglio Federale e restano in carica per sei anni, con possibilità di rinnovo, essendo di fatto equiparata la durata del potenziale mandato a quella degli Organi di Giustizia e della Procura Federale. Oltre i poteri di selezione dei componenti degli Organi di Giustizia e della Procura Federale, la Commissione Federale di Garanzia opera come organo di disciplina nei confronti degli stessi. Può infatti sanzionare con il reclamo e l'eventuale rimozione dall'incarico tutti coloro assolvano al mandato ricevuto in modo negligente o in violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza. Da ultimo, la Commissione Federale di Garanzia si occupa di predisporre pareri e proposte al Consiglio Federale in materia di organizzazione e funzionamento della giustizia della FIBS.

6. Revisione, revocazione e riabilitazione

È possibile il giudizio di revisione quando, nei giudizi passati in giudicato, la sanzione sia stata applicata sulla base di prove successivamente giudicate false o in difetto di prove decisive successivamente formate o divenute acquisibili.[49] Le altre decisioni possono invece essere revocate qualora dipese esclusivamente da un errore di fatto determinato senza colpa dell'istante.

Tali rimedi non sono più esperibili qualora avverso le decisioni degli Organi di Giustizia Federali o del Collegio di Garanzia dello Sport la parte abbia svolto un'impugnativa dinanzi all'autorità giudiziaria statale.

La riabilitazione è invece concessa decorsi tre anni dall'esecuzione della pena e il condannato abbia dato prova di buona condotta. Nei casi di recidiva la riabilitazione si ottiene dopo otto anni. Così come la revisione e la revocazione, la riabilitazione si ottiene ad istanza di parte.

---

[47] Le Società di nuova costituzione che non intendono partecipare ai Campionati ufficiali della F.I.B.S. possono richiedere di essere ammesse nell'ambito della FIBS in qualità di "aderenti" ai sensi del Regolamento Organico FIBS.

[48] Art. 54, co. 1, Statuto.

[49] Art. 74, co. 1, R.G..

7. Amnistia, indulto e grazia

Agli articoli 55 e 56 dello Statuto e 66 e 67 del Regolamento di Giustizia si prevede che il Consiglio Federale possa concedere l'amnistia, quale provvedimento di clemenza generale, e l'indulto, quale provvedimento generale che opera sulla pena principale.[50]

Non prevista a Statuto, ma solamente sancita nel Regolamento di Giustizia è la grazia, ossia provvedimento "ad personam" deciso dal Presidente Federale su istanza dall'interessato, il quale deve aver scontato almeno metà della pena e provare di aver risarcito il danno cagionato

Tutte le suddette misure di clemenza possono essere sottoposte a condizioni e obblighi e comunque non incidono su quanto previsto dall'art. 5 dello Statuto del CONI per i componenti degli organi del CONI stesso[51] e non si applicano per violazioni delle Norme Sportive Antidoping (non essendo previsti tali istituti nel Codice Mondiale Antidoping della WADA, fonte normativa che armonizza la disciplina antidoping a livello mondiale).

8. Vincolo di giustizia

Ai sensi dell'art. 57 dello Statuto tutti gli affiliati, tesserati, aderenti e gli altri soggetti dell'ordinamento FIBS accettano la giustizia sportiva e sono tenuti ad adire gli Organi di Giustizia in tutte le materie di cui all'art. 2 del D.L. 19 agosto 2003 n. 220, convertito dalla Legge 280/2003, ossia (a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive; b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive.

9. Arbitrato Federale

La scelta della FIBS è stata quella di prevedere la potenziale devoluzione in arbitrato delle controversie patrimoniali tra soggetti dell'ordinamento federale.

La disciplina è sancita negli artt. 79-87 del Regolamento di Giustizia e prevede un collegio di tre arbitri, i quali giudicano quali amichevoli compositori, il che – seppur non decisivo – sembra qualificare l'arbitrato come irrituale.

Il lodo deve emettersi entro sessanta giorni dalla nomina del Presidente del Collegio e l'inosservanza della clausola compromissoria determina l'adozione

---

[50] L'indulto non estingue le pene accessorie, salvo espressa previsione.

[51] All'art. 5, co. 3, lett. c) dello Statuto CONI si prevede che i componenti degli organi del CONI devono, tra i vari requisiti, "non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori a un anno, da parte delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva, del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti".

di provvedimenti disciplinari adeguati alla gravità della violazione.[52] Parimenti, il mancato adempimento a quanto previsto nel lodo è considerato agli effetti disciplinari come violazione del principio di lealtà e correttezza.

10. Conclusioni

Alla luce dell'entrata in vigore dei nuovi Statuto e Regolamento di Giustizia FIBS, può evidenziarsi come l'influsso del Codice di Giustizia Sportiva del CONI abbia fornito le basi per una solida struttura procedurale.

Un effetto collaterale di tale riassetto di norme è purtroppo l'ampio divario tra le norme procedurali e quelle sostanziali, rimaste troppo generiche. È noto che le Federazioni Sportive tendano spesso a racchiudere nell'endiadi "lealtà e correttezza" una miriade di comportamenti, anche considerata la difficoltà di poter enucleare fattispecie disciplinari di varia natura nel corpus di un regolamento di giustizia sportivo.

Tuttavia, si ritiene come non sia auspicabile mantenere norme punitive troppo generiche o facenti riferimento a concetti "astratti" o descritti nelle varie fonti spesso in modo diverso. Oggi all'art. 4 R.G. si dispone che le sanzioni "sono inflitte, a seconda della gravità oggettiva delle infrazioni e tenuto conto dei precedenti e della recidività, valutando, sulla base degli elementi emergenti, la sanzione da applicare caso per caso". Tale formula appare troppo generica.

Probabilmente, per consentire alla giustizia FIBS di muovere un ulteriore passo in avanti sarà quindi necessario rivedere le norme sostanziali, così da evitare problematiche circa ciò che sia "rilevante" per la giustizia federale e come possa determinarsi e valutarsi la "gravità oggettiva".

Ovviamente questo obiettivo potrà raggiungersi non necessariamente tramite un'implementazione di diritto positivo, ma anche tramite il riferimento alla giurisprudenza federale, magari inserendo non tanto il principio dello *stare decisis*, ma quantomeno prevedere un giudizio secondo diritto legato ai precedenti. Ciò sicuramente sarebbe di aiuto per le parti del procedimento, le quali, in mancanza, dovrebbero trovarsi a fronteggiare un procedimento sportivo piuttosto spoglio di riferimenti di diritto sostanziale.

[52] Art. 80, co. 4, R.G..

STRUTTURA ED ORGANI GIURISDIZIONALI DELLA FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE

di *Chiara Perona*[*]

SOMMARIO: Introduzione – 1. Gli organi centrali della FIB – 2. Gli organi territoriali della FIB – 3. Organismi di giustizia federale – 3.1 Definizione e profili procedurali: il Giudice territoriale – 3.2 Definizione e profili procedurali: il Giudice sportivo nazionale – 3.3 Definizione e profili procedurali: la Corte sportiva d'Appello – 3.4 I Giudici Federali – 3.5 Definizione e profili procedurali: il Tribunale Federale – 3.6 Definizione e profili procedurali: la Corte Federale d'Appello – 4. Conclusioni: il rapporto tra gli organismi federali e l'autorità giudiziaria ordinaria

Introduzione

La Federazione Italiana Bocce (in seguito FIB) rappresenta la federazione sportiva nazionale riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (in seguito CONI) e ha il compito di promuovere, organizzare, diffondere e disciplinare lo sport delle bocce in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato Internazionale Olimpico (in seguito CIO) e del CONI stesso. Pertanto, la FIB è retta da norme statutarie[1] e regolamentari in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale, anche per quanto attiene le norme sportive antidoping del CONI.

Si tratta dell'unico ente autorizzato a disciplinare, gestire e regolare lo sport delle bocce sul territorio nazionale e, come tale, rappresenta l'Italia nell'ambito delle federazioni sportive internazionali della Confédération Mondiale Sports Boules (CMSB), Fédération Internationale de Boules (FIB), Confederazione Boccistica Internazionale (CBI), Fédération Internationale de Pétanque et Jeu Provençale (FIPJP) e Federazione World Bowls.

La federazione si articola in organi centrali, organi territoriali e organi di giustizia federale, che rivestono un'importanza decisiva nel perseguimento del rispetto delle norme contenute nello Statuto e nei Regolamenti Federali, al fine di vedere garantita l'osservanza dei principi derivanti dall'ordinamento giuridico sportivo.

---

[*] Avvocato del Foro di Biella, socio dell'Associazione Italiana Avvocati dello Sport.

[1] Lo Statuto Federale della Federbocce è stato approvato con deliberazione n. 521 del 18 dicembre 2014 dalla Giunta Nazionale del CONI.

In tal senso trovano applicazione tutti quei principi nel tempo più volte espressi e ripresi, riassumibili entro la categoria dei doveri inderogabili di lealtà, correttezza e probità.

Il codice di comportamento sportivo è la più evidente espressione di tali principi, atteso che i tesserati di tutte le federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite, in qualità di atleti, tecnici, dirigenti, ufficiali di gara, e in eventuali altre qualifiche, diverse da quelle predette, sono tenuti all'osservanza del Codice[2] ed eventuali violazioni da parte loro costituiscono grave inadempimento, meritevole di sanzione.[3]

1. Gli organi centrali della FIB

Lo Statuto federale, come poc'anzi accennato, prevede e disciplina la struttura degli organi della FIB, sia per quanto attiene il livello nazionale che gli ambiti territoriali.

In particolare, agli artt. 16 e segg. dello Statuto, sono disciplinate le competenze e le prerogative dell'Assemblea Nazionale, l'organo deliberativo supremo della Federazione. Si tratta di un organo di una certa complessità, composto da duecento delegati,[4] rinnovato ogni quadriennio olimpico dal Consiglio Federale e convocato direttamente dal Presidente.

L'Assemblea può altresì essere convocata in caso di necessità particolari, quali l'elezione del Presidente federale, del Consiglio federale o del Presidente del Collegio dei revisori dei conti, oppure in caso di parere negativo dei revisori dei conti della Federazione o in tutte le altre ipotesi disciplinate dall'art 16, comma 6 dello Statuto.[5]

Il *quorum* costitutivo delle Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, è fissato, in prima convocazione, nella totalità dei Delegati (o dei loro Supplenti, da intendersi come i non eletti che hanno ottenuto il maggior numero di voti nell'ambito

---

[2] Vedasi art. 1, comma 1 del Regolamento di Giustizia e Disciplina.

[3] La corretta applicazione del Codice di Comportamento Sportivo approvato dal Consiglio Nazionale del CONI nella seduta del 2 febbraio 2012 è verificata dal Garante del Codice di comportamento sportivo, istituito presso il CONI stesso, che ha l'obbligo di segnalare ai competenti organi degli Enti di appartenenza i casi di sospetta violazione, ai fini del conseguente giudizio disciplinare.

[4] Il Consiglio federale assegna proporzionalmente a ciascuna regione il *quorum* dei rappresentanti da eleggere, in riferimento alle associazioni ed alle società affiliate, oltre che alla rappresentanza diretta di atleti e tecnici.

[5] Art. 16, comma 6: "L'Assemblea Nazionale deve essere indetta in seduta straordinaria per l'elezione del Presidente federale, del Consiglio federale, del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, in caso di loro cessazione per qualsiasi motivo, nonché ogni qualvolta la maggioranza dei componenti del Consiglio Federale lo ritenga opportuno o a seguito di motivata richiesta presentata e sottoscritta da almeno la metà più uno degli affiliati aventi diritto di voto o dalla metà più uno degli atleti o dei tecnici aventi diritto a voto nelle assemblee di categoria. Dovrà inoltre essere convocata nel caso di parere negativo dei Revisori dei Conti della Federazione o nel caso di mancata approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI del bilancio federale approvato dal Consiglio Federale. In detti casi l'Assemblea Straordinaria deve essere convocata e celebrata entro 90 giorni dal realizzarsi nelle condizioni sopra descritte. L'Assemblea Straordinaria è, inoltre, competente ad approvare le modifiche di statuto e le proposte di scioglimento della Federazione".

delle Assemblee di carattere regionale) e, in seconda convocazione, nella metà più uno degli aventi diritto.

Per quanto attiene il *quorum* deliberativo, è sufficiente la maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le modifiche statutarie e per le proposte di scioglimento della Federazione.

Le competenze dell'Assemblea Nazionale in seduta ordinaria riguardano l'approvazione dei bilanci a fine quadriennio, l'indirizzo generale comune e l'organizzazione delle varie discipline. Inoltre, essa è chiamata ad eleggere, con votazioni successive e distinte, il Presidente della FIB, i dieci consiglieri federali entro parametri prestabiliti[6] e il Presidente del Collegio Nazionale dei revisori dei conti.

In seduta straordinaria, oltre alla sostituzione del Presidente, del Consiglio e dei singoli componenti di esso venuti meno nel corso del mandato per qualsivoglia motivo, l'Assemblea delibera sulle proposte modificative dello Statuto federale che, comunque, devono essere sottoposte alla giunta del CONI, si pronuncia sul bilancio d'esercizio della Federazione nel caso in cui esso sia stato oggetto di rilievo da parte dei revisori, in caso di diniego di approvazione da parte del Consiglio Federale e in caso di mancata approvazione da parte della giunta nazionale del CONI, ed è competente per un'eventuale (ed improbabile) scioglimento della Federazione stessa.

Altro organo centrale di fondamentale rilevanza è costituito dalla Presidenza federale. Il Presidente è eletto dall'Assemblea ed è direttamente responsabile della programmazione tecnico-sportiva, atteso che spetta a lui nominare i Direttori tecnici delle squadre nazionali, previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale. Con le medesime formalità ed i medesimi oneri, a lui è demandata altresì la nomina del Segretario generale.

Il Presidente rappresenta la Federazione in ambito internazionale e vigila, inoltre, sugli organi e sugli uffici federali, ad eccezione di quanto concerne la giustizia sportiva e il Collegio dei revisori dei conti, che conservano la loro indispensabile autonomia rispetto a tutte le altre componenti.

Il Consiglio Federale è presieduto dal Presidente e si compone di dieci consiglieri, eletti dall'Assemblea Nazionale nei modi previsti dall'art. 18 dello Statuto. Esso delibera su ogni materia non specificamente riservata ad altra competenza. In particolare, si esprime in materia di approvazione del bilancio, della relazione programmatica e dei rendiconti dei Comitati territoriali, deliberando altresì in merito alla costituzione e al funzionamento di specifiche commissioni e stabilendo i criteri per l'amministrazione del patrimonio federale.

La complessità della FIB e delle sue varie componenti si evidenzia in maniera preponderante nella misura in cui lo Statuto ha, al comma 5 dell'art. 20, inteso dettagliare le competenze del Consiglio, da un lato prevedendo la nomina di consiglieri responsabili per taluni settori specifici[7] e, d'altro lato, conferendo una competenza

---

[6] Cfr. art. 18, comma 1 lett. b) dello Statuto Federale.

[7] A titolo di esempio e non esaustivo, si pensi ai rapporti con gli enti locali, al tesseramento e alla gestione di attività di tipo promozionale, all'attività giovanile e femminile, all'attività arbitrale.

deliberativa residuale rispetto a quanto espressamente riservato ad altri organi.[8]

Nell'ambito della prima riunione del Consiglio Federale, il Presidente ed i consiglieri eletti nei modi indicati dallo Statuto provvedono ad eleggere i due vicepresidenti, di cui uno con funzione vicaria.

Il Consiglio Federale è convocato dalla Presidenza per almeno quattro volte l'anno e su richiesta scritta motivata dalla maggioranza dei consiglieri. Anche in questo caso, il *quorum* costitutivo è fissato nella maggioranza dei componenti, mentre le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti, senza possibilità di votare a mezzo di delega.

Nel caso in cui un membro dell'organo non partecipi a tre riunioni consecutive, fatti salvi i casi di forza maggiore, egli decade automaticamente dall'incarico. Parimenti, nelle altre ipotesi di decadenza e nell'ipotesi di impedimento definitivo, il singolo consigliere cessa dalla carica senza che l'organo ne abbia conseguenze sul piano dell'effettività.

Al contrario, il Consiglio federale decade *in toto* nel caso di dimissioni, cessazione dalla carica, impedimento definitivo del Presidente, oltre che nel caso in cui la maggioranza dei consiglieri si dimetta contestualmente o, comunque, entro l'arco temporale di sette giorni. In tal caso, infatti, è espressamente previsto che non sia possibile integrare il numero di consiglieri con i candidati non eletti presenti in graduatoria, al fine di non disattendere la volontà dei delegati espressa nelle forme statutarie.

I restanti organi necessari a livello centrale sono il Collegio dei revisori dei conti, a composizione mista,[9] e il Segretario Generale.

Per quanto attiene il primo dei predetti organi, preme sottolineare che esso non viene meno in caso di decadenza del Consiglio Federale, in considerazione della sua autonomia, e le cause di sostituzione ed, appunto, decadenza sono esclusivamente quelle previste e disciplinate dal codice civile.[10]

Le funzioni del Collegio dei revisori si possono riassumere entro la consueta attività di controllo, accertamento e verifica delle scritture contabili proprie di tali organi, oltre alla redazione di una relazione al bilancio preventivo e di esercizio, nonché relativa alle eventuali proposte di variazione.

Al Segretario Generale, nominato dal Presidente previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio federale, spetta invece una funzione di organizzazione amministrativa complessiva, in osservanza del regolamento interno di amministrazione e contabilità.

---

[8] Cfr. art. 20, comma 4, dello Statuto Federale.

[9] Il Collegio dei revisori dei conti è formato da un Presidente, eletto dall'Assemblea a maggioranza semplice, da due componenti e due supplenti, nominati dal CONI. Al fine di garantire competenza specifica, in considerazione dei vincoli stringenti connessi alla disciplina contabile delle federazioni sportive, tutti i componenti del Collegio dei revisori devono essere iscritti regolarmente all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili o al collegio dei revisori contabili.

[10] Vd art. 2382 c.c. e artt. 2397 e segg. c.c..

2. *Gli organi territoriali della FIB*

Analogamente a quanto avviene a livello centrale, anche a livello regionale viene indetta un'assemblea elettiva a cadenza quadriennale. La partecipazione con diritto di voto alle assemblee è garantita a coloro che risultano affiliati alla FIB da almeno 12 mesi, che hanno svolto una, seppur minima, attività agonistica e che non risultino inadempienti in relazione al versamento delle quote di affiliazione o di riaffiliazione.

Il voto per delega è senz'altro ammesso entro i limiti stabiliti dallo Statuto stesso, limiti che sono stati strutturati al fine di evitare un'eccessiva ed incontrollata concentrazione di deleghe in capo ad un singolo rappresentante di società.

Il ruolo dell'Assemblea regionale assume grande rilievo in considerazione delle sue attribuzioni. Infatti, in primo luogo, essa elegge sia i componenti del Consiglio Regionale che i delegati all'Assemblea Nazionale, suddivisi tra i delegati degli affiliati, degli atleti e dei tecnici.

Per quanto attiene le cariche di Presidente regionale e di Consigliere regionale, trovano in gran parte applicazione le disposizioni relative agli analoghi organi centrali, come analoghe sotto molto profili sono le prerogative e le competenze di tali organi.[11]

I Comitati regionali rappresentano quindi la struttura gerarchicamente e strutturalmente inferiore rispetto agli organi centrali e hanno sede nel capoluogo delle regioni[12] in cui sono presenti almeno dieci società affiliate, in mancanza delle quali, la Federazione è rappresentata da un delegato regionale nominato direttamente dal Consiglio Federale.

Tali organismi costituiscono quindi il *trait d'union* tra la Federazione a livello nazionale e i Comitati provinciali e tecnici territoriali e svolgono una fondamentale funzione di sviluppo dell'attività di base, oltre che di diffusione e promozione dello sport delle bocce. Proprio con questo fine ed in ottica di una proficua collaborazione tra gli organi federali, l'art. 33 dello Statuto prevede espressamente l'istituzione di uno strumento consultivo, denominato, appunto, Consulta, formato dai Presidenti dei Comitati Provinciali e Tecnici Territoriali e presieduto dal Presidente Regionale o da un suo Delegato.

Ancora più strettamente connessi alle realtà locali, sono gli organi provinciali, che per strutturazione ed attribuzioni rispecchiano le strutture regionali.[13]

L'Assemblea provinciale, infatti, è costituita dai legali rappresentanti dei sodalizi affiliati, dagli atleti e dai tecnici, parallelamente a quanto avviene in ambito regionale, è indetta dal Comitato Provinciale ed è convocata dal relativo Presidente.

Parimenti a quanto previsto per gli ambiti regionali, essa si intende validamente costituita se, in prima convocazione sono presenti la metà degli aventi

---

[11] Si pensi, ad esempio, al sistema di decadenza automatico nei confronti degli eletti che non partecipino a tre consigli consecutivi che, sia in ambito nazionale che regionale, vengono sanzionati con l'esclusione dall'organo di appartenenza. Cfr., inoltre, art. 31, comma 9 dello Statuto Federale.

[12] Si tenga conto che nelle province autonome di Trento e di Bolzano, oltre che in Valle d'Aosta, sono costituiti Organi Provinciali con funzioni del tutto analoghe a quelle attribuite, nelle altre regioni, agli organi regionali.

[13] Cfr. art. 36, commi 1 e 5 dello Statuto Federale.

diritto al voto o, in seconda convocazione, ne è presente il 25%.[14]

Nelle province in cui non è possibile costituire un Comitato Provinciale, la promozione dello sport delle bocce e l'organizzazione dell'attività federale è demandata, per questioni di economicità ed efficienza organizzativa, alla figura del Delegato Provinciale. Anch'egli dura in carica per un quadriennio olimpico e, poiché egli è nominato dal Consiglio Federale, la decadenza di tale organo ne comporta, in automatico, il venir meno.

3. *Gli organismi di giustizia federale*

Il funzionamento degli organismi di giustizia federale è *in primis* regolato dal Titolo V dello Statuto che, negli artt. 44 e segg. ne enuncia le competenze e le attribuzioni.

Tutti i soggetti della Federazione che, attraverso il loro comportamento, contravvengono alle previsioni statutarie o dei Regolamenti Federali o arrecano un nocumento di carattere morale o materiale alla organizzazione federale, ad altri «soggetti» della F.I.B. o a terzi sono punibili secondo le disposizioni del Regolamento di Giustizia e Disciplina.

In particolare, la competenza dell'autorità giudicante si differenzia in relazione alla materia e, in certi casi, per territorio, in analogia a quanto previsto dalla quasi totalità degli ordinamenti endofederali sportivi, che prevedono una differenziazione della disciplina procedurale e della composizione dell'organo giudicante stesso.[15]

3.1 *Definizione e profili procedurali: il Giudice territoriale*

Alla base del sistema di giustizia endofederale FIB vi è la figura del Giudice territoriale, che ha competenza per le infrazioni disciplinari commesse nell'ambito di gare a carattere regionale e provinciale, numericamente la parte più significativa dell'attività agonistica, disputate nel territorio della propria regione di riferimento.

Egli si pronuncia in prima istanza su tutte le questioni inerenti lo svolgimento delle gare e, particolarmente, sulle questioni attinenti l'omologazione dei risultati e lo svolgimento delle competizioni, sull'idoneità dei campi e delle strutture, sulla regolarità della posizione e sul comportamento dei tesserati nell'ambito delle gare e su ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione delle competizioni.[16]

Il procedimento innanzi al Giudice sportivo può essere instaurato sia d'ufficio, a seguito di acquisizione dei documenti relativi alla gara o su segnalazione del Procuratore Federale, che su istanza di un soggetto terzo titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.[17]

---

[14] Cfr. artt. 29, comma 3 e 37 comma 2 dello Statuto Federale.

[15] Si pensi, ad esempio, al modello offerto dalla FIGC, per quanto attiene gli uffici dei giudici sportivi nelle differenti leghe.

[16] Cfr. art. 45 dello Statuto Federale e art. 14 del Regolamento di Giustizia e Disciplina.

[17] Cfr. art. 18 del Regolamento di Giustizia e Disciplina.

Le denunce relative ad ipotesi di infrazioni debbono essere fatte pervenire al Giudice competente entro il termine perentorio di tre giorni dal compimento dell'evento, anche con riserva di enunciazione dei motivi, che deve essere sciolta nei tre giorni successivi al deposito.[18]

La decisione deve essere pronunciata nei sessanta giorni successivi alla ricezione dell'istanza ed, al fine di garantire tale celerità di giudizio, il Giudice sportivo provvede senza udienza, garantendo un contraddittorio minimo, attraverso la comunicazione ai soggetti interessati della possibilità di far pervenire memorie e documenti entro i due giorni precedenti a quello per cui è fissata tale pronuncia. Essa deve essere motivata e viene immediatamente pubblicata e comunicata alle parti.

Nell'ipotesi in cui il Giudice sportivo ritenga necessario un approfondimento nel merito, egli può differire la pronuncia ad una data successiva, dandone comunicazione agli interessati, ed assumere ogni informazione che ritenga utile ai propri fini.

3.2 Definizione e profili procedurali: il Giudice sportivo nazionale

L'ufficio del Giudice sportivo nazionale è costituito da un organo giudicante monocratico, nominato dal Consiglio Federale per un quadriennio olimpico.

Al pari dei Giudici sportivi territoriali, anche il mandato del Giudice sportivo nazionale non può essere rinnovato per più di due volte. Possono essere scelti a ricoprire tale incarico i soggetti ritenuti idonei dalla Commissione di Garanzia di cui all'art. 13 *ter* dello Statuto del CONI o, se attivata, dalla Commissione Federale di Garanzia.

I requisiti per l'accesso a tale ufficio sono determinati dall'art. 12, comma 1, lettere c), d) ed e) dello Statuto Federale. In particolare, i componenti degli organi di giustizia federale non devono avere riportato condanne, passate in giudicato e per delitti non colposi, a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dei pubblici uffici superiori ad un anno; parimenti, non devono, nell'ultimo decennio e fatta salva la riabilitazione, avere riportato squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte di federazioni sportive nazionali di discipline associate ed enti di promozione del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti e, infine, non devono avere subito sanzioni in ordine a violazioni del codice mondiale antidoping WADA.[19]

Si segnala altresì come l'incarico di componente gli organi della giustizia sportiva federale sia incompatibile con qualsivoglia altra carica, anche soltanto prettamente sociale, in seno alla FIB o alle sue affiliate.[20]

---

[18] Cfr. art. 19 del Regolamento di Giustizia e Disciplina.

[19] Sono inoltre ineleggibili i soggetti che percepiscano un reddito primario o, comunque, prevalente derivante da un'attività commerciale direttamente collegata alla gestione della FIB o che abbiano in essere controversie di carattere giudiziario con la FIB stessa, le discipline sportive associate o altri organismi riconosciuti dal CONI (cfr. art. 12 Statuto FIB).

[20] Cfr. art. 14, comma 2 Statuto FIB.

Appurato che la competenza territoriale si estende all'intero ambito nazionale, in ordine alla competenza per materia, il Giudice sportivo nazionale esplica le sue funzioni in primo grado su tutte le infrazioni commesse dai soggetti della FIB nell'ambito di competizioni di carattere nazionale, in modo analogo rispetto all'organo territoriale di giustizia di cui poc'anzi si è trattato.

3.3 Definizione e profili procedurali: la Corte Sportiva d'Appello

Sia le pronunce del giudice sportivo territoriale che quelle del giudice sportivo nazionale possono essere impugnate presso la Corte Sportiva d'Appello, organo giudicante di secondo grado, competente ad esprimersi sui reclami proposti avverso le decisioni assunte dai predetti organi.

Il reclamo non ha di norma[21] effetto sospensivo e costituisce il mezzo di impugnazione ordinario. Esso può essere promosso sia dalla parte nei confronti della quale è stata pronunciata la decisione che dalla Procura Federale, entro il termine perentorio di cinque giorni dalla data di pubblicazione della sentenza.

L'udienza d'appello si tiene nelle forme della camera di consiglio, è fissata dal Presidente in tempi brevi nell'ottica di garantire una celere definizione dei procedimenti e alle parti è concesso termine per la costituzione in giudizio entro i due giorni precedenti l'udienza stessa.

Se presenti e se ne hanno fatto richiesta, anche le parti possono essere sentite, contribuendo a rinnovare il contraddittorio anche nel secondo grado di giudizio.

La Corte può del tutto riformare la pronuncia impugnata, potendo altresì disporre l'annullamento laddove vengano rilevate delle nullità di ordine assoluto.

3.4 I Giudici Federali

I Giudici Federali rappresentano degli organismi di giustizia con competenza residuale rispetto ai giudici sportivi, atteso che esplicano la loro competenza su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato, né risulti pendente un procedimento dinanzi ai Giudici Sportivi Nazionali o Territoriali.

L'articolo 24 del vigente Regolamento di Giustizia e Disciplina prevede l'istituzione di un Tribunale Federale di primo grado e di una Corte Federale d'Appello, competente a giudicare in appello sui ricorsi proposti avverso le decisioni del Tribunale Federale. Tale ultimo organismo è altresì competente a decidere sulla ricorrenza dei presupposti dell'astensione e sulle istanze di ricusazione dei componenti degli organi di giustizia federale.

I componenti degli organi di giustizia federale possono essere nominati, per non più di due quadrienni, tra coloro che, avendo specifica esperienza in campo

[21] Su espressa richiesta del reclamante, la Corte Sportiva d'Appello può disporre l'adozione di qualsiasi provvedimento idoneo a preservare gli interessi della parte impugnante, sospendendo l'esecutività della sanzione irrogata in primo grado.

sportivo, sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 13 *ter* dello Statuto CONI o sono stati dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia.

Sia il Tribunale Federale che la Corte Federale d'Appello giudicano in composizione collegiale (tre membri), pur essendo composti da cinque giudicanti (un Presidente, due membri titolari e due membri supplenti).

3.5 Definizione e profili procedurali: il Tribunale Federale

Il procedimento innanzi il Tribunale Federale può essere instaurato sia mediante atto di deferimento del Procuratore Federale che con ricorso della parte interessata titolare di una situazione giuridicamente tutelata dall'ordinamento federale.

Nella prima ipotesi, il Procuratore Federale esercita in via esclusiva l'azione disciplinare nei confronti dei soggetti della FIB. Egli può prendere notizia degli illeciti di propria iniziativa o disporre specifiche indagini a seguito di segnalazioni provenienti da altri soggetti. Nei casi di deferimento, il presidente del collegio del Tribunale federale deve fissare l'udienza di discussione entro dieci giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento, comunicando la data ai soggetti interessati. Fino a tre giorni prima di tale udienza, il fascicolo contenente gli atti relativi al procedimento resta depositato in segreteria per consentirne l'estrazione di copia sia da parte della Procura che da parte dell'incolpato. Perentoriamente entro il medesimo termine, è altresì possibile produrre memorie, documenti ed indicare mezzi di prova.[22]

Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni, che può essere abbreviato per «giusti» motivi. Non è chiaro cosa si intenda con tale locuzione, ma l'abbreviazione dei termini può altresì essere disposta in considerazione del tempo di prescrizione degli illeciti contestati.[23]

La seconda modalità di instaurazione del giudizio avanti il Tribunale Federale è rappresentata dalla proposizione di un ricorso da parte di chi risulta essere titolare di una posizione giuridicamente protetta dall'ordinamento federale, da depositarsi nel termine perentorio di trenta giorni da quando il ricorrente medesimo ha avuto «*piena conoscenza*» dell'atto o del fatto e, comunque «*non oltre l'anno dall'accadimento*». Si tratta di un termine di decadenza che riguarda unicamente la segnalazione della parte privata, atteso che la Procura Federale può aprire un procedimento disciplinare anche oltre la scadenza di tali termini.

Anche nel caso di proposizione di ricorso, il presidente del Tribunale deve fissare la data dell'udienza dandone rituale comunicazione, entro dieci giorni dalla proposizione del ricorso stesso. In questo caso, fino a cinque giorni prima dell'udienza, il fascicolo resta depositato in segreteria per consentirne l'estrazione di copia da parte degli interessati. Perentoriamente entro il medesimo termine, è altresì possibile produrre memorie, documenti ed indicare mezzi di prova. Analogamente a quanto previsto per l'udienza fissata a seguito di deferimento, tra

[22] Cfr. art. 29, comma 1 del Regolamento di Giustizia e Disciplina.
[23] Cfr. art. 44 del Regolamento di Giustizia e Disciplina.

la sua comunicazione alle parti e la data del l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni, che può essere abbreviato, purché alle parti sia garantito il diritto di difesa.

Qualora il ricorrente abbia fondato timore di ritenere che, nel tempo occorrente per giungere ad una pronuncia di merito, i propri interessi possano subire un pregiudizio «*imminente ed irreparabile*»,[24] può chiedere al Tribunale, con ricorso o con istanza successiva, l'emanazione delle misure cautelari più idonee ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito del caso di specie. La pronuncia è revocabile anche d'ufficio e deve essere succintamente motivata.

Anche nei giudizi di cui agli artt. 24 e segg. del Regolamento di Giustizia e Disciplina l'udienza si svolge nelle forme della camera di consiglio, con facoltà per le parti di essere sentite, ma, differentemente dai giudizi ex art. 13 segg. del predetto Regolamento, la presenza del difensore è qui obbligatoria.

In materia di illecito sportivo e nelle altre materie di pubblico interesse, i rappresentanti dei mezzi di informazione possono essere ammessi a seguire le udienze, mediante un sistema di videoregistrazione a circuito chiuso, a parte i casi in cui la delicatezza della trattazione e le esigenze di tutela suggeriscano di escludere la partecipazione dei media al procedimento.

L'assunzione dei mezzi di prova è libera ed i testi debbono essere avvertiti degli obblighi disciplinari di rispondere secondo verità e correttezza. I testi sono sentiti direttamente dal presidente del collegio, salva la possibilità per le parti di formulare istanze di chiarimenti, nei limiti dello stretto necessario, con esclusione, quindi, del metodo della *cross examination*. Al fine delle proprie determinazioni, è altresì ammissibile il ricorso, da parte del collegio, ad un consulente tecnico terzo ed imparziale, che ha l'obbligo di garantire il contraddittorio nel corso dello svolgimento dei lavori.[25]

La decisione finale, all'esito delle risultanze istruttorie, è comunicata senza indugio alle parti e pubblicata.

3.6 Definizione e profili procedurali: la Corte Federale d'Appello

La Corte Federale d'Appello, come *supra* si è già accennato, costituisce l'organo d'appello per le decisioni pronunciate dal Tribunale Federale.

Il mezzo per le impugnazioni è rappresentato dal reclamo, che può essere proposto esclusivamente da chi vi abbia interesse entro i 15 giorni dalla pubblicazione della decisione, pena il passaggio in giudicato della pronuncia di primo grado.

Poiché la proposizione del reclamo non ha effetto sospensivo della sanzione disposta dal Tribunale, emerge chiaramente il limite di tale impugnativa, consistente, appunto, nell'immediata esecutività delle sanzioni di primo grado. Al fine di mitigare quella che apparirebbe come un'inescusabile mancanza, il nuovo Regolamento di

[24] Cfr. art. 33, comma 1 del Regolamento di Giustizia e Disciplina.
[25] Cfr. art. 36, comma 4 del Regolamento di Giustizia e Disciplina.

Giustizia e Disciplina ha previsto all'art. 37, comma 4, che il presidente del collegio possa disporre, in presenza di seri motivi, la sospensione dell'esecuzione per evitare gravi pregiudizi alla parte impugnante. Spetterà al collegio l'onere di modificare o revocare il provvedimento presidenziale.

La trattazione in appello è orale ed improntata a criteri di celerità di trattazione. La controversia è devoluta al collegio nei limiti delle domande e delle eccezioni proposte da parte ricorrente e la decisione deve essere comunicata alle parti e pubblicata senza indugio. In effetti, il termine per la pronuncia della decisione di secondo grado, sessanta giorni, è ancora più stringente rispetto a quanto previsto per la sentenza del Tribunale federale[26] e decorre dalla data di proposizione dell'impugnazione.

La mancata osservanza di tali termini è causa di estinzione del procedimento, fatta salva la possibilità per l'interessato di rinunciarvi ed ottenere una pronuncia nel merito.

4. Conclusioni: il rapporto tra gli organismi federali e l'autorità giudiziaria ordinaria

La FIB mediante la predisposizione e del proprio Statuto Federale e, ancor prima, del Regolamento di Giustizia e Disciplina ha mosso un evidente passo in avanti verso il raggiungimento dell'uniformità delle garanzie e delle sanzioni in materia di violazioni alle norme federali.

Come anche le carte federali stesse evidenziano, tutti quegli illeciti che oltre che ai fini sportivi possono altresì rilevare nell'ambito della giustizia ordinaria rappresentano un punto di reale e concreta criticità che, a conclusione della presente trattazione non può essere ignorato.

Come è noto, l'art. 3 della l. 401/89 prevede che «i presidenti delle federazioni sportive nazionali affiliate al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), i presidenti degli organi di disciplina di secondo grado delle stesse federazioni e i corrispondenti organi preposti alla disciplina degli enti e delle associazioni di cui al comma 1 dell'art. 1, che nell'esercizio o a causa delle loro funzioni hanno notizia di reati di cui all'art. 1, sono obbligati a farne rapporto all'autorità giudiziaria».

Tale previsione normativa costituisce una forma di collaborazione tra ordinamento sportivo e ordinamento statale, al fine di garantire una repressione maggiormente efficace dei più gravi illeciti sportivi, che oltre ad avere rilevanza sul piano disciplinare, sono, altresì, suscettibili di configurare il delitto di frode in competizione sportiva.

Vi è, in effetti, un obbligo penalmente sanzionato da parte dei soggetti indicati di segnalare all'autorità giudiziaria i fatti di cui sono venuti a conoscenza «nell'esercizio o a causa delle loro funzioni».

Il fondamento non può che risiedere nella natura pubblicistica delle funzioni

[26] Il termine per la decisione di primo grado è di novanta giorni e decorre dalla data di esercizio dell'azione disciplinare.

attribuite ai soggetti che ne sono destinatari e sul presupposto che le eventuali notizie di illecito sportivo siano più agevolmente conoscibili da parte degli organi di giustizia federali piuttosto che dal Pubblico Ministero.

In considerazione della sempre maggiore rilevanza di tali fenomeni e della necessità di fornire adeguati strumenti in sede tanto sportiva quanto statale per prevenire e reprimere efficacemente le condotte illecite, è quindi parso quindi quanto mai opportuno l'intervento del Consiglio Federale del 2007 e, altresì, l'insieme delle vigenti disposizioni statutarie, che – è bene ricordarlo – non si limitano ad enunciare i principi fondamentali dell'organizzazione federale, meglio dettagliando rispetto al passato anche tutti quegli aspetti di grande rilievo pratico, di cui in questa sede si è discusso.

IL SISTEMA DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA NELLA FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO

di *Claudia Di Troia*[*] e *Nadia Scugugia*[**]

SOMMARIO: 1. La FIC: brevi cenni introduttivi – 2. Principi generali della Giustizia sportiva – 3. La Nuova Giustizia sportiva – 4. Disposizioni generali sul procedimento sportivo – 5. Il procedimento sportivo innanzi ai Giudici sportivi – 6. Procedimento innanzi ai Giudici federali – 7. La Procura federale: nomina e funzioni – 8. L'azione disciplinare – 9. La sospensione cautelare – 10. Il Collegio di Garanzia dello Sport: la nuova Cassazione sportiva – 11. La Commissione Federale di garanzia – 12. Rapporti con la Procura della Repubblica, con la Procura Antidoping del Coni e con la Procura Generale dello Sport – 13. La revisione e la revocazione – 14. La prescrizione – 15. I provvedimenti di clemenza: la grazia, l'indulto e l'amnistia – 16. La riabilitazione – 17. La procedura arbitrale – 18. Conclusioni

1. *La FIC: brevi cenni introduttivi*

Il canottaggio (dal francese *canotage*, derivato di *canot* "canotto"; inglese *rowing*) è la disciplina sportiva propria del gesto tecnico della voga, che consiste nel sospingere il più velocemente possibile un'imbarcazione usando come leva i remi.

Il primo tentativo di concretizzare l'idea di costituire una Federazione è ricondotto ad alcuni appassionati della Società canottieri Cerea di Torino,[1] i quali

---

[*] Avvocato amministrativista iscritto all'Albo Speciale per la difesa delle Pubbliche Amministrazioni per la Provincia di Latina, Presidente OIV Comune di Sperlonga (LT); Esperta in scienze e tecniche della legislazione. Ha curato e cura attualmente rapporti e relazioni in ambito sportivo grazie ad un trascorso di atleta militante nelle massime serie dei Campionati femminili di Pallacanestro. E-mail: claudiaditroia@gmail.com.

[**] Avvocato abilitato all'esercizio della professione innanzi alle magistrature superiori iscritta all'Albo della Cassazione dal 2010, dal 2006 Giudice Onorario presso il Tribunale di Velletri, come membro del Collegio Penale, Presidente del Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Latina, Formatrice accreditata presso il Ministero di Giustizia per la mediazione civile e commerciale, Arbitro iscritto alla C.C.I.A.A. ha tratto la passione per lo sport dalla attività agonistica natatoria in ambito nazionale internazionale (società sportiva Lazio Nuoto) con la quale sono stati intrattenuti e coltivati interessi professionali nell'attività legale espletata. E-mail: avvscugugia@yahoo.it.

[1] Luigi Cappuccio, Giuseppe Bon, Luigi Albarello, Edoardo Hayd e Guglielmo Woolridge (tutti torinesi, anche se il cognome degli ultimi due lascia pensare a un'origine anglosassone).

dopo aver tentato invano di costituire a Torino la sezione dello *Yacht* club italiano, nel 1888 idearono il progetto per la nascita del *Rowing* club italiano.

L'idea venne accolta con entusiasmo nel mondo del canottaggio torinese cui ben presto si unì il consenso di tutte le società italiane. Nasceva così il Rowing club italiano, che tre anni dopo si sarebbe fregiato del titolo di "Regio" concesso dal Re Umberto I di Savoia, il quale ne divenne in seguito il Presidente onorario.

Un mese dopo la costituzione vennero redatti il Codice delle regate e il calendario nazionale ed internazionale. Alla Direzione generale della neonata Federazione italiana facevano capo le federazioni minori organizzate in sezioni di competenza.

Nel 1923 mutò il nome in Reale federazione italiana di canottaggio (RFIC) e, dopo la proclamazione della Repubblica, venne assunta l'attuale denominazione di Federazione italiana canottaggio (di seguito, "FIC").

Al 2003 la FIC risultava strutturata sul territorio con 16 Comitati e Delegazioni regionali.[2] Alcuni dati non ufficiali, ma che ci aiutano a comprendere il mondo che ruota attorno ad una disciplina olimpica tanto nobile, stimano i tesserati della FIC in circa 40.000, divisi fra agonisti e amatori; 30.000 i soci che frequentano abitualmente i circoli di canottaggio, 1500 i giovani che ogni anno si avvicinano a questa disciplina sportiva.

La FIC persegue i propri scopi svolgendo l'attività sportiva e le relative attività di promozione in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale del Comitato Olimpico Internazionale, del CONI e della Fédération International des Sociétés d'Aviron (FISA), della quale è la sola affiliata in Italia in forza delle vigenti norme dello Statuto FISA, di cui ne segue le deliberazioni e gli indirizzi, purché non in contrasto con quelle del CIO e del CONI.

Il suo ordinamento interno è ispirato al principio democratico ed a quello di partecipazione alla attività sportiva da parte di chiunque, in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità.

Tra gli scopi istituzionali attribuiti alla FIC si annoverano:

a) organizzare, disciplinare, regolamentare, propagandare, sviluppare e svolgere, attraverso gli affiliati, sul territorio nazionale e sul piano internazionale lo sport remiero a livello dilettantistico in tutte le sue espressioni, olimpiche e non, su barche di tipo regolamentare e da "*Coastal Rowing*", ed a queste propedeutiche come l'*indoor rowing* e macchine simulatrici di voga ivi inclusa l'attuazione di programmi di formazione degli Atleti, dei Tecnici Sportivi e dei Giudici Arbitri;
b) organizzare, propagandare, sviluppare e svolgere, attraverso gli affiliati, sul territorio nazionale e sul piano internazionale, l'"*Adaptive Rowing*" in accordo con le norme e regolamenti del Comitato Paralimpico ex FISD;
c) partecipare a competizioni internazionali;

[2] Le 247 società affiliate sono così divise sul territorio nazionale: Piemonte 16, Lombardia 45, Veneto 17, Friuli-Venezia Giulia 12, Liguria 20, Emilia-Romagna 7, Toscana 23, Marche 5, Umbria 2, Lazio 26, Abruzzo e Molise 5, Campania 12, Puglia-Basilicata 11, Calabria 6, Sicilia 31, Sardegna 9.

d) coordinare l'attività degli Affiliati, tutelandone gli interessi presso, le Autorità statali e locali, le Federazioni di canottaggio estere, nonché presso ogni altro Ente interessato;
e) approntare gli strumenti per risolvere le controversie fra soggetti affiliati e tesserati concernenti il canottaggio;
f) organizzare, direttamente o tramite comitati organizzatori e disciplinare lo svolgimento delle gare nazionali ed internazionali, omologandone i risultati, nell'ambito delle direttive impartite dal CONI e dagli organismi internazionali di cui all'art. 1, secondo comma, nonché secondo i principi contenuti nella Carta Olimpica.

La FIC svolge anche attività di indirizzo attraverso l'emanazione di direttive in merito a:

a) affiliazione di società ed associazioni sportive;
b) costituzione di comitati organizzatori locali per manifestazioni nazionali ed internazionali;
c) controlli sulle società ed associazioni sportive;
d) tesseramento;
e) tutela sanitaria e assicurativa degli atleti tesserati;
f) prevenzione e repressione del doping accettando incondizionatamente le Norme sportive Antidoping del CONI;
g) formazione dei quadri, dei Tecnici Sportivi e dei Giudici Arbitri.

2. Principi generali della Giustizia sportiva

La giustizia sportiva abbraccia il complesso di quegli istituti predisposti all'interno delle varie organizzazioni sportive e da queste utilizzate per risolvere e dirimere le controversie nascenti tra atleti e associazioni di appartenenza quali, in primis, le federazioni.

L'autonomia di questa peculiare forma di giustizia, non a caso definita "domestica", trova fondamento nell'art. 2 della Costituzione laddove, come noto, si sancisce il riconoscimento dei diritti fondamentali dell'uomo, non solo come singolo, ma anche nelle formazioni sociali ove svolge la sua personalità. Ebbene, l'ordinamento sportivo rappresenta, di certo, un'evidente espressione di formazione sociale.

Il sistema della giustizia sportiva adottato dalla Federazione Italiana Canottaggio, al pari delle altre Federazioni è fortemente ispirato ai canoni fondamentali di autonomia, d'indipendenza e di terzietà sanciti in tema dal CONI,[3]

[3] L'Art. 16 del Regolamento di giustizia federale approvato con deliberazione del Presidente CONI 187/92 del 27 novembre 2014, recante Organi di Giustizia e altri organi dei procedimenti, al comma 1 dispone "*Gli Organi di Giustizia agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia e riservatezza*". Il principio enunciato trova poi conferma nelle successive norme tanto regolamentari, quanto statutarie di recepimento del nuovo sistema di giustizia sportiva voluto dal CONI con l'approvazione del Codice della Giustizia Sportiva (deliberazione n. 1518 del Consiglio Nazionale CONI del 15 luglio 2014).

dopo risultando improntato l'intero complesso statutario e regolamentale sull'osservanza del vincolo di giustizia e della clausola compromissoria[4] in forza della quale le società, le associazioni e tutti i tesserati comunque soggetti all'osservanza delle norme federali, oltre a dover mantenere una condotta conforme ai principi sportivi della lealtà, della probità, della rettitudine nonché della correttezza morale e materiale in ogni rapporto di natura agonistica, economica e sociale, accettano, con la loro richiesta di associazione o di tesseramento, le norme della giustizia sportiva così come disciplinata dall'ordinamento sportivo.

La cogenza dell'impegno e, dunque, l'inosservanza del vincolo di giustizia o della clausola compromissoria, determina l'adozione, nei confronti degli inosservanti, di provvedimenti disciplinari proporzionati alla gravità della violazione contestata.

In virtù di tale obbligo convenzionale, i tesserati devono attenersi al Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI e sono tenuti a rispondere alle convocazioni ed alle richieste degli organi di disciplina, la cui inosservanza, senza giustificato motivo, costituisce infrazione disciplinare. A ciò si aggiunge che sono passibili di sanzione disciplinare coloro che (anche se non più tesserati) si rendano responsabili, a causa di fatti commessi in costanza di tesseramento, della violazione delle norme dello Statuto, di quelle federali o di qualsiasi altra disposizione che sia ad essi applicabile.

Con vincolo di giustizia o clausola compromissoria, quindi deve intendersi la disposizione rinvenibile negli statuti delle federazioni sportive che impone ai singoli tesserati e agli affiliati di risolvere le controversie che li coinvolgono attraverso la giurisdizione domestica e quindi sportiva, pena l'irrogazione di sanzioni e adozione di provvedimenti disciplinari (radiazione per gli atleti, revoca dell'affiliazione per le società) da parte della Federazione stessa.

Il vincolo di giustizia ha suscitato non pochi dubbi circa la sua legittimità costituzionale poiché esso stesso risulta al limite della legittimità, in quanto configura una rinunzia preventiva e generale del diritto di azione del tesserato e dell'affiliato dinanzi agli organi appartenenti alla magistratura statale.

---

[4] Nell'ambito della Federazione Italiana Canottaggio il vincolo di giustizia e della clausola compromissoria è richiamato dall'art.90 dello Statuto Federale recante il titolo Sistema di giustizia e Collegio di Garanzia dello sport ove al comma 1 si dispone che "I provvedimenti adottati dagli Organi della Federazione hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento federale, nei confronti di tutti gli affiliati e i tesserati" da leggersi in combinato disposto con l'art. 1 Doveri ed Obblighi del Regolamento di Giustizia federale che al comma 1 dispone "*Le Società affiliate ed i tesserati sono tenuti ad osservare i Principi fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, il Codice della Giustizia Sportiva, lo Statuto ed i Regolamenti della F.I.C., i provvedimenti e le decisioni federali*". A tal proposito vale la pena evidenziare quanto il cosiddetto vincolo o clausola compromissoria hanno presentato e presentano a tutt'oggi profili dubbi sul piano della legittimità costituzionale. Invero tante sono le problematiche sorte rispetto a quanto sancito in ambito costituzionale. La stessa Corte di Cassazione ha, più di una volta, affermato l'illegittimità del vincolo di giustizia inteso in senso assoluto riconoscendo per converso, sempre e comunque, il diritto di adire la giurisdizione dello stato. In buona sostanza, nulla impedisce, quanto meno a rigor di principio, di adire direttamente l'autorità statale senza che, previamente, venga adito il giudice sportivo.

Un orientamento questo continuamente ribadito non solo dalla dottrina e dalla giurisprudenza ma anche dalla stessa Corte di Cassazione la quale afferma che la rinuncia nel nostro ordinamento giuridico, quale espressione tipica dell'autonomia negoziale privata, può avere ad oggetto ogni diritto, di carattere sostanziale o processuale, anche futuro od eventuale con l'unico limite che non osti un preciso divieto di legge, ovvero che si tratti di un diritto irrinunciabile o indisponibile.[5]

Ciononostante, il mondo sportivo non può fare a meno del vincolo convenzionale, non conciliandosi le esigenze di giustizia sportiva con l'intempestività che ormai da tempo caratterizza, in negativo, la giustizia ordinaria italiana.

All'interno dunque di questa "giustizia domestica", la dottrina ha proceduto a distinguere ed individuare, a seconda delle varie tipologie di controversie, quattro differenti forme di giustizia sportiva: ci riferiamo, in particolare, alla giustizia tecnica, disciplinare, economica e amministrativa.

Ovviamente, e non potrebbe essere altrimenti, quella c.d. tecnica ne rappresenta una forma essenziale poiché ogni federazione codifica un regolamento da far osservare durante la competizione sportiva al precipuo fine di garantire l'assoluta uniformità delle regole per tutti i partecipanti. In buona sostanza, ogni qual volta vi siano contestazioni in merito alle regole che disciplinano lo svolgimento di una gara sportiva, interviene la giustizia tecnica.

Diviene ineludibile per ogni federazione dotarsi di un preciso ed uniforme regolamento di gara affinché si possa garantire l'omologazione del risultato e la partecipazione a competizioni internazionali.

Accanto alla giustizia tecnica, è da annoverare per pari rilievo, la giustizia disciplinare invece finalizzata all'accertamento ed alla conseguente punizione dell'associato che abbia violato i regolamenti delle federazioni. Potremmo dire che questo tipo di giustizia domestica abbia la medesima funzione assunta in ambito statale dalle sanzioni penali potendo arrivare, nei casi più gravi, fino all'applicazione di sanzioni espulsive. In ogni caso, rispetto a quello penale, l'illecito sportivo non ha il carattere della determinatezza della fattispecie potendo invece essere oggetto di ampia scelta da parte del giudice sportivo qualora sia chiamato ad applicare una sanzione. Trattasi, in buon sostanza, di norme che, difettando del requisito della tipicità (come appunto nel diritto penale), descrivono in maniera "generica" il comportamento che deve essere osservato. Una su tutte, la disposizione che prescrive di osservare i doveri di buona fede e lealtà sportiva, lasciando al giudicante ampia libertà nell'individuazione dei comportamenti irregolari.

In ogni federazione è previsto un meccanismo ad hoc per lo svolgimento del giudizio e dell'eventuale irrogazione della sanzione, chiamato procedimento disciplinare. Esiste, infatti, un vero e proprio Procuratore federale con il precipuo compito di esercitare l'azione disciplinare qualora vengano commesse violazioni.

La giustizia economica concerne invece le controversie di natura patrimoniale nascenti tra atleti e società sportive. Trattasi di controversie nelle quali

[5] In tal senso cfr. Sentenza N. 649 del 09 marzo 1971, in Rep. Foro it., 1971, c. 2640.

le parti sono portatrici di interessi personali di pari grado e rispetto ai quali la federazione non assume il ruolo di parte in causa ma di terzo imparziale a cui viene demandata la funzione di garantire una giusta risoluzione della controversia.

Pochi cenni, infine, merita l'ultima forma di giustizia sportiva o domestica: quella amministrativa**.** Con giustizia amministrativa in ambito sportivo si fa esclusivo riferimento a quei casi, a dire il vero residuali, in cui viene riconosciuto un rimedio impugnatorio interno contro le deliberazioni dell'organo amministrativo federale. Trattasi di rimedi solo raramente applicati, anche e soprattutto perché si tratta di atti ritenuti rilevanti anche per l'ordinamento statale che in effetti ne prevede un vaglio da parte del Giudice amministrativo.

E' evidente quale sia lo scopo che ogni federazione vuole perseguire mediante siffatte clausole: garantire, come lo sport richiede, una rapida ed efficace risoluzione delle controversie sportive escludendo le lungaggini dell'intervento statale.

La Federazione Italiana Canottaggio, nel perseguimento degli scopi istituzionali enunciati nel proprio Statuto, ha la missione di diffondere ed alimentare la condivisione dei valori del Canottaggio, improntando la propria azione a comportamenti corretti e leali in ogni ambito della vita federale, aspirando a sviluppare un rapporto cooperativo e fiduciario a con i suoi tesserati.

A tali principi ispiratori si sono altresì affiancati i valori primari che la Federazione Italiana Canottaggio ha raccolto nel Codice Etico quali la lealtà, la correttezza, la riconoscenza, il rispetto, il fair play,[6] l'uguaglianza e la meritocrazia[7] che vengono assurti non a meri corollari facoltativi ma essenziali ed imprescindibili canoni che devono accompagnare la attività sportiva in senso stretto ed in ogni fase della politica e della gestione del settore sportivo, applicabile a tutti i livelli di abilità ed impegno, dallo sport ricreativo a quello agonistico.

I tesserati della Federazione Italiana Canottaggio, siano essi atleti, tecnici, dirigenti, ufficiali di gara, o altri soggetti operanti in ambito federale con qualifiche diverse da quelle predette, comprese quelle di socio a cui sia riferibile direttamente

---

[6] Per quanto concerne il concetto di Fair Play si rimanda alla definizione contenuta nel Codice Europeo di Etica Sportiva approvato dal Consiglio d'Europa (Rodi, 13-15 maggio 1992): "*Fair Play significa molto di più che il semplice rispetto delle regole. Esso incorpora i concetti di amicizia, di rispetto degli altri e di spirito sportivo. Il Fair Play è un modo di pensare, non solo un modo di comportarsi. Esso comprende la lotta contro l'imbroglio, contro le astuzie al limite della regola, la lotta al doping, alla violenza (sia fisica che verbale) a molestie sessuali e abusi verso bambini, giovani o verso le donne, allo sfruttamento, alla diseguaglianza delle opportunità, alla commercializzazione eccessiva e alla corruzione*". L'art.3 del Codice Etico recita*: "Il concetto di Fair Play non consiste semplicemente nel rispetto delle regole, ma include i concetti di amicizia, di rispetto degli altri e di spirito sportivo. Comprende la lotta contro l'imbroglio, contro le astuzie al limite della regola, la lotta al doping, alla violenza sia fisica che verbale, a molestie sessuali e abusi verso i bambini, verso i giovani e verso le donne, allo sfruttamento, alla diseguaglianza delle opportunità, alla commercializzazione eccessiva e alla corruzione"*

[7] Il codice Etico Sportivo della FIC specifica i doveri fondamentali di lealtà, correttezza ed integrità e sanzionandone la violazione agli artt. 8, 11, 12, 15, 18, 23 dello Statuto Federale, nonché dagli artt. 1 e 3 del Regolamento di Giustizia, in accordo con le disposizioni presenti nello Statuto e nei regolamenti del CONI.

o indirettamente il controllo delle società sportive, sono tenuti all'osservanza del Codice, la cui violazione costituisce inadempimento meritevole di adeguate sanzioni.

Ferme restando le prerogative del Garante del Codice di comportamento sportivo istituito presso il CONI, di segnalare d'ufficio o su denuncia del tesserato di una Federazione, agli Organi di Giustizia federali i casi di sospetta violazione del Codice di comportamento sportivo emanato dal CONI, gli Organi di Giustizia federale vigilano sul rispetto delle norme contenute nello Statuto e nei Regolamenti federali, nonché sull'osservanza dei principi derivanti dall'ordinamento giuridico sportivo, con particolare riguardo alla tutela del concetto di "fair play", alla decisa opposizione ad ogni forma di "illecito sportivo", all'uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica che verbale ed alla corruzione.

L'osservanza viene dunque garantita attraverso la istituzione di specifici organi di giustizia aventi competenza su tutto il territorio nazionale.

Tutti i procedimenti di giustizia assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti.

Appare di palese evidenza quanto da una sua prima lettura il processo sportivo, nei termini disciplinati dalla Statuto e dal Regolamento federale adottati dalla Federazione Italiana Canottaggio assicurano, mediante gli istituti e gli strumenti introdotti dal nuovo Codice di giustizia, la tutela del principio del contraddittorio e della salvaguardia dei diritti processuali delle parti, che, come cittadini, non possono essere pregiudicati nella tutela dei diritti fondamentali ove i loro interessi vengano discussi e decisi da un ordinamento diverso da quello ordinario e da giudici diversi da quelli ordinari.

L'ordinamento statale concede cittadinanza all'ordinamento sportivo e limita la propria sfera di intervento purché siano salvaguardati i principi fondamentali della tutela processuale, perciò il contraddittorio, il diritto di difesa, l'indipendenza e l'imparzialità del giudice, la motivazione dei provvedimenti giudiziari, la formalità degli atti e la celerità del giudizio.

Il diritto di agire innanzi agli organi di giustizia spetta ai tesserati, agli Affiliati e agli altri soggetti specificamente legittimati all'uopo dallo Statuto o dai regolamenti federali per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo.[8]

---

[8] L'art. 20 del Regolamento di giustizia federale, mutuando dal nuovo codice di giustizia, introduce il contributo per l'accesso ai servizi di giustizia dovuto dal ricorrente o dal reclamante pari a: Euro 100,00 (cento/00) per ogni ricorso dinanzi al Giudice Sportivo; Euro 200,00 (duecento/00) per ogni ricorso dinanzi al Tribunale Federale o alla Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello; Euro 400,00 (quattrocento/00) per ogni reclamo dinanzi alla Corte federale di appello in funzione propria. Al fine di garantire l'accesso alla giustizia federale, coloro i quali non possono sostenere i costi di assistenza legale hanno facoltà di avvalersi dell'Ufficio del gratuito patrocinio istituito presso il Coni, con le modalità di cui all'art. 4 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Collegio di Garanzia.

3. *La Nuova Giustizia sportiva*

A partire da 1° luglio 2014[9] è entrato in vigore il Codice della Giustizia Sportiva, a mezzo del quale il CONI ha dato attuazione a quella che, da più parti, è stata definita una vera e propria rivoluzione copernicana dell'ordinamento sportivo, una svolta ritenuta epocale per le novità che introduce nell'attuale sistema della giustizia sportiva che ispireranno tutte le Federazioni Sportive Nazionali, tenute ad adeguarsi a partire dalla stagione 2014/2015.[10]

Invero, sino ad oggi il Comitato Olimpico si era sempre limitato a dettare mere linee guida, contenute nei "principi di giustizia sportiva",[11] ove venivano delineati pochi precetti di carattere assolutamente generale, lasciando quindi ampio spazio alle Federazioni Sportive Nazionali nell'organizzazione del sistema giustiziale interno.[12]

Il nuovo testo, invece, ha introdotto un sistema di norme più complesso e dettagliato, oltre che chiaro, che contempla e detta la nuova disciplina di gran parte degli istituti ed organismi della giurisdizione sportiva, con l'obiettivo, oltre che di rendere la giustizia domestica più funzionale, anche di condurre ad uniformità i vari regolamenti delle differenti Federazioni.

Tante le novità introdotte, tra le quali un nuovo sistema giustiziale caratterizzato dalla presenza di un "doppio binario", ovverosia due percorsi diversi che prevedono organi differenti in ragione delle competenze e dell'oggetto del contendere.

Ogni Federazione si deve dotare di Giudici Sportivi (nazionali e territoriali), i quali si pronunciano su tutti i fatti occorsi durante le gare, nonché sulla loro regolarità. I Giudici Sportivi decidono senza possibilità di partecipazione delle parti ad una riunione, ma il contraddittorio è garantito mediante la possibilità, per i diretti

---

[9] Deliberazione n. 1518 Consiglio Nazionale CONI del 15 luglio 2014.

[10] L'Art. 79 del Regolamento di Giustizia federale dispone in ordine alla entrata in vigore del riformato impianto giustiziale che "*Con l'entrata in vigore delle presenti norme viene abrogato il precedente Regolamento di Giustizia. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 7 comma 5° lett. l) dello Statuto del CONI, entra in vigore dopo l'approvazione da parte della Giunta Nazionale o provvedimento equivalente*".

[11] Principi dapprima adottati con Deliberazione del 22 Ottobre 2003, n.1250, successivamente aggiornati nel Maggio 2010, ed infine uniformati nel testo attualmente vigente adottato come ricordato con deliberazione citata n.1519 del 15 Luglio 2014.

[12] *Art. 1 - Ambito di applicazione del Codice (di giustizia sportiva)*

1. Il presente Codice regola l'ordinamento e lo svolgimento dei procedimenti di giustizia innanzi alle Federazioni sportive nazionali e alle Discipline sportive associate (indicate d'ora in poi Federazioni).

2. Il presente Codice regola altresì l'ordinamento e lo svolgimento dei procedimenti di giustizia innanzi al Collegio di garanzia dello Sport istituito presso il Coni nonché i rapporti tra le procure federali e la Procura generale dello Sport istituita presso il Coni.

3. Resta ferma la competenza di ogni Federazione a definire le fattispecie dei comportamenti rilevanti sul piano disciplinare, anche in conformità a quanto eventualmente previsto dalle Federazioni internazionali di appartenenza.

4. Il presente Codice non si applica ai procedimenti relativi a violazioni delle norme sportive antidoping nonché agli organi competenti per l'applicazione delle corrispondenti sanzioni.

interessati, di depositare memorie difensive. Le decisioni di tali organismi sono impugnabili avanti alla Corte Sportiva di Appello e avanti alla Corte di Giustizia Federale.

I superiori organi hanno competenze nelle materie prettamente tecnico-sportive, come le impugnazioni in ordine alla regolarità della competizioni, le sanzioni disciplinari irrogate ai tesserati, la responsabilità per il comportamento dei tifosi, etc.Parallelamente a tale struttura, è stata prevista dal CONI l'istituzione dei cd. Giudici Federali, anch'essi costituiti presso la Federazione di competenza, individuati nel Tribunale Federale (primo grado) e Corte Federale di Appello.

Tali organi giudicano sui deferimenti elevati della Procura Federale, nonché su tutte le altre controversie diverse da quelle riservate ai Giudici Sportivi. In altre parole, i Giudici Federali saranno coinvolti ogniqualvolta venga esercitata l'azione disciplinare, nonché in via residuale, per tutte quelle fattispecie relative a fatti o atti estranei allo svolgimento delle competizioni agonistiche, e l'aspetto rappresenta una novità importante, avanti ai predetti giudici è stato individuato dal nuovo Codice di Giustizia CONI, un procedimento ad hoc per l'impugnazione delle delibere dell'Assemblea e/o del Consiglio Federale contrari alla Legge, agli Statuti e ai Regolamenti del CONI o della Federazione Sportiva Nazionale. La rivoluzione avviata con il nuovo Codice di Giustizia ha trovato recepimento da parte della Federazione Italiana Canottaggio, la quale con deliberazione del Presidente CONI n. 187/92 del 27 novembre 2014, ha provveduto ad introdurre presso il sistema federale il nuovo testo Statutario ed il Regolamento di Giustizia Federale.

I nuovi testi, nel raccogliere la novella voluta dal Codice di Giustizia Sportiva, hanno modificato il sistema giustiziale previgente, assicurando al nuovo impianto un percorso su due binari distinti, maggiore snellezza e celerità delle procedure, massima partecipazione al procedimento, nonché garantito alle parti omogeneità e soprattutto trasparenza.

Anche il nuovo sistema di giustizia sportiva mantiene la tradizionale ripartizione funzionale tra organi inquirenti e requirenti, da un lato, ed organi giudicanti dall'altro.

Resta, infatti, affidato al Procuratore Federale l'azione innanzi agli Organi di Giustizia al fine di assicurare la piena osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo. Agli Organi di Giustizia, invece, è devoluta la risoluzione delle questioni e la decisione delle controversie aventi ad oggetto:

a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive;
b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni.

Gli Organi di Giustizia decidono altresì le controversie loro devolute dallo Statuto e dai regolamenti federali.

L'art.15 del nuovo Regolamento di Giustizia federale[13] individua gli organi

[13] Come già ricordato infra approvato in data 24 Novembre 2014, in recepimento del Nuovo Codice di giustizia Sportiva.

cui è rimessa la giustizia sportiva in seno alla Federazione Italiana Canottaggio e tali sono:

- il Giudice Sportivo;
- il Tribunale Federale;
- la Corte federale di appello in funzione propria e in funzione di Corte sportiva di appello.

Nell'ambito del novero poc'anzi citato vengono, altresì, distinti i due binari attraverso i quali si muove la giustizia sportiva:

a) i Giudici sportivi: e tali sono il Giudice Sportivo nazionale e la Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di Appello;
b) i Giudici federali: tra cui il Tribunale federale e la Corte federale di appello.

Tutti gli Organi di Giustizia agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia e riservatezza.

Per i casi e nei limiti previsti dallo Statuto del CONI, il Collegio di garanzia dello Sport istituito presso il CONI costituisce Organo di Giustizia di ultimo grado.

Le specifiche competenze attribuite agli Organi di Giustizia sono ora definite nell'attribuzione del potere di giudicare sull'osservanza e applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo oltre che sui comportamenti rilevanti (meglio: di violazione) sul piano disciplinare, per l'irrogazione delle relative sanzioni.

4. *Disposizioni generali sul procedimento sportivo*

Tutti gli Organi di Giustizia agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia e riservatezza. A tal fine, la carica di componente di Organo di Giustizia o di Procuratore presso la Federazione è incompatibile con la carica di componente di Organo di Giustizia presso il CONI o di componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di componente di Organo di Giustizia o di procuratore presso un'altra Federazione.[14]

Il principio della piena indipendenza ed imparzialità degli Organi di giustizia viene assicurato dall'istituto della ricusazione, facoltà (diversamente dalla astensione che invece costituisce un obbligo per l'Organo di giustizia) riconosciuta dall'ordinamento sportivo alla parte che può essere fatta valere nei casi che seguono:

a) se l'Organo di Giustizia ha interesse alla questione sottoposta alla sua cognizione;
b) se il difensore di una delle parti o, comunque, una delle parti è prossimo congiunto di lui o del coniuge;
c) se l'Organo di Giustizia ha grave inimicizia o motivi di dissidio con le parti

[14] I componenti degli Organi di Giustizia e dell'Ufficio del Procuratore federale, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrivono una dichiarazione con cui attestano di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze.

della questione sottoposta alla sua cognizione;

d) se ha dato consigli o manifestato pareri sull'oggetto della controversia prima dell'instaurazione del giudizio;

e) se alcuno dei prossimi congiunti dell'Organo di Giustizia o del coniuge è offeso o danneggiato dall'infrazione;

f) se nell'esercizio delle funzioni e prima che sia stata pronunciata la sentenza, l'Organo ha manifestato indebitamente il suo convincimento sui fatti oggetto dell'addebito disciplinare;

g) se un suo parente prossimo o del coniuge svolge o ha svolto funzioni di Procuratore federale.

Su ciascun componente degli Organi di Giustizia grava comunque l'obbligo di astenersi nei casi previsti alle lett. a) b) c) d) e) e g) sopra enunciati, ed in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

L'esercizio della facoltà di recusazione è azionabile mediante ricorso - proposto entro 5 giorni da quando l'interessato o il Procuratore viene a conoscenza dell'Organo giudicante - contenente i motivi specifici ed i mezzi di prova.

Allorquando la causa di ricusazione sia sorta ovvero sia divenuta nota dopo la scadenza del termine predetto, il ricorso può essere inoltrato fino al giorno prima di quello fissato per la decisione.

Qualora la dichiarazione di astensione o la ricusazione è accolta, il Giudice non potrà compiere alcun atto ed il procedimento sarà sospeso.

Il ricorso per la ricusazione si considera non proposto quando il Giudice, prima della pronuncia, dichiari di astenersi.

Il Procuratore Federale non può essere ricusato per alcun motivo, ma ha l'obbligo di astenersi quando esistano gravi ragioni di convenienza; non è invece prevista la ricusazione dei Giudici chiamati a decidere sulla ricusazione.

Il giudizio sulla ricusazione è devoluto:

a. alla Corte Federale di Appello, qualora la richiesta riguardi un componente degli Organi di Giustizia di primo grado;

b. ai componenti non ricusati della Corte Federale di Appello, allorchè la richiesta riguardi un componente degli Organi di Giustizia di secondo grado.

La decisione dovrà essere adottata entro 15 giorni dalla data di ricevimento del ricorso, ed interviene solo dopo aver ascoltato il giudice ricusato ed assunte - se del caso - le prove offerte.

La decisione non è impugnabile ed in caso di accoglimento del ricorso, dovrà indicare il nominativo del giudice supplente che dovrà sostituire quello ricusato e dichiarare se ed in quale parte gli atti compiuti dal Giudice astenutosi o ricusato conservano efficacia.

Il principio della massima partecipazione, cui è oggi ispirato il nuovo sistema adottato dalla FIC, tutela il diritto di conoscere tutti gli atti procedimentali, dei quali non siano stabilite forme diverse, attraverso la comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata, a tal fine è preciso onere delle parti di indicare, nel primo atto difensivo, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale esse intendono ricevere le comunicazioni; in difetto, le comunicazioni successive alla

prima sono depositate presso la segreteria dell'organo procedente e si hanno per conosciute con tale deposito.

Il Giudice può invitare le parti a concordare forme semplificate di comunicazione tra le stesse, anche mediante rinuncia ad avvalersi in ogni modo dei difetti di trasmissione, riproduzione o scambio.

Gli atti di avvio dei procedimenti disciplinari sono comunicati presso la sede della Società, Associazione o Ente di appartenenza dei soggetti che vi sono sottoposti; in caso di mancata consegna della comunicazione al tesserato, la Società, Associazione o Ente è sanzionabile fino alla revoca dell'affiliazione. In ogni caso, la prima comunicazione può essere fatta in qualunque forma idonea al raggiungimento dello scopo.

Tutte le decisioni pronunciate dagli Organi giudicanti sono immediatamente esecutive anche se, in virtù delle norme regolamentari, non sono ancora passate in giudicato. La presentazione di una impugnativa non sospende l'immediata esecutività della decisione.[15]

Il Collegio giudicante di secondo grado, peraltro, ove sussistano circostanze particolarmente gravi, può disporre la sospensione della esecuzione.

La sospensione dell'esecuzione deve essere richiesta espressamente dal ricorrente che impugna la decisione di primo grado.[16] La richiesta di sospensione dell'esecuzione non è ammessa nell'ipotesi di provvedimento che commini la squalifica per una giornata di gara per somma di ammonizione.

La trasparenza ed accessibilità, quali canoni ispiratori del nuovo procedimento sportivo garantiscono oggi la pubblicità e la conservazione di tutte le decisioni degli Organi di Giustizia per il periodo di un anno presso nel sito internet istituzionale della Federazione, nella pagina della dedicata alla Giustizia Federale.

Il termine per l'impugnazione decorre dal giorno seguente alla pubblicazione che è in ogni caso successiva alla comunicazione, quando

---

[15] Cfr. art. 68 del Regolamento di Giustizia federale il quale recita "*1. Tutte le decisioni pronunciate dagli Organi giudicanti sono immediatamente esecutive anche se, in virtù delle norme regolamentari, non sono ancora passate in giudicato. 2. La presentazione di una impugnativa non sospende l'immediata esecutività della decisione. 3. Il Collegio giudicante di secondo grado, peraltro, ove sussistano circostanze particolarmente gravi, può disporre la sospensione della esecuzione. 4. La sospensione dell'esecuzione deve essere richiesta espressamente dal ricorrente che impugna la decisione di primo grado. 5. La richiesta di sospensione dell'esecuzione non è ammessa nell'ipotesi di provvedimento che commini la squalifica per una giornata di gara per somma di ammonizione*".

[16] In tal senso l'art.48 del Regolamento federale che mutua lo strumento dal Codice di Giustizia sportiva che all'art. 33 dispone "*il ricorrente che ha fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per la decisione, i propri interessi siano minacciati da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere al Tribunale l'emanazione delle misure cautelari che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul merito. La domanda è proposta con il ricorso, ovvero con atto successivo. In tal caso, ne è data comunicazione agli interessati, che possono presentare memorie e documenti in un termine all'uopo stabilito. Il Tribunale provvede sulla domanda cautelare anche fuori udienza con pronuncia succintamente motivata, non soggetta a impugnazione ma revocabile in ogni momento, anche d'ufficio*".

espressamente prevista.

Sovviene, al fine di colmare possibili carenze di regolamentazione la norma di chiusura che dispone che ove non espressamente disciplinato, gli Organi di Giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva.

La Federazione, con le modalità disciplinate nel Regolamento di Giustizia, dovrà curare la trasmissione di tutte le notizie, gli atti, i documenti e le decisioni ai competenti organi del CONI, secondo le disposizioni del Codice della Giustizia Sportiva e dei Regolamenti di Organizzazione e Funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport e della Procura Generale dello Sport.

Altro significativo aspetto -a livello sistematico- per la prima volta normato nell'ambito della giustizia sportiva è rappresentato dalla definizione dei rapporti con l'autorità giudiziaria ordinaria e dal valore delle sentenze emesse dai Tribunali dello Stato nel procedimento sportivo. In particolare, l'art.39 chiarisce "*l'efficacia della sentenza dell'autorità giudiziaria nei giudizi disciplinari*", statuendo che "*la sentenza penale irrevocabile di condanna [così come il patteggiamento in sede penale nda], anche quando non pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso*".

Allo stesso modo "*la sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare nei confronti dell'imputato quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso*".

Al di fuori dei casi sopra indicati, nonché dei procedimenti aventi ad oggetto querele di falso, l'autenticità di documenti o istanze di verificazione dell'autenticità di firme, le cui sentenze, ove definitive, fanno stato nel giudizio disciplinare, "*gli organi di giustizia non sono soggetti all'autorità di altra sentenza, che non costituisca cosa giudicata tra le stesse parti*".

A prescindere dagli aspetti prettamente tecnici, però, il dato importante riguarda il fatto che, dopo anni in cui, sul rapporto tra autorità giudiziaria ordinaria e giustizia sportiva, si è scritto e detto moltissimo, ma mai legiferato in maniera chiara, nonostante una giurisprudenza ondivaga sul punto, sono stati delineati, in modo sicuramente più chiaro ed univoco, gli effetti dei provvedimenti degli organi statuali nei giudizi endo-ordinamentali.

5. Il procedimento sportivo innanzi ai Giudici Sportivi

Il nuovo sistema recepito dal Regolamento di Giustizia, prevede la istituzione presso la Federazioni Italiana Canottaggio di un primo binario di giustizia, affidato ai Giudici sportivi, individuati nel:

a. Giudice sportivo nazionale;
b. e nella Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello.

Il Giudice sportivo nazionale, giudica in composizione monocratica in prima istanza, senza udienza e con immediatezza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare e in particolare su quelle relative a:

- la regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati;
- la regolarità dei campi e delle relative attrezzature;
- la regolarità dello status e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara;
- i comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara;
- ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara.

Il Giudice sportivo nazionale, si articola in un componente effettivo e un componente supplente, ed è competente per i campionati e le competizioni di ambito nazionale e territoriale.

Quest'ultimo è nominato dal Consiglio federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di Garanzia. Possono essere dichiarati idonei alla nomina, quali Giudici sportivi nazionali, coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:

a) professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
b) magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
c) avvocati dello Stato, anche a riposo;
d) notai;
e) avvocati iscritti negli albi dei relativi consigli dell'ordine;
f) iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
g) alti ufficiali delle Forze dell'ordine, anche a riposo.

La durata dell'incarico è fissata in 4 anni ed il mandato di entrambi non può essere rinnovato per più di due volte.

Avverso le decisioni del Giudice sportivo nazionale è ammesso ricorso alla Corte federale di appello, in funzione di Corte sportiva di appello, da proporre nel termine di 5 giorni, a decorrere dalla pubblicazione.

La Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello, è invece investita della competenza a decidere in seconda istanza sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice sportivo nazionale. È altresì competente a decidere sulle istanze di ricusazione del medesimo giudice.

I componenti della Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello sono i medesimi della Corte federale di appello.

La Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello si compone di tre componenti, di cui uno, individuato dal Consiglio federale, svolge le funzioni di Presidente.

Del Collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione ovvero si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata.

In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.

Per quanto attiene invece il potere di iniziativa, il procedimento innanzi al Giudice sportivo nazionale può essere attivato:

- d'ufficio a seguito di acquisizione dei documenti ufficiali relativi alla gara o su eventuale iniziativa diretta del Procuratore Federale;
- ovvero su istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

L'iniziativa di parte deve essere proposta al Giudice sportivo entro il termine di 5 giorni dal compimento dell'evento e deve indicare l'oggetto, le ragioni su cui è fondata e gli eventuali mezzi di prova.

L'istanza può essere formulata con riserva dei motivi. Entro 7 giorni dalla sua formulazione, la riserva deve necessariamente essere sciolta mediante indicazione delle ragioni su cui è fondata l'istanza e degli eventuali mezzi di prova. In difetto, decorso inutilmente il termine indicato, il Giudice sportivo non è tenuto a rendere alcun pronunciamento.

La proposizione della istanza attiva il Giudice sportivo, il quale fissa la data in cui assumerà la pronuncia, comunque da adottarsi entro il termine di 15 giorni.

Prima della pronuncia, a seguito di espressa richiesta dell'istante, il giudice può adottare ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi.

I controinteressati -ai quali sia stato comunicato a cura della cancelleria- il provvedimento di fissazione possono, entro 2 giorni prima di quello fissato per la pronuncia, far pervenire le proprie memorie e documenti.

Ai fini della decisione il Giudice sportivo assume ogni informazione che ritiene utile seguirà, al termine della istruttoria, la pronuncia, che avviene senza udienza, da comunicarsi alle parti e pubblicata.

Le pronunce del Giudice sportivo nazionale possono essere impugnate mediante reclamo alla Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello.

In tal caso, il gravame viene introdotto ad istanza della parte interessata o dalla Procura federale, mediante reclamo depositato presso la Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello, nel termine perentorio di 5 giorni, decorrente dalla data in cui è pubblicata la pronuncia impugnata. Il reclamo può essere depositato con riserva dei motivi, che devono però essere integrati, a pena di inammissibilità, non oltre il terzo giorno successivo a quello in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti richiesti.

La proposizione del reclamo tuttavia non sospende l'esecuzione della decisione impugnata, salva la possibilità per il giudice, su istanza del reclamante, di emettere ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi.

A seguito della presentazione del reclamo, il Presidente della Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello, fissa l'udienza in camera di consiglio con provvedimento comunicato senza indugio agli interessati.

Le parti, ad esclusione del reclamante, devono costituirsi in giudizio entro il termine di 2 giorni prima dell'udienza, mediante memoria difensiva depositata o fatta pervenire alla Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello. Nel medesimo termine hanno facoltà di intervenire altri interessati.

La Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello decide in camera di consiglio. Le parti hanno diritto di essere sentite purché ne abbiano fatta esplicita richiesta e siano presenti.

Innanzi alla Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello, possono prodursi nuovi documenti, purché analiticamente indicati nell'atto di reclamo e immediatamente resi accessibili agli altri interessati.

La Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello può riformare in tutto od in parte la pronuncia impugnata. Se rileva motivi di improponibilità o di improcedibilità dell'istanza proposta in primo grado, annulla la decisione impugnata.

In ogni altro caso in cui non debba dichiarare l'inammissibilità del reclamo decide nel merito.

La decisione della Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello, adottata entro dieci giorni dall'udienza, è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

6. Procedimento innanzi ai Giudici Federali

Presso la Federazione sono altresì istituiti i Giudici federali: il Tribunale federale e la Corte federale di appello. In particolare, il Tribunale Federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato, né risulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice sportivo nazionale.

Alla Corte federale di appello invece è devoluta la competenza a giudicare in secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni del Tribunale federale.

I componenti degli organi di giustizia federale sono nominati dal Consiglio federale tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.

Possono essere dichiarati idonei alla nomina, quali componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello, coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:

a) professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
b) magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
c) avvocati dello Stato, anche a riposo;
d) notai;
e) avvocati iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.

I componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.

Il Tribunale federale e la Corte federale di appello si compongono ciascuno di cinque componenti; tra questi, per ognuno dei due organi, il Consiglio Federale individua colui il quale svolge le funzioni di Presidente.

Il Tribunale federale e la Corte federale di appello giudicano in composizione collegiale, con un numero invariabile di tre componenti.

Il Presidente del Tribunale federale o della Corte federale di appello individua e convoca i componenti facenti parte del collegio giudicante per ciascun procedimento.

Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione o si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.

I procedimenti dinanzi al Tribunale federale traggono abbrivio dall'atto di deferimento del Procuratore federale ovvero con ricorso della parte interessata titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

Le parti possono stare in giudizio personalmente mentre dinanzi alla Corte federale di appello le parti devono farsi assistere da un difensore.

Tra le novità di maggiore interesse figura la facoltà introdotta dal Codice di Giustizia per la parte di addivenire ad un accordo sulla sanzione da applicarsi, mutuando lo schema dall'istituto penalistico del cd patteggiamento.

In tal senso, fino a che non sia concluso dinanzi al Tribunale federale il relativo procedimento, gli incolpati possono convenire con il Procuratore federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura.[17]

L'accordo è trasmesso, a cura del Procuratore federale, alla Procura generale dello sport, che, entro i 10 giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata.

Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l'accordo è trasmesso, a cura del procuratore federale, al collegio incaricato della decisione, il quale, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara l'efficacia con apposita decisione. L'efficacia dell'accordo comporta, a ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti dell'incolpato.

L'accordo non trova applicazione per i casi di recidiva e per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall'ordinamento federale.

Entro 10 giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento, il Presidente del collegio fissa l'udienza di discussione e comunica all'incolpato, alla Procura federale e agli altri soggetti eventualmente indicati dal presente regolamento la data dell'udienza.

---

[17] In tal senso l'art.43 del Regolamento di giustizia federale.

Fino a tre giorni prima, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria dell'organo di giustizia e l'incolpato, la Procura federale e gli altri interessati possono prenderne visione ed estrarne copia; entro il medesimo termine, possono, inoltre, depositare o far pervenire memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.

Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a 20 giorni. Il Presidente del collegio, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine. L'abbreviazione può essere altresì disposta in considerazione del tempo di prescrizione degli illeciti contestati, purché sia assicurato all'incolpato l'esercizio effettivo del diritto di difesa.

Per la tutela di situazioni giuridicamente protette nell'ordinamento federale, quando per i relativi fatti non sia stato instaurato, né risulti pendente un procedimento dinanzi agli organi di giustizia sportiva, è possibile azionare il ricorso dinanzi al Tribunale federale.

Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni da quando il ricorrente abbia avuto piena conoscenza dell'atto o del fatto e, comunque, non oltre un anno dall'accadimento. Decorsi tali termini, i medesimi atti o fatti non possono costituire causa di azione innanzi al Tribunale federale, se non per atto di deferimento del Procuratore federale.

Il ricorso deve indicare:

a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e degli eventuali soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque controinteressati;
b) l'esposizione dei fatti;
c) l'indicazione dell'oggetto della domanda e dei provvedimenti richiesti;
d) l'indicazione dei motivi specifici su cui si fonda;
e) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende valersi;
f) la sottoscrizione del difensore, con indicazione della procura.

Le deliberazioni dell'Assemblea contrarie alla legge, allo Statuto del Coni e ai principi fondamentali del Coni, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso di organi della Federazione, del Procuratore federale, e di tesserati o affiliati titolari di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale che abbiano subito un pregiudizio diretto e immediato dalle deliberazioni.

Le deliberazioni del Consiglio federale contrarie alla legge, allo Statuto del Coni e ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso di un componente, assente o dissenziente, del Consiglio federale, o del Collegio dei revisori dei conti.

L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.

Il Presidente del Tribunale, sentito il Presidente federale ove non già ricorrente, può sospendere, su istanza di colui che ha proposto l'impugnazione, l'esecuzione della delibera impugnata, quando sussistano gravi motivi.

L'esecuzione delle delibere assembleari o consiliari, qualora manifestamente contrarie alla legge, allo Statuto e ai principi fondamentali del CONI, può essere sospesa anche dalla Giunta nazionale del CONI. Restano fermi i poteri di approvazione delle deliberazioni federali da parte della Giunta nazionale del Coni previsti dalla normativa vigente.

Entro 10 giorni dal deposito del ricorso, il Presidente del Tribunale fissa l'udienza di discussione, trasmettendo il ricorso ai soggetti nei cui confronti esso è proposto o comunque interessati e agli altri soggetti indicati dal presente regolamento, nonché comunicando, anche al ricorrente, la data dell'udienza.

Fino a 5 giorni prima di quello fissato per l'udienza, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria del Tribunale federale e il ricorrente, i soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque interessati, nonché gli altri eventualmente indicati, possono prenderne visione ed estrarne copia; possono, inoltre, depositare memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.

Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a 20 giorni e non superiore a 30 giorni. Il Presidente del collegio, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine, purché sia assicurato alle parti l'esercizio effettivo del diritto di difesa.

Tutti i ricorsi proposti separatamente in relazione al medesimo fatto o alla medesima deliberazione sono riuniti, anche d'ufficio, in un solo procedimento.

Anche in questo caso, al ricorrente che ha fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per la decisione, i propri interessi siano minacciati da un pregiudizio imminente e irreparabile, è riconosciuta la facoltà di chiedere al Tribunale l'emanazione delle misure cautelari che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul merito. La domanda è proposta con il ricorso, ovvero con atto successivo. In tal caso, ne è data comunicazione agli interessati, che possono presentare memorie e documenti in un termine all'uopo stabilito.

Il Tribunale provvede sulla domanda cautelare anche fuori udienza con pronuncia succintamente motivata, non soggetta a impugnazione ma revocabile in ogni momento, anche d'ufficio.

Il provvedimento in ogni caso perde efficacia con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio.

Un terzo può intervenire nel giudizio davanti al Tribunale federale qualora sia titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale. Con l'atto di intervento il terzo deve specificamente dimostrarsi portatore dell'interesse che lo giustifica.

L'udienza innanzi al Tribunale federale si svolge in camera di consiglio; è facoltà delle parti di essere sentite.

Per quanto attiene allo svolgimento dell'udienza, questo è regolato direttamente dal Presidente del collegio il quale assicura altresì una sintetica verbalizzazione.

Laddove ritenuto necessario ai fini del decidere, il collegio può disporre, anche d'ufficio, l'assunzione di qualsiasi mezzo di prova tra i quali l'assunzione di testimonianze che devono essere rese previo ammonimento che eventuali falsità o reticenze produrranno per i tesserati le conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi di lealtà e correttezza.

Le domande sono rivolte ai testimoni solo dal presidente del collegio, cui le parti potranno rivolgere istanze di chiarimenti, nei limiti di quanto strettamente necessario all'accertamento del fatto controverso.

Se viene disposta consulenza tecnica, il collegio sceglie un esperto di assoluta terzietà rispetto agli interessi in conflitto e cura, nello svolgimento dei lavori, il pieno rispetto del contraddittorio. L'elaborato finale è trasmesso al Tribunale federale ed alle Parti almeno dieci giorni prima dell'udienza.

Il mezzo per impugnare le decisioni del Tribunale federale è esclusivamente il reclamo della parte interessata, ivi compresa la Procura federale, innanzi alla Corte federale di appello.

In tal caso, il reclamo è depositato presso la Corte federale di appello non oltre il termine di 15 giorni dalla pubblicazione della decisione. Il reclamo e il provvedimento di fissazione d'udienza sono comunicati, a cura della segreteria, ai rappresentanti della parte intimata e delle altre parti eventualmente presenti nel precedente grado di giudizio ovvero alle stesse parti personalmente.

Decorso il termine per proporre reclamo, la decisione del Tribunale federale non è più impugnabile, né contro tale decisione è ammesso il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.

La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata; tuttavia il presidente del collegio, quando ricorrono gravi motivi, può disporre, con lo stesso provvedimento col quale fissa l'udienza di discussione, la sospensione dell'esecuzione ovvero altro provvedimento che appaia, secondo le circostanze, il più idoneo a evitare alla parte che ha proposto reclamo un pregiudizio irreversibile.

All'udienza, da tenersi tempestivamente, il collegio conferma, modifica o revoca il provvedimento dato dal Presidente. Il provvedimento in ogni caso perde efficacia con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio.

La parte intimata non può presentare oltre la prima udienza l'eventuale impugnazione dalla quale non sia ancora decaduta; anche quando l'impugnazione incidentale è così proposta il collegio non può differire l'udienza di un termine maggiore di quindici giorni. In ogni caso, tutte le impugnazioni contro la medesima decisione debbono essere riunite e trattate congiuntamente.

Col reclamo la controversia è devoluta al collegio davanti al quale è proposto nei limiti delle domande e delle eccezioni non rinunciate o altrimenti precluse. La trattazione è orale e concentrata e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa, consentendo a ciascuna il deposito di almeno un atto scritto o di una memoria.

Il collegio, anche d'ufficio, può rinnovare l'assunzione delle prove o

assumere nuove prove e deve sempre definire il giudizio, confermando ovvero riformando, in tutto o in parte, la decisione impugnata. Non è consentita la rimessione al primo giudice.

Quando definisce il giudizio, il Presidente del collegio dà lettura del dispositivo e, se l'esigenza dell'esposizione differita delle ragioni della decisione non consente il deposito contestuale della motivazione per la particolare complessità della controversia, fissa nel dispositivo un termine non superiore a 10 giorni per il deposito della sola motivazione.

In quest'ultimo caso, salvo che sia altrimenti disposto, l'esecuzione della decisione non è impedita e, ove ammesso, il ricorso al Collegio di Garanzia dello sport rimane improponibile fino alla pubblicazione della motivazione.

La decisione della Corte federale di appello è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

7. La Procura federale: nomina e funzioni

Presso la Federazione è costituito l'Ufficio del Procuratore federale a cui è devoluta la promozione della repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali.

Il Procuratore federale esercita le proprie funzioni davanti agli Organi di Giustizia della Federazione. L'Ufficio del Procuratore si compone di un Procuratore federale e di un Sostituto Procuratore.

Il Procuratore federale è nominato dal Consiglio federale, su proposta del Presidente federale ed è scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.

Il Procuratore federale e il Sostituto Procuratore durano in carica per un mandato di quattro anni, rinnovabile per non più di due volte.

Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Procuratore federale coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate dall'art.26, comma 2 del Codice della Giustizia Sportiva,[18] ovvero in quella degli alti ufficiali delle Forze dell'ordine, anche a riposo.

---

[18] Recita l'Art. 26 Codice di Giustizia "*1. I componenti degli organi di giustizia federale sono nominati dal Consiglio federale, su proposta del Presidente, o eletti tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia. 2. Salvi gli ulteriori requisiti eventualmente stabiliti da ciascuna Federazione, possono essere dichiarati idonei alla nomina, quali componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello, coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:*
a) professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
b) magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
c) avvocati dello Stato, anche a riposo;
d) notai;
e) avvocati iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.
3. I componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello durano in carica

Il Procuratore federale ed il Sostituto Procuratore svolgono le rispettive attribuzioni in piena indipendenza ed in nessun caso assistono alle deliberazioni del giudice presso il quale svolgono le rispettive funzioni né possono altrimenti godere, dopo l'esercizio dell'azione, di poteri o facoltà non ragionevoli né equivalenti a quelli dei rappresentanti della difesa.

Le funzioni del Procuratore federale sono esercitate nelle indagini preliminari, nei procedimenti di primo grado e nei giudizi di impugnazione; esse sono svolte personalmente ovvero mediante assegnazione delle questioni a uno o più addetti al medesimo Ufficio.

Con l'atto di assegnazione il Procuratore può stabilire i criteri ai quali l'addetto all'Ufficio deve attenersi anche relativamente alla fase dibattimentale.

I componenti dell'Ufficio del Procuratore federale in nessun caso assistono alle deliberazioni del giudice presso il quale svolgono le rispettive funzioni ovvero godere, dopo l'esercizio dell'azione, di poteri o facoltà non ragionevoli né equivalenti a quelli dei rappresentanti della difesa.

8. L' azione disciplinare

Il Procuratore federale esercita in via esclusiva l'azione disciplinare nei confronti di tesserati, affiliati e degli altri soggetti legittimati secondo le norme della Federazione, nelle forme e nei termini da queste previsti, quando non sussistono i presupposti per l'archiviazione.

L'archiviazione è disposta dal Procuratore federale se la notizia di illecito sportivo è infondata; può altresì essere disposta quando, entro il termine per il compimento delle indagini preliminari, gli elementi acquisiti non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio ovvero l'illecito è estinto o il fatto non costituisce illecito disciplinare ovvero ne è rimasto ignoto l'autore.

Il Procuratore federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute.

L'azione disciplinare è esercitata di ufficio; il suo esercizio non può essere sospeso né interrotto, salvo che sia diversamente stabilito. Le notizie di illecito presentate possono essere ricevute dal Procuratore federale esclusivamente se:

- è verificabile la provenienza e l'identità del segnalante;
- il segnalante risulta tesserato o Affiliato ai tempi del fatto segnalato e della segnalazione.

---

quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte. In ragione delle specifiche esigenze della propria disciplina sportiva, il Consiglio federale ne individua il numero indicando, altresì, colui che svolge le funzioni di presidente. 4. È in facoltà del Consiglio federale di articolare il Tribunale federale e la Corte federale di appello in più sezioni, anche su base territoriale, determinando i criteri di attribuzione dei procedimenti.5. Il Tribunale federale e la Corte federale di appello giudicano in composizione collegiale, con un numero variabile di tre o cinque componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione o si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione".

Quando non deve disporre l'archiviazione, il Procuratore federale informa l'interessato della intenzione di procedere al deferimento e gli elementi che la giustificano, assegnandogli un termine per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria.

Qualora il Procuratore federale ritenga di dover confermare la propria intenzione esercita l'azione disciplinare formulando, nei casi previsti dallo Statuto o dalle norme federali, l'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all'incolpato e al giudice e agli ulteriori soggetti eventualmente indicati dal presente regolamento.

Nell'atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, enunciate le norme che si assumono violate e indicate le fonti di prova acquisite, ed è formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare.

Dopo il provvedimento di archiviazione la riapertura delle indagini può essere disposta d'ufficio nel caso in cui emergano nuovi fatti o circostanze rilevanti dei quali il Procuratore federale non era a conoscenza. Se tali fatti o circostanze si desumono da un provvedimento che dispone il giudizio penale, il diritto di sanzionare si prescrive comunque entro il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione.

Il potere di sanzionare i fatti disciplinarmente rilevanti si estingue quando il Procuratore federale non lo eserciti entro i termini prescritti.

Il Procuratore infatti deve agire entro i termini prescrizionali che iniziano a decorrere dal giorno in cui occorre il fatto disciplinarmente rilevante. L'esercizio dell'azione disciplinare interrompe la prescrizione. In particolare, il diritto di sanzionare si prescrive entro:

- il termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative allo svolgimento della gara;
- il termine della sesta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni in materia gestionale ed economica;
- il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative alla alterazione dei risultati di gare, competizioni o campionati;
- il termine della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, in tutti gli altri casi.

I termini di prescrizione nei confronti di chi abbia commesso, o concorso a commettere, violazioni di qualsiasi natura decorrono dal giorno successivo a quello in cui è assunta posizione rilevante nell'ordinamento federale.

La sopravvenuta estraneità all'ordinamento federale da parte di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura non impedisce l'esercizio dell'azione disciplina, ma sospende la prescrizione finché non sia nuovamente acquisita posizione rilevante nell'ordinamento sportivo.

Il Procuratore federale ha facoltà di astenersi quando esistono gravi ragioni di convenienza. L'autorizzazione all'astensione è data dal Procuratore generale dello sport.

Il Procuratore federale ha il dovere di svolgere tutte le indagini necessarie all'accertamento di violazioni statutarie e regolamentari di cui ha notizia.

A tal fine, iscrive nell'apposito registro le notizie di fatti o atti rilevanti.

La durata delle indagini non può superare il termine di 40 giorni dall'iscrizione nel registro del fatto o dell'atto rilevante.

Su istanza congruamente motivata del Procuratore Federale, la Procura generale dello sport autorizza la proroga di tale termine per la medesima durata, fino ad un massimo di due volte, eventualmente prescrivendo gli atti indispensabili da compiere.

Gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati. Possono sempre essere utilizzati gli atti e documenti in ogni tempo acquisiti dalla Procura della Repubblica e dalle altre autorità giudiziarie dello Stato.

Il Procuratore federale, concluse le indagini, se ritiene di non provvedere al deferimento comunica entro 5 giorni il proprio intendimento di procedere all'archiviazione alla Procura Generale dello Sport. Ferme le attribuzioni di questa, dispone quindi l'archiviazione con determinazione succintamente motivata.

Il Procuratore federale, in ogni caso, è tenuto a comunicare la determinazione conclusiva delle indagini ai soggetti alle stesse sottoposti e di cui risulti compiutamente accertata l'identità.

Il Procuratore Federale iscrive immediatamente nell'apposito registro custodito presso l'Ufficio ogni notizia di infrazione o illecito sportivo che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa, nonché contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della persona cui i fatti sono attribuiti.

Come si è già avuto modo di osservare, molti sono i nuovi strumenti processuali a disposizione delle parti, tra questi merita un cenno la possibilità di accedere alle ipotesi di patteggiamento (sinora riconosciute da pochissime Federazioni), sia in fase di indagine, sia dopo il deferimento. L'istituto ha subito una modifica procedimentale, atteso che, dall'entrata in vigore della nuova disciplina, la ratifica dell'applicazione della sanzione su richiesta delle parti, ove concordata durante la fase inquirente (ovvero prima dell'esercizio dell'azione disciplinare da parte della Procura), passerà attraverso il Presidente Federale che, sentito il Consiglio Federale, potrà formulare osservazioni, mentre, ove concordata a seguito di deferimento, dovrà essere valutata dalla Procura Generale dello Sport.

Pertanto secondo il Regolamento federale i soggetti sottoposti a indagini possono convenire con il Procuratore federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura. Il Procuratore Federale, prima di addivenire all'accordo, informa il Procuratore Generale dello Sport.

L'accordo è trasmesso, a cura del Procuratore federale, al Presidente della Federazione, il quale, entro i 15 giorni successivi, sentito il Consiglio federale, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine,

in assenza di osservazioni, l'accordo acquista efficacia e comporta, in relazione ai fatti relativamente ai quali è stato convenuto, l'improponibilità assoluta della corrispondente azione disciplinare.

Il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di 90 giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare.

Il termine per la pronuncia della decisione di secondo grado è di 60 giorni dalla data di proposizione del reclamo.

Se la decisione di merito è annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso al Collegio di Garanzia dello sport, il termine per la pronuncia nell'eventuale giudizio di rinvio è di sessanta giorni e decorre dalla data in cui vengono restituiti gli atti del procedimento dal Collegio di Garanzia dello sport. Se i termini non sono osservati per ciascuno dei gradi di merito, il procedimento disciplinare è dichiarato estinto, anche d'ufficio, se l'incolpato non si oppone.

Il corso dei termini è sospeso:

a) se per lo stesso fatto è stata esercitata l'azione penale, ovvero l'incolpato è stato arrestato o fermato o si trova in stato di custodia cautelare, riprendendo a decorrere dalla data in cui non è più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza o il decreto penale di condanna, fermo che l'azione disciplinare è promossa e proseguita indipendentemente dall'azione penale relativa al medesimo fatto;
b) se si procede ad accertamenti che richiedono indispensabilmente la collaborazione dell'incolpato, e per tutto il tempo necessario;
c) se il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta dell'incolpato o del suo difensore o per impedimento dell'incolpato o del suo difensore;
d) in caso di gravi impedimenti soggettivi dei componenti del collegio giudicante, per il tempo strettamente necessario alla sostituzione.

L'estinzione del giudizio disciplinare estingue l'azione e tutti gli atti del procedimento, inclusa ogni eventuale decisione di merito, diventano inefficaci. L'azione estinta non può essere riproposta. La dichiarazione di estinzione è impugnabile dalla parte interessata. Se interviene nel giudizio di secondo grado o di rinvio, anche il Procuratore generale dello sport, qualora il ricorso non sia altrimenti escluso, può impugnarla davanti al Collegio di Garanzia dello sport.

Le controversie diverse da quelle di natura disciplinare sono decise dagli Organi di Giustizia presso la Federazione entro novanta giorni dalla proposizione del ricorso introduttivo di primo grado ed entro sessanta giorni dalla proposizione dell'eventuale reclamo.

Davanti agli Organi di Giustizia la sentenza penale irrevocabile di condanna, anche quando non pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso.

La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di applicazione della pena su richiesta delle parti.

La sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare nei confronti

dell'imputato quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, ferma restando l'autonoma dell'ordinamento sportivo nella definizione della fattispecie e nella qualificazione del fatto.

In ogni caso hanno efficacia nei giudizi disciplinari le sentenze non più impugnabili che rigettano la querela di falso o accertano la falsità di un documento ovvero che pronunciano sull'istanza di verificazione.

Fuori dei limiti di cui si è detto, gli organi di giustizia non sono soggetti all'autorità di altra sentenza, che non costituisca cosa giudicata tra le stesse parti; essi conoscono di ogni questione pregiudiziale o incidentale, pur quando riservata per legge all'Autorità giudiziaria, la cui risoluzione sia rilevante per pronunciare sull'oggetto della domanda, incluse le questioni relative alla capacità di stare in giudizio e all'incidente di falso.

In nessun caso è ammessa la sospensione del procedimento salvo che, per legge, debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale di merito e la relativa causa sia stata già proposta davanti all'Autorità giudiziaria.

9. *La sospensione cautelare*

L'art. 71 del Regolamento federale disciplina lo strumento della sospensione cautelare, qualificandolo come un provvedimento eccezionale che può essere adottato soltanto dall'organo giudicante, adeguatamente motivando, su richiesta del Procuratore Federale. La sospensione può essere richiesta sia durante la fase delle indagini che durante le fasi del dibattimento, in presenza di determinati presupposti che devono essere quali la gravità dell'infrazione, gravi indizi di colpevolezza e l'esigenza di garantire il non inquinamento delle prove e la reiterazione delle violazioni.

La durata della sospensione non può essere superiore ai 60 giorni e non è rinnovabile. La sospensione può essere revocata o modificata dal Giudice prima della conclusione del dibattimento. I periodi di sospensione già scontati, devono essere computati nella sanzione eventualmente irrogata. Il provvedimento della sospensione è appellabile.

Accanto a questo istituto, il Regolamento federale prevede altresì la sospensione di cui all'art. 11, comma 1 del codice di comportamento sportivo del Coni, disposta dal Tribunale Federale. Contro il provvedimento di sospensione, è ammesso ricorso alla Corte Federale di Appello da parte del soggetto sanzionato.

Il ricorso deve essere presentato entro il termine perentorio di giorni 20 dalla notifica della decisione inviandone copia al Tribunale Federale. La sospensione si applica con riferimento a sentenze o altre misure emesse in sede giurisdizionale dopo il 30 ottobre 2012.

10. *Il Collegio di Garanzia dello Sport: la nuova Cassazione sportiva*

La riforma del CONI ha profondamente rivisitato anche la struttura degli organi

eso-federali: l'Alta Corte di Giustizia Sportiva ed il TNAS,[19] sono stati soppressi e sostituiti dal Collegio di Garanzia dello Sport, organo unico in seno al CONI.

Tale organo, competente per i ricorsi "*avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento federale ed emesse dai relativi organi di giustizia, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro*", è disciplinato, oltre che dagli artt.54 ss. del nuovo Codice di Giustizia, anche dall'art. 12 bis dello Statuto CONI, come approvato lo scorso 11 giugno 2014.

Il Collegio si articola in sezioni -compresa la composizione in "Sezioni Unite", e si contraddistingue per le modalità di funzionamento, molto diverse da quelle del dismesso TNAS, in forza delle quali il giudizio promosso dal destinatario di una decisione degli organi federali o dal Procuratore Generale dello Sport potrà riguardare soltanto la "*violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti*".

In altre parole, il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport non produce "effetto devolutivo", come invece accadeva per il TNAS, ove, nella sostanza, aveva luogo un giudizio ex novo sull'intera fattispecie, operando, piuttosto, disposizioni simili a quelle che regolano il ricorso per Cassazione: l'impugnazione è proponibile esclusivamente per i motivi tassativamente indicati nella norma. La peculiarità di quest'organo – che svolge anche funzione consultiva – consiste nel fatto che, come del resto la Corte di Cassazione, questi può adottare o una pronuncia di riforma, nel merito, della decisione, oppure può disporre l'annullamento con rinvio al giudice a quo, con richiesta di applicazione di un determinato principio di diritto.

11. La Commissione Federale di garanzia

Merita infine di essere annoverata in sede di disamina del ridisegnato sistema della Giustizia sportiva, la Commissione federale di garanzia, organo preposto alla tutela l'autonomia e l'indipendenza degli Organi di Giustizia presso la Federazione e della Procura federale.

Si tratta di un Collegio composto di 3 membri, uno dei quali con funzioni di Presidente, la cui nomina è rimessa al Consiglio federale selezionati tra magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare, tra i professori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche, tra gli avvocati dello Stato e tra gli avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori. La commissione in piena autonomia e con indipendenza di giudizio:

a) individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne

[19] Per un approfondimento sull'attività del TNAS, E. Lubrano, "*Il Tribunale Nazionale Arbitrale dello Sport. Analisi della giurisprudenza (Anni 2009-2010) e sulla natura delle relative decisioni.*", in *Riv. Dir. Ec. Sport*, Vol VI, Fasc.3, 2010.

facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati come componenti degli Organi di Giustizia, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva;

b) individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati procuratore e sostituto procuratore federale, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva;

c) adotta nei confronti dei componenti degli Organi di Giustizia e della Procura federale, oltre ai provvedimenti stabiliti dalle disposizioni federali, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall'incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo;

d) formula pareri e proposte al Consiglio federale in materia di organizzazione e funzionamento della giustizia sportiva.

12. Rapporti con la Procura della Repubblica, con la Procura Antidoping del Coni e con la Procura Generale dello Sport

Il Procuratore federale, se durante le indagini prende notizia di fatti rilevanti anche per l'Ufficio del Pubblico Ministero, trasmette senza indugio copia degli atti al Presidente federale affinché questi informi l'Autorità giudiziaria competente ovvero vi provvede direttamente.

Qualora la Procura della Repubblica trasmetta risultanze del procedimento penale al Procuratore federale, gli atti e documenti trasmessi sono da lui tenuti nel debito riserbo consentito da ciascuna fase del procedimento.

I rapporti di collaborazione tra organi ed uffici favoriscono gli scambi documentali anche ai fini della semplificazione, di talchè ove il Procuratore federale ritenga che presso l'Ufficio del Pubblico ministero ovvero altre autorità giudiziarie dello Stato, siano stati formati atti o raccolti documenti rilevanti per lo svolgimento delle proprie attribuzioni, ha facoltà di richiederne l'acquisizione direttamente o per il tramite della Procura Generale dello Sport.

Il Procuratore Federale ha altresì il dovere di collaborare con la Procura Antidoping del CONI nonché con l'ufficio del Pubblico ministero. Invero, il Procuratore federale, se durante le indagini rileva che l'illecito appartiene alla competenza della Procura Antidoping del CONI,[20] trasmette senza indugio gli atti all'ufficio competente.

[20] La Giunta Nazionale del C.O.N.I. nella riunione del 18 novembre u.s. con delibera n°471 ha approvato l'aggiornamento delle Norme Sportive Antidoping, che entreranno in vigore dal 1 gennaio 2015, in compliance con la normativa WADA. Nella sezione ANTIDOPING sul sito Federale è

Ove sorga un conflitto, su segnalazione del Procuratore che manifesta l'intendimento di declinare ulteriormente la competenza, decide senza ritardo la Procura generale dello sport, dandone comunicazione agli uffici interessati.

Il Procuratore federale coopera, in spirito di leale collaborazione, con la Procura generale dello sport al fine di assicurare la completezza e tempestività delle indagini; a tal fine, la Procura generale dello Sport, anche su segnalazione di singoli tesserati e affiliati, può invitare il capo della procura federale ad aprire un fascicolo di indagine su uno o più fatti specifici, provvedendo all'iscrizione nel registro generale dei procedimenti in corso, di cui all'articolo 53, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva.[21]

La Procura generale dello sport adotta linee guida per prevenire impedimenti o difficoltà nell'attività di indagine e può convocare il Procuratore federale al fine di rendere effettivo il rispettivo potere di promuovere la repressione degli illeciti.

Resta fermo il potere di disporre l'avocazione nei termini e con le modalità previste e disciplinate dal Codice della Giustizia Sportiva e dallo Statuto del CONI.

13. La revisione e la revocazione

Contro le decisioni della Corte di appello federale per le quali sia scaduto il termine per il ricorso dell'incolpato al Collegio di Garanzia dello Sport, ovvero contro le decisioni di quest'ultimo qualora il ricorso non sia stato accolto, è ammesso il giudizio di revisione, quando la sanzione è stata applicata sulla base di prove

---

presente il link per la consultazione delle N.S.A. che rimanda al sito www.coni.it alla pagina www.coni.it/it/attivita-istituzionali/antidoping/2014-05-27-09-50-26/normativa.html nella sezione Antidoping - Documentazione – Normativa.

[21] Recita l'Art. 53 del Codice di Giustizia "1. *Presso la Procura generale dello sport è istituito e custodito, anche con modalità informatiche, un registro generale dei procedimenti in corso presso ciascun ufficio del procuratore federale. Il registro si articola in una o più sezioni ovvero uno o più registri particolari per l'apposita iscrizione e annotazione dei dati raccolti a norma dell'art. 12 ter dello Statuto del Coni, relativamente a: a) relazioni periodiche inviate dal Procuratore federale; b) notizie di illecito sportivo ricevute non in forma anonima dal Procuratore federale; c) comunicazioni di avvio dell'azione disciplinare del Procuratore federale; d) determinazioni di conclusione delle indagini del Procuratore federale; e) istanze di proroga del termine per la conclusione delle indagini del Procuratore federale. 2. Presso la Procura generale dello sport è altresì istituito e custodito, anche con modalità informatiche, un registro generale delle altre notizie di illecito comunque acquisite. 3. Il Regolamento di cui al comma 8 dell'art. 12 ter dello Statuto del Coni può istituire presso la Procura generale dello sport altri registri. 4. Ogni registro deve essere formato in modo da dare costantemente piena prova dell'autore e della data dell'iscrizione o dell'annotazione nonché degli altri elementi essenziali al raggiungimento dello scopo per il quale il registro è tenuto. Il Procuratore generale dello sport cura che il registro risulti integro e le registrazioni intangibili. Egli deve procurarne il costante aggiornamento, assicurando specificamente che il compimento degli atti e delle attività relative a ciascun procedimento risulti immediatamente accessibile. 5. Il Regolamento di cui al comma 8 dell'art. 12 ter dello Statuto del Coni determina le modalità di esercizio dei diritti degli interessati nonché delle comunicazioni consentite; in ogni caso, i dati raccolti nei registri sono trattati in conformità della disciplina del trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici per lo svolgimento delle funzioni istituzionali".*

successivamente giudicate false o in difetto di prove decisive successivamente formate o comunque divenute acquisibili.

Le altre decisioni della Corte federale di appello per le quali sia scaduto il termine per il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, ovvero la decisione di quest'ultimo qualora il ricorso non sia stato accolto possono essere revocate, su ricorso della parte interessata, quando la decisione dipende esclusivamente da un errore di fatto risultante incontrovertibilmente da documenti acquisiti successivamente per causa non imputabile all'istante.

Il termine per proporre la revisione o la revocazione decorre rispettivamente dalla conoscenza della falsità della prova o della formazione di quella nuova ovvero dall'acquisizione del documento. In ogni caso, Il giudizio si svolge in unico grado e allo stesso si applicano le norme relative al procedimento di reclamo davanti alla Corte Federale di Appello. Se la revisione è accolta, non è più ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport; ogni altra pronuncia rimane impugnabile con ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.

Fuori dei casi precedenti, nessuna decisione di organi di giustizia può essere revocata quando sia scaduto il termine per la impugnazione o il giudizio sia stato comunque definito dal Collegio di Garanzia dello Sport con decisione nel merito.

La revisione o la revocazione non sono più ammesse quando la parte interessata ha agito davanti all'autorità giudiziaria contro la decisione dell'organo di giustizia della Federazione o del Collegio di Garanzia dello Sport.

14. La prescrizione

Come noto, l'istituto della prescrizione è stata esteso - per volontà espressa delle norme federali - anche alla Giustizia sportiva. Appare, infatti, di tutta evidenza quanto l'esigenza di stabilità e determinazione dei rapporti giuridici e delle pene si realizzi in primo luogo con la certezza, prima che con l'intensità e l'estensione temporale (la durata e la "durezza") delle misure sanzionatorie, nonché attraverso il diritto del soggetto passivo ad un giusto procedimento in tempi ragionevoli, atteso che il fattore tempo rende oggettivamente più difficile sia l'efficacia dell'azione, che l'esercizio del diritto di difesa.

Tali esigenze risultano imprescindibili in ambito sportivo ove l'immediatezza e la efficacia concreta delle misure non solo assicura la stabilità dei rapporti giuridici in essere ma garantisce la stessa essenza del rapporto sportivo nell'ambito anche delle competizioni e dell'universo mondo che vi ruota intorno.

In tema di prescrizione il Regolamento federale rinvia espressamente alle norme del Codice della Giustizia sportiva, il quale stabilisce per gli illeciti da doping il termine di prescrizionale di 8 anni. Il decorso del termine rimane, tuttavia, sospeso in caso di deferimento della questione ad altro giudice e in ogni caso in cui la sospensione del procedimento disciplinare è imposto dal Regolamento federale.

Il corso della prescrizione è invece interrotto dalla decisione di condanna.

Costituiscono, invece, cause idonee alla interruzione del decorso del termine prescrizionale:

- l'interrogatorio davanti al Procuratore federale; l'invito a presentarsi davanti al Procuratore per rendere l'interrogatorio;
- la richiesta di rinvio a procedimento disciplinare; la decisione che applica la misura cautelare della sospensione;

La prescrizione costituisce un istituto giuridico sempre espressamente rinunciabile.

15. I provvedimenti di clemenza: la grazia, l'indulto e l'amnistia

I provvedimenti di clemenza hanno da sempre rappresentato una espressione di perdono finalizzata alla ricomposizione sociale che si traduceva, e tutt'ora si traduce in una sorta di remissione sanzionatoria, una forma cioè di sospensione o ridimensionamento della efficacia delle sanzioni inflitte dall'ordinamento.

La grazia, anche nel contesto della giustizia sportiva, rappresenta un provvedimento di clemenza che presuppone il passaggio in giudicato della decisione adottata destinato a beneficiare un determinato tesserato, devoluto alla competenza del Presidente della Federazione. Ai fini della concessione della misura deve risultare scontata almeno la metà della sanzione erogata dopo di che il provvedimento di clemenza potrà condonare in tutto o in parte la sanzione residua ovvero potrà commutarla in altra più lieve. Nei casi di radiazione il provvedimento di grazia non può essere concesso se non siano decorsi almeno cinque anni dall'adozione della sanzione definitiva.

In ogni caso, il provvedimento di grazia non estingue le sanzioni accessorie, salvo che il provvedimento stesso non disponga diversamente.

L'amnistia invece è un provvedimento che il Consiglio Federale ha la facoltà di concedere in occasioni eccezionali. Diversamente dalla grazia, è un provvedimento generale che estingue l'infrazione e, se vi è stata condanna, ne fa cessare l'esecuzione e con essa anche le sanzioni accessorie. L'amnistia può essere sottoposta a condizioni o ad obblighi e non si applica ai recidivi salvo che il provvedimento disponga diversamente.

Infine, l'indulto può essere concesso dal Consiglio Federale in occasioni particolari, anch'esso è un provvedimento di clemenza generale, non presuppone una condanna irrevocabile e non estingue le sanzioni accessorie, salvo che il provvedimento disponga diversamente; condona, in tutto o in parte, la sanzione irrogata o la riduce o la commuta in altra sanzione meno grave di quella originariamente irrogata.

La sua efficacia è circoscritta alle infrazioni commesse a tutto il giorno precedente alla data della deliberazione del Consiglio Federale, salvo nei casi in cui la delibera del Consiglio federale non disponga diversamente.

L'indulto può essere sottoposto a condizioni ed obblighi e non si applica nei casi di recidiva salvo che il provvedimento disponga diversamente.

Nel corso di più infrazioni si applica una sola volta, dopo aver cumulato le sanzioni.

I provvedimenti di clemenza di cui si è detto non sono applicabili nei confronti delle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping.

16. La riabilitazione

La riabilitazione è un provvedimento che estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna.

Rappresenta uno strumento giuridico emesso dalla Corte Federale di Appello, su istanza del condannato, da presentarsi al medesimo organo, in presenza delle seguenti condizioni:

- che siano decorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta;
- che in tale periodo il condannato abbia dato prova costante di buona condotta.

Nell'istanza devono essere indicati tutti gli elementi dai quali può desumersi la sussistenza delle condizioni di cui al comma precedente. La Corte Federale di Appello acquisisce tutta la documentazione necessaria all'accertamento del concorso dei suddetti requisiti.

La Corte Federale di Appello si pronuncia entro il termine di 60 giorni dal ricevimento dell'istanza. La decisione deve essere depositata entro 15 giorni dalla pronuncia presso la Segreteria della FIC. che provvede alla trascrizione nel casellario federale. Provvede inoltre, nel termine di 7 giorni, a darne comunicazione all'istante a mezzo raccomandata A.R.. Se la richiesta è respinta per difetto del requisito della buona condotta, essa non può essere riproposta prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di rigetto.

La sentenza di riabilitazione è revocata di diritto se il soggetto riabilitato commette entro 7 anni un'infrazione per la quale venga comminata la sospensione per un tempo non inferiore a 2 anni o la radiazione o nell'ipotesi in cui venga condannato per l'uso di sostanze o di metodi dopanti.

La decisione sulla revoca è devoluta alla Corte Federale di Appello su ricorso del Procuratore Federale, da comunicarsi all'interessato, qualora essa non sia stata disposta dal Giudice che commina la nuova condanna.

17. La procedura arbitrale

Gli affiliati e tutti i tesserati della FIC possono rimettere le controversie di cui all'art. 91[22] dello Statuto federale ad un collegio arbitrale[23] secondo le modalità

[22] Recita l'Art. 91 dello Statuto federale della FIC: **"***1.Gli affiliati e i tesserati della Federazione possono rimettere a un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie interindividuali di natura meramente patrimoniale ai sensi dell'art. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa, qualora non rientrino nella competenza degli Organi di Giustizia federali o nei casi di cui al precedente articolo, nei modi e termini fissati dal Regolamento di Giustizia. 2.Il Collegio Arbitrale è costituito dal*

disciplinate dall'art. 33 del Regolamento di Giustizia, allorquando le controversie non rientrino nelle competenze degli Organi di Giustizia Federale.

L'instaurazione del procedimento arbitrale[24] avviene ad istanza di parte attraverso una espressa manifestazione di volontà da comunicare alla controparte a mezzo lettera raccomandata, nella quale siano altresì specificamente determinati:

a) l'oggetto della controversia;
b) i quesiti che si intendono sottoporre al giudizio degli arbitri;
c) le conclusioni che si intendono affidare al Collegio arbitrale;
d) le generalità dell'arbitro prescelto (che deve contestualmente dichiarare di accettare l'incarico) con l'invito all'altra parte a procedere alla designazione del proprio arbitro entro il termine di 20 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa;
e) l'indicazione di uno o più nomi per l'incarico di Presidente ed altrettanto dovrà fare la controparte in occasione dell'atto di nomina del proprio arbitro.

Di rimando, spetterà alla controparte, la nomina del proprio arbitro da comunicare a mezzo raccomandata alla parte proponente recante, che

---

Presidente e da due membri. Questi ultimi, nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del Presidente. In difetto di accordo la nomina del Presidente del Collegio Arbitrale e la nomina dell'arbitro di parte, ove questa non vi abbia provveduto, è demandata al Presidente del supremo organo di giustizia federale. 3.Gli arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente e senza formalità di procedura. Il lodo è deliberato a maggioranza dei voti ed il dispositivo deve essere sottoscritto da tutti i componenti. E' comunque valido se sottoscritto dalla maggioranza, purché si dia atto che è stato deliberato con la presenza di tutti i componenti, con l'espressa dichiarazione che l'altro componente non ha potuto o voluto sottoscriverlo. 4.Il lodo deve essere pronunziato entro 90 giorni dalla nomina del Presidente e per l'esecuzione, le cui modalità sono stabilite nel lodo stesso, deve essere depositato da parte del Presidente entro 10 giorni dalla sottoscrizione presso la Segreteria degli Organi di Giustizia; quest'ultima ne dovrà dare tempestiva comunicazione alle parti.5. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione".

[23] Istituto, disciplinato dagli art.806-840 c.p.c. (ampiamente riformati dal d.lgs. n. 40/2006), che attribuisce alle parti il potere di affidare a giudici privati, detti arbitri, la decisione in merito alle loro controversie, derogando così alla competenza dell'autorità giurisdizionale dello Stato. Affinché le parti possano avvalersi di tale facoltà occorre il perfezionamento di un apposito accordo, la convenzione di arbitrato, che può assumere la forma del compromesso o della clausola compromissoria.

[24] L'arbitrato sportivo è uno strumento per la risoluzione delle controversie sportive alternativo alla giurisdizione statale. Dal punto strutturale elemento costitutivo di qualsiasi procedura arbitrale comunemente intesa è la terzietà ed indipendenza funzionale, oltre che personale, dei componenti il collegio arbitrale. Non potrà, infatti, integrare un arbitrato sportivo l'ipotesi in cui l'ente chiamato a dirimere la controversia sia un organo collegato alla Federazione, in quanto il rischio che il giudizio finale sia riconducibile alla volontà della Federazione risulterebbe elevato. La procedura risulta quindi connotata dal carattere negoziale dell'accordo con cui le parti rimettono agli arbitri il potere di risolvere la controversia insorta, da rinvenirsi nel contratto associativo il cui modello solitamente aperto, contiene una clausola compromissoria a cui il soggetto, all'atto dell'affiliazione (società) o tesseramento (persone fisiche), vi aderisce attraverso l'accettazione dello Statuto (federale o sociale). Per mezzo di questa clausola compromissoria si rimette a specifici Collegi Arbitrali la risoluzione delle controversie sportive (usualmente ripartite in: amministrative, tecniche, disciplinari o economiche originate dall'attività sportiva) che potrebbero insorgere con altri soggetti aderenti alle Federazioni.

contestualmente dovrà recare l'accettazione dell'arbitro designato. Nell'atto di nomina la controparte potrà integrare l'oggetto della controversia e formulando le proprie conclusioni.

Il Presidente del Collegio invece verrà nominato dagli arbitri e scelto tra i nominativi indicati dalle parti nel corso di apposita riunione che, comunque, dovrà tenersi entro il termine massimo di 20 giorni dalla ricezione dell'atto di nomina dell'arbitro della controparte. In caso di disaccordo tra le parti sulla nomina del Presidente vi provvederà il Presidente della Corte federale di appello.[25]

Innanzi al collegio arbitrale le parti possono farsi assistere da un legale o persona di fiducia munita di delega. Esperita l'attività istruttoria, il Collegio provvederà a decidere la controversia emettendo il lodo entro 90 giorni decorrenti dalla data di nomina del Presidente del Collegio. Il lodo è deliberato a semplice maggioranza e dovrà contenere:

a) l'indicazione delle parti;
b) l'esposizione sommaria dei motivi;
c) il dispositivo;
d) l'indicazione del luogo in cui è stato deliberato;
e) la sottoscrizione di tutti gli arbitri, con l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui è apposta. Il dispositivo deve essere sottoscritto da tutti i componenti.[26]

Del lodo viene data tempestiva comunicazione ufficiale alle parti dalla Segreteria della FIC. La parte soccombente è tenuta ad adempiere nel termine stabilito dal lodo o, in mancanza, nei 30 giorni successivi alla data di comunicazione del lodo.[27]

18. Conclusioni

Oggi educare allo sport e ai suoi valori, significa costruire nuove realtà umane, forti

[25] Dispone l'art. 78 del Regolamento che in caso di sostituzione per impedimento, decadenza o dimissioni di uno o più componenti il Collegio, la sostituzione avverrà con le stesse modalità della nomina entro 30 giorni dalla indisponibilità dell'arbitro e ciò non comporterà il rinnovo degli atti di istruzione già compiuti. Le dimissioni pronunciate successivamente all'assunzione del dispositivo non esplicano alcuna efficacia sulla decisione stessa. L'incarico di membro del Collegio arbitrale si intende conferito a titolo oneroso e le relative spese sono a carico della parte soccombente. I componenti degli Organi di Giustizia non possono far parte del Collegio Arbitrale.

[26] Ai sensi dell'art. 91 comma 3 dello Statuto, il lodo è comunque valido se sottoscritto dalla maggioranza, purché si dia atto che è stato deliberato con la presenza di tutti i componenti, con l'espressa dichiarazione che l'altro non ha potuto o voluto sottoscriverlo.

[27] Occorre ravvisare una differenza tra arbitrato rituale e arbitrato irrituale. Entrambi hanno natura privata. Nell'arbitrato rituale le parti vogliono che si pervenga ad un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all'art. 825 c.p.c., con l'osservanza delle regole del regime formale di cui agli artt. 816 e ss. c.p.c.. Nell'arbitrato irrituale esse intendono affidare all'arbitro (o agli arbitri) la soluzione di controversie (insorte o che possono insorgere in relazione a determinati rapporti giuridici) soltanto attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla volontà delle parti stesse, le quali si impegnano a considerare la decisione degli arbitri come espressione della loro volontà (Cass. 12 ottobre 2009 n. 21585. Vedi per tutte Cass. 1 aprile 2011 n. 7574; Cass. 19 agosto 2013 n. 19182).

più che nella forma nella sostanza, reattive ai disagi, al doping, all'alcool, alle droghe e alla violenza: in altre parole etiche.

Lo sport è una scienza che comprende anche un alto impegno educativo nel sociale, non sfugge infatti quanto la formazione sportiva non sia esclusivamente improntata ad una formazione meramente tecnica, praticare lo sport vuol dire saper condividere il gioco e il divertimento, ma è indispensabile la conoscenza delle regole ed essere pronti al loro rispetto.

Lo sport è spettacolo, passione, partecipazione, impegno.

Educare allo sport significa quindi promuovere nuove e prossime generazioni consapevoli e responsabili del senso civico, nel gioco di squadra sancito dalle regole di convivenza reciproca, nell'universalità dell'uomo.

Il Canottagio, con la sua tradizione centenaria, la stretta interconnessione con la natura: acqua, aria, terra e nel rapporto diretto ed immediato con l'umanità nell'atto del suo sforzo fisico, funge da cassa di risonanza dei valori che la Federazione stessa persegue.[28]

Inoltre, il canottaggio è una disciplina sportiva fortemente segnata dall'impegno fisico e dalla disciplina che subisce meno del contagio nocivo di fattori esogeni allo sport agonistico: la violenza, l'emotività sportiva, il business, il divismo non appartengono al mondo del canottaggio che, al contrario, viene percepito soprattutto a livello amatoriale come una esperienza emozionale dal grande impatto interiore.

L'auspicio da parte di tutti è che attraverso la nuova giustizia sportiva che verrà a breve testata in tutti gli agoni sportivi, si possano meglio salvaguardare i valori alla base di ogni disciplina, rafforzandone l'integrità, affinché lo sport sia capace di superare il proprio ambito ed avviare un processo osmotico teso a contagiare positivamente con maggior vigore un contesto sociale oggi divenuto tanto fragile da rischiare di sgretolarsi.

[28] Il codice Etico Sportivo della FIC specifica i doveri fondamentali di lealtà, correttezza ed integrità e sanzionandone la violazione agli artt. 8, 11, 12, 15, 18, 23 dello Statuto Federale, nonché dagli artt. 1 e 3 del Regolamento di Giustizia, in accordo con le disposizioni presenti nello Statuto e nei regolamenti del CONI.

LA GIUSTIZIA SPORTIVA NELL'AMBITO DELLA FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA

di *Enzo Conte* e *Jacopo Tognon*[*]

SOMMARIO: 1. Introduzione al Codice di Giustizia Sportiva del CONI – 2. Lo Statuto e l'Ordinamento Sportivo a seguito della riforma: i tesserati, gli Organi, le strutture e i principi di Giustizia – 3. Il sistema di Giustizia – 4. Il Regolamento di Giustizia e Disciplina federale: organi e procedimenti – 5. Le sanzioni – 6. La Procura federale e l'azione disciplinare – 7. La revisione e la riabilitazione – 8. Il procedimento davanti al Collegio Arbitrale – 9. Provvedimenti di clemenza – 10. Giurisprudenza federale – 11. Conclusioni

1. *Introduzione al Codice di Giustizia Sportiva del CONI*

Il nuovo Codice della Giustizia Sportiva del CONI (di seguito "il Codice") ha trovato la sua necessità nella primaria esigenza di uniformare gli Organi di Giustizia per tutte le Federazioni, avendo come obiettivo quello – ambizioso – di ottenere decisioni sempre più omogenee dai vari organismi federali di Giustizia sulle violazioni di norme o regolamenti o disposizioni statutarie, in forza di principi di Giustizia codificati e di riferimento comune.

Il Codice esordisce quindi con un primo capo che ne definisce l'ambito di applicazione, indistintamente per tutte le Federazioni Sportive Nazionali e per le Discipline Sportive Associate (di seguito indicate anche cumulativamente come "Le Federazioni") ai fini dell'ordinamento e dello svolgimento dei procedimenti di Giustizia, per i quali sono indicati gli stessi principi di applicazione, i metodi, le regole e le disposizioni di indirizzo per definire le fattispecie dei comportamenti

---

[*] Enzo Conte, già componente dei Collegi Arbitrali Lega Nazionale Professionisti calcio, è stato componente della Corte Federale FCI e Presidente della CAF della Federazione Italiana Twirling. Jacopo Tognon, è arbitro del TAS/CAS di Losanna e fa parte, nella stessa Istituzione, anche della lista speciale degli arbitri specializzati in controversie legate al Calcio. È Presidente del Collegio Arbitrale istituito presso la Lega Serie B di calcio e della Corte Federale d'Appello FCI, sezione II. È docente Jean Monnet dell'insegnamento di Diritto e Politica Europea dello Sport nell'Università di Padova, Corso di Laurea triennale in Scienze Politiche, Relazioni Internazionali e Diritti Umani. Per la Commissione Europea è esperto nel quadro del programma Erasmus plus delle azioni relative allo sport.

rilevanti sul piano disciplinare, con chiara attuazione dell'autonomia del Diritto dello Sport, al fine di assicurare che i diritti e gli interessi dei tesserati, affiliati o soggetti riconosciuti dall'Ordinamento siano tutelati in condizione di parità tra le parti, nel contraddittorio e secondo i principi del "giusto processo".

Quindi tutela del principio del contraddittorio e della salvaguardia dei diritti processuali delle parti, che, come cittadini, non possono essere pregiudicati nella tutela dei diritti fondamentali ove i loro interessi vengano discussi e decisi da un ordinamento diverso da quello ordinario e da giudici diversi da quelli ordinari.

L'ordinamento statale concede cittadinanza all'ordinamento sportivo e limita la propria sfera di intervento purché siano salvaguardati i principi fondamentali della tutela processuale, perciò il contraddittorio, il diritto di difesa, l'indipendenza e l'imparzialità del giudice, la motivazione dei provvedimenti giudiziari, la formalità degli atti e la celerità del giudizio (art. 38). Non solo ma prevedendo l'Ufficio del Procuratore Federale con compiti di iniziativa processuale assicura anche una garanzia ulteriore e particolare di indipendenza al Giudice.

Il tutto alla luce della necessità di assicurare la dovuta agilità al procedimento sportivo cui è assicurata una adeguata dose di informalità (come afferma l'art. 9 del Codice) affidando al Giudice di stabilire, con provvedimento non impugnabile, le modalità di svolgimento dell'udienza, anche disponendo l'eventuale integrazione del contraddittorio e potendo assumere le informazioni che ritiene utili alla decisione.

Un codice, perciò, che voglia assumere dignità di norma generale dettata a disciplina di un fenomeno (lo sport) che costituisce una delle espressioni della personalità dell'individuo (art. 2 Cost.) e con ampie implicazione della vita di ciascuno, deve riportarsi agli stessi principi che governano l'ordinamento nazionale.

A definire l'annosa questione dell'autonomia dei due ordinamenti, ha provveduto la L. 280/03 che (ritenendo il principio espresso nel D.L. 220/03, poi convertito nella legge in esame, che l'ordinamento sportivo è disciplinato in maniera autonoma) ha regolato la materia, distinguendo le pretese sportive, azionabili solo davanti agli organi di giustizia domestici, da quelle rilevanti per il diritto dello Stato.

La situazione antecedente era in realtà gravemente deficitaria, perché non consentiva a quanti operavano nell'ambito dello sport *ufficializzato* di conoscere con esattezza quali fossero le situazioni giuridiche protette di cui godevano e di quali strumenti potessero disporre per ottenere effettiva tutela davanti ad un Giudice precostituito per legge.

Le specifiche competenze degli Organi di Giustizia sono ora definite nell'attribuzione del potere di giudicare sull'osservanza e applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo oltre che sui comportamenti rilevanti (meglio: di violazione) sul piano disciplinare, per l'irrogazione delle relative sanzioni.

Sul principio, basilare per l'Ordinamento sportivo e strettamente connesso alla sua autonomia, dell'esigenza della rapidità delle decisioni, sono state definite le norme del processo sportivo, statuendo l'obbligo espresso per Giudici e parti di tenere un comportamento processuale inteso alla massima osservanza di questo principio e all'ordinato andamento dell'attività federale.

Definiti gli Organi di Giustizia, il Codice detta per i Giudici i principi dell'indipendenza, dell'autonomia e della riservatezza, tenendo gli stessi all'obbligo della sottoscrizione di una dichiarazione che tali principi non sono inficiati da posizioni personali e conflittuali.

A tutela di tali principi è stata costituita la Commissione Federale di Garanzia, per la difesa dell'autonomia ed indipendenza degli Organi di Giustizia presso la Federazione e della Procura Federale.

L'aspirazione alla completezza ordinamentale ha portato alla previsione del Collegio di Garanzia dello Sport (art. 54 e ss. del Codice) quasi come una sorta di Giudice di legittimità cui spetta l'esame delle decisioni non altrimenti impugnabili viziate per errori di diritto o per insufficienza della motivazione.

Anche qui la tutela dei diritti processuali e di difesa impone all'interessato il ministero del difensore (art. 58 del Codice).

L'ultima grande novità del Codice è l'istituzione dell'Ufficio della Procura Generale dello Sport, che ha come compito precipuo quello di "controllare" il comportamento delle varie procure federali, prevedendo persino un potere di avocazione nelle ipotesi predeterminate.

Da questo quadro dei principi informatori, succintamente riassunto, prendono forma lo Statuto e il Regolamento di Giustizia e Disciplina Federale.

2. Lo Statuto Federale e i Principi dell'ordinamento a seguito della riforma: i tesserati, gli organi, le strutture e i principi di giustizia

Con l'avvento del Codice di Giustizia Sportiva del CONI la Federazione Ciclistica Italiana (di seguito "la Federazione") ha dovuto integrare con le nuove disposizioni lo Statuto nella parte di previsione ed istituzione degli Organi di Giustizia, loro competenze e funzionamento, per adeguarlo alle nuove normative ed ha dovuto conseguentemente rivedere, per quanto recentemente innovato nel mese di aprile 2014, anche il Regolamento di Giustizia e Disciplina Federale che consegue alle disposizioni statutarie.

Ad ogni Organo di Giustizia istituito sono state attribuite specifiche competenze a giudicare. In casi espressamente previsti consegue una sanzione disciplinare per un comportamento del tesserato considerato in violazione di norme o regolamenti.

L'articolo 4 detta per i tesserati l'obbligo di osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni degli Organi federali. Stabilisce che i tesserati sono soggetti all'ordinamento sportivo e devono esercitare la loro attività osservando i principi e le norme del CONI, dell'UCI e della FCI.

E' posto il divieto di far parte per 10 anni dell'ordinamento sportivo per quanti si siano sottratti volontariamente alle sanzioni irrogate nei loro confronti.

E' fatto obbligo ai tesserati di osservare il codice di comportamento sportivo del CONI e di non fare o accettare scommesse ed è demandato al Regolamento di Giustizia di adottare le relative sanzioni in caso di violazione.

Ai sensi dell'art. 7 dello Statuto sono istituiti gli Organi di Giustizia, distinti in:

- Giudici sportivi regionali;
- Giudice sportivo nazionale;
- Corte sportiva d'Appello;
- Tribunale Federale;
- Corte Federale d'Appello;
- Commissione Federale di garanzia.

All'art.15 (Ricorsi sulle assemblee federali) è stabilita la competenza della Corte d'appello federale, seconda sezione, di decidere su eventuali ricorsi avverso lo svolgimento di tutte le assemblee – nazionali, regionali e provinciali – purché presentati entro 10 giorni dallo svolgimento dell'assemblea e a condizione che siano stati preannunciati verbalmente e fatti inserire a verbale dell'assemblea stessa.

E' prevista poi la competenza del Consiglio federale a nominare il Giudice Sportivo nazionale e del suo supplente, i componenti della Corte Sportiva d'Appello, del Procuratore Federale, del Sostituto e degli Aggiunti.

E' data competenza alla Corte d'appello Federale, seconda sezione, di determinare l'eventuale conflitto di interessi che porta alla decadenza da Organi o Strutture federali, su indicazione di qualsiasi tesserato o a richiesta della Procura federale, cui spetta la relativa indagine.

3. Il sistema di Giustizia

Lo Statuto regola nel Titolo VI, agli artt. da 35 a 51, il sistema di giustizia sportiva della Federazione.

L'art. 35 enuncia i principi fondamentali della Giustizia Federale; indica le modalità procedimentali richiamandosi al Codice; definisce la giurisdizione degli Organi di Giustizia, attribuendo la competenza a giudicare nei confronti di Affiliati, Tesserati su tutte le materie della sfera normativa e regolamentare della Federazione, escludendo la materia del doping (di competenza del Tribunale Antidoping); accoglie il nuovo principio della condanna per lite temeraria abilitando alla relativa sanzione; obbliga l'Organo di Giustizia, nell'esercizio delle sue funzioni, a segnalare alla Procura Federale eventuali condotte del soccombente aventi rilievo disciplinare; stabilisce che le norme generali del processo sportivo, la nomina e la competenza dei Giudici sportivi federali, della Procura Federale e i rapporti di questa con la Procura Generale e il collegio di Garanzia dello Sport del CONI sono quelle stabilite dal Codice.

L'art. 36 costituisce una norma generale, che attribuisce il diritto di agire davanti agli Organi di giustizia ai tesserati, affiliati e soggetti legittimati dal Regolamento di Giustizia (art.6 del Codice) per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall'Ordinamento sportivo.

Il successivo art. 37 pone i principi di terzietà ed imparzialità del Giudice; regola le condizioni di eleggibilità alla carica di componente del Tribunale Federale e della Corte Federale d'appello; stabilisce che il Giudice sportivo nazionale e quello regionale (e supplente) sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del

Presidente federale, fra le persone di particolare esperienza e conoscenza di materie tecniche, regolamentari e disciplinari tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione di Garanzia.

Per il Giudice sportivo nazionale è condizione alla nomina il possesso di laurea in materie giuridiche.

I Giudici della Corte sportiva d'appello sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia e devono essere in possesso di laurea in materie giuridiche nonché dei requisiti di particolare esperienza e conoscenza di norme tecniche, regolamentari e disciplinari.

Segue la regolamentazione degli impedimenti del Presidente degli Organi di Giustizia e dei loro componenti, con la statuizione che nel caso non fosse garantito il regolare funzionamento dell'Organo questo deve essere ricostituito da una Assemblea Nazionale straordinaria.

L'art. 38 prevede il regime dell'incompatibilità a ricoprire le cariche negli organi di Giustizia sportiva.

La particolarità sta nell'imposizione ai Giudici di sottoscrivere una dichiarazione di non versare in alcuna delle situazioni di incompatibilità riportate nel testo.

Analoga dichiarazione deve rendere il componente della Procura Federale.

Vengono quindi definite le incompatibilità tra le varie cariche e viene posto l'obbligo di cooperazione tra la Procura Federale e quella Generale presso il CONI.

Per quanto attiene le competenze del Tribunale federale, previste dall'art. 41, esso giudica su tutti i fatti rilevanti per l'Ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato o non risulti pendente un procedimento davanti ai Giudici sportivi.

La composizione è prevista in due sezioni, di cui alla prima è data competenza sulle questioni disciplinari e alla seconda sulle questioni amministrative, assembleari e di tesseramento nonché quella di svolgere funzione consultiva.

Nello specifico, alla prima sezione compete il giudizio su tesserati ed affiliati per eventuali responsabilità sui fatti rilevanti per l'Ordinamento sportivo e ad infliggere le sanzioni previste nel Regolamento di Giustizia. Questa sezione procede altresì a comminare sospensione cautelare e a giudicare su eventuali illeciti commessi da dirigenti nazionali e territoriali nell'esercizio delle loro funzioni.

Sono stabilite le competenze della seconda sezione, che giudica sull'ammissibilità dei quesiti referendari con potere di modificare o integrare gli stessi, giudica sui ricorsi avverso lo svolgimento delle assemblee, su quelle avverso le deliberazioni assembleari e del Consiglio Federale per la illegittimità delle stesse, per contrarietà allo Statuto e ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto Federale e ai Regolamenti.

Giudica altresì sulle controversie tra società e tesserati (anche stranieri), tra i Comitati regionali in materia di tesseramento e vincolo sportivo, sulla richiesta di scioglimento del vincolo sportivo per giusta causa o inadempimento, sulle

inadempienze in caso di prestito degli atleti.

Quanto alla Corte Federale d'appello (art. 42 dello Statuto) è l'organo di secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni del Tribunale federale. Anche la Corte è suddivisa in due sezioni, di cui la prima è competente per le questioni disciplinari e la seconda per le questioni amministrative e assembleari e di tesseramento e svolge funzione consultiva.

Nello specifico, la prima sezione della Corte giudica sulle materie di competenza della prima sezione del Tribunale adito in primo grado ed è Giudice di prima istanza sulle controversie relative all'esame del casellario federale delle sanzioni disciplinari.

La seconda sezione giudica in appello sulle stesse materie di competenza della seconda sezione del Tribunale, oltre ad essere l'Organo che interpreta le norme statutarie e regolamentari esprimendosi sulla legittimità e conformità di queste, proponendone la modifica al Consiglio federale (questioni queste già di competenza della Corte Federale prima della riforma) con l'espressa statuizione che il procedimento di interpretazione può essere instaurato a richiesta del Presidente Federale, del Consiglio Federale, del Segretario Generale e degli Organi di Giustizia che, in tal caso sospendono il procedimento fino alla decisione della Corte.

L'art. 43 specifica invece le competenze della nuova Commissione federale di garanzia

Detta commissione è competente ad adottare nei confronti degli Organi di giustizia e della Procura Federale le sanzioni del richiamo e della rimozione dall'incarico per violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza e nei casi di negligenza nell'espletamento delle funzioni o per altre gravi ragioni.

La Commissione decide anche sulle istanze di ricusazione od autorizzazione all'astensione dei componenti della Corte sportiva d'appello, del Tribunale federale, della Corte federale d'appello.

Qualora la ricusazione o l'autorizzazione all'astensione siano relative a componenti della Commissione, la competenza a decidere è devoluta al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI.

Su ogni fatto rilevante nell'Ordinamento sportivo in occasione delle gare, invece, sono competenti ai sensi dell'art. 44 i Giudici Sportivi Nazionali o Regionali che si pronunciano in prima istanza, senza udienza e con immediatezza su tutte le questioni di gara, in particolare sulla regolarità delle stesse, sulla omologazione dei risultati, sullo status e posizione degli atleti, tecnici od altri partecipanti alla gara, sui comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara.

I relativi procedimenti sono instaurati d'ufficio su documenti ufficiali o su istanza del soggetto che sia titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

Le competenze della Corte Sportiva d'Appello sono invece previste nell'art. 45.

La nuova Corte giudica in seconda istanza sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice sportivo nazionale o dei Giudici sportivi regionali.

E' competente a decidere sull'istanza di ricusazione dei medesimi e sulle autorizzazioni all'astensione.

Avverso le decisioni della Corte Sportiva d'appello è ammesso ricorso, per i casi e nei modi stabiliti, al Collegio di Garanzia dello Sport, entro 30 giorni dalla pubblicazione della decisione sul sito federale.

Dopo aver previsto i compiti della Procura Federale, all'art. 46, lo Statuto fa riferimento all'Ufficio del Procuratore Federale per poi specificare il ruolo del Collegio di garanzia dello sport.

Difatti, avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'Ordinamento federale ed emesse dai relativi Organi di Giustizia (escluse quelle in materia di doping e le sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a 90 giorni o per pene pecuniarie inferiori a 10,000,00 euro) è ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello sport istituito presso il CONI, esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia. Sono abilitate al ricorso le parti della controversia e il Procuratore generale.

Di grande interesse è la disposizione di cui all'art. 49, rubricata provvedimenti cautelari.

Viene prevista e regolata l'emissione del provvedimento di sospensione cautelare e la possibilità per il ricorrente di richiedere misure cautelari.

La sospensione cautelare da ogni attività federale può essere richiesta al Tribunale Federale dal Procuratore Federale.

Il provvedimento non può superare i 60 giorni e sono oggetto del provvedimento i tesserati e gli affiliati a carico dei quali sia stato instaurato un provvedimento disciplinare. Contro il provvedimento è ammesso ricorso alla Corte Federale d'appello nel termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento.

Lo stesso ricorrente in un procedimento può chiedere al Tribunale Federale l'emissione di misure cautelari quando dimostri di avere fondato motivo che i suoi interessi siano minacciati da un pregiudizio con carattere di imminenza ed irreparabilità. La domanda può essere contenuta nel ricorso stesso oppure proposta con atto successivo ed in questo caso gli interessati devono essere informati che possono memorie difensive e documenti in un termine stabilito. La previsione di un termine fa concludere che l'informazione deve avvenire ad iniziativa dell'Organo di Giustizia.

Il Tribunale si pronuncia sulla domanda anche con provvedimento, non impugnabile, assunto fuori udienza, ma il provvedimento può sempre essere revocato dall'Organo che l'ha adottato.

Il provvedimento decade a seguito delle decisione che definisce il giudizio.

Infine all'art. 50 è previsto l'arbitrato federale.

L'istituto è previsto per le controversie tra tesserati o tra affiliati che siano insorte dalla loro attività sportiva od associata e che non abbiano ad oggetto diritti indisponibili (art.806 c.p.c.) o che non siano di competenza degli Organi di Giustizia Federale o che non si verta in tema di provvedimenti cautelari.

Modalità e termini per l'arbitrato sono indicati nel Regolamento di Giustizia e Disciplina Federale.

4. Il Regolamento di Giustizia e Disciplina federale: organi e procedimenti

a) Organi

Il Regolamento di Giustizia e Disciplina Federale (di seguito, anche più semplicemente, "il Regolamento"), traendo la sua origine dallo Statuto, si articola in istituzioni, attribuzioni, regole e sanzioni in modo organico e completo e viene di seguito percorso nei tratti salienti ed innovativi.

Va precisato che il Regolamento era stato adeguato alle ultime prescrizioni del CONI che l'aveva approvato con delibera n.96 dell'8/4/2014. Con l'avvento del Codice e le innovazioni statutarie conseguenti, il Regolamento ha subito necessariamente ulteriori modifiche, posto che lo stesso si genera dalle disposizioni dello Statuto e con le stesse necessariamente deve interagire e coordinarsi.

Il Regolamento prende, pertanto, avvio con la indicazione delle situazioni di possibile violazione delle disposizioni sportive, al seguito tratta delle norme generali sui procedimenti, della istituzione dei Giudici e della relativa competenza, delle regole di procedura, delle sanzioni, della nomina e funzioni della Procura federale, delle ipotesi dell'illecito sportivo e della frode sportiva, dei singoli istituti della revisione, della ricusazione, della riabilitazione, del Collegio arbitrale e dei provvedimenti di clemenza, così completandosi in un complesso organico di disposizioni, realizzando i principi del processo sportivo.

Per quanto riguarda, le norme generali di comportamento per tesserati ed affiliati, suddivise in articoli, va detto che all'art. 1 (Doveri ed obblighi generali, norma generale e di chiusura del sistema disciplinare) viene specificato che agli affiliati, ai soci degli stessi, ai dirigenti, ai tecnici, ai giudici di gara, ai collaboratori e comunque ad ogni soggetto che svolga attività federale è imposta l'osservanza di una condotta, sia individuale che associativa, conforme ai principi di lealtà, rettitudine e correttezza anche morale in tutti i rapporti dell'attività federale e dei rapporti sociali ed economici (cfr. sul punto anche l'art. 4 Statuto Federale).

Viene imposto altresì ai soggetti sopra nominati l'obbligo di osservanza di norme, Statuto, Regolamenti, deliberati e disposizioni federali nonché quello di accettare la Giustizia sportiva e di attenersi alle normative federali e al codice di comportamento sportivo del CONI.

E' esplicito il divieto di esprimere giudizi e rilievi lesivi della reputazione, dell'Onore e decoro di persone e di Organismi federali, nonché il divieto di fornire a terzi informazioni su fatti ancora sottoposti all'esame o al giudizio degli Organi di Giustizia.

Nel caso di dichiarazioni idonee a ledere direttamente o indirettamente il prestigio, la reputazione o la credibilità della Federazione o di una sua struttura, devono essere valutati, ai fini sanzionatori:

- la gravità e le modalità usate la circostanza che sia stato un dirigente o un soggetto rappresentante di società o che svolga funzione rilevante per la stessa a commettere l'infrazione;
- la circostanza che le dichiarazioni consistano nell'attribuzione di un fatto determinato, non provato nella sua veridicità o che le dichiarazioni siano dirette a ledere il principio di imparzialità dei componenti degli Organi di Giustizia, sono tutti elementi aggravanti.

Tesserati ed affiliati, se convocati, o chiamati a fornire elementi istruttori nell'ambito di un procedimento disciplinare, devono presentarsi davanti agli Organi di Giustizia e sono tenuti a risposte complete e veritiere, anche per iscritto se richieste, nonché a produrre eventuali documenti.

È interessante notare che ogni diverso comportamento costituisce illecito disciplinare.

Non può essere invocata la mancata conoscenza di norme o regolamenti e non è permesso avvalersi della collaborazione di soggetti colpiti da inibizione o sospensione. Non si possono fare scommesse né accettarle. Società ed associazioni rispondono dell'operato di chi le rappresenta e sono oggettivamente responsabili dell'operato dei loro dirigenti, soci, tesserati ed incaricati nonché dei sostenitori.

Viene posto il principio che nessun tesserato può essere sanzionato senza formale contestazione e senza il rispetto dei Principi di Giustizia emanati dal CONI.

È fatto obbligo di denuncia di illecito sportivo compiuto od in itinere. Possono essere sanzionati con provvedimento di inibizione a rivestire cariche od incarichi federali e col divieto di frequentare impianti sportivi o prendere parte a manifestazioni quanti abbiano perduta la qualifica di tesserati nel corso di un procedimento disciplinare a carico per fatti commessi in costanza di tesseramento in violazione di norme, Statuto e Regolamento.

Chi si è sottratto volontariamente alla sanzione irrogata non può far parte dell'Ordinamento sportivo per 10 anni.

Altra norma di grande importanza è l'art. 2 (Illecito sportivo).

Risponde, infatti, di illecito sportivo il soggetto dell'Ordinamento sportivo che compie o consenta che altri compia in suo nome e nel suo interesse un comportamento diretto ad alterare lo svolgimento o l'esito di una gara o per conseguire un vantaggio agonistico.

Chi venisse a conoscenza di un fatto illecito ha l'obbligo di immediata denuncia alla Procura Federale.

Costituisce, invece, frode sportiva (art. 3) ogni comportamento che con artifici e raggiri tenda a conseguire illeciti profitti di qualsiasi natura nonché la violazione delle norme sul tesseramento degli atleti quanto all'età, la cittadinanza e/o altra condizione personale.

Integrano la frode, ovviamente, anche le violazioni della Legge n. 401/89.

Tutti i procedimenti di giustizia (art. 4) devono assicurare che le norme dell'ordinamento sportivo siano osservate e che sia osservata anche la piena tutela

dei diritti e degli interessi dei soggetti dell'Ordinamento, con l'attuazione della parità delle parti, del contraddittorio e del giusto processo.

Viene richiamato il dovere per Giudici e parti di contenere la durata del processo.

Si richiama il principio che la decisione del Giudice sia motivata e pubblica.

Sia il Giudice che le parti sono tenute a redigere provvedimenti ed atti in maniera chiara e sintetica.

Vizi formali che non comportano violazione di principi fondamentali non inficiano l'atto.

Per quanto non espressamente disciplinato gli Organi di Giustizia si conformano alle norme generali del processo civile.

Una volta ricordati quali sono gli organi di Giustizia (in conformità con l'art. 7 dello Statuto), l'art. 5 ripropone i principi statutari dell'autonomia, indipendenza e riservatezza degli Organi di Giustizia.

È interessante notare, tra le altre cose, che gli Organi di Giustizia, tramite il Presidente federale, possono richiedere copia dei procedimenti penali di interesse (art. 116 c.p.p. e art. 21 L. 401/89) con divieto di pubblicazione e obbligo di riservatezza.

Il comma 9 dell'articolo, inteso al rispetto dell'Ordinamento Sportivo, è modellato sul dettato dell'art.1 della L. 280/2003 (che ha convertito in legge il Decreto 220, sulla c.d. giustizia sportiva).

È richiamato l'obbligo di assicurare la difesa, anche tecnica a spese dell'incolpato.

Per quanto riguarda l'art. 6 (Attribuzioni), è norma generale che demanda agli Organi di Giustizia la risoluzione di questioni e la decisione su controversie sull'osservanza e l'applicazione di norme regolamentari e statutarie di comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione delle sanzioni previste, oltre a quelle disposte dallo Statuto e dal Regolamento.

Interessante è altresì la previsione dell'art.7 (Ricusazione ed astensione).

L'articolo regola le ipotesi di ricusazione di ogni componente degli Organi di Giustizia, definendone i casi: per interesse personale nella questione da giudicare, per rapporti personali o del coniuge con una delle parti o col difensore della stessa, per inimicizia o dissidio con le parti, per consigli o pareri espressi prima dell'avvio del procedimento, per essere parte offesa alcuni dei prossimi congiunti del Giudice o del suo coniuge, per aver espresso nell'esercizio delle funzioni il suo convincimento sui fatti del deferimento, per lo svolgimento di funzioni di Procuratore Federale da parte un suo parente.

Vige l'obbligo di astensione del giudice nei casi sopra indicati ed in tutti i casi di convenienza.

La procedura prevede il ricorso alla Commissione Federale di Garanzia proponibile dall'interessato o dal Procuratore Federale entro e non oltre il termine di 5 giorni da quando gli interessati possono avere conoscenza della composizione dell'Organo giudicante. Se il motivo di ricusazione sorge successivamente a detto termine, il ricorso può essere proposto prima che l'udienza sia terminata.

Alla stessa Commissione va presentata la dichiarazione di astensione, e la Commissione provvede d'urgenza.

In ogni caso l'interessato deve essere sentito ed in caso di accoglimento delle istanze la commissione decide quali atti compiuti dal Giudice conservano efficacia in tutto o in parte e provvede alla nomina di un sostituto che resterà in carica fino alla decisione.

Se il Giudice si astiene prima della decisione della Commissione, l'istanza di ricusazione si ha per non proposta.

Il Procuratore Federale non può essere ricusato, ma ha l'obbligo di astensione per motivi di convenienza, anche su istanza di parte proponibile fino al termine dell'udienza. Se il Procuratore si astiene, viene sostituito.

Quanto alla Commissione di Garanzia (art. 8), quest'Organo (già previsto nell'art. 43 dello Statuto) ha lo scopo di monitorare l'autonomia e l'indipendenza degli Organi di Giustizia federale e della Procura federale.

La disposizione regola le modalità di nomina dei componenti da parte del Consiglio Federale.

La Commissione individua i soggetti idonei ad essere eletti componenti del Tribunale Federale, della Corte Federale d'Appello, della Corte Sportiva d'appello, nonché i Giudici sportivi regionali, il Giudice Sportivo nazionale e il Procuratore Federale aggiunto e il Sostituto.

Alla stessa è attribuito il potere di adottare, nei confronti dei componenti degli Organi di Giustizia e della Procura federale, le sanzioni stabilite dalle disposizioni federali al riguardo, oltre al richiamo e fino alla rimozione dall'incarico.

La Commissione formula pareri e proposte al Consiglio federale sulla Organizzazione e sul funzionamento della Giustizia Sportiva.

b) Procedimenti

Fermo il principio dell'appellabilità di tutte le decisioni di primo grado (che diventano definitive se non impugnate in termini) di sicuro interesse è la nuova previsione dell'art.10 (Diritto di agire davanti agli Organi di Giustizia).

Si tratta di uno dei principi più innovativi mutuati dal Codice di Giustizia sportiva del CONI: è difatti dato il diritto di agire (come previsto dall'art.36 dello Statuto) davanti agli Organi di Giustizia a tutti i tesserati, agli affiliati e ai soggetti legittimati dalla Federazione per la tutela di diritti ed interessi riconosciuti dall'Ordinamento sportivo.

Solo il titolare della situazione protetta ha il diritto di agire.

E' poi stabilito all'art. 11 un contributo nella misura massima indicata dal CONI e determinato dal Consiglio Federale per i procedimenti di primo e di secondo grado.

Il versamento deve precedere l'atto introduttivo e deve essere data la prova della sua effettuazione a pena dell'improcedibilità, con questo ponendosi un principio cardine di azione dietro versamento di contributo.

Si può accedere (come specificato all'art.39 dello Statuto) all'Ufficio del gratuito patrocinio se si versa nelle condizioni previste dal D.P.R. 30/5/2002 relativo al patrocinio dello Stato.

La domanda va depositata presso la Segreteria della Commissione di Garanzia, con i contenuti richiesti che procede alla sua valutazione e alla nomina del difensore.

Tutti i termini indicati nel regolamento sono perentori (art. 14).

Venendo alle norme generali sul procedimento, l'art. 14 (Poteri degli Organi di Giustizia) è un articolo/contenitore di principi generali.

Ivi si dice che l'Organo di Giustizia può esercitare ogni potere per il rispetto dei principi del processo sportivo, provvedendo alle modalità di svolgimento dell'udienza di trattazione, con la facoltà di integrazione del contraddittorio.

Al Giudice non è concesso di rinviare la pronuncia se non nel caso che la controversia non sia matura per la decisione.

La parte può essere ammessa a compiere attività che le sarebbe preclusa per decadenza in presenza di cause non imputabili alla stessa.

Il Giudice può indicare ulteriori elementi di prova, può assumere informazioni dopo aver sentito le parti, può avvalersi per l'udienza del mezzo tecnico della videoconferenza o di altro mezzo idoneo.

Molto interessante è pure la previsione del nuovo art. 15 (Condanna alle spese per lite temeraria).

La parte soccombente può essere condannata alle spese del giudizio in favore dell'altra parte, nel limite del triplo della misura del contributo d'accesso alla Giustizia, se viene riconosciuta la temerarietà della lite.

Qualora la condotta del soccombente sia ritenuta rilevante per il profilo disciplinare, tale condotta va segnalata dal Giudice alla Procura Federale.

Come principio introdotto dal nuovo Regolamento (all'art. 16), gli atti del procedimento sono comunicati per posta elettronica. E' possibile adottare altra forma di comunicazione se le parti lo richiedono e in tal caso per la parte consegue la rinuncia ad eventuali eccezioni in merito. Anche il Giudice può proporre alle parti una diversa forma di comunicazione degli atti, con gli stessi effetti. Gli atti dell'avvio del procedimento sono notificati presso la Società, l'ente o l'Associazione di appartenenza del soggetto interessato, con l'obbligo per questi della loro consegna al tesserato, a pena di sanzione disciplinare.

La prima comunicazione può essere fatta in qualsiasi forma idonea, ma la parte deve indicare nel primo atto difensivo l'indirizzo di posta certificata, od altra forma idonea al raggiungimento dello scopo di notifica, per le comunicazioni successive.

In difetto gli atti verranno depositati presso la segreteria dell'Organo procedente e si avranno per notificati.

Le decisioni sono pubbliche e vanno conservate nel sito federale e sono accessibili.

Il termine per una eventuale impugnazione decorre dal giorno successivo alla pubblicazione o alla comunicazione.

Le decisioni del Collegio di Garanzia sono pubblicate nel sito del CONI.

Per ciascun Organo di Giustizia è istituita una Segreteria (conformemente all'art.40 dello Statuto e qui prevista all'art. 17 del Regolamento).

Il Segretario documenta la propria attività, quella delle parti e quella dell'Organo cui è addetto, redige i verbali, rilascia copie dei documenti, iscrive a ruolo le controversie, forma i fascicoli dell'Ufficio e conserva quelli di parte, provvede alle comunicazioni e alle altre necessità.

Come già si è detto, i giudici sportivi e i giudici federali hanno diversa collocazione anche nel Regolamento di Giustizia.

L'art. 18 prevede l'istituzione dei Giudici Sportivi della Federazione (art. 7 Statuto) indicati in Giudice Sportivo nazionale e Giudici Sportivi Regionali, oltre alla Corte Sportiva d'Appello come giudice del gravame nelle vertenze di natura tecnica.

L'art. 19 (Indipendenza dei Giudici Sportivi) detta i principi della soggezione dei Giudici soltanto all'Ordinamento sportivo, della indipendenza, dell'autonomia, dell'osservanza, della segretezza e del divieto di rilasciare dichiarazioni.

I Giudici non possono avere rapporti economici con Società od Associazioni affiliate o sottoposte alla loro giurisdizione né possono far parte dei Collegi Arbitrali federali.

La loro competenza è prevista nell'art. 20 ove vengono ricordati i principi Statutari in materia.

Il Giudice decide senza udienza e con immediatezza su ogni questione di gara, sullo status e posizione di atleti, tecnici e partecipanti alla stessa, sui comportamenti di atleti, tecnici ed altri tesserati in occasione o nel corso della gara, su ogni altro fatto rilevante per l'Ordinamento Sportivo in occasione della gara.

Giudice dell'appello è la Corte Sportiva d'Appello, che decide anche su eventuali istanze di ricusazione.

Per quanto riguarda, l'articolazione funzionale e territoriale del Giudice Sportivo nazionale e dei Giudici Sportivi Regionali (artt. 21 e 22), il Giudice sportivo nazionale è competente per le competizioni in ambito nazionale e i Giudici Sportivi regionali per quelle territoriali.

Il Giudice sportivo nazionale è nominato dal Consiglio Federale, deve avere esperienza e competenza tecnica, regolamentare e disciplinare, deve essere scelto tra le persone dichiarate idonee dalla Commissione di garanzia, ha sede presso la Federazione, deve essere in possesso di laurea in materie giuridiche.

Il Consiglio Federale provvede anche alla nomina dei Giudici sportivi regionali, su proposta del Presidente e candidatura dei Comitati regionali, hanno sede presso i Comitati regionali e devono avere le stesse prerogative del Giudice sportivo nazionale.

Giudicano in composizione monocratica e l'eventuale appello sulle decisioni va proposto alla Corte Sportiva d'appello entro 5 giorni dalla pubblicazione della decisione (vedi anche l'art.44 dello Statuto).

Per quanto riguarda la nomina della Corte sportiva d'Appello e la composizione della stessa (art. 23) i componenti, in possesso di laurea in materie giuridiche e di provata esperienza e conoscenza di norme tecniche, disciplinari e regolamentari, sono nominati dal Consiglio Federale in numero di 3 effettivi e 2 supplenti e il Consiglio ne individua il Presidente (cfr. l'art. 45 dello Statuto).

Giudica in composizione collegiale di tre componenti.

L'attività istruttoria e di trattazione deve essere collegiale. Ha sede presso la Federazione. Eventuali appelli alle decisioni vanno proposti davanti al Collegio di Garanzia dello Sport, alle condizioni stabilite, nei 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione.

Il capo II del Titolo II disciplina i procedimenti.

Ai sensi dell'art. 24, il procedimento può essere avviato d'ufficio in base ai documenti ufficiali di gara o su segnalazione della Procura federale o su ricorso, previo preannuncio dello stesso in sede di gara se l'interessato è presente.

L'istanza degli interessati, a mente dell'art. 25, deve essere presentata entro tre giorni lavorativi dall'evento cui si riferisce, con l'indicazione dell'oggetto, delle ragioni e degli eventuali mezzi probatori. Può essere presentata con riserva dei motivi che devono seguire entro 7 giorni dalla riserva o il Giudice non è tenuto a provvedere.

La data è fissata dal Giudice e comunicata alla parte (art. 26).

Il Giudice deve pronunciarsi entro 15 giorni. Se la gara è stata omologata il Giudice emette un comunicato di avviso della data della decisione.

Il Giudice può adottare provvedimenti provvisori di tutela degli interessi della parte.

I destinatari della comunicazione della data della decisione, ai sensi dell'art. 27, possono presentare memorie difensive e presentare documenti fino a due giorni prima della pronuncia.

Giudice Sportivo nazionale e i Giudici Sportivi regionali pronunciano senza udienza e possono assumere informazioni. Dell'eventuale rinvio della pronuncia viene data comunicazione alle parti. La decisione viene pubblicata e comunicata.

La decisione del Giudice sportivo nazionale e regionale può essere impugnata con reclamo alla Corte Sportiva d'appello ex art. 29, depositato in segreteria entro 7 giorni dalla pubblicazione del provvedimento impugnato.

Il reclamo non sospende la decisione ma il Giudice dell'appello può adottare provvedimenti provvisori a tutela degli interessi del reclamante. Il reclamo può essere inoltrato con riserva dei motivi se viene richiesta copia di documenti, ma deve essere integrato delle ragioni entro 3 giorni dal ricevimento dei documenti. Il Presidente fissa l'udienza, che viene comunicata, e le parti possono costituirsi in giudizio, con memoria, nei due giorni antecedenti. Nello stesso termine possono intervenire eventuali interessati. Possono essere presentati nuovi documenti, purché elencati nel reclamo. La Corte decide nel merito e può riformare in tutto o in parte il provvedimento impugnato. Per motivi di improponibilità o improcedibilità del reclamo, la Corte annulla la decisione impugnata.

Per quanto attiene i giudici federali (artt. 30 e 31) i componenti, tre effettivi e due supplenti, sono eletti dall'Assemblea, che ne indica il Presidente tra i soggetti indicati idonei dalla Commissione di Garanzia (vedi anche art.37 dello Statuto).

Devono possedere i requisiti di competenza nell'ambito dell'Ordinamento Sportivo ed appartenere alle categorie indicate. Giudicano in composizione collegiale di tre membri. L'istruzione e la trattazione del procedimento non può essere delegata a singoli componenti.

Il Tribunale federale (art. 32) giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'Ordinamento Sportivo, se per gli stessi non sono pendenti o non sono in corso procedimenti davanti ai Giudici sportivi (art.41dello Statuto).

Dispone la sospensione su richiesta del Procuratore federale. E' composto di due sezioni, di cui la prima è competente per le questioni disciplinari e la seconda per quelle amministrative ed assembleari. Questa svolge anche funzioni consultive e giudica sul tesseramento. La sezione disciplinare infligge le sanzioni previste dal regolamento, giudica degli illeciti compiuti nell'esercizio delle funzioni dai dirigenti nazionali e territoriali.

La seconda sezione giudica sui ricorsi avverso lo svolgimento delle assemblee (art.15 dello Statuto), sulle deliberazioni di queste e del Consiglio Federale quando ritenute contrarie alla legge, allo Statuto, ai regolamenti e ai principi generale del CONI.

E' giudice delle controversie tra società e tesserati (anche stranieri) e Comitati in materia di tesseramento e svincolo, nonché sulle richieste di scioglimento del vincolo sportivo per giusta causa o per inadempienza ed altresì sugli inadempimenti relativi al prestito degli atleti.

Quanto alla competenza della Corte d'appello federale, l'art. 33 prevede che è organo di secondo grado contro le decisioni del Tribunale federale (art.42 dello Statuto).

E' composta da due sezioni.

La prima giudica in secondo grado sulle materie già di competenza della prima sezione della prima sezione del Tribunale Federale ed è Giudice di prima istanza sulle controversie originate dall'esame del casellario federale.

La seconda sezione giudica in appello sulle questioni già di competenza della seconda sezione del Tribunale federale ed in prima istanza sui ricorsi avverso lo svolgimento delle assemblee, interpreta le norme statutarie e regolamentari in relazione alla loro legittimità e conformità, su istanza degli Organi Federali e degli Organi di Giustizia.

Contro ogni decisione degli Organi di Giustizia Federale non altrimenti impugnabile è proponibile l'impugnazione davanti al Collegio di Garanzia dello Sport che ha sede presso il CONI (secondo la previsione dell'art. 48 dello Statuto e 34 del Regolamento). Sono escluse dal ricorso le sanzioni per doping, quelle tecnico-sportive inferiori a novanta giorni e quelle pecuniarie inferiori ad Euro 10.000.00.

Il ricorso è un vero e proprio ricorso di legittimità essendo ammesso solo

per violazione di norme di diritto o per omessa od insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia.

Possono ricorrere solo le parti destinatarie della decisione impugnata e la Procura Generale dello Sport.

I procedimenti innanzi al Tribunale Federale e alla Corte Federale d'Appello sono disciplinati nel Titolo V, Capo I del Regolamento.

L'avvio del procedimento (art. 35) ha luogo su deferimento del Procuratore federale o su istanza della parte legittimata ed interessata che può avvalersi di un Difensore. E' ammessa la difesa personale.

Prima della conclusione del procedimento (art. 36) l'incolpato può concordare col Procuratore federale l'applicazione di una sanzione indicandone il tipo e la misura.

Il Procuratore trasmette l'accordo alla Procura Generale dello Sport. Se non vi sono osservazioni nei dieci giorni successivi il Procuratore trasmette l'accordo al Tribunale che, se ritiene corretta la qualificazione del fatto e la sanzione indicata, ne dichiara l'efficacia, che comporta la definizione del procedimento, non più impugnabile. L'accordo non è proponibile dal recidivo o per fatti di illecito sportivo o frode sportiva.

Per quanto attiene invece la fissazione dell'udienza a seguito di atto di deferimento (art. 37),il Presidente fissa l'udienza di discussione entro 10 giorni dal ricevimento dell'atto. La Segreteria provvede alle comunicazioni agli interessati e alla Procura. Degli atti depositati può essere chiesta copia fino a 3 giorni prima.

Possono essere depositate memorie e documenti nello stesso termine. Il termine libero deve essere di 20 giorni lavorativi.

Il Presidente, per giusti motivi o per evitare la prescrizione può abbreviare il termine.

In caso di ricorso della parte interessata (art. 38), questo va depositato entro 30 giorni dalla conoscenza del fatto e comunque entro l'anno a pena di decadenza dall'azione. Il Procuratore non è soggetto alla regola.

Il ricorso deve avere i precisi contenuti indicati.

Contro le deliberazioni assembleari può essere proposto ricorso per i motivi e dai soggetti indicati (art.15 dello Statuto e 39 del Regolamento di Giustizia).

Le deliberazioni del Consiglio Federale possono essere annullate, per i motivi elencati, su ricorso di un componente assente o dissenziente o del Collegio dei Revisori dei conti. L'annullamento non pregiudica i diritti quesiti dai terzi di buona fede per gli atti compiuti in esecuzione della delibera.

Su istanza del ricorrente la delibera può essere sospesa dal Giudice o dalla Giunta nazionale del CONI.

Entro 10 giorni dal deposito del ricorso (art. 40) il Presidente fissa l'udienza di discussione, dispone la trasmissione del ricorso alle controparti e la comunicazione della data.

Fino a 5 giorni prima gli atti restano depositati in Segreteria e le parti possono prenderne visione, estrarne copia e depositare memorie e documenti. Il

termine libero deve essere di 20 giorni lavorativi. Il presidente può abbreviare il termine per giusti motivi.

Il ricorrente, nei casi indicati dall'art. 41, può chiedere l'emanazione di misure cautelari, con domanda contenuta nel ricorso o proposta con atto successivo (previsione contenuta anche nell'art.49 dello Statuto).

Fino a 5 giorni prima della trattazione possono essere presentate memorie e documenti.

Il Tribunale provvede anche fuori udienza e la decisione non è impugnabile ma può essere revocata e perde efficacia col deposito del dispositivo.

Alle condizioni indicate un terzo legittimato (art. 42) può intervenire nel giudizio fino a 5 giorni prima dell'udienza.

L'udienza si svolge in camera di consiglio e le parti possono chiedere di essere sentite (art. 43).

I soggetti indicati possono assistere all'udienza e il Presidente ne regola lo svolgimento. Nei giudizi disciplinari l'incolpato ha sempre il diritto di prendere la parola dopo il Procuratore. Viene redatto il verbale d'udienza. La decisione è subito comunicata alle parti. I provvedimenti devono contenere le precise indicazioni riportate, a pena di nullità.

Il Collegio può disporre anche d'ufficio l'assunzione di qualsiasi mezzo di prova (art. 44). Il teste va ammonito delle conseguenze di eventuali falsità o reticenze. Solo il Presidente può rivolgere domande. Può essere disposta consulenza tecnica alle condizioni indicate.

Il giudizio innanzi alla Corte federale d'appello è proposto con reclamo da depositarsi nel termine di 15 giorni lavorativi dalla pubblicazione della decisione impugnata.

Nei ricorsi contro le deliberazioni (cfr. art. 39 dello Statuto) i termini sono ridotti di un terzo. Il Presidente fissa l'udienza, dispone la comunicazione del ricorso.

Il reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata che può essere sospesa dal Presidente nei casi indicati.

Il provvedimento di sospensione perde efficacia con l'emanazione del dispositivo che definisce il giudizio.

Le parti del giudizio davanti al Tribunale possono presentare impugnazioni incidentali fino alla prima udienza e questa non può essere differita oltre i 15 giorni.

È consentito il deposito di memorie.

Il Collegio può rinnovare l'assunzione delle prove o assumerne di nuove.

Se il reclamo è respinto e dichiarato inammissibile la tassa d'accesso viene incamerata. Se il reclamo è dichiarato infondato il Collegio condanna a pena pecuniaria.

Per la pronuncia della decisione di primo grado il termine è di 90 giorni dall'inizio dell'azione disciplinare. Per la pronuncia della decisione di secondo grado il termine è di 60 giorni dalla proposizione del reclamo (art. 46).

Per il giudizio di rinvio dal Collegio di garanzia dello sport il termine per la pronuncia della decisione è di 60 giorni dalla data di restituzione degli atti.

L'inosservanza dei termini comporta l'estinzione del giudizio disciplinare, che può essere dichiarata anche d'ufficio se l'incolpato non si oppone.

Il corso dei termini è sospeso nei casi espressamente indicati. L'estinzione del giudizio estingue l'azione e ne consegue l'inefficacia degli atti. La dichiarazione di estinzione è impugnabile dall'interessato. Se la dichiarazione interviene nel secondo grado di giudizio anche il procuratore generale è legittimato all'impugnazione davanti al Collegio di garanzia dello sport.

Le controversie diverse da quelle disciplinari devono essere decise entro 60 giorni dalla proposizione del ricorso di primo grado ed entro 40 giorni dall'eventuale reclamo.

L'efficacia della sentenza dell'autorità giudiziaria nei giudizi disciplinari è invece disciplinata dall'art. 47.

Davanti agli Organi di giustizia sportiva la sentenza irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato quanto alla sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso.

L'applicazione di pena su richiesta delle parti ha la stessa efficacia.

La sentenza irrevocabile di assoluzione, pronunciata a seguito di dibattimento, ha efficacia nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, ma resta ferma l'autonomia dell'Ordinamento sportivo nella definizione della fattispecie e nella qualificazione del fatto.

L'efficacia si estende ai giudizi in cui si controverte su illeciti il cui accertamento dipende da quello degli stessi fatti oggetto del giudizio penale, alle condizioni indicate.

Hanno efficacia nei giudizi disciplinari le sentenze definitive che rigettano la querela di falso o accertano la falsità di un documento o che pronunciano sull'istanza di verificazione.

Oltre quanto previsto gli Organi di giustizia non sono soggetti all'autorità di altra sentenza, che non costituisca cosa giudicata tra le stesse parti e possono conoscere di ogni questione pregiudiziale o incidentale la cui risoluzione sia rilevante per la pronuncia.

La sospensione del procedimento non è consentita salvo il caso di decisione, con efficacia di giudicato, di questione pregiudiziale di merito in causa già proposta davanti all'Autorità giudiziaria.

5. *Le Sanzioni*

Per la violazione di norme, regolamenti e disposizioni federali sono previste sanzioni a carico di affiliati, tesserati e soggetti terzi delle quali vale la pena riportare brevemente.

In particolare, l'art. 48 prevede le sanzioni a carico degli affiliati, secondo la natura e gravità degli atti o dei fatti punibili, commessi o tentati, sostanzialmente non innovate.

Vanno dalla semplice ammonizione fino alla sospensione da ogni attività federale e nei casi più gravi, fino alla radiazione.

L'art.49 disciplina, invece, le sanzioni a carico dei tesserati.

Sono elencate le sanzioni, secondo la natura e gravità dell'infrazione.

Vanno dalla semplice ammonizione, alla censura con ammenda, alla squalifica (che è il divieto di prendere parte a gare o manifestazioni in ambito federale per un periodo determinato) alla inibizione temporanea (divieto di ricoprire incarichi federali o di svolgere attività in ambito societario o intrattenere rapporti con la Federazione) fino alla radiazione (che realizza l'esclusione dai ruoli federali).

La violazione delle norme sulla tutela della salute dei corridori, commessa dai medici iscritti nei ruoli della Federazione comporta la trasmissione degli atti alla FMSI e all'Ordine professionale di appartenenza.

L'art. 51 tratta della recidiva.

E' circostanza inerente la persona del colpevole (conformemente all' art.70 c.p.).

E' obbligatoria la sua contestazione e comporta un aumento della sanzione fino al limite stabilito nella disposizione.

Il tentativo è invece previsto nell'art. 52. È modulato sull'art. 56 del codice penale. Anche per la sanzione applicabile, in caso di desistenza o impedimento dell'evento.

Le circostanze aggravanti ed attenuanti (art. 53) sono modulate sull'art. 62 del C.P. e sono definite in concreto.

Il giudice sportivo ha la facoltà di considerare anche altre diverse attenuanti quando le ritenga idonee per una diminuzione della sanzione (art. 62 bis del c.p.).

Il concorso di circostanze è modulato sul disposto dell'art. 66 c.p. mentre la valutazione delle stesse riprende l'art. 59 c.p.

Quanto all'esecuzione delle sanzioni, va precisato che tutti i provvedimenti adottati dagli Organi di disciplina nazionali e regionali portati a conoscenza sul sto web federale sono esecutivi nonostante gravame.

È preclusa ogni attività fino a quando la sanzione non sia stata interamente scontata. Durante il periodo di esecuzione è preclusa la frequentazione di impianti sportivi, di spazi destinati agli atleti e a personale di supporto, il seguito delle corse sugli automezzi contrassegnati.

La esecuzione rimane sospesa in caso di mancato rinnovo del tesseramento. Le sanzioni pecuniarie vanno corrisposte nel termine di 30 giorni.

La sospensione cautelare è disciplinata dall'art. 57.

È un provvedimento che il Procuratore Federale può chiedere al Tribunale Federale, non è rinnovabile ed ha la durata massima di 60 giorni.

Riguarda il soggetto sottoposto a procedimento disciplinare ed è richiesto per specifiche ragioni.

Prima della discussione per la decisione il Tribunale può modificare o revocare il provvedimento, che può essere impugnato, per la sospensione, con reclamo alla Corte Federale d'appello nel termine di giorni 7 dalla notifica.

La richiesta di sospensione deve essere motivata e va inoltrata per la ratifica alla Commissione Disciplinare nazionale.

Il provvedimento di sospensione va notificato con mezzo che assicuri la conoscenza e trascorso il termine decade. La sua pubblicazione sul sito federale equivale a conoscenza. Il periodo di sospensione va detratto dall'eventuale sanzione irrogata.

I dirigenti federali e i rappresentanti delle società affiliate sono immediatamente sospesi in via cautelare, ai sensi del Codice di comportamento sportivo del CONI, art. 11 comma 12.

La competenza per il provvedimento è del Tribunale federale. E' ammesso ricorso alla Corte Federale d'appello nei 7 giorni dalla comunicazione o pubblicazione.

Per casi eccezionali può essere chiesta la sospensione all'Organo di appello che decide con urgenza.

L'assoluzione del tesserato a conclusione del procedimento ordinario comporta la decadenza della misura, su richiesta dell'interessato al Tribunale federale.

I soggetti interessati al provvedimento in questione, che ricoprono cariche federali o societarie, devono comunicare tempestivamente alla Federazione la sopravvenienza delle situazioni di possibile sospensione, fornendo eventuali informazioni richieste, a pena di violazione dell'art. 1 del regolamento. È esclusa la rivalsa in caso di revoca della sospensione.

Tutti i provvedimento disciplinari vengono trascritti nel Casellario disciplinare che viene custodito dalla Segreteria. I soggetti interessati possono esaminarlo ed ottenere una certificazione delle trascrizioni esistenti. Eventuali controversie sono di competenza della Corte Federale d'Appello, prima sezione, che decide inappellabilmente in camera di consiglio (art. 58).

Le decisioni degli Organi di Giustizia sportiva sono trasmesse al C.O.N.I. e sono inserite nel "Registro delle sanzioni Disciplinari dell'ordinamento sportivo"

L'art. 59 (Vincolo associativo di giustizia) ripropone l'onere per gli affiliati e i tesserati di accettare la Giustizia sportiva disciplinata dall'ordinamento sportivo, a pena di sanzione disciplinare. Sulla legittimità dell'istituto, che non può essere in questa sede analizzato per ragioni di spazio, si nutrono peraltro forti perplessità.

6. La Procura federale e l'azione disciplinare

L'Ufficio è posto presso la Federazione e attende alla repressione degli illeciti (come previsto dall'art.46 dello Statuto).

Esercita le proprie funzioni davanti agli Organi di Giustizia Federale.

E' composto dal Procuratore, da un aggiunto e da sostituti. Il Procuratore è nominato dal Consiglio Federale. Previo parere del Procuratore il Consiglio federale nomina il Procuratore aggiunto e i sostituti Procuratori.

Il Procuratore Federale (art. 62) Esercita le funzioni nelle indagini preliminari, nei procedimenti di primo grado e di impugnazione. Il Procuratore e i Sostituti non possono assistere alle deliberazioni del Giudice presso il quale svolgono

le proprie funzioni. E' disposto che devono avere, dopo l'esercizio dell'azione, poteri e facoltà equivalenti a quelli della Difesa.

Il Procuratore federale esercita in via esclusiva l'azione disciplinare nei confronti dei soggetti indicati nel co. 1 dell'art. 1 del presente regolamento nelle forme e nei termini previsti. Procede all'archiviazione quando ne sussistono i presupposti indicati. Riceve le notizie degli illeciti presentate o comunque pervenute o di sua iniziativa. L'azione disciplinare è esercitata d'ufficio; il suo esercizio non può essere sospeso se non quando è espressamente stabilito. Se non dispone l'archiviazione informa l'interessato che procederà al deferimento, con gli elementi che lo giustificano, assegnandogli un termine per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria. Formula l'incolpazione con l'atto di deferimento a giudizio, con la descrizione dei fatti e l'indicazione delle norme ritenute violate indicando le fonti di prova acquisite, che comunica all'incolpato e al Giudice con richiesta di fissazione del procedimento.

Può riaprire le indagini nei casi indicati.

La prescrizione matura in otto anni dall'ultimo atto diretto a commettere la violazione.

Quando il Procuratore non esercita il potere sanzionatorio nei termini previsti dal Regolamento, l'azione si estingue (art. 64).

Segue il richiamo alle disposizioni dell'art. 62 e sono previsti i casi prescrizione e la decorrenza di termini per la stessa, che rimane sospesa in caso di sopravvenuta estraneità del soggetto all'Ordinamento federale, fino ad eventuale acquisizione di posizione rilevante per l'Ordinamento sportivo.

Il Procuratore ha facoltà di astenersi in caso di gravi ragioni di convenienza e l'autorizzazione viene concessa dal Procuratore generale dello sport (art. 65).

Lo svolgimento delle indagini (art. 66) è norma di nuova formulazione.

E' dovere del Procuratore che iscrive in apposito registro le notizie di fatti od atti rilevanti. La durata delle indagini non può superare i 40 giorni dall'iscrizione nel registro. Su istanza motivata la Procura Generale può autorizzare una proroga della stessa durata ma per non più di due volte.

Non possono essere utilizzati gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine, ma possono sempre essere utilizzati atti e documenti acquisiti dalla Procura della Repubblica e dalle altre Autorità giudiziarie statali.

In caso sussistano i motivi di archiviazione il Procuratore comunica alla Procura generale dello sport il suo intendimento e dispone l'archiviazione con provvedimento motivato. Ai soggetti sottoposti alle indagini deve essere comunicata dal Procuratore la sua determinazione finale.

I soggetti non recidivi e non coinvolti in fatti di illecito sportivo o frode sportiva sottoposti ad indagini possono concordare col Procuratore federale l'applicazione di una sanzione prima della formalizzazione della incolpazione (art. 67). Prima di addivenire all'accordo il Procuratore Federale deve informare il Procuratore Generale dello sport.

Il Procuratore Federale trasmette l'accordo al Presidente della Federazione

che, entro i 15 giorni successivi, può formulare osservazioni sulla corretta qualificazione dei fatti e sulla congruità della sanzione. In mancanza di osservazioni l'accordo acquista efficacia e l'azione disciplinare diventa improponibile.

Rapporti con l'Autorità giudiziaria trovano ragione nell'art. 68.

Ivi si dice che se il Procuratore federale ha notizia di fatti rilevanti anche per l'Ufficio del Pubblico Ministero, gli trasmette gli atti o li invia al Presidente federale perché vi provveda. Gli atti inviati da parte del Pubblico Ministero devono essere tenuti riservati. Il Procuratore federale può chiedere all'ufficio del Pubblico Ministero o ad altra Autorità giudiziaria dello Stato atti o documenti rilevanti per lo svolgimento dei suoi compiti, direttamente o per il tramite della Procura Generale dello sport.

Il Procuratore Federale ha, poi, il dovere di collaborare con la Procura antidoping e col Pubblico Ministero (art. 69).

Se l'illecito oggetto dell'indagine è ritenuto di competenza della Procura Antidoping il Procuratore Federale trasmette a questa gli atti. In caso di conflitto di competenza decide la Procura generale dello sport che dispone la comunicazione agli Uffici interessati.

7. La revisione e la riabilitazione

Contro le decisioni della Corte d'Appello federale non ricorribili al Collegio di Garanzia dello sport o contro le decisioni di quest'ultimo che hanno respinto il ricorso è ammesso il giudizio di revisione (art. 70), anche su istanza del Procuratore federale, quando la sanzione è stata inflitta sulla base di prove successivamente giudicate false o in mancanza di prove decisive che si sono formate o sono divenute acquisibili successivamente.

Le altre decisioni della Corte Federale d'appello per le quali sia scaduto il termine per ricorrere al Collegio di garanzia dello sport o la decisione di questi che respinge il ricorso, possono essere revocate, su istanza dell'interessato, quando la decisione dipende esclusivamente da un errore di fatto risultante pacificamente da documenti acquisiti successivamente per causa non imputabile al ricorrente.

Il termine per la proposizione del ricorso decorre rispettivamente dalla conoscenza della falsità della prova o dalla formazione di quella nuova o dall'acquisizione del documento. Il giudizio si svolge in unico grado. E si applicano le regole del procedimento di reclamo davanti alla Corte d'appello federale. Se la revisione è accolta non è più ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello sport.

Ogni altra pronuncia rimane impugnabile allo stesso collegio. Non può essere revocata una decisione degli Organi di Giustizia quando sono scaduti i termini per la impugnazione o il giudizio sia stato definito nel merito dal Collegio di garanzia dello sport. La revisione e la revocazione no sono ammesse se la parte interessata ha agito davanti all'autorità giudiziaria contro la decisione dell'Organo di giustizia federale o del Collegio di garanzia.

La riabilitazione è prevista dall'art. 71.

E' un provvedimento della Corte d'appello federale, su richiesta. Estingue gli effetti della condanna e le sanzioni accessorie. E' emesso su domanda, alle condizioni riportate. Non può essere concessa in caso di sanzione di radiazione e se non sono state adempiute le sanzioni economiche inflitte con la condanna, salva la dimostrata impossibilità all'adempimento.

La procedura prevede la domanda presso la segreteria della Corte Federale d'appello e deve contenere tutti gli elementi previsti.

La Corte può assumere informazioni e documentazioni e la decisione di accoglimento viene depositata presso la Segreteria che provvede agli adempimenti conseguenti. La domanda, se respinta, non può essere riproposta prima di due anni. Il beneficio può essere revocato, come da disposizioni, su richiesta del Procuratore federale. La decisione di revoca può essere impugnata davanti alla Corte federale d'appello.

8. Il procedimento davanti al Collegio Arbitrale

La giustizia economica (nella quadripartizione che si deve ancora a Luiso con la sua opera del 1975) trova la propria disciplina negli artt. da 72 a 74.

In particolare, i tesserati hanno la possibilità di rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo (secondo l'art. 50 dello Statuto) la risoluzione di controversie di contenuto patrimoniale, ai sensi dell'art. 806 e segg. del c.p.c.

Qualora le controversie non siano di competenza degli Organi di Giustizia federale. Modi e termini sono fissati nella disposizione Regolamentare in questione.

Il procedimento davanti al Collegio arbitrale è regolato dall'art. 73.

Il ricorso, scritto e motivato, va inviato al presidente della Corte Federale d'appello, II Sezione, e alla controparte.

Il provvedimento del Collegio arbitrale, reso nella forma del lodo, è depositato presso la segreteria degli Organi di Giustizia. Il deposito viene comunicato presso il domicilio eletto dalle parti. La decisione è definitiva ed inappellabile. La mancata esecuzione del lodo costituisce ipotesi di infrazione disciplinare su denuncia della Segreteria che il lodo non è stato eseguito. Anche il Collegio arbitrale è tenuto a notiziare la Procura federale se nei confronti di qualunque tesserato emergono eventuali elementi di responsabilità. Per quanto non espressamente previsto si applicano gli articoli 806 e segg. c.p.c.

9. Provvedimenti di clemenza

La grazia (art. 75) è provvedimento di competenza del Presidente Federale, che lo adotta previo parere del Consigli federale, su richiesta scritta del tesserato indirizzata al Presidente federale per raccomandata A.R.

Le condizioni per l'adozione sono descritte in articolo.

L'amnistia (art. 76) è, invece, un provvedimento del Consiglio federale che estingue le violazioni di norme e le disposizioni federali fino al giorno precedente

la data del provvedimento, salva indicazione di data diversa.

Gli effetti e le condizioni e gli obblighi sono esposti nella disposizione.

Per i giudizi in corso per infrazioni coperte da amnistia, l'Organo di giustizia pronunzia decisione di non luogo a procedere.

L'indulto infine (art. 77) è provvedimento del Consiglio Federale che condona la pena inflitta in tutto o in parte o la commuta in altra specie.

Non estingue le pene accessorie e gli effetti della condanna, salvo disponga diversamente, e non presuppone una condanna irrevocabile.

L'efficacia è limitata alle violazioni commesse fino al giorno precedente alla sua deliberazione, salvo disponga altrimenti.

Può essere sottoposto a condizioni od obblighi. Non si applica ai recidivi, salvo espressa disposizione contraria.

Il divieto di applicazione dei provvedimenti di clemenza (art. 78) non si applica alle sanzioni per violazione delle norme antidoping.

10. Giurisprudenza Federale

Come nella precedente edizione, si segnalano all'attenzione dei lettori alcune decisioni della Corte Federale – all'epoca il più importante organo di giustizia sportiva – che per i principi applicati sono meritevoli di attenzione.

a) Il c.d. "requisito etico"

Il Consiglio Federale della Federazione nella riunione del 28giugno 2013 introduceva nelle norme attuative 2014 del Settore ciclistico Amatoriale Nazionale una disposizione (denominata "requisito etico") del seguente tenore: "*Non potranno essere tesserati cicloamatori i soggetti che risultino sanzionati dalla Giustizia Sportiva e/o ordinaria per un periodo superiore a mesi 6(sei) ovvero che siano assoggettati ad indagini per motivi legati al doping*".

Un soggetto tesserato e già condannato per doping a sospensione per anni uno, interessato alle conseguenze del provvedimento, proponeva ricorso alla Corte Federale, ai sensi dell'art.37 comma 3 dello Statuto Federale e dell'art.7 del Regolamento di Giustizia e Disciplina (*ratione temporis* vigente), per sentire dichiarare l'illegittimità di tale disposizione.

Sosteneva il ricorrente che avendo il tesseramento una rilevanza pubblicistica la misura in questione assumeva nella realtà carattere sanzionatorio.

Il ricorrente deduceva ulteriormente che la disposizione indicata violava il principio della irretroattività delle norme, del *ne bis in idem,* del principio *nulla poena sine culpa* e di uguaglianza, concludendo per la richiesta di dichiarazione di illegittimità del "requisito etico" ritenuto in contrasto con il Codice WADA, con le Norme Sportive Antidoping, con lo Statuto Federale e con i principi del diritto riconosciuti dalla Costituzione Italiana.

In subordine il ricorrente chiedeva che la Corte Federale si pronunciasse

in ordine alla interpretazione applicativa da darsi alla norma, che a suo giudizio appariva di impossibile applicazione pratica nei confronti di un ciclista indagato e che, per i principi del *ne bis in idem* e della irretroattività, solo i fatti di doping accaduti dopo la sua entrata in vigore avrebbero dovuto essere considerati oggetto del provvedimento.

Decidendo nel merito la Corte Federale assumeva che nel caso specifico la Federazione non ha introdotto una limitazione alla partecipazione alle competizioni, ma una condizione preclusiva dell'assunzione dello status di tesserato in una sola categoria, compatibile col sistema associativo, perché la condanna per comportamenti contrari alla normativa antidoping ha un carattere esclusivamente ricognitivo dell'effetto giuridico già verificatosi in seguito alla pronuncia giudiziale.

Richiamandosi ad un preciso indirizzo dottrinale la Corte Federale ribadiva che la natura non sanzionatoria dalla ineleggibilità/non tesserabilità (nel caso della possibilità astratta per un soggetto di fare parte tramite adesione di una associazione di diritto privato qual è la FCI) era stata confermata anche dalla Corte Costituzionale (con sentenza n.118/1994) in relazione alla fattispecie della Legge 16/92 (norme in materia di elezione e nomine presso le Regioni e gli enti Locali) nel caso di specie trovata dalla Corte sovrapponibile al caso in esame.

Ha affermato, pertanto, la Corte che nel caso *de quo* si era in presenza di una disposizione regolamentare immediatamente operativa e non di una retroattività in senso tecnico, perché lo status di sanzionato non è un fatto passato rispetto alla data di entrata in vigore della disposizione avversata, ma una qualità attuale che si presta ad assumere rilevanza per la conseguenza connessa, senza deroga alcuna al normale principio di irretroattività della legge.

Così che con la disposizione "etica" non era stato introdotto un effetto sanzionatorio, perché il provvedimento sanzionatorio (sportivo od ordinario che sia) si pone come mero presupposto di fatto.

In altri termini, il nuovo regolamento poteva essere applicato ai fatti, agli status e alle situazioni esistenti o sopravvenute alla data della sua entrata in vigore, quando essi, ai fini della disciplina disposta dalla nuova regolamentazione, debbano essere presi in considerazione per loro stessi, prescindendosi da ogni collegamento col fatto che li ha generati, in modo che resti escluso che, attraverso tale applicazione sia modificata la disciplina del fatto generatore.

Ha esposto ancora la Corte che l'esclusione della natura sanzionatoria e la non retroattività conseguente consentiva di affermare che il requisito etico introdotto esclusivamente per una singola categoria di tesserati, oltre che un principio di civiltà giuridica appariva proporzionale all'obbiettivo che si è proposta la Federazione nella lotta al doping ed ispirato ad un criterio di ragionevolezza.

In altre parole il compito di una Federazione diventava quello di effettuare il dovuto sindacato di proporzionalità tra gli opposti interessi(del singolo e dell'associazione) e ben poteva l'Organo adito ritenere preminente e legittimo quello dell'Associazione, in quanto il principio etico posto non era una mera clausola di stile, che può comportare un peso eccessivo nell'interesse personale a far parte

dell'Associazione, quando l'interesse della stessa mirava a mantenere un limite alla partecipazione per assicurare un migliore perseguimento delle finalità sportive.

La Corte ha ulteriormente affermato che, come ogni Ordinamento, anche quello Associativo ha l'esigenza e la vocazione alla completezza, per cui non possono essere tollerati spazi di comportamento non disciplinati, come nel caso avverrebbe se si potesse affermare che l'essere stati sanzionati per doping non costituisce aspetto interessante per la Federazione, fino all'esclusione di farne parte perché in conflitto con le finalità dell'Ordinamento Sportivo: l'aver scontata la sanzione e l'epoca della irrogazione della stessa non erano rilevanti in questa ottica, posto che l'esigenza di tutela poteva nascere successivamente al fatto.

L'aspetto che, al contrario, meritava censura in ragione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza (quale contemperamento degli interessi) era relativo all'esclusione dal tesseramento dei soggetti "assoggettati ad indagine".

Sotto questo profilo, oltre le interessanti digressioni contenute nel lodo TAS 2007/A/1381 – atleta Valverde – la Corte coglieva la violazione non tanto del principio *nulla poena sine culpa* (che presupporrebbe una natura sanzionatoria che nel caso di specie appariva esclusa ancor più in considerazione che si trattava di un requisito per acquisire lo status di tesserato) ma del principio della disparità di trattamento, osservando che lo status di indagato avrebbe potuto risolversi senza applicazione di sanzione per il soggetto pretermesso e che le limitazioni al tesseramento in questione solo per condanna effettiva nei limiti dei 6 mesi indicati era più coerente con lo spirito del regolamento e conforme all'obbiettivo di armonia del sistema, senza esclusione immediata dei soggetti in attesa di procedimento (in ipotesi neppure celebrato).

La Corte accoglieva parzialmente il ricorso escludendo dal provvedimento l'inciso *"ovvero che siano assoggettati ad indagini"* facendo salvo il resto.

La decisione è stata impugnata davanti al Collegio di Garanzia in funzione di Alta Corte di Giustizia presso il CONI, che l'ha confermata con decisione n. 15/2014 in data 30 maggio 2014 (Presidente e Relatore dott. Franco Frattini).

Dice il massimo organo della giustizia sportiva che "*Le regole antidoping, in via generale, costituiscono la precondizione per non alterare le competizioni, fondate solo ed esclusivamente sul talento degli atleti e mai su alterazioni indotte illecitamente a danno degli altri partecipanti ad una gara. Il doping, è anzitutto strumento che danneggia il fisico ed umilia la dignità dello sportivo che ne fa uso. I principi etici che contrastano con severità l'uso del doping sono dunque un pilastro irrinunciabile per l'esercizio della pratica sportiva. L'esistenza di regole internazionali antidoping non esclude affatto, ed al contrario richiede, che siano adottate disposizioni attuative nazionali o federali, come è il caso, ad esempio, della normativa con cui la F.C.I. nel 2014 ha deciso di limitare il tesseramento per la categoria dei cicloamatori. Chi abbia compiuto il tragico errore di usare il doping, può nondimeno ottenere il tesseramento come cicloturista, in tal modo non vedendo precluso il proprio diritto a svolgere attività sportiva. Nessuna contraddittorietà, peraltro, va ipotizzata tra la valenza "costituzionale"*

del diritto a praticare uno sport ed il fondamentale principio che tale diritto della persona vada esercitato secondo regole che la storia dello sport ha scritto "nelle tavole della pietra", ed anzitutto quella di non truccare in alcun modo la leale competizione sportiva…".

b) L'interesse alla dichiarazione di illegittimità

Un dirigente di società sportiva tesserato per la FCI proponeva ricorso alla Corte Federale chiedendo la declaratoria di illegittimità di alcune statuizioni regolamentari e di altre disposizioni Federali per ritenuto contrasto delle stesse con la normativa U.C.I., con lo Statuto Federale, con il Regolamento tecnico.

La normativa interessata dalla domanda riguardava atleti ed ex atleti in ragione della loro partecipazione ad attività amatoriale e allo status del tesseramento; riguardava settori di attività federale in relazione alle direttive emanate per le categorie di atleti alle stesse interessati nonché l'emanazione e modifica di regolamenti federali.

Nella sua decisione la Corte osservava in via preliminare che al ricorrente difettava l'interesse specifico e personale all'accoglimento del ricorso, per il principio che detto interesse era caratterizzato necessariamente dall'attualità e dalla concretezza, quali elementi imprescindibili per l'ammissibilità del ricorso e presupposto per una pronuncia nel merito.

Esponeva ancora la Corte che il difetto dell'interesse a ricorrere si evinceva, nel caso, principalmente dalla mancata incidenza dei provvedimenti e delle disposizioni ritenute viziate in situazioni giuridiche proprie del ricorrente.

Osservava ancora la Corte che l'interesse richiesto doveva essere necessariamente connotato "*dall'utilità che dall'accoglimento del ricorso poteva derivare*" con la conseguenza che il mero tuziorismo o un interesse generalizzato, come rilevabile nella fattispecie, restava escluso.

Ricordava ancora l'Organo di Giustizia che era principio consolidato (in plurime massime giurisprudenziali della Giustizia federale e amministrativa) che l'interesse sorge dalla "*lesione attuale di un interesse sostanziale e la legittimazione deve essere correlata direttamente con una situazione giuridica della stessa natura che sia lesa dal provvedimento e postula un interesse diretto, attuale e concreto del ricorrente all'annullamento dell'atto e di un vantaggio pratico e concreto*" mentre altro interesse fatto valere è connotato da mera strumentalità.

L'interesse a ricorrere deve infatti avere gli stessi requisiti che qualificano l'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c. e postula la prospettazione di una lesione concreta ed attuale dell'interesse sostanziale dedotto in giudizio e l'idoneità del provvedimento richiesto a tutelare e soddisfare il medesimo interesse: era evidente che in relazione all'asserito vizio delle disposizioni regolamentari indicate dal ricorrente tutti questi presupposti esulavano, nella specie, dalla sfera dell'interesse qualificato, come sopra indicato.

In conclusione, per la Corte il ricorso che tende ad eliminare o a modificare un provvedimento che non è in grado di arrecare una lesione nella sfera giuridica

del soggetto è inammissibile "*essendo necessario che sussista piena corrispondenza tra interesse sostanziale dedotto in giudizio, lesione prospettata e provvedimento richiesto*".

Nel caso di specie tale corrispondenza non era rilevabile e l'utilità per il ricorrente non appariva collegata all'azione promossa o allo specifico rimedio processuale richiesto perché nessun vantaggio egli poteva trarre dalla eventuale eliminazione degli atti impugnati.

La Corte Federale ha dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso.

11. Conclusioni

Com'è facile evincere da una semplice lettura del Regolamento, si è trattato in effetti di un'operazione di trasposizione e adattamento del nuovo codice di Giustizia Sportiva del CONI all'interno della Federazione.

La semplificazione di metodo, mediante la creazione di organi sportivi e organi federali appare di per sé interessante armonizzandosi anche all'interno di tutte le Federazioni.

Una peculiarità è la creazione di due diverse Sezioni per i due organi federali, una tipicamente disciplinare e una amministrativa.

In effetti, si tratta di scelta non sempre condivisibile, tenuto conto che si poteva permettere a tutti i componenti di essere interdisciplinari.

Diversamente appare più discutibile la scelta di eliminare il TNAS e l'Alta Corte a vantaggio del Collegio di Garanzia quale giudice di legittimità.

Tenendo presente che la riforma precedente era del 2008 e che il modulo arbitrale fuori dalla giustizia endo-associativa appare consolidato e funzionante (è il caso proprio nella dimensione internazionale del *Tribunal Arbitral du Sport* di Losanna) il motivo dell'eliminazione dell'arbitrato – ove sollecitato da decisioni di riforma di *sentenze* federali, in particolar modo del calcio, non conformi ai principi del giusto processo – non è del tutto comprensibile fermo restando che la critica vincolata poteva essere esercitata per l'appunto anche in sede arbitrale.

In ogni caso, va altresì osservato che anche la creazione della c.d. Procura Generale dello Sport, idea pure interessante, rischia in concreto di divenire fonte di scontro più che di confronto come i recenti avvenimenti in sede FIGC hanno infatti dimostrato, sentendosi le procure federali minate nel principio cardine dell'autonomia.

La giustizia sportiva, comunque, anche nel ciclismo, funzionerà non solo se vi saranno norme facili e intellegibili ma se vi saranno componenti che avranno tempo e risorse da dedicarvi.

L'aver ancora una volta cavalcato la *mission* della gratuità sembra oggi del tutto disancorata dall'estrema specializzazione e professionalità richieste per fare funzionare bene gli organi.

LA GIUSTIZIA SPORTIVA NELLA FEDERAZIONE CRICKET ITALIANA

di *Angela Stella Delle Femmine*[*]

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Le fonti normative – 3. La Federazione Cricket Italiana – 4. Organizzazione Federale: Organi centrali e Strutture Territoriali – 5. Il sistema di Giustizia federale – 6. Il Giudizio di primo grado – 7. Le impugnazioni – 8. La Giustizia eso-federale – 9. Riabilitazione, revisione e revocazione – 10. I provvedimenti di clemenza – 11. Conclusioni

1. Introduzione

Il presente contributo ha per oggetto lo studio e l'analisi delle regole che presiedono al sistema di giustizia sportiva della Federazione Cricket Italiana (di seguito *FCrI*), prendendone preliminarmente in considerazione le regole organizzative e funzionali.

Il cricket è uno sport praticato principalmente nei paesi del Commonwealth, le sue origini sono sconosciute, anche se si ritiene che forme di sport assimilabili al cricket fossero praticate in Inghilterra già tra il XIV e il XV secolo.

In Italia la prima partita ufficiale fu giocata nel 1793 a Napoli, tra due squadre composte dagli equipaggi della flotta di Lord Horatio Nelson. Si dovette tuttavia attendere un altro secolo affinché il cricket facesse la sua apparizione ufficiale quale sport: risale alla fine del XVIII secolo la nascita di associazioni sportive in cui alla pratica del cricket era affiancata, nella stagione invernale, quella del calcio. La prima di queste associazioni fu il Genoa Cricket and Football club, seguita poi dal Milan e dall'Internazionale Torino, associazioni nate per la pratica del cricket, ma gradualmente diventate nell'arco di 10 anni esclusivamente associazioni calcistiche. L'avvento del fascismo tuttavia coincise con la scomparsa di tale pratica sportiva, che riprese vigore negli anni settanta, con la creazione del primo campo nella villa Doria – Pamphilj a Roma, e con la nascita del primo club dedicato esclusivamente al cricket, il Milan Cricket Club.

---

[*] Avvocato stabilito del Foro di Roma; *Abogado* presso l'*Ilustre Colegio de Abogados de* Santa Crux de La Palma; dottoranda di ricerca in diritto comparato e processi di integrazione presso la SUN - Seconda Università di Napoli. L'autore desidera ringraziare il Segretario Generale della FCrI, dott. Bruno, per la gentile collaborazione.

Fu solo nel 1980 con la nascita dell'Associazione Italiana Cricket (di seguito AIC) che tale sport divenne una pratica integrata a livello nazionale, e iniziò ad essere giocato in modo regolare e continuativo. Altre tappe fondamentali nella storia del cricket e dell'associazione che lo rappresenta sono, a livello internazionale, il 1984, anno in cui avviene il riconoscimento da parte dell'*International Cricket Council*[1] (di seguito ICC) quale membro affiliato e il 1995, anno in cui avviene sempre da parte dell'ICC il riconoscimento quale membro associato. A livello nazionale fondamentale è invece il 1997, anno in cui l'AIC assume la denominazione di Federazione Cricket Italiana, nello stesso anno la Federazione è riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito CONI) come disciplina sportiva associata direttamente al CONI.[2]

2. *Le fonti normative*

Preliminare all'analisi dell'attività e delle regole federali è l'indicazione delle fonti normative di riferimento per la disciplina analizzata.

Il corretto funzionamento della FCrI è assicurato mediante la presenza di più fonti normative, che provvedono a disciplinare tanto l'organizzazione interna degli Organi federali e degli uffici, quanto l'amministrazione della Giustizia federale.

Al vertice delle fonti normative vi è lo Statuto Federale,[3] questo, come si approfondirà nel paragrafo seguente, enuncia gli obiettivi principali della Federazione, e ne delinea la struttura interna e i principali meccanismi di funzionamento. Sono così esplicati nel dettaglio quali sono i soggetti che fanno parte della Federazione e quali organi ne reggono il funzionamento. Particolare attenzione viene prestata all'ordinamento di giustizia sportiva, sia endo che eso-federale, di cui sono enunciati i principi ispiratori e gli organi intorno ai quali ruota il sistema.

---

[1] L'*International Cricket Council* è l'organismo che regola il cricket a livello globale, tra i suoi compiti vi rientrano la definizione delle regole del cricket, l'organizzazione dei tornei disputati a livello mondiale e la regolazione dei rapporti tra le varie Federazioni nazionali. Fondato nel 1909 con il nome di *Imperial Cricket Council*, dai rappresentanti di Inghilterra, Australia e Sudafrica, ha acquisito il suo attuale nome nel 1965 a seguito del disfacimento dell'impero Britannico. Attualmente conta 105 membri, raggruppati in tre categorie di appartenenza:
- *Full Members*: corrispondono ai 10 paesi in cui il cricket è altamente diffuso, le cui squadre sono qualificate per giocare *Test matches.*
- *Associate Members*: sono 38 paesi in cui il cricket pur essendo fermamente stabilito ed organizzato, non è a tal punto radicato da farli rientrare all'interno della categoria dei *Full members*.
- *Affiliate Members*: sono i restanti paesi, non facenti parti di una delle categorie già enunciate, in cui l'ICC riconosce che il cricket è giocato in conformità alle "leggi del Cricket".

Al fine di gestire in maniera più efficiente l'attività sul territorio l'ICC è a sua volta suddiviso in enti territoriali, ciascuno con il compito di promuovere e disciplinare lo sport del cricket sotto l'egida della ICC: l'*African Cricket Association*, l'*American Cricket Association*, l'*Asian cricket Council*, l'*ICC East Asia-Pacific* e L'*European Cricket Council* (di seguito ECC), di cui l'Italia è membro.

[2] Riconoscimento ai fini sportivi confermato dal Consiglio Nazionale del CONI con Delibera n. 1299 del 3 febbraio 2005.

[3] Il nuovo testo dello Statuto Federale è stato di recente approvato con Decreto del Commissario *ad Acta* del 24 marzo 2015.

Gli stessi argomenti e principi affermati dallo Statuto sono attuati da Regolamenti emanati nell'ambito della stessa Federazione, i principali sono: il Regolamento Organico,[4] Il Regolamento Giustizia e Disciplina,[5] il Regolamento dell'attività Antidoping,[6] e il Regolamento Campionati e Gare.[7]

Il Regolamento Organico, in particolare, riprende in maniera più puntuale le norme statutarie attinenti all'organizzazione federale; sono così nuovamente analizzati i rapporti di affiliazione e di tesseramento e gli organi che costituiscono la Federazione; è tuttavia tralasciata la disamina degli Organi di Giustizia, che è rimessa all'apposito Regolamento.

Come detto, in materia di Giustizia federale lo Statuto enuncia una serie di principi e di regole generali; tuttavia, le norme che compiutamente attuano tale sistema sono contenute nel Regolamento di Giustizia e Disciplina. Tale regolamento è una *summa* di diritto sostanziale e processuale: contiene, infatti, sia la disciplina delle sanzioni e delle infrazioni sportive, sia le regole di funzionamento degli Organi di giustizia e le modalità di svolgimento del procedimento sportivo.

Il Regolamento di Giustizia esordisce con il principio dell'obbligatorietà delle norme sportive nei confronti di tutti i tesserati e di tutte le Associazioni affiliate alla FCrI, e il principio della necessaria sottoposizione al procedimento sportivo di tali soggetti in caso di violazione delle predette norme.

Segue un intero titolo dedicato al regime sanzionatorio. Le sanzioni si dividono in principali, se inflitte con provvedimento punitivo e, accessorie, se seguono di diritto la punizione come effetti disciplinari di essa.

Il Titolo II è interamente dedicato alle infrazioni. Il Regolamento qui affronta il tema della Giustizia federale da un punto di vista sostanziale, partendo da una definizione di responsabilità dei soggetti appartenenti alla FCrI. In particolare, costituisce infrazione disciplinare una condotta che, compatibilmente alle esigenze agonistiche e alla regolarità delle competizioni sportive, non sia conforme ai principi di lealtà e probità sportiva, e comunque sia incompatibile con la dignità, il decoro e il prestigio della FCrI, dei suoi Organi e dei provvedimenti dai medesimi emanati.

Il Regolamento sancisce una responsabilità personale a titolo di dolo e di colpa, ovvero responsabilità oggettiva delle ASA rispetto all'operato dei propri dirigenti, e di chiunque agisce per essi, e comunque per i comportamenti degli atleti, allenatori, accompagnatori, nonché dei sostenitori nei campi di gioco per i fatti che abbiano impedito il regolare svolgimento delle competizioni. Segue poi una descrizione di tutte le specie d'infrazioni previste dal Regolamento.

I seguenti Titoli sono dedicati alla Giustizia federale, e quindi agli aspetti

---

[4] Il Regolamento Organico è stato adottato dal Consiglio Federale della FCrI con deliberazione n. 3, del 9 settembre 2006, allegato n. 3.

[5] Il nuovo testo del Regolamento di Giustizia e Disciplina è stato approvato, contestualmente allo Statuto Federale, con Decreto del Commissario *ad Acta* del 24 marzo 2015.

[6] Il Regolamento dell'attività Antidoping, Documento tecnico attuativo del codice mondiale Antidoping WADA, è stato approvato dal Consiglio Federale della FCrI con deliberazione n. 9, del 9 aprile 2005.

[7] Il Regolamento Campionati e Gare è stato approvato dal Consiglio Federale con deliberazione n. 7, del 1 marzo 2014.

propriamente processuali quali: il procedimento sportivo, con cui si giunge all'irrogazione della sanzione per le condotte compiute in violazione del Regolamento; la fase esecutiva della sanzione irrogata; le cause di estinzione dell'infrazione e della sanzione; le impugnazioni e l'arbitrato.

Compiuta una disamina generale sulle fonti dell'ordinamento sportivo del cricket, va tuttavia precisato che le suddette fonti, in particolar luogo il Regolamento di Giustizia e lo Statuto Federale, sono recentemente state oggetto di modifiche strutturali di notevole importanza.

Tali modifiche si sono rese necessarie a seguito dell'entrata in vigore, a luglio 2014, del nuovo Codice di Giustizia Sportiva[8] che ha rappresentato una svolta epocale nell'ordinamento della giustizia sportiva. Da un sistema in cui era concesso alle Federazioni ampio spazio nella definizione del sistema giustiziale interno, nel rispetto delle linee guida e dei precetti generali enunciati dal CONI, si è passati a un sistema di norme più complesso ed articolato, caratterizzato dall'uniformità. Il nuovo codice ha, infatti, fissato una serie di principi fondamentali con il principale scopo di creare un sistema unitario di giustizia, comune a tutte le discipline sportive: trattasi, infatti, di una riforma cui tutte le Federazioni sono tenute a uniformarsi a partire ed obbligatoriamente entro la stagione 2014/2015, prevedendo modifiche statutarie e degli annessi regolamenti.

Così la FCrI, ha di recente concluso l'iter di revisione statutaria, apportando le modifiche richieste dal CONI e potendo così incominciare la nuova stagione sportiva sotto l'egida della nuova normativa in tema di giustizia.

Al tal proposito il Commissario *ad Acta* responsabile della revisione del documento statutario il 24 marzo 2014 ha, tramite decreto, approvato i nuovi testi dello Statuto Federale e del Regolamento di Giustizia e Disciplina. I punti su cui ha insistito maggiormente la revisione statutaria sono stati: l'attuazione del sistema del doppio binario, con l'istituzione di Giudici Sportivi e Giudici Federali; la previsione del gratuito patrocinio; il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport istituito presso il CONI; l'istituzione della Commissione Federale di Garanzia; l'aggiornamento della disciplina concernente il Procuratore Federale; la definizione di nuovi termini della controversia.

Nell'esposizione che segue, da parte di chi scrive si cercherà di compiere una disamina dell'intero ordinamento federale e in particolare del sistema di giustizia, indicando quali sono le principali novità introdotte rispetto alla normativa previgente.

3. *La Federazione Cricket Italiana*

La FCrI è un'associazione senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato, riconosciuta dal CONI quale unico organismo autorizzato a disciplinare il cricket a livello nazionale e a rappresentare l'Italia nel campo internazionale.

La FCrI ha come scopi istituzionali la promozione e la regolamentazione

[8] Il nuovo Codice di Giustizia Sportiva è adottato con deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n. 1518, del 15 luglio 2014.

del gioco del cricket in Italia e lo sviluppo dell'attività sportiva sia a livello nazionale che internazionale, nel rispetto del principio democratico di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque, in condizioni di uguaglianza e pari opportunità.

Tali finalità istituzionali sono perseguite in coerenza con le direttive e le deliberazioni impartite a livello interno dal CONI e a livello estero dal Comitato Olimpico Internazionale (di seguito CIO), dall'ICC e dallo ECC, purché quest'ultime, a loro volta, non siano in contrasto con le deliberazione del CIO e del CONI.[9]

Più nel dettaglio la FCrI si impegna: nell'eliminazione di qualsiasi forma di esclusione, diseguaglianza, razzismo, xenofobia e più in generale di ogni forma di violenza; nella promozione, formazione e preparazione del settore giovanile; nella formazione degli atleti, tecnici e arbitri; e infine nella lotta all'uso di sostanze e metodologie idonee ad alterare le naturali prestazioni sportive degli atleti (aderendo a tal riguardo al regolamento antidoping del CONI).[10]

La FCrI è costituita dalle società ed associazioni sportive che, nell'ambito del territorio nazionale italiano, praticano il cricket a livello dilettantistico. La relazione intercorrente tra queste e la FCrI è il c.d. rapporto di affiliazione, che fa automaticamente conseguire alla società sportiva la denominazione di Società e Associazioni affiliate (di seguito ASA).[11] Al fine di ottenere l'affiliazione, e quindi praticare l'attività sportiva del cricket, le ASA devono essere riconosciute dal Consiglio Federale della FCrI (se delegato dal Consiglio Nazionale del CONI) e devono dotarsi di uno Statuto Sociale,[12] da depositarsi congiuntamente all'elenco delle persone investite di cariche sociali presso la Segreteria FCrI.[13]

Lo Statuto federale prevede anche specifiche ipotesi di cessazione del rapporto di affiliazione, nei casi di: recesso; scioglimento volontario; inattività sportiva

---

[9] In tal senso si vedano: l'art. 1 commi 2 e 3, Statuto federale e l'art. 1 comma 2, Regolamento Organico.

[10] Il riferimento statutario è alle "Norme Sportive Antidoping" del CONI - Documento tecnico attuativo del Codice Mondiale Antidoping e dei relativi Standard internazionali, nell'ultima versione riformata dalla Giunta Nazionale del CONI dell'11 giugno 2013.

[11] Più nel dettaglio l'art. 6 dello Statuto Federale, prevedere una serie di diritti conseguenti al rapporto di affiliazione; in particolare è prescritto che "*Le ASA hanno diritto:*
a) di partecipare alle Assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;
b) di partecipare all'attività sportiva ufficiale in base ai regolamenti specifici nonché, secondo le norme federali, all'attività internazionale;
c) di organizzare competizioni a livello interregionale, nazionale ed internazionale, stage tecnici, campi e manifestazioni promozionali di cricket in Italia e all'estero."
Inoltre è previsto che, in presenza di disponibilità di bilancio e su apposita delibera del Consiglio Federale, le ASA che abbiano conseguito particolari risultati sportivi e organizzativi possano usufruire di speciali contributi.

[12] Lo Statuto delle ASA deve essere conforme a quanto disposto dall'art. 90, legge 289/2002, così come modificato dalla legge 128/2004. In particolare, questi devono prevedere l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché allo Statuto ed ai Regolamenti della FCrI.

[13] Gli Statuti sociali devono inoltre prevedere organi direttivi eletti in maniera democratica, ed escludere espressamente lo scopo di lucro. Qualora, la forma sociale prescelta dall'associazione sia quella della società di capitali, lo Statuto deve prevedere espressamente che gli utili conseguiti siano totalmente reimpiegati e reinvestiti al fine esclusivo di perseguire l'attività sportiva, pena l'irricevibilità della domanda di affiliazione.

protratta nel corso dell'anno federale; radiazione per gravi infrazioni accertate dagli Organi di Giustizia, a seguito di accertamento e comminazione da parte degli Organi di Giustizia federali; per mancato rinnovo annuale dell'affiliazione; e infine per revoca dell'affiliazione da parte del Consiglio Federale determinata dalla perdita dei requisiti prescritti dallo Statuto.[14]

Il tesseramento è invece il rapporto che intercorre tra la FCrI e le persone fisiche (atleti,[15] soci degli affiliati, tecnici, medici e dirigenti delle ASA) che, tramite le ASA, chiedono l'iscrizione alla Federazione. Il tesseramento di tali soggetti, avvenendo per il tramite della ASA di appartenenza, è valido solo dopo l'accettazione della relativa domanda di affiliazione o di rinnovo annuale dell'affiliazione. Altri soggetti, quali i dirigenti federali, il Presidente Onorario e i Membri d'Onore, i medici federali, gli arbitri e i tecnici federali non legati ad ASA, invece, sono tesserati direttamente alla FCrI.

Il tesseramento lega la persona fisica alla FCrI in un rapporto giuridico sportivo, e fa sorgere in capo al tesserato il diritto a: partecipare all'attività federale personalmente o per il tramite della Società sportiva di appartenenza; di indossare la divisa sportiva della società di appartenenza e, infine, di concorrere alla nomina per le cariche federali, se in possesso dei requisiti prescritti.[16] Per più dettagliate precisazioni circa la durata e la cessazione del vincolo di tesseramento si rinvia all'art. 10 dello Statuto Federale.

All'art. 8 dello Statuto è prevista una serie di doveri posti a carico sia delle ASA che dei tesserati, la cui violazione rende tali soggetti passibili di sanzioni disciplinari, in ottemperanza di quanto stabilito dallo Statuto e dal Regolamento di Giustizia e Disciplina. Le ASA e i tesserati in particolare devono personalmente rispettare e far rispettare:

---

[14] Resta comunque fermo, in tutte queste ipotesi di cessazione, l'obbligo per le ASA di provvedere al pagamento alla FCrI e alle altre ASA di quanto ancora dovuto, e la responsabilità personale e solidale dei componenti dell'ultimo Consiglio Direttivo delle ASA per quando dovuto.

[15] Da segnalare a tal riguardo è l'art. 99 del Regolamento Organico, rubricato "*tesseramento di atleti stranieri*", che consente, nel rispetto della legislazione statale e delle deliberazioni impartite dal CONI, di tesserare atleti di nazionalità straniera purché regolarmente residenti in Italia. In virtù di tale norma, attualmente i tesserati FCrI, sono quasi per la totalità atleti stranieri, soprattutto di nazionalità indiana e pachistana.

[16] Il rinvio è qui all'art. 33 dello Statuto, in cui sono espressamente elencati i requisiti di eleggibilità per le cariche federali e due cause di ineleggibilità. Alla mancanza iniziale di uno dei requisiti o nelle ipotesi di ineleggibilità soggettiva, accertate dopo l'elezione o sopraggiunte in corso di mandato, consegue l'immediata decadenza dalla carica stessa. I requisiti di eleggibilità sono: l'essere soggetto tesserato FCrI; essere cittadino italiano (ai sensi del precedente Statuto Federale era in aggiunta richiesta la maggiore età); il non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi; non aver riportato, nei 10 anni precedenti alla nomina, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, salvo intervenuta riabilitazione; non aver subito sanzioni a seguito di accertata violazione della normativa antidoping. Le cause d'ineleggibilità invece sorgono nelle ipotesi in cui un soggetto abbia come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale collegata alla gestione della FCrI ovvero qualora un soggetto abbia in essere una controversia giudiziaria contro il CONI, e più in generale contro ogni organismo da esso riconosciuto, quale la FCrI e più in generale le Federazioni sportive e le Discipline Sportive Associate.

- i principi di lealtà e correttezza sportiva, così come indicati dal Codice di comportamento sportivo emanato dal CONI;[17]
- le norme statutarie, regolamentari e disciplinari, le deliberazioni adottate e le disposizioni impartite dagli Organi della FCrI;
- le regole emanate dalle organizzazioni sportive nazionali e internazionali.

Questi soggetti devono altresì adempiere gli obblighi economici conseguenti al rapporto giuridico sportivo instauratosi con la Federazione di riferimento. È inoltre fatto espresso divieto per tali soggetti, sia in via diretta che indiretta, effettuare o accettare scommesse che abbiano ad oggetto i risultati degli incontri sportivi connessi all'attività della FCrI.

4. Organizzazione Federale: Organi centrali e Strutture territoriali

La FCrI persegue i suoi compiti istituzionali attraverso gli Organi Centrali, le Strutture Territoriali e gli Organi di Giustizia, inoltre, a seguito della recente revisione statutaria, al fine di rendere il sistema federale conforme al nuovo Codice di Giustizia Sportiva CONI, sono stati introdotti altri due organi: la Procura Federale[18] e la Commissione Federale di Garanzia. Tali organi sono disciplinati dallo Statuto Federale e dal Regolamento Organico. Nel presente paragrafo si analizzeranno nel dettaglio le prime due tipologie di Organi, rimettendo la descrizione degli Organi di Giustizia, della Procura Federale e della Commissione Federale di Garanzia al paragrafo seguente, per meglio comprendere il sistema di giustizia sportiva nel suo insieme.

Sono Organi federali centrali:

- l'Assemblea Nazionale, l'organo sovrano della Federazione, cui sono attribuiti i poteri deliberativi;[19]

---

[17] Il Codice, deliberato dal Consiglio Nazionale nella riunione del 30 ottobre 2012, in premessa specifica: "*i doveri fondamentali, inderogabili e obbligatori, di lealtà, correttezza e probità previsti e sanzionati dagli Statuti e dai regolamenti del CONI, delle Federazioni sportive nazionali, ivi compresi quelli degli organismi rappresentativi delle società, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva e delle Associazioni benemerite*", che i soggetti dell'ordinamento sportivo sono tenuti ad osservare.

[18] Va chiarito che tale organo era già previsto sotto la vigenza del precedente Statuto, sebbene con la denominazione di Procuratore Federale.

[19] All'Assemblea Federale partecipano, con diritto di voto, i Presidenti delle ASA che abbiano maturato un'anzianità di 12 mesi di affiliazione; i rappresentanti degli atleti eletti uno per ogni singola ASA; i rappresentanti dei tecnici, eletti uno per singola ASA e gli eventuali tecnici federali non legati a una ASA. Altri soggetti partecipanti senza diritto di voto e senza possibilità di rappresentare ASA sono invece indicati dall'art. 12, comma 5 dello Statuto Federale; tra questi vi rientrano il Presidente Onorario e i Membri d'onore, il Presidente Federale e i Consiglieri Federali, il Segretario Generale. Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte, per alzata di mano, a maggioranza semplice e alla presenza di almeno la metà degli aventi diritto. Per le modifiche statutarie è invece richiesta una maggioranza qualificata, di almeno 2/3 dei partecipanti all'Assemblea Straordinaria. Una serie di regole, all'art. 12, commi 9 - 13, sono previste per la regolarità delle convocazioni.
L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria; l'Assemblea è Ordinaria elettiva, quando: elegge le cariche federali (il Presidente Federale, i componenti del Consiglio Federale, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti nel numero di sua spettanza);

- il Presidente Federale, ossia l'organo dotato della rappresentanza legale della Federazione;[20]
- il Consiglio Federale, l'organo esecutivo della FCrI;[21]
- il Collegio dei Revisori dei Conti, l'organo preposto al controllo contabile della FCrI;[22]

---

nomina il Presidente Onorario e i Membri d'Onore; approva i bilanci programmatici di indirizzo del Consiglio Federale. È invece indetta in seduta straordinaria per: eleggere, in ipotesi di vacanza verificatasi prima della fine del mandato, il Presidente Federale, il Consiglio Federale decaduto, o singoli membri dello stesso venuti a mancare, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti; per deliberare sulle proposte di modifica statutarie; per deliberare sulla proposta di scioglimento della FCrI.

[20] Ai sensi dell'art. 15 dello Statuto, il Presidente Federale è dotato di varie funzioni: ha la responsabilità generale per l'area tecnico-sportiva; esercita le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo riguardanti il perseguimento di risultati agonistici a livello interno ed estero (in relazione a tale fine, in particolare, egli presenta un programma tecnico-sportivo all'inizio del mandato, e alla fine dello stesso un consuntivo sull'attività svolta e i risultati conseguiti; inoltre, consultato il CONI e il Consiglio Federale, procede alla nomina dei Direttori tecnici della nazionale). In ogni caso il Presidente sopraintende a tutta l'attività della FCrI, compiendo tutti gli atti riservategli dallo Statuto Federale. Interessante, in relazione all'oggetto del presente contributo, è la facoltà assegnatagli dallo Statuto, coerentemente con le disposizioni del Regolamento di Giustizia e Disciplina, di concedere la grazia purché sia stata scontata almeno la metà della sanzione irrogata e purché non abbia ad oggetto un'infrazione commesse in violazione della normativa antidoping.

[21] Il Consiglio Federale è composto dal Presidente e da sei membri eletti dall'Assemblea Nazionale, secondo la ripartizione indicata dell'art. 16, comma 2 dello Statuto. Nell'ambito dell'attività esecutiva, ai sensi del comma 5 dello stesso articolo il Consiglio Federale: verifica la corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo; valuta i risultati sportivi conseguiti; vigila sul buon andamento della gestione delle Federazione; concorre alla realizzazione dei fini istituzionali della Federazione; rende esecutive le delibere adottate dall'Assemblea Nazionale, amministra i fondi a disposizione della Federazione, deliberando e approvando il bilancio preventivo e il bilancio d'esercizio; delibera i regolamenti attuativi dello Statuto, compreso quello di Giustizia, che trasmette alla Giunta Nazionale del CONI per l'approvazione ai fini sportivi; nomina i componenti degli Organi di Giustizia e della Procura Federale, secondo le modalità previste dal Regolamento di Giustizia e Disciplina e in conformità al Codice di Giustizia Sportiva CONI; inoltre delibera circa l'attivazione della Commissione Federale di Garanzia e ne nomina i componenti. Con riguardo al sistema di giustizia sportiva, va sottolineato che il Consiglio può concedere l'amnistia e l'indulto, eccetto che per le infrazioni della normativa antidoping.

Norme dettagliate sono poste per la validità della convocazione, delle riunioni e delle delibere e circa le modalità di assunzione delle stesse, che comunque devono essere prese a maggioranza semplice dei partecipanti.

[22] Il Collegio dei Revisori dura in carica per 4 anni, è composto da un Presidente, eletto dall'Assemblea Nazionale, da due componenti e da due supplenti, eletti invece dal CONI. Tali soggetti possono essere scelti anche tra persone non legate alla Federazione da un rapporto di tesseramento, ma in ogni caso devono essere soggetti iscritti al Registro dei Revisori Contabili o all'Ordine degli Esperti Contabili e dei Dottori Commercialisti. Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto il Collegio: controlla la gestione amministrativa della FCrI; accerta che la contabilità della Federazione sia tenuta in maniera regolare; verifica con cadenza almeno trimestrale, la corrispondenza tra le scritture contabili e la consistenza di cassa; predispone una relazione al bilancio preventivo e al bilancio d'esercizio; vigila sull'osservanza della normativa di legge e della normativa statutaria. Nell'ambito di tale attività di controllo contabile tutti i membri sono tenuti, su invito della Segreteria Generale, ad assistere alle riunioni degli Organi deliberanti della FCrI; inoltre, possono, individualmente su iniziativa di ciascun Revisore o delegati dal Presidente del Collegio, compiere ispezioni o procedere ad accertamenti presso gli Organi della FCrI.

- il Segretario Generale, responsabile della gestione amministrativa della FCrI.[23]

Ai fini di rendere più efficace il funzionamento della Federazione, e di assicurare la gestione organizzativa federale nell'ambito dell'intero territorio nazionale, agli organi centrali sono affiancate strutture territoriali, espressamente disciplinate dallo Statuto Federale:

- l'Assemblea Regionale è l'organo deliberativo, corrisponde a livello territoriale all'Assemblea Nazionale;[24]
- il Presidente Regionale (detto anche Presidente del Comitato Regionale) è l'organo che rappresenta la Federazione a livello territoriale, è omologo al Presidente della Federazione;[25]
- il Comitato Regionale, sostituito nella regione Trentino Alto Adige e nella regione Valle d'Aosta dal Consiglio Provinciale della Provincia di Trento, dal Consiglio Provinciale della provincia di Bolzano, e dal Consiglio Provinciale di Aosta;[26]
- il Delegato Regionale,[27] nominato nelle regioni in cui siano presenti ASA in numero sufficiente da costituire il Comitato Regionale.

---

[23] Il Segretario Generale è nominato dal Presidente della Federazione, previa consultazione del CONI e sentito il Consiglio Federale. Nell'ambito della sua attività di gestione amministrativa, egli esercita le funzioni assegnategli dal Regolamento di amministrazione e contabilità, sulla base degli indirizzi generali predisposti dal Consiglio Federale. Egli inoltre, organizza i servizi della Federazione e sovraintende agli uffici federali, dirigendone il personale.

[24] L'Assemblea Regionale è il più alto organo della Federazione a livello territoriale; è costituita da: i Presidenti delle ASA delle Regione, che siano state affiliate alla Federazione nei 12 mesi precedenti alla celebrazione dell'Assemblea e che abbiano svolto nell'arco di predetto termine attività sportiva in maniera continuativa ed effettiva; i rappresentanti degli atleti eletti ognuno da una ASA della Regione, regolarmente tesserati e maggiorenni; i rappresentanti dei tecnici eletti ognuno da una singola ASA della Regione, regolarmente tesserati e maggiorenni, ed infine eventuali tecnici federali non legati ad ASA ma residenti nella Regione. L'Assemblea Regionale è ordinaria, quando elegge il Presidente e i membri del Consiglio Regionale; vota la relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio Regionale; vota su eventuali ordini del giorno. È straordinaria quando provvede a nominare l'intero Consiglio regionale, se decaduto, o singoli membri dello stesso, venuti a mancare per qualsiasi motivo. In ogni caso sono richiamate le norme stabilite dallo Statuto con riguardo all'Assemblea Nazionale.

[25] Il Presidente Regionale è eletto dall'Assemblea Regionale e dura in carica per l'intero quadriennio olimpico, la sua funzione è quella di rappresentare ai soli fini sportivi la Federazione nel territorio di competenza; inoltre è responsabile del Comitato Regionale che convoca personalmente e presiede.

[26] Il Comitato Regionale è costituito ad opera del Consiglio Federale solo nelle regioni in cui siano presenti almeno 10 ASA aventi diritto di voto. È retto da un Consiglio Regionale, eletto a sua volta dall'Assemblea Regionale e costituito dal Presidente del Comitato Regionale, da un rappresentante degli atleti e da un rappresentante dei tecnici. Il Comitato Regionale ha i seguenti compiti: gestisce l'attività federale nell'ambito della regione di competenza; attua, dirama e controlla l'esecuzione dei regolamenti e delle delibere federali; propone alla FCrI il calendario delle attività sportive regionali, ricomprendendovi anche quelle che si svolgono a livello interregionale, nazionale o internazionale; organizza e dirige le competizioni sportive a livello tecnico; gestisce le risorse finanziarie assegnategli dalla FCrI, di cui predispone rendiconti annuali.

[27] Il Delegato Regionale è nominato dal Consiglio Federale, di cui è diretto referente, per svolgere attività federali e attività di promozione e con l'apposito incarico di addivenire allo costituzione del Consiglio Regionale, a tal proposito annualmente deve presentare al Consiglio Federale una dettagliata relazione circa l'esito del suo mandato. Il Delegato resta in carica per il quadriennio olimpico, e decade nelle ipotesi di decadenza del Consiglio Federale.

5. *Il sistema di giustizia federale*

La Giustizia federale è amministrata in virtù dello Statuto e del Regolamento di Giustizia e Disciplina, emanato in conformità allo Statuto Federale, ai Principi fondamentali degli Statuti delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, ai principi di Giustizia sportiva e al Codice della Giustizia Sportiva approvati dal CONI.

Lo Statuto all'art. 24, enuncia una serie di principi informatori del sistema di giustizia federale, che trovano specificazione e attuazione nel Regolamento di Giustizia e Disciplina.

Tali principi sono:

- obbligatorietà delle norme sportive federali nei confronti dei soggetti la cui attività sia rilevante per l'ordinamento federale;
- giurisdizione dei giudici della FCrI per violazione delle norme dello Statuto, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile;
- conoscibilità della legge sportiva, principio in base al quale nessuno può invocare con efficacia scusante l'ignoranza delle norme statutarie e regolamentari della FCrI, né delle disposizioni emanate dagli Organi federali;[28]
- diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi, il diritto di azione è riconosciuto esclusivamente ai titolari di posizioni giuridicamente protette dall'ordinamento sportivo federale;[29]
- terzietà e imparzialità del giudice, con ciò intendendosi che i giudici sono soggetti solo alla legge e all'ordinamento sportivo,
- indipendenza degli Organi di Giustizia, se ne sottolinea pertanto l'autonomia rispetto agli Organi Federali che li hanno designati e rispetto alle società e alle associazioni affiliate e più in generale a tuti i soggetti sottoposti alla loro giurisdizione, con cui non possono intrattenere alcun tipo di rapporto economico;
- principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo;
- principio della ragionevole durata del processo sportivo, nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale;
- l'obbligo di motivazione delle decisioni giurisdizionali, la motivazione deve inoltre redatta in maniera chiara e concisa e deve essere pubblicata;
- doppio grado di giurisdizione sportiva, endo e eso-federale;
- provvisoria esecutorietà tra le parti della decisione di primo grado;
- trasmissione degli atti all'Autorità giudiziaria nazionale, qualora emergano durante le indagini fatti penalmente rilevanti;
- rinvio, in materia di doping, riguardo ai procedimenti e alle relative competenze, alle Norme Sportive Antidoping del CONI.[30]

---

[28] Vedi: art. 31, comma 6, Regolamento di Giustizia e Disciplina.

[29] Vedi: art. 68, Regolamento di Giustizia e Disciplina.

[30] Ai rapporti con la Procura della Repubblica e con la Procura Antidoping è dedicato l'intero capo III, del Titolo IX del Regolamento di Giustizia e Disciplina.

Va rilevato, che i principi informatori del sistema di giustizia federale devono in ogni caso essere in linea con il sistema giudiziario statale e con i principi e i valori ricavabili dalla Carta Costituzionale italiana, che si pongono sempre al di sopra di qualsiasi ordinamento, compreso quello sportivo.

Tali principi costituiscono attuazione e recepimento del recente Codice di Giustizia Sportiva CONI. Quest'ultimo, infatti, all'art. 2, prevede una gamma di principi ispiratori del processo sportivo, cui tutte le Federazioni, nel modificare le normative di riferimento, si sono dovute adeguare. Trattasi comunque di principi cui il sistema di giustizia della FCrI si uniformava già nella vigenza del precedente Statuto. Sotto questo profilo, infatti, non sono intervenuti cambiamenti significativi rispetto alla normativa previgente, in quanto tali principi, sebbene non fossero enunciati compiutamente ed esaustivamente in un unico articolo, come al momento attuale avviene, erano ricostruibili tramite un'esegesi dell'intero sistema di giustizia federale, così come era disegnato dallo precedente Statuto e dal precedente Regolamento di Giustizia e Disciplina.

5.1 Gli Organi di giustizia sportiva

L'amministrazione della Giustizia federale è attribuita sull'intero territorio nazionale ad organi costituiti *ad hoc* in seno alla FCrI. Tali organi possiedono natura, composizione e competenze differenti tra loro.

In particolare, lo Statuto Federale, al momento, prevede quali organi di giustizia sportiva:
a) il Giudice Sportivo Nazionale;
b) i Giudici Sportivi Territoriali, se nominati;
c) la Corte Sportiva d'Appello.

Sono Organi di Giustizia Federale:
a) il Tribunale Federale;
b) la Corte Federale d'Appello.

Altri organi facenti parte del sistema di giustizia federale sono:
a) il Procuratore federale;
b) la Commissione federale di Garanzia.

Il nuovo sistema delineato dallo Statuto è improntato su un c.d. doppio binario, ovverosia due livelli diversi, e paralleli, di giurisdizione, ognuno con competenze proprie e organi differenti.[31]

---

[31] Al fine di rendere compatibile la normativa federale con il sistema del doppio binario delineato dal CONI, la parte dello Statuto relativo agli organi di giustizia e il conseguente regolamento attuativo sono i punti su cui la revisione dello Statuto ha insistito maggiormente. Questo degli Organi di Giustizia, e dei conseguenti gradi di giudizio, risultava infatti uno dei punti di maggiore frizione tra il vecchio Statuto Federale e la nuova normativa emanata dal CONI. Il precedente Statuto non conosceva la presenza del doppio binario; gli Organi giurisdizionali esistenti erano:
a) il Giudice Unico, l'organo monocratico di primo grado. Era nominato dal Consiglio Federale, insieme ad un supplente, per la durata del quadriennio olimpico. Era competente per tutti i procedimenti disciplinari instaurati a seguito d'infrazioni alla normativa e alle deliberazioni federali e a seguito d'infrazioni tecniche descritte negli atti trasmessi dagli Arbitri e nelle istruttorie trasmesse dal

Da una parte, ci sono i c.d. Giudici Sportivi (nazionali e territoriali); organi monocratici incaricati di pronunciarsi in prima istanza su tutti i fatti occorsi durante le gare, e sulla loro regolarità.[32] In particolare il Giudice Sportivo Nazionale è competente per i campionati e le competizioni aventi ambito nazionale, mentre i Giudici Sportivi Territoriali, se nominati, sono competenti per le competizioni e i campionati che assumono carattere territoriale. I Giudici Sportivi decidono senza possibilità di partecipazione delle parti ad un'udienza, ma il contraddittorio è garantito mediante la possibilità, per i diretti interessati, di depositare memorie difensive.

Le decisioni di tali organismi sono impugnabili con reclamo, nel termine perentorio di cinque giorni,[33] avanti alla Corte Sportiva di Appello; organo collegiale di seconda istanza competente oltre che per i ricorsi avverso le decisioni dei Giudici Sportivi (come detto aventi natura prettamente tecnico-sportiva), anche sulla ricorrenza dei presupposti dell'astensione e sulle istanze di ricusazione dei Giudici di primo grado. Tale Organo, a differenza degli altri Organi di giustizia interni alla Federazione, necessita di apposita attivazione ad opera del Consiglio Federale, nell'assenza di attivazione le funzioni sono esercitate dalla Corte Federale di Appello.

Parallelamente ai Giudici Sportivi, è stata prevista l'istituzione presso ciascuna Federazione dei c.d. Giudici Federali, individuati nel Tribunale Federale (primo grado) e nella Corte Federale di Appello (secondo grado). Tali organi giudicano su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinnanzi ai Giudici Sportivi. La Corte Federale di Appello è inoltre competente a conoscere sulla ricorrenza dei

---

Procuratore Federale. Era giudice di seconda istanza nelle ipotesi di opposizione al provvedimento di omologa del referto di gara;

b) la Commissione d'Appello, l'organo di seconda istanza, competente per tutti i gravami presentati avverso le decisioni del giudice di prima istanza. Era un Organo collegiale, composto da tre membri effettivi e da due supplenti, nominati dal Consiglio Federale, per la durata del quadriennio olimpico. La Commissione di Appello assumeva le delibere a maggioranza semplice dei voti alla presenza di tutti i membri della Corte. Lo Statuto, in aggiunta alle funzioni giudicanti di seconda istanza, prevedeva che la Commissione di Appello: assumeva le funzioni di "Commissione Verifica Poteri" in occasione delle riunioni dell'Assemblea Nazionale; proponeva al Consiglio Federale modifiche ed integrazioni al Regolamento di Giustizia e Disciplina; accertava le condizioni d'ineleggibilità e incompatibilità; era competente in materia di revisione e riabilitazione (la Commissione dunque svolgeva funzioni oggi attribuite alla Commissione di Garanzia e alla Corte Federale di Appello).

c) il Procuratore Federale, era come oggi l'organo non giudicante, cui erano attribuite le funzioni inquirenti e requirenti dell'ordinamento federale. Era nominato all'inizio e per la durata di ogni quadriennio olimpico dal Consiglio Federale, che provvedeva a nominare anche gli altri componenti dell'Ufficio del Procuratore Federale: il supplente e i collaboratori (soggetti che rappresentano gli attuali Sostituti Procuratori).

[32] In particolare tali Organi si pronunciano su "*tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare e in particolare su quelle relative a:*

a)la regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati, …;

b) la regolarità dei campi o impianti e delle relative attrezzature;

c) la regolarità dello status e della posizione di atleti, tecnici o di altri partecipanti alla gara;

d) i comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara;

e) ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara".

[33] Il termine decorre dalla data di pubblicazione della decisione.

presupposti dell'astensione e sulle istanze di ricusazione dei componenti del Tribunale Federale. In capo a questi giudici è stato anche previsto un procedimento *ad hoc* per l'impugnazione delle delibere dell'Assemblea Federale e del Consiglio Federale contrari alla Legge, allo Statuto, ai Regolamenti e ai principi fondamentali del CONI o allo Statuto e ai Regolamenti della Federazione.

Tribunale Federale e Corte Federale di Appello sono entrambi organi collegiali composti ciascuno da un Presidente, da due membri effettivi e da due membri supplenti. Le decisioni sono assunte in un numero invariabile di tre componenti; in caso di assenza di uno dei membri effettivi, ai fini della valida costituzione del collegio, subentra uno dei membri supplenti.

Lo Statuto, in aggiunta ai già citati principi dell'imparzialità, della terzietà e dell'indipendenza dei suddetti organi rispetto ai soggetti sottoposti alla loro giurisdizione, prevede anche una serie di norme comuni a tutti gli Organi di Giustizia, sia sportiva che federale.

In particolare è previsto che i componenti degli organi giurisdizionali sono designati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale, tra soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia, ovvero, nell'ipotesi di mancata istituzione della stessa, dalla Commissione di Garanzia di cui all'art. 13 *ter* dello Statuto CONI. Il Regolamento di Giustizia e Disciplina, inoltre, individua appositi requisiti soggettivi per la nomina a giudice sportivo: in particolare per essere dichiarati idonei a ricoprire la carica di Giudice Sportivo Nazionale o Territoriale è richiesta la laurea in materie giuridiche e, in aggiunta una specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo; possono invece essere dichiarati idonei alla nomina quali componenti della Corte Sportiva di Appello, del Tribunale Federale e della Corte Federale di Appello i soggetti che abbiano una specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo e che siano:

- professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
- magistrati ordinari, amministrativi, contabili o militari, anche a riposo;
- avvocati dello Stato, anche a riposo;
- notai;
- avvocati iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.

Il mandato dei componenti degli Organi di Giustizia ha durata quadriennale ed è rinnovabile per un massimo di due volte.

I giudici sono tenuti all'osservanza dei principi di riservatezza, non possono pertanto rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa e a qualsiasi mezzo di comunicazione di massa, che ineriscano processi in corso o processi cui siano stati chiamati a pronunciarsi, se non siano trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione.

La funzione di giudice (così come quella di Procuratore federale) è incompatibile con quella di componente di Organo di Giustizia e della Procura Generale dello Sport presso il CONI; con la carica di componente degli Organi di giustizia o di Procuratore presso altra Federazione, nonché con la carica di membro dei Collegi Arbitrali, istituiti nell'ambito della FCrI. Inoltre, le funzioni di Giudice e di Procuratore Federale sono tra loro incompatibili, mentre non sono tra loro incompatibili le cariche di Giudice Sportivo e di Giudice Federale.

Sono in ogni caso previste cause di astensione e di ricusazione dei giudici, meglio esplicate dal Regolamento di Giustizia e Disciplina.[34]

Quali altri organi facenti parte del sistema di giustizia federale lo Statuto prevede e disciplina la Procura Federale e la Commissione federale di Garanzia.

L'ufficio del Procuratore Federale è un organo non giudicante istituito al fine di promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali.[35] L'ufficio è presieduto dal Procuratore Federale (di seguito *PrF*) il quale, nello svolgimento della sua attività, viene coadiuvato da uno o più Sostituti Procuratori. Il Procuratore svolge, personalmente o mediante assegnazione a un Sostituto Procuratore, funzioni inquirenti e requirenti nell'ambito delle indagini preliminari, nei giudizi di primo grado e nei giudizi di impugnazione.

Il Procuratore e i Sostituti Procuratori sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia, o nell'eventualità che questa non sia istituita, dalla Commissione di Garanzia di cui all'art. 13 *ter* dello Statuto CONI. È, inoltre, richiesto il possesso dei medesimi requisiti soggettivi pretesi per la nomina a componente della Corte Sportiva di Appello; in aggiunta ai suddetti requisiti è idoneo a essere nominato PrF chi abbia rivestito l'incarico di alto ufficiale delle forze dell'ordine; il Sostituto Procuratore può inoltre essere nominato tra soggetti iscritto all'albo dei dottori commercialisti, degli esperti contabili, degli ufficiali delle forze dell'ordine, anche a riposo, dei laureati in materie giuridiche che abbiano maturato almeno due anni di

---

[34] L'art. 71 del regolamento di Giustizia e Disciplina prevede che ciascun componente degli Organi giurisdizionali abbia l'obbligo di astenersi, e richiedere all'organo competente di accertare tale obbligo qualora*:*
"*a) abbia interesse personale nel procedimento disciplinare;*
b) abbia dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio della funzione giudicante;
c) vi sia inimicizia grave tra lui o suo prossimo congiunto ed una delle parti;
d) il difensore di una delle parti o, comunque, una delle parti sia prossimo congiunto di lui o del coniuge;
e) se un prossimo congiunto, suo o del coniuge, sia offeso o danneggiato dall'infrazione;
f) se un suo parente prossimo o del coniuge svolga o abbia svolto funzioni di Procuratore Federale;
g) in ogni altro caso in cui ricorrano gravi ragioni di convenienza".
Ciascun componente può invece essere ricusato nelle ipotesi in cui:
"*a) abbia interesse personale nel procedimento disciplinare;*
b) abbia dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio della funzione giudicante;
c) vi sia inimicizia grave tra lui o suo prossimo congiunto ed una delle parti;
d) il difensore di una delle parti o, comunque, una delle parti sia prossimo congiunto di lui o del coniuge;
e) se un prossimo congiunto, suo o del coniuge, sia offeso o danneggiato dall'infrazione;
f) nell'esercizio delle sue funzioni e prima che sia stata pronunciata la sentenza, abbia manifestato indebitamente il suo convincimento sui datti oggetto dell'imputazione;
g) un suo parente prossimo o del coniuge svolga o abbia svolto funzioni di Procuratore Federale".

[35] Ad eccezione degli illeciti la cui repressione è riservata all'Ufficio della Procura Antidoping.

esperienza nell'ambito dell'ordinamento sportivo.

Il mandato del PrF e del Sostituto Procuratore è di durata quadriennale, rinnovabile al massimo per due volte. Per il PrF e i componenti della Procura federale non sono previste specifiche cause di ricusazione, a tal riguardo, il Regolamento di Giustizia si limita ad affermare che tali soggetti hanno facoltà di astenersi qualora ricorrano gravi ragioni di convenienza.

Da evidenziare è il coordinamento e la cooperazione imposta dal nuovo Codice di Giustizia CONI tra Procura Federale e Procura Generale dello Sport, nuovo Organo costituito presso il CONI. [36] È, infatti, previsto che la Procura Federale agirà sotto la supervisione e il controllo della Procura Generale dello Sport al fine di rendere più efficiente l'impiego dei mezzi e delle risorse disponibili nell'attività di repressione degli illeciti sportivi. A tal fine il Procuratore Generale dello Sport può, con provvedimento motivato, avocare l'indagine alla Procura Federale, nei casi di superamento dei termini per la conclusione delle indagini ovvero qualora l'organo requirente federale abbia in qualsiasi modo pregiudicato l'azione disciplinare. In caso di avocazione, il Procuratore Generale dello Sport applica un membro del proprio Ufficio alla Procura Federale per la trattazione del procedimento.

La Commissione federale di Garanzia è organo attivabile con delibera del Consiglio Federale, al fine di tutelare l'autonomia e l'indipendenza degli Organi di Giustizia e della Procura Federale. In particolare, la Commissione provvede a individuare i soggetti idonei ad essere nominati componenti degli Organi di Giustizia e componenti della Procura Federale; inoltre, adotta nei confronti dei componenti dei medesimi organi le sanzioni del richiamo e eventualmente della rimozione dell'incarico nelle ipotesi di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza e di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni; può infine formulare pareri e proposte al Consiglio Federale circa l'organizzazione e il funzionamento della giustizia. In caso di mancata attivazione, le relative funzioni sono esercitate dalla Commissione di Garanzia di cui all'art. 13 *ter* Statuto CONI.

Sebbene non sia espressamente menzionato dallo Statuto quale organo giudicante, l'ordinamento della FCrI contempla l'esistenza di un'altra figura che può essere inserita all'interno del sistema giurisdizionale: il Giudice Arbitro o Giudice di Gara.[37] Tale è l'organo di campo preposto al corretto svolgimento delle gare e della disciplina in campo, in particolare, è previsto che:

- provveda all'identificazione dei giocatori e delle persone ammesse per ciascuna squadra nel campo di gioco;
- assuma ogni eventuale valutazione e decisione in merito allo svolgimento del gioco, e in genere circa il compimento o la prosecuzione della gara;

---

[36] Ai sensi dell'art. 51, comma 4, "*La Procura generale dello sport, in spirito di leale collaborazione, coopera con ciascuno dei procuratori federali al fine di assicurare la completezza e tempestività delle rispettive indagini; a tal fine, la Procura generale dello Sport, anche su segnalazione di singoli tesserati e affiliati, può invitare il capo della procura federale ad aprire un fascicolo di indagine su uno o più fatti specifici, provvedendo all'iscrizione nel registro di cui all'art. 53 del presente Codice*".

[37] Tale soggetto è regolato dal Regolamento Campionati e Gare agli artt. 49 e ss..

- riceve le manifestazioni di impugnativa e provvedere agli oneri ad esse incombenti a norma del Regolamento di Giustizia e Disciplina;
- redige e sottoscrive il verbale arbitrale, rimettendolo all'organo competente a riceverlo.

Con riferimento a quest'ultimo punto, è previsto che il Giudice Arbitro, per ogni singola gara è tenuto a redigere apposito referto.

Il referto è un documento che attesta, in ordine cronologico, i dati essenziali e salienti circa lo svolgimento tecnico dell'incontro, l'indicazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei confronti dei partecipanti con relativa motivazione, degli incidenti, degli infortuni, del comportamento del pubblico, le motivazioni che abbiano fatto escludere la regolarità dell'incontro e i conseguenti provvedimenti adottati, le riserve e i preannunci di reclamo presentati dai capitani secondo quanto previsto dalle norme del Regolamento di Giustizia e Disciplina.

Tale documento ufficiale è, a cura dello stesso arbitro, trasmesso al competente Organo giudicante, affinché provveda all'omologazione del risultato della gara, attestando quindi il regolare svolgimento della stessa. L'omologazione del referto è compiuta dal Giudice Sportivo attraverso la mera presa d'atto di quanto riportato nello stesso. Avverso il referto così omologato, le ASA possono presentare istanza allo stesso Giudice Sportivo.[38]

In caso di riscontro di irregolarità determinanti nello svolgimento della gara, rilevate d'ufficio dal giudice in sede di omologa, ovvero in caso di accoglimento delle impugnazioni influenti sull'esito della gara, l'organo giudicante non omologa la gara, e il risultato ufficiale della medesima sarà determinato dalla decisione giurisdizionale.

6. *Il Giudizio di primo grado*

Come è stato precedentemente detto, il Codice di Giustizia CONI, ha notevolmente modificato il sistema di giustizia sportiva prevedendo il sistema del c.d. doppio binario. Dal nuovo Regolamento di Giustizia sono dunque stati istituiti nuovi organi giurisdizionali: competenti a conoscere le controversie in primo grado sono il Giudici Sportivi e il Tribunale Federali.

I giudici sportivi di primo grado sono il Giudice Sportivo Nazionale e il Giudice Sportivo Territoriale, competenti sulle questioni connesse allo svolgimento delle gare rispettivamente in ambito nazionale e territoriale. Il Tribunale federale è il giudice federale di primo grado, che giudica sui fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia instaurato né risulti pendente un procedimento dinnanzi ai giudici sportivi, nazionali o territoriali.

L'assetto della giustizia è stato dunque notevolmente modificato, il precedente Regolamento di Giustizia, infatti, prevedeva un unico giudizio di primo

[38] Avverso l'omologazione dei risultati di gara è previsto uno speciale procedimento di primo grado innanzi al Giudice Sportivo, per la cui disamina si rimanda alla parte riguardante il giudizio di primo grado.

grado dinnanzi al Giudice Unico. Questo poteva acquisire la notizia dell'infrazione disciplinare in due modi: dal deferimento degli atti da parte PrF o in alternativa, dal referto del Giudice di Gara, sulle cui infrazioni il Giudice Unico procedeva alla relativa irrogazione della sanzione con il provvedimento di omologa della gara. Solo nell'ipotesi di deferimento da parte del PrF, si instaurava l'ordinario procedimento disciplinare di primo grado, instaurandosi, invece, nell'altra ipotesi, un procedimento di omologazione del referto arbitrale.

Rispetto al precedente assetto della giustizia sportiva risultano invece confermate le funzioni del PrF, sebbene con alcuni accorgimenti.

6.1 La fase istruttoria

Così come negli altri rami dell'ordinamento, anche nell'ambito sportivo il procedimento è instaurato dal PrF, il quale acquisisce notizia delle infrazioni di propria iniziativa o per il tramite di: atti ufficiali di un Organo, di una Struttura o un Ufficio federale; di denuncia di affiliati e tesserati FCrI; di ogni notizia avente rilevanza disciplinare, proveniente da qualsiasi fonte, purché qualificata.

Si da luogo, quindi, all'apertura della fase istruttoria, in cui il PrF compie le indagini relative all'accertamento dell'infrazione denunciata.

L'inizio delle indagini si accompagna all'iscrizione delle notizie di reato nel Casellario Federale.[39] Il termine di durata delle indagini non deve essere superiore ai 40 giorni, prorogabile dalla Procura Generale dello Sport per la medesima durata fino a un massimo di due volte; gli atti di indagine compiuti dopo tale termine non possono essere utilizzati.

Conclusa la fase istruttoria, il PrF può archiviare gli atti ovvero esercitare l'azione disciplinare rinviando a giudizio l'imputato.

L'archiviazione è disposta, con motivazione succintamente motivata, dal PrF quando: la notizia d'infrazione è manifestamente infondata, gli elementi acquisiti non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio, l'illecito è estinto, il fatto non costituisce illecito disciplinare o qualora l'autore sia rimasto ignoto. È in ogni caso fatto salvo per gli interessati il potere di impugnare il provvedimento di archiviazione.

Quando invece il PrF non deve disporre l'archiviazione, informa l'interessato sull'intenzione di procedere a rinvio a giudizio e degli elementi che sorreggono l'accusa. Lo scopo della notifica è consentire all'imputato di essere sentito e al suo difensore di presentare memorie che possano indurre il PrF a non confermare la propria intenzione e dunque a non esercitare l'azione disciplinare. Il difensore, a tal riguardo, può ricercare elementi di prova favorevoli al proprio assistito, da sottoporre al PrF affinché ne tenga conto nelle proprie determinazioni.[40]

---

[39] Il Casellario Giudiziario costituisce una importante novità introdotta con il nuovo Regolamento di Giustizia, e imposta dal Codice di Giustizia CONI. L'art. 124 stabilisce che: "*E' istituito presso la Segreteria Federale il Casellario Federale, ove sono raccolti e ordinati cronologicamente, oltre alle notizie di cui all'art. 122, comma 2, i provvedimenti degli Organi di Giustizia e gli atti di archiviazione del Procuratore Federale*".

[40] Un'importante novità introdotta dal Codice di Giustizia CONI è rappresentata dalla previsione del

Qualora il PrF ritenga di dover comunque esercitare l'azione disciplinare formula l'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio. L'atto di deferimento, contenente la descrizione del fatto, l'enunciazione delle norme che si assumono violate e l'indicazione delle fonti di prova acquisite, viene comunicato all'incolpato e al giudice competente contestualmente alla richiesta di fissazione dell'udienza.

Un'importante novità introdotta dal Codice di Giustizia CONI, cui la FCrI si è conformata, concerne il termine di prescrizione dell'azione disciplinare. L'art. 110 del Regolamento di Giustizia e Disciplina prevede che il potere di sanzionare i fatti rilevanti secondo l'ordinamento sportivo si estingue se il PrF non lo esercita entro:

- il termine della stagione sportiva successiva a quella in cui eÌ stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative allo svolgimento della gara;
- il termine della sesta stagione sportiva successiva a quella in cui eÌ stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni in materia gestionale ed economica;
- il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui eÌ stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative alla alterazione dei risultati di gare, competizioni o campionati;
- il termine della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui eÌ stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, in tutti gli altri casi.[41]

Infine, un'altra novità, di cui non vi era traccia nel precedente Regolamento di Giustizia, è rappresentata dalla facoltà di accedere alle ipotesi di patteggiamento, sia nel corso delle indagini che dopo il deferimento agli organi giudicanti. In particolare, per la fase di cui si discute, i soggetti sottoposti a indagini potranno nel corso della fase istruttoria concordare con il PrF l'applicazione di una sanzione, di cui viene indicato il tipo e la misura. Il patteggiamento nel corso delle indagini non trova applicazione per i casi di recidiva, d'illecito sportivo o frode sportiva. Sull'accordo così raggiunto tra indagato e PrF, entro 15 giorni, decide il Presidente della Federazione sentito il Consiglio Federale. Trascorso tale termine l'accordo acquista efficacia e comporta l'improponibilità assoluta della corrispondente azione disciplinare, in relazione ai medesimi fatti per i quali l'accordo è stato concluso.

6.2 La sospensione cautelare

In ipotesi eccezionali, durante la fase delle indagini e anche nel corso del dibattimento

gratuito patrocinio. A tal proposito è previsto che, al fine di garantire l'accesso alla giustizia a quanti non possono sostenere i costi di assistenza legale, ciascuna Federazione debba istituire al proprio interno l'Ufficio del gratuito patrocinio o in alternativa possa avvalersi del corrispondente Ufficio istituito presso il CONI. Il Regolamento federale FCrI non ha optato per l'istituzione di un apposito Ufficio interno, ma ha previsto la facoltà di avvalersi dell'Ufficio del gratuito patrocinio istituito presso il CONI, rinviando al Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport per l'individuazione delle condizioni per l'accesso allo stesso.

[41] I termini iniziano a decorrere dal giorno in cui occorre l'illecito disciplinare.

il PrF può richiedere all'organo giudicante l'adozione di un provvedimento di sospensione cautelare per un periodo non superiore ai 60 giorni, non rinnovabile.[42] Trattasi di provvedimento eccezionale, che consiste nell'inibizione alla partecipazione a qualunque attività federale.

La sospensione può essere concessa alla presenza di determinati presupposti quali: la gravità dell'infrazione, la presenza di gravi indizi di colpevolezza, l'esigenza di assicurare il non inquinamento delle prove, il pericolo di reiterazione delle violazioni.

Il provvedimento con il quale il giudice adotta la sospensione deve essere compiutamente motivato, inoltre, deve contenere a pena di nullità rilevabile d'ufficio:

- l'indicazione delle generalità dell'imputato, e degli elementi utili a identificarlo;
- la descrizione del capo d'accusa (fatto addebitato e norme violate);
- una compiuta motivazione circa i fatti da cui si desumono i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze che richiedono l'adozione del provvedimento cautelare, tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione dell'infrazione;
- l'esposizione dei motivi per cui non sono ritenuti rilevanti gli elementi forniti dalla difesa;
- la fissazione della data di scadenza della misura cautelare;
- la data e la sottoscrizione del giudice.

Avverso il provvedimento di sospensione cautelare può essere proposto appello; è in ogni caso fatta salva la possibilità per il giudice di revocare o modificare il provvedimento prima della conclusione del dibattimento.

6.3 Il Giudizio di primo grado innanzi al Giudice Sportivo Nazionale e ai Giudici Sportivi Territoriali

I procedimenti innanzi al Giudice Sportivo, Nazionale o Territoriale, sono instaurati d'ufficio a seguito di acquisizione dei documenti ufficiali di gara o su segnalazione del PrF, ovvero su istanza di un soggetto interessato.

L'istanza dell'interessato deve pervenire al Giudice Sportivo nel termine di tre giorni dalla celebrazione dell'evento sportivo e deve contenere l'oggetto, le ragioni a sostegno e gli eventuali mezzi di prova. In alternativa l'interessato può formulare l'istanza riservandosi la possibilità di indicare i motivi in un momento successivo alla proposizione della stessa. Se entro il termine di tre giorni l'interessato non scioglie tale riserva, indicando le ragioni poste a fondamento della domanda e gli eventuali mezzi di prova, il giudice non deve pronunciarsi.

Il giudice fissa così la data in cui assumere la pronuncia, provvede inoltre a integrare il contraddittorio nei confronti dei soggetti che siano eventualmente interessati dall'istanza. La pronuncia è adottata senza udienza nel termine di dieci giorni dalla proposizione dell'istanza, salvo che l'istruttoria presenti profili di notevole

[42] I periodi di sospensione così scontati, sono computati nella sanzione eventualmente irrogata al termine del procedimento sportivo.

complessità. Della pronuncia così adottata viene data tempestiva comunicazione alle parti.

Il Regolamento di Giustizia prevede alcune tipologie di procedimenti speciali dinnanzi ai Giudici Sportivi. Nel Capo III del titolo VII si stabilisce che le ASA che intendano presentare al giudice Sportivo istanza:
- per irregolarità nel campo di gioco;
- per posizione irregolare di atleta, allenatore o accompagnatore;
- avverso le decisioni arbitrali;

debbano far precedere l'istanza da specifica riserva, sottoscritta dal capitano e presentata prima dell'inizio o alla fine della gara a seconda che le irregolarità siano precedenti alla gara o siano sopravvenute nello svolgimento della stessa.

Un'ulteriore ipotesi di procedimento speciale è rappresentata dal procedimento per contestare l'omologazione del risultato di gara ovvero per contestare le sanzioni disciplinari irrogate con il provvedimento di omologa. La specialità di questi procedimenti risiede nella previsione di termini ridotti rispetto agli ordinari termini processuali. In particolare, sono previsti termini ridotti per:
- la proposizione dell'istanza, la quale, a pena di inammissibilità, deve pervenire entro ventiquattro ore dal termine della gara;
- per l'adozione della decisione di primo grado, che deve essere pubblicata e comunicata entro le ore 22.00 del secondo giorno lavorativo seguente a quello di presentazione dell'istanza;
- per la proponibilità del reclamo, che deve intervenire entro le ore 12.00 del giorno seguente a quello della pubblicazione della decisione di primo grado.

6.4 Il Giudizio di primo grado innanzi al Tribunale Federale

I procedimenti dinnanzi al Tribunale sono instaurati tramite atto di deferimento del PrF ovvero tramite ricorso della parte interessata. Le parti devono stare in giudizio obbligatoriamente con il ministero di un difensore.

Il ricorso dinnanzi al Tribunale presentato della parte interessata è consentito:
- per la tutela di situazioni giuridicamente protette dall'ordinamento;
- quando per i relativi fatti non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinnanzi agli Organi di Giustizia Sportiva.

Il ricorso deve essere depositato nel termine di trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell'atto o del fatto, e comunque entro un anno dall'accadimento. Decorsi tali termini, i medesimi atti o fatti possono costituire causa di azione innanzi al Tribunale solo per atto di deferimento del PrF. Con il ricorso, o con atto ad esso successivo, il ricorrente, qualora abbia fondato motivo di temere che nelle more del giudizio di primo grado i propri interessi siano minacciati da un pregiudizio imminente e irreparabile, può inoltre richiedere all'organo giudicante l'adozione delle misure cautelari più idonee ad assicurare gli effetti della decisione di merito.[43]

[43] Il Tribunale provvede con pronuncia succintamente motivata, non soggetta a impugnazione ma

Entro dieci giorni dall'atto di deferimento e dalla proposizione del ricorso, il Presidente del Collegio fissa l'udienza di discussione e ne da tempestiva comunicazione all'incolpato, al PrF e agli eventuali controinteressati.[44] Fino a tre giorni prima dalla data fissata per l'udienza, nell'ipotesi di atto di deferimento, e fino a cinque giorni prima dell'udienza, in caso di ricorso dell'interessato, alle parti è consentito prendere visione degli atti del procedimento e di estrarne copia, è inoltre consentito depositare memorie e indicare i mezzi di prova di cui la parte intenda avvalersi.

L'udienza deve essere fissata non prima di venti giorni dalla comunicazione, il Presidente del Tribunale può disporre l'abbreviazione dei termini in presenza di giusti motivi e in considerazione della prescrizione dell'illecito contestato. In ogni modo deve essere garantito all'incolpato l'esercizio dell'effettivo del diritto di difesa.

L'udienza si svolge in camera di consiglio[45] ed è regolata dal Presidente del Collegio. La trattazione è orale e concentrata; alle parti è concessa la facoltà di essere sentite, in ogni caso la trattazione deve assicurare alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa.

Il Collegio, anche d'ufficio, può disporre l'assunzione dei mezzi di prova necessari ai fini della decisione. Norme peculiari sono stabilite in caso di testimonianza e di consulenza tecnica di ufficio.[46]

Terminata l'udienza di discussione, il Tribunale assume la decisione, di cui viene data tempestiva comunicazione alle parti. La decisione è redatta per iscritto e deve essere redatta in maniera chiara e concisa, inoltre, deve contenere, a pena di nullità, l'esposizione dei fatti e dei motivi che il giudice ha posto alla base della sua decisione e la sottoscrizione del giudice.

La decisione deve in ogni caso intervenire entro il termine di novanta giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare ovvero dalla data di proposizione del ricorso; se il termine non è osservato il procedimento è dichiarato estinto. L'estinzione del giudizio estingue l'azione, pertanto tutti gli atti del procedimento e l'eventuale decisione di merito diventano inefficaci.

Il Tribunale, assume la decisione sulla base degli atti ufficiali trasmessigli dal PrF e sulla base delle prove assunte in giudizio; con il provvedimento il giudice applica discrezionalmente la sanzione mantenendosi nei limiti stabiliti per ciascuna specie d'infrazione. Affinché la sanzione rispecchi correttamente l'intensità della

---

revocabile in ogni momento. Il provvedimento che dispone le misure cautelari perde in ogni caso efficacia con il dispositivo della decisione conclusiva del giudizio.

[44] Il terzo-controinteressato per partecipare al giudizio deve, fino a cinque giorni prima della data fissata per l'udienza, depositare l'atto di intervento, con cui deve specificatamente dimostrare di essere titolare di una situazione giuridicamente rilevante per l'ordinamento sportivo.

[45] Nel caso di procedimenti in materia d'illeciti sportivi e in procedimenti di particolare interesse pubblico sono previste norme speciali sulla pubblicità dell'udienza. In queste ipotesi ai rappresentanti dei mezzi d'informazione è consentito seguire l'udienza in locali separati, mediante un apparato televisivo a circuito chiuso. La pubblicità può essere in parte o del tutto esclusa dall'organo giudicante qualora ricorrano particolari esigenze di tutela dei risultati delle indagini svolte.

[46] Si veda a tal riguardo l'art. 102 del Regolamento di Giustizia, appositamente dedicato all'assunzione dibattimentale delle prove.

risposta punitiva, il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale, deve tener conto di una serie di elementi tra cui: le modalità dell'azione, la rilevanza del danno, l'intensità del dolo e della colpa, dei precedenti disciplinari, dell'età del responsabile e della qualifica da questo rivestita e infine delle circostanze attenuanti e aggravanti. È fatta salva in ogni caso la possibilità di tener conto di circostanze diverse, qualora siano di rilevanza tale da giustificare la diminuzione della pena.[47]

Come è stato precedentemente detto anche nel corso del dibattimento, come nel corso della fase istruttoria, alla parte incolpata è consentito accedere al patteggiamento; a tal riguardo è previsto che, dall'atto di deferimento sino alla conclusione del procedimento dinnanzi al Tribunale Federale, le parti possano concordare con il PrF l'applicazione di una sanzione, di cui viene indicato il tipo e la misura. L'accordo così raggiunto viene inviato alla Procura Generale dello Sport, affinché questa, nel termine di dieci giorni, formuli eventuali osservazioni. Decorso tale termine, se non ci sono osservazioni, l'accordo è inviato al collegio giudicante affinché si pronunci con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti e della congruità della sanzione indicata, se da tale verifica l'accordo è reputato corretto il collegio, con apposita decisione, ne dichiara l'efficacia. L'efficacia del patteggiamento comporta nei confronti dell'incolpato la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi. Come per l'ipotesi di patteggiamento predibattimentale, anche il patteggiamento dibattimentale non trova applicazione per i casi di recidiva, d'illecito sportivo o frode sportiva, non trova inoltre applicazione per tutti i fatti idonei ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara.

Va infine detto che per i ricorsi presentati per l'annullamento delle deliberazioni dell'Assemblea Federale e del Consiglio Federale contrarie alla legge, allo Statuto e ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e ai Regolamenti della Federazione si applicano in quanto compatibili le disposizioni previste per il ricorso della parte interessata.

---

[47] Quando concorre una sola circostanza attenuante o una sola circostanza aggravante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione può, rispettivamente, essere diminuita o aumentata in misura non eccedente un terzo. Se concorrono più circostanze attenuanti si applica la sanzione meno grave stabilita per le predette circostanze, ma il giudice può diminuirla, in ogni caso non può applicare la sanzione in misura inferiore ad un quarto. Quando concorrono più circostanze aggravanti si applica la sanzione stabilita per la circostanza più grave, ma il giudice può aumentarla, tali aumenti di pena non possono però mai superare il triplo del massimo previsto. Se invece sussistono, allo stesso tempo, circostanze attenuanti ed aggravanti, il giudice deve compiere un giudizio di equivalenza o di prevalenza, nella prima ipotesi applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze, nella ipotesi di giudizio di prevalenza, il giudice terrà conto solo delle circostanze che ritenga prevalenti, senza applicare le altre. Le circostanze aggravanti sono valutate a carico dei soggetti responsabili solo se conosciute, ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa; le circostanze attenuanti, invece, sono valutate a favore del responsabile anche se non conosciute o ritenute insussistenti. Nel caso di concorso di persone le circostanze aggravanti o attenuanti sono valutate solo riguardo il soggetto cui si riferiscono.

7. Le impugnazioni

In virtù del principio del doppio grado di giurisdizione sportiva, contro ogni provvedimento e decisone emessa nell'ambito della Federazione Cricket può essere proposta impugnazione da parte di chi vi abbia interesse.

I soggetti interessati a proporre impugnativa sono i soggetti che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale con riferimento al provvedimento impugnato.

Tutti i mezzi d'impugnazione, a ragione del principio della ragionevole durata del procedimento, sono soggetti a termini perentori, la cui violazione rende l'impugnazione irricevibile. I termini ordinari d'impugnazione possono tuttavia essere anticipati, se esistono necessità tali da giustificare una trattazione anticipata della controversia; a seconda che il termine sia rispettato o anticipato le impugnazioni si possono distinguere in ordinarie, o d'urgenza.

Il Codice di Giustizia CONI, come è stato più volte detto, ha notevolmente modificato il sistema di giustizia sportiva prevedendo il sistema del c.d. doppio binario. Così come è avvenuto per i procedimenti di primo grado, anche per le impugnazioni sono stati istituiti nuovi organi giurisdizionali: la Corte Sportiva d'Appello e la Corte Federale d'Appello, competenti secondo il criterio di riparto stabilito in primo grado.

Competente a decidere in seconda istanza sui reclami proposti avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale e del Giudice Sportivo Territoriale e sulle istanze di ricusazione dei medesimi giudici è la Corte Sportiva d'Appello. Avverso le decisioni assunte in sede di appello, è ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.

La Corte Federale d'Appello, invece, giudica in seconda istanza sui ricorsi proposti contro le decisioni emesse in primo grado dal Tribunale Federale. Il mezzo per impugnare le decisioni del Tribunale Federale è esclusivamente il reclamo della parte interessata.

Rispetto all'attuale asseto delle impugnazioni, il precedente Regolamento di Giustizia federale, invece, distingueva le impugnazioni in tecniche e disciplinari (le prime riguardano l'esito e lo svolgimento di una gara e si riferivano solo a ipotesi tassative, le impugnazioni in materia disciplinare riguardavano invece tutti i provvedimenti disciplinari adottati dagli organi giudicanti a norma del Regolamento di Giustizia e Disciplina), e inoltre distingueva i mezzi di impugnazione in base al provvedimento o alla sentenza che si intendeva contestare. Erano quindi mezzi di impugnazione:

- il reclamo, che consisteva nell'atto di opposizione al referto arbitrale nella parte in cui questo ometteva o affermava un fatto che si intendeva contestare; con riguardo all'oggetto, il reclamo poteva essere indistintamente sia di natura tecnica che di natura disciplinare, competente in merito era il Giudice Unico;
- il ricorso, era l'impugnazione diretta contro le omologhe del Giudice Unico, su cui era lo stesso Giudice a decidere;
- l'appello, era il gravame proposto conto le sentenze, di natura tecnica o

disciplinare, emesse dal Giudice Unico; competente a deliberare era la Commissione di Appello.

7.1 Il Giudizio di secondo grado innanzi alla Corte Sportiva di Appello

Il reclamo alla Corte Sportiva di Appello può essere proposto dalla parte interessata o dal PrF, nel termine perentorio di cinque giorni dalla data di pubblicazione della decisione di primo grado.[48]

Il gravame non sospende l'esecuzione della decisione, salvo che, su richiesta dell'interessato, il giudice non provveda in tal senso adottando un provvedimento idoneo a preservarne gli interessi.

Il reclamo deve contenere l'oggetto e le ragioni a sostegno della domanda. Così come avviene per i procedimenti di primo grado, l'interessato può formulare la richiesta di reclamo riservandosi la possibilità di indicare i motivi in un momento successivo alla proposizione della stessa. I motivi devono essere integrati, a pena di inammissibilità, non oltre il terzo giorno successivo a quello in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti sui cui è fondata la pronuncia di primo grado.

Segue la fissazione della data dell'udienza nella quale verrà trattato il reclamo, di cui viene data comunicazione alle parti. Queste a loro volta devono costituirsi in giudizio entro due giorni prima della data di celebrazione dell'udienza. Entro il medesimo termine è consentito l'intervento di terzi-controinteressati.

La Corte Sportiva d'Appello se rileva motivi di improponibilità o improcedibilità dell'istanza proposta in primo grado annulla la pronuncia impugnata; in ogni altro caso in cui non debba dichiarare l'inammissibilità del reclamo il Collegio decide nel merito. La decisione di merito può riformare in tutto o in parte la pronuncia impugnata. Come previsto per tutte le decisioni degli organi di giustizia la decisione adottata è comunicata alle parti e pubblicata.

7.2 Il Giudizio di secondo grado innanzi alla Corte Federale di Appello

Il reclamo alla Corte Federale di Appello può essere proposto dalle parti interessate, nel termine di 15 giorni dalla pubblicazione della decisione di primo grado. Decorso tale termine la decisione di primo grado non è più impugnabile, né contro tale decisione è ammesso il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport istituito presso il CONI.

Il gravame non sospende l'esecuzione della sentenza, a meno che il Presidente della Corte non provveda in tal senso, al fine di evitare alla parte che ha proposto reclamo un pregiudizio irreversibile. Il provvedimento di sospensione adottato dal Presidente deve essere confermato, modificato o revocato nel corso dell'udienza di secondo grado. In ogni caso perde efficacia con il dispositivo della decisione

[48] Si ricorda che un termine ridotto è previsto in caso di reclamo avverso il provvedimento di primo grado adottato dal Giudice Sportivo in sede di omologazione dei risultati di gara: si veda l'art. 89, comma 6 del Regolamento di Giustizia e Disciplina.

conclusiva del giudizio di secondo grado.

Segue la fissazione della data, dell'ora e del luogo dell'udienza nella quale verrà trattato il gravame, di cui sarà data comunicazione, unitamente al reclamo, alla parte intimata e alle parti eventualmente presenti nel precedente grado di giudizio.

La parte intimata, se ancora non decaduta dal diritto di impugnare la decisione di primo grado, può a sua volta presentare impugnazione incidentale non oltre la prima udienza di trattazione del gravame. In tal caso le impugnazioni sono riunite e trattate congiuntamente.

Il procedimento di reclamo è a carattere parzialmente devolutivo, in quanto deve concernere le medesime domande e questioni che sono state trattate nel giudizio di cui si domanda il riesame, pertanto eventuali domande nuove devono essere rigettate d'ufficio.

La trattazione inoltre:

- è orale e concentrata;
- assicura alle parti ragionevoli e equivalenti possibilità di difesa, in particolare è consentito a ogni parte depositare almeno un atto scritto o una memoria. È fatta salva in ogni caso la possibilità per il collegio di rinnovare l'assunzione delle prove o assumerne di nuove.
- alla trattazione si applicano, per quanto compatibili, le norme sullo svolgimento dell'udienza e sull'assunzione delle prove previste per il Tribunale Federale, di cui rispettivamente agli artt. 101 e 102 del Regolamento di Giustizia.

Al termine della trattazione il collegio decide a maggioranza dei voti. La Corte può valutare diversamente, in fatto e in diritto, le risultanze del procedimento di primo grado e conseguentemente riformare, in tutto o in parte, la decisione oggetto di reclamo. La Corte Federale di Appello ha l'unico limite di non poter inasprire le sanzioni irrogate alla parte soccombente in primo grado (trattasi del c.d. divieto di *reformatio in peius*), salvo nell'ipotesi di accoglimento dell'appello incidentale.

Il dispositivo è letto in udienza dal Presidente, inoltre, se la particolare complessità della controversia non lo consente, viene fissato un termine non superiore ai dieci giorni per il deposito della motivazione. In quest'ultimo caso l'esecuzione della decisione non è impedita ma, sino alla pubblicazione della motivazione, è improponibile il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.

Le decisioni prese in grado di appello sono comunicate alle parti e pubblicate, per la forma dei provvedimenti si applicano i principi regolatori del codice di procedura civile.

La decisione deve in ogni caso intervenire entro il termine di sessanta giorni dalla data di proposizione del reclamo, se il termine non è osservato il procedimento è dichiarato estinto. L'estinzione del giudizio estingue l'azione, pertanto tutti gli atti del procedimento e l'eventuale decisione di merito diventano inefficaci.

8. La Giustizia eso-federale

Come espressamente stabilito dall'art. 30 dello Statuto, la giurisdizione della FCrI è

retta dal principio generale del vincolo di giustizia. Secondo tale principio gli affiliati, i tesserati e ogni soggetto dell'ordinamento sportivo, per la risoluzione di qualsiasi controversia connessa all'attività espletata nell'ambito della FCrI, sono obbligati ad adire esclusivamente le autorità federali, pena l'adozione di provvedimenti disciplinare, fino alla radiazione.[49]

Il sistema tuttavia ammette la possibilità di adire organi differenti da quelli fino ad ora menzionati, qualora la risoluzione di una controversia esuli dalla competenza degli Organi di Giustizia federali e dalla competenza esclusiva del Giudice Amministrativo.[50]

In particolare al Collegio di Garanzia dello Sport istituito presso il CONI, che rappresenta l'ultimo grado di giustizia sportiva, sono devolute tutte le controversie la cui decisione non sarebbe altrimenti impugnabile nell'ambito dell'ordinamento federale, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro. Il Collegio di Garanzia decide altresì sulle controversie ad esso devolute dagli Statuti e dai Regolamenti federali sulla base di speciali regole procedurali definite d'intesa con il CONI. In ogni caso il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, ovvero per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, che sia stato oggetto di disputa tra le parti.[51] Hanno facoltà di proporre ricorso le parti, nei cui confronti sia stata pronunciata la decisione, nonché la Procura Generale dello Sport presso il CONI.

---

[49] A tal riguardo, l'art. 2 del D. L. n. 220 del 19 agosto 2003 così come modificato dalla legge 17 ottobre 2003 n. 280 espressamente stabilisce per le società, le associazioni, gli affiliati ed i tesserati hanno l'onere di adire i competenti Organi di Giustizia Federali "*…nelle questioni aventi ad oggetto:*
a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive;
b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive".

[50] La ripartizione di competenza tra giudice sportivo e giudice amministrativo (e giudice ordinario per quanto concerne i rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti) e la possibilità di rimettere, tramite clausola compromissoria, la decisione delle controversie ad un collegio arbitrale è espressamente prevista all'art. 3, comma 1, della l. 280 del 2003.

[51] Il Collegio di Garanzia, disciplinato dagli artt. 31 dello Statuto Federale e 117 del Regolamento di Giustizia e Disciplina, è organo di recente introduzione, infatti, il sistema di giustizia eso-federale è stato una delle parti dello Statuto oggetto di maggiori modifiche ad opera della nuova normativa emanata dal CONI. In luogo del ricorso al Collegio di Garanzia, dal precedente Statuto FCrI era riconosciuta la possibilità di ricorrere alla cognizione del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (di seguito TNAS). Il TNAS era competente sulle controversie che contrapponevano la FCrI ai soggetti affiliati o tesserati, a condizione che fossero stati previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione, o comunque si trattasse di decisioni non soggette a impugnazione nell'ambito della Giustizia federale. Il procedimento davanti al TNAS prevedeva che nella prima udienza fosse esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione. Il Tribunale provvedeva alla soluzione delle controversia attraverso un c.d. lodo arbitralo, avverso il quale era ammesso il ricorso per nullità ai sensi dell'art. 828 c.p.c. Nell'ipotesi in cui le controversie, rimesse alla giurisdizione del TNAS, avessero avuto ad oggetto diritti indisponibili, era inoltre possibile adire l'alta Corte di Giustizia Sportiva; anche questo organo, così come il TNAS, è stato sostituito dal Collegio di Garanzia dello Sport.

Il Collegio, se non dichiara inammissibile il ricorso, decide riformando in tutto o in parte la controversia. Qualora siano necessari ulteriori accertamenti di fatto o se le parti ne abbiano fatto concorde richiesta, il Collegio rinvia la controversia all'Organo di giustizia federale competente, che, in diversa composizione, provvederà a pronunciarsi definitivamente applicando il principio di diritto dichiarato dal Collegio. In tale ipotesi, come previsto dal Regolamento di Giustizia e Disciplina all'art. 54, il termine per la pronuncia nell'eventuale giudizio di rinvio è di sessanta giorni a decorrere dalla data in cui il Collegio di Garanzia restituisce gli atti del procedimento.[52]

In aggiunta al ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, lo Statuto e il Regolamento di Giustizia, rispettivamente agli artt. 32 e 123, prevedono che gli affiliati, i tesserati e ogni altro soggetto dell'ordinamento federale possano rimettere a un Collegio Arbitrale la decisione di controversie che abbiano ad oggetto esclusivamente rapporti patrimoniali.[53]

Il Collegio Arbitrale cui è rimessa la risoluzione della controversia è composto da due membri, nominati uno da ogni parte, i quali a loro volta provvedono a nominare un Presidente. In caso di disaccordo nella nomina del Presidente o in difetto di designazione di un membro del Collegio ad opera di parte, le nomine sono demandate al Presidente della Corte Federale di Appello.

Il Collegio provvede così a comporre la controversia, in modo inappellabile e con la massima libertà di forma. Le uniche formalità previste sono: il rispetto del principio del contraddittorio e, per quanto compatibili, delle procedure previste dal Regolamento di Giustizia; il rispetto del termine di 60 giorni dalla data di nomina formale del Presidente per l'emissione del lodo arbitrale; e l'adozione dello stesso a maggioranza dei voti.

Il lodo è validamente adottato se il dispositivo è sottoscritto da almeno due membri del Collegio, purché sia dato atto che è stato deliberato alla presenza di tutti i componenti, con l'espressa dichiarazione che il terzo membro del Collegio non ha voluto o potuto sottoscriverlo. Il lodo, inoltre, deve essere depositato per l'esecuzione entro il termine di 10 giorni presso la Segreteria della FCrI, la quale provvede a darne tempestiva comunicazione alle parti. La parte soccombente è tenuta ad adempiere quanto stabilito nel termine imposto dal lodo, o se questo non è previsto nel termine massimo di trenta giorni dalla comunicazione. La mancata esecuzione, se non giustificata, è considerata infrazione disciplinare e può comportare da parte del PrF l'apertura di apposito procedimento disciplinare con la conseguente adozione degli opportuni provvedimenti.

---

[52] Per ulteriori specificazioni circa la competenza, la composizione e l'organizzazione del Collegio di Garanzia e il relativo procedimento si vedano l'art. 12 *bis* dello Statuto CONI e gli artt. 54 e ss. del Codice di Giustizia Sportiva CONI.

[53] Anche l'arbitrato ha subito notevoli modifiche. Ai sensi del precedente Statuto, infatti, gli affiliati e i tesserati mediante clausola compromissoria, potevano rimettere a un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie interindividuali che fossero originate dalla loro attività sportiva o associativa, e non dunque, come avviene al momento attuale, solo per controversie aventi ad oggetto rapporti patrimoniali. Ciò era giustificato dal richiamo che nello Statuto veniva fatto all'art. 806 c.p.c., secondo il quale le parti possono far decidere da arbitri le controversie tra loro insorte, purché non abbiano ad oggetto diritti indisponibili.

9. *Riabilitazione, revisione e revocazione*

L'ordinamento della FCrI accoglie al proprio interno tre procedimenti, quello della riabilitazione, della revisione e della revocazione, accomunati dal fatto di essere esperibili dopo il passaggio in giudicato della decisione; i procedimenti e i consequenziali provvedimenti, hanno quindi come presupposto l'emanazione di una decisione non più soggetta a impugnazione.

La riabilitazione è un provvedimento che estingue le sanzioni accessorie e ogni altro effetto della condanna. È un provvedimento adottato dalla Corte Federale di Appello su istanza del condannato,[54] in presenza delle seguenti condizioni:
- che siano decorsi almeno tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta;
- che durante tale periodo il condannato abbia dato prova di una effettiva e costante buona condotta.

Nell'istanza proposta dal condannato devono emergere gli elementi dai quali desumersi la sussistenza delle predette condizioni.

Entro 60 giorni dalla proposizione dell'istanza la Corte Federale di Appello si pronuncia. La Corte può dunque, rigettare l'istanza, per difetto del requisito della buona condotta, ovvero potrà accoglierla e emettere sentenza di riabilitazione, estinguendo in tal modo le sanzioni accessorie e ogni altro effetto della condanna. La deliberazione sulla riabilitazione è pubblicata secondo le modalità previste per le decisioni degli Organi di Giustizia, inoltre è depositata presso la segreteria FCrI, affinché si provveda alla trascrizione nel Casellario Federale.

Nell'ipotesi in cui la richiesta venga respinta per difetto del requisito della buona condotta, questa potrà essere riproposta trascorsi due anni dal provvedimento di rigetto.

Infine, la sentenza di riabilitazione è revocata di diritto se, entro sette anni, il soggetto riabilitato commette un'infrazione per la quale venga comminata la sospensione per un tempo non inferiore a due anni o la radiazione, ovvero nell'ipotesi di condanna per uso di sostanze vietate dalla normativa antidoping. La revoca della riabilitazione è disposta dal giudice che commina la nuova condanna, nell'ipotesi in cui quest'ultimo non vi provveda la competenza è della Corte Federale di Appello su ricorso presentato dal PrF.

La revisione e la revocazione sono istituti che consentono alla parte soccombente di eliminare gli effetti di una sentenza divenuta irrevocabile per qualsiasi causa.

Il giudizio di revisione, in particolare, è ammesso avverso le decisioni della Corte Federale di Appello per le quali sia scaduto il termine per il ricorso dell'incolpato al Collegio di Garanzia dello Sport ovvero contro le decisioni di quest'ultimo, qualora il ricorso non sia stato accolto, alla presenza di uno dei seguenti presupposti:

---

[54] Secondo il previgente Statuto competente a emettere il provvedimento di riabilitazione era la Commissione di Appello; l'istituto tuttavia non ha nel complesso subito cambiamenti significativi rispetto la normativa previgente.

- quando la sanzione è stata applicata sulla base di prove successivamente giudicate false;
- quando la sanzione è stata applicata in difetto di prove decisive successivamente formate o comunque divenute acquisibili.[55]

La domanda di revisione è esperibile nel termine di quindici giorni, decorrente dalla conoscenza della falsità della prova o dalla formazione di quelle nuova. Se la revisione è accolta non è più ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.

È invece ammessa la revocazione, su ricorso della parte interessata, qualora le medesime decisioni dipendano esclusivamente da un errore di fatto risultante incontrovertibilmente da documenti acquisiti successivamente, per causa non imputabile all'istante. Il termine per proporre la revocazione è di quindici giorni e decorre dal momento dell'acquisizione del documento.

In ogni caso, fuori dai casi espressamente enunciati, non è ammissibile addivenire alla revocazione di una decisione degli Organi di Giustizia per la quale sia scaduto il termine per l'impugnazione o qualora il giudizio sia comunque definito dal Collegio di Garanzia dello Sport con decisione di merito.

Entrambi i giudizi si svolgono in unico grado e agli stessi sono applicate le norme relative al procedimento di reclamo davanti alla Corte Federale d'Appello.

10. I provvedimenti di clemenza

L'ordinamento sportivo della FCrI prevede delle specifiche ipotesi di estinzione del reato e della pena, i c.d. provvedimenti di clemenza. Questi sono la grazia, l'amnistia e l'indulto.

L'amnistia è un provvedimento generale che estingue l'infrazione e consiste nella rinuncia da parte della Federazione a perseguire determinate infrazioni. Oltre ad estinguere il reato, nell'ipotesi in cui vi sia stata condanna, ne fa cessare l'esecuzione e le sanzioni accessorie.

È un provvedimento che può essere concesso dal Consiglio Federale, il quale ne indica la data di decorrenza e può sottoporlo a condizioni o a obblighi. La deliberazione è pubblicata secondo le modalità previste per le decisioni degli Organi di Giustizia.

Generalmente non si applica ai recidivi, salvo che il provvedimento non disponga diversamente; inoltre non è applicabile nei confronti delle sanzioni per violazione della normativa antidoping.

---

[52] Per ulteriori specificazioni circa la competenza, la composizione e l'organizzazione del Collegio di Garanzia e il relativo procedimento si vedano l'art. 12 *bis* dello Statuto CONI e gli artt. 54 e ss. del Codice di Giustizia Sportiva CONI.

[53] Anche l'arbitrato ha subito notevoli modifiche. Ai sensi del precedente Statuto, infatti, gli affiliati e i tesserati mediante clausola compromissoria, potevano rimettere a un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie interindividuali che fossero originate dalla loro attività sportiva o associativa, e non dunque, come avviene al momento attuale, solo per controversie aventi ad oggetto rapporti patrimoniali. Ciò era giustificato dal richiamo che nello Statuto veniva fatto all'art. 806 c.p.c., secondo il quale le parti possono far decidere da arbitri le controversie tra loro insorte, purché non abbiano ad oggetto diritti indisponibili.

L'indulto è, come l'amnistia, un provvedimento generale ispirato da ragioni di opportunità politica e di pacificazione sociale. L'indulto condona in tutto o in parte la sanzione erogata o la commuta in un'altra più lieve; dunque, a differenza dell'amnistia, non estingue il reato, ma è semplicemente una causa di estinzione della pena principale. Inoltre, non estingue le sanzioni accessorie, salvo che il provvedimento non disponga diversamente.

Competente alla concessione è il ConsiglioFederale, che ne determina la data di decorrenza, e lo può sottoporre a condizioni o a obblighi. Il provvedimento non si applica ai recidivi, salvo che sia disposto diversamente; inoltre non è applicabile nei confronti delle sanzioni per violazione della normativa antidoping.

La grazia invece è un provvedimento di clemenza individuale, di cui beneficia soltanto un determinato soggetto, cui viene condonata, con o senza condizioni, la pena principale o la si sostituisce con altra meno grave. È dunque una causa di estinzione della pena principale, le sanzioni accessorie non vengono estinte, salvo che il provvedimento non disponga diversamente.

Competente a concederla è il Presidente Federale, qualora sussistano determinati presupposti:

- deve intervenire a seguito di decisione irrevocabile di condanna;
- deve essere stata scontata almeno la metà della pena;[56]
- non è applicabile nei confronti delle sanzioni per violazione della normativa antidoping.

Il provvedimento può essere adottato solo su domanda scritta dell'interessato inviata al Presidente Federale, la domanda deve essere portata a conoscenza del Segretario Federale.

La determinazione assunta dal Presidente sulla grazia è pubblicata secondo le modalità previste per le decisioni degli Organi di Giustizia.

11. Conclusioni

Nell'esposizione che è preceduta, si è cercato di delineare un quadro dell'attuale ordinamento federale della FCrI alla luce delle recenti novità introdotte dal Codice di Giustizia CONI; sono così stati analizzati le funzioni, gli organi, e il sistema di giustizia al momento vigente. Si è, inoltre, cercato di individuare quali sono le divergenze tra la normativa recentemente introdotta e quella ad essa subito precedente.

Alla luce dell'analisi svolta il sistema di giustizia sportiva della FCrI precedente alla riforma appariva già dotato di notevoli garanzie procedurali, numerose sono infatti le affinità con la nuova normativa emanata dal CONI. Si è detto, ad esempio, della previsione di principi fondamentali del procedimento sportivo, già ampiamente garantiti dal vecchio procedimento giudiziale.

Numerose sono comunque le limature apportate al sistema, cambiamenti

[56] Nei casi di radiazione la grazia non può essere concessa se non siano decorsi almeno cinque anni dall'adozione della sanzione definitiva.

che si sono imposti al fine di attuare il Codice di Giustizia Sportiva del CONI, e, in un'ottica generale, al fine di delineare un processo quanto più chiaro, garantista ed efficiente possibile.

La prima tra queste modifiche è la previsione di nuovi Organi di Giustizia, e la creazione del c.d. doppio binario: giudici sportivi da una parte e giudici federali dall'altra.

Segue poi la nuova fisionomia delineata per il sistema di giustizia eso-federale, in particolare ci si riferisce al ricorso al Collegio di Garanzia, quale giudice di ultima istanza.

È stato poi disciplinato il patrocinio gratuito e dettate le norme per coordinare l'attività inquirente dei Procuratori federali con quella della Procura Generale dello Sport.

Sono inoltre stati ampliati gli strumenti processuali a disposizione delle parti, si fa riferimento all'introduzione delle ipotesi di patteggiamento, sia in fase di indagine che a seguito del deferimento degli atti all'organo giudicante.

Altro aspetto di assoluta rilevanza, cui la FCrI si è adeguata, è costituito dalla fissazione di un termine massimo per la definizione dei procedimenti: ai sensi dell'art. 104 del Regolamento di Giustizia, infatti, il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di 90 giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare ovvero dalla proposizione del ricorso, mentre il termine per la pronuncia della decisione di secondo grado è fissato in 60 giorni, decorrenti dalla data di proposizione del reclamo.

Infine, di notevole importanza è la previsione di un'apposita Commissione, la Commissione di Garanzia, competente ad individuare i membri più idonei a assumere le cariche presso gli organi di giustizia e a esercitare nei confronti di quest'ultimi l'azione disciplinare, ogniqualvolta si rendano responsabili di violazioni dei regolamenti federali.

LA GIUSTIZIA SPORTIVA IN RELAZIONE ALLA FEDERAZIONE ITALIANA DANZA SPORTIVA

di *Davide Venturini*[*]

SOMMARIO: 1. La Federazione Italiana Danza Sportiva: aspetti introduttivi – 2. Organi e strutture – 3. Metodi di votazione e scrutinio – 4. Regolamento di Danza Paraolimpica – 5. Organi di Giustizia e Statuto – 6. Il Regolamento di Giustizia – 7. Conclusioni

1. La Federazione Italiana Danza Sportiva: aspetti introduttivi

La Federazione Italiana Danza Sportiva[1] è l'unica Federazione riconosciuta dal CONI per organizzare e regolare lo sport della Danza Sportiva in Italia. Con delibera 1355 del 26 giugno 2007, il Consiglio Nazionale del CONI ha riconosciuto la FIDS quale Federazione Sportiva Nazionale, ai sensi dell'art. 6 comma 4 punto C dello Statuto del CONI ed in applicazione a quanto previsto dall'art. 15 comma 3 e 4 del Decreto Lgs. 23 luglio 1999, nr. 242 e successive modifiche e integrazioni.[2]

Le discipline di danza regolamentate e organizzate dalla FIDS[3] sono le Danze di Coppia, suddivise a loro volta in Danze Internazionali, Danze Nazionali, Danze Regionali, e Danze Artistiche, suddivise a loro volta in Danze Accademiche (classiche e moderne), Danze Coreografiche (Freestyle e Etniche), Street Dance, sulla base del seguente schema:

DANZE DI COPPIA

1. Danze Internazionali WDSF (Danze Standard e Danze Latino-Americane)
2. Danze Internazionali IDO (Danze caraibiche, Danze argentine, Hustle/ Disco Fox)

---

[*] Avvocato patrocinante nel Tribunale della Sacra Rota Romana, Città del Vaticano. Socio dell'Associazione Italiana Avvocati dello Sport. Email: zeus.dv@libero.it

[1] Rimandiamo innanzitutto allo Statuto della Federazione, in www.federdanza.it. Tutti i documenti, Statuto, Regolamento di Giustizia, regolamento paraolimpico, testi sulla valutazione, ecc. della FIDS sono tratti dal sito ufficiale della Federazione (www.federdanza.it) secondo la più recente edizione del sito, ovvero dicembre 2014.

[2] FIDS, Statuto, art. 1.

[3] Rimandiamo a FIDS, Regolamento dell'attività sportiva federale ; trattasi del regolamento tecnico dei comparti Danze di Coppia e Danze Artistiche, particolarmente interessante e dettagliato.

3. Danze Internazionali WRRC (Boogie Woogie e Rock'n Roll)
4. Stile Nazionale (Ballo da Sala, Liscio Unificato, Combinate Nazionali)
5. Stile Tradizionale e Folkloristico (Liscio Tradizionale, Danze Folk Romagnole)

DANZE ARTISTICHE

1. Danze Accademiche (Danza Classica, Danza Moderna e Contemporanea)
2. Danze Coreografiche (Synchro Dance, Choreographic, Show Dance, Disco Dance)
3. E.PO.CA (Tap Dance, Oriental Dance, Flamenco)
4. Street Dance (Hip Hop, Break Dance, Electric Boogie)
5. Open Space (Country Dance).

Il 26 febbraio del 1996 al CONI venne sancita la definitiva nascita di una unica federazione in questo ambito così ampio e frastagliato, e cioè la Federazione Italiana Danza Sportiva. Infine, il 28 febbraio 1997 la Giunta Esecutiva del CONI, con delibera n. 919, comunicava il riconoscimento della nuova Federazione quale Disciplina Associata.

Nel frattempo la FIDS otteneva risultati di grande livello sul piano internazionale, si organizzava sempre più sul piano regionale e provinciale, e aumentava enormemente il numero dei propri iscritti. Tutto questo è stato premiato dal CONI, che il 26 giugno 2007 ha votato all'unanimità l'ingresso della Federazione Italiana Danza Sportiva nel novero delle Federazioni Sportive Nazionali.

2. Organi e strutture

La FIDS allo scopo del perseguimento delle proprie finalità istituzionali si avvale di organi e strutture.[4]

Gli organi in questione si distinguono in centrali, periferici e di giustizia. Le strutture si dividono in centrali e periferiche.

Il Presidente Federale rappresenta la FIDS e ne è il legale rappresentante ed il responsabile del suo funzionamento dinanzi all'Assemblea Nazionale e del CONI. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Federale e del Consiglio di Presidenza previa formulazione dell'ordine del giorno; convoca le Assemblee, sottoscrive gli Atti federali e può delegarne la firma, controlla l'operare di tutti gli organi e strutture della Federazione, esclusi Organi di Giustizia e Collegio di Revisori dei Conti.

Il Consiglio Federale è l'organo di governo della Federazione. E' composto dal Presidente e da dieci consiglieri federali. Delibera in merito alla amministrazione e gestione della Federazione, amministra il patrimonio federale. Può delegare al Consiglio di Presidenza le proprie competenze non esclusive e la gestione degli

[4] Rimandiamo tra le altre cose a FIDS, Regolamento Organico delle Federazione Italiana Danza Sportiva, approvato dalla Giunta Nazionale CONI con delibera 311 del 29.09.2011.Rimandiamo anche a FIDS, Regolamento dell'attività sportiva federale, in vigore dal 1° ottobre del 2014, che presenta le novità introdotte dalla stagione 2014/2015.

affari ricorrenti. Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente, che la presiede, e da quattro componenti il Consiglio Federale, tra i quali il Vice Presidente Vicario, un rappresentante degli atleti e il rappresentante dei tecnici. Dà attuazione ai programmi preventivamente stabiliti dal Consiglio Federale, esercitando in caso di delega i medesimi poteri spettanti a quest'ultimo. Può adottare tutte le deliberazioni rientranti nella ordinaria competenza del Consiglio Federale nei casi in cui l'urgenza delle decisioni non ne consenta la tempestiva convocazione sottoponendole a ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto dal Presidente, eletto dall'Assemblea, e da due componenti e due supplenti, nominati dal CONI, in conformità con la normativa vigente. Il Collegio in questione esercita il controllo di legittimità sulla gestione economico-finanziaria della Federazione ed ha il compito di controllare il bilancio, la contabilità e qualsiasi altro atto di amministrazione assunto dai suoi organi,, riferendone al Presidente, al Consiglio Federale e all'Assemblea Nazionale. I componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti assistono alle riunioni degli organi deliberanti della Federazione, cui devono essere formalmente invitati a partecipare. La Segreteria Generale provvede a dare esecuzione alle deliberazioni assunte dagli organi centrali. E' diretta dal Segretario Generale, il quale coordina e dirige gli uffici della Federazione avvalendosi del personale preposto.

Gli organi di Giustizia Sportiva sono: il Giudice Sportivo, il Commissario di Gara, la Commissione Giudicante, la Commissione d'Appello Federale, il Procuratore Federale.

Gli Organi di Giustizia sono istituiti al fine di ottenere il rispetto delle norme contenute nello Statuto e nei Regolamenti Federali, nonché l'osservanza dei principi derivanti dall'ordinamento giuridico sportivo. La Giustizia Federale è amministrata in base al Regolamento di Giustizia Federale.

Infine, ricordiamo i comitati regionali e i comitati o delegazioni provinciali, che rappresentano la FIDS nell'ambito del rispettivo territorio, applicando e facendo applicare tutte le norme e le direttive federali. Provvedono poi alla gestione dell'attività federale nel loro ambito territoriale nel rispetto delle direttive dettate dal Consiglio Federale. Disciplinano lo svolgimento dell'attività sportiva nel territorio e promuovono la costituzione di associazioni sportive.

3. Metodi di votazione e scrutinio

Data la peculiarità della Danza Sportiva non possiamo evitare di affrontare il problema dei metodi valutativi, strettamente, quasi inscindibilmente, connessi e correlati alla giustizia sportiva interna.

I risultati delle gare di Danza Sportiva sono affidati al parere personale dei Giudici, che hanno facoltà di esprimere preferenze e voti secondo conoscenza e coscienza . Il metodo di giudizio è per la massima parte soggettivo, pur essendoci vari aspetti tecnici (tempo musicale, direzioni, prese, programmi obbligatori, ecc.) la cui valutazione rientra nell'ambito delle norme regolamentari e, quindi, della

loro applicazione semioggettiva. Solitamente le gare sono affidate a più Giudici, così da ottenere una media che si avvicini il più possibile al reale merito sportivo degli atleti in pista. Non essendo permesso l'utilizzo di misure o valori facilmente quantificabili, va da sé che le votazioni vadano poi integrate da un calcolo che sia ragionevolmente idoneo a individuare i competitori ritenuti migliori e, tra questi, di assegnare la classifica finale. Pertanto è stato adottato il Sistema Skating, un articolato procedi,mento che verifica i valori espressi dalla maggioranza dei Giudici.[5] Altre metodologie complementari, solitamente riconducibili al puro calcolo decimale, sono ammesse per le fasi eliminatorie e per peculiari specialità di Danza Sportiva. Solamente in rarissimi casi vengono poi utilizzate per le finali, quasi mai però da soli, quale tipo di valutazione alternativa.

Il Sistema Skating regolamenta la classificazione dei competitori, da definirsi competitori o team, sia che si tratti di atleti o di coppie, o ancora di squadre, partecipanti a finale d gara sportiva. Ogni membro della Giuria deve fornire una propria personale classifica di tutti i Balli di Gara. Per ogni Ballo il giudice indica con il voto 1 il Team che egli ritiene migliore fra tutti, con il voto 2 quello che ritiene secondo e così via. Un Giudice non può mai assegnare la stessa posizione contemporaneamente a due o più concorrenti diversi nel medesimo ballo. Se per errore ciò dovesse avvenire il Giudice , su richiesta del Direttore di Gara, è tenuto a correggere la propria scheda, anche scalando le posizioni successive se nel caso.

Il Sistema Skating è proposto secondo il cosiddetto Metodo Ridotto, codificato sulla base dei migliori verbalizzatori italiani, che fonde le regole 5 e 8 del metodo tradizionale e sintetizza varie operazioni di scrutinio in modo da far ottenere un notevole risparmio di tempo. Lo scrutinio dei Giudici si effettua in tre fasi: elaborazione della classifica di ogni singolo Ballo (Regole 5,6,7 , elaborazione della classe alla metà del numero dei voti nella classifica generale della Gara (Regola 9), soluzione di eventuali casi di pari merito (Regole 10 e 11).

Rimane comunque il fatto che nelle competizioni federali esistono due sistemi di valutazione,[6] ovvero il sistema Skating, metodo comparativo, di cui abbiamo diffusamente parlato , e il sistema con Valutazione Tecnico Artistica, metodo assoluto. Il sistema Skating è un metodo preferenziale, ovvero il giudice effettua una comparazione tra i competitori che, in linea di massima, sono in pista in quel momento. Questo metodo è utilizzato di norma nelle Danze di Coppie. Il Sistema di Valutazione Tecnica-Artistica è metodo complesso in cui il Giudice esprime un giudizio tecnico e un giudizio artistico sulla performance del competitore. Questo metodo è usato nelle Danze Artistiche e nelle Danze a Squadra con in pista una sola unità competitiva alla volta. Anche con questo sistema di valutazione possono essere effettuati dei turni di selezione.

[5] Rimandiamo a FIDS, Metodi di votazione e di scrutinio.
[6] Rimandiamo a FIDS, Sistemi di Giudizio.

4. Regolamento di Danza Paraolimpica

Non possiamo ora evitare di tratteggiare seppur brevemente quanto attiene all'ambito della danza paraolimpica. La Danza paraolimpica[7] prevede i seguenti settori: la danza in carrozzina (WCD), disabilità intellettive e di relazione (DIR), minorati di vista e dell'udito (MIV). Per tutti gli atleti disabili è richiesta la certificazione di invalidità. Per partecipare alle gare del Campionato Italiano gli atleti paraolimpici devono essere in regola con il certificato di idoneità sportiva alla pratica agonistica per la disciplina della danza, rilasciato dal medico dello sport. Per gli atleti con disabilità WCD e MIV è necessaria prima della gara la classificazione ai fini sportivi per assicurare uno svolgimento equo delle competizioni. Gli atleti già in possesso di classificazione non devono essere sottoposti a nuova visita a meno di specifica richiesta da parte dell'atleta per revisione della classe per peggioramento della disabilità.

Gli atleti che praticano la danza in carrozzina vengono classificati in classe 1 e classe 2 a seguito di visita sulle loro capacità funzionali, sulla base di test specifici riferiti alla danza, valutati da una commissione classificatrice. Gli atleti minorati della vista o dell'udito sono classificati in B1 (ciechi/sordi totali o gravi) se in possesso del certificato INPS attestante il grado di disabilità per il riconoscimento dell'indennità e in B 2 in tutti i rimanenti casi.

5. Organi di Giustizia e Statuto

Abbiamo *supra* posto un breve cenno sugli organi di giustizia della Federazione, inquadrandoli sinteticamente nelle strutture della stessa. Nello specifico va rilevato che le competenze, l'organizzazione e il funzionamento degli Organi di giustizia federali, nonché le disposizioni sanzionatorie e procedurali sono disciplinate dagli articoli 68-77 dello Statuto, nonché dall'apposito Regolamento di Giustizia della FIDS.[8]

Agli articoli 68-71 dello Statuto vengono indicate le disposizioni generali in materia. Preliminarmente si precisa che la giustizia sportiva e federale è amministrata in base al Regolamento di Giustizia deliberato dal Consiglio Federale sulla base dei principi dello Statuto, del CONI e delle Leggi dello Stato. Il perseguimento del fine di ottenere il rispetto delle norme contenute nello Statuto, nei vari Regolamenti federali, nonché l'osservanza dei principi derivanti dall'ordinamento giuridico sportivo, sono garantiti con la istituzione di organi di giustizia aventi competenze sia in primo che in secondo grado su tutto il territorio nazionale. Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva. L'ordinamento

[7] Rimandiamo a FIDS, Regolamento Danza Paraolimpica, a cui si rimanda anche per vedere ulteriori interessanti dettagli.
[8] FIDS, Regolamento organico della Federazione Italiana Danza Sportiva, art. 47.

e lo svolgimento dei procedimenti di giustizia si conformano alle disposizioni del Codice di Giustizia sportiva emanato dal Consiglio Nazionale del CONI, a norma dell'art. 6, comma 4 lett. B, del relativo Statuto. Gli organi di giustizia e i rappresentanti della Procura Federale sono nominati dal Consiglio Federale, previa individuazione dei soggetti da incaricare a cura della Commissione federale di garanzia in conformità di quanto stabilito dall'art. 5 del Codice di giustizia sportiva.

La FIDS assicura i supporti tecnici e materiali per il funzionamento degli Organi di giustizia e dell'ufficio di Procura , individuandone il segretario e le modalità di gestione dei procedimenti. La Federazione, con le modalità disciplinate nel Regolamento di Giustizia, trasmette al CONI tutte le decisioni definitive assunte dagli organi di giustizia per l'inserimento nel Registro delle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo. Per quanto riguarda le attribuzioni e i procedimenti in materia di doping si rinvia alle Norme Sportive Antidoping emanate dal CONI.[9]

Per quanto concerne l'arbitrato federale,[10] si precisa innanzitutto che gli affiliati e i tesserati della Federazione rimettono a un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione delle controversie su rapporti interindividuali meramente patrimoniali ai sensi dell'art. 806 sgg. del Codice di Procedura Civile, che siano originate dalla loro attività sportiva o associativa e che non rientrino nella competenza degli Organi di Giustizia. Il Collegio Arbitrale è costituito dal Presidente e da due membri nominati dalle parti. I due membri provvedono alla designazione del presidente. In difetto di accordo la nomina del Presidente del Collegio Arbitrale e la nomina dell'arbitro di parte, ove questa non vi abbia provveduto, è demandata al Presidente della Corte federale d'appello. Gli arbitri definiscono la controversia mediante determinazione contrattuale a norme dell'art. 808-ter c.p.c. Il lodo è deliberato a maggioranza dei voti e il dispositivo deve essere sottoscritto da tutti i componenti. E' comunque valido se sottoscritto dalla maggioranza, purché si dia atto che è stato deliberato con la presenza di tutti i componenti, con l'espressa dichiarazione che l'altro componente non ha potuto o voluto sottoscriverlo. Il lodo va pronunciato entro 90 giorni dalla comunicazione della nomina fatta al Presidente e per l'esecuzione, le cui modalità sono stabilite nel lodo stesso, deve essere depositato da parte del Presidente entro 10 giorni dalla sottoscrizione presso il Segretario degli organi di giustizia, che a sua volta ne dovrà dare tempestiva comunicazione alle parti. L'inosservanza della presente disposizione o del lodo può comportare l'adozione di provvedimenti disciplinari fino a giungere alla radiazione.

Ma torniamo a trattare direttamente degli organi di giustizia, che sono il Giudice Sportivo, il Tribunale Federale, la Corte sportiva d'appello, la Corte federale d'appello.

La Procura federale agisce innanzi agli organi di giustizia poc'anzi indicati, per assicurare la piena osservanza delle norme dell'ordinamento federale.

---

[9] A tal proposito rimandiamo al sito del CONI, ma anche al sito della FIDS, che riprende le norme del CONI.

[10] FIDS, Statuto, art. 71.

Il Giudice Sportivo[11] è organo di giustizia monocratico. Il relativo Ufficio si compone di un Giudice Effettivo e di più supplenti. Il Giudice effettivo e i supplenti sono nominati dal Consiglio federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal medesimo Consiglio federale e a seguito di invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione. Il Consiglio federale determina altresì i criteri di designazione dei supplenti, eventualmente proponendo uno di questi anche a singoli campionati o competizioni. Il Giudice effettivo e i supplenti durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte. Il Giudice sportivo pronuncia in prima istanza, senza udienza e con immediatezza, su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare. Il Giudice sportivo è competente per tutti i campionati e le competizioni organizzati dalla FIDS. Avverso le sue decisioni è sempre ammesso reclamo alla Corte sportiva di appello. Il procedimento è regolato dalle disposizioni del Regolamento di giustizia.

Il Tribunale Federale,[12] ferme le attribuzioni previste dallo Statuto, giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento federale in rapporto ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice sportivo nazionale. Allorché sia stato instaurato un procedimento innanzi al Giudice sportivo le relative pronunce possono venir impugnate con reclamo alla Corte sportiva di appello.[13] I componenti dell'unico organo di giustizia costituito dal Tribunale federale e Corte sportiva d'appello, con rispettiva competenza per le funzioni poc'anzi indicate, sono nominati in numero complessivo non superiore a sette dal Consiglio federale, su proposta del Presidente tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia, in conformità delle disposizioni del Codice di giustizia sportiva. Essi durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte. Il Consiglio federale, nel limite numerico già stabilito, indica, altresì, colui che svolge le funzioni del presidente, di membro effettivo e supplente. Ferma poi la distinzione funzionale e l'autonomia dei rispettivi procedimenti, il Tribunale federale e la Corte sportiva d'appello giudicano comunque in composizione collegiale e col numero invariabile di tre componenti.

La Corte federale d'appello[14] è competente per il giudizio di impugnazione delle decisioni del Tribunale federale, previo reclamo della parte interessata. I componenti della Corte federale d'appello sono nominati dal Consiglio federale, su proposta del Presidente tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia, in conformità alle disposizioni del Codice di giustizia sportiva. Essi durano in carica quattro anni e il loro mandato non può venir rinnovato per più di due volte. Il Consiglio federale ne individua il numero non superiore a sei indicando, altresì, colui che svolge le funzioni di presidente, di membro effettivo e di supplente. La Corte federale d'appello giudica in composizione collegiale, con un numero

[11] FIDS, Statuto, art. 73.
[12] FIDS, Statuto, art. 75.
[13] FIDS, Statuto, art. 75,
[14] FIDS, Statuto, art. 76.

invariabile di tre componenti. La Corte federale di appello giudica altresì nei procedimenti per revisione ed esercita le altre competenze previste dalle norme federali.

Presso la Federazione è costituito l'ufficio del Procuratore federale per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali.[15] Il Procuratore federale esercita le proprie funzioni davanti agli Organi di giustizia della Federazione. L'ufficio del Procuratore si compone del Procuratore federale nonché di Sostituti Procuratori, in numero non maggiore di due. Il Procuratore federale è nominato dal Consiglio federale, su proposta del Presidente federale, ed è scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia a norma del Codice di giustizia sportiva. I Sostituti Procuratori sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Procuratore Federale, e sono scelti tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia a norma del Codice di giustizia sportiva. Il Procuratore federale e i Sostituti durano in carica per un mandato di quattro anni, e il mandato non può essere rinnovato più di due volte. Le funzioni del Procuratore federale sono esercitate nelle indagini preliminari, nei procedimenti di primo grado e nei giudizi di impugnazione; esse sono svolte personalmente ovvero mediante assegnazione a un Sostituto. Il Procuratore federale esercita in via esclusiva l'azione disciplinare nei confronti dei tesserati, affiliati e degli altri soggetti legittimati e prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie comunque pervenute.

6. Il Regolamento di Giustizia

A) Aspetti introduttivi

La giustizia sportiva nell'ambito della Federazione Italiana Danza Sportiva, con particolare riferimento agli aspetti procedurali, è contenuta in modo prevalente nel Regolamento di giustizia, approvato con delibera del Presidente del CONI n. 119/58 del 3 settembre 2014.

In esso si precisa innanzitutto che gli affiliati e i tesserati sono tenuti all'osservanza delle norme federali e devono comportarsi secondo principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto riferibile all'attività sportiva.[16] Gli affiliati e i tesserati che commettono infrazioni alle norme fondamentali e che contravvengono agli obblighi e divieti previsti dai regolamenti federali o che con giudizi e rilievi pubblici comunque ledono dignità, decoro, prestigio della Federazione e di suoi organi, incorrono in provvedimenti disciplinari previsti dal regolamento in questione. I soggetti dell'ordinamento federale sono responsabili delle violazioni delle norme loro applicabili commesse a titolo di dolo o di colpa, salvo diversa disposizione. I dirigenti che hanno la legale rappresentanza delle associazioni e delle società sportive affiliate sono ritenuti anch'essi responsabili, sino a prova contraria, delle infrazioni

[15] FIDS, Statuto, art. 77.
[16] FIDS, Regolamento di Giustizia, art. 2.

addebitate alle medesime. Le associazioni sportive e le associazioni sportive affiliate possono essere ritenute responsabili anche a titolo di responsabilità oggettiva o di responsabilità presunta, nei casi previsti dal Regolamento. Le predette associazioni e società rispondono direttamente dell'operato di chi le rappresenta ai sensi delle norme federali e sono oggettivamente responsabili agli effetti disciplinari dell'operato dei propri dirigenti, soci di associazione e tesserati. Le associazioni e le società sportive sono responsabili, a titolo di responsabilità oggettiva, dell'operato e del comportamento delle persone comunque addette a servizi delle medesime e dei propri sostenitori in occasione delle competizioni. Le associazioni e società sportive affiliate, in qualità di organizzatori, rispondono inoltre del mantenimento dell'ordine pubblico in occasione delle competizioni loro assegnate. La mancata richiesta della forza pubblica comporta, in ogni caso, l'aggravamento delle sanzioni.

Va poi precisato che i comunicati ufficiali si intendono conosciuti, con presunzione assoluta, a far data dalla loro affissione all'albo federale o dalla pubblicazione sul sito internet federale. Gli affiliati hanno poi l'obbligo di affliggere, nel proprio albo sociale, i provvedimenti emessi dagli organi di giustizia federale a carico dei propri tesserati.

Il Regolamento passa poi ad occuparsi di tematiche standard di giustizia sportiva, quali dichiarazioni lesive, illecito sportivo, frode sportiva, obbligo di denuncia, assunzione di sostanze vietate. Peraltro, l'illecito sportivo è punito con la sanzione inibitoria per il tesserato di sei mesi fino alla radiazione e per l'affiliato responsabile con l'esclusione dal campionato in corso e da quelli successivi, con il minimo di uno e il massimo di quattro anni.[17] Per la frode sportiva la punizione è costituita dalla sanzione inibitoria da tre mesi fino alla radiazione per il tesserato e per l'affiliato responsabile si prevede l'esclusione dal campionato in corso e da quelli successivi con il minimo di uno e il massimo di quattro anni.[18]

I Dirigenti federali, gli Ufficiali di Gara e ogni altro tesserato sono tenuti a segnalare al Procuratore Federali le violazioni dello statuto, dei regolamenti e gli atti e i comportamenti che configurano infrazione disciplinare di cui siano venuti a loro conoscenza nell'ambito delle loro rispettive attività. Per quanto concerne poi le sostanze vietate si rimanda alle norme antidoping del CONI. Segue poi il divieto di scommesse, con la precisazione che è fatto divieto ai tesserati di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi ad oggetto risultati relativi a gare organizzate nell'ambito dell'attività federale della FIDS. In caso di violazione si prevede la sanzione inibitoria per il tesserato da tre mesi fino alla radiazione.[19] In ogni caso, qualunque violazione dei doveri e degli obblighi previsti dallo Statuto e dai Regolamenti Federali è soggetta alle sanzioni disciplinari del Regolamento di Giustizia. A proposito della tipologia delle sanzioni, possono essere inflitte dagli organi competenti le seguenti: ammonizione, ammonizione con diffida, ammenda, squalifica, non assegnazione o revoca di un titolo sportivo, retrocessione all'ultimo

[17] FIDS, Regolamento di Giustizia, art. 5.
[18] FIDS, Regolamento di Giustizia, art. 6.
[19] FIDS, Regolamento di Giustizia, art. 11.

posto nella classifica finale, penalizzazione, sospensione dall'attività federale, inibizione, radiazione.[20] Si prevede poi la sospensione cautelare, che è un provvedimento eccezionale adottato solamente dall'organo giudicante su richiesta del Procuratore Federale.[21] Al fine di tutelare l'onorabilità e l'autorevolezza degli organismi centrali e territoriali della Federazione nonché degli organismi rappresentativi delle associazioni sportive, il Tribunale federale, laddove accerti, a istanza di qualunque soggetto titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale, che i componenti dei richiamati organi sono stati condannati, ancorché con sentenza non definitiva, per i delitti indicati nell'allegato A del Codice di comportamento sportivo del CONI o che sono stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza personale, dispone la sospensione, fino a che non sopraggiunga l'accertamento della loro irresponsabilità o l'inefficacia di tali misure, di cui all'art. 11 del Codice di Comportamento Sportivo, da ogni attività federale o associativa. La sospensione si applica con riferimento alle sentenze o alle misure di cui alla citata disposizione emesse in sede giurisdizionale dopo il 30 ottobre 2012 e permane sino alla successiva sentenza assolutoria o alla conclusione del procedimento penale o alla scadenza o revoca delle misure di prevenzione o di sicurezza personale. Il provvedimento di sospensione perde efficacia per dichiarazione del Tribunale federale, d'ufficio o su istanza dell'interessato.[22] Seguono poi disposizioni relative ai criteri per la determinazione delle sanzioni, al tentativo di infrazione, alla recidiva, alle circostanze aggravanti e attenuanti, e, ancora, a prescrizione, amnistia, indulto, grazia, laddove però si precisa in modo lapidario che i provvedimenti di amnistia, grazia ed indulto non sono applicabili nei confronti delle sanzioni che riguardano il doping.[23]

B) Organi di Giustizia e Procura Federale

Il titolo III del Regolamento concerne gli organi di giustizia e la procura federale. Viene prontamente posta in essere una precisazione, ovvero del fatto che il presente titolo si intende specialmente integrato per tutto quanto non previsto e per quanto necessario alla sua interpretazione dal Codice di giustizia sportiva emanato dal CONI, al quale si conformano anche le altre disposizioni del Regolamento.[24] Ovviamente il Regolamento dà per scontato vari elementi presenti anche nello Statuto della Federazione, in particolare in riferimento agli organi di giustizia e alla procura federale, di cui tratta con prevalente riferimento ai procedimenti ad essi attinenti.

Proprio in relazione al Giudice Sportivo, il Regolamento rimanda subito al fatto che viene nominato ai sensi dell'art. 73 dello Statuto Federale. Poi precisa

[20] FIDS, Regolamento di Giustizia, art. 13.
[21] FIDS, Regolamento di Giustizia, art. 24.
[22] FIDS, Regolamento di Giustizia, art. 24 bis.
[23] FIDS, Regolamento di Giustizia, art. 38.
[24] FIDS, Regolamento di Giustizia, art. 38 bis.

alla luce di quanto detto poc'anzi che il Giudice pronuncia in prima istanza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di competenza del Direttore di gara adottate in campo, e in particolare su quelle relative a: regolarità delle gare e omologazione dei relativi risultati, regolarità dei campi o impianti e delle relative attrezzature, regolarità dello status e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara, comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara, ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara. I procedimenti innanzi al Giudice sportivo sono instaurati d'ufficio, a seguito di acquisizione dei documenti ufficiali relativi alla gara o su eventuale segnalazione del Procuratore Federale, oppure su istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale. L'istanza deve essere proposta al Giudice sportivo entro il termine di tre giorni dal compimento dell'evento e deve contenere l'indicazione dell'oggetto, delle ragioni su cui è fondata e degli eventuali mezzi di prova. L'istanza può essere formulata con riserva dei motivi. Entro il termine di sette giorni dalla sua formulazione, la riserva dei motivi è sciolta mediante indicazione delle ragioni su cui è fondata l'istanza e degli eventuali mezzi di prova. In caso di mancata indicazione nel termine indicato, il Giudice sportivo non è tenuto a pronunciarsi. Quando il procedimento segue a istanza, il Giudice sportivo fissa la data in cui assumerà la pronuncia, che è adottata comunque senza ritardo. Il provvedimento di fissazione è comunicato tempestivamente agli interessati individuati dal Giudice, a cura della segreteria. I soggetti ai quali sia stato comunicato il provvedimento di fissazione possono, entro due giorni prima di quello fissato per la pronuncia, far pervenire memorie e documenti. Il Giudice sportivo si pronuncia poi senza udienza e comunque non oltre 60 giorni. Egli assume ogni informazione da lui ritenuta utile ai fini della pronuncia e se ritiene opportuno rinviare la pronuncia a data successiva ne dà comunicazione agli interessati. La pronuncia, infine, è comunicata alle parti e pubblicata.[25]

Il Tribunale federale e la Corte sportiva d'appello, nominati ai sensi dell'art. 75 dello Statuto Federale, delibera come Tribunale Federale, in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento federale in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice sportivo nazionale, in secondo grado sui reclami proposti avverso le pronunce del Giudice sportivo o le istanze di ricusazione di questo. In ogni caso, il Tribunale federale e la Corte sportiva di appello giudicano comunque in composizione collegiale e col numero invariabile di tre componenti. In caso di impedimento o di assenza del Presidente, ne assume le funzioni il membro più anziano di carica o di età. Le decisioni in ogni caso sono prese a maggioranza.[26]

La Corte federale di appello delibera in secondo grado sui reclami proposti avverso le decisioni del Tribunale federale o le istanze di ricusazione di questo. La Corte giudica in composizione collegiale, con un numero invariabile di tre

[25] FIDS, Regolamento di Giustizia, art. 39.
[26] FIDS, Regolamento di Giustizia, art. 41.

componenti. In caso di impedimento o di assenza del Presidente ne assume le funzioni il membro più anziano di carica o di età. La Corte d'appello è inoltre competente a deliberare nei procedimenti per revisione e per la concessione della riabilitazione. Le decisioni della Corte federale di appello vengono prese a maggioranza.[27]

La Procura Federale è composta da un Procuratore Federale e da un sostituto i quali possono avvalersi di collaboratori. La Procura Federale, avente sede presso la FIDS a Roma, esercita le funzioni previste dal sopra citato art. 77 dello Statuto e in particolare all'ufficio del Procuratore Federale sono attribuite le funzioni inquirenti e requirenti davanti a tutti gli Organi di Giustizia. Il Procuratore federale esercita in via esclusiva l'azione disciplinare nei confronti dei tesserati, affiliati e degli altri soggetti legittimati nelle forme e nei termini da queste previsti , qualora non sussistano i presupposti per l'archiviazione. Quest'ultima viene disposta dal Procuratore federale se la notizia dell'illecito sportivo risulta infondata ,ma può altresì essere disposta quando, entro il termine per il compimento delle indagini preliminari, gli elementi acquisiti non siano idonei a sostenere l'accusa in giudizio, ovvero l'illecito è estinto o il fatto non costituisce illecito disciplinare ovvero ne è rimasto ignoto l'autore. Il Procuratore federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute. L'azione disciplinare è esercitata d'ufficio e il suo esercizio non può essere sospeso né interrotto. Quando non deve disporre l'archiviazione, il Procuratore federale informa l'interessato della intenzione di procedere al deferimento e gli elementi che la giustificano, assegnandogli un termine fino a 7 giorni liberi per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria. Qualora il Procuratore federale ritenga di dover confermare la propria intenzione esercita l'azione disciplinare formulando , nei casi previsti, l'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio, comunicato all'incolpato e al giudice e agli ulteriori soggetti eventualmente indicati. Nell'atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, enunciate le norme che si assumono violate e indicate le fonti di prova acquisite, ed è formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare. Dopo l'archiviazione la riapertura delle indagini può venir disposta d'ufficio nel caso in cui emergano nuovi fatti o circostanze rilevanti dei quali il Procuratore federale non era a conoscenza, Se tali fatti o circostanze si desumono da un provvedimento che dispone il giudizio penale, il diritto di sanzionare si prescrive comunque entro il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione.[28] Il Procuratore federale ha il dovere di svolgere tutte le indagini necessarie all'accertamento di cui ha notizia. A tal fine iscrive nell'apposito registro le notizie di fatti o atti rilevanti. Il registro deve essere tenuto secondo le modalità prescritte dall'art. 53 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto compatibili. La durata delle indagini non può superare il termine di quaranta giorni dall'iscrizione nel registro del fatto o dell'atto rilevante. Su istanza congruamente motivata del Procuratore

[27] FIDS, Regolamento di Giustizia, art. 42.
[28] FIDS, Regolamento di Giustizia, artt. 43-44.

Federale, la Procura generale dello sport autorizza la proroga di tale termine per la medesima durata, fino ad un massimo di due volte, eventualmente prescrivendo gli atti indispensabili da compiere. Gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono venir utilizzati. Possono sempre essere utilizzati gli atti e i documenti in ogni tempo acquisiti dalla Procura della Repubblica e dalle altre autorità giudiziarie dello Stato. Il Procuratore Federale, concluse le indagini, se ritiene di non provvedere al deferimento, comunica entro cinque giorni il proprio intendimento di procedere all'archiviazione alla Procura Generale dello Sport. Ferme le attribuzioni di questa, dispone quindi l'archiviazione con determinazione ampiamente motivata.[29]

I soggetti sottoposti a indagini possono convenire con il Procuratore federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura. Il Procuratore federale prima di addivenire all'accordo, informa il Procuratore generale dello Sport. Quanto indicato però non è applicabile in presenza di recidiva e per fatti qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall' ordinamento federale. L'accordo è trasmesso, a cura del Procuratore federale, al Presidente della Federazione, il quale, entro i quindici giorni successivi, sentito il Consiglio federale, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l'accordo acquista efficacia e comporta, in relazione ai fatti relativamente ai quali è stato convenuto, l'improponibilità assoluta della corrispondente azione disciplinare.[30]

Il Procuratore federale, se durante le indagini prende notizia di fatti rilevanti anche per l'Ufficio del Pubblico Ministero, trasmette senza indugio copia degli atti al Presidente federale, affinché questi informi l'Autorità giudiziaria competente ovvero vi provvede direttamente. Qualora la Procura della Repubblica trasmetta risultanze del procedimento penale al Procuratore federale, gli atti e i documenti trasmessi vanno da lui tenuti nel debito riserbo consentito da ciascuna fase del procedimento. Qualora poi il Procuratore federale ritenga che presso l' Ufficio del Pubblico Ministero ovvero altre autorità giudiziarie dello Stato siano stati formati atti o raccolti documenti rilevanti per lo svolgimento delle proprie attribuzioni, ne richiede l'acquisizione direttamente o per il tramite della Procura Generale dello Sport.[31]

Infine, il Procuratore federale ha il dovere di collaborare con la Procura Antidoping del CONI nonché con l'Ufficio del Pubblico Ministero. Il Procuratore federale, se durante le indagini rileva che l'illecito appartiene alla competenza della Procura Antidoping del CONI, trasmette senza indugio gli atti all'ufficio competente. In caso di conflitto, su segnalazione del Procuratore che manifesta l'intendimento di declinare ulteriormente la competenza, decide senza ritardo la Procura generale dello Sport, dandone comunicazione agli uffici interessati.[32]

---

[29] FIDS, Regolamento di Giustizia, art. 44-ter.
[30] FIDS, Regolamento di Giustizia, art. 44-quater.
[31] FIDS, Regolamento di Giustizia, art. 44-quinquies.
[32] FIDS, Regolamento di Giustizia, art. 44-sexies.

C) Procedimenti

Gli Organi di Giustizia chiamati a giudicare sono tenuti a pronunciarsi nei limiti della domanda, nel rispetto del contraddittorio tra le parti del procedimento disciplinare, ove previsto. Se nel corso del procedimento emergono nuove situazioni su cui occorre provvedere, è sempre necessaria la richiesta della parte, e in questo caso l'Organo di Giustizia valuterà se procedere autonomamente o trasmettere gli atti alla Procura Federale.[33] Sono legittimati a proporre istanza affinché venga avviato procedimento innanzi al Giudice sportivo le Associazioni Sportive Affiliate (ASA), i loro dirigenti e tesserati che, ritenendosi lesi nei propri diritti, abbiano interesse diretto al reclamo stesso.[34] Tutti gli atti del procedimento e dei quali non si sia stabilita la partecipazione in forme diverse sono comunicati a mezzo di posta elettronica certificata. Il Giudice può invitare le parti a concordare forme semplificate di comunicazione tra le stesse, anche mediante rinuncia ad avvalersi in ogni modo dei difetti di trasmissione, riproduzione o scambio. Gli atti di avvio dei procedimenti disciplinari sono comunicati presso la sede della Società, Associazione o Ente di appartenenza dei soggetti che vi sono sottoposti; in caso di mancata consegna della comunicazione al tesserato, la Società, Associazione o Ente è sanzionabile fino alla revoca dell'affiliazione. In ogni caso, la prima comunicazione può essere fatta in qualunque forma idonea al raggiungimento dello scopo. E' onere delle parti indicare, nel primo atto difensivo, l'indirizzo di PEC presso il quale esse intendono ricevere le comunicazioni; in difetto, le comunicazioni successive alla prima vengono depositate presso la segreteria dell'organo procedente e si hanno per conosciute con tale deposito. Le decisioni degli organi di giustizia sono pubblicate e conservate per un tempo adeguato nel sito internet istituzionale della Federazione, in apposita collocazione di agevole accesso e, in ogni caso, con link alla relativa pagina accessibile dalla home page. Il termine per l'impugnazione decorre dal giorno seguente alla pubblicazione che è in ogni caso successiva alla comunicazione, quando prevista.[35]

I Procedimenti dinanzi al Tribunale federale sono instaurati a) con atto di deferimento del Procuratore federale o b) con ricorso della parte interessata titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale. Le parti non possono stare in giudizio se non col ministero di un difensore.[36]

Fino a che non sia concluso dinanzi al Tribunale federale il relativo procedimento, gli incolpati possono convenire con il Procuratore federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura. Tuttavia ciò non è applicabile per i casi di recidiva e per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il

[33] FIDS, Regolamento di Giustizia, art. 45.Per un caso di ricorso dichiarato improcedibile e quindi rigettato rimandiamo a: Commissione d'Appello federale della FIDS, Comunicato ufficiale n. 3/2014, sul sito della Federazione. Per quanto concerne la competenza e la giurisdizione in riferimento allo *status* di tesserati rimandiamo, sempre sul sito della Federazione, a: Comunicato Ufficiale del Giudice Sportivo della FIDS, n. 68 dell'11/07/2014.
[34] FIDS, Regolamento di Giustizia, art. 46.
[35] FIDS, Regolamento di Giustizia, art. 47.
[36] FIDS, Regolamento di Giustizia, art. 48.

risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall'ordinamento federale. L'accordo viene trasmesso, a cura del Procuratore federale, alla Procura generale dello sport, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l'accordo è trasmesso, a cura del Procuratore federale, al collegio incaricato della decisione, il quale, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara la efficacia con apposita decisione. L'efficacia dell'accordo comporta, a ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti dell'incolpato.[37]

Entro dieci giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento, il presidente del collegio fissa l'udienza di discussione e comunica all'incolpato e alla Procura federale la data dell'udienza. Fino a tre giorni prima, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria dell'organo di giustizia e l'incolpato, la Procura federale e gli altri interessati possono prenderne visione ed estrarne copia; entro il medesimo termine possono, inoltre, depositare o far pervenire memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti. Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni. Il presidente del collegio, qualora ne ravvisi i motivi, può disporre l'abbreviazione del termine, abbreviazione che può venir disposta anche in considerazione del tempo di prescrizione degli illeciti contestati, purché sia assicurato all'incolpato l'esercizio effettivo del diritto di difesa.[38] Per la tutela di situazioni giuridicamente protette nell'ordinamento federale, quando per i relativi fatti non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento innanzi agli organi di giustizia sportiva, è dato ricorso dinanzi al Tribunale federale. Il ricorso va depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell'atto o del fatto e, comunque, non oltre un anno dall'accadimento. Decorsi tali termini, i medesimi atti o fatti non possono costituire causa di azione innanzi al Tribunale federale, se non per atto di deferimento del Procuratore federale. Il ricorso deve contenere: gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e degli eventuali soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque contro interessati, l'esposizione dei fatti, l'indicazione dell'oggetto della domanda e dei provvedimenti richiesti, l'indicazione dei motivi specifici su cui si fonda, l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende valersi , la sottoscrizione del difensore, con indicazione della procura.[39]

Le deliberazioni dell'Assemblea contrarie alla legge, allo Statuto del CONI e ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso di organi della Federazione, del Procuratore federale, e di tesserati o affiliati titolari di una situazione giuridicamente protetta

[37] FIDS, Regolamento di Giustizia, art. 48-bis.
[38] FIDS, Regolamento di Giustizia, art. 48-ter.
[39] FIDS, Regolamento di Giustizia, art. 48-quater.

nell'ordinamento federale che abbiano subito un pregiudizio diretto e immediato dalle deliberazioni. Le deliberazioni del Consiglio federale contrarie alla legge, allo Statuto del CONI e ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso di un componente, assente o dissenziente, del Consiglio federale, o del Collegio dei revisori dei conti. L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima. Il Presidente del Tribunale, sentito il Presidente federale ove non già ricorrente, può sospendere, su istanza di colui che ha proposto l'impugnazione, l'esecuzione della delibera impugnata, in presenza di gravi motivi. L'esecuzione delle delibere assembleari o consiliari, qualora manifestamente contrarie alla legge, allo Statuto e ai principi fondamentali del CONI, può essere sospesa anche dalla Giunta nazionale del CONI.[40] Entro dieci giorni dal deposito del ricorso, il presidente del Tribunale fissa l'udienza di discussione, trasmettendo il ricorso ai soggetti nei cui confronti è proposto o comunque interessati, nonché comunicando, anche al ricorrente, la data dell'udienza. Fino a cinque giorni prima di quello fissato per l'udienza, gli atti relativi al procedimento rimangono depositati presso la segreteria del Tribunale federale e il ricorrente, i soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque interessati possono prenderne visione ed estrarne copia; possono inoltre depositare memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti. Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni. Il presidente del collegio, tuttavia, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine, purché sia assicurato alle parti l'esercizio effettivo del diritto di difesa. Tutti i ricorsi proposti separatamente in rapporto al medesimo fatto o alla medesima deliberazione sono riuniti, anche d'ufficio, in un solo procedimento.[41] Infine, un terzo può intervenire nel giudizio innanzi al Tribunale federale qualora sia titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale. L'atto di intervento va depositato non oltre cinque giorni prima di quello fissato per la udienza. Con l'atto di intervento il terzo deve specificamente dimostrarsi portatore dell'interesse che lo giustifica.

L'udienza innanzi al Tribunale federale si svolge in camera di consiglio ed è facoltà delle parti di essere sentite. Nei procedimenti in materia di illecito sportivo nonché in altre materie di particolare interesse pubblico, i rappresentanti dei mezzi di informazione e altre categorie specificamente determinate possono essere ammessi a seguire l'udienza in separati locali, nei limiti della loro capienza, mediante un apparato televisivo a circuito chiuso. L'applicazione delle disposizioni sulla pubblicità può essere esclusa in tutto o in parte, con atto motivato, dall'organo procedente, nei casi in cui ricorrano esigenze di ulteriore tutela dei risultati delle indagini relative ai procedimenti penali. Lo svolgimento dell'udienza è regolato dal presidente del collegio. La trattazione è orale e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa. Nei giudizi disciplinari l'incolpato ha sempre il diritto di prendere la parola

[40] FIDS, Regolamento di Giustizia, art .48-quinquies.
[41] FIDS, Regolamento di Giustizia, art. 48–sexies.

dopo il rappresentante del Procuratore federale. Dell'udienza viene redatto sintetico verbale e la decisione del Tribunale federale è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.[42]

Laddove sia ritenuto necessario ai fini del decidere, il collegio può disporre, anche d'ufficio, l'assunzione di qualsiasi mezzo di prova. Le testimonianze devono essere rese previo ammonimento che eventuali falsità o reticenze produrranno per i tesserati le conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi di lealtà e correttezza. Le domande sono rivolte ai testimoni solo dal presidente del collegio, cui le parti potranno rivolgere istanze di chiarimenti, nei limiti di quanto strettamente necessario all'accertamento del fatto controverso. Se viene disposta consulenza tecnica, il collegio sceglie un esperto di assoluta terzietà rispetto agli interessi in conflitto e cura, nello svolgimento dei lavori, il pieno rispetto del contraddittorio. L'elaborato finale viene trasmesso al Tribunale federale e alle parti almeno dieci giorni prima dell'udienza.[43]

Per quanto concerne il giudizio innanzi alla Corte sportiva d'appello, va prontamente precisato che il reclamo alla suddetta Corte può essere promosso dalla parte interessata o dalla Procura federale; e viene depositato presso la suddetta corte entro il termine perentorio di sette giorni dalla data in cui è pubblicata la pronuncia impugnata. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata, salvo l'adozione da parte del giudice di ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi, su espressa richiesta del reclamante. Gli interessati hanno il diritto di ottenere, a proprie spese, copia dei documenti su cui la pronuncia è fondata. Il ricorrente formula la relativa richiesta con il reclamo in questione. In questo caso il reclamo può venir depositato con riserva dei motivi, che comunque devono poi essere integrati, a pena di inammissibilità, non oltre il terzo giorno successivo a quello in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti richiesti. Il Presidente della Corte sportiva d'appello fissa l'udienza in camera di consiglio con provvedimento comunicato senza indugio agli interessati. Le parti, ad esclusione del reclamante, devono costituirsi in giudizio entro il termine di due giorni prima dell'udienza, con memoria difensiva depositata o fatta pervenire alla Corte sportiva d'appello. Entro il medesimo termine è ammesso l'intervento di altri eventuali interessati. Le parti non possono stare in giudizio se non col ministero di un difensore. La Corte sportiva d'appello decide in camera di consiglio. Le parti hanno il diritto di essere sentite purché ne abbiano fatta esplicita richiesta e siano presenti. Innanzi alla Corte sportiva di appello possono prodursi nuovi documenti, purché analiticamente indicati nell'atto di reclamo e immediatamente resi accessibili agli altri interessati. La Corte sportiva di appello può riformare in tutto o in parte la pronuncia impugnata. Se rileva motivi di improponibilità o di improcedibilità dell'istanza proposta in primo grado, annulla la decisione impugnata. In ogni altro caso in cui non debba dichiarare l'inammissibilità del reclamo decide nel merito. La decisione viene adottata entro il termine di 60

[42] FIDS, Regolamento di Giustizia, art. 48-novies.
[43] FIDS, Regolamento di Giustizia, art. 48-decies.

giorni dalla proposizione del reclamo, ed è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.[44]

I reclami innanzi alla Corte federale di appello vanno depositati non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della decisione. Il reclamo e il provvedimento di fissazione dell'udienza sono comunicati a cura della segreteria, ai rappresentanti della parte intimata e delle altre parti eventualmente presenti nel precedente grado di giudizio ovvero alle stesse parti personalmente. In ogni caso, le parti non possono stare in giudizio se non col ministero di un difensore. Decorso il termine per proporre il reclamo, la decisione del Tribunale federale non è più impugnabile, né contro tale decisione è ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata, tuttavia il presidente del collegio, in presenza di gravi motivi, può disporre, con lo stesso provvedimento col quale fissa l'udienza di discussione, la sospensione dell'esecuzione ovvero altro provvedimento che appaia, secondo le circostanze, il più idoneo a evitare alla parte che ha proposto reclamo un pregiudizio irreversibile. All'udienza, da tenersi tempestivamente, il collegio conferma, modifica o revoca il provvedimento dato dal Presidente. La parte intimata non può presentare oltre la prima udienza l'eventuale impugnazione dalla quale non sia ancora decaduta. Anche quando l'impugnazione incidentale è così proposta il collegio non può differire l'udienza di un termine maggiore di quindici giorni. In ogni caso, tutte le impugnazioni contro la medesima decisione debbono venir riunite e trattate congiuntamente. Col reclamo la controversia è devoluta al collegio davanti al quale è proposto nei limiti delle domande e delle eccezioni non rinunciate o altrimenti precluse. La trattazione è orale e concentrata e assicura alle parti ragionevoli e equivalenti possibilità di difesa, consentendo a ciascuna il deposito di almeno un atto scritto o di una memoria. Il collegio, anche d'ufficio, può rinnovare l'assunzione delle prove o assumere nuove prove e deve sempre definire il giudizio, confermando ovvero riformando, in tutto o in parte, la decisione impugnata. Non è consentita la remissione al primo giudice. Quando definisce il giudizio il presidente del collegio dà lettura del dispositivo e, se l'esigenza dell'esposizione differita delle ragioni della decisione non consente il deposito contestuale della motivazione per la particolare complessità della controversia, fissa nel dispositivo un termine non superiore a dieci giorni per il deposito della sola motivazione. In quest'ultimo caso, salvo che sia altrimenti disposto con nuovo provvedimento in presenza di sospensione per gravi motivi, l'esecuzione della decisione non è impedita e, ove ammesso, il ricorso al Collegio di garanzia dello sport rimane improponibile fino alla pubblicazione della motivazione. Il collegio può condannare il tesserato che abbia proposto reclamo al pagamento di una pena pecuniaria, a favore delle casse della FIDS, non superiore al doppio del contributo per l'accesso ai servizi di giustizia se il reclamo è inammissibile o manifestamente infondato. Per il contenuto e la sottoscrizione degli atti di parte e del processo verbale, la disciplina delle udienze e la forma dei provvedimenti in generale, si

[44] FIDS, Regolamento di Giustizia, art. 48-undecies.

applicano i principi regolatori del codice di procedura civile.[45] Infine un accenno va fatto riguardo ai termini di estinzione del giudizio disciplinare e ai termini di durata degli altri uffici. Il termine della pronuncia per la decisione di primo grado è di 90 giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare. In secondo grado invece è di 60 giorni dalla data di proposizione del reclamo. Se la decisione di merito è annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso al Collegio di garanzia dello sport, il termine per la pronuncia dell' eventuale giudizio di rinvio è di 60 giorni e decorre dalla data in cui vengono restituiti gli atti del procedimento dal Collegio di garanzia dello sport. Se i termini non sono osservati per ciascuno dei gradi di merito, il procedimento disciplinare è dichiarato estinto, anche d'ufficio, nel caso in cui l'incolpato non si opponga . Il corso dei termini è poi sospeso se per lo stesso fatto è stata esercitata l'azione penale, ovvero l'incolpato è stato arrestato o fermato o si trova in stato di custodia cautelare, riprendendo a decorrere dalla data in cui non è più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza o il decreto penale di condanna, fermo che l'azione disciplinare è promossa e proseguita indipendentemente dall'azione penale al medesimo fatto. Il corso dei termini è comunque sospeso anche se si procede ad accertamenti che richiedono indispensabilmente la collaborazione dell'incolpato, e per tutto il tempo necessario, se il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta dell'incolpato o del suo difensore o per impedimento dell'incolpato o del suo difensore, in caso di gravi impedimenti soggettivi dei componenti del collegio giudicante e per il tempo strettamente necessario alla sostituzione.[46] L'estinzione del giudizio disciplinare estingue l'azione e tutti gli atti del procedimento, inclusa ogni eventuale decisione di merito, diventano inefficaci. L'azione estinta non è nuovamente proponibile. La dichiarazione di estinzione è impugnabile dalla parte interessata. Se interviene nel giudizio di secondo grado o di rinvio, anche il Procuratore generale dello sport, qualora il ricorso non sia altrimenti escluso, può impugnarla innanzi al Collegio di garanzia dello sport. Le controversie in questione sono decise dagli organi di giustizia presso la Federazione entro 90 giorni dalla proposizione del ricorso introduttivo di primo grado e entro 60 giorni dalla proposizione dell'eventuale reclamo.

Davanti agli organi di giustizia la sentenza penale irrevocabile di condanna, anche quando non pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di applicazione della pena su richiesta delle parti. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare nei confronti dell'imputato quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, fermo restando l'autonomia dell'ordinamento sportivo nella definizione della fattispecie e nella qualificazione del fatto. Quanto detto poc'anzi si applica anche agli altri giudizi concernenti illeciti il cui accertamento dipende da

[45] FIDS, Regolamento di Giustizia, art. 49.
[46] FIDS, Regolamento di Giustizia, art. 50-quater.

quello degli stessi fatti materiali che sono stati oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale nei confronti dell'incolpato. In ogni caso, hanno efficacia nei giudizi disciplinari le sentenze non più impugnabili che rigettano la querela di falso o accertano la falsità di un documento ovvero che pronunciano sull'istanza di verificazione. Fuori dei limiti di cui più sopra, gli organi di giustizia non sono soggetti all'autorità di altra sentenza che non costituisca cosa giudicata tra le stesse parti; essi si occupano di ogni questione pregiudiziale o incidentale, pur quando riservata per legge all'Autorità giudiziaria, la cui risoluzione sia rilevante per pronunciare sull'oggetto della domanda, incluse le questioni relative alla capacità di stare in giudizio e all'incidente di fatto. In nessun caso è ammessa la sospensione del procedimento salvo che, per legge, debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale di merito e la relativa causa sia stata già proposta davanti all'Autorità giudiziaria.[47]

I provvedimenti degli organi di giustizia oltre che pubblicati sul sito internet federale, devono essere comunicati dalla Segreteria degli Organi Giudicanti tramite posta elettronica certificata al tesserato (presso il proprio indirizzo PEC, se lo stesso risulta comunicato, o, in mancanza, presso quello dell'Associazione di appartenenza), all'affiliato (presso il proprio indirizzo PEC ovvero, in caso di indirizzo non già comunicato, in qualunque forma idonea al raggiungimento dello scopo), ai tesserati tecnici (presso il proprio indirizzo PEC, in ogni caso con comunicazione anche al settore tecnico), al Comitato Regionale della Federazione competente per territorio, al Procuratore federale e al Presidente federale.[48] Tutti i provvedimenti emessi dagli Organi di giustizia sono impugnabili secondo le modalità previste. I termini per il ricorso contro i provvedimenti degli organi in questione decorrono dalla pubblicazione sul sito web federale o comunque dalla data di comunicazione del provvedimento al soggetto interessato, se posteriore. Qualsiasi decisione del Giudice sportivo che comporti la perdita della posizione di classifica acquisita sul campo, con conseguenti effetti sull'attribuzione del titolo o sul cambio di classe, non determina alcun effetto automatico nei confronti di altri soggetti che possano trarre beneficio dalla decisione stessa. Spetta esclusivamente al Consiglio Federale, sulla base di considerazioni di merito sportive, l'attribuzione di un titolo o la partecipazione ad un Campionato di una Società in luogo di quella destinataria della sanzione sportiva da parte del Giudice.[49]

Contro le decisioni della Corte d'appello federale per le quali è scaduto il termine per il ricorso dell'incolpato al Collegio di Garanzia dello Sport ovvero quest'ultimo ricorso non sia stato accolto, è ammesso il giudizio di revisione, quando la sanzione è stata applicata sulla base di prove successivamente giudicate false o in difetto di prove decisive successivamente formate o comunque divenute acquisibili. Le altre decisioni della Corte federale di appello per le quali sia scaduto il termine per il ricorso al Collegio di Giustizia dello Sport ovvero quest'ultimo ricorso non sia

[47] FIDS, Regolamento di Giustizia, art. 50-quinquies.
[48] FIDS, Regolamento di Giustizia, art. 51.
[49] FIDS, Regolamento di Giustizia, art . 52.

stato accolto possono essere revocate, su ricorso della parte interessata, quando la decisione dipende esclusivamente da un errore di fatto risultante incontrovertibilmente da documenti acquisiti successivamente per cause non imputabile all'istante. Il termine per proporre la revisione o la revocazione decorre rispettivamente dalla conoscenza della falsità della prova o della formazione di quella nuova ovvero dall'acquisizione del documento. In ogni caso il giudizio si svolge in unico grado e allo stesso si applicano le norme relative al procedimento di reclamo innanzi alla Corte d'appello Federale. Se la revisione è accolta, non è più ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport; ogni altra pronuncia rimane impugnabile con ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport. Fuori dai casi precedenti nessuna decisione di organi di giustizia può essere revocata quando sia scaduto il termine per la impugnazione o il giudizio sia stato comunque definito dal Collegio di Garanzia dello Sport con decisione nel merito. La revisione o la revocazione non sono più ammesse quando la parte interessata ha agito davanti all'autorità giudiziaria contro la decisione dell'organo di giustizia della Federazione o del Collegio di Garanzia dello Sport.[50]

Per quanto concerne la riabilitazione, si tratta di provvedimento che estingue le sanzioni e ogni altro effetto della condanna. E' emesso dalla Corte federale di appello su istanza del sanzionato, da presentarsi al medesimo organo a condizione che siano decorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o sia stata estinta e che in tale periodo il condannato abbia dato prova costante di buona condotta. Nell'istanza devono essere indicati tutti gli elementi dai quali può desumersi la sussistenza delle condizioni di cui abbiamo appena trattato. La Corte federale di appello acquisisce tutta la documentazione necessaria all'accertamento del concorso dei requisiti previsti, pronunciandosi poi entro il termine di 60 giorni dal ricevimento dell'istanza. La decisione deve essere emessa entro 15 giorni dalla pronuncia. La Segreteria provvede nel termine di sette giorni a darne comunicazione all'istante a mezzo di PEC e procede, inoltre, alla trascrizione nel casellario federale. Se la richiesta viene respinta per difetto del requisito di buona condotta, essa non può essere riproposta prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di rigetto. La decisione di riabilitazione è revocata di diritto se il soggetto riabilitato commette entro sette anni una infrazione per la quale venga comminata la sospensione per un tempo non inferiore a due anni o la radiazione o nell'ipotesi in cui venga condannato per l'uso di sostanze o di metodi dopanti. Decide sulla revoca la predetta commissione su ricorso del Procuratore Federale, comunicato all'interessato, qualora essa non sia stata disposta dal giudice che commina la nuova condanna.[51]

Il Regolamento di Giustizia passa poi a elencare succintamente i casi in cui si prevede la ricusazione e l'astensione di un componente di Organi di Giustizia,

---

[50] FIDS, Regolamento di Giustizia, art. 53. Per un caso di ricorso presentato in relazione a richiesta di revisione di pronuncia resa dal Giudice Sportivo rimandiamo a: Comunicato ufficiale Corte Sportiva d'Appello della FIDS, n. 1/2015, pubblicata sul sito della Federazione.

[51] FIDS, Regolamento di Giustizia, art. 54.

precisando che il ricorso per la ricusazione contenente i motivi specifici e i mezzi di prova deve essere proposto con atto sottoscritto dall'interessato entro 5 giorni dalla data in cui l'interessato viene a conoscenza della composizione dell'organo giudicante. Qualora la causa di ricusazione sia sorta o sia divenuta nota dopo la scadenza del termine predetto il ricorso può essere inoltrato fino al giorno antecedente a quello dell'udienza o a quello fissato per la decisione.[52]

Infine per quanto concerne il collegio arbitrale, si precisa che gli Organi di Giustizia non possono far parte di tali Collegi, istituiti nell'ambito della Federazione a norma dell'art. 71 dello Statuto federale e di cui abbiamo parlato in un precedente capitolo, appunto nell'ambito dello Statuto della FIDS.[53]

7. Conclusioni

La Federazione Italiana Danza Sportiva, come abbiamo visto, ha recepito in modo pronto e adeguato, senza indugi, i principi del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, adattandoli in modo preciso e accurato. Si tratta di una Federazione ancora molto giovane , al cui interno sono peraltro presenti molteplici discipline tra loro spesso molto differenti e non facilmente amalgamabili. Rimane comunque il fatto che negli ultimi anni sono stati fatti passi importanti, importantissimi, che hanno permesso di creare una struttura ben compatta e organizzata pur nelle diversità che a un certo punto sono divenute un fattore di arricchimento reciproco e non la base di conflittualità più o meno latenti . Certamente poi lo Statuto e il Regolamento di Giustizia consentono alla Federazione di lavorare in piena sintonia con il CONI e le altre Federazioni sportive, raggiungendo ottimi risultati in tema di collaborazione e altrettanti notevoli risultati sul piano agonistico, sia a livello nazionale che a livello internazionale. Peraltro è una Federazione in crescita, in costante sviluppo e ampiamento, che è comunque stata in grado di porre solide e valide basi che le consentiranno di raggiungere risultati sempre più rilevanti, anche sul piano della giustizia sportiva, dove, come abbiamo avuto modo di vedere più sopra, si è dimostrata all'altezza di creare una sistema veramente funzionale e efficace.

[52] FIDS, Regolamento di Giustizia, art. 55.
[53] FIDS, Regolamento di Giustizia, art. 58.

ATLETICA LEGGERA: LA FIDAL E LE SUE REGOLE IN MATERIA DI GIUSTIZIA SPORTIVA

di *Jacopo Marin* e *Gianpiero Orsino*[*]

SOMMARIO: 1. FIDAL: storia e organizzazione – 2. Principi dello Statuto Federale – 3. Principi di giustizia sportiva all'interno del nostro ordinamento – 4. Regolamento di Giustizia – 5. Diritti e obblighi di società e atleti – 6. Organi di Giustizia Sportiva – 7. Illeciti sportivi – 8. Sanzioni a società ed atleti – 9. Criteri per la determinazione delle decisioni e delle loro motivazioni – 10. Casellario Disciplinare – 11. Procedure federali di risoluzione delle controversie – 12. Conclusioni

1. FIDAL: storia e organizzazione

Il 12 Dicembre 1926 il congresso nazionale ha approvato lo statuto definitivo della nuova Federazione Italiana Di Atletica Leggera. Tre anni dopo la sede ufficiale venne costituita a Roma, dove tutt'oggi la FIDAL svolge la propria attività.[1]

All'interno del panorama sportivo italiano la FIDAL, associazione di diritto privato, è parte del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), costituito quale

---

[*] Jacopo Marin, Atleta già medaglia d'oro nella staffetta 4x400 metri ai Campionati Europei *indoor* di Torino del 2009, appartenente al Centro Sportivo Carabinieri, laureato in giurisprudenza presso l'Università Cusano di Roma e iscritto all'albo dei praticanti di Roma; mail: jacopo_marin@hotmail.it. Gianpiero Orsino è Avvocato, Studio Legale Orsino, Oria, email: studiolegaleorsino@alice.it. Componente della Commissione Giudicante Nazionale della FIDAL, avvocato fiduciario dell'Associazione Italiana Calciatori e socio dell'Associazione Italiana Avvocati dello Sport. Già collaboratore della Cattedra di Istituzioni di Diritto Privato e Diritto dello Sport presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi del Molise, autore di diverse pubblicazioni in materia di diritto sportivo e relatore in convegni sulla Giustizia Sportiva e il Doping nello sport.

[1] In Italia coloro che desiderassero praticare le varie disciplina dell'atletica leggera e decidessero di partecipare alle relative competizioni, necessariamente dovranno interfacciarsi con la Federazione Italiana Di Atletica Leggera (FIDAL). L'ente vede i suoi natali alla fine del XIX sec. quando nacque un'embrionale forma di organizzazione (Unione Pedestre Torinese) che allestiva corse di lunga durata, eventi che all'epoca erano visti come attività tipiche di personalità eccentriche. Nei primi anni del '900 le competizioni proliferarono e le corse lunghe si unirono a corse veloci e concorsi ginnici, dando vita alla Federazione Italiana Sports Atletici (1910). I primi decenni non furono di facile gestione per la neonata organizzazione atletica. Da una parte infatti si ravvisarono numerose scissioni di vari comitati regionali e dall'altra videro la luce anche federazioni parallele (per esempio l'Unione Italiana Sports Atletici).

ente pubblico che unisce la totalità delle Federazioni sportive del nostro Paese partecipanti all'agonismo programmatico internazionale organizzato dal CIO e che ne cura lo sviluppo.

In ossequio alla struttura ordinamentale internazionale dello sport, la federazione nazionale partecipa alla *European Athletics Association* (EAA), organismo europeo responsabile dell'attività in ambito continentale e, al grado superiore, è membro affiliato della *International Association of Atheltics Federations* (IAAF), istituzione mondiale che coordina globalmente lo sport dell'atletica leggera. La FIDAL accetta lo statuto ed i regolamenti degli organismi internazionali, armonizzandoli con le direttive provenienti del CONI.

2. *Principi dello Statuto Federale*

In base all'art. 1 dello Statuto Federale, norma fondamentale dell'ordinamento atletico nazionale, la FIDAL è "*un'associazione senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato*", composta dalle società ed associazioni sportive con lo stesso scopo *no-profit*: il tesseramento ad una associazione affiliata FIDAL consente di praticare l'atletica leggera sul territorio nazionale e all'interno dell'agonismo programmatico internazionale della IAAF.

Nella seconda parte dell'articolo sono esposti due principi fondamentali, che il legislatore sportivo si è preoccupato di sancire esplicitamente:

- il principio di democrazia, al fine di consentire e incoraggiare la maggior partecipazione possibile degli individui all'attività atletica; questa finalità coincide perfettamente con gli obiettivi che si predilige di raggiungere la *IAAF* (all'art. 3 dell'atto costitutivo): la promozione dell'Atletica e dei suoi valori morali ed etici come metodo di educazione per il conseguimento di una migliore qualità della vita;[2]
- ulteriormente, il principio di uguaglianza, che invece mira a preservare le condizioni di parità competitiva (medesima condizione di partenza per tutti coloro che decidono di misurarsi in una competizione agonistica), favorendo la massima partecipazione di ogni individuo, senza riguardo all'età, al genere o alla razza.[3]

Risulta palese pertanto come entrambi i principi si compenetrino a tal punto da divenire l'uno il corollario dell'altro, e viceversa: è diritto di tutti praticare l'atletica ed è ugualmente diritto di tutti praticarla senza subire alcun tipo di discriminazione, diretta o indiretta.

L a *Generalklausel* appena descritta è espressa chiaramente anche nello

---

[2] Cfr. punto 2, art. 3 Costituzione IAAF: *To promote the sport of Athletics and its ethical values as an educational subject and life affirming and life enhancing activity.*

[3] Cfr. punto 3, art. 3 Costituzione IAAF: *To encourage participation in Athletics at all levels throughout the world regardless of age, gender or race;* cfr. punto 4, art. 3 Costituzione IAAF: *To strive to ensure that no gender, race, religious, political or other kind of unfair discrimination exists, continues to exist, or is allowed to develop in Athletics in any form, and that all may participate in Athletics regardless of their gender, race, religious or political views or any other irrelevant factor.*

Statuto del CONI (artt. 2 e 3).[4] Ciò non fa altro che rafforzare il valore cogente del principio di democrazia e di uguaglianza applicati al mondo dell'atletica, in ossequio ai generali principi imposti dal mondo occidentale e alla discendenza dello sport dalla nostra tradizione liberaldemocratica. Questi principi, peraltro, incidono direttamente in sede di ogni giudizio sportivo, quali elementi di chiusura che consentano coerenza di giudizio e uniformità interpretativa.[5]

3. Principi di giustizia sportiva all'interno del nostro ordinamento

Come ogni ordinamento di settore, anche la FIDAL[6] possiede una struttura federale che si occupa di dirimere questioni e controversie che possano sorgere durante la pratica dell'atletica. In questo senso, l'attività giurisdizionale deve essere svolgersi in maniera armonica insieme ai principi generali dello Stato e alle direttive dell'ordinamento sportivo italiano e internazionale.[7]

La federazione, innanzitutto, è tenuta a far rispettare le norme ed i regolamenti statutari per garantire un leale ed imparziale svolgimento della pratica sportiva dell'atletica.

All'art. 38 dello Statuto FIDAL si legge: "*gli Organi di Giustizia costituiscono in ambito federale un ordine autonomo ed indipendente da ogni altro Organo ed Organismo*". Subito si ricorre a due principi fondamentali per inquadrare in confini chiari e precisi il sistema di giustizia sportiva: quello di autonomia e quello di indipendenza.

Riguardo al primo, la sua importanza trae origine direttamente dalla Costituzione Italiana, all'art. 5:[8] lo Stato infatti garantisce il "*maggior decentramento*

---

[4] Cfr. punto 2, art. 2 dello Statuto CONI: *Il CONI detta i principi fondamentali per la disciplina delle attività sportive e per la tutela della salute degli atleti, anche al fine di garantire il regolare e corretto svolgimento delle gare, delle competizioni e dei campionati* ; punto 3: *Il CONI detta principi per promuovere la massima diffusione della pratica sportiva in ogni fascia di età e di popolazione, con particolare riferimento allo sport giovanile sia per i normodotati che, di concerto con il Comitato Italiano Paralimpico, per i disabili*; punto 4: *Il CONI, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, detta principi contro l'esclusione, le diseguaglianze, il razzismo e la xenofobia e assume e promuove le opportune iniziative contro ogni forma di violenza e discriminazione nello sport.* Cfr. punto 1, art. 3 dello Statuto CONI: *Il CONI promuove la massima diffusione della pratica sportiva, anche al fine di garantire l'integrazione sociale e culturale degli individui e delle comunità residenti sul territorio.*

[5] I succitati principi universali hanno anche lo scopo di creare decisioni uniformi in tutte le parti del mondo, affinché non si creino disparità di trattamenti e venga preservata l'effettività di un risultato sportivo.

[6] E' importante richiamare in particolare la *teoria istituzionalista* di Santi Romano sulla concezione dei sistemi giuridici che si fonda sull'applicazione di studi sociologici al diritto. Secondo tale teoria, infatti, un ordinamento giuridico non è composto esclusivamente da norme poste in essere dal legislatore *(ubi societas, ibi ius),* ma alla sua origine ci sono altri elementi di matrice spontanea, come l'organizzazione del corpo sociale. In sostanza il diritto, prima di diventare norma, "*organizzazione, struttura, posizione della stessa società in cui si svolge e che esso costituisce come unità*".

[7] Cfr. punto 2, art. 1 dello Statuto FIDAL: *la FIDAL promuove, organizza, disciplina e diffonde la pratica dell'atletica leggera in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, confederazione delle Federazioni sportive nazionali, (CONI), del Comitato Olimpico Internazionale (CIO) e della Federazione Internazionale di Atletica Leggera (IAAF).*

amministrativo", lasciando ampia libertà di organizzazione e gestione alle sue organizzazioni periferiche con l'obiettivo di garantire una funzione gestionale autonoma degli organi statali mediante metodi adeguatori che possano favorire una migliore efficienza del sistema.

Estremamente rilevante sotto l'aspetto legislativo, e non più solo Regolamentare, è la Legge 17 Ottobre 2003, n. 280 di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, recante disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva". Il Legislatore riconosce, infatti, l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale quale vera articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al CIO. In questa ottica, pertanto, anche la Giustizia sportiva in seno alla Fidal assume un ruolo ancor più determinate, di indipendenza ed autonomia nel garantire il rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti federali, oltre che l'osservanza dei principi dell'ordinamento sportivo, del "fair play" e l'opposizione ad ogni forma di illecito sportivo.

Riguardo al requisito dell'indipendenza, inoltre, si può affermare senza nessun dubbio come lo stesso sia la conseguenza logica del principio di separazione dei poteri,[9] espressa puntualmente dalla Deliberazione n. 1523 Consiglio Nazionale 28 ottobre 2014 riguardante i principi fondamentali a cui devono necessariamente ispirarsi tutti gli statuti delle federazioni nazionali affiliate al CONI.

In base al punto 6 del principio numero 3 sul riparto di poteri, il CONI, quale ente pubblico per lo sport e, di conseguenza, *super partes*, suggerisce che la gestione tecnica ed amministrativa dello sport debba rimanere separata dalla gestione della giustizia federale, interna ad ogni federazione.[10] L'intento è chiaro ed è inutile

---

[9] La teoria della separazione dei poteri ha origini molto antiche. Il primo pensiero noto può essere fatto risalire a Platone e Aristotele i quali riflettevano sulle forme di governo più efficaci che si fossero potuto sviluppare nella Grecia classica, evitando abusi e pericolose degenerazioni. Nella Roma Antica un principio di attuazione della separazione si è ottenuto attraverso un governo misto, dove il potere era ripartito tra istituzioni democratiche (comizi), aristocratiche (Senato) e monarchiche (consoli). Nel XIII sec. Henry de Bracton, nella sua opera *De legibus et consuetudinibus Angliæ*, introdusse una prima distinzione tra il potere di governo che opera in senso politico e quindi svincolato da certe logiche di diritto e il potere giurisdizionale che produce e applica e fa rispettare norme giuridica, vincolate al diritto. Nel 1690 John Locke diventa il primo ad articolare un pensiero consapevole sulla separazione effettiva dei poteri attraverso le sue opere *Due trattati sul governo.* Il potere sovrano si suddivide in potere legislativo (in capo al Parlamento), potere esecutivo e giudiziario (in capo al monarca). Il filosofo francese Montesquieu nel 1748 pubblica *Lo Spirito delle Leggi*. Il trattato si concentra sulle soluzioni per prevenire o reprimere gli abusi di potere che possono compiere le Istituzioni e prende a modello il sistema di governo britannico, al tempo il più efficace e virtuoso, secondo Montesquieu. Come Locke anch'egli suddivide il potere sovrano in tre livelli. Il potere legislativo è affidato ai nobili o al corpo che deve rappresentare il popolo, al fine di creare delle leggi che regolino la società e durino nel tempo per un periodo più o meno lungo. Il potere esecutivo è concentrato nelle mani del monarca, il quale, essendo una figura singola, lo gestisce in maniera più immediata. Infine il potere giudiziario deve essere affidato a rappresentati del popolo per rendere applicabili le leggi generate dal potere legislativo. In base alla visione di Montesquieu i tre poteri si condizionano a vicenda per controbilanciarsi ed evitare dilatazioni abusive di uno nei confronti dell'altro. Così si sono creati dei sistemi di contromisure e bilanciamenti per mantenere un equilibrio più o meno stabile del potere sovrano. Sulla base di queste idee la maggior parte delle Costituzioni moderne hanno fondato i propri principi (ad es. Costituzione degli Stati Uniti e Costituzioni italiana).

[10] Cfr. punto 6, principio nr. 3 della Deliberazione n. 1523 Consiglio Nazionale 28 ottobre 2014: *Gli statuti devono prevedere la distinzione ed elencazione degli organi federali ed indicare la*

che sia oggetto di commento: le spinte centripete dell'ordinamento settoriale non devono mai prevalere sulla certezza del diritto che, unica, consente il pieno estrinsecarsi del principio di parità competitiva.

Gli organi di giustizia sportiva della FIDAL sono competenti a giudicare delle controversie che sorgono all'interno del territorio nazionale; di conseguenza, l'attivazione degli organi garantisce "*il rispetto delle norme statutarie, dei regolamenti federali e l'osservanza dei principi dell'ordinamento sportivo*" (art. 38 Statuto FIDAL).

La giustizia federale si articola nel doppio grado di giudizio (in ossequio al dettato costituzionale e alle previsioni del CONI).

Esperiti necessariamente i gradi di giustizia endofederale, è possibile richiedere l'intervento di un sistema esofederale in seno al CONI dove opera il Collegio di Garanzia dello Sport, vero e proprio organo di legittimità riguardo le decisioni sportive.[11]

L'organo in questione è stato istituito con l'art. 12 *bis* dello Statuto del CONI. In particolare esso ha raccolto l'eredità dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva, intesa quale ultimo grado di giudizio per la risoluzione delle controversie in materia di sport, ad espressa esclusione delle controversie in materia di doping e di quelle che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro. E' ammesso il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento sportivo emesse dagli organi di giustizia federale esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.

Viene riproposta in tal modo una sorta di "controllo costituzionale", per il tramite di un organo apicale in ogni caso interno al Comitato Olimpico Nazionale.

Come richiesto dal CONI, altri principi fondamentali mutuati dall'ordinamento statale presidiano la giustizia della FIDAL.

Il punto 2 del già citato art. 38 dello Statuto FIDAL sancisce espressamente il diritto alla difesa.[12] Viene in questo caso richiamata la norma costituzionale dell'art. 24 che tutela un diritto inviolabile, valido in tutti i gradi del processo.[13]

Nel prosieguo dell'art. 38, al comma 6, lo Statuto dichiara che i soggetti giudicanti e inquirenti hanno il dovere di sottoscrivere un dichiarazione di indipendenza per escludere ogni possibilità di subire un influenza esterna, a causa di un eventuale conflitto di interessi, che rischi di danneggiare il loro operato e rendere quindi imparziali i procedimenti.[14] A tal proposito è quindi utile richiamare

---

separazione tra i poteri di gestione sportiva e di gestione della giustizia federale.

[11] Cfr. art. 40 dello Statuto FIDAL.

[12] Cfr. punto 2, art. 38 dello Statuto FIDAL.

[13] Cfr. art. 24 Cost.: *Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.*

[14] Cfr. art. 38, com. 6 dello Statuto FIDAL: "[...] *I componenti degli organi di giustizia e dell'Ufficio del Procuratore federale, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrivono una*

la norma ispiratrice contenuta nel codice di procedura penale.[15]

Astensione e ricusazione, quindi, sono due istituti che sostanziano l'imparzialità del giudice, rafforzando i principi già esaminati di autonomia, indipendenza e separazione dei poteri.

---

dichiarazione con cui attestano di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze. In materia è intervenuto anche il Regolamento di Giustizia della FIDAL con l'art. 68, ricusazione e astensione: *Ciascun componente degli organi di giustizia può essere ricusato dalle parti nei seguenti casi: a) se ha interesse alla questione sottoposta alla sua cognizione; b) se egli stesso o il coniuge è prossimo congiunto di una delle parti sottoposta alla sua cognizione; c) se ha grave inimicizia o motivi di dissidio con le parti della questione sottoposta alla sua cognizione; d) se ha dato consigli o manifestato pareri sull'oggetto della controversia, prima della instaurazione del giudizio; e) se alcuno dei prossimi congiunti di lui o del coniuge è offeso o danneggiato dall'infrazione; f) se nell'esercizio delle funzioni e prima che sia stata pronunciata la sentenza, egli ha manifestato indebitamente il suo convincimento sui fatti oggetto della imputazione; g) se un suo parente prossimo o del coniuge svolge oppure ha svolto negli ultimi due quadrienni olimpici funzioni di Procuratore Federale. Ciascun componente degli organi di giustizia è tenuto ad astenersi nei casi di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e) e f) . Ha inoltre l'obbligo di astenersi in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Il ricorso per la ricusazione, contenente i motivi specifici ed i mezzi di prova, deve essere proposto entro cinque giorni da quando l'interessato viene a conoscenza dell'organo giudicante. Qualora la causa di ricusazione sia sorta o sia divenuta nota dopo la scadenza del termine predetto, il ricorso può essere inoltrato fino al giorno prima di quello fissato per la decisione. Nel caso in cui la dichiarazione di astensione o la ricusazione è accolta, il giudice non potrà compiere alcun atto ed il procedimento sarà sospeso. Il ricorso per la ricusazione si considera non proposto quando il Giudice, prima della pronuncia, dichiari di astenersi. Il ricorso per la ricusazione dovrà essere accompagnato dalla tassa il cui importo è determinato annualmente dal Consiglio Federale. Sulla ricusazione decide l'organo giudicante di grado superiore e per i componenti della corte federale la stessa eventualmente integrata con membri nominati ad hoc dal Consiglio Federale. Il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione dichiara se ed in quale parte gli atti compiuti dal Giudice astenutosi o ricusato conservano efficacia. Non è ammessa la ricusazione dei giudici chiamati a decidere sulla stessa. Il Procuratore Federale non può essere ricusato per alcun motivo, ma ha l'obbligo di astenersi per gravi ragioni di convenienza.*

[15] Cfr. art. 51 c.p.c.: *Il giudice ha l'obbligo di astenersi: 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto; 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori; 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori; 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico; 5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un' associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa. In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.* Art. 52 c.p.c.: *Nei casi in cui è fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può proporre la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova.*

4. Regolamento di Giustizia

I principi generali in materia di giustizia esposti nello Statuto federale della FIDAL trovano concreta applicazione con il Regolamento di Giustizia, modificato in attuazione del Codice di Giustizia Sportiva, approvato dalla Giunta nazionale del CONI nel giugno del 2014.[16] Le sue norme regolano tutto il sistema di giustizia della realtà atletica italiana, dando attuazione ai principi generali enunciati nel *Titolo VII* dello Statuto, riguardante l'*Ordinamento della Giustizia Sportiva*.

L'esposizione dei principi generali, dunque, continua nel *Titolo I* del regolamento stesso.

In primo luogo, è espressamente invocata l'ulteriore *Generalklausel* della lealtà, probità e correttezza sportiva all'art. 1;[17] la norma è un caposaldo a presidio dell'intero movimento sportivo.

Al secondo comma è richiamata la presunzione di conoscenza dello Statuto e dei Regolamenti federali, diretta discendenza dal brocardo *ignorantia legis non excusat*.

Al successivo comma 3 il Regolamento di Giustizia si occupa di definire la responsabilità oggettiva in capo a Società e Associazioni affiliate alla FIDAL, secondo le quali queste ultime dovranno rispondere dei comportamenti dei loro rappresentanti, siano essi dirigenti, soci, tesserati o sostenitori.[18]

Nell'atletica, particolarmente complessa è la questione circa la responsabilità oggettiva che possa essere contestata ad un ente nel momento in cui viene messo in atto un comportamento illecito dai sostenitori. Chi frequenti i campi di atletica negli eventi di rilievo regionale sa che, essendo l'atletica uno sport individuale, dove i concorrenti si scontrano in una sorta di "tutti contro tutti", all'evento partecipano tanti tifosi quanti, più o meno, sono gli atleti impegnati in gara, e comunque le delegazioni delle associazioni; ciò rende difficile l'individuazione del soggetto che possa aver commesso materialmente l'illecito, le cui conseguenze devono esser

---

[16] Infatti la sezione 15 dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate obbliga questi ultimi soggetti ad adeguare I propri regolamenti ai principi di giustizia sportiva emanati dalla Giunta nazionale del CONI.

[17] Cfr. punto 1, art. 1 del Regolamento di Giustizia: *Tutti gli affiliati, associati e tesserati Fidal come descritti nel vigente Statuto sono tenuti al rispetto ed all'osservanza dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, del Codice della Giustizia Sportiva, delle norme statutarie e regolamentari federali, nel rispetto dei principi di lealtà, probità, correttezza sportiva e disciplina che costituiscono i principi fondamentali dello sport.*

[18] La responsabilità oggettiva è disciplinata in particolare nell'art. 4, commi 2, 3 e 4 del Codice di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio (l'unica federazione che per ora cerca di dare un ordine sistematico a tale istituto). Il regime sanzionatorio varia da sanzioni di tipo meramente economico (quali per esempio l'ammenda) a pene più severe (quali la penalizzazione o la squalifica). Tale istituto si è spesso trovato in contrasto con i principi dell'ordinamento giuridico generale. Infatti la sua creazione è stata giustificata dai caratteri di celerità, speditezza e certezza che richiede l'effettivo svolgimento di un evento sportivo, alla luce dei principi dell'ordinamento sportivo. La dottrina si è spesso lamentata del fatto che un uso troppo sistematico della responsabilità oggettiva potesse portare ad una lesione, a volte eccessiva e sproporzionata, dei diritti di soggetti tesserati o affiliati ad una federazione.

espiate dalla società o associazione di riferimento.

In altri sport di squadra invece dove le fazioni che si scontrano sono due, è immediato distinguere i sostenitori dell'una o dell'altra parte e, dunque, far discendere la responsabilità oggettiva in capo alla società.

In ogni caso, il livello di civiltà dell'atletica rende la questione meramente teorica, per l'assenza di precedenti che riguardino specificamente l'applicazione della c.d. responsabilità oggettiva a fatti commessi da sostenitori.

5. *Diritti e obblighi di società ed atleti*

Come in ogni ordinamento giuridico, anche per partecipare alla FIDAL è necessaria l'affiliazione della società di appartenenza e il successivo tesseramento di atleti e dirigenti.

Alla stipula del tesseramento, i diritti ed i doveri in capo soggetti saranno effettivi nei confronti dei singoli, che entrano a far parte della federazione.

All'art. 7 dello Statuto vengono elencati sommariamente, per l'appunto, i diritti e doveri che sorgono in capo ad atleti, tecnici e dirigenti. Gli Organi Giudicanti della FIDAL si sono già pronunciati in merito alla rilevanza del tesseramento e della necessità della sua regolarità così come si evince dalla "massime delle sentenze" periodicamente pubblicate e consultabili sul sito internet della FIDAL (www.fidal.it): "*Il tesseramento, infatti, quale principale atto, insieme all'affiliazione, con il quale un soggetto entra a far parte dell'Ordinamento sportivo, rappresenta un elemento imprescindibile di ogni attività sportiva organizzata da una Federazione Sportiva Nazionale*".

Gli effetti giuridici connessi all'atto formale del tesseramento non sono di poco conto, se si considerano le conseguenze che lo stesso comporta e tra cui rilevano: l'accettazione dei Regolamenti Federali, il rispetto delle regole tecniche, il vincolo di giustizia e, di conseguenza, l'osservanza delle decisioni adottate dagli Organi di giustizia sportiva. Il mancato tesseramento e la partecipazione a competizioni ufficiali di qualunque Federazione Sportiva Nazionale, comporta che il soggetto, pur partecipando alla competizione come qualsiasi altro atleta, non è sottoposto al "*rispetto delle regole tecniche e Regolamentari, potendole liberamente violare con la conseguenza, estrema, non solo di nuocere agli altri concorrenti ed alla regolarità della competizione, ma anche di non essere, alla pari degli altri atleti in gara, soggetto ad alcun procedimento disciplinare da parte degli Organi di Giustizia*".

Il più importante fra questi è sicuramente l'obbligo imposto a tutti i tesserati di rispettare le norme poste dalla Statuto e dai Regolamenti federali, fonti principali nel sistema di leggi federali.

A tal proposito, ancora da una lettura delle "*massime delle sentenze*" si evince come una corretta applicazione del Regolamento di Giustizia impone all'art 1, comma 1, che: "*tutti gli affiliati, associati e tesserati Fidal...sono tenuti al rispetto delle norme statutarie e regolamentari Federali, nel rispetto dei principi di lealtà, probità, correttezza sportiva e disciplina che costituiscono i principi*

fondamentali dello sport". Risulta, altresì, violato il disposto di cui al successivo art. 2 comma 3° secondo cui: "Per scorretto comportamento morale e civile si intende ogni violazione di norme precettivo-giuridiche ovvero di convivenza sociale e di buona educazione in dipendenza e, comunque, in connessione diretta con il profilo agonistico; nonché dichiarazioni lesive dell'immagine della Federazione, del prestigio, della dignità ed onorabilità di tesserati, associazioni e Federazione, nonché il fornire a terzi notizie o informazioni riguardanti persone o fatti ancora sottoposti all'esame ed al giudizio degli organi disciplinari …" .

Al primo comma del sopracitato art. 7 dello Statuto federale è stabilito che ogni atleta ha il diritto di partecipare alle manifestazioni organizzate dalla Federazione o da essa patrocinate, e anche a tutte le attività federali di altra natura purché possieda i requisiti idonei. La federazione in questo modo intende promuovere la partecipazione democratica dal basso, creando un vincolo di solidarietà tra tesserati e istituzioni che possa fornire una sempre maggiore efficienza del sistema.[19]

Sempre in tema di solidarietà e collaborazione tra i tesserati e la federazione, il punto 4 dell'art. 7 sancisce il dovere di prevenzione degli illeciti: nel caso in cui un tesserato venga a conoscenza dell'uso di "*sostanze o metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche di atleti nelle attività agonistico-sportive"*, è tenuto innanzitutto a dissuadere l'interessato dalla pratica illecita e quindi ad informare gli organi competenti in materia: non si tratta, nel caso, di un invito alla delazione quanto di un concreto obbligo di difesa dell'imparzialità di svolgimento delle manifestazioni. Ciò trova conferma nel fatto che il tesserato che dovesse violare l'obbligo di prevenzione e repressione della condotta illecita subirà conseguenza particolarmente gravose che vanno dall'ineleggibilità all'esclusione dalla Federazione.

Analizzando ancora il Regolamento di Giustizia (art. 1, comm. 7 e 8) , possiamo trovare il richiamo alla norma secondo la quale un tesserato o un affiliato, non trovandosi parti di un procedimento sportivo, hanno il dovere di fornire dichiarazioni di scienza o informazioni testimoniali (in questo caso sembra svanire la differenza impostata dal codice di procedura penale riguardo le due modalità di assunzione delle informazioni) che rispecchino la verità e siano esaurienti ed esaustive. Si tratta, in sostanza, di prestare una collaborazione fattiva ed intellettuale agli organi di giustizia sportiva.[20]

Ancora, al punto 8 e 9, è stabilito che: *"il tesserato che abbia notizia che si sia compiuto o stia per compiersi un illecito sportivo ha l'obbligo di informare, con qualunque mezzo rapido e certo, pena il deferimento disciplinare, gli organi preposti al controllo presenti al fatto, o in mancanza la Procura Federale, qualunque sia il modo in cui sia venuto a conoscenza dell'atto illecito o del tentativo.*

L'uso di sostanze e di metodi vietati é assoggettato, sotto il profilo

---

[19] Cfr. punto 1, art. 7 Statuto FIDAL: *I tesserati hanno diritto di prendere parte a tutte le forme di attività … attraverso la società … o il ruolo federale di appartenenza.*

[20] Nel caso in cui il tesserato o l'affiliato si ritrovi a violare il principio di leale collaborazione, verrà perseguito attraverso un procedimento disciplinare (art. 1, com. 7 del Regolamento di Giustizia FIDAL).

disciplinare, alle Norme sportive Antidoping. Alla Procura Federale incombe l'obbligo di collaborazione con quella del CONI e di informarla di ogni infrazione in materia". Al tesserato, pertanto, viene affidato il compito di farsi egli stesso portatore di quei principi di lealtà e correttezza propri dell'Ordinamento sportivo, imponendo allo stesso fattiva collaborazione con gli Organi di Giustizia preposti al rispetto delle disposizioni regolamentari. Occorre specificare, inoltre, che la materia del doping è stata tolta dalle competenze federali e viene trattata ad un livello più alto, attraverso la Procura ed il Tribunale Anti-doping, istituzioni che operano principalmente in base alla normativa dettata dal codice mondiale anti-doping promulgato dalla WADA, l'agenzia mondiale che ha lo scopo di combattere le pratiche illecite. Le procure federali che ricevono informazioni o scoprono illeciti commessi in questo ambito hanno il dovere di collaborare con il CONI e comunicare tempestivamente le notizie di reato agli organi che detengono la competenza a trattare tali casi.[21]

Infine, nel comma 10 e 13 dell'art. 1, sempre nell'ambito delle disposizioni generali del Regolamento di Giustizia, vengono inserite due importanti novità. Mutuando dal diritto penale l'istituto del delitto tentato, vengono puniti in misura meno grave tutti i comportamenti che configurino i presupposti per la commissione di un'infrazione, quando comunque l'evento non si realizza o l'azione non si compie. Lo stesso discorso vale per il comma successivo in cui il recesso volontario da un potenziale illecito è trattato in maniera più mite, con diminuzione della pena.

6. *Organi di Giustizia Sportiva*

Come già ricordato, la FIDAL garantisce sia il doppio grado di giudizio, sia la soggezione a giudici terzi.

A fini espositivi, vanno preliminarmente introdotti i vari organi di giustizia sportiva affinché sia seguita più facilmente l'analisi del Regolamento di Giustizia.

La Federazione prevede vari organi giudicanti: il Giudice Sportivo, il Tribunale Federale e la Corte Federale d'Appello.

A livello base è presente il Giudice Sportivo, organo competente a trattare le questioni prettamente tecniche inerenti lo svolgimento concreto delle gare. Fornisce il primo grado del procedimento sportivo endofederale ed è caratterizzato per la speditezza delle sue fasi.[22]

---

[21] Si veda a tal proposito l'art. 62 del Regolamento di Giustizia.

[22] Solitamente non è prevista udienza nel procedimento davanti al giudice sportivo. Il sacrificio di questo momento procedurale in cui le parti possono difendersi e controbattere, potrebbe essere visto come il sintomo della mancanza di un giusto processo. La giustificazione si può ricercare nei tempi ristretti per ottenere certezza che lo sport richiede, soprattutto quando si tratta di questioni tecniche inerenti gli sviluppi delle competizioni. Infatti il Giudice Sportivo è competente riguardo a " a) *regolarità delle gare e omologazione dei relativi risultati;* b) *regolarità dei campi o impianti e relative attrezzature;* c) *regolarità dello status e della posizione degli atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara;* d) *comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara;* e) *ogni altro fattore rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara."* (art. 27 Regolamento di Giustizia FIDAL).

Una volta, al fine di monitorare in maniera più capillare la situazione giuridico-sportivo della FIDAL, ogni regione del nostro territorio era dotata del Giudice Sportivo Territoriale. L'organo aveva facoltà di conoscere delle controversie riguardanti questioni meramente tecniche o comportamenti o fatti messi in atto da atleti tesserati per società appartenenti alla regione competente e attuati in manifestazioni di livello regionale. La previsione di giudici locali aveva lo scopo di non aggravare il lavoro della sede centrale, con l'obiettivo di accelerare i tempi di decisione e la soluzione dei procedimenti. Attualmente questa attribuzione è controllata dal Giudice Sportivo Nazionale che ha attirato su di sé anche le competenze territoriali.

Il Giudice Sportivo Nazionale opera in composizione monocratica.[23] La scelta di questa soluzione è giustificata dalla ricerca di una certa velocità nella soluzioni di alcune questioni tecniche che rischierebbero di rimanere sospese, compromettendo il corretto prosieguo delle gare.

Contro la decisione di prima istanza presa dal Giudice Sportivo Nazionale, è possibile proporre reclamo[24] alla Corte Federale d'Appello che, in questo caso, giudica in veste di Corte sportiva d'appello. Esiste inoltre un ulteriore grado di giudizio, considerato di chiusura del sistema, dinnanzi il Collegio di Garanzia dello Sport[25] presso il CONI. E' evidente che questa previsione normativa abbia voluto creare un organo che verifichi la legittimità delle decisioni prese da ogni federazione, interpretandole ad un livello più elevato. Il procedimento davanti alla Corte sportiva d'appello assume caratteristiche diverse rispetto a quanto avvenuto in primo grado. Le decisioni vengono prese da un collegio giudicante costituito da tre componenti e anche il momento dell'udienza, escluso dal giudizio dinnanzi al Giudice Sportivo, ricompare nel procedimento. Inoltre le parti hanno la possibilità di fornire nuovi documenti di prova che hanno l'obbligo di essere indicati nel momento di presentazione del reclamo.[26] Al termine della fase istruttoria la Corte sportiva d'appello emette il suo verdetto con il quale può "riformare in tutto o in parte la pronuncia impugnata".

La FIDAL, inoltre, come ogni altra Federazione Sportiva Nazionale, ha istituito un sistema di Giudici Federali in relazione alla giustizia sportiva c.d. disciplinare. La struttura organizzativa si compone di un Tribunale Federale e di una Corte Federale d'Appello. La giustizia federale ha competenza in relazione a "tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo",[27] con la condizione che non siano già stati oggetto di valutazione da parte dei giudici sportivi. La giustizia federale è attivata attraverso una doppia possibilità: la procura federale può procedere al deferimento di un tesserato o di una società affiliata oppure la parte interessata titolare di un interesse giuridicamente protetto dall'ordinamento può presentare

[23] Cfr. art. 28, com. 2 del Regolamento di Giustizia FIDAL.
[24] I soggetti abilitati a proporre reclamo alla Corte sportiva d'appello sono le parti interessate al procedimento di prima istanza e la Procura federale (art. 36, com. 2 Regolamento di Giustizia FIDAL).
[25] Cfr. art. 40 Statuto FIDAL.
[26] Cfr. art. 36, com. 7 del Regolamento di Giustizia FIDAL.
[27] Cfr. art. 38, com. 1 del Regolamento di Giustizia FIDAL.

un'apposita istanza di esame. Sia il Tribunale federale che la Corte Federale d'Appello presentano una struttura identica. Entrambi sono dotati di un collegio giudicante formato da un numero variabile da tre o cinque membri, deciso dal Presidente del tribunale in base al valore e all'importanza della causa. Il punto centrale del procedimento federale è rappresentato dall'udienza, dove le parti possono presentare le prove, altri documenti utili al procedimento e le proprie memorie difensive e dove possono essere sentite dall'organo giudicante. La conduzione del processo, sia davanti al Tribunale Federale che davanti alla Corte Federale d'Appello, è ispirato al principio dell'oralità che consente una trattazione rapida e concisa della questione. Al termine della fase presso il Tribunale Federale, la decisione diventa efficace e continua a produrre i suoi effetti anche dopo l'instaurazione del procedimento di secondo grado presso la Corte Federale d'Appello.[28] Al termine del secondo grado il collegio giudicante può confermare il giudizio di primo grado oppure riformarlo in tutto o in parte. Come nel caso della decisione assunta dai Giudici Sportivi, anche quest'ultima può essere successivamente impugnata presso il Collegio di Garanzia dello Sport che rappresenta l'ultima possibilità per ottenere una rivisitazione delle sentenze precedenti.

In passato esisteva anche un altro organo giudicante di apicale importanza: la Corte Federale. Quest'organo garantiva l'osservanza dello Statuto federale, ne interpretava le norme (funzione nomofilattica) e dirimeva le questioni di competenza tra organi federali, periferici e centrali. La Corte era competente in via esclusiva su determinate questioni, quali:

- interpretazioni delle norme statutarie;
- risoluzione dei conflitti tra gli organi federali;
- reclami riguardanti le procedure di svolgimento dell'Assemblea Nazionale ed le impugnazioni delle delibere;
- ricorsi in materia di mancata affiliazione e di trasferimento degli atleti

Inoltre tutte le strutture giurisdizionali federali si possono avvalere della collaborazione della Procura Federale. L'organo possiede funzione inquirente.

La Procura può attivarsi per indagare su determinati atti o fatti di particolare rilevanza giuridica e si occupa dell'esercizio specifico delle indagini preliminari. Nell'espletamento dei suoi compiti i procuratori (avvalendosi anche della collaborazione dei procuratori aggiunti e di sostituti procuratori) possono compiere atti investigativi che comprendono accertamenti, perquisizioni, ispezioni, sequestri di materiale sensibile; può richiedere l'intervento della magistratura ordinaria per adottare intercettazioni telefoniche;[29] possono assumere informazioni da persone informate sui fatti. La Procura Federale ha infine il compito di fornire pareri riguardo

[28] Il reclamante ha la facoltà di richiedere al presidente del collegio della Corte Federale d'Appello la sospensione della disposizione del Tribunale Federale, in caso di gravi motivi che comportino il rischio di recare un pregiudizio irreversibile all'interessato (cfr. art. 50, com. 4 del Regolamento di Giustizia FIDAL).

[29] In proposito sono state utilizzate le intercettazioni telefoniche per risolvere il caso di un maratoneta che concordava con il proprio preparatore via telefono le dosi delle sostanze vietate da prendere durante il periodo di allenamento.

l'argomento oggetto della decisione degli organi giudicanti.[30]

In particolare, in tema di normativa antidoping, il legislatore è intervenuto con la Legge 14 Dicembre 2000, n. 376. (*Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping).*

All'art. 3 è prevista l'istituzione di una Commissione per la vigilanza ed il controllo sul *doping* presso il Ministero della Sanità.[31] Essa ha il potere di elencare e revisionare le classi dei farmaci, delle sostanze e delle pratiche ritenute illecite in base alle legge anti-doping (sempre in conformità con le indicazioni fornite dal CIO e dalla WADA).

Inoltre la Commissione stabilisce le modalità ed i criteri con cui si svolgono i controlli e indica le competizioni sportive nelle quali sia effettuabile il controllo sanitario. Nello svolgimento di tale attività la Commissione si avvale della collaborazione di laboratori per il controllo sanitario[32] e di medici specialisti in medicina dello sport.

Infine, in concerto con il CONI e le federazioni affiliate e le pubbliche amministrazioni, la Commissione si preoccupa di gestire campagne informative e di sensibilizzazione di atleti e dirigenti e opinione pubblica per la tutela della salute.

7. Illeciti sportivi

Dal generale si passa quindi allo specifico, con la previsione delle varie norme incolpatrici.

Il Regolamento di Giustizia della FIDAL fornisce una definizione di illecito sportivo, quale più grave atto a rilevanza disciplinare sportiva**: "***ogni atto, comportamento od omissione diretto con qualsiasi mezzo ad alterare lo svolgimento di una gara o ad assicurare a chicchessia un indebito vantaggio, nonché l'uso di sostanze e metodi vietati dalle Norme Sportive Antidoping*" (art. 2 comma 2).

Si tratta della violazione del bene giuridico sportivo, ovverosia il regolare svolgimento della manifestazione sportiva e la parità competitiva dei partecipanti.

Un comportamento illecito – questo, non solo teorico – si può verificare quando due o più atleti si accordano per assegnarsi anticipatamente le posizioni che ricopriranno al termine della competizione, alterando di fatto il suo normale svolgimento.

Oltre a queste pratiche illecite attuate in frode delle graduatorie finali di una manifestazione, il Regolamento punisce espressamente anche l'uso di sostanze e le metodologie vietate dalle normative antidoping.

La FIDAL, attraverso la *IAAF*, aderisce allo statuto della *WADA (*World Anti-Doping Agency), che pone regole molto ferree e condivise sulla disciplina dei controlli antidoping effettuati sugli atleti e si prefigge di uniformare le sanzioni erogate su tutto il pianeta.

---

[30] Questa funzione è tipica dei magistrati che operano presso gli uffici dei pubblici ministeri.
[31] Cfr. art. 3 L. 376/2000.
[32] Cfr. art. 4 L. 376/2000.

La normativa antidoping prevede la commissione di un illecito per il solo fatto che l'atleta risulti positivo ad una sostanza inserita nell'elenco – periodicamente aggiornato – delle sostanze e metodi vietati: si tratta di condotta a pericolo presunto, senza alcuna valutazione circa grado della colpa o intensità del dolo – anch'esse, presunte.

La WADA, tuttavia, rileva come, nelle discipline *closed kills* quali l'atletica, dove cioè la componente fisica è preponderante rispetto a quella tattica o tecnica, il ricorso all'uso di pratiche o sostanze illecite offre un vantaggio decisivo ed è onere degli atleti verificare ogni sostanza assunta.

Nel punto 3 dell'art. 2 del Regolamento si fa riferimento anche ad uno "*scorretto comportamento morale e civile*". Sono definiti così infatti le violazioni "*di norme precettivo- giuridiche ovvero di convivenza sociale e di buona educazione in dipendenza e, comunque, in connessione diretta con il profilo agonistico*". Il precetto prevede che in ogni ambito in cui si svolge l'attività federale, siano competizioni, gare, manifestazioni, riunioni e consigli federali, ecc. ci sia l'obbligo di mantenere un atteggiamento decoroso e di comportarsi secondo buon costume, in relazione al ruolo e all'evento a cui si partecipa. Inoltre rientrano nel campo di applicazione della norma anche "*dichiarazioni lesive dell'immagine della Federazione, del prestigio, della dignità ed onorabilità di tesserati, associazioni e Federazione*". La FIDAL si preoccupa di garantire il diritto di critica e di dialettica politica; tuttavia, le espressioni devono rispettare la dignità della persona a cui si rivolgono ed deve essere sempre mantenuto indenne il carattere istituzionale della federazione. Alla fine del paragrafo si reputa come scorretto comportamento morale e civile, come visto, anche "*fornire a terzi notizie o informazioni riguardanti persone o fatti ancora sottoposti all'esame ed al giudizio degli organi disciplinari*".[33] Il precetto intende preservare anche il regolare svolgimento del processo, senza che venga influenzato dall'opinione pubblica, affinché si possa giungere ad una sentenza equilibrata.

8. Sanzioni a società ed atleti

In ordine di crescente importanza, la prima sanzione che può essere irrogata è l'ammonizione; questa viene inflitta quando siano commessi fatti c.d. bagattellari, e sia ritenuto sufficiente un rimprovero scritto.

L'ammonizione può inoltre essere accompagnata dalla diffida, quando cioè si verifica la reiterazione del comportamento già censurato con la semplice ammonizione. L'avvertimento proposto con diffida, infatti, serve ad intimare agli interessati di cessare il comportamento illecito che in caso di continuazione subirà conseguenze più gravi.

Al livello successivo c'è la deplorazione con ammenda. Questo è il primo caso di "*mancanza di non lieve entità*" e prevede un biasimo scritto accompagnato da ammenda che varia da Euro 1.000,00 a Euro 5.000,00.

[33] Cfr. art. 2, com. 3 del Regolamento di Giustizia.

Salendo nella scala di gravità delle violazioni, sono previste la squalifica e l'inibizione temporanea. La differenza tra queste due sanzioni riguarda il soggetto colpito. La prima può esser comminata a tutti i tesserati, mentre la seconda riguarda i soli dirigenti all'interno di organi federali o società. Per quanto concerne la squalifica, può esser irrogata per "*le infrazioni di particolare gravità*" e "*l'inosservanza di precedenti sanzioni*" e impedisce l'attività per un periodo che va da 30 giorni e può arrivare fino a 3 anni.

In questo periodo l'atleta, in particolare, non potrà prendere parte alle manifestazioni che si svolgono sul territorio italiano e sono patrocinate dalla federazione stessa. E' ancora discusso il fatto che un tesserato possa svolgere la sua attività agonistica all'estero durante il periodo di squalifica. Anche se nella Costituzione IAAF è previsto il potere in capo al Consiglio Federale e al Congresso di sospendere un atleta tesserato per una federazione membro dell'organismo internazionale dai Meeting o dalle manifestazioni internazionali.[34]

L'inibizione temporanea è articolata anch'essa nel medesimo periodo (da 30 giorni a 3 anni), impedendo al dirigente di ricoprire qualsiasi incarico federale o sociale. Nello specifico sono considerati ineleggibili nel ricoprire cariche federali coloro che, negli ultimi dieci anni, hanno subito una condanna superiore ad un anno, emessa da federazioni sportive nazionali, dal CONI o da organismi sportivi internazionali e non hanno goduto della riabilitazione.[35] Inoltre sono esclusi dall'eleggibilità a ruoli interni alla federazioni i tesserati che hanno subito sanzioni per l'utilizzo (o lo hanno favorito) di sostanze o la pratica di metodologie illecite in materia di normativa anti- doping.[36]

Infine, la pena di maggior entità e rilievo, ai sensi del punto 6, art. 5 del Regolamento di Giustizia, è la radiazione.

Questa sanzione viene irrogata quando "*la gravità della mancanza renda il responsabile indegno di permanere nell'ambito della Federazione*". La definizione è volutamente vaga, perché è compito dell'organo giudicante valutare, applicando ogni tutela all'incolpato, quali condotte si macchino di "indegnità" e recidano irrimediabilmente l'*intuitus fiduciae* in ogni caso necessario per la permanenza nei ranghi federali.

Anche le persone giuridiche sono considerato soggetti attivi dell'illecito federale e, nello specifico, nei confronti delle società è prevista la sanzione pecuniaria, comminata per responsabilità oggettiva quando i dirigenti, atleti o sostenitori della medesima sono stati ritenuti responsabili dell'inosservanza di norme istituzionali. In tale direzione anche il regolamento Organico della Fidal prevede che: "*Gli Organi di Giustizia Sportiva possono adottare provvedimenti disciplinari a carico del Presidente di quella società che abbia indotto a firmare un nuovo cartellino ad un atleta già tesserato o comunque vincolato per altro sodalizio. Viene fatto salvo il diritto di provare l'ignoranza dello stato giuridico dell'atleta*".

[34] Cfr. art. 14.7 Costituzione IAAF.
[35] Cfr. art. 36, comma 1, punto c) Statuto FIDAL.
[36] Cfr. art. 36, comma 6 Statuto FIDAL.

Ancora, in tema di responsabilità delle Società affiliate alla FIDAL, assume rilevanza l'art.1 comma 3 del Reg. di Giustizia Fidal secondo il quale: " *Le società e le Associazioni che costituiscono la Fidal rispondono direttamente dell'operato di chi le rappresenta ai sensi delle norme federali; sono oggettivamente responsabili dell'operato dei propri dirigenti, soci, tesserati, e sostenitori agli effetti disciplinari...*".

In ordine alla definizione di "*norma istituzionali*", vanno ricompresi lo Statuto Federale ed i relativi regolamenti, il Regolamento di Giustizia e tutte le circolari, i comunicati e in genere le disposizioni, emanate in attuazione di norme di portata generale, concernenti gli assetti federali. L'ammenda varia da Euro 1.000,00 a Euro 10.000,00.

9. *Criteri per la determinazione delle decisioni e della loro motivazione*

L'art. 7 del Regolamento di Giustizia fornisce una serie di indici cui il giudice sportivo deve far riferimento per giungere all'applicazione di una sanzione che sia il più possibile proporzionata, nell'ottica di rendere la decisione perfettamente adeguata al caso in esame**.**

Tali criteri riguardano tanto l'elemento oggettivo della condotta, quanto l'elemento soggettivo.

Per quanto concerne il primo di essi, l'Organo di Giustizia deve considerare la gravità della violazione alla luce di vari fattori materiali, quali la natura, la specie, i modi, il tempo e il luogo dell'azione od omissione.[37]

Con riguardo all'elemento soggettivo della condotta, invece, l'art. 10 richiama l'intensità dell'atteggiamento psicologico. In questo caso si possono mutuare i criteri relativi al grado di colpevolezza previsti dall'ordinamento penale: si passa quindi da un comportamento sostenuto da un coefficiente psicologico colposo, in cui manca la volontarietà nella commissione del fatto tipico oggetto della violazione di una regola di condotta, ad un'azione dolosa, in cui il soggetto agisce con volontarietà e coscienza, comprendendovi anche la condotta preterintenzionale in cui l'azione o l'omissione posta in essere dal soggetto agente causano un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto.

Infine, gli Organi di Giustizia hanno altresì il compito di valutare con attenzione i moventi che hanno spinto il soggetto ad un determinato comportamento, con ciò valutando la condotta che il deferito ha tenuto in passato ovvero antecedentemente e susseguentemente la violazione. L'Organo Giudicante ha tenuto conto, più volte, altresì, ai fini della decisione, della collaborazione del deferito nel fornire ogni elemento utile, nonché, in caso di ammissione dello stesso dei fatti contestati o di colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio, del comportamento tenuto dallo stesso durante e dopo i fatti di cui al deferimento.

[37] In questo caso è utile ricorrere alla distinzione tipica del diritto penale tra reati a condotta commissiva e reati a condotta omissiva.

9.1 Circostanze attenuanti e aggravanti

Facendo sempre riferimento al diritto penale del nostro ordinamento statale ed in particolare modellandosi su determinate norme del codice penale, il Regolamento di Giustizia prevede la presenza di circostanze aggravanti e attenuanti (elementi accidentali**)** della condotta illecita che possono modificare la pena, generandone un inasprimento o una riduzione.[38]

Se la condotta è caratterizzata dalla presenza di una sola circostanza, l'Organo Giudicante, nell'infliggere la sanzione, ne terrà debito conto e non potrà diminuirla, in caso di attenuante o aumentarla, in caso di aggravante, di oltre un terzo.

Il concorso di circostanze[39] si verifica quando più circostanze si cumulano e si applicano riguardo ad una condotta illecita. Il concorso omogeneo, a sua volta, presenta un insieme di circostanze o tutte attenuanti o tutte aggravanti. Nel primo caso il Giudice può applicare la sanzione meno grave e diminuirla, senza scendere sotto un quarto delle sua entità. Nel caso di circostanze tutte aggravanti può considerare la pena più grave e aumentarla, non superando il triplo della sanzione massima prevista.

Quando invece concorrano circostanze attenuanti e aggravanti di un'infrazione, il Giudice deve applicare i criteri di equivalenza e di prevalenza. Deve cioè valutare la qualità delle circostanze e controbilanciarle per trovare il giusto compromesso con cui diminuire o aumentare la sanzione oppure lasciarla invariata.

Inoltre il Regolamento di Giustizia prevede che l'Organo Giudicante può valutare le circostanze attenuanti anche se queste non erano conosciute dal soggetto al momento della commissione dell'infrazione, mentre le circostanze aggravanti possono essere addebitate solo nel caso in cui il responsabile le conosceva oppure

---

[38] Cfr. art. 9, comm. 2 e 3 del Regolamento di Giustizia: Costituiscono circostanze attenuanti: a) aver reagito in stato di ira, determinato da fatto ingiusto altrui; b) aver concorso il fatto doloso della persona offesa a determinare l'evento, unitamente all'azione od omissione del colpevole; c) avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno o essersi, prima del giudizio, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose della infrazione; d) aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale. Possono prendersi in considerazione circostanze diverse da quelle sopra elencate qualora l'Organo Giudicante le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena. Costituiscono circostanze aggravanti: a) aver commesso il fatto con abuso di poteri o violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio delle funzioni proprie del colpevole, b) aver commesso l'infrazione durante l'esecuzione di una precedente sanzione; c) aver danneggiato persone o cose; d) aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali di qualsiasi genere ovvero a recare danni all'organizzazione; e) aver agito per motivi abbietti o futili; f) aver, in giudizio, anche soltanto tentato di inquinare le prove; g) aver commesso il fatto a mezzo stampa o di altro mezzo di diffusione, comportante dichiarazioni lesive della figura e dell'autorità degli organi federali o di qualsiasi altro tesserato; h) aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità; i) avere l'infrazione determinato o concorso a determinare una turbativa violenta dell'ordine pubblico; j) aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell'illecito commesso; k) aver commesso l'illecito per eseguire od occultare un altro, ovvero per conseguire od assicurare a sé o ad altri un vantaggio.

[39] Cfr. art. 10 Regolamento di Giustizia.

le ignorava per colpa o errore determinato dal colpa.[40]

9.2 Ulteriore aggravante: la recidiva

Un altro istituto mutuato dal diritto penale è la recidiva (semplice): una particolare circostanza aggravante che si verifica allorquando il soggetto, già condannato per un reato, ne commette un altro. In questo caso la regola generale prevede un aumento di pena *sino ad un sesto della sanzione da infliggere per la nuova violazione*.[41]

In casi particolari la pena può essere aumentata fino ad un terzo quando la nuova infrazione presenta le stesse caratteristiche della prima o è stata commessa nei cinque anni successivi alla prima condanna ovvero durante o dopo l'esecuzione della prima pena o quando il condannato si sia volontariamente sottratto all'esecuzione stessa (recidiva aggravata).

Nel caso in cui si cumulassero più circostanze di recidiva sopraelencate, il Giudice potrà valutare se aumentare la sanzione fino alla metà.

Ancora, in presenza di recidiva reiterata, quando cioè chi ha commesso una nuova infrazione si trova già nella condizione di recidivo, la pena può essere aumentata dal terzo fino ai due terzi dell'entità.[42]

Nell'applicazione delle recidive l'Organo Giudicante gode di un ampio potere discrezionale. Il Regolamento di Giustizia specifica esplicitamente questa facoltà ed inoltre pone alcuni limiti sull'irrogazione di ulteriori sanzioni. L'aumento della pena non può superare il cumulo delle infrazioni sanzionate precedentemente la commissione del nuovo reato e non può nemmeno superare il doppio della sanzione massima prevista.[43]

Infine un ulteriore limite all'applicazione delle recidive è rappresentato dalla riabilitazione: le decisioni di condanna risolte successivamente da tale provvedimento non saranno valutate al fine della recidiva.[44]

9.3 Sospensione cautelare[45]

Durante un provvedimento disciplinare la Procura Federale può chiedere all'Organo Giudicante di sospendere in via cautelativa e provvisoria il soggetto sottoposto quando ricorrano gravi infrazioni o siano presenti gravi indizi di colpevolezza o ci sia l'esigenza di garantire il non inquinamento delle prove ed impedire la reiterazione delle violazioni.[46]

---

[40] Cfr. art. 11 del Regolamento di Giustizia.
[41] Cfr. art. 12, com. 1 del Regolamento di Giustizia.
[42] Cfr. art. 12, com. 2 del Regolamento di Giustizia.
[43] Cfr.art. 12, comm. 5 e 6 del Regolamento di Giustizia.
[44] Cfr. art. 12, com. 9 del Regolamento di Giustizia.
[45] Cfr. art. 6 del Regolamento di Giustizia.
[46] Solitamente si ricorre alla sospensione cautelare quando un atleta viene indagato per violazione delle norme antidoping e le prove contro di lui sono di una gravità tale da necessitare la sospensione.

Se l'Organo Giudicante accetta l'istanza della Procura Federale, deve emettere la decisione in merito corredata dalle necessarie motivazioni. La sospensione, a pena di nullità deve inoltre contenere:

a) le generalità del tesserato utili alla sua identificazione;
b) i fatti a lui addebitati e le conseguenti norme violate;
c) le motivazioni su cui si basano i *gravi indizi di colpevolezza* che possono di conseguenza condurre all'*adozione del provvedimento cautelare*, tenendo conto della *rilevanza per l'adozione della misura* e anche *del tempo trascorso dalla commissione del fatto*;
d) le motivazioni per cui le prove addotte dalla difesa si reputano inadeguate;
e) la fissazione della data della scadenza della misura cautelare.

La sospensione cautelare può durare al massimo per un periodo di 60 giorni e non può essere rinnovata.

Essa può essere impugnata dall'interessato entro cinque giorni dalla sua emissione presso la Commissione di Appello Federale (C.A.F.) che decide entro dieci giorni dalla domanda.

10. Casellario disciplinare

Ai fini della loro conoscibilità, tutte le decisioni disciplinari emesse a titolo definitivo vengono trascritte nel casellario disciplinare conservato presso la Segreteria degli Organi di Giustizia, a cura della Procura Federale.

Sempre la Procura Federale ha il compito di cancellare le trascrizioni delle decisioni quando il soggetto a cui si riferiscono è morto oppure abbia compiuto gli 80 anni di età.

Gli Organi federali hanno diritto di consultare il casellario unicamente per scopi che riguardano le loro funzioni e ottenere così il certificato della trascrizione.

11. Procedure federali di risoluzione delle controversie

11.1 Avvio del procedimento

Il processo federale all'interno della FIDAL prende avvio con atto di deferimento del Procuratore federale o a seguito di ricorso della parte interessata titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale. Novità introdotta dal nuovo codice di Giustizia della FIDAL è la possibilità di applicazione della pena su richiesta delle parti, nel previgente Regolamento di Giustizia non disciplinata. L'art 41 del vigente Regolamento di Giustizia prevede infatti che fino a che non sia concluso dinanzi al Tribunale federale il relativo procedimento, gli incolpati possono convenire con il Procuratore federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura. Tale facoltà resta tuttavia esclusa per i casi di illecito sportivo o frode in competizione sportiva.

L'accordo è trasmesso, a cura del Procuratore federale, alla Procura generale dello sport, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con

riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata.

Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l'accordo è trasmesso, a cura del procuratore federale, al collegio incaricato della decisione, il quale, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara l'efficacia con apposita decisione. L'efficacia dell'accordo comporta, a ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti dell'incolpato.

Il primo comma del presente articolo non trova applicazione per i casi di recidiva e per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall'ordinamento federale.[47]

11.2 Giudizio di primo grado

Entro dieci giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento, il presidente del collegio fissa l'udienza di discussione e comunica all'incolpato, alla Procura federale e agli altri soggetti eventualmente indicati dal presente regolamento la data dell'udienza. Fino a tre giorni prima, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria dell'organo di giustizia e l'incolpato, la Procura federale e gli altri interessati possono prenderne visione ed estrarne copia; entro il medesimo termine, possono, inoltre, depositare o far pervenire memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.[48] L'udienza innanzi al Tribunale federale si svolge in camera di consiglio; è facoltà delle parti di essere sentite. L'applicazione delle disposizioni sulla pubblicità delle udienze può essere esclusa in tutto o in parte, con atto motivato, dall'organo procedente, nei casi in cui ricorrano esigenze di ulteriore tutela dei risultati delle indagini relative a procedimenti penali. Lo svolgimento dell'udienza è regolato dal presidente del collegio. La trattazione è orale e concentrata e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa. Nei giudizi disciplinari, l'incolpato ha sempre il diritto di prendere la parola dopo il rappresentante del Procuratore federale. Dell'udienza viene redatto sintetico verbale.[49] La decisione del Tribunale federale è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata. Durante tale giudizio è possibile l'assunzione, anche di ufficio, di mezzi di prova.[50]

---

[47] Il deferimento è strutturato allo stesso modo di un atto di citazione diretta, che indica l'avvio delle indagini. Al termine del percorso d'inchiesta, qualora il procuratore federale ravvisi la sussistenza dei presupposti per proporre l'avvio del procedimento, invia al tesserato o all'affiliato il deferimento. Prima della conclusione del processo sportivo gli incolpati possono raggiungere un accordo con il Procuratore federale (l'equivalente del patteggiamento) per l'applicazione di una sanzione (art. 28 del Codice di Giustizia Sportiva) che rappresenta uno sconto su quanto altrimenti sarebbe disposto dal giudice, in cambio di un risparmio di mezzi e di tempo per l'organo giudiziario.

[48] Cfr. art. 42 del Regolamento di Giustizia.

[49] Cfr. art. 48 del Regolamento di Giustizia.

[50] Cfr. art. 49 del Regolamento di Giustizia.

11.3 Il Giudizio di secondo grado

Il mezzo per impugnare le decisioni del Tribunale federale è esclusivamente il reclamo della parte interessata, ivi compresa la Procura federale, innanzi alla Corte federale di appello. Il reclamo è depositato presso la Corte federale di appello non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della decisione. Il reclamo e il provvedimento di fissazione d'udienza sono comunicati, a cura della segreteria, ai rappresentanti della parte intimata e delle altre parti eventualmente presenti nel precedente grado di giudizio ovvero alle stesse parti personalmente. Decorso il termine per proporre reclamo, la decisione del Tribunale federale non è più impugnabile, né contro tale decisione è ammesso il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata; tuttavia il presidente del collegio, quando ricorrono gravi motivi, può disporre, con lo stesso provvedimento col quale fissa l'udienza di discussione, la sospensione dell'esecuzione ovvero altro provvedimento che appaia, secondo le circostanze, il più idoneo a evitare alla parte che ha proposto reclamo un pregiudizio irreversibile. All'udienza, da tenersi tempestivamente, il collegio conferma, modifica o revoca il provvedimento dato dal Presidente. Il provvedimento in ogni caso perde efficacia con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio. La parte intimata non può presentare oltre la prima udienza l'eventuale impugnazione dalla quale non sia ancora decaduta; anche quando l'impugnazione incidentale è così proposta il collegio non può differire l'udienza di un termine maggiore di quindici giorni. In ogni caso, tutte le impugnazioni contro la medesima decisione debbono essere riunite e trattate congiuntamente. La decisione della Corte federale di appello è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.[51]

11.4 La procura federale

Presso la Federazione è istituito l'Ufficio del Procuratore federale per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali. Il Procuratore federale esercita le proprie funzioni davanti agli organi di giustizia della Federazione.[52]

L'Ufficio del Procuratore si compone di un Procuratore federale, di due Sostituti Procuratori e di un Procuratore Aggiunto.

Il Procuratore federale è nominato dal Consiglio federale, su proposta del Presidente federale, ed è scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.

I Sostituti Procuratori sono nominati dal Consiglio federale, su proposta del Procuratore federale e sono scelti tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia; il Procuratore aggiunto è nominato dal Consiglio federale, previo parere del Procuratore federale ed è scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.[53]

---

[51] Cfr. art. 50 del Regolamento di Giustizia.
[52] Cfr. art. 40 del Codice di Giustizia Sportiva e artt. 53 e 55 del Regolamento di Giustizia.
[53] Cfr. art. 53, comm. 3, 4 e 5 del Regolamento di Giustizia.

Il Procuratore federale, i Sostituti Procuratori e il Procuratore aggiunto durano in carica per un mandato di quattro anni. Il mandato di Procuratore federale non può essere rinnovato più di due volte.

I Sostituti Procuratori e il Procuratore Aggiunto coadiuvano il Procuratore federale. Il Procuratore Aggiunto, inoltre lo sostituisce in caso d'impedimento e può essere preposto alla cura di specifici settori.

Gli incarichi presso l'Ufficio del Procuratore Federale possono essere svolti anche in deroga a quanto previsto dall'art. 7, comma 5 dei Principi Fondamentali.

Il nuovo codice di Giustizia ha introdotto poi una collaborazione trala Procura Federale e la Procura Generale dello sport al fine di assicurare completezza e tempestività delle indagini.

11.5 Altri tipi di provvedimenti

Tra i provvedimenti speciali rientra la categoria delle decisioni di clemenza. La grazia[54] è un provvedimento emanato dal Presidente Federale su richiesta scritta dell'interessato; il suo presupposto è rappresentato da una decisione passata in giudicato, riferita ad un singolo soggetto. Tale provvedimento estingue la pena o la sostituisce con una nuova di più lieve entità; le sanzioni accessorie invece rimangono addebitate al condannato, a meno che il provvedimento non disponga diversamente. La grazia può essere concessa solo dopo che la sanzione è già stata scontata per la metà della sua entità. Anche i soggetti puniti con la radiazione possono beneficiare della grazia, a patto che inoltrino la richiesta solo dopo che siano trascorsi 5 anni dalla decisione definitiva.

L'amnistia[55] è un provvedimento a carattere generale, concesso dal Consiglio Federale; prevede l'estinzione delle infrazioni e fa cessare l'esecuzione della condanna e delle sanzioni accessorie.

Il Regolamento di Giustizia prevede anche l'indulto.[56] Come l'amnistia anch'esso è un provvedimento generale, ma se ne distingue perché non presuppone una condanna irrevocabile.[57]

Porta ad estinzione le sanzioni nella loro interezza o in parte di esse ed inoltre può commutare una pena in un'altra più lieve; le sanzioni accessorie rimangono attive, salvo che il provvedimento non disponga per la loro estinzione.

Ancora, le parti hanno il diritto di chiedere la revisione delle sentenze divenute definitive allo scopo di vedere eliminati gli effetti di un giudizio passato in giudicato. Questo può avvenire quando siano scaduti i termini per proporre ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport oppure quando quest'ultimo non abbia accolto il ricorso. Normalmente la revisione può essere richiesta quando i fatti decisivi per la decisione sono incompatibili con quelli di un'altra decisione non più soggetta a revoca ovvero

---

[54] Cfr. art. 64 del Regolamento di Giustizia.

[55] Cfr. art. 65 del Regolamento di Giustizia.

[56] Cfr. art. 66 del Regolamento di Giustizia.

[57] "*I provvedimenti di amnistia, grazia e indulto non si applicano alle sanzioni per violazione delle normative Anti-Doping*" (punto 2, art. 41 Statuto FIDAL).

quando sopraggiungono nuove prove di innocenza. In aggiunta la revisione può operare nel momento in cui è manifesta la falsità di atti o del giudizio stesso o di un altro fatto previsto come infrazione dal quale discende l'attuale condanna.[58]

Insieme alla revisione il soggetto interessato può ottenere anche una revocazione della sentenza. Anche in questo caso il procedimento di revocazione può essere attivato quando siano scaduti i termini per rivolgersi in ultimo grado al Collegio di Garanzia dello Sport oppure quando quest'ultimo abbia respinto la richiesta. Il titolare del bene giuridico protetto deve dimostrare che *"la decisione dipende esclusivamente da un errore di fatto risultate incontrovertibilmente da documenti acquisiti successivamente per causa non imputabile all'istante"*.[59]

La richiesta di revisione o revocazione può essere formulata personalmente dal condannato o dal procuratore federale stesso. Devono essere indicate le ragioni e le prove poste a fondamento della proposta. Il giudizio si svolge con le stesse modalità del procedimento d'appello federale ed in un unico grado. Nel valutare la richiesta l'organo giudicante può dichiararla inammissibile per manifesta infondatezza della questione oppure può sospendere l'esecuzione della sanzione nel momento in cui ne ravvisi l'opportunità. Quando viene accolta la proposta di revisione il giudice federale revoca la sentenza di condanna e dichiara il condannato prosciolto per mezzo di un provvedimento non ulteriormente impugnabile.[60]

Come ultimo provvedimento il Regolamento di Giustizia prevede la riabilitazione.[61] Essa prevede *"l'estinzione delle sanzioni accessorie e ogni altro effetto della condanna"*. La proposta di riabilitazione deve essere presentata dal condannato alla Corte Federale d'Appello a due condizioni specifiche:

- il decorso di tre anni dal momento in cui la pena principale sia stata eseguita o sia estinta;
- nei tre anni decorrenti il condannato deve dimostrare di aver tenuto costantemente una buona condotta.

La sussistenza dei requisiti deve essere desunta nell'istanza di riabilitazione e la Corte Federale d'Appello ha il compito di valutare tutta la documentazione allegata. L'organo deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza; il relativo provvedimento sarà poi depositato entro 15 giorni presso la Segreteria degli Organi di Giustizia e contestualmente deve esserne informato anche il richiedente.

In caso di mancanza del requisito di buona condotta l'istanza può viene respinta e non è possibile provvedere a nuova richiesta prima di due anni dalla data del provvedimento di rigetto. Inoltre la sentenza di riabilitazione può essere *revocata di diritto* quando il soggetto riabilitato commetto entro sette anni una nuova infrazione che comporti una sospensione non inferiore ai due anni, la radiazione o venga condannato per l'uso di sostanze dopanti o abbia praticato metodi dopanti.

---

[58] Cfr. art. 67, com. 1 del Regolamento di Giustizia.
[59] Cfr. art. 67, com. 2 del Regolamento di Giustizia.
[60] Cfr. art. 67, com. 3 del Regolamento di Giustizia.
[61] Cfr. art. 69 del Regolamento di Giustizia.

12. Conclusioni

Come già esposto, il Regolamento di Giustizia della FIDAL in attuazione del Codice di Giustizia CONI, conserva un assetto simile a quello preesistente soprattutto con riguardo al regime sanzionatorio. Sotto questo punto di vista viene introdotto, invece, l'istituto dell'applicazione della sanzione su richiesta delle parti, uniformando il codice Fidal a quello di altre Federazioni. Il ruolo della Procura viene tuttavia rafforzato con la collaborazione con la Procura Generale del CONI alla quale vengono affidati poteri rilevanti di controllo e impulso alle indagini.

Le forme di giustizia immediata sono caratterizzate per la libertà di forma: i Giudici di Gara sono i soggetti che intervengono direttamente durante la manifestazione e la Giuria d'Appello è l'organo competente a decidere le impugnazioni delle decisioni dei medesimi durante la gara stessa.

Si tratta di un sistema di reclami snello ma di non frequente applicazione. Nella maggior parte dei casi il ricorso ai Giudici di Gara è inoltrato per la risoluzione di questioni burocratiche (come ad esempio le modalità di iscrizione degli atleti ad una competizione) ovvero a decisioni per le quali la strumentazioni tecnica può contribuire ad ovviare l'errore umano (ad esempio i casi di falsa partenza, di invasione di corsia, nullità dei cambi gare a staffetta o di collocazione ed utilizzo degli strumenti di misurazione del vento soprattutto nei salti).

Con l'esclusione delle procedure antidoping – come ricordato precedentemente, normate dal Regolamento Tecnico Internazionale e adeguate ai principi internazionali della WADA – la giurisprudenza FIDAL riguarda soprattutto violazioni disciplinari e di regolarità nella partecipazione alle gare o nella organizzazione delle medesime. In maniera più incisiva, tuttavia, viene contrastata e trattata l'emergenza di aspetti fraudolenti.

Può, invero, risultare interessante per il futuro la posizione in cui si collocherà la Carta Etica[62] approvata dalla FIDAL nell'ottobre del 2013, all'interno del panorama normativo. I giudici sportivi e federali avranno sicuramente uno strumento ulteriore per arrivare ad un'interpretazione coerente delle norme e dei regolamenti federali.[63]

---

[62] Il progetto della Carta Etica è stato fortemente voluto dalla FIDAL per risollevare la propria immagine danneggiata dai recenti casi doping. Nella sua forma essa rappresenta un codice comportamentale rivolto ad atleti, allenatori e dirigenti.

[63] In particolare, nell'ultimo paragrafo della Carta Etica, intitolato "Lotta al Doping", sono state predisposte una serie di azioni che hanno l'intento di scoraggiare il proliferare di pratiche contrarie al leale svolgimento delle competizioni. In particolare l'ultimo punto del paragrafo si rivolge a chiunque abbia subìto squalifiche superiori ai due anni per violazione di normativa anti-doping e in conseguenza di tale violazione perde il diritto di essere convocato con la nazionale italiana per la partecipazione a competizioni internazionali. Appare evidente che questo precetto morale assume la connotazione di una norma cogente, in contrasto con quello che rappresenta la Carta Etica, vale a dire un documento che ha lo scopo di indirizzare nel modo più corretto possibile i comportamenti dei soggetti tesserati presso la FIDAL. La Carta Etica, inoltre, si trova ad un livello inferiore rispetto allo Statuto Federale e il precetto in esame può assumere rilevanza giuridica solo se da quest'ultimo richiamato. Così, qualora un atleta soddisfi i requisiti per partecipare ad una competizione internazionale (Olimpiadi, Campionati Mondiali o Europei) e abbia già scontato una squalifica che gli ha imposto uno "stop"

Aiutano, inoltre, il sistema di giustizia sportiva sia la natura individuale dello sport (il chè esclude – salvi casi patologici – la competizione estrema tra società) sia la minima incidenza di aspetti economici nelle singole questioni rilevanti per la giustizia sportiva.[64]

Rarissimi, inoltre, sono gli arbitrati sportivi – attualmente gravati pure da una tassa d'ingresso; per il medesimo motivo, le questioni economiche connesse all'attività hanno difficilmente sbocchi giudiziari. Anche per la natura dilettantistica dello sport e il minimo livello delle indennità di preparazione, unici accordi consentiti e finalizzati al trasferimento degli atleti da una società all'altra (nel massimo di Euro 7.000,00 per le categorie assolute, incrementabili del 40% per atleti ai vertici delle liste mondiali e diminuiti ad Euro 5.000,00 per gli over 30, art. 18 Regolamento Organico); inoltre, la possibilità di tesseramento per gruppi sportivi militari (destinati alla gestione della fascia di *elite)* e la soggezione degli atleti alla disciplina di questi ultimi riduce ulteriormente le esigenze di intervento della giustizia sportiva.

Ovviamente, non è tutto oro quello che luccica – e, si ribadisce, il quadro idilliaco prescinde dalla vera frontiera della giustizia sportiva nell'atletica leggera, ovverosia la lotta la doping; in ogni caso, il sistema di giustizia endofederale, riesce a garantire un corretto equilibrio tra esigenze di applicazione e certezza del diritto e la necessità di salvaguardare l'ordinamento dalle intrusioni delle corti statali. Risulta fondamentale, infatti, la salvaguardia di un sistema giurisdizionale all'interno di ogni Federazione Sportiva, e quindi anche all'interno della Fidal, per garantire, oltre alla competenza specifica in ambito Giuridico-Sportivo, quella celerità di Giudizio indispensabile all'interno del mondo sportivo e dell'attività sportiva (attività sportiva che spesso, si rammenta, è costituita non da "anni" ma da "stagioni"), con la necessità di pervenire a delle decisioni che possano efficacemente spiegare gli effetti realizzando quelle funzioni di prevenzione generale e speciale proprie dell'Ordinamento Statale ma che ben si collocano in un quadro, cui mira la Giustizia Sportiva della FIDAL, di indirizzo nel rispetto dei Regolamenti Federali nonché di rieducazione del tesserato deferito.

---

forzato di due anni o oltre per un caso di doping, la federazione può riservarsi il diritto di non prendere in considerazione la sua convocazione con ogni possibile conseguenza di carattere giuridico.

[64] Con riferimento al valore patrimoniale della prestazione dei singoli atleti, nell'atletica leggera così come in altri sport olimpici di natura dilettantistica, è interessante guardare alle società sportive interne ai corpi militari e dello Stato (Carabinieri, Guardia di Finanza, Aeronautica Militare, Esercito, Marina Militare, Polizia di Stato e Penitenziaria, Corpo Forestale e Vigili del Fuoco), che tessarano gli atleti di maggior talento e prospettiva.

LA GIUSTIZIA SPORTIVA NELLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

di *Matteo Sperduti*[*]

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Principi generali dell'Ordinamento giuridico della FIGC a seguito della riforma – 3. Le fonti normative del diritto calcistico – 3.1 Il nuovo Codice di Giustizia Sportiva – 4. L'istituto giuridico dell'illecito: sportivo, amministrativo e disciplinare – 5. Divieto di scommesse ed obbligo di denuncia – 6. Le differenti tipologie di infrazioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva – 7. I principi essenziali del Processo sportivo e l'organizzazione della Giustizia Sportiva – 7.1 I procedimenti disciplinari: materia economica; disciplinare; amministrativa – 8. Gli Organi giudicanti alla luce della riforma della Giustizia Sportiva. Distinzione tra Giudici Sportivi e Giudici Federali – 9. Le fasi del processo disciplinare sportivo, i mezzi di prova e le modalità di comunicazione degli atti – 10. Il potere sanzionatorio dell'Ordinamento sportivo della FIGC – 10.1 Esecuzione ed applicazione delle sanzioni – 11. Conclusioni

1. Introduzione

Il «*vento di riforme*» auspicato dal Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito CONI) Giovanni Malagò,[1] ha trovato compimento attraverso la riforma della Giustizia Sportiva con annessa la redazione e pubblicazione del nuovo Codice di riferimento, da parte dello stesso ente.[2]

---

[*] Avvocato presso il Foro di Latina. Coordinatore della Consulta presso il Comitato Regionale Lazio LND; Coordinatore dei corsi per dirigenti delle società sportive del Comitato Regionale Lazio; cultore Cattedra di Procedura Penale presso l'Università E-Campus di Roma; Membro del Comitato di Redazione della *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, Socio dell'Associazione Italiana Avvocati dello Sport, E-mail: matteosperduti@libero.it.

[1] Si vedano le dichiarazioni rilasciate dal Pres. Malagò al termine della Giunta Nazionale del CONI riunita in data 16 aprile 2013. News presente anche sul sito della FIGC - www.figc.it/it/204/35867/2013/04/News (Aprile 2013). «*Il CONI, in collaborazione con la Federcalcio, procederà per fare una vera e propria riforma della giustizia sportiva perché evidentemente non ci va di avere una situazione temporanea e poi doverne riaprire un'altra*».

[2] C. SANTI, *Giustizia Sportiva, parte la riforma*, articolo scaricabile dal sito web http://sport.ilmessaggero.it/altrisport/giustizia-sportiva-parte-la-riforma-malag-amp-ograve-amp-laquo-e-amp-39-una-rivoluzione-amp-raquo/410157.shtml (Novembre 2014). «*La giustizia sportiva volta*

A questo ha fatto seguito l'approvazione del medesimo testo regolamentare delle singole Federazioni Sportive Nazionali (di seguito FSN), tra cui anche la Federazione Italiana Giuoco Calcio (di seguito FIGC). Infatti, il lavoro del Commissario *ad acta* Prof. Giulio Napolitano si è concretizzato nel Comunicato Ufficiale n. 36/A (emesso in data 1 agosto 2014)[3] contenente il nuovo Codice di Giustizia Sportiva (di seguito CGS) ed il nuovo Statuto federale.[4]

Rispetto alle modifiche apportate con la precedente riforma[5] che, già a suo tempo, avevano introdotto delle norme sostanziali e di rito,[6] l'attuale formulazione ha previsto innovative denominazioni degli organi di giustizia nonché l'applicazione, al contesto calcistico, di specifici principi processuali richiamanti il diritto comune.[7]

La finalità della riforma CONI è, principalmente, garantire una uniformità delle procedure di giustizia endofederali, tenuto conto che gli effetti e le conseguenze giuridiche delle fattispecie che si verranno a presentare potranno svilupparsi sia all'interno del contesto sportivo che statale.

Per mezzo del presente scritto, quindi, si cercherà di analizzare i principi generali ed i nuovi istituti giuridico-processuali su cui si fonda la Giustizia Sportiva della FIGC, richiamando le fonti normative.

2. *Principi generali dell'Ordinamento giuridico della FIGC a seguito della riforma*

Riprendendo la definizione storica di Giustizia Sportiva, questa rappresenta il sistema di norme e disposizioni legislative attraverso cui l'Ordinamento sportivo dirime le proprie controversie nonché disciplina la materia giuridico-processuale.[8]

---

pagina ma calcio e nuoto in Giunta hanno votato contro e il basket non è allineato alla riforma. Questione di metodo e di codice che il Coni vuole unico per tutte le Federazioni e questo ha indispettito il presidente della Federcalcio, Giancarlo Abete, che non lo accetta, il codice unico, perché "abbiamo preoccupazione per i rapporti internazionali. Noi - ha chiarito Abete - dobbiamo essere in sintonia con il Coni ma anche con Fifa e Uefa". I malumori di Abete - e anche di Paolo Barelli - nascono dalla considerazione che la riforma fortemente voluta da Giovanni Malagò toglierà autonomia alla stessa Figc». L'articolo in questione evidenzia come la FIGC non abbia accettato la riforme imposte dal CONI in quanto, in questo modo, è stata limitata la propria autonomia, rimettendo una serie di poteri nelle mani del massimo organismo sportivo italiano.

[3] Decreto del Commissario *ad acta* del 30 luglio 2014 approvato con deliberazione del Presidente del CONI n. 112/52 del 31 luglio 2014.

[4] Il testo del nuovo Codice di Giustizia Sportiva della FIGC può essere scaricato dal sito web www.figc.it/official.shtml?currentPage=5&lang=it&pageItems=10&season=20&cat=4 (Novembre 2014).

[5] CU n. 93/A emesso il 31 marzo 2007 e contenente il precedente testo del Codice di Giustizia Sportiva.

[6] G. Quattrocchi, *Prefazione* al testo *Commento al Nuovo Codice di Giustizia Sportiva. Aspetti giuridici e casi pratici*, Aa.Vv., Giuffrè Editore, Milano, 2008, XIII.

[7] M. Grassani, *Il Nuovo Codice di giustizia sportiva della FIGC*, in *Il Calcio Illustrato*, n. 157, Ottobre 2014, 54.

[8] S. Sommacal, *La riforma della giustizia sportiva*, articolo scaricabile dal sito web www.aigaroma.it/doc/La%20Riforma%20della%20Giustizia%20Sportiva.doc (Novembre 2014). «*Con il termine Giustizia Sportiva, si fa riferimento a quel Sistema generato dall'attribuzione, da parte del CONI ad ogni Federazione, della facoltà di organizzare autonomamente il proprio*

Si può intendere, quindi, come l'insieme di strumenti e mezzi «precostituiti» inquadrati nelle norme federali e consistenti in «*un comando generale ed astratto, rivolto alla totalità di consociati, per mezzo del quale si impone una determinata condotta finalizzata al perseguimento di particolari interessi*».[9]

A seguito della riforma disposta dal CONI, per mezzo della nuova organizzazione giuridica, la FIGC ha cercato di assolvere alle principali funzioni rientranti nel proprio ambito istituzionale ovvero l'esercizio del potere normativo, amministrativo e giurisdizionale, con conseguente attribuzione degli relativi poteri ai diversi organi federali.[10]

In tal senso, la FIGC quale Ordinamento autonomo e settoriale[11] si è dotata di una specifica struttura ed organizzazione giuridica disciplinata dallo Statuto e dai Regolamenti interni e definita come «Sistema di Giustizia Sportiva». Questa trae origine dalla finalità di stabilire sia le singole regole tecniche del gioco del calcio nonché l'insieme delle norme a cui i soggetti federali sono sottoposti.[12]

Come per il diritto comune, anche la nuova formulazione del Codice di Giustizia Sportiva presenta la distinzione tra: a) diritto sostanziale, che comprende l'indicazione dei precetti intesi come comando diretto alla genericità dei consociati (tesserati e società) facenti parte dell'Ordinamento federale; b) il diritto processuale che dispone le differenti fasi processuali del giudizio sportivo.

Quindi, appare evidente come il legislatore federale abbia sviluppato la Giustizia Sportiva intorno a due elementi cardine quali il precetto e la sanzione. Il primo racchiude in sé l'enunciazione della regola comportamentale la cui violazione costituisce la fattispecie giuridica dell'illecito, con conseguente applicazione della sanzione prevista. Al contrario, quest'ultima rappresenta l'effetto negativo che deriva dal mancato rispetto dell'obbligo imposto.

Pertanto, assume una valenza fondamentale il collegamento appena richiamato (precetto-sanzione) in quanto il carattere giuridico di ciascuna norma dipende dal grado di «certezza comune» di applicazione del diritto che il sistema federale riesce ad attuare. Tanto è vero che, nonostante l'osservanza della regola dipenda principalmente dalla volontà del soggetto di accettarla e rispettarla, dall'altro è rilevante la funzione di garanzia che la stessa esplica nel contesto in cui viene

---

sistema interno di Giustizia, rimanendo inalterato il potere del Comitato Olimpico Nazionale Italiano di vigilanza sul rispetto dei principi sportivi informatori del sistema di giustizia eso ed endofederali»; si veda anche F. Tortorella, *I principi di giustizia sportiva del CONI*, in Aa.Vv. (a cura di), *La Giustizia Sportiva*, Sport Law and Policy Centre, 2013, 151.

[9] M. Balloriani, R. De Rosa, S. Mezzanotte, *Manuale breve di Diritto Civile*, Giuffrè editore, Milano, 2008, 5.

[10] L. Colantuoni, *Diritto Sportivo*, Giappichelli Editore, Torino, 2009, 513.

[11] W. Bigiavi, *Giurisprudenza sistematica di diritto civile e commerciale*, Utet Giuridica, Torino, 2007, 264.

[12] S. Pellacani, *Riforma della giustizia sportiva e federazioni sportive nazionali*, articolo scaricabile dal sito web www.personaedanno.it/index.php?option=com_content&view=article&id=45979&catid=486&Itemid=502&contentid=0&mese=09&anno=2014 (Ottobre 2014). L'indipendenza delle Federazioni consiste proprio nel poter, autonomamente, disciplinare la loro organizzazione, dotandosi di norme che regolamentino la materia della Giustizia endofederale.

prevista. Quindi, non si potrebbe parlare di fenomeno giuridico all'interno dell'Ordinamento federale se quest'ultimo non imponesse il rispetto e l'applicazione delle regole che lo formano sia a carattere tecnico che disciplinare.

Tale assunto trova fondamento dal c.d. «vincolo di giustizia» e dalla «clausola compromissoria» previsti dallo Statuto FIGC[13] che obbligano «*i tesserati, le società affiliate e tutti i soggetti, organismi e loro componenti, che svolgono attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevanti per l'ordinamento federale*» a rispettare ed osservare «*il presente Statuto e ogni altra norma federale e degli organismi internazionali a cui la FIGC è affiliata*» nonché accettano «*la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla FIGC, dalla FIFA, dalla UEFA, dai suoi organi o soggetti delegati, nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell'attività federale nonché nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico*».[14]

In particolare, l'Ordinamento della Giustizia Sportiva si regge su due principi quali: 1) l'autonomia: è stata riconosciuta alla FIGC, come a tutte le FSN, una determinata area di autonomia giuridico-amministrativa, con la conseguente non impugnabilità dei provvedimenti federali che abbiano ad oggetto interessi agonistici, tecnici e sportivi; 2) la rilevanza: l'Ordinamento sportivo perde i poteri dinanzi a tutte quelle situazioni in cui i provvedimenti emanati al proprio interno assumano una «rilevanza giuridica» nei confronti dei destinatari quali soggetti facenti parte dell'Ordinamento stesso ma anche appartenenti a quello statale.[15]

Ovviamente, nel tempo il legislatore statale[16] ha imposto dei limiti al potere disciplinare e giuridico riconosciuto alla Giustizia Sportiva rispetto a quella ordinaria.

---

[13] Art. 30 Statuto FIGC.

[14] Tale clausola viene espressamente indicata sul modulo di tesseramento (per le persone fisiche) e sull'atto di affiliazione (per le società quali persone giuridiche) per la FIGC.

[15] Art. 1 comma 3 CGS «*Fermo restando quanto previsto dall'art. 39 del Codice di giustizia sportiva del CONI, è fatta salva l'autonomia dell'ordinamento federale nella qualificazione dei fatti ai fini disciplinari e degli organi di giustizia sportiva nella definizione dei giudizi, indipendentemente dai procedimenti innanzi alla autorità giudiziaria ordinaria»;* Art. 1 L. 280/2003: «*Principi generali - 1. La Repubblica riconosce e favorisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale. 2. I rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo*»; Cass. Sez. Un., 23 marzo 2004 n. 5775 riguardante l'Art. 1 comma 2: «*i casi di rilevanza per l'ordinamento dello Stato delle situazioni giuridiche soggettive , connesse con l'ordinamento sportivo, sono attribuiti alla giurisdizione del giudice ordinario ed a quella esclusiva del giudice amministrativo. Le questioni che hanno ad oggetto l'osservanza di norme regolamentari, organizzative e statutarie da parte di associazioni, sono espressione dell'autonomia normativa interna alle federazioni e, come tali, non hanno rilevanza nell'ordinamento giuridico generale e le decisioni adottate in base ad esso sono collocate in un'area di non rilevanza (o indifferenza) per l' ordinamento statale, senza che possano essere considerate come espressione di potestà pubbliche ed essere considerate alla stregua di decisioni amministrative*».

[16] DL 19 agosto 2003 n. 280 convertito in L. 17 ottobre 2003 n. 280.

Di conseguenza, sono state suddivise quattro diverse ipotesi di intervento in tema di garanzia: a) la tutela interna all'Ordinamento sportivo;[17] b) la tutela offerta dal Giudice civile in materia di diritti patrimoniali, una volta percorsi ed esauriti tutti i gradi interni della Giustizia Sportiva; c) la tutela degli interessi legittimi ad opera del Giudice amministrativo; d) la Giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo per gli interessi soggettivi non patrimoniali.[18]

Tuttavia, nello svolgimento delle mansioni attribuite dal Codice di riferimento, gli organi della Giustizia Sportiva dovranno sempre tener conto dei principi generali dell'Ordinamento dello Stato,[19] come sancito appunto dall'Art. 1 comma 1 che disciplina i rapporti con le fonti normative superiori «*Il presente Codice di giustizia sportiva della FIGC è adottato in conformità alle norme dell'ordinamento statale, allo Statuto, ai Principi di giustizia sportiva e al Codice della giustizia sportiva del CONI, alle norme della FIFA e dell'UEFA*».

3. Le fonti normative del diritto calcistico

Ciascun singolo Ordinamento giuridico, sia statale che sportivo, si regge per mezzo delle c.d. «fonti normative» ovvero tutti quei documenti che possono formare, modificare o estinguere il diritto stesso.

In ambito calcistico, queste disposizioni normative possono essere distinte tenuto conto della loro provenienza nonché delle materie trattate ed hanno la specifica finalità di regolamentare la Giustizia Sportiva della FIGC.

Per tale ragione, non potranno avere forza di legge esterna rispetto al loro ambito di applicazione, in quanto derivanti da organismi appartenenti ad un Ordinamento settoriale autonomo (di tipo privatistico) come quello della Federcalcio. Al contrario, avranno il potere di imporre delle specifiche regole tecniche e disciplinari a tutti i soggetti appartenenti allo stesso «Sistema federale» nonché norme di condotta.[20]

Quindi, sotto il primo profilo (della provenienza) potranno essere

---

[17] Fanno parte delle competenze esclusive della Giurisdizione sportiva le materie riguardanti l'organizzazione delle proprie attività, la regolamentazione delle stesse con l'indicazione di tutte condotte vietate e le relative sanzioni.

[18] P. Sandulli, *Giustizia Sportiva e Giurisdizione Statale*, relazione con note svolta ad Atri il 6 ottobre 2008 nel convegno: *La riforma del sistema sportivo: attori, istituzioni e processi*, organizzato dal dottorato di ricerca in Critica storica, giuridica ed economica dello sport Università degli studi di Teramo, scaricabile dal sito web www.unite.it/UniTE/Engine/RAServeFile.php/f/avvisi_facolta/Relazione_Sandulli.pdf (Settembre 2014).

[19] Sull'argomento si veda il testo pubblicato sul sito web www.ordineavvocativrea.it/userfileiv//File/formazione_continua/12_06_22_Chiappero_GS.pdf (Agosto 2014). «*L'ordinamento sportivo, così come appare oggi ai nostri occhi, composto di soggetti, enti ed apparati finalizzati a garantirne un'esistenza autonoma rispetto al più generale ordinamento statale ben può essere definita come "Ordinamento Giuridico", da cui deriva la necessità di fissare regole scritte, per evitare il pericolo di variazioni che renderebbero non comparabili i risultati e la creazione di meccanismi di controllo, d'accertamento, di utilizzazione e di archiviazione dei risultati*».

[20] Art. 2 comma 6 Statuto FIGC.

classificate, da un lato, come «fonti autonome» ovvero aventi origine diretta all'interno dell'Ordinamento sportivo attraverso l'esercizio del potere di autodeterminazione legislativo e, dall'altro, in «fonti eteronome» cioè aventi origine esterna.

All'inverso, partendo dalla qualificazione giuridica delle questioni affrontate, le fonti normative si potranno distinguere nelle c.d. «norme tecniche» che garantiscono il corretto svolgimento delle competizioni sportive, ed in quelle puramente «disciplinari» che determinano, invece, le sanzioni da applicare in caso di violazione delle prime.

Le Carte Federali[21] rappresentano la fonte principale in materia di Giustizia Sportiva, in quanto contengono tutte le norme di funzionamento della FIGC ovvero tutti i documenti legislativi, di emanazione diretta della Federazione, aventi lo scopo di determinare l'organizzazione e la regolare gestione delle varie attività calcistiche.

Queste possono essere distinte in: 1) Regolamento del Giuoco del Calcio e Regolamento del Calcio a 5;[22] 2) Norme Organizzative Interne della FIGC (di seguito NOIF); 3) Circolari emanate dai vari organi federali; 4) Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico (di seguito SGS); 5) Regolamento del Settore Tecnico (di seguito ST); 6) Regolamento delle differenti Leghe (Lega Serie A; Lega Serie B; Lega Nazionale Professionisti; LND); 7) Regolamento dell'Associazione Italiana Arbitri (di seguito AIA); 8) Regolamento Agenti di Calciatori.

Nel contesto giuridico federale trova spazio anche la giurisprudenza, ovvero l'insieme delle decisioni prese dagli Organi della Giustizia Sportiva, che è sempre stata ritenuta la principale fonte del diritto calcistico in Italia, visto che esprime l'insieme dei principi giuridici sui quali si fonda la risoluzione delle diverse controversie.[23]

Costituisce, inoltre, fonte privilegiata il Codice di Giustizia Sportiva (di seguito CGS) che si occupa delle norme di comportamento e delle sanzioni applicabili ai soggetti facenti parte della FIGC, nonché indica gli organismi per la risoluzione di controversie e le relative procedure da seguire.

Esiste, anche nel caso delle norme calcistiche, una gerarchia interna tra le stesse fonti ed esterna,[24] in quanto bisognerà sempre tener conto dell'Ordinamento internazionale e delle disposizioni emanate dallo stesso, a cui la FIGC dovrà conformarsi attraverso specifiche norme attuative e di recepimento.[25]

---

[21] Tutte le Carte Federali della FIGC possono essere scaricate dal sito web di riferimento www.figc.it/it/86/3827/Norme.shtml (Novembre 2014).

[22] Il Regolamento del Calcio a 5 può essere scaricato dal seguente sito web www.divisionecalcioa5.net/Regolamento_2014_C5.pdf. (Novembre 2014).

[23] P. Moro, *Giustizia Sportiva e Diritti processuali* in P. Moro, A. De Silvestri, E. Crocetti Bernardi, E. Lubrano (a cura di), *La Giustizia Sportiva*, LEX EXPERTA, Forlì, 2004, 1.

[24] Come nell'Ordinamento statale, una fonte gerarchicamente inferiore non potrà mai scavalcare quella di grado superiore. Quindi, in caso di conflitto tra Ordinamento sportivo e quello Statale, ovviamente, prevale quest'ultimo essendo sovraordinato rispetto ai singoli Ordinamenti settoriali.

[25] Art. 1 comma 4 e 5 Statuto FIGC. Le fonti sovraordinate sono: la Carta Olimpica e le Direttive del CIO; lo Statuto e Regolamento FIFA; Statuto e Regolamento UEFA (organismi sovrannazionali a cui la FIGC è affiliata).

3.1 Il nuovo Codice di Giustizia Sportiva

Il nuovo Codice di riferimento della Giustizia in ambito calcistico è entrato in vigore il 2 agosto 2014, ed ha recepito ed attuato le riforme apportate dal CONI alla Giustizia Sportiva.[26] Il massimo ente sportivo nazionale, in questo modo, ha attribuito a se stesso maggiori poteri determinando, così, una diminuzione dell'auto-determinazione anche per la FIGC.[27]

Rispetto alla formulazione passata, il nuovo testo normativo presenta un approccio differente riguardo il procedimento giudiziale sportivo.[28]

Il CGS presenta una struttura molto semplice ed è costituito da 50 articoli suddivisi in VII Titoli oltre le norme finali, ciascuno riguardante una specifica materia, ma la funzione principale è quella di disciplinare sia le fattispecie di illecito derivanti dalla definizione delle condotte in violazione delle norme federali, nonché le relative sanzioni.

Di seguito si riportano i VII Titoli:

I) Fonti della disciplina, Art. 1: con tale norma il legislatore ha stabilito che le fonti a cui il Codice deve fare riferimento sono le norme dell'Ordinamento statale; lo Statuto FIGC; i Principi della Giustizia Sportiva; il CGS del CONI e le norme gerarchicamente superiori emanate della FIFA e UEFA;[29]

I *bis*) Norme di Comportamento Artt. 1 *bis* – 15: inquadra i soggetti federali a cui le disposizioni sono rivolte,[30] prevedendo anche degli specifici obblighi che questi devono rispettare nell'esercizio della loro attività e le responsabilità che ne derivano (per le persone fisiche a titolo di dolo e colpa; per le società responsabilità diretta, oggettiva e presuntiva); vengono disciplinati anche i singoli casi di illecito sportivo (dichiarazioni lesive e divieto di scommesse), illecito amministrativo (violazione in materia gestionale ed economica) ed illecito disciplinare;

---

[26] M. Grassani, *Il Nuovo Codice di giustizia sportiva della FIGC,* cit., 54.

[27] Il Prof. P. Sandulli, durante il Convegno organizzato dall'Associazione Italiana Avvocati dello Sport su «*La Riforma della Giustizia Sportiva*», Roma, 4 Ottobre 2014, specificava che i principi di diritto devono essere ancorati a norme comuni e per questo, invece di prevedere nella riforma della giustizia un terzo grado di giudizio, era più congeniale prevedere una conciliazione tra le parti con una soluzione comune. Il compito del CONI era quello di condividere la riforma nell'ambito della normativa Melandri.

[28] Intervento dell'Avv. M. Gallavotti durante la 1° Assemblea Generale dell'Associazione Italiana Avvocati dello Sport, Convegno «*La Riforma della Giustizia Sportiva*», Roma, 4 Ottobre 2014. Mentre il precedente Codice trovava fondamento sui principi del processo penale ora si fa maggiormente riferimento alla procedura civilistica.

[29] S. Civale, *La riforma della Giustizia Sportiva adottata dal CONI: un nuovo sistema procedurale unico,* in *Riv. Dir. Ec. Sport,* Vol. X, Fasc. 2, 2014, 161.

[30] Attraverso il combinato disposto dagli Artt. 1 *bis* CGS, 36 e 37 NOIF, vengono indicati quali sono i soggetti sportivi facenti parte dell'Ordinamento federale, a cui sono rivolte le norme in materia di Giustizia sportiva: «*le società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l'ordinamento federale, sono tenuti all'osservanza delle norme e degli atti federali e devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva*».

II) Sanzioni, Artt. 16 – 27: sono espressione dei poteri disciplinari attribuiti agli organi della Giustizia Sportiva ed indicano le pene disciplinari da applicare in caso di condotta costituente illecito ed in violazione delle norme;

III) Organi della Giustizia Sportiva, Artt. 28 – 32 *novies*:[31] rappresenta l'inizio della parte processuale del Codice che è stata maggiormente influenzata dalla riforma avendo apportato modifiche sostanziali riguardo gli organi delegati ad esercitare il potere giudiziario federale. Questi, infatti, sono classificati in Giudici Sportivi e Giudici Federali a seconda della materia di competenza: 1) Giudici Sportivi (Giudici Sportivi Nazionali e Territoriali: organo di 1° grado; Corti Sportive di Appello Nazionali e Territoriali: organi di 2° grado) hanno specifici poteri giudicanti in merito ai fatti accaduti durante lo svolgimento delle gare (regolarità delle competizioni agonistiche, regolarità terreno di gioco, posizione irregolare calciatore); 2) Giudici Federali: (Tribunale Federale Nazionale e Territoriale: organo di 1° grado; Corte Federale di Appello: organo di 2° grado) giudicano in merito alle controversie sui tesseramenti (trasferimenti e svincoli), sui contenzioni a carattere di illecito e su controversie economico;

IV) Norme generali del procedimento, Artt. 33 – 39: regolamentano l'iter del processo sportivo (reclami e ricorsi; svolgimento dei procedimenti; mezzi di prova e formalità procedurali; modalità di comunicazione degli atti all'interno di un procedimento);

V) Procedimento per illecito sportivo e per violazione della materia gestionale ed economica, Artt. 40 – 43: tratta i casi specifici di illecito derivanti dalla violazione delle norme contabili ed amministrative a carico delle società calcistiche professionistiche;

VI) Procedimento per l'impugnazione delle delibere federali, Art. 43 *bis*: disciplina i casi di ricorsi per l'annullamento delle delibere emanate dalla Federazione secondo le modalità previste dall'Art. 31 CGS emanato dal CONI;

VII) La disciplina sportiva in ambito regionale della LND e del Settore per l'Attività giovanile e Scolastica, Artt. 44 – 46: riguarda l'attività agonistica e gli illeciti sportivi realizzati in ambito regionale, indicando le modalità per la presentazione di eventuali ricorsi, gli organi competenti e le relative sanzioni;

Norme Finali, Artt. 47 – 50: regolamentano l'entrata in vigore del CGS e determinano anche le competenze specifiche dei Collegi Arbitrali, riconoscendo piena efficacia alle decisioni pronunciate dagli stessi.

Le innovazioni evidenziate manifestano la volontà del legislatore di garantire il rispetto della celerità del giudizio, che dovrà comunque sottostare ai Principi di Giustizia sportiva emanati dal CONI,[32] ma anche di riconoscere maggiori tutele di

---

[31] Al fine di regolamentare i rapporti con le autorità giudiziarie statali in ambito penale è stato introdotto un articolo l'Art. 32 *septies* che dispone come di seguito: «*1. Il Procuratore federale, se durante le indagini prende notizia di fatti rilevanti anche per l'Ufficio del Pubblico Ministero, trasmette senza indugio copia degli atti al Presidente federale affinché questi informi l'Autorità giudiziaria competente ovvero vi provvede direttamente*».

[32] Approvati con Deliberazione n. 1519 dal Consiglio Nazionale CONI del 15 luglio 2014, scaricabili dal sito web www.coni.it/it/coni/regolamenti-e-circolari.html (Ottobre 2014).

difesa al soggetto incolpato attraverso il riconoscimento di poteri che prima non erano previsti.

4. L'istituto giuridico dell'illecito: sportivo, amministrativo e disciplinare

Accanto alle considerazioni preliminari, riportate nei paragrafi precedenti, riguardanti la materia delle fonti legislative da cui trova origine il diritto e la Giustizia Sportiva, bisogna trattare l'argomento del c.d. «illecito».[33]

Tale istituto giuridico[34] è stato inquadrato dal legislatore nelle sue diverse sfaccettature ed, in senso generale, è stato qualificato come il fatto posto in essere dai singoli associati alla FIGC in violazione delle norme statutarie, dei regolamenti federali e di ogni altra disposizione vigente ed a cui l'Ordinamento sportivo ricolleghi una sanzione a carattere disciplinare.[35]

Il CGS prevede tre differenti tipologie di illecito, che di seguito andremo ad analizzare partendo dalla definizione specifica e richiamando gli elementi cardine delle singole fattispecie giuridiche.

L'istituto del c.d. «illecito sportivo» si fonda su una semplice condotta finalizzata all'alterazione del risultato sportivo conseguito «sul campo» oppure avente lo scopo di garantire la realizzazione di un vantaggio a favore di un soggetto agente.[36]

Ai fini della consumazione dell'illecito in esame, la dottrina ha stabilito che non debba obbligatoriamente essere portato a termine l'evento progettato e/o programmato bensì che lo stesso abbia almeno superato la fase dell'ideazione, definita quale «fase preparatoria». Solo in tal caso, si costituirà un illecito che sarà sanzionato secondo le disposizioni previste dal CGS.[37]

Sulla scorta di questo concetto, il c.d. «tentativo» è stato equiparato all'illecito stesso anche ai fini sanzionatori e non è necessario che lo svolgimento della gara e/o il risultato della stessa siano stati effettivamente alterati, essendo sufficiente che siano state poste in essere le attività dirette allo scopo.[38]

Quindi, questa fattispecie di illecito può essere definita a «consumazione anticipata» e, per la sua diretta formazione, la condotta posta in essere dai soggetti facenti parte dell'Ordinamento federale deve aver prodotto un qualcosa di

---

[33] M. Grassani, *Come cambia l'illecito sportivo: Evoluzione giurisprudenziale del fenomeno più acuto della patologia sportiva,* in *Riv. Dir. Ec. Sport*, Vol. II, Fasc. 3, 2006.

[34] Art. 33 comma 3 Statuto FIGC: «*Il Codice di giustizia sportiva prevede le fattispecie di illecito e le corrispondenti sanzioni*».

[35] M. Grassani, *Dizionario giuridico dello sport dalla A alla Z*, Bradipolibri, Torino, 2008, 206 ess.

[36] La definizione di illecito sportivo data dall'Art. 7 è la seguente «*Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica costituisce illecito sportivo*».

[37] GIP Trib. Cremona, estratto ord. 28 maggio 2011 «*rientrano nel delitto consumato anche tutte quelle situazioni in cui i giocatori sono stati avvicinati o corteggiati dagli indagati, sono state promesse somme di denaro, ma poi, alla fine, per circostanze che, magari all'ultimo momento, hanno fatto saltare la "combine", nulla si è concluso*».

[38] M. Sferrazza, *L'Illecito sportivo nella giurisprudenza federale,* in *Riv. Dir. Ec. Sport,* Vol. VII, Fasc. 3, 2011, 23 e ss.

apprezzabile, concreto ed efficiente per il conseguimento dell'effetto sperato e del fine stabilito in partenza.[39]

Lo *ratio* dell'Art. 7 CGS, che introduce questa tipologia di illecito, è quella di sanzionare tutti quei comportamenti che, con qualsiasi mezzo, possono violare la correttezza e la regolarità dello svolgimento delle manifestazioni sportive federali, con effetto diretto la produzione di un vantaggio in classifica di uno o più soggetti contendenti.

Al proprio interno, l'elemento essenziale è quello oggettivo della finalità della condotta realizzata[40] nonché il relativo collegamento inteso quale nesso causale con l'elemento soggettivo del «dolo specifico», caratterizzato dalla coscienza e volontà del soggetto di dare il proprio contributo al raggiungimento dell'illecito.[41]

---

[39] L'Illecito Sportivo viene considerato come illecito a «consumazione anticipata» nel senso che la reazione disciplinare prescinde dal concreto conseguimento del vantaggio a cui la condotta è preordinata. CU 32/CGF del 19 agosto 2011.

[40] CU n. 8/CDN del 22 luglio 2013: «*Il pacifico e coerente contenuto delle tre proposte corruttive ed il loro contesto anche cronologico consente di ascriverle ad un unico disegno fraudolento di cui è sinora rimasto ignoto l'autore. Elemento comune alle proposte è la richiesta di provocare volontariamente un calcio di rigore a favore della società nei primi venti minuti della gara, con l'ulteriore precisazione che in seguito* – altra società – *ben avrebbe potuto vincere la gara stessa, non esistendo un interesse specifico in relazione al risultato finale. Va rilevato che la proposta, reiteratamente formulata nei termini sopra descritti, integra gli estremi dell'illecito sportivo poiché l'assegnazione di un calcio di rigore altera oggettivamente il regolare svolgimento di una gara, pur mancando ogni certezza in ordine al fatto che la concessione del calcio di rigore sia decisiva per la determinazione del risultato, essendo sempre incerto che lo stesso venga trasformato in una rete e non potendosi ipotizzare con certezza i successivi sviluppi della gara, destinata a durare almeno altri 70 minuti. In tale situazione è verosimile collegare il disegno fraudolento all'esistenza di una scommessa clandestina, a fini di lucro illecito, vincolata al singolo episodio, per questo indifferente alla restante parte della gara, risultato finale compreso*».

[41] Si veda, ad esempio, la delibera CD Territoriale presso il CR Lazio - CU n. 230 del 17 maggio 2013. In tal senso, ai fini probatori, si prenda in esame il CU 102/CDN del 19 giugno 2013 in cui la CND si è espressa come di seguito su un caso di illecito a livello dilettantistico: «*In presenza di un contesto così particolare, è apparso necessario svolgere un esame particolarmente attento e rigoroso delle risultanze probatorie al fine di discernere fatti e rapporti sorretti da riscontri logici, documentali e testimoniali, da ogni altra circostanza che – vuoi per la illogicità di quanto da essa rappresentato, vuoi per le contraddizioni intrinseche o estrinseche delle relative risultanze, vuoi per la "non terzietà" di talune narrazioni – non risulti supportato da piena attendibilità. Questa Commissione, ha, all'uopo, proceduto, nell'ordine a (i) esaminare la plausibilità logica – in astratto – degli illeciti contestati, (ii) verificare gli elementi indiziari scaturenti dallo svolgimento della gara; (iii) valutare le altre risultanze probatorie che dovrebbero costituire il necessario riscontro della unica testimonianza resa a carico degli incolpati degli illeciti, (iv) concludere, infine, con un esame approfondito e circostanziato dei contenuti di quest'ultima e della relativa conseguente attendibilità*...OMISSIS...*Il deferimento della Procura e la decisione impugnata hanno – pur senza formalmente specificarlo - ravvisato due illeciti, temporalmente successivi: la proposizione di una sorta di accordo di "scambio" del risultato di due gare; la volontaria alterazione dello svolgimento e del risultato della prima gara, in favore di altra squadra, che pur aveva rifiutato lo scambio. Entrambi tali illeciti, tuttavia, evidenziano ragioni e contenuti che difettano di effettiva plausibilità logica, con ogni conseguenza in ordine alla sostanziale esclusione – almeno, appunto, sotto questo profilo logico - che essi possano essere stati, ragionevolmente, concordati e/o commessi. Quanto all'accordo di "scambio" devesi*

La norma, richiamando ai fini sanzionatori il principio delle responsabilità dei soggetti agenti, tra cui anche le società calcistiche (che abbiano beneficiato di vantaggi derivanti dal compimento dell'illecito), distingue tre tipologie: 1) responsabilità diretta; 2) responsabilità oggettiva; 3) responsabilità presunta.[42] Ognuna di queste viene sanzionata sulla scorta della gravità dei fatti commessi e dei vantaggi ottenuti. Ovviamente, in caso di una pluralità di illeciti le stesse sanzioni vengono aggravate.[43]

---

*osservare come proporre a una squadra di concederle la vittoria nella gara che le consentirebbe il quasi certo ingresso nella fase dei play-off, onde ricevere in cambio la vittoria nella prima gara dei medesimi play-off non ha alcun senso logico. La contropartita richiesta – sconfitta nella gara dei play-off – è, infatti, idonea a vanificare del tutto il contenuto e gli effetti del risultato ottenibile attraverso il certo conseguimento della vittoria indebitamente offerta, e, dunque, ad azzerare del tutto l'utilità del preteso patto di scambio...*OMISSIS...*Si tratterebbe, in buona sostanza, di una sorta di "accordo impossibile" - in quanto privo di "causa", e, cioè, privo, per una delle parti, di effettivo interesse e utilità – e, dunque, di un accordo che è difficile credere che sia stato, di fatto e in concreto, effettivamente proposto. Invero - sul piano della indagine logica dei fatti - la odierna decisione si differenzia da quella della Commissione Territoriale unicamente per questa considerazione finale: anche la decisione impugnata, infatti, ha colto la obiettiva inaccettabilità della proposta di accordo in esame, ma da essa ha fatto discendere unicamente la prova logica del suo rifiuto, e non anche similare prova, o quantomeno indizio, del fatto che una simile proposta non sarebbe mai stata, invero, nemmeno avanzata. La considerazione che precede consente, già di per sé, di ritenere logicamente insussistente anche la porzione di illecito che avrebbe fatto seguito al preteso tentativo (fallito) di raggiungere l'accordo "impossibile": la volontaria alterazione del risultato della gara, perpetrata pur in difetto di ogni accordo con il beneficiario di tale alterazione...".* Ed ancora, sulla prova testimoniale: "*...Si tratta, infatti, di testimonianze (i) sostanzialmente indirette, in quanto relative non già direttamente ai fatti dell'illecito, ma ad altre dichiarazioni, (ii) poco conclusive nei contenuti, (iii) rese nell'ambito di colloqui spesso scherzosi, (iv) e in un contesto di rapporti e di fatti che appaiono riferiti in modo non disinteressato dal presidente e dai suoi tesserati obiettivamente portatori di un evidente e rilevante interesse a che fosse accertata una fattispecie di illecito in danno delle due squadre direttamente concorrenti. Le testimonianze indirette rese dagli altri testi, peraltro portatori di interessi contrapposti, sono prive di contenuto effettivamente conclusivo, e conseguono a iniziative e attività non prive di contenuti e finalità evidentemente provocatori, che ne minano l'attendibilità. Considerato anche quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza sportiva in ordine alla necessità che l'accertamento di un illecito sia supportato "da un grado di certezza ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti in modo tale da acquisire la ragionevolezza certezza…" (TNAS. Signori 16/04/2012; CDN 06/08/2010 De Vecchis) – non risultano commessi in questa vicenda né un tentativo di illecito – che costituisce di per sé, e a ogni effetto, illecito – né un illecito consumato, né altri comportamenti indebiti di rilevanza disciplinare. Tutti gli appellanti condannati dalla Commissione di primo grado a titolo di illecito – o per titoli (omessa denuncia; responsabilità oggettiva) a essi comunque connessi – devono essere prosciolti».*

[42] Art. 7 commi 3 e 4 CGS.

[43] Il sistema sanzionatorio in merito all'illecito sportivo distingue tra persona fisica e persona giuridica (società), prevedendo le seguenti sanzioni: 1) soggetti art.1 comma 1 e 5: inibizione o squalifica per un periodo minimo di 3 anni ed ammenda non inferiore a 50.000 euro; 2) società sportive - vi è una distinzione in relazione alla responsabilità: oggettiva o presunta – art. 4 commi da 2 a 5 CGS - prevede le sanzioni disposte dall'art. 18 lett. h), i), l), m); diretta – art. 4 CGS – per cui le società rispondono direttamente dell'operato di chi le rappresenta, anche per singole questioni, ai sensi delle norme federali. In caso di violazione il fatto è punito, a seconda della gravità, con la retrocessione all'ultimo posto in classifica; dall'esclusione dal campionato di competenza con assegnazione da parte del Consiglio

Con l'entrata in vigore del nuovo CGS, per ciò che concerne i mezzi di acquisizione della prova, a differenza di altre fattispecie giuridiche, in caso di illecito l'autorità procedente potrà acquisire tutti quegli elementi che sono raccolti nel procedimento penale parallelo (ad esempio le intercettazioni telefoniche). Come detto, l'attuale formulazione regolamentare prevede un diretto rapporto tra l'Autorità statale e quella sportiva, attraverso lo scambio di eventuali informazioni utili.

In passato, la Corte di Giustizia Federale (di seguito CGF) aveva dato la propria interpretazione sull'accertamento dell'illecito sportivo, affermando che «*va adeguatamente provato, perché in difetto, pur in presenza di indizi di reità (l'aver comunque determinato il calcio di rigore), non caratterizzati da precisi e concordanti elementi probatori, deve giungersi al proscioglimento*».

La seconda fattispecie giuridica trattata dal CGS è il c.d. «illecito amministrativo»,[44] che riguarda la specifica materia della corretta gestione delle società sotto il profilo economico–finanziario.[45] Questo, ai sensi dell'Art. 8, è direttamente collegato alla mancata produzione, alterazione e falsificazione materiale o ideologica, anche parziale, dei documenti richiesti ai tesserati e/o alle società affiliate da parte degli organi federali.[46] Inoltre, si viene a realizzare anche quando vengono fornite informazioni mendaci, reticenti o parziali nonché vengono posti in essere dei comportamenti diretti ad eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica attraverso la mancata esecuzione delle decisioni degli organi federali competenti in materia.

Il bene giuridico tutelato è rappresentato dal leale e corretto svolgimento delle competizioni sportive impedendo, con tali obbligazioni, che per mezzo di condotte fraudolente a carattere economico si possa alterare il risultato finale della competizione federali.

La prova sulla quale si fonda questa specifica incolpazione di illecito è meno rigida rispetto a quella prevista dalla Giustizia statale, in quanto più che fattuale dovrà seguire la c.d. «logica».[47] Di conseguenza, non troverà fondamento esclusivamente sulla certezza del compimento del fatto né sul superamento di ogni

---

Federale ad altro campionato di serie inferiore e con tutte le altre sanzioni previste dall'art. 18 comma 1 lett. h), i), l).

[44] La normativa, Tit. V CGS, prevede un diretto legame tra le due tipologie di illecito sportivo ed amministrativo riguardo un unico procedimento sanzionatorio.

[45] Art. 8 CGS: «*Costituiscono illecito amministrativo la mancata produzione, l'alterazione o la falsificazione materiale o ideologica, anche parziale, dei documenti richiesti dagli Organi della giustizia sportiva, dalla COVISOC e dagli altri organi di controllo della FIGC, nonché dagli organismi competenti in relazione al rilascio delle licenze UEFA e FIGC, ovvero il fornire informazioni mendaci, reticenti o parziali. Costituiscono altresì illecito amministrativo i comportamenti comunque diretti a eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica, nonché la mancata esecuzione delle decisioni degli organi federali competenti in materia*».

[46] Si intendono quali organi quelli previsti dalla Giustizia Sportiva, la COVISOC e tutti gli altri organi di controllo della FIGC, nonché gli organismi competenti in relazione al rilascio delle licenze UEFA e FIGC.

[47] Si veda in tal senso CU 30/CGF del 18 agosto 2011; CU n. 106/CGF (Sez. Unite) del 27 novembre 2013.

ragionevole dubbio ma su un ragionamento razionale posto in essere dall'organo giudicante, tenuto conto degli elementi ed indizi in suo possesso.

Sarà sufficiente un grado inferiore di certezza ma giustificato dalla presenza di elementi di prova (anche indiziari) che dovranno, comunque, essere gravi, precisi e concordanti.[48]

Competente a giudicare in merito al compimento degli illeciti sportivi ed amministrativi è il Tribunale Federale Nazionale o Territoriale (la competenza territoriale sarà determinata dal luogo in cui è stato commesso l'illecito) ed il giudizio si svolge in contraddittorio tra la Procura Federale e le parti interessate, sottoposte a procedimento.

Terza ed ultima fattispecie giuridica riguarda il c.d. «illecito disciplinare» che ha ad oggetto qualsiasi violazione in merito alle regole c.d. «tecniche» del gioco del calcio che sono sanzionate attraverso le disposizioni conseguenti ai fatti e/o atti posti in essere all'interno delle manifestazioni sportive.

Quindi, si sostanzia attraverso la violazione dei canoni di condotta generalmente previsti da ciascuna disciplina sportiva nonché, ai sensi dell'Art. 11 CGS,[49] anche qualora si verifichino dei comportamenti discriminatori e condotte che, direttamente o indirettamente, comportino offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine etnica, ovvero configuri propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori.[50]

Nel caso in esame, le sanzioni sono previste differentemente per le persone fisiche (calciatori e tesserati/soci delle società)[51] e per le persone giuridiche cioè le società che sono responsabili sia per l'introduzione o esibizione negli impianti sportivi di oggetti che possano recare espressioni di discriminazioni.

Inoltre, saranno anche responsabili per le dichiarazioni o esternazioni

---

[48] CU 115/CGF del 28 novembre 2013: «*Con riferimento alle censure, di ordine processuale, dedotte dall'odierno ricorrente, si osserva che, secondo la più recente giurisprudenza degli organi di giustizia sportiva, sia endofederali che esofederali, "per ritenere la responsabilità da parte del soggetto incolpato non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell'illecito – certezza che , peraltro, nella maggior parte dei casi sarebbe una mera astrazione – né il superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale. Il grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio. A tale principio vigente nell'ordinamento deve assegnarsi una portata generale sicché deve ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell'illecito*».

[49] Con CU n. 58/A emesso dalla FIGC in data 18 settembre 2014, con la modifica degli Artt. 11 e 12 CGS, è stata esclusa la discriminazione territoriale quale illecito disciplinare e non saranno più previste sanzioni. La questione di fatto attenua la responsabilità oggettiva dei club ed evita sanzioni nei casi di discriminazione territoriale. Cori e insulti razzisti, invece, seguiranno un percorso sanzionatorio ben diverso.

[50] W. Bigiavi, *Giurisprudenza sistematica di diritto civile e commerciale,* cit., 121.

[51] Sanzione prevista Art. 11 comma 2 CGS: calciatori – squalifica per almeno 10 giornate o squalifica a tempo determinato; dirigenti, tesserati e soci di società - inibizione o la squalifica non inferiore a 4 mesi.

poste in essere dai loro tesserati che potranno contribuire a determinare fatti di tale portata.

5. *Il divieto di scommesse ed obbligo di denuncia*

La *ratio* dell'Art. 6 del CGS è quella di garantire il corretto e regolare svolgimento delle competizioni sportive dalle infiltrazioni di ambienti malavitosi che possono andare a ledere la genuinità dei risultati delle competizioni sportive.

In tal senso, è stato previsto il c.d. «divieto di scommesse» rivolto «*Ai soggetti dell'ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle società appartenenti al settore professionistico*»[52] *per i quali «è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, anche presso i soggetti autorizzati a riceverle, o di agevolare scommesse di altri con atti univocamente funzionali alla effettuazione delle stesse, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell'ambito della FIFA, della UEFA e della FIGC»*.[53]

Caratteristica principale di questa fattispecie giuridica è la c.d. «alea del gioco» su cui trovano fondamento tutti i differenti tipi di scommesse.

La scommessa, in senso tecnico, si configura attraverso l'istituto del c.d. «dare/avere» ovvero nel pagamento ad un soggetto di una somma di denaro, con l'impegno del ricevitore a restituirla maggiorata in caso di vincita da parte di colui che ha pagato.

Quindi, le due condotte vietate sono: 1) effettuare scommesse (soggetto pagante); 2) accettare le scommesse (colui che riceve denaro e si impegna a restituirlo in caso di vincita con un *plus* aggiuntivo).

Il comma 5 dello stesso articolo, prevede un'altra tipologia di condotta vietata ed impone ai soggetti sopra indicati un obbligo diretto di informare «*senza indugio*»[54] la Procura Federale, qualora siano venuti a conoscenza di società e/o tesserati che abbiano posso in essere atti finalizzati ad agevolare eventuali scommesse che possano andare ad incidere sul risultato finale di un evento sportivo ufficiale.

L'illecito di omessa denuncia trova fondamento, secondo la giurisprudenza federale (C.U. n. 171/CGF Sez. Unite) nell'autonomia dell'ordinamento sportivo e nella tutela della lealtà. Infatti, la frode sportiva a cui questa fattispecie si riporta, rappresenta la negazione dei principi sanciti dall'Art. 1 *bis* CGS ed è punita dal

---

[52] Per i dilettanti il divieto vige nel caso in cui questi si rivolgano a «*soggetti non autorizzati*», quindi ad un circuito clandestino anche se attualmente la possibilità di effettuazione di una scommessa è stata allargata anche al massimo campionato dilettantistico di Serie D.

[53] Le sanzioni in caso di violazione sono previste dall'Art. 6 comma 3 e 4 CGS.

[54] Senza indugio: senza far decorrere un lasso di tempo elevato tra il momento di percezione e conoscenza del fatto rispetto alla sua effettiva denuncia. Inoltre, non basta averlo comunicato a terze persone per poter dire di aver adempiuto a tale obbligazione. Lo scopo è quello di provocare l'immediatezza della denuncia (salvo il solo tempo tecnico necessario), trasferendo alla competente Procura federale, in forza dei potere di indagini, il successivo compito di appurare la credibilità e l'effettiva fondatezza della segnalazione, senza alcuna conseguenza in capo al segnalante anche nel caso faccia seguito un'archiviazione. CU n. 8/CDN emesso in data 22 luglio 2013.

disposto normativo previsto dell'art. 7 comma 1 e 7.

Bisogna, per tale ragione, determinare i limiti di azione di questo obbligo partendo dal presupposto che non basta la mera «percezione» di un sospetto per la sua esplicita realizzazione bensì sarà indispensabile la percezione dell'esistenza di eccezionali presupposti (determinati e determinabili) che portino al concretizzarsi dell'istituto giuridico in esame.

In caso di omissione dell'obbligo di denuncia, comunque, le sanzioni possono prevedere l'inibizione o la squalifica non inferiore a sei mesi ed una ammenda pari o superiore a 30.000 euro.

Le principali fonti probatorie sono le testimonianze, le chiamate in correità ed i documenti che possono provare la condotta posta in essere dai tesserati finalizzata a determinare l'alterazione del risultato di una gara per ottenere dei vantaggi economici derivanti dall'effettuazione di una scommessa.

6. *Le differenti tipologie di infrazioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva*

Il CGS, in riferimento alle condotte poste in essere dai soggetti appartenenti all'Ordinamento della FIGC con conseguenti infrazioni delle norme federali, ha previsto una serie di procedimenti disciplinari (con relative sanzioni) che possiamo inquadrare sia dal punto di vista giuridico che processuale.

Uno dei casi più frequenti riguarda le infrazioni compiute durante lo svolgimento delle gare ufficiali, come regolamentate dall'Art. 35 comma 1. Nel caso di specie, elemento principale e fondamentale è il c.d. «rapporto di gara dell'arbitro»[55] che, unitamente al referto degli assistenti, costituisce fonte di prova unica ed eccezionale,[56] attraverso cui si instaura d'ufficio il procedimento dinanzi al Giudice Sportivo competente (Nazionale o Territoriale a seconda della categoria di appartenenza).[57]

In caso di evidente condotta gravemente antisportiva[58] da parte di un tesserato[59] nonché di espressione blasfema pronunciata in campo, il Giudice Sportivo

---

[555] L'arbitro, ai sensi dell'Art. 40 comma 3 lett. h) del Regolamento AIA, deve provvedere a redigere accuratamente il referto. Infatti, «*Gli arbitri, in ragione della peculiarità del loro ruolo, sono altresì obbligati: ... h) ad assolvere con tempestività e con la massima fedeltà al potere referendario ed alle eventuali richieste di integrazione*».

[56] Riguardo la natura giuridica del referto del direttore di gara si applica il principio della c.d. «fede privilegiata» attribuita ai rapporti arbitrali che, quindi, non possono essere superati attraverso l'utilizzo di altri mezzi di prova.

[57] L'organo giudicante decide senza il contraddittorio tra le parti, basandosi unicamente sul referto inoltrato dal direttore di gara il quale, come ben sappiamo, acquisisce piena prova circa il comportamento dei tesserati ed in merito ai fatti in esso descritti.

[58] Sono espressamente descritte le condotte classificate gravemente antisportive: 1) evidente simulazione dalla quale scaturisce un calcio di rigore; 2) evidente simulazione che determina l'espulsione di un avversario; 3) la realizzazione di una rete colpendo volontariamente la palla con la mano; 4) impedire la realizzazione di una rete con tocco volontario di mano.

[59] M. Chiarini, *Il comportamento dei tesserati in occasione delle competizioni sportive: espressioni ingiuriose verso ufficiali di gara e gesti violenti (nota alle decisioni della corte di giustizia*

potrà decidere anche attraverso segnalazione da parte del Procuratore Federale e del Commissario di campo, i quali dovranno far pervenire apposita riserva entro le ore 16.00 del giorno feriale successivo alla gara.

Un'altra tipologia di infrazione disciplinata dallo stesso articolo, richiama una serie di infrazioni connesse alla regolarità dello svolgimento delle gare, alla regolarità del campo di gioco, alla posizione irregolare dei tesserati che partecipano alla gara.

Ciascuna di queste presenta un elemento peculiare circa la condotta da giudicare anche se, come per l'infrazione descritta in precedenza, i relativi procedimenti potranno instaurarsi d'ufficio attraverso il referto di gara dell'arbitro, ma anche generarsi per mezzo di reclami o ricorsi presentati dalle società che hanno partecipato alla gara.[60]

Questi atti comportano l'apertura di un procedimento disciplinare sportivo che può prendere due strade differenti: 1) accertare la regolarità dello svolgimento della gara nonché del campo di gioco;[61] 2) verificare la posizione di uno o più tesserati in campo.

Ruolo principale, riguardo la prima fattispecie giuridica, viene esercitato dal direttore di gara il quale ha il potere, riconosciuto dal Regolamento del Giuoco del Calcio,[62] di controllare che la partita venga portata a termine e svolta secondo le c.d. «regole tecniche del giuoco».[63]

Il reclamo dal quale prende spunto il procedimento deve presentare i seguenti requisiti: 1) deve essere redatto su carta intestata della società ricorrente e deve essere sottoscritto dal legale rappresentante della società stessa o da altro dirigente espressamente delegato all'incombenza;[64] 2) deve indicare le

---

federale c.u. n.029/CGF 2013/2014) in *Riv. Giust. Sport.*, Anno X, n. 2, 2013, 128 e ss.

[60] Si veda la definizione di atti giuridici estrapolata dal sito web www.brocardi.it/dizionario/3662.html (Novembre 2014). Si definiscono tali gli atti compiuti dai soggetti che partecipano al processo e che hanno come conseguenza immediata la costituzione, lo svolgimento, la modifica e l'estinzione di un rapporto processuale. Sono elementi essenziali degli atti processuali la forma, la causa e la volontà. In tema di forma degli atti processuali, il legislatore ha accolto il principio della libertà della forma o, più precisamente, il principio della congruità della forma allo scopo proprio dell'atto. La causa è lo scopo obiettivo degli atti processuali, cioè il fine che esso deve realizzare, indipendentemente dalle motivazioni soggettive e contingenti del suo autore. Per quel che concerne la volontà, si ritiene che gli atti processuali siano atti giuridici volontari richiedendosi solo la coscienza e la volontà di compiere l'atto, ma non anche quella di raggiungere determinati effetti già prefissati dalla legge.

[61] F. Casarola, *Il regolare svolgimento di una gara. Il concetto di eccezionalità definito dall'art. 17 c. 4 CGS,* in *Riv. Giust. Sport.,* Anno X, n. 3 del 2013*;* CU n. 99/CGF del 18 novembre 2013.

[62] Regolamento del Giuoco del Calcio e NOIF scaricabili dal sito web www.figc.it/it/97/3820/Norme.shtml (Ottobre 2014).

[63] CU n. 26/A del 18 luglio 2008. Il direttore di gara, al termine dell'incontro, deve annotare qualsiasi fatto rilevante e il relativo referto alla Lega o al Comitato quale organo organizzatore della manifestazione ufficiale. Il Giudice Sportivo competente dovrà tener conto delle eventuali ammonizioni ed espulsioni e di qualsiasi altro fatto rilevante per la validità conclusiva della partita e dei comportamenti specifici dei soggetti dentro e fuori dal campo di gioco. L'organo disciplinare non può assolutamente intervenire circa le decisioni di natura tecnica o disciplinare adottare dal direttore di gara in campo.

[64] Il presidente, il vice o il delegato inibiti non sono autorizzati a firmare un reclamo per conto della società e lo stesso sarà dichiarato inammissibile.

motivazioni[65] alla base del ricorso con al termine l'elencazione di tutte le richieste rivolte all'organo giudicante.

Dal punto di vista procedurale del giudizio, è fondamentale che una copia dei motivi del reclamo venga notificata, contestualmente, all'eventuale società contro interessata, quando il ricorso abbia ad oggetto episodi e circostanze che possono modificare il risultato conseguito «sul campo».

Inoltre, al procedimento in esame sono state apportate delle novità per mezzo della riforma della Giustizia Sportiva ed è stato riconosciuto alle parti interessate il diritto di poter presentare dei propri atti difensivi entro due giorni prima della data fissata per la trattazione del procedimento da parte dell'organo competente che, quindi, dovrà comunicare la relativa data della decisione.

In merito, poi, ai casi di irregolarità sulle caratteristiche del terreno di gioco,[66] indicate esplicitamente nella Regola 1 del Regolamento del Gioco del Calcio, la società interessata a far presente tale circostanza potrà presentare la c.d. «riserva scritta» al direttore di gara prima dell'inizio della stessa, a pena di inammissibilità del successivo reclamo.[67]

Stesso iter procedimentale si applica anche per i giudizi che hanno ad oggetto la posizione irregolare di un tesserato. Le sanzioni in materia potranno anche comportare la perdita della partita esclusivamente quando il tesserato in «posizione irregolare» abbia effettivamente preso parte alla gara.[68]

7. I principi essenziali del Processo sportivo e l'organizzazione della Giustizia Sportiva.

7.1 I procedimenti disciplinari: materia economica; disciplinare; amministrativa

Le novità introdotte dal CONI hanno avuto un primissimo impatto sull'organizzazione della Giustizia Sportiva all'interno della FIGC, andando a limitare l'autonomia della Federazione stessa.

Infatti, mentre in precedenza il massimo ente sportivo italiano aveva indicato, attraverso sporadiche circolari, delle direttive generali in materia, lasciando ampio potere di determinazione alle FSN, con l'introduzione del nuovo CGS ha disciplinato ed uniformato la giurisdizione sportiva sia dal punto di vista strutturale che procedurale.

---

[65] La genericità nell'indicazione delle motivazioni e delle relative richieste finali comporterà l'inammissibilità del ricorso quale vizio dello stesso.

[66] In presenza di situazioni comunque connesse alle irregolarità del campo di gioco, delle porte e del pallone, l'arbitro invita la società ospitante, tramite il capitano, ad eliminare l'inconveniente entro un termine ritenuto compatibile, a sua discrezione, con la possibilità di portare a compimento l'incontro.

[67] La riserva scritta va presentata anche quando la squadra ospite si trovi a dover giocare in campo diverso da quello dichiarato ed abitualmente usato dalla società ospitante.

[68] La presenza in campo di un giocatore che abbia maturato nella precedente gara la quarta ammonizione, non comporta l'applicazione della sanzione della perdita della gara se la relativa squalifica non è stata riportata sul Comunicato Ufficiale.

Di conseguenza, la Giustizia Sportiva è stata resa più equa rispetto ai diritti di ciascun individuo e soggetto federale[69] predisponendo, in tal senso, una serie di principi processuali validi all'interno dello stesso giudizio sportivo, che devono garantire anche il rispetto del «Giusto Processo».[70]

Preliminarmente, vogliamo analizzare l'introduzione dell'istituto giuridico del c.d. «avviso di conclusione delle indagini», previsto dall'Art. 32 *ter* comma 4, ovvero di quel documento, equiparabile all'avviso di conclusione delle indagini preliminari art. 415 *bis* c.p.p., che deve essere notificato dalla Procura Federale al soggetto sottoposto a procedimento disciplinare, informandolo dell'esistenza dello stesso. Questa fase anticipa quella di emissione dell'atto di deferimento e l'Organo inquirente è obbligato ad assegnare al medesimo soggetto un termine per poter svolgere attività difensiva a sua difesa (presentazione memorie difensive, richiesta di audizione, etc).[71]

Successivamente, qualora il Procuratore Federale voglia esercitare l'azione disciplinare, dovrà procedere con la contestazione della lite intesa quale esercizio dell'azione disciplinare attraverso l'inoltro del c.d. «atto di deferimento a giudizio».[72] In questo documento viene riportata in maniera chiara l'incolpazione avanzata nonché tutti i fatti alla base della stessa e che hanno comportato la violazione delle norme che devono, comunque, essere indicate. Inoltre, dovranno essere specificate anche tutte le fonti di prova acquisite, con conseguente richiesta di fissazione dell'udienza di trattazione del giudizio dinanzi ad un terzo organo giudicante prestabilito.

Il procedimento sportivo deve garantire il rispetto del principio del «contraddittorio tra le parti».[73] Questo rappresenta il nucleo essenziale di ogni processo giudiziario (riconosciuto anche dalla Costituzione italiana) ed, in equal misura, dovrà essere garantita ad ogni soggetto coinvolto la partecipazione all'attività giudiziale per influire sull'esito finale dello stesso attraverso l'esercizio del proprio diritto di difesa e di acquisizione delle prove.[74]

---

[69] Intervento dell'Avv. M. Gallavotti, alla 1° Assemblea Generale dell'Associazione Italiana Avvocati dello Sport, Convegno «*La Riforma della Giustizia Sportiva*», Roma, 4 Ottobre 2014.

[70] P. Moro, *Giustizia Sportiva e Diritti processuali* in P. Moro, A. De Silvestri, E. Crocetti Bernradi, E. Lubrano (a cura di), *La Giustizia Sportiva, analisi critica della Legge 17 ottobre 2003 n. 280,* cit., 12.

[71] Nessun procedimento può essere portato avanti senza che ci sia stata la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini e del successivo atto di deferimento alla parte interessata, nonché la convocazione per l'udienza di trattazione della causa in cui la parte può presenziare (anche con la presenza di persona di sua fiducia).

[72] Questo provvedimento presenta tutti i requisiti tipici dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari in ambito penale di cui all'Art. 415 *bis* cpp.

[73] Previsto dall'Art. 2 comma 2 deliberazione n. 1519 del CONI: «*Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo*».

[74] Acquisisce valenza giuridica la c.d. «prova giudiziaria» ovvero il controllo del fondamento della contestazione da parte del soggetto incolpato a seguito del provvedimento di deferimento emesso dalla Procura Federale, che deve dimostrare la propria innocenza nel corso del dibattimento. Sul piano della giustizia ordinaria occorre che la responsabilità sia provata oltre ogni ragionevole dubbio altrimenti, in caso contrario, l'imputato dovrà essere assolto dalle accuse mosse contro di lui.

In tale contesto, si viene ad inserire l'esercizio del potere giudiziario della FIGC quale specifica «giurisdizione» in capo ad un terzo, Giudice precostituito, attraverso i poteri a lui attribuiti per risolvere le controversie all'interno dell'Ordinamento federale di appartenenza.

Gli Organi della Giustizia Sportiva esercitano questa «giurisdizione» per conto della FIGC e sono posti a presidio dei principi dell'Ordinamento giuridico sportivo italiano, nel rispetto della loro piena indipendenza e terzietà, dovendo intervenire con riservatezza ed autonomia,[75] senza interferenza alcuna.[76]

In merito, poi, ai diritti riconosciuti ai soggetti sottoposti a procedimento disciplinare sportivo, *in primis* bisogna segnalare il c.d. «diritto di difesa»[77] ovvero il potere di svolgere la propria azione per mezzo di una difesa tecnica in giudizio.[78]

La qualificazione della Giustizia Sportiva dipende dalla tematica affrontata e dal tipo di violazione e/o illecito posto in essere. In tal senso, quattro sono le categorie inquadrate dall'Ordinamento della FIGC:[79] 1) tecnica:[80] esercitata dai direttori di gara essendo direttamente collegata all'applicazione delle norme «tecniche» del giuoco ed al corretto svolgimento delle partite (regolarità delle gare ed omologazione dei risultati);[81] 2) disciplinare: collegata all'applicazione delle sanzioni previste dal CGS ed adottate dagli organi della Giustizia Sportiva della FIGC nell'esercizio dei poteri loro attribuiti;[82] 3) economica:[83] presuppone una controversia che trova origine dai rapporti diretti (a carattere patrimoniale) tra tesserati e/o società affiliate nonché dalla violazione in materia gestionale; 4) amministrativa: si tratta di eventuali ricorsi di carattere residuale contro l'applicazione delle norme federali o misure adottate dalla FIGC (ad esempio, il ricorso presentato al Collegio di Garanzia del CONI oppure il successivo ricorso al TAR[84] in caso di non ammissione ad uno specifico campionato di competenza da parte di una società

---

[75] L'autonomia rispetto alla struttura organizzativa propria della Federazione si concretizza nei confronti del potere politico degli organi direttivi della stessa; Terzietà contraddistingue gli organi giudicanti rispetto agli altri organismi che esercitano funzioni federali differenti; Indipendenza permette l'efficacia dell'azione giudiziaria che deve sottostare obbligatoriamente ed esclusivamente alle norme del diritto positivo.

[76] Art. 33 Statuto FIGC.

[77] Art. 24 Cost.: «*La difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento*».

[78] M.T. Spadafora, *Diritto del lavoro sportivo*, Giappichelli Editore, Torino, 2004, 201.

[79] P. Moro, *La Giustizia Sportiva e diritti processuali*, in P. Moro, A. De Silvestri, E. Crocetti Bernardi, E. Lubrano (a cura di) *La Giustizia Sportiva, analisi critica della Legge 17 ottobre 2003 n. 280*, cit., 25 e ss.

[80] S. Venturi, *Giustizia tecnica e disciplinare nell'alveo della giurisdizione esclusiva del giudice sportivo: armonie e disarmonie tra ordinamenti sportivo e statale*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, Vol. VIII, Fasc. 2, 2012, 80.

[81] La *ratio* delle norme che disciplinano la materia è quella di garantire l'omologazione del risultato finale senza che questo possa essere lasciato incerto a seguito di eventi processuali successivi.

[82] Cons. St. n. 2339/09 sul ricorso in appello n. 2014/2008. Decisione scaricabile dal sito web www.rdes.it/Consiglio_Stato_2339_09.pdf (Novembre 2014).

[83] I giudizi con oggetto questioni di carattere economico sono essenzialmente delle dispute tra soggetti portatori di interessi personali di pari grado e rispetto ai quali la FIGC assume il ruolo di terzo con potere di garantire una giusta risoluzione attraverso i propri specifici Organi giudiziari.

sportiva dilettantistica).[85]

L'esatta individuazione dei rapporti tra i due Ordinamenti (sportivo e statale) si deve inquadrare, oltre che sulla L. 280/2003, anche attraverso l'individuazione dei poteri specifici attribuiti alla giurisdizione «domestica» della FIGC ed ai principi sui quali questa si fonda.

8. Gli Organi giudicanti alla luce della riforma della Giustizia Sportiva. Distinzione tra Giudici Sportivi e Giudici Federali

La FIGC, già con la formulazione del precedente CGS aveva predisposto la propria struttura organizzativa in seno alla Giustizia Sportiva, stabilendo gli Organi delegati a giudicare le diverse controversie nascenti tra i soggetti appartenenti all'Ordinamento federale.[86]

Oggi, con l'entrata in vigore del nuovo Codice di riferimento, come più volte anticipato è stata modificata la denominazione degli organismi giudicanti nonché la stessa organizzazione,[87] predisponendo in tal senso il c.d. «doppio binario»[88] ovvero due diversi percorsi procedimentali che prevedono Giudici differenti in ragione delle competenze e dell'oggetto del contendere.[89]

Gli Organi della Giustizia Sportiva e le loro relative funzioni, sono disciplinati dalle Carte Federali, tra cui possiamo elencare lo Statuto FIGC (Artt. 33 e 34), le NOIF e, come detto, il CGS.

Quest'ultimo, nel Tit. III, Artt. 28 – 32 *novies*, richiama singolarmente ogni organo giudicante, descrivendone la composizione e specificandone i relativi compiti.

Gli stessi possono essere cosi classificati:[90] 1) Giudici Sportivi: con potere

---

[84] TAR Lazio, Sez. III, 26 aprile 1986 n. 1641. Rientra nella giurisdizione amministrativa la controversia incentrata su provvedimenti con cui le Federazioni Sportive nell'esercizio dei loro poteri menomano la partecipazione infliggendo l'interdizione temporanea dalla carica di Consigliere Federale.

[85] Sono essenzialmente casi residuali contro le deliberazioni dell'organo amministrativo federale e vertono su atti ritenuti rilevanti anche per l'ordinamento statale, tanto da rimettere al giudice amministrativo un sindacato di legittimità sugli stessi. Si veda ad esempio il caso del ricorso presentato dalla società A.S.D. Albalonga, TAR Lazio, Sez. III Ter, 6820/09 R.G. Sen., ricorso n. 8790/08.

[86] M. Coccia, *Fenomenologia della controversia sportiva e dei suoi modi di risoluzione,* in *Riv. Dir. Sport.,* fasc. 4, 1997, 605 e ss.

[87] Accanto alle modifiche di carattere prettamente strutturale la nuova regolamentazione, richiamando l'Art. 8 dello Statuto del CONI, al fine di garantire l'accesso alla Giustizia federale a quanti non possono sostenere i costi di assistenza legale, ha predisposto l'Ufficio del c.d. «Gratuito Patrocinio» inteso quale servizio a carattere legale i cui onorari saranno a carico della Federazione di appartenenza.

[88] Si richiama quanto detto nella Conferenza di Presentazione della riforma della Giustizia Sportiva svoltasi presso la Sala consigliare del CONI in data 30 maggio 2014.

[89] M. Grassani, *Nuova Giustizia Sportiva, scende in campo il CONI,* in *Il Calcio Illustrato,* n. 155/156, Agosto/Settembre 2014, 58.

[90] La precedente formulazione nel previgente Codice, prevedeva i seguenti organi di giustizia: *«4. Sono Organi della giustizia sportiva: a) la Corte di Giustizia Federale; b) la Commissione Disciplinare Nazionale; c) i Giudici Sportivi Nazionali; d) le Commissioni Disciplinari Territoriali; e) i Giudici Sportivi Territoriali; f) la Procura Federale; g) gli altri organi*

in materia di regolarità delle gare e fatti occorsi durante le stesse, sono distinti in: a) Giudici Sportivi Nazionali e Territoriali, organi di primo grado; b) Corte Sportiva di Appello Nazionale e Territoriale, organo di secondo grado; 2) Giudici Federali: intervengono ogni qualvolta viene esercitata l'azione disciplinare da parte della Procura Federale nonché per le controversie non riservate ai Giudici Sportivi (azioni disciplinari e fatti estranei all'ambito agonistico) e sono suddivisi in: a) Tribunale Federale Nazionale e Territoriale, organo di primo grado; b) Corte Federale d'Appello, organo di secondo grado.

Passando all'analisi di ciascun organismo giudicante bisogna, però, dare risalto alla Procura Federale[91] che, probabilmente, rappresenta l'ufficio che ha risentito maggiormente delle modifiche apportate dalla riforma disposta dal CONI. Il potere attribuitogli è sempre quello inquirente (in fase di indagine) e requirente (in sede di udienza dinanzi ai Giudici) ed agisce in piena autonomia al fine di garantire ed assicurare il rispetto delle norme federali, salvo la supervisione diretta della «Procura Generale dello Sport» presso il CONI. Quest'ultima è stata istituita con la riforma e gli è stato attribuito anche il potere di avocare a sé le indagini svolte dalla Procura Federale, qualora questa non abbia adottato, entro un termine ragionevole, specifiche iniziative o concrete misure.[92]

I procedimenti che interessano l'organo inquirente possono trovare avvio d'ufficio oppure attraverso la denuncia e/o esposto presentato da un determinato soggetto interessato. Il Procuratore Federale provvede ad iscrivere nel c.d. «Registro dei procedimenti pendenti» i fatti o atti rilevanti ai fini disciplinari.

Al termine dell'espletamento delle indagini, due sono le strade che potranno essere seguite: 1) dichiarare l'archiviazione del procedimento dandone notizia ai diretti interessati qualora si accerti che la notizia di illecito è infondata, che gli elementi acquisiti non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio, che l'illecito si è estinto oppure che il fatto non costituisce illecito;[93] 2) se viene accertata l'esistenza di un illecito, al contrario, si dovrà informare l'interessato attraverso l'inoltro del c.d. «avviso di conclusione delle indagini» (dando un termine per lo svolgimento di eventuali azioni difensive) e, successivamente, esercitare l'azione disciplinare notificando l'atto di deferimento al soggetto sottoposto ad indagine.

Ai fini del rispetto del principio di celerità del giudizio sportivo, ribadito con la riforma del CONI, le indagini devono essere effettuate e concluse entro un

---

specializzati previsti dal presente dal presente Statuto o dai regolamenti federali. La Commissione Disciplinare Nazionale, la Corte di Giustizia Federale e la Procura Federale hanno sede in Roma presso la FIGC. I Giudici Sportivi Nazionali hanno sede presso le rispettive Leghe di competenza. I Giudici Sportivi Territoriali e le Commissioni Disciplinari Territoriali hanno sede presso le rispettive articolazioni territoriali della LND».

[91] La Procura Federale presso la FIGC è composta da un Procuratore Federale, dai Procuratori Federali aggiunti, dai Sostituti Procuratori federali e si avvale di Collaboratori avendo anche delle Sezioni a carattere regionale (Art. 32 *bis* CGS). Per verificare la struttura della Procura Federale FIGC si veda il sito www.figc.it/it/31/2525070/Struttura.shtml (Settembre 2014).

[92] Art. 12 *ter* Statuto CONI.

[93] Il Procuratore Federale, concluse le indagini, deve comunicare entro 5 giorni alla Procura Generale dello Sport la sua specifica intenzione di procedere all'archiviazione.

determinato termine di 40 giorni dall'iscrizione della notizia di illecito nell'apposito registro, salvo la possibilità di chiedere una proroga per un massimo di due periodi di pari durata.[94]

Richiamando, ora, i singoli organi con potere decisionale, dobbiamo dare risalto alla figura dei Giudici Sportivi, disciplinati dall'Art. 29 CGS, che giudicano a carattere Nazionale (competenti per i massimi campionati nazionali dilettanti di calcio a 11, calcio a 5 e calcio femminile) e Territoriali (competenti per i campionati regionali e provinciali). Senza ombra di dubbio, si può affermare che questi rappresentano l'unico organismo che non ha risentito in maniera diretta dei cambiamenti apportati dalla riforma.

Le loro funzioni sono rimaste invariate ed, infatti, hanno il compito di «*giudicare in prima istanza*» in ordine ai fatti da chiunque commessi nel corso delle manifestazioni sportive ufficiali, circa la regolarità dello svolgimento delle gare e del campo di gioco nonché sulla posizione irregolare dei tesserati.

Il procedimento[95] si può instaurare d'ufficio, per mezzo del referto arbitrale e di tutti gli atti ufficiali di gara, oppure su reclamo di parte.[96] L'unica novità introdotta, permette a tutti i soggetti interessati ai procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi di poter far pervenire allo stesso degli atti difensivi fino a 2 giorni prima della decisione.[97]

Le decisioni emesse dai Giudici Sportivi possono essere impugnate dinanzi alla Corte Sportiva di Appello (distinta anch'essa a livello Nazionale e Territoriale a seconda della competenza) che ha sostituito le precedenti Commissioni Disciplinari.[98]

In tal senso, i tesserati e le società possono proporre appello, con ricorso motivato, entro 7 giorni dalla data di pubblicazione del CU che si intende impugnare.[99]

In sede di udienza le stesse avranno il diritto di partecipare e di essere ascoltate attraverso esplicita richiesta nell'atto di appello.

L'organo giudicante, all'esito del procedimento, con la propria decisione

---

[94] Art. 32 *quinquies* CGS. Eventuale proroga può essere richiesta dal Procuratore Federale con apposita istanza motivata da presentare alla Procura Generale dello Sport del CONI. Tutti gli atti compiuti dopo scadenza del termine indicato non potranno essere utilizzati ai fini del procedimento, tuttavia quest'ultimo potrà essere riaperto se interverranno fatti o elementi nuovi di cui la Procura Federale non era a conoscenza.

[95] Art. 34 comma 6 CGS. Dinanzi ai Giudici Sportivi il giudizio si svolge senza audizione delle parti e senza contraddittorio tra le stesse.

[96] I termini per la proposizione del reclamo sono indicati dall'Art. 29 commi da 3 a 8 a seconda della materia da giudicare.

[97] La data di udienza dovrà essere comunicata alle parti dalla segreteria dell'organo giudicante.

[98] Il CGS, attraverso gli Artt. 36 e 36 *bis*, stabilisce le specifiche modalità procedurali per i giudizi di seconda istanza.

[99] In caso di ricorso alla Corte Sportiva di Appello a carattere nazionale, i soggetti interessati possono richiedere copia dei documenti ufficiali andando a preannunciare il reclamo entro 3 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento che si intende appellare, inviandone contestualmente copia alla controparte e depositando le motivazioni del ricorso entro 7 giorni dalla data di ricevimento delle copie degli atti del fascicolo procedimentale. La controparte, oltre ad avere il diritto di richiedere copia degli atti, può depositare proprie osservazioni e/o controdeduzioni entro 3 giorni dalla data di notifica del ricorso o del rilascio dei documenti.

ha il potere di: 1) decidere esclusivamente in merito alle domande proposte sui punti specificatamente impugnati (le domande nuove sono inammissibili); 2) riformare in tutto o parte la decisione di 1° grado decidendo nel merito e con possibilità di aggravare le sanzioni; 3) annullare la decisione impugnata se rileva motivi di inammissibilità del ricorso proposto in 1° grado; 4) riformare la decisione impugnata e decidere nel merito qualora il giudice di 1° grado non abbia deciso su tutti i fatti oggetto del giudizio; 5) annullare senza rinvio e trasmette gli atti al Presidente Federale per l'inoltro all'Organo competente, se rileva che la decisione impugnata sia stata emessa su una materia sottratta agli Organi della Giustizia Sportiva.

Dinanzi la Corte Sportiva di Appello nazionale, le parti stesse possono richiedere anche il procedimento d'urgenza[100] presentando preannuncio di reclamo entro le ore 12 del giorno seguente la pubblicazione del Comunicato che si intende impugnare. La controparte deve ricevere notifica del reclamo e presentare le proprie osservazioni. I motivi del reclamo devono essere depositati prima del dibattimento e si potrà partecipare all'udienza, facendone esplicita richiesta.

Sulla base del principio del «doppio binario» gli organi appena analizzati rientrano nella categoria dei Giudici Sportivi con giurisdizione esclusiva sulla materia inerente le «partite». Al contrario, ora, ci occuperemo dei c.d. «Giudici Federali» che hanno potere decisionale in merito alle questioni e controversie con origine «extra-partita».

Organo di primo grado è il Tribunale Federale (di seguito TF), previsto dall'Art. 30 e distinto a livello Nazionale e Territoriale sulla base delle competenze relative ai diversi campionati.

Il TF Nazionale, a seguito della riforma, ha inglobato la Commissione Tesseramenti e la Commissione Vertenze Economiche ed è stato suddiviso in 3 sezioni con specifiche competenze: Sezione Disciplinare (prevista anche a carattere Territoriale); Sezione Tesseramenti; Sezione Vertenze Economiche.

Relativamente alle controversie a carattere disciplinare, il Tribunale Federale rappresenta il 1° grado di giudizio sui deferimenti avanzati dal Procuratore Federale ma anche nei procedimenti contro i dirigenti federali e gli appartenenti all'AIA.

Il Presidente del Tribunale, nell'esercizio delle sue funzioni, deve preliminarmente verificare che le notifiche del procedimento siano state effettuare regolarmente dalla Procura Federale e, successivamente, inoltrare il c.d. «avviso di convocazione» alle parti deferite.[101]

La Sez. Tesseramenti, al contrario, ha acquisito le competenze che, prima della riforma, erano proprie della Commissione Tesseramenti, assumendo poteri e competenze in materia di tesseramento, trasferimenti e svincoli. Questa, decide

[100] Art. 36 *bis* comma 8 CGS: ad esclusione delle sanzioni previste ai sensi dell'Art 18 comma 1 lett. a), b), c) nonché Art. 19 comma 1 lett. a), b), c), d).

[101] Gli atti ufficiali del procedimento rimangono a disposizione fino a 3 giorni prima della data di udienza dando il diritto alle parti di prenderne visione oppure estrarre copia. Il termine per comparire dinanzi all'organo competente non deve essere inferiore a 20 giorni liberi dalla data di ricezione dell'avviso di convocazione, salvo l'abbreviazione dei termini in determinati casi.

sulla base degli atti ufficiali nonché di tutti i documenti depositati in conformità alle disposizioni regolamentari aventi pieno valore probatorio. Il relativo procedimento si instaura su ricorso della parte interessata oppure su richiesta della FIGC, degli organi di Giustizia Sportiva e/o Collegi Arbitrali al fine di definire la posizione di tesseramento, quale procedimento preliminare alla loro decisione.

La terza Sezione del TF, Vertenze Economiche, ha assunto giurisdizione quale organo di 1° grado in merito alle controversie di carattere economico con i seguenti oggetti: a) questioni tra due o più società, comprese anche quelle relative al risarcimento dei danni per i fatti di cui all'Art. 14;[102] b) controversie concernenti il «Premio di addestramento e formazione tecnica» di cui all'Art. 99 delle NOIF; c) controversie concernenti il «Premio alla carriera» di cui all'Art. 99 *bis* delle NOIF. In questi ultimi due casi, il giudizio prende avvio tramite ricorso di parte che dovrà essere proposto entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'Ufficio del lavoro e premi presso la FIGC.

Inoltre, ha competenza in qualità di organo di 2° grado,[103] in merito: a) controversie concernenti il «Premio di preparazione» Art. 96 comma 3 NOIF; b) sulle controversie concernenti le indennità, i rimborsi ed i premi per calciatori dei campionati nazionali della LND, di cui all'Art. 94 *ter* delle NOIF.

Nei giudizi appena richiamati, di competenza del TF, si evidenzia l'influenza che il CGS predisposto dal CONI ha avuto sulla formulazione del Codice di riferimento della FIGC. Infatti, sono stati recepiti due nuovi istituti giuridici, assenti nel vecchio apparato normativo procedurale federale. Il primo affrontato è quello della c.d. «lite temeraria» ovvero la possibilità concessa agli organi della Giustizia Sportiva di condannare le parti soccombenti del procedimento al pagamento di un risarcimento danni a favore della controparte quando il giudizio è risultato infondato e, soprattutto, pretestuoso.

Sono stati poi introdotte le c.d. «misure cautelari», qualora il soggetto interessato abbia fondato motivo di ritenere che i propri interessi siano minacciati da un pregiudizio imminente, lo stesso ha il diritto di richiederne l'emissione attraverso una istanza allegata al ricorso o con atto successivo. Su tale domanda il Tribunale provvederà fuori udienza con pronuncia motivata non soggetta ad impugnazione ma revocabile in ogni momento.

La Corte Federale di Appello, regolamentata dagli Artt. 31 e 37,[104]

[102] Art. 14 CGS Responsabilità delle società per fatti violenti dei sostenitori.

[103] Entro 7 giorni dalla data di notifica della decisione di 1° grado la parte interessata può proporre ricorso. I pagamenti da chiunque effettuati dovranno essere provati esclusivamente attraverso il deposito di quietanze firmate e datate con indicazione della causale specifica del pagamento.

[104] Si articola in 4 Sezione giudicanti ed una Sezione con funzione consultiva. In determinati casi ovvero quando gli appelli presentino questioni di diritto già decise in senso difforme dalle diverse sezioni ovvero questioni di diritto particolarmente rilevanti, le sezioni giudicanti possono decidere a Sezioni Unite. Il procedimento si instaura su ricorso di parte, che deve essere presentato entro il 7 giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato che si intende impugnare. Deve essere inoltrato il preannuncio di reclamo entro 3 giorni sia alla Corte giudicante che alla controparte, nel quale si potrà richiedere copia degli atti del procedimento. La parte ricorrente potrà depositare i motivi del ricorso entro 7 giorni dal ricevimento degli atti ufficiali stessi.

rappresenta il giudice di 2° grado sui ricorsi presentati avverso le decisioni emesse dai TF Nazionale e Territoriale. Integrando i poteri riconosciuti alla precedente Corte di Giustizia Federale, questo organo può decidere in merito ai procedimenti per revisione e revocazione; avverso le decisioni adottate dagli organi della Giustizia Sportiva su ricorso del Presidente Federale (entro 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento che si intende impugnare) e, per ultimo, su richiesta del Procuratore Federale in ordine alla sussistenza dei requisiti di eleggibilità dei candidati alle cariche federali ed alle incompatibilità dei dirigenti federali.

Inoltre, su richiesta del Presidente Federale, questa Corte ha anche lo specifico potere di interpretazione delle norme statutarie e di tutte le altre norme federali, salvo che non si tratti di questioni all'esame degli Organi della Giustizia Sportiva.

La riforma del CONI ha provveduto anche a rivisitare la fase processuale successiva alla giurisdizione interna della FIGC andando a rinnovare la struttura degli organi giudiziari del CONI quali il Tribunale Nazionale di Arbitrato dello Sport (di seguito TNAS) e l'Alta Corte. Entrambi sono stati integrati e sostituiti dal Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI,[105] che giudica avverso «*tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento federale ed emesse dai relativi organi di giustizia, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro*».

Può essere inquadrato come un terzo grado di Giustizia che va a completare l'iter seguito per la risoluzione delle controversie con oggetto decisioni non più impugnabili attraverso i Giudici interni delle singole Federazioni. Di conseguenza, il ricorso dinanzi a questo organismo sarà ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia.[106]

Possono agire per la promozione del giudizio tutti quelli che sono stati destinatari di una decisione emessa dagli organi di Giustizia della FIGC ed il Collegio, sulla scorta dei poteri attribuiti allo stesso, potrà decidere di riformare nel merito la decisione impugnata oppure proporre l'annullamento ed il rinvio al Giudice competente con l'indicazione dell'applicazione di uno specifico principio.

Per ultimo, l'Art. 13 *ter* dello Statuto CONI, ha previsto l'istituzione di una apposita Commissione di Garanzia che ha il compito di verificare che gli organi decidenti, ai fini delle loro decisioni e funzioni, rispettino i Principi della Giustizia Sportiva dettati dal CONI,[107] attribuendogli anche la funzione di individuare i soggetti che possono essere nominati quali componenti all'interno degli organi giuridico

---

[105] Organismo disciplinato specificatamente dagli Artt. 54 e ss. del nuovo CGS del CONI e dall'art. 12 *bis* dello Statuto CONI

[106] Il giudizio svolto davanti al Collegio di Garanzia non può essere inteso quale procedimento devolutivo per cui ha luogo un giudizio *ex novo* della vicenda. Al contrario, l'impugnazione è proponibile solo ed esclusivamente per i motivi tassativamente indicati nella norma che lo disciplina.

[107] Si veda il sito www.figc.it/it/31/2525070/Struttura.shtml – Commissione Federale di Garanzia (Settembre 2014).

federali ed, eventualmente, di esercitare l'azione disciplinare nei loro confronti in caso di violazione dei regolamenti federali.

9. *Le fasi del processo disciplinare sportivo, i mezzi di prova e le modalità di comunicazione degli atti*

Con l'entrata in vigore del nuovo Codice di Giustizia Sportiva si è dato maggiore risalto alla fase delle indagini, soprattutto per ciò che concerne l'istruttoria del procedimento, per la quale sono state riconosciute maggiori garanzie per il soggetto incolpato.

In tal senso, a differenza del passato dove non era possibile venire a conoscenza del procedimento disciplinare se non esclusivamente all'atto di notifica del deferimento, con la nuova formulazione la Procura Federale è obbligata a darne informazione a tutti coloro che sono sottoposti ad indagine e che avranno, di conseguenza, diritto di difendersi attraverso degli specifici mezzi a loro disposizione. Infatti, potranno inviare memorie difensive, atti di difesa, richiedere l'eventuale patteggiamento in fase di indagine e/o farsi sentire dal Procuratore Federale o suo assistente.

Il giudizio disciplinare sportivo, trattato nel Tit. IV del CGS (Art. 33 – 39) «*Norme generali del procedimento*», viene inquadrato alla pari del normale procedimento penale, essendo suddiviso nelle seguenti fasi: attività di indagine ed emissione dell'atto di deferimento (salvo che non venga richiesta l'archiviazione); citazione in giudizio (convocazione) da parte dell'organo competente a giudicare; accertamento in udienza relativo alla costituzione delle parti con eventuali eccezioni preliminari; fase istruttoria (di acquisizione delle prove) e dibattimentale; discussione con emissione della decisione.

La fase dibattimentale è la sede naturale della formazione della prova e della sua valutazione da parte del giudice terzo ed imparziale. Il dibattimento, nucleo fondamentale del processo sportivo, alla pari di quello penale, è retto da una serie di principi quali: 1) la pubblicità, che permette a ogni soggetto interessato di conoscere quanto si svolge in giudizio; 2) la correlazione tra accusa e sentenza in base al quale il fatto storico oggetto del procedimento può essere modificato da parte dell'organo accusatorio (Procura Federale) solo entro limiti temporali e procedurali rigorosi; 3) il contraddittorio, già conosciuto, che comporta la partecipazione delle parti alla formazione della prova.[108]

Il Codice specifica anche i soggetti legittimati a proporre reclami di parte e/o ricorsi agli Organi della Giustizia Sportiva nonché le formalità procedurali ed i

[108] Si veda in tal senso il sito web www.treccani.it/enciclopedia/processo-penale/ (Novembre 2014). Nell'ambito del processo penale la fase dibattimentale si articola essenzialmente in tre sottofasi: a) fase pre-dibattimentale, in cui vengono effettuate le citazioni dei testimoni, periti e consulenti tecnici dopo il deposito della lista dei testi, dei consulenti e degli argomenti su cui verterà l'esame; b) fase del giudizio, comprensiva delle questioni preliminari, dell'istruttoria dibattimentale e della discussione finale; c) fase della emanazione della sentenza, in cui il giudice decide, delibera e deposita la sentenza e la relativa motivazione.

mezzi di prova validi all'interno del giudizio.

In tal senso, i soggetti legittimati ad agire in giudizio sono tutti coloro che abbiano un interesse diretto (in ordine allo svolgimento delle gare solo le società ed i tesserati che ne abbiano preso parte, mentre per i casi di illecito sportivo anche i terzi portatori di interessi indiretti), comprendendo in questa categoria anche il Presidente Federale e la Procura Federale.

Questi atti devono obbligatoriamente essere sottoscritti dalle parti e/o dai loro procuratori ed eventuali irregolarità formali, riguardanti la stessa sottoscrizione, potranno essere sanate fino alla data di svolgimento dell'udienza di trattazione del ricorso/reclamo. I vizi che, al contrario, comportano l'insorgenza di una irregolarità procedurale rendono inammissibile il ricorso e non potranno essere sanati in nessun modo né in nessun grado del giudizio.[109]

Riguardo le modalità di svolgimento del processo sportivo, è importante chiarire alcuni aspetti che per molti possono sembrare di poco conto ma che, all'esito del procedimento e/o in caso di impugnazione, risultano avere notevole rilevanza.

In primis per ogni riunione/udienza deve essere redatto, dal segretario dell'Organo giudicante, un apposito verbale nel quale devono essere indicate tutte le eccezioni avanzate e le richieste delle parti sia in fasi istruttoria di acquisizione delle prove che in fase di discussione.

In merito alla fase istruttoria, la stessa si fonda essenzialmente sulle risultanze delle indagini poste in essere dalla Procura Federale.[110]

Nel procedimento disciplinare sportivo non vi è una esplicita distinzione tra mezzi di ricerca della prova,[111] intesi quali strumenti procedurali previsti dall'Ordinamento statale ai fini dell'individuazione delle fonti di prova, ed i mezzi di prova veri e propri cioè gli oggetti direttamente connessi ai fatti.[112]

Il CGS, nei procedimenti aventi carattere disciplinare riguardanti lo svolgimento e le regolarità delle gare, come anticipato stabilisce valore esclusivo di piena prova ai referti degli arbitri ed eventuali supplementi degli assistenti e collaboratori. Gli Organi decidenti, comunque, hanno la possibilità di richiedere ulteriori atti di indagine da parte della Procura Federale qualora emergano elementi che debbano essere approfonditi ai fini della definizione del giudizio.

Nei procedimenti per illecito sportivo e per violazione in materia gestionale ed economica, la nuova formulazione ha previsto l'introduzione dell'istituto della «testimonianza» già presente nel procedimento civile e penale. Infatti, è stato

---

[109] Art. 33 comma 9 CGS.

[110] Qualora all'interno del giudizio viene disposta una consulenza tecnica, si procederà a scegliere un esperto di assoluta terzietà rispetto agli interessi in conflitto il quale deve curare, nello svolgimento dei lavori, il pieno rispetto del contraddittorio.

[111] Nel procedimento penale, i mezzi di ricerca della prova tipici sono disciplinati nel Titolo III del Libro III del codice di procedura penale. Si tratta della ispezione, della perquisizione, del sequestro probatorio e della intercettazione.

[112] Art. 187 cpp «*Sono oggetto di prova i fatti che si riferiscono all'imputazione, alla punibilità e alla determinazione della pena o della misura di sicurezza. Sono altresì oggetto di prova i fatti dai quali dipende l'applicazione di norme processuali. E vi è costituzione di parte civile, sono inoltre oggetto di prova i fatti inerenti alla responsabilità civile derivante dal reato*».

riconosciuto alle parti il potere di presentare una specifica istanza di ammissione di testimoni[113] indicando, a pena di inammissibilità, i dati di individuazione e recapito dei medesimi nonché eventuali capitoli di prova sui quali saranno chiamati a rispondere.[114]

Al termine della fase istruttoria ha inizio la fase conclusiva del dibattimento che è rappresentata dalla discussione finale in cui interverranno, attraverso le proprie arringhe, tutte le parti coinvolte nel procedimento.

La riforma entrata in vigore, come specificato in precedenza, ha posto l'accento sul principio di celerità del giudizio, ed ha imposto una rigida tempistica per la conclusione del procedimento disciplinare. Infatti, la decisione dovrà essere emessa dall'organo competente entro i seguenti termini: 1) 1° grado: 90 giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare da parte della Procura Federale; 2) 2° grado: 60 giorni dalla data di proposizione del reclamo.

Qualora, la decisione sia annullata in tutto o in parte dall'organo di appello con rinvio al giudice di 1° grado, quest'ultimo dovrà decidere entro i 60 giorni dalla data di restituzione degli atti.

Nel caso in cui questi termini non siano rispettati, il procedimento si considererà estinto, anche d'ufficio[115] e l'estinzione del giudizio farà venir meno l'azione stessa nonché tutti gli atti del procedimento, inclusa ogni eventuale decisione di merito, che di conseguenza diventeranno inefficaci.[116]

Tutti i termini indicati nel CGS per le diverse fasi hanno carattere perentorio e sono computati non tenendo conto del giorno di decorrenza iniziale, al contrario, computando il giorno finale. Qualora il termine decada su un giorno festivo, viene prorogato al giorno feriale successivo.[117]

---

[113] Riprende l'Art. 244 cpc: «*La prova per testimoni deve essere dedotta mediante indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti, formulati in articoli separati, sui quali ciascuna di esse deve essere interrogata*».

[114] I testimoni sono convocati a spese e cure della parte richiedente. Le testimonianze devono essere rese previo ammonimento che eventuali falsità o reticenze produrranno per i tesserati le conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi di lealtà e correttezza. Le domande sono rivolte ai testimoni solo dal Presidente dell'Organo giudicante mentre le parti possono rivolgere istanze di chiarimenti, nei limiti di quanto strettamente necessario all'accertamento del fatto controverso.

[115] Art. 38 CGS del CONI stabilisce quanto di seguito: «*Il corso dei termini è sospeso: a) se per lo stesso fatto è stata esercitata l'azione penale, ovvero l'incolpato è stato arrestato o fermato o si trova in stato di custodia cautelare, riprendendo a decorrere dalla data in cui non è più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza o il decreto penale di condanna, fermo che l'azione disciplinare è promossa e proseguita indipendentemente dall'azione penale relativa al medesimo fatto; b) se si procede ad accertamenti che richiedono indispensabilmente la collaborazione dell'incolpato, e per tutto il tempo necessario; c) se il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta dell'incolpato o del suo difensore o per impedimento dell'incolpato o del suo difensore; d) in caso di gravi impedimenti soggettivi dei componenti del collegio giudicante, per il tempo strettamente necessario alla sostituzione*».

[116] L'azione disciplinare estinta non potrà essere riproposta.

[117] Si ricorda che il Presidente Federale, nei casi particolari in cui ci sono delle esplicite esigenze procedurali e sportive delle competizioni in cui sono coinvolte società e/o tesserati interessati da eventuali procedimenti, può stabilire con apposito CU dei termini abbreviati rispetto a quelli previsti

Le notifica dei documenti, peraltro, dovrà essere comunicata in via alternativa:
a) per le persone fisiche: 1) nel domicilio eletto ai fini del procedimento stesso, ove formalmente comunicato agli Organi della Giustizia sportiva;[118] 2) presso la sede della società di appartenenza al momento della instaurazione del procedimento;[119] 3) presso la residenza o il domicilio);
b) per le società: 1) nel domicilio eletto ai fini del procedimento stesso, ove formalmente comunicato agli Organi della Giustizia sportiva; 2) presso la sede della società.

10. Il potere sanzionatorio dell'Ordinamento sportivo della FIGC

Il potere disciplinare della FIGC si esplica attraverso la previsione ed applicazione di sanzioni nei casi di violazione delle norme regolamentari e statutarie rappresentando, in tal senso, la funzione punitiva riconosciuta all'Ordinamento sportivo nei confronti dei soggetti appartenenti al movimento calcistico federale.

Questo argomento viene inquadrato nel Tit. II del CGS e segue il principio di riferimento del processo di stampo penale.[120] Le sanzioni, infatti, vengono applicate dagli organi della Giustizia Sportiva e sono direttamente collegate alla natura e gravità dei fatti commessi[121] valutando, nell'insieme della pena, anche le attenuanti,

---

dal CGS nonché delle modalità procedurali particolari. Ad esempio, questo può avvenire nelle ultime giornate di campionato o di manifestazioni nazionali (quali la Coppa Italia o finali play off/play out) nonché nei casi di illecito sportivo a carattere dilettantistico).

[118] E' onere delle parti di indicare, nel primo atto difensivo, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso cui intendono ricevere le comunicazioni ed in difetto, le comunicazioni successive alla prima sono depositate presso l'indirizzo indicato oppure presso la segreteria dell'organo procedente.

[119] La società ha l'obbligo di consegnare la comunicazione al tesserato assumendosi, in difetto, la responsabilità.

[120] F. Casarola *Il fine rieducativo della sanzione anche nel diritto sportivo,* pubblicato in data 1 settembre 2014 sul sito www.iusport.it/index.php?option=com_content&view=article&id=306:il-fine-rieducativo-della-sanzione-anche-nel-diritto-sportivo&catid=16&Itemid=117 (Ottobre 2014) <<*la sanzione deve tener conto della condotta oggettiva, oltre alle aggravanti e delle attenuanti da poter irrogare nei confronti dell'atteggiamento tenuto*>>; Lodo TNAS Prot. 1557 del 17 ottobre 2013; Lodo TNAS Prot. 0154 del 20 febbraio 2009; CU n. 111/CGF del 8 gennaio 2010.

[121] Ad esempio, si veda il CU n. 48/CDN del 29 gennaio 2014 con applicazione della sanzione, Art. 18 lett. i), esclusione dal campionato di appartenenza. *«L'accertamento di tali fatti non può che condurre, per la Società, all'adozione di una sanzione che ne rispecchi la particolare gravità e che non può essere certo né quella della penalizzazione (sanzione minima per le ipotesi di illecito sportivo accertato e non afflittiva, in considerazione del fatto che la società si trova nelle posizioni di retroguardia del campionato ma nulla rischia giacché il campionato non prevede retrocessioni), né quella della retrocessione all'ultimo posto in classifica, visto che non è ancora chiaro quale potrebbe essere la reale afflittività di tale sanzione nel prossimo Campionato di Lega Pro nel nuovo, preannunciato assetto. L'unica sanzione veramente afflittiva e nel contempo davvero congrua in relazione alla gravità dei fatti contestati appare quella prevista dall'art. 18 lett. i) CGS, ovvero la esclusione dal campionato di competenza con assegnazione da parte del Consiglio Federale ad uno dei campionati di categoria inferiore»*; altre sanzioni possono essere: retrocessione all'ultimo posto in classifica, Art. 18 lett. h); non assegnazione del titolo di vincente del campionato o girone di competenza, lett. l) della stessa norma;

le aggravanti[122] e l'eventuale recidiva.[123]

La «tipicità» è il requisito essenziale della sanzione sportiva/disciplinare in quanto fondata sul rapporto diretto tra una condotta (che determina una fattispecie di illecito) e la pena stessa, prevista dal Codice, che l'organo giudicante sarà chiamato ad applicare.

Andando ad analizzare le singole fattispecie di sanzioni, non possiamo non partire da quelle inerenti la disputa delle gare con attribuzione diretta della responsabilità, anche oggettiva, per fatti o situazioni posti in essere da una delle due società contendenti (o propri tesserati)[124] che hanno, quale effetto diretto, l'alterazione del regolare svolgimento della partita.[125]

A queste fattispecie si aggiungono anche altri casi specifici quali:[126] a) la violazione dell'obbligo di scendere in campo nei termini stabiliti dal regolamento; b) la partecipazione alla gara di uno o più calciatori «senza titolo» oppure senza il rispetto dei limiti di età imposti.

Nelle situazioni appena descritte la sanzione più grave comporterà la perdita della gara e l'eventuale penalizzazione in classifica per la società agente. Al contrario, tenuto conto dell'entità dei fatti, sono state disposte anche delle pene più lievi, ad esempio: a) ammonizione; b) ammenda; c) ammenda con diffida; d) obbligo di disputare le gare senza pubblico o con uno o più settori dello stadio chiusi; e) obbligo di giocare in campo neutro.[127]

L'Art. 19 CGS punisce, invece, le condotte delle persone fisiche in costanza di tesseramento (Art. 1 *bis* «*dirigenti, soci e tesserati delle società*») e che si

---

divieto di tesseramento dei calciatori per due periodi di trasferimento; CU n. 201/CGF del 11 febbraio 2014.

[122] Si veda il CU n. 199/CGF emesso in data 11 febbraio 2014 nel quale cosi si riporta: «*infatti, questo Collegio che una lettura complessiva e sistematica della disciplina dettata in materia dal CGS imponga e, comunque, consenta, in una prospettiva di individualizzazione della pena e nel rispetto del principio di proporzionalità della stessa, un'attività valutativa volta alla concreta commisurazione della sanzione prevista a carico della società in relazione alla specifica violazione contestata ai propri sostenitori, alla sua effettiva intensità lesiva e alle circostanze che connotano il fatto*».

[123] Il CGS, Art. 21, richiamando il diritto penale art. 99 cp, prevede l'istituto della c.d. «recidiva» ovvero quando ad un soggetto, già precedentemente sanzionato, viene applicato un aggravamento della pena per aver commesso una nuova infrazione disciplinare commessa per fatti della stessa natura.

[124] Ad esempio: atti di violenza contro l'arbitro; invasione di campo dei propri sostenitori; aggressione ad uno o più calciatori della squadra avversaria che abbiano impedito agli stessi di prendere parte alla gara; impraticabilità del terreno di gioco dipendente da condotte poste in essere dalla società di casa.

[125] Si veda CU n. 30/CGF del 22 luglio 2010 in cui viene specificato cosa si intendere per carattere eccezionale di un accadimento rapportandolo alla prevedibilità dello stesso.

[126] La sanzione non si applica qualora i fatti siano imputabili ad accompagnatori della società che abbiano determinato esclusivamente delle alterazioni al potenziale tecnico della squadra avversaria. In tal caso si applica la sanzione della penalizzazione in classifica minimo per i punti conquistati sul campo.

[127] Si applicano questi provvedimenti disciplinari nei casi in cui: vi sia stata violazione alle norme riguardanti l'impiego degli assistenti di parte; infrazioni per meri adempimenti formali; divieto di prendere parte ad una o più gare ufficiali da parte dei calciatori schierati in campo.

rendono responsabili, con le loro condotte dolose e /o colpose della violazione di una o più norme federali.

La sanzione applicata è direttamente proporzionata sia all'evento commesso che al ruolo ricoperto. In tal senso, tra le pene più rigide possiamo richiamare: 1) squalifica per una o più giornate (in caso di condotta violenta la sanzione minore è pari a quattro giornate di squalifica);[128] 2) squalifica a tempo determinato; 3) divieto di accedere agli impianti sportivi in cui si svolgono competizioni ufficiali ed amichevoli; 4) inibizione temporanea a svolgere ogni attività federale.[129]

Il legislatore federale sul tema ha previsto anche degli specifici istituti giuridici, che ritroviamo essenzialmente nel diritto comune, quale ad esempio la c.d. «sospensione cautelare». La funzione di tale fattispecie giuridica non è quella di porre il rapporto in fase di prolungata quiescenza, bensì solo di allontanare dall'esercizio della pratica sportiva, per il tempo strettamente necessario, il calciatore durante lo svolgimento del procedimento disciplinare.

Si applica nel caso in cui i fatti addebitati, ed ancora da accertare, siano di una gravità tale da non consentire la prosecuzione neanche provvisoria dell'attività.[130]

10.1 Esecuzione ed applicazione delle sanzioni

L'esecuzione delle sanzioni imposte dagli Organi di Giustizia Federale, partono dal momento in cui si concretizza la diretta conoscenza da parte dell'interessato.[131]

L'Art. 22 comma 11 CGS, in tal senso, prescrive che la pena si intende conosciuta con «presunzione assoluta» dalla data di pubblicazione del relativo CU, salvo i casi in cui è obbligatoria la comunicazione diretta ai soggetti interessati attraverso notificazione della decisione ufficiale.[132]

---

[128] Per i calciatori responsabili di infrazioni si applicano le seguenti sanzioni: a) in caso di condotta antisportiva ed ingiuriosa, 2 giornate di squalifica; b) in caso di condotta violenta, 3 giornate di squalifica; c) in caso di particolare gravità di condotta violenta, 5 giornate di squalifica o squalifica a tempo determinato.

[129] L'inibizione temporanea produce i seguenti effetti negativi: 1) impossibilità di rappresentare la società e agire in nome e per conto della stessa; 2) divieto di partecipare a qualsiasi organo federale; 3) divieto di accedere all'interno della struttura sportiva durante lo svolgimento di manifestazioni calcistiche.

[130] La sospensione cautelare ha carattere preventivo e la richiesta di applicazione deve essere avanzata dal Procuratore Federale agli Organi della Giustizia sportiva competenti a giudicare. Non si tratta di vere e proprie sanzioni ma andranno, comunque, a computarsi alla pena finale applicata dal relativo procedimento.

[131] Tutte le sanzioni applicate dagli organi federali sono immediatamente esecutive anche se viene proposto reclamo di appello.

[132] Si riportano alcuni casi specifici riguardanti l'applicazione delle sanzioni: a) le sanzioni inerenti la squalifica del campo, sono eseguite con decorrenza dalla seconda giornata di gara successiva alla data di pubblicazione del CU; b) le sanzioni che comportano le squalifiche dei tesserati devono essere scontate dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del CU; c) i tecnici colpiti da squalifica non possono svolgere alcuna attività inerente alla disputa delle gare ed è loro preclusa la direzione della squadra e l'accesso nel recinto di gioco.

Rilevanti novità sono state introdotte riguardo l'istituto del c.d. «patteggiamento»[133] o, come definito dal diritto sportivo «applicazione della pena su richiesta delle parti» disciplinato dagli Artt. 23 e 32 *sexies*.

La *ratio* di queste norme è quella di rendere più rapida la conclusione del procedimento attraverso uno specifico accordo tra le parti (deferiti e Procura Federale) di definizione dello stesso, con indicazione di una pena comprendente il relativo «sconto».[134]

La prima fattispecie giuridica, presente anche nel precedente regolamento, dispone la possibilità concessa ai soggetti imputati, d'intesa con la Procura Federale, di potersi accordare nella fase dibattimentale di 1° grado per l'applicazione di una determinata sanzione, ridotta rispetto al minimo previsto.

A differenza della formulazione passata, l'iter è più articolato in quanto l'accordo trovato dovrà passare sotto la supervisione del Procuratore Generale dello Sport presso il CONI il quale, entro 10 giorni, potrà avanzare delle osservazioni in merito alla correttezza della qualificazione dei fatti ed alla congruità della pena. Qualora il medesimo non risponda entro detto termine, la Procura Federale dovrà trasmettere l'atto di accordo all'organo giudicante che, se reputa corretta la sanzione, ne dichiarerà l'efficacia con apposita decisione.

Altra novità riguarda l'introduzione dell'Art. 32 *sexties* (applicazione di sanzione su richiesta delle parti e senza incolpazione) che prevede lo stesso procedimento (accordo tra Procura Federale e parti deferite) prima che si concluda la fase inquirente di svolgimento delle indagini e, quindi, prima che il medesimo Procuratore proceda all'esercizio dell'azione disciplinare attraverso invio del deferimento.[135]

In questo caso, sarà necessaria la comunicazione al Presidente Federale il quale potrà presentare delle proprie osservazioni entro 15 giorni. Trascorso tale termine, sulla base del silenzio-assenso, l'accordo acquista efficacia e comporta l'improponibilità assoluta della corrispondente azione disciplinare.[136]

Rimane fermo l'istituto giuridico previsto dall'Art. 24 CGS della

---

[133] Art. 444 cpp: si tratta di un rito speciale, patteggiamento, il quale si caratterizza per il raggiungimento di un accordo tra l'imputato e il Pubblico Ministero in relazione all'entità della pena da irrogare all'imputato stesso. Ha carattere premiale, stante lo sconto di pena per l'imputato fino al limite di un terzo.

[134] In ambito penale lo sconto è il seguente: «*diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria*».

[135] Il procedimento prevede l'obbligo per la Procura Federale di informare il Procuratore Generale dello Sport. Successivamente al rilascio del parere favorevole di quest'ultimo, l'accordo viene trasmesso al Presidente della Federazione, il quale, entro i quindici giorni successivi, sente il Consiglio Federale ove ritenga opportuno formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l'accordo acquista efficacia e comporta l'improponibilità assoluta della corrispondente azione disciplinare.

[136] Il patteggiamento ex artt. 23 e 32 *sexies* CGS non potrà essere applicato nei casi di recidiva ed illecito a carattere.

«*collaborazione degli incolpati*», che trova origine dalla condotta attiva da parte dei soggetti sottoposti a procedimento disciplinare ai fini della conclusione del giudizio stesso. Attraverso una sorta di «assunzione di responsabilità», si potrà godere di uno sconto di pena (non indicato nella sua entità dal Codice) secondo la «*proposta della Procura Federale*».

Collegato alla materia di esercizio del diritto in capo ad uno specifico soggetto, il CGS prevede la fattispecie giuridica della prescrizione, che ritroviamo sia nel diritto processuale civile che penale. Questa si fonda sul concetto che, decorso un determinato periodo di tempo, un diritto non può più essere esercitato. Di conseguenza, anche la sanzione prevista in caso di una determinata violazione delle norme federali non potrà essere applicata se è decorso il termine per metterla in esecuzione.[137]

In tal senso, l'Art. 25 CGS disciplina come di seguito:[138] a) le infrazione riferite allo svolgimento della gara si prescrivono nella stagione sportiva successiva a quella in cui è stato compiuto l'ultimo atto diretto a realizzarle; b) l'illecito amministrativo si prescrive nella sesta stagione sportiva successiva all'ultimo atto commesso; c) l'illecito sportivo si prescrive all'ottava stagione sportiva successiva al compimento del fatto; d) in tutti gli altri casi di eventuali violazioni la prescrizione si avrà alla quarta stagione sportiva successiva; e) i diritti di carattere economico si prescrivono nella stagione sportiva successiva a quella in cui sono maturati.[139]

Sempre richiamando il diritto comune, il CGS prevede anche alcuni «provvedimenti di indulgenza» a carattere generale, quali: a) amnistia:[140] può essere applicato a tutti i soggetti che sono sottoposti ad un provvedimento sanzionatorio e può essere concesso al fine di far cessare l'applicazione di una sanzione in essere; b) indulto:[141] determina la diretta estinzione oppure la commutazione o riduzione della sanzione in essere; c) grazia:[142] è un istituto giuridico che permette al soggetto di vedersi annullata la sanzione; d) riabilitazione: viene concessa a seguito dell'applicazione della sanzione di preclusione della permanenza nei ranghi o categorie della FIGC, trascorsi almeno 3 anni dal giorno in cui è stata scontata la

[137] L'apertura dell'inchiesta da parte della Procura Federale (avente data certa) costituisce atto interruttivo dei termini di prescrizione.

[138] Nei casi in cui le violazioni siano poste in essere da soggetti non tesserati o senza avere la qualifica di dirigente per una società, i termini di prescrizione decorrono dalla data di eventuale assunzione della stessa qualifica o carica societaria.

[139] Ad esempio, un calciatore dilettante che ha sottoscritto un accordo economico ai sensi dell'art. 94 *ter* NOIF con società militante in serie D, che vanta un credito derivante dal medesimo accordo, può farlo valere con ricorso alla CAE entro e non oltre il termine del 30 giugno della stagione sportiva successiva alla data prevista sull'accordo economico.

[140] Art. 151 cp: L'amnistia estingue il reato e, se vi è stata condanna, fa cessare l'esecuzione della stessa e le pene accessorie connesse.

[141] Art. 174 cp: provvedimento che estingue una determinata pena.

[142] Si intende un provvedimento di clemenza individuale, di cui beneficia soltanto un determinato condannato detenuto o internato, condonandogli, con o senza condizioni, la pena principale in tutto o in parte o sostituendola con altra meno grave. In ambito sportivo può essere concessa attraverso la presentazione di una istanza specifica rivolta al Presidente Federale e solo se sia stata scontata almeno la metà della pena. Regolamentata dall'Art. 27 CGS.

sanzione oppure si è estinta.[143]

11. Conclusioni

In merito alla situazione attuale della Giustizia Sportiva in Italia applicata al mondo del pallone, ci troviamo di fronte ad un sistema nel suo insieme alquanto complesso e molto peculiare in ragione delle diverse fattispecie giuridiche che si vengono a realizzare al proprio interno.

Tale valutazione deriva dalle modifiche apportate dal CONI attraverso la riforma applicata alla FIGC, che ha cercato di equiparare ed uniformare il «Sistema Giustizia Sportiva» in capo alle diverse Federazioni.

In tal senso, forse, possiamo affermare che le riforme apportate non hanno tenuto conto della specificità della Federazione calcistica che unisce figure giuridiche di sportivi totalmente diversi quali i professionisti ed i dilettanti che, peraltro, sono disciplinati anche da differenti disposizioni normative.

Il «doppio binario» di giudizio che è stato introdotto, direttamente collegato alle competenze degli Organi giudicanti, permette di inquadrare le singole situazioni giuridiche che vedono coinvolti sia i tesserati che le società affiliate alla FIGC. Questo si fonda su una limitazione temporale riguardo sia la fase di indagine che di giudizio e su nuovi poteri riconosciuti alla Procura Federale (organo inquirente) che alle parti interessate.

Infatti, a seguito delle modifiche apportate al sistema di Giustizia, ancora oggi l'Ordinamento federale continua a garantire in maniera anche eccessiva il principio della celerità del procedimento rispetto al diritto di difesa degli interessati, seppur quest'ultimo sia stato esteso.

Richiamando le ipotesi di riforma che erano state proposte nella prima edizione del testo, si può evidenziare che in parte era stato anticipato quanto poi attuato dal CONI, ma rimangono ancora senza soluzione alcune questioni inerenti le dirette conseguenze derivanti dalle decisioni poste in essere dagli Organi della Giustizia Sportiva:

- Imporre un'assicurazione per la Federazione per gli eventuali danni economici in capo ai soggetti sottoposti a procedimento disciplinare, provocati da decisioni «ingiuste» poi riformate in appello dagli Organi della Giustizia Sportiva oppure con procedimenti statali, mutuando l'istituto statale dell'equa riparazione per errore giudiziario;
- Adeguare lo standard probatorio previsto dal Codice di Giustizia alla pari di quanto previsto dal Diritto Processuale Penale nonché i relativi mezzi a

[143] Art. 26 comma 3 CGS. La procedura prevede la presentazione di una istanza alla Corte Federale di Appello a Sezioni Unite con richiesta specifica di «riabilitazione», che potrà essere concessa in 3 casi: 1) l'interessato non abbia tratto un profitto economico, anche indirettamente dal fatto commesso che ha determinato l'applicazione della preclusione; 2) l'interessato deve produrre una auto-dichiarazione attestante la ininterrotta condotta incensurabile sia in ambito civile, penale e sportivo; 3) che vi siano particolari condizioni che facciano intuire che la violazione non si sia ripetuta.

disposizioni per gli inquirenti (Procura Federale) per l'esercizio dell'attività di indagine;

- Garantire ai soggetti sottoposti a procedimento disciplinare pieno potere di difesa richiamando, in tal senso, anche gli strumenti propri del diritto penale.

La materia in esame è una branca del diritto che oggi si è avvicinata molto sia al contesto civile che penale; deve, a parere dell'autore, adeguarsi alle tipologie di procedimenti che quotidianamente la vedono coinvolta. Di conseguenza, come l'ordinamento statale deve aggiornarsi alle continue evoluzioni del settore.

IL SISTEMA DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA NELLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO HANDBALL

di *Mario Calenda*[*]

SOMMARIO: 1. La FIGH – 2. Gli organi della Giustizia Sportiva – 3. La Procura Federale ed la procedura di deferimento disciplinare. La Procura Generale dello Sport – 4. Le fattispecie disciplinari. La responsabilità oggettiva e soggettiva e la tipologia delle sanzioni – 5. Modalità di esecuzione dei provvedimenti disciplinari – 6. Gli organi decisori della giustizia sportiva. Nomina e sfere di competenza – 7. Il Giudice Sportivo – 8. La Commissione Disciplinare Ricorsi – 9. Corte d'Appello Federale – 10. Le cause di astensione e l'eventuale procedimento di ricusazione – 11. La possibilità di presentare Reclamo. La procedura ordinaria e quella speciale – 12. I Ricorsi da parte delle società e dei tesserati. La procedura ordinaria e quella speciale – 13. La Revisione – 14. Prescrizione – 15. Riabilitazione – 16. I provvedimenti di clemenza – 17. La procedura arbitrale – 18. conclusioni

1. La FIGH

La Federazione Italiana Giuoco Handball (FIGH) è stata fondata a Roma il 20 dicembre 1969 ed ha lo scopo di promuovere, organizzare e disciplinare lo sport della pallamano in tutte le sue forme e manifestazioni, ivi compreso il Beach Handball. Essa non persegue fini di lucro, ha natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato,[1] ed è disciplinata dal codice civile e dalla legislazione vigente in materia.

---

[*] Avvocato Cassazionista; Membro del Comitato di Redazione della *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport* (RDES). Docente a contratto presso l'Università degli Studi di Salerno, Scuola di Specializzazione delle Professioni Legali; già Assegnista di ricerca presso la cattedra di Diritto del Lavoro e Diritto della Previdenza Sociale della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Salerno; Autore di pubblicazioni in tema di diritto sportivo e diritto del lavoro; Master SLPC in Diritto ed Organizzazione Aziendale dello Sport. E-mail: avvmariocalenda@pec.ordineforense.salerno.it.

[1] L'art. 18 del Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242, ha previsto che: "*Le federazioni sportive nazionali, riconosciute alla data del 20 gennaio 1999, acquisiscono la personalità giuridica di diritto privato alla data di entrata in vigore del presente decreto, ed i loro statuti continuano ad avere efficacia sino all'approvazione degli statuti di cui all'articolo 16, da effettuarsi entro centottanta giorni dall'approvazione dello statuto del CONI*". Con tale disposizione si è voluto

La FIGH è riconosciuta, ai fini sportivi, dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, con autonomia tecnica, organizzativa e di gestione sotto la vigilanza del CONI, al quale essa è federata, ed è inoltre riconosciuta dal CONI come unico organismo rappresentante lo sport della pallamano in Italia.

Il suo ordinamento interno è disciplinato dallo Statuto e dai regolamenti federali; esso è ispirato al principio democratico e di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque, in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato Olimpico Internazionale (CIO) e del CONI.

La FIGH, inoltre, aderisce all'International Handball Federation (IHF), alla European Handball Federation (EHF), nonché alla Mediterranean Handball Confederation (MHC), delle quali riconosce, accetta ed applica i regolamenti; poiché essa è rappresentante esclusiva dell'attività sportiva di pallamano in Italia, non può delegare ad altri organismi le attività sportive che fanno capo alla IHF, alla EHF ed alla MHC.[2]

Lo Statuto federale qualifica la FIGH come un'organizzazione apolitica e aconfessionale, costituita dalle società e dalle associazioni sportive aventi sede in Italia, che, senza scopo di lucro, svolgono lo sport della pallamano nelle forme e con le modalità previste dai regolamenti federali. Inoltre le società e le associazioni sportive sono rette da statuti e regolamenti interni ispirati al principio democratico e di pari opportunità.[3]

La FIGH inquadra le società, le associazioni sportive e le persone fisiche che svolgono le attività dalla stessa organizzate.

La FIGH persegue i seguenti scopi istituzionali:

a) la promozione, lo sviluppo, l'organizzazione e la disciplina nel territorio nazionale dello sport della pallamano, in tutte le sue forme e manifestazioni, ivi compresa la pallamano da spiaggia denominata Beachandball (BHB);
b) lo sviluppo della attività agonistica finalizzata all'attività internazionale ed alla partecipazione alle Olimpiadi, nell'ambito delle direttive impartite dal CONI, dalla IHF e dalla EHF;
c) attuare i principi stabiliti dal CONI per la lotta dello sport contro l'esclusione, le disuguaglianze, il razzismo, la xenofobia ed ogni forma di violenza, nonché promuovere la competitività delle squadre nazionali, salvaguardare il patrimonio

---

attribuire la personalità giuridica di diritto privato alle Federazioni Sportive Nazionali, le quali, in precedenza, erano sempre state considerate dalla giurisprudenza come organi del CONI e, quindi, dotate di personalità giuridica di diritto pubblico. Il nuovo status giuridico ha comportato notevoli cambiamenti per le Federazioni Sportive Nazionali sul piano gestionale: esse infatti non rientrano più nella giurisdizione del giudice amministrativo, ma devono fare riferimento alle norme e ai principi del Codice Civile. Ciò comporta dei cambiamenti anche per quanto riguarda la disciplina contabile e amministrativa delle Federazioni, le quali devono obbligatoriamente redigere, dall'esercizio 2004, un bilancio basato esclusivamente sulla contabilità di tipo economico - patrimoniale, abbandonando il modello di contabilità finanziaria di tipo autorizzativo adottato prima, caratteristico degli enti pubblici.

[2] Art. 1 Statuto federale FIGH.

[3] Sono, tuttavia, previste delle eccezioni rappresentate dai casi specifici previsti dall'ordinamento o dai casi di deroga autorizzati dal CONI. (art. 1 Statuto *cit.*).

sportivo nazionale e tutelare il vivaio giovanile, anche attraverso la costituzione di centri e squadre federali;

d) attuare i principi stabiliti dal CONI per prevenire e reprimere l'uso di sostanze e metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività agonistico - sportive, aderendo incondizionatamente alle Norme Sportive Antidoping del CONI.

La FIGH svolge la propria attività a livello dilettantistico nel rispetto dei principi contenuti nella Carta Olimpica, anche se, su proposta del Consiglio Federale, e previa approvazione dell'Assemblea Nazionale, può essere consentito e riconosciuto l'esercizio di attività professionistiche, stabilendone i criteri di distinzione rispetto a quelle dilettantistiche, secondo le norme di legge e olimpiche in vigore, nonché provvedendo all'inserimento nei regolamenti federali delle norme di attuazione del settore professionistico, eventualmente necessarie.

È importante sottolineare ai fini dell'argomento trattato che la FIGH applica i principi fondamentali del CONI per la disciplina delle attività sportive e le Norme Sportive Antidoping del CONI per la tutela della salute degli atleti, anche al fine di garantire il regolare e corretto svolgimento delle gare e dei campionati.[4]

2. Gli organi della Giustizia Sportiva

Il sistema pallamanodella giustizia sportiva nella pallamano, che s'ispira anch'esso ai canoni fondamentali di autonomia, d'indipendenza e di terzietà sanciti in tema dal CONI,[5] si basa sull'osservanza del vincolo di giustizia e della clausola

---

[4] Art. 2 Statuto *cit.*

[5] Cristallizzazione di tali principi è l'art.44, comma 2, Statuto cit. il quale prevede che *"(Principi informatori della giustizia federale) … 2. I giudici sportivi, che devono essere terzi ed imparziali, svolgono la loro funzione in piena autonomia, ed il loro mandato è indipendente dalla permanenza in carica dell'organo che li ha designati. Il mandato non può essere revocato se non per giusta causa"*.

Il CONI, nel conformarsi ai citati tre canoni, ha adottato tutta una serie di norme modificative del proprio sistema di giustizia sportiva, che funge da normativa quadro cui le altre Federazioni devono ispirarsi e conformarsi [tra cui, da ultimo, l'indicazione da parte del Consiglio Nazionale dei *"Principi di giustizia sportiva"* (originariamente adottati con deliberazione del 22 ottobre 2003, n. 1250, successivamente aggiornati nel maggio 2010, ed infine riformulati nel testo attualmente vigente con deliberazione n. 1519 del 15 luglio 2014); l'istituzione, ai sensi dello Statuto del CONI, così come modificato dal Consiglio Nazionale l'11 giugno 2014, del Collegio di Garanzia dello Sport e della Procura Generale dello Sport, con la conseguente sostanziale soppressione dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva e del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport; la stesura (deliberazione adottata l'11 giugno 2014, nn. 1510-1511 dal Consiglio Nazionale, preceduta dalla deliberazione adottata il 28 febbraio 2007, n. 1352) dei *"Principi fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate"*; l'emanazione del Codice della Giustizia Sportiva (deliberazione n. 1518 del Consiglio Nazionale CONI del 15 luglio 2014)], per dare migliore attuazione al criterio cardine, sancito dall'art. 2, comma 8, Statuto del CONI, volto a garantire "giusti procedimenti per la soluzione delle controversie nell'ordinamento sportivo" in virtù dell'autodichia che caratterizza l'ordinamento sportivo. Si rammenti, poi, che anche nell'ordinamento sportivo vige il principio del "giusto processo" ricavabile dall'art.2, comma 6 dei Principi di Giustizia Sportiva del CONI.

compromissoria:[6] le società, le associazioni e tutti i tesserati comunque soggetti all'osservanza delle norme federali – oltre a dover mantenere una condotta conforme ai principi sportivi della lealtà, della probità, della rettitudine nonché della correttezza morale e materiale in ogni rapporto di natura agonistica, economica e sociale – accettano, con la loro richiesta di associazione o di tesseramento, le norme della giustizia sportiva così come disciplinata dall'ordinamento sportivo: di conseguenza, l'inosservanza del vincolo di giustizia o della clausola compromissoria comporta, l'adozione nei confronti degli inosservanti di provvedimenti disciplinari proporzionati alla gravità della violazione contestata.[7]

In virtù di tale obbligo convenzionale, i tesserati devono attenersi al Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI e sono tenuti a rispondere alle convocazioni ed alle richieste degli Organi di disciplina, la cui inosservanza, senza giustificato motivo, costituisce infrazione disciplinare. A ciò si aggiunge che sono passibili di sanzione disciplinare coloro che (anche se non più tesserati) si rendano responsabili, a causa di fatti commessi in costanza di tesseramento, della violazione delle norme dello Statuto, di quelle federali o di qualsiasi altra disposizione che sia ad essi applicabile.

Qualora nel corso di una gara si verifichino fatti che per loro natura non siano valutabili con criteri esclusivamente tecnici, spetterà agli Organi di Giustizia Sportiva stabilire se, ed in quale misura, essi abbiano influito sulla regolarità di svolgimento della gara. In questo caso, tali Organi potranno:

a) dichiarare la regolarità della gara con il risultato acquisito sul campo (fatta salva la possibilità di applicazione di altre sanzioni disciplinari),
b) annullare la gara (quando ne ricorrano i presupposti), rimandandola al

---

Lo stesso Legislatore nazionale, con il D. Lgs. 8 gennaio 2004, n. 15, ha statuito che il CONI, con propria delibera della Giunta Nazionale dovesse fissare i criteri generali dei procedimenti di giustizia sportiva, secondo i seguenti principi: 1) obbligo degli affiliati e tesserati, per la risoluzione delle controversie attinenti allo svolgimento dell'attività sportiva, di rivolgersi agli organi di giustizia federale; 2) previsione che i procedimenti in materia di giustizia sportiva rispettino i principi del contraddittorio tra le parti, del diritto di difesa, della terzietà e imparzialità degli organi giudicanti, della ragionevole durata, della motivazione e della impugnabilità delle decisioni; 3) razionalizzazione dei rapporti tra procedimenti di giustizia sportiva di competenza del CONI con quelli delle singole federazioni sportive e delle discipline sportive associate (art. 1, comma 14, che integra l'art. 7 del decreto legislativo n. 242/1999); principi che hanno trovato più compiuta attuazione nel nuovo Codice di Giustizia Sportiva del CONI.

[6] Nell'ambito della FGIH l'obbligo di osservanza del vincolo di giustizia e della clausola compromissoria è contemplato dall'art. 1 (*Diritti e doveri generali*), comma 3, del Regolamento di Giustizia e disciplina della FIGH: "*3. Gli associati e i tesserati accettano, con la loro richiesta di associazione o di tesseramento, le norme della giustizia sportiva così come disciplinata dall'ordinamento sportivo. In particolare, l'inosservanza del vincolo di giustizia e della clausola compromissoria comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari adeguati alla gravità della violazione*".

La clausola compromissoria (così detta perché inserita in un altro contratto del quale ne costituisce una clausola; altrimenti sarebbe definito compromesso) identifica l'accordo mediante il quale le parti convengono di deferire una lite tra loro insorta, o che dovesse tra loro insorgere, alla decisione di un arbitro, con ciò rinunciando agli ordinari strumenti di tutela innanzi all'autorità giurisdizionale statale.

[7] Artt. 6 (*Doveri degli Affiliati e degli Aderenti*) e 11 (*Doveri dei Tesserati*) Statuto *cit*.

competente Organo federale affinché provveda alla ripetizione della stessa, oppure

c) adottare una sanzione a carico della società o dei tesserati.

Gli organi di giustizia sportiva, ai quali si è fatto riferimento, si distinguono in organi inquirenti e requirenti ed organi giudicanti:[8] nella prima categoria rientra la *Procura Federale* mentre nella seconda si annoverano, il *Giudice Sportivo* (Regionale e Nazionale), la *Commissione Disciplinare Ricorsi* (di seguito CDR) e la *Corte d'Appello Federale* (di seguito CAF).

3. La Procura Federale ed la procedura di deferimento disciplinare. La Procura Generale dello Sport

L'organo della giustizia sportiva che svolge allo stesso tempo funzioni inquirenti e requirenti[9] innanzi agli organi di giustizia sportiva è costituito dal Procuratore Federale, il quale può avvalersi, nello svolgimento della sua attività, dell'opera dei suoi sostituti (quattro), ai quali può delegare l'esercizio delle proprie funzioni. Sono escluse dalla sua *sfera di competenza* (da intendersi in senso *atecnico*, in quanto il concetto di "competenza" rinvia, com'è noto, *stricto iure* alla presenza di un "giudice"), le sole controversie attribuite alla Procura del CONI per le violazioni delle norme in tema di doping.

La Procura Federale ha, infatti, il compito[10] non solo di svolgere di ufficio (su denuncia o su richiesta) tutte le indagini tendenti ad accertare le irregolarità e gli atti lesivi del principio della lealtà sportiva, nonché le violazioni delle norme

---

[8] Art. 46 (*Organi di Giustizia*) Statuto *cit*. e artt. 27 e 38 Regolamento *cit*.
La FIGH, ispirandosi ai già citati canoni di autonomia e indipendenza degli organi giudicanti, prevede, come prescritto anche da ultimo dai "*Principi fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate*" (adottati dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione dell'11 giugno 2014, nn. 1510-1511), la distinzione ed elencazione degli organi federali ed indica la separazione tra i poteri di gestione sportiva e di gestione della giustizia federale (art.15 Statuto cit., come previsto dall'art.3, comma 6 Principi fondamentali) e l'incompatibilità tra la carica di membro degli organi di giustizia e qualsiasi altra carica federale (art. 51 Statuto *cit*., come previsto dall'art. 7.6, comma 2, dei medesimi Principi fondamentali).

[9] Nell'ambito del settore penale la funzione inquirente consiste nell'indagare sulla notizia di reato, espletata dal Pubblico Ministero, effettuando anche accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini, attraverso le Forze di Polizia. Successivamente, poi, il pubblico ministero, organo preposto all'esercizio dell'azione penale, nella fase del processo vero e proprio assume un ruolo requirente dal momento che ha il compito di rivolgere richieste al giudice e di elaborare e dedurre in dibattimento il materiale probatorio.

[10] L'Ufficio del Procuratore Federale è un organismo indipendente che esercita le proprie funzioni davanti agli organi di giustizia della rispettiva federazione nelle indagini preliminari, nei procedimenti di primo grado e nei giudizi d'impugnazione (artt. 40, comma 1, e 43, comma 1, Cod. Giust. Sport. CONI). Esso provvede a promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali ed esercita in via esclusiva l'azione disciplinare nei confronti dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti legittimati secondo il quadro di riferimento normativo di ciascuna federazione (art. 44, comma 1, Cod. Giust. Sport. CONI). L'azione disciplinare è esercitata d'ufficio e il suo esercizio non può essere sospeso né interrotto, salvo che sia diversamente stabilito (art. 44, comma 3, Cod. Giust. Sport. CONI).

regolamentari e statutarie, ma anche i supplementi di istruttoria che le vengano richiesti dagli Organi di giustizia al fine di consentire l'esercizio delle loro funzioni e quelli che si rendano necessari a causa di eventuali trasgressioni che siano emerse in sede di giudizio e che non rientrino fra le competenze dell'organo di giustizia remittente.

Il Procuratore Federale, in forza dei poteri inquirenti riconosciutigli dal Regolamento Giustizia e disciplina**,** può acquisire la documentazione necessaria ed ogni altra notizia utile, esaminare testimoni e convocare l'incolpato, contestandogli gli addebiti emersi.[11]

Esaurite le indagini, il Procuratore Federale dispone l'archiviazione per infondatezza della denuncia oppure procede al deferimento dinanzi alla Commissione Disciplinare Ricorsi.

Con una norma – che è omologa ad altra enunciata in riferimento alle decisioni degli organi di giustizia sportiva – al fine di consentire che il procedimento disciplinare sia caratterizzato da una celerità che consenta all'infrazione di conseguire rapidamente la sanzione, si prescrive che il Procuratore Federale debba concludere le indagini entro 90 giorni dalla conoscenza dei fatti che costituiscono oggetto dell'indagine stessa (*rectius*, dalla data di apertura delle indagini) ed entro il medesimo termine emettere la relativa decisione, che dovrà essere comunicata agli aventi titolo entro i successivi 7 giorni a mezzo e-mail federale o lettera raccomandata AR o posta celere. A tal fine il Presidente della Commissione Disciplinare Ricorsi, una volta ricevuto il deferimento da parte della Procura invia – a mezzo raccomandata A.R. o altro mezzo equipollente – a ciascun interessato l'atto di contestazione, stabilendo contestualmente un termine perentorio, non inferiore ai 5 giorni, per la presentazione di deduzioni e per la richiesta di eventuali audizioni, fissando, altresì, la data di riunione della CDR innanzi alla quale il deferito dovrà comparire (con un termine di comparizione che non potrà, comunque, essere inferiore a 7 giorni dall'avvenuta ricezione dell'atto di deferimento), comunicando la suddetta data anche al Procuratore Federale, affinché questi possa intervenire in giudizio, essendo parte necessaria del procedimento.[12]

Sul versante dell'esercizio del diritto di difesa da parte dell'incolpato, l'atto di deferimento dovrà indicare gli elementi di fatto sui quali si basa la contestazione, le norme violate nonché gli elementi di prova raccolti e gli eventuali testi da chiamare in giudizio. Il deferito potrà prendere visione di tutti gli atti del procedimento ed estrarne copia fino al giorno precedente la seduta, chiedere di essere ascoltato in tutti i procedimenti (tranne che si tratti di quello innanzi ai Giudici Sportivi) e potrà farsi assistere da persone di sua fiducia (non di più di una per ciascuna parte) in tutti i casi in cui ne sia disposta la convocazione. È ammessa, infatti, sia la difesa personale sia quella tecnica (anche se, in quest'ultimo caso, a spese dell'interessato). Sotto quest'ultimo profilo, i rappresentanti e gli assistenti delle parti, nei procedimenti che si svolgono dinanzi a tutti gli Organi della giustizia sportiva, devono essere

[11] Art. 39 Regolamento *cit.*

[12] *Ibidem.*

muniti di delega legalmente riconosciuta (salvo che la rappresentanza della società sia assunta direttamente dal Presidente o dall'Amministratore Unico o dall'eventuale Commissario della società stessa). Tale funzione non potrà, tuttavia, essere svolta da persone che ricoprano cariche o incarichi federali o dagli arbitri in attività.

Nel giudizio disciplinare vige sia il principio della corrispondenza tra richiesto e pronunciato, che il principio dispositivo.

Sotto il primo versante, la Commissione Disciplinare Ricorsi è tenuta a decidere in corrispondenza a quanto richiesto dal Procuratore Federale, pur non essendo essa priva di poteri istruttori ufficiosi, atteso che questa può acquisire documenti, richiedere informazioni scritte agli organi della FIGH ed alle parti, nonché sentire, nel corso della seduta, le parti stesse od altri soggetti che possano, a suo giudizio, portare un contributo all'accertamento dei fatti. Anzi. si chiarisce espressamente che "*agli Organi di giustizia sono demandati i più ampi poteri di indagine e di accertamento*".[13] Quando si verte in materia di illecito sportivo, gli Organi di Giustizia sportiva possono, addirittura, chiedere alla Magistratura (purché limitatamente a quanto funzionale all'esercizio della propria competenza) copia degli atti del procedimento penale, ai sensi dell'articolo 116 del cpp, fermo restando l'obbligo di custodia, il divieto di pubblicazione di cui all'articolo 114 dello stesso cpp e l'utilizzazione degli atti da parte degli organi sportivi con la massima riservatezza.[14] A tale divieto specifico per gli organi sportivi, se ne aggiunge anche un altro, di carattere generale, valido per tutti i soggetti del giudizio: è, infatti, vietato diffondere o dare comunque notorietà (direttamente o indirettamente, in tutto o in parte) a documenti, atti, memorie che riguardino procedimenti disciplinari in corso, fino a che non sia intervenuta decisione definitiva e siano trascorsi almeno dodici mesi.

Tale obbligo di riservatezza, se vale per tutti i soggetti processuali, vale viepiù per i Giudici sportivi che, oltre ad dover essere terzi ed imparziali (per cui non possono avere alcun tipo di rapporto economico con le società e le associazioni affiliate e con i soggetti sottoposti alla propria giurisdizione), sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza, non potendo rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa ed agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine ai

---

[13] Art. 43, c. 4, Regolamento *cit.*

[14] Il legislatore, pur riconoscendo piena autonomia all'ordinamento sportivo rispetto a quello statale ha voluto riconoscere all'illecito sportivo, sino a quel tempo confinato nell'ambito della giustizia sportiva, rilievo giuridico anche nell'ordinamento statale con l'introduzione, attraverso la Legge n. 401/1989, del *reato di frode in competizioni sportive* (art. 1). All'art.2 la stessa legge, ribadendo l'autonomia tra il procedimento penale statale e di giustizia sportiva, si prescrive che *"l'esercizio dell'azione penale per il delitto previsto dall'articolo 1 e la sentenza che definisce il relativo giudizio non influiscono in alcun modo sull'omologazione delle gare né su ogni altro provvedimento di competenza degli organi sportivi"* (comma 1) *e che "l'inizio del procedimento per i delitti previsti dall'articolo 1 non preclude il normale svolgimento secondo gli specifici regolamenti del procedimento disciplinare sportivo"* (comma 2); infine si richiama la già citata possibilità per *"gli organi della disciplina sportiva, ai fini esclusivi della propria competenza funzionale, possono chiedere copia degli atti del procedimento penale ai sensi dell'articolo 116 del codice di procedura penale fermo restando il divieto di pubblicazione di cui all'articolo 114 dello stesso codice"* (comma 3).

processi in corso od a quelli in cui siano stati chiamati a pronunciarsi, se non siano trascorsi almeno 12 mesi dalla conclusione.

Sotto il secondo versante (*id est*, la vigenza nel giudizio disciplinare del *principio dispositivo*) è, invece, previsto che, nonostante la sussistenza di poteri istruttori di ufficio da parte della Commissione Disciplinare Ricorsi, qualora nel corso del processo dovessero emergere nuove situazioni sulle quali occorra provvedere, sarà sempre necessaria la richiesta di una delle parti.

La dialettica dibattimentale tra la Procura e le parti si svolge nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa (che dev'essere assicurato in ogni stato e grado del processo), sotto la direzione del Presidente del Collegio che indirizza la relativa discussione.

Una volta terminato il dibattimento, il Procuratore Federale (o il suo rappresentante) esercita la funzione requirente che gli è propria, formulando le sue richieste. Ad esse, sempre in un'ottica di alternanza dialettica, risponde la difesa, con la precisazione che i soggetti deferiti hanno, comunque, il diritto di intervenire per ultimi.

Una volta terminato il dibattimento disciplinare, i giudici si riuniscono per decidere. Le decisioni degli Organi collegiali di giustizia sono prese a maggioranza e devono essere adottate entro 90 giorni dalla data di apertura del procedimento disciplinare, devono essere sempre, seppure succintamente, motivate e rese note a mezzo di comunicato ufficiale.

L'Organo di Giustizia, nel determinare in concreto le misure delle sanzioni, dovrà valutare:

1. la gravità dell'infrazione desumendola da ogni elemento di valutazione in suo possesso (ed in particolare dalla natura, dalla specie, dai modi, dal tempo e dal luogo dell'azione od omissione, nonché dalla intensità dell'atteggiamento antiregolamentare);
2. i motivi dell'infrazione, della condotta tenuta in passato, nonché di quella immediatamente antecedente e susseguente l'infrazione in oggetto;
3. la sussistenza di eventuali circostanze aggravanti ed attenuanti e l'eventuale concorso tra di loro.

Fra le circostanze aggravanti si annoverano sia una fattispecie di carattere generale sia delle ipotesi specificamente individuate. La prima è rappresentata dalla "*particolare gravità del dolo o della colpa dell'autore o del responsabile dell'infrazione e in caso di particolare gravità delle conseguenze dell'infrazione*",[15] le seconde dall'aver:

a) commesso il fatto con abuso di potere o violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio delle funzioni proprie dell'autore o del responsabile dell'infrazione;
b) danneggiato persone o cose;
c) indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali di qualsiasi genere, ovvero a recare danni alla organizzazione;

[15] Art. 9, c. 1, Regolamento *cit.*

d) agito per motivi abbietti o futili;
e) anche solo tentato, nel corso del procedimento disciplinare, di inquinare le prove;
f) commesso il fatto a mezzo della stampa o altro mezzo di diffusione, comportante dichiarazioni lesive della figura e dell'autorità degli organi delle istituzioni federali giudicanti o di qualsiasi altro tesserato;
g) cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità;
h) l'infrazione determinato o concorso a determinare una turbativa violenza dell'ordine pubblico;
i) aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell'illecito commesso;
j) commesso l'illecito per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire od assicurare a sé o ad altri un vantaggio.

Va da sé che tali circostanze possono anche concorrere tra loro, così come possono concorrere con delle circostanze attenuanti. Nel primo caso, l'aumento di pena – che nel caso di aggravante singola è fino ad un terzo – si trasforma nella sanzione prevista per l'infrazione più grave aumentata fino (e non oltre) al triplo del massimo edittale previsto. Nel secondo, *l'*organo giudicante dovrà operare un giudizio di equivalenza o di prevalenza tra le concorrenti circostanze attenuanti ed aggravanti: laddove ritenga che vi sia equivalenza applicherà la pena che si sarebbe inflitta se non fosse concorsa alcuna di dette circostanze, laddove, invece, ritenga prevalenti le aggravanti, terrà conto solo di queste, in caso contrario, terrà conto solo di quelle attenuanti.

Premo ora analizzare, anche se sommariamente, la nuova figura della *Procura Generale dello Sport* (le cui competenze, attribuzioni e procedimenti sono individuati, oltre che dallo stesso Statuto, anche dal nuovo Codice della Giustizia Sportiva del CONI[16]), prevista dall'art. 12 ter[17] Statuto CONI, che espleterà,

[16] Artt. 51, 52 e 53 Cod. Giust. Sport. CONI.

[17] Art. 12 ter: "*(Procura generale dello sport) 1. Allo scopo di tutelare la legalità dell'ordinamento sportivo, è istituita, presso il CONI, in posizione di autonomia e indipendenza, la Procura generale dello sport con il compito di coordinare e vigilare le attività inquirenti e requirenti svolte dalle procure federali. 2. Il capo della procura federale deve inviare alla Procura generale dello sport una relazione periodica, nei termini e con le modalità previste dal Regolamento di cui al comma 8, sull'attività della procura federale e su tutti i procedimenti pendenti, sia in fase di indagine, sia in fase dibattimentale. 3. Il capo della procura federale deve avvisare la Procura generale dello sport di ogni notizia di illecito sportivo ricevuta, dell'avvio dell'azione disciplinare, della conclusione delle indagini, della richiesta di proroga, del deferimento di tesserati e affiliati e dell'intenzione di procedere all'archiviazione. La Procura generale dello Sport, anche su segnalazione di singoli tesserati e affiliati, può invitare il capo della procura federale ad aprire un fascicolo di indagine su uno o più fatti specifici. 4. Nei casi di avvenuto superamento dei termini per la conclusione delle indagini, oppure di richiesta di proroga degli stessi, la Procura generale dello sport può avocare, con provvedimento motivato, l'attività inquirente non ancora conclusa. Il potere di avocazione può essere altresì esercitato nei casi in cui emerga un'omissione di attività di indagine tale da pregiudicare l'azione disciplinare e nei casi in cui l'intenzione di procedere all'archiviazione sia ritenuta irragionevole. 5. In tutti i casi in cui la Procura generale dello Sport abbia disposto l'avocazione dell'attività di indagine, il Procuratore generale dello sport applica alla procura federale uno dei procuratori nazionali dello sport di cui al comma 7 ai fini dell'esercizio della relativa*

ovviamente, le sue funzioni anche nell'ambito della FIGH a seguito delle modifiche al Regolamento di Giustizia e dello Statuto della FIGH da adottarsi entro il 1° luglio 2015 (come prescritto dall'art.64 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI).

Essa è composta[18] dal Procuratore Generale dello Sport e dai Procuratori Nazionali dello Sport, sotto la sorveglianza del primo ed è istituita presso il CONI, allo scopo di tutelare la legalità dell'ordinamento sportivo, in posizione di autonomia e indipendenza, con il compito di coordinare e vigilare le attività inquirenti e requirenti svolte dalle procure federali cooperando, in spirito di leale collaborazione, con ciascuno dei procuratori federali al fine di assicurare la completezza e tempestività delle rispettive indagini.

A tal fine la Procura generale dello sport adotta linee guida per prevenire impedimenti o difficoltà nell'attività d'indagine e può riunire i Procuratori federali interessati al fine di rendere effettivo il rispettivo potere di promuovere la repressione degli illeciti.[19]

Per consentire di esercitare tale attività di coordinamento e vigilanza il Capo della Procura Federale deve inviare alla Procura generale una relazione

---

attività inquirente e requirente, anche in sede dibattimentale. L'applicazione dura fino alla conclusione dei gradi di giustizia sportiva relativi al caso oggetto dell'azione inquirente avocata. 6. Il Procuratore generale dello Sport è scelto tra i professori ordinari in materie giuridiche, gli avvocati abilitati all'esercizio della professione dinanzi alle magistrature superiori, gli avvocati dello Stato, i magistrati ordinari e amministrativi in servizio o a riposo, gli alti ufficiali delle forze di polizia, in servizio o a riposo. Il Procuratore generale dello sport è eletto dal Consiglio Nazionale del Coni, su proposta della Giunta del Coni, con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto. Il curriculum vitae e i titoli sono pubblicati sul sito internet del Coni. Il Procuratore generale dello sport dura in carica quattro anni ed è rinnovabile per due soli mandati consecutivi. 7. La Procura generale dello sport è composta, oltre che dal Procuratore generale dello sport, dai procuratori nazionali dello sport nominati dal Presidente del Coni, su proposta del Procuratore generale dello sport, in numero non superiore a trenta, tra i professori e i ricercatori in materie giuridiche, gli avvocati e i dottori commercialisti con almeno cinque anni di iscrizione all'ordine o tre anni di servizio nell'ambito degli organi di giustizia sportiva, gli avvocati dello Stato, i magistrati in servizio o a riposo, i funzionari delle forze di polizia, in servizio o a riposo. 8. Le regole di organizzazione e di funzionamento della Procura generale dello sport sono stabilite da un apposito Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale del Coni a maggioranza assoluta dei suoi componenti. 9. Per lo svolgimento delle sue funzioni, la Procura generale dello sport si avvale di uffici e di personale messi a disposizione dalla Coni Servizi SpA, secondo le modalità stabilite nell'ambito del contratto di servizio di cui all'art. 8, comma 8 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con la legge 8 agosto 2002, n. 178".

[18] Art.51, commi 1-2-3, Cod. Giust. Sport. CONI: "*(Attribuzioni della Procura generale dello sport) 1. Il Procuratore generale dello sport e i Procuratori nazionali dello sport, sotto la sorveglianza del primo, costituiscono la Procura generale dello sport a norma dell'art. 12 ter dello Statuto del Coni. 2. Alla Procura generale dello sport è preposto il Procuratore generale dello sport, che designa, secondo modalità stabilite dal Regolamento di cui al comma 8 dell'art. 12 ter dello Statuto del Coni, uno o più procuratori nazionali dello sport per l'esercizio delle funzioni relative al singolo affare. 3. Il Procuratore generale dello sport dirige la Procura generale dello sport e cura che i procuratori nazionali che la compongono operino per la migliore realizzazione delle iniziative di competenza e il più efficiente impiego dei mezzi e delle risorse disponibili al fine di assicurare che l'Ufficio svolga unitariamente i suoi compiti. (…)*".

[19] Art.51, commi 4 e 5 Cod. Giust. Sport. CONI.

periodica sull'attività della procura federale e su tutti i procedimenti pendenti, sia in fase d'indagine, sia in fase dibattimentale e deve avvisarla di ogni notizia d'illecito sportivo ricevuta, dell'avvio dell'azione disciplinare, della conclusione delle indagini, della richiesta di proroga, del deferimento di tesserati e affiliati e dell'intenzione di procedere all'archiviazione.

La Procura generale dello Sport, anche su segnalazione di singoli tesserati e affiliati, può invitare il capo della procura federale ad aprire un fascicolo d'indagine su uno o più fatti specifici provvedendo all'iscrizione nel registro generale dei procedimenti in corso presso ciascun ufficio del procuratore federale, istituito e custodito presso la Procura generale dello sport.[20]

Potere particolarmente pregnante e innovativo per l'ordinamento sportivo è rappresentato dal "potere di avocazione" dell'attività inquirente non ancora conclusa che lo Statuto CONI riconosce alla Procura generale, con provvedimento motivato, nei confronti della Procura Federale nei casi di avvenuto superamento dei termini per la conclusione delle indagini, oppure di richiesta di proroga degli stessi. Il potere di avocazione può essere altresì esercitato nei casi in cui emerga un'omissione di attività di indagine tale da pregiudicare l'azione disciplinare e nei casi in cui l'intenzione di procedere all'archiviazione sia ritenuta irragionevole. La motivazione deve dare conto delle ragioni specifiche per le quali la proroga del termine per le indagini del procuratore federale non appare misura adeguata ovvero della concreta omissione che espone a pregiudizio la concludenza dell'azione disciplinare o, infine, delle circostanze la cui gravità e concordanza fanno escludere la ragionevolezza dell'intendimento di procedere all'archiviazione.

L'avocazione viene esercitata dal Procuratore generale dello sport applicando alla procura federale uno dei procuratori nazionali dello sport ai fini dell'esercizio

---

[20] Art.53 Cod. Giust. Sport. CONI: "*(Registri dei procedimenti) 1. Presso la Procura generale dello sport è istituito e custodito, anche con modalità informatiche, un registro generale dei procedimenti in corso presso ciascun ufficio del procuratore federale. Il registro si articola in una o più sezioni ovvero uno o più registri particolari per l'apposita iscrizione e annotazione dei dati raccolti a norma dell'art. 12 ter dello Statuto del Coni, relativamente a: a) relazioni periodiche inviate dal Procuratore federale; b) notizie di illecito sportivo ricevute non in forma anonima dal Procuratore federale; c) comunicazioni di avvio dell'azione disciplinare del Procuratore federale; d) determinazioni di conclusione delle indagini del Procuratore federale; e) istanze di proroga del termine per la conclusione delle indagini del Procuratore federale. 2. Presso la Procura generale dello sport è altresì istituito e custodito, anche con modalità informatiche, un registro generale delle altre notizie di illecito comunque pervenute. 3. Il Regolamento di cui al comma 8 dell'art. 12 ter dello Statuto del Coni può istituire presso la Procura generale dello sport altri registri. 4. Ogni registro deve essere formato in modo da dare costantemente piena prova dell'autore e della data dell'iscrizione o dell'annotazione nonché degli altri elementi essenziali al raggiungimento dello scopo per il quale il registro è tenuto. Il Procuratore generale dello sport cura che il registro risulti integro e le registrazioni intangibili. Egli deve procurarne il costante aggiornamento, assicurando specificamente che il compimento degli atti e delle attività relative a ciascun procedimento risulti immediatamente accessibile. 5. Il Regolamento di cui al comma 8 dell'art. 12 ter dello Statuto del Coni determina le modalità di esercizio dei diritti degli interessati nonché delle comunicazioni consentite; in ogni caso, i dati raccolti nei registri sono trattati in conformità della disciplina del trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici per lo svolgimento delle funzioni istituzionali*".

della relativa attività inquirente e requirente, anche in sede dibattimentale. L'applicazione dura fino alla conclusione dei gradi di giustizia sportiva relativi al caso oggetto dell'azione inquirente avocata e determina, per il procedimento al quale si riferisce, il decorso di un nuovo termine per il compimento delle indagini preliminari pari alla metà di quello ordinariamente previsto per le medesime indagini e, in ogni caso, legittima l'esercizio di poteri corrispondenti a quelli del Procuratore federale sostituito. Il Procuratore nazionale dello sport applicato rimane soggetto nei confronti della Procura generale dello sport, in quanto compatibili, ai doveri del Procuratore federale sostituito. L'applicazione si intende cessata quando il procedimento o il processo viene definito in sede federale. L'applicazione può essere, altresì, disposta, su richiesta del Procuratore federale interessato, quando sussistono protratte vacanze di organico ovvero specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali che, anche per la particolare complessità di determinati affari o per l'esigenza di assicurare che il loro trattamento sia eseguito a cura di persona dotata di specifiche esperienze e competenze professionali, possano compromettere l'utile esercizio dell'azione disciplinare. In tali casi, l'applicazione comporta una coassegnazione del procedimento tra il Procuratore federale e il Procuratore nazionale dello sport in applicazione.[21]

Tuttavia, l'avocazione non può essere disposta se non dopo che la Procura Generale dello Sport abbia invitato il Procuratore Federale ad adottare, entro un termine ragionevole, specifiche iniziative o concrete misure ovvero, in generale, gli atti in difetto dei quali il potere di avocazione può essere esercitato.

È, infine, prevista la possibilità per la Procura generale, nel caso di superamento della durata stabilita per le indagini preliminari di rimettere in termini, con l'invito su indicato, il Procuratore federale per un tempo ragionevole e comunque non superiore a venti giorni, ove ritenga utilmente praticabili nuovi atti.

Una volta esercitato il potere di avocazione e la conseguente applicazione del Procuratore Nazionale alla Procura Federale, l'azione permane in capo al Procuratore Nazionale anche in tutti gli eventuali successivi gradi di giudizio.[22]

4. *Le fattispecie disciplinari. La responsabilità oggettiva e soggettiva e la tipologia delle sanzioni*

Una volta valutata la gravità dell'infrazione, i motivi della stessa, la condotta tenuta dal soggetto deferito e l'eventuale sussistenza o concorso di circostanze aggravanti ed attenuanti, gli organi di giustizia sportiva possono applicare una delle sanzioni previste dal Regolamento di giustizia sportiva.

Prima di elencare le sanzioni applicabili da parte dei giudici sportivi, occorrerà premettere che, come già detto, le società, le associazioni e tutti i tesserati sono, comunque, tenuti a mantenere una condotta che sia conforme ai principi sportivi della lealtà, della probità, della rettitudine nonché della correttezza morale e materiale

[21] Art.52 Cod. Giust. Sport. CONI.
[22] Art. 51 commi 6 e 7 Cod. Giust. Sport. CONI.

in ogni rapporto di natura agonistica, economica e sociale e devono, altresì, attenersi al Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI.

In caso contrario, sono previste una pluralità di fattispecie in presenza delle quali i soggetti tesserati possono essere passibili di sanzioni. Queste possono dar luogo sia a forme di *responsabilità oggettiva* che soggettiva, con l'operatività anche di criteri "presuntivi".

Sotto il primo profilo occorre distingue le fattispecie di responsabilità oggettiva delle Società, da quella dei singoli tesserati:

A) Nel primo caso, le Società risponderanno in modo oggettivo:

1. dei fatti commessi dai propri dirigenti e tesserati,
2. dell'operato di chi le rappresenta,
3. del comportamento antiregolamentare dei propri tesserati, dei propri accompagnatori e sostenitori, nonché del mantenimento dell'ordine pubblico sui propri campi da gioco (e ciò anche nel caso in cui le gare siano disputate in campo neutro, con l'aggravante della mancata richiesta della forza pubblica)
4. di tutte le infrazioni alle Norme Sportive Antidoping.

Ogni società ha, inoltre, l'obbligo di schierare sul terreno di gioco la migliore formazione possibile: il mancato rispetto di tale prescrizione (rientrante negli obblighi di lealtà e correttezza sportiva) comporta – se non giustificato ai competenti Organi sportivi – il deferimento agli Organi di disciplina.

B) Nel caso dei *singoli tesserati*, saranno considerati responsabili sotto un profilo oggettivo:

1. il giocatore che funge da capitano della squadra per l'atto di violenza compiuto a danno degli ufficiali di gara o di terzi da parte di giocatori della sua squadra non individuati;
2. gli affiliati, i loro dirigenti ed i tesserati per le infrazioni commesse a titolo di dolo o colpa;
3. i dirigenti muniti di legale rappresentanza delle Società affiliate ritenuti corresponsabili, sino a prova contraria (presunzione *iuris tantum*), degli illeciti disciplinari commessi dagli affiliati medesimi;
4. gli affiliati ritenuti responsabili (anche qui, fino a prova contraria) degli illeciti sportivi compiuti da persone estranee a loro vantaggio (tale presunzione potrebbe, tuttavia, non operare, qualora risulti che non abbiano partecipato all'illecito o lo abbiano ignorato o, almeno, che sussistano seri e fondati dubbi in proposito).

Rispondono, viceversa, non a titolo di responsabilità oggettiva, ma a titolo di *illecito sportivo*, le società, i dirigenti ed i tesserati in genere, che compiano o consentano ad altri di compiere a loro nome o nel loro interesse, con qualsiasi mezzo, atti che siano diretti ad alterare lo svolgimento od il risultato di una gara, ovvero ad assicurare a chicchessia un vantaggio in classifica. In questo caso, il dirigente o il tesserato che abbia avuto rapporti di qualsiasi natura con società o persone che abbiano posto o stiano per porre in essere taluno di tali atti, ovvero che ne sia venuto a conoscenza in qualunque modo, ha il dovere di informarne, senza

indugio, a mezzo fax e con successivo invio mediante lettera raccomandata, il Procuratore Federale (cd. obbligo di denunzia).

Diversa è, invece, la fattispecie della *frode sportiva*, che consiste nella violazione, in modo fraudolento o doloso, delle norme sull'età delle categorie giovanili allo scopo di consentire la partecipazione a gare di atleti che abbiano superato i limiti di età stabiliti per ciascun campionato giovanile, nelle infrazioni alla normativa antidoping, nonché a quelle previste ex Legge 401/89 (scommesse e frode sportiva).

A fronte di tali fattispecie, il Regolamento di giustizia prevede una pluralità di sanzioni, che si differenziano tra loro in ragione della diversa gravità dell'infrazione e del soggetto a cui sono destinate e che si possono anche cumulare fra loro.

In relazione alla natura ed alla gravità dei fatti commessi, le società sono, infatti, passibili, in ordine progressivo e crescente, di:

1. *ammonizione* (che consiste in un rimprovero rivolto a mezzo comunicato ufficiale ed è inflitta per infrazioni di carattere disciplinare od amministrativo di lieve entità);
2. *ammenda* (che consiste nell'obbligo della Società di versare alla FIGH una somma compresa tra € 6,00 ed € 50.000,00 e che, se non adempiuta integralmente entro il termine stabilito, può comportare l'adozione della sospensione della società da ogni attività federale);
3. obbligo di disputare *una o più gare a porte chiuse*;
4. *squalifica del campo* (che consiste nell'obbligo di giocare su campo neutro una o più partite della manifestazione per la quale il provvedimento è stato assunto che, secondo il calendario, la Società punita avrebbe dovuto disputare sul proprio campo) per una o più giornate di gara o a tempo determinato, da un minimo di 1 mese fino ad un massimo di 2 anni;
5. *penalizzazione di uno o più punti in classifica* (che viene comminata per la rinuncia, da parte di una società, a disputare una gara e che, se si appalesa praticamente inefficace nella stagione sportiva in corso, può anche essere fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione seguente);
6. *retrocessione* (che consiste nel classificare la società all'ultimo posto del campionato di competenza ed è prevista nel caso in cui quest'ultima: a) si sia ritirata anche soltanto da una sola gara durante lo svolgimento del campionato stesso; o b) abbia rinunciato, si sia ritirata in gara o non si sia presentata in campo, in occasione di una gara dei play-off, play-out, poule scudetto, poule promozione, poule retrocessione, fase ad eliminazione diretta o a concentramento);
7. *esclusione dal Campionato* di competenza o da qualsiasi altra competizione obbligatoria, con assegnazione ad uno dei campionati di categoria inferiore [che è prevista per infrazioni particolarmente gravi, quali: a) l'illecito sportivo; b) il falso reiterato od aggravato; c) i fatti talmente gravi da mettere in pericolo di vita i tesserati; d) due o più provvedimenti di squalifica del campo di gioco o disputa di gare a porte chiuse irrogati nella medesima stagione agonistica per un totale complessivo superiore a 6 giornate di campionato; e) le gravi inadempienze amministrative e morosità; f) il ritiro, anche soltanto da una

gara, durante lo svolgimento del campionato stesso; g) la rinuncia, il ritiro in gara o la mancata presentazione in campo in occasione di una gara dei play-off, play-out, poule scudetto, poule promozione, poule retrocessione, fase ad eliminazione diretta o a concentramento; h) la seconda rinuncia ad una gara in tutte le fattispecie dei campionati non contemplate delle ipotesi precedenti];

8. *non assegnazione o revoca dell'assegnazione del titolo* di Campione d'Italia o di vincente del Campionato o del girone di competenza, o di competizione ufficiale (che costituisce una sanzione accessoria a quelle precedentemente indicate, in quanto è prevista, in aggiunta alle altre specifiche sanzioni);
9. *non ammissione o esclusione dalla partecipazione a manifestazioni sia di carattere nazionale che internazionale* (prevista, nel primo caso, per le ipotesi di infrazione che giustifichino già la sanzione dell'esclusione dal campionato e, nel secondo caso, per le violazioni disciplinari che abbiano attinenza con società o federazioni estere o che costituiscano violazioni ai regolamenti o alle disposizioni federali);
10. *radiazione dagli Albi federali* (che consiste nella cancellazione dall'Albo federale, ed è prevista per gravissime infrazioni all'ordinamento sportivo con particolare riguardo alle violazioni dei principi sportivi della lealtà, della probità, della rettitudine nonché della correttezza morale e materiale in ogni rapporto di natura agonistica, economica e sociale);
11. *escussione del deposito cauzionale* (che è prevista in ogni caso di esclusione dal campionato, di retrocessione nella serie immediatamente inferiore a seguito di rinuncia, ritiro in gara o mancata presentazione in campo in occasione di una gara dei play-off, play-out, poule scudetto, poule promozione, poule retrocessione, fase ad eliminazione diretta o a concentramento).

I dirigenti ed i tesserati, sono, invece, passibili (sempre in ordine crescente) di:

1. *ammonizione* (che consiste in un rimprovero rivolto a mezzo comunicato ufficiale ed è erogata in caso di scorrettezze o atti di indisciplina di lieve entità);
2. *deplorazione* [che consiste in una nota di biasimo nei confronti del tesserato ed è erogata in caso a) di proteste avverso decisioni arbitrali, e b) di comportamento scorretto nei confronti di altri tesserati];
3. *squalifica* (che consiste nel divieto di svolgere qualsiasi attività federale per una o più gare della manifestazione per la quale il provvedimento è stato assunto, o per un periodo di tempo determinato non inferiore ad 1 settimana e non superiore a 5 anni per qualsiasi manifestazione);
4. *inibizione* (che consiste nel divieto di svolgere attività federale o sociale per un periodo di tempo determinato non inferiore a 3 giorni e non superiore ad 5 anni, ma che a differenza del caso precedente, è irrogata ai non giocatori e ai non allenatori);
5. *radiazione* [che consiste nella cancellazione dall'Albo dei tesserati e che prevede alcuni casi di applicazione facoltativa – a) aggressione particolarmente violenta nei confronti di arbitri o tesserati designati dalla FIGH; b) illecito sportivo; c) gravissime violazioni dei principi della correttezza e lealtà sportiva; d) gravi

infrazioni all'ordinamento sportivo – ed un caso di applicazione obbligatoria – a) applicazione di una squalifica od inibizione, in corso di esecuzione di un precedente provvedimento, che determini il superamento del limite massimo di 5 anni –].

Premessa tale doverosa elencazione, va detto che i dirigenti ed i tesserati in genere, che sono riconosciuti responsabili di illecito sportivo, sono puniti con una sanzione non inferiore all'inibizione o alla squalifica per un periodo minimo di 3 anni e fino al massimo della radiazione. La frode sportiva è punita con una sanzione non inferiore all'inibizione o alla squalifica per un periodo minimo di 4 anni e fino al massimo della radiazione. Allo scopo di evitare il ripetersi delle infrazioni da parte dei medesimi soggetti (principio della cd. prevenzione speciale), sono, poi, previsti due specifici istituti: la *diffida e la recidiva.*

La prima rappresenta una sanzione accessoria che può essere comminata congiuntamente ad altre sanzioni e che consiste nell'avviso che, al ripetersi di una violazione ulteriore delle norme regolamentari e statutarie, verrà automaticamente applicata la sanzione superiore a quella per cui è stata irrogata la diffida.

La recidiva consiste, invece, in un aumento di pena - obbligatorio - fino ad un terzo, nel caso della commissione di una nuova infrazione.

Ad essi si addiziona un provvedimento eccezionale rappresentato dalla sospensione cautelare, che può essere adottato dall'Organo giudicante, su *richiesta del Procuratore Federale*, [in caso di a) gravità dell'infrazione; di b) gravi indizi di colpevolezza; c) esigenza di garantire il non inquinamento delle prove e la non reiterazione delle violazioni] oppure *su iniziativa dello stesso Organo Giudicante*, nei casi previsti di richiesta alla Procura di svolgere nuove inchieste o supplementi di istruttoria necessari all'esercizio delle proprie competenze, ovvero in ordine ad eventuali trasgressioni emerse in sede di giudizio, che non rientrino fra le competenze del predetto organo di giustizia.

5. *Modalità di esecuzione dei provvedimenti disciplinari*

I provvedimenti disciplinari, per le gare di campionato e di tornei ufficiali, vengono adottati in sede di omologazione delle stesse e si hanno per conosciuti alla data di pubblicazione del relativo comunicato ufficiale sul sito internet della Federazione (www.figh.it), che viene, altresì, affisso all'albo federale.

Le sanzioni irrogate dagli Organi di Giustizia sportiva sono immediatamente esecutive (tranne che si tratti di squalifica del campo di giuoco o di obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse, che diventano esecutive dalla seconda giornata di gara successiva alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale e, nel caso di gare infrasettimanali, dalla terza giornata), anche nel caso in cui avverso di esse dovesse essere presentato ricorso da parte del soggetto interessato. Il giudice di appello può, tuttavia, su istanza di parte, sospendere, in tutto o in parte, l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della decisione impugnata, ma solo in presenza di *gravissimi motivi*, che giustifichino una tale sospensione.

In particolare, le sanzioni di squalifica per giornate di gara vanno scontate nel campionato di competenza nel quale si è verificata l'infrazione e comportano l'inibizione dallo svolgimento di ogni attività federale, nonché dall'accesso all'interno del recinto di giuoco e degli spogliatoi, nel campionato per il quale è stato emanato il provvedimento e per il tempo in esso indicato. La violazione di tale divieto comporta il deferimento all'organo giudicante con conseguente possibile aggravamento della sanzione.

Le squalifiche riportate in occasione di concentramenti ufficiali si scontano, laddove possibile, nel concentramento stesso o nella prima gara ufficiale utile, vale a dire in quella immediatamente successiva alla data della delibera e s'intende scontata se le gare vengono disputate ed omologate. Laddove non possano essere scontate nella stagione agonistica per la quale sono state irrogate, esse dovranno essere scontate nella stagione agonistica successiva, anche nel caso di trasferimento ad altra società e qualunque sia il campionato al quale questa partecipi.

La squalifica irrogata a tempo comporta, invece, la sospensione da ogni attività agonistica o dirigenziale per tutto il tempo in essa indicato.

6. *Gli organi decisori della giustizia sportiva. Nomina e sfere di competenza*

Esaminati quali sono gli organi inquirenti e le possibili sanzioni applicabili, occorre ora analizzare quali siano gli organi giudicanti e la loro rispettiva sfera di competenza.

Nell'ambito del gioco della pallamano gli organi giudicanti sono: il *Giudice Sportivo* (che si distingue in Regionale e Nazionale), la *Commissione Disciplinare Ricorsi* e la *Corte d'Appello Federale*.

Il Giudice Sportivo Regionale è nominato dal Consiglio Federale, su proposta del competente Comitato Regionale.

Tutti gli altri organi - siano essi inquirenti/requirenti o giudicanti - sono nominati invece dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente, per la durata di un quadriennio in coincidenza con quello olimpico. Nel caso del Procuratore federale l'incarico potrà anche essere rinnovato, ma per non più di due volte.

A questa pluralità di organi corrisponde l'individuazione di una differente sfera di competenza.

Per alcuni di essi, quali i Giudici Sportivi, varrà sia il *criterio materiale* (competenza ad irrogare sanzioni con provvedimento diretto, impugnabile mediante ricorso dinanzi alla Commissione Disciplinare Ricorsi), che del *diverso ambito territoriale* del campionato di riferimento (Giudice Sportivo Nazionale per i campionati nazionali e Giudice Sportivo Regionale per i campionati regionali, ma limitatamente alla propria Regione).

Per altri, quali la Commissione Disciplinare Ricorsi e la Corte d'Appello Federale, il criterio sarà, tal volta quello della *competenza per materia* (la *Commissione Disciplinare Ricorsi è competente in primo grado* lealtà e correttezza sportiva, illecito sportivo e scommesse, *la* Corte d'Appello Federale lo è rispetto alla violazione delle norme sportive in materia di antidoping), tal altra *quello per*

gradi di giudizio (la *Commissione Disciplinare Ricorsi è giudice d'appello rispetto al giudice sportivo, la Corte d'Appello Federale lo è* rispetto alle decisioni adottate in primo grado dalla Commissione Disciplinare Ricorsi).

Con una norma che fissa un principio di carattere generale valido per tutti gli organi di giustizia, per far sì che il procedimento disciplinare sia caratterizzato da una celerità che consenta che all'infrazione consegua rapidamente la sanzione, è prescritto che tutte le decisioni degli organi di giustizia debbano intervenire entro 90 giorni dall'inizio del procedimento.

7. Il Giudice Sportivo

La competenza del Giudice Sportivo si estende, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento,[23] alla/alle:

a) irregolarità nello svolgimento delle gare, con esclusione di fatti che investano decisioni di natura tecnico-disciplinare, adottate in campo dai direttori di gara, e che siano riconducibili a loro esclusiva discrezionalità;
b) posizione irregolare di tesserati che abbiano partecipato ad una gara. Il provvedimento è instaurato in seguito a controlli d'ufficio dalla Federazione sulla posizione dei tesserati, oppure su reclamo di una parte che, pena l'inammissibilità, deve essere preannunciato, a mezzo fax o e-mail, al Giudice Sportivo entro il giorno successivo a quello di disputa della gara. Le motivazioni del reclamo e la relativa tassa devono essere trasmesse al Giudice Sportivo entro il secondo giorno successivo al preannuncio di reclamo;
c) sanzioni disciplinari nei confronti di società e tesserati per fatti connessi nello svolgimento delle gare;
d) sanzioni pecuniarie per rinuncia a disputare una gara o ritiro dal campionato di competenza, da coppe o tornei federali;
e) sanzioni adottate dal Giudice Sportivo della manifestazione nello svolgimento di tornei.

Trattasi di una competenza circoscritta e tassativa, presidiata dall'obbligatorio rinvio – in base ad un criterio di carattere residuale – di tutti gli atti afferenti ad

---

[12] Art. 29, c. 1, Regolamento *cit.: "Il Giudice Sportivo delibera sulla base dei documenti ufficiali (referto arbitrale e/o eventuale referto del Commissario di Gara, eventuali supplementi ai predetti referti, oppure su reclamo di parte), in materia di: a) irregolarità nello svolgimento delle gare, con esclusione di fatti che investano decisioni di natura tecnico-disciplinare, adottate in campo dai direttori di gara, e che siano riconducibili a loro esclusiva discrezionalità; b) posizione irregolare di tesserati che abbiano partecipato ad una gara. Il provvedimento è instaurato in seguito a controlli d'ufficio dalla Federazione sulla posizione dei tesserati, oppure su reclamo di una parte che, pena l'inammissibilità, deve essere preannunciato, a mezzo fax o e-mail, al Giudice Sportivo entro il giorno successivo a quello di disputa della gara. Le motivazioni del reclamo e la relativa tassa devono essere trasmesse al Giudice Sportivo entro il secondo giorno successivo al preannuncio di reclamo; c) sanzioni disciplinari nei confronti di società e tesserati per fatti connessi allo svolgimento delle gare; d) sanzioni pecuniarie per rinuncia a disputare una gara o ritiro dal campionato di competenza, da coppe o tornei federali; e) sanzioni adottate dal Giudice Sportivo della manifestazione nello svolgimento di tornei*".

eventuali infrazioni che esulino dalla propria competenza alla Procura Federale. A parte il caso del reclamo di parte, i procedimenti sono instaurati d'ufficio, il giudice può avvalersi del supporto di ogni struttura o ufficio federale per il miglior esercizio della sua funzione e la decisione è emessa sulla base di documenti ufficiali, siano essi di gara oppure di parte (referto arbitrale e/o eventuale referto del Commissario di Gara, eventuali supplementi ai predetti referti oppure reclamo di parte).

Il contenuto delle decisioni è, poi, portato a conoscenza dei soggetti interessati attraverso la pubblicazione del dispositivo:

1. sul Comunicato Ufficiale pubblicato sul sito internet della Federazione (www.figh.it),
2. affisso all'albo,
3. notificato a mezzo spazio riservato alla società nel sito www.figh.it nell'area "Affiliazioni e tesseramento" e a mezzo indirizzo e-mail assegnato dalla Federazione, relativamente ai provvedimenti di squalifica, gara a porte chiuse, sospensione cautelare di tesserati, decisioni relative a reclami, alle sole società in possesso di tali strumenti.

   Per le altre società la notifica avviene a mezzo telegramma.[24]

8. La Commissione Disciplinare Ricorsi

La Commissione Disciplinare Ricorsi funziona con la partecipazione del Presidente e di due componenti effettivi, ai quali si aggiungono, in caso di impedimento, quattro supplenti. Nel caso in cui l'assenza o l'impedimento riguardino la persona del Presidente, quest'ultimo è sostituito dal componente delegato (anche in via permanente) dal Presidente stesso. In assenza di delega o in assenza del componente delegato, le funzioni di Presidente della Commissione saranno assunte dal componente più anziano di carica e, nel caso di pari anzianità, da quello più anziano di età.

La Commissione si avvale, nello svolgimento della propria attività di giudizio, dell'ausilio di un rappresentante del settore arbitrale per quel che attiene ai profili tecnico-regolamentari ed emette decisioni sotto forma di "delibere".

Come detto, tale organo di giustizia è sia giudice di prima istanza che giudice di appello.

---

[13] Si riporta a titolo esemplificativo una pronuncia del Giudice sportivo: "*Federazione Italiana Giuoco Handball – Pallamano - Ufficio Attività Agonistica - Giudice Sportivo Nazionale - Commissione Disciplinare Ricorsi - Corte d 'Appello Federale, Comunicato Ufficiale n. 5 del 24/10/2012, Campionato Nazionale Serie A Maschile - 1^ Divisione Nazionale, Girone C - Decisioni del Giudice Sportivo - Gara: … … (società A) - … …(società B) del 20/10/2012 - … … (atleta della società A): Squalifica per 1 giornata effettiva di gara perché, dopo avere subito un fallo di gioco, tentava di reagire senza riuscirci per l'intervento dei giocatori di entrambe le squadre (art.16 comma 3 R.D.); … … (società B): Ammenda di Euro 300,00 (TRECENTO/00) per il comportamento tenuto dal tesserato Sig. … … (allenatore società B) (art.15 R.D.); … … (allenatore società B): Squalifica per 1 giornata effettiva di gara perché, entrando senza autorizzazione sul terreno di gioco, spintonava il portiere della squadra avversaria (art.16 comma 3 R.D.)Il Giudice Sportivo Nazionale … …*".

Essa giudica in prima istanza sugli atti di deferimento del Procuratore Federale, in materia di:

1. lealtà e correttezza sportiva,
2. illecito sportivo e
3. scommesse ex art. 55 bis del Regolamento Organico, riferito a società e tesserati, ivi compresi gli ufficiali di gara.

È giudice, invece, di secondo grado, per quant'attiene ai ricorsi proposti avverso i provvedimenti disciplinari adottati, in primo grado, dal Giudice Sportivo, contro i quali sia stato proposto ricorso.[25]

Le delibere adottate in secondo grado dalla Commissione sono definitive, ma è comunque fatta salva la possibilità di adire la via arbitrale, devolvendo al Tribunale Nazionale Arbitrale per lo Sport del CONI, regolamentato dal Codice dei Giudizi, le controversie che contrappongono la FIGH a soggetti affiliati o tesserati.

Condizione imprescindibile di ammissibilità del ricorso arbitrale è che siano previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione o comunque che si tratti di decisioni non soggette ad impugnazione nell'ambito della giustizia federale, con esclusione delle controversie che abbiano comportato a) l'irrogazione di sanzioni inferiori a 120 giorni, b) a 10.000 euro di multa o ammenda, e c) delle controversie in materia di doping.

Ulteriore possibilità concessa era, prima delle modifiche introdotte dal nuovo Statuto CONI,[26] il ricorso in ultimo grado all'Alta Corte di Giustizia Sportiva, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 bis dello Statuto del CONI.

La nuova formulazione dell'art.12 dello Statuto CONI ha soppresso l'Alta Corte ed ha previsto l'istituzione del Collegio di Garanzia dello Sport quale organo

---

[25] Si riporta a titolo di esempio un provvedimento decisorio in appello della CDR: "*COMMISSIONE DISCIPLINARE RICORSI - Seduta del 10.01.2013 - Ricorso della Società … … avverso decisione del Giudice Sportivo Nazionale in Comunicato Ufficiale n.12 del 12/12/2012. La Commissione Disciplinare Ricorsi: Visti gli atti ufficiali; Letta la comunicazione e-mail della Segreteria Generale FIGH nonché le comunicazioni inviate in data 7 dicembre 2012 e 15 dicembre 2012 dal sig. … … , nella qualità di Presidente della società … …; CONSIDERATO CHE: - il Giudice Sportivo, in applicazione dell'art.9 R.A.S.F. e sulla scorta della comunicazione inviata dal Presidente della società … … in data 7 dicembre 2012, ha disposto la collocazione della società … … all'ultimo posto in classifica con l'annullamento di tutte le gare disputate e l'inibizione a svolgere ogni altra attività nell'anno sportivo in corso, oltre all'ammenda di Euro.3.000,00; - dagli atti trasmessi alla presente Commissione, risulta oggettivo e documentato l'errore di interpretazione da parte del Giudice Sportivo (dovuto per il vero ad una non chiara rappresentazione) degli effettivi intendimenti manifestati dal Presidente della società … …; - infatti, con le sopra richiamate comunicazioni, il Presidente della predetta società ha voluto manifestare solo un forte disagio personale e societario in ordine agli accadimenti di cui al campionato svolto dalla propria squadra; - pertanto, non appare fondata né provata, la volontà di abbandonare effettivamente ogni attività agonistica e federale da parte del Presidente della società … … e/o da parte della medesima società, né tali comunicazioni appaiono idonee ad integrare una condotta antisportiva ovvero in contrasto con i dettami federali; P.Q.M. in accoglimento del ricorso proposto dalla Società … …, annulla la decisione impugnata e rimette gli atti alla Segreteria Generale per quanto di competenza. Dispone la restituzione della tassa ricorsi. Il Presidente della CDR …*".

[26] Modificato dal Consiglio Nazionale CONI con deliberazione dell'11 giugno 2014.

di ultimo grado della giustizia sportiva, cui è demandata la cognizione delle controversie decise in via definitiva in ambito federale, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro.[27]

9. *Corte d'Appello Federale*

Al *giudice sportivo* e ad alla *Commissione Disciplinare Ricorsi* si affianca la Corte d'Appello Federale, che è composta e giudica alla presenza di tre membri (un Presidente e due membri effettivi).

Per assicurare una continuità di funzionamento anche in caso di assenza di uno dei componenti, è contemplata la presenza anche di due membri supplenti. Nel caso, tuttavia, che ad essere assente od impedito sia il Presidente, questi è sostituito dal componente delegato anche in via permanente dal Presidente o, in assenza di delega o in assenza del componente delegato, dal componente più anziano di carica o, nel caso di pari anzianità, da quello più anziano di età.

La Corte d'Appello Federale è giudice sia di primo grado che di secondo grado.

È giudice di primo grado in materia di violazione delle Norme Sportive Antidoping.[28]

---

[27] Art.12 bis Statuto CONI. L'articolo citato prevede anche che "*È ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento sportivo emesse dagli organi di giustizia federale esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti*".

[28] Si riporta un provvedimento decisorio della Corte d'Appello Federale in *tema di violazione delle Norme Sportive Antidoping : CORTE d'APPELLO FEDERALE- Seduta del 22.04.2013- Deferimento del Procuratore Antidoping nei confronti del Sig. … …./—/ La Corte d'Appello Federale: esaminati gli atti del procedimento; preso atto delle conclusioni del rappresentante dell'Ufficio Procura Antidoping del CONI che ha chiesto infliggersi la sanzione della squalifica da ogni attività agonistica per anni due; udito l'incolpato … …; considerato che l'atleta … … tesserato per la Società … … è stato riscontrato positivo per la presenza di Testosterone e suoi metaboliti di natura non endogena in occasione del controllo antidoping disposto dalla Commissione Ministeriale ex lege 376/2000 al termine della gara di Campionato Serie A2 maschile Girone "D" … … (società A) – … … (società B) disputata a Roma in data 09.02.2013; con provvedimento della Corte d'Appello Federale del 1/3/2013 l'atleta, ad istanza dell'Ufficio Procura Antidoping del CONI, è stato sospeso in via cautelativa; nel corso del procedimento l'atleta, ha dichiarato, allegando documentazione ospedaliera (Ospedali Riuniti di … …), di seguire una cura con un farmaco la cui assunzione ha provocato l'accertamento di positività; Va rilevato che, tuttavia, la documentazione prodotta dall'atleta in sede di audizione dinanzi all'Ufficio di Procura Antidoping del CONI e dinanzi a questa Corte, non appare sufficiente a soddisfare i criteri di concessione di una TUE (articolo 1 del Disciplinare esenzioni ai fini terapeutici allegato alla NSA); Nel caso di specie, pertanto, si ritiene certamente violato il precetto sancito dall'art. 2.1.1. del Codice WADA, ovvero che " ogni atleta deve assicurarsi personalmente di non assumere alcuna sostanza vietata. Gli atleti sono ritenuti responsabili dell'assunzione di qualsiasi sostanza vietata nonché dei relativi metaboliti rinvenuti nei loro campioni biologici. Pertanto per l'accertamento di una violazione antidoping ai sensi dell'art.2.1. non è indispensabile dimostrare che vi sia dolo, negligenza o uso consapevole da*

È giudice, invece, di secondo grado per quel che riguarda il giudizio di appello sulle decisioni adottate in primo grado dalla Commissione Disciplinare Ricorsi.

Anch'essa si avvale, nello svolgimento della propria attività di giudizio, dell'ausilio di un rappresentante del settore arbitrale per quel che attiene ai profili tecnico-regolamentari.

10. Le cause di astensione e l'eventuale procedimento di ricusazione

Caratteristica indefettibile insita nella stessa funzione di Giudice è l'imparzialità e la terzietà, intesa come equidistanza sia dalle ragioni dell'accusa, sia da quelle della difesa. Ciò vale anche per i Giudici Sportivi ai quali, a garanzia di tali valori, è vietato avere qualsiasi tipo di rapporto economico con le società e le associazioni affiliate e con i soggetti sottoposti alla propria giurisdizione. Ad essi è anche fatto divieto di rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa ed agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine ai processi in corso od a quelli in cui siano stati chiamati a pronunciarsi, se non siano trascorsi almeno 12 mesi dalla conclusione, essendo vincolati alla rigorosa osservanza del principio di riservatezza. A rafforzare le prerogative di imparzialità e di terzietà sono comunque previste anche alcune specifiche cause di astensione, in presenza delle quali il singolo giudice, nonostante investito della questione, ha l'obbligo di astenersi. Esse sono rappresentate dal fatto che:

a) abbia un interesse personale nel procedimento disciplinare;
b) sussista grave inimicizia tra lui od un suo prossimo congiunto ed una delle parti;
c) abbia dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio della funzione giudicante;
d) il difensore di una delle parti o, comunque, una delle parti sia prossimo congiunto di lui o del coniuge;
e) un prossimo congiunto, suo o del coniuge, sia offeso o danneggiato dall'infrazione;
f) un suo parente prossimo o del coniuge svolga o abbia svolto funzioni di Procuratore Federale.

A queste ipotesi specificamente tipizzate, si aggiunge una norma di chiusura, di carattere generale, in base alla quale il giudice dovrà astenersi in ogni altra situazione

---

parte dell'atleta ". Pur tuttavia, nel caso in esame in relazione alla determinazione dell'ammontare della sanzione, risulta credibile anche alla luce della certificazione medica prodotta, che l'assunzione del farmaco effettuata in sede ospedaliera non sia stata finalizzata all'incremento della prestazione sportiva e quindi la sanzione può essere ridotta in virtù del disposto dell'art.4 del Codice WADA; Considerato, altresì, che si tratta di prima violazione; Tanto premesso, DELIBERA. Di ritenere l'atleta … … responsabile in ordine alla violazione della normativa antidoping, disponendo ai sensi dell'art. 10.2 del vigente codice WADA la sanzione della squalifica da qualsiasi attività agonistica per mesi otto (8), detratto il periodo di sospensione presofferto. Il Presidente della CAF … …".

in cui esistano gravi ragioni di convenienza, presentando un'apposita dichiarazione all'organo competente che deciderà sulla questione senza particolari adempimenti procedurali.

Il giudice potrà essere ricusato dalle parti in caso di inosservanza di tali divieti ovvero quando sia fatto obbligo al componente l'organo giudicante di astenersi ma anche nei casi in cui il componente di un organo giudicante, nell'esercizio delle sue funzioni, e prima che sia stata pronunciata la sentenza, abbia manifestato indebitamente il suo convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione).

Legittimati a proporre istanza di ricusazione possono essere sia il Procuratore Federale (per le materia di sua competenza), sia l'incolpato. Tale istanza, che dovrà assumere la forma di un ricorso, dovrà contenere sia i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova, che i documenti ad essi allegati e dovrà essere presentato all'organo giudicante competente entro termini ben prefissati:

1. di norma, entro 5 giorni da quando l'interessato è venuto a conoscenza della composizione dell'organo giudicante;
2. fino al giorno precedente quello fissato per la decisione, se la causa di ricusazione sia sorta o diventata nota dopo il termine precedentemente indicato;
3. prima del termine dell'udienza, in tutti gli altri casi.

È competente a giudicare sulla ricusazione:

a) del Giudice Sportivo, la Commissione Disciplinare Ricorsi;
b) di uno o più componenti della Commissione Disciplinare Ricorsi, la CAF;
c) di uno o più componenti della Corte d'Appello Federale, un Collegio composto in seduta congiunta dalla Commissione Disciplinare Ricorsi e dal Giudice Sportivo Nazionale (in questo caso il Collegio è presieduto dal presidente della CDR).

Qualora venga accertata la causa di ricusazione dell'intero organo giudicante, il Consiglio Federale provvederà, in via d'urgenza, alla nomina, in sostituzione, per il caso specifico.

La decisione sull'istanza di astensione o di ricusazione deve essere pronunciata, nel più breve tempo possibile, sentito il componente dell'organo giudicante ricusato o astenuto.

Se si tratta di una decisione di accoglimento, il giudice astenuto o ricusato non potrà compiere alcun atto del procedimento ed è sostituito da altro componente il medesimo organo, o da quello designato dal giudice della ricusazione. Anzi, la decisione dovrà indicare anche se, e quali atti, tra quelli precedentemente compiuti da tale giudice conservino ancora efficacia.

La dichiarazione di ricusazione si considera non proposta quando il giudice interessato, prima della decisione su essa, dichiara di astenersi e l'astensione è accolta.

Non è ammessa la ricusazione dei Giudici chiamati a decidere sulla ricusazione. Allo stesso modo, non può essere ricusato il Procuratore Federale, a carico del quale è, però, previsto l'obbligo di astenersi quando esistano gravi ragioni di convenienza.

11. *La possibilità di presentare Reclamo. La procedura ordinaria e quella speciale*

Avverso le decisioni disciplinari adottate dai Giudici sportivi si può proporre reclamo o ricorso, essendo sempre previsto il doppio grado di giurisdizione, anche rispetto a tali pronunciati.

Sono legittimati a presentare reclamo le sole società e, nei casi di illecito sportivo, i terzi portatori anche di interessi indiretti, compreso un interesse in classifica.

Sia i reclami che i ricorsi devono essere inviati con le motivazioni e le richieste a mezzo lettera raccomandata A.R. agli Organi competenti ed, in copia, anche all'eventuale controparte. La ricevuta della lettera raccomandata comprovante tale invio, deve essere allegata al reclamo o al ricorso spedito all'Organo di Giustizia, pena la non ammissibilità del reclamo o del ricorso stesso.

Diversi sono i termini per la proposizione del reclamo e del ricorso.

Nel primo caso, le Società ed i tesserati che intendano preannunciare reclamo avverso l'omologazione di una gara, dovranno farlo a mezzo fax o e-mail entro il giorno successivo a quello di disputa della gara, o, nei casi di anticipo o posticipo, con le medesime modalità, entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello di disputa della gara. Trattasi di adempimento essenziale in quanto il mancato invio del fax o e-mail o il suo ritardato invio produrrà l'inammissibilità del reclamo.

Il reclamo dovrà essere, poi, inviato al Giudice Sportivo entro il secondo giorno successivo al preannuncio di reclamo (ai fini del computo dei termini non si tiene conto del giorno iniziale, mentre si computa il giorno finale e, nel caso in cui il termine che scada in un giorno festivo, esso è prorogato, di diritto, al primo giorno utile non festivo), con le motivazioni e le richieste a mezzo lettera raccomandata A.R., agli Organi competenti ed, in copia, anche all'eventuale controparte. La ricevuta della lettera raccomandata comprovante tale invio, dovrà essere allegata al reclamo spedito all'Organo di Giustizia, pena la non ammissibilità del reclamo stesso.

Una volta espletati tali adempimenti, copia del reclamo o ricorso (con allegate le ricevute della raccomandata inviata alla Federazione o al competente organo di giustizia territoriale e della raccomandata inviata all'eventuale controparte) e l'attestazione di avvenuto pagamento della prescritta tassa, deve pervenire alla Federazione o al competente organo di giustizia territoriale, a mezzo fax o e-mail federale o per consegna a mano, negli stessi termini previsti per l'invio della lettera raccomandata, pena la non ammissibilità del reclamo o ricorso.

La controparte ha diritto di inviare le proprie controdeduzioni entro 3 giorni dalla ricezione della copia di cui al comma precedente, spedendone, contestualmente, copia a mezzo raccomandata anche al reclamante o al ricorrente. La ricevuta della lettera raccomandata, comprovante tale invio, deve essere allegata alle controdeduzioni rimesse all'Organo di Giustizia, pena la non ammissibilità della memoria difensiva.

Nel caso in cui siano stati presentati dalle Società, i reclami debbono essere sottoscritti dal Presidente o da un dirigente al quale sia stata rilasciata apposita

delega scritta, da allegare al reclamo a pena di inammissibilità; nel caso in cui siano stati, invece, presentati dal tesserato, devono essere sottoscritti da quest'ultimo. I reclami privi di motivazione o di richieste, e comunque quelli presentati in forma generica e/o indeterminata, sono considerati inammissibili. Sempre a pena di inammissibilità è previsto il pagamento della relativa tassa, che è raddoppiata per i ricorsi in via d'urgenza (tasse che saranno restituite in caso di accoglimento del reclamo ed incamerate in tutti gli altri casi). Al fine di disincentivare la presentazione di reclami pretestuosi o evidentemente infondati, è previsto che le tasse versate saranno restituite solo in caso di accoglimento del reclamo, ma saranno incamerate in tutti gli altri casi. È prescritta, infine, in caso di dichiarazione di inammissibilità, irrogazione di una penale pari al 20% della relativa tassa.

Questo per quanto attiene alla procedura ordinaria.

È prevista, tuttavia, anche una procedura speciale in deroga, per tutte le fasi di play-off e/o play-out, ovvero per tutte le fasi della poule scudetto e/o poule promozione e/o poule retrocessione e per le ultime tre giornate di campionato.

In questi casi, il reclamo al Giudice Sportivo Nazionale è ammesso solo sulla posizione irregolare di giocatori. Deve essere preannunciato agli arbitri entro 15 minuti dal termine dell'incontro, con l'obbligo, da parte di questi ultimi di annotarlo sul frontespizio del referto di gara, prima che lo stesso venga ufficialmente chiuso e le copie consegnate alle due Società. Il mancato preannuncio del reclamo entro i predetti termini produce l'inammissibilità del reclamo.

A tutela del diritto di difesa, il reclamo – dopo essere stato preannunciato – deve, innanzi tutto, essere inviato alla Società controinteressata, presso il suo recapito ufficiale. Tale comunicazione alla società controinteressata dovrà essere spedita via fax nelle primissime ore del giorno seguente alla disputa dell'incontro cui il reclamo si riferisce in quanto il Regolamento prevede che il reclamo debba pervenire alla Federazione (via fax, per e-mail o per consegna a mano) entro le ore 11.00 dello stesso giorno con *già allegate*, a pena di inammissibilità, la prova della intervenuta trasmissione del reclamo alla Società controinteressata e la ricevuta della tassa prescritta.

Sempre allo stesso modo (via fax, per e-mail o per consegna a mano) dovranno, poi, pervenire, entro le ore 15.00 dello stesso giorno, le eventuali controdeduzioni alla Federazione ed al reclamante.

Il Giudice Sportivo Nazionale esamina il reclamo emettendo la relativa decisione entro le ore 15.00 del giorno successivo, che viene immediatamente comunicata alle Società interessate e pubblicata sul sito internet della Federazione (www.figh.it), che costituisce a tutti gli effetti forma di pubblicità legale.

Limitatamente alle manifestazioni a concentramento, il reclamo avverso l'omologazione della gara, oltre ad essere preannunciato agli arbitri entro 15 minuti dal termine dell'incontro, dev'essere consegnato nelle mani del delegato federale presente *in loco* entro un'ora dal termine dell'incontro. Copia dello stesso è, altresì, consegnata, a cura del delegato federale, alla Società controinteressata, previa dichiarazione scritta comprovante l'avvenuta ricezione. Anche le eventuali controdeduzioni soggiacciono alle medesime modalità, in quanto anch'esse devono

essere consegnate nelle mani del delegato federale presente *in loco* entro un'ora dall'avvenuta notifica del reclamo. Tutti i termini indicati sono perentori.

A seguito di tale procedura, il Giudice Sportivo Nazionale (o un suo delegato) esamina il reclamo emettendo la relativa decisione che viene comunicata alle Società interessate prima dell'incontro immediatamente successivo.

Ulteriore eccezione prevista per le manifestazioni a concentramento è che ogni decisione del Giudice Sportivo Nazionale (o suo delegato), è inappellabile. Possono, infatti, formare oggetto di ricorso alla Commissione Disciplinare Ricorsi esclusivamente quei provvedimenti disciplinari che eccedano la durata della manifestazione.

12. I Ricorsi da parte delle società e dei tesserati. La procedura ordinaria e quella speciale

Come già detto, anche nel procedimento disciplinare vige il principio del doppio grado di giurisdizione: contro le decisioni dei giudizi di primo grado è, infatti, sempre consentito almeno un grado di impugnazione.

Avverso le decisioni di prima istanza dei Giudici Sportivi e relative alle infrazioni connesse allo svolgimento delle gare, le Società e i tesserati possono presentare ricorso alla Commissione Disciplinare Ricorsi.

Sono legittimati a proporre ricorso le società, i dirigenti ed i tesserati che, ritenendosi lesi nei propri diritti, abbiano interesse diretto a proporre l'impugnazione, così come la Procura federale avverso le decisioni relative ai deferimenti dalla stessa disposti.

Anche in questo caso, i ricorsi redatti senza motivazione o le relative richieste, e comunque in forma generica e/o indeterminata, sono inammissibili.

Il ricorso – previo pagamento a pena di inammissibilità della relativa tassa – deve essere, infatti, motivato, sottoscritto dal Presidente o da un dirigente al quale sia stata rilasciata apposita delega scritta (da allegare al reclamo o ricorso a pena di inammissibilità) o direttamente dal tesserato e proposto entro i 3 giorni successivi alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale, in cui è riportata la decisione dell'Organo di primo grado (a mezzo di lettera raccomandata A.R. agli Organi competenti ed, in copia, anche all'eventuale controparte). La ricevuta della lettera raccomandata comprovante tale invio, dev'essere allegata al reclamo od al ricorso spedito all'Organo di Giustizia, pena la non ammissibilità del reclamo o del ricorso stesso.

Il ricorso d'urgenza – che è riservato alle sole società partecipanti ai campionati nazionali – dovrà essere inoltrato (sempre previo pagamento della relativa tassa a pena di inammissibilità) entro e non oltre le ore 24 del giorno successivo alla comunicazione a mezzo e-mail federale o telegramma del provvedimento che si intende impugnare. Il ricorso d'urgenza può essere proposto solo avverso *provvedimenti di squalifica* o *inibizione*.

La controparte ha diritto di inviare le proprie controdeduzioni entro 3 giorni dalla ricezione della copia del ricorso, spedendone, contestualmente, copia a mezzo

raccomandata anche al ricorrente. La ricevuta della lettera raccomandata, comprovante tale invio, deve essere allegata alle controdeduzioni rimesse all'Organo di Giustizia, pena la non ammissibilità della memoria difensiva. Copia delle controdeduzioni, con allegate le ricevute della raccomandata inviata alla Federazione (o al competente organo di giustizia territoriale) e della raccomandata inviata al ricorrente, dovrà pervenire alla Federazione (o al competente organo di giustizia territoriale), a mezzo fax o e-mail federale o per consegna a mano, negli stessi termini previsti per l'invio della lettera raccomandata, pena la non ammissibilità del reclamo o ricorso.

Nei procedimenti di seconda istanza, i ricorrenti e le controparti hanno diritto di essere sentiti, di prendere visione dei documenti ufficiali (ivi compresi i supplementi di rapporto richiesti dagli Organi disciplinari ai fini istruttori) e di averne copia. Il ricorrente non può, tuttavia, dedurre prove nuove (salvo che dimostri di non aver potuto dedurle nel giudizio di primo grado per causa a lui non imputabile), non possono essere proposte domande o questioni nuove (e, se proposte, devono essere rigettate d'ufficio) e non possono essere sanate irregolarità procedurali che abbiano reso inammissibile il reclamo in prima istanza.[29]

I giudizi si svolgono sulla base dei documenti ufficiali quali il rapporto dell'arbitro, dell'eventuale commissario di gara e dell'eventuale commissario speciale. Tali documenti fanno piena prova circa lo svolgimento delle gare, del comportamento del pubblico e dei tesserati. La Commissione Disciplinare Ricorsi può incaricare la Procura Federale di effettuare gli accertamenti ritenuti più opportuni, può richiedere agli ufficiali di gara dei supplementi di rapporto, così come può - qualora ne ravvisi il bisogno - disporne la convocazione in giudizio: in questo caso è vietata, tuttavia, che vi sia qualsiasi forma contraddittorio tra gli Ufficiali stessi e le parti interessate.

La Commissione Disciplinare Ricorsi, di norma, esamina i ricorsi nella settimana successiva a quella di presentazione degli stessi, tranne che si tratti di ricorso d'urgenza, nel qual caso l'esame avverrà prima della successiva gara nel corso della quale dovrà essere iniziato a scontare il provvedimento disciplinare e la decisione avverrà entro lo stesso giorno, dandone comunicazione al ricorrente a mezzo e-mail federale o telegramma presso il domicilio da questo espressamente indicato.

Vari sono gli sbocchi che possono assume le decisioni dell'Organo di secondo grado:

1. se questo valuta diversamente, in fatto od in diritto, le risultanze del procedimento di primo grado, riforma in tutto od in parte la decisione impugnata, decidendo nuovamente nel merito, con divieto di inasprimento di sanzioni a

[29] Tale principio è un ricavato del divieto dello *jus novorum* processual-civilistico (applicabile anche nell'ambito del processo amministrativo o tributario): il divieto di *ius novorum* in appello, sancito dall'art. 345 c.p.c., si fonda sul principio generale del doppio grado di giurisdizione, in base al quale l'oggetto della controversia deve restare identico nei due gradi, costituendo l'appello non già un nuovo giudizio bensì un'ulteriore fase del medesimo processo. E' per questo che la citata norma fa divieto di proporre (oltrechè domande anche) eccezioni nuove, a meno che quest'ultime non siano rilevabili anche d'ufficio. Per il processo tributario si veda: *Cass. civ. Sez. V, 27/03/2013, n. 7714*.

carico del ricorrente (cd. divieto di *riformatio in peius*),[30] ad eccezione degli appelli che siano stati presentati dal Procuratore Federale;

2. se rileva motivi di inammissibilità od improcedibilità del reclamo in prima istanza, annulla la decisione impugnata senza rinvio;
3. se ritiene, invece, insussistente l'inammissibilità o l'improcedibilità dichiarata dall'Organo di prima istanza, annulla la decisione impugnata e rinvia all'Organo medesimo, per un nuovo esame del merito;
4. allo stesso modo, procede, qualora rilevi che l'Organo di prima istanza non abbia provveduto in merito a tutte le domande propostegli; non abbia preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento; non abbia in alcun modo motivato la propria decisione.

Come nel caso del reclamo, anche in caso di ricorso è prevista una *procedura speciale*, in deroga a quella ordinaria, per tutte le fasi di play-off e/o play-out, ovvero per tutte le fasi della poule scudetto e/o poule promozione e/o poule retrocessione e per le ultime tre giornate di campionato.

In questo caso, avverso le decisioni di prima istanza del Giudice Sportivo Nazionale relative ai provvedimenti di squalifica o inibizioni a carico dei tesserati, può essere presentato ricorso alla CDR il quale dovrà pervenire a mezzo fax o e-mail o per consegna a mano, unitamente alla ricevuta di versamento della prescritta tassa (a pena di inammissibilità), entro le ore 11.00 del giorno successivo a quello della decisione impugnata (termine perentorio).

La Commissione Disciplinare Ricorsi esamina il ricorso, emettendo la relativa decisione che viene immediatamente comunicata alle Società interessate e pubblicata sul sito internet della Federazione (www.figh.it), che costituisce a tutti gli effetti forma di pubblicità legale.

Le decisioni della Commissione Disciplinare Ricorsi sono inappellabili, fatto salvo quanto stabilito dallo Statuto federale.

Nel caso in cui, invece la Commissione Disciplinare Ricorsi agisca quale giudice di primo grado, le Società, i tesserati ed il Procuratore Federale (limitatamente alle delibere per la formazione delle quali è stato parte) possono presentare ricorso alla Corte d'Appello Federale.[31]

---

[30] Divieto di *reformatio in pejus*: È un principio fondamentale nell'ambito del sistema penale in tema di impugnazioni della sentenza. Implica che la sentenza che si sostituisce a quella caducata non possa decidere in senso più sfavorevole al ricorrente. Il codice di procedura penale (art. 597 c.p.p.) dispone che, quando appellante è solo l'imputato, il giudice *non pu*ò irrogare una pena più grave per specie e quantità, applicare una misura di sicurezza nuova o più grave, prosciogliere l'imputato per una causa meno favorevole di quella enunciata nella sentenza revocata, né revocare benefici. Egli può solo dare al fatto una definizione giuridica più grave, purché non venga superata la competenza del giudice di primo grado (*Cass. pen. Sez. I, 17/12/2012, n. 474)*. Pur non essendo sancito da una norma specifica, tale principio è considerato vigente anche nel processo civile in materia di appello. Chiedendo l'appellante una riforma in meglio e non in peggio della sentenza impugnata, non è consentita, in virtù del *principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato* una riforma in senso peggiorativo della stessa. Tuttavia, una riforma in peggio può essere determinata, eventualmente, dall'accoglimento dell'appello incidentale eventualmente proposto dall'altra parte del giudizio impugnatorio.

[31] Si riporta una decisione di rigetto: "*CORTE D'APPELLO FEDERALE - Seduta del 26.2.2013- Ricorso per Revisione, ex art.52 del Regolamento Giustizia e Disciplina, della Società … …*

La procedura per i ricorsi alla Corte d'Appello Federale è quella prevista per i ricorsi innanzi agli organi di seconda istanza. Se la CAF rileva che l'appellante è stato contumace in primo grado per causa a lui non imputabile, dispone, su richiesta dello stesso appellante oppure di ufficio, se lo ritiene assolutamente necessario, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.

13. La Revisione

Le sentenze impugnabili per revisione[32] sono soltanto quelle divenute irrevocabili per qualunque causa (per essere stati esperiti tutti i mezzi di impugnazione previsti nel presente regolamento o per scadenza dei termini per ricorrere in appello). Legittimati alla proposizione del ricorso sono il condannato ed il Procuratore Federale.

Le ipotesi contemplate sono:

a) il caso di sopravvenienza di nuove prove di non colpevolezza;
b) il caso di falsità in atti o in giudizio o di altro fatto-reato (es. falsa testimonianza) da cui dipenda l'attuale condanna;
c) il caso di inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della sentenza con quelli di altra sentenza divenuta irrevocabile.

Il rimedio in esame – che è utilizzabile senza vincoli temporali – ha, però, un ambito di esperibilità circoscritto in quanto, non solo è necessaria la ricorrenza di almeno una delle fattispecie sopra indicate, ma è, altresì, indispensabile che nuovi elementi possano, almeno in astratto, determinare il proscioglimento del condannato con la formula dell'«assoluzione» o del «non doversi procedere» (anche se per estinzione del reato), non essendo ammissibile il ricorso al rimedio per conseguire risultati minori di quelli indicati (si pensi, ad esempio, all'esclusione di circostanze aggravanti o alla modifica qualitativa o quantitativa della pena). Gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono essere infatti – a pena di inammissibilità della domanda – tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto sulla base di sentenza di non doversi procedere o di assoluzione.

La domanda deve contenere l'indicazione specifica delle ragioni e delle prove a supporto e deve essere presentata, unitamente ad eventuali atti e documenti, presso la Corte d'Appello Federale.

---

avverso decisione della Commissione Disciplinare Ricorsi - Comunicato Ufficiale n.7 del 07/11/2012- La Corte d'Appello Federale: Esaminato il ricorso per revisione proposto dal Sig. … … nella qualità di Presidente della Società …..… su indicata; Ritenuto che : - nel ricorso stesso non è individuato il provvedimento oggetto della istanza di revisione; - la Corte non ha emesso alcun provvedimento nei confronti di parte ricorrente; Visto l'art.42 comma 12 del Regolamento Giustizia e Disciplina che prevede che i ricorsi siano gravati dalla relativa tassa a pena di inammissibilità; Considerato che dal ricorso pervenuto non si trae prova dell'avvenuto versamento della predetta tassa; Delibera la inammissibilità del ricorso proposto dalla Società … … . Il Presidente della CAF … …".

[32] *Si rimanda per un analisi degli istituti della revisione e della revocazione delle pronunce da proporsi innanzi al Collegio si Garanzia dello Sport (disciplinati dall'art.63 Cod. Giust. Sport. CONI) alle conclusioni del presente contributo.*

Per il giudizio di revisione si applicano le disposizioni relative al giudizio innanzi agli Organi di giustizia di secondo grado.

Quanto alle decisioni che possono essere assunte dalla Corte d'Appello Federale, queste possono essere di diversa natura e cioè: cautelari, di merito o processuali.

Nella prima ipotesi, la CAF può, in qualunque momento, disporre, con ordinanza, la sospensione dell'esecuzione della sanzione.

Nella seconda ipotesi, in caso di accoglimento della richiesta di revisione, la CAF revoca la sentenza di condanna e pronuncia il proscioglimento indicandone la causa nel dispositivo. Il giudice della revisione non può pronunciare, invece, il proscioglimento quando esso sia basato solo su di una diversa valutazione delle prove assunte nel procedente giudizio.

Infine, quando la richiesta sia stata proposta al di fuori delle ipotesi previste, ovvero risulti manifestamente infondata, la Corte d'Appello dichiara l'inammissibilità della ricorso.

Anche le decisioni della CAF, quale giudice di revisione, sono inoppugnabili.

14. Prescrizione

Come si è visto in precedenza, sia il procedimento di indagine da parte della Procura Federale, sia il giudizio disciplinare devono avere una durata massima ben circoscritta. Ciò è dovuto, da un lato, alla necessità di assicurare il principio di certezza della pena e, dall'altro, al fatto che, per poter espletare la sua funzione preventiva, l'irrogazione della sanzione deve intervenire entro breve lasso di tempo dalla commissione del fatto.

Proprio perché, una volta che sia intercorso un notevole lasso di tempo dalla realizzazione del fatto imputabile, la comminazione dell'eventuale sanzione finisce per diluire quel suo carattere di tipico di esemplarietà, è previsto - anche in questo settore - l'operatività di un istituto, quale la prescrizione, la cui efficacia si giustifica sull'infruttuoso decorso del tempo senza che si sia provveduto ad accertare la presunta infrazione od a comminare la conseguente sanzione.

Così:

a) le infrazioni di carattere disciplinare delle quali possono essere chiamati a rispondere i dirigenti, i soci di associazione e i tesserati si prescrivono al termine della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato posto in essere l'ultimo atto diretto a commettere le infrazioni stesse, con esclusione dell'illecito sportivo e delle violazioni alle Norme Sportive Antidoping che si prescrivono dopo 8 anni;
b) le infrazioni di carattere disciplinare, delle quali possono essere chiamate a rispondere, a qualsiasi titolo, le società, si prescrivono al termine della seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è stato posto in essere l'ultimo atto diretto a commettere le infrazioni stesse.

Orbene, tali termini decorrono, per l'infrazione consumata, dal giorno della consumazione e per quella tentata, dal giorno in cui è cessata l'attività imputabile.

Il corso della prescrizione rimane sospeso in caso di deferimento della questione ad altro Giudice e negli altri casi previsti dal Regolamento di giustizia e di disciplina. In tali ipotesi, la prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione ed il nuovo termine si somma a quello trascorso prima del verificarsi di tale causa.

Sono, invece, cause interruttive:

a) l'interrogatorio davanti al Procuratore federale;
b) l'invito a presentarsi davanti al Procuratore Federale per rendere l'interrogatorio;
c) la richiesta di rinvio a procedimento disciplinare;
d) la decisione di condanna e
e) la decisione che applica la misura cautelare della sospensione.

Se gli atti interruttivi sono molteplici, la prescrizione decorre dall'ultimo di questi. Qualora, invece, una persona abbia commesso o abbia concorso a commettere un illecito sportivo o una frode sportiva o violazioni alla normativa antidoping, senza rivestire la qualifica di dirigente, socio di associazione o tesserato, o che assuma, successivamente, una di tali qualifiche i termini di prescrizione, per il solo procedimento a suo carico, decorrono dalla data in cui è stata assunta la qualifica di dirigente, socio di associazione o tesserato.

Poiché la prescrizione è un istituto previsto, innanzi tutto, nell'interesse dell'eventuale incolpato, essa è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato, che può comunque avere interesse a far accertare la propria innocenza rispetto ai fatti contestatigli, con formula piena.

15. Riabilitazione

Un altro istituto nel quale il decorso del tempo svolge un ruolo rilevante, sebbene congiuntamente ad altre condizioni, è la riabilitazione. Questa consiste in un provvedimento che estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna, quando siano trascorsi 3 anni dal giorno in cui la pena principale è stata eseguita o si è estinta ed il condannato, durante tale periodo, abbia dato prova costante di buona condotta.

Il provvedimento di riabilitazione è emesso dalla CAF, su istanza del condannato, nella quale devono essere indicati tutti gli elementi dai quali si può desumere la sussistenza delle condizioni giustificative del provvedimento.

Una volta ricevuta l'istanza, la CAF acquisisce tutta la documentazione necessaria all'accertamento dei requisiti abilitanti e si pronuncia entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza. La relativa decisione deve essere depositata, entro 15 giorni, presso la Segreteria degli Organi di Giustizia, che provvederà, a sua volta, alla trascrizione nel casellario federale ed a darne la dovuta comunicazione – a mezzo raccomandata A.R. – entro 7 giorni all'istante.

Se la richiesta di riabilitazione è respinta per difetto del requisito della buona condotta, la relativa istanza non potrà essere riproposta prima che siano decorsi 2 anni dal provvedimento di rigetto.

Nel caso in cui sia stato concesso il provvedimento di riabilitazione, la relativa sentenza è revocata di diritto, qualora la persona riabilitata commetta, entro 7 anni, un'infrazione per la quale venga comminata la sospensione, per un tempo non inferiore a 2 anni o la radiazione o nell'ipotesi in cui venga condannata per l'uso di sostanze o metodi dopanti. Qualora la revoca della riabilitazione non sia stata disposta dal Giudice che decide sulla nuova condanna, su di essa è competente a decidere, su ricorso del Procuratore Federale, la CAF.

16. I provvedimenti di clemenza

Anche il sistema di giustizia del gioco della pallamano annovera – come in generale tutti i sistemi giustiziali – degli specifici strumenti di clemenza, atti ad estinguere, a seconda dei casi, l'infrazione oppure la sanzione applicata.

Il primo di tali istituti è rappresentato dall'amnistia, che può essere concessa dal Consiglio Federale in occasioni eccezionali e che estingue l'infrazione accertata, cosicché, laddove vi siano dei giudizi in corso per infrazioni che siano coperte da amnistia, l'Organo giudicante sarà costretto a pronunciare il "*non luogo a procedere*".

L'amnistia può essere:

a) totale (cioè per tutte le sanzioni comminate per fatti commessi fino al giorno precedente la data di concessione), oppure
b) parziale (cioè limitata a determinate sanzioni o a determinati periodi di tempo).

Nel provvedimento di concessione dell'amnistia, il Consiglio Federale è tenuto ad indicare la data di decorrenza della stessa. Se questa interviene dopo la sentenza irrevocabile di condanna, estingue le pene principali e quelle accessorie, ma non gli effetti della condanna.

L'amnistia può essere sottoposta a condizioni o ad obblighi e, nel caso di concorso di più infrazioni, si applica alle singole infrazioni per le quali è concessa. In ogni caso, a meno che non sia diversamente disposto, l'amnistia non si applica ai recidivi ed alle sanzioni comminate per violazioni, considerate particolarmente gravi, quali quelle alle norme antidoping.

Dall'amnistia differisce l'indulto, poiché, mentre l'amnistia estingue l'infrazione, l'indulto ha, invece, l'effetto di estinguere la pena. L'indulto è, difatti, un provvedimento anch'esso di clemenza generale, che può essere concesso in occasioni specifiche dal Consiglio federale, con il quale si <<condonano>> (in tutto o in parte) le sanzione irrogate, le quali possono anche essere commutate in pene più lievi. La sua efficacia è circoscritta alle infrazioni commesse a tutto il giorno prima della data della delibera del Consiglio Federale (salvo che non sia disposto diversamente) e può essere sottoposta a specifiche condizioni e a determinati obblighi.

Nel concorso di più violazioni, l'indulto si applica una sola volta dopo aver cumulato le sanzioni, mentre – così come per l'amnistia - non si applica ai casi di recidiva (salvo, anche qui, che non sia diversamente disposto) ed alle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping.

Dall'amnistia e dall'indulto si distingue, a sua volta, la grazia. Anche

quest'ultima è, infatti, un provvedimento che, come l'indulto, estingue la pena, tuttavia, mentre i primi due provvedimenti sono a carattere generale, la grazia è, invece, un provvedimento di carattere particolare, in quanto va a beneficio di una determinata persona.

La grazia opera sulla pena principale, estinguendola (in tutto o in parte), o commutandola in una pena di specie diversa. È adottata dal Presidente Federale, solo a seguito di apposita istanza dell'interessato, inoltrata per iscritto a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Presupposti per la sua concessione sono che:

a) ci sia una sentenza irrevocabile di condanna,
b) sia stata scontata almeno la metà della sanzione irrogata.

Tale provvedimento di clemenza ha un ambito di operatività ampio, ma non illimitato: può essere concessa per tutte le condanne, compresa la radiazione, quando sussistano elementi sufficienti a far presumere che l'infrazione non verrà ripetuta, ma non può essere concesso per le sanzioni comminate per la violazione delle Norme Sportive Antidoping e, negli altri casi, prima che siano decorsi almeno 5 anni dall'adozione della sanzione.

Infine, la grazia non estingue, di norma, le sanzioni accessorie, salvo che il provvedimento non disponga al riguardo diversamente.

17. La procedura arbitrale

Gli affiliati e i tesserati della FIGH possono rimettere a un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie interindividuali ai sensi degli artt. 806 e ss. c.p.c.,[33] che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa, qualora non rientrino nella competenza degli Organi di Giustizia federali o nei casi di cui all'art. 49,[34] nei modi e termini fissati dall'art. 53 e ss. del Regolamento di Giustizia.

In forza dell'indicato art. 53 del Regolamento di giustizia, il Collegio Arbitrale, competente per la risoluzione delle su indicate controversie,[35] è costituito da un Presidente e da due componenti designati, uno ciascuno, dalle parti direttamente interessate alla risoluzione della controversia.

---

[33] Come ben noto l'arbitrato costituisce uno strumento per la risoluzione delle controversie aventi ad oggetto diritti disponibili regolamentato nel codice di procedura civile dagli artt. 806-832 c.p.c.. Da tale arbitrato rituale [che nasce da una convenzione di arbitrato (compromesso o clausola compromissoria) con cui le parti si accordano per fare decidere le controversie eventuali tra loro insorte da arbitri (art. 806 c.p.c.), i quali sostituiscono il giudice ordinario nell'esercizio della funzione giurisdizionale e pronunciano una decisione, chiamata lodo, che ha valore di sentenza] si distingue l'arbitrato irrituale (o libero), che si ha ogniqualvolta le parti si limitino a dare al terzo o ai terzi un mandato ad emettere una risoluzione della controversia avente natura meramente contrattuale, destinata convenzionalmente a sostituire la volontà dei contraenti, i quali si impegnano a considerarla reciprocamente vincolante (art. 808 *ter* c.p.c.).

[34] Art. 49 Statuto (Elettorato attivo).

[35] Art. 54 Statuto cit.: **"**(*Arbitrato federale) 1. Gli affiliati e i tesserati della F.I.G.H. possono rimettere a un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie interindividuali ai sensi dell'art. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile, che siano originate dalla loro*

Il Presidente è nominato di comune accordo dalle parti, che hanno l'onere di comunicarlo tempestivamente alla Segreteria federale.

In caso di mancata nomina del proprio arbitro e, più in generale, in caso di mancato accordo e/o comunque su richiesta di una delle parti, il Presidente è designato dal Presidente della Corte d'Appello Federale, su sollecitazione della parte adempiente.

Gli arbitri possono essere sia cittadini italiani sia stranieri, devono essere esenti da provvedimenti di carattere disciplinare da parte della FIGH e non essere oggetto di provvedimento di sospensione in attesa di giudizio. Non possono essere designati dalle parti come componenti di Collegio Arbitrale le persone facenti parte degli Organi elettivi, degli Organi di Giustizia della FIGH, i tesserati con la qualifica di arbitro, allenatore o atleti in attività, i legali rappresentanti delle Società parti in causa, gli ascendenti e i discendenti e affini in linea diretta delle parti interessate e coloro che hanno sottoscritto gli atti dai quali ha origine la controversia.

Ai componenti del Collegio si applicano, per quanto compatibili, le norme relative ai componenti degli Organi di Giustizia della FIGH e, per tutto quanto non previsto, gli artt. 806 e ss.. del Codice di Procedura Civile.

L'atto introduttivo della procedura arbitrale deve avere un contenuto minimo indispensabile relativo all'identificazione delle parti e dell'oggetto della controversia da devolvere al giudizio arbitrale, nonché, a pena di inammissibilità:

a) le conclusioni che si intendono sottoporre al Collegio Arbitrale;
b) la nomina dell'arbitro con l'accettazione di questi in calce all'istanza;
c) l'eventuale elezione di domicilio ai fini delle comunicazioni;
d) l'invito all'altra parte a nominare un proprio arbitro e, di comune accordo, il Presidente del Collegio Arbitrale.

---

attività sportiva od associativa, qualora non rientrino nella competenza degli Organi di Giustizia federali o nei casi di cui all'art. 49, nei modi e termini fissati dal Regolamento di Giustizia. 2. Il Collegio Arbitrale è costituito dal Presidente e da due membri. Questi ultimi, nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del Presidente. In difetto di accordo la nomina del Presidente del Collegio Arbitrale e la nomina dell'Arbitro di parte, ove questa non vi abbia provveduto, è demandata al Presidente del supremo organo di giustizia federale. 3. Gli arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente e senza formalità di procedura. Il lodo è deliberato a maggioranza dei voti ed il dispositivo deve essere sottoscritto da tutti i componenti. E' comunque valido se sottoscritto dalla maggioranza, purché si dia atto che è stato deliberato con la presenza di tutti i componenti, con l'espressa dichiarazione che l'altro componente non ha potuto o voluto sottoscriverlo. 4. Il lodo deve essere pronunciato entro 90 giorni dalla nomina del Presidente e per l'esecuzione, le cui modalità sono stabilite nel lodo stesso, deve essere depositato da parte del Presidente entro 10 giorni dalla sottoscrizione presso la segreteria degli Organi di Giustizia, quest'ultima ne dovrà dare tempestiva comunicazione alle parti. 5. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione".

Si ritiene, tuttavia, che tale disposizione debba essere rivista in seguito all'intervenuta eliminazione del procedimento arbitrale dal corpo del sistema di giustizia del CONI e della previsione dell'art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI che prevede la possibilità per gli Statuti e i regolamenti federali di deferimento delle controversie a commissioni e collegi arbitrali solo su rapporti meramente patrimoniali.

L'istanza deve essere spedita a mezzo raccomandata A.R. alla parte nei cui confronti si agisce. A seguito di tale invio, copia della stessa (corredata da tutta la documentazione allegata e dalla prova dell'avvenuta ricezione della raccomandata) deve essere depositata o inoltrata a mezzo di raccomandata A.R. alla Segreteria Federale.

La parte, nei cui confronti è stata attivata la procedura arbitrale, dovrà, a sua volta, inviare a mezzo raccomandata A.R., alla parte istante (e per conoscenza alla Segreteria Federale), la nomina del proprio arbitro, nonché le eventuali deduzioni che s'intendono sottoporre all'attenzione del Collegio, entro 20 giorni dalla ricezione dell'istanza.

A seguito di tali adempimenti, il Presidente del Collegio Arbitrale fissa la data, il luogo e l'ora della riunione di comparizione, dandone comunicazione agli arbitri, alle parti e ai loro difensori, se nominati, a mezzo lettera raccomandata A.R. o altro mezzo idoneo, almeno 5 giorni prima della riunione.

Il Collegio esperisce preliminarmente e necessariamente un tentativo di conciliazione.

Se le parti si riconciliano, viene redatto verbale sottoscritto dalle stesse, dagli arbitri e dai difensori eventuali; altrimenti il Collegio Arbitrale dispone sull'istruzione della controversia.

I poteri ordinatori ed istruttori spettano al Presidente del Collegio, il quale provvede anche alle convocazioni del collegio e delle parti a mezzo lettera raccomandata A.R. o altro mezzo idoneo almeno 5 giorni prima della riunione. Le parti potranno farsi assistere dai loro difensori.

Requisito di validità delle riunioni è che le stesse siano svolte alla presenza dell'intero Collegio.

La sostituzione del Presidente o dei Componenti designati dalle parti non comporta il rinnovo degli atti di istruzione già compiuti. Tuttavia, le dimissioni di uno dei componenti del Collegio che siano state presentate dopo la fine dell'istruttoria determinano l'interruzione della procedura, se non si sia provveduto alla sostituzione dell'arbitro dimissionario, e se, comunque, non vi sia la presenza in Collegio di almeno due dei componenti, uno dei quali sia il Presidente.

Gli arbitri hanno l'obbligo di presenziare a tutte le sedute. Nel caso uno di essi non sia presente a due sedute consecutive, s'intenderà decaduto. In una siffatta ipotesi, qualora la parte interessata non provveda ad una nuova e sollecita nomina, la controparte interessata, per evitare che la relativa procedura possa bloccarsi, potrà chiedere al Presidente della CAF l'integrazione del Collegio.

Quanto ai poteri decisori, il Collegio non potrà fondare le proprie decisioni su atti e comportamenti che siano in contrasto con le norme federali. La decisione del Collegio, che assume il nome di lodo, dovrà essere pronunciato entro 60 giorni dalla sua costituzione, con una possibilità di proroga, ma solo per un periodo di 30 giorni.

La decisione è deliberata dal Collegio a maggioranza. Di conseguenza, essa è valida anche se sottoscritta dal Presidente e da uno solo degli arbitri, purché si dia atto nel lodo che l'altro componente non ha voluto o potuto sottoscrivere la

decisione. Il lodo deve assumere la forma scritta. Il Collegio può comunque delegare ad uno dei suoi componenti la stesura della decisione, purché tale decisione si votata all'unanimità.

Anche la decisione deve avere un contenuto minimo ineliminabile. Essa deve contenere:

a) l'indicazione delle parti;
b) l'esposizione, anche sommaria, dei fatti e dei motivi della decisione;
c) il dispositivo;
d) l'indicazione della data e del luogo in cui viene sottoscritto e
e) la sottoscrizione.

Nella decisione è poi liquidato, ponendolo a carico della parte dichiarata soccombente, il compenso per il funzionamento del Collegio Arbitrale stesso. Il Collegio può però – qualora sussistano motivi di equità – porre a carico di entrambe le parti le spese per il proprio funzionamento. Ove ne sia fatta esplicita richiesta, il Collegio provvederà allo stesso modo per i compensi ai difensori delle parti.

Copia della decisione dovrà essere, poi, trasmessa entro 15 giorni alla Segreteria Federale.

L'ingiustificata mancata esecuzione è considerata agli effetti disciplinari come violazione del principio di lealtà e correttezza. In caso d'inadempimento di una delle parti, l'altra potrà, pertanto, richiedere l'intervento del Procuratore Federale, il quale, verificata la legittimità della richiesta, trasmetterà gli atti agli Organi giurisdizionali competenti.

18. Conclusioni

Il sistema di giustizia sportiva prevista dallo Statuto federale e dal Regolamento di Giustizia della FIGH, nell'attuale formulazione,[36] riconosce ampia tutela alle ragioni sia dei propri affiliati che dei tesserati, prevedendo un sistema di doppio grado di giudizio e delle clausole arbitrali. Il sistema disciplinare è imperniato sul pieno rispetto del diritto di difesa, anche attraverso le previsioni di un atto di deferimento

[36] Si precisa che sia lo Statuto che il Regolamento di Giustizia della FGIH, alla data di redazione del presente contributo, non sono stati ancora adeguati alle modifiche introdotte dallo Statuto e dal Codice di Giustizia sportiva del CONI, ma sicuramente si provvederà ad adeguarsi nei termini indicati dallo stesso art. 64 del Codice di Giustizia, e, cioè, entro il 1° luglio 2015. Prescrive, infatti, l'articolo indicato che: "*1. Salvo quanto disposto ai successivi commi, il presente Codice entra in vigore il 12 giugno 2014. 2. In tempo utile per l'inizio della prima stagione sportiva successiva al termine di cui al comma 1, ciascuna Federazione provvede a conformare al Codice i rispettivi statuti e regolamenti di giustizia*". Nel rammentare che, in base all'art.2 del Regolamento Attività Sportiva Federale della FIGH, l'anno sportivo inizia l° luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo, il termine per adeguarsi era comprensibilmente ben poco, per cui, certi che quanto prima si procederà a recepire le innovazioni introdotte dal CONI nel sistema della giustizia sportiva della FGIH, si è rappresentato il sistema della Giustizia della FGIH vigente (e ciò alla luce dell'art.64, comma 3, secondo cui: "*Fino al recepimento delle presenti disposizioni negli Statuti e nei regolamenti federali, i procedimenti davanti agli organi di giustizia presso la Federazione continuano a svolgersi in base a quelle previgenti*"), implementando le nuove norme con le previsioni vigenti in tale Federazione, cercando di illustrare quello che sarà il nuovo sistema dal 1° luglio del 2015.

impostato con le modalità e secondo i principi già visti della specificità (indicando gli elementi di fatto sui quali si basa la contestazione, le norme violate nonché gli elementi di prova raccolti e gli eventuali testi da chiamare in giudizio da parte del Procuratore Federale), del libero accesso agli atti della procedura e l'assistenza di soggetti esterni (per una difesa che può essere sia personale che tecnica), della celerità del procedimento (con una pronuncia di deferimento che non può essere emessa oltre il termine di 90 giorni dalla data di apertura delle indagini) e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (che limita l'adozione del provvedimento finale alle richieste del Procuratore Federale), nel totale e pieno rispetto dell'obbligo di riservatezza imposto a tutti i soggetti coinvolti nel procedimenti (arti o giudici che siano).

Il sistema di giustizia sportivo contemplato dal Regolamento di Giustizia e disciplina, prevede ampie garanzie anche e soprattutto per assicurare imparzialità e terzietà dell'organo giudicante (attraverso gli istituti dell'astensione e della ricusazione), e sistemi di *favor* per il soggetto che ha commesso la violazione, con la previsione di istituti quali la prescrizione o la riabilitazione, oltre che della clemenza, già analizzati.

In ogni caso, l'attività e l'operato di coloro che praticano lo sport della Pallamano (società, associazioni o tesserati) deve sempre imprescindibilmente improntarsi al pieno rispetto dei principi sportivi della lealtà, della probità, della rettitudine nonché della correttezza morale e materiale in ogni rapporto di natura agonistica, economica e sociale, dovendo, altresì, attenersi al Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI, la cui violazione configura le ipotesi di responsabilità sia oggettiva che soggettiva delle società, delle associazioni o dei tesserati della FIGH, con applicazione delle conseguenti sanzioni.

Le pronunce della CAF, prima ricorribili presso l'Alta Corte di Giustizia del CONI, sono, oggi, dopo le modifiche allo Statuto adottate dal Consiglio Nazionale l'11 giugno 2014, ricorribili innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport.

Essendo già stato trattata in quest'opera la competenza e la struttura del Collegio di Garanzia dello Sport, qui preme ricordare che essa è espressione dell'autonomia dell'ordinamento sportivo riconosciuta e favorita dal decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, convertito nella legge 17 ottobre 2003, n. 280, e dall'articolo 1, comma 14, del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, ed esercita le sue funzioni in piena autonomia e indipendenza (il Collegio di Garanzia dello Sport è istituito presso il CONI, ai sensi degli articoli 12 e 12 bis[37] dello Statuto del CONI).

---

[37] Si riporta il testo dei citati articoli 12 e 12 bis dello Statuto CONI:
"Art. 12 - Sistema di giustizia sportiva- 1. Sono istituiti presso il CONI, in piena autonomia e indipendenza, il Collegio di Garanzia dello Sport e la Procura Generale dello Sport. 2. La disciplina prevista nel presente articolo e nei seguenti articoli 12 bis e 12 ter in riferimento alle Federazioni sportive nazionali si applica integralmente anche alle Discipline sportive associate e, ove previsto dai rispettivi Statuti, agli Enti di promozione sportiva".
"Art. 12 bis. Collegio di Garanzia dello Sport - 1. È istituito presso il CONI, in posizione di autonomia e indipendenza, il Collegio di Garanzia dello Sport, organo di ultimo grado della giustizia sportiva, cui è demandata la cognizione delle controversie decise in via definitiva in ambito federale, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato

Il Collegio di Garanzia dello Sport costituirà, anche rispetto alle decisioni della Giustizia sportiva nella pallamano, l'ultimo grado della giustizia sportiva delle controversie decise in via definitiva in ambito federale, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro.[38] [39] Il Collegio ha, quindi, una competenza diversa di quella prevista per l'Alta Corte (che esercitava, come noto, funzioni giurisdizionali, consultive, regolamentari e organizzative)[40] e dalla cui competenza erano escluse anche quelle aventi a oggetto

l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro. 2. È ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento sportivo emesse dagli organi di giustizia federale esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti. 3. Quando il Collegio di Garanzia dello Sport riforma la decisione impugnata decide, in tutto o in parte, la controversia, oppure la rinvia all'organo di giustizia federale competente che, in diversa composizione, dovrà pronunciarsi definitivamente entro sessanta giorni applicando il principio di diritto dichiarato dalla Corte. In tal caso non è ammesso nuovo ricorso salvo che per la violazione del principio di diritto. 4. Il Collegio di Garanzia dello Sport è costituito in sezioni e composto da un Presidente, da Presidenti di sezione e da consiglieri. Le sezioni sono investite di competenza diversificata per materia, sulla base di quanto stabilito dal Regolamento di cui al comma 8 del presente articolo. 5. Il Collegio di Garanzia dello Sport svolge anche funzioni consultive per il CONI e, su richiesta presentata per il tramite del CONI, per le singole Federazioni sportive. Per lo svolgimento delle funzioni consultive, il Regolamento di cui al comma 8 assicura adeguate forme di distinzione e separazione dagli organi cui sono attribuite le funzioni giudiziali. 6. Il presidente e i componenti del Collegio di Garanzia dello Sport sono scelti tra soggetti esperti di diritto sportivo tra i professori ordinari in materie giuridiche, gli avvocati abilitati all'esercizio della professione dinanzi alle magistrature superiori, gli avvocati dello Stato, i magistrati in servizio o a riposo. 7. Il Presidente e i componenti del Collegio di Garanzia dello Sport sono eletti dal Consiglio Nazionale del Coni, su proposta della Giunta del Coni, con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto. Il curriculum vitae e i titoli sono pubblicati sul sito internet del Coni. Il Presidente e i componenti del Collegio di Garanzia dello Sport durano in carica quattro anni e sono rinnovabili per due soli mandati consecutivi. All'atto della nomina, il Presidente e i componenti del Collegio di Garanzia dello Sport sottoscrivono una dichiarazione con la quale si impegnano ad esercitare il mandato con obiettività e indipendenza, senza conflitti di interesse e con l'obbligo della riservatezza. 8. Le regole di organizzazione e di funzionamento del Collegio di Garanzia del Coni sono stabilite da un apposito Regolamento di organizzazione e funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport approvato dal Consiglio Nazionale del Coni a maggioranza assoluta dei suoi componenti".

[38] Art. 12 bis Statuto CONI e Art.54 Cod Gius. Sport. CONI

[39] L'art. 3, comma 1, Codice dei giudizi innanzi al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport e disciplina degli arbitri (Codice TNAS) prevedeva che le controversie concernenti le sanzioni pecuniarie e sospensioni di minore entità, quali le controversie aventi ad oggetto diritti indisponibili e quelle concernenti sanzioni pecuniarie di importo inferiore a diecimila euro o sospensioni di durata inferiore a centoventi giorni continuativi, ma anche quelle in materia di doping erano di sua pertinenza e non dell'Alta Corte.

[40] Come attività giurisdizionale l'Alta Corte costituiva l'ultimo grado della giustizia sportiva per tutte le controversie per le quali non era possibile l'arbitrato (art. 12-bis, comma 1, Statuto CONI), ma erano ammesse a giudizio soltanto le controversie valutate dalla medesima Alta Corte di notevole rilevanza per l'ordinamento sportivo nazionale, in ragione delle questioni di fatto e diritto coinvolte. Secondo le previsioni dello Statuto, il principio di diritto posto a base della decisione dell'Alta Corte,

una pronuncia della Giunta nazionale del CONI, emessa su parere dell'Alta Corte, su ricorsi relativi a revoca o diniego di affiliazione di società sportive.[41]

Come visto, a differenza dell'Alta Corte, che si pronunciava solo sulle questioni ritenute dalla stessa Corte di "*notevole rilevanza per l'ordinamento sportivo nazionale, in ragione delle questioni di fatto e di diritto in esame, e l'avvenuto esperimento dei rimedi o ricorsi previsti dalla giustizia sportiva federale*",[42] nonché (con ordinanza) sulle istanze di ricusazione degli arbitri,[43] il Collegio di Garanzia dello Sport opera come Giudice di legittimità e di ultimo grado della giustizia sportiva,[44] potendo essere impugnate innanzi a lui "tutte le decisioni non altrimenti impugnabili emesse dagli organi di giustizia federale" della FIGH,[45] ovviamente dopo l'avvenuta ricezione delle disposizioni CONI nell'Ordinamento della FIGH.

Il ricorso ad esso è, infatti, riconosciuto esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.

Ad esso è, quindi, demandata la cognizione delle controversie decise in via definitiva in ambito federale, nonché delle controversie ad esso devolute dalle altre disposizioni del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, nonché dagli Statuti e dai Regolamenti federali sulla base di speciali regole procedurali definite d'intesa con il

---

che definiva la controversia, doveva essere tenuto in massimo conto da tutti gli organi di giustizia sportiva (art. 12-bis, comma 2). L'attività consultiva, invece, era svolta su richiesta del CONI o di una federazione sportiva, per il tramite del CONI stesso, ma i pareri resi non erano vincolanti (art. 12-bis, comma 3, Statuto CONI). L'attività regolamentare e organizzativa, poi, si è concretata nell'emanazione del Codice per la risoluzione delle controversie sportive e nell'adozione del Regolamento disciplinare degli arbitri.

[41] Prevedeva l'Art. 7, comma 5, lett. n) dello Statuto del CONI che: "– Giunta Nazionale: *5. La Giunta Nazionale: (…) omissis (…) n) si pronuncia, previa acquisizione del parere dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva, sui ricorsi proposti avverso le deliberazioni delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate, in tema di revoca o diniego dell'affiliazione di società sportive*". La nuova formulazione dell'art. 7, comma 5, lett. n) prevede che sia il Collegio di Garanzia a svolgere le funzioni in precedenza esercitate dall'Alta Corte: "*5. La Giunta Nazionale: (…) omissis (…) n) si pronuncia, previa acquisizione del parere del Collegio di Garanzia dello Sport, sui ricorsi proposti avverso le deliberazioni delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate, in tema di revoca o diniego dell'affiliazione di società sportive*".

[42] Art. 1 Codice dell'Alta Corte di Giustizia sportiva del CONI.

[43] Ciò in forza della procedura prevista dall'articolo 18 del Codice TNAS: "*Art. 18 - Ricusazione degli arbitri 1. Ciascuna parte, con istanza all'Alta Corte ai sensi dell'articolo 12 ter, comma 7, dello Statuto del CONI, può ricusare uno o più arbitri in presenza delle condizioni di cui all'articolo 815 del codice di procedura civile o di ulteriori specifiche circostanze che impediscono od ostacolano lo svolgimento autonomo, imparziale e indipendente delle funzioni arbitrali. 2. L'istanza va presentata alla Segreteria, che ne cura senza indugio la trasmissione all'Alta Corte e la comunicazione alle altre parti, entro tre giorni dalla data in cui la nomina dell'arbitro è conosciuta dalla parte o è acquisita da quest'ultima conoscenza dei fatti posti a base della ricusazione*".

[44] Art. 3 Cod Gius. Sport. CONI (approvato con Deliberazione n. 1518 del Consiglio Nazionale CONI del 15 luglio 2014).

[45] Art. 12 bis, comma 2, Statuto cit.

CONI. Giudica inoltre le controversie relative agli atti e ai provvedimenti del CONI; in tali casi, il giudizio si svolge in unico grado.

Il Collegio di Garanzia dello Sport svolge, come l'Alta Corte precedentemente, altresì le funzioni consultive per il CONI e, su richiesta presentata per il tramite del CONI, per le singole Federazioni sportive.[46]

Lo Statuto rimanda ad un apposito Regolamento di organizzazione e funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport approvato dal Consiglio Nazionale del Coni a maggioranza assoluta dei suoi componenti per l'individuazione delle regole di organizzazione e di funzionamento del Collegio stesso soprattutto per lo svolgimento delle funzioni consultive (dovendosi assicurare adeguate forme di distinzione e separazione dagli organi cui sono attribuite le funzioni giudiziali).

Possono proporre ricorso le parti nei confronti delle quali è stata pronunciata la decisione nonché la Procura Generale dello Sport.

La parte non può stare in giudizio se non col ministero di un difensore, munito di apposita procura ed il procedimento viene definito entro 60 giorni dal deposito del ricorso.[47]

Il ricorso è proposto mediante deposito al Collegio di Garanzia dello Sport entro trenta giorni dalla pubblicazione della decisione impugnata. Copia del ricorso è trasmessa alla parte intimata e alle altre parti eventualmente presenti nel precedente grado di giudizio ovvero alle stesse parti personalmente, le quali possono presentare, non oltre dieci giorni prima dell'udienza, atto di impugnazione incidentale, che deve avere gli stessi elementi contenutistici del ricorso,[48] o, entro dieci giorni dal ricevimento del ricorso, memorie difensive, mediante deposito al Collegio di Garanzia dello Sport e contestuale trasmissione al ricorrente.[49]

Le decisioni del Collegio di Garanzia dello Sport sono adottate in camera di consiglio previa pubblica udienza (oppure a porte chiuse se lo ritenga il Presidente del collegio). Nell'udienza i difensori delle parti e il rappresentante della Procura

---

[46] Art. 12 bis, comma 5, Statuto CONI e art. 54 Cod Gius. Sport. CONI: "*(Competenza) 1. Avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento federale ed emesse dai relativi organi di giustizia, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro, è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all'art. 12 bis dello Statuto del Coni. Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti. 2. Hanno facoltà di proporre ricorso le parti nei confronti delle quali è stata pronunciata la decisione nonché la Procura Generale dello Sport. 3. Il Collegio di Garanzia dello Sport giudica altresì le controversie ad esso devolute dalle altre disposizioni del presente Codice, nonché dagli Statuti e dai Regolamenti federali sulla base di speciali regole procedurali definite d'intesa con il Coni. Giudica inoltre le controversie relative agli atti e ai provvedimenti del Coni. Nei casi di cui al presente comma, il giudizio si svolge in unico grado. 4. Il Collegio di Garanzia dello Sport svolge altresì le funzioni consultive di cui al comma 5 dell'art. 12 bis dello Statuto del Coni. In tal caso, la relativa istanza è proposta dal Coni o, suo tramite, dalle Federazioni.*

[47] Art. 58 Cod Gius. Sport. CONI.

[48] Art. 59 Cod Gius. Sport. CONI.

[49] Art. 60 Cod Gius. Sport. CONI.

Generale dello sport possono illustrare le rispettive conclusioni.[50]

Il Collegio, se non dichiara l'inammissibilità del ricorso, provvede al suo accoglimento, decidendo la controversia senza rinvio solo quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto ovvero le parti ne abbiano fatto concorde richiesta entro il termine di chiusura della discussione orale.

Se accoglie con rinvio, con la decisione di accoglimento, enuncia specificamente il principio al quale il giudice di rinvio deve uniformarsi. Se rigetta il ricorso, il Collegio provvede sul rimborso delle spese in favore delle parti resistenti. Il Collegio, con la decisione che definisce il giudizio, può indicare al Procuratore generale dello sport fatti o circostanze nuovi che, risultanti dagli atti del procedimento o dalla discussione, appaiono connessi con gli ulteriori accertamenti necessari per il giudizio di rinvio o comunque rilevanti al fine di assicurare la completezza e tempestività delle rispettive indagini o su uno o più fatti specifici.[51]

Quando il Collegio di Garanzia dello Sport riforma la decisione impugnata decide, in tutto o in parte, la controversia, oppure la rinvia all'organo di giustizia federale competente che, in diversa composizione, dovrà pronunciarsi definitivamente entro sessanta giorni applicando il principio di diritto dichiarato dalla Corte. In tal caso non è ammesso nuovo ricorso salvo che per la violazione del principio di diritto.[52]

Particolare rilievo assumono, poi, le disposizioni[53] che prevedono la possibilità di:

a) revisione delle pronunce della Corte di appello federale, per le quali sia scaduto il termine per il ricorso dell'incolpato al Collegio di Garanzia, ovvero contro le decisioni del Collegio, qualora il ricorso non sia stato accolto, quando la sanzione è stata applicata sulla base di prove successivamente giudicate false o in difetto di prove decisive successivamente formate o comunque divenute acquisibili,
b) e revocazione, con ricorso della parte interessata, nei confronti delle altre decisioni della Corte federale di appello per le quali sia scaduto il termine per il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport ovvero nei confronti della decisione del Collegio qualora il ricorso non sia stato accolto, quando la decisione dipende esclusivamente da un errore di fatto risultante incontrovertibilmente da documenti acquisiti successivamente per causa non imputabile all'istante.

Il termine per proporre la revisione o la revocazione decorre rispettivamente dalla conoscenza della falsità della prova o della formazione di quella nuova ovvero dall'acquisizione del documento. In ogni caso, il giudizio si svolge in unico grado e allo stesso si applicano le norme relative al procedimento di reclamo davanti alla Corte d'Appello Federale del CONI.[54] Se la revisione è accolta, non è più ammesso

---

[50] Art. 61 Cod Gius. Sport. CONI.

[51] Art. 62 Cod Gius. Sport. CONI.

[52] Art. 12 bis, comma 3, Statuto CONI.

[53] Art. 63 Cod. Gius. Sport. CONI.

[54] Art. 37 Cod. Gius. Sport. CONI: "*(Giudizio innanzi alla Corte federale di appello) 1. Il mezzo per impugnare le decisioni del Tribunale federale è esclusivamente il reclamo della parte interessata innanzi alla Corte federale di appello. 2. Il reclamo è depositato presso la Corte*

ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport; ogni altra pronuncia rimane impugnabile con ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.

Al di fuori dei casi indicati, nessuna decisione di organi di giustizia può essere revocata quando sia scaduto il termine per la impugnazione o il giudizio sia stato comunque definito dal Collegio di Garanzia dello Sport con decisione nel merito.

La revisione o la revocazione non sono più ammesse quando la parte interessata ha agito davanti all'autorità giudiziaria contro la decisione dell'organo di giustizia della Federazione o del Collegio di Garanzia dello Sport.

Il Collegio di Garanzia dello Sport è costituito in sezioni[55] e composto da un Presidente, da Presidenti di sezione e da consiglieri (le sezioni sono investite di

---

federale di appello non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della decisione. Il reclamo e il provvedimento di fissazione d'udienza sono comunicati, a cura della segreteria, ai rappresentanti della parte intimata e delle altre parti eventualmente presenti nel precedente grado di giudizio ovvero alle stesse parti personalmente. 3. Decorso il termine per proporre reclamo, la decisione del Tribunale federale non è più impugnabile, né contro tale decisione è ammesso il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport. 4. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata; tuttavia il presidente del collegio, quando ricorrono gravi motivi, può disporre, con lo stesso provvedimento col quale fissa l'udienza di discussione, la sospensione dell'esecuzione ovvero altro provvedimento che appaia, secondo le circostanze, il più idoneo a evitare alla parte che ha proposto reclamo un pregiudizio irreversibile. All'udienza, da tenersi tempestivamente, il collegio conferma, modifica o revoca il provvedimento dato dal Presidente. Il provvedimento in ogni caso perde efficacia con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio. 5. La parte intimata non può presentare oltre la prima udienza l'eventuale impugnazione dalla quale non sia ancora decaduta; anche quando l'impugnazione incidentale è così proposta il collegio non può differire l'udienza di un termine maggiore di quindici giorni. In ogni caso, tutte le impugnazioni contro la medesima decisione debbono essere riunite e trattate congiuntamente. 6. Col reclamo la controversia è devoluta al collegio davanti al quale è proposto nei limiti delle domande e delle eccezioni non rinunciate o altrimenti precluse. La trattazione è orale e concentrata e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa, consentendo a ciascuna il deposito di almeno un atto scritto o di una memoria. Il collegio, anche d'ufficio, può rinnovare l'assunzione delle prove o assumere nuove prove e deve sempre definire il giudizio, confermando ovvero riformando, in tutto o in parte, la decisione impugnata. Non è consentita la rimessione al primo giudice. Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 35 e 36. 7. Quando definisce il giudizio, il presidente del collegio dà lettura del dispositivo e, se l'esigenza dell'esposizione differita delle ragioni della decisione non consente il deposito contestuale della motivazione per la particolare complessità della controversia, fissa nel dispositivo un termine non superiore a dieci giorni per il deposito della sola motivazione. In quest'ultimo caso, salvo che sia altrimenti disposto con nuovo provvedimento a norma del comma 4, l'esecuzione della decisione non è impedita e, ove ammesso, il ricorso al Collegio di garanzia dello sport rimane improponibile fino alla pubblicazione della motivazione. 8. Se il reclamo è dichiarato inammissibile ovvero è rigettato l'eventuale cauzione per le spese diviene irripetibile. Ciascuna Federazione può anche prevedere che il collegio condanni il tesserato che abbia proposto reclamo al pagamento di una pena pecuniaria non superiore al doppio della cauzione per le spese se il reclamo è inammissibile o manifestamente infondato. 9. Per il contenuto e la sottoscrizione degli atti di parte e del processo verbale, la disciplina delle udienze e la forma dei provvedimenti in generale, si applicano i principi regolatori del codice di procedura civile. 10. La decisione della Corte federale di appello è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata".

[55] Art. 56 Cod. Gius. Sport. CONI.

competenza diversificata per materia, sulla base di quanto stabilito dal Regolamento anzidetto) e può avvalersi per lo svolgimento delle sue funzioni di uffici e di personale messi a disposizione dal Coni.[56]

Un breve cenno va, poi, fatto rispetto al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, ormai non più esistente, che aveva sostituito la Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport. Come visto anche in altre parti della presente pubblicazione, la competenza di questo organo arbitrale concerneva le controversie aventi ad oggetto diritti disponibili che contrapponevano una federazione sportiva nazionale a soggetti affiliati, tesserati o licenziati, a condizione che fossero stati previamente esauriti i ricorsi interni alla federazione o che comunque si trattasse di decisioni non soggette a impugnazione nell'ambito della giustizia federale, con esclusione delle controversie che avevano comportato l'irrogazione di sanzioni inferiori a centoventi giorni, a 10.000 euro di multa o ammenda, e delle controversie in materia di doping, qualora non fosse stato proposto ricorso in appello innanzi agli organi di giustizia sportiva federale;[57] ad esso, quindi, poteva essere devoluta, mediante clausola compromissoria o altro espresso accordo delle parti, qualsiasi controversia in materia sportiva avente ad oggetto diritti disponibili, anche tra soggetti non affiliati, tesserati o licenziati. Nel giudizio istaurato dinanzi al Tribunale era obbligatorio il tentativo di conciliazione e avverso il lodo, ove la controversia fosse stata rilevante per l'ordinamento giuridico dello Stato, era sempre ammesso, anche in deroga alle clausole di giustizia eventualmente contenute negli Statuti federali, il ricorso per nullità ai sensi dell'art. 828 del codice di procedura civile.

Tutto ciò è venuto meno con l'adozione del Codice della Giustizia Sportiva, adottato con deliberazione n. 1518 del Consiglio Nazionale del CONI del 15 luglio 2014, che ha previsto regole processuali e organi giudicanti tendenzialmente uniformi per tutte le federazioni sportive, pur restando ferma la competenza di ogni federazione nel definire le fattispecie dei comportamenti rilevanti sotto il profilo disciplinare, anche in conformità a quanto previsto dalle federazioni internazionali di appartenenza.[58] È fatta salva, tuttavia, la possibilità per gli Statuti e i regolamenti federali di prevedere il deferimento delle controversie su rapporti meramente patrimoniali a commissioni e collegi arbitrali.[59]

L'art.65 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva del CONI[60] si occupa delle vertenze pendenti, o potenzialmente pendenti, alla data di entrata in vigore delle modifiche anzidette e prevede che al Collegio di Garanzia dello Sport è devoluta la cognizione delle controversie la cui decisione non altrimenti impugnabile nell'ambito

---

[56] Per essere precisi dalla CONI Servizi SpA, secondo le modalità stabilite nell'ambito del contratto di servizio di cui all'art. 8, comma 8 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con la legge 8 agosto 2002, n. 178 (art.12 bis Statuto CONI). La CONI Servizi SpA è una partecipata al 100% dal Ministero dell'Economia, ed è la società operativa delle attività del Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Svolge questa funzione attraverso un con contratto di servizio con il CONI.

[57] Art. 12-ter, comma 1, Statuto CONI ante modifiche del 2014.

[58] Art. 1, comma 3, Cod Gius. Sport. CONI (approvato con Deliberazione n. 1518 del ConsiglioNazionale CONI del 15 luglio 2014)

[59] Art.4 Cod Gius. Sport. CONI.

[60] Art. 65 Cod Gius. Sport. CONI (Devoluzione delle controversie al Collegio di garanzia dello sport).

dell'ordinamento federale è pubblicata a far data dal 1° luglio 2014.

Le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento federale e per le quali il termine per l'istanza di arbitrato davanti al TNAS o di ricorso all'Alta Corte scade in data successiva al 30 giugno 2014 sono devolute al Collegio di Garanzia dello Sport, che decide in funzione rispettivamente di Collegio arbitrale o di Alta corte secondo le rispettive disposizioni previgenti, in quanto applicabili. Le modalità di composizione dei collegi è stabilita dal Regolamento di organizzazione e funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport anzidetto. Tali disposizioni si applicano anche alle controversie ad esso devolute dalle altre disposizioni dello stesso Codice di Giustizia, nonché dagli Statuti e dai Regolamenti federali sulla base di speciali regole procedurali definite d'intesa con il Coni, ed inoltre alle controversie relative agli atti e ai provvedimenti del Coni.

Le disposizioni anzidette non trovano applicazione se la decisione non altrimenti impugnabile nell'ambito dell'ordinamento federale e per la quale il termine per l'istanza di arbitrato davanti al TNAS o di ricorso all'Alta Corte scade in data successiva al 30 giugno 2014 sia stata già impugnata davanti al TNAS o all'Alta Corte entro quest'ultima data, applicandosi le nuove disposizioni.

Il CONI ha, infine, previsto, al fine di tutelare l'autonomia e l'indipendenza degli organi di giustizia operanti presso le federazioni e le Procure Federali, l'istituzione della Commissione federale di garanzia,[61] composta di tre o cinque soggetti nominati dal Consiglio federale, la quale, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio, deve svolgere i seguenti compiti: "*a) individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del presente Codice; b) individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati procuratore, procuratore aggiunto e sostituto procuratore federale, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del presente Codice; c) adotta*

[61] Art. 13 ter, commi 1 e 2, Statuto CONI: "*(Commissione di Garanzia degli organi di giustizia, di controllo e di tutela dell'etica sportiva) 1. Al fine di rafforzare i caratteri di terzietà, autonomia e indipendenza degli organi di giustizia, di controllo e di tutela dell'etica sportiva del CONI, è istituita una Commissione di garanzia con il compito di indicare alla Giunta Nazionale i nominativi dei membri che dovranno essere nominati negli organi di giustizia, di controllo e di tutela dell'etica sportiva operanti in posizione di autonomia e di indipendenza presso il CONI, affinché la Giunta stessa formuli le relative proposte al Consiglio Nazionale. 2. La Commissione è composta da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati con una maggioranza qualificata non inferiore ai tre quarti dei componenti del Consiglio Nazionale del CONI aventi diritto di voto, su proposta della Giunta Nazionale del CONI, tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni superiori ordinaria e amministrativa, i professori universitari di prima fascia, anche a riposo, e gli avvocati dello Stato, con almeno quindici anni di anzianità. La Commissione opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. I componenti della Commissione durano in carica sei anni e non possono essere riconfermati (…)*".

nei confronti dei componenti degli organi di giustizia e della Procura federale, oltre ai provvedimenti stabiliti dalle disposizioni federali, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall'incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo; d) formula pareri e proposte al Consiglio federale in materia di organizzazione e funzionamento della giustizia sportiva".[62]

Occorre, poi, far cenno all'art.64 Cod. Giust. Sport. CONI che ha disciplinato le problematiche inerenti l'entrata in vigore delle indicate modifiche al Codice di giustizia sportiva, statuendo che esso entra in vigore il 12 giugno 2014; ogni federazione deve conformare al Codice i rispettivi statuti e regolamenti di giustizia e ciò "*In tempo utile per l'inizio della prima stagione sportiva successiva al termine*" del 12 giugno indicato (nel caso della FIGH dovrebbe essere entro il 1° luglio 2015). Entro tale data, con provvedimento del Consiglio federale, i componenti degli organi di giustizia presso la Federazione e della Procura federale in carica all'atto dell'entrata in vigore del Codice e in possesso dei requisiti da esso previsti, sono riassegnati ai nuovi organi di giustizia e rispettiva procura fino alla scadenza del mandato e comunque non oltre la scadenza del quadriennio olimpico. Di tali atti deve essere data immediata comunicazione al Coni.

Si è già detto che fino al recepimento delle presenti disposizioni negli Statuti e nei regolamenti federali, i procedimenti davanti agli organi di giustizia presso la Federazione continuano a svolgersi in base a quelle previgenti.

Le indicate nuove disposizioni del Codice relative alle indagini preliminari si applicano ai fatti iscritti nel Registro generale dei procedimenti in corso presso ciascun ufficio del procuratore federale, istituito e custodito presso la Procura generale dello sport, anche con modalità informatiche.

Fatto salvo quanto su indicato, in deroga all'art. 63 ed entro un anno dall'entrata in vigore del Codice, laddove la Federazione non abbia provveduto a conformarsi a quanto previsto dallo stesso, qualunque decisione non più impugnabile assunta da un organo di giustizia può essere revocata, su istanza del Procuratore generale dello Sport, anche a seguito di segnalazione della parte interessata, il quale vi abbia rilevato una manifesta violazione dei principi inderogabili sull'ordinamento o sullo svolgimento del giudizio stabiliti dal presente Codice. L'istanza è presentata al Collegio di garanzia dello sport. Il Collegio di garanzia dello sport, qualora revochi la decisione, decide sempre nel merito. Si applicano in quanto compatibili gli articoli riferiti al procedimento innanzi al Collegio di Garanzia. Sono possibili norme correttive e integrative del Codice entro un anno dalla sua entrata in vigore da parte del Consiglio Nazionale del Coni su proposta della Giunta Nazionale del Coni, anche in base alle osservazioni eventualmente formulate dalle singole Federazioni.

Si rammenti, concludendo, quanto statuito dalla legge 17 Ottobre 2003, n. 280 in forza della quale i rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento

[62] Art. 13 ter, comma 3, Statuto CONI e Art.5 Cod Gius. Sport. CONI.

della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo (art.1). È, quindi, riservata all'ordinamento sportivo in via esclusiva la disciplina delle questioni aventi ad oggetto: a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive, b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive (art.2), mentre relativamente ai rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario (art.3). Le controversie, invece, inerenti "l'ammissione e l'affiliazione alle federazioni di società, di associazioni sportive e di singoli tesserati" e "l'organizzazione e lo svolgimento delle attività agonistiche non programmate ed a programma illimitato e l'ammissione alle stesse delle squadre ed atleti" [previste alle lett. c) e d) dell'art.2, comma 1 del decreto legge n. 220/2003, quali materie riservate all'ordinamento sportivo e soppresse in sede di conversione], essendo attività considerate di valenza pubblicistica, ricadono nell'ambito della giustizia amministrativa; per cui si sono voluti restringere i confini della riserva giurisdizionale in favore dell'ordinamento sportivo alla sola giustizia tecnica ed a quella disciplinare.

Inoltre, l'art.3 della legge n.280/2003 prevede la necessarietà del soggetto agente (affilato o tesserato che sia) di esaurire prima tutti gradi di giustizia sportiva prima di poter adire il giudice statale ed una competenza residuale devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo relativamente ad "ogni altra controversia avente ad oggetto atti del CONI o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo" (tale competenza è stata confermata anche dall'art.119 del nuovo Codice del Processo amministrativo: D.L.gs.n.104/2010), salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del CONI e delle Federazioni sportive, nonché quelle inserite nei contratti di lavoro sportivo ex art. 4 della legge 23 marzo 1981, n.91. Il giudice amministrativo di primo grado competente (le questioni di competenza sono rilevabili d'ufficio) è il TAR Lazio con sede in Roma, che decide (anche in via cautelare) con sentenza succintamente motivata e con termini abbreviati (art.119 D.Lgs.n.104/2010).

Rispetto alle clausole compromissorie la Suprema Corte di Cassazione ha statuito la irrilevanza della preclusione prevista dall'art. 2 della L. n. 280/2003 (per la quale fatti di rilievo disciplinare sono devoluti, per disposizione statutaria, alla cognizione degli organi di giustizia sportiva con l'obbligo, a carattere tassativo, per i tesserati di adire il competente organo della giurisdizione sportiva prima di adire l'autorità giudiziaria per cui l'eventuale trasgressione integra fatto rilevante sul piano disciplinare, specificamente sanzionato) rispetto all'accertamento di fatti penalmente rilevanti: "*Tuttavia, tale preclusione - che trova la sua "ratio" giustificativa nel carattere sostanzialmente privato dell'ordinamento sportivo e nel regime di autonomia negoziale che l'informa, sub specie della libera accettazione manifestata dagli aderenti al momento del tesseramento - attiene all'ambito interno*

di detto sistema e, pertanto, non può comportare alcun impedimento all'accertamento di fatti penalmente rilevanti che si verifichino nello svolgimento di eventi sportivi o nella dinamica dei rapporti tra tesserati ed istituzione sportiva o, comunque, di situazioni maturate in seno al relativo ordinamento".[63]

Sempre la Suprema Corte ha, poi, riconosciuto la validità della clausola compromissoria indipendentemente dalla tipologia contrattuale nel quale è inserita; quindi, sia all'interno di un contratto di lavoro sportivo subordinato, sia all'interno di un contratto di lavoro sportivo parasubordinato, affermando che: "*La L. n. 91 del 1981, dettante norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti, ossia non dilettanti, prevede nell'art. 4 il "rapporto di prestazione sportiva a titolo oneroso" (comma 1) e permette nel comma 4 l'inserimento della clausola compromissoria arbitrale, senza escludere che la prestazione possa essere resa nel regime di parasubordinazione di cui all'art. 409 c.p.c., n. 3*".[64]

Infine occorre ricordare in tema di derogabilità della clausola compromissoria che "*Per l'ordinamento italiano, la clausola compromissoria dello Statuto di un'associazione privata svizzera tra federazioni sportive nazionali, qual è la FIFA, non può assumere per i singoli "club", che la clausola non hanno né elaborato né pattuito, carattere inderogabile*".[65]

---

[63] Cass. pen. Sez. V, 11-03-2011, n. 21301: in applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito ha confermato la responsabilità penale nei confronti di un dirigente di società sportiva - per i reati di cui agli art. 594 e 110, 612, 581 cod. pen. - commessi durante una competizione sportiva.

[64] Cass. civ. Sez. lavoro, 07 ottobre 2010, n. 20800: la Corte, nell'ambito di un giudizio per la declaratoria di nullità di un lodo irrituale, come previsto dall'art. 56 del statuto della Federazione della pallamano, intervenuto tra una società polisportiva giovanile di pallamano ed il suo allenatore per compensi da questi vantati per l'attività espletata nelle stagioni agonistiche dal 1999 al 2002, ha espresso il principio indicato, rigettando le tesi della società sportiva di nullità per violazione dell'art.5 della L.n.533/1973 (che avrebbe permesso all'arbitrato nella materia lavoristica solo se previsto da contratti o accordi collettivi) e dell'art. 4 L.n.91/1981 (che avrebbe permesso l'inserimento della clausola compromissoria nel contratto individuale degli sportivi professionisti, ma solo se lavoratori subordinati).

[65] Cass. civ., Sez. I, Sent., 25 maggio 2007, n. 12320: la Corte ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto che le parti avessero rinunciato a devolvere la controversia al tribunale arbitrale della FIFA, l'una per aver riconosciuto la "facoltà" di avvalersi del foro FIFA solo all'altra parte e questa per aver adito il giudice ordinario.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO SQUASH

di *Daniele Muscarà*[*]

SOMMARIO: 1. Introduzione storica della FIGS – 2. Federazione Italiana Giuoco Squash – 2.1 I soggetti della FIGS – 2.1.1 Affiliati – 2.1.2 Aderenti – 2.1.3 Tesserati – 2.2 Gli organi della FIGS – 2.2.1 Assemblea Nazionale – 2.2.2 Presidente della FIGS – 2.2.3 Consiglio Federale – 3. Il sistema di giustizia della FIGS – 3.1 Introduzione del sistema di giustizia – 3.2 Giudice Sportivo e Corte Sportiva di Appello – 3.2.1 Procedimenti – 3.3 I Giudici Federali – 3.3.1 I Procedimenti – 4. Il Procuratore Federale – 4.1 L'azione Disciplinare – 5. Il Collegio di Garanzia dello Sport – 6. Arbitrato – 7. Conclusioni

1. Introduzione storica della FIGS

Per trovare le tracce del primo gioco simile allo Squash bisogna ritornare agli inizi dell'800 a Londra ed in particolare nella "*Fleet Prison*" dove, come descriveva anche Dickens nei sui "*Pickwick Papers*", erano i prigionieri, che per tenersi in forma, praticavano un gioco molto simile all'attuale Squash chiamato "Rackets". Successivamente, intorno al 1822 presso la Harrow School, alcuni studenti modificarono la palla per questo gioco rendendolo così fisicamente più intenso ed accrescendo la varietà di colpì possibili. A seguito del rumore che questa nuova pallina produceva sbattendo sui muri il nome venne mutato in "*Squash Raquets*". Questo nuovo gioco prese piede anche presso altri college in Inghilterra e così nel 1864, con la costruzione dei primi 4 campi, lo sport fu ufficialmente fondato.

La pratica dello sport si diffonde, altri campi vengono costruiti presso vari college, università e abitazioni private e nel 1920 in Inghilterra si tiene il primo "*Professional Squash Championship*" vinto da C.R. Read (Queens Club) su A.W.B. Johnson (Rac Club). Da questo momento in poi iniziarono a disputarsi i primi tornei internazionali (primo fra tutti il British Open) e si costituirono le prime Federazioni controllate dalla "International Squash Rackets Association (ISFR)" che

[*] Avvocato Stabilito presso il Foro di Roma; Abogado presso Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de la Palma. Ufficio Legale Juventus Football Club SpA. Socio Associazione Italiana Avvocati dello Sport. E-mail: danielemuscara88gmail.com.

nel 1993 mutò il nome in "*World Squash Federation*"[1] che attualmente conta tra le sue fila 138 Federazioni nazionali ed è riconosciuta dall'*International Olympic Commitee* (IOC) con cui sta attualmente lavorando affinché la disciplina venga finalmente inclusa nel programma dei giochi Olimpici.

In Italia lo Squash incomincia ufficialmente ad apparire nel 1976, con l'apertura del «Bologna Squash Center».. Dall'incontro di Guerrino Sisti con il Comm. Aurelio Chiappero prende vita l'Associazione Italiana Badminton Squash (AIBS), che segna appunto l'unione di Squash e Badminton. Lo Squash diviene indipendente quando, il 23 marzo 1985, si procede alla costituzione della FIGS (Federazione Italiana Giuoco Squash), che viene riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) quale disciplina associata sotto il patrocinio della FIT. In data 8 Maggio 2001, la FIGS viene riconosciuta quale Disciplina Associata CONI.

Il 26 Maggio 2007, il Consiglio Nazionale del CONI, con voto unanime, ha riconosciuto la Federazione Italiana Giuoco Squash quale Federazione Sportiva Nazionale.

2. *Federazione Italiana Giuoco Squash*

La Federazione Italiana Giuoco Squash (FIGS) è stata fondata il 23 marzo 1985 ed è costituita da tutte quelle Società ed Associazioni che praticano il gioco dello Squash all'interno del territorio Italiano e che si impegnano ad osservare le indicazioni previste dallo Statuto e dai Regolamenti della Federazione stessa.

La forma giuridica della FIGS è quella dell'Associazione senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del Decreto Legislativo 15/2004,[2] ed è riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) come organo rappresentativo della comunità sportiva nazionale, ossia come Federazione Sportiva Nazionale. In base a tale riconoscimento, essa gode di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione sotto la vigilanza del CONI ed è la sola, da quest'ultimo qualificata, a disciplinare l'attività dello Squash in Italia.

L'attività sportiva della FIGS rientra tra le attività sportive dilettantistiche con tutte le conseguenze giuridiche che ne discendono, e ogni attività, sia sportiva che le relative attività promozionali che ne discendono, devono essere svolte in armonia con le delibere e gli indirizzi impartiti dalla *World Squash Federation*, dalla *European Squash Federation* e dal CONI.

Ai sensi dell'articolo 2 dello Statuto federale, i fini istituzionali in base alla quale realizzazione la FIGS compie ogni suo atto, sono i seguenti:

a) lo sviluppo, la propaganda, l'organizzazione e la disciplina dello sport dello Squash, in tutte le sue forme e manifestazioni, nel territorio italiano;

---

[1] WSF (World Squash Federation) è riconosciuta dallo IOC come federazione internazionale per lo Squash (IF). La WSF è membro dell'Associazione Generale delle Federazioni Internazionali dello Sport (GAISF) e dell'Associazione delle Federazioni Internazioni dello Sport riconosciute dallo IOC (ARISF). Fannno parte della WSF 142 Federazioni Nazionali.

[2] Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, recante "Riordino del Comitato Olimpico Nazionale Italiano-CONI", ai sensi dell'articolo 1 della Legge 6 luglio 2002, n. 137.

b) lo sviluppo dell'attività agonistica finalizzata all'attività nazionale, nonché internazionale, nell'ambito delle direttive impartite dalla *World Squash Federation*, dalla *European Squash Federation* e dal CONI;
c) la formazione e l'aggiornamento dei propri quadri tecnici e dirigenziali, nonché di quelli degli affiliati, con particolare riguardo alla formazione ed all'aggiornamento degli istruttori di Squash, per l'attività giovanile e scolastica, l'attuazione di programmi di formazione degli atleti;
d) la tutela, nell'ambito della propria organizzazione sportiva, della salute degli atleti e la prevenzione e repressione dell'uso di sostanze e di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nell'esercizio della loro attività sportiva, anche attraverso l'adesione, incondizionata alle norme sportive antidoping del CONI ;
e) la lotta contro l'esclusione, le disuguaglianze, il razzismo, la xenofobia e ogni forma di violenza.

2.1 I soggetti della FIGS

2.1.1 Gli Affiliati

Tutte le Società e le Associazioni che intendono praticare l'attività di Squash, sia agonistica, sia amatoriale, sia a livello promozionale senza scopo di lucro, possono diventare Affiliate della Federazione Italiana Giuoco Squash dopo aver presentato la domanda di affiliazione che deve essere accolta dal Consiglio Federale.

Tali soggetti, una volta divenuto efficace il vincolo dell'affiliazione, saranno sottoposti al riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del Consiglio Federale del CONI o, se delegato da quest'ultimo, dal Consiglio Federale della FIGS, con approvazione degli statuti dei soggetti richiedenti l'affiliazione.[3]

Tutti gli Affiliati devono essere inoltre retti da un proprio statuto, redatto sulla base del principio di democrazia interna e di pari opportunità e, altresì, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, così come modificato dalla Legge 21 maggio 2004, n. 128.

Gli Affiliati sono tenuti ad osservare ed a far osservare ai propri iscritti (Tesserati FIGS, di cui si parlerà a breve) , lo Statuto ed i Regolamenti della FIGS, nonché ogni deliberazione e/o decisione dei suoi organi, adottate nel rispetto delle singole sfere di competenza, e ad adempiere agli obblighi di carattere economico previsti dalle norme e dalle deliberazioni federali.

L'aspetto dell'attenzione all'attività sportiva giovanile è un principio consolidato del CONI e di conseguenza, presente anche all'interno dello Statuto della FIGS. Infatti gli Affiliati, nella pratica e promozione dell'attività dello Squash, dovranno avere particolare riguardo per l'attività giovanile, assicurando ai giovani atleti una formazione sportiva complementare alla formazione educativa.

---

[3] Gli Statuti, oltre ai requisiti di legge di cui sopra, dovranno conformarsi, ai fini sportivi, alle norme ed alle direttive del CONI nonché allo Statuto ed ai Regolamenti della FIGS.

Oltre alla serie di doveri sopra menzionati, agli Affiliati godono dei seguenti diritti, acquisiti attraverso l'atto di affiliazione con la FIGS:

1. partecipazione alle assemblee secondo le norme statuarie e regolamentari della FIGS;
2. partecipazione all'attività sportiva ufficiale, organizzata dalla Federazione, in base ai regolamenti specifici, nonché, secondo le norme federale, all'attività di carattere internazionale;
3. di organizzare manifestazioni inerenti all'attività dello Squash secondo le norme emanate dagli Organi Federali competenti;
4. di fruire delle agevolazioni e dei vantaggi eventualmente disposte della Federazione Italiana Giuoco Squash e dal CONI.

Il vincolo dell'Affiliazione non ha durata illimitata, infatti quest'ultimo può cessare in ogni momento per varie cause. A tal proposito, la cessazione dell'Affiliazione, prima di tutto, può derivare dalla naturale scadenza annuale di quest'ultima; infatti, gli Affiliati dovranno provvedere annualmente (generalmente in coincidenza con l'inizio di ogni stagione sportiva) al rinnovo dell'Affiliazione nei modi e nei termini stabiliti dal Regolamento Organico della FIGS. Oltre che per la mancata riaffiliazione annuale, gli Affiliati cessano di "appartenere" alla FIGS anche per scioglimento volontario, inattività sportiva protrattasi per un'intera stagione sportiva, radiazione da parte degli Organi di Giustizia Sportiva o per revoca da parte del Consiglio Federale a causa della perdita dei requisiti prescritti per ottenerla. Con la cessazione dell'Affiliazione il soggetto affiliato perde ogni diritto nei confronti della Federazione.

2.1.2 Gli Aderenti

Possono far parte della FIGS anche quelle Società ed Associazioni che non possiedono né i requisiti né la natura giuridica per conseguire l'Affiliazione, ma svolgono ugualmente l'attività dello Squash. Tali soggetti, infatti, dopo una delibera del Consiglio Federale che ne stabilisce i tempi e le modalità, entrano a far parte della Federazione attraverso il vincolo di Adesione. Agli Aderenti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative agli affiliati, con esclusione del diritto di voto in seno a qualsiasi Assemblea, sia nazionale che periferica.

2.1.3 I Tesserati

Oltre alle Società ed Associazioni che entrano a far parte della FIGS attraverso il vincolo dell'Affiliazione e/o Adesione, anche le persone fisiche possono legarsi a quest'ultima tramite l'istituto del tesseramento. I Tesserati della FIGS possono essere:

a) gli agonisti (Atleti);
b) i Dirigenti Federali;
c) i Dirigenti ed i soci degli Affiliati;
d) gli Ufficiali di Gara e gli Arbitri di Gara;

e) i Tecnici Federali;
f) i Tecnici degli Affiliati;
g) il personale sanitario federale;
h) il personale sanitario degli Affiliati;
i) il Presidente Onorario ed i Consultori d'Onore.

Tutti i tesserati devono praticare la loro attività in conformità alle norme e agli indirizzi della FIGS, osservando lo Statuto ed i Regolamenti di quest'ultima.

Il vincolo del tesseramento è valido per un intero anno federale e può avere la durata massima di 4 anni rinnovabili al loro termine. Oltre che per decadenza e per la perdita dell'Affiliazione da parte della società, il tesseramento può cessare per dimissioni o per sanzioni irrogate dagli Organi di Giustizia Sportiva.

2.2 Gli Organi Federali centrali della FIGS

L'organizzazione della Federazione Italiana Giuoco Squash comprende i seguenti Organi Federali: Organi Centrali, Strutture Territoriali, Organi di Giustizia e Altri Organi. In questo paragrafo verranno elencati gli Organi Centrali della Federazione, cercando di illustrare brevemente le competenze e le funzioni di ognuno di tali Organi.

Gli Organi Centrali della Federazione sono: Assemblea nazionale, Presidente della Federazione, Consiglio Federale.[4]

2.2.1 Assemblea Nazionale

L'Assemblea Nazionale è il supremo organo della FIGS e ad essa spettano i poteri deliberativi della stessa. E' indetta dal Consiglio Federale ed è convocata dal Presidente della Federazione, il quale la presiede, salvo alcuni casi previsti da Statuto. L'assemblea Nazionale è composta dai presidenti degli Affiliati, dai rappresentanti regionali degli Atleti e dai rappresentati regionali dei Tecnici.[5] L'Assemblea Nazionale può essere ordinaria o straordinaria. La prima provvede all'approvazione dei bilanci programmatici d'indirizzo predisposti dal Consiglio Federale, nomina il Presidente Onorario ed i Consultori d'Onore ed elegge il Presidente della Federazione, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e i membri del Consiglio Federale di affiliati, Tecnici ed Atleti. La seconda, invece, delibera su eventuali proposte di modifiche dello Statuto, sullo scioglimento della FIGS ed elegge il Presidente della Federazione e il Consiglio Federale in caso di vacanza prima della fine quadriennale del mandato.

---

[4] Da Statuto, come Organi Centrali della FIGS, sono presenti anche l'Assemblea delle Regioni e il Collegio dei Revisori dei Conti.

[5] Con precisione: gli Affiliati aventi diritto al voto sono quelli soggetti al vincolo di affiliazione per almeno 12 anni e detengono il 70% dei voti attribuiti a tutti gli affiliati aventi diritto di voto; i rappresentanti regionali degli Atleti sono eletti uno per regione nelle Assemblee regionali ed ognuno detiene il 20% dei voti spettanti a tutti gli affiliati aventi diritto a voto nella regione; i rappresentanti regionali dei Tecnici sono anch'essi eletti uno per regione ed ognuno detiene il 10% del totale dei voti spettanti a tutti gli affiliati aventi diritto di voto nella regione.

Le deliberazioni delle Assemblee sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero dei presenti. Nelle Assemblee elettive, in seconda convocazione, la deliberazione è presa a maggioranza di voti e con la presenza almeno del 30% degli aventi diritto al voto.

2.2.2 Il Presidente della FIGS

Il Presidente della FIGS, il quale rimane in carica per il quadriennio olimpico ed è rieleggibile,[6] ha i seguenti poteri:

a) ha la rappresentanza legale della FIGS e ne firma gli atti; è inoltre responsabile, unitamente al Consiglio Federale, nei confronti del CONI e dell'Assemblea Nazionale, del funzionamento generale della Federazione;
b) nomina il Segretario Generale della Federazione previa consultazione del CONI e del Consiglio Federale;
c) ha la responsabilità generale dell'area tecnico-sportiva della FIGS;
d) esercita le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei risultati agonistici a livello nazionale ed internazionale;
e) nomina i Direttori tecnici delle squadre nazionali previo parere del CONI e del Consiglio Federale;
f) propone al Consiglio Federale i nominativi degli Organi di Giustizia e del Procuratore Federale.

Il Presidente della Federazione, infine, oltre a convocare e presiedere il Consiglio Federale, può deliberare in via di estrema urgenza con l'obbligo di sottoporre le sue decisioni a ratifica del Consiglio Federale nella sua prima riunione utile.

2.2.3 Il Consiglio Federale

Il Consiglio Federale è l'organo di indirizzo gestionale della Federazione poiché dirige l'attività federale, predispone i programmi in conformità alle direttive approvate dall'Assemblea Nazionale e ne cura l'attuazione per perseguire i fini istituzionali.

Il Consiglio Federale, composto dal Presidente e da 5consiglieri (3 come rappresentanti degli Affiliati, 1 rappresentate dei Tecnici e 1 rappresentate degli atleti) oltre al Segretario Generale della FIGC, il quale riveste il ruolo di Segretario del Consiglio, dura in carica per l'intero quadriennio olimpico.

Il consiglio Federale si riunisce o quando il Presidente della Federazione lo ritiene opportuno ovvero quando ne venga avanzata una richiesta formale da almeno la metà dei suoi componenti, esponendo le motivazioni di tale richiesta.

---

[6] In caso di impedimento temporaneo del Presidente, ne consegue la decadenza immediata del Consiglio Federale con affidamento della ordinaria amministrazione al Vice-Presidente, il quale è tenuto alla convocazione, entro 60 giorni, dell'Assemblea Straordinaria per il rinnovo delle cariche. In caso di dimissioni del Presidente ne consegue l'immediata decadenza del Consiglio Federale.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Federale è richiesta la maggioranza semplice. In caso di parità di voti e di votazione palese prevale il voto di chi presiede la riunione.

Tra le varie competenze specifiche del Consiglio Federale, le più significative e più importanti per l'andamento della FIGS sono le seguenti:

a) approva il bilancio preventivo e il bilancio di esercizio una volta acquisito il parere dell'Assemblea delle Regioni;
b) delibera i Regolamenti federali, sottoponendoli ai fini sportivi della Giunta Nazionale del CONI, il Regolamento di Giustizia ed i Regolamenti per l'attuazione dello Statuto.
c) delibera su Affiliazione e Tesseramenti, ove delegato dal CONI ;
d) è l'unico organo competente a fornire l'interpretazione autentica dei regolamenti;
e) nomina i componenti degli Organi di Giustizia e della Procura Federale, nonché i componenti della Commissione Federale di Garanzia, se istituita.

Il Consiglio Federale decade sia per dimissioni o impedimento definitivo del Presidente, sia per dimissioni improrogabili della metà più uno dei consiglieri federali. In caso di dimissioni in numero inferiore, è prevista l'integrazione chiamando a farne parte i primi non eletti nelle rispettive liste purché gli stessi abbiano conseguito un numero di voti pari alla metà dell'ultimo degli eletti.

3. Regolamento di Giustizia e relativi Organi

3.1 Introduzione

Il sistema di giustizia sportiva della Federazione Italiana Giuoco Squash è retto principalmente dal Regolamento di Giustizia Federale.[7] Tutti i soggetti la cui attività sia rilevante per l'ordinamento della FIGS, che siano persone giuridiche o persone fisiche, Affiliati, Aderenti o Tesserati dovranno osservare comportamenti conformi a quanto previsto da tale Regolamento, oltre che dallo Statuto federale e dal Codice di Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b dello Statuto CONI,[8] nonché dai provvedimenti e dalle decisioni degli Organi FIGS.

I principi fondamentali dell'ordinamento della FIGS sono quelli di lealtà, della probità e della rettitudine sportiva ai quali tutti i soggetti appartenenti alla Federazione devono attenersi in ogni rapporto di natura agonistica, economica, sociale e morale. Inoltre tutti i soggetti di cui sopra hanno l'obbligo di astenersi da ogni forma di illecito sportivo e/o frode sportiva, con particolare attenzione alla

[7] Il Regolamento di Giustizia FIGS è stato aggiornato il 19 settembre 2014, essendosi dovuto conformare al nuovo Codice di Giustizia Sportiva del CONI.

[8] Il Consiglio Nazionale "stabilisce i principi fondamentali ai quali devono uniformarsi, allo scopo di ottenere il riconoscimento ai fini sportivi, gli statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle Associazioni benemerite, delle associazioni e società sportive, ed emana il Codice di giustizia sportiva, che deve essere osservato da tutte le Federazioni sportive nazionali e le Discipline sportive associate".

somministrazione o commercializzazione di sostanze vietate, all'uso della violenza sia fisica che verbale ed ad ogni forma di corruzione.

Per quanto riguarda la responsabilità, il Regolamento di Giustizia FIGS considera gli Affiliati e gli Aderenti direttamente responsabili degli atti commessi da chi li rappresenta e sono corresponsabili nel pagamento di eventuali sanzioni pecuniarie irrogate agli stessi. Anche i Dirigenti muniti di rappresentanza legale sono ritenuti corresponsabili di eventuali illeciti commessi durante le attività degli Affiliati e degli Aderenti medesimi. In seno, invece, alla responsabilità oggettiva, gli Affiliati e gli Aderenti sono ritenuti oggettivamente responsabili, agli effetti disciplinari, dell'operato dei propri Dirigenti, Soci e Tesserati.

Gli Organi di Giustizia Sportiva istituiti presso la FIGS sono:

1. il Giudice Sportivo Nazionale, i Giudici Sportivi Territoriali e la Corte Sportiva di Appello;
2. il Tribunale Federale e la Corte Federale di Appello.

La Procura Federale agisce innanzi agli Organi di Giustizia per assicurare la piena osservanza delle norme dell'ordinamento federale e per tutelare gli interessi stessi della Federazione.

In ultimo grado, nei casi e nei limiti previsti dallo Statuto CONI, agisce il Collegio di Garanzia dello Sport istituito presso il CONI stesso.

Presso la FIGS, può essere istituita dal Consiglio Federale la Commissione Federale di Garanzia con lo scopo di tutelare l'autonomia e l'indipendenza degli Organi e della Procura Federale. I componenti[9] di tale Commissione sono scelti, ferma l'assenza di conflitti di interesse, tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile e militare, tra gli avvocati di Stato, avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiore o tra professori universitari di ruolo, anche a riposo.

Per quanto riguarda il processo sportivo, i procedimenti di giustizia assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento federale e la piena tutela di diritti e degli interessi dei Tesserati, Affiliati e Aderenti, attuando i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo. I giudici e le parti collaborano per la ragionevole durata del processo nell'interesse primario del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale.

3.2 Giudici Sportivi e Corte Sportiva di Appello

Gli artt. 57-67 del Regolamento di Giustizia FIGS affrontano le competenze e le fasi procedimentali dei Giudici Sportivi in primo e secondo grado di giudizio.

I giudici Sportivi si distinguono in tre categorie: Giudici Sportivi Nazionale,

[9] I componenti sono tre, uno dei quali con funzione di presidente, nominati dal Consiglio Federale con maggioranza qualificata, pari ai due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio. I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato solo una volta.

Giudici Sportivi Territoriali e Corte Sportiva di Appello. I primi due si pronunciano entrambi in prima istanza in composizione monocratica e si differenziano solamente perché il Giudice Sportivo nazionale è competente per i campionati e le competizioni ad ambito nazionale e mentre il Giudice Sportivo Territoriale si "limita" al livello regionale-provinciale. La Corte Sportiva di Appello, invece, rappresenta il secondo grado di giudizio e si pronuncia sui ricorsi intrapresi avverso le decisioni Giudici Sportivi e sulle istanze di ricusazione dei medesimi giudici.

I Giudici Sportivi Nazionali e Territoriali sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti ritenuti idonei dalla Commissione Federale di Garanzia o, se non istituita, dalla Commissione di Garanzia del CONI.[10] Per essere dichiarati idonei bisogna essere in possesso di determinati requisiti ossia laureati in materie giuridiche e con una significativa esperienza in ambito di ordinamento sportivo. Questi durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte. Per quanto riguarda la sede dei Giudici sportivi, quelli Nazionali si stabiliscono presso la Federazione o le sue strutture o articolazioni, mentre i Giudici Territoriali hanno la propria sede presso strutture della FIGS dislocate sul territorio.

Le materie sulle quali sono competenti a giudicare i Giudici Sportivi Nazionali e i Giudici Sportivi Territoriali sono le seguenti:

a) la regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati;
b) la regolarità dei campi o impianti e le relative attrezzature;
c) la regolarità dello status e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara;
d) i comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara;
e) ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto nel corso della gara.

Anche i componenti della Corte Sportiva di Appello sono nominati dal

[10] Art. 13 ter Statuto del CONI: "Al fine di rafforzare i caratteri di terzietà, autonomia e indipendenza degli organi di giustizia, di controllo e di tutela dell'etica sportiva del CONI, è istituita una Commissione di garanzia con il compito di indicare alla Giunta Nazionale i nominativi dei membri che dovranno essere nominati negli organi di giustizia, di controllo e di tutela dell'etica sportiva operanti in posizione di autonomia e di indipendenza presso il CONI, affinché la Giunta stessa formuli le relative proposte al Consiglio Nazionale. 2. La Commissione è composta da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati con una maggioranza qualificata non inferiore ai tre quarti dei componenti del Consiglio Nazionale del CONI aventi diritto di voto, su proposta della Giunta Nazionale del CONI, tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni superiori ordinaria e amministrativa, i professori universitari di prima fascia, anche a riposo, e gli avvocati dello Stato, con almeno quindici anni di anzianità. La Commissione opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. I componenti della Commissione durano in carica sei anni e non possono essere riconfermati. 3. La Commissione: a) formula pareri e proposte alla Giunta Nazionale in materia di organizzazione e funzionamento degli organi di giustizia, di controllo e di tutela dell'etica sportiva operanti in posizione di autonomia e di indipendenza presso il CONI; b) indica alla Giunta Nazionale una lista di nominativi per i componenti degli organi di giustizia, di controllo e di tutela dell'etica sportiva operanti in posizione di autonomia e di indipendenza presso il CONI.

Consiglio Federale,[11] su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia o dalla Commissione di Garanzia del CONI.[12] Per poter essere nominati membri della Corte Sportiva di Appello della FIGS, oltre ad essere in possesso di una specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, bisognerà essere inclusi in una delle seguenti categorie: professori o ricercatori universitari, anche a riposo, in materie giuridiche; magistrati, anche a riposo, delle giurisdizione ordinaria, amministrativa, contabile o militare; avvocati dello Stato, anche a riposo; notai; avvocati iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.

La Corte Sportiva di Appello è composta da tre membri, di cui un Presidente e due membri effettivi, più due membri supplenti ed è in carica per quattro anni con la possibilità di rinnovo per non più di due volte. Infine, la Corte Sportiva di Appello ha sede presso la Federazione e giudica in composizione collegiale con numero massimo di tre componenti.

3.2.1 Procedimento

I procedimenti dinanzi al Giudice sportivo sono instaurati o di ufficio o su istanza del soggetto interessato. Nel primo caso, si inizia il procedimento a seguito dell'acquisizione dei documenti ufficiali relativi alla gara (es. referti arbitrali) o su segnalazione del Procuratore Federale. Nel secondo caso, invece, sarà il soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta dalle normative federali a promuovere un'azione legale davanti agli organi di giustizia sportiva.

In quest'ultimo caso, l'istanza deve contenere l'indicazione dell'oggetto per il quale si procede, le ragioni sulle quali l'istanza è fondata ed eventuali mezzi di prova prodotti. L'istanza deve essere proposta entro un termine prefissato, e nel caso questo non esistesse, non oltre il terzo giorno successivo dal compimento dell'evento per il quale si propone la stessa. L'istanza può essere anche formulata con riserva dei motivi. Infatti, questi ultimi insieme ai mezzi di prova da produrre, possono essere presentati anche non contestualmente all'istanza ma al massimo entro tre giorni dalla sua formulazione. Nel momento in cui vengono prodotte le ragioni la riserva viene meno e il giudice si può pronunciare. Nel caso invece, che non venga rispettato il suddetto termine per la presentazione delle ragioni, il giudice non sarà tenuto a pronunciarsi. Una volta ricevuta l'istanza il Giudice è tenuto ad informare i soggetti eventualmente che eventualmente sono stati interessati. Questi ultimi, entro due giorni prima di quello fissato per la pronuncia,[13] possono far

[11] In questo caso bisognerà far riferimento all'art. 47 comma 6 del Regolamento di Giustizia FIGS il quale recita: "Per quanto non disciplinato gli organi di Giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva".

[12] Vedi nota 10.

[13] "Il Giudice Sportivo assume la pronuncia ogni mercoledì feriale; in caso di mercoledì festivo, assume la pronuncia il primo giorno feriale successivo. Prima della pronuncia, a seguito di espressa richiesta dell'istante, il giudice può adottare ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi". Art. 64 Regolamento di Giustizia FIGS.

prevenire al Giudice memorie difensive o documenti relativi al fatto oggetto dell'istanza.

Una volta assunte tutte le informazioni che ritiene opportune ai fini della pronuncia, il Giudice Sportivo si pronuncia senza udienza. Nel caso di rinvio a data successiva da quella fissata le parti interessate vengono informate. La pronuncia viene comunicata alle parti e pubblicata.[14] Qualsiasi decisione del giudice Sportivo che comporti la perdita di una o più posizioni in classifica acquisite sul campo, con conseguenti effetti sull'attribuzione del titolo o sulla retrocessione, non determina alcun effetto immediato nei confronti di altri soggetti che possono trarre beneficio dalla decisione stessa. Infatti, in questo caso, sarà il Consiglio Federale, ad attribuire un titolo sportivo o eventuale retrocessione ad un'altra determinata Società in luogo di quella destinataria del provvedimento del Giudice Sportivo.

Contro Tutte le pronunce dei Giudici Sportivi, sia Nazionali che Territoriali, possono essere impugnate attraverso un ricorso davanti la Corte Sportiva di Appello. Il ricorso può essere promosso dalla parte interessata o dal Procuratore Federale e va depositato presso la Corte entro il termine perentorio di sette giorni dalla data di pubblicazione della pronuncia del Giudice Sportivo che è stata impugnata. La proposizione del ricorso non sospende l'esecuzione della decisione impugnata, salvo che il giudice, su richiesta degli interessati, non adotti un provvedimento che ne preservi temporaneamente l'efficacia.

Prima di formulare il ricorso, gli interessati hanno diritto di richiedere, a loro spese, copia dei documenti su cui la pronuncia del Giudice Sportivo si fonda.[15]

A questo punto il presidente della Corte sportiva di Appello fissa l'udienza in camera di consiglio comunicando la data agli interessati. Questi ultimi, entro due giorni dalla data fissata, devono costituirsi in giudizio depositando la memoria difensiva. Le parti hanno diritto di essere sentite durante l'udienza purché ne abbiano fatto richiesta precedentemente.[16]

Una volta ascoltate le parti e presa visione di tutti i documenti presentati e raccolti, la Corte Sportiva di Appello decide in camera di consiglio. Questa ha i

---

[14] Alcuni esempi di pronunce del Giudice Sportivo pubblicate sul sito www.federsquash.it:
il Giudice Sportivo Nazionale, in data 28 ottobre 2014, ha disposto il seguente provvedimento disciplinare: - Visti gli l'artt. 1/2 - 17 - 18/b - 20 del Regolamento di Giustizia, ammonisce il tesserato B. S. diffidandolo formalmente a non commettere in futuro altre infrazioni con l'avvertimento che in difetto saranno punite più severamente.
Il Giudice Sportivo Nazionale, in data 27 giugno 2014, ha disposto i seguenti provvedimenti disciplinari: - Visti gli l'artt. 15 - 16/2 - 18/c-d - 21 e 22 del Regolamento di Giustizia: - applica al tesserato A. I. la sanzione della squalifica per n°1 gara del calendario agonistico con decorrenza successiva alla comunicazione del presente provvedimento; - applica alla società affiliata Squash Milano 1989 A.S.D. la sanzione pecuniaria di Euro 200,00 da pagarsi entro il termine tassativo del 15/07/2014 con avvertimento che in difetto si convertirà nella sanzione inibitoria della sospensione da qualsiasi attività per gg. 90.

[15] In tal caso il ricorso può essere depositato con riserva dei motivi, i quali devono essere integrati, a pena di inammissibilità, non oltre il terzo giorno successivo a quello in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti richiesti.

[16] "Innanzi la Corte Sportiva di Appello possono prodursi nuovi documenti solamente se analiticamente indicati nell'atto di ricorso e immediatamente resi accessibili agli interessati". Art. 67. Comma 7, Regolamento di Giustizia FIGS.

poteri per riformare la pronuncia del giudice in primo grado sia parzialmente che nella sua interezza; se rileva casi di improcedibilità o improponibilità annulla il ricorso, in caso contrario si pronuncia sul merito. La decisione viene comunicata alle parti e successivamente deve essere pubblicata.[17]

3.3 Giudici Federali

I Giudici Federali si distinguono in Tribunale Federale e Corte Federale di Appello e sono istituiti presso la FIGS dove hanno entrambi la sede.

Il Tribunale Federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti l'ordinamento federale in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento davanti ai Giudici Sportivi Nazionali o Territoriali, mentre la Corte Federale di Appello si pronuncia in secondo grado sui ricorsi presentati avverso le decisioni del Tribunale Federale.

I componenti degli organi di giustizia federale sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti ritenuti idonei dalla Commissione Federale di Garanzia o, se non istituita, dalla Commissione di Garanzia del CONI. Per poter essere nominati membri della Corte Sportiva di Appello della FIGS, oltre ad essere in possesso di una specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, bisognerà essere inclusi in una delle seguenti categorie: professori o ricercatori universitari, anche a riposo, in materie giuridiche; magistrati, anche a riposo, delle giurisdizione ordinaria, amministrativa, contabile o militare; avvocati dello Stato, anche a riposo; notai; avvocati iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine. Il Tribunale Federale e la Corte Federale di Appello si compongono di tre membri, di cui un Presidente e due membri effettivi, più due membri supplenti ed è in carica per quattro anni con la possibilità di rinnovo per non più di due volte. Gli Organi di giustizia federale giudicano in composizione collegiale, con un numero variabile di tre componenti.

3.3.1 Procedimenti

I procedimenti davanti al Tribunale Federale sono instaurati o tramite atto di

[17] Esempi di decisioni in secondo grado della Commissione Unica di Appello della FIGS (organo presente prima della riforma della Giustizia Sportiva 2014).
La Commissione Unica d'Appello della Figs, in data 10 gennaio 2013, in relazione all'appello presentato dal Procuratore Federale avv. Claudio Di Tullio, avverso il provvedimento disciplinare adottato dalla Commissione Giudicante della Figs, in data 3 dicembre 2012, nei confronti del tesserato Z. L., vista ed esaminata la relativa documentazione, dispone a carico del tesserato Zorzi Luca la squalifica di mesi 4 ed una sanzione pecuniaria di Euro 600,00.
La Commissione Unica d'Appello della Figs, in data 10 gennaio 2013, in relazione all'appello presentato dal Procuratore Federale avv. Claudio Di Tullio, avverso il provvedimento disciplinare adottato dalla Commissione Giudicante della Figs, in data 3 dicembre 2012, nei confronti del tesserato Madella Filippo, vista ed esaminata la relativa documentazione, dispone a carico del tesserato M.F. la squalifica per una gara, la prima, nel calendario federale, del circuito "Città d'Italia" di cat. A, successiva alla data di emissione del presente provvedimento.

deferimento del Procuratore Federale o tramite ricorso di una parte interessata titolare di una situazione giuridicamente protetta dall'ordinamento federale e seguono due iter differenti l'uno dall'altro. Iniziato il procedimento, le parti interessate non possono stare in giudizio se non con l'assistenza di un avvocato difensore.

Una volta instaurato il procedimento davanti il Tribunale Federale e prima che questo si concluda, la parte interessata ha la facoltà di patteggiare l'applicazione di una sanzione con il Procuratore Federale definendone la misura e la tipologia tra quelle previste dal Regolamento di Giustizia FIGS.[18] Il Procuratore Federale, una volta stabilito un accordo in merito alla proposta di patteggiamento della sanzione con la parte interessata, ha l'obbligo di trasmettere tale accordo alla Procura Generale dello sport, la quale entro dieci giorni ha la facoltà di formulare eventuali osservazioni sulla correttezza delle operazioni svolte dalle parti riguardanti il patteggiamento e sulla congruità della sanzione indicata. Se non ci sono osservazioni da parte della Procura Generale dello Sport, il Procuratore Federale trasmette l'accordo al collegio incaricato della decisione il quale, dove un ulteriore controllo sulla congruità della sanzione e sull'operato delle parti, dichiara l'efficacia della sanzione con apposita decisione. Tale decisione fa sì che il procedimento si conclude in tutti i suoi gradi.

Fatto salvo il diritto di patteggiare una sanzione da parte dell'interessato fino a conclusione del procedimento, se quest'ultimo si instaura tramite atto di deferimento del Procuratore Federale, il presidente del Collegio, entro dieci giorni dal ricevimento dello stesso, fissa e comunica a tutte le parti interessate la data dell'udienza.[19] Entro dieci giorni prima la data fissata per l'udienza, gli atti relativi al procedimento restano a disposizione delle parti interessate e del Procuratore Federale. Entro il medesimo termine le parti hanno diritto di depositare memorie difensive, produrre documenti relativi e indicare eventuali mezzi di prova di cui si avvalgono.

Per quanto riguarda il ricorso della parte interessata al Tribunale Federale, come già detto, può avvenire quando si è lesa o si presume lesa una situazione giuridicamente protetta dall'ordinamento federale e non è stato instaurato o risulti pendente alcun procedimento davanti gli organi di giustizia sportiva.[20]

Il termine per presentare il ricorso non deve superare i trenta giorni da

---

[18] Tale disposizione non trova applicazione per i casi di recidiva e per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall'ordinamento federale.

[19] Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a 20 giorni. Il presidente del collegio, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine. L'abbreviazione del termine può essere altresì disposta in considerazione del tempo di prescrizione degli illeciti contestati, purché sia assicurato all'incolpato l'esercizio effettivo del diritto di difesa.

[20] Il ricorso della parte interessata deve contenere i seguenti elementi: a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore, e degli eventuali soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque eventuali contro interessati; b)esposizione dei fatti; c) l'indicazione dell'oggetto della domanda e dei provvedimenti richiesti; d) l'indicazione dei motivi specifici su cui si fonda; e) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi; f) la sottoscrizione del difensore con indicazione della procura.

quando il ricorrente ha preso piena coscienza del fatto per cui ricorre e comunque non può superare un anno da quando il fatto è realmente accaduto. Una volta superati tali termini la parte interessata non potrà più procedere tramite una sua istanza a meno che non venga proposto un atto di deferimento dal Procuratore Federale.

Il presidente del Collegio incaricato avrà dieci giorni, a partire dal ricevimento del ricorso da parte dell'interessato, per fissare la data dell'udienza e comunicarla alle parti. Entro cinque giorni prima dalla data fissata per l'udienza, gli atti relativi al procedimento restano a disposizione delle parti interessate e dei eventuali soggetti nei confronti dei quali è proposto il ricorso Federale. Entro il medesimo termine le parti hanno diritto di depositare memorie difensive, produrre documenti relativi e indicare eventuali mezzi di prova di cui si avvalgono. Tutti i ricorsi proposti separatamente in relazione al medesimo fatto o alla medesima deliberazione sono riuniti, anche di ufficio, in un solo procedimento.

Il ricorrente ha la possibilità di chiedere al Tribunale Federale l'adozione di eventuali misure cautelari, considerate idonee dal Tribunale stesso, volte ad assicurare gli effetti della decisione sul merito, qualora avesse motivo di temere che gli interessi oggetto del ricorso fossero minacciati da un pregiudizio imminente durante il tempo che occorre al Giudice per la decisione. La domanda di misura cautelare può essere presentata o contestualmente al ricorso o tramite atto successivo.[21] Il Tribunale Federale decide sulla richiesta di misure cautelari anche al di fuori dell'udienza ma attraverso un provvedimento motivato, che non sarà impugnabile ma solamente revocabile d'ufficio in ogni momento. Nel caso in cui venissero predisposte misure cautelari a tutela degli interessi del ricorrente, queste perderebbero di efficacia con la decisione e la relativa conclusione del giudizio.

Se ritenuto necessario al fine della decisione, il collegio può disporre anche di ufficio l'assunzione di qualsiasi mezzo di prova. Le domande ad eventuali testimoni possono essere rivolte soltanto dal presidente del Collegio, cui le parti potranno rivolgere istanze di chiarimento, nei limiti di quanto strettamente necessario all'accertamento del fatto controverso.[22]

Per quanto riguarda, invece, la possibilità di un terzo di intervenire durante il procedimento instaurato davanti il Tribunale Federale, questo potrà farlo solamente entro cinque giorni dalla data fissata per l'udienza e solo se dimostra di essere portatore di un interesse leso derivante da una situazione giuridica protetta dall'ordinamento federale.

L'udienza davanti al Tribunale Federale si svolge in camera di consiglio e lo svolgimento della stessa è regolato dal presidente del collegio.[23] Durante la

[21] In questo secondo caso deve essere fatta una comunicazione a tutti gli interessati i quali avranno la possibilità, entro un termine stabilito per il caso concreto dal presidente del collegio, di presentare eventuali memorie difensive o documenti relativi

[22] Se viene disposta consulenza tecnica, il collegio sceglie un esperto di assoluta terzietà rispetto agli interessi in conflitto e cura, nello svolgimento dei lavori, il pieno rispetto del contraddittorio. L'elaborato finale è trasmesso al Tribunale Federale e alle parti almeno 10 giorni prima dell'udienza.

[23] Nei procedimenti in materia di illecito sportivo nonché in altre materie di particolare interesse

trattazione orale, le parti hanno equivalenti e ragionevoli possibilità di difesa rispetto alle possibilità di relazione concesse all'accusa. Dopo avere redatto un sintetico verbale dell'udienza, la decisione del Tribunale Federale viene comunicata alle parti e pubblicata.

Il Tribunale Federale decide anche su eventuali ricorsi per l'annullamento di deliberazioni dell'Assemblea Federale che siano contrarie alla legge, allo Statuto e ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto ed ai regolamenti della FIGS, che possono essere proposti da organi della FIGS, dal Procuratore Federale, da Affiliati, Aderenti e Tesserati che siano titolari di una situazione giuridicamente protetta dall'ordinamento federale e che abbiano subito un pregiudizio diretto ed immediato dalle deliberazioni dell'Assemblea.

Anche le deliberazioni del Consiglio Federale che siano contrarie alla legge, allo Statuto e ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto ed ai regolamenti della FIGS, possono essere annullate dal Tribunale Federale ma su solo ricorso da parte di un componente del Consiglio o del Collegio dei revisori dei conti. L'Eventuale annullamento delle deliberazioni non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione delle deliberazioni annullate.

Tutte le decisioni del Tribunale Federale possono essere impugnate in secondo grado dalla parte interessata davanti la Corte Federale di Appello non oltre quindici giorni dalla pubblicazione della decisione. Decorso tale termine, la decisione del Tribunale Federale non è più impugnabile né, contro tale decisione, è ammesso il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.

Una volta ricevuto il ricorso, la segreteria della Corte Federale di Appello comunica la data fissata per l'udienza ai rappresentati delle parti intimate e alle altre parti presenti nel grado di giudizio precedente. La proposizione del ricorso non sospende l'esecuzione della decisione impugnata ma, qualora sussistessero particolari motivi, il presidente del Collegio, contestualmente al provvedimento di fissazione dell'udienza di discussione ovvero tramite qualsiasi altro provvedimento idoneo ad impedire un eventuale pregiudizio per la parte che ha presentato ricorso, può disporre anche la sospensione dell'esecuzione della decisione. Tale provvedimento che dispone la sospensione dell'efficacia del giudizio in primo grado, può essere confermato, modificato o revocato dal collegio durante l'udienza e perde comunque efficacia con la decisione che definisce il giudizio.[24]

La presentazione del ricorso fa sì che la controversia sia devoluta davanti al collegio nei limiti delle domande e delle eccezioni precedentemente poste o precluse.

---

pubblico, i rappresentanti dei mezzi di informazione e altre categorie specificatamente determinate possono essere ammesse a seguire l'udienza in separati locali, nei limiti della loro capienza, mediante un apparato televisivo a circuito chiuso. L'applicazione delle disposizioni sulla pubblicità può essere esclusa in tutto o in parte, con atto motivato, dall'organo procedente, nei casi in cui ricorrano esigenze di ulteriore tutela dei risultati delle indagini relative a procedimenti penali.

[24] La parte intimata non può presentare oltre la prima udienza l'eventuale impugnazione dalla quale non sia ancora decaduta; anche quando l'impugnazione incidentale è così proposta il collegio non può differire l'udienza di un termine maggiore di 15 giorni. In ogni caso, tutte le impugnazioni contro la medesima decisione sono riunite e trattate congiuntamente.

La trattazione si svolge oralmente con la possibilità per le parti di depositare almeno un atto scritto o una memoria difensiva e di difendersi in equivalente misura. Il Collegio deve sempre definire il giudizio confermando o riformando, in tutto o in parte, la decisione impugnata, non potendo in nessun caso rimettere la questione al grado precedente ovvero al Tribunale Federale. Una volta definito il giudizio, il presidente del Collegio ne dà comunicazione alle parti. Se il caso è particolarmente complesso, il presidente si può riservare di non dare immediatamente lettura delle motivazioni della decisione, fissando nel dispositivo della decisione un termine non superiore a quindici giorni per il deposito delle stesse.

I termini per la pronuncia delle decisioni sono rispettivamente di novanta giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare per il primo grado di giudizio, mentre di sessanta giorni dalla data di deposizione del ricorso per il secondo grado.[25] Se i predetti termini non sono rispettati il procedimento viene dichiarato estinto se l'incolpato non si oppone.

La dichiarazione di estinzione è impugnabile dalla parte interessata. Se interviene nel giudizio di secondo grado o di rinvio anche il Procuratore Generale dello Sport di cui all'art. 12-ter dello Statuto CONI, qualora il ricorso non sia altrimenti escluso, può impugnarla davanti al Collegio di Garanzia dello Sport.

L'art. 83 del Regolamento di Giustizia FIGS determina l'efficacia delle sentenze dell'autorità giudiziaria nei giudizi della Giustizia Federale. La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato ha commesso. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di applicazione della pena su richiesta delle parti. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare nei confronti dell'imputato quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, ferma restando l'autonomia dell'ordinamento sportivo nella definizione della fattispecie e nella qualificazione del fatto.

In ogni caso hanno efficacia nei giudizi disciplinari le sentenze non più impugnabili che rigettano la querela di falso o accertano la falsità di un documento ovvero che pronunciano sull'istanza di verificazione.

In nessun caso, invece, è ammessa la sospensione del procedimento salvo che, per legge, debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale di merito e la relativa causa sia stata già proposta davanti all'autorità giudiziaria.

4. Procuratore Federale

L'Ufficio del Procuratore Federale è costituito presso la FIGS con lo scopo di

[25] Nel caso in cui la decisione di merito fosse annullata in tutto o in parte dopo il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, il termine di pronuncia nell'eventuale giudizio di rinvio sarà di sessanta giorni e decorre dalla data in cui vengono restituiti gli atti del procedimento dal Collegio stesso.

promuovere ed incentivare, davanti agli Organi di Giustizia, la repressione degli atti illeciti per cui è prevista una o più sanzioni all'interno dell'ordinamento federale. L'Ufficio è composto dal Procuratore Federale e da al massimo tre Sostituti Procuratori che coadiuvano e collaborano con il Procuratore nello svolgimento delle sue funzioni ed attività. Il Procuratore Federale è nominato dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente, ed è scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia o, se non instituita, dalla Commissione di Garanzia prevista dall'art. 13-ter dello Statuto CONI. Anche i Sostituti Procuratori sono scelti dal Consiglio Federale, ma su proposta del Procuratore Federale, e anch'essi sono scelti tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia o, se non instituita, dalla Commissione di Garanzia prevista dall'art. 13-ter dello Statuto CONI. L'Ufficio nella sua interezza dura in carica per un mandato di quattro anni non rinnovabile per più di due volte.

Possono essere dichiarati idonei per far parte dell'Ufficio del Procuratore Federale i soggetti che abbiano i requisiti previsti per i componenti dei Tribunali Federali di cui sopra nonché gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, degli ufficiali delle Forze dell'ordine anche a riposo, dei laureati in materie giuridiche che abbiano maturato almeno due anni di esperienza nell'ordinamento sportivo.

Il Procuratore Federale esercita le sue funzioni, personalmente o avvalendosi di uno o più addetti del suo Ufficio, durante le indagini preliminari, nei procedimenti di primo grado e nei giudizi di impugnazione. I componenti dell'Ufficio del Procuratore operano in piena indipendenza e in nessun caso assistono alle deliberazioni del giudice presso il quale svolge le relative funzioni. Ovvero non possono godere, dopo l'esercizio dell'azione, di poteri e facoltà non ragionevoli o non equivalenti rispetto a quelle concesse alla difesa.

4.1 L'Azione disciplinare

L'azione disciplinare viene esercitata d'ufficio dal Procuratore Federale nei confronti di Affiliati, Aderenti e Tesserati e di eventuali altri soggetti legittimati, secondo i termini e le condizioni previsti dall'ordinamento della Federazione. Nel caso in cui la notizia di un illecito sportivo commesso risulti infondata, il Procuratore Federale dispone l'archiviazione del caso. Quest'ultima può essere anche disposta quando, entro il termine predisposto per il compimento delle indagini preliminari, gli elementi acquisiti fino a quel momento non risultano idonei a sostenere l'accusa in giudizio, ovvero se l'illecito è estinto o il fatto non costituisce illecito. Dopo il provvedimento di archiviazione, la riapertura delle indagini può essere disposta d'ufficio nel caso in cui emergano nuovi fatti o circostanze rilevanti dei quali il Procuratore Federale non era a conoscenza.[26]

[26] Se tali fatti e circostanze si desumono da un provvedimento che dispone il giudizio penale, il diritto di sanzionare si prescrive comunque entro il termine dell'ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione.

Nel caso in cui non ci fossero i presupposti per disporre l'archiviazione, il Procuratore informa l'interessato dell'intenzione a procedere comunicando i motivi e gli elementi sui quali si fonda la decisione e stabilendo un termine entro il quale l'interessato può essere ascoltato e può presentare documenti o memorie difensive. Dopo aver ricevuto le eventuali memorie o dopo aver ascoltato l'interessato, il Procuratore, qualora ritenga di dover confermare la propria intenzione a procedere, esercita l'azione disciplinare mediante la formulazione dell'atto di deferimento a giudizio comunicandolo al giudice, all'interessato e ad altri soggetti eventualmente previsti dalla Federazione. All'interno dell'atto di deferimento sono descritti i fatti che si desumono accaduti, indicate le norme che si presumono violate, indicate le fonti di prova acquisite e formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare.

Nell'adempimento delle proprie funzioni il Procuratore Federale ha l'obbligo di svolgere tutte le indagini necessarie all'accertamento dei fatti consistenti nelle violazioni dello Statuto o dei Regolamenti Federali di cui ha avuto notizia. A tal fine, iscrive nel Casellario Federale[27] le notizie dei fatti o atti rilevanti. Tale Casellario deve essere tenuto in conformità alle modalità prescritte dall'art. 53 Codice Giustizia Sportiva.

Il termine per svolgere le indagini preliminari è di quaranta giorni a partire dall'iscrizione nel registro del fatto rilevante,prorogabile al massimo due volte dopo espressa autorizzazione da parte della Procura Generale dello Sport, eventualmente prescrivendo gli atti indispensabili da compiere. Gli atti relativi all'indagine compiuti al di fuori dei termini non possono essere utilizzati ai fini dell'azione disciplinare, fatta eccezione per atti e documenti acquisiti dalla Procura della Repubblica o da altre autorità giudiziarie dello Stato. Concluse le indagini preliminari il Procuratore, se ritiene di non provvedere al deferimento, comunica la propria volontà di archiviare il caso alla Procura Generale dello Sport e, se non ci sono opposizioni da parte di quest'ultima, procede con l'archiviazione comunicando la propria decisione alle parti interessate con relative motivazioni.

Nel corso delle indagini preliminari, i soggetti sottoposti alle indagini possono convenire con il Procuratore Federale l'applicazione di una sanzione stabilendone la tipologia e la misura. L'eventuale accordo, dopo essere stato approvato dalla Procura Generale dello Sport, viene trasmessa al Presidente della FIGS il quale potrà, dopo avere ascoltato il Consiglio Federale, porre qualche osservazione in merito alla sanzione convenuta. Nel caso in cui non ci fossero osservazioni, l'accordo acquisterà efficacia e ne discenderà l'impossibilità assoluta nel procedere con l'azione disciplinare corrispondente.

Il Procuratore Federale, qualora nel corso delle indagini preliminari venisse a conoscenza di fatti, notizie o documenti che potrebbero essere rilevanti anche per l'Ufficio del Pubblico Ministero, dovrà informare subito il Presidente Federale il

[27] Il Casellario Federale è istituito presso la Segreteria Federale e al suo interno sono contenuti tutti i provvedimenti degli organi di giustizia, le archiviazioni del Procuratore Federale e determinati atti relativi alle sue indagini.

quale, a sua volta, trasmetterà immediatamente copia degli atti agli organi di giustizia competenti. Nel caso in cui, invece, il Procuratore Federale ritenga che presso gli Uffici del Pubblico Ministero o presso altri organi di giustizia ordinaria vi possano essere atti o documenti rilevanti ai fini della propria indagine, ne chiederà copia a questi ultimi, o direttamente ovvero tramite l'intervento del Procuratore Generale dello Sport. Tali atti o gli atti rilevanti un determinato procedimento penale che il Pubblico Ministero trasmetta di sua volontà al Procuratore Federale dovranno essere tenuti da quest'ultimo con massimo riserbo consentito da ciascuna fase procedimentale.

Il Procuratore Federale, se durante le indagini rilevi che l'illecito oggetto delle stesse sia di competenza della Procura Antidoping del CONI, trasmette immediatamente gli atti a quest'ultima.

Il diritto del Procuratore Federale di esercitare l'azione disciplinare si prescrive entro i seguenti termini:[28]

a) il termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative allo svolgimento della gara;
b) il termine della sesta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni in materia economica e gestionale;
c) il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative alla alterazione dei risultati di gare, competizioni o campionati;
d) il termine della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, in tutti gli altri casi.[29]

Quando sussistono gravi ragioni di convenienza, il Procuratore Federale ha la facoltà di astenersi dopo aver ricevuto l'autorizzazione dal Procuratore Generale dello Sport.

5. *Collegio di Garanzia dello Sport*

Contro tutte le decisioni emesse dagli organi di giustizia non impugnabili in altro modo, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 Euro, è possibile proporre ricorso davanti al Collegio di Garanzia dello Sport di cui all'art. 12 bis dello Statuto CONI.[30]

---

[28] La prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui occorre il fatto disciplinarmente rilevante. L'esercizio dell'azione disciplinare interrompe la prescrizione.

[29] Tali termini di prescrizione nei confronti di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura, decorrono dal giorno successivo a quello in cui è assunta posizione rilevante nell'ordinamento federale. La sopravvenuta estraneità all'ordinamento federale da parte di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura non impedisce l'esercizio dell'azione disciplinare ma sospende la prescrizione finché non sia nuovamente acquisita posizione rilevante nell'ordinamento sportivo.

[30] 1. È istituito presso il CONI, in posizione di autonomia e indipendenza, il Collegio di Garanzia dello

Hanno facoltà di proporre ricorso le parti nei confronti delle quali è stata pronunciata la decisione e la Procura Generale dello Sport istituita presso il CONI.

Il ricorso è ammesso solamente per violazione di norme di diritto o per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.

6. *Arbitrato*

Il Regolamento di Giustizia Sportiva della FIGS prevede in alcuni casi la possibilità per le parti di ricorrere all'istituto dell'Arbitrato. Infatti, su questioni relative esclusivamente a rapporti di natura patrimoniale, l'Affiliato, l'Aderente e il Tesserato possono devolvere la decisione ad un Collegio Arbitrale dandone comunicazione

---

Sport, organo di ultimo grado della giustizia sportiva, cui è demandata la cognizione delle controversie decise in via definitiva in ambito federale, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro.

2. È ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento sportivo emesse dagli organi di giustizia federale esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.

3. Quando il Collegio di Garanzia dello Sport riforma la decisione impugnata decide, in tutto o in parte, la controversia, oppure la rinvia all'organo di giustizia federale competente che, in diversa composizione, dovrà pronunciarsi definitivamente entro sessanta giorni applicando il principio di diritto dichiarato dalla Corte. In tal caso non è ammesso nuovo ricorso salvo che per la violazione del principio di diritto.

4. Il Collegio di Garanzia dello Sport è costituito in sezioni e composto da un Presidente, da Presidenti di sezione e da consiglieri. Le sezioni sono investite di competenza diversificata per materia, sulla base di quanto stabilito dal Regolamento di cui al comma 8 del presente articolo.

5. Il Collegio di Garanzia dello Sport svolge anche funzioni consultive per il CONI e, su richiesta presentata per il tramite del CONI, per le singole Federazioni sportive. Per lo svolgimento delle funzioni consultive, il Regolamento di cui al comma 8 assicura adeguate forme di distinzione e separazione dagli organi cui sono attribuite le funzioni giudiziali.

6. Il presidente e i componenti del Collegio di Garanzia dello Sport sono scelti tra soggetti esperti di diritto sportivo tra i professori ordinari in materie giuridiche, gli avvocati abilitati all'esercizio della professione dinanzi alle magistrature superiori, gli avvocati dello Stato, i magistrati in servizio o a riposo.

7. Il Presidente e i componenti del Collegio di Garanzia dello Sport sono eletti dal Consiglio Nazionale del Coni, su proposta della Giunta del Coni, con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto. Il curriculum vitae e i titoli sono pubblicati sul sito internet del Coni. Il Presidente e i componenti del Collegio di Garanzia dello Sport durano in carica quattro anni e sono rinnovabili per due soli mandati consecutivi. All'atto della nomina, il Presidente e i componenti del Collegio di Garanzia dello Sport sottoscrivono una dichiarazione con la quale si impegnano ad esercitare il mandato con obiettività e indipendenza, senza conflitti di interesse e con l'obbligo della riservatezza.

8. Le regole di organizzazione e di funzionamento del Collegio di Garanzia del Coni sono stabilite da un apposito Regolamento di organizzazione e funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport approvato dal Consiglio Nazionale del Coni a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

9. Per lo svolgimento delle sue funzioni, il Collegio della Garanzia dello Sport si avvale di uffici e di personale messi a disposizione dalla Coni Servizi SpA, secondo le modalità stabilite nell'ambito del contratto di servizio di cui all'art. 8, comma 8 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con la legge 8 agosto 2002, n. 178.

alla controparte e al Consiglio Federale. Il procedimento arbitrale è di natura irrituale e la richiesta per iniziare tale procedimento da parte della parte interessata dovrà contenere i seguenti requisiti:

a) l'indicazione dell'oggetto della controversia;
b) le conclusioni che si intendono sottoporre al giudizio degli arbitri;
c) l'indicazione delle generalità dell'arbitro prescelto;
d) la dichiarazione di accettazione dell'incarico rilasciata da parte dell'arbitro prescelto;
e) l'elezione di un domicilio ai fini di eventuali comunicazioni;
f) l'invito alla controparte a procedere alla designazione di un proprio arbitro entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa.

La controparte deve comunicare la designazione del proprio arbitro alla parte proponente l'Arbitrato ed al Consiglio Federale tramite atto scritto, all'interno del quale ha la facoltà di allargare l'oggetto della controversia e formulare le proprie conclusioni.

Entro venti giorni dalla comunicazione della controparte, i due arbitri devono provvedere alla designazione del Presidente del Collegio Arbitrale.[31]

Nel caso in cui la controparte non provvedesse alla designazione del proprio arbitro e/o nel caso in cui non si trovasse un accordo tra i due arbitri riguardo la scelta del Presidente del Collegio Arbitrale, vi provvederà su entrambe le questioni la Corte Federale di Appello.

Il Collegio Arbitrale, dopo avere esperito il tentativo di conciliazione, procede con l'inizio del procedimento arbitrale all'interno del quale ciascuna delle parti ha la possibilità di essere rappresentata, assistita e difesa in egual modo. Resta inteso che le parti saranno obbligate al pagamento delle spese relative al procedimento arbitrale, salvo quanto stabilito dal Collegio all'interno del lodo su eventuali obblighi di spese sulla parte soccombente.

I poteri ordinatori ed istruttori spettano al Presidente del Collegio il quale decide le date per le convocazioni del Collegio stesso e per la riunione di comparizione dandone comunicazione a tutte le parti, i loro difensori e agli arbitri nominati, almeno sette giorni prima della data fissata. Il lodo deve essere emesso entra novanta giorni dalla data di nomina del Presidente del Collegio Arbitrale e la decisione non si potrà fondare su atti e comportamenti che siano in contrasto con le norme federali.

Il lodo sarà valido solo a condizione che sia sottoscritto da almeno due componenti del Collegio, compreso il Presidente, purché sia dato atto che è stato liberato alla presenza di tutti, con espressa dichiarazione dell'altro arbitro che non ha voluto o non ha potuto sottoscrivere lo stesso lodo.

Nel caso in cui il Presidente del Collegio o uno degli altri due componenti venissero sostituiti per impedimento, decadenza o dimissioni, tale sostituzione non comporterà il rinnovo degli atti di istruzione già compiuti. Se le dimissioni sono

[31] I membri degli Organi di Giustizia federali non possono far parte dei Collegi Arbitrali instituiti presso la FIGS.

pronunciate dopo l'assunzione del dispositivo non inficeranno l'efficacia della decisione stessa.

Il lodo deve contenere i seguenti elementi:

a) l'indicazione delle parti;
b) l'indicazione del luogo dove è stato deliberato;
c) la concisa esposizione dei motivi;
d) il dispositivo;
e) la sottoscrizione degli arbitri (o della maggioranza di questi) con l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui è apposta.

Entro dieci giorni dalla sua sottoscrizione, il lodo dovrà essere depositato dal Presidente del Collegio Arbitrale presso gli uffici della segreteria degli Organi di Giustizia Federale, la quale comunicherà tempestivamente alla parti interessate l'esito dello stesso. Se la parte soccombente non provvede ad adempiere ad eventuali obblighi entro il termine fissato nel dispositivo, la segreteria provvederà ad informare l'Organo di Giustizia competente di tale inadempimento, il quale adotterà a sua volta eventuali provvedimenti disciplinari.

7. Conclusioni

Il nuovo Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Giuoco Squash si è, ovviamente, dovuto conformare al nuovo Codice di Giustizia Sportiva del CONI, approvato con delibera del Presidente Giovanni Malagò il 31 luglio 2014.

Infatti, dopo un'attenta e dettagliata descrizione dei procedimenti di giustizia sportiva della FIGS, appare evidente la forte ispirazione di quest'ultimi dalle disposizioni contenute nel Codice di Giustizia Sportiva del CONI. Quest'ultimo, per la prima volta, è stato adottato dal Comitato Olimpico con lo scopo di uniformare la giustizia sportiva di tutte le Federazioni Sportive facenti parte dello stesso. Per cui, tra le varie novità, la rivoluzione nelle denominazioni dei singoli organi di giustizia e l'adozione di determinati principi fino ad ora mai presi in causa dall'ordinamento federale, dipendono dalla necessità delle singole Federazioni Sportive Nazionali, tra le quali anche la FIGS, di adeguarsi alle disposizioni del CONI.

Non tralasciando le novità introdotte in materia di Giudici Sportivi e Tribunali Federali, le novità più rilevanti introdotte dal nuovo Regolamento di Giustizia FIGS sono, a parere dello scrivente, sicuramente rappresentate dal profondo cambiamento nell'organizzazione, nei poteri e negli strumenti riservati alla Procura Federale, soprattutto in ambito procedurale. Innanzitutto, il nuovo Regolamento introduce il Casellario Federale, ove il Procuratore Federale è tenuto ad iscrivere ogni notizia di fatti di rilievo disciplinare che pervenga presso il proprio ufficio, strumento fino ad oggi non presente nei Regolamenti di Giustizia.

Altro aspetto di grande importanza è rappresentato dal termine per lo svolgimento delle indagini. L'art. 90 comma 3 del nuovo Regolamento di Giustizia FIGC dispone, infatti, che "la durata delle indagini non può superare quaranta giorni dall'iscrizione nel registro del fatto o dell'atto rilevante. Su istanza

congruamente motivata del Procuratore Federale, la Procura generale dello sport autorizza la proroga di tale termine per la medesima durata, fino ad un massimo di due volte, eventualmente prescrivendo gli atti indispensabili da compiere. Gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati. Possono sempre essere utilizzati gli atti e documenti in ogni tempo acquisiti dalla Procura della Repubblica e dalle altre autorità giudiziarie dello Stato".

Altra importantissima novità riguarda lo svolgimento del procedimento disciplinare. Se, nel testo previgente, la Procura Federale non era tenuta ad avvisare il soggetto sottoposto ad indagine, fino all'adozione del provvedimento di archiviazione o deferimento, il nuovo Regolamento di Giustizia FIGS definisce i vari passaggi della fase istruttoria disponendo che "quando non deve disporre l'archiviazione, il Procuratore federale, informa l'interessato della intenzione di procedere al deferimento e gli elementi che la giustificano, assegnandogli un termine per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria". In sostanza, le disposizioni contenute nel precedente Regolamento prevedevano che un Affiliato, Aderente o un Tesserato avrebbero potuto rimanere all'oscuro circa la pendenza di una indagine a proprio carico prima di ricevere il deferimento da parte del Procuratore Federale, mentre il nuovo iter procedurale prevede che il Procuratore Federale, qualora volesse agire disciplinarmente, è obbligato ad informare l'incolpato che ha il diritto di partecipare alla fase istruttoria mediante il deposito di memorie o documenti, in maniera tale da poter evitare, dimostrando l'estraneità rispetto alle violazioni contestate, il deferimento nei propri confronti.

Pertanto, il nuovo assetto del procedimento disciplinare si avvicina maggiormente a quello del procedimento penale, dove sono riconosciuti all'indagato strumenti difensivi anche in fase di indagine.

In conclusione, l'introduzione del nuovo Regolamento di Giustizia FIGS ha determinato importanti modifiche all'assetto normativo previgente, in particolare sotto il profilo della procedura e dell'organizzazione dell'auto giurisdizione mentre, modifiche meno incisive sono state apportate alla disciplina sostanziale. E' palese come le disposizioni regolamentari siano fortemente ispirate alle direttive dettate dal CONI in materia di giustizia sportiva che, per la prima volta, oltre a dotarsi di un codice completo, ha inteso attribuire a propri organi funzioni di supervisione, controllo e intervento anche nei procedimenti di giustizia Federale.

IL SISTEMA DI GIUSTIZIA SPORTIVA DELL'HOCKEY

di *V. Alessandro Greco*[*] e *Salvatore Civale*[**]

SOMMARIO: Introduzione – 1. La FISG – 1.1 Statuto FISG – 1.2 Principi Informatori della Giustizia Sportiva della FISG – 1.3 Il Codice di Giustizia Sportiva della FISG – 1.4 La Responsabilità Disciplinare – 1.5 Organi di Giustizia Sportiva della FISG – 1.6 Procedimenti dinanzi gli Organi di Giustizia della FISG – 2. La FIH – 2.1 Statuto FIH: Scopi, Soggetti e Organi Federali – 2.2 Gli Organi di Giustizia della FIH – 2.3 Le sanzioni e le infrazioni previste dal Regolamento di Giustizia FIH – 2.4 I procedimenti di giustizia endofederale FIH – 2.5 L'Arbitrato nella FIH – 3. La FIHP – 3.1 Statuto FIHP: Scopi, Soggetti, Vincolo Sportivo e Organi Federali – 3.2 Gli Organi di Giustizia della FIHP – 3.3 Le sanzioni e le infrazioni previste dal Regolamento di Giustizia FIHP – 3.4 I procedimenti di giustizia endofederale FIHP – 3.5 L'Arbitrato nella FIHP – 4. Conclusioni

Introduzione

L'Hockey, inteso quale attività sportiva, è ricompreso nell'ambito di operatività di tre distinte Federazioni Sportive, per via delle peculiarità che possono contraddistinguerlo.

In relazione al contesto in cui tale attività è praticata e alle caratteristiche dell'equipaggiamento utilizzato nel gioco, possono distinguersi le seguenti tipologie di hockey:

- l'hockey su prato (disciplina inserita nei Giochi Olimpici);
- l'hockey in-line;[1]
- l'hockey su pista (detto anche hockey a rotelle);[2]

---

[*] Praticante Avvocato abilitato al patrocinio, Agente di Calciatori e Sport Consultant; Autore di pubblicazioni in tema di diritto sportivo. Master SLPC in Diritto ed Organizzazione Aziendale dello Sport. E-mail: v.alessandrogreco@gmail.com.

[**] Avvocato specializzato in Diritto Civile, Diritto dello Sport e Spettacolo; Titolare dello Studio Legale Civale; Master SLPC in Diritto e Organizzazione Aziendale dello Sport; Membro del Comitato di Redazione della Rivista di Diritto ed Economia dello Sport (RDES).

[1] I giocatori devono utilizzare i pattini con rotelle in linea (art. 16 Regolamento Tecnico Hockey in Linea).

[2] I giocatori devono indossare pattini di quattro ruote - che devono ruotare liberamente, collocate due

- l'hockey su ghiaccio.

L'hockey sul prato, unitamente all'hockey indoor e al beach-hockey, è disciplinato dalla Federazione Italiana Hockey (di seguito FIH); l'hockey su pista e quello in linea sono promossi dalla Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio (di seguito FIHP); infine, l'hockey su ghiaccio è regolamentato dalla Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (d'ora in poi FISG per brevità).

1. La FISG

La FISG nasce dalla fusione di tre Federazioni preesistenti, ossia la Federazione Italiana Pattinaggio, la Federazione Italiana Hockey e la Federazione Italiana Bob Club d'Italia.

La caratteristica della FISG è quella di abbracciare per intero, in modo traversale, il mondo dello sport su ghiaccio. Nella FISG sono, infatti, ricompresi, oltre all'hockey, altre quattro differenti discipline sportive su ghiaccio, quali il pattinaggio a velocità, il pattinaggio di figura (danza, artistico e sincronizzato), il curling e lo stock sport.

Comun denominatore di tali discipline sportive è, dunque, il ghiaccio che costituisce, in definitiva, l'elemento caratteristico e discriminante idoneo a giustificare la riconduzione dell'hockey (su ghiaccio) all'interno dell'operatività di tale Federazione.

1.1 Statuto FISG

La FISG è stata fondata a Milano nel 1926 e trae origine, come già anticipato, dalla fusione di tre Federazioni preesistenti: la Federazione Italiana Pattinaggio, la Federazione Italiana Hockey e la Federazione Italiana Bob Club d'Italia.

Nel 1933, la FISG si unì alla Federazione dello Sci, dando vita alla Federazione Italiana Sport Invernali (FISI); nell'immediato dopoguerra, la Federazione Italiana Hockey su Ghiaccio e la Federazione Italiana di Pattinaggio su Ghiaccio - distaccatesi nel frattempo dalla FISI - furono riconosciute e riammesse alle rispettive Federazioni Internazionali (IIHF e ISU).

Solamente nel 1952, le due Federazioni (Hockey su Ghiaccio e Pattinaggio su Ghiaccio) diedero vita nuovamente alla rinata FISG che, come previsto dall'art. 1 del relativo Statuto Federale,[3] promuove, organizza, regolamenta e disciplina gli sport del ghiaccio in Italia.

---

a due, parallelamente, su due assi trasversali - non essendo permesso in alcun caso l'utilizzo di pattini con le ruote collocate "in linea" (art. 17 comma 5 Regolamento Tecnico Hockey su pista).

[3] Lo Statuto FISG è stato approvato dal Consiglio Federale il 1° febbraio 2013.

[4] Art. 18, comma 3, D. Lgs 23 luglio 1999, n. 242: *"Le federazioni sportive nazionali, riconosciute alla data del 20 gennaio 1999, acquisiscono la personalità giuridica di diritto privato alla data di entrata in vigore del presente decreto, ed i loro statuti continuano ad avere efficacia sino all'approvazione degli statuti di cui all'articolo 16, da effettuarsi entro centottanta giorni dall'approvazione dello statuto del CONI"*.

La FISG non persegue fini di lucro, ha natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato[4] ed è, quindi, costituita da tutte le società ed associazioni sportive che, sempre senza scopo di lucro, praticano in Italia gli sport del Ghiaccio, nonché dai Gruppi Sportivi Nazionali Militari e di Stato (GSNMS). Trattasi dell'unica Federazione qualificata a disciplinare l'attività sportiva su ghiaccio in Italia. Essa, peraltro, aderisce ad alcune Federazioni Internazionali degli Sport sul Ghiaccio (IIHF, ISU, WCF, IFE) che – proprio in ragione di ciò – la riconoscono come l'unica legittima Federazione in Italia rappresentativa di tale disciplina a livello internazionale.

La FISG, al pari delle altre Federazioni Sportive Nazionali (FSN), cui è attribuita personalità giuridica di diritto privato (con il conseguente assoggettamento alla disciplina del codice civile), è un ente privato di interesse pubblico, alla quale viene riconosciuta, sotto la vigilanza del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), una piena autonomia tecnica, organizzativa e di gestione. Svolge, quindi, la propria attività in autonomia, ma pur sempre in conformità alle deliberazioni e agli indirizzi del CONI e del CIO.

Nonostante l'attribuzione della personalità giuridica di diritto privato, è da ritenere, pertanto, che la natura pubblicistica di tali Federazioni Sportive (e, quindi, anche della FISG) non sia del tutto venuta meno:[5] infatti, la FISG, unitamente alle altre FSN, è soggetta comunque ai controlli del CONI, sia in fase di costituzione, attraverso il riconoscimento ai fini sportivi (*condicio sine qua non* per l'attribuzione della personalità giuridica di diritto privato),[6] sia nel corso di tutta la propria attività

---

[5] A tal uopo, giova considerare che l'art. 23, comma 1, dello Statuto del CONI, in applicazione ai principi contenuti nel D.lgs. 242/99 e successive modificazioni, stabilisce che, "*oltre quelle il cui carattere pubblico è espressamente previsto dalla legge, hanno valenza pubblicistica esclusivamente le attività delle Federazioni sportive nazionali relative all'ammissione e all'affiliazione di società, di associazioni sportive e di singoli tesserati; alla revoca a qualsiasi titolo e alla modificazione dei provvedimenti di ammissione o di affiliazione; al controllo in ordine al regolare svolgimento delle competizioni e dei campionati sportivi professionistici; all'utilizzazione dei contributi pubblici; alla prevenzione e repressione del doping, nonché le attività relative alla preparazione olimpica e all'alto livello alla formazione dei tecnici, all'utilizzazione e alla gestione degli impianti sportivi pubblici*".

[6] L'art. 21 dello Statuto CONI, rubricato "*Requisiti per il riconoscimento delle Federazioni Sportive Nazionali" dispone che: "1. Il CONI riconosce le Federazioni sportive nazionali che rispondono ai requisiti di: a) svolgimento, nel territorio nazionale e sul piano internazionale, di una attività sportiva, ivi inclusa la partecipazione a competizioni e l'attuazione di programmi di formazione degli atleti e dei tecnici; b) affiliazione ad una Federazione internazionale riconosciuta dal CIO, ove esistente, e gestione dell'attività conformemente alla Carta Olimpica e alle regole della Federazione internazionale di appartenenza; c) ordinamento statutario e regolamentare ispirato al principio di democrazia interna e di partecipazione all'attività sportiva da parte di donne e uomini in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, nonché in conformità alle deliberazioni e agli indirizzi del CIO e del CONI; d) procedure elettorali e composizione degli organi direttivi in conformità al disposto dell'art. 16, comma 2, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modifiche e integrazioni. 2. Il CONI, in presenza di tutti i requisiti previsti dal comma 1, riconosce una sola Federazione sportiva nazionale per ciascuno sport. Nel caso di concorso tra domande provenienti da più soggetti, il Consiglio Nazionale del CONI invita le parti interessate a costituire un soggetto federativo comune. Ove non si*

(il CONI svolge, in tal senso, anche un ruolo di controllo, vigilando sul corretto funzionamento delle FSN).

Si tratta di un ente che deve ispirare la propria organizzazione interna in aderenza al principio democratico, garantendo la partecipazione all'attività sportiva da parte di tutti, in condizioni d'uguaglianza e di pari opportunità, nonché, come detto, in conformità alle deliberazioni del CONI e del Comitato Italiano Paralimpico (CIP).

Sotto il profilo teleologico, lo scopo principale della FISG è quello di garantire lo sviluppo, la promozione, l'organizzazione e la disciplina degli sport del ghiaccio, in tutte le sue forme e manifestazioni, nonché quello di consentire lo sviluppo dell'attività agonistica finalizzata all'attività internazionale ed alla partecipazione alle Olimpiadi nell'ambito delle direttive impartite dal CIO, dal CONI, dal Comitato Paralimpico Internazionale, dal Comitato Italiano Paralimpico e dalle Federazioni Internazionali alle quali aderisce.[7]

Nel perseguimento di tali obiettivi istituzionali, la FISG si avvale, ai sensi degli artt. 11 e ss. dello Statuto Federale, di una complessa struttura articolata come segue:

- *Organi Centrali*, dei quali fanno parte l'Assemblea Nazionale, il Presidente della Federazione, il Consiglio Federale, il Segretario Generale, il Collegio dei Revisori dei Conti e la Commissione Federale di Garanzia;
- *Organi Territoriali*, dei quali fanno parte l'Assemblea Regionale, il Presidente del Comitato Regionale, il Consiglio Regionale, il Delegato Regionale ed il Delegato Provinciale;
- *Organi di Giustizia*, dei quali fanno parte il Giudice Sportivo, il Tribunale Federale e Corte Sportiva d'Appello, la Corte Federale d'Appello ed il Procuratore Federale (che agisce presso gli organi di giustizia).

1.2 Principi Informatori della Giustizia della FISG

Gli affiliati[8] ed i tesserati[9] della FISG che contravvengono alle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento Sportivo del CONI, nello Statuto Federale e nei regolamenti federali e che disattendono le deliberazioni degli Organi della Federazione sono passibili di sanzioni di natura disciplinare di natura sportiva e di natura

---

addivenga ad un accordo, il Consiglio Nazionale del CONI promuove un'intesa volta alla costituzione di un unico soggetto federativo. Ove non si addivenga all'intesa, il Consiglio Nazionale del CONI può riconoscere la Federazione composta dai soli soggetti che vi hanno aderito. 2-bis. Il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle nuove Federazioni sportive nazionali è concesso a norma del DPR 10 febbraio 2000, n. 361, previo riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del Consiglio Nazionale. 3. In caso di sopravvenuta mancata corrispondenza dei requisiti di cui al precedente comma 1, da parte di una Federazione sportiva nazionale riconosciuta, il Consiglio Nazionale del CONI delibera la revoca del riconoscimento a suo tempo concesso".

[7] Art. 2 Statuto Federale FISG.

[8] Art. 4 dello Statuto Federale della FISG.

[9] Art. 5 dello Statuto Federale della FISG.

pecuniaria, così come previsto dallo stesso Statuto Federale e dal Regolamento di Giustizia Federale.[10]

La FISG, al fine di garantire la cogenza delle citate disposizioni, nonché l'osservanza dei principi generali derivanti dall'ordinamento giuridico sportivo, quali soprattutto quello di lealtà sportiva, di probità, di rettitudine e di opposizione ad ogni forma di illecito e frode sportiva, si avvale di una serie di organi di giustizia aventi, da un lato, funzione inquirente e requirente (Procura Federale), dall'altro, funzione giudicante (Giudice Sportivo, Tribunale Federale e Corte Sportiva d'Appello, Corte Federale d'Appello).

Occorre sottolineare innanzitutto come il sistema di giustizia sportiva si fondi e si regga sull'osservanza da parte di tesserati ed affiliati del vincolo di giustizia e della clausola compromissoria di cui all'art. 53 dello Statuto Federale: tale disposizione impone a tutti gli affiliati ed ai tesserati, in ragione della stessa richiesta di affiliazione e tesseramento alla Federazione, l'osservanza delle norme federali e la piena efficacia dei provvedimenti adottati dalla Federazione stessa nei loro confronti. Peraltro, per tali soggetti si prescrive la possibilità di adire unicamente gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo nelle materie di cui all'art. 2 del Decreto Legge del 19 agosto 2003, n. 220, convertito dalla Legge 17 ottobre 2003 n. 280.[11]

L'importanza di tale disposizione, che costituisce quindi principio giuridico fondamentale dell'ordinamento sportivo federale, è dimostrata dalla stessa sanzione prevista per la sua violazione, consistente nell'inibizione dai sei mesi sino alla eventuale radiazione.[12]

L'ordinamento e lo svolgimento dei procedimenti di giustizia sportiva devono, in ogni caso, conformarsi a quanto prescritto dal Codice della Giustizia Sportiva CONI,[13] nonché ai Principi di Giustizia Sportiva CONI.[14]

Pertanto, mutuando i Principi di Giustizia CONI, l'art. 36 dello Statuto Federale FISG[15] dispone che tutti i procedimenti di giustizia sportiva devono

---

[10] L'art. 36 dello Statuto Federale della FISG prevede al comma 10 che le norme sul funzionamento degli Organi di Giustizia saranno contenute nel c.d. Regolamento di Giustizia, sottoposto all'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.

[11] In applicazione del principio di autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale, si stabilisce, ai sensi del citato art. 2, che è "*riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto:*
a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive;
b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive".

[12] Art. 6 del Regolamento di Giustizia della FISG.

[13] Il nuovo Codice di Giustizia Sportiva del CONI è stato approvato con deliberazione n. 1518 del Consiglio Nazionale CONI del 15 luglio 2014.

[14] I nuovi "Principi di Giustizia Sportiva del CONI" sono stati approvati con deliberazione n. 1519 del Consiglio Nazionale CONI del 15 luglio 2014.

[15] Art. 36 Statuto FISG: "*Gli organi di giustizia e i rappresentanti della Procura Federale sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente, previa individuazione dei soggetti da incaricare a cura della Commissione federale di garanzia o, in mancanza di questa, dalla*

assicurare l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti riconosciuti; che il processo sportivo deve attuare e rispettare i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo, garantendo al contempo la ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale.

Si prevede, altresì, che, per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia sportiva devono conformare la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva. La copertura fornita dalle norme generali del processo civile impedisce, dunque, l'esistenza di qualsivoglia lacuna normativa sotto il profilo processuale.

1.3 Il Codice di Giustizia Sportiva della FISG

Il nuovo Regolamento di Giustizia della FISG è stato adottato con decreto del Commissario *ad acta* in data 14 ottobre 2014 ed approvato, da parte della Giunta Nazionale del CONI, con deliberazione n. 152/80 del 17 ottobre 2014.

Il Regolamento si compone di 96 articoli, suddivisi in 7 titoli, disciplinanti rispettivamente:

- principi generali (artt. da 1 a 4);
- codice disciplinare (artt. da 5 a 56);
- procedimento disciplinare (artt. da 57 a 73);
- procedimento cautelare (artt. da 74 a 74bis);
- il giudizio (artt. da 75 a 86);
- le impugnazioni (artt. da 87 a 90)
- ed il procedimento arbitrale (artt. da 91 a 96).

Con riferimento ai Principi Generali del Regolamento di Giustizia, giova considerare come, ai sensi dell'art. 1 del Regolamento, gli affiliati ed i tesserati, come detto, sono tenuti all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti federali e delle deliberazioni degli Organi della Federazione, nonché del Codice di Comportamento Sportivo approvato dal CONI. Essi devono, peraltro, mantenere condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva (si ricorda che detti principi sono dotati di portata generale ed informano tutto l'ordinamento giuridico sportivo), con l'obbligo preminente di astenersi da ogni forma di illecito e frode sportiva, dall'uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività agonistico - sportive, dalla violenza sia fisica sia verbale, dalla commercializzazione, dalla corruzione, da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio della Federazione e dei suoi Organi.

Commissione Coni di garanzia, in conformità di quanto stabilito dall'art. 5 del codice di giustizia sportiva. Essi agiscono in condizioni di piena indipendenza, autonomia e riservatezza assicurate da specifiche norme e durano in carica secondo le disposizioni del codice di giustizia sportiva... I Giudici sportivi sono soggetti soltanto alla legge e all'ordinamento sportivo".

Qualora l'affiliato ed il tesserato violino le suindicate norme, incorreranno nelle relative sanzioni previste dal Regolamento di Giustizia.

1.4 La responsabilità disciplinare

Il Regolamento di Giustizia della FISG contiene un'elencazione tassativa delle diverse e molteplici infrazioni censurabili da parte degli Organi di Giustizia Sportiva. A tal fine, è possibile enucleare le seguenti fattispecie:

- infrazioni disciplinari (art. 5);
- inosservanza del vincolo di giustizia e della clausola compromissoria (art. 6);
- offesa alla dignità, al decoro ed al prestigio della Federazione e degli organi federali (art. 7);
- mancata comparizione personale, rifiuto di atti, false informazioni (art.8);
- illecito sportivo e frode sportiva (art. 9);
- doping (art. 10);[16]
- divieto di effettuare scommesse (art. 11);
- manifestazioni atipiche (art. 12);
- rifiuto di assoggettamento ai provvedimenti disciplinari esecutivi degli organi giudicanti (art. 13);
- violazione del vincolo sportivo (art. 14);
- violazione dei principi fondamentali (art. 15);

Il Regolamento, prima di soffermarsi nella descrizione analitica delle diverse fattispecie delittuose, si sofferma all'art. 2 sul concetto di responsabilità disciplinare che ne costituisce la stessa rubrica. Sono indicate all'interno di tale disposizione le varie forme di responsabilità cui il tesserato e l'affiliato possono andare incontro, ossia la responsabilità diretta, la responsabilità oggettiva e la responsabilità presunta.

Più precisamente, riguardo la prima, il citato art. 2 dispone che gli affiliati sono direttamente responsabili per gli illeciti posti in essere dai tesserati che ne hanno la rappresentanza. Di contro, per quanto riguarda la seconda forma di responsabilità, gli affiliati sono oggettivamente responsabili per gli illeciti sportivi commessi dai tesserati privi di tale rappresentanza; sono oggettivamente responsabili, altresì, per le dichiarazioni e i comportamenti dei dirigenti, dei soci e dei tesserati che in qualunque modo possano contribuire a determinare fatti di violenza o ne costituiscano apologia; rispondono, sempre a titolo di responsabilità oggettiva, per l'operato dei propri accompagnatori e sostenitori, nonché per il mantenimento dell'ordine pubblico quando essi stessi siano gli organizzatori delle competizioni.

A titolo di responsabilità oggettiva, gli affiliati rispondono anche per l'esposizione, in qualsiasi forma effettuata all'interno dell'impianto sportivo, di scritte, simboli, emblemi o simili che siano espressione di violenza o di discriminazione razziale o territoriale, nonché per cori, grida, e ogni altra manifestazione comunque espressione di violenza o di discriminazione razziale o territoriale.

---

[16] Infrazione introdotta *ex novo* con il nuovo Regolamento, atteso che la versione previgente nulla disponeva a tal proposito.

Tipico esempio di responsabilità presunta è, invece, quanto previsto in tema di illeciti sportivi: ed infatti, è espressamente disposto che gli affiliati "*si presumono altresì responsabili, fino a prova contraria, degli illeciti sportivi commessi a loro vantaggio*".

I tesserati, dal canto loro, rispondono direttamente delle infrazioni commesse a titolo di dolo o colpa, tenendo peraltro presente che i dirigenti muniti di legale rappresentanza delle società affiliate sono ritenuti corresponsabili, sino a prova contraria, degli illeciti disciplinari commessi dalle società medesime.

Analizzate le diverse forme di responsabilità sportiva e, sommariamente, le molteplici e potenziali infrazioni poste in essere da affiliati e da tesserati, di seguito si descriverà più dettagliatamente la struttura e la composizione degli Organi di Giustizia Sportiva.

1.5 Organi di Giustizia Sportiva della FISG

Gli Organi di Giustizia e i rappresentanti della Procura svolgono le loro funzioni in piena autonomia ed il loro mandato quadriennale è indipendente dalla permanenza degli organi che li hanno designati.

Al fine di garantire l'autonomia e l'indipendenza degli stessi, è previsto che ciascun componente degli Organi di Giustizia presso la Federazione, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve sottoscrivere una dichiarazione con cui attesta di non avere rapporti di lavoro subordinato ovvero qualsiasi altra tipologia di rapporto (con la Federazione, con i tesserati, con gli affiliati e con gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione) che possa comprometterne l'indipendenza. In altri termini, i membri del sistema di giustizia sportiva non possono avere alcun tipo di rapporto economico con le società ed associazioni affiliate e/o con i soggetti sottoposti alla propria giurisdizione.

Gli Organi di Giustizia (a livello nazionale), come già detto, sono:

- il Giudice Sportivo,
- il Tribunale Federale e Corte Sportiva d'Appello,
- la Corte Federale d'Appello,
- ed il Procuratore Federale (che agisce presso gli organi di giustizia).

Organo competente a giudicare in primo grado è normalmente il Giudice Sportivo[17] nominato dal Consiglio Federale. Si tratta di un organo monocratico giudicante di primo grado che ha competenza a decidere in prima istanza – d'ufficio o su richiesta, senza udienza e con immediatezza – sulle sanzioni relative alle infrazioni di natura tecnico-regolamentare commesse dai tesserati nel corso di manifestazioni a calendario federale, con esclusione dei fatti che investono decisioni tecnico-disciplinari devolute, invece, all'esclusiva discrezionalità degli Arbitri di Hockey e degli Ufficiali di gara a norma dei regolamenti tecnici specifici.

Il Giudice Sportivo fonda le proprie decisioni – successivamente reclamabili davanti al Tribunale Federale in funzione di Corte Sportiva d'Appello – sulla base

[17] Art. 37 dello Statuto Federale della FISG.

dei soli atti trasmessi dagli Arbitri di Hockey e dagli Ufficiali di Gara, che godono di fede privilegiata, in quanto i loro referti fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. È prevista, in ogni caso, la facoltà per il Giudice Sportivo di poter espletare eventualmente una più completa istruttoria in ordine agli accadimenti occorsi durante le manifestazioni sportive.

Il Tribunale Federale[18] giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento federale in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice Sportivo. Il Tribunale Federale giudica in prima istanza anche sulla base di un atto di deferimento da parte del Procuratore Federale per le violazioni della vigente normativa federale, del Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI ed in materia di lealtà e correttezza sportiva, in materia di illecito sportivo e in materia di scommesse riferito a società e tesserati, ivi compresi gli ufficiali di gara.

Il Tribunale Federale è anche organo giudicante di secondo grado rispetto alle decisioni adottate dal Giudice Sportivo che, come si è detto, sono appunto impugnabili, mediante reclamo, avanti al Tribunale Federale in funzione di Corte Sportiva d'Appello: le decisioni adottate in secondo grado dalla Corte Sportiva d'Appello sono definitive per l'ordinamento federale.

Ferma la distinzione funzionale e l'autonomia dei rispettivi procedimenti, il Tribunale Federale e la Corte Sportiva d'Appello giudicano sempre in composizione collegiale: più precisamente, è previsto che essi giudichino con la partecipazione di tre componenti, di cui – naturalmente – non potrà far parte alcun membro che abbia l'obbligo di astensione ovvero si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata.

La delibera è depositata presso la Segreteria degli organi di giustizia pubblicata sul sito internet federale e contestualmente notificata all'incolpato ed al Procuratore Federale. È immediatamente esecutiva a far data dal giorno successivo a quello dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet.

La Corte di Appello Federale (CAF) è nominata dal Consiglio Federale ed è composta da un Presidente, due componenti effettivi e due supplenti, il cui mandato quadriennale non può essere rinnovato per più di due volte. La CAF è un organo giudicante di secondo grado rispetto alle decisioni adottate, in primo grado, dal Tribunale Federale previa impugnazione, attraverso reclamo, della parte interessata entro il termine di 15 giorni (decorrenti dalla pubblicazione della decisione).

In assenza di reclamo e, comunque, nel caso di decorrenza dell'anzidetto termine, la decisione del Tribunale Federale diviene definitiva a tal punto da non essere più impugnabile neanche mediante il ricorso al neo Collegio di Garanzia dello Sport del CONI.[19]

Trattandosi di un organo collegiale, le decisioni della CAF sono adottate a

---

[18] Art. 38 dello Statuto Federale della FISG.

[19] Introdotto dalla Riforma al codice di Giustizia Sportiva del CONI, approvata con deliberazione n. 1518 del Consiglio Nazionale CONI datata 15 luglio 2014 e disciplinato dal Titolo VI del codice stesso. La riforma è operativa dal 1° luglio 2014: il nuovo sistema è entrato, infatti, in vigore con l'inizio della stagione agonistica 2014-2015 per ciascuna Federazione.

maggioranza e la loro validità è subordinata alla presenza di almeno tre membri.

Nelle competenze della CAF rientra, altresì, la risoluzione dei conflitti di competenza fra i diversi organi federali, le controversie in tema di revisione e riabilitazione, nonché qualsiasi questione insorta in relazione alla presentazione delle candidature, al riconoscimento ed all'esercizio del diritto di voto nelle Assemblee. È, infine, competente per i ricorsi avverso la validità delle Assemblee nazionali.

Il Procuratore Federale è l'organo della giustizia sportiva deputato allo svolgimento delle funzioni inquirenti e requirenti dinanzi gli organi giudicanti, ad eccezione delle controversie in tema di doping, attribuite alla Procura del CONI. L'Ufficio è composto dal Procuratore Federale stesso, da un sostituto e da eventuali collaboratori, nominati dal Consiglio Federale per la durata dell'intero quadriennio olimpico e con il limite del rinnovo del mandato per non più di due volte.

La Procura Federale ha il compito di svolgere, d'ufficio o su istanza di parte, tutte le indagini tendenti ad accertare irregolarità, atti lesivi del principio della lealtà sportiva e violazioni delle norme regolamentari e statutarie. Ne deriva che la funzione dell'ufficio del Procuratore Federale è quella di promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali.

Ai fini delle indagini, il Procuratore Federale può acquisire la documentazione necessaria ed ogni altra notizia utile, esaminare gli eventuali testimoni e convocare l'incolpato, contestandogli i vari addebiti. Una volta esaurita la fase delle indagini, entro quaranta giorni dall'iscrizione nel registro del fatto o dell'atto rilevante (in luogo dei novanta giorni dall'apertura del procedimento, come recitava il previgente Regolamento di Giustizia della FISG), il Procuratore può disporre l'archiviazione per una serie di ragioni, quali l'infondatezza della denuncia, l'inidoneità degli elementi acquisiti a sostenere l'accusa in giudizio ovvero per l'estinzione dell'illecito o, ancora, perché il fatto non costituisce illecito.

Di converso, qualora accerti la fondatezza, ovvero qualora non sussistano comunque i presupposti per l'archiviazione, il Procuratore promuove l'azione disciplinare nei confronti di tesserati, affiliati e degli altri soggetti legittimati, investendone gli Organi di Giustizia competenti (Tribunale Federale).

Dopo aver dato avvio all'azione disciplinare, il Procuratore sostiene in giudizio l'accusa ed ha la facoltà di impugnare dinanzi alla CAF tutti i provvedimenti giurisdizionali contrari emessi nei giudizi in cui è intervenuto.

Al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, citato in precedenza (nota n. 19), inteso quale organo (esofederale) di ultimo grado della giustizia sportiva, in posizione di autonomia e indipendenza, è demandata la cognizione delle controversie decise in via definitiva in ambito federale, ad esclusione, però, di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro.

Pur non essendo ricompresa tra gli Organi di Giustizia Sportiva della FISG, risulta meritevole di attenzione la Commissione Federale di Garanzia, di recente istituzione,[20] atteso che l'attività della stessa incide sulla formazione e sul

[20] Art. 13 ter dello Statuto del Coni, rubricato "Commissione di Garanzia degli organi di giustizia, di

funzionamento degli Organi di Giustizia Sportiva Federale.

Lo scopo precipuo della Commissione è, infatti, quello di tutelare l'autonomia e l'indipendenza degli organi di giustizia e della Procura presso ciascuna Federazione.

Per effetto della citata riforma del Codice di Giustizia Sportiva del Coni, cui devono conformarsi tutte le federazioni, l'art. 29*bis* dello Statuto FISG dispone che il Consiglio Federale ha facoltà di istituire la suddetta Commissione, precisando al contempo che, in mancanza di espressa nomina, i compiti e le funzioni proprie della Commissione Federale saranno svolte dalla Commissione di Garanzia istituita presso il CONI, come espressamente consentito dall'art. 13 *ter* dello Statuto CONI.

1.6 Procedimento dinanzi gli Organi di Giustizia della FISG

Occorre evidenziare l'importanza che il Regolamento di Giustizia della FISG attribuisce al rapporto collaborativo tra Organi di Giustizia, da un lato, e affiliati e tesserati, dall'altro. L'art. 3 del citato Regolamento prevede, infatti, in capo agli affiliati ed ai tesserati l'obbligo di concorrere nell'amministrazione della giustizia: onere che si concreta nel dover testimoniare sui fatti di cui sono a conoscenza (a richiesta degli Organi di Giustizia Sportiva), nonché di denunciare al Procuratore Federale eventuali infrazioni di cui abbiano avuto notizia.

Il procedimento dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva può instaurarsi d'ufficio dal Giudice medesimo (come nel caso del Giudice Sportivo), su segnalazione del Procuratore Federale ovvero su istanza del soggetto interessato.

La Procura Federale, come si è detto, ha, infatti, il compito di svolgere d'ufficio, su denuncia o su richiesta, tutte le indagini tendenti ad accertare eventuali illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali, al fine di decidere se dare o meno l'avvio all'azione disciplinare. Ed infatti, il Procuratore Federale, esaurite le indagini, può disporre l'archiviazione ovvero promuovere l'azione disciplinare nei confronti di tesserati, affiliati e degli altri soggetti legittimati, investendone gli Organi

---

controllo e di tutela dell'etica sportiva", stabilisce quanto segue: "1. Al fine di rafforzare i caratteri di terzietà, autonomia e indipendenza degli organi di giustizia, di controllo e di tutela dell'etica sportiva del CONI, è istituita una Commissione di garanzia con il compito di indicare alla Giunta Nazionale i nominativi dei membri che dovranno essere nominati negli organi di giustizia, di controllo e di tutela dell'etica sportiva operanti in posizione di autonomia e di indipendenza presso il CONI, affinché la Giunta stessa formuli le relative proposte al Consiglio Nazionale. 2. La Commissione è composta da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati con una maggioranza qualificata non inferiore ai tre quarti dei componenti del Consiglio Nazionale del CONI aventi diritto di voto, su proposta della Giunta Nazionale del CONI, tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni superiori ordinaria e amministrativa, i professori universitari di prima fascia, anche a riposo, e gli avvocati dello Stato, con almeno quindici anni di anzianità. La Commissione opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. I componenti della Commissione durano in carica sei anni e non possono essere riconfermati. 3. La Commissione: a) formula pareri e proposte alla Giunta Nazionale in materia di organizzazione e funzionamento degli organi di giustizia, di controllo e di tutela dell'etica sportiva operanti in posizione di autonomia e di indipendenza presso il CONI; b) indica alla Giunta Nazionale una lista di nominativi per i componenti degli organi di giustizia, di controllo e di tutela dell'etica sportiva operanti in posizione di autonomia e di indipendenza presso il CONI".

di Giustizia competenti (Tribunale Federale).

Giova considerare come anche nel Regolamento di Giustizia della FISG esista l'istituto del "patteggiamento": ed invero, l'art. 67 del citato regolamento prevede che, disposto il deferimento da parte del Procuratore, gli incolpati possono convenire con il Procuratore stesso l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura, fino a quando non sia concluso il relativo procedimento dinanzi al Tribunale Federale. Sarà, dunque, possibile accedere all'istituto del patteggiamento sia in fase di indagine, sia dopo il deferimento e la conseguente apertura del relativo procedimento.

L'efficacia[21] dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti dell'incolpato.

Giova però precisare come tale istituto non possa trovare applicazione per le ipotesi di recidiva ovvero per i casi sussumibili nelle fattispecie qualificate come illecito sportivo o frode sportiva dall'ordinamento federale.

Principi cardine dei procedimenti *de quibus* sono: l'atipicità del mezzo di prova, nonché l'obbligo di motivazione, a pena di nullità, dei provvedimenti decisori.

Il Giudice Sportivo[22] pronuncia in prima istanza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare – ad eccezione dei fatti che investono decisioni di competenza esclusiva del Direttore di gara adottate in campo; in particolare pronuncia sulle seguenti questioni:

a) la regolarità delle gare e l'omologazione dei relativi risultati;
b) la regolarità dei campi o impianti e delle relative attrezzature;
c) la regolarità dello *status* e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara;
d) i comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara;
e) ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara.

Il Giudice Sportivo può pronunciarsi d'ufficio, a seguito di acquisizione dei documenti ufficiali di gara, su segnalazione del Procuratore Federale o anche su istanza del soggetto interessato. In quest'ultimo caso, si dispone che l'istanza deve essere presentata dal soggetto interessato al Giudice Sportivo entro il termine perentorio di tre giorni dal compimento dell'evento (nel testo previgente del Regolamento si stabiliva un termine diverso, non superiore al quarto giorno successivo a quello di svolgimento della gara). È riconosciuta anche la facoltà di presentare l'istanza con riserva di motivi: in tal caso, la riserva dovrà essere sciolta entro il

[21] Art. 67 Regolamento di Giustizia della FISG: "*L'accordo è trasmesso, a cura del Procuratore Federale, alla Procura Generale dello Sport CONI, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l'accordo è trasmesso, a cura del procuratore federale, al collegio incaricato della decisione, il quale, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara la efficacia con apposita decisione*".

[22] Art. 76 e ss Regolamento di Giustizia della FISG.

successivo termine di sette giorni, decorsi inutilmente i quali il Giudice Sportivo non sarà tenuto a pronunciarsi. Il procedimento prosegue nel contraddittorio tra le parti, atteso che della fissazione della data di decisione è data comunicazione agli interessati, consentendo così loro di presentare memorie e documenti entro i due giorni antecedenti la data di decisione.

In ogni caso, il Giudice Sportivo pronuncia senza udienza. La relativa decisione del Giudice Sportivo non può intervenire oltre i 60 giorni. Il termine fissato nel nuovo regolamento appare sproporzionato rispetto a quanto previsto dagli artt. 57*bis* e 57*ter* del testo previgente, ove si disponeva che il Giudice – nell'ambito della procedura ordinaria – dovesse decidere entro il termine di 96 ore dalla ricezione dei motivi di gravame o dall'udienza, mentre – nell'ambito della procedura d'urgenza – nel minore termine di 24 ore dalla ricezione del reclamo stesso.

La decisione del Giudice Sportivo può essere impugnata, con reclamo, dinanzi al Tribunale Federale in qualità di Corte Sportiva di Appello.

Il regolamento nulla dispone, però, riguardo al giudizio dinanzi la Corte Sportiva di Appello: appare, pertanto, necessario, nel silenzio del testo – anche in virtù del rinvio operato al Codice di Giustizia Sportiva CONI da parte del Regolamento stesso[23] – richiamare gli artt. 16 e 23 del Codice CONI, che stabiliscono quanto segue.

Avverso le decisioni dei Giudici Sportivi è ammesso reclamo alla Corte Sportiva di Appello entro il termine stabilito da ogni Federazione, comunque non superiore a cinque giorni, decorrente dalla data di pubblicazione. Giova considerare come il Regolamento FISG citato non indichi, però, alcun termine a tal fine: pertanto, dovrebbe poter trovare applicazione quanto disposto dal citato art. 16 che fissa il suddetto termine nel massimo a 5 giorni.

Senonché, il successivo art. 23 del Codice CONI, nel ribadire la possibilità di reclamare avverso le pronunce del Giudice Sportivo, prevede un diverso limite temporale: si afferma, infatti, che il reclamo, che può essere promosso dalla parte interessata o dalla Procura federale, deve essere depositato presso la Corte Sportiva di Appello entro un termine perentorio stabilito dalla Federazione e, in difetto, entro sette giorni dalla data in cui è pubblicata la pronuncia impugnata.

È, dunque, evidente come non stabilendo alcunché il Regolamento FISG, sia necessario riferirsi al testo del Codice CONI per chiarire il termine per la proposizione del reclamo. Ma – come si è dimostrato – l'indicazione di un termine diverso nelle citate disposizioni del Codice stesso crea, certamente, non poche problematiche all'interprete e all'operatore giuridico.

Per quanto concerne il giudizio, gli articoli citati dispongono che il "*Presidente della Corte Sportiva di Appello fissa l'udienza in camera di consiglio*

[23] Art. 75 Rapporti col Codice di giustizia sportiva FISG: "*il presente titolo si intende specialmente integrato per tutto quanto non previsto e per quanto necessario alla sua interpretazione dal Codice di giustizia sportiva emanato dal CONI, al quale si conformano anche le altre disposizioni del Regolamento*".

con provvedimento comunicato senza indugio agli interessati. Le parti, ad esclusione del reclamante, devono poi costituirsi in giudizio entro il termine di due giorni prima dell'udienza, con memoria difensiva depositata o fatta pervenire alla Corte sportiva di appello. Entro il medesimo termine è ammesso l'intervento di altri eventuali interessati. La Corte sportiva di appello decide in camera di consiglio. Le parti hanno diritto di essere sentite purché ne abbiano fatta esplicita richiesta e siano presenti. Innanzi alla Corte sportiva di appello possono prodursi nuovi documenti, purché analiticamente indicati nell'atto di reclamo e immediatamente resi accessibili agli altri interessati. La Corte sportiva di Appello può riformare in tutto od in parte la pronuncia impugnata. Se rileva motivi di improponibilità o di improcedibilità dell'istanza proposta in primo grado, annulla la decisione impugnata. In ogni altro caso in cui non debba dichiarare l'inammissibilità del reclamo decide nel merito".

La decisione della Corte Sportiva di Appello deve essere immediatamente comunicata alle parti, nonché pubblicata. Il Codice, però, non dispone un termine per l'adozione di tale decisione: ed infatti, rimette ad ogni Federazione la definizione di siffatto termine. Ma, a tal proposito, il Regolamento FISG tace nuovamente.

Con deferimento del Procuratore Federale[24] ovvero con ricorso dei tesserati o affiliati, il Tribunale Federale può essere investito di quelle controversie che non siano state instaurate ovvero che non risultino pendenti dinanzi al Giudice Sportivo.

È previsto, in ogni caso, un termine per la proposizione del ricorso consistente nel deposito entro trenta giorni decorrenti dal momento in cui il ricorrente abbia avuto piena conoscenza dell'atto o del fatto o, comunque, non oltre un anno dall'accadimento. Decorso inutilmente tale termine, tali fatti o atti non potranno giustificare l'intervento del Tribunale, a meno che non intervenga il Procuratore Federale con un atto di deferimento.

Entro i successivi dieci giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento o del ricorso, il Presidente del Tribunale Federale fissa l'udienza di discussione, dandone comunicazione alle parti aventi titolo. Contestualmente alla comunicazione di fissazione dell'udienza, fissa un termine perentorio, non inferiore a 5 giorni, per le deduzioni e per la richiesta di eventuali audizioni.

Al fine di consentire la predisposizione di un'adeguata difesa, deve essere sempre garantito che tra la citata comunicazione e la data fissata per l'udienza intercorra un termine non inferiore a venti giorni.

Nel silenzio del Regolamento, si deve poi ritenere applicabile – in virtù

[24] Art. 84 del Regolamento di Giustizia della FISG: "*Il Tribunale Federale giudica in prima istanza, stabilendo le relative sanzioni, su:*
a) tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice Sportivo;
b) atto di deferimento del Procuratore Federale per le violazioni della vigente normativa federale, del Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI ed in materia di lealtà e correttezza sportiva, in materia di illecito sportivo e in materia di scommesse riferito a società e tesserati, ivi compresi gli ufficiali di gara".

del citato rinvio operato al Codice di Giustizia Sportiva CONI da parte del Regolamento stesso – l'art. 38 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI,[25] il quale dispone che il termine per la pronuncia della decisione di primo grado non può essere superiore a novanta giorni decorrenti dalla data di esercizio dell'azione disciplinare.

Il Tribunale Federale è tenuto a decidere in corrispondenza alla domanda del Procuratore Federale e nel rispetto del principio del contraddittorio. Può acquisire documenti, richiedere informazioni scritte agli organi della FISG ed alle parti, nonché sentire, nel corso della seduta, le parti stesse od altri soggetti che possono portare un contributo all'accertamento dei fatti.

L'udienza si svolge in camera di consiglio, ma nei procedimenti in materia di illecito sportivo nonché in altre materie di particolare interesse pubblico, i rappresentanti dei mezzi di informazione e altre categorie specificamente determinate possono essere ammessi a seguire l'udienza in separati locali, nei limiti della loro capienza, mediante un apparato a circuito chiuso. L'applicazione delle disposizioni sulla pubblicità può essere esclusa in tutto o in parte con atto motivato dall'organo procedente, nei casi in cui ricorrano esigenze di tutela dei risultati delle indagini relative a procedimenti penali.

---

[25] L'art. 38 del Codice di Giustizia Sportiva CONI, rubricato "*Termini di estinzione del giudizio disciplinare e termini di durata degli altri giudizi*", *dispone quanto segue: "1. Il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di novanta giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare. 2. Il termine per la pronuncia della decisione di secondo grado è di sessanta giorni dalla data di proposizione del reclamo. 3. Se la decisione di merito è annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso al Collegio di garanzia dello sport, il termine per la pronuncia nell'eventuale giudizio di rinvio è di sessanta giorni e decorre dalla data in cui vengono restituiti gli atti del procedimento dal Collegio di garanzia dello sport. 4. Se i termini non sono osservati per ciascuno dei gradi di merito, il procedimento disciplinare è dichiarato estinto, anche d'ufficio, se l'incolpato non si oppone. 5. Il corso dei termini è sospeso: a) se per lo stesso fatto è stata esercitata l'azione penale, ovvero l'incolpato è stato arrestato o fermato o si trova in stato di custodia cautelare, riprendendo a decorrere dalla data in cui non è più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza o il decreto penale di condanna, fermo che l'azione disciplinare è promossa e proseguita indipendentemente dall'azione penale relativa al medesimo fatto; b) se si procede ad accertamenti che richiedono indispensabilmente la collaborazione dell'incolpato, e per tutto il tempo necessario; c) se il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta dell'incolpato o del suo difensore o per impedimento dell'incolpato o del suo difensore; d) in caso di gravi impedimenti soggettivi dei componenti del collegio giudicante, per il tempo strettamente necessario alla sostituzione. 6. L'estinzione del giudizio disciplinare estingue l'azione e tutti gli atti del procedimento, inclusa ogni eventuale decisione di merito, diventano inefficaci. L'azione estinta non può essere riproposta. 7. La dichiarazione di estinzione è impugnabile dalla parte interessata. Se interviene nel giudizio di secondo grado o di rinvio, anche il Procuratore generale dello sport, qualora il ricorso non sia altrimenti escluso, può impugnarla davanti al Collegio di garanzia dello sport. 8. Le controversie diverse da quelle di natura disciplinare sono decise dagli organi di giustizia presso la Federazione entro novanta giorni dalla proposizione del ricorso introduttivo di primo grado ed entro sessanta giorni dalla proposizione dell'eventuale reclamo. 9. La disposizione di cui al comma 8 si applica, in quanto compatibile, presso gli organi di giustizia sportiva di ciascuna Federazione, la quale non abbia appositamente stabilito termini inferiori*".

Al termine dell'udienza, il Tribunale adotta a maggioranza la deliberazione (scritta e motivata) che, dopo la relativa pubblicazione, è immediatamente esecutiva:

- se il fatto non sussiste, se l'incolpato non l'ha commesso, se il fatto non costituisce violazione regolamentare e se è insufficiente o contraddittoria la prova su tali circostanze, il giudice emette deliberazione assolutoria;
- se la violazione è estinta per prescrizione, pronuncia delibera di non luogo a procedere enunciandone la causa;
- se l'incolpato risulta colpevole, il giudice emette deliberazione di condanna applicando la sanzione.

Avverso la decisione del Tribunale è ammessa impugnazione, attraverso reclamo, dinanzi alla Corte Federale di Appello. Il diritto di impugnazione compete a tutti i tesserati o affilianti che vi abbiano interesse e che abbiano subito decisioni sfavorevoli da parte degli Organi di Giustizia.

L'impugnazione si propone con atto scritto, ossia con il reclamo che deve essere depositato presso la CAF non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della decisione impugnata (in luogo del precedente termine di 5 giorni decorrente dalla data di ricezione della deliberazione di prima istanza, che doveva essere notificata a mezzo raccomandata A/R). Decorso inutilmente tale termine, la decisione del Tribunale Federale non è più altrimenti impugnabile e diviene definitiva, non essendo, peraltro, ammissibile il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport CONI.

Una caratteristica da evidenziare è costituita dal fatto che la proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata; tuttavia il presidente del collegio, quando ricorrono gravi motivi, può disporre, con lo stesso provvedimento col quale fissa l'udienza di discussione, la sospensione dell'esecuzione ovvero altro provvedimento che appaia, secondo le circostanze, il più idoneo a evitare alla parte che ha proposto reclamo un pregiudizio irreversibile.

La trattazione è orale e concentrata e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa, consentendo a ciascuna il deposito di almeno un atto scritto o di una memoria. Il collegio, anche d'ufficio, può rinnovare l'assunzione delle prove o assumere nuove prove e deve sempre definire il giudizio, confermando ovvero riformando, in tutto o in parte, la decisione impugnata. Non è consentita la rimessione al primo giudice.

All'udienza, da tenersi tempestivamente, il collegio – qualora ritenga di non dichiarare inammissibile l'impugnazione – può confermare, modificare o revocare il provvedimento di primo grado del Presidente. Il provvedimento impugnato perde, in ogni caso, efficacia con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio.

Ai sensi del citato art. 38 del Codice CONI, il termine per la pronuncia della decisione di secondo grado è di sessanta giorni dalla data di proposizione del reclamo: il previgente testo del Regolamento disponeva, invece, che i Giudici dell'Appello dovessero deliberare entro il termine di 90 giorni dal deposito dell'atto stesso.

Il giudizio dinanzi alla Corte Federale di Appello ha carattere devolutivo, sicché, la controversia è devoluta al collegio davanti al quale è proposto il reclamo nei limiti delle domande e delle eccezioni non rinunciate o altrimenti precluse.

Qualora il reclamo sia inammissibile o manifestamente infondato, il Collegio può condannare il tesserato che abbia proposto reclamo al pagamento di una pena pecuniaria, a favore delle casse della FISG, non superiore al doppio del contributo per l'accesso ai servizi di giustizia (c.d. lite temeraria[26]).

Le decisioni della Corte di Appello Federale, nonché le decisioni del Tribunale Federale in qualità di Corte Sportiva di Appello sono definitive per l'ordinamento federale ma risultano a loro volta impugnabili attraverso il rimedio del ricorso eso-federale al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI.

Avverso le deliberazioni del Tribunale Federale in qualità di Corte Sportiva di Appello e della CAF non è ammesso alcun rimedio endo-federale: si tratta, infatti, per l'ordinamento federale di provvedimenti definitivi, ossia non altrimenti impugnabili se non per revisione[27] – nelle tassative ipotesi in cui la sanzione è stata applicata sulla base di prove successivamente giudicate false o in difetto di prove decisive successivamente formate o comunque divenute acquisibili – ovvero per revocazione - quando la decisione dipende esclusivamente da un errore di fatto risultante incontrovertibilmente da documenti acquisiti successivamente per causa non imputabile all'istante.

A seguito della riforma al sistema di giustizia sportiva del CONI, operata con deliberazione del Consiglio Nazionale in data 11 giugno 2014, è stato istituito, come si è già detto, il Collegio di Garanzia dello Sport, inteso quale organo di ultimo grado dell'intero sistema di giustizia sportiva, cui è demandata la cognizione delle controversie decise in via definitiva in ambito federale, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro. Il ricorso al Collegio di Garanzia è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.

Appare, dunque, evidente, che tale mezzo di impugnazione può essere senz'altro ricondotto al giudizio di Cassazione: si tratta, infatti, di un mezzo impugnatorio che, di regola, ammette solo la fase rescindente, atteso che il giudizio verte sull'accertamento della sussistenza del vizio e sulla sua eventuale cassazione, con la naturale conseguenza che il giudizio rescissorio spetterà unicamente al Giudice di rinvio. Solamente nell'ipotesi in cui non siano necessari ulteriori accertamenti, si

---

[26] Il nuovo Codice di Giustizia Sportiva CONI, all'art. 10 rubricato "*Condanna alle spese per lite temeraria", ha introdotto ex novo tale istituto al fine di disincentivare la radicazione di controversie strumentali. Il citato art. 10 del Codice prevede che "il giudice, con la decisione che chiude il procedimento, può condannare la parte soccombente che abbia proposto una lite ritenuta temeraria al pagamento delle spese a favore dell'altra parte fino a una somma pari al triplo del contributo per l'accesso ai servizi di giustizia sportiva e comunque non inferiore a 500 euro"*.

[27] Art. 89 e ss. del Regolamento di Giustizia della FISG.

svolgeranno dinanzi al Collegio entrambe le fasi (rescindente e rescissoria).[28]

Il termine per impugnare la decisione dinanzi al citato Collegio è di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso: decorso tale termine, la decisione

non potrà più essere impugnata. Resta salva, in ogni caso, la possibilità di impugnare tali decisioni ormai definitive tramite i rimedi straordinari rappresentati dalla revisione ovvero dalla revocazione.

Il termine per proporre la revisione o la revocazione decorre rispettivamente dalla conoscenza della falsità della prova o della formazione di quella nuova ovvero dall'acquisizione del documento. L'eventuale giudizio si svolge in unico grado e allo stesso si applicano le norme relative al procedimento di reclamo davanti alla Corte d'Appello Federale. Se la revisione è accolta, non è più ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport; ogni altra pronuncia rimane invece impugnabile.

Al di fuori dei casi analizzati, l'art. 91 del Regolamento di Giustizia della FISG dispone che gli affiliati ed i tesserati alla FISG si impegnano a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie di cui non sia parte la Federazione medesima.

In altri termini, in ragione del citato vincolo sportivo e della citata clausola compromissoria di cui all'art. 53 dello Statuto Federale della FISG, si impone agli affiliati ed ai tesserati di rimettere alla decisione del Collegio Arbitrale tutte le controversie insorte fra loro (controversie interindividuali di natura patrimoniale), che – ai sensi dell'art. 806 del Codice di Procedura Civile, non investendo diritti indisponibili – possono essere rimesse ad arbitri. Si tratta, sostanzialmente, di quelle controversie che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrano nelle competenze degli Organi Giurisdizionali Federali ovvero nella competenza del Giudice Amministrativo. L'inosservanza del vincolo di giustizia di cui al citato art. 53 dello Statuto federale comporterà, come si è già detto, l'adozione di provvedimenti disciplinari sino alla radiazione.

Pertanto, l'affiliato ed il tesserato alla FISG, che intendano chiedere

[28] Possono presentare il ricorso de quo, le parti nei confronti delle quali sia stata pronunciata la decisione, nonché la Procura Generale dello Sport. Il procedimento davanti al Collegio di Garanzia dello Sport viene definito entro 60 giorni dal deposito del ricorso. La parte intimata ha, a sua volta, facoltà di presentare, oltre ad un'impugnazione incidentale, memorie nel termine di dieci giorni dal ricevimento del ricorso, mediante deposito al Collegio di Garanzia dello Sport e contestuale trasmissione al ricorrente. A ciò si aggiunga che, nel termine di dieci prima dell'udienza, tutte le parti hanno facoltà di presentare memorie, contenenti in ogni caso le conclusioni o le istanze di cui, nel caso di riforma della decisione impugnata e nei limiti di quelle già proposte davanti all'organo di giustizia che l'ha emessa, domandano l'accoglimento. Le decisioni del Collegio di Garanzia dello Sport sono adottate in camera di consiglio previa pubblica udienza, ma il Presidente del Collegio può, tuttavia, qualora ricorrano eccezionali circostanze, stabilire che l'udienza si svolga a porte chiuse. Se non dichiara l'inammissibilità del ricorso, il Collegio di Garanzia dello Sport provvede all'accoglimento a norma dell'art. 12 bis, comma 3, Statuto del Coni, decidendo la controversia senza rinvio solo quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto ovvero le parti ne abbiano fatto concorde richiesta entro il termine di chiusura della discussione orale. In ogni caso di rinvio, il Collegio di Garanzia dello Sport, con la decisione di accoglimento, enuncia specificamente il principio al quale il Giudice di rinvio deve uniformarsi.

l'apertura di un procedimento arbitrale, devono inviare a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o mezzo equipollente l'atto introduttivo (contenente necessariamente la nomina del proprio arbitro) in duplice esemplare: il primo alla parte nei cui confronti si propone la domanda ed il secondo alla Corte Federale di Appello.

Entro i successivi 20 giorni dalla ricezione dell'atto introduttivo, la parte nei cui confronti è proposta la domanda deve inviare, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mezzo equipollente, alla parte istante ed alla Corte Federale di Appello un atto di intervento contenente le conclusioni che s'intendono sottoporre al Collegio Arbitrale e la nomina del proprio arbitro con, in calce, l'accettazione dell'incarico da parte di quest'ultimo.

Se la parte nei cui confronti è proposta la domanda non provvede alla designazione del proprio arbitro, decorso il termine di cui sopra, la nomina sarà effettuata dal Presidente della Corte Federale di Appello su istanza di chi ha chiesto l'apertura del procedimento arbitrale.

Il Presidente del Collegio Arbitrale è nominato di comune accordo dai due arbitri, i quali devono comunicare la nomina alla Corte Federale di Appello. Non appena ricevuta la comunicazione della nomina del Presidente del Collegio Arbitrale, la Corte Federale di Appello trasmetterà al medesimo gli atti del procedimento per l'ulteriore corso. In caso di mancato accordo sulla nomina del Presidente, su richiesta di una delle parti, il Presidente del Collegio Arbitrale verrà nominato dal Presidente della Corte Federale di Appello.

L'arbitrato federale disciplinato nel presente regolamento è di natura irrituale. Il lodo, deliberato a maggioranza entro 60 giorni dalla nomina del Presidente, deve essere depositato presso la Corte Federale di Appello, in tanti originali quante sono le parti, entro 10 giorni dall'ultima sottoscrizione. Ed esso deve essere eseguito dalla parte soccombente entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione del deposito presso la Corte Federale di Appello: l'eventuale mancata esecuzione costituisce infrazione disciplinare e la parte interessata potrà darne notizia alla Procura Federale per i conseguenti provvedimenti di competenza.

Il lodo è inappellabile, fatti salvi i casi previsti dall'art. 808-ter del Codice di Procedura Civile.

È in ogni caso da ritenersi non consentito il deposito presso la cancelleria del Tribunale ex art. 825 codice di procedura civile perché trattasi di lodo contrattuale irrituale. Ed, infatti, essendo non rituale l'arbitrato, il lodo che ne scaturirà non disporrà dell'esecutività tipica che, viceversa, spetta al lodo rituale emesso ai sensi dell'art. 825 del c.p.c., ossia alla decisione relativa all'arbitrato che è stato celebrato seguendo le specifiche norme in merito poste dal libro VIII del medesimo codice di procedura civile.

2. La FIH

La Federazione Italiana Hockey regolamenta e disciplina l'hockey su prato, l'hockey indoor ed il beach hockey in Italia.

L'hockey su prato è un gioco dalle origini antichissime: i primi a praticarlo furono addirittura i persiani. L'hockey moderno,[29] invece, prende forma in Inghilterra nella seconda metà dell'ottocento, quando sorge la relativa Federazione. Questa disciplina ha fatto la sua prima comparsa alle Olimpiadi nella quarta edizione, quella di Londra del 1908.

L'anno di nascita dell'hockey su prato in Italia risale al 1935. Questa disciplina, entrata a far parte della Federazione Italiana Pattinaggio a Rotelle, raggiunse poi la sua autonomia tecnico-organizzativa nel 1957 con la costituzione di una apposita Commissione Nazionale per l'Hockey su Prato, che rimase in vita fino al 1960.[30]

Nel 1973, la disciplina fu riconosciuta dal CONI, quale "aderente", assumendo così il nome di Federazione Italiana Hockey su Prato; divenne poi effettiva nel 1978.

Il 18 novembre 1984 assunse quella che è ancora l'attuale denominazione, ossia Federazione Italiana Hockey (FIH).

Una caratteristica fondamentale dell'hockey su prato è da ricercare in ambito culturale: l'hockey è considerato uno sport per veri gentiluomini, dove le doti morali e comportamentali sono messe al primo posto. Il rispetto dell'avversario e la multirazzialità sono aspetti fondanti di una disciplina, che la FIH ha voluto dotare di un proprio codice etico.

2.1 Statuto FIH: Scopi, Soggetti e Organi Federali

La Federazione Italiana Hockey si è, di recente, dotata di un nuovo Statuto, approvato dal CONI con Delibera del Presidente n. 63/19 del 2 aprile 2015.[31]

Ai sensi dell'art. 1, la FIH è, ai sensi del decreto n. 242/99, un'associazione riconosciuta senza fini di lucro, con personalità giuridica di diritto privato costituita da Società ed Associazioni sportive dilettantistiche regolarmente affiliate che, senza fini di lucro, hanno, come fine, la pratica delle discipline sportive rientranti negli scopi della Federazione.

La FIH, come del resto tutte le altre federazioni sportive nazionali (FSN), nell'ambito dell'ordinamento sportivo, gode di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI, ed è la sola organizzazione qualificata a disciplinare in Italia l'attività dell'Hockey su Prato e dell'Hockey Indoor.[32]

---

[29] L'hockey su prato è una disciplina sportiva che ha molte somiglianze con il calcio, nonostante si usi un attrezzo (un bastone ricurvo) per colpire la palla. Il terreno di gioco è rettangolare, in erba sintetica, e ha dimensioni di 91.40 m × 55 m. Al centro dei due lati più corti vi sono 2 porte che misurano 3.66 m x 2.14 m, davanti alle quali vi sono 2 aree (zone di tiro) quasi semi-circolari di 14.63 m (16 yards). Gli 11 giocatori possono essere sostituiti con una panchina (che conta di 5 elementi) e gli avvicendamenti sono continui e senza limitazioni. La partita, diretta da due arbitri, è composta da due tempi di 35 minuti con un intervallo di 10 minuti.

[30] Fonte tratta dal sito ufficiale della FIH: www.federhockey.it/index.php/fih/storia.

[31] Il testo si compone di 8 Titoli e 66 articoli.

[32] La FIH e l'unico Ente che rappresenta l'Italia presso la Federazione Internazionale Hockey (IHF) e presso la Federazione Europea Hockey (EHF) ed è quindi l'unico rappresentante di tali Federazioni

L'art. 2 indica le finalità istituzionali della FIH, precisando che l'attività sportiva federale e dilettantistica ed è disciplinata dai principi contenuti nella Carta Olimpica, dallo Statuto e dai Regolamenti federali. Sotto il profilo teleologico, lo scopo principale della FIH è quello di promuovere, organizzare, disciplinare e diffondere la pratica dell'Hockey in ogni fascia di età e popolazione, nonché quello di consentire lo sviluppo dell'attività agonistica finalizzata all'attivita internazionale ed alla partecipazione ai Giochi Olimpici.

Ulteriori compiti della Federazione sono:

- garantire l'attuazione dei principi stabiliti dal CONI per la lotta dello sport contro l'esclusione, la disuguaglianza, il razzismo, la xenofobia ed ogni forma di violenza;
- garantire, a tutela della salute degli atleti, l'impegno volto a prevenire e reprimere, con adesione incondizionata alle Norme Sportive Antidoping del CONI, l'uso di sostanze o di metodi che possano alterare le naturali prestazioni degli atleti;
- coordinare, organizzare e sviluppare l'attività didattica, agonistica ed amatoriale dell'hockey Paralimpico.

La FIH, nel perseguimento dei suoi obiettivi, svolge funzioni di disciplina e regolazione[33] e si auto-attribuisce, pur nel rispetto dell'assenza di fine di lucro, il potere di compiere tutte le operazioni finanziarie, immobiliari e mobiliari che saranno ritenute necessarie utili.[34]

Sono *Affiliati* alla FIH le Società e le Associazioni Sportive Dilettantistiche[35] che intendano praticare l'attività agonistica, promozionale e/o amatoriale di Hockey senza fini di lucro, le cui domande di affiliazione siano state accolte dal Consiglio Federale.

---

nel territorio dello Stato; la FIH svolge la propria attività in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi della IHF ed della EHF, purche non siano in contrasto con le deliberazioni e gli indirizzi del CONI e del CIP.

[33] Ovvero presiedere all'organizzazione delle attività sportive sul territorio nazionale, anche tramite delega alle strutture territoriali ed attuare i principi fondamentali del CONI per la disciplina delle attività sportive e per la tutela della salute degli atleti, anche al fine di garantire il regolare e corretto svolgimento delle gare e dei campionati.

[34] Oltre che prestare garanzie o fidejussioni in genere, sia a favore proprio che di terzi, per garantire finanziamenti e mutui, a proprio favore e degli Affiliati; assumere direttamente interessenze o partecipazioni in Società o Consorzi aventi come scopo la promozione dello sport, l'organizzazione di eventi sportivi, la realizzazione e gestione di impianti sportivi; cedere diritti televisivi, diritti di immagine, spazi pubblicitari e svolgere attivista commerciali strumentali alla promozione dell'Hockey e della pratica sportiva; promuovere e realizzare l'edizione, anche in forma elettronica, di scritti, giornali, riviste periodiche, libri e pubblicazioni varie finalizzate alla diffusione dell'Hockey; promuovere, organizzare e gestire corsi di formazione professionale, con particolare riferimento alla formazione di atleti e tecnici; incentivare la costruzione e la gestione di impianti sportivi riservati alla pratica dell'Hockey.

[35] Gli Affiliati sono soggetti al riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del Consiglio Nazionale del CONI o, per delega, da parte del Consiglio Federale della FIH e devono essere retti da uno statuto redatto sulla base del principio di democrazia interna. Gli statuti delle Società devono essere adeguati ai requisiti previsti dall'art. 90 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 e successive modificazioni ed integrazioni nonché a quelli del CIP per lo svolgimento dell'attivista paralimpica. Gli Affiliati cessano di appartenere alla FIH in caso di recesso, scioglimento volontario, inattività agonistica, promozionale

Le persone fisiche che possono far parte della FIH, ovvero i *Tesserati* sono: gli Atleti; i Dirigenti Sociali; i Tecnici; i Medici, ed i Masso-Fisioterapisti Sociali; i Soci degli Affiliati; i Dirigenti Federali; i Tecnici Federali; gli Ufficiali di Gara; i Giudici ed il Procuratore Federale; i Medici, ed i Masso-Fisioterapisti Federali; il Presidente Onorario ed i Soci d'Onore della FIH.[36]

Gli Affiliati[37] e i Tesserati sono tenuti ad osservare lo Statuto, i Regolamenti della FIH, il Codice della Giustizia Sportiva e i Principi fondamentali emanati dal CONI, nonché le deliberazioni e le decisioni dei suoi Organi adottate nel rispetto delle singole sfere di competenza.

Una peculiarità dello Statuto FIH è rappresentata dall'art. 15 che prevede la figura degli Enti Aggregati, ovvero quegli Enti che, pur praticando attività hockeistica, non possiedono i requisiti nè la natura per conseguire l'affiliazione.

La FIH, nel rispetto del principio della centralità della Federazione, può riconoscere, nei Campionati Nazionali di Hockey su Prato ed Hockey Indoor senior, Leghe Nazionali quali Enti di natura privatistica preposti alla tutela ed alla rappresentanza degli interessi collettivi dei propri iscritti, a cui aderiscono gli Affiliati alla FIH in possesso del titolo sportivo per partecipare ad uno stesso Campionato Nazionale.[38]

Gli Organi federali previsti dallo Statuto sono l'Assemblea Nazionale,[39] il Presidente della Federazione,[40] il Consiglio Federale,[41] il Collegio dei Revisori dei

---

e/o amatoriale ufficiale perdurante per due anni sportivi consecutivi secondo quanto stabilito dai Regolamenti, radiazione determinata da gravi infrazioni alle norme federali, accertata dagli Organi di Giustizia, mancata riaffiliazione annuale, revoca dell'affiliazione da parte del Consiglio Federale, nei soli casi di perdita dei requisiti prescritti per ottenere l'affiliazione, fusione di due o più Società, e per incorporazione da parte di altra Società affiliata. La cessazione di appartenenza alla FIH comporta la perdita di ogni diritto nei confronti di questa.

[36] E' sancito il divieto di far parte dell'Ordinamento Sportivo per un periodo di anni 10 per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della Segreteria Federale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato. Il Tesseramento di tali soggetti è comunque subordinato alla esecuzione dell'intera sanzione irrogata.

[37] Gli Affiliati sono soggetti all'Ordinamento Sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive, nonché salvaguardando la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello sport.

[38] Da precisare che ai fini del riconoscimento federale, le Leghe devono essere rappresentative della totalità degli Affiliati partecipanti a ciascun Campionato di competenza.

[39] L'*Assemblea Nazionale* è l'organo supremo della Federazione, ad essa spettano poteri deliberativi. Si distingue in ordinaria e straordinaria ed è costituita dagli affiliati e dai rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici eletti nelle rispettive Elezioni Regionali.

[40] Il *Presidente della Federazione* viene eletto dall'Assemblea Nazionale avendo ottenuto la maggioranza assoluta dei voti dei partecipanti all'Assemblea. Il Presidente ha la Rappresentanza Legale della FIH e ne firma tutti gli atti ufficiali; è inoltre Responsabile del funzionamento generale della Federazione nei confronti del Consiglio Federale e dell'Assemblea Nazionale.

[41] Il *Consiglio Federale* è composto dal Presidente e da 10 Consiglieri eletti in rappresentanza degli affiliati (7), degli Atleti (2) e dei tecnici (1) e dura in carica per l'intero quadriennio Olimpico, salvo i casi di decadenza previsti dallo Statuto; è l'organo direttivo gestionale di indirizzo dell'attività federale, verifica la corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo, valuta i risultati sportivi conseguiti e vigila sul buon andamento della gestione federale.

Conti,[42] il Segretario Generale,[43] la Commissione federale di garanzia[44] e l'Ufficio del Procuratore federale.[45]

2.2 Gli Organi di Giustizia della FIH

L'art. 34 dello Statuto cita alcuni principi generali: garanzia dell'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento federale e piena tutela di diritti ed interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti; parità delle parti, rispetto del contraddittorio e degli altri principi del giusto processo; cooperazione tra giudici e parti per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale; obbligo della motivazione della decisione e sua pubblicità.[46] Tali principi sono, altresì, ribaditi dall'art. 89 del Regolamento di Giustizia FIH.

Giova precisare come, ai sensi dell'art. 60 dello Statuto, ulteriore principio, cardine del sistema di giustizia della FIH, è il c.d. "vincolo di giustizia" in virtù del quale si dispone che tutti i provvedimenti adottati dagli Organi della Federazione hanno piena e definitiva efficacia nell'ambito dell'ordinamento federale, nei confronti

---

[42] Il *Collegio dei Revisori dei Conti* è composto dal Presidente, da due Componenti effettivi e da due Componenti supplenti comunque in conformità alla normativa vigente; dura in carica quattro anni in coincidenza con il quadriennio olimpico e non decade in caso di decadenza del Consiglio Federale; esercita le proprie funzioni di verifica e controllo secondo le norme del codice civile che disciplinano l'esercizio dell'attività dei Collegi Sindacali.

[43] Il *Segretario Generale* è nominato dal Presidente Federale previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale ed è responsabile della gestione amministrativa della FIH, prende parte, nella qualifica, alle riunioni del Consiglio Federale dei Settori, delle Commissioni e dei Comitati Federali, con esclusione degli Organi di Giustizia.

[44] La *Commissione federale di Garanzia* tutela l'autonomia e l'indipendenza degli organi di giustizia presso la Federazione e della Procura federale. Essa si compone di tre soggetti, uno dei quali con funzioni di presidente, nominati dal Consiglio federale con maggioranza qualificata, pari ai due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio. Tra i suoi compiti, la Commissione, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio, individua, i soggetti idonei a essere nominati componenti degli Organi di giustizia, nonché i soggetti idonei a essere nominati procuratore e sostituto procuratore federale, conformemente alle disposizioni federali. Inoltre, la Commissione adotta nei confronti dei componenti degli organi di giustizia e della Procura federale, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall'incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile. Svolge anche una funzione consultiva, formulando pareri e proposte al Consiglio federale.

[45] Le funzioni di indagine e le funzioni requirenti davanti a tutti gli Organi della Giustizia sono attribuite al *Procuratore Federale* nominato dal Consiglio Federale per l'intera durata di un quadriennio. La sua azione è volta ad assicurare la piena osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo. L'Ufficio è composto dal Procuratore Federale e dal Procuratore Aggiunto, nominati dal Consiglio Federale su proposta rispettivamente del Presidente e del Procuratore stesso.

[46] Inoltre è espressamente statuito l'obbligo per il giudice e le parti di redigere i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica, che i vizi formali che non comportino la violazione dei principi generali non costituiscono causa di invalidità dell'atto, nonché che per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva e federale.

di tutti gli affiliati e i tesserati. Più precisamente, secondo l'art. 85 del Regolamento di Giustizia della FIH, per effetto di tale vincolo, tutte le controversie che siano originate dalla vita sportiva ed associativa della FIH debbono essere risolte dagli Organi di Giustizia presso la Federazione, nei modi e termini fissati dal presente Regolamento e in conformità del Codice di giustizia sportiva, comunque applicabile per tutto quanto non disposto, e dello Statuto.

Il sistema di giustizia sportiva si fonda e si regge, dunque, sull'osservanza da parte di tesserati ed affiliati del vincolo di giustizia e della clausola compromissoria di cui agli artt. 85 e 86 del Regolamento di giustizia: tale disposizione impone a tutti gli affiliati ed ai tesserati, in ragione della stessa richiesta di affiliazione e tesseramento alla Federazione, l'osservanza delle norme federali e la piena efficacia dei provvedimenti adottati dalla Federazione stessa nei loro confronti. Peraltro, per tali soggetti si prescrive la possibilità di adire unicamente gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo nelle materie di cui all'art. 2 del Decreto Legge del 19 agosto 2003, n. 220, convertito dalla Legge 17 ottobre 2003 n. 280.

Gli Organi di Giustizia sono il Giudice Sportivo Nazionale, il Tribunale Federale, la Corte Sportiva di Appello, la Corte Federale di Appello e i Giudici Sportivi Territoriali.

I membri di tali organi agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia e riservatezza.[47] È a loro attribuita la risoluzione delle questioni e la decisione delle controversie aventi ad oggetto l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive, nonché i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni.

Il diritto di agire[48] innanzi agli organi di giustizia spetta ai tesserati, agli affiliati e agli altri soggetti legittimati a tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo.[49]

Il Consiglio Federale nomina, per la durata di un quadriennio, il *Giudice Sportivo Nazionale*[50] ed uno o più Supplenti. Il Giudice Sportivo Nazionale, quale Organo giudicante monocratico di primo grado, è competente in prima istanza per

---

[47] Ciascun componente degli organi di giustizia presso la Federazione, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrive una dichiarazione con cui attesta di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze. Informazioni reticenti o non veritiere sono segnalate alla Commissione federale di garanzia per l'adozione delle misure di competenza.

[48] Al fine di garantire l'accesso alla giustizia federale anche a coloro i quali non possono sostenere i costi di assistenza legale, ai sensi dell'articolo 96 del Regolamento di Giustizia FIH, è espressamente previsto il ricorso all'Ufficio del gratuito patrocinio.

[49] L'azione è esercitata soltanto dal titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

[50] Disciplinato dall'art. 35 dello Statuto federale.

tutte le infrazioni per le quali sono previste sanzioni sino alla sospensione, da chiunque commesse nel corso dei Campionati a composizione numerica limitata, ovvero a numero chiuso, delle fasi finali di tutti gli altri Campionati, ovvero a libera iscrizione, e della Coppa Italia, o di manifestazioni internazionali, in Italia od all'estero. Egli pronuncia altresì su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare,[51] con esclusione dei fatti che investono decisioni di competenza del Direttore di gara adottate in campo o del Tribunale federale. I *Giudici Sportivi Territoriali* sono nominati dal Consiglio Federale, sentito il Comitato Regionale competente, con propria delibera e per la durata di un quadriennio, quali Organi Giudicanti monocratici di prima istanza con competenza circoscritta all'ambito territoriale per tutte le infrazioni commesse nel corso di gironi eliminatori di Campionati Regionali, ovvero interregionali. Le pronunce del Giudice sportivo nazionale e dei Giudici sportivi territoriali possono essere impugnate con reclamo alla Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello. Presso la Federazione eÌ istituito il *Tribunale federale* che giudica in composizione collegiale, con un numero di tre componenti e si compone di un Presidente, due Componenti effettivi e due Componenti supplenti,[52] nominati per l'intera durata di un Quadriennio dal Consiglio Federale,[53] il cui mandato non può essere rinnovato per più di due volte. Il Tribunale Federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato neì risulti pendente un procedimento dinanzi ai Giudici sportivi. La *Corte federale di appello,* che giudica altresì in funzione di *Corte sportiva di appello* nel rispetto della relativa procedura, ha sede presso la Federazione, si compone di cinque componenti, i quali sono nominati con le stesse modalità indicati per i membri del Tribunale. La Corte giudica in composizione collegiale, con un numero invariabile di cinque componenti.

2.3 Le sanzioni e le infrazioni previste dal Regolamento di Giustizia FIH

Quale dovere generale, ai sensi dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia FIH,[54]

[51] In particolare è competente a decidere le questioni relative alla regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati, alla regolarità dei campi o impianti e delle relative attrezzature, alla regolarità dello status e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara, ai comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara e ad ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara.

[52] I Componenti Supplenti partecipano alle riunioni del Tribunale in caso di assenza del Componente Effettivo.

[53] I Componenti del Tribunale Federale sono nominati dal Consiglio federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia; a tal uopo, giova considerare che possono essere dichiarati idonei alla nomina quali componenti del Tribunale federale coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie: - professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche; - magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare; - avvocati dello Stato, anche a riposo; - notai; - avvocati iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.

[54] Approvato nel mese di Luglio 2014.

affiliati e i tesserati sono obbligati a rispettare ed osservare lo Statuto, i regolamenti della FIH e tutti i provvedimenti dei competenti organi federali e sono altresì tenuti al rispetto dei principi di lealtà, correttezza e rettitudine morale e sportiva e, in ogni caso, debbono osservare un comportamento non lesivo della dignità e del prestigio della Federazione. I tesserati devono attenersi inoltre al Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI e alle disposizioni antidoping nazionali e internazionali.

Lo stesso art. 57 del citato regolamento annovera, tra le infrazioni più gravi, quelle commesse contro la Federazione: infatti, in ragione e per effetto dell'appartenenza alla Federazione, associati, tesserati, aggregati, arbitri, dirigenti e i componenti gli organi federali sono tenuti ad osservare lo Statuto e le norme regolamentari, i provvedimenti e le decisioni federali e devono tenere una condotta conforme ai principi della lealtà e correttezza sportiva.

L'art. 58 punisce poi la soppressione, falsificazione o sottrazione di atti o documenti ufficiali della Federazione, mentre, l'articolo 59 la rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione.[55]

I tesserati sono sempre tenuti a rispondere alle convocazioni ed alle richieste dei componenti degli Organi di giustizia e dell'Ufficio del Procuratore federale: la mancata presentazione o risposta, senza giustificato motivo, costituisce infrazione disciplinare.

Le sanzioni principali a carico delle società sono, in ordine di gravità: la deplorazione, l'ammenda, la perdita della gara, la squalifica del campo, la penalizzazione di punti in classifica, l'esclusione dal campionato o torneo o attività internazionale, la non assegnazione o revoca di un titolo, la sospensione a termine da qualsiasi attività, la radiazione delle società.

Le sanzioni principali a carico dei tesserati sono, in ordine di gravità: l'ammonizione, l'ammonizione con diffida, la squalifica, la sospensione a termine da qualsiasi attività, la radiazione. Infine, sono sanzioni accessorie: l'indennizzo, lo scioglimento del vincolo sportivo, la perdita del deposito cauzionale, l'esclusione dai rimborsi federali, l'esclusione da ogni attività per l'anno sportivo in corso, l'inibizione a termine a rivestire la maglia della nazionale, l'inibizione a termine a svolgere funzioni di capitano, l'inibizione a termine a svolgere le funzioni di accompagnatore della nazionale, l'inibizione a termine a svolgere le funzioni di accompagnatore di una squadra, l'interdizione a termine dalle cariche federali.

Tra le altre infrazioni disciplinate, vi sono: l'omissione o rifiuto di atti relativi all'ufficio, la violazione della clausola compromissoria, la violazione delle regole sul dilettantismo, il vilipendio della Federazione e degli Organi federali, la frode sportiva, l'illecito sportivo, l'assunzione di sostanze vietate, il rifiuto di accettazione delle norme, dei provvedimenti e delle decisioni degli Organi federali, l'obbligo di denuncia, il rifiuto di presentazione personale o di atti, la falsa testimonianza, la violazione del tesseramento, la rinuncia alla partecipazione all'attività

[55] Si intende notizia riservata ogni atto o documento in possesso di un Organo federale in virtù della funzione o servizio esercitato o di altro Organo per connessione organica e viene considerata tale fin tanto che non viene divulgata con comunicato ufficiale, circolare o altro mezzo idoneo.

agonistica ufficiale di prima squadra, la rinuncia all'attività giovanile obbligatoria, la rinuncia a gara, il ritiro dal campionato, l'inosservanza dei doveri della società ospitante relativi alla disputa di una gara ufficiale, l'inosservanza dei doveri della società relativi all'equipaggiamento delle squadre, l'inosservanza dei doveri della società relativi alla formazione delle squadre, l'inosservanza dei doveri della società relativi alla presentazione in campo della squadra, i fatti influenti sulla regolarità della gara, le intemperanze dei sostenitori e l'inosservanza dei doveri sportivi da parte dei partecipanti alle gare.

2.4 I procedimenti di giustizia endofederale FIH

I procedimenti innanzi al Giudice sportivo sono instaurati d'ufficio, a seguito di acquisizione dei documenti ufficiali relativi alla gara o su eventuale segnalazione del Procuratore Federale, oppure su istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.[56]

Il Giudice sportivo, quando pronuncia su istanza, fissa la data in cui assumerà la pronuncia, che dovrà essere adottata entro il termine di 7 giorni. I soggetti ai quali sia stato comunicato il provvedimento di fissazione possono, sino a due giorni prima di quello fissato per la pronuncia, far pervenire memorie e documenti. Il Giudice sportivo pronuncia senza udienza ed assume ogni informazione che ritiene utile ai fini della pronuncia. La pronuncia è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata. Le pronunce dei Giudici sportivi possono essere impugnate con reclamo alla Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello. Il reclamo può essere promosso dalla parte interessata o dalla Procura federale.[57]

La Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello decide la controversia in camera di consiglio. Le parti hanno diritto di essere sentite purché ne abbiano fatta esplicita richiesta nei propri atti difensivi e siano presenti all'udienza. Innanzi alla Corte possono prodursi nuovi documenti, purché analiticamente indicati nell'atto di reclamo e immediatamente resi accessibili agli altri interessati. La Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello può riformare in tutto od in parte la pronuncia impugnata. Se rileva motivi di improponibilità o di improcedibilità dell'istanza proposta in primo grado, annulla la decisione impugnata. In ogni altro caso in cui non debba dichiarare l'inammissibilità del reclamo, decide nel merito.

I procedimenti dinanzi al Tribunale federale sono instaurati con atto di deferimento del procuratore federale oppure con ricorso della parte interessata

[56] Le modalità di proposizione dell'istanza sono disciplinate dall'art. 105 del Regolamento di Giustizia FIH, a mente del quale: "L'istanza deve essere proposta al Giudice sportivo entro il termine di 7 giorni dal compimento dell'evento; essa contiene l'indicazione dell'oggetto, delle ragioni su cui è fondata e degli eventuali mezzi di prova".

[57] Il reclamo è depositato presso la Corte entro un termine perentorio di 7 giorni dalla data in cui è pubblicata la pronuncia impugnata. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata, salvo l'adozione da parte del giudice di ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi, su espressa richiesta del reclamante.

titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale. Sussiste l'obbligo di difesa tecnica in quanto le parti non possono stare in giudizio se non col ministero di un avvocato.

Fino a che non sia concluso dinanzi al Tribunale federale il relativo procedimento, gli incolpati possono convenire con il Procuratore federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura: trova, quindi, spazio, nell'ambito del processo sportivo della FIH, l'istituto del patteggiamento. L'accordo, in tali casi, è trasmesso, a cura del Procuratore federale, alla Procura generale dello Sport che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata.[58]

Entro dieci giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento, il presidente del collegio fissa l'udienza di discussione e comunica all'incolpato, alla Procura federale e agli altri soggetti eventualmente indicati la data dell'udienza. Fino a tre giorni prima, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria dell'organo di giustizia e l'incolpato, la Procura federale e gli altri interessati possono prenderne visione ed estrarne copia; entro il medesimo termine, possono, inoltre, depositare o far pervenire memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.

I procedimenti dinanzi al Tribunale federale sono instaurati, come detto, anche con ricorso della parte interessata titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale. Ed infatti, per la tutela di situazioni giuridicamente protette nell'ordinamento federale, quando per i relativi fatti non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento, è possibile proporre ricorso dinanzi al Tribunale federale.

Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell'atto o del fatto e, comunque, non oltre un anno dall'accadimento. Decorsi tali termini, i medesimi atti o fatti non possono costituire causa di azione innanzi al Tribunale federale, se non per atto di deferimento del procuratore federale. Entro dieci giorni dal deposito del ricorso, il presidente del Tribunale fissa l'udienza di discussione, trasmettendo il ricorso ai soggetti nei cui confronti esso è proposto o comunque interessati, e comunicando, anche al ricorrente, la data dell'udienza. Fino a cinque giorni prima di quello fissato per l'udienza, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria del Tribunale federale e il ricorrente, i soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque interessati possono prenderne visione ed estrarne

[58] Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l'accordo è trasmesso, a cura del procuratore federale, al collegio incaricato della decisione, il quale, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara la efficacia con apposita decisione. L'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti dell'incolpato. La definizione concordata del procedimento non trova applicazione per i casi di recidiva e per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall'ordinamento federale.

copia; possono, inoltre, depositare memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti. Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni. Il Presidente del Tribunale Federale, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine, purché sia assicurato alle parti l'esercizio effettivo del diritto di difesa.

Il ricorrente che ha fondato motivo di temere che i propri interessi siano minacciati da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere al Tribunale l'emanazione delle misure cautelari. La domanda è proposta con il ricorso, ovvero con atto successivo.

L'udienza innanzi al Tribunale federale si svolge in camera di consiglio; è facoltà delle parti di essere sentite se presenti. Lo svolgimento dell'udienza è regolato dal presidente del collegio. La trattazione della causa è orale ed è garantita alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa.

La decisione del Tribunale federale è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata. Laddove ritenuto necessario ai fini del decidere, il collegio può disporre, anche d'ufficio, l'assunzione di qualsiasi mezzo di prova.

Le decisioni del Tribunale federale si impugnano con atto di reclamo della parte interessata innanzi alla Corte federale di Federale. Il reclamo è depositato presso la Corte federale di Appello non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della decisione. Il reclamo e il provvedimento di fissazione d'udienza sono comunicati, a cura della segreteria, ai rappresentanti delle parti, ovvero alle stesse parti personalmente.

Decorso il termine per proporre reclamo, la decisione del Tribunale federale non è più impugnabile, né contro tale decisione è ammesso il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.

La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata; tuttavia il presidente della Corte, quando ricorrono gravi motivi, può disporre, con lo stesso provvedimento col quale fissa l'udienza di discussione, la sospensione dell'esecuzione. All'udienza, di discussione, da celebrarsi tempestivamente, il collegio conferma, modifica o revoca il provvedimento cautelare. Il provvedimento in ogni caso perde efficacia con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio.[59]

Col reclamo la controversia è devoluta alla Corte federale di Appello nei limiti delle domande e delle eccezioni non rinunciate o altrimenti precluse. La trattazione è orale e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa, consentendo a ciascuna il deposito di almeno un atto scritto o di una memoria. La Corte, anche d'ufficio, può rinnovare l'assunzione delle prove o assumere nuove prove e deve sempre definire il giudizio, confermando ovvero riformando, in tutto o in parte, la decisione impugnata. Non è consentita la rimessione al primo giudice.

---

[59] La parte intimata non può presentare oltre la prima udienza l'eventuale impugnazione dalla quale non sia ancora decaduta; anche quando l'impugnazione incidentale è così proposta il collegio non può differire l'udienza di un termine maggiore di quindici giorni. In ogni caso, tutte le impugnazioni contro la medesima decisione debbono essere riunite e trattate congiuntamente.

Quando definisce il giudizio, il Presidente della Corte di Appello Federale dà lettura del dispositivo e, se necessario, fissa nel dispositivo un termine non superiore a dieci giorni per il deposito della sola motivazione.[60] La decisione della Corte federale di Appello è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

Il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di novanta giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare. Il termine per la pronuncia della decisione di secondo grado è di sessanta giorni dalla data di proposizione del reclamo. Se la decisione di merito è annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso al Collegio di garanzia dello sport, il termine per la pronuncia nell'eventuale giudizio di rinvio è di sessanta giorni e decorre dalla data in cui vengono restituiti gli atti del procedimento dal Collegio di garanzia dello sport. Se i termini non sono osservati per ciascuno dei gradi di merito, il procedimento disciplinare è dichiarato estinto, anche d'ufficio, se l'incolpato non si oppone.[61]

Infine, trovano spazio nel Regolamento della FIH, così come in tutti i regolamenti delle altre federazioni, gli istituti della *Revisione*, *Revocazione* e *Riabilitazione*.

2.5 L'Arbitrato nella FIH

Ai sensi dell'art. 85 del Regolamento di Giustizia che, come si è già detto, disciplina il citato vincolo di giustizia, tutte le controversie che siano originate dalla vita sportiva ed associativa della FIH debbono essere risolte dagli Organi di Giustizia presso la Federazione, nei modi e termini fissati dal Regolamento e in conformità del Codice di giustizia sportiva, comunque applicabile per tutto quanto non disposto, e dello Statuto.

Peraltro, ad ulteriore chiusura verso l'esterno del sistema di giustizia sportiva della FIH, l'art. 86 del citato Regolamento introduce la c.d. clausola compromissoria, in virtù della quale *"gli associati e tutti i tesserati si impegnano a non adire altre Autorità per la risoluzione delle controversie tra di loro insorte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto"*.

Infatti, in tema di arbitrato, il suddetto articolo 61 prevede che affiliati e

[60] In quest'ultimo caso, salvo che sia altrimenti disposto con nuovo provvedimento a norma del comma 4, l'esecuzione della decisione non è impedita e, ove ammesso, il ricorso al Collegio di garanzia dello sport rimane improponibile fino alla pubblicazione della motivazione, momento dal quale decorreranno gli eventuali termini per l'impugnazione. Se il reclamo è dichiarato inammissibile ovvero è rigettato il contributo versato per l'accesso al servizio di giustizia diviene irripetibile.

[61] Il corso dei termini è sospeso: a) se per lo stesso fatto è stata esercitata l'azione penale, ovvero l'incolpato è stato arrestato o fermato o si trova in stato di custodia cautelare, riprendendo a decorrere dalla data in cui non è più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza o il decreto penale di condanna, fermo che l'azione disciplinare è promossa e proseguita indipendentemente dall'azione penale relativa al medesimo fatto; b) se si procede ad accertamenti che richiedono indispensabilmente la collaborazione dell'incolpato, e per tutto il tempo necessario; c) se il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta dell'incolpato o del suo difensore o per impedimento dell'incolpato o del suo difensore; d) in caso di gravi impedimenti soggettivi dei componenti del collegio giudicante, per il tempo strettamente necessario alla sostituzione.

tesserati della FIH rimettono a un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie su rapporti interindividuali, di natura meramente patrimoniale, ai sensi dell'art. 806 e seguenti c.p.c., che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza degli Organi di Giustizia della Federazione.

Il Collegio Arbitrale è costituito dal Presidente e da due membri. Questi ultimi, nominati da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del Presidente. In difetto di accordo, la nomina del Presidente del Collegio Arbitrale e la nomina dell'arbitro di parte, ove questa non vi abbia provveduto, è demandata al Presidente della Corte unica (sportiva e federale) di appello.

Gli Arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, definiscono la controversia mediante determinazione contrattuale a norma dell'art. 808-ter c.p.c.. Il lodo è deliberato a maggioranza dei voti ed il dispositivo deve essere sottoscritto da tutti i componenti.[62] Il lodo deve essere pronunziato entro 90 giorni dalla comunicazione della nomina fatta al Presidente e per l'esecuzione, le cui modalità sono stabilite nel lodo stesso, deve essere depositato da parte del Presidente entro 10 giorni dalla sottoscrizione presso la Segreteria degli organi di giustizia; quest'ultima ne dovrà dare tempestiva comunicazione alle parti.

A tutela delle decisioni arbitrali, l'inosservanza del lodo comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione nei confronti del soggetto inadempiente.

3. *La FIHP*

La Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio (FIHP) gestisce e promuove le attività rotellistiche in Italia ed è presente, tramite le associazioni affiliate, i Comitati Regionali e le Delegazioni Territoriali, su tutto il territorio nazionale. Per lo svolgimento dell'attività internazionale aderisce alla Fédération Internationale de Roller Sports (FIRS) e alla Confédération Européenne de Roller Skating (CERS).

Così come accadde all'estero, anche in Italia le attività rotellistiche, a partire dai primi anni del '900, ebbero carattere essenzialmente ricreativo, non agonistico e furono praticate quasi esclusivamente da persone adulte. In Italia il centro propulsore delle discipline rotellistiche fu certamente Milano e, proprio nel capoluogo lombardo, il conte Alberto Bonacossa, su sollecitazione della dirigenza CONI, fondò la Federazione Italiana Pattinaggio a Rotelle (FIPR) che, nel 1939, cambiò denominazione nell'attuale Federazione Italiana Hockey Pattinaggio (FIHP), la cui sede è a Roma.

[62] E' comunque valido se sottoscritto dalla maggioranza, purchè si dia atto che è stato deliberato con la presenza di tutti i componenti, con l'espressa dichiarazione che l'altro componente non ha potuto o voluto sottoscriverlo.

3.1 Statuto FIHP: Scopi, Soggetti, Vincolo Sportivo e Organi Federali

L'art. 1 dello Statuto[63] dispone che la FIHP è, ai sensi del decreto n. 242/99, un'associazione riconosciuta senza fini di lucro, con personalità giuridica di diritto privato, costituita da Società ed Associazioni sportive dilettantistiche regolarmente affiliate che hanno, come fine, la pratica delle discipline sportive rientranti negli scopi della Federazione.

L'attività praticata dalla Federazione è a livello dilettantistico e l'ordinamento federale è ispirato al principio di democrazia interna ed a quello della partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque, in condizioni di parità.

La FIHP ha lo scopo di organizzare, disciplinare, propagandare, sviluppare, svolgere nel territorio nazionale le discipline sportive del pattinaggio artistico, corsa e dell'hockey e, comunque, le discipline sportive rotellistiche sia ai più alti livelli agonistici che nelle attività di base e promozionali, ivi compresa l'attuazione dei programmi di formazione dei quadri federali.

Possono essere Affiliati alla Federazione le Associazioni e le Società sportive dilettantistiche, non aventi finalità di lucro, costituite in qualsiasi forma giuridica, preventivamente riconosciute ai fini sportivi dal CONI o, per delega, dal Consiglio Federale della FIHP, che svolgano attività nelle discipline sportive controllate dalla FIHP e che abbiano la sede nel territorio italiano.[64]

Al fine del riconoscimento ai fini sportivi delle società sportive, gli statuti delle stesse, oltre ai requisiti richiesti dalla legislazione statale, devono prevedere l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, nonché allo Statuto ed ai regolamenti della FIHP.[65]

I *Tesserati* sono Dirigenti Federali, Medici e Fisioterapisti federali, Tecnici Sportivi, Ufficiali di Gara, Ruoli Tecnici, Componenti il Consiglio Direttivo o del Consiglio di Amministrazione, Atleti, Amatori, Soci Onorari e i Soci Benemeriti. Il

---

[63] Approvato Assemblea Nazionale del 20 settembre 2014 Delibera Giunta Nazionale Coni N. 35 del 10 febbraio 2015.

[64] Le Società sportive inoltre devono essere rette da uno Statuto redatto sulla base del principio di democrazia interna e conformemente alle disposizioni di cui all'art. 90 della L.289/02 e successive modificazioni che deve essere sottoposto all'approvazione della Giunta Nazionale del CONI, salvo delega al Consiglio Federale.

[65] Le Società sportive affiliate hanno il dovere, inoltre, di mantenere condotta conforme ai principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva; attenersi ai principi di democrazia ed uguaglianza di tutti gli associati con la previsione dell'elettività delle cariche sociali; esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive, nonché salvaguardando la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello sport; esercitare le loro attività nel rispetto del principio della solidarietà economica tra lo sport di alto livello e quello di base; assicurare l'assistenza tecnica agli Atleti tesserati ed agevolarne la partecipazione alle manifestazioni indette dalla Federazione; mettere a disposizione della FIHP gli Atleti selezionati per far parte della rappresentativa nazionale italiana; destinare le proprie risorse per la promozione e la pratica agonistica. D'altro canto, esse hanno il diritto di partecipare e votare nelle Assemblee Nazionali, Regionali e Provinciali Federali; di partecipare all'attività Federale ufficiale sia a livello Nazionale, Interregionale, Regionale e Provinciale che Internazionale in base ai regolamenti specifici; organizzare manifestazioni in conformità con i regolamenti federali.

tesseramento è effettuato dalla Federazione secondo le modalità indicate nel Regolamento Organico, attraverso le Società sportive affiliate o direttamente dalla Federazione. La durata del tesseramento è annuale.

A seguito della procedura di tesseramento per gli atleti agonisti, si costituisce il *vincolo sportivo* nei confronti della Società Sportiva di tesseramento. Il vincolo consiste nell'obbligo per l'atleta di praticare l'attività sportiva federale esclusivamente nell'interesse della Società sportiva per la quale si è costituito il vincolo ovvero con altra Società sportiva con il consenso della Società sportiva vincolante.[66]

Gli Affiliati ed i tesserati sono tenuti all'osservanza delle disposizioni dello Statuto, dei Regolamenti Federali, nonché delle deliberazioni degli Organi della FIHP e dei principi derivanti dall'ordinamento giuridico sportivo. Devono, altresì, mantenere condotta conforme ai principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva.

Gli Organi della FIHP sono classificati nel seguente modo:

- *Organi Centrali*, ovvero l'Assemblea Nazionale,[67] il Presidente della Federazione,[68] il Consiglio Federale,[69] il Segretario Generale[70] ed il Collegio dei Revisori Contabili;[71]
- *Organi Periferici*, ovvero il Comitato Regionale, l'Assemblea Regionale, il Presidente del Comitato Regionale, il Consiglio Regionale, il Delegato Regionale ed il Delegato Territoriale;

---

[66] A partire dall'inizio della stagione sportiva successiva a quella in cui gli atleti compiono il 12° anno di età, si costituisce il vincolo che ha una durata massima di 4 anni. Il vincolo si scioglie, automaticamente, al termine della stagione sportiva nel corso della quale l'atleta compie il 16° anno, il 20° anno e il 24° anno di età. A partire dal 25° anno di età il vincolo ha durata annuale.

[67] Le *Assemblee* (ordinaria e straordinaria) sono composte dai rappresentanti delle Società sportive aventi diritto a voto, dai rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici sportivi. L'Assemblea Nazionale è il supremo Organo della Federazione, ad essa spettano i poteri deliberativi.

[68] Il *Presidente Federale* è la rappresentanza legale della Federazione, ha responsabilità generale dell'area tecnico-sportiva ed esercita le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei risultati agonistici a livello nazionale e internazionale. Egli convoca l'Assemblea Nazionale, il Consiglio Federale e la Consulta Nazionale e può adottare, in caso di estrema urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio Federale ma deve sottoporli a ratifica alla prima riunione utile del Consiglio stesso.

[69] Il *Consiglio Federale* è composto dal Presidente Federale che lo presiede, da 7 Consiglieri. Le delibere sono assunte a maggioranza semplice, in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione, il voto non è delegabile. La durata del mandato dei Consiglieri Federali è coincidente con il quadriennio olimpico. Il Consiglio Federale si riunisce almeno 4 volte l'anno, ed è l'organo preposto alla verifica della corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo, alla valutazione dei risultati sportivi conseguiti e alla vigilanza sul buon andamento della gestione federale.

[70] Il *Segretario Generale*, nominato dal Presidente Federale previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale, è responsabile della gestione amministrativa della Federazione. Egli esercita le funzioni conferitegli dalle norme che disciplinano il suo rapporto di impiego e prende parte, nella qualifica, alle riunioni del Consiglio Federale, del Consiglio di Presidenza, della Consulta Nazionale e ne cura la redazione dei verbali. Il Segretario ha altresì la facoltà di assistere a tutte le riunioni degli Organismi e Commissioni federali, amministrativi e tecnici, eletti e nominati.

[71] Il *Collegio dei Revisori Contabili* è composto dal Presidente, eletto dall'Assemblea, e da due componenti e due supplenti, nominati dal CONI, comunque in conformità alla normativa vigente.

- *Organi della Giustizia*, che verranno analizzati nel paragrafo successivo;
- ed *Organismi e Commissioni*, ovvero la Consulta Nazionale, le Commissioni di Settore, il Comitato Ufficiali di Gara, la Scuola Italiana Roller International, la Segreteria Federale.

3.2 Gli Organi di Giustizia della FIHP

L'art. 59 dello Statuto detta i principi della giustizia sportiva, disponendo in particolare che sia assicurato "*il rispetto dei principi dell'Ordinamento Giuridico Sportivo, cui lo Stato riconosce autonomia, quale articolazione dell'Ordinamento Sportivo Internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale e salvi i casi di effettiva rilevanza per l'Ordinamento Giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'Ordinamento Sportivo*".

Gli Organi di Giustizia della FIHP promuovono il rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico sportivo, delle disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti Federali, la corretta organizzazione e gestione delle attività sportive, il rispetto del "*fair play*"; nonché, la decisa opposizione a ogni forma di illecito sportivo o di frode sportiva, all'uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica che verbale e alla corruzione.

Le regole relative ai procedimenti giurisdizionali, contenute nel Regolamento di Giustizia e Disciplina,[72] garantiscono il diritto di difesa, il limite massimo di durata dei procedimenti, l'esecutività delle decisioni di primo grado e la possibilità di sospensione dell'esecutività da parte del giudice dell'impugnazione, nonché la possibilità di emanazione di provvedimenti cautelari.

La Struttura della giustizia sportiva federale è articolata in: *Giudice sportivo nazionale e i Giudici sportivi territoriali; Corte sportiva di appello; Tribunale Federale; Corte federale di appello*.

Pur non essendo ricompresa tra gli Organi di Giustizia Sportiva della Federazione, risulta meritevole di attenzione, come si è già detto in precedenza, la Commissione Federale di Garanzia, di recente istituzione,[73] atteso che l'attività

---

[72] Approvato dal Commissario ad Acta allegato al Decreto del 19 settembre 2014 Approvato con Delibera n. 134/69 del Presidente del Coni del 24 settembre 2014.

[73] Art. 13 *ter* dello Statuto del Coni, rubricato "*Commissione di Garanzia degli organi di giustizia, di controllo e di tutela dell'etica sportiva*", stabilisce quanto segue: "*1. Al fine di rafforzare i caratteri di terzietà, autonomia e indipendenza degli organi di giustizia, di controllo e di tutela dell'etica sportiva del CONI, è istituita una Commissione di garanzia con il compito di indicare alla Giunta Nazionale i nominativi dei membri che dovranno essere nominati negli organi di giustizia, di controllo e di tutela dell'etica sportiva operanti in posizione di autonomia e di indipendenza presso il CONI, affinché la Giunta stessa formuli le relative proposte al Consiglio Nazionale. 2. La Commissione è composta da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati con una maggioranza qualificata non inferiore ai tre quarti dei componenti del Consiglio Nazionale del CONI aventi diritto di voto, su proposta della Giunta Nazionale del CONI, tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni superiori ordinaria e amministrativa, i professori universitari di prima fascia, anche a riposo, e gli avvocati dello Stato, con almeno quindici anni di anzianità. La Commissione opera in piena autonomia e con indipendenza di*

della stessa incide sulla formazione e sul funzionamento degli Organi di Giustizia Sportiva Federale. La *Commissione federale di garanzia*, prevista dall'art. 61 dello Statuto della FIHP e dall'art. 54 del Regolamento di Giustizia e Disciplina, infatti, tutela l'autonomia e l'indipendenza degli organi di giustizia presso la Federazione e della Procura federale.[74]

Il *Giudice sportivo nazionale* e i *Giudici sportivi territoriali*[75] pronunciano in prima istanza, senza udienza e con immediatezza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare e in particolare su quelle relative alla regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati, la regolarità dei campi o impianti e delle relative attrezzature; la regolarità dello status e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara; i comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara; ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara.

La *Corte sportiva di appello* giudica in seconda istanza sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice sportivo nazionale e dei Giudici sportivi territoriali. È competente a decidere, altresì, sulle istanze di ricusazione dei medesimi giudici. La Corte sportiva di appello giudica in composizione collegiale col numero invariabile di tre componenti.[76]

I Giudici federali[77] si distinguono in *Tribunale federale* e *Corte federale*

---

giudizio e di valutazione. I componenti della Commissione durano in carica sei anni e non possono essere riconfermati. 3. La Commissione: a) formula pareri e proposte alla Giunta Nazionale in materia di organizzazione e funzionamento degli organi di giustizia, di controllo e di tutela dell'etica sportiva operanti in posizione di autonomia e di indipendenza presso il CONI; b) indica alla Giunta Nazionale una lista di nominativi per i componenti degli organi di giustizia, di controllo e di tutela dell'etica sportiva operanti in posizione di autonomia e di indipendenza presso il CONI".

[74] La Commissione Federale di Garanzia si compone di tre soggetti, uno dei quali con funzioni di Presidente, nominati dal Consiglio federale. La Commissione, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio individua i soggetti idonei a essere nominati componenti degli organi di giustizia, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice di Giustizia del Coni, inoltre, adotta nei confronti dei componenti degli organi di giustizia e della Procura federale, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall'incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile. Infine, svolge una funzione consultiva, formulando pareri e proposte al Consiglio Federale.

[75] Il Giudice sportivo nazionale è competente per i campionati e le competizioni di ambito nazionale, mentre il Giudice Sportivo Territoriale è competente per i campionati e le competizioni di ambito territoriale. Il Giudice sportivo nazionale e i Giudici sportivi territoriali sono nominati dal Consiglio federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla Federazione nel Regolamento di Giustizia e Disciplina.

[76] I componenti della Corte sportiva di appello sono nominati dal Consiglio federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti della Federazione.
La Corte sportiva di appello dura in carica quattro anni ed è composta dal Presidente e da quattro membri, due effettivi e due supplenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione ovvero si trovi in altra situazione di incompatibilità. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.

[77] I componenti degli organi di giustizia federale sono nominati con le stesse modalità previste per i Giudici Sportivi.

di Appello; entrambi hanno sede presso la Federazione.

Il Tribunale Federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi ai Giudici sportivi nazionali o territoriali.

La Corte federale di Appello, invece, giudica in secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni del Tribunale federale.

L'art. 68 dello Statuto disciplina l'ufficio del *Procuratore federale*, istituito per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali. Il Procuratore federale esercita le proprie funzioni davanti agli Organi di giustizia della Federazione ed il suo ufficio si compone del Procuratore federale ed eventualmente di un Procuratore Aggiunto. Entrambi sono nominati dal Consiglio federale, su proposta del Presidente federale, e durano in carica per un mandato di quattro anni. Il mandato di Procuratore federale non può essere rinnovato più di due volte.

Ai sensi dell'art. 96 del Regolamento di Giustizia e Disciplina, il Procuratore federale ha il dovere di collaborare con la Procura Antidoping del Coni nonché con l'ufficio del Pubblico ministero. Il Procuratore federale, se durante le indagini rileva che l'illecito appartiene alla competenza della Procura Antidoping del Coni, trasmette senza indugio gli atti all'ufficio competente. In caso di conflitto, su segnalazione del Procuratore che manifesta l'intendimento di declinare ulteriormente la competenza, decide senza ritardo la Procura generale dello sport del CONI, dandone comunicazione agli uffici interessati.

3.3 Le sanzioni e le infrazioni previste dal Regolamento di Giustizia FIHP

Gli affiliati e i tesserati sono obbligati a rispettare ed osservare lo Statuto, i regolamenti della FIHP e tutti i provvedimenti dei competenti organi federali e sono altresì tenuti al rispetto dei principi di lealtà, correttezza e rettitudine morale e sportiva e, in ogni caso, debbono osservare un comportamento non lesivo della dignità e del prestigio della Federazione. I tesserati devono, inoltre, attenersi al Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI e alle disposizioni antidoping nazionali e internazionali.

Le Società e i tesserati rispondono delle infrazioni commesse a titolo di dolo o di colpa. I Dirigenti dotati della legale rappresentanza della Società sono ritenuti responsabili, sino a prova contraria, delle infrazioni commesse dalle Società medesime. Le Società rispondono direttamente dell'operato di chi le rappresenta ai sensi delle norme federali.

Le Società sono oggettivamente responsabili agli effetti disciplinari dell'operato e del comportamento dei propri Dirigenti, soci e tesserati (che non hanno la rappresentanza legale della Società). Agli stessi effetti disciplinari le Società rispondono, a titolo sempre di responsabilità oggettiva, dell'operato e del comportamento dei propri accompagnatori e sostenitori sia sulle proprie piste o impianti di gara sia su quelle delle Società avversarie.

A tutti i soggetti dell'ordinamento federale è fatto divieto di esprimere a terzi o pubblicamente anche attraverso la stampa, internet, o le emittenti radio televisive, giudizi o rilievi lesivi del prestigio e della reputazione di Organi Federali, Organismi, Commissioni, affiliati e tesserati, di soggetti operanti nell'ambito federale, nonché rilasciare comunicati o interviste e di fornire comunque a terzi informazioni o notizie che riguardino eventi per i quali siano in corso indagini degli Organi di Giustizia Sportiva.

Tra le principali infrazioni disciplinate dal regolamento rinveniamo: la soppressione, falsificazione e sottrazione di atti e documenti ufficiali (art. 8), il rifiuto di presentazione personale di atti e dichiarazioni mendaci agli organi di giustizia (art. 9), il rifiuto di assoggettamento alle decisioni degli organi federali (art. 10), la violazione del vincolo sportivo (art. 11), i fatti influenti sulla regolarità delle gare (art. 12), le intemperanze dei sostenitori (art. 13), le irregolarità tecniche (art. 14), le aggressioni e atti di violenza (art. 15), la discriminazione razziale e territoriale (art. 16), la violazione dei principi di lealtà e correttezza e dei doveri ed obblighi dei tesserati (art. 17), l'omissione, rifiuto o ritardo di atti d'ufficio (art. 18), la frode sportiva (art. 19), l'illecito sportivo (art. 20), l'omessa denuncia (art. 21), il tentativo desistenza e recesso attivo (art. 22).

Il Regolamento indica analiticamente anche le diverse tipologie di sanzioni applicabili, prescrivendo il principio di proporzionalità della sanzione alla gravità della infrazione commessa. Le principali sanzioni sono: ammonizione, deplorazione, diffida di squalifica, ammenda, squalifica, squalifica della pista o impianto di gara, perdita della gara o annullamento dei risultati conseguiti dalla Società nella manifestazione cui sì riferisce l'infrazione, penalizzazione di punti in classifica, retrocessione in classifica, sospensione da ogni carica ed incarico, sospensione da ogni attività sportiva, revoca del tesseramento, radiazione dai ranghi federali e indennizzo.

Il potere di sanzionare i fatti disciplinarmente rilevanti si estingue quando il Procuratore federale non lo eserciti entro i termini previsti dal Codice di giustizia sportiva. La prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui si verifica il fatto disciplinarmente rilevante. L'esercizio dell'azione disciplinare interrompe la prescrizione.[78]

---

[78] Il diritto di sanzionare si prescrive entro: a) il termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative allo svolgimento della gara; b) il termine della sesta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni in materia gestionale ed economica; c) il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative alla alterazione dei risultati di gare, competizioni o campionati; d) il termine della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, in tutti gli altri casi. I termini di prescrizione nei confronti di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura decorrono dal giorno successivo a quello in cui è assunta posizione rilevante nell'ordinamento federale. La sopravvenuta estraneità all'ordinamento federale da parte di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura non impedisce l'esercizio dell'azione disciplina ma sospende la prescrizione finché non sia nuovamente acquisita posizione rilevante nell'ordinamento sportivo.

3.4 I procedimenti di giustizia endofederale FIHP

Tutti i procedimenti di giustizia federale FIHP devono assicurare l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti. Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale. La decisione del giudice è motivata e pubblica. Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile. Spetta ai tesserati, agli affiliati e agli altri soggetti legittimati da ciascuna Federazione il diritto di agire innanzi agli organi di giustizia per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo.[79]

La Federazione determina, a parziale copertura dei costi di gestione, la misura del contributo per l'accesso ai servizi di giustizia, nel rispetto delle disposizioni del Codice di Giustizia sportiva nei limiti stabiliti dalla Giunta Nazionale.[80]

Il giudice stabilisce, con provvedimento non autonomamente impugnabile, le modalità di svolgimento dell'udienza, anche disponendo l'eventuale integrazione del contraddittorio. Il giudice non può rinviare la pronuncia né l'udienza se non quando ritenga la questione o la controversia non ancora matura per la decisione. Può sempre ammettere la parte che dimostri di essere incorsa in decadenza per causa alla stessa non imputabile a compiere attività che le sarebbero precluse.

Il giudice può indicare alle parti ulteriori elementi di prova utili, laddove i mezzi istruttori acquisiti non appaiano sufficienti per la giusta decisione. Sentite le parti, può assumere ogni altra informazione che ritiene indispensabile.

Ai sensi dell'art. 59 del Regolamento, il giudice, con la decisione che chiude il procedimento, può condannare la parte soccombente che abbia proposto una lite ritenuta temeraria al pagamento delle spese a favore dell'altra parte.[81]

I procedimenti innanzi al Giudice sportivo sono instaurati d'ufficio, a seguito di acquisizione dei documenti ufficiali relativi alla gara o su eventuale segnalazione del Procuratore Federale o su istanza - reclamo del soggetto interessato.

Il Giudice sportivo pronuncia senza udienza e sulla base delle risultanze degli atti e documenti ufficiali, assumendo ogni informazione che ritiene utile ai fini della pronuncia che è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata. I rapporti

---

[79] L'azione è esercitata soltanto dal titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.
Al fine di garantire l'accesso alla giustizia federale a quanti non possono sostenere i costi di assistenza legale, la Federazione si avvale dell'apposito l'Ufficio del gratuito patrocinio istituito presso il Coni.

[80] In caso di accoglimento pieno di un gravame, l'importo del contributo versato per l'impugnazione viene restituito.

[81] Fino a una somma pari al triplo del contributo per l'accesso ai servizi di giustizia sportiva e comunque non inferiore a 500,00 euro. Se la condotta della parte soccombente assume rilievo anche sotto il profilo disciplinare, il giudice segnala il fatto al procuratore federale.

dell'Arbitro, del Giudice Arbitro e del Presidente di Giuria prevalgono su quelli di qualsiasi altro Ufficiale di Gara (cronometrista, giudice di corsa, giudice artistico e varianti) in relazione ai fatti contestualmente segnalati; i rapporti degli Ufficiali di Gara prevalgono su quelli dei Commissari di Campo e di Gara, in relazione ai fatti da entrambi segnalati, ad eccezione di quanto attiene al comportamento del pubblico.

Le pronunce del Giudice sportivo nazionale e dei Giudici sportivi territoriali possono essere impugnate con ricorso - reclamo alla Corte sportiva di appello. Il ricorso può essere presentato dalla parte interessata o dalla Procura federale; esso è depositato presso la Corte sportiva di appello entro sette giorni dalla data in cui è pubblicata la pronuncia impugnata. La proposizione dell'impugnazione non sospende l'esecuzione della decisione impugnata, salvo l'adozione da parte del giudice di ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi, su espressa richiesta del ricorrente.

Il Presidente della Corte sportiva di appello fissa l'udienza in camera di consiglio con provvedimento comunicato senza indugio agli interessati.[82] Le parti hanno diritto di essere sentite purché ne abbiano fatta esplicita richiesta e siano presenti. Innanzi alla Corte sportiva di appello possono prodursi nuovi documenti, purché analiticamente indicati nel ricorso e immediatamente resi accessibili agli altri interessati.

La Corte sportiva di appello può riformare in tutto od in parte la pronuncia impugnata. Se rileva motivi di improponibilità o di improcedibilità dell'istanza - reclamo proposta in primo grado, annulla la decisione impugnata. In ogni altro caso in cui non debba dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione, decide nel merito.

I procedimenti dinanzi al Tribunale federale sono instaurati con atto di deferimento del procuratore federale o con ricorso della parte interessata titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

Fino a che non sia concluso dinanzi al Tribunale federale il relativo procedimento, gli incolpati possono convenire con il Procuratore federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura: trova, quindi, applicazione l'istituto del patteggiamento. L'accordo è trasmesso, a cura del Procuratore federale, alla Procura generale dello sport, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l'accordo è trasmesso, a cura del procuratore federale, al collegio incaricato della decisione, il quale, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara la efficacia con apposita decisione.[83]

Entro dieci giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento, il presidente del

---

[82] Le parti, ad esclusione del ricorrente, devono costituirsi in giudizio entro il termine di due giorni prima dell'udienza, con memoria difensiva depositata o fatta pervenire alla Corte sportiva di appello. Entro il medesimo termine è ammesso l'intervento di altri eventuali interessati.

[83] L'efficacia dell'accordo comporta, a ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti dell'incolpato.

collegio fissa l'udienza di discussione e comunica all'incolpato, alla Procura federale e agli altri soggetti eventualmente indicati dal regolamento della Federazione la data dell'udienza.

Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti e non superiore a trenta giorni. Il presidente del collegio, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine. L'abbreviazione può essere altresì disposta in considerazione del tempo di prescrizione degli illeciti contestati, purché sia assicurato all'incolpato l'esercizio effettivo del diritto di difesa.

Per la tutela di situazioni giuridicamente protette nell'ordinamento federale, quando per i relativi fatti non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi agli organi di giustizia sportiva, è dato ricorso dinanzi al Tribunale federale.[84]

Il ricorrente che ha fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per la decisione, i propri interessi siano minacciati da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere al Tribunale l'emanazione delle misure cautelari che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul merito. La domanda è proposta con il ricorso, ovvero con atto successivo. In tal caso, ne è data comunicazione agli interessati, che possono presentare memorie e documenti in un termine all'uopo stabilito. Il Tribunale provvede sulla domanda cautelare anche fuori udienza con pronuncia succintamente motivata, non soggetta a impugnazione ma revocabile in ogni momento, anche d'ufficio. Il provvedimento in ogni caso perde efficacia con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio.

L'udienza innanzi al Tribunale federale si svolge in camera di consiglio; è facoltà delle parti di essere sentite. Lo svolgimento dell'udienza è regolato dal presidente del collegio. La trattazione è orale e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa. Nei giudizi disciplinari, l'incolpato ha sempre il diritto di prendere la parola dopo il rappresentante del Procuratore federale. Dell'udienza viene redatto sintetico verbale. La decisione del Tribunale federale è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

Laddove ritenuto necessario ai fini del decidere, il collegio può disporre, anche d'ufficio, l'assunzione di qualsiasi mezzo di prova.

Il mezzo per impugnare le decisioni del Tribunale federale è esclusivamente il reclamo della parte interessata innanzi alla Corte federale di appello. Il reclamo è depositato presso la Corte federale di appello non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della decisione. Il reclamo e il provvedimento di fissazione d'udienza sono comunicati, a cura della segreteria, ai rappresentanti della parte intimata e delle altre parti eventualmente presenti nel precedente grado di giudizio ovvero alle stesse parti personalmente. Decorso il termine per proporre reclamo, la

[84] Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell'atto o del fatto e, comunque, non oltre un anno dall'accadimento. Decorsi tali termini, i medesimi atti o fatti non possono costituire causa di azione innanzi al Tribunale federale, se non per atto di deferimento del procuratore federale.

decisione del Tribunale federale non è più impugnabile, né contro tale decisione è ammesso il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata; tuttavia il presidente del collegio, quando ricorrono gravi motivi, può disporre, con lo stesso provvedimento col quale fissa l'udienza di discussione, la sospensione dell'esecuzione ovvero altro provvedimento che appaia, secondo le circostanze, il più idoneo a evitare alla parte che ha proposto reclamo un pregiudizio irreversibile.

Quando definisce il giudizio, il presidente del collegio dà lettura del dispositivo e, se necessario, fissa nel dispositivo un termine non superiore a dieci giorni per il deposito della sola motivazione. La decisione della Corte federale di appello è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

Il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di novanta giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare, mentre quello per la pronuncia della decisione di secondo grado è di sessanta giorni dalla data di proposizione del reclamo. Se la decisione di merito è annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso al Collegio di garanzia dello sport, il termine per la pronuncia nell'eventuale giudizio di rinvio è di sessanta giorni e decorre dalla data in cui vengono restituiti gli atti del procedimento dal Collegio di garanzia dello sport. Se i termini non sono osservati per ciascuno dei gradi di merito, il procedimento disciplinare è dichiarato estinto, anche d'ufficio, se l'incolpato non si oppone.

Ai sensi dell'art. 97 del Regolamento di Giustizia e Disciplina, al *Collegio di Garanzia dello Sport*, di cui si è già detto, è devoluta la cognizione delle controversie la cui decisione non sia altrimenti impugnabile nell'ambito dell'ordinamento federale.

3.5 L'Arbitrato nella FIHP

L'art. 81 dello Statuto prevede l'Arbitrato Federale, secondo il quale affiliati e i tesserati della Federazione possono rimettere a un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie interindividuali ai sensi dell'art. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa, qualora non rientrino nella competenza degli Organi di Giustizia federali.

Il Collegio Arbitrale è costituito dal Presidente e da 2 membri. Questi ultimi, nominati da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del Presidente. In difetto di accordo la nomina del Presidente del Collegio Arbitrale e la nomina dell'arbitro di parte, ove questa non vi abbia provveduto, è demandata al Presidente del supremo organo di Giustizia Federale.

Gli arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente e senza formalità di procedura. Il lodo è deliberato a maggioranza dei voti ed il dispositivo deve essere sottoscritto da tutti i componenti. E' comunque valido se sottoscritto dalla maggioranza, purché si dia atto che è stato deliberato con la presenza di tutti i componenti, con l'espressa dichiarazione che l'altro componente non ha potuto o voluto sottoscriverlo.

Il lodo deve essere pronunziato entro 90 giorni dalla nomina del Presidente e per l'esecuzione, le cui modalità sono stabilite nel lodo stesso, deve essere depositato da parte del Presidente entro 10 giorni dalla sottoscrizione presso la Segreteria degli Organi di Giustizia; quest'ultima ne dovrà dare tempestiva comunicazione alle parti.

Gli arbitri decidono secondo equità. Il lodo ha efficacia vincolante tra le parti dalla data della sua ultima sottoscrizione e deve essere depositato, munito di sufficiente motivazione, a cura del Presidente presso la segreteria della Federazione entro il termine di dieci giorni dalla sua sottoscrizione.

La mancata esecuzione del lodo da parte del soccombente integra una ipotesi di infrazione disciplinare. La Segreteria federale trascorsi trenta giorni dal deposito del lodo senza che la condanna emessa dal Collegio abbia ricevuto esecuzioni, denuncia il fatto alla Procura Federale per l'esercizio dell'azione disciplinare.

4. Conclusioni

L'11 giugno 2014, il Consiglio del CONI ha dato vita ad una riforma compiuta del sistema di giustizia sportiva.

Utilizzando le stesse parole del Presidente del CONI, Dott. Giovanni Malagò, si è trattata di una vera e propria rivoluzione copernicana dell'ordinamento sportivo, di una svolta epocale a cui tutte le FSN sono state obbligate ad adeguarsi a partire dalla stagione sportiva in corso (2014/2015). Non di poco conto è stata la scelta, con tale riforma, di omogeneizzare e di uniformare i sistemi di giustizia di tutte le diverse FSN, prevedendo, peraltro, di attribuire ai rispettivi organi di giustizia la medesima denominazione (Giudice Sportivo, Tribunale Federale, Corte Sportiva di Appello, Corte di Appello Federale), e rendendo il sistema nel suo complesso più chiaro e trasparente.

Con riferimento specifico all'Hockey, che in tale sede rileva, le Federazioni in esame hanno adottato i rispettivi Regolamenti di Giustizia nel periodo luglio – ottobre 2014, proprio al fine di armonizzarsi alle nuove prescrizioni del CONI.

I nuovi regolamenti, infatti, ricalcano tutte le maggiori novità introdotte dal nuovo Codice CONI, tra cui, *in primis*, il sistema c.d. del "doppio binario": le Federazioni, come si è descritto in precedenza, prevedono, infatti, in ossequio a quanto disposto dal Codice CONI, organi giudicanti differenti in ragione delle competenze e dell'oggetto del contendere.

Il nuovo Regolamento, quindi, dispone, da un lato, un Giudice Sportivo deputato a conoscere di tutti i fatti accaduti durante le gare, nonché sulla loro regolarità; dall'altro, i Giudici Federali (Tribunale Federale e Corte Federale di Appello), che giudicano sui deferimenti elevati della Procura Federale, nonché su tutte le altre controversie diverse da quelle riservate ai Giudici Sportivi.

Con riferimento al giudizio dinanzi al Giudice Sportivo della FISG, a mero titolo esemplificativo, con la riforma è venuta meno la previsione della previgente procedura d'urgenza:[85] si tratta, in teoria, di una scelta poco felice,

[85] Art. 57 Ter – Reclamo al Giudice Sportivo, rubricato "Procedura d'urgenza".

atteso che risulta in tal modo non espressamente prevista alcuna procedura idonea a risolvere questioni e controversie aventi carattere eccezionale. Ma – a parere dello scrivente – tale lacuna può ritenersi meramente apparente, atteso che ben potrebbe trovare applicazione in tali circostanze il nuovo art. 74*bis* del Regolamento FISG, rubricato "*Domanda Cautelare*", introdotto ex novo a seguito della riforma del Codice CONI. Infatti, ai sensi del citato art. 74*bis* si prevede che "*l'affiliato e/o il tesserato, che abbia fondato motivo di ritenere che, nei tempi necessari per la decisione, sussista la minaccia di un pregiudizio irreparabile dei propri interessi può richiedere al Tribunale Federale l'emanazione di misure cautelari idonee a salvaguardare interinalmente gli interessi richiamati. L'istanza di misure cautelari può essere presentata sia contestualmente al ricorso che con atto successivo, del quale va data comunicazione alle parti interessate che possono presentare memorie e documenti. Il Tribunale Federale, anche fuori udienza, si pronuncia sull'istanza con decisione motivata non soggetta ad impugnazione e revocabile d'ufficio; gli effetti della decisione perdono efficacia con il provvedimento che definisce il giudizio*". In altri termini, si consente all'istante di poter chiedere ed ottenere dai competenti Organi di Giustizia Federali un vero e proprio provvedimento cautelare.

La riforma ha, poi, consentito di definire più precisamente i termini rapidi di conclusione del procedimento celebrato dinanzi ai Giudici Federali: ed invero, ai sensi dell'art. 38 e ss. del nuovo Codice CONI, è stato fissato un termine massimo per la definizione dei procedimenti pari a 150 giorni (salvo proroghe). Più precisamente, il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di 90 giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare; il termine per la pronuncia della decisione di secondo grado è di 60 giorni dalla data di proposizione del reclamo. Il decorso di tali termini comporta l'estinzione d'ufficio del procedimento disciplinare.

Assumono preminente importanza l'articolo 83 del Regolamento di Giustizia FISG, rubricato "*Sentenze dell'autorità giudiziaria*", l'articolo 87 del Regolamento di Giustizia e Disciplina FIHP, rubricato "*Efficacia della sentenza dell'autorità giudiziaria nei giudizi disciplinari*", nonché gli artt. 88 e 125 del Regolamento di Giustizia FIH. Difatti, per la prima volta, viene normata la definizione dei rapporti con l'autorità giudiziaria ordinaria e il valore delle sentenze emesse dai Tribunali dello Stato nel procedimento sportivo. In tal senso, tali disposizioni chiariscono e definiscono l'efficacia della sentenza penale (di condanna e/o di assoluzione) adottata dell'autorità giudiziaria statale nei giudizi sportivi disciplinari, statuendo che:

- la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento della sussistenza del fatto e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso (la stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di applicazione della pena su richiesta delle parti);
- la sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare nei confronti dell'imputato quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso.

In ogni caso, però, resta ferma l'autonomia dell'ordinamento sportivo nella definizione della fattispecie e nella qualificazione del fatto. Inoltre, si dispone che in nessun caso è ammessa la sospensione del procedimento sportivo salvo che, per legge, debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale di merito e la relativa causa sia stata già proposta davanti all'Autorità giudiziaria.

Alla luce di quanto detto, appare evidente come il nuovo sistema di giustizia delineato dai citati Regolamenti di Giustizia sia conforme ai principi e alla struttura delineatasi con la riforma CONI. La recente modifica dei Regolamenti di Giustizia dimostra l'importanza per i Legislatori Federali di concepire un sistema di giustizia sportiva omogeneo, equilibrato ed uniforme rispetto alle prescrizioni derivanti dal CONI.

Appare – sulla base della mera valutazione teorica del citato Regolamento – che il sistema nel suo complesso offre le idonee garanzie necessarie agli affiliati e ai tesserati per poter tutelare adeguatamente la propria sfera giuridica. Si tratta, in ogni caso, di una valutazione parziale, atteso che, per un giudizio più compiuto, occorrerà verificare *step by step* quale sarà l'impatto delle nuove disposizioni nella gestione del contenzioso sportivo e quali saranno i rapporti tra gli Organi di Giustizia Federali e il Collegio di Garanzia CONI e tra questi e l'Autorità Giudiziaria Statale.

FEDERAZIONE ITALIANA JUDO LOTTA KARATE ARTI MARZIALI (FIJLKAM)

di *Armando Pedicini*[*]

SOMMARIO: 1. Introduzione e cenni storici sulla Federazione Italiana Judo Karate Arti Marziali – 2. Compiti e finalità della FIJLKAM – 3. L'attività sociale svolta dalla FIJLKAM – 4. Le diverse discipline sportive affiliate alla FIJLKAM – 5. Lo Statuto federale della FIJLKAM – 6. Responsabilità degli Affiliati, Tesserati e Società Sportive della FIJLKAM – 7. I principi della Giustizia Sportiva della FIJLKAM ed il cosiddetto «vincolo di giustizia» – 8. Gli organi della Giustizia Sportiva – 9. Il Procuratore Federale – 10. Procedimento innanzi al Giudice Sportivo – 11. Giudizio innanzi alla Corte Sportiva di Appello – 12. Procedimento innanzi al Tribunale Federale – 13. Ricorso per l'annullamento delle deliberazioni – 14. Giudizio innanzi alla Corte Federale di Appello – 15. Revisione e revocazione delle decisioni della Corte Federale di Appello – 16. La riabilitazione – 17. Amnistia, indulti e grazia – 18. Conclusioni

1. *Introduzione e cenni storici sulla Federazione Italiana Judo Karate Arti Marziali*

La Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali, nota anche con l'acronimo *FIJLKAM*, è un organismo sportivo affiliato al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI).

La *FIJLKAM*, ha compiuto i primi cento anni di vita il 18 gennaio 2002. Si tratta infatti dell'erede diretta della *FAI* (Federazione Atletica Italiana) fondata a Milano un secolo prima dal marchese Luigi Monticelli Obizzi; organizzazione che aveva lo scopo di disciplinare gli sport della lotta greco-romana e del sollevamento pesi.

Negli anni successivi l'organismo mutò denominazione ed incrementò la sfera d'interessi, difatti, nel 1933 divenne *FIAP* (Federazione Italiana Atletica Pesante), nel 1974 *FILPJ* (Federazione Italiana Lotta Pesi Judo) e nel 1995,

[*] Avvocato p. presso Studio Associato "Verlingieri-Maddalena-Lavorgna", Benevento. Consulente all'ufficio legale della Flora Napoli srl.

accogliendo il Karate tra le discipline federali, divenne *FILPJK* (Federazione Italiana Lotta Pesi Judo Karate). Il 1° luglio 2000 l'Assemblea Nazionale deliberò la separazione degli sport di combattimento dalla pesistica, creando la *FIJLKAM* (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali) da una parte, e la *FIPCF* (Federazione Italiana Pesistica e Cultura fisica) dall'altra, che da allora percorrono autonome traiettorie.

La *FIJLKAM* è una delle più antiche federazioni ed è parte integrante della storia dello sport italiano con 3000 società affiliate, 120.000 atleti e 3.000 insegnanti tecnici. È la federazione preposta alla gestione dei seguenti sport di combattimento: il *Jûdô*, la *Lotta*, il *Karate*, *l'Aikido*, il *Jujutsu*, il *Sumo*, il *Grappling* e le *Mixed Martial Arts*.

2. *Compiti e finalità della FIJLKAM*

I compiti e le finalità della *FIJLKAM* vengono esaurientemente esposti nello Statuto: la Federazione è costituita dalle Società, dalle Associazioni e dagli Organismi affiliati, che svolgono - senza scopo di lucro - le attività sportive e promozionali della disciplina del *Judo*, della *Lotta*, del *Karate*, del *Ju Jitsu*, dell'*Aikido* e del *Sumo*, nonché, il riconoscimento delle lotte tradizionali *S'Istrumpa* e *Capoeira*.

Si tratta di sport praticati a livello dilettantistico, in armonia con le direttive e gli indirizzi delle rispettive Federazioni Internazionali, del CIO (Comitato Internazionale Olimpico) e del CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano).

La *FIJLKAM* ha, quindi, il compito istituzionale di promuovere, organizzare, disciplinare e diffondere gli sport controllati dalla *International Judo Federation* (IJF), dalla *Fédération Internationale des Luttes Associèes* (FILA), dalla *World Karate Federation* (WKF) e dalla *International Sumo Federation* (ISF), alle quali è affiliata e dalle quali è riconosciuta come unica rappresentante in Italia.

La *FIJLKAM* è un'Associazione a carattere nazionale senza scopo di lucro ed ai sensi del Decreto Legislativo n. 242 del 23 luglio 1999, gode di personalità giuridica di diritto privato. E' la sola Federazione riconosciuta ed autorizzata dal CONI a disciplinare e gestire in Italia l'attività sportiva e promozionale nelle discipline sopra indicate ed a rappresentarla all'estero.

La Federazione cura anche la formazione e l'aggiornamento degli Insegnanti Tecnici e degli Ufficiali di Gara e, infine, provvede alla selezione ed alla preparazione delle Squadre Nazionali.

3. *L'attività sociale svolta dalla FIJLKAM*

L'attività della *FIJLKAM* è finalizzata alla pratica, alla diffusione ed alla valorizzazione di discipline sportive che, pur nettamente distinte, sono omogenee ed assimilabili fra di loro. Si tratta, infatti, di sport appartenenti tutti a quelle attività che il CIO definisce di difesa che, forse più propriamente vengono anche catalogati come

sport di combattimento, infatti, in essi si registra equilibrio fra azioni difensive e azioni nettamente offensive.

Secondo i fisiologi (tra cui il prof. Dal Monte),[1] si tratta di attività di impegno aerobico - anaerobico alternato, richiedenti anche estrema destrezza con notevole impegno muscolare. Sono sport a carattere «non ciclico» in cui, cioè, non si ripetono gesti sempre eguali, come ad esempio succede nella corsa, nella pesistica, nel ciclismo e nel nuoto. Gli esercizi sono basati su sensazioni propriocettive, con la determinazione di rapporti spazio-temporali, in cui si risponde ad una resistenza opposta dall'avversario.

Sono, inoltre, sport di situazione in quanto stimolano una spiccata attività neuro-psichica e presuppongono un'ottima preparazione fisica (forza, resistenza, elasticità muscolare, mobilità e scioltezza articolare, coordinazione ed abilità motoria, rapidità di reazione). Fondamentale è il tempismo che consiste nella capacità di saper scegliere, nelle diverse situazioni ed in tempi rapidi, i metodi più favorevoli per opporsi alle iniziative dell'antagonista e raggiungere il successo.

Un personaggio di rilievo della materia, il prof. Pierluigi Aschieri,[2] definisce la disciplina degli sport di combattimento in questi termini: «*negli sport di combattimento, dove il confronto è diretto, la mutevolezza della situazione è determinata dall'interazione motoria oppositiva tra i due atleti che attivano comportamenti finalizzati al conseguimento della supremazia. In queste attività, che prevedono il continuo confronto diretto con un avversario, è determinante il grado di preparazione psicologica che consente di non subire la personalità dell'antagonista e che permette, invece, di evidenziare spirito d'iniziativa, decisione nel condurre le azioni ed originalità di disegni tattici*».

La *Lotta*, il *Judo*, il *Karate* e tutte le Arti Marziali, quindi, prevedono ed esaltano con il giusto allenamento, doti altamente utili nella vita quotidiana di relazione e di confronto.

---

[1] Il Prof. Antonio Dal Monte si è laureato in Medicina e Chirurgia a Roma ed ha conseguito la docenza in Fisiologia Umana ed in Medicina dello Sport. E' specialista in Pneumologia, Medicina del Lavoro ed in Medicina Aeronautica e Spaziale. E' stato Direttore Scientifico dell'Istituto di Scienza dello Sport del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) e Capo del Dipartimento di Fisiologia e Biomeccanica dello stesso Istituto. E' stato inoltre titolare dell'insegnamento di Valutazione Funzionale degli Sportivi presso le Scuole di Specializzazione in Medicina dello Sport per Medici dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e dell'Università degli Studi de L'Aquila. Svolge intensa attività scientifica, soprattutto nel campo della valutazione cardio-circolatoria, respiratoria, metabolica e biomeccanica dell'atleta, concretatasi nella pubblicazione di numerosi libri, diverse monografie ed oltre 400 lavori scientifici, di cui molte apparsi sulle più accreditate riviste straniere.

[2] Il prof. Pierluigi Aschieri, è Direttore tecnico nazionale del settore karate della FIJLKAM, a lui va il merito di aver saputo intuire con largo anticipo le future evoluzioni della disciplina del combattimento, introducendo metodologie di preparazione scientifiche ed all'avanguardia, cui indubbiamente si devono i tanti successi colti da questo sport negli anni.

4. *Le diverse discipline sportive affiliate alla FIJLKAM*

Con l'approvazione del nuovo Statuto (Ostia, 1° luglio 2000), ratificato ai fini sportivi dal Consiglio Nazionale del CONI il 31 ottobre 2000, è mutata anche l'attività della FIJLKAM; la sezione Pesi si è costituita in Federazione autonoma (Federazione Italiana Pesistica e Cultura Fisica – FIPCF), mentre il Judo, la Lotta ed il Karate hanno assunto maggiore rilievo nella sezione Arti Marziali caratterizzando la FIJLKAM come Federazione degli sport da combattimento.

4.1 *Il Judo*

E' una disciplina sportiva sviluppatasi nel XIX secolo dagli insegnamenti del giapponese Jigoro Kano, basato sulle antichissime tecniche del jujitsu, tecnica di combattimento corpo a corpo usata dai guerrieri samurai. Apparve per la prima volta ai giochi Olimpici di Tokyo nel 1964, diventò disciplina olimpica ai Giochi di Monaco del 1972 ed è l'unico sport olimpico dove le tecniche utilizzate permettono ad un partecipante di soffocare l'avversario.

L'ente mondiale preposto alla regolamentazione internazionale della disciplina del Judo è l'*International Judo Federation* (IJF), fondata nel 1951 e comprende cinque unioni che rappresentano i cinque continenti: *l'African Judo Union* (AJU), *Panamerican Judo Confederation* (PJC), *Judo Union of Asia* (JUA), *European Judo Union* (EJU), *Oceania Judo Union* (OJU).

4.2 *La Lotta*

E' una delle forme più antiche di combattimento, e diventa disciplina olimpica maschile sin dalle prime olimpiadi moderne di Atene nel 1886, mentre la categoria femminile ha esordito alle Olimpiadi del 2004. E' uno sport di combattimento che richiede concentrazione, strategia e forza; i due stili principali sono rappresentati dalla Lotta Libera, e quella più diffusa, della Lotta Greco-Romana.

La Lotta professionistica è emersa negli Stati Uniti nei primi anni del XX secolo, il risultato è stato la creazione nel 1963 di ciò che diventerà la *United World Wrestling* (UWW). Nel corso degli anni si sono differenziate numerose nuove discipline sportive lottatorie (sia di tradizione occidentale, che orientale), come anche spettacoli puramente d'intrattenimento confluiti nel *Pro Wrestling*, rappresentato dalla *World Wrestring Entertainment* (WWE).

La *United World Wrestling*, nota prima del 2014 come Federazione Internazionale delle Lotte Associate (meglio conosciuta in francese come *Fédération Internationale des Luttes Associéès* – FILA), è la federazione internazionale che gestisce i due stili di lotta olimpica, ovvero la Lotta Libera e quella Greco-Romana.

4.3 Il Karate

Il *Karate* è un'arte marziale nata nelle isole Ryukyu, in Giappone, deriva dalle tecniche di combattimento cinese e prevede la difesa a mani nude, senza l'ausilio di armi. I suoi principi base sono l'autodifesa, il benessere fisico e la consapevolezza spirituale.

La federazione mondiale del Karate, la *World Karate Federation* (WKF) è riconosciuta dal comitato olimpico internazionale (CIO) come responsabile per le competizioni di Karate. La WKF ha sviluppato regole comuni che governano tutti gli stili, mentre le varie organizzazioni nazionali coordinano i loro rispettivi comitati olimpici nazionali.

Sul piano sportivo del Karate va precisato che oltre alla WKF, ci sono realtà diverse che enfatizzano il combattimento, nelle cui competizioni si può vincere anche per KO. Famoso è il *Sabaki Challenge*, dove ogni anno si sfidano atleti provenienti da ogni parte del mondo. Da menzionare, inoltre, i campionati mondiali di *Kyokushinkai* e *Ashihara*, entrambi caratterizzati da un numero rilevante di atleti internazionali.

4.4 Le Arti Marziali

Per Arti Marziali si intende un insieme di pratiche fisiche, mentali e spirituali legate al combattimento. Originariamente utilizzate per aumentare le possibilità di vittoria del guerriero in battaglia, oggi sono una forma di percorso di miglioramento individuale e di attività fisica completa oltre che difesa personale. Esiste una grande varietà di arti marziali sviluppatesi in luoghi e periodi molto diversi tra loro. In molte arti marziali, l'apprendimento va al di là dell'abilità di combattimento, includendo l'accrescimento delle capacità fisiche, mentali e spirituali.

Le più importanti forme di Arti Marziali sono:

a) L'*Aikido*, inserito nell'ambito federale dal 1985, è l'arte marziale creata da O Sensei Morihei Ueshiba. Si basa su tecniche efficaci e rigorose come potenti leve articolari, proiezioni ed immobilizzazioni che neutralizzano l'attacco altrui senza causargli lesioni irreversibili;
b) Il *Ju Jitsu* è un'arte di difesa personale che basa i suoi principi sulle radici del nome originale giapponese: *Hey yo shin kore do*, ovvero «Il morbido vince il duro». Dal 1971 il *Ju Jitsu* è presente nella FIJLKAM come disciplina associata e dal 1985 è inserito autonomamente nelle attività federali;
c) il *Sumo* è una forma di lotta corpo a corpo nella quale due sfidanti si affrontano con lo scopo di atterrare o estromettere l'avversario dalla zona di combattimento detta *dohyo* e rappresenta lo sport nazionale in Giappone. La totale assenza dei rituali, la possibilità di partecipare alle competizioni anche per le donne ed una giuria formata da un solo arbitro sono le principali note che caratterizzano il Sumo sportivo;
d) il *Metodo Globale di Autodifesa* (MGA), è un programma tecnico

multidisciplinare ideato per fornire ai suoi praticanti un valido sistema di difesa e che si basa sui principi di flessibilità e di cedevolezza su cui si fondano tutte le Arti Marziali. Rappresenta una equilibrata sintesi delle tecniche più efficaci derivate dalle discipline di combattimento volte alla difesa, trasformando a proprio vantaggio le energie impiegate dall'aggressore;

e) la *Capoeira* è una delle più alte espressioni folcloristiche ed artistiche del Brasile. Dal 1972 è stata dichiarata la ginnastica nazionale brasiliana, ed è anche stata istituita, per la sua diffusione mondiale, la Federazione Nazionale Brasiliana di Capoeira, che ha sede in San Paolo;

f) la *Pancrazio Athlima* è stato introdotto in Italia nel settembre 2002 dall'attuale Presidente FIPA Italo Morello, il quale ottenne nello stesso anno la nomina di referente dalla WPAF (*World Pangration Athlima Federation*) per la diffusione in Italia di questa disciplina. Successivamente, il Pancrazio Athlima viene riconosciuto dalla FILA nel 2007, con la costituzione del WPAC/FILA (*World Pankration Athlima Committee* in seno alla FILA). Nel settembre 2010 il Pancrazio ritornerà ai Giochi Olimpici denominati «Giochi delle Arti Marziali» organizzati dal GAISF/CIO. In questa maniera, il Pancrazio tornerà fra le specialità olimpiche, delle quali ha fatto parte per ben 1041 anni;

g) *S'istrumpa* è una forma di combattimento antichissima. Nel 1994 fu costituita la Federazione S'istrumpa che nel 1995 fu accolta nella FILC (Federazione Internazionale di Lotte Celtiche). Infine nel 1997 la Federazione S'istrumpa è stata riconosciuta dal CONI come disciplina associata alla FILJKAM.

5. *Lo Statuto federale della FIJLKAM*

Come ogni Federazione sportiva, anche la FIJLKAM possiede un proprio Statuto federale (ultimamente approvato dal Commissario *ad acta* in data 18 ottobre 2014 ed dalla Giunta Nazionale CONI in data 18 dicembre 2014), nel quale vengono enunciati tutti i diritti e doveri inerenti gli aspetti economici, giuridici e sportivi del Judo, della Lotta e del Karate, che rappresentano i settori federali di cui si compone la FIJLKAM.

Si sottolinea come all'inizio del testo statutario (art. 1),[3] la FIJLKAM è

[3] *Art. 1. - Costituzione e scopi*
1) La Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali (FIJLKAMJ) è stata fondata il 18 gennaio 1902 dal Marchese Luigi Monticelli Obizzi con la denominazione di Federazione Atletica Italiana (FAI) e con lo scopo di disciplinare la Lotta Greco Romana ed il Sollevamento Pesi. Successivamente è divenuta Federazione Italiana Allenati Pesante (FIAP), Federazione Italiana Lotta Pesi Judo (FILPJ), Federazione Italiana Lotta Pesi Judo Karate(FILPJK) e, infine, Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali (FIJLKAM).
Essa è costituita delle Società, Associazioni ed Organismi Sportivi affiliati che svolgono l'attività sportiva e promozionale senza scopo di lucro in tutti gli stili e le specialità del Judo, della Lotta. del Karate, dell'Aikido, del Ju-Jitsu e del Sumo.
Gli sport controllati dalla Federazione sono praticati a livello dilettantistico in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi delle rispettive Federazioni Internazionali, purché non siano in contrasto con o deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI.

costituita da un ordinamento che si ispira al principio di democrazia interna e di partecipazione all'attività sportiva, tecnica e dirigenziale da parte di uomini e donne in condizione di uguaglianza e di pari opportunità. La Federazione è estranea a qualsiasi questione politica, religiosa e razziale, svolgendo unicamente attività sportiva e promozionale in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI, anche in considerazione della rilevanza pubblicistica di specifici aspetti di tale attività.

Dal punto di vista economico (vedi art. 2 Statuto),[4] la FIJLKAM provvede

---

2) FIJLKAM ha lo scopo di promuovere, organizzare, disciplinare e diffondere gli sport controllati dalla lnternational Judo Federation (IJF). dalla Fèdération Internationale dee Luttes Associées (FILA), dalla World Karate Federation (WKF) e dalla International Sumo Federation (ISP). alle quali è affiliala e dalle quali è riconosciuta come unica rappresentante in Italia. Ha, inoltre,lo scopo di sviluppare l'attività finalizzata a quella internazionale, nell'ambito delle direttive impartite dalie rispettive Federazioni Internazionali.

3) La FIJLKAM provvede alla selezione ed alla preparazione delle Squadre Nazionali.

4) La FIJLKAM è Associazione a carattere nazionale senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi dei Decreto Legislativo 23 luglio 1999 n° 242 e successive modifiche ed integrazioni.

5) la FIJLKAM è la sola Federazione riconosciuta ed autorizzata dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) a disciplinare e gestire in Italia l'attività sportiva e promozionale di cui ai Punto 1) ed a rappresentarla all'estero.

6) La FIJLKAM, attraverso la Scuola Nazionale Federale ed in armonia con le indicazioni del CONI, cura la formazione,l'aggiornamento ed il perfezionamento degli Insegnanti Tecnici, degli Ufficiali di Gara e dei Dirigenti Sportivi. Essa inoltre. collabora con i Ministeri, Enti ed Università per la realizzazione di Corsi di formazione, aggiornamento o specializzazione e di altre iniziative comuni.

7) L'ordinamento della FIJLKAM si ispira al principio di democrazia interna e di partecipazione all'attività sportiva, tecnica e dirigenziale de parte di uomini o donne in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità.

8) La FIJLKAM è estranea a qualsiasi questione politica, religiosa e razziale.

9) La FIJLKAM svolge attività sportiva e promozionale in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI. anche in considerazione della rilevanza pubblicistica di specifici aspetti di tale attività.

[4] *Art. 2. - Mezzi economici*

1) La FIJLKAM provvede al conseguimento dei suoi fini istituzionali con i contributi del CONI o di terzi o con i proventi delle manifestazioni e delle quote federali per affiliazioni, riaffilazione, tesseramento, iscrizione a gare. a corsi ed esami e con qualsiasi altra entrata a qualunque titolo realizzata previa delibera di accettazione da parte del Consiglio Federale.

2) L'esercizio finanziario della FIJLKAM coincide con l'anno solare.

3) I bilanci annuali preventivo e consuntivo approvati dal Consiglio Federale. assieme alle relazioni del Presidente delle Federazione e dal Collegio dei Revisori dei Conti, devono essere inviati al CONI per la prevista approvazione della Giunta Nazionale nei termini stabiliti dal CONI stesso, e dalla vigente legislazione in materia.

4) Il bilancio consuntivo annuale e le relazioni illustrative, dopo l'approvazione del CONI, vengono, entro quindici giorni, pubblicati sul sito internet della Federazione, in apposita sezione prontamente rintracciabile. Nella medesima sezione sono altresì pubblicati il bilancio di previsione dell'esercizio corrente e i bilanci i d'esercizio dell'ultimo triennio.

5)Ove la FIJLKAM costituisca società strumentali allo svolgimento dei propri compiti, il suo bilancio deve essere pubblicato e allegato al bilancio federale anche ai fini dell'approvazione di quest'ultimo da parte del CONI.

al conseguimento dei propri fini istituzionali con il contributo del CONI o di terzi, nonché con i proventi delle manifestazioni e delle quote federali per affiliazione, riaffiliazione, tesseramento, iscrizione a gare, a corsi ed esami e con qualsiasi altra entrata, previa delibera di accettazione da parte del Consiglio Federale.

In questo contesto, un ruolo di sicuro rilievo lo assumono il Consiglio Federale, insieme al Presidente della Federazione ed il Collegio dei Revisori dei Conti, i quali approvano il bilancio annuale preventivo e consultivo da inviare al CONI per la prevista approvazione della Giunta Nazionale, secondo la vigente legislazione in materia.

Sempre secondo Statuto, in particolare all'art. 4,[5] le cosiddette «Società

---

[5] *Art. 4. - Le Società Sportive*
1) Possono essere affiliati alla FIJLKAM. a condizione che le loro domande di affiliazione siano approvata dal Consiglio Federale, le Società, le Associazioni e gli Organismi Sportivi formalmente costituiti che intendono praticare gli sport controllati dalla FIJLKAM e che:
a) siano disciplinati da uno Statuto Sociale e da Regolamenti interni ispirati al principio di reale democrazia e di pari opportunità e conformi alle norme e direttive del CONI ed allo Statuto della Federazione;
b) siano retti da un Consiglio Direttivo eletto, con un mandato rinnovabile della durata massima di quattro anni, dall'Assemblea dei Soci oppure, per i Gruppi Sportivi rappresentati dal Comitato Sportivo Militare nominato dalle competenti Autorità;
c) non abbiano finalità ci lucro;
d)siano costituiti nel rispetto dell'art.90 della Legge 289102, così come modificato dalla Legge 128/04;
e) abbiano a disposizione un impianto che sia idoneo allo svolgimento delle attività sportive federali e sia posto alla distanza stradale di almeno 400 meni da quello della Società Sportiva più vicina affiliata per lo stesso Settore a con punteggio federale acquisito annualmente negli ultimi due anni. Casi eccezionali possono essere autorizzati dal Consiglio Federale qualora ci sia accordo tra le Società Sportive Interessate o se trattasi di impianto messo a disposizione da Enti locali o da Scuole pubbliche;
f) si avvalgano dell'opera di un Insegnante Tecnico qualificato dalla Federazione e inquadrato nelle categoria Allenatori,Istruttori,Maestri e Maestri Benemeriti.
2) Le Società, le Associazioni e gli Organismi Sportivi di cui al Punto 1) del presente Articolo -che di seguito verranno indicati come Società Sportive- sono soggetti al riconoscimento ai fini sportivi del Consiglio Nazionale del CONI o, per delega, del Consiglio Federale della FIJLKAM. Lo Statuto Sociale e le eventuali modifiche devono essere sottoposti all'approvazione dell'Organo che procede al riconoscimento. Qualora sia scelta la forma della Società per Azioni o della Società a responsabilità limitata, è fallo obbligo,a pena di irricevibilità della domanda di affiliazione o di riaffiliazione, di prevedere nello Statuto Sociale e nell'atto Costitutivo Sociale l'assenza del fine di lucro ed il totale reinvestimento degli utili, al netto della riserva legale, per il perseguimento esclusivo dell'attività sportiva.
3) Le Società Sportive affiliate cessano di far parte della Federazione per:
a) recesso;
b) scioglimento deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei soci;
c) mancato rinnovo dell'affiliazione;
d) revoca dell'affiliazione da parte del Consiglio Federale per la perdita di uno dei requisiti previsti nel Punto1) del presente Articolo;
e) sanzione disciplinare determinata da infrazioni alle norme federali, accertate dagli Organi Federali di Giustizia e dagli stessi comminata.
4) In caso di cessazione delle Società Sportive affiliate, le stesse devono provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla FIJLKAM ed agli altri affiliati o tesserati. La cessazione di appartenenza atta FIJIKAM comporta la perdita di ogni diritto nei confronti di questa.

Sportive» che intendono praticare gli sport controllati dalla Federazione FIJLKAM, possono affiliarsi ad essa, sempre previa approvazione delle proprie domande da parte del Consiglio Federale nonché il possesso di ulteriori requisiti dettati sempre all'interno del medesimo articolo.

Al comma 3), inoltre, vengono disciplinati anche i casi di cessazione dell'affiliazione delle Società alla Federazione, che comporta la perdita di ogni diritto nei confronti di questa. Infine, viene concesso alle stesse Società di proporre ricorso alla Giunta Nazionale del CONI, in caso di revoca o diniego dell'affiliazione ai sensi dell'art. 7, punto 5), lett. n), dello Statuto CONI,[6] adottato dal Consiglio Nazionale l'11 giugno 2014.

Al successivo art. 5 dello Statuto FIJLKAM, vengono enunciati anche i diritti e doveri delle Società Sportive, ovvero: "*1) Le Società Sportive hanno diritto:*
a) di partecipare alle Assemblee secondo la norme statutarie e regolamentari;
b) di partecipare all'attività sportiva secondo i programmi e le norme federali;
c) di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente disposti dalla FIJLKAM e dal CONI.", ed ancora al punto 2): "*Le Società Sportive sono tenute ad osservare ed a far osservare ai propri Soci lo Statuto ed i Regolamenti della FIJLKAM, le deliberazioni e le decisioni del suoi Organi ad adempiere agli obblighi di carattere economico. A tal fine esse si dotano, nel più breve tempo possibile, di posta elettronica certificata. Le Società Sportive sono tenute a mettere a disposizione della Federazione gli Atleti e gli Insegnanti Tecnici selezionati per far parte delle Rappresentative Nazionali. Esse sono soggette all'ordinamento sportivo e devono esercitare la loro attività salvaguardando la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello Sport.*".

Per quanto riguarda le persone fisiche che possono far parte della FIJLKAM, esse sono:

a) Gli Atleti;
b) gli Insegnanti Tecnici;
c) gli Ufficiali di Gara;
d) i Dirigenti Sociali;
e) i Soci delle Società Sportive;
f) i Dirigenti Federali;
g) gli Onorari ed i Benemeriti.

Il tesseramento è valido per l'intero anno solare, e le procedure da seguire per ottenere sono stabilite dal Regolamento Organico;[7] le sue modalità di cessazione

---

5) Le Società Sportive devono provvedere annualmente al rinnovo dell'affiliazione e dei tesseramenti nei modi e nei termini stabiliti dal Regolamento Organico.
6) In caso di revoca o diniego dell'affiliazione può essere proposto ricorso alla Giunta Nazionale del CONI ai sensi dell'Art. 7, punto 5), lett. n), dello Statuto CONI.

[6] Statuisce esplicitamente che la Giunta Nazionale: "*si pronuncia, previa acquisizione del parere del Collegio di Garanzia dello Sport, sui ricorsi proposti avverso le deliberazioni delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate, in tema di revoca o diniego dell'affiliazione di società sportive*".

[7] Il Regolamento Organico Federale della FIJLKAM (*R.O.F.*), è stato emanato dal Consiglio Federale con delibera del 30 aprile 2014, in attuazione di quanto previsto dall'art. 31 dello Statuto Federale ed è stato approvato dalla Giunta Nazionale del CONI.

avvengono per:

a) decadenza a qualsiasi titolo dalla carica o per la perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento;
b) per ritiro della tessera, a seguito di sanzione comminata dai competenti Organi Federali;
c) nei casi previsti dall'art. 4, punto 3) dello Statuto Federale FIJLKAM (vedi nota 4).

Anche in questo caso, come in quello delle Società Sportive, esistono diritti e doveri per i tesserati disciplinati in particolare agli artt. 8 e 9 dello Statuto,[8]

---

[8] *- Art. 8. - Diritti e doveri dei tesserati*
1) I tesserati hanno diritto di:
a) partecipare all'attività sportiva attraverso le rispettive Società Sportive affiliate;
b) indossare la divisa federale, osservando le disposizioni emanate dalla FIJLKAM in materia;
c) concorrere, se in possesso dei requisiti prescritti, alle cariche federali;
d) partecipare alle Assemblee se sono stati eletti Presidenti Sociali o Rappresentanti degli Atleti o i Rappresentanti degli Insegnanti Tecnici.
2) Agli Atleti ed agli Insegnanti Tecnici, maggiorenni e regolarmente tesserati per una Società Sportiva, è riconosciuto l'elettorato attivo e passivo.
3) La Federazione garantisce la tutela della posizione sportiva delle atlete madri in attività per tutto il periodo della maternità fino al loro rientro all'attività agonistica.
4) I Tesserati sono soggetti all'ordinamento sportivo e devono osservare con lealtà e disciplina le norme federali, quelle che regolano lo Sport praticato e quelle relative all'uso di sostanze proibite ed il Codice di comportamento etico sportivo emanato dal CONI.
5) Gli Atleti e gli Insegnanti Tecnici selezionati a far parte delle Rappresentative Nazionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni e mettersi a disposizione della Federazione, nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.
- Art. 9. - Vincolo sociale
1) Per gli Atleti tesserati come Pre-agonisti, Non Agonisti ed Agonisti Esordienti, Cadetti e Master il vincolo è annuale.
2) Per gli Atleti tesserati come Agonisti Juniores e Seniores il vincolo è per il quadriennio olimpico.
3) Entro il 30 settembre dell'anno di scadenza del vincolo gli Atleti devono comunicare, con lettere,raccomandata, alla Società Sportiva di appartenenza la loro intenzione di non rinnovare il tesseramento.
4) Lo scioglimento del vincolo sociale per il trasferimento ad altra Società Sportiva è autorizzato dal Consiglio di Settore, su domanda dell'Atleta interessato, per uno dei seguenti motivi:
a) scioglimento della Società Sportiva;
b) mancata riaffiliazione della Società Sportiva entro il 31 marzo;
c) mancato tesseramento dell'atleta entro il 3 marzo per inadempienza della Società Sportiva;
d) cambiamento di residenza o arruolamento nei corpi rappresentati nel Comitato Sportivo Militare.
5) La domanda di trasferimento deve essere presentata dell'atleta, interessato, con lettera raccomandata, alla Società Sportiva di appartenenza e deve contenere:
a) generalità del richiedente;
b) Società Sportiva alla quale intende trasferirsi;
c) motivo della richiesta di trasferimento con allegata documentazione.
6) In casi di particolare e comprovata gravità, il Consiglio di Settore può autorizzare l'Atleta ad allenarsi presso altra Società Sportiva della stessa Regione e ad essere iscritto alle gare ed assistito dalla stessa o anche autorizzarne eccezionalmente il trasferimento.
7) Avverso la decisione del Consiglio di Settore è ammesso il ricorso al Consiglio Federale.

e per entrambi vige l'obbligo di adesione secondo le disposizioni previste nel Regolamento Organico Federale, assumendo consapevolmente di osservare gli obblighi imposti dallo Statuto, i Regolamenti ed ogni disposizione emanata dai competenti Organi Federali.

Gli affiliati ed i tesserati, che contravvengono a quanto previsto nello Statuto e nei Regolamenti della FIJLKAM, sono passibili delle sanzioni disciplinari previste nelle norme federali. Sono, in ogni caso, fatti salvi i mezzi di impugnazione e di difesa espressamente previsti nel Regolamento Federale di Giustizia.

6. Responsabilità degli Affiliati, Tesserati e Società Sportive della FIJLKAM

Quanto detto sopra, viene ulteriormente descritto nel Regolamento di Giustizia della FIJLKAM, che nello specifico all'art. 9 sancisce che:

1) gli Affiliati ed i Tesserati in genere rispondono normalmente a titolo di dolo o di colpa delle infrazioni personalmente commesse, fatte salve le disposizioni seguenti in tema di responsabilità oggettiva e/o presunta. I Dirigenti muniti di legale rappresentanza delle Società Sportive affiliate sono ritenuti corresponsabili, sino a prova del contrario, degli illeciti disciplinari commessi dagli Affiliati medesimi.

   L'ignoranza dei Regolamenti e di tutte le altre norme emanate dagli Organi Federali competenti, non può essere invocata a nessun effetto.
2) Le Società Sportive sono responsabili dei comportamenti dei propri Organi rappresentativi, associati sostenitori in occasione di manifestazioni sportive organizzate o autorizzate dalla Federazione, salvo che non dimostrino inoppugnabilmente di aver adottato tutte le cautele necessarie o semplicemente utili per prevenire detti comportamenti.
3) E' fatto divieto agli Affiliati di erogare contributi, sovvenzioni o facilitazioni a soggetti che risultano destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 1 del D.L. 22 dicembre 1994 n. 717, coordinato con la Legge di conversione 24 febbraio 1995 n. 45 recante: «Misure urgenti per prevenire fenomeni di violenza in occasione di competizioni agonistiche» o ad associazioni di tifosi delle quali faccia parte anche uno solo di tali soggetti. Il divieto è esteso ai soggetti ed alle associazioni di tifosi delle quali facciano parte o abbiano fatto parte Persone e/o Società Sportive coinvolte in illeciti da doping, salvo che risulti poi inequivocabilmente accertata – con sentenza passata in giudicato – l'estraneità di tali Persone e/o Società Sportive ai fatti stessi.
4) Gli Affiliali si presumono responsabili degli illeciti sportivi che siano risultati o semplicemente potevano risultare a loro vantaggio, anche se commessi da persone a loro estranee, salvo che non forniscano la rigorosa prova della propria estraneità ai fatti relativi.

---

8) Per gli Insegnanti Tecnici il vincolo è annuale, salvo diverso accordo con la Società Sportiva. Per trasferire ad altra Società Sportive è sufficiente che, entro il 30 settembre, comunichino, con lettera raccomandata, le loro intenzioni alla Società Sportiva con la quale sono vincolati ed al Comitato Regionale competente.

Ed ancora al successivo art. 10, sempre Regolamento di Giustizia,[9] vengono ben descritti gli illeciti e frodi sportive nonché conseguente obbligo di denuncia, ai quali sono soggetti tutti gli Affiliati, Tesserati e Società Sportive della FIJLKAM. In particolare, per quanto riguarda l'obbligo di denuncia, vige per qualsiasi tipo di infrazione e non solo per quelle di illecito sportivo.

7. *I principi della Giustizia Sportiva della FIJLKAM ed il cosiddetto «vincolo di giustizia»*

L'istituzione di specifici Organi di Giustizia, aventi competenza su tutto il territorio nazionale, ha quale suo scopo principale quello di ottenere il rispetto delle norme nello Statuto e nei Regolamenti Federali, l'osservanza dei principi derivanti dall'Ordinamento Giuridico Sportivo, l'esigenza di una corretta organizzazione e gestione delle attività sportive, l'esigenza di una particolare tutela da riservare al concetto del «*fair play*»[10] e la decisiva opposizione ad ogni forma di illecito sportivo, all'uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica che verbale,[11] alla commercializzazione ed alla corruzione.

I Giudici Sportivi e Federali devono essere terzi ed imparziali, scelti in base a criteri oggettivi di professionalità, inoltre nell'art. 27 dello Statuto Federale, vengono indicati i soggetti che possano essere idonei a ricoprire la carica di Giudice Sportivo o componente del Tribunale Federale o della Corte Sportiva e Federale di Appello.

Questi soggetti devono avere una specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo ed essere inclusi in una delle seguenti categorie:

---

[9] *Art. 10 – Frode sportiva, illecito sportivo ed obbligo di denunzia*
1) La violazione di norme che regolano il tesseramento degli Atleti circa l'età, le cittadinanza od altra condizione personale, nonché la partecipazione a gara di Atleti non tesserati, costituisce frode sportiva e comporta provvedimenti disciplinari a carico della Società Sportiva responsabile ed in particolare del Presidente, del Dirigente accompagnatore e dell'Insegnante Tecnico. Integrano ipotesi di frode sportiva tutte le infrazioni alla normativa antidoping nonché, ai sensi dell'Art. 1) della Legge 401/1989, l'offrire o promettere denaro o altre utilità a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva, allo scopo di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al leale e corretto svolgimento della competizione stessa. L'obbligo di denuncia vige per qualsiasi tipo di infrazione e non solo quelle di illecito sportivo.
2) Ai fini dell'accertamento delle identità personali, dell'età o della cittadinanza fanno fede le carte d'identità, i passaporti, le patenti d'auto ed ogni altro valido documento di riconoscimento.
3) Rispondono di illecito sportivo gli Atleti ed i Tesserati di cui al precedente art. 9 che compiano o consentono o non impediscano, che altri pongano in essere, in qualsiasi modo e forma, atti o comportamenti finalizzati ad alterare lo svolgimento di una gara ovvero ad assicurare a chicchessia un ingiusto vantaggio in classifica.
4) Il Tesserato che mantenga o abbia mantenuto rapporti con Affiliati o Persone che abbiano posto o stanno per porre in essere taluni degli atti indicati al punto precedente o ne abbia, in qualsiasi modo, notizia ha il dovere di informare immediatamente con ogni mezzo idoneo e, comunque, con qualunque mezzo rapido e certo, il Procuratore Federale.

[10] V. sul punto sent. Trib. Federale Roma (Pres. Avagliano), nel proc. discipl. R.G. 1409/K, 15 gennaio 2015.

[11] V. sul punto sent. G.S. Avv. Avagliano, nel proc. discipl. R.G. n. 1460/L, del 25/09/2014, Roma.

a) professori e ricercatori universitari di ruolo, anche in riposo in materie giuridiche;
b) magistrati, anche a riposo, della giurisdizione ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
c) avvocati dello Stato, anche a riposo;
d) notai;
e) avvocati iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi Consigli dell'Ordine.

Restano in carica per quattro anni ed il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte, sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza specie in ordine ai processi in corso o a quelli nei quali siano chiamati a pronunciarsi, se non siano almeno trascorsi dodici mesi dalla conclusione di tali processi.

Sussiste, inoltre, una regola di incompatibilità di carica tra i componenti degli Organi di Giustizia che non possono far parte dei Collegi Arbitrali istituiti nell'ambito della FIJLKAM, ed ancora, nell'art. 15 dello Statuto,[12] sono pedissequamente disciplinate tutte le incompatibilità in merito alle cariche federali.

Tutti i procedimenti di giustizia assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento federale e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, affiliati e degli altri soggetti dal medesimo ordinamento riconosciuti.

Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e degli altri principi del giusto processo, come ad esempio quello della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale, infine, la decisione presa dal Giudice è motivata e pubblica.

Per quanto non disciplinato, gli Organi di Giustizia conformano la propria

---

[12] *- Art. 15 – Incompatibilità*

1) La carica di componente degli Organi Centrali è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva centrale e territoriale della Federazione.

2) Le cariche di Presidente della Federazione, di componente del Collegio dei Revisori dei Conti e di componente degli Organi Federali di Giustizia sono incompatibile con qualsiasi altra carica federale e sociale sempre nell'ambito della Federazione. Le cariche di Presidente della Federazione, di Consigliere Federale, di Presidente e di Vicepresidente di Comitato Regionale sono, altresì, incompatibili con qualsiasi altra carica sportiva in Organismi nazionali a territoriali riconosciuti dal CONI.

3) La qualifica di Arbitro nazionale o internazionale è incompatibile con quella di Insegnante Tecnico, con quella di Atleta e con qualsiasi carica federale e sociale. Qualora un Arbitro nazionale o Internazionale venga eletto o nominato a cariche federali o social, sarà posto fuori quadro, limitatamente all'attività nazionale, per tutta la durata della carica, senza la perdita di alcun diritto.

4) Chiunque venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità è tenuto ad optare per l'una o per l'altra delle cariche assume entro quindici giorni dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione, si ha l'immediata automatica decadenza dalla carica assunta posteriormente.

5) Sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in situazioni di permanente conflitto di interessi, per ragioni economiche, con l'organo nel quale sono stati eletti o nominati. Qualora il conflitto di interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.

attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva.

La FIJLKAM ha inoltre il compito, con le modalità disciplinate dal Regolamento di Giustizia, di trasmettere al CONI tutte le decisioni definitive assunte dagli organi di giustizia sportiva, per l'inserimento nel Registro delle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo.

Altro aspetto rilevante, per quanto riguarda il sistema dell'ordinamento giuridico sportivo, è quello del cosiddetto «vincolo di giustizia» *ex* art. 3 del Regolamento di Giustizia della FIJLKAM, ovvero la piena e definitiva efficacia che viene riconosciuta ai provvedimenti adottati dagli Organi della Federazione, nell'ambito dell'ordinamento sportivo nei confronti di tutti gli Affiliati e Tesserati, fatti salvi i ricorsi al Collegio di Garanzia dello Sport di cui all'art. 12 bis dello Statuto CONI.[13]

---

[13] - *Art. 12 bis Collegio di Garanzia dello Sport*

1. È istituito presso il CONI, in posizione di autonomia e indipendenza, il Collegio di Garanzia dello Sport, organo di ultimo grado della giustizia sportiva, cui è demandata la cognizione delle controversie decise in via definitiva in ambito federale, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro.

2. È ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento sportivo emesse dagli organi di giustizia federale esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.

3. Quando il Collegio di Garanzia dello Sport riforma la decisione impugnata decide, in tutto o in parte, la controversia, oppure la rinvia all'organo di giustizia federale competente che, in diversa composizione, dovrà pronunciarsi definitivamente entro sessanta giorni applicando il principio di diritto dichiarato dalla Corte. In tal caso non è ammesso nuovo ricorso salvo che per la violazione del principio di diritto.

4. Il Collegio di Garanzia dello Sport è costituito in sezioni e composto da un Presidente, da Presidenti di sezione e da consiglieri. Le sezioni sono investite di competenza diversificata per materia, sulla base di quanto stabilito dal Regolamento di cui al comma 8 del presente articolo.

5. Il Collegio di Garanzia dello Sport svolge anche funzioni consultive per il CONI e, su richiesta presentata per il tramite del CONI, per le singole Federazioni sportive. Per lo svolgimento delle funzioni consultive, il Regolamento di cui al comma 8 assicura adeguate forme di distinzione e separazione dagli organi cui sono attribuite le funzioni giudiziali.

6. Il presidente e i componenti del Collegio di Garanzia dello Sport sono scelti tra soggetti esperti di diritto sportivo tra i professori ordinari in materie giuridiche, gli avvocati abilitati all'esercizio della professione dinanzi alle magistrature superiori, gli avvocati dello Stato, i magistrati in servizio o a riposo.

7. Il Presidente e i componenti del Collegio di Garanzia dello Sport sono eletti dal Consiglio Nazionale del Coni, su proposta della Giunta del Coni, con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto. Il curriculum vitae e i titoli sono pubblicati sul sito internet del Coni. Il Presidente e i componenti del Collegio di Garanzia dello Sport durano in carica quattro anni e sono rinnovabili per due soli mandati consecutivi. All'atto della nomina, il Presidente e i componenti del Collegio di Garanzia dello Sport sottoscrivono una dichiarazione con la quale si impegnano ad esercitare il mandato con obiettività e indipendenza, senza conflitti di interesse e con l'obbligo della riservatezza.

8. Le regole di organizzazione e di funzionamento del Collegio di Garanzia del Coni sono stabilite da un apposito Regolamento di organizzazione e funzionamento del Collegio di

Sempre in osservanza di tale vincolo, gli Affiliati e Tesserati sono tenuti ad adire gli Organi di Giustizia dell'Ordinamento Sportivo nelle materia di cui all'art. 2 del Decreto Legge del 19 agosto 2003, n. 220 convertito dalla Legge 17 ottobre 2003 n. 280.[14] Si impegnano, altresì, a rimettere al giudizio arbitrale *ex* art. 11 dello Statuto FIJLKAM[15] la risoluzione delle altre controversie. L'inosservanza di tale vincolo, comporta per gli Affiliati e Tesserati alla Federazione, l'adozione di provvedimenti disciplinari che possono arrivare sino alla radiazione.

Garanzia dello Sport approvato dal Consiglio Nazionale del Coni a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

9. Per lo svolgimento delle sue funzioni, il Collegio della Garanzia dello Sport si avvale di uffici e di personale messi a disposizione dalla Coni Servizi SpA, secondo le modalità stabilite nell'ambito del contratto di servizio di cui all'art. 8, comma 8 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con la legge 8 agosto 2002, n. 178.

[14] *- Art. 2 – Autonomia dell'Ordinamento Sportivo*

1. In applicazione dei principi di cui all'articolo 1, è riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto:

a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive;

b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive;

c) (lettera soppressa);

d) (lettera soppressa).

2. Nelle materie di cui al comma 1, le società, le associazioni, gli affiliati ed i tesserati hanno l'onere di adire, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui agli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo.

2-bis. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), e allo scopo di evitare l'insorgere di contenzioso sull'ordinato e regolare andamento delle competizioni sportive, sono escluse dalle scommesse e dai concorsi pronostici connessi al campionato italiano di calcio le società' calcistiche, di cui all'articolo 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, che siano controllate, anche per interposta persona, da una persona fisica o giuridica che detenga una partecipazione di controllo in altra società'calcistica. Ai fini di cui al presente comma, il controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile).

[15] *- Art. 11 Arbitrato Federale*

1).Gi affiliati ed i tesserati della Federazione rimettono a un giudizio arbitrate definitivo la risoluzione delle controversie sui rapporti interindividuali meramente patrimoniali ai sensi dell'art. 806 e ss. del Codice di Procedura Civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza degli Organi di Giustizia.

2) Il Collegio Arbitrale è costituito dal Presidente e da due membri. Questi ultimi, nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del Presidente. In difetto di accordo la nomina del Presidente del Collegio Arbitrale e la nomina dell'Arbitro di parte, ove questa non vi abbia provveduto, è demandata al Presidente dalla Commissione Federale di Garanzia.

3) Gli Arbitri, perché cosi espressamente convenuto ed accettarlo, definiscono la controversia mediante determinazione contrattuale norma dell'Art. 808-ter C.P.C. Il lodo è deliberato a maggioranza dei voti ed il dispositivo deve essere sottoscritto da tutti i componenti. E' comunque valido se sottoscritto dalla maggioranza, purché si dia atto che è stato deliberato con la presenza di tutti i componenti, con l'espressa dichiarazione che l'altro componente non ha potuto o voluto sottoscrivere.

4) Il lodo deve essere pronunziato entro 90 giorni dalla comunicazione della nomina fatta al

8. *Gli organi della Giustizia Sportiva*

Per quanto riguarda l'assetto della giustizia sportiva, lo Statuto della FIJLKAM prevede quali organi di giustizia: il Giudice Sportivo, il Tribunale Federale, la Corte Sportiva e Federale d'Appello ed il Collegio di Garanzia dello Sport.

8.1 *Il Giudice Sportivo*

Il Giudice Sportivo, viene nominato dal Consiglio Federale su proposta del Presidente della Federazione; possono essere nominati anche più Giudici aggiunti, proponendosi ciascuno a determinati affari. Non vi è incompatibilità di funzione con quella di componente del Tribunale Federale.

È un organo monocratico di prima istanza e si pronuncia su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di competenza degli Ufficiali di Gara adottate in campo o del Tribunale Federale ed in particolare su quelle relative a:

a) la regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati;
b) la regolarità dei campi o impianti e delle relative attrezzature;
c) la regolarità dello status e della posizione degli atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara;
d) i comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara;
e) ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara.

8.2 *Il Tribunale Federale*

Il Tribunale Federale è composto di un Presidente, di due membri effettivi e di due supplenti nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente della Federazione. L'Organo giudicante è validamente costituito con la presenza del Presidente e di due componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Il Tribunale, salvo che sia altrimenti stabilito, è competente per l'impugnazione delle delibere dell'Assemblea Nazionale e del Consiglio Federale nonché sulle infrazioni disciplinari e su ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento federale in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice Sportivo.

Presidente e per l'esecuzione, le cui modalità sono stabilite nel lodo stesso, deve essere depositato da parte dei Presidente entro 10 giorni dalla sottoscrizione presso la Segreteria degli Organi di Giustizia; quest'ultima ne dovrà dare tempestiva comunicazione alle parti.
5) L'inosservanza della presente disposizione o del lodo comporta l'adozione di provvedimento disciplinari fino alla radiazione.

8.3 La Corte Sportiva e Federale d'Appello

La Corte Sportiva e Federale d'Appello, è composto di un Presidente, di due membri effettivi e di due supplenti nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente della Federazione. L'Organo giudicante è validamente costituito con la presenza del Presidente e di due componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

La Corte giudica, in ultima istanza, sui reclami proposti avverso le decisioni degli Organi di Giustizia di primo grado;[16] agisce quale Corte Sportiva di Appello avverso le pronunzie del Giudice Sportivo e quale Corte Federale di Appello avverso le decisioni del Tribunale Federale, ferma l'autonomia dei procedimenti rispettivamente applicabili.

Inoltre, alla Corte Federale di Appello compete il giudizio per revisione e la concessione della riabilitazione.

8.4 Il Collegio di Garanzia dello Sport

E' un Organo di Giustizia disciplinato dall'art. 12 *bis* dello Statuto CONI, ha sede presso il CONI ed è coadiuvato da un segretario designato dal CONI stesso. E' composto da un Presidente e dai componenti del Collegio che agiscono nel pieno rispetto dei principi di indipendenza, autonomia e riservatezza svolgendo il loro incarico a titolo gratuito.

Ha la funzione di ricevere i ricorsi avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento federale ed emesse dagli Organi di Giustizia, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniaria fino a 10.000 euro.

Il ricorso è ammesso solo ed esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti. Inoltre, hanno facoltà di proporre ricorso le parti nei confronti delle quali è stata pronunciata la decisione nonché la Procura Generale dello Sport istituita presso il CONI.

9. Il Procuratore Federale

Il suo ufficio è costituito presso la Federazione per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali, esercitando le proprio funzioni innanzi agli Organi di Giustizia.

L'ufficio del Procuratore si compone del Procuratore Federale ed eventualmente di uno o più sostituti, tutti nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente della Federazione. Le sue funzioni vengono esplicate nella fase delle

---

[16] Vedi da ultimo sent. Corte Sportiva e Federale d'Appello (Pres. Sangiulo) nel proc. discipl. N. 1461/L del 24/01/2015.

indagini preliminari nei procedimenti di primo grado e nei giudizi di impugnazione e possono essere svolte sia personalmente che mediante assegnazione degli affari ad uno o più addetti al medesimo Ufficio.

Il Procuratore Federale ed i Sostituti Procuratore, durano in carica per un mandato di quattro anni, e quello del Procuratore non può essere rinnovato più di due volte.

10. Procedimento innanzi al Giudice Sportivo

Ai sensi degli artt. 21 e ss. del regolamento di giustizia FIJLKAM, i procedimenti innanzi al Giudice Sportivo, possono essere proposti sia d'ufficio a seguito di acquisizione dei documenti ufficiali relativi alla gara,[17] sia su promozione del Procuratore Federale[18] o su istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.[19]

L'istanza deve essere proposta al Giudice Sportivo entro il termine di tre giorni dal compimento dell'evento, contenente l'indicazione dell'oggetto e le ragioni su cui è fondata e degli eventuali mezzi di prova a sostegno. Il Giudice Sportivo, successivamente, fissa la data in cui assumerà la pronuncia che viene adottata senza ritardo e comunicata tempestivamente agli interessati a cura della segreteria.

Il Giudice pronuncia senza udienza ed assume ogni informazione utile ai fini della pronuncia stessa, comunicandola alle parti senza indugio prima di pubblicarla.

11. Giudizio innanzi alla Corte Sportiva di Appello

Secondo l'art. 26 del regolamento di giustizia FIJLKAM, le pronunce del Giudice Sportivo possono essere impugnate con reclamo alla Corte Sportiva di Appello. Il reclamo può essere promosso dalla parte interessata o dalla Procura Federale ed è depositato presso la Corte entro sette giorni dalla data in cui è pubblicata la pronuncia impugnata.

La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata, salvo l'adozione da parte del Giudice Sportivo di ogni provvedimento idoneo a preservare provvisoriamente gli interessi, su espressa richiesta del reclamante.

Il Presidente della Corte Sportiva d'Appello fissa l'udienza in camera di consiglio con provvedimento comunicato senza indugio agli interessati. Le parti, ad esclusione del reclamante, devono costituirsi in giudizio entro il termine di due giorni prima dell'udienza, con memoria difensiva depositata o fatta pervenire alla

[17] V. sul punto sent. G.S. Avv. Avagliano, nel proc. discipl. R.G. n. 1459/L del 30/10/2014, Roma.
[18] V. sul punto sent. G.S. Avv. Avagliano, nel proc. discipl. R.G. n. 1419/J del 25/09/2014, Roma.
[19] V. sul punto sent. G.S. Avv. Gioia, nel proc. discipl. R.G. n. 1427/K del 27/11/2014, Roma; sent. G.S. Avv. Avagliano, nel proc. discipl. R.G. n. 1443/J del 30/09/2014, Roma; sent. G.S. Avv. Avagliano, nel proc. discipl. R.G. n. 1401/JJ del 13/05/2014, Roma.

Corte Sportiva di Appello, ed hanno diritto di essere sentite purché ne abbiano fatto esplicita richiesta e siano presenti.

La Corte decide in camera di consiglio, può riformare in tutto od in parte la pronuncia impugnata; se rileva motivi di improponibilità o di improcedibilità dell'istanza proposta in primo grado, annulla la decisione impugnata, in ogni altro caso in cui non debba pronunciarsi sulla inammissibilità del reclamo, decide nel merito.

La decisione della Corte viene adottata senza ritardo, è comunicata alle parti senza indugio e pubblicata.

12. Procedimento innanzi al Tribunale Federale

In base a quanto disposto dagli artt. 27 e ss. del regolamento di giustizia FIJLKAM, i procedimenti innanzi al Tribunale Federale, sono istaurati esclusivamente con atto di deferimento del Procuratore Federale, ovvero con ricorso della parte interessata titolare di una situazione giuridicamente protetta dall'ordinamento federale. Le parti hanno l'obbligo di stare in giudizio col ministero di un difensore.

Nel caso in cui vi sia un atto di deferimento, l'udienza viene fissata entro dieci giorni dalla ricezione dell'atto, in tal caso, il Presidente del Collegio fissa l'udienza di discussione comunicando la data all'incolpato, alla Procura Federale e agli altri soggetti eventualmente indicati. Fino a tre giorni prima, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la Segreteria dell'organo di Giustizia e l'incolpato, la Procura Federale e gli altri interessati possono prenderne visione ed estrarne copia; entro il medesimo termine, possono inoltre, depositare o far pervenire memorie, indicare mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.

Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni. Il Presidente del Collegio, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine. L'abbreviazione può essere altresì disposta in considerazione del tempo di prescrizione degli illeciti contestati, purché sia assicurato all'incolpato l'esercizio del effettivo del diritto di difesa.

Nel caso, invece, in cui il ricorso è inoltrato dalla parte interessata, esso deve essere depositato presso il Tribunale Federale entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell'atto o del fatto e, comunque, non oltre un anno dell'accadimento. Decorsi tali termini, i medesimi alti o fatti non possono costituire causa di azione innanzi al Tribunale Federale, se non per atto di deferimento del Procuratore Federale.

Il ricorso deve, inoltre, contenere: a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore o degli eventuali soggetti nei cui confronti il ricorso o proposto o comunque contro interessati; b) l'esposizione dei fatti; c) indicazione dell'oggetto della domanda e dei provvedimenti richiesti; d) l'indicazione dei motivi specifici su cui si fonda; e) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende valersi; f) la sottoscrizione del difensore, con indicazione della procura.

Entro dieci giorni dal deposito del ricorso, il Presidente del Tribunale

Federale fissa l'udienza di discussione trasmettendo il ricorso ai soggetti nei cui confronti esso è proposto o comunque interessati e agli altri eventualmente indicati, nonché comunicando, anche al ricorrente, la data dell'udienza.

Fino a cinque giorni prima di quello fissato pur l'udienza, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la Segreteria del Tribunale Federale e il ricorrente, i soggetti nel cui confronti il ricorso è proposto o comunque interessati, nonché gli altri eventualmente indicati possono prenderne visione ed estrarne copia; possono, inoltre, depositare memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti. Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni. Il Presidente del Collegio, qualora né ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine, purché sia assicurato alle parti l'esercizio effettivo del diritto di difesa. Inoltre, tutti i ricorsi proposti separatamente ed aventi il medesimo fatto o la medesima deliberazione, sono riuniti anche d'ufficio, in un solo procedimento.

L'udienza innanzi al Tribunale Federale, si svolge in camera di consiglio, con facoltà delle parti di essere ascoltate; inoltre, il Collegio può disporre anche d'ufficio, laddove ritenuto necessario ai fini della decisione, l'assunzione di qualsiasi mezzo di prova (testimonianze, consulenza tecnica, ecc.). Di regola sussiste la pubblicità dell'udienza, ma nei casi in cui ricorrono esigenze di tutela della riservatezza di alcune indagini relative a procedimenti penali, il Collegio con atto motivato può disporre l'esclusione della pubblicità in maniera totale o parziale.

Lo svolgimento dell'udienza viene regolata dal Presidente del Collegio, è trattata oralmente di cui viene redatto un sintetico verbale, inoltre, è un'udienza concentrata da permettere alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa. Infine, la decisione del Tribunale viene senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

13. Ricorso per l'annullamento delle deliberazioni

Secondo quanto disposto dall'art. 31 del regolamento di giustizia FIJLKAM, le deliberazioni dell'Assemblea Nazionale contrarie alla legge, allo Statuto del CONI e ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e ai Regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso di Organi della Federazione, del Procuratore Federale, e di tesserati e affiliati titolari di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale che abbiano subito un pregiudizio diretto ed immediato dalle deliberazioni.

Le deliberazioni del Consiglio Federale contrarie alla legge, allo Statuto del CONI ed ai principi fondamentali dei CONI, alle Statuto o ai Regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso di un componente, assente o dissenziente, del Consiglio Foderale, o del Collegio dei Revisori dei Conti. L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione delle deliberazione medesima.

Il Presidente del Tribunale Federale, sentito il Presidente della Federazione

ove non già ricorrente, può sospendere, su istanza di colui che ha proposto l'impugnazione, l'esecuzione della delibera impugnata quando sussistano gravi motivi. L'esecuzione delle delibere assembleari o consiliari, qualora manifestamente contrarie alla legge, allo Statuto ed ai principi fondamentali del CONI, può essere sospesa anche dalla Giunta Nazionale del CONI. Restano fermi i poteri di approvazione delle deliberazioni federali da parte della Giunta Nazionale del CONI previsti nella normativa vigente.

La eventuale pubblicazione della deliberazione nel sito internet della Federazione implica, in ogni caso, piena conoscenza dell'atto.

14. Giudizio innanzi alla Corte Federale di Appello

Il mezzo per impugnare le decisioni del Tribunale Federale è esclusivamente il reclamo della parte interessata innanzi alla Corte Federale di Appello.

La procedura di reclamo è disciplinata dall'art. 36 del regolamento di giustizia FIJLKAM, il quale dispone che il reclamo deve essere depositato presso la Corte Federale di Appello non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della decisione. Il reclamo e il provvedimento di fissazione d'udienza, sono comunicati, a cura della Segreteria, ai rappresentanti della parte intimata e delle altre parti eventualmente presenti nel precedente grado di giudizio ovvero alle stesse parti personalmente.

Decorso il termine per proporre reclamo, la decisione del Tribunale Federale non è più impugnabile, né contro tale decisione è ammesso il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.

Vi è inoltre da specificare, che la proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata; tuttavia il Presidente del Collegio, quando ricorrono gravi motivi può disporre, con lo stesso provvedimento col quale fissa l'udienza di discussione, la sospensione dell'esecuzione ovvero altro provvedimento che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad evitare alla parte che ha proposto reclamo un pregiudizio irreversibile. Il provvedimento in ogni caso perde efficacia con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio.

La parte intimata non può presentare oltre la prima udienza l'eventuale impugnazione dalla quale non sia ancora decaduta; anche quando l'impugnazione incidentale è cosi preposta il Collegio non può differire l'udienza di un termine maggiore di quindici giorni. In ogni caso, tutte le impugnazioni contro la medesima decisione debbono essere riunite e trattate congiuntamente.

La trattazione della causa è orale ed è concentrata, assicurando alle parti una ragionevole ed equivalente possibilità di difesa, consentendo a ciascuna il deposito di almeno un atto scritto o di una memoria. II Collegio, anche d'ufficio, può rinnovare l'assunzione delle prove o assumere nuove prove e deve sempre definire il giudizio confermando ovvero riformando in tutto o in parte, la decisione impugnata con atto sottoscritto da ciascuno dei componenti. Non è consentita la rimessione al primo Giudice. Quando definisce il giudizio, il Presidente del Collegio da lettura del

dispositivo ma il ricorso al Collegio di Garanzia dello sport rimane improponibile fino alla pubblicazione della motivazione.

Per il contenuto della sottoscrizione degli atti di parte e del processo verbale, la disciplina dell'udienza e la forma dei provvedimenti in generale, si applicano i principi regolatori del Codice di Procedura Civile.

La decisione della Corte Federale di Appello è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

15. Revisione e revocazione delle decisioni della Corte Federale di Appello

Contro le decisioni della Corte Federale di per le quali sia scaduto il termine per il ricorso dell'incolpato al Collegio di Garanzia dello Sport ovvero qualora il ricorso non sia stato accolto è ammesso, ai sensi dell'art. 39 regolamento di giustizia, il giudizio di revisione quando la sanzione e stata applicata sulla base di prove successivamente giudicate false o in difetto di prove decisive successivamente formate o comunque divenute acquisibili.[20]

Inoltre, vi è la possibilità della parte interessata, di revocare le decisioni della Corte Federale di Appello per le quali sia scaduto il termine per il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport ovvero nel caso in cui il ricorso non sia stato accolto, quando la decisione dipende esclusivamente da un errore di fatto risultante incontrovertibilmente da documenti acquisiti successivamente per causa non imputabile all'istante.

Il termine per proporre la revisione o la revocazione decorre rispettivamente dalle conoscenza della falsità della prova o della formazione di quella nuova, ovvero dall'acquisizione del documento. In ogni caso, il giudizio si svolge in unico grado e allo stesso si applicano le norme relative al procedimento di reclamo davanti alle Corte Federale d'Appello. Se la revisione e accolta, non è più ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport; ogni altra pronuncia rimane impugnabile con ricorso al Collegio di Garanzia dotto Sport.

Fuori dai casi precedenti, nessuna decisione di Organi di Giustizia può essere revocata quando sia scaduto il termine per la impugnazione o il giudizio sia stato comunque definito dal Collegio di Garanzia dello Sport con decisione nel merito.

Infine, è giusto precisare che la revisione o la revocazione non sono più ammesse quando la parte interessata ha agito innanzi alle Autorità Giudiziarie contro le decisioni dell'Organo di Giustizia della Federazione o del Collegio di Garanzia dello Sport.

16. La riabilitazione

La riabilitazione è un istituto messo a disposizione dall'ordinamento giuridico sportivo, art. 49 del regolamento di giustizia, affinché si possano estinguere le

[20] V. sul punto sent. C.F.A. (Pres. Albanese), nel proc. discipl. Nr. 1334/K del 31/01/2014, Roma.

sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna. Il provvedimento viene emesso dalla Corte Federale d'Appello su istanza del condannato, in presenza delle seguenti condizioni: a) che siano trascorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o sia estinta; b) che in tale periodo il condannato abbia dato prova costante di buona condotta. La Corte Federale d'Appello, acquisisce tutta la documentazione necessaria all'accertamento del concorso dei suddetti requisiti e si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza.

17. Amnistia, indulti e grazia

L'amnistia è un atto di clemenza generale con il quale la FIJLKAM rinuncia all'applicazione della sanzione facendone cessare l'applicazione. Può essere sottoposta a condizioni o ad obblighi, ma non può essere applicata ai recidivi, salvo che il provvedimento disponga diversamente. L'amnistia può essere concessa in occasioni eccezionali dal Consiglio Federale, il quale indica anche la decorrenza della stessa.

L'indulto, salvo diversa previsione nel provvedimento concessivo, non estingue le sanzioni accessorie, può essere sottoposto a condizioni ed obblighi e non si applica ai recidivi salvo che il provvedimento disponga diversamente.

L'indulto è un atto di clemenza generale, che commuta la sanzione irrogata, in tutto o in parte, in un'altra più lieve, ma non opera direttamente sull'illecito che non si estingue.

Infine, la grazia che è un provvedimento di carattere particolare a beneficio di singole persone e viene concesso dal Presidente della Federazione; il provvedimento opera unicamente sulla sentenza irrevocabile di condanna attraverso l'estinzione in tutto o in parte della relativa sanzione ovvero attraverso la comunicazione della sanzione irrogata in altra di tipo diverso e comunque meno grave. La grazia, in ogni caso, non estingue le sanzioni accessorie, salvo che il provvedimento concessivo disponga diversamente.

L'istanza può essere proposta per iscritto dall'interessato, deve essere trasmessa per raccomandata con avviso di ricevimento al Presidente della Federazione, dopo che sia stata scontata almeno la metà della sanzione.

Nei casi di radiazione, il provvedimento può essere adottato salo su formale domanda dall'interessato diretta ad ottenere la riammissione alla FIJLKAMA e non può essere concesso se non siano decorsi almeno cinque anni dalla adozione della sanzione definitiva.

In ogni caso, i provvedimenti di amnistia, indulto e grazia non sono applicabili in caso di sanzioni comminate per violazione delle norme sportive antidoping.

18. Conclusioni

La disciplina della FIJLKAM in materia di giustizia sportiva appare ben definita e

non desta particolari problematiche interpretative, considerando che sia lo Statuto che il Regolamento di Giustizia hanno ben individuato tutte le competenze degli organi di giustizia.

E' facilmente accessibile il materiale decisionale dei vari gradi di giustizia sportiva con conseguente facilità di individuazione delle linee interpretative delle regole federali. In ogni caso, va rilevato che si tratta di diverse discipline sportive accomunate sotto un'unica Federazione e regolamentate in maniera piuttosto lineare.

Di sicuro, meritano maggiore approfondimento i rapporti che la FIJLKAM ha con la pluralità di organizzazioni cui aderisce.

LA GIUSTIZIA SPORTIVA DELLA FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA (FMI)

di *Angelo Raffaele Pelillo*[*]

SOMMARIO: 1. Introduzione – 1.1 Affiliazione e tesseramento – 2. Gli Organi – 3. Principi di Giustizia Sportiva – 4. Gli Organi di Giustizia Sportiva – 4.1 Il Procuratore Federale – 4.2 Il Giudice sportivo nazionale – 4.3 I Giudici federali: Tribunale federale e Corte federale di appello – 4.3.1 La Corte federale – 4.3.2 Il Tribunale federale – 5. I procedimenti – 5.1 Giudice sportivo nazionale – 5.2 La Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello – 5.3 Il Tribunale federale – 5.4 La Corte federale di appello – 6. Giudizio arbitrale – 7. Conclusioni

1. Introduzione

Le istituzioni preposte al mondo delle due ruote vengono da molto lontano: la Federazione Motociclistica Italiana ha raccolto il testimone del Moto Club d'Italia, costituito il 29 aprile 1911, successivamente eretto in Ente Morale, in forza del R.D. 29 dicembre 1931 n. 1673.

A seguito della riforma introdotta dal cd. Decreto Melandri, di cui al d.Lgs. 242/'99, la F.M.I. ha assunta la forma di associazione senza fini di lucro a carattere nazionale, con personalità giuridica di diritto privato, secondo le disposizioni dettate dall'art. 18.[1]

---

[*] Avvocato del Foro di Teramo. Collaboratore della Cattedra di Giustizia sportiva - Facoltà di Giurisprudenza della Università degli Studi di Teramo; Coordinatore del Gruppo di Lavoro permanente "Etica e Sostenibilità" dell'Automobile Club d'Italia. Email: avvopel@hotmail.it.

[1] Con la riforma del 1999, come noto, a tre Federazione Sportive Nazionali è restata attribuita natura di diritto pubblico: L'Automobile Club d'Italia, l'Unione Tiro a segno e l'AeroClub d'Italia. Ciò, essenzialmente, in ragione della titolarità di potestà certificative con tenuta di pubblici registri, in relazione alla circolazione di veicoli (attraverso il PRA, per ciò che attiene l'A.C.I.), armi ed aeromobili. In ogni caso, ha precisato il Giudice Amministrativo, la distinzione relativa alla natura giuridica delle Federazioni Sportive viene meno se e nella misura in cui la specifica attività presa in considerazione possa dirsi concorrere "*alla realizzazione di interessi fondamentali ed istituzionali dell'attività sportiva, dovendo, in tal caso, essere considerate organi del* CONI", con la conseguenza che gli "*atti di quest'ultimo tipo (…) sono esplicazione di poteri* pubblici" (Cons. Stato, Sez.. VI, 10 settembre 2007 n. 4743).

Puntualizza l'art. 1 dello Statuto: "*riunisce in unico Ente associativo, a carattere apolitico e non lucrativo, tutte le Società e associazioni sportive costituite nel settore dilettantistico ai sensi dell'art. 90 della legge 289/02, come modificato dalla legge 128/04, che senza scopo di lucro praticano nel territorio nazionale il motociclismo*".[2]

In conformità ai principi dettati dal CIO, il Comitato Olimpico Nazionale ha riconosciuto la FMI quale "*unico organismo autorizzato a disciplinare, regolare e gestire lo sport del motociclismo*", dotato di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, rappresentante esclusivo in ambito territoriale della "*Federazione Internazionale Motociclistica e della Unione Europea di Motociclismo*".[3]

Sono discipline riconosciute dalla FMI: velocità, enduro, *motorally*, *trial*,

---

[2] All'art. 3 dello Statuto è affidata la puntuale descrizione degli scopi della FMI:
"*a) studia i problemi motociclistici e promuove, in relazione ad essi, la diffusione della conoscenza tecnico – motoristica;*
b) promuove e disciplina l'attività sportiva, le relative attività di promozione ed ogni altra manifestazione motociclistica, esercitando i poteri sportivi che le derivano dal CONI e dalla FIM;
c) promuove e favorisce lo sviluppo del turismo motociclistico, anche attraverso l'organizzazione e la gestione di raduni e attività amatoriali non agonistiche;
d) formula proposte e collabora con le pubbliche amministrazioni per l'emanazione di provvedimenti idonei a favorire lo sviluppo e la diffusione del motociclismo, per lo studio e la soluzione dei problemi relativi alla rete stradale, alla disciplina ed alla sicurezza della circolazione;
e) promuove ed attua forme di assistenza giuridica, tecnica, didattica, assicurativa ed ogni altra forme di assistenza utile agli interessi degli utenti dei motoveicoli ed allo sviluppo delle attività motoristiche;
f) collabora per il perseguimento delle finalità statutarie con l'industria motociclistica e con quella costruttrice di accessori;
g) cura ed assiste i proprietari di motoveicoli storici, ne tutela i diritti, istituisce e conserva un apposito registro dei motoveicoli stessi, organizza manifestazioni amatoriali a loro riservate;
h) promuove ed attua tutte le iniziative volte alla propaganda del valore sociale, culturale e sportivo del motociclismo ed alla diffusione dell'educazione stradale fra gli utenti, anche attraverso l'organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento per Tecnici ed insegnanti di scuole di ogni ordine e grado;
i) promuove e attua apposite iniziative editoriali per la conoscenza e la diffusione degli aspetti sociali, culturali e sportivi del motociclismo;
j) promuove la tutela della salute degli atleti, la prevenzione e la repressione dell'uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività agonistico – sportive e promozionali, anche a garanzia del regolare e corretto svolgimento delle gare, delle competizioni e dei campionati, nell'ambito di quanto previsto dalle Norme Sportive Antidoping deliberate dalla Giunta Nazionale del CONI alle quali la FMI aderisce incondizionatamente;
k) attua, in via esclusivamente strumentale e mai prevalente, tutte le iniziative di natura commerciale, industriale e finanziaria ritenute utili o necessarie per il conseguimento degli scopi sociali, compatibilmente con l'assenza del fine di lucro.

[3] Nel 1995, i rappresentanti di 7 Federazioni Nazionali europee (Italia, Francia, Svizzera, Grecia, Slovacchia, Portogallo e Germania), hanno promosso la costituzione della Unione a carattere continentale, sul modello introdotto in America Latina, riconosciuta dalla FIM nel 1997. Nell'anno 2010, la ripetuta Federazione Internazionale ha modificato il proprio Statuto, al fine di uniformare le denominazioni delle Unioni territoriali nel tempo costituitesi, identificandole in FIM Europa, FIM Asia, FIM Africa, FIM America Latina, FIM Nord America e FIM Oceania.

speedway, motoslitta, supermoto e *quod*, oltre quelle ulteriori, eventualmente "*previste dalla FIM o dalla UEM*", secondo previsione statutaria.

Prima tra le Federazioni nazionali, nel 2005 quella preposta al motociclismo ha promosso la diffusione integrale del bilancio sociale, per "*… mettersi pubblicamente allo specchio*", con marcato carattere e forte sensibilità etica, così anticipando temi ed esigenze che solo più di recente sono stati fatti propri dalla gran parte delle Federazioni sportive.[4]

1.1 Affiliazione e tesseramento

Dispone l'art. 1 dello Statuto, che possono essere affiliate alla FMI le società e le associazioni sportive dilettantistiche,[5] nonché i gruppi sportivi delle Forze Armate, delle Forze di Polizia, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e del Corpo Forestale dello Stato, firmatari di apposite convenzioni con il CONI, "*anche in deroga ai principi ed alle disposizioni per l'affiliazione ed il riconoscimento delle società ed associazioni sportive dilettantistiche*".

Previo accoglimento della relativa domanda da parte del Consiglio Federale, il riconoscimento a fini sportivi degli affiliati è subordinato all'obbligo di iscrizione nel Registro delle Società sportive, istituito dal Consiglio Nazionale del CONI.

---

[4] "*…il bilancio sociale della FMI rappresenta una esperienza davvero unica, la certificazione di un profilo etico, l'elemento che legittima il ruolo di un soggetto, non solo in termini strutturali ma soprattutto morali, agli occhi della comunità di riferimento, un momento per proclamare il legame con il territorio, un'occasione per affermare il concetto di Federazione sportiva come un ente che agisce per migliorare la qualità della vita dei membri della società"* Giovanni Esposito *"La responsabilità sociale nelle organizzazioni sportive: il caso della Federazione Motociclistica Italiana"*, in *"Le scienze dello sport: il laboratorio atriano – atti del convegno. Atri 14 – 15 maggio 2012*", Ed. Nuova Cultura,

[5] Ne precisa le relative condizioni l'art. 4 dello Statuto, oggetto di recente, profonda revisione, avuto riguardo, in particolare, alle disposizioni di cui alla lett. c), che enumera in dettaglio le fonti di riferimento nazionali ed internazionali cui sono vincolate l'attività e l'amministrazione della giustizia federale:
"*a) il proprio statuto sia conforme alle previsioni di cui ai commi 17 e 18 dell'art. 90 della legge 289/02, come modificata dalla legge 128/04, e alla deliberazione del Consiglio Nazionale di cui all'art. 6 comma 4 lett. b) dello Statuto del CONI;*
b) abbiano come finalità precipua la pratica amatoriale, turistico – sportiva ed agonistica del motociclismo;
c) si impegnino ad osservare e far osservare ai propri soci e tesserati le normative della FMI, della FIM, della FIM EUROPE e del CONI e in particolare i Principi di trasparenza e i Principi di Giustizia Sportiva di cui alle sezioni 11 e 15 dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate emanati dal CONI e il Codice della Giustizia Sportiva;
d) abbiano sede nel territorio italiano;
e) siano in regola con i pagamenti delle quote prescritte dalle norme federali sia per l'anno per il quale si richiede l'affiliazione sia per gli anni precedenti;
f) presentino la documentazione prevista dalle norme federali per ottenere l'affiliazione."
Gli Statuti dei Moto Club costituiti i forma associativa, altresì, devono contemplare espressamente l'assenza dello scopo di lucro; per quelli costituiti in forma societaria deve essere previsto "*l'obbligo di reinvestire tutti gli utili prodotti per il perseguimento esclusivo dell'attività sportiva*" (art. 4, comma 4 Statuto FIM).

I "*soci degli affiliati*", gli "*atleti motociclisti*" e gli "*iscritti negli albi federali*", identificano le categorie dei tesserati della FMI, secondo il dettato dell'art. 6 dello Statuto, a tenore del quale anche l'esercizio del mandato del Presidente Federale, dei Consiglieri Federali, dei Presidenti dei Comitati Regionali nonché dei membri dei Consigli Regionali, è subordinato alla regolarità del tesseramento annuale.

2. *Gli Organi*

Enumera lo Statuto, all'art. 14, nella nuova formulazione approvata dalla Giunta Nazionale del CONI con deliberazione n. 523 del 18 dicembre 2014: Organi centrali (Assemblea Nazionale; Consiglio Federale; Presidente; Segretario Generale; Collegio Revisori dei Conti; Commissione Federale di Garanzia e Ufficio del Procuratore Federale);[6] Organi territoriali (Comitato Regionale; Delegato Regionale; Delegato Provinciale) ed Organi di Giustizia, quali il Giudice Sportivo Nazionale, il Tribunale Federale e la Corte Federale di appello in funzione propria ed in funzione di Corte Sportiva di appello,[7] i quali ultimi, secondo il riformato art. 65.1 del Regolamento di giustizia federale, "*esercitano tutti i poteri intesi al rispetto dei principi di cui all'art. 26 dello Statuto*".

3. *Principi di giustizia sportiva*

Afferma l'art. 26, comma 2, dello Statuto, che "*Il perseguimento del fine di ottenere il rispetto delle norme contenute nello Statuto e nei Regolamenti Federali, nonché l'osservanza dei principi derivanti dall'ordinamento giuridico sportivo, l'esigenza di una particolare tutela da riservare al concetto di lealtà* [8] *e la decisa opposizione*

[6] Quest'ultimo, nel testo previgente, era noverato tra gli Organi di Giustizia Sportiva.

[7] Per i componenti della Commissione Federale di Garanzia è previsto mandato di sei anni, rinnovabile per una sola volta (art. 25 bis, comma 1, Statuto FIM); relativamente agli Organi di Giustizia Sportiva, è prevista durata di quattro anni, con possibilità di rinnovo per non più di due volte (artt. 27, comma 2 e 29 bis, comma 5 Statuto).

[8] Art. 10 Regolamento di Giustizia "*Frode sportiva*"

"*10.1 Ogni azione fraudolenta, tendente ad eludere le norme per la partecipazione all'attività agonistica federale, mediante false dichiarazioni o documenti attestanti l'età o altri requisiti personali, costituisce frode sportiva.*

10.2 Commette frode sportiva anche chi tende ad eludere con le medesime modalità norme per l'affiliazione o la riaffiliazione, ovvero, per la partecipazione alle Assemblee federali ovvero per l'assunzione di incarichi federali.

10.3 Commette frode sportiva, in ogni caso, chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procuri a sé od altri un ingiusto profitto, nell'ambito di ogni attività federale.

10.4 Integrano ipotesi di frode sportiva tutte le infrazioni alla normative antidoping, nonché quelle previste dalla legge 401/89.

10.5 La frode sportiva è punibile con la sanzione inibitoria per il tesserato da tre mesi fino alla radiazione e per l'affiliato responsabile con l'esclusione dal Campionato in corso e da quelli successivi, con il minimo di uno ed il massimo di quattro anni.

10.6 Il tesserato che, in qualsiasi modo, venga a conoscenza di una frode sportive, che sia stata commessa o che sia sul punto di essere commessa, deve informare il Procuratore Federale; in mancanza, potrà essere punito con sanzione inibitoria fino a tre mesi".

ad ogni forma di illecito sportivo,[9] *all'uso ed alla commercializzazione di sostanze e metodi vietati, alla violenza fisica o verbale ed alla corruzione, sono garantite con la istituzione di specifici Organi di giustizia aventi competenza su tutto il territorio nazionale*".

Questi amministrano la materia "*.. in base di Principi di Giustizia Sportiva di cui alla sezione 15 dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate emanati dal CONI, al Codice della Giustizia Sportiva nonché al Regolamento di Giustizia deliberato dal Consiglio Federale secondi i Principi dello Statuto e delle leggi dello Stato e sottoposto all'approvazione del CONI*".

Il modello adottato dalla FMI prima della recente riforma promossa dal CONI, ne anticipava taluni principi fondamentali, quali il "*doppio grado di giurisdizione sportiva, endo o eso-federale*",[10] la celerità della risposta alla domanda di giustizia,[11] nonché l'obbligo di motivazione – anche in forma succinta – di ogni decisione, da assumersi all'esito di udienza pubblica.

In tale contesto, in favore della parte interessata, si colgono espressioni di garanzia di ampia portata, a presidio del diritto di difesa (anche di tipo impugnatorio), quali la possibilità di ricusazione e l'obbligo di astensione[12] del Giudice, senza escludersi la revisione e revocazione del giudizio, con pedissequo recepimento delle disposizioni introdotte dall'art. 63 del Codice della Giustizia Sportiva approvato dal Consiglio Generale del CONI con deliberazione n. 1518 del 15 luglio 2014.[13]

---

[9] Art. 11 Regolamento di Giustizia:
"*11.1 Commette illecito sportivo chiunque compie o consente che altri compiano, con qualsiasi mezzo, atti idonei ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a sé o ad altri vantaggio in classifica;*
11.2 L'illecito sportivo è punito con la sanzione inibitoria per il tesserato da sei mesi fino alla radiazione e per l'affiliato responsabile con l'esclusione dal Campionato in corso e da quelli successivi, con il minimo di uno ed il massimo di quattro anni.
11.3 Gli affiliati sono ritenuti responsabili degli atti di illecito posti in essere dai propri tesserati e, salvo che venga provata l'assoluta estraneità, anche dei comportamenti illeciti posti in essere, a vantaggio dell'affiliato o dei propri tesserati, da altri soggetti. Il tesserato che, in qualsiasi modo, venga a conoscenza di illeciti sportivi, che siano stati compiuti o che siano sul punto di essere compiuti, deve informare l'affiliato di appartenenza ed il Procuratore Federale; in mancanza, potrà essere punito con sanzione inibitoria fino a tre mesi".

[10] Art. 26, n. 2 Statuto.

[11] A tale riguardo, il termine originariamente contemplato nella precedente versione dell'art. 26 n. 8 Statuto, ("*la durata del processo sportivo non può di norma essere superiore a 30 giorni*"), ha trovata eco negli artt. 78.1 e 81.9 del vigente Regolamento di Giustizia, relativamente al procedimento dinanzi al Giudice Sportivo ed alla Corte Federale di Appello.

[12] La relativa, articolata disciplina, è affidata all'art. 66 del Regolamento di Giustizia, che enumera tassativamente le causali. Per ciò che qui interessa, valga in sintesi evidenziare che la competenza sulla relativa decisione spetta alla Corte Federale di Appello, tanto se la ricusazione colpisca organi di primo grado, quanto nella ipotesi in cui coinvolga componenti della Corte stessa, in funzione propria o di Corte Sportiva di Appello.

[13] Art. 63 Codice di Giustizia Sportiva:
"*1. Contro le decisioni della Corte di Appello federale per le quali sia scaduto il termine per il ricorso dell'incolpato al Collego di Garanzia dello Sport ovvero contro le decisioni di*

E', altresì, contemplata la facoltà, per il condannato che abbia dato "*prova costante di buona condotta*", di conseguire la riabilitazione (di competenza della Corte Federale di Appello), "*decorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta*": riabilitazione che incide, estinguendole, sulle sanzioni accessorie e su ogni altro effetto della condanna,[14] fermi restando i benefici derivanti da eventuali provvedimenti di amnistia, indulto o grazia, di cui all'art. 30 dello Statuto.

I componenti degli Organi di giustizia sportiva, terzi ed imparziali, sono chiamati a svolgere la funzione in "*piena autonomia ed indipendenza*"[15] e sono soggetti ad un duplice ordine di vincoli, sia in tema di rapporti di tipo professionale, personale e patrimoniale,[16] sia avuto riguardo all'obbligo di assoluta riservatezza che sono chiamati ad osservare, in forza del divieto di rilasciare dichiarazioni relative

---

quest'ultimo qualora il ricorso non sia stato accolto è ammesso il giudizio di revisione, quando la sanzione è stata applicata sulla base di prove successivamente giudicate false o in difetto di prove decisive successivamente formate o comunque divenute acquisibili.

2. Le altre decisioni della Corte federale di appello per le quali sia scaduto il termine per il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport ovvero la decisione di quest'ultimo qualora il ricorso non sia stato accolto possono essere revocate, su ricorso della parte interessata, quando la decisione dipende esclusivamente da un errore di fatto risultante incontrovertibilmente da documenti acquisiti successivamente per causa non imputabile all'istante.

3. Il termine per proporre la revisione o la revocazione decorre rispettivamente dalla conoscenza della falsità della prova o della formazione di quella nuova ovvero dall'acquisizione del documento. In ogni caso, il giudizio si svolge in unico grado e allo stesso si applicano le norme relative al procedimento di reclamo davanti alla Corte di Appello Federale. Se la revisione è accolta, non è più ammesso il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport; ogni altra pronuncia rimane impugnabile con ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.

4. Fuori dai casi precedenti, nessuna decisione di organi di giustizia può essere revocata quando sia scaduto il termine per la impugnazione o il giudizio sia stato comunque definito dal Collegio di Garanzia dello Sport con decisione nel merito.

5. La revisione o revocazione non sono più ammesse quando la parte interessata ha agito davanti all'autorità giudiziaria contro la decisione dell'organo di giustizia della Federazione o del Collegio di Garanzia dello Sport".

[14] Precisa l'art. 112 del Regolamento di Giustizia:

- L'eventuale rigetto della richiesta di riabilitazione per difetto del requisito di buona condotta non ne impedisce la eventuale riproposizione, ma non prima di due anni;
- Il provvedimento di riabilitazione "*è revocato di diritto se la persona riabilitata commette entro sette anni un'infrazione per la quale venga comminata la sospensione per un tempo non inferiore a due anni o la radiazione o nell'ipotesi in cui venga condannata per l'uso di sostanze o metodi dopanti. Sulla revoca, qualora essa non sia stata disposta dal Giudice che decide sulla nuova condanna, deciderà la Corte Federale di Appello su ricorso del Procuratore Federale, comunicato all'interessato*".

[15] Art. 26 n.10 Statuto.

[16] Art. 26 n. 6 Statuto: "*I componenti degli Organi di Giustizia e dell'Ufficio del Procuratore Federale non debbono avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i tesserat, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio federale. Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva, all'atto di accettazione dell'incarico sottoscrivono apposita dichiarazione, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze*".

a processi in corso o nei quali siano stati chiamati a pronunziarsi, se non trascorsi dodici mesi dalla conclusione, secondo il disposto di cui all'art. 26 n. 5 dello Statuto.

4. Gli Organi di giustizia sportiva

4.1 Il Procuratore Federale[17]

All'Ufficio del Procuratore Federale è affidata *"la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali"* (art. 25 ter, n. 1 Statuto), "*…nelle indagini preliminari, nei procedimenti di primo grado e nei giudizi di impugnazione"*(art. 101.1 Regolamento di Giustizia), nei confronti di "*tesserati, affiliati e degli altri soggetti legittimati"* (art. 102.1 Regolamento di Giustizia).

Alla fase delle indagini è dato impulso d'ufficio, sulla base di informazioni acquisite di propria iniziativa, ovvero in forza delle segnalazioni comunque pervenute (art. 102.3 Regolamento di Giustizia), le quali comportano la iscrizione immediata "*nell'apposito registro"*, da tenersi secondo le disposizioni di cui all'art. 53 del Codice della Giustizia Sportiva CONI.[18]

Quanto alle indagini che ne conseguono, la formula "in bianco" adottata all'art. 105.1 del novellato Regolamento ("*il Procuratore federale ha il dovere di svolgere tutte le indagini necessarie…"*), ha finito per assorbire le previgenti e più

---

[17] Come anticipato nelle pagine che precedono, l'Ufficio del Procuratore Federale è stato contemplato, dal riformato art. 14 dello Statuto federale, tra gli Organi centrali della FMI e non più tra quelli di giustizia sportiva. La relativa disciplina è comunque contenuta nel Regolamento di Giustizia; il che ne suggerisce l'opportunità di trattazione congiunta.

[18] Sul punto, prevede l'art. 53 del Codice Giustizia sportiva CONI:

"1. Presso la Procura generale dello sport è istituito e custodito, anche con modalità informatiche, un registro generale dei procedimenti in corso presso ciascun ufficio del procuratore federale. Il registro si articola in una o più sezioni ovvero uno o più registri particolari per l'apposita iscrizione e annotazione dei dati raccolti a norma dell'art. 12 ter dello Statuto del Coni, relativamente a: a) relazioni periodiche inviate dal Procuratore federale; b) notizie di illecito sportivo ricevute non in forma anonima dal Procuratore federale; c) comunicazioni di avvio dell'azione disciplinare del Procuratore federale; d) determinazioni di conclusione delle indagini del Procuratore federale; e) istanze di proroga del termine per la conclusione delle indagini del Procuratore federale.

2. Presso la Procura generale dello sport è altresì istituito e custodito, anche con modalità informatiche, un registro generale delle altre notizie di illecito comunque pervenute.

3.Iil Regolamento di cui al comma 8 dell'art. 12 ter dello Statuto del Coni può istituire presso la Procura generale dello sport altri registri.

4. Ogni registro deve essere formato in modo da dare costantemente piena prova dell'autore e della data dell'iscrizione o dell'annotazione nonché degli altri elementi essenziali al raggiungimento dello scopo per il quale il registro è tenuto. Il Procuratore generale dello sport cura che il registro risulti integro e le registrazioni intangibili. Egli deve procurarne il costante aggiornamento, assicurando specificamente che il compimento degli atti e delle attività relative a ciascun procedimento risulti immediatamente accessibile.

5. Il Regolamento di cui al comma 8 dell'art. 12 ter dello Statuto del Coni determina le modalità di esercizio dei diritti degli interessati nonché delle comunicazioni consentite; in ogni caso, i dati raccolti nei registri sono trattati in conformità della disciplina del trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici per lo svolgimento delle funzioni istituzionali".

dettagliate previsioni, che avevano specificato gli strumenti a disposizione dell'Ufficio per il riscontro circa la sussistenza dei presupposti abilitanti all'eventuale esercizio dell'azione disciplinare.

Il recente recepimento delle disposizioni dettate dal CONI, al contrario, ha procurato la introduzione di una puntuale disciplina relativamente ai rapporti con l'Autorità Giudiziaria,[19] la Procura Antidoping del CONI[20] e la Procura Generale dello Sport.[21]

Vale evidenziare, altresì, il rigore formale che caratterizza l'esercizio delle competenze della Procura, non disgiunto dal livello delle garanzie offerte al soggetto coinvolto nell'indagine, rilevabili tanto in ordine alle disposizioni dettate in tema di prescrizione dell'azione,[22] quanto alla fissazione di termini puntuali di durata delle

---

[19] Art. 108 Regolamento di Giustizia:
"*1. Il Procuratore federale, se durante le indagini prende notizia di fatti rilevanti anche per l'Ufficio del Pubblico Ministero, trasmette senza indugio copia degli atti al Presidente federale affinché questi informi l'Autorità giudiziaria competente ovvero vi provvede direttamente.*
2. Qualora la Procura della Repubblica trasmetta risultanze del procedimento penale al Procuratore federale, gli atti e documenti trasmessi sono da lui tenuti nel debito riserbo consentito da ciascuna fase del procedimento.
3. Qualora il Procuratore federale ritenga che presso l'Ufficio del Pubblico ministero ovvero altre autorità giudiziarie dello Stato siano stati formati atti o raccolti documenti rilevanti per lo svolgimento delle proprie attribuzioni, ne richiede l'acquisizione direttamente o per il tramite della Procura Generale dello Sport".

[20] Art. 109 Regolamento di Giustizia:
" *1. Il Procuratore Federale ha il dovere di collaborare con la Procura Antidoping del CONI nonché con l'ufficio del Pubblico ministero.*
2. Il Procuratore federale, se durante le indagini rileva che l'illecito appartiene alla competenza della Procura Antidoping del CONI, trasmette senza indugio gli atti all'ufficio competente. In caso di conflitto, su segnalazione del Procuratore che manifesta l'intendimento di declinare ulteriormente la competenza, decide senza ritardo la Procura Generale dello Sport, dandone comunicazione agli uffici interessati."

[21] Art. 110 Regolamento di Giustizia:
"*1. Il Procuratore federale coopera, in spirito di leale collaborazione, con la Procura Generale dello Sport al fine di assicurare la completezza e tempestività delle indagini; a tal fine, la Procura generale dello Sport, anche su segnalazione di singoli tesserati e Affiliati, può invitare il capo della procura federale ad aprire un fascicolo di indagine su uno o più fatti specifici, provvedendo all'iscrizione nel registro generale dei procedimenti in corso, di cui all'art. 53, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva.*
2. La Procura Generale dello Sport adotta linee guida per prevenire impedimenti i difficoltà nell'attività di indagine e può convocare il Procuratore federale al fine di rendere effettivo il rispettivo potere di promuovere la repressione degli illeciti.
3 Resta fermo il potere di disporre l'avocazione nei termini e con le modalità previste e disciplinate dal Codice della Giustizia Sportiva e dallo Statuto del CONI.
4. In ogni caso, il Procuratore federale è tenuto al rispetto di quanto previsto nel Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Procura Generale dello sport per quanto di propria competenza, con particolare riferimento a quanto previsto dagli artt. 9, 10, 11 e 12 del citato Regolamento.

[22] Art. 103 Regolamento di Giustizia:
"*1. Il potere di sanzionare i fatti disciplinarmente rilevanti si estingue quando il Procuratore federale non lo eserciti entro i termini previsti dal presente Regolamento.*

indagini, con i connessi obblighi di informazione e comunicazione.[23]

Dalle attività appena descritte possono derivare l'archiviazione,[24] ovvero l'esercizio dell'azione disciplinare; in tale ipotesi, ne è data informazione all'interessato, corredata dai relativi elementi giustificativi, con la fissazione di un termine perché questi possa chiedere di essere sentito o presenti apposita memoria difensiva.

All'esito, ove il Procuratore federale ritenesse di dover ugualmente procedere, formalizzerà apposito atto *"di deferimento a giudizio comunicato all'incolpato e al Giudice e agli ulteriori soggetti eventualmente indicati dal presente Regolamento"* (art. 102.4 Regolamento di Giustizia), contenente anche la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare.

Per le finalità in esame, assumono significativo rilievo le previsioni di cui all'art. 107 del Regolamento, che offre ai soggetti interessati dalle indagini la possibilità di promuovere accordi[25] con il Procuratore federale (soggetti a

---

2. La prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui avviene il fatto disciplinarmente rilevante. L'esercizio dell'azione disciplinare interrompe la prescrizione.

3. Fermo quanto previsto al precedente articolo 55 del presente Regolamento il diritto di sanzionare si prescrive entro:

- il termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative allo svolgimento della gara;

- il termine della sesta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni in materia gestionale ed economica;

- il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative alla alterazione dei risultati di gare, competizioni o campionati;

- il termine della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, in tutti gli altri casi.

4. I termini di prescrizione nei confronti di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura decorrono dal giorno successivo a quello in cui è assunta posizione rilevante nell'ordinamento federale.

5. La sopravvenuta estraneità all'ordinamento federale da parte di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura non impedisce l'esercizio dell'azione disciplinare ma sospende la prescrizione finchè non sia nuovamente acquisita posizione rilevante nell'ordinamento sportivo.

[23] E' stabilito sub art 105.3 del Regolamento di Giustizia, che le indagini devono essere concluse nel termine di 40 giorni, decorrenti dalla iscrizione nel registro del fatto o dell'atto rilevante. E' in facoltà della Procura Generale dello Sport concedere la proroga eventualmente richiesta dal Procuratore federale, per la medesima durata e per non più di due volte, con la possibilità di fissare prescrizioni.

[24] Dispone l'art. 102.2 che questa *"è disposta dal Procuratore federale se la notizia di illecito sportiva è infondata; può altresì essere disposta quando, entro il termine del compimento delle indagini preliminari, gli elementi acquisiti non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio ovvero l'illecito è estinto o il fatto non costituisce illecito disciplinare ovvero ne è rimasto ignoto l'autore"*. Nell'ipotesi in cui il Procuratore federale non ritenesse di provvedere al deferimento, è tenuto ex art. 105.4 del Regolamento di Giustizia, a darne comunicazione, entro cinque giorni, alla Procura generale dello Sport sì da poter procedere all'archiviazione, fatto salvo l'eventuale esercizio dei poteri di titolarità esclusiva da parte di quest'ultima.

[25] Ne restano esclusi i casi di recidiva ed i fatti qualificati come illecito sportivo o frode sportiva.

comunicazione al Procuratore Generale dello Sport), finalizzati alla individuazione del tipo e della misura della sanzione: accordi, peraltro, da assoggettarsi al parere del Presidente federale, il quale, entro i quindici giorni successivi e sentito il Consiglio federale, è facultizzato ad esprimere osservazioni anche in relazione alla congruità della misura afflittiva. In caso di inerzia, l'accordo diviene efficace definitivamente, comportando "*l'improponibilità assoluta della corrispondente azione disciplinare*", quali:

4.2 Il Giudice sportivo nazionale

E' unico e nominato dal Consiglio Federale su proposta del Presidente, tra coloro che sono stati dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia, con mandato di durata quadriennale, rinnovabile non più di due volte.[26]

Si pronunzia in prima istanza per i campionati e le competizioni di ambito nazionale e territoriale, sulle materie enumerate all'art.72 del Regolamento di Giustizia:

a) regolarità gare ed omologazione relativi risultati;
b) regolarità impianti e relative attrezzature;
c) regolarità dello status e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara;
d) i comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara;
e) le sanzioni sportive ed i provvedimenti disposti dagli Ufficiali di gara di cui all'art. 9 dello Statuto Federale;
f) ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara.

4.3 I Giudici federali: Tribunale federale e Corte federale di appello

Il Consiglio federale è competente alla nomina dei cinque componenti di entrambi gli organi, cui viene affidato mandato quadriennale rinnovabile per non più di due volte.

4.3.1 La Corte Federale

Assume il ruolo di Corte sportiva di appello, quale Giudice di secondo grado relativamente alle decisioni del Giudice sportivo nazionale.

L'attività giurisdizionale è esercitata "*col numero invariabile di tre componenti*", di volta in volta individuati dal Presidente.

Avverso le decisioni assunte dalla Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello, è ammesso il ricorso dinanzi al Collegio di Garanzia dello

[26] Art. 74 Regolamento di Giustizia.

sport,[27] secondo il combinato disposto di cui agli artt. 75.5 del Regolamento di Giustizia e 12 bis dello Statuto Coni.[28]

4.3.2 Il Tribunale Federale

Al Tribunale federale viene riconosciuta competenza di carattere residuale, se chiamato a giudicare *"in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice sportivo nazionale"*(art. 83.1 Regolamento di Giustizia), su impulso del Procuratore federale ovvero "*con ricorso della parte interessata titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento*

---

[27] Art. 25 bis Statuto FMI:
"*1. La Commissione federale di garanzia tutela l'autonomia e l'indipendenza degli organi di giustizia presso la Federazione e dell'ufficio del Procuratore federale. Essa si compone di tre soggetti, uno dei quali con funzioni di Presidente, nominati dal Consiglio federale con maggioranza qualificata, pari ai due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio. I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. I componenti sono scelti tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinarie, amministrativa, contabile o militare, tra i professori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche, tra gli avvocati dello Stato e tra gli avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori.*
2. La Commissione, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio:
a)individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei ad essere nominati giudici sportivi componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia sportiva;
b)individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione i soggetti idonei ad essere nominati Procuratore, Procuratore aggiunto e Sostituto Procuratore federale conformemente alle disposizioni federali ed a quelle del Codice di Giustizia;
c)adotta nei confronti dei componenti degli Organi di Giustizia e della Procura federale, oltre ai provvedimenti stabiliti dalle disposizioni federali, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall'incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile; in tale ultima ipostesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo;
d)formula pareri e proposte al Consiglio federale in materia di organizzazione e funzionamento della Giustizia sportiva".

[28] In particolare, secondo lo Statuto Coni "2. *E' ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento sportivo emesse dagli organi di Giustizia federale esclusivamente per la violazione di norme di diritto nonché per la omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.*
3. quando il Collegio di garanzia dello sport riforma la decisione impugnata decide, in tutto o in parte, la controversia, oppure la rinvia all'organo di giustizia federale competente che, in diversa composizione, dovrà pronunciarsi definitivamente entro sessanta giorni applicando il principio di diritto dichiarato dalla Corte. In tal caso non è ammesso nuovo ricorso salvo che per la violazione del principio di diritto".

federale"(art. 85.1 Regolamento di Giustizia).

E' investito in via esclusiva della cognizione sugli atti adottati dall'Assemblea e/o dal Consiglio federale, come disposto sub art. 89 del Regolamento di Giustizia,[29] con facoltà per chi ha proposto l'impugnazione di sottoporre all'esame del Presidente del Tribunale apposita istanza per la sospensione della delibera impugnata

Le relative decisioni, sono impugnabili con ricorso dinanzi la Corte federale di appello.

5. *I procedimenti*

All'assenza del contraddittorio in udienza, che caratterizza lo scrutinio del Giudice di primo grado, si contrappongono le diverse garanzie che sostengono l'attività dei Giudici federali, sia in ordine al rito (carente di udienza, quanto al primo; di tipo camerale per i secondi), che in punto alla presenza obbligatoria di un difensore, prescritta per il giudizio di competenza della Corte Federale di appello (art. 85.2 Regolamento di Giustizia).

Analogamente è a dirsi per i termini[30] entro i quali devono essere definiti i giudizi disciplinari, a pena di estinzione,[31] fissati in novanta giorni per la decisione di primo grado (dalla data di esercizio dell'azione disciplinare) ed in sessanta giorni per quella di secondo grado, decorrenti dalla data di proposizione del reclamo.[32]

---

[29] La disposizione regolamentare in esame offre distinzione in ordine al novero dei legittimati attivi, in relazione al tipo di atto in discussione. Le deliberazioni assembleari possono essere annullate su ricorso "*di organi della Federazione, del Procuratore Federale e di tesserati e affiliati titolari di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale*" (art. 89.1). Le deliberazioni del Consiglio Federale sono soggette ad impugnazione da parte di "*un componente, assente o dissenziente, del Consiglio Federale o del Collegio dei revisori dei conti*" (art. 89.2).

[30] Art. 96.5 Regolamento di Giustizia: "*il corso dei termini è sospeso:*
a)se per lo stesso fatto è stata esercitata l'azione penale, ovvero l'incolpato è stato arrestato o fermato o si trova in stato di custodia cautelare, riprendendo a decorrere dalla data in cui non è più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza o il decreto penale di condanna, fermo che l'azione disciplinare è promossa e proseguita indipendentemente dall'azione penale relativa al medesimo fatto;
b)se si procede ad accertamenti che richiedono indispensabilmente la collaborazione dell'incolpato, e per tutto il tempo necessario;
c)se il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta dell'incolpato o del suo difensore o per impedimento dell'incolpato o del suo difensore;
d) in caso di gravi impedimenti soggettivi dei componenti del Collegio giudicante, per il tempo strettamente necessario alla sostituzione."

[31] Con l'estinzione del giudizio disciplinare, ogni eventuale decisione di merito diviene inefficace e l'azione non può essere più riproposta. Prevede, peraltro, l'Art. 96.7 del Regolamento di Giustizia, che la relativa decisione è impugnabile dalla parte interessata, precisando che "*se interviene nel giudizio di secondo grado o di rinvio, anche il Procuratore Generale dello sport, qualora il ricorso non sia altrimenti escluso può impugnarla davanti al Collegio di Garanzia dello sport."*

[32] Art. 96.8. Regolamento di Giustizia: "*le controversie diverse da quelle di natura disciplinare sono decise dagli organi di Giustizia presso la Federazione entro novanta giorni dalla proposizione del ricorso introduttivo di primo grado ed entro sessanta giorni dalla eventuale proposizione del reclamo".*

In caso di annullamento – in tutto o in parte – della decisione di merito, da parte del Collegio di garanzia dello sport, resta fermo il termine di sessanta giorni per la conclusione dell'eventuale giudizio di rinvio, *"dalla data in cui vengono restituiti gli atti del procedimento"* (art. 96.3 Regolamento di Giustizia).

5.1 Giudice sportivo nazionale

I procedimenti di competenza possono essere instaurati d'ufficio (anche per effetto dell'eventuale segnalazione del Procuratore federale) e/o su istanza "*del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale"* (art. 76 Regolamento di Giustizia), nel termine di tre giorni dal verificarsi dell'evento e fatta salva la facoltà di riservare la formulazione dei relativi motivi, con l'indicazione degli eventuali mezzi di prova, nel più ampio termine di giorni sette successivi.

Per l'effetto, il Giudice sportivo è tenuto alla fissazione della data nella quale assumerà la decisione (entro trenta giorni), da comunicarsi agli interessati, che possono presentare istanza per l'adozione di misure a carattere soprassessorio, idonee "*a preservarne provvisoriamente gli interessi"*(art. 78.2 Regolamento di Giustizia), nonché memorie e documenti entro due giorni precedenti la decisione.

5.2 La Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello

Quale Giudice di secondo grado sulle decisioni assunte dal Giudice sportivo nazionale, è destinataria di reclamo, da depositarsi entro il termine perentorio di sette giorni dalla pubblicazione della decisione impugnata.

La presentazione del reclamo, peraltro, non sospende l'efficacia esecutiva della sentenza, fatto salvo l'esercizio di poteri interinali del Giudice, su apposita istanza del reclamante.

La formulazione dei motivi può essere perfezionata nel termine massimo di tre giorni, a decorrere dal ricevimento della copia dei documenti che fossero richiesti dopo la conoscenza della decisione oggetto di reclamo.

L'ampiezza dei poteri istruttori del Collegio federale trova conferma nella possibilità per il reclamante di presentare anche nuovi documenti,[33] "*purché analiticamente indicati nell'atto di reclamo e resi immediatamente accessibili agli altri interessati"*, tenuti a costituirsi in giudizio con apposita memoria "*depositata o fatta pervenire"* (a differenza di quanto più severamente disposto per la parte che ha dato impulso al procedimento di secondo grado, tenuta, espressamente, al "*deposito*"), nel termine di due giorni precedenti l'udienza.

La decisione di prime cure può essere riformata in tutto o in parte, ovvero possono essere rilevate ragioni di improponibilità e/o improcedibilità della relativa

[33] Il tenore letterale della relativa disposizione, di cui all'art. 81.7 del Regolamento di Giustizia non lascia intendere se il concetto di "*novità*" attiene alla sopravvenuta conoscenza degli atti, ovvero, come appare preferibile, alla circostanza che gli stessi non erano stati precedentemente presentati dinanzi al Giudice sportivo.

istanza, sì da provocare l'annullamento della ripetuta decisione.

Nella ipotesi in cui non dovesse essere riscontrata l'inammissibilità del reclamo, la Corte federale di appello definisce nel merito della questione devolutale. In ogni caso, la decisione deve essere adottata entro trenta giorni dalla udienza.

5.3 Il Tribunale federale

Gli artt. 86 e segg. del Regolamento di giustizia dettano la seriazione procedimentale attraverso la quale si realizza la cognizione del Collegio, parzialmente differenziata se l'impulso derivi da atto di deferimento del Procuratore Federale ovvero su ricorso.[34]

In entrambe le situazioni, il Presidente del Tribunale procede alla fissazione della udienza di discussione,[35] nel termine di 10 giorni dal deposito del ricorso introduttivo (ovvero dalla ricezione dell'atto di deferimento): nel primo caso, notiziandone coloro che ne siano interessati, anche se non formalmente evocati dal ricorrente, nonché gli "*altri soggetti indicati nel presente Regolamento*"; nel secondo, offrendone comunicazione a questi ultimi nonché all'incolpato e alla Procura Federale.

Fino a cinque giorni precedenti l'udienza, le parti, come appena individuate, possono prendere visione degli atti estraendone copia, nonché depositare documenti e memorie, indicando eventuali mezzi di prova.

Entro lo stesso termine deve essere formalizzato l'eventuale intervento di terzo, "*qualora sia titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale*".

Ai fini istruttori, il Tribunale può procedere, anche d'ufficio, all'assunzione di qualunque mezzo di prova. L'eventuale escussione testimoniale può essere effettuata dal solo Presidente del Collegio, "*cui le parti possono rivolgere istanze di chiarimenti nei limiti di quanto strettamente necessario all'accertamento del fatto controverso*".

Il contraddittorio si realizza in Camera di Consiglio ed è in facoltà delle parti richiedere di essere sentite; in materia disciplinare, in particolare, l'incolpato ha diritto di prendere la parola dopo il rappresentante dell'Ufficio del Procuratore federale.

Dinanzi al Tribunale federale, altresì, la disciplina generale di cui all'art.

---

[34] Il rimedio in esame è riservato alla "*tutela di situazioni giuridicamente protette nell'ordinamento federale, quando per i relativi fatti non sia stato istaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi agli organi di giustizia sportiva*" (art. 88.1 Regolamento di giustizia), con atto da depositarsi entro trenta giorni dalla conoscenza dell'atto o del fatto controverso, e comunque entro un anno dall'accadimento: termini decorsi i quali la cognizione del Tribunale Federale può essere sollecitata solo attraverso il deferimento da parte del Procuratore federale (art. 88.2).

[35] "*Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni*" (art. 87.2 Regolamento di Giustizia) "*e non superiore a trenta giorni*" (art. 90.3); relativamente ai procedimenti derivanti da deferimento, il ripetuto termine può essere ridotto per giusti motivi (art. 87.2), ovvero "*in considerazione del tempo di prescrizione degli illeciti commessi, purché sia assicurato all'incolpato l'esercizio effettivo del diritto di difesa*" (art. 87.3).

107 del Regolamento di Giustizia, in tema di "*applicazioni di sanzioni su richiesta*" che preceda la formale incolpazione, risulta ulteriormente dettagliata e precisata.

L'art. 86 del Regolamento di Giustizia, affida alla Procura Generale dello sport titolarità ad esprimersi preliminarmente sull'accordo, nel termine di giorni dieci dalla ricezione, con facoltà di formulare osservazioni relative alla qualificazione del fatto ed alla misura della sanzione concordata.

In caso di inerzia, su iniziativa del Procuratore federale, l'intesa è trasmessa al Collegio, che la dichiara efficace "*con apposita decisione*", se ne condivida i presupposti e la portata afflittiva.

Il Tribunale federale, infine, risulta titolare anche di poteri cautelari, su impulso del ricorrente (attraverso il ricorso ovvero con atto successivo), che abbia motivo di ritenere che, nella more della definizione del giudizio, "*i propri interessi siano minacciati da un pregiudizio imminente ed irreparabile*" (art. 91.1 Regolamento di giustizia).

Allo scopo, può provvedere anche fuori udienza, con pronunzia non soggetta ad impugnazione ma revocabile in ogni momento.

5.4 La Corte federale di appello

Le decisioni del Tribunale federale possono essere impugnate esclusivamente con reclamo della parte interessata e/o della Procura federale, con atto da depositarsi entro e non oltre giorni quindici dalla comunicazione della decisione.

La segreteria del Collegio federale provvede a darne comunicazione, in una con il provvedimento di fissazione d'udienza "*ai rappresentanti della parte intimata e delle altre parti eventualmente presenti nel precedente grado di giudizio ovvero alle stesse parti personalmente*" (art. 95.2 Regolamento di Giustizia).

Il Presidente del Collegio può assumere, per gravi motivi, con il provvedimento con il quale fissa l'udienza di discussione, la sospensione dell'esecuzione ovvero determinare qualunque altra misura ritenga opportuna per evitare pregiudizio irreparabile alla parte reclamante, da assoggettarsi a conferma, modifica o revoca nel corso della ripetuta udienza di discussione.

È in facoltà della parte intimata procedere ad impugnazione incidentale dalla quale non sia ancora decaduta, da proporsi non oltre la prima udienza che, per l'effetto, potrà essere differita nel termine massimo di quindici giorni.

I principi di oralità e concentrazione che caratterizzano il contraddittorio processuale, non escludono il diritto delle parti di presentare "*almeno un atto scritto*", cosi come non precludono al Collegio ampi poteri istruttori in termini di rinnovazione dell'assunzione delle prove ovvero di assumermene di nuove.

Il giudizio è definito con conferma e/o riforma, in tutto o in parte, della decisione impugnata, ma non ne è prevista la rimessione al primo Giudice; il Presidente del Collegio dà lettura del dispositivo all'esito dell'udienza, eventualmente riservando termine non superiore a giorni dieci per il deposito della motivazione nei casi di particolare complessità.

In tale ipotesi salvo che sia altrimenti disposto con un nuovo provvedimento, *"l'esecuzione della decisione non è impedita e, ove ammesso, il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport rimane improponibile fino alla pubblicazione della motivazione"*.

6. *Il giudizio arbitrale*

La riforma dello Statuto e dei Regolamenti federali ha circoscritto la devolvibilità a Giudizio arbitrale delle sole controversie a carattere patrimoniale (superando cosi la più ampia ed astratta previsione originariamente contemplata nell'art. 32 dello Statuto), sempreché "*non rientrino nella competenza degli organi di giustizia della Federazione"*.

La domanda introduttiva, con la designazione dell'arbitro di parte, deve contenere, secondo il disposto di cui all'art. 113 del Regolamento di Giustizia, oltre all'indicazione dell'oggetto della controversia ed i quesiti, l'invito alla controparte alla indicazione del proprio arbitro nel termine di giorni venti, sì da consentire, nei venti giorni successivi la nomina del Presidente del Collegio da parte degli arbitri indicati dalle parti.

In caso di inerzia relativamente alla nomina dell'arbitro di parte e/o disaccordo quanto alla designazione del Presidente del Collegio, su istanza della parte che vi abbia interesse provvederà il Presidente della Corte federale.

Gli arbitri, se espressamente a ciò richiesti, "*possono giudicare quali amichevoli compositori inappellabilmente e senza formalità di procedure"* (art. 32 Statuto FMI).

In linea ordinaria, esperito il tentativo di conciliazione, decidono "*secondo i principi fondamentali del Coni e degli ordinamenti nazionali ed internazionali, nonché secondo le norme del diritto sostanziali"* (art. 113.9 Regolamento di Giustizia).

Il lodo deve essere pronunziato entro novanta giorni dalla nomina del Presidente; redatto per iscritto, secondo le indicazioni di cui all'art. 823 c.p.c., a cura del ripetuto Presidente deve essere depositato entro dieci giorni dalla sottoscrizione presso la segreteria degli organi di giustizia, ai fini dell'esecuzione.

L'efficacia vincolante per le parti, in ogni caso, è determinata dalla data dell'ultima sottoscrizione (art. 114.4 Regolamento di Giustizia).

7. *Conclusioni*

Al dinamismo, intrinsecamente connesso alla disciplina sportiva in parola, non ha fatta eco corrispondente celerità istituzionale, in ordine al tempestivo adeguamento del sistema delle fonti di regolazione del modello di giustizia adottato alla riforma introdotta dal Coni, perfezionatasi solo alla fine dello scorso anno.

Per l'effetto, il previgente Regolamento di Giustizia, che comunque – con forte impronta processualpenalistica – si presentava di assai ampio respiro con

i suoi 131 articoli e corredato da un rilevante apparato sanzionatorio (che impegnava una consistente porzione della disciplina), ha lasciato spazio al modello introdotto dal Comitato Olimpico Nazionale, senza significative deviazioni.

LA GIUSTIZIA SPORTIVA NELLA FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO

di *Matteo Marcheggiani* *

SOMMARIO: 1. Introduzione – 1.1 I soggetti operanti all'interno della *FIN* – 2. Le fonti normative interne – 2.1 Un breve sguardo all'Europa – 3. Clausola compromissoria ed Arbitrato – 4. La giustizia sportiva – 4.1 La gestione della giustizia sportiva ante riforma – 4.2 Organi e funzioni della nuova giustizia sportiva – 4.3 Il procedimento di giustizia federale – 5. Conclusioni

1. Introduzione

1.1 I soggetti operanti all'interno della FIN

Numerosi e con funzioni differenti sono i soggetti che agiscono e che popolano il mondo di ogni singola federazione.

Oltre agli atleti, protagonisti indiscussi e posti in una posizione primaria all'interno della federazione, esistono altre figure che a vario titolo e a vario livello concorrono a compiere tutte quelle operazioni finalizzate allo svolgimento delle competizioni sportive.

La stima più recente parla di oltre 5.000.000 di italiani che praticano gli sport collegati alla Federazione Italiana Nuoto (di seguito *FIN*) e di più di 1200 le società affiliate alla stessa.[1]

L'art. 5 dello Statuto Federale (di seguito *Statuto*) elenca in maniera dettagliata i soggetti riconosciuti dall'ordinamento sportivo. Tra essi troviamo i dirigenti federali, centrali e periferici; i dirigenti sociali; i tecnici; gli ufficiali di gara; i medici federali e sociali.

In merito alla figura dell'atleta, questo, come anticipato, oltre ad essere considerato una figura cardine all'interno dell'ordinamento sportivo in quanto vero e proprio protagonista dello sport agonistico, è il soggetto a cui fanno riferimento

---

* Avvocato, manager sportivo di società professionistiche e dilettantistiche. Laureato nella facoltà teramana di Giurisprudenza, è titolare dell'omonimo studio legale in Pescara. Master Sports Law Policy Centre (SLPC) in Diritto ed Organizzazione Aziendale dello Sport, Roma, II edizione, anno accademico 2012/2013. E-mail: studiomarcheggiani@gmail.com.

[1] Fonte tratta dal sito www.federnuoto.it/federazione/chi-siamo.html.

gran parte delle norme federali.

Per acquisire lo *status* di atleta il soggetto interessato alla pratica agonistica deve necessariamente essere tesserato (detto anche cartellinamento) da una società sportiva affiliata alla *FIN*.[2]

Senza il formale tesseramento, il soggetto non potrà mai effettuare gare agonistiche all'interno della federazione, essere inserito all'interno di una graduatoria o essere imputato di risultati sportivi.

Oltre agli atleti, esistono altre tipologie di soggetti che, ovviamente, sono chiamati al rispetto delle norme federali.

La legge n. 91/1981 (unica legge nazionale indirizzata al mondo dello sport in generale) li elenca brevemente nelle figure di allenatori, preparatori atletici e direttori tecnico-sportivi.

Con riferimento a questa ultima elencazione, essi pur non svolgendo attività prettamente fisica (al contrario degli atleti) sono inseriti in un elenco differente presente all'interno della *FIN*, in quanto soggetti che possono organizzare e gestire manifestazioni ove parteciperanno i predetti tesserati.

2. *Le fonti normative interne*

Lo Statuto Federale (di seguito *Statuto*) rappresenta la carta fondamentale della federazione.

Approvato con delibera Presidente *CONI* n. 138/72 del 30.9.2014 e n. 149/78 dell'8.10.2014 e ratificato da Giunta Nazionale *CONI* delibera n. 407 del 28/10/2014, detta ai suoi tesserati le linee guida da seguire al fine di poter garantire il corretto svolgimento delle competizioni agonistiche e amatoriali.

Nei suoi primi articoli, lo Statuto richiama i principi ispiratori della *FIN*.

L'art. 1 precisa che quest'ultima è un'associazione senza fini di lucro, con personalità giuridica di diritto privato, ed è costituita dalle Società e dalle associazioni sportive nei modi stabiliti dallo Statuto.

Fondamentale diviene poi lo scopo per cui è stata creata la *FIN*, ossia quello di promuovere, organizzare, disciplinare e diffondere le discipline sportive acquatiche del nuoto, tuffi, pallanuoto, nuoto sincronizzato, nuoto di fondo, nuoto

[2] Con l'affiliazione, le società e le associazioni sportive dilettantistiche si impegnano a rispettare nelle persone dei loro dirigenti sociali, atleti, soci, allenatori ed istruttori, l'osservanza dello Statuto Federale, del Regolamento Organico, degli altri Regolamenti Federali nonché di tutte le norme, deliberazioni e Disposizioni emanate dai competenti Organi Federali. Possono affiliarsi alla *FIN* le Società Sportive regolarmente costituite e rette da uno Statuto Sociale redatto sulla base del principio della democrazia interna, da sottoporre all'approvazione della Giunta Nazionale del *CONI* o se delegato dal Consiglio Federale. Con l'affiliazione, le società sportive riconoscono un potere gerarchico alla federazione capace, quest'ultima di dettare le regole di comportamento e di sanzionare chi non le rispetta. La prima precisione normativa di tali forme associative, aventi ad oggetto lo svolgimento di attività sportive,era contenuta già nella legge istituita del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito *CONI*) n. 426/1942. L'art. 10 di tale legge, prevedeva l'esistenza di "società e sezioni sportive" per le quali l'inquadramento nell'ordinamento sportivo nazionale era subordinato al riconoscimento da parte del *CONI*, e al conseguente loro assoggettamento alla potestà disciplinare e tecnica della *FIN*.

per salvamento e delle attività ginnico-motorie acquatiche applicative delle prime e può svolgere tutte le altre attività finalizzate agli stessi scopi.

L'ordinamento della Federnuoto è retto in base al principio di democrazia interna, nonché al principio di partecipazione all'attività sportiva di chiunque, uomini e donne, in condizioni di uguaglianza, parità e pari opportunità, nonché in conformità con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.

Infine, lo Statuto prevede che la *FIN* può aderire e/o affiliarsi a ulteriori organizzazioni aventi lo scopo di valorizzare le proprie finalità di valenza sociale.

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la *FIN* può organizzare, disciplinare, propagandare e diffondere le discipline sportive acquatiche nelle sue varie componenti, anche attraverso il potenziamento dell'impiantistica sportiva, partecipare alle competizioni nazionali ed internazionali, predisporre la preparazione degli atleti ed approntare i mezzi necessari alla partecipazione alle predette attività ed alle Olimpiadi, concorrere, anche di intesa con il *CONI*, all'adozione di misure di prevenzione e repressione dell'uso di sostanze che alterino le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività sportive, aderendo incondizionatamente alle Norme Sportive Antidoping del *CONI*.

Inoltre, la Federnuoto al fine di tutelare gli atleti, può operare in ogni forma per la tutela sanitaria, assicurativa e previdenziale degli affiliati, organizzare ed attuare programmi di formazione, svolgere in via strumentale ogni iniziativa ed attività commerciale e di servizi connessa con la pratica sportiva, i cui eventuali utili saranno destinati al perseguimento della medesima attività sportiva.

Oltre allo Statuto, esistono altre fonti normative che dettano le linee guida della *FIN*, quale il Regolamento di Giustizia Sportiva (di seguito *Regolamento*) nonché la Normativa Generale per le affiliazioni e tesseramenti unito alla Normativa per l'attività di propaganda e scuole nuoto federali, il Regolamento di Amministrazione e Contabilità, il Regolamento Antidoping, il Regolamento Arbitrati e il Regolamento Omologazioni Impianti.

2.1 Un breve sguardo all'Europa

Nell'ambito del rapporto di collaborazione e subordinazione con il *CONI*, la Federnuoto svolge inoltre la propria attività istituzionale in conformità con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato Olimpico Internazionale (di seguito *CIO*).

Oltre ad essere affiliata e riconosciuta dal *CONI*, a livello internazionale, la *FIN* è affiliata alla Fédération Internationale de Natation (*FINA*) massimo organo internazionale, della quale riconosce i regolamenti e le direttive, alla Ligue Européenne de Natation (*LEN*), alla Confederation Mediterranéenne de Natation (*COMEN*), alla Confederación Latina de Natación (*COLAN*). Inoltre attraverso la Sezione Salvamento è anche affiliata alla International Life Saving Federation (*ILS*) e alla International Life Saving Europe (*ILSE*).

3. *Vincolo di giustizia sportiva ed arbitrato*

Tutte le federazioni, anche con riferimento alla novellata riforma prevista dal *CONI* prevedono una propria forma di giustizia, c.d. Giustizia Domestica, alla quale ogni atleta tesserato ed ogni società affiliata devono necessariamente adire nel momento in cui sorgono delle controversie.

Questo carattere del tutto peculiare, chiamato vincolo sportivo, rimette a specifici Collegi Arbitrali la risoluzione delle controversie sportive insorte tra il soggetto (considerato indistintamente tra atleta e società sportiva) e la federazione di appartenenza.

Per capire meglio come nasce il vincolo sportivo, bisogna risalire al momento in cui l'atleta viene tesserato o la società viene affiliata alla federazione.

Come ampiamente riportato nel primo capitolo, l'atleta, nel tesserarsi con una società sportiva, accetta di essere inserito all'interno di un contesto e di rispettare le regole imposte dalla federazione.

Pertanto, con il tesseramento, l'atleta sottoscrive un documento in cui dichiara di aver preso visione ed accettato lo Statuto ove è contenuta la clausola compromissoria.

Quindi, il vincolo di giustizia si traduce in una clausola contenuta nei diversi statuti federali con cui gli ordinamenti sportivi all'atto dell'adesione, obbligano tutti i soggetti del diritto sportivo a risolvere le controversie sportive dinanzi agli organi di Giustizia sportiva interni e precludendo loro l'impugnazione dei provvedimento autoritativi federali innanzi alla giustizia statale, salvo il caso di lesione di interessi legittimi o diritti soggettivi.

Al contrario, la clausola compromissoria impone agli associati di devolvere ad appositi Collegi Arbitrali le controversie nascenti tra società e tesserati.

Unico comune denominatore tra il vincolo sportivo e la clausola compromissoria risiede nell'obbligo delle parti ad adire gli organi federali in caso di controversia e non le autorità statali.

L'inosservanza della clausola compromissoria nonché del vincolo di giustizia comporta l'adozione dei provvedimenti disciplinari, che possono portare sino alla radiazione dell'incolpato.

Con riferimento alla *FIN*, quest'ultima ha adottato all'interno del suo corpo normativo il Regolamento Arbitratale che disciplina in maniera dettagliata l'oggetto, la procedura e la decisione del Collegio Arbitrale.

In particolare, tale organo, istituito di volta in volta per risolvere determinate controversie sportive insorte tra soggetti tesserati dalla *FIN*, deve garantire alle parti costituite in giudizio imprescindibili principi propri del diritto processuale civile, quali la terzietà ed indipendenza funzionale dei singoli membri per poter giudicare correttamente la controversia sottoposta.

Il procedimento innanzi al collegio arbitrale è di tipo irrituale, in quanto gli arbitri non seguono le norme previste dal codice di procedura civile; esso si instaura nel momento in cui la parte che intende attivare la procedura arbitrale deposita presso la Segreteria Federale o invia tramite raccomandata a/r una istanza

contenente, a pena di inammissibilità, i seguenti elementi: nome, cognome e residenza dell'istante nonché della parte nei cui confronti si chiede la procedura arbitrale; esposizione sommaria dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della domanda; indicazione specifica dei mezzi di prova di cui intende avvalersi e dei documenti prodotti; richieste conclusive da sottoporre all'esame del Collegio arbitrale; nomina del proprio arbitro con la relativa accettazione da parte di questi in calce all'istanza separata; eventuale elezione di domicilio ai fini delle successive comunicazioni; documento comprovante il versamento della tassa di attivazione per le spese di segreteria il cui importo viene annualmente fissato dal Consiglio Federale; eventuale nomina del difensore di parte.

Una volta inviata l'istanza, una copia deve essere spedita a mezzo raccomandata a/r alla parte nei cui confronti si chiede la procedura arbitrale.

Ricevuta l'istanza, quest'ultima può, nel termine di 20 giorni dalla ricezione, provvedere a depositare a sua volta, presso la predetta segreteria ed a spedirne copia alla parte istante con raccomandata a/r, le proprie deduzioni sugli elementi contenuti nell'istanza, i mezzi di prova di cui vuole avvalersi, nominare il proprio arbitro; allegare il versamento della tassa annualmente fissata dal Consiglio Federale; e procedere all'eventuale elezione di domicilio ai fini delle successive comunicazioni ed eventuale nomina del difensore di parte.

Qualora, per qualsiasi motivo, la parte convenuta non designi il proprio arbitro, sarà il Presidente della Corte Federale a provvedere d'ufficio alla nomina dell'arbitro al fine di istituire correttamente il Collegio Arbitrale.

In questa fase di insediamento del Collegio, ricopre un ruolo fondamentale proprio la nomina e la scelta dell'arbitro.

Il regolamento statuisce che non possono essere nominati arbitri coloro che hanno avuto dei procedimenti disciplinari in corso o abbiano riportato, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive superiori a un anno da parte delle Federazioni Sportive Nazionali.

Una volta che le parti nominano i rispettivi arbitri, questi a sua volta nomineranno un terzo arbitro con funzioni di Presidente del Collegio o, in difetto di accordo, sarà nominato dal Presidente della Corte Federale.

Inoltre, le parti possono ricusare, mediante ricorso alla Corte Federale, l'arbitro proposto da controparte nel momento in cui quest'ultimo abbia un interesse personale nella causa o sia in qualche modo collegato direttamente o indirettamente con la parte in giudizio. Lo stesso discorso vale per il Presidente del Collegio Arbitrale.

Una volta ricevuta la segnalazione, la Corte Federale sarà chiamata a pronunciarsi con provvedimento non impugnabile sentito l'arbitro e assunte, quando necessario, sommarie informazioni.

Insediato correttamente il Collegio, si passa alla vera e propria fase procedurale che inizia con la chiamata in causa delle parti e il tentativo di conciliazione.

Nel caso in cui non dovesse essere raggiunto un accordo tra le parti, il Collegio deve dare atto nel verbale di udienza e la causa proseguirà entrando così

nella fase istruttoria, nel caso contrario, il Collegio redigerà un verbale, sottoscritto dalle parti, con il quale si indica la volontà di non proseguire il giudizio.

L'accordo transattivo può essere raggiunto anche parzialmente in quel caso il procedimento arbitrale proseguirà per la definizione dei soli punti della controversia non definiti.

Terminata la fase istruttoria, il Collegio deve riunirsi in camera di consiglio per decidere in merito alla vicenda sottoposta.

Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti degli arbitri riuniti in conferenza personale e redatto in tre originali, depositato presso la Segreteria Generale della *FIN* entro 90 giorni dalla data della sua prima riunione e notificato alle parti entro 10 giorni dal suo deposito.

Esso deve contenere a pena di inammissibilità: l'indicazione delle parti; l'esposizione dei fatti e dei motivi della decisione; il dispositivo; il luogo e la data e la sottoscrizione da parte dei componenti del Collegio.

Il lodo ha efficacia vincolante tra le parti dalla data della sua ultima sottoscrizione ed il Collegio Arbitrale provvederà, nel dispositivo, a fissare un termine massimo, comunque non superiore a 90 giorni, entro il quale il lodo stesso dovrà essere escusso.

Alla scadenza del termine fissato, la parte risultante vittoriosa, in caso di inadempimento della soccombente in giudizio deve notiziare la Segreteria Federale della mancata osservanza della decisione. La Segreteria provvederà a darne comunicazione al Procuratore Federale, per quanto di sua competenza, affinché la parte inadempiente sia sottoposta a procedimento disciplinare dinnanzi alla Commissione Disciplinare.

Analizzato l'iter procedurale arbitrale, un cenno va fatto alle tipologie di controversie più diffuse, ovvero derivanti dal mancato pagamento dei rimborsi per le spese sostenute dagli atleti in trasferta, oppure del rimborso delle spese mediche in caso di infortunio, e ancora vertenze inerenti alla reintegrazione nella rosa della squadra di appartenenza, infrazioni disciplinari da parte degli atleti tesserati, la risoluzione del tesseramento dell'atleta a seguito dell'uso di sostanze dopanti.

4. La giustizia sportiva

La giustizia sportiva è finalizzata all'accertamento della violazione dei regolamenti federal, ed alla conseguente punizione dell'associato trasgressore.

Il sistema di giustizia sportiva federale può definirsi in parte orientato al sistema di giustizia penale. Tra le principali differenze, va rilevato che rispetto al sistema ordinario penale, ad esempio l'illecito sportivo non riveste il carattere della determinatezza della fattispecie punita potendo invece essere oggetto di ampia scelta discrezionale da parte del Giudice sportivo qualora sia chiamato ad applicare una sanzione.

Trattasi, in buon sostanza, di norme che, difettando del requisito della tipicità (come appunto nel diritto penale), descrivono in maniera "generica" il comportamento che deve essere osservato.

L'esempio tipico è costituito dalla disposizione che prescrive di osservare i doveri di buona fede e lealtà sportiva, lasciando al giudicante ampia libertà nell'individuazione dei comportamenti irregolari.

Vero punto focale della riforma, al fine di garantire una celerità a tutti i procedimenti incardinati, è dettato dall'art. 83 del regolamento rubricato "*termini di durata massima dei procedimenti federali*".

Alla giustizia sportiva, che persegue il fine di garantire il regolare svolgimento delle attività federali, sono imposti termini molto brevi da rispettare. Difatti, nel caso del loro mancato rispetto, da parte degli organi federali durante l'iter processuale, sovviene l'estinzione del procedimento, a meno che l'incolpato non si opponga.[3]

4.1 La gestione della giustizia sportiva ante riforma

Il 12 giugno 2014 sarà ricordato dagli addetti ai lavori quale anno zero per la giustizia sportiva, in quanto, in tale data è entrata in vigore riforma dell'ordinamento sportivo voluta dal Coni, con obbligo di adeguamento da parte di tutte le Federazioni Sportive Nazionali.

Le linee guida enunciate dal Comitato Olimpico ha reso necessario riscrivere i regolamenti interni al fine di consentire la celerità nella durata dei processi, la separazione delle competenze degli inquirenti, la limitazione della responsabilità oggettiva delle società sportive e l'abolizione del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport e dell'Alta Corte.

Anche la *FIN*, pur esprimendo il proprio voto contrario alla riforma durante la seduta del Consiglio Nazionale del *CONI* (assieme alla *FIGC* e la *FIP*) si è dovuta adeguare al nuovo assetto normativo.

Prima di entrare nello specifico delle singole modifiche apportate agli organi di giustizia sportiva della *FIN*, è bene tracciare una breve descrizione degli stessi prima dell'avvento della predetta riforma al fine di capire e valutare come le ultime sono state modificate.

---

[3] L'art. 83 del novellato Regolamento di giustizia Sportiva della *FIN* prevede espressamente il termine per la pronuncia della decisione di primo grado. Esso è di novanta giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare ovvero dal deposito dell'atto di ricorso, mentre il termine per la pronuncia della decisione di secondo grado è di sessanta giorni dalla data di proposizione del ricorso. In caso di appello, se la decisione di merito viene annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso al Collegio di garanzia dello sport, il termine per la pronuncia nell'eventuale giudizio di rinvio è di sessanta giorni e decorre dalla data in cui vengono restituiti gli atti del procedimento dal Collegio di garanzia dello Sport. Ovviamente, è stato previsto anche la possibilità di sospensione dei termini nel caso in cui se per lo stesso fatto è stata esercitata l'azione penale, ovvero l'incolpato è stato arrestato o fermato o si trova in stato di custodia cautelare. I termini riprendendo a decorrere dalla data in cui sono divenuti irrevocabili la sentenza o il decreto penale di condanna. L'azione disciplinare può ogni caso essere promossa o proseguita indipendentemente dal procedimento penale relativo al medesimo fatto; se si procede ad accertamenti che richiedono indispensabilmente la collaborazione dell'incolpato, e per tutto il tempo necessario; se il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta dell'incolpato o del suo difensore o per impedimento dell'incolpato o del suo difensore; in caso di gravi impedimenti soggettivi dei componenti del collegio giudicante, per il tempo strettamente necessario alla sostituzione.

L'art. 2 prevedeva la figura del Giudice Arbitro, presente sia a livello nazionale che regionale. Tale organo decideva *inaudita altera parte*, sulla base degli atti che venivano ad esso trasmessi attraverso il rapporto dell'arbitro e degli assistenti su questioni inerenti decisioni tecnico-disciplinari relative alla manifestazione cui era preposto con effetti limitati all'ambito della medesima. Le decisioni di quest'organo venivano prese sulla base del referto arbitrale ed in particolare: omologava i risultati delle manifestazioni agonistiche a carattere internazionale, nazionale e interregionale indette, controllate o autorizzate dalla *FIN*; omologava i primati assoluti o di categoria previsti dalle apposite tabelle federali e decideva sui reclami presentati al Giudice Arbitro o all'Arbitro ai sensi del 5° comma dell'art. 30 del regolamento. Inoltre, trasmetteva gli atti al Procuratore Federale per l'eventuale inizio dell'azione disciplinare, qualora nei fatti ravvisati infrazioni di carattere esclusivamente disciplinari, ovvero si trattavano di infrazioni disciplinari commesse da dirigenti nazionali, regionali e provinciali della *FIN* o giudici di gara.

Il Giudice Unico Regionale assolveva le stesse funzione del Giudice Unico Nazionale, ma il suo raggio d'azione era circoscritto alle manifestazioni agonistiche a carattere regionale, provinciale o comunale svolte nell'abito regionale.

Accanto agli organi giudicanti, la *FIN* era dotata di ulteriori organi che costituivano l'ossatura requirente della giustizia sportiva.

Al vertice di tali organi era istituita la Corte Federale, così come previsto dall'art. 7 del Regolamento, che aveva le funzioni di interpretare le norme statutarie e regolamentari e giudicare sulla legittimità di queste ultime a richiesta di organi o soggetti federali, dirimere i conflitti di attribuzione insorti tra organi federali, decidere in ordine ai reclami inerenti lo svolgimento delle assemblee, dirimere le questioni attinenti le competenze attribuitele dal Regolamento Arbitrati.

Accanto alla Corte Federale, l'art. 34 prevedeva la figura della Procura Federale alla quale venivano riconosciute funzioni di indagine e di acquisizione degli elementi probatori, documentabili e testimoniali ritenuti necessari nel momento in cui doveva venire a conoscenza di un illecito disciplinare.

Il Procuratore Federale o i Vice procuratori da lui delegati anche per competenza territoriale provvedevano, su segnalazione comunque pervenuta ma non oltre i 45 giorni dal fatto, alle indagini per fatti o comportamenti rilevanti sul piano disciplinare riconducibili a soggetti *FIN* che dovevano essere espletati entro il termine massimo di 45 giorni e provvede.

Il Procuratore Federale avviava, nel caso in cui il Giudice Unico Nazionale o Regionale lo richiedesse, l'azione disciplinare nei confronti di dirigenti nazionali, regionali e provinciali della *FIN* o giudici di gara qualora nei fatti ravvisava infrazioni di carattere esclusivamente disciplinare. Terminata questa fase, nel caso in cui l'addebito era infondato o non sufficientemente provato, poteva archiviare la notizia di illecito oppure decidere di deferire il responsabile alla Commissione Disciplinare, qualora gli addebiti risultavano fondati e sufficientemente provati.

Per quanto concerneva la Commissione Disciplinare, il Regolamento di giustizia all'art. 5 statuiva che esso era giudice di primo grado su tutte le infrazioni

di natura disciplinare su deferimento dell'Ufficio del Procuratore Federale o su ricorso di parte.

I suoi membri erano nominati dal Consiglio Federale per un quadriennio olimpico ed era composta da un Presidente, da due componenti effettivi ed uno o più componenti supplenti.

Il procedimento innanzi alla Commissione disciplinare era regolato dall'art. 32 del Regolamento di Giustizia. Le sue decisioni potevano essere impugnate, nel breve termine di cinque giorni, dinanzi all'organo di secondo grado, la Commissione d'Appello.

Quest'ultimo organo decideva, oltre sulle sentenze pronunciate in primo grado dalla Commissione Disciplinare anche sugli appelli proposti contro le decisioni adottate del Giudice Unico Nazionale, dal Giudice Unico Regionale e nei procedimenti di revisione ed in quelli di riabilitazione.

Inoltre, la Commissione d'Appello Federale giudicava in primo grado nei procedimenti relativi alle infrazioni in materia di doping secondo quanto stabilito dalle Norme Sportive Antidoping del *CONI* a seguito di deferimenti dell'Ufficio di Procura Antidoping.

Il Giudice di secondo grado decideva sulla base degli atti acquisiti nel procedimento di primo grado. Nel procedimento d'appello non potevano proporsi domande o questioni nuove e, se proposte, dovevano essere rigettate d'ufficio e l'appellante non poteva produrre nuove prove che non erano state proposte in promo grado salvo che dimostrava di non aver potuto dedurle nel giudizio di primo grado per causa a lui non imputabile.

Come vedremo da qui a poco, con la recente riforma, è mutato non solo l'iter processuale ma anche la struttura degli organi di giustizia.

4.2 Organi e funzioni della nuova giustizia sportiva

Il novellato art. 3 del Regolamento di Giustizia Sportiva (di seguito *Regolamento*) elenca in maniera chiara e dettagliata i nuovi organi deputati a dirimere le controversie "domestiche".

Tra questi sono istituiti il Procuratore federale, il Giudice arbitro, il Giudice sportivo nazionale; il Giudice sportivo regionale; la Corte sportiva di appello; il Tribunale federale e la Corte federale di appello.

A ben vedere, i primi 4 organi precedentemente elencati hanno mantenuto la denominazione ante-riforma, ma nella sostanza, andando alle loro competenze, sono intervenute diverse modifiche.

In merito al Procuratore Federale (di seguito *Procuratore*), l'art. 38 del *Regolamento* statuisce la composizione e le funzioni del suo ufficio.

La sua funzione cardine rimane sempre quella di promuovere la repressione delle infrazioni sanzionate dallo Statuto e dalle carte federali. Il *Procuratore* rimane al vertice dell'ufficio ed è coadiuvato da uno o più Sostituti Procuratori, la cui nomina avviene su proposta del Presidente, scelti tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia.

Entrando nello specifico delle sue funzioni, il Procuratore agirà sotto la supervisione ed il controllo della Procura Generale dello Sport (novità assoluta della riforma promulgata dal Comitato Olimpico), organo costituito presso il *CONI*. La Procura Generale, ai sensi dell'art. 51, comma 4, stabilisce una collaborazione tra gli organi inquirenti al fine di mantenere una leale collaborazione anche per assicurare la completezza e tempestività delle rispettive indagini.[4]

In particolare, il Procuratore Generale dello Sport, con provvedimento motivato, può avocare a sé l'indagine della Procura Federale, in pratica integrando i poteri di esercizio dell'azione disciplinare ove l'organo requirente federale non abbia adottato *entro un termine ragionevole, specifiche iniziative o concrete misure ovvero, in generale, gli atti in difetto dei quali l'affare può essere avocato"*.

In caso di avocazione, il Procuratore Generale dello Sport nomina d'ufficio un membro del proprio Ufficio alla Procura Federale per la trattazione del procedimento.

La Procura Generale dello Sport detiene, altresì, il potere di concedere la

[4] Art. 51 - Attribuzioni della Procura generale dello sport. Il Procuratore generale dello sport e i Procuratori nazionali dello sport, sotto la sorveglianza del primo, costituiscono la Procura generale dello sport a norma dell'art. 12 ter dello Statuto del *CONI*. Alla Procura generale dello sport è preposto il Procuratore generale dello sport, che designa, secondo modalità stabilite dal Regolamento di cui al comma 8 dell'art. 12 ter dello Statuto del *CONI*, uno o più procuratori nazionali dello sport per l'esercizio delle funzioni relative al singolo affare. Il Procuratore generale dello sport dirige la Procura generale dello sport e cura che i procuratori nazionali che la compongono operino per la migliore realizzazione delle iniziative di competenza e il più efficiente impiego dei mezzi e delle risorse disponibili al fine di assicurare che l'Ufficio svolga unitariamente i suoi compiti. La Procura generale dello sport, in spirito di leale collaborazione, coopera con ciascuno dei procuratori federali al fine di assicurare la completezza e tempestività delle rispettive indagini; a tal fine, la Procura generale dello Sport, anche su segnalazione di singoli tesserati e affiliati, può invitare il capo della procura federale ad aprire un fascicolo di indagine su uno o più fatti specifici, provvedendo all'iscrizione nel registro di cui all'art. 53 del presente Codice. La Procura generale dello sport adotta linee guida per prevenire impedimenti o difficoltà nell'attività di indagine e può riunire i Procuratori federali interessati al fine di rendere effettivo il rispettivo potere di promuovere la repressione degli illeciti. La Procura generale dello sport può disporre, per atto motivato sottoscritto dal Procuratore generale, l'avocazione nei casi previsti dall'art. 12 ter dello Statuto del *CONI*. La motivazione deve dare conto delle ragioni specifiche per le quali la proroga del termine per le indagini del procuratore federale non appare misura adeguata ovvero della concreta omissione che espone a pregiudizio la concludenza dell'azione disciplinare o, infine, delle circostanze la cui gravità e concordanza fanno escludere la ragionevolezza dell'intendimento di procedere all'archiviazione. L'avocazione non può essere disposta se non dopo che la Procura generale dello Sport abbia invitato il Procuratore Federale ad adottare, entro un termine ragionevole, specifiche iniziative o concrete misure ovvero, in generale, gli atti in difetto dei quali l'affare può essere avocato. Nel caso di superamento della durata stabilita per le indagini preliminari, la Procura generale dello Sport, con tale invito, può rimettere in termini il Procuratore federale per un tempo ragionevole e comunque non superiore a venti giorni, ove ritenga utilmente praticabili nuovi atti.8. Degli atti compiuti presso la Procura generale dello sport e delle attività comunque compiute è assicurata idonea documentazione, anche soltanto informatica, a cura degli ausiliari che assistono il Procuratore generale ovvero i procuratori nazionali dello sport. Della conservazione degli atti e della documentazione risponde direttamente il Procuratore generale dello sport. Il Regolamento di cui al comma 8 dell'art. 12 ter dello Statuto del *CONI* stabilisce i casi in cui la documentazione deve essere analitica e non sintetica; negli stessi casi la formazione del processo verbale può essere sostituita da altre forme di registrazione dell'atto o dell'attività.

proroga per proseguire le indagini della Procura Federale laddove sia stato raggiunto il limite massimo previsto dalle disposizioni endo-federali e, soprattutto, deve essere informata qualora l'organo inquirente federale intenda disporre l'archiviazione di un procedimento.

L'Art. 50 del nuovo regolamento prevede la figura del Giudice Arbitro ed assegna ad esso le decisioni tecnico-disciplinari relative alla manifestazione a cui è preposto con effetti limitati all'ambito della medesima nonché le decisioni sulle irregolarità insorte prima, durante e dopo la conclusione della manifestazione sportiva.

L'art. 53 tratta la figura dei Giudici Sportivi distinguendoli in base alla loro competenza territoriale (difatti esistono tre tipologie di Giudice arbitro: nazionale, regionale e la Corte sportiva di appello).

In merito al primo organo precedentemente elencato, esso svolge la sua attività al fine di decidere in prima istanza e senza udienza sulla regolarità delle gare e sulla omologazione dei risultati delle manifestazioni agonistiche a carattere internazionale, nazionale e interregionale indette, controllate od autorizzate dalla *FIN*.

Inoltre, ha l'importante funzione di omologare i primati assoluti o di categoria previsti dalle apposite tabelle federali; pronuncia sulla regolarità dei campi o impianti e delle relative attrezzature; decide sui reclami presentati al Giudice Arbitro o all'Arbitro e pronuncia la regolarità dello status e della posizione di atleti, tecnici od altri partecipanti alla gara.

Particolare importanza riveste il Giudice sportivo nel momento in cui trasmette gli atti al Procuratore Federale per l'eventuale inizio dell'azione disciplinare, qualora nei fatti ravvisi infrazioni di carattere esclusivamente disciplinare meritevoli di indagine, ovvero si tratti di infrazioni disciplinari commesse da dirigenti nazionali, regionali e provinciali della *FIN* o giudici di gara, non immediatamente sanzionabili.

La nomina del Giudice sportivo nazionale è affidato al Consiglio federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto.

In merito al giudice sportivo regionale, quest'ultimo svolge le stesse funzioni del Giudice Sportivo Nazionale ma il suo raggio d'azione, ovviamente, è circoscritto all'ambito territoriale (di solito per ogni regione è previsto un Giudice Sportivo Territoriale che viene coadiuvato da Giudici Sportivi provinciali e locali).

Al contrario, la Corte Sportiva di Appello giudica in secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale e dei Giudici Sportivi Regionali e le funzioni della Corte Sportiva di Appello sono esercitate dalla Corte Federale di Appello.

Quello che una volta veniva esercitato dalla Commissione Disciplinare, dopo la riforma, è stato affidato alla nuova figura dei Giudici federali che si distinguono in due categorie, il Tribunale Federale e la Corte federale di Appello**,** entrambi articolati in due sezioni.

La prima sezione del Tribunale Federale è competente a decidere sul deferimento dell'Ufficio del Procuratore Federale in materia di illeciti nonché sui ricorsi della parte interessata titolare di una situazione giuridicamente protetta

nell'ordinamento federale quando per i relativi fatti non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi ad un Giudice Sportivo.

Mentre la competenza della seconda sezione del Tribunale federale è quella di decidere sui ricorsi della parte interessata o del Procuratore Federale in materia di tesseramenti e trasferimenti; sui ricorsi per l'annullamento delle deliberazioni dell'Assemblea federale contrarie alla legge, allo Statuto del *CONI* e ai principi fondamentali dello stesso, allo Statuto o ai regolamenti della Federazione, proposti da un organo della Federazione, del Procuratore federale, o di tesserati o affiliati, titolari di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale che abbiano subito un pregiudizio diretto e immediato dalle deliberazioni.

Inoltre, è altresì competente a decidere sui ricorsi presentati per l'annullamento delle deliberazioni del Consiglio federale contrarie alla legge, allo Statuto del *CONI* e ai principi fondamentali del Comitato Olimpico, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione, proposti da un componente assente o dissenziente del Consiglio federale o del Collegio dei revisori dei conti.

Più in generale il Tribunale Federale ha competenza a giudicare su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi ad un Giudice sportivo, nazionale o regionale.

Infine, come anticipato, è stata istituita la Corte Federale di Appello la quale giudica in secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni del Tribunale Federale e sui ricorsi proposti contro le decisioni del Giudice sportivo nazionale e dei Giudici sportivi regionali in funzione di Corte Sportiva di appello.

Decide, altresì, sulle istanze di ricusazione dei giudici sportivi e dei giudici federali, sulle istanze di riabilitazione, sui ricorsi per revisione e per revocazione.

Con riferimento alla struttura della Corte Federale di Appello, anch'essa è stata divisa in due sezioni.

La Prima Sezione è competente a decidere in via definitiva sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice sportivo nazionale o regionale in funzione di Corte sportiva di appello; sui ricorsi avverso le decisioni adottate dalla Prima Sezione del Tribunale federale; sulle istanze di ricusazione dei Giudici sportivi, dei giudici del Tribunale federale e dei giudici della Seconda Sezione della Corte federale di appello; sui ricorsi per revisione delle decisioni dei giudici di primo grado e della Seconda Sezione della Corte federale di appello; sulle istanze di riabilitazione.

Mentre la competenza della seconda Sezione della Corte federale di appello decide in via definitiva sui ricorsi avverso le decisioni adottate dalla Seconda Sezione del Tribunale Federale; sulle istanze di ricusazione dei giudici della Prima Sezione della Corte federale di appello; sulle istanze di revisione delle decisioni della Prima Sezione della Corte federale di appello; sui ricorsi per revocazione.

4.3 Il procedimento di giustizia federale

Come innanzi detto, anche l'iter processuale sportivo ha subito l'influenza della riforma Coni.

Spetta al Procuratore Federale il dovere di svolgere tutte le indagini necessarie all'accertamento di violazioni dello Statuto e dei regolamenti federali poste in essere da tesserati, affiliati, o comunque soggetti riconducibili alla *FIN*, di cui ha notizia.

Una volta fatto un primo accertamento sulla veridicità della notizia e delle informazioni ricevute, anche in via anonima, il Procuratore Federale iscrive immediatamente nel Registro dei procedimenti l'incolpato.

Altra novità assoluta è la durata delle indagini, esse non possono superare il termine di quaranta giorni dall'iscrizione nel registro e solo su istanza congruamente motivata del Procuratore Federale, la Procura Generale dello Sport può autorizzare la proroga del termine per la medesima durata, fino ad un massimo di due volte.

Nel caso in cui gli atti di indagine vengono compiuti dopo la scadenza del termine, essi non possono essere utilizzati nella fase dibattimentale. Al contrario, possono sempre essere utilizzati gli atti e i documenti che in ogni tempo vengono acquisiti dalle Autorità Giudiziarie dello Stato in quanto si è voluto creare un maggior sinergismo tra la giustizia federale e la giustizia dello stato.

Una volta decorso il termine massimo di svolgimento delle indagini, il Procuratore federale deve necessariamente concludere le indagini.

Nel caso in cui quest'ultimo ritiene di dover procedere all'archiviazione, ossia quando non vengono rilevati infrazioni da parte dell'incolpato, comunica il proprio intendimento alla Procura Generale dello Sport.

Quest'ultima, decorsi cinque giorni dopo la comunicazione, dispone l'archiviazione con determinazione succintamente motivata e, solo a quel punto, il provvedimento è comunicato ai soggetti nei confronti dei quali sono state svolte le indagini che, per la prima volta, vengono a conoscenza del fatto che a loro carico erano state effettuate delle indagini.

Può accadere che dopo la disposizione del provvedimento di archiviazione, emergono nuove prove a carico del soggetto, in tal caso il Procuratore può richiedere la riapertura delle indagini.

Nel momento in cui quest'ultimo decide di esercitare l'azione disciplinare una volta concluse le indagini, comunica all'incolpato l'intenzione di procedere al deferimento assieme gli elementi che giustificano la sua decisione, assegnandogli un termine per chiedere di essere sentito, per presentare memorie e documenti a suo discarico.

Nell'atto di deferimento sono descritti i fatti che si presumono essere accaduti, enunciate le norme che si ritengono violate e indicate le fonti di prova acquisite. Inoltre, è presente la richiesta, effettuata al Tribunale Federale per la fissazione dell'udienza per svolgere il procedimento disciplinare.

Tornando sull'argomento inerente i rapporti tra l'Ufficio del Procuratore federale e la Procura generale dello Sport, l'art. 41 del Regolamento prevede espressamente la possibilità per quest'ultima di segnalare i singoli tesserati e affiliati nel caso in cui venisse a conoscenza di una violazione delle norme federali della *FIN*.

In questi casi potrà invitare il capo della procura federale ad aprire un fascicolo di indagine su uno o più fatti specifici, provvedendo contestualmente all'iscrizione dell'incolpato nel registro di cui all'art. 53 del Codice di giustizia sportiva emanato dal *CONI*.

Altra rilevante novità introdotta dal nuovo regolamento è rappresentata dalla possibilità per gli organi interni di adottare provvedimenti cautelari immediatamente esecutivi e di carattere eccezionale.

Tale misura, ai sensi dell'art. 48, può essere disposta da ciascun organo giudicante su richiesta del Procuratore federale sia durante la fase delle indagini che durante la fase di giudizio solo però nel caso sussistono determinati presupposti quali: la gravità dell'infrazione, la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, l'esigenza di garantire il non inquinamento delle prove o di evitare la possibile reiterazione delle violazioni.

La durata del provvedimento cautelare non può essere superiore a sessanta giorni e non sono previste possibilità di rinnovo. Pertanto, una volta decorsi i predetti termini, l'incolpato viene immediatamente reinserito all'interno dell'organico di appartenenza.

Nel caso in cui il provvedimento cautelare viene disposto in corso di un giudizio disciplinare, tale provvedimento può essere sempre revocato o modificato dal giudicante su istanza di parte.

L'incolpato che si vede notificare un avviso di applicazione di misura cautelare, può proporre ricorso al giudice competente per l'impugnazione entro il termine di cinque giorni dalla comunicazione.

La presentazione del ricorso, però, non sospende l'esecutività del provvedimento.

Organo competente a decidere sulla proposizione del predetto ricorso è, come anticipato, la Corte federale di appello che deve decidere nel breve termine di dieci giorni dal ricevimento del ricorso.

Se l'adozione della misura cautelare viene adottata dalla Prima Sezione della Corte federale di appello è ammesso ricorso alla Seconda Sezione del medesimo organo e viceversa.

In ogni caso, il periodo di sospensione si computa nell'eventuale sanzione irrogata in sede disciplinare.

Una volta terminata la fase delle indagini e accertato che in capo all'incolpato vi siano delle responsabilità, si apre il processo in capo a quest'ultimo.

Il novellato art. 67 del Regolamento prevede che entro dieci giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento, il presidente del collegio fissa l'udienza di discussione e comunica all'incolpato, alla Procura federale e agli altri soggetti eventualmente indicati dal Regolamento la data dell'udienza.

Tale comunicazione avviene con posta elettronica o con qualunque altro mezzo di comunicazione (telefax o raccomandata con avviso di ricevimento) utile alla comunicazione.

Così come accadeva nel precedente giudizio ante riforma, gli atti relativi alle indagini restano depositati presso la segreteria dell'organo di giustizia, ma questa

volta il termine ultimo per prendere visione dei documenti è stabilito sino al giorno prima dell'udienza per estrarne copia.

Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni per garantire all'incolpato il diritto di difesa e il deposito di memorie.

Può accadere che il presidente del collegio, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine anche in considerazione del tempo di prescrizione degli illeciti contestati,[5] purché sia assicurato all'incolpato l'esercizio effettivo del diritto di difesa.

Le parti che intendono chiedere l'esame di testimoni e consulenti hanno l'onere di indicarli almeno sette giorni prima della data dell'udienza, specificando le circostanze su cui deve vertere l'esame.[6] Le parti, inoltre, possono produrre memorie e documenti fino al giorno dell'udienza.

Può accadere che le prove a carico dell'incolpato siano così nette da far presumere una possibile condanna e, pertanto, l'art. 68 prevede una forma di "patteggiamento" così come previsto nel passato Regolamento.

Tale richiesta può essere effettuata fino alla prima udienza, subito dopo la verifica della regolare costituzione delle parti.

Una volta raggiunto l'accordo, lo stesso è trasmesso, a cura del Procuratore federale, alla Procura generale dello sport, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni riguardo alla correttezza della qualificazione giuridica dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata.

Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l'accordo è trasmesso, a cura del procuratore federale, al collegio incaricato della decisione, il quale, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara la efficacia con apposita decisione. La relativa sanzione viene iscritta nel casellario federale.

Quest'ultimo istituto non trova applicazione nei casi di recidiva e se i fatti oggetto di contestazione sono originariamente qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall'ordinamento federale.

Durante la prima udienza, che si svolge normalmente in camera di consiglio, a meno che non si tratti di illecito sportivo nonché in altre materie di particolare interesse pubblico,[7] è facoltà delle parti di essere sentite.

---

[5] Riportiamo di seguito i termini di prescrizione di cui all'art. 32 del Regolamento a) il termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di illecito disciplinare; b) il termine della sesta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni in materia gestionale ed economica; c) il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di illecito sportivo o frode sportiva; d) il termine della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, in tutti gli altri casi.

[6] Novità assoluta in quanto i testimoni potevano essere indicati sino al giorno della prima udienza, in questo caso si è voluto uniformare il giudizio federale al giudizio penale.

[7] Possono seguire la stessa i rappresentanti dei mezzi di informazione e altre categorie specificamente determinate.

In merito alla fase istruttoria, va rilevato che laddove è ritenuto necessario ai fini del decidere, il collegio può disporre, anche d'ufficio, l'assunzione di qualsiasi mezzo di prova.

Nel caso in cui una delle parti dovesse chiedere una perizia tecnica, il collegio, nel caso lo dovesse ritenere opportuno, sceglie un esperto di assoluta terzietà rispetto agli interessi in conflitto e cura, nello svolgimento dei lavori, il pieno rispetto del contraddittorio.

Nel momento in cui la parte decide di far ascoltare dei testimoni capaci di riferire sui fatti per cui è causa, essi, una volta ammessi a riferire dal collegio, devono essere intimati e presentarsi in udienza a pena di decadenza.

L'escussione testimoniale viene anticipata dall'ammonimento che eventuali falsità o reticenze produrranno per i tesserati le conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi di lealtà e correttezza.

Pertanto, in capo al testimone, solo se esso è un tesserato, potrà scattare un procedimento disciplinare autonomo.

Le domande precedentemente indicate nella comparsa sono rivolte ai testimoni solo dal Presidente del collegio, mentre le parti potranno rivolgere istanze di chiarimenti, nei limiti della rilevanza e della pertinenza.

Durante l'escussione dei testimoni, essi potranno anche riferire che a conoscenza dei fatti erano presenti terze persone. Il Presidente, ove lo ritenga opportuno, considerati i maggiori poteri inquisitori conferiti con la riforma, potrà decidere di sentirli, anche se non indicati dalle parti, al fine di rendere più completa la fase istruttoria.

Una volta sentiti tutti i testimoni e depositate le perizie tecniche, la fase istruttoria viene chiusa aprendosi, contestualmente, la fase della discussione.

In questo momento le parti, oralmente, riepilogano la fase istruttoria soffermandosi sui documenti depositati al fine di convincere il Presidente delle ragioni della propria parte.

Terminata anche questa parte, il Presidente si ritira in camera di consiglio al fine di emettere una pronuncia di non luogo a procedere nel caso in cui non ritenga provato l'addebito o, in caso contrario, irroga la sanzione che ritiene di giustizia.

La decisione del Tribunale federale viene successivamente comunicata alle parti e pubblicata sul sito della *FIN*.

L'art. 79 del Regolamento prevede l'iter processuale in caso in cui la parte interessate decida di proporre appello alla decisione del Tribunale Federale.

Tale procedimento viene mosso nel momento in cui viene depositato il ricorso presso la Segreteria Generale federale non oltre il termine di quindici giorni dalla comunicazione della decisione.

Nell'atto di impugnazione non possono proporsi domande o questioni nuove e, se proposte, devono essere rigettate d'ufficio; l'appellante non può dedurre nuove prove, salvo che dimostri di non aver potuto dedurle nel giudizio di primo grado per causa a lui non imputabile; non si possono sanare irregolarità procedurali che abbiano reso inammissibile il ricorso di primo grado.

Entro dieci giorni dal deposito dell'atto, il presidente della Corte federale di appello fissa l'udienza di discussione.

Il ricorso e il provvedimento di fissazione d'udienza sono comunicati a tutte le parti presenti nel precedente grado di giudizio.

Decorso il termine per proporre ricorso, avverso le decisioni del Tribunale federale non è più ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.

La proposizione del ricorso non sospende l'esecuzione della decisione impugnata; tuttavia, il Presidente del collegio, quando ricorrono gravi motivi, d'ufficio o su richiesta di parte, può disporre, con lo stesso provvedimento col quale fissa l'udienza di discussione, la sospensione dell'esecuzione ovvero altro provvedimento che appaia, secondo le circostanze, il più idoneo ad evitare al ricorrente un pregiudizio irreversibile.

In udienza il collegio conferma, modifica o revoca il provvedimento adottato dal Presidente. Il provvedimento in ogni caso perde efficacia con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio.

Tutte le impugnazioni contro la medesima decisione debbono essere riunite e trattate congiuntamente. Le impugnazioni incidentali devono essere depositate al più tardi alla prima udienza.

Durante l'iter di appello, il Giudice se valuta diversamente in fatto o in diritto le risultanze del primo grado, riforma, in tutto od in parte, la decisione impugnata, altrimenti respinge l'impugnazione confermando la decisione di primo grado.

Non è consentita la rimessione al primo giudice, salvi i casi di nullità del giudizio per omissione delle comunicazioni.

Se rileva motivi di inammissibilità o di improcedibilità del ricorso proposto in primo grado, il giudice annulla la decisione impugnata. In ogni altro caso in cui non debba dichiarare l'inammissibilità o l'improcedibilità del ricorso decide nel merito.

Quando definisce il giudizio, il Presidente del collegio dà lettura del dispositivo e, se l'esigenza dell'esposizione differita delle ragioni della decisione non consente il deposito contestuale della motivazione per la particolare complessità della controversia, fissa nel dispositivo un termine non superiore a dieci giorni per il deposito della sola motivazione.

In quest'ultimo caso, salvo che sia altrimenti disposto con nuovo provvedimento a norma dell'art. 76, l'esecuzione della decisione non è impedita e, ove ammesso, il ricorso al Collegio di garanzia dello sport rimane improponibile fino alla pubblicazione della motivazione.

Quando l'atto di impugnazione è proposto dal solo soggetto sanzionato, il giudice non può irrogare una sanzione più grave per specie o entità.

La decisione della Corte federale di appello è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

Tutte le decisioni degli organi giudicanti di primo grado sono immediatamente esecutive.

In materia disciplinare, su richiesta dell'interessato, da presentarsi contestualmente al ricorso, la Corte federale di appello, quando ricorrono gravissimi motivi, può disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della decisione impugnata.

Qualsiasi decisione degli organi giudicanti che comporti la perdita della posizione di classifica acquisita sul campo, con conseguenti effetti sull'attribuzione del titolo o sulla retrocessione, non determina alcun effetto automatico nei confronti di altri soggetti che possono in punto di fatto trarre beneficio dalla decisione stessa.

Spetta esclusivamente al Consiglio Federale, sulla base di considerazioni di merito sportivo, l'attribuzione di un titolo o la partecipazione ad un Campionato di una società in luogo di quella destinataria della sanzione sportiva da parte dei predetti giudici.

La *FIN* è tenuta a trasmettere i provvedimenti sanzionatori al *CONI* dopo aver effettuato l'inserimento nel Registro delle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo istituito presso il Comitato Olimpico, entro 5 giorni dalla data in cui gli stessi sono passati in giudicato, se trattasi di decisione definitiva a carattere disciplinare.

Le decisioni definitive emesse dagli organi di giustizia sono trascritte nel Casellario federale.

5. *Conclusioni*

A seguito della riforma adottata dal *CONI*, la *FIN* è stata costretta a ridisegnare il suo assetto organico al fine di aderire alla predetta riforma pur essendo nota la sua contrarietà alla stessa.

Alcuni meccanismi sono rimasti gli stessi, come ad esempio l'iter processuale non è variato di molto rispetto al passato. Alcuni organi hanno semplicemente cambiato denominazione come ad esempio la ex Commissione disciplinare ora chiamata Tribunale federale, mentre vi è stata l'introduzione di alcuni nuovi istituti, capisaldi del sistema di giustizia ordinario e per la prima volta entrano a far parte dell'ordinamento sportivo, quali il patrocinio a spese dello stato[8] e la condanna per lite temeraria.[9]

Inoltre, dopo la soppressione dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva ed il TNAS, anche la giustizia sportiva si è dotata di un organo, presente all'interno del *CONI* paragonabile alla Corte di Cassazione per l'ordinamento ordinario.

---

[8] Art. 9 - Ufficio del gratuito patrocinio. Per i non abbienti che intendano avvalersi dell'assistenza di un difensore, è previsto il ricorso all'Ufficio del gratuito patrocinio istituito presso il *CONI* al fine di assicurare la difesa tecnica. La disciplina del patrocinio gratuito è regolamentata da specifica normativa predisposta dal *CONI*.

[9] Art. 16 - Condanna alle spese per lite temeraria. Il giudice, con la decisione che chiude il procedimento, può condannare la parte soccombente che abbia proposto una lite ritenuta temeraria al pagamento delle spese a favore dell'altra parte fino a una somma pari al triplo del contributo per l'accesso ai servizi di giustizia sportiva. Se la condotta della parte soccombente assume rilievo anche sotto il profilo disciplinare, il giudice segnala il fatto al procuratore federale.

Infine, è da sottolineare che la norma transitoria ha previsto espressamente che i procedimenti in corso dinanzi agli organi di giustizia della *FIN* alla data di entrata in vigore del Regolamento proseguono in ambito federale con applicazione delle norme anteriormente vigenti, mentre i nuovi procedimenti vengono incardinati con le regole del nuovo processo federale.

Al contrario di altre federazioni, si può solo elogiare la celerità della *FIN* ad adottare la nuova riforma, in quanto altre federazioni non ancora si sono mosse per tale fine, lasciando disattesi i caratteri del nuovo processo previsto dal *CONI*.

LA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA NELLA FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

di *Marco Longobardi*[*]

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. La riserva di giurisdizione sportiva – 3. I principi della Giustizia sportiva – 4. Gli Organi di Giustizia (classificazione) – 5. Il Giudice Sportivo Nazionale e i Giudici Sportivi Territoriali – 6. La Corte Sportiva di Appello – 7. Il Tribunale Federale – 8. La Corte Federale di Appello – 9. La Procura Federale – 10. La Commissione Vertenze Arbitrali – 11. L'Arbitrato – 12. Il Procedimento di Ingiunzione – 13. Conclusioni

1. Premessa

La Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) rappresenta, in via esclusiva, lo sport della pallacanestro in Italia e nei rapporti internazionali, nelle sue forme agonistiche ed amatoriali svolte al coperto o sui «*campi*» all'aperto, con lo scopo di «*promuovere, regolare e sviluppare lo sport della pallacanestro in Italia*».[1]

Nell'ambito della regolamentazione dello sport della pallacanestro, la giustizia sportiva riveste un ruolo fondamentale in quanto opera al fine di contrastare ogni forma di illecito sportivo,[2] ripristinando il rispetto dei principi costituzionali, delle

---

[*] *Senior Associate* Studio Carnelutti. Componente Commissione Vertenze Arbitrali della FIP. E-mail: mlo@carnelutti.it.

Le opinioni espresse nella presente pubblicazione sono a titolo esclusivamente personale.

[1] L'Art. 1, comma 2 dello Statuto dispone che: "*La FIP, nell'ambito del rapporto federativo con il CONI, organo rappresentativo della comunità sportiva nazionale, ha lo scopo di promuovere, regolare, sviluppare lo sport della pallacanestro in Italia, nel rispetto dei princìpi costituzionali, della legislazione vigente, dei Regolamenti e disposizioni della Federation Internationale de Basketball (FIBA), cui è affiliata, degli indirizzi e delle direttive del CONI e del Comitato Internazionale Olimpico (CIO)*".

[2] Ai sensi dell'Art. 48, comma 1 dello Statuto "*Lo Statuto ed i Regolamenti federali assicurano […] la decisa opposizione ad ogni forma di illecito sportivo, all'uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica che verbale, alla commercializzazione e alla corruzione*". La somministrazione e l'uso di sostanze o "metodi doping", sono vietati e le procedure e modalità per effettuare i controlli antidoping, nonché le relative infrazioni e sanzioni, sono stabilite dalle norme sportive Antidoping (Art. 37 comma 1, Regolamento di Giustizia).

disposizioni della Federazione Internazionale di Pallacanestro (FIBA),[3] della Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) e del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI).[4]

A tale proposito la Federazione Italiana Pallacanestro ha recentemente recepito i principi del Codice della Giustizia Sportiva[5] riformando lo Statuto, il Regolamento di Giustizia ed il Regolamento Organico entrati in vigore il 5 ottobre 2014;[6] prima di analizzare le disposizioni interne alla FIP è necessario soffermarci sulle norme e sulle pronunce giurisprudenziali che hanno segnato la linea di demarcazione tra la giustizia ordinaria e la giustizia sportiva.

2. *La riserva di giurisdizione sportiva*

Il rapporto tra giustizia ordinaria e giustizia sportiva rappresenta un tema particolarmente complesso e dibattuto che ha un importante impatto anche nell'ambito della FIP.

In via generale il decreto legge (d.l.) del 19 agosto 2003 n. 220[7] sancisce, come noto, l'autonomia dell'ordinamento sportivo riconoscendo agli organi di giustizia federale una giurisdizione esclusiva in relazione alle «*questioni*» originate dall'attività sportiva; in particolare, il suddetto d.l. dispone che: «è *riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto: a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni alfine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive,b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive*»[8] e che le società, le associazioni e i tesserati hanno «*l'onere di adire*» gli organi di giustizia sportiva nelle suddette materie.

---

[3] Ai sensi dell'Art. 34, comma 1 lett. d) del Regolamento di Giustizia, la violazione, fra l'altro, dei Regolamenti della FIBA in tema di caratteristiche del campo di gioco, sopravvenute rispetto alla omologazione del campo di gioco, danno luogo alle seguenti sanzioni amministrative: ammonizione, ammenda e perdita della gara disputata.

[4] L'Art. 39, comma 1 del Regolamento di Giustizia dispone che "*si applica l'inibizione da tre mesi a tre anni a chiunque, violando i principi di lealtà e correttezza, con azioni od omissioni volontarie, dirette o mediate, violi qualsiasi disposizione regolamentare non diversamente sanzionata. In caso di desistenza volontaria la sanzione è ridotta della metà. Nel caso in cui l'azione o l'omissione sia diretta a conseguire un illecito vantaggio la sanzione è aumentata. La stessa sanzione si applica per le violazioni degli obblighi di riservatezza e di indipendenza previsti per gli organi di giustizia sportiva, dai princìpi fondamentali della Giustizia sportiva approvati dal Consiglio Nazionale CONI nonché per le violazioni delle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento Etico Sportivo*".

[5] Nelle sedute dell'11 giugno 2014 la Giunta Esecutiva ed il Consiglio Nazionale del CONI hanno approvato le nuove norme della giustizia sportiva. Il Codice della Giustizia Sportiva, è entrato in vigore il 1 luglio 2014 ed è pubblicato sul sito www.coni.it.

[6] Lo Statuto, il Regolamento di Giustizia ed il Regolamento Organico sono pubblicati sul sito www.fip.it.

[7] Decreto Legge 19 agosto 2003 n. 220 "disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva" convertito in Legge, con modificazioni, dall'art. 1, Legge 17 ottobre 2003 n. 280 (Gazz. Uff. n. 243 del 18 ottobre 2003).

[8] Art. 2 comma 1 del D.L n. 220 del 2003.

Passando ad esaminare l'ordinamento della Federazione Italiana Pallacenestro dobbiamo precisare che già nel previgente Regolamento di Giustizia vi era un espresso riferimento alla riserva di giurisdizione sportiva sancita dal d.l. n. 220/2003.

In particolare, detto Regolamento statuiva che i tesserati, gli affiliati ed i soggetti ad essi equiparati, dovevano adire gli organi di giustizia sportiva rimettendo ad un giudizio arbitrale irrituale la risoluzione delle controversie tra essi insorte ed originate dalla loro attività sportiva o associativa.[9]

In senso conforme, il Regolamemto Organico in vigore dal 5 ottobre 2014 dispone che "tutte le controversie insorte tra affiliati, tra tesserati, tra associati, tra affiliate e tesserati, o tra tesserati ed associati, le quali siano orginate dalla attività sportiva o associativa e abbiano carattere meramente patrimoniale, sono devolute in via esclusiva a norma dell'Art. 37 dello Statuto, alla competenza di un collegio arbitrale".[10]

Tuttavia nel corso degli anni sono state sollevate dure critiche all'autonomia dell'ordinamento sportivo probabilmente per il timore di vedere sottratte alla giurisdizione ordinaria le predette "questioni" originate dall'attività sportiva.

Proprio nell'ambito della Federazione Italiana Pallacanestro è stata sollevata una questione di legittimità costituzionale delle disposizioni in parola da parte di un dirigente sportivo di una nota squadra di basket che era stato condannato alla «inibizione» dallo svolgimento di ogni attività federale con provvedimento della «Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport».[11]

Il suddetto dirigente sportivo, aveva deciso di impugnare il predetto provvedimento inibitorio[12] davanti al TAR chiedendo che fosse pronunciata la illegittimità dello stesso, in quanto emesso da un organo privo di giurisdizione; nel procedimento amministrativo in parola, si costituivano in giudizio sia la FIP che il

---

[9] Il previgente Art. 6 comma 3 del Regolamento di Giustizia disponeva che «*le Società affiliate e i tesserati si impegnano a rimettere ad un giudizio arbitrale irrituale, secondo la disciplina prevista agli articolo 58 ss. Regolamento Organico, la risoluzione di controversie tra essi insorte, che siano originate dalla loro attività sportiva o associativa e abbiano carattere meramente patrimoniale, sempre che per tali controversie la Legge non escluda la compromettibilità in arbitri*».

[10] Art. 58 comma 1 del Regolamento Organico.

[11] Il Consiglio Nazionale del CONI il 26 febbraio 2008 aveva adottato alcune modifiche al proprio Statuto introducendo l'istituzione due organismi di giustizia sportiva - l'Alta Corte di Giustizia Sportiva ed il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport - e la conseguente soppressione della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport. Il Codice della Giustizia Sportiva, entrato in vigore il 1 luglio 2014, ha invece istituito il Collegio di Garanzia dello Sport in luogo dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva (Alta Corte) e del Tribunale Nazione di Arbitrato per lo Sport (TNAS)

[12] Il Giudice Sportivo Nazionale della FIP aveva disposto la inibizione del dirigente sportivo da qualsiasi attività federale per due anni. In secondo grado, la Corte Federale della FIP aggravava la suddetta sanzione, protraendo la durata della inibizione sino a complessivi tre anni e quattro mesi di inibizione dall'attività federale. In seguito a tale provvedimento della Corte Federale, il tesserato adiva la "*Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport*" che confermava la sanzione irrogata. Avverso tale provvedimento veniva proposto ricorso al TAR che sollevava la questione di legittimità costituzionale in commento.

CONI[13] chiedendo al TAR di dichiarare il proprio difetto di giurisdizione confermando quindi quella della FIP.

Il TAR pur affermando di condividere la «*parabola argomentativa*» relativa all'autonomia dell'ordinamento sportivo decideva, tuttavia, di sollevare una questione di legittimità costituzionale[14] relativamente all'Art. 2, comma 1, lett. b) e comma 2 del d.l. n. 220/2003 nella parte in cui «*riserva al giudice sportivo la competenza a decidere in via definitiva le controversie aventi ad oggetto sanzioni inflitte ad atleti, tesserati, associazioni e società sportive, sottraendole al giudice amministrativo, anche se i loro effetti superano l'ambito dell'ordinamento sportivo, incidendo su diritti ed interessi legittimi*».[15]

Inoltre il TAR, nell'ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale, sollevava dubbi di legittimità sulle disposizioni «*statutarie e regolamentari della FIP*» nella parte in cui imponevano ai tesserati e agli affiliati di adire gli organi di giustizia federale[16] anche nel caso di irrogazioni di sanzioni disciplinari «*non tecniche*»;[17] a supporto delle proprie argomentazioni il TAR precisava che «*la giustizia sportiva si occupa dell'applicazione delle regole sportive, quella statale entra in gioco ove la controversia concerne la lesione di diritti soggettivi o interessi legittimi*».[18]

La FIP e il CONI, al contrario, invocavano l'applicazione della propria riserva di giurisdizione sostenendo che un ordinamento legittimato ad emanare regole dovrebbe essere anche in grado di istituire organi che valutino le relative controversie nel rispetto di quanto sancito dal predetto d.l. n. 220/2003.[19]

---

[13] La FIP ed il CONI sostenevano nelle proprie memorie difensive che "*al concetto di autonomia si ricollega quello di autodichia, dovendo un ordinamento legittimato ad emanare regole, essere in grado di istituire organi che valutino le relative controversie*". La FIP prosegue osservando che, comunque, "*la questione, ove se ne riscontrasse la rilevanza, sarebbe infondata. Infatti l'Art. 2 del DL 220/2003 va letto congiuntamente all'Art. 1 che, nel garantire l'autonomia dell'ordinamento sportivo, precisa che siffatta tutela si esplica in termini assoluti solo nelle materie il cui rilievo è esclusivamente interno a tale ordinamento. Invece, là dove entrano in gioco diritti ed interessi protetti dall'ordinamento generale, la garanzia dell'ordinamento particolare cede di fronte a quelle apprestate ai soggetti dell'ordinamento generale*" (cfr. Sent. 49/2011 par. 5.2.).

[14] Per contrasto con gli artt. 24, 103 e 113 della Costituzione.

[15] Così la Corte costituzionale nella Sent. 49/2013 nella parte in cui descrive il contenuto dell'ordinanza di rimessione del TAR della questione di legittimità costituzione in parola.

[16] L'Art. 6 comma 2 del previgente Regolamento di Giustizia disponeva che l'inosservanza dell'obbligatorietà di adire gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo nelle materie di cui al predetto Art. 2 del d.l. n. 220/2003 convertito dalla Legge n. 280/2003, "*comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari, sino alla radiazione, nei modi e termini indicati nel Regolamento di Giustizia*".

[17] Nell'ordinanza di rimessione della questione di legittimità costituzionale si assumeva violato l'Art. 24 della Costituzione nella parte in cui garantisce il diritto, in ogni stato e grado del procedimento, di agire in giudizio a tutela dei propri diritti ed interessi legittimi. Sarebbero stati violati anche gli artt. 103 e 113 della Costituzione che consentono l'impugnativa degli atti amministrativi di fronte agli organi della giustizia amministrativa.

[18] Corte Cost. sentenza 11 febbraio 2011, n. 4949/2011, par. 3.

[19] La FIP ed il CONI sostenevano che "*al concetto di autonomia si ricollega quello di autodichia, dovendo un ordinamento legittimato ad emanare regole, essere in grado di istituire organi che*

In conclusione, la Corte Costituzionale con sentenza dell'11 febbraio 2011 n. 49 dichiarava «*non fondata*» la questione di legittimità costituzionale sollevata dal dirigente sportivo precisando che le suddette disposizioni (il d.l. 220/2003 e le disposizioni interne alla FIP) sono conformi ai princìpi costituzionali[20] in quanto «*non può porsi in dubbio che le associazioni sportive siano tra le più diffuse formazioni sociali dove l'uomo svolge la sua personalità*»[21] e che deve essere garantita una «*diversificata forma di tutela giurisdizionale*»[22] qual è, appunto, quella esercitata dagli organi di giustizia sportiva nelle controversie originate dall'attività sportiva.[23]

3. I principi della Giustizia sportiva

La Federazione Italiana Pallacanestro, in conformità a quanto disposto dal recente Codice della Giustizia Sportiva, introduce nello Statuto, nel Regolamento di Giustizia e nel Regolamento Organico - come detto entrati in vigore il 5 ottobre 2014 - alcuni principi in materia di giustizia sportiva sui quali dobbiamo soffermare la nostra attenzione.

In primo luogo, l'ordinamento federale dispone che "*spetta ai tesserati, alle società affiliate agli altri soggetti legittimati da ciascuna Federazione, il diritto di agire innanzi agli organi di giustizia per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo*"[24] e che deve essere garantita la "*parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo*".[25]

A tale proposito le parti del giudizio hanno il diritto di nominare difensori, di acquisire copia degli atti processuali, di richiedere audizioni, di formulare istanze istruttorie, di produrre documenti e quant'altro costituisca una salvaguardia dei

---

valutino le relative controversie". La FIP osservava altresì che "*la questione, ove se ne riscontrasse la rilevanza, sarebbe infondata. Infatti l'Art. 2 del DL 220/2003 va letto congiuntamente all'Art. 1 che, nel garantire l'autonomia dell'ordinamento sportivo, precisa che siffatta tutela si esplica in termini assoluti solo nelle materie il cui rilievo è esclusivamente interno a tale ordinamento. Invece, là dove entrano in gioco diritti ed interessi protetti dall'ordinamento generale, la garanzia dell'ordinamento particolare cede di fronte a quelle apprestate ai soggetti dell'ordinamento generale*" (cfr. Sent. 49/2011 par. 5.2.).

[20] In particolare gli artt. 2 e 18 della Costituzione.

[21] Corte Cost. sent. 11 febbraio 2011, n. 49 par. 4.1.

[22] La Corte Cost. precisava altresì al par. 4.4 che la giustizia sportiva deve essere considerata una forma di tutela "*per equivalente, diversa rispetto a quella in via generale attribuita al giudice amministrativo, vertendosi in materia di giurisdizione esclusiva*".

[23] Tale conclusione conferma quanto affermato dalla Cassazione secondo la quale "*le decisioni degli organi di giustizia sportiva che hanno per oggetto l'osservanza di norme regolamentari, organizzative e statutarie sono espressione dell'autonomia normativa interna delle federazioni e sono collocate in un'area di non rilevanza (o indifferenza) per l'ordinamento statale, senza che possano essere considerate come espressione di potestà pubbliche ed essere considerate alla stregua di decisioni amministrative*". *Ex plurimis* Corte di Cass., S.U., Sent. 23 marzo 2004, n. 5775 e Sent. Cass., sez. I, 16 febbraio 2005, n. 18919, disponibili *on line* all'indirizzo web www.rdes.it/riv3_giustiziasportiva.pdf.

[24] Cfr. Art. 63 del Regolamento di Giustizia.

[25] Cfr. Art. 52 comma 2 dello Statuto.

propri diritti.[26]

Ebbene la FIP, dando applicazione all'Art. 8 del Codice della Giustizia Sportiva statuisce - per la prima volta - che coloro che non possono permettersi di sostenere costi legali, hanno la facoltà di avvalersi dell'Ufficio del gratuito patrocinio istituito presso il Coni.[27]

Sempre in attuazione del Codice della Giustizia Sportiva,[28] la FIP dispone che i giudici e le parti "*devono cooperare per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale*"[29] e che "*il giudice non può rinviare la pronuncia né l'udienza se non quando ritenga la questione o la controversia non ancora matura per la decisione*".[30]

Inoltre l'ordinamento federale dà risalto al principio di immediata esecutività delle decisioni degli organi di giustizia e a quello del doppio grado di giudizio sancendo che "*contro le decisioni adottate in primo grado dagli Organi Giudicanti è assicurato un secondo grado di giudizio, fatto salvo quanto previsto dalle norme sportive antidoping*".[31]

Lo Statuto introduce, altresì, importanti condizioni per garantire l'autonomia e l'indipendenza degli Organi di Giustizia imponendo a questi ultimi di non avere rapporti di natura economica con le associazioni affiliate e con i soggetti sottoposti alla loro giurisdizione[32] rendendo la carica di componente dei suddetti Organi incompatibile con quella di componente degli organi di giustizia del Coni, della Procura Generale dello Sport e degli organi di giustizia o di procuratore "*presso più di un'altra Federazione*";[33] peraltro a differenza di quanto disposto prima della riforma[34] il mandato di componente degli Organi di Giustizia "*non può essere rinnovato per più di due volte*".[35]

Infine, lo Statuto garantisce la riservatezza delle parti del giudizio imponendo ai componenti degli Organi di Giustizia di non rilasciare dichiarazioni agli organi di

[26] Art. 4 comma 2 del Regolamento di Giustizia.
[27] Cfr. Art. 65, comma 1 del Regolamento di Giustizia.
[28] L'Art. 2 comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva dispone che "*I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della durata ragionevole del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale*".
[29] Art. 52, comma 3 dello Statuto.
[30] Art. 66 comma 3 Regolamento di Giustizia.
[31] Art. 5 del Regolamento di Giustizia.
[32] Ciascun componente degli organi di giustizia presso la FIP all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrive una dichiarazione con cui attesta di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i tesserati, le società affiliate ed altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze (cfr. Art. 60 comma 3 Regolamento di Giustizia).
[33] Così l'Art. 60 comma 5 del Regolamento di Giustizia.
[34] L'Art. 48 comma 2 del previgente Statuto non prevedeva, infatti, per gli organi di giustizia un limite temporale per l'eventuale rinnovo del mandato.
[35] Così l'Art. 52 comma 7 dello Statuto.

stampa sui giudizi in corso e su quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, tranne nel caso in cui siano trascorsi almeno dodici mesi dalla relativa conclusione.[36]

4. Gli Organi di Giustizia (classificazione)

Gli Organi di Giustizia sono convenzionalmente suddivisi in dottrina[37] in relazione alle questioni ad essi sottoposte, in organi di natura *tecnica*, di natura *disciplinare* e di natura *economica* ma nell'ordinamento federale tale distinzione non trova una rigorosa applicazione in quanto, come vedremo, alcuni organi di giustizia possono svolgere funzioni di natura diversa.

La Federazione Italiana Pallacanestro - a differenza di quanto avveniva prima della riforma[38] - classifica gli "*Organi di Giustizia*" in due categorie:

1) "*Organi di Giustizia Sportiva*" (Giudice Sportivo Nazionale; Giudici Sportivi Territoriali e Corte Sportiva di Appello) e

2) "*Organi di Giustizia Federale*" (Tribunale Federale e Corte Federale di Appello).

5. Il Giudice Sportivo Nazionale ed i Giudici Sportivi Territoriali

Il Giudice Sportivo Nazionale e i Giudici Sportivi Territoriali sono, come detto, Organi di Giustizia Sportiva di primo grado che giudicano in composizione monocratica, con la medesima competenza funzionale su questioni di natura disciplinare e di natura tecnica.

Il tratto distintivo tra i predetti Organi attiene alla diversa competenza territoriale in quanto il Giudice Sportivo Nazionale decide sui campionati e sulle competizioni "di ambito nazionale", mentre i Giudici Sportivi Territoriali decidono sui campionati e sulle competizioni relative ad un ristretto "ambito territoriale".[39]

---

[36] Così l'Art. 52, comma 8 dello Statuto.

[37] G. Valori, "*Il Diritto nello Sport*", Torino 2009, 126. F. Padovani, "*Le Federazioni sportive*", Giur. It., 2010, 6.

[38] Il previgente Regolamento di Giustizia disponeva, all'Art. 60 comma 2, quanto segue: "*Sono Organi di giustizia di primo grado:*
a) il Giudice Sportivo Nazionale;
b) la Commissione Giudicante Nazionale;
c) la Commissione Tesseramento;
d) le Commissioni esecutive in campo ed i Commissari;
e) il Giudice Sportivo Ufficio Tecnico Provinciale;
f) il Giudice Sportivo Ufficio Tecnico Regionale;
Sono organi di giustizia di secondo grado:
a) la Commissione Giudicante Nazionale;
b) la Corte Federale;
c) le Commissioni Giudicanti Regionali.
E' Organismo di giustizia centrale:
a) la Commissione Vertenze Arbitrali.
E' infine organo di giustizia inquirente e requirente la Procura Federale".

[39] Art. 73 comma 2 Regolamento di Giustizia.

Tuttavia, entrambi giudicano in prima istanza, *inaudita altera parte* e con immediatezza sulle questioni di *natura tecnica* relative alla: i) regolarità dei campi, degli impianti e delle relative attrezzature; ii) regolarità dello *status* e posizione degli atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara; iii) regolarità delle gare ed omologazione dei relativi risultati.

Inoltre la competenza degli Organi in parola attiene a questioni di *natura disciplinare* che riguardano i comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara ed attiene ad "*ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara*".

Le predette questioni (di natura sia tecnica che disciplinare) possono essere sottoposti agli Organi di Giustizia Sportiva su richiesta del titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento,[40] su segnalazione del Procuratore Federale e possono essere esaminate anche d'ufficio in assenza di impulso di parte.

Infine i predetti Organi, se riscontrano violazioni, possono irrogare le "*sanzioni previste dal Regolamento di Giustizia*" oppure, relativamente alle questioni di natura tecnica, possono annullare la gara indicando la data per la relativa ripetizione o modificare il risultato conseguito sul campo.[41]

6. *La Corte Sportiva di Appello*

La Corte Sportiva di Appello è anch'essa un Organo di Giustizia Sportiva ma con competenza a decidere in seconda istanza e in composizione collegiale in materia di: i) reclami avverso le decisioni dei suddetti giudici di primo grado; ii) istanze di ricusazione proposte contro gli stessi giudici di prime cure.

I reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale e dei Giudici Sportivi Territoriali, possono essere promossi dalla parte interessata o dalla Procura federale[42] entro i seguenti termini perentori: i) ore 14 del giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento di primo grado mediante una sommaria indicazione dei motivi di impugnazione;[43] ii) sette giorni dalla pubblicazione della pronuncia impugnata.[44]

La parte che propone il reclamo, se non ricorrono ragioni di urgenza, può produrre motivi aggiunti con una memoria integrativa da depositare, a pena di inammissibilità, non oltre il terzo giorno successivo a quello in cui ha ricevuto copia dei documenti relativi al giudizio di primo grado.

Sebbene la proposizione del reclamo non sospenda l'esecutività della decisione impugnata è prevista la facoltà di richiedere una motivata sospensiva

[40] Art 76 comma 1 del Regolamento di Giustizia.
[41] Art.79, comma 3 del Regolamento di Giustizia.
[42] La Procura Federale successivamente alla riforma della giustizia sportiva è un "Organo Federale Centrale".
[43] In assenza di fondata opposizione all'urgenza da parte dei soggetti interessati, la Corte Sportiva di appello assume la decisione entro le 24 del secondo giorno successivo alla proposizione del ricorso e, nelle more la esecuzione della sanzione resta sospesa (Art. 81 comma 3, Regolamento di Giustizia).
[44] Art 80 comma 2 del Regolamento di Giustizia.

della stessa nel caso in cui sussista un grave ed imminente pericolo derivante dalla esecutività.[45]

La Corte Sportiva di Appello, all'esito del procedimento, può confermare la decisione impugnata, può annullare detta decisione (nel caso in cui rilevi motivi di improponibilità dell'istanza proposta in primo grado)[46] o può riformare, in tutto o in parte, la decisione stessa.

L'ordinamento prevede termini brevi anche per la pronuncia della decisione di secondo grado statuendo che la Corte Sportiva di Appello deve pronunciarsi, in caso di reclamo di urgenza, entro le ore 24 ore del secondo giorno successivo alla proposizione del reclamo oppure entro quindici giorni dal deposito del reclamo ordinario; in ogni caso la decisione deve essere motivata, comunicata "senza indugio" alle parti e resa pubblica.[47]

7. Il Tribunale Federale

Il Legislatore federale nel riformare l'ordinamento, oltre ai predetti Organi di Giustizia Sportiva,[48] ha disciplinato gli *Organi di Giustizia Federale* (anche denominati *Giudici Federali*)[49] che, come visto, sono: i) il Tribunale Federale e ii) la Corte Federale di Appello.

Entrambi i suddetti Organi di Giustizia Federale giudicano in composizione collegiale con un numero variabile da tre a cinque componenti e possono essere articolati, su decisione del Consiglio federale, in più sezioni su base territoriale.[50]

In particolare, il Tribunale Federale è chiamato a decidere in primo grado sugli illeciti sportivi e in altre materie di particolare interesse pubblico[51] e su "*tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento sportivo dinanzi ai Giudici sportivi nazionali o territoriali*";[52] esso è altresì competente a decidere - su ricorso di un componente del Consiglio federale o del Collegio dei revisori dei conti - sulle deliberazioni del Consiglio federale che si assumono "*contrarie alla legge, allo Statuto del Coni e ai principi fondamentali del Coni e allo statuto e ai regolamenti della Federazione*".[53]

---

[45] Ai sensi dell'Art. 80 comma 2 del Regolamento di Giustizia il potere di sospensione deve essere esercitato "da parte del giudice"; in considerazione del tenore letterale della disposizione in parola sembrerebbe che il potere di sospensione possa essere esercitato dal giudice che ha emesso la pronunciato impugnata. Si ritiene tuttavia che il potere di sospensione sia di competenza dello stesso Giudice Sportivo così come avviene, come vedremo, nel caso di giudizio innanzi alla Corte Federale di Appello che attribuisce a quest'ultima la competenza in materia di sospensiva delle decisioni.

[46] Art. 80 comma 8 del Regolamento di Giustizia.

[47] Art. 80 comma 9 e l'Art. 81 comma 5 del Regolamento di Giustizia.

[48] Quali, come visto, sono il Giudice Sportivo Nazionale, i Giudici Sportivi Territoriali e la Corte Sportiva di Appello.

[49] Art. 56 comma 2 dello Statuto.

[50] Art. 89, comma 6 del Regolamento di Giustizia.

[51] Art. 98 comma 2 del Regolamento di Giustizia.

[52] Art. 57 comma 4 dello Statuto.

[53] Art. 94 comma 2 del Regolamento di Giustizia.

Il ricorso proposto davanti al Tribunale Federale deve essere depositato entro trenta giorni dalla conoscenza dell'atto o del fatto e, in ogni caso, non oltre un anno dall'accadimento dei fatti o dall'emanazione dell'atto.[54]

Detto atto introduttivo deve contenere i seguenti elementi: i) nominativo del ricorrente e del suo difensore; ii) nominativo dei soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque dei contro interessati; iii) esposizione dei fatti; vi) oggetto della domanda (*petitum*); v) motivi del ricorso (*causa petendi*); vi) indicazione dei mezzi di prova; vii) sottoscrizione del difensore e procura alla liti.

Il ricorrente, qualora abbia fondato motivo di temere di subire un pregiudizio grave ed irreparabile nel corso del procedimento, può proporre una istanza cautelare (con lo stesso ricorso o con un atto successivo)[55] sulla quale il Tribunale deve pronunciarsi con provvedimento motivato, non impugnabile ma revocabile, in ogni momento, anche d'ufficio.[56]

Il Tribunale Federale provvede alla fissazione dell'udienza di discussione entro dieci giorni dal deposito del ricorso dandone comunicazione alle parti e alla Procura federale; tra la comunicazione dell'udienza e la data dell'udienza, deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni salvo nel caso in cui sussistano "giusti motivi" per l'abbreviazione del predetto termine.[57]

Le parti possono visionare il fascicolo del procedimento ed estrarre copia degli atti fino a cinque giorni prima dell'udienza di discussione e possono produrre documenti e depositare memorie con l'indicazione di eventauli mezzi di prova di cui intendono valersi nel procedimento.

L'udienza si svolge in camera di consiglio ma resta ferma la facoltà delle parti di essere sentite qualora ne facciano espressa richiesta al Tribunale che può disporre, anche d'ufficio, l'assunzione di qualsiasi mezzo di prova comprese le testimonianze; qualora sia necessario esperire una consulenza tecnica il Tribunale provvede a nominare un esperto di assoluta terzietà che trasmette l'elaborato finale almeno dieci giorni prima dell'udienza per consentire alle parti di produrre eventuali osservazioni da promuovere con memoria conclusiva o durante la stessa udienza discussione.

Inoltre il Tribunale può escludere ogni forma di pubblicità dell'udienza se ricorrono esigenze di riservatezza come nel caso di indagini relative a procedimenti penali in corso; mentre se non ricorrono dette esigenze di riservatezza ed il procedimento riguarda illeciti sportivi e procedimenti di interesse pubblico, i

[54] Non è invece soggetta ad alcun termine di decadenza l'eventuale deferimento proposto dal Procuratore federale ai sensi dell'Art. 93 comma 2 del Regolamento di Giustizia.

[55] In tal caso ne è data comunicazione alle altre parti del giudizio che possono presentare memorie e documenti per contestare la fondatezza della domanda cautelare (Art. 96 comma 1 Regolamento di Giustizia).

[56] Il provvedimento cautelare perde efficacia con la decisione del Tribunale Federale che definisce nel merito il procedimento.

[57] L'abbreviazione può essere disposta, ad esempio, al fine di scongiurare il rischio di prescrizione degli illeciti contestati purché sia assicurato alla parte accusata di illeciti l'esercizio effettivo del diritto di difesa (cfr. Art. 92 comma 2 del Regolamento di Giustizia).

rappresentanti dei mezzi di informazione possono essere ammessi a seguire l'udienza in separati locali della FIP mediante collegamenti televisivi a circuito chiuso.

Infine, sempre nel rispetto del principio di ragiovevole durata del procedimento sportivo, la decisione del Tribunale Federale deve essere pronunciata "senza indugio" e comunque entro novanta giorni dalla data del ricorso[58] e - come avviene per le decisioni degli altri Organi di Giustizia - essa deve essere comunicata alle parti e resa pubblica.

8. La Corte Federale di Appello

Le decisioni del Tribunale Federale possono essere impugnate con reclamo davanti alla Corte Federale di Appello entro quindici giorni dalla pubblicazione della decisione di primo grado;[59] decorso inutilmente il suddetto termine perentorio la decisione del Tribunale Federale si considera "passata in giudicato" e non può pertanto essere impugnata nemmeno davanti al Collegio di Garanzia dello Sport.[60]

Invece, in caso di tempestiva proposizione del reclamo, la Corte Federale di Appello provvede a fissare l'udienza di discussione ed invia il reclamo ed il provvedimento di fissazione di udienza ai rappresentanti delle parti o alle parti personalmente.

La proposizione del reclamo (analogamente a quanto avviene davanti la Corte Sportiva di Appello) non sospende l'esecutività della decisione impugnata a meno che il presidente della Corte Federale di Appello, se ricorrono gravi motivi, non decida *inaudita altera parte* di sospendere l'esecuzione con lo stesso provvedimento di fissazione dell'udienza di discussione; durante l'udienza di discussione la Corte Federale di Appello potrà decidere di confermare, modificare o revocare il suddetto provvedimento di sospensione che, in ogni caso, perderà efficacia con la pronuncia nel merito della controversia.

La trattazione dell'appello è in forma orale, le parti possono produrre memorie difensive e la Corte ha il potere di rinnovare, anche d'ufficio, l'assunzione di prove anche se non sono state prodotte dalle parti in primo grado.[61]

All'esito del giudizio, il presidente del Collegio da lettura del dispositivo e, in caso di complessità della controversia, fissa nello stesso dispositivo un termine non superiore a dieci giorni per il deposito delle motivazioni della decisione; in ogni caso la decisione deve essere pronunciata entro sessanta giorni dall'introduzione del giudizio[62] e deve essere comunicata "senza indugio" alle parti e pubblicata, così come previsto per le altre decisioni degli organi di giustizia della FIP.

---

[58] Art. 102 comma 1 del Regolamento di Giustizia.
[59] Art. 100 del Regolamento di Giustizia.
[60] Disciplinato agli Articoli 54 e seguenti del Codice della Giustizia Sportiva.
[61] Cfr. Art.100, comma 6 del Regolamento di Giustizia.
[62] Art. 102 comma 2 del Regolamento di Giustizia.

9. *La Procura Federale*

Il Regolamento Organico definisce la Procura federale un "Organo Federale centrale" con il compito di esercitare, in via esclusiva, l'azione disciplinare.[63]

In particolare il Procuratore Federale esercita l'azione disciplinare nei confronti dei tesserati, delle società affiliate e degli altri soggetti legttimati, al fine di "*promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalla norme federali*"[64] quando non sussistono i presupposti per procedere all'archiviazione dell'illecito; detto Procuratore ha il dovere di svolgere tutte le indagini necessarie all'accertamento di violazioni statutarie e regolamentari di cui ha notizia, e provvede ad iscrivere nel Casellario federale le notizie di fatti o atti rilevanti, ai sensi dell'art. 121 del Regolamento di Giustizia.

La durata delle indagini non può superare il termine di quaranta giorni e l'azione disciplinare deve essere esercitata entro i termini di archiviazione della notizia di illecito; l'archiviazione è disposta dallo stesso Procuratore nel caso in cui la notizia di illecito sia manifestamente infondata e nel caso in cui gli elementi acquisiti non siano idonei a sostenere l'accusa in giudizio ovvero l'llecito sia estinto, il fatto non costituisce illecito disciplinare o è ignoto l'autore dell'illecito.[65]

In ogni caso l'azione disciplinare si prescrive entro:

a) il termine della stagione sportiva successiva a quello in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione qualora si tratti di violazione in materia gestionale ed economica;
b) il termine della sesta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni in materia gestionale ed economica;
c) il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative alla alterazione dei risultati di gare, competizioni o campionati;
d) il termine della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, in tutti gli altri casi.

Il Procuratore Federale, qualora non disponga l'archiviazione, informa l'interessato dell'intenzione di procedere con l'azione disciplinare comunicando a quest'ultimo gli elementi dell'accusa e "dando un termine"[66] per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria difensiva; se il Procuratore, in considerazione degli elementi acquisiti, ritiene di procedere con l'azione disciplinare, procede con il "deferimento" dei tesserati o delle società affiliate descrivendo i fatti di accusa, enunciando le disposizioni che si assumono violate e le fonti di prova acquistite, dando quindi impulso al procedimento disciplinare.

---

[63] Art. 74 del Regolamento Organico.
[64] L'Art. 36 dello Statuto esclude la competenza disciplinare del Procuratore Federale soltanto nel caso in cui la repressione sia riservata all'Ufficio della procura antidoping.
[65] Art. 108, comma 2 del Regolamento Organico.
[66] L'Art. 10, comma 4 del Regolamento Organico non prevede tuttavia un termine specifico a fini difensivi.

10. La Commissione Vertenze Arbitrali

La Commissione Vertenze Arbitrali (CVA) con la riforma dell'ordinamento federale è stata inserita tra gli Organi Federali Centrali[67] e trova pertanto la propria disciplina nell'Ordinamento Organico.

La CVA ha il compito di adottare ogni provvedimento relativo all'*amministrazione degli arbitrati* procedendo alla nomina dei componenti dei Collegi Arbitrali tra coloro che siano inseriti nell'elenco di esperti nominati dal Consiglio Federale[68] e, all'esito dei procedimenti arbitrali, provvede alla eventuale ratifica dei lodi arbitrali.

Inoltre la CVA è competente:

a) ad adottare i *provvedimenti di ingiunzione di pagamento*[69] nei confronti di tesserati ed affiliati di somme ad essi dovute da altri tesserati ed affiliati nei limiti ed alle condizioni stabilite nei regolamenti federali;
b) ad attribuire efficacia esecutiva in ambito sportivo alle predette ingiunzioni nonché ai lodi arbitrali qualora siano pronunciati nei termini ed alle condizioni stabiliti nel predetto Regolamento Organico;
c) a pronunciarsi sulle istanze di sospensione della esecutività dei provvedimenti di ingiunzione e dei lodi arbitrali;
d) ad adottare ogni altro provvedimento attribuito alla stessa CVA in relazione alla regolare amministrazione degli arbitrati e delle procedure di ingiunzione.

Inoltre, la CVA decide sulle richieste dei Collegi Arbitrali di proroga dei termini per il deposito del lodo nel caso in cui vi siano espresse e motivate esigenze di difesa, come nel caso in cui sia necessario procedere all'audizione di testimoni che il Collegio non ha potuto ascoltare alla prima riunione o, ancora, nel caso in cui sia necessario espletare una consulenza tecnica di ufficio i cui tempi si prolungano oltre quelli necessari per il deposito del lodo arbitrale.

La CVA, se riceve il lodo nei termini e nei modi stabiliti dall'Ordinamento Organico provvede, come detto, alla ratifica dello stesso ed alla contestuale dichiarazione di esecutività assegnando alla parte soccombente un termine di venti giorni per l'adempimento.

11. L'Arbitrato

Le controversie che non rientrano nella competenza degli Organi di Giustizia, sono di competenza dei Collegi Arbitrali che, come anticipato, sono costituiti dalla

---

[67] Ai sensi dell'Art. 6 dello Statuto sono "organi Federali centrali": l'Assemblea generale, le Assemblee di categoria degli atleti e dei tecnici, il Presidente federale, il Consiglio federale, il Collegio dei revisori dei conti, il Segretario Generale, la Procura federale, la Commissione tesseramento e la Commissione vertenze arbitrali.

[68] La CVA, acquisiti i nominativi degli esperti, dichiara formalmente costituiti i collegi arbitrali incaricati della risoluzione delle controversie che possono essere composti in arbitrati in virtù della clausola compromissoria.

[69] Cfr . Art. 77 del Regolamento Organico.

Commissione Vertenze Arbitrali.

In particolare, rientrano nella competenza esclusiva dei Collegi Arbitrali "*tutte le controversie insorte tra affiliate, tra tesserati, tra associati, tra affiliate e tesserati, tra affiliate e associati, o tra tesserati e associati, che siano originate dalla attività sportiva o associativa e abbiano carattere meramente patrimoniale*";[70] tra le predette controversie vi rientrano certamente quelle di natura economica[71] relative ai compensi o ai rimborsi dovuti ai tesserati da parte delle società affiliate ma possono anche rientrarvi quelle di natura negoziale[72] relative, ad esempio, alla revoca degli allenatori o al recesso *ante tempus* dei tesserati dal contratto di lavoro sportivo.

La FIP, già prima della riforma in commento, aveva ritenuto di includere nella competenza dei Collegi Arbitrali le controversie di natura societaria o associativa; a tale proposito segnaliamo un arbitrato della FIP che è stato instaurato da alcuni dirigenti sportivi che ritenevano di essere stati illegittimamente estromessi dal consiglio direttivo di una nota associazione di pallacanestro e che, pertanto, chiedevano di essere reintegrati nelle loro funzioni con efficacia retroattiva.[73]

Ebbene il Collegio Arbitrale incaricato della predetta controversia di natura associativa, ha ritenuto sussistente la propria competenza a decidere sulla predetta questione in virtù del predetto d.l. 220/2003 sostenendo che "*l''attività dirigenziale e di gestione della associazione sportiva è pacificamente compresa nell'ambito dell'attività sportiva e deve essere svolta secondo i principi di lealtà, correttezza e probità che conformano l'ordinamento sportivo*";[74] e che "*i ricorrenti sono legittimati a proporre istanza di arbitrato in quanto la loro pretesta sostanziale è allacciata alla attività sportiva che comprende l'attività degli associati e dei dirigenti delle associazioni sportive e si inserisce tra le situazioni giuridiche soggettive rilevanti nell'ambito dell'ordinamento sportivo*".

Individuate le controversie devolvibili in Arbitrato, precisiamo che coloro che intendono attivare la procedura in parola devono inoltrare il ricorso alla controparte, a mezzo posta elettronica certificata, indicando quanto segue: a) il proprio nome e cognome, la denominazione se trattasi di soggetto collettivo, il nome e cognome del legale rappresentante del soggetto collettivo; b) le condizioni soggettive e/o oggettive, inerenti il titolo e l'oggetto della lite, in base alle quali

[70] Art. 58, comma 1 del Regolamento Organico

[71] Tanto viene confermato dal riferimento espresso al carattere patrimoniale delle controversie indicato nel predetto Art. 58 comma 1 del Regolamento Organico

[72] Cass. Sent. 17 novembre 1999 n. 12728: "*la disciplina dei rapporti negoziali tra le società sportive e tra le stesse e gli sportivi la cui forza cogente, che origina dalle norme federali, nasce dall'accettazione manifestata, dalla società e dagli sportivi, al momento dell'adesione alla federazione*".

[73] Lodo arbitrale del 23 novembre 2009.

[74] Il Lodo arbitrale precisava altresì che "*l'autonomia dell'ordinamento sportivo subisce una deroga solo nell'ipotesi in cui dai provvedimenti emanati dagli organi federali siano lesi diritti o interessi che riguardano il soggetto passivo quale uomo o cittadino, quindi al di là della sua posizione all'interno dell'ordinamento sportivo*" rinviando il tale ultimo caso la soluzione di controversie alla giurisdizione ordinaria.

assume che la controversia rientri tra quelle oggetto della clausola compromissoria; c) la residenza o la sede se si tratta di soggetto collettivo; d) il nome e cognome del difensore munito di procura se nominato; e) tutte le domande che intende sottoporre al collegio arbitrale; f) tutti i mezzi di prova dei quali intende chiedere l'ammissione e i documenti che offre in comunicazione; g) il nominativo dell'arbitro di parte, scelto tra i soggetti iscritti nella lista di cui al predetto Art. 59 del Regolamento Organico.[75]

Il ricorrente, entro cinque giorni dall'invio alla controparte del ricorso e dei relativi allegati, deve depositare presso la Segreteria della CVA, la prova dell'avvenuto invio alla controparte del predetto ricorso con relativi allegati e del pagamento dei diritti amministrativi di arbitrato stabiliti in base alla Tabella E del Regolamento di Giustizia; mentre la parte che ha ricevuto il ricorso, nei venti giorni successivi alla relativa ricezione, può inviare alla controparte a mezzo raccomandata, fax o altro mezzo equipollente una memoria di risposta.[76]

Dopo che le parti si sono costituite in giudizio nei predetti termini perentori, la CVA provvede - come detto - a costituire il Collegio Arbitrale che,[77] tramite il proprio Presidente, fissa la data della riunione che deve tenersi entro venti giorni dal provvedimento di costituzione del Collegio stesso; le parti che hanno chiesto di ascoltare testimoni o che intendono essere ascoltate personalmente hanno l'onere di comparire davanti al Collegio Arbitrale e di invitare i testimoni alla riunione a propria cura e spese.

Alla prima riunione il Collegio, accertata la sua regolare costituzione delle parti procede a: i) verificare l'ammissibilità del ricorso; ii) verificare la regolarità di instaurazione della procedura; iii) esperire un tentativo di conciliazione; vi) decidere sull'ammissione dei mezzi di prova; v) acquisire le prove ammesse e provvede ad ascoltare le parti e i testimoni; vi) invitare le parti alla discussione e alla precisazione delle conclusioni.

Il Collegio Arbitrale può disporre il rinvio ad una riunione successiva nei casi tassativamente previsti dal Regolamento Organico; al di fuori dei casi di rinvio detto Collegio "deve esaurire l'attività alla prima riunione", invitando le parti a precisare le conclusioni al fine di trattenere la controversia in decisione. In tal caso

---

[75] In difetto l'Arbitro di parte è nominato dalla CVA sempre tra i soggetti iscritti nella Lista, nel rispetto dei criteri dettati ai sensi dell'art.63 comma 3 del Regolamento Organico.

[76] Nella memoria la parte resistente deve indicare il proprio nome e cognome, la denominazione se trattasi di soggetto collettivo, il nome e cognome del legale rappresentante del soggetto collettivo; la propria residenza, o la sede se si tratta di soggetto collettivo; il nome e cognome del difensore munito di procura se nominato. Nella stessa memoria la parte resistente deve svolge le proprie eccezioni e difese ed eventualmente proporre domande riconvenzionali, indicando i mezzi di prova dei quali intende chiedere l'ammissione e i documenti che offre in comunicazione; inoltre indica il nominativo dell'arbitro di parte, scelto tra i soggetti iscritti nella lista di cui all'art.59 del presente Regolamento e, come previsto per il ricorrente, in difetto l'arbitro di parte è nominato dalla CVA.

[77] Il Presidente del collegio arbitrale è scelto di comune accordo dalle parti o, su loro mandato, dagli arbitri di parte, tra coloro che sono iscritti nella Lista di cui all'art.59 nel termine di 5 giorni dalla data di comunicazione dell'accettazione della loro nomina, ai sensi del comma 4; se non provvedono le parti il presidente del collegio arbitrale è nominato dalla CVA, sempre tra i soggetti iscritti nella Lista.

il Collegio può, su richiesta di parte, assegnare un termine non superiore a dieci giorni per il deposito e lo scambio di memorie conclusive e termini non superiori a ulteriori cinque giorni per il deposito e lo scambio di eventuali brevi repliche.

Al termine del procedimento, il Collegio rende la propria decisione a maggioranza semplice applicando le disposizioni federali e i principi generali dell'ordinamento giuridico.

Nel rispetto del predetto principio di "ragionevole" durata dei processi sportivi sancito dal Codice della Giustizia Sportiva, il Legislatore federale statuisce che il lodo deve essere pronunciato nel termine di "*novanta giorni*" decorrente dalla data dell'ultima accettazione di nomina da parte degli arbitri salvo proroghe (di ulteriori trenta giorni) e per non più di una volta per ciascuno dei seguenti casi: a) quando vi sia un accordo scritto delle parti comunicato al Collegio Arbitrale; b) nelle ipotesi di rinvio per l'assunzione delle prove e per esigenze istruttorie (come in caso di consulenza tecnica; c) se è modificata la composizione del Collegio Arbitrale.[78]

Infine, il Regolamento Organico conferma la natura "irrituale" dell'Arbitrato in sintonia con quanto disposto dallo Statuto ante riforma[79] e con quanto statuito dalla Corte di Cassazione secondo la quale l'arbitrato della FIP deve essere qualificato "*come irrituale, in quanto risulta imputabile al concorso di una pluralità di organi della Federazione Italiana Pallacanestro*";[80] infatti i componenti dei collegi arbitrali assumono, per il periodo di espletamento delle loro funzioni e sino all'emissione del lodo, la qualifica di dirigenti federali nominati, come visto, dalla Commissione Vertenze Arbitrali.[81]

12. Il procedimento di ingiunzione

Il tesserato o una affiliata che asseriscono di essere creditori nei confronti di una affiliata di una somma di danaro "liquida ed esigibile"[82] dovuta a titolo di corrispettivo, compenso o rimborso spese, risultante da accordo redatto in forma

---

[78] Come nel caso di astensione o ricusazione di uno dei componenti del collegio arbitrale.

[79] Cfr. Art. 66 del Regolamento Organico che conferma quanto disposto dal previgente Statuto fip che all'Art. 50 disponeva che "le affiliate e i tesserati si impegnano a devolvere ad un giudizio irrituale [..]le controversie tra essi insorte". Per un approfondimento sulla natura dell'arbitrato sportivo, si rinvia a G. Pelosi, L'arbitrato tra società e sportivi professionisti nell'ambito della FIGC, in Lo Sport e il Diritto (a cura di M. Colucci), Napoli, 2004, 234 e ss.

[80] Cfr. Cass. civ., sez. I, 17-11-1999, n. 12728 in *Foro Italiano*.

[81] In particolare la Suprema Corte nella sentenza n. 12728 del 1999 precisa che la "*procedura arbitrale è incompatibile con la natura dell'arbitrato rituale in quanto il lodo ha natura di atto complesso che coinvolge due organi della federazione e che la pronuncia degli arbitri è soggetta al controllo di legittimità della Commissione per la risoluzione delle controversie arbitrali. Il che vale a dire che il lodo previsto dalle norme federali non è destinato a spiegare effetti nell'ordinamento giuridico ma vive esclusivamente nell'ordinamento sportivo, nell'ambito del quale soddisfa la duplice esigenza di salvaguardare l'autonomia dello sport e di offrire soluzioni rapide alle controversie, per non turbare la regolarità dello svolgimento delle attività agonistiche*".

[82] Sarebbe stato opportuno inserire nell'Art. 70, comma1 del regolamento organico che la somma deve essere innanzitutto "certa" oltre che "liquida ed esigibile".

scritta, datato e sottoscritto, può richiedere alla Commissione Vertenze Arbitrali l'emissione di un provvedimento di ingiunzione.

Il procedimento di ingiunzione è instaurato con il ricorso depositato presso la Segreteria della CVA e contenente, a pena di improcedibilità, i seguenti elementi: a) nome, cognome del ricorrente, denominazione e nome del legale rappresentante, se trattasi di ente collettivo, domicilio o sede dell'istante, indirizzo fax o e-mail al quale ricevere le comunicazioni; b) nome e cognome della parte intimata (quindi del presunto creditore), denominazione e nome del legale rappresentante se trattasi di ente collettivo, domicilio o sede della parte intimata; c) indirizzo di posta elettronica certificata al quale deve essere trasmesso il provvedimento di ingiunzione; d) l'indicazione esatta della fonte del credito, del periodo cui si riferisce e dell'ammontare del credito; e) l'espressa richiesta di emettere ingiunzione di pagamento dell'importo indicato nel ricorso.

Al ricorso devono essere allegati, sempre a pena di improcedibilità, sia l'accordo redatto in forma scritta, datato e debitamente sottoscritto dalle parti dal quale risulta il "titolo" per azionare la procedura, sia la prova dell'avvenuto pagamento del contributo di procedura nella misura prevista dalla Tabella E del Regolamento di Giustizia; la CVA, ricevuto il ricorso e la documentazione allegata, se sussistono le condizioni sopra indicate, emette l'ingiunzione di pagamento in calce al ricorso stesso oppure, se non ritiene fondato il ricorso, pronuncia un provvedimento di rigetto della richiesta di ingiunzione, dandone comunicazione all'istante tramite la propria Segreteria.

Nel primo caso la CVA ingiunge alla parte intimata di versare al creditore - "*entro venti giorni*" dal provvedimento stesso - l'ammontare del credito, il contributo versato dal ricorrente per azionare la procedura ed eventuali spese di assistenza; nel provvedimento ingiuntivo sono indicati gli importi da versare e la parte viene informata della facoltà di opporsi al pagamento con ricorso da effettuarsi "*entro venti giorni*" dal ricevimento del provvedimento in parola.

Nel caso in cui siano decorsi venti giorni dalla comunicazione del provvedimento di ingiunzione senza che la parte intimata abbia fornito prova dell'avvenuto adempimento o abbia proposto ricorso in opposizione, la CVA dichiara l'esecutività del provvedimento di ingiunzione dandone comunicazione all'Ufficio Tesseramento Nazionale, a quelli Regionali per l' applicazione delle disposizioni di cui all' Art. 67 del Regolamento Organico[83] e alla Segreteria Generale per la dichiarazione di morosità e l'adozione dei provvedimenti consequenziali da parte del Consiglio Federale.

L'esecutività del provvedimento di ingiunzione può essere sospesa su espressa istanza della parte intimata quando quest'ultima documenti che dal pagamento possa derivare un danno grave ed irreparabile; sull'istanza di sospensione provvede la CVA o il Collegio Arbitrale nel caso in cui sia stato proposto ricorso in

[83] Dall'invio della comunicazione la parte soccombente non può procedere a tesseramenti di nuovi giocatori che, qualora posti in essere, non hanno effetto ai fini sportivi ad eccezione dei rinnovi di autorità (art. 9 R.E. Tess.) e dei passaggi di categoria (art. 11 R.E. Tess.).

opposizione all'ingiunzione nel termine perentorio di venti giorni dal ricevimento provvedimento di ingiunzione.

All'esito della procedura arbitrale il Collegio Arbitrale potrà confermare, revocare o modificare, in tutto o in parte, l'ingiunzione impugnata, provvedendo a motivare, in ogni caso, la propria decisione che dovrà essere emessa entro novanta giorni dalla costituzione del Collegio Arbitrale.

13. Conclusioni

La Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) ha puntualmente recepito i principi del Codice della Giustizia Sportiva attuando, peraltro, una vera a propria rivoluzione della competenza degli Organi di Giustizia.

L'ordinamento federale riconosce, innanzitutto, l'importanza della "ragionevole" durata del processo sportivo garantita dalla perentorietà dei termini per il deposito di atti e documenti e dalla "collaborazione" tra giudici e parti volta anche a realizzare il regolare svolgimento delle competizioni sportive e l'ordinato andamento dell'attività federale.

Ulteriore segnali positivi sono dati dall'introduzione dell'istituto del gratuito patrocinio che garantisce ai soggetti meno abbienti un accesso facilitato alla giustizia sportiva; dalla introduzione della Commissione Federale di Garanzia che tutela l'autonomia e l'indipendenza degli organi di giustizia; dall'obbligo espressamente previsto per gli Organi di Giustizia - ma certamente estensibile ai Collegi Arbitrali - di procedere alla pubblicazione delle decisioni.

In conclusione, possiamo certamente affermare che la Federazione Italiana Pallacanestro ha compiuto significativi passi in avanti verso la realizzazione del "giusto" processo applicando, da un lato, le direttive del Codice della Giustizia Sportiva, dall'altro, i principi e le disposizioni del processo civile nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva.

LA GIUSTIZIA SPORTIVA NELLA FEDERAZIONE ITALIANA DI PALLAVOLO: IL NUOVO REGOLAMENTO GIURISDIZIONALE

di *Enrico Crocetti Bernardi*[*]

SOMMARIO: 1. La FIPAV – 2. Le nuove norme sulla giustizia sportiva emanate dal CONI – 3. Cenni sulle novità apportate dal CGSU – 4. Il nuovo regolamento giurisdizionale – 5. Gli organi di giustizia – 6. La Procura Federale – 7. I due patteggiamenti – 8. La nuova CTA – 9. Il Codice disciplinare – 10. Conclusioni

1. La FIPAV

La Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV) secondo l'art. 1 dello Statuto «*è legalmente costituita dalle società ed associazioni sportive aventi sede sportive in Italia, che praticano nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge lo sport della pallavolo e del beach volley, come disciplinate dalla FIVB e dalla CEV ed è l'unico soggetto riconosciuto dal CONI, dalla CEV e dalla FIVB, preposto all'organizzazione ed alla regolamentazione di queste discipline in Italia, nonché a rappresentare l'attività pallavolistica italiana in campo internazionale*». Sempre il predetto articolo afferma che la FIPAV ha natura giuridica di associazione con personalità di diritto privato ed è disciplinata dal D.lgs. 23 luglio 1999 n. 242, come modificato dal D.lgs. 8 gennaio 2004 n. 15. Lo Statuto, i regolamenti, le norme della FIVB alla quale la FIPAV aderisce sono considerate parte integrante dello Statuto federale, se non in contrasto con le normative del CIO e del CONI.[1]

E' datata nel 1921 la nascita della "Federazione Italiana Pallavolo", nel 1946 viene fondata a Bologna "Federazione italiana pallavolo", che sostituisce integralmente l'organismo precedente. Nel 1947 aderisce al CONI ed è tra i fondatori della *Federation Internationale de Volley-ball* (FIVB). Nel 1957 diviene membro effettivo del CONI.

---

[*] Avvocato del Foro di Ravenna, già docente in materie giuridiche sportive nei corsi di formazione manageriale presso varie università italiane, autore di numerose pubblicazioni in materia di diritto sportivo.

[1] Per un'ampia disamina vedi F. ZOLI, *La giustizia sportiva nella federazione italiana pallavolo: principi e regolamenti degli organi giudicanti FIPAV*, in *La giustizia sportiva*, 2013, 367 e ss.

Vanta importantissime vittorie sia nel settore maschile che nel settore femminile. Ricordiamo il periodo felicissimo con l'allenatore Velasco che ha conquistato tre campionati mondiali e ben 8 world league. Segnaliamo l'importante mondiale vinto nel 2002 dalla pallavolo femminile. Il Presidente in carica, dal 1995, è Carlo Magri. E' una delle federazioni che vanta il maggior numero di tesserati.

La giustizia sportiva nell'ambito della regolamentazione della pallavolo ha un ruolo determinante in quanto, oltre a garantire la regolarità delle manifestazioni sportive, è garante del rispetto delle disposizioni della FVB, della CEV e della FIPAV, nonché del rispetto del *fair play*, «*la decisa opposizione ad ogni forma di illecito sportivo, frode sportiva, all'uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica che verbale e alla corruzione*».[2] Recentemente la federazione italiana pallavolo ha recepito i principi del codice della giustizia sportiva, riformando in parte il proprio statuto e modificando radicalmente il regolamento giurisdizionale alla luce delle indicazioni del codice della giustizia sportiva (CGSU) del CONI.[3] Il nuovo codice di giustizia sportiva è entrato in vigore il 27 ottobre 2014.

Prima di analizzare le novità introdotte con il nuovo regolamento giurisdizionale della FIPAV, appare opportuno evidenziare le varie tappe che hanno preceduto l'entrata in vigore del Codice di giustizia sportiva del CONI. Ben prima della sua entrata in vigore gli operatori del diritto sportivo hanno dato vita ad un corposo dibattito, anche dai toni aspri e polemici.[4]

In tema di riforme epocali che stanno riguardando l'intero sistema giuridico del nostro paese, in particolare, l'annosa discussione sul sistema elettorale, la riforma della giustizia e la riforma del lavoro, si avvertiva da tempo l'esigenza di migliorare il sistema della giustizia sportiva italiana, che in questi anni era stato aspramente criticato, specialmente dopo gli ultimi scandali di calciopoli, che hanno fatto seguito a quelli meno recenti, tra i quali ricordiamo la vicenda dei passaporti falsi, del doping amministrativo, delle false fideiussioni e del caso Catania.[5]

2. *Le nuove regole sulla giustizia sportiva emanate dal CONI*

Trattasi di una nuova riforma che fa seguito a quella del 2008, con la quale era stata introdotta l'Alta Corte di Giustizia sportiva ed il TNAS, che a sua volta avevano sostituito la Camera di Conciliazione ed Arbitrato presso il CONI.

Il Consiglio nazionale del CONI ha deliberato il 19 dicembre 2013 alcuni rilevanti innovazioni in materia di giustizia sportiva, attribuendosi la competenza ad

---

[2] Vedi art. 18 Statuto FIPAV.

[3] Modifiche approvate con delibera del presidente del CONI n. 151/79 del 17.10.2014.

[4] M. Sferrazza, *Riforma della giustizia sportiva: appunti per la discussione* in *giustiziasportiva.it*, 2013, n. 1, A. E. Basilo, *La riforma della giustizia sportiva*, in *Giornale di diritto amministrativo*, n 6/2014, 647 e ss.

[5] Sull'argomento, E. Crocetti Bernardi, *Passaporti, giustizia sportiva alla prova* in *ilsole24 sport*, 02.03.2001; R. Pardolesi, *Nel lungo periodo saremo tutti … Moggi?* in *Corriere giuridico*, n. 7/2006, 893 e ss, di grande interesse, A. Maglie, *La disfatta*, in Limina, 2013, AA. VV., *La giustizia sportiva, analisi critica della legge*, 17 ottobre 2003, n. 280, Experta editori, 2004.

emanare un codice unico per tutte le federazioni sportive nazionali e le discipline associate[6] ed istituendo il Collegio di Garanzia dello Sport e la Procura Generale dello Sport. E' stato precisato che il Collegio di garanzia dello sport è l'organo di ultimo grado della giustizia sportiva, cui è demandata la cognizione delle controversie decise in via definitiva in ambito federale, ad esclusione di quelle in materia di doping e che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a 90 giorni o pecuniarie fino a Euro 10.000,00.[7] Il ricorso è ammesso avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento sportivo emanate dagli organi di giustizia federale solo per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti. Qualora il Collegio riformi la decisione impugnata decide, in tutto o in parte, la controversia, oppure la rinvia all'organo di giustizia federale competente, che, in diversa composizione, dovrà pronunciarsi definitivamente entro 60 giorni applicando il principio di diritto pronunciato dalla Corte. Il Collegio di garanzia svolge anche funzioni consultive per il CONI.

Novità assoluta è l'introduzione della Procura generale dello sport alla quale è riconosciuta una posizione di autonomia ed indipendenza. Ha il compito di coordinare e vigilare le attività inquirente e requirenti svolte dalle procure federali, ha lo scopo di tutelare la legalità dell'ordinamento sportivo.[8] Alla Procura generale dello sport sono stati attribuiti anche i poteri di invitare il Capo della Procura federale ad aprire un fascicolo di indagine su uno o più fatti specifici, anche su segnalazione di singoli tesserati ed affiliati e di avocare, con provvedimento motivato, l'attività inquirente non ancora conclusa, nei casi di avvenuto superamento dei termini per la conclusione delle indagini, oppure di richiesta di proroga degli stessi nelle ipotesi che emerga una omissione di attività di indagine da parte della Procura federale da pregiudicare l'azione disciplinare e nei casi in cui l'intenzione di procedere all'archiviazione sia ritenuta irragionevole. Il Procuratore generale dello sport può, addirittura, in caso di avocazione applicare alla procura federale uno dei propri procuratori nazionali ai fini dell'esercizio della relativa attività inquirente-requirente. Il Consiglio Nazionale CONI ha successivamente approvato i principi di giustizia sportiva, i regolamenti di organizzazione e funzionamento del Collegio di garanzia dello Sport e della Procura generale dello sport, i principi fondamentali degli statuti delle federazioni sportive nazionali e il nuovo codice di giustizia sportiva.[9]

Brevissimamente, segnaliamo che nel primo documento vi è l'obbligo per le federazioni di assicurare il «*rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico*», cui lo Stato riconosce autonomia quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale e salvi i casi di effettiva rilevanza per l'ordinamento della Repubblica di situazioni giuridiche

---

[6] Vedi art. 6, comma 3, lett. b) Statuto.
[7] Vedi art. 12- *bis* Statuto.
[8] Vedi art. 12- ter Statuto.
[9] Vedi Delibera n. 1519, Consiglio nazionale CONI del 15.07.2014.

soggettive connesse con l'ordinamento sportivo.

Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del "giusto processo".[10] Si segnala, altresì, che «*per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva*».[11]

Il documento disciplina, altresì, i provvedimenti di clemenza e l'inserimento nel registro delle sanzioni disciplinari delle decisioni definitive degli organi di giustizia sportiva.

Per quanto riguarda il documento contenente l'enunciazione dei principi fondamentali degli statuti federali assume interesse nelle parti in cui impone la separazione tra i poteri di gestione sportiva e di gestione delle giustizia federale e l'adeguamento degli statuti e regolamenti ai principi di giustizia sportiva emanati dal Consiglio nazionale del CONI.[12]

Il 12 giugno 2014 verrà ricordato come l'anno "zero" della giustizia sportiva, in quanto è entrato in vigore il nuovo codice di giustizia sportiva che si ispira ai principi sopra menzionati, ai quali tutte le federazioni sportive nazionali si devono adeguare a partire dalla Stagione sportiva 2014-2015. In questo modo si è cercato di armonizzare tutto il sistema sportivo che appariva ai più attenti lettori del diritto sportivo intriso di difformità ingiustificate tra gli organi di giustizia sportiva di una federazione rispetto ad un'altra, portando a volte a sanzionare gli atleti dilettanti in modo discriminatorio rispetto agli atleti professionisti.[13]

Il Presidente del CONI, Dott. Giovanni Malagò, ha definito il nuovo codice di giustizia unico come una vera "rivoluzione", una riforma che cancellava il TNAS, denominato anche "scontificio". In particolare, il Presidente sottolineava che il modello in vigore fino al 2013 non poteva essere lo schema di riferimento, «*un terzo grado di giudizio che entrava nel merito del processo, riaprendo di fatto il processi*».[14] Il Consiglio Nazionale del CONI ha approvato la riforma con solo tre voti contrari (quello dell'ex Presidente della FIGC, Giancarlo Abete, quello della Feder Basket, Gianni Petrucci e quello del Presidente della Feder Nuoto, Paolo Barelli).

Secondo la FIGC il codice sarebbe «*frutto di un ente pubblico che sino a prova contraria è soggetto terzo rispetto al libero associazionismo, capace di provocare un'invasione di campo in aree la cui titolarità spetta alle libere*

[10] Vedi art. 2.2 Principi di giustizia sportiva.

[11] Art. 2 commi 2, 3, 6 Principi di giustizia sportiva.

[12] Vedi art. 3 e 15 dei Principi fondamentali degli statuti delle FSN-DSA.

[13] Ricordo il lodo della Camera di Conciliazione ed arbitrato dello sport del 07.02.2002, che vedeva contrapposti i giocatori di rugby, Alfredo De Angelis e Ramiro Tomieto, e la FIR con la quale si impugnava una sanzione di sospensione per due anni da ogni attività agonistica per accertata violazione della normativa antidoping, si legge nel lodo:«*né ci può essere una discrezionalità della giustizia che commini all'atleta di sport cd. maggiori sanzioni irrisorie e ad atleti di sport cd. minori sanzioni più gravi*».

[14] Verbale del Consiglio nazionale CONI del 19.12.2013 in *www.coni.it.*

federazioni». Quindi, sempre secondo la FIGC, la imposizione del Codice sportivo unico dall'alto apparirebbe esorbitare dai poteri attribuiti dalla legge al CONI, integrando una lesione dell'autonomia delle federazioni. Non veniva nemmeno condiviso il metodo seguito per l'emanazione del Codice, in quanto le federazioni non sarebbero state messe nelle condizioni di avanzare tempestive proposte alla Commissione redigente. Peraltro, si sottolineava, sempre da parte della FIGC, il fatto che i propri organi di giustizia hanno trattato e deciso nel solo ultimo triennio ben 9.694 precedenti disciplinari su un totale complessivo di tutte le federazioni pari a 15.852.

Sull'argomento il Codice Unico è risoluto, imponendo «*in tempo utile per l'inizio della prima stagione sportiva successiva al termine di cui al comma 1, ciascuna federazione provveda a conformare al Codice i rispettivi statuti e regolamenti di giustizia*».[15]

Le norme processuali sono tassative, con il conseguente divieto per le singole federazioni di introdurre innovazioni; viene riconosciuta potestà di intervento sotto il profilo ordinamentale e per la definizione delle sole fattispecie incriminatrici.

3. Cenni sulle novità apportate dal CGSU

Preliminarmente, si sottolinea anche in questa sede che nella gerarchia delle fonti al primo posto vanno collocati i principi fondamentali della Costituzione, dei trattati europei e della convenzione dei diritti dell'uomo, come ripetutamente affermato dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea, precetti non derogabili in ragione dell'autonomia degli ordinamenti sportivi.[16] Fatte queste premesse si ribadisce che le norme del CGSU devono soggiacere alla predetta gerarchia delle fonti. La riforma è da condividere anche se sia privilegiato solo l'aspetto procedurale/processuale.

Si segnalano positivamente le novità introdotte in tema di celerità del processo: 90 giorni per la decisione di primo grado dalla data di esercizio dell'azione disciplinare, 60 giorni per la pronuncia della decisione dalla data di proposizione del reclamo; 60 giorni nell'ipotesi che la decisione di merito sia annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso al Collegio di garanzia dello sport e i predetti termini decorrono dalla data in cui vengono restituiti gli atti del procedimento dal Collegio di garanzia dello sport. Si sottolinea, altresì, che se i termini non sono osservati per ciascuno dei gradi di merito, il procedimento disciplinare è dichiarato estinto, anche d'ufficio, se l'incolpato non si oppone.[17] Termine di 40 giorni per il Procuratore federale in cui deve svolgere le indagini dall'iscrizione nel registro del fatto o dell'atto rilevante.[18] Si segnalano positivamente l'istituzione dell'ufficio del gratuito patrocinio.[19] Si ricorda, altresì, che tale ufficio era mancate al momento della

[15] Vedi art. 64 CGSU.
[16] L. Musumarra, *I casi Gato e Dennis*, in AA.VV., *Diritto dello sport*, 2008, Le Monnier Università, 240 e ss.
[17] Vedi art. 38 CGSU.
[18] Vedi art. 47.3 CGSU.
[19] Vedi art. 8 CGSU.

introduzione della Camera di conciliazione arbitrato dello sport, regolamento approvato dal Consiglio Nazionale CONI il 01.08.2001, ufficio istituito successivamente solo nel 2004. Qualche dubbio si appalesa sull'eventuale condanna ad una pena pecuniaria nell'ipotesi che il reclamo sia dichiarato inammissibile.[20] Maggiori criticità sono state rilevate dalla dottrina in merito all'indicazione che il processo disciplinare sia conformato ai principi e alle norme del processo civile.[21] Positiva è l'indicazione della norma contro i "cavilli", ossia «*i vizi formali che non comportano la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa d'invalidità dell'atto*».[22] A nostro giudizio, il modello di riferimento è quello civilistico, data la molteplicità dei riferimenti in tal senso, in particolare si citano le regole sulla competenza dei giudici sportivi, sulla condanna alle spese per lite temeraria, sulla articolazione funzionale e territoriale del giudice sportivo nazionale e dei giudici sportivi territoriali, sulla domanda cautelare e sulle comunicazioni.[23] Non mancano però norme che si riferiscono all'area penalistica, tra le quali ricordiamo il patteggiamento. Migliorata la disciplina relativa alla prescrizione.[24]

E' stata criticata l'istituzione della procura generale dello sport,[25] alcune federazioni hanno criticato il potere della procura federale di avocare a sé le indagini, rendendo subalterni i procuratori federali.[26] In realtà tra la procura federale dello sport e i singoli procuratori federali vi deve essere uno spirito di leale collaborazione al fine di assicurare la completezza e tempestività delle rispettive indagini, affinché siano rispettati i principi del processo sportivo di cui all'articolo 2 dei nuovi principi di giustizia sportiva.[27] I poteri di intervento della Procura Generale dello Sport hanno anche lo scopo di assicurare migliori garanzie per i tesserati sottoposti a procedimento disciplinare ed in generale di assicurare una migliore indagine.

Qualche perplessità si può avanzare sul patteggiamento senza incolpazione,[28] in quanto si potrebbe vedere una inammissibile commistione tra amministrazione e giustizia. In questa ipotesi il procuratore federale ha solo un obbligo di informativa verso la procura generale e non può esercitare i suoi poteri "di controllo", che invece passano al Presidente federale. In sintesi, la Procura generale ha come obiettivo anche quello di superare la disparità di trattamento e di disciplina tra le varie federazioni in termini sanzionatori.

In estrema sintesi, andiamo ad elencare le attribuzioni del Procuratore Generale dello Sport:

1. Coopera con i procuratori federali, che riunisce adottando le linee guida;

---

[20] Vedi art. 37. 8 CGSU.
[21] Vedi art. 2.6 CGSU.
[22] Vedi art. 2.5 CGSU.
[23] Vedi artt. 10, 11, 14, 25, 33 del CGSU.
[24] Vedi art. 45 CGSU.
[25] Vedi art. 51 CGSU.
[26] Vedi art. 51 CGSU.
[27] In tal senso, condivisibile, vedi B. Agostinis e M. Vigna, *Il nuovo codice di giustizia sportiva: una vera rivoluzione per lo sport italiano*, in giustiziasportiva.it. 2014, n. 2, 89 e s..
[28] Vedi art. 48 CGSU.

2. Invita il procuratore federale ad aprire un fascicolo anche su segnalazione di tesserati; 3. Concede proroga dei termini per le indagini e rimetti in termini; 4. Riceve, valutandole, le comunicazioni di archiviazione; 5. Esercita il potere di avocazione dei procedimenti, dopo invito e di applicazione; 6. Si esprime su proposte di patteggiamento; 7. Decide su contrasto tra Procura Federale e Procura Antidoping; 8. Valuta i casi di astensione prospettati dalle Procura Federali; 9. Impugna la dichiarazione di estinzione dinnanzi al Collegio di Garanzia; 10. Ha facoltà di proporre ricorso innanzi al Collegio di Garanzia; 11. Redige relazione annuale al Presidente del CONI; 12. Chiede al Collegio di garanzia di revocare le decisioni assunte dagli organi di giustizia sportiva in violazione dei principi inderogabili; 13. Ha facoltà di intervento in udienza del Collegio di Garanzia; 14. Riceve dal Collegio di Garanzia indicazioni degli accertamenti necessari per il giudizio di rinvio; 15. Adotta i provvedimento necessari in caso di conflitto di interessi del Proc. Naz. Designato; 16. Riceve notizia di accordo preliminare su patteggiamento senza incolpazione.

Meritevole l'introduzione del Collegio di garanzia dello sport, che ha riunito in un unico organo le competenza dell'Alta Corte di Giustizia e del TNAS, in un'ottica di semplificazione, anche in termini di competenza.[29]

Qualche dubbio sulla scelta di essere giudice di sola legittimità, che riconosce al giudicante il solo potere di annullare con rinvio, con conseguente dilatazione dei tempi sulla decisione definitiva. Personalmente, invece, avrei preferito l'introduzione di un terzo grado di giudizio nel merito, magari apponendo dei limiti all'ammissibilità del ricorso simili a quelli recentemente previsti per l'appello delle sentenze civili. Al fine, infatti, di evitare un abuso del mezzo di gravame, poteva essere inserita una norma equipollente all'art. 348-*bis* c.p.c., che attribuisse ai giudici sportivi il potere di dichiarare l'inammissibilità del ricorso in quanto «*privo di una ragionevole probabilità di essere accolto*». Per rendere maggiormente blindato l'accesso al terzo grado di giudizio, potevano, altresì, essere disciplinate le modalità di redazione dell'atto introduttivo, così come disposto dagli artt. 342, 434 c.p.c., che impongono una serie di adempimenti serrati quali: l'individuazione delle violazioni di legge e il peso di esse rispetto alla decisione finale e una coeva parte ricostruttiva dei fatti, ovviamente nel senso invocato dall'appellante.[30]

La rinuncia al modello arbitrale elimina ogni dubbio sulla possibilità di ricorrere al giudice amministrativo avverso gli atti degli organi di giustizia sportiva in ogni controversia diversa da quelle "tecniche", riservate ai predetti organi e da quelle inerenti i rapporti "patrimoniali" tra società ed atleti di competenza del giudice ordinario, fatte salve le ipotesi di rispetto della clausola compromissoria in tema di arbitrati.

---

[29] Vedi art. 54 CGSU.

[30] Corte di Appello di Roma, Sez. lavoro, sent. del 15.01.2013 afferma che l'atto di appello motivato «*deve essere redatto in modo più organico e strutturato rispetto al passato, quasi come una sentenza: occorre, infatti, indicare esattamente al giudice quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e per tali parti quali modifiche si richiedono rispetto a quanto formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice*».

4. *Il nuovo regolamento giurisdizionale della FIPAV*

Il nuovo regolamento giurisdizionale della FIPAV è stato approvato in data 17.10.2014 ed è entrato in vigore il 27.10.2014. Si tratta di un codice rivoluzionario rispetto al precedente, tanto che del vecchio codice ha tenuto solo il nome di "Regolamento giurisdizionale". E' stato perfettamente conformato alle disposizioni del CONI e del CGSU. Contemporaneamente è stato anche modificato lo statuto federale riguardante la parte sulla giustizia sportiva. Prima di commentare le novità introdotte sia nello Statuto sia nel nuovo regolamento giurisdizionale, ricordiamo brevemente che la giustizia sportiva della FIPAV in questi anni ha dovuto affrontare questioni particolarmente importanti e delicate davanti alla giustizia ordinaria anche in tema di comportamenti discriminatori nei confronti di atleti extracomunitari. Il Consiglio Federale della FIPAV, con decisione del 22.09.2001, ha deliberato di non assegnare il titolo di "campioni d'Italia" per il campionato di Seria A1 Femminile del 2000-2001.[31] Ricordiamo le famose ordinanze del Tribunale di Verona che hanno ordinato alla FIPAV e alla FIVB di non frapporre ostacoli al tesseramento dell'atleta Ramon Gato per la squadra di pallavolo del Verona.[32]

Entriamo nello specifico sulle innovazioni in tema di statuto.

Seguendo l'ordine di numerazione, segnaliamo il nuovo art. 56-bis dello Statuto, che regolamenta *ex novo* i compiti della CTA che passa da organo giurisdizionale ad organo amministrativo.[33] La commissione tesseramento atleti assume delibere in materia di tesseramento e vincolo, nonché sulle istanze avverso i provvedimenti dell'Ufficio tesseramento. Si prevede la possibilità di costituire sezioni distaccate della Commissione tesseramento atleti, con sede e competenza territoriale stabilita su base regionale. Avverso le delibere della Commissione tesseramento atleti è proponibile ricorso dinanzi al tribunale federale. Sull'argomento torneremo ad occuparcene in modo analitico a commento del procedimento di svincolo regolamentato dal nuovo Regolamento giurisdizionale con modifiche rispetto al precedente.

Gli organi di giustizia sportiva subiscono una sorta di bipartizione: da un lato, i Giudici sportivi, ovvero il Giudice Sportivo Nazionale (ex GUF), i Giudici Sportivi territoriali (ex GUR e GUP) e la Corte Sportiva di appello (ex CAF); dall'altro lato i Giudici Federali, ovvero il Tribunale Federale (ex CGN) e la Corte Federale di appello (ex CAF).

Spariscono quali organi di giustizia sportiva la Corte Federale, la Procura Federale,[34] il giudice unico regionale ed il giudice provinciale.

I principi di funzionamento sono regolati dall'art. 58. 4 dello Statuto, in particolare «*nel regolamento giurisdizionale sono stabilite le regole relative ai*

---

[31] Caso Pirv, *Storia infinita* in *IlSole24ore Sport* del 29.09.2001.

[32] Tribunale Verona, ord. 23.07.2002 e 28.10.2002.

[33] Vedi art. 1 del vecchio regolamento giurisdizionale in contrapposizione con l'art. 3 del nuovo regolamento giurisdizionale.

[34] Vedi art. 57 del Regolamento giurisdizionale.

procedimenti giurisdizionali, garantendo il diritto di difesa, il limite massimo di durata dei procedimenti, l'esecutività delle decisioni di primo grado e la possibilità di sospensione dell'esecutività da parte del giudice dell'impugnazione, la possibilità di emanazione di provvedimenti cautelari».

A conferma di quanto sopra, si stabilisce che agli Organi amministrativi e tecnici della FIPAV non possono essere attribuite funzioni giurisdizionali.

I requisititi soggettivi per far parte degli Organi di giustizia sportiva sono individuati dal Regolamento giurisdizionale, in conformità al Codice della giustizia sportiva. Sono stabilite condizioni per garantire l'autonomia e l'indipendenza degli organi di giustizia, «*ciascun componente degli organi di giustizia, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrive una dichiarazione con cui attesta di non aver rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione ed i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di aver rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio Federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze*».

Sono previste statutariamente specifiche incompatibilità con la carica di organo di giustizia presso il CONI o di componente della Procura generale dello sport istituita presso il CONI, nonché con la carica di organo di giustizia o procuratore presso più di un'altra federazione. Inoltre, presso la FIPAV la carica di componente di un organo di giustizia sportiva non è incompatibile con la carica di componente di un organo di giustizia federale; teoricamente un giudice sportivo può far parte del tribunale federale.[35]

La competenza degli organi di giustizia è regolamentata dall'art. 59 dello statuto, per uno specifico commento si rinvia al successivo esame del regolamento giurisdizionale.

Riformato totalmente il vecchio art. 61 dello statuto che regolava in poche righe l'attività del procuratore federale. Il nuovo articolato, composto da sette commi, regola in maniera specifica composizione e competenza.[36] Novità assoluta per la FIPAV è l'istituzione della Commissione Federale di garanzia, istituto già in essere da anni in altre federazioni.[37] Infine, nello stesso statuto è stato inserito il collegio di garanzia dello sport.

5. Gli organi di giustizia

a) I Giudici Sportivi

Gli articoli 15 e 16 del Reg. Giurisd. regolamentano l'istituzione e la competenza dei giudici sportivi. Il Giudice sportivo nazionale ed i giudici sportivi territoriali

[35] Art. 58. 3 Reg. giurisd.
[36] Vedi art. 60 Statuto.
[37] Vedi art. 61 Statuto.

sono entrambi giudici monocratici e decidono entrambi su questioni di natura disciplinare e tecnica. La differenza tra i detti organi attiene alla diversa competenza territoriale, in quanto il Giudice sportivo nazionale è unico ed è competente per i campionati e le competizioni in ambito nazionale, mentre i giudici sportivi territoriali sono competenti per i campionati e le competizioni in ambito regionale e territoriale.[38] Giudicano in prima istanza senza udienza e con immediatezza. La Corte sportiva di appello giudica in seconda istanza ed in composizione collegiale su reclami avversi alle decisioni dei predetti organi, nonché a decidere sulle istanza di ricusazione dei medesimi giudici. I procedimenti innanzi al giudice sportivo sono instaurati d'ufficio, a seguito di acquisizione dei documenti ufficiali relativi alla gara o su eventuale segnalazione del procuratore federale ed eventualmente su istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta dall'ordinamento federale. Merita attenzione la procedura attraverso la quale si ricorre per impugnare il risultato della gara.

L'istanza deve essere preannunciata dal capitano della squadra al primo arbitro verbalmente al momento del verificarsi del fatto che dà luogo alla contestazione. Il preannuncio deve essere annotato nel referto, in difetto di ciò il reclamo è inammissibile, a pena di inammissibilità entro 15 minuti dalla conclusione della gara l'istanza deve essere confermata per iscritto dal capitano o da un dirigente del sodalizio al primo arbitro. Infine, a pena di inammissibilità, l'istanza unitamente ai motivi deve essere inoltrata entro 24 ore dalla conclusione della gara all'affiliato avversario e al giudice sportivo.

Le pronunce del giudice sportivo possono essere impugnate con reclamo alla corte sportiva di appello entro 5 giorni dalla data in cui è pubblicata la pronuncia impugnata.[39] Il reclamo può essere promosso dalla parte interessata o dalla Procura Federale.[40] L'udienza in camera di consiglio deve essere fissata senza indugio. Le parti hanno diritto di essere sentite, se hanno fatto apposita richiesta. I contro interessati possono intervenire entro il termine perentorio di 2 giorni prima dell'udienza. La decisione adottata senza indugio. E' ammesso il reclamo di urgenza.[41]

b) I Giudici Federali

La riforma ha previsto la presenza accanto ai giudici sportivi dei giudici federali. In particolare il Tribunale federale è chiamato a decidere su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi ai giudici sportivi nazionali o territoriali, nonché, sui ricorsi avverso le deliberazioni dell'assemblea federale e quelle del consiglio federale «*contrarie alla legge, allo Statuto del CONI ed ai principi fondamentali del*

[38] Vedi art. 17 Reg. Giurisd.
[39] Vedi art. 27 Reg. Giurisd.
[40] Vedi art. 27 Reg. Giurisd.
[41] Vedi art. 28 Reg. Giurisd.

CONI e allo Statuto e ai Regolamenti della federazione».[42]

Trattasi di una competenza individuata in negativo o residuale.

I giudice federali si distinguono in Tribunale Federale e Corte Federale di appello, entrambe hanno sede presso la federazione e giudicano in composizione collegiale.[43]

Il procedimento si avvia con atto di deferimento del Procuratore Federale o con ricorso della parte interessata titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale. Le parti non possono stare in giudizio se non con il ministero di un difensore.[44]

E' ammessa domanda cautelare, «*il ricorrente che ha fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per la decisione, i propri interessi siano minacciati da un pregiudizio imminente ed irreparabile, può chiedere al Tribunale l'emanazione delle misure cautelari che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti sulla decisione nel merito*».[45] Il Tribunale provvede sulla domanda cautelare anche fuori udienza, con pronuncia succintamente motivata, non soggetta ad impugnazione, ma revocabile in ogni momento anche d'ufficio.

E' possibile per il terzo interessato intervenire, salvo specificare quale sia l'interesse che lo giustifica.[46] L'udienza si svolge in Camera di consiglio, ma le parti possono essere sentite ove ne abbiano fatta apposita richiesta. Si segnale la possibilità per il Tribunale federale di disporre d'ufficio l'ammissione di qualsiasi mezzo di prova.[47]

Nei giudizi disciplinari la procura federale è parte necessaria.

Lo svolgimento e la trattazione dell'udienza è orale, dell'udienza stessa viene redatto sintetico verbale, la decisione è emessa senza indugio, comunicata alle parti e pubblicata.

Si segnala, altresì, il fatto che il Tribunale può escludere qualsiasi forma di pubblicità in materia di illecito sportivo, nonché di particolare interesse pubblico, in questo caso il rappresentante dei mezzi di informazione può essere ammesso a seguire l'udienza in separati locali mediante un apparato televisivo a circuito chiuso.[48]

Il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di 90 giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare.[49]

c) La Corte Federale di appello

E' possibile impugnare la decisione del Tribunale tramite il reclamo della parte

[42] Vedi art. 36 Reg. Giurisd.
[43] Vedi art. 29 Reg. Giurisd.
[44] Vedi art. 32 Reg. Giurisd.
[45] Vedi art. 38 Reg. Giurisd.
[46] Vedi art. 39 Reg. Giurisd.
[47] Vedi art. 41 Reg. Giurisd.
[48] Vedi art. 40.2 Reg. Giurisd.
[49] Vedi art. 43.2 Reg. Giurisd.

interessata innanzi alla Corte Federale di appello, reclamo da depositarsi non oltre il termine di 15 giorni dalla pubblicazione della decisione.[50]

Anche in questo giudizio le parti «*non possono stare in giudizio se non con il ministero di un difensore*».

In modo analogo per il giudizio avanti agli organi di giustizia sportiva, la proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione, fatta salva la possibilità da parte del Presidente se ravvisi l'ipotesi di gravi motivi di disporre, con lo stesso provvedimento con il quale fissa l'udienza di discussione, la sospensione dell'esecuzione, ovvero altro provvedimento che appaia, secondo le circostanza, quello più idoneo ad evitare alla parte che ha proposto reclamo un pregiudizio irreversibile.

Tale provvedimento presidenziale ha natura meramente cautelare.

La trattazione è orale, le parti, però, possono produrre memorie difensive, il Collegio può rinnovare l'assunzione delle prove o assumerne di nuovo, con il reclamo il Collegio viene investito dell'intera controversia, nei limiti delle domande e delle eccezioni non rinunciate o precluse.

Nel merito deve sempre definire il giudizio, non essendo consentita la rimessione al primo giudice.[51] La decisione deve essere pronunciata entro 60 giorni dalla data di proposizione del reclamo.[52]

6. *La Procura Federale*

Il Procuratore federale esercita in via esclusiva l'azione disciplinare nei confronti di tesserati, affiliati ed altri soggetti legittimati secondo le norme della FIPAV, nelle forme e nei termini da queste previste, quando non sussistono i presupposti per l'archiviazione.[53]

L'ufficio del Procuratore è costituito presso la FIPAV, è composto dal procuratore federale, dal procuratore aggiunto e da 8 sostituti procuratori. Durano in carica per un mandato di 4 anni e non può essere rinnovato più di due volte.[54] E' data la possibilità al Consiglio federale di articolare l'ufficio del procuratore federale in sezioni territoriali, stabilendone le sedi e la competenza.[55]

L'archiviazione è disposta dal Procuratore quando la notizia di illecito sia manifestamente infondata e nel caso in cui, entro il termine di compimento delle indagini preliminari, gli elementi acquisiti non siano idonei a sostenere l'accusa in giudizio ovvero l'illecito è estinto o il fatto non costituisce illecito disciplinare ovvero ne è rimasto ignoto l'autore.[56]

---

[50] Vedi art. 42 Reg. Giurisd.
[51] Vedi art. 42.7 Reg. Giurisd.
[52] Vedi art. 43.2 Reg. Giurisd.
[53] Vedi art. 49 Reg. Giurisd.
[54] Vedi art. 45 Reg. Giurisd.
[55] Vedi art. 47 Reg. GIurisd.
[56] Vedi art. 49.2 Reg. Giurisd.

Si sottolinea che il provvedimento di archiviazione è connotato da una limitata discrezionalità. Il Procuratore federale, concluse le indagini, se ritiene di non provvedere al deferimento, deve comunicare, entro 5 giorni il proprio intendimento di procedere all'archiviazione alla Procura Generale dello sport e, ferme e fatte le attribuzioni di questa, dispone l'archiviazione con succinta motivazione. E' tenuto a comunicare la determinazione conclusiva dell'indagine ai soggetti alle stesse sottoposti di cui risulta accertata l'identità. L'archiviazione è frutto di valutazione dello stato degli atti, la procura federale può riaprire le indagini e procedere al deferimento nel caso in cui emergano nuovi fatti o circostanze rilevanti dei quali il Procuratore federale non era a conoscenza. Quando non deve disporre l'archiviazione, il procuratore federale informa l'interessato della intenzione di procedere al deferimento e gli elementi che la giustificano, assegnandogli un termine per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria.[57] A garanzia dell'indiziato, il procuratore federale deve nell'atto di deferimento descrivere i fatti che si assumono accaduti ed indicare non solo le disposizioni vietate, ma anche le fonti di prova acquisite a supporto dell'esercizio dell'azione penale ed è formulata la richiesta di avvio di procedimento disciplinare. La prescrizione dell'azione è minuziosamente regolamentata, comportando l'estinzione nell'ipotesi che l'azione disciplinare non sia esercitata entro i termini previsti dal regolamento, con il suo esercizio la prescrizione si interrompe. Sono previsti termini brevi per la durata delle indagini, infatti non può superare il termine di 40 giorni dall'iscrizione nel registro del casellario federale.[58] A mitigare la predetta rigidità si prevede che «*su istanza, congruamente motivata dal procuratore federale, la procura generale dello sport autorizza la proroga di tale termine per la medesima durata fino ad un massimo di due volte, eventualmente prescrivendo gli atti indispensabili da compiere*».[59]

Il procuratore federale ha facoltà di astenersi quando sussistono gravi ragioni di convenienza, ma l'autorizzazione deve essere data dal procuratore generale dello sport.[60]

Vengono minuziosamente regolamentati nel capo III i rapporti con la Procura della Repubblica e con la Procura antidoping del CONI. In particolare, è data la possibilità al procuratore federale di richiedere al pubblico ministero documenti rilevanti per lo svolgimento delle proprie attribuzioni, la richiesta può essere fatta o direttamente o per il tramite della procura federale dello sport.

7. I due patteggiamenti

Novità assoluta per la FIPAV è l'istituto del patteggiamento. Si prevede che «*fino a che non sia concluso dinnanzi al tribunale federale il relativo procedimento, gli*

[57] Art. 49.4 Reg. Giurisd.
[58] Art. 50 Reg. Giurisd.
[59] Art. 52 Reg. Giurisd.
[60] Art. 51 Reg. Giurisd.

incolpati possono convenire con il procuratore federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura. L'accordo è trasmesso, a cura del procuratore federale alla procura federale dello sport istituita presso il CONI, che, entro i 10 giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione del fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata».[61]

In assenza di osservazioni, l'accordo viene trasmesso al collegio incaricato della decisione e se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata ne dichiara l'efficacia con apposita decisione. Tale soluzione non trova giustamente applicazione nei casi di recidiva o per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall'ordinamento federale.

Pertanto, nella fattispecie, abbiamo un doppio controllo, uno eventuale (procura generale) e l'altro sempre (tribunale federale).

La medesima possibilità è ora prevista nella fase che precede l'eventuale deferimento. Si prevede che «*i soggetti sottoposti ad indagini possono convenire con il procuratore federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura. Il procuratore federale, prima di addivenire all'accordo, informa il procuratore generale dello sport. L'accordo è trasmesso, a cura del procuratore federale, al Presidente della federazione il quale, entro i 15 giorni successivi, sentito il consiglio federale, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni l'accordo acquista efficacia e comporta, in relazione ai fatti relativamente ai quali è stato convenuto, l'improponibilità assoluta della corrispondente azione disciplinare*».[62]

Tale procedimento non trova applicazione per i medesimi fatti di cui al precedente art. 33 Reg. Giurisd. Secondo Federsupporter si poteva introdurre come metro di esclusione anche la fattispecie di concorso esterno in illecito.

8. Commissione tesseramento atleti

Come illustrato precedentemente la CTA passa da organo giurisdizionale ad organo amministrativo, assume delibere in materia di tesseramento e vincolo, nonché sulle istanze concernenti i provvedimenti dell'ufficio tesseramento. Sono previste sezioni distaccate.[63]

E' cambiata radicalmente la procedura per lo scioglimento del vincolo per giusta causa. Non si parla più di "ricorso alla CTA", ma semplicemente di "istanza".[64]

---

[61] Art. 63 Reg. Giurisd, in sintonia con art. 48 CGSU.

[62] Art. 53 Reg. Giurisd., in aderanza all'art. 28 CGSU.

[63] Per un ampio commento sulla giurisprudenza previgente si segnala B. Manzella, *Giusta causa e procedura di scioglimento del vincolo*, edito FIPAV; B. Manzella, *La giursiprudenza sportiva della FIPAV*, edito FIPAV.

[64] Art. 66 Reg. Giurisd.

E' prevista la conciliazione.[65] Avverso le delibere della Commissione tesseramento atleti può essere promosso ricorso dinanzi al tribunale federale.

9. Codice disciplinare

Merita attenzione l'inserimento nel Regolamento giurisdizionale di un autonomo titolo che disciplina il "Codice disciplinare".

Precedentemente tali doveri ed obblighi erano contenuti in modo sparso ed a volte confuso nello statuto, nel RAT e nel Regolamento giurisdizionale. Ora in modo organico entrano a far parte del regolamento giurisdizionale.

E' previsto espressamente tra i doveri e gli obblighi che «*i tesserati devono attenersi inoltre al Codice di comportamento sportivo emanato dal CONI*».[66]

Successivamente si regolamentano in modo specifico le fattispecie riferentesi alle responsabilità dei tesserati e a quelle delle società (art. 75-76). Vengono specificate le sanzioni previste in caso di offesa alla dignità, al decoro, al prestigio della federazione e degli organi federali.[67] Vengono previste le sanzioni in caso di inosservanza del vincolo di giustizia e si codifica il principio secondo cui «*resta salva la possibilità di adire l'autorità giudiziaria in sede penale*». Vengono meglio specificati i concetti di frode sportiva, illecito sportivo ed omessa denuncia.[68]

Per quanto riguarda le singole sanzioni il nuovo regolamento non si discosta più di tanto da quello abrogato, se non per una maggiore specificazione sui poteri del giudice sportivo e del tribunale federale.

Vengono specificate la sanzioni a carico delle società sportive in caso di atti che integrano in cosiddetto doping amministrativo. Le predette sanzioni sono applicate dal tribunale federale.[69]

In maniera attenta e precisa viene regolamentata la facoltà del giudice sportivo o del tribunale federale di emettere provvedimenti cautelari (art. 100) e della possibilità da parte del tribunale federale di ordinare la sospensione nel caso che si riscontrino comportamenti contrari alla onorabilità degli organismi sportivi (art. 101). Contro il provvedimento emesso dal tribunale federale si può ricorrere alla Corte federale di appello.

L'entrata in vigore del nuovo regolamento è avvenuta il 27.10.2014 e i procedimenti pendenti si svolgono in base ai regolamenti previgenti.[70] Sull'argomento è recentemente intervenuto un parere del Collegio di Garanzia del Coni, su richiesta presentata dalla FIPAV. Quest'ultima federazione, facendo presente che era pervenuta un ricorso alla Corte Federale in data 09.12.2014, chiedeva di conoscere come debba essere regolata la fattispecie in esame e quale organo debba pronunciarsi in rito e/o nel merito del suddetto ricorso, preso atto che la Corte Federale ha cessato

---

[65] Art. 71 reg. Giurisd.
[66] Art. 74.2 Reg. Giurisd.
[67] Art. 78 Reg. Giurisd.
[68] Artt. 81, 82, 83 Reg. Giurisd.
[69] Art. 99 Reg. Giurisd.
[70] Art. 118 Reg. Giurisd.

le proprie funzioni con l'entrata in vigore del nuovo regolamento giurisdizionale.

Il parere condivisibile conclude facendo presente che l'applicazione delle norme previgenti all'entrata in vigore delle nuove disposizioni, previsto del 3° comma dell'art. 118 debba essere limitato ai soli procedimenti pendenti dinanzi all'Organo di Giustizia Federale e non ancora definiti. Nel caso specifico, preso atto che non vi era pendenza, l'eventuale gravame dovrà essere proposto innanzi al Collegio di Garanzia.[71]

10. Conclusioni

La FIPAV ha recepito integralmente i principi del codice di giustizia del CONI, rispetto al passato si tratta di una vera e propria rivoluzione, novità condivisibili sono l'individuazione del gratuito patrocinio, l'istituzione della Commissione federale di garanzia, il patteggiamento, la nuova Procura Federale e il ruolo della CTA.

Si poteva avere più coraggio, ripristinare la clausola compromissoria, imporre ai tesserati, agli affiliati, ed ai soggetti equiparati di rimettere ad un giudizio arbitrale irrituale la eventuale risoluzione delle controversie di carattere patrimoniale tra essi insorte ed originate dalla loro attività sportiva od associativa.

Le controversie patrimoniali devono rimanere nel limbo della singola federazione, decise con arbitrato irrituale, destinato a valere in ambito endofederale.[72]

In tal senso appare meritevole la regolamentazione operata dalla FIP, con la quale vi è la possibilità di richiedere alla Commissione Vertenze Arbitrali (CVA) l'emissione di un provvedimento di ingiunzione, ovviamente in ambito endofederale. Questo eviterebbe una "fuga" indiscriminata da parte dei tesserati verso i tribunali ordinari con aggravio di costi e di tempo, incompatibili con la realtà del movimento sportivo.

Infine, in conclusione, un auspicio: in tema di grandi riforme, appare non più procrastinabile la riforma della Legge n. 91/1981 e una totale revisione del vincolo sportivo alla luce dei dettati costituzionali, che anche l'Europa ci impone.

[71] Parere n. 1/2015 del Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione consultiva; si segnala la decisione della CAF del 10.03.2015 n. 17 che nella specie, trattandosi di procedimento pendente, afferma che nel caso de quo si applicano le norme del "vecchio" Regolamento Giurisdizionale.

[72] Cass. n. 12728/1999.

LA GIUSTIZIA SPORTIVA NELLA DISCIPLINA DELLA FEDERAZIONE PUGILISTICA ITALIANA

di *Francesco Lucrezio Monticelli*[*]

SOMMARIO: 1. La Federazione Pugilistica Italiana: struttura e fonti normative – 2. Organi della giustizia sportiva: requisiti soggettivi, composizione e competenze – 3. Principi generali della giustizia sportiva – 4. Illeciti e Sanzioni – 5. Cause estintive di illeciti e sanzioni – 6. La procedura davanti agli organi di giustizia – 7. La revisione – 8. Il giudizio di revisione – 9. La riabilitazione – Conclusioni

1. La Federazione Pugilistica Italiana: struttura e fonti normative

Al fine di inquadrare al meglio l'organizzazione della giustizia sportiva nell'ambito della federazione pugilistica italiana è opportuno preliminarmente effettuare qualche accenno sulla struttura e sulle regole fondamentali della disciplina sportiva in commento come delineate dalle disposizioni statutarie.

L'art. 1 dello Statuto stabilisce che la Federazione Pugilistica Italiana (FPI), fondata nel 1916, è associazione senza fine di lucro con personalità giuridica di diritto privato costituita da associazioni e società che praticano il pugilato la cui domanda sia stata accettata dal Consiglio Federale.

La FPI, prosegue lo stesso art. 1, è federata al CONI e vi possono aderire le persone fisiche tesserate per la Federazione: atleti, procuratori degli atleti, medici sportivi, tecnici sportivi, dirigenti federali, ufficiali di gara la cui domanda di tesseramento sia stata accettata nei termini regolamentari.

L'art. 1 dello Statuto stabilisce che "La FPI è autorizzata in via esclusiva a svolgere l'attività sportiva del pugilato agonistico e amatoriale, in armonia con le deliberazioni del CIO e del CONI, anche in considerazione della rilevanza pubblicistica di tale attività e a rappresentarlo in ambito internazionale. La FPI svolge l'attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi delle Federazioni internazionali. La FPI è responsabile dell'attività pugilistica in Italia, ed in particolare del settore AIBA Open Boxing (AOB) e del settore AIBA Pro Boxing (APB),

[*] Dottore di ricerca in diritto delle Relazioni di lavoro, Università di Modena e Reggio Emilia; Master SLPC; Componente del Comitato di Redazione della Rivista di Diritto ed Economia dello Sport (RDES).

purché non siano in contrasto con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI".

Per quanto riguarda i soggetti dell'ordinamento sportivo possiamo innanzitutto effettuare una distinzione tra affiliati e tesserati.

Sono affiliati alla FPI le società, le associazioni sportive che intendono praticare attività pugilistica, le cui domande di affiliazione sono state accolte dal Consiglio federale.

Sono tesserate direttamente alla Federazione le seguenti persone fisiche: atleti Lega pro boxe, procuratori degli atleti, tecnici sportivi federali, medici sportivi e fisioterapisti, ufficiali di gara ovvero arbitri, giudici, commissari di riunione e annunciatori, il Presidente federale, il Presidente onorario, i dirigenti federali ed i membri onorari, i membri di Comitato Regionale, i delegati regionali ed i delegati provinciali.

Possono invece chiedere il tesseramento tramite una associazione o società sportiva affiliata: atleti del settore APB Italia, atleti del settore AOB, atleti del settore amatoriale, atleti del settore giovanile, tecnici sportivi societari, dirigenti societari.

Per quanto riguarda l'assetto istituzionale, analogamente a quanto previsto nelle altre Federazioni, sono organi della FPI: l'Assemblea Nazionale; il Presidente Federale e il Consiglio Federale.

L'Assemblea Nazionale è il massimo organo della Federazione ed è composto dagli associati affiliati con diritto di voto, dai rappresentanti degli atleti del settore AOB e del settore APB italiani eletti nelle assemblee regionali e nazionale di categoria e dai rappresentanti dei tecnici sportivi eletti nelle assemblee regionali. Le competenze dell'Assemblea sono molteplici ma riguardano, *in primis* ed in via ordinaria, la nomina del Presidente della Federazione, del Consiglio Federale, del Presidente del Collegio dei Revisori e dei membri della Corte Superiore di Giustizia.

Il Presidente federale è il soggetto che ha la legale rappresentanza della FPI e il potere di firma di tutti gli atti ufficiali. Egli ha la responsabilità generale dell'area tecnico-sportiva ed esercita le funzioni apicali di controllo relative al perseguimento dei risultati agonistici a livello nazionale e internazionale. Il Consiglio Federale è l'organo preposto alla verifica della corretta esecuzione del programma tecnico sportivo, alla valutazione dei risultati positivi conseguiti e alla vigilanza sul buon andamento della gestione federale. In tale ottica ha importanti competenze in ordine alle nomine degli organi di giustizia sportiva che analizzeremo in seguito. E' composto dal Presidente federale che lo presiede e da 10 consiglieri dei quali: 7 eletti fra i tesserati in rappresentanza delle società e associazioni affiliate; 2 eletti rispettivamente in rappresentanza degli atleti del settore AOB e APB; 1 eletto in rappresentanza dei Tecnici Sportivi.

Il sistema delle fonti regolanti l'attività pugilistica italiana ha subito di recente una serie di importanti innovazioni. La FPI ha infatti modificato lo statuto federale, che è ovviamente la fonte primaria, ridefinendo il settore professionistico e dilettantistico in ossequio alle disposizioni emanate dall'AIBA la federazione internazionale aderente al CIO che ha avviato una nuova attività di organizzazione

di tornei pugilistici non solamente dilettantistici, ma destinati a nuove categorie di atleti. La disciplina federale si è conseguentemente arricchita di nuove fonti regolamentari.

L'adeguamento alle nuove disposizioni riguardanti la giustizia sportiva è invece avvenuto con Delibera del Presidente del CONI n. 36/13 del 12.02.2015, ratificata dalla Giunta Nazionale del CONI con Delibera n. 87 del 10.03.2015, con la quale si è provveduto a modificare lo Statuto e il regolamento di Giustizia Sportiva.

Rinviando ad un secondo momento la definizione di diritti ed obblighi di affiliati e tesserati passiamo ora in rassegna l'organizzazione della giustizia sportiva in ambito federale.

2. Organi di giustizia: requisiti soggettivi, composizione e competenze

Per quanto riguarda l'assetto della giustizia sportiva lo Statuto prevede quali organi di giustizia sportiva presso la FPI: il Giudice Sportivo Nazionale e la Corte Sportiva di Appello, se attivata. Sono invece organi di giustizia federale presso la FPI: il Tribunale Federale e la Corte federale di Appello.

I requisiti di cui devono essere in possesso coloro che sono chiamati a far parte di tali strutture sono stati oggetto di notevoli modifiche da parte del nuovo Regolamento di Giustizia e sono disciplinati nel modo seguente:

- Giudice Sportivo Nazionale: è nominato dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti che sono in possesso dei requisiti previsti per la nomina a sostituto procuratore federale;
- Corte Sportiva di Appello, se attivata: i componenti sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti che sono in possesso dei requisiti previsti per la nomina a componente della Corte Federale di Appello;
- Tribunale Federale e Corte Federale di Appello: i componenti sono nominati dal Consiglio Federale tra coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito nell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie: a) professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche; b) magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare; c) avvocati dello Stato, anche a riposo; d) notai; e) avvocati iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.

In ossequio ai principi sulla giustizia sportiva emanati dal CONI è richiesta una totale autonomia e terzietà prevedendosi ipotesi di ricusazione e astensione nei casi previsti dal regolamento di Giustizia.[1] Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento di

[1] L'astensione e la ricusazione sono disciplinate dall'art. 9 del Regolamento di giustizia secondo il quale "Ciascun componente degli Organi di Giustizia ha obbligo di astenersi, formulando all'organo competente richiesta di accertare qualora: a) abbia interesse personale nel procedimento disciplinare; b) abbia dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio della funzione giudicante; c) vi sia inimicizia grave tra lui od un suo prossimo congiunto ed una delle parti; d) il difensore di una delle parti o, comunque, una delle parti è prossimo congiunto di lui o del coniuge; e) se un prossimo congiunto, suo o del coniuge, sia offeso o danneggiato dall'infrazione; f) se

Giustizia all'atto dell'accettazione dell'incarico ciascun componente degli Organi di Giustizia è tenuto sottoscrivere una dichiarazione con cui attesta di non avere rapporti di consulenza o professionali o altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con soggetti dell'ordinamento sportivo federale.

Sono previste infine specifiche ipotesi di incompatibilità.

2.1 La Commissione Federale di Garanzia

Le disposizioni relative alla Commissione federale di garanzia rappresentano probabilmente le modifiche più interessanti dello Statuto e del nuovo Regolamento di Giustizia in quanto sono tese a rivitalizzare un organismo, in ossequio alla necessità di garantire terzietà e imparzialità degli organi giudicanti, che era stato effettivamente trascurato dalle normative finora vigenti.

Operante in piena autonomia di giudizio e valutazione è organo composto statutariamente dal Presidente e da un numero di quattro componenti, nominati a maggioranza qualificata dei due terzi dal Consiglio Federale. La Commissione garantisce, ai sensi sell'art. 42 dello Statuto, l'indipendenza e l'autonomia degli organi di giustizia. Ad essa spetta l'individuazione con determinazione non più sindacabile:

- dei soggetti idonei a essere nominati componenti del Tribunale Federale e delle Corte Federale di Appello, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Nuovo Codice di Giustizia Sportiva del CONI;
- dei soggetti idonei a essere nominati procuratore e Sostituto procuratore Federale, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Nuovo Codice di Giustizia Sportiva del CONI;

La Commissione ha poi il compito di adottare nei confronti degli Organi di Giustizia e della Procura Federale, oltre ai provvedimenti stabiliti dalle disposizioni federali, le sanzioni del richiamo e, eventualmente della rimozione dall'incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile. Infine va ricordata la competenza nella formulazione di pareri e proposte al consiglio Federale in materia di organizzazione e funzionamento della giustizia

---

un suo parente prossimo o del coniuge svolga o abbia svolto funzioni di Procuratore federale; g) in ogni caso in cui ricorrano gravi ragioni di convenienza.

Ciascun componente di un Organo giudicante può essere ricusato nei casi indicati al precedente comma, lettere, a), b), c) d) e) f), nonché qualora nell'esercizio delle sue funzioni e prima che sia stata pronunciata la sentenza, abbia manifestato indebitamente il suo convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione.

La richiesta di ricusazione può essere proposta nel termine di cinque giorni da quando l'interessato ne sia venuto a conoscenza.

2.2 La Procura Federale

Il Procuratore Federale, nominato dal Consiglio federale, su proposta del Presidente, fra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia, ha competenza per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto federale e dalle norme federali. L'art. 43 dello Statuto stabilisce che il procuratore si avvale per tale fine secondo le modalità previste da Regolamento di Giustizia Sportiva e in conformità del Codice della Giustizia Sportiva della cooperazione della procura generale dello Sport istituita presso il CONI.

L'ufficio del procuratore si compone del procuratore e fino a un massimo di quattro sostituti procuratori.

Le funzioni sono esercitate nelle indagini preliminari, nei giudizi di primo grado e nei giudizi di impugnazione e possono essere svolte personalmente o mediante assegnazione, con apposito atto che può prevedere i criteri cui attenersi per la fase dibattimentale, ad uno o più addetti dell'Ufficio.

Possono essere dichiarati idonei, ai sensi dell'art. 41 del Regolamento di Giustizia, alla nomina di procuratore coloro che sono inclusi in una delle seguenti categorie a) professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche; b) magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare; c) avvocati dello Stato, anche a riposo; d) notai; e) avvocati iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine; f) alti ufficiali delle Forze dell'Ordine anche a riposo; h) soggetti in possesso di una laurea in giurisprudenza e di una specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo di almeno cinque anni.

Requisiti analoghi sono previsti per i sostituti procuratori che possono tuttavia essere individuati anche tra gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti e tra laureati in materie giuridiche che abbiano maturato almeno due anni di esperienza nell'ordinamento sportivo

2.3 Il Giudice Sportivo Nazionale

Il Giudice sportivo nazionale, ai sensi dell'art. 41 dello Statuto Federale, pronuncia in prima istanza, senza udienza e con immediatezza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare e in particolare su quelle relative a:

- la regolarità delle riunioni di pugilato e la proclamazione dei relativi risultati
- la regolarità degli impianti, dei quadrati e degli accessori
- la regolarità dello status e della posizione dei pugili, tecnici o altri partecipanti alla gara (in particolare secondi e loro eventuali aiutanti);
- i comportamenti di pugili, tecnici, secondi e loro eventuali aitanti, o altri tesserati in occasione o nel corso della riunione;
- ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della riunione di pugilato

Il Giudice sportivo nazionale, che dura in carica quattro anni e non può essere nominato più di due volte, giudica in composizione monocratica. Avverso le

sue decisioni è ammesso reclamo alla Corte Sportiva di Appello entro il termine perentorio di cinque giorni, che in ogni caso decorre dalla pubblicazione.
Il Consiglio Federale può determinare liberamente il numero dei Giudici sportivi nazionali. In caso di nomina di più soggetti con il medesimo atto vengono definiti i criteri di assegnazione di questioni e controversie.

2.4 La Corte Sportiva di Appello

La Corte Sportiva di appello, come prevede l'art. 41 dello Statuto Federale, se attivata, giudica in seconda istanza sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale. E' anche competente a decidere sulla ricorrenza dei presupposti per l'astensione e sulle istanze di ricusazione del Giudice Sportivo nazionale.

La Corte, i cui componenti durano in carica quattro anni e non possono essere nominati più di due volte, si compone di un Presidente e di ulteriori due membri effettivi di cui uno con funzioni di Vice Presidente, e due membri supplenti. E' possibile che il Consiglio federale articoli l'organo in più sezioni determinando i criteri di attribuzione dei procedimenti.

La Corte giudica in composizione collegiale con il numero invariabile di tre componenti.[2]

Avverso le sue decisioni, per i casi e nei limiti stabiliti, è ammesso il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport di cui all'art. 12 bis dello statuto del Coni, non oltre trenta giorni dalla pubblicazione della decisione.

2.5 Giudici Federali – Il Tribunale Federale

Il Tribunale Federale, ai sensi dell'art. 41 dello Statuto, giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice Sportivo Nazionale.

Specifica l'art. 26 del Regolamento di Giustizia che esso in particolare giudica in materia di illeciti sportivi e su richieste di emissione dei provvedimenti cautelari (es. confisca della borsa).

Per quanto riguarda la composizione e le regole relative alle nomine dei componenti del Tribunale Federale si rinvia al paragrafo successivo relativo alla Corte Federale di Appello.

2.6 Giudici Federali – La Corte Federale di Appello

La Corte Federale di Appello, secondo quanto disposto dall'art. 41 dello Statuto, giudica in secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni del Tribunale Federale.

La Corte Federale di Appello, inoltre:

[2] Ai sensi dell'art. 17, comma 5, Reg Giust. In nessun caso il Collegio può delegare singoli componenti per il compimento di attività di istruzione o trattazione.

- su richiesta degli organi federali, esprime pareri consultivi non vincolanti circa l'interpretazione delle norme statutarie e regolamentari;
- dirime i conflitti insorti fra Organi federali;
- giudica sui provvedimenti di riabilitazione e sull'eventuale loro revoca
- risolve ogni questione che attenga alla legittima costituzione degli Organi federali

In relazione ai rapporti con la Corte Sportiva di Appello giova ricordare che in assenza di una attivazione di quest'ultima, le relative funzioni sono esercitate dalla Corte Federale di Appello.[3]

Per quanto riguarda i requisiti dei soggetti che possono far parte degli organi federali di giustizia si rinvia a quanto detto nel paragrafo 2.

Il Tribunale Federale e la Corte Federale di Appello si compongono, ai sensi dell'art. 26 Reg. Giust., ciascuno di un Presidente, di un numero di membri effettivi variabile da due a quattro, di cui uno con funzioni di Vice Presidente, e di ulteriori due membri supplenti.

Il Consiglio è tenuto ad individuare il numero dei compenti indicando coloro che svolgono le funzioni di Presidente e Vice Presidente. In tale operazione, afferma il Regolamento, il Consiglio Federale deve tenere in considerazione le specifiche esigenze del pugilato. Si tratta di una precisazione alquanto ovvia che fa riferimento probabilmente alla necessità di operare una scelta che porti a definire un numero sufficientemente adeguato di componenti.

Il Tribunale Federale e la Corte Federali di Appello giudicano in composizione collegiale. Il Collegio è validamente costituito con la presenza di almeno tre componenti, tra i quali deve essere necessariamente presente il Presidente o il Vice Presidente.[4]

2.7 Collegio di Garanzia dello Sport

Nella disciplina della FPI l'art. 47 dello Statuto e l'Art. 51 del regolamento di Giustizia sono dedicati alle competenze del Collegio di Garanzia dello Sport. Si prevede in particolare che avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili dell'ambito dell'ordinamento federale ed emesse dagli Organi di Giustizia della FPI, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportano l'irrogazione di sanzioni tecnico sportive non particolarmente gravi,[5] è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport di cui all'art. 12 bis dello Statuto del Coni.

Il ricorso è ammesso solamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia

---

[3] Secondo l'art. 41, comma 8, St. "Se attivata, la Corte Sportiva di Appello è competente unicamente in ordine ai procedimenti non ancora incardinati dinanzi al Giudice di prima istanza al momento della delibera di attivazione".

[4] Secondo l'art. 26, comma 4, Reg. Giust. "In nessun caso il Collegio può delegare singoli componenti per il compimento di attività di istruzione o trattazione".

[5] Art. 51, comma 1 Reg Giust. "irrogazioni di sanzioni tecnico sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro".

che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.

La facoltà di proporre ricorso è delle parti nei confronti delle quali è stata pronunciata la decisione nonché della Procura Generale dello Sport presso il CONI.

Per quanto riguarda altri aspetti e funzioni del Collegio il riferimento è alle disposizioni dello Statuto e del Codice di Giustizia Sportiva del CONI.

3. *Principi generali della giustizia sportiva*

L'art. 40 dello Statuto Federale e l'art. 2 del Regolamento di Giustizia contengono i seguenti principi ispiratori per tutti i soggetti la cui attività sia rilevante nell'ambito dell'ordinamento della FPI e per gli organi di Giustizia:

- il rispetto e l'osservanza dei principi e delle norme dettate dall'ordinamento giuridico sportivo e le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti Federali, nonché del Codice del Comportamento Sportivo del CONI;
- l'osservanza di condotte conformi al fair play;
- l'opposizione e la condanna all'uso di sostanze vietate e/o il ricorso a metodi vietati e a ogni tipo di violenza, fisica o verbale;
- l'opposizione alla corruzione del fenomeno sportivo ed alla frode sportiva;
- il rispetto della parità delle parti, del contraddittorio e del giusto processo ed in particolare del diritto di difesa a favore dell'incolpato, secondo i seguenti principi: garanzia del doppio grado di giurisdizione endo o esofederale; divieto della reformatio in pejus delle decisioni impugnate, fatto salvo il caso in cui il provvedimento sia stato impugnato dalla procura federale;
- la necessaria cooperazione di giudici e parti per la realizzazione di una ragionevole durata del processo sportivo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale;
- la pubblicità delle decisioni dei giudici nonché la chiarezza e sinteticità delle stesse;[6]
- l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento attraverso i procedimenti e la piena tutela di diritti e interessi di tutti i soggetti;
- la necessità per i giudici di conformare la propria attività in assenza di disciplina regolamentare alle norme del Codice di Giustizia Sportiva e per quanto non da questa previsto se compatibili alle norme generali del processo civile;

I principi di cui all'art. 40 dello Statuto Federale trovano poi declinazione nel Regolamento di Giustizia che nella parte III, Sezione 1, all'art. 54 disciplina le norme di comportamento degli affiliati e dei tesserati. Tali disposizioni ripropongono le norme della previgente disciplina.

Gli affiliati ed i tesserati della FPI, recita l'art. 54, devono mantenere in ogni rapporto una condotta conforme ai principi di lealtà, di rettitudine e di correttezza sportiva.

"Nello svolgimento di ogni attività agonistica e sociale, prevede il

[6] I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui all'art 2 del Codice di Giustizia Sportiva non determinano invalidità dell'atto.

Regolamento, ogni tesserato e ogni società affiliata dovranno conformare il proprio comportamento agli scopi propri della Federazione, enunciati all'art. 1 dello Statuto e comunque tenere comportamenti non in contrasto con l'appartenenza alla FPI".

Ad affiliati e tesserati è fatto divieto di esprimere pubblicamente, anche tramite comunicati e interviste, giudizi o rilievi lesivi dell'immagine della FPI o della reputazione di Organi, strutture e/o persone operanti nell'ambito federale e di fornire a terzi notizie, informazioni e copia di atti relativi a procedimenti disciplinari.

Gli affiliati e i tesserati sono obbligati, se convocati, a presentarsi agli Organi di Giustizia Sportiva ed a fornire con tempestività la documentazione e le informazioni, anche scritte, richieste. Sono anche tenuti a presentarsi se convocati dalla Commissione CONI di indagine sul doping per l'assunzione di informazioni o per la contestazione dell'addebito. E' fatto poi obbligo a tutti i tesserati e affiliati, che siano venuti a conoscenza che sia stato posto o stia per porsi in essere un illecito sportivo o avuto notizia di altre infrazioni disciplinari, di informarne immediatamente la Procura federale o gli Organi federali

E' importante ricordare altresì le disposizioni dell'art. 55 del Reg Giust, che anche in questo caso rappresentano una riproposizione della disciplina precedente, secondo cui i tesserati e gli affiliati sono obbligati: ad osservare le norme statutarie e i Regolamenti della FPI; ad accettare i provvedimenti e le decisioni federali; ad attenersi al Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI.

La responsabilità dei tesserati è ovviamente personale. Essi rispondono delle loro azioni od omissioni, nonché, nei casi tassativamente previsti, a titolo di presunzione o di responsabilità oggettiva. Gli affiliati rispondono direttamente delle violazioni commesse da chi ne ha la rappresentanza legale, nonché oggettivamente delle violazioni commesse dai propri dirigenti, soci, associati e tesserati oltre del comportamento tenuto dai propri sostenitori.

Sono infine responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico per le competizioni dalle organizzate.[7]

A titolo esemplificativo dell'importanza degli artt. 54 e 55 riportiamo alcuni provvedimenti degli organi di giustizia.

Innanzitutto rileva la decisione n. 3/2013 del GSN nei confronti di un tecnico deferito, ma non comparso davanti agli Organi di Giustizia perché responsabile di comportamento non conforme ai principi di lealtà, di rettitudine e di correttezza sportiva nel corso di una riunione.

Il Giudice ha stabilito che "*Va preliminarmente osservato che la mancata comparizione e la assenza di ogni giustificazione denota e lascia trasparire un comportamento sprezzante delle regole e di voluto disinteresse sui fatti e conseguenze ingenerati dal comportamento*" e che "*il tecnico non solo ha contravvenuto alla norma che gli impone di avere in ogni momento ed in particolare quando per le sue funzioni trovasi a bordo ring o sul ring stesso, come nel caso in esame, un comportamento corretto e di fair play, ma ha commesso*

[7] La mancata richiesta dell'intervento della forza pubblica comporta, in ogni caso, un aggravamento della sanzione.

scorrettezze che meritano una maggiore attenzione per la loro gravità perché se si può capire, ma non giustificare una reazione mentre si è presi dalla foga del combattimento, non è concepibile che a una riunione conclusa, nell'espletamento delle attività formali conclusive, si riprenda ad offendere e minacciare chi ha adottato un provvedimento di allontanamento dovuto" e ha quindi sospeso, per violazione degli art. 3, comma 1 e 2 e art.4 per mesi otto il tecnico comminando l'ammenda della quota di tesseramento moltiplicata per tre.

Segnaliamo poi la decisione della CAF, che era competente fino all'attuale riforma in primo grado per i giudizi che coinvolgono i componenti dei Comitati federali, nel caso del Presidente di un Comitato regionale autore di una missiva considerata diffamante dal Presidente federale. La CAF ha affermato che " *il risentimento di un dirigente poteva e può esprimersi senza una complessiva aggettivazione negativa dell'attività del proprio interlocutore, aggravato dalla circostanza che, seppure in maniera limitata, come sostiene l'incolpato nella memoria difensiva, la missiva ha circolato presso terze persone, mettendo in cattiva luce il destinatario, senza peraltro possibilità di immediato contraddittorio in replica alle accuse che investivano la complessiva attività dell'Organo apicale della Federazione .(..)Nel procedimento de quo non si giudica la rilevanza penale delle affermazioni cointestate, ma esclusivamente la loro rilevanza deontologica nel quadro di un corretto rapporto, comunque regolato e provvisto di meccanismi sanzionatori*".

4. Illeciti e sanzioni

Per quanto riguarda i comportamenti vietati, la distinzione tradizionale tra illecito disciplinare e illecito sportivo è individuata dal Reg. Giust. L'illecito disciplinare è ai sensi dell'art. 56 dello stesso regolamento "qualsiasi violazione: dello Statuto Federale, dello Statuto della Lega Professionisti, dei Regolamenti vigenti in ambito federale, delle disposizioni legittimamente emesse dagli Organi federali, dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazione Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive associate emanati dal CONI, dei Principi di Giustizia Sportiva emanati dal CONI, del Codice della Giustizia Sportiva, delle direttive e delle normative CONI, la quale sia posta in essere dai tesserati o dagli affiliati, a titolo di dolo o di colpa, o anche, nei casi previsti, a titolo oggettivo, costituisce infrazione disciplinare e va rimessa al giudizio degli Organi di Giustizia Sportiva".

L'art. 56 Reg. Giust. definisce invece illecito sportivo "qualsiasi azione od omissione diretta, in modo non equivoco, ad alterare lo svolgimento o il risultato di un incontro o di un torneo o campionato ovvero ad assicurare, a sé o ad altri, un vantaggio ingiusto. L'azione o l'omissione deve essere idonea al raggiungimento dello scopo".

L'art. 67 Reg. Giust disciplina il tentativo di infrazione che riguarda sia gli illeciti disciplinari sia quelli sportivi stabilendo che "L'affiliato o il tesserato che compia atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere una infrazione, è punito, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica, con la sanzione prevista

diminuita da un terzo a due terzi. Se poi volontariamente impedisce l'evento soggiace alla misura stabilita per l'infrazione tentata, diminuita da un terzo alla metà".

Gli artt. 59 e 60 Reg. Giust prevedono per le violazioni le seguenti sanzioni:

- la *censura* ovvero una nota di deplorazione rivolta all'affiliato e al tesserato che viene comminata per infrazioni di lieve entità.
- La *diffida* da intendersi come il richiamo scritto contenete l'esposizione sintetica della violazione con ammonimento di più gravi sanzioni in caso di reiterazione. L'art. 60 del Reg Giust stabilisce che debba essere irrogata in caso di reiterazione di infrazione già oggetto di censura.
- L'*ammenda* ossia l'obbligo di corrispondere alla FPI la somma in denaro disposta dagli Organi giudicanti, da determinarsi, per i dilettanti, tesserati o affiliati, da un minimo di una quota di tesseramento ad un massimo di cinquanta volte la stessa. L'ammenda può essere inflitta:
  - per condotta non corretta o offensiva nei confronti di Ufficiali di servizio, avversari e pubblico;
  - per ritardata o mancata presentazione agli incontri pugilistici;
  - per aver omesso di comparire dinanzi agli organi di giustizia, di prestare la propria collaborazione e di rilasciare tempestivamente e secondo verità le dichiarazioni e informazioni richieste;
  - per mancata comunicazione alla Procura federale o agli organi federali di illeciti di cui siano a conoscenza;
  - per omessa osservanza dei requisiti, modalità e adempimenti per l'affiliazione previsti dall'art. 41 del Regolamento Organico FPI;
  - per comportamento non corretto nei confronti dell'affiliato e del tesserato e per giudizi o rilievi lesivi dell'immagine e della reputazione degli stessi;
  - all'affiliato, per comportamento scorretto di propri dirigenti tecnici o atleti nei confronti di ufficiali di servizio e nella ritardata presentazione di propri atleti agli incontri.

  L'ammenda deve essere pagata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di condanna. Colui che è responsabile del mancato/ritardato pagamento della sanzione verrà automaticamente sospeso da ogni attività federale fino all'avvenuto pagamento. L'ammenda è ridotta della metà se il pagamento avviene entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento di condanna. La ratio di tale disposizione, di nuova introduzione è chiara, e dipende dal frequente mancato versamento degli importi delle sanzioni.
- La *confisca della borsa* che può essere disposta quando si accerti l'intervenuta alterazione del risultato di un incontro di pugili pro. La confisca può riguardare anche la borsa di entrambi i pugili quando si constata che l'illecito sia stato commesso da entrambi o anche da uno solo sempre che l'altro ne fosse consapevole. Le borse confiscate devono essere versate nel fondo di riserva della Federazione.
- La *sospensione* ovvero l'inibizione dallo svolgere ogni tipo di attività agonistica,

sociale e federale per un determinato periodo di tempo, non inferiore nel minimo ad un mese e non superiore nel massimo a due anni.[8]

La sospensione, può essere inflitta:

- per mancato pagamento dell'ammenda nei termini fissati,
- per condotta gravemente non corretta o offensiva in violazione degli obblighi di cui all'art. 3 del Regolamento,
- per inosservanza delle norme federali in materia amministrativa, di tesseramento e di Organizzazione,
- per comportamento non corretto nei confronti degli Organi Federali e per giudizi lesivi della reputazione e decoro degli stessi o dell'immagine della FPI;
- per violazione della disciplina antidoping commessa da un proprio tesserato o associato,
- per mancata osservanza dei provvedimenti degli Organi di Giustizia Sportiva e del Collegio arbitrale,
- per i casi di illecito sportivo tentato e non consumato ad opera di tesserati dilettanti,
- per omessa comunicazione di fatti di illecito sportivo, di cui si abbia notizia, comprensivi di quelli relativi la somministrazione e l'uso di sostanze o metodi doping,
- per mancata presentazione dinanzi agli Organi del CONI preposti alle indagini nei casi di doping, per assunzione di informazioni o per contestazione di addebiti,
- per partecipazione ad incontri vietati o non autorizzati,
- per mancato adeguamento alla normativa del settore sanitario,
- per divulgazione di notizie e atti di procedimenti disciplinari,
- per atti di violenza fisica nei confronti di avversari, appartenenti alla FPI e terzi presenti alle riunioni pugilistiche.

- La *radiazione* consiste nella cancellazione definitiva dai ruoli federali con conseguente preclusione alla partecipazione a qualsiasi titolo a qualunque attività agonistica, sociale o federale ed alla permanenza in qualsiasi settore della FPI.

  La radiazione dai ruoli federali, può essere inflitta:

  - per infrazioni di rilevante gravità e contrastanti con i principi dell'ordinamento sportivo che comportino l'incompatibilità del responsabile a permanere nei ruoli federali,
  - per violazione dell'art. 46 dello Statuto FPI,[9]
  - per atti di violenza fisica nei confronti dell'arbitro e degli ufficiali di servizio,

[8] Durante la sospensione dell'affiliato, i pugili dilettanti della Società colpita dal provvedimento possono svolgere attività agonistica, fino al termine della sanzione inflitta, tesserandosi presso altra Società. Ai fini dell'art. 19 dello Statuto, commi 3 e 4, i risultati sportivi conseguiti dagli atleti nel periodo di sospensione dell'affiliato sono computati a favore della società per la quale gli stessi sono tesserati al momento del combattimento. La sospensione è giusta causa di risoluzione del contratto da parte del pugile professionista.

[9] L'art. 46 dello Statuto disciplina il vincolo di giustizia.

- per i casi di illecito sportivo consumato posti in essere da tesserati od affiliati del settore AOB o per i casi di illecito sportivo posti in essere dagli affiliati o tesserati Settore Lega Pro Boxe,
- per aver organizzato incontri di boxe clandestina, o per aver partecipato o anche soltanto assistito ad incontri di boxe clandestina.

Nell'applicare la pena, il Giudice, ai sensi dell'art. 61 Reg. Giust., deve tenere conto del comportamento tenuto dall'incolpato prima, durante e dopo la commissione dell'illecito e della eventuale recidiva,[10] delle circostanze aggravanti e di quelle attenuanti.[11]

---

[10] La disciplina della recidiva è contenuta nell'art. 63 del Reg. Giust. "Chi, dopo essere stato condannato per un'infrazione, ne commette un'altra, può essere sottoposto ad un aumento fino ad un sesto della pena da infliggere per la nuova infrazione. La pena può essere aumentata fino ad un terzo: 1) se la nuova infrazione è della stessa indole; 2) se la nuova infrazione è stata commessa nei cinque anni dalla condanna precedente; 3) se la nuova infrazione è stata commessa durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena.
Qualora concorrano più circostanze tra quelle indicate nei numeri precedenti, l'aumento della sanzione può essere sino alla metà. Se il recidivo commette un'altra infrazione, l'aumento della pena, nel caso previsto dalla prima parte del presente articolo, può essere sino alla metà e nei casi previsti sub 1 e sub 2 può essere sino a due terzi; nel caso di cui al numero 3) può essere da un terzo ai due terzi.
In nessun caso l'aumento della sanzione per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultanti dalle condanne precedenti alla commissione della nuova infrazione.
Rientra nel potere discrezionale del Giudice decidere se irrogare o meno, nel caso concreto, gli aumenti di pena previsti per la recidiva.
La contestazione della recidiva è obbligatoria.
La recidiva è inapplicabile a quelle condanne nei cui confronti sia intervenuto provvedimento di riabilitazione. Spetta all'Organo di giustizia determinare i limiti dell'aggravamento della sanzione, tenuto conto della gravità dell'infrazione e dei precedenti disciplinari. In nessun caso l'aumento di pena per effetto della recidiva può superare l'entità di pena risultante dal cumulo delle sanzioni irrogate con le condanne precedenti alla commissione della nuova infrazione."

[11] Costituiscono circostanze aggravanti ai sensi dell'art. 64 Reg. Giust. e comportano un aumento di pena, quando non siano elementi di per sé costitutivi dell'illecito: aver commesso il fatto con abuso di poteri o violazione dei doveri derivanti o conseguenti all'esercizio delle funzioni proprie del colpevole; aver danneggiato persone o cose; aver indotto altri a violare le norme o le disposizioni federali; aver agito per futili o abietti motivi; avere, nel procedimento disciplinare, anche solo tentato di inquinare le prove; aver commesso il fatto a mezzo della stampa o di altro mezzo di diffusione; aver cagionato un danno di rilevante gravità; aver commesso l'illecito per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri un vantaggio; aver l'infrazione determinato o concorso a determinare una turbativa violenta dell'ordine pubblico; aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell'illecito commesso.
Costituiscono ai sensi dell'art. 65 Reg. Giust. circostanze attenuanti: aver agito in seguito a provocazione; aver agito in stato di ira, determinato da fatto ingiusto altrui; essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose della propria o dell'altrui azione; avere cagionato un danno di lieve entità; aver concorso a determinare, insieme con l'azione o l'omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa; avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno o essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell'infrazione; avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale.
Se concorrono più circostanze aggravanti si applica la sanzione stabilita per la circostanza più grave, ma il Giudice può aumentarla. In ogni caso gli aumenti di pena non possono superare il triplo del

Se, come stabilisce l'art. 62 del Reg. Giust., la natura dei fatti o le circostanze lo richiedano, può essere inflitta anche la sanzione dell'ammenda, congiuntamente alla sanzione dell'ammonizione scritta o della sospensione parziale o della sospensione totale.

Al di fuori di quest'ultimo caso, quando, con la stessa azione o omissione, si commettono più violazioni, la pena da infliggere è quella prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo.

5. *Cause estintive degli illeciti e delle sanzioni*

5.1 *Prescrizione*

Per quanto riguarda la prescrizione vi è una evidente anomalia nel Regolamento di Giustizia pubblicato sul sito www.fpi.it in quanto non è presente alcuna regola in merito. Si tratta di un palese errore materiale cui dovrà necessariamente essere posto rimedio.[12]

---

massimo previsto.
Quando ricorre una sola circostanza aggravante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa viene aumentata fino a un terzo.
Se concorrono più circostanze attenuanti si applica la sanzione meno grave stabilita per le predette circostanze, ma il Giudice può diminuirla. In ogni caso la sanzione non può essere applicata in misura inferiore ad un quarto.
Quando ricorre una sola circostanza attenuante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa può essere diminuita in misura non eccedente ad un terzo.
Quando, invece, concorrono insieme circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, l'Organo giudicante procede a giudizio di comparazione. Nel caso in cui ritenga prevalenti le circostanze aggravanti, terrà conto solo di queste e, delle sole circostanze attenuanti nel caso contrario. Quando invece ritenga vi sia equipollenza applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcune di dette circostanze.
Le circostanze che attenuano o escludono le sanzioni sono valutate dall'Organo giudicate a favore dei soggetti responsabili anche se non conosciute o ritenute insussistenti.
Le circostanze che aggravano, invece, sono valutate dall' Organo giudicante a carico dei soggetti responsabili solo se conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.
Nell'ipotesi di concorso di persone nell'infrazione, le circostanze che aggravano o diminuiscono la sanzione, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto riguardo al soggetto cui si riferiscono.

[12] L'art. 18 del previgente Regolamento di Giustizia prevedeva che "L'infrazione disciplinare, si prescrive in due anni; L'illecito sportivo si prescrive in cinque anni; Gli illeciti da doping si prescrivono in otto anni. Il termine della prescrizione decorre, per la violazione consumata, dalla commissione del fatto, per quella tentata, dalla cessazione dell'attività del colpevole e, per quella continuata, dalla cessazione della continuazione. Il corso della prescrizione rimane sospeso in caso di deferimento della questione ad altro Giudice e in ogni caso in cui la sospensione del procedimento disciplinare è imposto dal presente Regolamento. La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione ed il nuovo termine si somma a quello trascorso prima del verificarsi di tale causa.
Il corso della prescrizione è interrotto dalla decisione di condanna.
Sono cause interruttive: l'interrogatorio davanti al Procuratore federale; l'invito a presentarsi davanti

5.2 Amnistia, grazia ed indulto

Il Consiglio Federale, stabilisce l'art. 69 Reg. Giust., ha facoltà di concedere l'amnistia determinandone le modalità ed i termini di applicazione circa la data di decorrenza e le violazioni, i periodi temporali ed i soggetti interessati.[13]

L'amnistia, che può essere sottoposta a condizioni ed obblighi, estingue la violazione disciplinare per la quale non è sopraggiunta decisione definitiva e fa cessare l'esecuzione della sanzione anche accessoria in corso.[14]

Spetta invece al Presidente Federale la possibilità di concedere, su richiesta scritta ed inviata da parte dell'affiliato o tesserato, il provvedimento della grazia, fissandone le relative modalità e termini anche riguardo alle sanzioni accessorie.

La grazia, che è un beneficio che si rivolge al singolo affiliato o tesserato, condona in tutto o in parte la sanzione residua o si commuta la sanzione in altra più lieve, ma non estingue le sanzioni accessorie, salvo che il provvedimento disponga diversamente.[15]

Il Consiglio Federale ha altresì la facoltà di concedere l'indulto. L'indulto è un provvedimento generale che non presuppone una condanna irrevocabile.[16]

Condona in tutto o in parte la sanzione erogata o la commuta in altra più lieve. Non estingue le sanzioni accessorie, salvo che il provvedimento disponga diversamente.[17]

6. La procedura davanti agli organi di giustizia

Per quanto riguarda la procedura che deve essere seguita innanzi agli organi di giustizia va effettuata una distinzione a seconda che si tratti di un giudizio instaurato presso gli organdi di giustizia presso la FPI o presso gli organi di giustizia federale presso la stessa Federazione. Preliminarmente appare opportuno effettuare delle considerazioni su alcune delle novità introdotte. Dal punto di vista della certezza del diritto sono ampiamente condivisibili le disposizioni sulla celerità dei processi che prevedono termini precisi per giungere alle decisioni e per l'esercizio dell'azione

---

al Procuratore per rendere l'interrogatorio; la richiesta di rinvio a procedimento disciplinare; la decisione che applica la misura cautelare della sospensione. Se gli atti interruttivi sono molteplici, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso i termini sopra riportati possono essere prolungati oltre la metà.

[13] L'amnistia è prevista anche nello Statuto federale all'art. 44

[14] Nel corso di più violazioni l'amnistia si applica alle singole violazioni per le quali è concessa, ma non si applica nei casi di recidiva, salvo che il provvedimento di concessione disponga diversamente

[15] Per la concessione della grazia deve risultare scontata almeno la metà della sanzione irrogata. Nei casi di radiazione il provvedimento di grazia non può essere concesso se non siano trascorsi almeno cinque anni dall'adozione della sanzione definitiva.

[16] Rileva per la disciplina dell'indulto anche l'art. 45 dello Statuto federale

[17] Nel concorso di più infrazioni l'indulto si applica una sola volta, dopo aver cumulato le sanzioni e la sua efficacia è limitata alle infrazioni commesse a tutto il giorno precedente la data del provvedimento, salvo che questo stabilisca una data diversa. L'indulto può altresì essere sottoposto a condizioni o ad obblighi e non riguarda i recidivi, salvo che il provvedimento non disponga diversamente.

da parte del procuratore federale. L'impostazione secondo cui le violazioni formali, che non comportano la violazione dei principi fondamentali, non costituiscono causa di invalidità degli atti va invece sicuramente nella giusta direzione a formalismi.

6.1 Il procedimento innanzi al Giudice Sportivo Nazionale

I procedimenti innanzi al Giudice sportivo nazionale, secondo quanto disposto dall'art. 18 del Reg. Giust., sono instaurati:

- d'ufficio, a seguito di acquisizione dei documenti ufficiali relativi all'incontro o alla riunione, o su eventuale segnalazione del procuratore federale. Il Commissario di riunione fa referto al Giudice Sportivo Nazionale tempestivamente o comunque entro i termini perentori stabiliti dalle circolari emanate dalla FPI, che decorrono dalla riunione di pugilato;
- su istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale. L'istanza, che, ai sensi dell'art. 19 Reg. Giust., deve essere proposta al Giudice Sportivo Nazionale entro ventiquattrore dal compimento dell'evento, deve contenere l'indicazione dell'oggetto, delle ragioni su cui è fondata e degli eventuali mezzi di prova. L'istanza può essere formulata con riserva dei motivi. Entro il termine di tre giorni dalla sua formulazione, la riserva dei motivi è sciolta mediante indicazione delle ragioni e degli eventuali mezzi di prova. In caso di mancata indicazione il Giudice non è tenuto a pronunciarsi.

Il Giudice Sportivo nazionale, secondo l'art. 20 del Reg. Giust., fissa la data in cui assumerà la pronuncia che è adottata senza ritardo. Il provvedimento di fissazione è comunicato tempestivamente agli interessati individuati dal Giudice. Prima della pronuncia su richiesta dell'istante il Giudice può adottare provvedimenti idonei a preservarne provvisoriamente gli interessi. I soggetti cui è stato comunicato il provvedimento possono, entro il termine perentorio di due giorni prima di quello fissato per la pronuncia, far pervenire memorie e documenti. Il Giudice pronuncia senza udienza, assumendo ogni informazione che ritiene utile ai fini della pronuncia.

L'esito del giudizio è senza indugio comunicato alle parti ed il dispositivo è pubblicato entro tre giorni e le motivazioni entro quindici giorni. Spetta al Consiglio federale, con deliberazione fondata sul merito sportivo, stabilire l'attribuzione di un titolo o del diritto di partecipare a un campionato in favore di una società affiliata in luogo di quella destinataria della sanzione sportiva da parte del Giudice.

6.2 Il procedimento innanzi alla Corte Sportiva di Appello

Le pronunce del Giudice Sportivo Nazionale possono essere impugnate con reclamo alla Corte Sportiva di Appello secondo le regole previste dall'art. 23 del Reg. Giust.. Il reclamo può essere promosso dalla parte interessata o dalla procura federale. Esso è depositato presso la Corte sportiva di appello entro il termine perentorio di sette giorni. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione

impugnata, salvo l'adozione da parte del Giudice di ogni provvedimento idoneo a preservarne gli interessi, su espressa richiesta del reclamante.

Gli interessati hanno diritto di ottenere, a proprie spese, copia dei documenti su cui la pronuncia è fondata. Il ricorrente formula la relativa richiesta con il reclamo. In tal caso il reclamo può essere depositato con riserva dei motivi, che devono essere integrati, a pena di inammissibilità, non oltre il terzo giorno successivo a quello in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti richiesti.

Il Presidente della Corte fissa udienza in camera di consiglio con provvedimento comunicato senza indugio agli interessati. Le parti devono costituirsi, ad esclusione del reclamante, in giudizio entro il termine perentorio di due giorni prima dell'udienza, con memoria fatta pervenire alla Corte. Entro il medesimo termine è ammesso l'intervento di altri interessati. La Corte decide in camera di consiglio. Le parti hanno diritto di essere sentite purché ne abbiano fatta esplicita richiesta e siano presenti. Innanzi alla Corte possono prodursi nuovi documenti, purché analiticamente indicati nell'atto di reclamo e immediatamente resi accessibili agli altri interessati.

La Corte può riformare in tutto o in parte la pronuncia impugnata. Se dovesse rilevare motivi di improponibilità o improcedibilità dell'istanza promossa in primo grado, annulla la decisione impugnata. In ogni altro caso decide nel merito. Non possono comunque essere sanate irregolarità procedurali che abbiano reso inammissibile l'istanza di primo grado. La decisione adottata entro il termine di dieci giorni è comunicata senza indugio alle parti ed è pubblicata.

6.3 Il procedimento innanzi al Tribunale Federale

I procedimenti innanzi al Tribunale Federale sono instaurati, ai sensi dell'art. 27 del Reg. Giust.:

- con atto di deferimento del procuratore federale;
- con ricorso della parte interessata titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale quando per i relativi fatti non sia instaurato o risulti pendente un procedimento innanzi agli organi di giustizia sportiva;

Entro dieci giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento, secondo quanto disposto dall'art. 29 del Reg. Giust., il Presidente del Collegio fissa l'udienza di discussione e comunica all'incolpato e alla Procura federale la data dell'udienza. Fino al termine perentorio di tre giorni prima dell'udienza, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria e l'incolpato, la procura federale e gli altri interessati possono prenderne visione ed estrarne copia. Entro il medesimo termine possono inoltre depositare o far pervenire memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono avvalersi e produrre documenti.

Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni. Il Presidente qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine. L'abbreviazione può essere disposta in considerazione del tempo di prescrizione degli illeciti contestati, purché sia assicurato

all'incolpato l'esercizio effettivo del diritto di difesa.

Il ricorso[18] della parte interessata deve essere invece depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni da quando vi è stata piena conoscenza dell'atto o del fatto e comunque non oltre un anno dall'accadimento. Decorsi tali termini gli atti o i fatti non possono costituire causa di azione innanzi al Tribunale federale, se non per atto di deferimento del Procuratore.

Entro dieci giorni dal deposito del ricorso, il presidente del Tribunale fissa l'udienza di discussione trasmettendo il ricorso ai soggetti nei confronti dei quali esso è proposto o comunque interessati, nonché comunicando anche al ricorrente la data dell'udienza.

Fino a cinque giorni prima di quello fissato per l'udienza gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria del Tribunale e il ricorrente o i soggetti interessati e nei confronti dei quali è proposto il ricorso o altri successivamente indicati possono prenderne visione ed estrarne copia. Possono inoltre depositare memorie, o indicare mezzi di prova di cui intendono avvalersi e produrre documenti.

Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni. Il Presidente del Collegio, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine purché sia assicurato alle parti l'esercizio effettivo della difesa. Tutti i ricorsi proposti separatamente in relazione al medesimo fatto o alla medesima deliberazione sono riuniti anche d'ufficio in un solo procedimento.

Un terzo può intervenire nel giudizio davanti al Tribunale Federale qualora sia titolare di una situazione giuridicamente protetta dall'ordinamento federale.

L'atto di intervento, con il quale deve specificatamente dimostrarsi l'interesse che lo giustifica, va depositato non oltre cinque giorni di quello fissato per l'udienza.

L'udienza innanzi al Tribunale Federale si svolge in camera di consiglio, con la facoltà delle parti di essere sentite.[19] Lo svolgimento dell'udienza è regolato dal Presidente del Collegio e la trattazione è orale e concentrata e assicura alle parti equivalenti possibilità di difesa.

Laddove è necessario ai fini di decidere il Collegio può disporre, anche d'ufficio, l'assunzione di qualsiasi mezzo di prova.[20]

Dell'udienza viene redatto sintetico verbale e la decisione del Tribunale federale è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

---

[18] Il ricorso deve contenere, ai sensi dell'art. 30 Reg. Giust.: a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e degli eventuali soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque controinteressati; b) l'esposizione dei fatti; c) l'indicazione dell'oggetto della domanda e dei provvedimenti richiesti; d) l'indicazione dei motivi specifici su cui si fonda; e) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende valersi, ed in particolare dei documenti che offre in comunicazione; f) la sottoscrizione del difensore con indicazione della procura.

[19] L'art. 35 Reg. Giust. stabilisce che nei procedimenti di illecito sportivo nonché in altre materie di particolare interesse pubblico i rappresentanti dei mezzi di comunicazione e altre categorie determinate possono essere autorizzati caso per caso a seguire in separati locali l'udienza con idoneo apparato tecnico.

[20] Ai sensi dell'art 37 Reg. Giust. nell'assunzione di prove testimoniali le domande possono essere rivolte solamente dal Presidente del Collegio.

6.3.1 Applicazione di sanzioni su richiesta a seguito di atto di deferimento

Ai sensi dell'art. 28 Reg. Giust. fino a che non sia concluso dinanzi al Tribunale Federale il relativo procedimento, gli incolpati possono convenire con il Procuratore federale l'applicazione di una sanzione, indicandone tipo e misura.

L'accordo è trasmesso, a cura del Procuratore federale, alla Procura Generale dello sport, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l'accordo è trasmesso, a cura del procuratore, al Collegio incaricato della decisione, il quale se reputa corretta la qualificazione dei fatti e congrua la sanzione, ne dichiara l'efficacia con apposita decisione. L'efficacia dell'accordo comporta, a ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei con forniti dell'incolpato. Tale strumento non trova applicazione per i casi di recidiva e per i fatti qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall'ordinamento federale.

6.3.2 Ricorso per l'annullamento delle deliberazioni

Fra le specifiche funzioni del Tribunale Federale vi è quella regolata dall'art. 31 del Reg. Giust. secondo cui: "le deliberazioni dell'Assemblea contrarie alla legge, allo Statuto del CONI e ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e ai regolamenti della FPI possono essere annullate su ricorso degli organi della federazione, del procuratore federale, e di tesserati o affiliati titolari di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale che abbiano subito un pregiudizio diretto e immediato dalle deliberazioni".

Le deliberazioni del Consiglio federale contrarie alla legge, allo Statuto del CONI e ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e ai regolamenti della FPI possono essere annullate su ricorso di un componente, assente o dissenziente, del Consiglio federale o del Collegio dei Revisori dei Conti.

L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquisiti da terzi in buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione annullata. Il Presidente del Tribunale, sentito il Presidente federale ove non ricorrente, può sospendere su istanza dell'impugnante l'esecuzione della delibera impugnata se sussistono gravi motivi.

6.4 Giudizio innanzi alla Corte federale di appello

La disciplina dell'appello è regolata interamente dall'art. 37 Reg. Giust. E' possibile per la parte interessata impugnare le decisioni del Tribunale Federale mediante reclamo. Quest'ultimo deve essere depositato presso la Corte Federale di Appello non oltre il termine perentorio di quindici giorni dalla pubblicazione della decisione. Il reclamo e il provvedimento di fissazione dell'udienza sono comunicati, a cura della segreteria, ai rappresentanti della parte intimata e delle altre parti eventualmente presenti nel precedente grado di giudizio ovvero alle stesse parti personalmente.

Decorso il termine per proporre reclamo la decisione del Tribunale federale non è più impugnabile, né contro tale decisione è ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.

La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata anche se il Presidente può, quando ricorrano gravi motivi, disporre con il provvedimento di fissazione dell'udienza la sospensione dell'esecuzione ovvero altro provvedimento che appaia il più idoneo a evitare un pregiudizio irreversibile. Il provvedimento che può essere confermato, modificato o revocato nell'udienza cessa di avere efficacia con il dispositivo della decisione.

La parte intimata può presentare non oltre la prima udienza impugnazione incidentale. In tal caso il Collegio non può differire l'udienza di un termine maggiore di quindici giorni. Tutte le impugnazioni contro la medesima decisone debbono essere riunite e trattate congiuntamente.

La trattazione è orale e assicura alle parti equivalenti possibilità di difesa. A ciascuna di esse è consentito il deposito di almeno un atto scritto o di una memoria. Il Collegio può rinnovare l'assunzione delle prove o assumerne nuove e deve sempre definire il giudizio confermando ovvero riformando in tutto o in parte la decisione impugnata.

Nel definire il giudizio il presidente da lettura del dispositivo, e qualora vi sia l'esigenza, fissa nel dispositivo un termine non superiore a dieci giorni per il deposito della sola motivazione.[21]

La decisione è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

La disciplina del codice civile è applicabile per il contenuto e la sottoscrizione degli atti di parte, del processo verbale per la disciplina delle udienze e la forma dei provvedimenti in generale.

6.5 Disposizioni comuni relative ai procedimenti disciplinari

Passiamo ora in rassegna alcune disposizioni che riguardano i procedimenti disciplinari e che attengono ai termini di estinzione e ai casi di sospensione del giudizio disciplinare.

6.5.1 Estinzione del procedimento disciplinare e degli altri giudizi

Il temine per la pronuncia di primo grado è, secondo l'art. 38 Reg. Giust., di novanta giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare. Se i termini non sono osservati il procedimento disciplinare è dichiarato estinto. Se la decisione di merito è annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport il termine per la pronuncia nell'eventuale giudizio di rinvio è di sessanta giorni a decorre dalla data in cui vengono restituiti gli atti del procedimento dal

[21] In quest'ultimo caso, salvo che sia altrimenti disposto con provvedimento di sospensione, come descritto nel paragrafo, l'esecuzione della decisione non è impedita, e, ove ammesso, il ricorso al Collegio di Garanzia dello sport rimane improponibile fino alla pubblicazione della motivazione.

Collegio di garanzia.

Il temine per la pronuncia di secondo grado è invece di sessanta giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare e la medesima disposizione relativa al giudizio di rinvio di cui sopra si applica anche in tale fase.

L'estinzione del giudizio disciplinare estingue l'azione e tutti gli atti del procedimento, inclusa ogni eventuale decisione di merito, diventano inefficaci. L'azione estinta non può essere riproposta.

La dichiarazione di estinzione è impugnabile dalla parte interessata. Se interviene nel giudizio di secondo grado o di rinvio, anche il procuratore generale dello sport, qualora il ricorso non sia altrimenti escluso, può impugnarla davanti al Collegio di Garanzia dello Sport.

Le controversie diverse da quelle di natura disciplinare sono decise dagli Organi di Giustizia presso la FPI entro novanta giorni dalla proposizione del ricorso introduttivo di primo grado ed entro sessanta giorni dalla proposizione dell'eventuale reclamo.

6.5.2 Sospensione dei termini

Il corso dei termini, ai sensi dell'art. 38 Reg. Giust. è sospeso nei seguenti casi:

- se per lo stesso fatto è stata esercitata l'azione penale, ovvero l'incolpato è stato arrestato o fermato o si trova in stadio di custodia cautelare, riprendendo a decorrere dalla data in cui non è più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza o il decreto penale di condanna, fermo che l'azione disciplinare è promossa e proseguita indipendentemente dall'azione penale relativa la medesimo fatto
- se si procede ad accertamenti che richiedono indispensabilmente la collaborazione dell'incolpato, e per tutto il tempo necessario
- se il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta dell'incolpato o del suo difensore o per impedimento dell'incolpato e del suo difensore
- in caso di gravi impedimenti soggettivi ei componenti del Collegio giudicante, per il tempo strettamente necessario alla sostituzione.

6.5.3 Efficacia della sentenza dell'autorità giudiziaria nei giudizi disciplinari

L'art. 39 Reg. Giust. disciplina l'effetto che le decisioni degli organi della giustizia ordinaria hanno sull'andamento del giudizio disciplinare. La sentenza penale irrevocabile di condanna, così come la sentenza irrevocabile della pena su richiesta delle parti, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso.

Al contrario la sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare nei confronti dell'imputato quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non

lo ha commesso, ferma restando l'autonomia dell'ordinamento sportivo nella definizione della fattispecie e nella qualificazione del fatto.

In ogni caso hanno efficacia nei giudizi disciplinari le sentenze non più impugnabili che rigettano la querela di falso o accertano la falsità di un documento ovvero che pronunciano sull'istanza di verificazione. Fuori da questi limiti gli organi di giustizia non sono soggetti all'autorità di alcuna sentenza che non costituisca cosa giudicata tra le stesse parti.

6.6 L'azione disciplinare

Passiamo ora in rassegna le regole che riguardano lo svolgimento delle attività della Procura Federale. Secondo 'art. 43 Reg. Giust. il procedimento disciplinare viene instaurato dal Procuratore:

- sulla base degli atti ufficiali, ivi compreso, il rapporto e il referto di riunione, e di quelli trasmessi dagli organi di giustizia accertati nel corso dei procedimenti disciplinari;
- su denuncia degli altri Organi Federali, di affiliati e tesserati anche per comportamenti ed atti lesivi dei propri diritti e interessi;
- su segnalazioni, notizie ricevute esposti o denuncie o comunque d'ufficio su fatti configuranti qualsiasi tipo di violazione disciplinare, illecito sportivo e frode sportiva, fermo restando che non costituiscono notizie di illecito le informazioni pervenute in forma anonima;
- su iniziativa del Procuratore federale o a seguito di ricezione da parte della Procura federale di notizie;

Ricevuta la notizia di illecito il procuratore federale esercita in via esclusiva l'azione disciplinare, con ogni facoltà di indagine, nei confronti di tesserati, affiliati e degli altri soggetti legittimati quando non sussistono i presupposti per l'archiviazione.

L'archiviazione è disposta dal procuratore federale se la notizia di illecito è infondata e qualora entro il termine di compimento delle indagini preliminari, gli elementi acquisiti non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio ovvero l'illecito è estinto o il fatto non costituisce illecito disciplinare ovvero ne è rimasto ignoto l'autore.

Qualora on debba essere disposta l'archiviazione il procuratore informa l'interessato dell'intenzione di procedere al deferimento e gli elementi che la giustificano, assegna dogli un termine perentorio, di regola di dieci giorni, per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria. Se il procuratore ritiene di dover confermare la propria intenzione esercita l'azione disciplinare formulando l'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all'incolpato e al Giudice. Nell'atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti e, enunciate le norme che si assumono violate e indicate le fonti di prova acquisite, ed è formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare.

Dopo il provvedimento di archiviazione la riapertura delle indagini può essere disposta d'ufficio nel caso in cui emergano nuovi fatti o circostanze rilevanti

dei quali il procuratore federale non era a conoscenza. Se tali fatti o circostanze si desumono da un provvedimento che dispone il giudizio penale, il diritto di sanzionare si prescrive comunque entro il limite della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione.

E' previsto dall'art. 44 Reg. Giust. che il potere di sanzionare i fatti disciplinarmente rilevanti si estingue quando il Procuratore Federale non lo esercita entro determinati termini ben individuati. Il diritto di sanzionare si prescrive infatti entro:

- il termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative allo svolgimento della riunione;
- il termine della sesta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni in materia gestionale ed economica;
- il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative all'alterazione dei risultati delle riunioni, competizioni o campionati
- il termine della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, in tutti gli altri casi

La prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui occorre il fatto disciplinarmente rilevante. L'esercizio dell'azione disciplinare interrompe la prescrizione. I termini di prescrizione nei confronti di coloro che abbiano commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura decorrono dal giorno successivo a quello in cui è assunta posizione rilevante nell'ordinamento federale. La sopravvenuta estraneità all'ordinamento dei medesimi soggetti non impedisce l'esercizio dell'azione disciplinare ma sospende la prescrizione finché non è nuovamente acquisita posizione rilevante.

6.7 Le indagini

Il procuratore federale ha il dovere di svolgere tutte le indagini necessarie all'accertamento delle violazioni statutarie e regolamentari di cui ha notizia.

A tal fine iscrive nel casellario federale le notizie di fatti o atti rilevanti. Si tratta di una importante novità in quanto nelle previgente disciplina nel casellario venivano iscritte solamente le decisioni e i provvedimenti riabilitativi.

La durata delle indagini non può superare il termine di quaranta giorni dall'iscrizione nel Casellario del fatto o atto rilevante, su istanza motivata del Procuratore federale la procura generale dello sport autorizza la proroga di tale termine per la medesima durata fino ad un massimo di due volte. Gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati. Possono sempre essere utilizzati gli atti e i documenti in ogni tempo acquisiti dalla Procura della repubblica o da altre Autorità Giudiziari dello stato.

Concluse le indagini il procuratore federale se ritiene di non provvedere al deferimento comunica entro cinque giorni il proprio intendimento di procedere all'archiviazione alla Procura generale dello Sport. Dispone quindi l'archiviazione con propria determinazione motivata. Il procuratore deve comunicare la determinazione conclusiva delle indagini ai soggetti alle stesse sottoposti di cui risulti comprovata l'identità.

6.8 Applicazione delle sanzioni su richiesta e senza incolpazione

I soggetti sottoposti a indagine possono convenire con il Procuratore federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura. Il Procuratore, prima di addivenire all'accodo informa il procuratore generale dello sport.

L'accordo è trasmesso, a cura del procuratore federale, al Presidente della FPI, il quale, entro i quindici giorni successivi, sentito il Consiglio federale, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l'accordo acquista efficacia e comporta, in relazione ai fatti relativamente ai quali è stato convenuto, l'improponibilità assoluta della corrispondente azione disciplinare. Tale strumento non trova applicazione per i casi di recidiva e per i fatti qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall'ordinamento federale.

6.9 Rapporti con la procura generale dello sport

Tra le principali innovazioni previste dalle nuove norme sulla giustizia sportiva, contenute negli art. 51 e ss. del Codice di Giustizia Sportiva, vi è la previsione di un ruolo di rilievo in capo alla Procura Generale dello Sport a cui spetta collaborare in maniera molto intensa con la Procura federale della FPI. Per tale finalità la Procura Generale, anche su apposita segnalazione di tesserati e affiliati, può invitare il capo della Procura federale ad aprire un fascicolo di indagine.

La procura generale, con atto motivato, può altresì prevedere l'avocazione nei casi indicati dall'art. 12 ter dello statuto del CONI.[22] L'avocazione può essere disposta solamente dopo che la Procura generale abbia invitato il procuratore federale ad adottare entro un termine ragionevole specifiche iniziative o concrete misure. Nel caso di superamento della durata stabilita per le indagini la procura generale può con tali indicazioni rimettere in termini il procuratore federale per un tempo non superiore a venti giorni.

[22] Nei casi di avvenuto superamento dei termini per la conclusione delle indagini, oppure di richiesta di proroga degli stessi, la Procura generale dello sport può avocare, con provvedimento motivato, l'attività inquirente non ancora conclusa. Il potere di avocazione può essere altresì esercitato nei casi in cui emerga un'omissione di attività di indagine tale da pregiudicare l'azione disciplinare e nei casi in cui l'intenzione di procedere all'archiviazione sia ritenuta irragionevole.

7 La revisione

Le decisioni di condanna divenute irrevocabili emesse dagli Organi di Giustizia possono, ai sensi dell'art. 45 Reg. Giust, essere impugnate per revisione, senza limite di tempo, nelle seguenti ipotesi:

- in caso di inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile;
- in caso di sopravvenienza di nuove prove d'innocenza;
- in caso di falsità in atti o in giudizio o di altro atto o fatto doloso da cui dipenda l'attuale condanna.

8 Il giudizio di revisione

E' possibile il giudizio di revisione contro le decisioni della Corte di appello federale per le quali sia scaduto il termine per il ricorso dell'incolpato al Collegio di Garanzia dello Sport, ovvero contro le decisioni di quest'ultimo qualora il ricorso non sia stato accolto quando la sanzione è stata applicata sulla base di prove successivamente giudicate false o in difetto di prove successive successivamente formate o comunque divenute acquisibili.

Le altre decisioni della Corte federale di appello per le quali sia scaduto il termine per il ricorso al Collegio di Garanzia dello sport ovvero al decisione di quest'ultimo qualora il ricorso non sia stato accolto possono essere revocate, su ricorso della parte interessata, quando al decisione di pende esclusivamente da un errore di fatto risultante in maniera incontrovertibile da documenti acquisiti successivamente per causa non imputabile all'istante

Il termine per la revisione o revocazione decorre dalla conoscenza della prova o dalla formazione di quella nuova ovvero dall'acquisizione del documento. Il giudizio è di unico grado e si applicano le norme relative al procedimento di reclamo davanti alla Corte federale. Se la revisione è accolta non è più ammesso ricorso al Collegio di garanzia. Ogni altra pronuncia rimane impugnabile con ricorso al Collegio di garanzia dello sport.

La revisione or evocazione non sono più ammesse quando la parte interessata ha agito davanti all'autorità giudiziaria contro la decisione dei sopra citati organi.

9 La riabilitazione

La riabilitazione, ai sensi dell''art. 53 Reg. Giust., è un provvedimento che estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna.

E' ammesso dalla Corte federale di Appello su istanza del condannato, da presentarsi al medesimo organo, in presenza delle seguenti condizioni:

- che siano decorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta;
- che in tale periodo il condannato abbia dato prova costante di buona condotta.

Nell'istanza devono essere indicati tutti gli elementi dai quali si può desumere la sussistenza delle condizioni che giustificano la revisione. La Corte federale di Appello decide entro il termine di 60 giorni dal ricevimento dell'istanza.[23]

Se la richiesta è respinta per difetto del requisito della buona condotta, essa non può essere riproposta prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di rigetto.

La sentenza di riabilitazione è revocata di diritto se la persona riabilitata commette entro sette anni un'infrazione per la quale venga comminata la sospensione per un tempo non inferiore a due anni o la radiazione o nell'ipotesi in cui venga condannato per l'uso di sostanze o di metodi vietati.

Decide sulla revoca la Corte Federale di Appello su ricorso del Procuratore Federale, comunicato all'interessato, qualora essa non sia stata disposta dal Giudice che decide sulla nuova condanna.

Conclusioni

La disciplina della FPI in materia di giustizia sportiva recepisce in maniera esaustiva tutte le novità apportate dalla riforma. E' ancora presto per valutare l'impatto che tali disposizioni avranno nell'amministrazione della giustizia, anche in considerazione del fatto che quella pugilistica è stata una delle ultime federazioni ad aver adottato la nuova regolamentazione.

[23] La decisione deve essere depositata entro 15 giorni dalla pronuncia presso la Segreteria degli Organi di Giustizia che provvede alla trascrizione nel casellario federale.

LA GIUSTIZIA SPORTIVA NAZIONALE NELL'AMBITO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY

di *Marco Lai*[*]

SOMMARIO: 1. La Federazione Italiana Rugby – 2. Le fonti normative della FIR e la sua struttura istituzionale quale ordinamento autonomo – 2.1 Lo Statuto Federale e il Regolamento Organico – 2.2 La riforma della Giustizia Sportiva e l'impatto sul Rugby: il Regolamento di Giustizia FIR – 3. La Giustizia Sportiva endo-federale. Gli Organi della Giustizia Sportiva e l'accesso alla giustizia – 3.1 I Giudici Sportivi: il Giudice Sportivo Nazionale e il Giudice Sportivo Territoriale – 3.2 La Corte Sportiva d'Appello – 3.3 I Giudici Federali: il Tribunale Federale … – 3.4 … e la Corte Federale d'Appello – 4. L'azione disciplinare e la figura del Procuratore Federale – 5. FIR e Antidoping – 6. Oltre le impugnazioni: la revisione, la revocazione e la riabilitazione, l'amnistia e l'indulto, la grazia – 7. La Giustizia Sportiva eso-federale: il Collegio di Garanzia e l'Arbitrato Federale – 8. Conclusioni.

1. *La Federazione Italiana Rugby*

La prima apparizione in Italia del rugby, che nei primi del '900 era già popolarissimo in Gran Bretagna e Francia, oltre che nell'emisfero sud, sembra risalire agli ultimi anni del XIX secolo, ad opera della comunità britannica di stanza a Genova, che già diede i natali, nel 1893, al Genoa Cricket&Football Club, la società di calcio più antica di Italia.

Da allora, e dopo le difficoltà iniziali, il rugby, anche a livello mediatico-

---

[*] Avvocato specializzato in Diritto dello Sport, abilitato alla professione forense presso la Corte d'Appello di Cagliari e iscritto presso il Foro di Roma; consulente legale della Federazione Italiana Giuoco Calcio; Direttore Sportivo abilitato presso il Settore Tecnico di Coverciano; socio fondatore e membro del Consiglio Direttivo dell'Associazione Italiana Avvocati dello Sport; Master privato in "*Diritto ed Organizzazione Aziendale dello Sport*", presso la Sports Law and Policy Centre - Corso di specializzazione *post-lauream* in "*Alta Formazione in Diritto ed economia dello Sport*", presso la European School of Economics - Corso di specializzazione post-lauream "*Orientamento specialistico ordinamento giuridico del giuoco calcio*", presso l'Università LUISS Guido Carli. Le considerazioni e gli eventuali contenuti non di natura oggettiva, riferiti nel presente lavoro, sono frutto esclusivo di riflessioni personali.

popolare, ha fatto un salto di qualità inimmaginabile, e non solo in Italia ma a livello mondiale.

La Federazione Italiana Rugby (di seguito, FIR) fu fondata nel luglio 1928, grazie all'adesione di 16 società rappresentanti le città di Roma, Bologna, Padova, Milano, Napoli, Torino ed Udine, e ha visto il proprio riconoscimento da parte del Comitato Olimpico Internazionale (CIO) il 28 settembre del 1928. Nell'anno successivo, istituì il primo Campionato italiano, quale sport meramente dilettantistico e sprovvisto persino di attività giovanile (gli atleti provenivano da altre discipline, soprattutto dall'atletica).

Nel 1930 la Federazione venne sciolta dal CONI, ma il gioco del Rugby non fu abbandonato.

Il CONI demandò alla Federazione Italiana Giuoco Calcio il compito di organizzare il gioco del rugby nella nostra nazione. Organizzazione che, nel 1932, sfociò nella Federazione Italiana della Palla Ovale, rinominata, un anno più tardi, in Federazione Italiana Rugby.[1]

Al giorno d'oggi, la FIR è diventata una importante Federazione Sportiva, con rilevanza a livello certamente internazionale.

Al pari delle altre Federazioni, la FIR è una associazione con personalità di diritto privato ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 242/1999 (e successive modifiche e integrazioni), alla quale, come disposto dall'art. 1 del proprio Statuto Federale, è riconosciuta una autonomia tecnica, organizzativa e di gestione sotto la vigilanza del CONI.

Istituzione sportiva gerarchicamente sovraordinata a livello internazionale rispetto alla FIR è la *World Rugby*,[2] ossia la Federazione Internazionale di Rugby. La FIR vi è affiliata a partire dal 1987.[3] Sostanzialmente, per fare un paragone che possa rendere meglio l'idea della struttura dell'ordinamento sportivo del rugby, in questo sport la World Rugby rappresenta per la FIR quello che, nel calcio, la FIFA rappresenta per la FIGC.

A livello europeo, invece, la FIR fa parte della *Fédération International de Rugby Amateur - FIRA* (FIRA - AER), di cui ne è stata fondatrice, unitamente a Francia Germania, Belgio, Catalogna, Paesi Bassi, Belgio e Romania.[4]

La FIR, nel suo ruolo di FSN sotto l'egida del CONI, costituisce pertanto

[1] Tratto da www.coni.it/?117.

[2] Aprendo una breve parentesi storica, inizialmente la Federazione Internazionale si chiamava *International Rugby Football Board - IRFB*, fondata nel 1886 da Scozia, Galles ed Irlanda. Ad essi si è unita l'Inghilterra nel 1890. Bisogna poi passare a metà del XX secolo per le successive affiliazioni: partendo con Australia e Nuova Zelanda (1949), Francia (1978), Italia (1987) e via via così fino alle ultime di Namibia e Georgia (1991). Nel 1997, il nome della Federazione viene cambiato in *International Rugby Board - IRB*. La denominazione è stata recentemente modificata in *World Rugby*. Per ogni informazione si rimanda al sito ufficiale www.worldrugby.org/

[3] Per una ricostruzione storica della FIR si veda il sito internet ufficiale www.federugby.it.

[4] La FIRA è stata costituita il 2 gennaio 1934. Dal maggio 2014, la denominazione è stata modificata in Rugby Europe e, ad oggi, vi sono affiliate tutte le Federazioni rugbistiche d'Europa, oltre ad Israele ed Azerbaigian.

la massima istituzione a livello nazionale per ciò che concerne lo sport del rugby, regolamentandone il gioco sotto ogni aspetto e gestendo e coordinando altresì l'organizzazione dell'attività relativa alla Nazionale maggiore[5] (maschile e femminile), della Nazionale a 7[6] (maschile e femminile) e dei campionati cui partecipano le società all'interno del territorio italiano,[7] ivi compreso, in relazione alle società che vi prendono parte, anche il campionato internazionale denominato Pro12,[8] il campionato professionistico per club Irlandesi, Italiani, Scozzesi e Gallesi (attualmente in corso).

Al contempo, la FIR emana quelle che sono le "*Regole del gioco del Rugby Union*", ovvero un corpo di norme di disciplina a livello tecnico-regolamentare, con le diverse variazioni del caso per le discipline del Rugby (rugby a 7, rugby a 10, variazioni per la categoria Under 19, etc…).

2. *Le fonti normative della FIR e la sua struttura istituzionale quale ordinamento autonomo*

La struttura istituzionale della FIR rispecchia quella delle singole Federazioni Sportive Nazionali italiane. Statuto, regolamentazione normativa interna relativa all'attività sportiva e a quella giurisdizionale, coordinata con la regolamentazione di carattere internazionale emanata dalla sovraordinata World Rugby.

Come per le altre Federazioni degli sport disciplinati a livello nazionale, la regolamentazione interna della Federazione, a partire dallo Statuto Federale, contiene e si basa sui principi fondamentali tipici delle federazioni sportive, così come emanati dal CONI. Pertanto essa, nel suo costituire un ordinamento autonomo riconosciuto a livello sportivo generale (e di conseguenza, soprattutto a partire dal 2003 con l'introduzione della Legge 280, anche a livello statale) risulta *in primis* ispirata al principio democratico e al principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque vi abbia interesse, purché in condizioni di uguaglianza e pari opportunità. La conoscenza delle norme interne che regolamentano la Federazione sportiva da parte di tutti coloro che operano all'interno della stessa (o intorno ad essa), è presupposto fondamentale ed essenziale a garanzia del corretto svolgimento delle attività federali.

La puntuale regolamentazione della istituzione FIR, come detto, rispecchia la concezione di un mondo sportivo inquadrato come singolo e autonomo ordinamento giuridico, concetto quest'ultimo da cui non si può prescindere nell'analisi della intera normativa federale.

---

[5] Nazionale maggiore è la Nazionale del Rugby a 15 (in inglese *Rugby Union*), quella più conosciuta a livello "televisivo".

[6] Il rugby a 7 è uno sport di squadra derivato dal rugby.

[7] L'analisi delle squadre Nazionali e dei Campionati è consultabile al sito ufficiale www.federugby.it

[8] La Pro12 è una competizione di rugby a 15 fondata nel 2001 dalle tre federazioni britanniche. Dal 2014 il nome è stato modificato in Guinness Pro12, a seguito di un accordo con il produttore irlandese di birra Guinnes.

L'inquadramento del concetto di ordinamento giuridico, nella attuale individuazione, risulta infatti necessario per comprendere, nell'ambito della teoria della "*pluralità degli ordinamenti giuridici*", o degli ordinamenti giuridici settoriali, la configurazione del sistema sportivo come ordinamento giuridico, la corretta collocazione dello stesso all'interno dell'ordinamento statale, l'esatto significato della c.d. "autonomia dell'ordinamento sportivo" ed i limiti di essa, siccome emersa sulla scorta della cosiddetta teoria "istituzionalistica" di Santi Romano.[9]

Tali ordinamenti settoriali "vivono" ed esistono all'interno dell'ordinamento statale, del quale fanno parte come "ordinamenti derivati": tale legame di "derivazione" risulta determinato da due fattori essenziali ed oggettivi, ovvero dal fatto che, nella maggior parte dei casi, in ragione della riconosciuta meritevolezza dei fini perseguiti da detti ordinamenti, lo Stato contribuisce al perseguimento degli stessi in più modi, ovvero dal fatto che i soggetti dei vari ordinamenti settoriali (quale quello sportivo), ambito in cui svolgono la propria attività, sono anche soggetti dell'ordinamento statale, e pertanto atti emanati all'interno dei singoli ordinamenti settoriali (ad esempio, i provvedimenti disciplinari) possono assumere una "rilevanza giuridica" (anche economica) esterna all'ordinamento settoriale nell'ambito del quale l'appartenente ad esso svolge la propria attività, in quanto lesivi della sfera giuridica del destinatario come cittadino dell'ordinamento dello Stato e dei propri diritti fondamentali nell'ambito di esso.

Ne consegue che il rapporto tra i singoli ordinamenti settoriali e lo Stato non può certamente ricostruirsi in termini di effettiva e completa "separazione", ma, al limite, in termini di autonomia, con la ulteriore conseguenza che gli ordinamenti settoriali, in quanto Istituzioni esistenti all'interno dell'ordinamento statale, sono comunque sottoposti al rispetto dei valori fondamentali della normativa statale ordinaria e, in talune circostanze, anche alla giurisdizione dei Giudici dello Stato.

Il concetto di autonomia (degli ordinamenti settoriali) esprime, pertanto, il riconoscimento di una libera sfera di azione di tali Istituzioni,[10] laddove il CONI funge da cerniera con l'ordinamento statale, tramite il proprio ruolo di ente gerarchicamente sovraordinato rispetto alle singole Federazioni.

Ed è per questo che i regolamenti delle stesse ricevono il controllo

---

[9] Per un approfondimento sulla teoria istituzionalista si veda MODUGNO F., voce "Istituzione" nell'Enciclopedia del diritto; ARATA L., "L'ordinamento giuridico" di Santi Romano, Riv. Corte conti, 1998, fasc. 1, 253; FROSINI V., Santi Romano e l'interpretazione giuridica della realtà sociale, Riv. Internazionale filosofia diritto, 1989, 706; FUCHSAS M., La "*genossenchafttheorie*" di Otto von Gierke come fonte primaria della teoria generale del diritto di Santi Romano, Materiali storia cultura giur., 1979, 65.

[10] Secondo tale modello, in sostanza, accanto allo Stato, unica Istituzione che persegua interessi generali di tutta la collettività, vengono riconosciute tutta una serie di Istituzioni costituite (spesso in forma spontanea, in espressione dell'associazionismo privatistico, come l'ordinamento sportivo) per il perseguimento di interessi collettivi di vari settori: tali "formazioni sociali" vengono riconosciute come "ordinamenti settoriali" (ordinamento militare, ordinamento delle varie professioni, ordinamento universitario, ordinamento sportivo ecc.), i quali - nell'ambito del decentramento delle funzioni amministrative - svolgono la propria attività con una certa autonomia, che si concreta nella facoltà di stabilire un'organizzazione propria e di porre in essere una normazione propria.

preliminare, in sede di pubblicazione, da parte del Comitato Olimpico Nazionale, che in taluni casi inoltre, come successo di recente a seguito delle note riforme in ambito sportivo centrale, provvede addirittura alla emanazione della regolamentazione federale tramite commissariamento.

Da tutte queste riflessioni deriva che l'ordinamento giuridico sportivo, alla pari di quello statuale, risulta regolato sia dal diritto pubblico che dal diritto privato, stante la diversa natura giuridica dei soggetti che ne fanno parte.

Detti ragionamenti valgono, ovviamente, per la Federazione Italiana Rugby. Associazione con personalità di diritto privato la cui carta fondamentale, lo Statuto federale, nella sua ultima edizione, ha necessitato delle modifiche apportate dal *Commissario ad Acta* e della successiva approvazione da parte del CONI in data 19 settembre 2014.[11]

La struttura normativa principale della FIR si basa pertanto, innanzitutto, sullo Statuto Federale, carta fondamentale e norma di carattere sovraordinato nel pieno rispetto del principio di gerarchia delle fonti.

Vi sono poi il Regolamento di Giustizia, codice che regolamenta le previsioni in materia di giustizia sportiva interna alla federazione del Rugby, e il Regolamento Organico, che consiste sostanzialmente in un corpo di norme organizzative interne della Federazione del Rugby.

Queste Carte federali costituiscono tutti i dettami normativi realizzati dalla federazione e poi approvati in seno al CONI. Inoltre troviamo poi i regolamenti che sono posti in essere a livello centrale (ovvero quei regolamenti istituiti dal CONI, a cui le norme federali rimandano) tra cui il Regolamento Sanitario, riferito alla tutela sanitaria, il Regolamento Antidoping, documento esecutivo del Codice Antidoping Mondiale, che recepisce al proprio interno gli standard internazionali per la lotta al doping, e le nuove procedure per l'ingresso in Italia di sportivi extracomunitari.

Accanto ad essi, la Federazione pone in essere altri atti normativi, quali ad esempio i Comunicati Federali, le delibere del Consiglio Federale e le delibere presidenziali, che vanno a disciplinare quegli aspetti settoriali esclusivi e riservati alla Federazione stessa.

Infine troviamo le varie circolari informative, comunicazioni di segreteria, etc., ovvero tutte le comunicazioni, destinate ad affiliati e tesserati, che vengono trasmesse e pubblicate periodicamente aventi ad oggetto chiarimenti, interpretazioni ed integrazioni delle suddette normative federali.

2.1 Lo Statuto Federale e il Regolamento Organico

Lo Statuto della FIR rappresenta la carta normativa più importante e gerarchicamente sovraordinata dell'ordinamento sportivo del Rugby.

Redatto in conformità ai principi fondamentali degli Statuti delle federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Associate, pubblicati dal CONI con la

[11] Il precedente Statuto FIR era stato approvato dalla Giunta Nazionale del CONI con deliberazione nr. 198 del 21.6.2012.

Deliberazione n. 1510-1511 del Consiglio Nazionale dell'11 giugno 2014, sin dai suoi primi articoli, nel Titolo primo, enuncia quelle che sono le principali finalità della Federazione Italiana Rugby. In particolare, la promozione, regolamentazione e sviluppo in Italia il gioco del rugby, l'attuazione di programmi di formazione di giocatori e tecnici nonché la promozione delle relazioni con le associazioni rugbistiche internazionali.[12]

Lo Statuto Federale si apre, pertanto, esplicitando natura, finalità, composizione, sede e durata della Federazione. Ai sensi degli artt. 4 e 5 dei Principi delle FSN emanati dal CONI, le finalità istituzionali sono attuate e perseguite nel rispetto del principio della democrazia interna e di partecipazione all'attività sportiva in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, con esclusione di qualsiasi ingerenza razziale, politica o religiosa.

Inoltre, sulla scorta di quanto premesso in materia di pluralità di ordinamenti (anche sportivi), le disposizioni statutarie, in particolare l'art. 3, riconoscono l'affiliazione della FIR a enti sovraordinati (AER – FIRA e International Rugby Board) e subordinano l'attività di indirizzo della stessa al rispetto dei principi emanati dal CIO e dal CONI.

Il secondo Titolo dello Statuto tratta invece affiliazione e tesseramento,[13] individuando nel dettaglio le procedure necessarie per l'affiliazione delle società, diritti e doveri degli affiliati e dei tesserati, le ipotesi di cessazione di appartenenza alla FIR, il vincolo sportivo e le sanzioni irrogabili, ai sensi delle disposizioni di giustizia sportiva federale, ad affiliati e tesserati.

Si giunge, quindi, al Titolo III, interamente dedicato all'ordinamento federale e ai suoi organi, centrali, territoriali e di giustizia, ed organismi.

Tra gli Organi centrali, l'Assemblea Generale (che si riunisce in sede Ordinaria e Straordinaria a seconda delle funzioni che si trova a svolgere nella relativa convocazione) riveste una importanza preminente,[14] costituendo il massimo organo in seno alla FIR, con poteri elettivi e deliberante.

Ai sensi dell'art. 17 dello Statuto FIR, è composta dagli affiliati aventi diritto di voto, dai delegati dei tesserati giocatori e dai delegati dei tesserati tecnici, oltre al Presidente della FIR, il Presidente Onorario, i componenti del Consiglio Federale ed i rappresentanti dei diversi Organi Federali, i quali però non hanno diritto di voto.

Tra gli organi centrali[15] previsti dallo Statuto Federale, appare necessario in questa sede soffermarsi sulla figura dell'Ufficio del Procuratore Federale, organo introdotto nella nuova sezione sesta di cui al capo secondo del titolo terzo, la cui composizione, nomina e attribuzioni sono previste a partire dal nuovo articolo 32 bis dello Statuto.

---

[12] Titolo II, Artt. dal 6 al 15 dello Statuto.

[13] Titolo II, Artt. dal 6 al 15 dello Statuto.

[14] Cfr. art. 17 dello Statuto: Assemblea Generale.

[15] Gli Organi centrali sono: il Presidente della Federazione, il Consiglio Federale, il Segretario Generale, il Collegio dei revisori dei conti, il Comitato di Presidenza, la Conferenza dei comitati regionali (organo consultivo) e l'Ufficio del Procuratore Federale.

Detto Ufficio è costituito presso la Federazione per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali, prevedendo in capo al Procuratore Federale il compito di esercitare le proprie funzioni dinnanzi ai competenti organi di giustizia.

Ai sensi dell'art. 32quater, anch'esso di nuova introduzione a seguito della riforma della giustizia sportiva operata dal CONI, le attribuzioni del Procuratore federale e le disposizioni relative all'esercizio dell'azione e al procedimento sono rinviate al Codice della Giustizia Sportiva (CONI) e al Regolamento di Giustizia della FIR.

A chiusura del capo secondo, il *Commissario ad acta* ha inoltre, sempre in linea con i principi di cui alla recente novella del CONI, introdotto una sezione settima, con la previsione e costituzione della Commissione Federale di Garanzia,[16] a tutela dell'autonomia e indipendenza degli Organi di giustizia endo-federale e della Procura Federale, i cui poteri ed attribuzioni, come nel caso dell'Ufficio del Procuratore, sono disciplinati dal Codice della Giustizia Sportiva (CONI) e dal Regolamento di Giustizia della FIR.

A seguito dell'elencazione, con relativa esplicazione di caratteristiche e funzioni, degli Organi federali, lo Statuto comincia a dedicarsi, a partire dall'articolo 44, degli Organi di Giustizia.

Detta norma, la prima del Capo sesto, appare all'evidenza fondamentale per quel che riguarda i principi generali della giustizia sportiva di cui allo sport del rugby.

Al suo comma 1, infatti, la stessa dispone che "*Il perseguimento del fine di ottenere il rispetto delle norme contenute nello Statuto e nei Regolamenti federali, nonché l'osservanza dei principi di Giustizia Sportiva emanati dal CONI, del Codice della Giustizia Sportiva, nonché di quelli derivanti dall'ordinamento giuridico sportivo, l'esigenza di una particolare tutela da riservare al concetto di gioco leale e la decisa opposizione ad ogni forma di illecito sportivo, all'uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica che verbale, alla commercializzazione ed alla corruzione sono garantite con l'istituzione di specifici Organi di Giustizia aventi competenza su tutto il territorio nazionale*". Troviamo pertanto una chiara specificazione dei fini per i quali gli Organi di Giustizia sono istituiti, con una parziale modifica rispetto alla versione previgente del medesimo articolo, facendosi nella nuova norma specifico riferimento ai principi di giustizia del CONI e al nuovo codice procedurale di giustizia sportiva, anch'esso di matrice del Comitato Olimpico.

Il secondo comma dell'art. 44 prevede poi quello che costituisce da sempre un principio fondamentale della Giustizia Sportiva, ovvero il riconoscimento del principio del doppio grado di giurisdizione, finalizzato a consentire a tesserati e affiliati una seconda valutazione della controversia, da parte di differenti organi di giustizia, distinti rispetto a quelli presenti in primo grado.

---

[16] Cfr. art. *32 quinquies* dello Statuto.

Garanzia, quest'ultima, tipica della giustizia sportiva unitamente ad altra caratteristica, anch'essa tra le più importanti, che è quella della celerità dei giudizi.

La giustizia sportiva deve essere spedita, incidendo su aspetti (quelli sportivi, appunto) che necessitano, per ovvie ragioni, di una rapida definizione delle controversie. Detto principio è infatti (in realtà non è chiaro se per un errore materiale, un refuso, o per rimarcarne l'importanza) ripetuto in due commi dell'art. 44 dello Statuto, ossia il comma 3 e il comma 17, i quali, entrambi, cominciano con l'inciso "*La giustizia sportiva deve essere rapida*".

Rimandando l'analisi dei principi federali di giustizia ad altro paragrafo, lo Statuto si chiude infine con il Titolo V (rubricato Norme Generali), dove, all'art. 51 "Sistema di Giustizia", si dispone che i provvedimenti adottati dagli Organi della Federazione hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento federale, nei confronti di tutti gli affiliati e i tesserati.

Detta norma è stata anch'essa modificata con la pubblicazione del nuovo Statuto, laddove invece la precedente norma, rubricata "Sistema di giustizia e arbitrato per lo sport", prevedeva invece il vecchio sistema CONI di arbitrato (con la dicotomia tra TNAS e Alta Corte). Unitamente, il successivo art. 52 (arbitrato federale), prevede che gli affiliati e i tesserati della Federazione possono rimettere a un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie interindividuali di natura meramente patrimoniale ai sensi dell'art. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa, qualora non rientrino nella competenza degli Organi di Giustizia federali o nei casi di cui al precedente articolo, nei modi e termini fissati dal Regolamento di Giustizia. Anche il sistema di arbitrato federale troverà una specifica trattazione in un paragrafo a parte.

Posto quanto sopra con riferimento all'impianto statutario, le disposizioni relative alla struttura istituzionale e al funzionamento della Federazione Rugby inserite nello Statuto trovano una ulteriore implementazione all'interno del Regolamento Organico.

Detto Regolamento era già stato approvato dal Consiglio Federale della FIR con deliberazione nr. 110 del 24.11.2006, con la successiva dichiarazione di conformità da parte della Giunta Nazionale del CONI con deliberazione del 29 .11. 2006 nr. 553. Le modifiche apportate in sede federale e incorse nel periodo successivo, sono state approvate con delibera della Giunta Nazionale. nr. 167 del 9.5.2007 e, da ultimo, con delibera nr. 211 dell'11.6.2013.

Il Regolamento Organico ricalca pertanto argomenti e disposizioni già presenti nello Statuto, pur trattandoli in un modo più puntuale ed esaustivo che, tuttavia, in questa sede non interessano, unitamente alle disposizioni relative all'organizzazione delle competizioni e ad istituti meramente di natura tecnico-sportiva.

Tuttavia un riferimento particolare merita l'articolo 45 del Regolamento, rubricato "*Procedimento avanti alla Commissione Paritetica di Conciliazione.*[17]

[17] Cfr. art. 45 del Regolamento: Procedimento avanti alla Commissione Paritetica di Conciliazione.
"1. Il tesserato giocatore che si trovi nella situazione di cui all'art. 33 commi 3 e 4 e all'art. 34

Trattasi di una procedura ad *hoc*, attivabile da un maggiorenne tesserato under 23, nei confronti della propria società e per controversie in materia di indennità di formazione di cui al successivo art. 46, istituto con il quale la normativa federale prevede che, in caso di trasferimento del giocatore da una società ad altra affiliata, la società di destinazione debba corrispondere a quella di provenienza un indennizzo a copertura delle spese sostenute e all'attività svolta per la formazione fisica, atletica e tecnica del giocatore stesso. Indennità che dovrà poi essere totalmente reinvestita per il perseguimento di fini sportivi.[18]

In caso di controversie sorte in materia di indennità di formazione, pertanto, organo competente sarà la Commissione paritetica di conciliazione, che è disciplinata, nel dettaglio, all'art. 73 del Regolamento Organico. Essa non può tuttavia essere considerata un vero e proprio organo di giustizia, non essendo infatti inquadrata come tale dalla normativa federale.

---

comma 1, lettera C) del presente regolamento, potrà deferire alla Commissione ogni divergenza con il soggetto affiliato di appartenenza in ordine a controversie in merito all'indennità di formazione. 2. Preliminarmente e a pena di inammissibilità del ricorso, deve essere inviata dal legale rappresentante del soggetto affiliato interessato al trasferimento al soggetto con cui è vincolato il giocatore, una richiesta di svincolo con contestuale indicazione dell'indennità proposta e del relativo calcolo; la richiesta deve essere sottoscritta anche dal giocatore. 3. Entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta, il soggetto a cui la stessa è stata formulata, potrà avanzare le proprie controproposte. 4. Il ricorso può essere presentato decorsi ventuno giorni dalla formulazione della richiesta ed accompagnato dalla copia della richiesta di svincolo avanzata e dalla eventuale controproposta oltre che dalla prova del versamento della tassa fissata dal Consiglio Federale. 5. In caso di inammissibilità del ricorso per mancato rispetto dell'obbligo di invio della richiesta di svincolo e di indicazione dell'indennità proposta, la Commissione la dichiara senza obbligo di formalità. 6. Tale provvedimento, che deve essere comunicato al ricorrente, mediante lettera raccomandata o telegramma, è reclamabile con ricorso da presentarsi avanti la Commissione Giudicante Federale, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione. 7. Se il ricorso non è preliminarmente dichiarato inammissibile, il Presidente della Commissione fissa per la comparizione delle parti un'udienza entro il termine di giorni trenta dal deposito del ricorso; tale provvedimento, unitamente alla copia del ricorso per la sola parte richiesta, deve essere comunicato alle parti a cura della segreteria della Commissione almeno quindici giorni prima dell'udienza e deve contenere l'avviso della facoltà di presentare alla segreteria della Commissione note e documenti entro cinque giorni prima dell'udienza. 8. La Commissione Paritetica di Conciliazione, sentite le parti che possono essere assistite da un iscritto all'Albo degli avvocati o da un altro tesserato, non avente la qualifica di Dirigente Federale o arbitro, munito di delega scritta, esperisce un tentativo di conciliazione, che se darà esito positivo avrà effetto vincolante per le stesse. 9. Se il tentativo di conciliazione darà esito negativo, la Commissione, nel contraddittorio delle parti valutato ogni elemento soggettivo e oggettivo e assunta ogni necessaria informazione, emetterà, a maggioranza, una decisione che sarà vincolante per il tesserato e per i soggetti affiliati. La decisione della Commissione ha valore di nulla-osta subordinatamente all'effettivo versamento dell'indennità stabilita o, se rifiutata, al deposito della stessa presso la FIR".

[18] Cfr. art. 46 del Regolamento in oggetto.

2.2 *La riforma della Giustizia Sportiva e l'impatto sul Rugby: il Regolamento di Giustizia FIR*

Il biennio 2013/2014 si è rivelato di fondamentale importanza per il futuro dell'intero ordinamento sportivo, e non solo a livello di giustizia sportiva. Il nuovo Presidente del CONI, Giovanni Malagò, ha difatti dato il via ad un percorso di ambiziose riforme istituzionali, che hanno coinvolto il mondo dello sport a vari livelli.

Già dal 18 Dicembre 2013, ad esempio, la Giunta Nazionale del CONI ha approvato il primo documento relativo alla modifica dell'impianto della giustizia sportiva vigente all'interno dell'ordinamento sportivo.

Ma tutte la normativa ha in realtà visto rivoluzionati i propri contenuti, a partire dallo stesso Statuto del CONI, adottato, nella sua ultima edizione, dal Consiglio Nazionale del Comitato Olimpico in data 11 giugno 2014.

Il percorso di riforme si è caratterizzato poi per l'emanazione dei nuovi Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Associate, adottati con Deliberazione n. 1510-1511 del Consiglio Nazionale sempre dell'11 giugno 2014, per arrivare, nel giro di poche settimane, all'adozione del Codice di Giustizia Sportiva del CONI e di un testo contenente i Principi di Giustizia Sportiva,[19] rispettivamente con Deliberazioni nn. 1518 e 1519 del Consiglio Nazionale CONI del 15 luglio 2014.

La riforma si è distinta dal principio per tre aspetti: l'adozione di un nuovo codice procedurale di giustizia sportiva e dei nuovi principi in materia di giustizia; l'introduzione di una Procura Generale dello Sport centralizzata, presso il CONI, con il compito di collaborazione e sorveglianza nei confronti dell'operato delle singole Procure delle FSN; l'abolizione dell'Alta Corte di Giustizia del CONI e del Tribunale Nazionale Arbitrale dello Sport (specialmente quest'ultimo aveva fatto parlare di se per delle decisioni sempre "morbide" rispetto a quelle degli organi di giustizia endo-federali, tanto da far parlare, soprattutto a livello giornalistico, di un cosiddetto "scontificio").

I nuovi organi della giustizia sportiva introdotti con la novella sono quindi due: il Collegio di Garanzia dello Sport,[20] in luogo di TNAS e Alta Corte, e la

---

[19] Il primo dei suddetti principi è rubricato "*gli scopi della giustizia sportiva*", laddove viene per prima cosa evidenziato il principio fondamentale dell'autonomia dello sport anche come articolazione della dimensione internazionale del CIO. Norma che si ricollega, come noto, all'art. 1 della L.280/2003, regolante i rapporti tra ordinamento statale e ordinamento sportivo e riconoscimento, a livello legislativo, dell'autonomia dell'ordinamento sportivo stesso.

[20] Il Collegio di Garanzia dello Sport, siccome previsto dalla nuova regolamentazione del Comitato Olimpico, ha due funzioni: giurisdizionale e consultiva. Per ciò che concerne la funzione giurisdizionale, in sede di riforma della decisione impugnata il Collegio può decidere in tutto o in parte la controversia, oppure rinviare all'organo di giustizia federale competente che, in diversa composizione, dovrà pronunciarsi definitivamente, entro sessanta giorni, applicando il principio di diritto dichiarato dal Collegio. Nei casi in cui opera con funzione consultiva, è costituito in sezioni e su richiesta presentata per il tramite del CONI. Per ciò che riguarda la composizione, vi è la nomina di un Presidente, dei Presidenti di sezione e dei Consiglieri. Il Presidente e tutti i Componenti, eletti dal Consiglio Nazionale del CONI, durano in carica quattro anni e sono rinnovabili per due soli mandati consecutivi.

Procura Generale dello Sport.[21] Emerge pertanto in maniera decisa tra gli obbiettivi dei nuovi organi di giustizia quello del controllo e della supervisione da parte del CONI rispetto alle altre Federazioni. In questo senso il nuovo architrave non avrà solo una funzione ex-post, come organo di terzo ed ultimo grado di giustizia (oltretutto con competenze, in relazione al merito dei giudizi, decisamente limitate) ma soprattutto ex-ante, sostenendo l'attività delle procure federali, utilizzando in casi particolare anche un potere di avocazione.

Ma la parte più importante dei principi di giustizia sportiva del CONI riguarda, probabilmente, l'art. 2, contenente i "principi del processo sportivo", norma cardine per tutti i sistemi di giustizia delle singole Federazioni Sportive Nazionali, ivi compresa quella del Rugby.

Significativi e di grande portata sono gli artt. 2.2 e 2.3, che dispongono i principi del contraddittorio in un giusto processo e di una giustizia rapida ed efficace, laddove giudici e parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo. La rapidità non deve pertanto intaccare il diritto di difesa, caposaldo della nostra cultura giuridica, espressamente definito nell'art. 2.2 come la necessità di assicurare la difesa in ogni stato e grado del processo, in cui vige altro principio fondamentale, ovvero quello della parità delle parti.

Va da sé come l'importanza delle norme suelencate abbia giocoforza coinvolto e influenzato le singole regolamentazioni particolari, sia, come si è già avuto modo di vedere, a livello statutario sia a livello di regolamentazione di secondo grado.

Per ciò che concerne lo sport del rugby, il nuovo Regolamento di Giustizia è stato emanato con Deliberazione del Presidente del CONI n. 121/60 del 3 settembre 2014, ovvero pochi mesi dopo la realizzazione, nella sua interezza, del processo di riforma instaurato dal Comitato Olimpico Nazionale. Con l'adozione dei nuovi Statuto e Regolamento, la FIR ha così recepito i principi CONI in materia di Giustizia Sportiva e quelli interni al Codice di Giustizia Sportiva, riuscendo in tal modo a uniformarsi in relazione ai procedimenti di giustizia in seno alle varie Federazioni Sportive Nazionali.

L'impatto della novella del CONI è evidente sin dall'analisi dell'art. 16 dello Statuto, rubricato "*Organi federali*", laddove il comma 5, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 3 del Capo secondo del Codice CONI ("*Organi di Giustizia*"), inserisce gli Organi di giustizia tra gli organi federali, distinguendoli in: Giudice Sportivo Nazionale; Giudici Sportivi territoriali; Corte Sportiva d'Appello; Tribunale federale; Corte Federale d'Appello.

Da notare come, diversamente ad esempio da quanto previsto nell'ordinamento sportivo del calcio, la Procura Federale non sia individuata,

[21] Che si possa parlare della Procura Generale dello Sport come di un organo di giustizia sportiva è desumibile da una analisi accurata dello Statuto del CONI, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI e dei Principi di giustizia sportiva. Se infatti, pur limitandosi a inquadrare l'ambito dell'operatività della Procura, l'art. 12ter dello Statuto non individua detto la Procura, specificamente, come Organo di Giustizia, invece gli artt. 3 sia del Codice che dei Principi includono la Procura all'interno degli Organi di giustizia.

nell'impianto normativo, come un organo di giustizia, bensì come un ufficio specifico con un importante ruolo in materia di giustizia.[22]

Ugualmente significativi dell'importanza, a livello federale, della riforma, gli artt. 45, 46, 46bis, 46ter, 46quater e 46quinquies, concernenti l'istituzione, nomina, articolazione e composizione di giudici sportivi, Corte sportiva d'Appello e di Giudici federali ricalcano le disposizioni introdotte agli articoli di cui al Capo I del Titolo II e III del Codice di Giustizia CONI.

Ciò premesso, si deve evidenziare come le norme inerenti al funzionamento degli Organi di Giustizia federale e delle modalità di svolgimento dei processi sportivi sono contenute, come già accennato, all'interno del Regolamento di Giustizia (di seguito, il "Regolamento"). Trattasi, di un corpo di 100 articoli contenenti, esclusivamente e nel dettaglio, a livello sostanziale e di procedura, disposizioni in materia di giustizia sportiva in ambito federale FIR.

Un codice a tutti gli effetti che, nell'aprirsi, al Cap. I rubricato "Disposizioni disciplinari", con il suo articolo 1 "*l'infrazione*", racchiude sin dai primi riferimenti normativi l'essenza e lo spirito della riforma di cui si è parlato, caratterizzata per la certezza e la particolarità delle disposizioni ivi contenute.

Il Regolamento si divide in tre parti, suddivise a loro volta in capi e sezioni.

La prima parte è dedicata alle disposizioni sostanziali, tra le quali rinveniamo le già citate disposizioni disciplinari (quali ad esempio, come riferito, l'infrazione); i principi relativi alla responsabilità (Capo II); le sanzioni (al Capo III), sia per gli affiliati[23] (le società) che per i tesserati[24] (persone fisiche); le circostanze (aggravanti, attenuanti, ipotesi di recidiva, il potere discrezionale del giudice nell'applicazione delle sanzioni, al Capo IV); le cause di estinzione della punibilità (al Capo V, quali la prescrizione, amnistia e indulto, la grazia e la riabilitazione); sino all'elencazione dettagliata delle infrazioni (al Capo VI), laddove, dopo aver inquadrato quelli che sono i "doveri generali" di tesserati e affiliati,[25] il Regolamento inquadra le fattispecie

[22] Diversamente, la Federazione Italiana Giuoco Calcio, all'art. 34, comma 4, lett. e), (rubricato "L'organizzazione della Giustizia Sportiva") individua la Procura Federale come vero e proprio Organo di Giustizia.

[23] Ai sensi dell'art. 7, le sanzioni irrogabili, anche cumulativamente, ai soggetti affiliati sono, in ordine crescente di gravità, le seguenti: a.) La deplorazione; b.) La sanzione pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 5.000,00; c.) La squalifica del campo di gioco o dei campi di gioco, in relazione al/ai quale/i sia stata richiesta l'omologazione sino a dieci giornate di gare ufficiali; d.) La perdita della gara; e.) La penalizzazione sino a venti punti in classifica; f.) La retrocessione all'ultimo posto della classifica finale del campionato o di altra competizione federale; g.) L'esclusione dal campionato o da altra competizione federale; h.) La non ammissione al campionato; i.) La radiazione.

[24] Ai sensi dell'art. 6, le sanzioni invece per i tesserati – persone fisiche sono: a.) La deplorazione; b.) L'interdizione dalle funzioni di capitano per un periodo compreso tra dieci giorni e tre anni. c.) La squalifica automatica per un periodo di una settimana che decorre dal giorno successivo alla data in cui era stato programmato il turno nell'ambito del quale è stata giocata la gara in cui il giocatore è stato espulso dal terreno di gioco, in conseguenza dell'esibizione del secondo cartellino giallo; d.) La squalifica dalle gare ufficiali per un periodo da una settimana a tre anni; e.) l'interdizione da qualsivoglia attività o funzione in ambito federale per un periodo da cinque giorni a cinque anni; f.) La radiazione.

[25] Cfr. art. 20 del Regolamento di Giustizia FIR.

tipiche (e tipizzate) dei comportamenti disciplinarmente rilevanti. Da qui le definizioni del comportamento di dichiarazioni lesive,[26] l'illecito sportivo,[27] il divieto di scommesse,[28] la violazione delle norme statutarie,[29] gli illeciti tecnici, arbitrali e funzionali.[30]

Ad una attenta analisi, appare del tutto evidente come l'impianto regolamentare riporti, ovviamente in maniera più sintetica, i principi di derivazione dell'ordinamento statale, e nello specifico del codice penale.

A conferma di ciò, dopo aver individuato le infrazioni, il Capo I dedicato alle disposizioni disciplinari prevede l'applicazione dei principi di irretroattività e tassatività delle norme stabilite a livello federale e della successione delle norme nel tempo,[31] mentre i successivi articoli (Capi da II a VI, da art. 3 a 32) disciplinano la Giustizia Federale da una angolazione prettamente sostanziale. Il Capo II si apre, infatti, con l'individuazione dell'ambito della responsabilità dei soggetti affiliati, per arrivare in seguito all'elencazione e analisi dei singoli comportamenti disciplinarmente rilevanti.

Il Regolamento, all'art. 3, individua difatti i principi generali in materia di responsabilità, sottolineando quella che può essere intesa sostanzialmente come una presunzione assoluta, da parte dei soggetti dell'ordinamento, sia dell'intera normativa che delle decisioni riportate all'interno dei Comunicati ufficiali della Federazione, che si intendono come conosciuti dal momento della pubblicazione.

Una responsabilità a titolo di colpa e/o dolo per l'operato di dirigenti, giocatori, tecnici e collaboratori degli affiliati. Una responsabilità che, con specifico riferimento ai soggetti affiliati, può essere oggettiva, nei casi espressamente previsti, con la conseguenza che le società rispondono dell'operato sia dei propri dirigenti, giocatori, tecnici e collaboratori, sia dei comportamenti dei propri sostenitori per atti compiuti nel corso dello svolgimento di un evento, sia esso in campo neutro, su campo proprio o avversario.[32]

Una responsabilità che può essere anche presunta, laddove il secondo comma dell'articolo 4 prevede una responsabilità degli affiliati, nel caso di illecito sportivo commesso a loro vantaggio da persone anche non tesserate, fatta ovviamente salva la possibilità per l'affiliato stesso di poter provare che non vi è stata compartecipazione e/o conoscenza dell'illecito.

Il Capo III, come già evidenziato, fa esplicito riferimento alle sanzioni[33] in generale, distinguendo tra sanzioni per il tesserato e sanzioni per l'affiliato, tramite una elencazione in preciso ordine crescente, mentre solo al Capo VI vengono analizzate nel dettaglio le singole infrazioni.

---

[26] Cfr. art. 21.
[27] Cfr. art. 22.
[28] Cfr. art. 23.
[29] Cfr. art. 24.
[30] Cfr. artt. da 25 a 32.
[31] Artt. 1-2 Regolamento di Giustizia.
[32] Artt. 3-4 del Regolamento.
[33] Artt. 6-9 del Regolamento.

A tal proposito, deve preliminarmente osservarsi come il Regolamento divida le singole infrazioni a seconda che le stesse riguardino più strettamente l'ambito sportivo (cfr. artt. 21-24), l'ambito tecnico (cfr. artt. 25-30), quello arbitrale (cfr. art. 31), quello funzionale (cfr. art. 32).

A tutte le categorie di illeciti si applicano, ovviamente, disposizioni di carattere generale, previste, nello specifico, all'art. 20 del Regolamento, le quali prevedono principi comuni a tutti gli ordinamenti sportivi (sulla scorta dei principi del CONI) e in particolare:

1. L'obbligo per i tesserati di comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto riferibile all'attività sportiva o comunque federale.
2. Il divieto di fornire a terzi notizie o informazioni relative a fatti oggetto di procedimenti disciplinari in corso.
3. L'obbligo per i tesserati, qualora convocati, di presentarsi dinnanzi agli organi di Giustizia Sportiva.
4. L'obbligo per i medesimi di astenersi da qualsiasi comportamento discriminatorio in relazione alla razza, all'origine etnica o territoriale, al sesso, all'età, alla religione, alle opinioni politiche e filosofiche.

La prima fattispecie individuata è quella delle "dichiarazioni lesive" rilasciate dai tesserati della FIR.

A tal proposito, l'art. 21 dispone il divieto per i tesserati di tenere comportamenti o esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione e della dignità della F.I.R., dei suoi organi, organismi e strutture, nonché degli altri soggetti dell'ordinamento federale. Dopo la norma di principio, il secondo comma prevede che il tesserato che venga meno a tale divieto è punito con la sanzione della interdizione da un mese a tre anni. Alla responsabilità dell'autore delle dichiarazioni si aggiunge altresì quella della società di appartenenza, di modo che il comma 3 prevede che il soggetto affiliato di appartenenza del tesserato è punito con la sanzione pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00.

La severità della norma viene tuttavia mitigata da quanto previsto al quarto e ultimo comma, laddove, a garanzia e tutela del tesserato, si dispone che lo stesso, autore della dichiarazione, non è punibile se prova la verità del fatto, comunque riferibile all'attività sportiva o federale, nel caso in cui si tratti dell'attribuzione di un fatto determinato.

All'articolo 22 viene individuata la seconda fattispecie tipica di illecito, ossia l'illecito sportivo.

In ambito sportivo, detto illecito è probabilmente la tipologia di comportamento disciplinarmente rilevante più riprovevole, sia a livello professionistico (si pensi al caso del calcio) sia a livello dilettantistico (come, appunto, nel rugby). Il Regolamento di giustizia della FIR inquadra l'illecito sportivo come "*il compimento con qualsiasi mezzo di atti diretti ad alterare illecitamente lo svolgimento o il risultato di una gara o ad assicurare un ingiusto vantaggio in classifica costituisce illecito sportivo*". Detta definizione, a nulla rilevando nella valutazione del legislatore federale il fatto che si trattasse di attività dilettantistica, si pone esattamente in linea con l'inquadramento della medesima figura di illecito

all'interno delle normative federali delle altre FSN. Con una ulteriore puntualizzazione, ossia che "*costituisce in ogni caso illecito sportivo aver compiuto atti diretti a far partecipare alla gara un giocatore non indicato nell'elenco nominativo consegnato all'arbitro*".

Rispondono di illecito sportivo, oltre al tesserato, anche le società ed i loro dirigenti i quali compiono o consentono che altri, a loro nome e nel loro interesse, compiano gli atti indicati al primo comma dell'art. 22. Inoltre, a dette disposizioni si aggiunge al comma 3 una norma che ricorda l'obbligo di denuncia "recentemente" introdotto nell'ordinamento del calcio, ossia una disposizione che prevede che il tesserato, che sia venuto a conoscenza del compimento degli atti tipici dell'illecito sportivo, ha il "dovere" di informare la Procura Federale. In realtà, a detto dovere non consegue, in caso di inosservanza della norma, una specifica sanzione, non individuata nel caso di specie a differenza dell'obbligo specifico introdotto nel calcio.

Il tesserato che compie illecito sportivo è punito con la sanzione non inferiore all'interdizione per due anni e sino alla radiazione. In tale ipotesi il relativo club è punito con la sanzione della penalizzazione da quattro a venti punti in classifica. Inoltre, nell'ipotesi in cui l'illecito sportivo sia stato commesso da soggetto non tesserato o da tesserato appartenente ad altro affiliato, l'affiliato che avesse beneficiato dell'illecito è comunque punito, salvo quanto previsto dall'art. 4 comma 2 (responsabilità presunta salvo prova contraria), con la sanzione della penalizzazione da quattro a venti punti in classifica.

Di seguito, l'art. 23 dispone invece il "*Divieto di scommesse*". In base a detta norma vige in capo ai tesserati il divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, anche presso soggetti autorizzati a riceverle. Il divieto concerne i risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell'ambito dell'attività federale ai quali partecipino personalmente o partecipi la società per cui i soggetti sono tesserati. A livello sanzionatorio, il tesserato che venga meno a tale divieto è punito con la sanzione della interdizione da un mese a sei mesi, mentre il soggetto affiliato al quale il tesserato appartiene è punito con la sanzione pecuniaria da Euro 100,00 a Euro 500,00.

L'art. 24 inquadra poi le fattispecie di "violazione delle norme statutarie", tra le quali troviamo, nel seguente ordine: la mancata produzione o l'alterazione o la falsificazione, anche parziale, sia ideologica che materiale, dei documenti richiesti dagli organi della Giustizia sportiva, nonché dagli organi, organismi e strutture federali

[34] Una particolarità dell'ordinamento della FIR concerne appunto la clausola compromissoria. A tal proposito, ai sensi dell'art. 8 di Principi di giustizia sportiva emanati dal CONI con deliberazione 1519 del 15 luglio 2014, "Gli Statuti e i regolamenti federali prevedono che gli affiliati e i tesserati accettino la giustizia sportiva cos' come disciplinata dall'ordinamento sportivo". Detto principio è rubricato "clausola compromissoria", sostanzialmente imponendo alle singole Federazioni di inserire la tanto dibattuta clausola sia a livello Statutario sia a livello regolamentare. Per comodità, si prende l'esempio della solita Federcalcio e del suo art. 30 dello Statuto, rubricato "Efficacia dei provvedimenti federali, vincolo di giustizia e clausola compromissoria". Al contrario, l'ordinamento FIR prevede la clausola compromissoria esclusivamente all'art. 94 del regolamento di Giustizia.

o che gli affiliati o i tesserati abbiano l'onere di produrre per disposizioni federali; l'inosservanza della clausola compromissoria di cui all'art. 94 del Regolamento;[34] l'inosservanza della pronuncia arbitrale a norma dell'art. 52 dello Statuto (arbitrato federale); l'inosservanza delle disposizioni in materia di instaurazione e cessazione del vincolo sportivo.

Seguono poi le sanzioni e gli illeciti in ambito tecnico, arbitrale e funzionale, per giungere quindi alla seconda parte del Regolamento, incentrata sulla Giustizia Federale e sulle disposizioni procedimentali della stessa. Argomenti di cui si tratterà nel prosieguo del presente capitolo.

3. *La Giustizia Sportiva endo-federale. Gli Organi della Giustizia Sportiva e l'accesso alla giustizia*

La parte II del Regolamento di Giustizia tratta le disposizioni procedimentali in materia di giustizia sportiva FIR, con l'individuazione di molteplici organi *ad hoc*, *ognuno* con la propria competenza e composizione, attribuite in base a diversi parametri.

Questa parte del Regolamento è quella che maggiormente ha risentito dell'introduzione, a livello CONI, del nuovo Codice della Giustizia, contenendo lo stesso disposizioni, prevalentemente procedurali, cui le singole federazioni si sono dovute uniformare.

L'articolo 33 del Regolamento di Giustizia procede preliminarmente all'elencazione degli Organi di Giustizia, comprendendo tra questi, nel seguente ordine, il Giudice Sportivo Nazionale, i Giudici Sportivi Territoriali, la Corte Sportiva d'Appello, il Tribunale Federale e la Corte Federale d'Appello. Organo di Giustizia di ultimo grado è, per i casi e nei limiti previsti dallo Statuto del CONI, il Collegio di Garanzia dello Sport, istituito presso il CONI stesso.

Gli organi di giustizia federale, tutelati dalla Commissione Federale di Garanzia i sensi dell'articolo 35 del Regolamento, sono indipendenti ed autonomi ed intervengono per garantire la piena osservanza delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'Ordinamento Sportivo nazionale.[35]

Evidente è la distinzione per competenze: i Giudici Sportivi, infatti, pronunciano su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare; la competenza in secondo grado compete alla Corte Sportiva di appello. I Giudici federali sono invece costituiti dal Tribunale Federale, che giudica sui fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo che non siano posti davanti ai Giudici Sportivi e, in secondo grado, la Corte Federale di Appello.

Gli articoli di cui al Capo II e III del Regolamento di Giustizia individuano, rispettivamente, le modalità d'accesso alla giustizia come disciplinata dall'ordinamento sportivo[36] e le norme generali sul procedimento stesso.[37] Con

[35] Cfr. artt. 33-34 del Regolamento di Giustizia.
[36] Cfr. artt. 37-39 Regolamento di Giustizia
[37] Cfr. artt. 40-50 del Regolamento stesso.

riferimento alle prime, l'art. 37 enuncia un importante principio di carattere generale, ovvero il diritto di agire innanzi agli organi di giustizia sportiva, per i tesserati e gli affiliati, al fine di veder tutelati i diritti e interessi loro riconosciuti dall'ordinamento. Resta inteso, ovviamente, che solo il titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale ha il diritto/potere di esercitare la suddetta azione dinnanzi agli Organi di giustizia.

Altra novità rispetto alla normativa previgente, in particolare rispetto a quello che era definito "contributo funzionale", è costituita dagli artt. 38 e 39: il primo dispone che, a parziale copertura dei costi di gestione e nel rispetto di quanto disposto dal Codice della Giustizia sportiva CONI, è previsto il contributo per l'accesso ai servizi di giustizia, secondo le procedure determinate dal Consiglio Federale con cadenza annuale; ma la vera novità è data in tal caso dalla seconda norma, che prevede la possibilità di assistenza tramite l'Ufficio del gratuito patrocinio al fine di garantire l'accesso alla giustizia federale a quanti non siano in grado di sostenere i costi di assistenza legale.[38]

Dall'articolo 40 in poi vengono enunciate le norme generali sul procedimento,[39] le quali individuano i poteri degli organi di giustizia sportiva e le modalità di svolgimento dei processi sportivi.

Le modalità di svolgimento dei procedimenti, delle singole udienze e gli eventuali ordini di integrazione del contraddittorio competono agli Organi di giustizia, che emanano le relative disposizioni con provvedimenti non autonomamente impugnabili. Agli stessi compete il potere di rinviare le udienze finché non ritenute mature per la decisione, sia disponendo l'ammissione di ulteriori mezzi di prova sia ammettendo in giudizio le parti eventualmente incorse in decadenza per cause a loro non imputabili. Le udienze si svolgono nel rispetto del principio del contraddittorio e alla presenza delle parti, anche in videoconferenza.

Importante disposizione è quella concernente l'utilizzo, ai fini probatori e/o sanzionatori, della prova televisiva, come disciplinata all'articolo 41 del Regolamento.

Inoltre, la riforma ha introdotto l'ipotesi di condanna alle spese per lite temeraria, con la finalità di scoraggiare eventuali procedimenti attivati strumentalmente.

Tutti gli atti dei procedimenti, salvo diversa disposizione del giudice competente e a meno che non sia espressamente stabilita la partecipazione in forme diverse, sono comunicati a mezzo posta elettronica certificata, da indicare dalle parti nel primo atto difensivo. Gli atti di avvio del procedimento sono invece comunicati alle parti presso la società di appartenenza, ovviamente in lingua italiana. Nel corso dei procedimenti, alla documentazione degli atti si procede mediante verbale, redatto da chi svolge le funzioni di Segretario dell'Organo di Giustizia.[40]

---

[38] In tal modo è stato recepito il nuovo strumento già previsto dai Principi di Giustizia Sportiva del CONI, al punto 5.3, nonché dall'art. 8 del Codice della Giustizia Sportiva.

[39] Ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento, gli Organi di giustizia, con esclusione dei Giudici sportivi territoriali, hanno sede in Roma, presso la FIR.

[40] Le disposizioni contenenti le Segreterie degli organi di giustizia presso la Federazione sono previste

Il Regolamento prevede inoltre le classiche ipotesi di astensione e ricusazione dell'organo giudicante, le quali sospendono il procedimento a seguito di proposizione del relativo ricorso. Sulle suddette ipotesi, sia in caso di obbligo di astensione che nel caso in cui la parte ricusi il giudice, decidono il Presidente della Corte federale di appello, nel caso di componente del Tribunale federale, la Corte Sportiva di appello nel caso di un giudice sportivo, e la Commissione federale di garanzia in caso di componenti della Corte sportiva di appello o della Corte federale di appello.

Ciò premesso, in base ai principi generali della giustizia sportiva e, in particolare, dell'art. 90 del Regolamento di Giustizia FIR, le decisioni degli Organi di Giustizia sono immediatamente esecutive.

Qualora ricorrano gravi motivi, il Giudice, a seguito di specifica istanza, può decidere di sospendere l'esecuzione della decisione.

Anche le decisioni a livello internazionale sono rese esecutive con decreto del competente organo di giustizia, che viene notificato immediatamente sia al soggetto interessato che al Procuratore Federale.

L'esecuzione della decisione comincia come viene a conoscenza del soggetto indagato, con la presunzione di legge che ciò avvenga con notifica a mezzo telegramma, mentre, salvo quanto disposto nei casi di cui all'art. 92 del Regolamento, si estingue con l'esecuzione della decisione. Le norme relative all'esecuzione delle sanzioni sono interamente previste al Capo VIII del regolamento, dall'articolo 90 all'articolo 93.

Infine, un cenno merita il rapporto tra gli organi di giustizia e le eventuali decisioni dell'autorità giudiziaria statale. Difatti, ai sensi degli artt. 76 e 77 del Regolamento, l'instaurazione di procedimenti dinnanzi ai Tribunali ordinari rileva anche in ambito federale, di giustizia sportiva. A tal proposito, l'art. 76 dispone la sospensione del corso dei termini del giudizio se, per gli stessi fatti di causa, è stata esercitata l'azione penale, riprendendo i termini a decorrere dalla data in cui la sentenza non è più soggetta a impugnazione la sentenza di non luogo a procedere. Inoltre l'art. 77 prevede che la sentenza penale irrevocabile di condanna, nel giudizio disciplinare, ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso, così come, *a contrario*, la sentenza di assoluzione ha efficacia quanto all'accertamento di non aver commesso il fatto, ferma restando l'autonomia dell'ordinamento sportivo nella definizione della fattispecie.

3.1 I Giudici Sportivi: il Giudice Sportivo Nazionale e il Giudice Sportivo Territoriale

Il Capo IV[1] del Regolamento di Giustizia contiene le norme relative ai Giudici Sportivi, sia territoriali che nazionali. Esso è suddiviso in due sezioni: una prima

all'articolo 48 del Regolamento.

[41] Cfr. artt. 51-61 del Regolamento.

che disciplina la nomina e competenza dei Giudici, e una seconda relativa ai procedimenti.

Come già rilevato, i Giudici Sportivi si suddividono in Giudice Sportivo Nazionale e Giudice Sportivo Territoriale quali giudici di primo grado e, come organo di secondo grado, la Corte Sportiva d'Appello, nuovo organo introdotto a seguito della riforma del CONI.

Il Giudice Sportivo Nazionale e quello Territoriale[42] sono nominati dal Consiglio Federale su proposta del Presidente, tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla FIR all'articolo 45 dello Statuto Federale. Sono organi monocratici, con la distinzione che il Giudice Sportivo Nazionale, che ha competenze in merito ai campionati e alle competizioni previste in ambito nazionale, ha sede a Roma presso la Federazione ed è unico, mentre il Giudici Territoriali, uno per ciascun Comitato Regionale, hanno sede presso il Comitato stesso, con competenza per i campionati territoriali.

I Giudici restano in carica per tutto il quadriennio olimpico (salvo impedimenti non prevedibili che li obbligano alle dimissioni o per eventi fortuiti), con mandato rinnovabile per 2 volte.

In particolare, i Giudici sportivi (sia nazionale che territoriale) emettono i relativi provvedimenti con riferimento alla regolarità delle gare e l'omologazione dei risultati, la regolarità dei campi e degli impianti sportivi, dello *status* di atleti, tecnici o altri soggetti che abbiano partecipato alla gara, nonché ai relativi comportamenti, e ogni altro fatto rilevante connesso alle gare stesse.

La pronuncia avviene in prima istanza, immediatamente e senza udienza, su tutte le questioni che riguardano le gare di propria competenza, sulla base dei referti arbitrali ed eventuale ulteriore documentazione allegata.

Ai sensi dell'articolo 56 del regolamento, il procedimento dinanzi al Giudice Sportivo viene instaurato d'ufficio, a seguito di acquisizione dei documenti di gara, o su eventuale segnalazione del Procuratore Federale; ovvero su istanza di altro soggetto, solo in quanto titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale. In tal caso, il procedimento nasce con la presentazione di apposita istanza notificata entro e non oltre tre giorni dall'evento. L'istanza, che può essere formulata con riserva dei motivi, conterrà l'indicazione dell'oggetto, le ragioni a fondamento dell'istanza stessa e i mezzi di prova. L'eventuale riserva dei motivi è sciolta entro 7 giorni, passati inutilmente i quali il Giudice può non pronunciare.

Il Giudice, quindi, procede con la fissazione della data in cui prenderà una decisione sulla base della documentazione in possesso, data che dovrà rispettare il termine di 7 giorni. Il provvedimento di fissazione della data di decisione viene comunque comunicato tempestivamente alle parti del procedimento le quali, entro due giorni prima della data predetta data, possono presentare memorie e documenti.

Il Giudice ha tuttavia il potere di assumere ogni informazione ritenga utile

[42] Cfr. artt. 51-61 del Regolamento di Giustizia e artt. 45-46 dello Statuto Federale.

e, se del caso, rinviare a data successiva, che verrà comunicata alle parti. La pronuncia dei Giudici, che avviene senza udienza, è comunicata senza indugio alle parti e pubblicata sui Comunicati Ufficiali.

Ai sensi dell'articolo 52.3 del Regolamento, le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale e territoriale sono appellabili presso la Corte Sportiva d'Appello, la quale, come già notato, è competente a decidere anche sulle istanze di ricusazione dei medesimi giudici.

3.2 La Corte Sportiva d'Appello

Al pari delle disposizioni relative ai Giudici Sportivi Nazionale e Territoriali, la Corte Sportiva d'Appello[43] è disciplinata anch'essa all'interno del Capo IV del Regolamento di Giustizia, unitamente alle disposizioni statutarie di cui all'art. 46bis e 46 ter. Essa, come suddetto, costituisce l'organo di seconda istanza che decide con riguardo ai ricorsi avverso le decisioni del Giudice Sportivo competente.

I membri della Corte Sportiva d'Appello sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente della FIR, fra coloro che, a seguito delle valutazioni rese dalla Commissione Federale di Garanzia, risultano in possesso dei requisiti stabiliti dalle norme dello Statuto federale in materia di nomina negli Organi di Giustizia Sportiva, e restano in carica per un quadriennio. Su valutazione del Consiglio Federale, può essere articolata su più sezioni, anche a livello territoriale, determinando i criteri di attribuzione dei procedimenti.

La Corte giudica in composizione collegiale. Essa è composta da 5 membri, di cui uno con funzioni di presidente (nominato dal Consiglio Federale), e giudica in composizione collegiale di 3 membri.

Il termine, perentorio, per la proposizione del reclamo contro le pronunce dei Giudici Sportivi sia Nazionali che Territoriali è di sette giorni dalla pubblicazione delle stesse. Il reclamo non sospende in modo automatico l'esecuzione della decisione impugnata, a meno che il giudice, a seguito di espressa richiesta del reclamante, non ritenga di dover adottare dei provvedimenti finalizzati a preservarne gli interessi.

Con il reclamo le parti interessate hanno il diritto, a proprie spese, di esercitare istanza di accesso agli atti della decisione impugnata. Il reclamo può, come nel caso del primo grado, essere depositato con riserva dei motivi.

Il Presidente della Corte fissa pertanto l'udienza, in camera di consiglio, con provvedimento comunicato senza indugio agli interessati. Le parti (ad esclusione del reclamante) devono costituirsi entro due giorni prima dell'udienza, tramite il deposito di apposita memoria difensiva. Eventuali soggetti interessati che volessero chiedere l'intervento nel procedimento di appello, possono richiederlo entro il medesimo termine. I Giudici si riuniscono con l'eventuale presenza delle parti che possono, se preventivamente indicati nell'atto di reclamo, produrre nuovi documenti, ed essere sentite dai Giudici solo se ne hanno fatto esplicita richiesta.

---

[43] Cfr. artt. 51-61 del Regolamento di Giustizia e artt. 45-46 *bis e ter* dello Statuto Federale.

La Corte, entro il termine di ulteriori sette giorni dall'udienza, emette la propria decisione con cui può riformare in tutto o anche solo parzialmente la pronuncia impugnata, o, ovviamente, confermarla.

Avverso la predetta decisione, che è comunicata senza indugio alle parti e pubblicata su Comunicato Ufficiale, salvo casi particolari, è ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport di cui all'art. 12 bis dello Statuto del CONI, non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione. Detto termine, nel caso del rugby, è certo grazie alla chiarezza dell'articolo 59 del Codice della giustizia Sportiva del CONI. Il Regolamento di giustizia FIR, infatti, a causa di un errore materiale, all'art. 55 comma 6 non chiarisce se il termine per presentare il ricorso in appello sia di 10 o 30 giorni. Problema superato dall'applicazione della norma del Codice CONI.

3.3 I giudici federali: Il Tribunale Federale …

Il Capo V[44] è dedicato alla figura dei Giudici Federali, che, ai sensi dell'art. 62 comma 2 del Regolamento, si distinguono in Tribunale Federale e nella Corte Federale d'Appello, entrambi con sede presso la Federazione.

Il Tribunale Federale giudica, in primo grado, accadimenti di rilevanza per l'ordinamento sportivo che non siano stati già decisi, o che non risultino ancora pendenti, dai Giudici Sportivi Nazionali o Territoriali. La competenza viene pertanto individuata in termini residuali, benché decisamente generici.

I membri del Tribunale vengono nominati dal Consiglio Federale della Federazione su proposta del Presidente e restano anch'essi in carica per un quadriennio rinnovabile per non più di due volte. Essi giudicano in composizione collegiale, con commissione composta da 3 commissari i quali, per essere dichiarati idonei alla nomina (dalla Commissione Federale di Garanzia, come per i membri della Corte Sportiva d'Appello), debbono avere specifiche competenze in materia di ordinamento sportivo nonché i requisiti di cui all'art. 64 comma 2 del Regolamento di Giustizia.

Secondo quanto disposto dall'art. 65 del Regolamento, i procedimenti innanzi al Tribunale Federale sono instaurati in due casi diversi: o con atto di deferimento del procuratore federale (e quindi con la classica incolpazione a seguito di indagine ove si ravvisino condotte disciplinarmente rilevanti per l'ordinamento sportivo) o con la presentazione di specifico ricorso, presentato dalla parte interessata, titolare di una situazione giuridicamente protetta dall'ordinamento federale.

Nel caso in cui il procedimento si sia instaurato a seguito di deferimento da parte del Procuratore Federale, la normativa prevede tuttavia la possibilità, come in altri ordinamenti sportivi, dell'applicazione di sanzioni su richiesta della parte incolpata: l'art. 66 del regolamento dispone infatti che, fino a quando non si sia concluso il procedimento davanti al Tribunale federale, la parte incolpata e il procuratore possono giungere a un accordo sulla pena. Si tratta, pertanto, della

[44] Cfr. artt. 62-77 del Regolamento di Giustizia e artt. 46 *quater e quinquies* dello Statuto Federale.

classica ipotesi di "patteggiamento", che deve essere preventivamente trasmesso alla procura generale dello Sport presso il CONI la quale, entro i dieci giorni successivi può formulare le proprie osservazioni in meritò all'opportunità e congruità della sanzione indicata. Termine decorso il quale l'accordo viene trasmesso dal Procuratore federale al collegio che, se reputa corretta la determinazione, ne dichiara l'efficacia con apposita decisione, che definisce il procedimento.

Tuttavia detta possibilità non è concessa a coloro che incorrano in procedimenti disciplinari in casi di recidiva e per i fatti qualificati come illeciti sportivi o frode sportiva, ai sensi dell'art. 66 comma 4, con il chiaro intento pertanto di scoraggiare del tutto le ipotesi di detti illegittimi comportamenti.

Nel caso, invece, di mancato accordo, si instaura il procedimento vero e proprio. Il Presidente del Collegio, entro dieci giorni dal ricevimento dell'atto di deferimento, fissa la data dell'udienza di discussione, e la comunica alle parti. Tra la comunicazione di fissazione dell'udienza e l'udienza stessa devono trascorrere almeno venti giorni. Fino a tre giorni prima dell'udienza, le parti possono prendere visione degli atti, che sono depositati presso la Segreteria dell'Organo di giustizia, ed estrarne copia. Entro lo stesso termine possono inoltre produrre memorie, documenti e indicare mezzi di prova.

Il Presidente del Collegio, ai sensi dell'art. 67 comma 2, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione dei suddetti termini, sempreché detto provvedimento non pregiudichi l'esercizio effettivo del diritto di difesa dell'incolpato.

La seconda ipotesi di procedimento prevista dall'art. 65 comma 1 lett. b, è quella che prevede l'ipotesi di ricorso di parte, per la tutela di situazioni giuridicamente protette nell'ordinamento federale.

Il ricorso, che deve contenere gli elementi di cui all'art. 68 comma 3, deve essere depositato presso il Tribunale Federale entro 30 giorni dalla piena conoscenza del fatto o, comunque, non oltre un anno dall'accadimento. Decorso il termine, la parte interessata non può più proporre il ricorso, pur rimanendo in capo alla Procura Federale il potere di attivare il procedimento per deferimento.

L'art. 69 prevede poi, fermi restando i diritti acquisiti dai terzi, il ricorso per annullamento delle deliberazioni[45] dell'Assemblea Federale contrarie alla legge, allo Statuto del CONI e ai suoi Principi fondamentali, allo Statuto e Regolamenti Federali. Il ricorso può essere proposto dagli Organi Federali, dal Procuratore Federale o da tesserati/affiliati titolari di un interesse giuridicamente rilevante per l'ordinamento.

Ugualmente, le deliberazioni del Consiglio Federale contrarie alla legge, allo Statuto del CONI e ai suoi Principi fondamentali, allo Statuto e Regolamenti Federali possono essere annullate su ricorso di un membro del Consiglio Federale o del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Presidente del Tribunale, se ritiene sussistano gravi motivi, può disporre la sospensione della delibera impugnata, che comunque può essere sospesa da parte della Giunta Nazionale del CONI nel caso in cui risulti essere contraria a

[45] Cfr. art. 69 del Regolamento di Giustizia.

legge, Statuto e Principi fondamentali.

Nei casi di procedimento attivato a seguito di ricorso, ai sensi dell'art. 70 del Regolamento l'udienza di discussione è fissata dal Presidente del Tribunale federale, dopo aver ricevuto la relativa documentazione, entro dieci giorni dal deposito del ricorso stesso.

Tra la comunicazione alle parti della fissazione dell'udienza e l'udienza stessa devono trascorrere almeno venti giorni. Fino a cinque giorni prima dell'udienza, le parti possono prendere visione degli atti, che sono depositati presso la Segreteria del tribunale, ed estrarne copia. Entro lo stesso termine possono inoltre produrre memorie, documenti e indicare mezzi di prova. In caso di più procedimenti afferenti il medesimo fatto (o deliberazione), gli stessi vengono riuniti in un unico procedimento.

Il Presidente del Collegio, ai sensi dell'art. 70 comma 3, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione dei suddetti termini, sempreché detto provvedimento non pregiudichi il l'esercizio effettivo del diritto di difesa delle parti.

L'udienza si svolge in Camera di Consiglio, con trattazione orale e alle parti, se presenti e ove ne abbiano fatto esplicita richiesta, è garantita la possibilità di difendersi e replicare a ogni statuizione del rappresentante della Procura Federale. Dopo la redazione di apposito verbale inerente lo svolgimento dell'udienza, il Tribunale comunica alle parti interessate la propria decisione e la rende pubblica.

Nei casi di procedimenti di particolare interesse e rilevanza, quali, ad esempio, quelli per illecito sportivo, i rappresentanti dei mezzi di informazione possono seguire il procedimento, ovviamente sostando in locali separati da quelli delle udienze.

Ai sensi dell'art. 71, il ricorrente che abbia fondato motivo di temere, dal trascorrere del tempo, un grave pregiudizio, può inoltrare al Tribunale, unitamente al ricorso, apposita istanza per l'emanazione di misure cautelari. In tal caso, il Tribunale provvede, anche fuori udienza, con pronuncia succintamente motivata non impugnabile ma revocabile.

Infine, l'art. 74 disciplina la parte relativa all'assunzione dei mezzi di prova, che possono anche essere assunti d'ufficio con decisione del Tribunale.

Dalla data d'esercizio dell'azione disciplinare devono decorrere, secondo quanto disposto dall'art. 76 comma 1, termini non superiori a novanta giorni per la pronuncia della decisione da parte del Tribunale Federale. Nel caso in cui decorra inutilmente tale termine, l'art. 76 comma 4 dispone che il procedimento venga dichiarato estinto, fatto salvo per l'incolpato il diritto di proporre opposizione.

Le decisioni del Tribunale Federale di primo grado possono essere impugnate, nel rispetto del principio fondamentale del doppio grado di giudizio di merito, tramite reclamo della parte interessata dinnanzi alla Corte Federale d'Appello.

3.4 … e la Corte Federale d'Appello

Si è detto che le decisioni del Tribunale Federale possono essere impugnate innanzi

alla Corte Federale d'Appello.[46]

Il relativo reclamo deve essere presentato entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di pubblicazione della decisione di primo grado, ai sensi dell'art. 75 del Regolamento di Giustizia.

Il reclamo, si noti, non ha efficacia sospensiva dell'esecuzione della decisione del Tribunale federale, a meno che, nel caso sussistano gravi motivi, il Presidente del collegio non disponga diversamente, con decisione motivata.

La procedura relativa al giudizio innanzi alla Corte federale d'Appello è disciplinata all'art. 75 del Regolamento. La trattazione della causa è orale, le parti hanno il diritto di presenziare in udienza ed è garantito il diritto di difesa e la trattazione di ogni domanda ed eccezione sollevata all'interno del reclamo e dell'opposizione.

All'udienza, fissata tempestivamente, e a seguito della valutazione delle prove (delle quali il collegio, anche d'ufficio, può rinnovare l'assunzione), il Collegio può confermare, revocare o modificare la decisione di primo grado. La decisione viene letta dal Presidente e comunicata alle parti. Se le motivazioni, per la particolare complessità della controversia, non possono essere allegate alla decisione, il Presidente fissa un termine non superiore a 10 giorni dalla lettura del dispositivo per il deposito delle stesse, ferma restando l'esecutività della decisione.

Mentre in primo grado il giudizio deve definirsi in 90 giorni, in appello il procedimento deve essere definito entro sessanta giorni dalla data di deposito dell'atto introduttivo; se tale termine non risulta rispettato, il procedimento è dichiarato estinto, anche d'ufficio, fatta salva la possibilità per l'incolpato di presentare opposizione.

Estinzione del procedimento significa estinzione dell'azione, e l'azione estinta, inoltre, non può essere riproposta, sia con riferimento al primo grado che con riferimento al procedimento in Corte Federale d'Appello.

4. L'azione disciplinare e la figura del Procuratore Federale

La figura del procuratore federale è figura centrale all'interno del sistema della giustizia sportiva federale. In ambito normativo interno, troviamo le relative disposizioni sia a livello Statutario, agli articoli 32bis, 32ter e 32quater, sia all'interno del Capo VI[47] del Regolamento di Giustizia, a partire dall'articolo 78.

L'ufficio del Procuratore federale, secondo le vigenti disposizioni, è composto dal Procuratore capo, dal Procuratore aggiunto e dai Sostituiti Procuratori: entrambe queste ultime figure, coadiuvano il Procuratore Federale. Il Procuratore Aggiunto, inoltre, sostituisce il Procuratore in caso di impedimento dello stesso allo svolgimento delle proprie funzioni o, comunque, stante la pluralità dei procedimenti, nei quali, per ovvie ragioni, non può presenziare sempre e comunque la medesima persona fisica.

---

[46] Cfr. artt. 75-77 del Regolamento di Giustizia e artt. 46 *quater e quinquies* dello Statuto Federale.
[47] Cfr. artt. 78-87 del Regolamento di Giustizia e Sezione Sesta - artt. 32 *bis, ter e quater* dello Statuto Federale.

Il Procuratore esercita l'azione disciplinare, così come, nel diritto penale, il pubblico Ministero esercita l'azione penale. Acquisisce la notizia della commissione di un comportamento disciplinarmente rilevante sia di propria iniziativa che attraverso le denunce presentate da terze parti, quali tesserati, affiliati, tecnici, organi federali.

La peculiarità, che tanto in realtà non è, è che, diversamente da altre importanti Federazioni (si pensi, ad esempio, al calcio) non stiamo parlando di un organo di giustizia sportiva, bensì di un Ufficio della Federazione, con fondamentali compiti all'interno dell'impianto della giustizia sportiva.

La nomina del Procuratore Federale avviene ad opera del Consiglio Federale, su proposta del Presidente e tra coloro dichiarati idonei dalla Commissione federale di Garanzia ai sensi dell'art. 26, comma 2, del Codice della giustizia Sportiva del CONI.

La nomina del Procuratore Aggiunto avviene ad opera del Consiglio Federale, previo parere del Procuratore federale e tra coloro dichiarati idonei dalla Commissione federale di Garanzia.

La nomina dei sostituti Procuratori avviene ad opera del Consiglio Federale, su proposta del Presidente, sempre tra coloro dichiarati idonei dalla Commissione federale di Garanzia.

Le funzioni dagli stessi esercitate spaziano dalle indagini preliminari all'esercizio dell'azione tramite il deferimento, in via esclusiva, ai sensi dell'art. 81 del regolamento di Giustizia. A tal proposito, si noti come le attribuzioni del procuratore federale, l'esercizio dell'azione, le norme procedurali ed i rapporti con gli organi di giustizia e con le altre autorità sono disciplinati dal Codice del CONI e dal Regolamento di Giustizia federale, cui l'art. 32quater dello Statuto FIR fa esplicito richiamo, costituendo in tal modo una mera norma di rinvio.

Nel caso in cui, a seguito di apertura di un fascicolo e dopo aver svolto le relative indagini, il procuratore non ravvisi sufficienti a supporto dell'accusa, il Procuratore procederà con l'archiviazione. Ferma restando la possibilità, qualora si rilevassero nuovi elementi o prove e sopraggiungessero nuove circostanze, di riaprire casi precedentemente archiviati.

L'azione disciplinare è esercitata, pertanto, d'ufficio o a seguito di denuncia di parte: una volta attivata non può essere né sospesa né interrotta, salvo che non si stabilisca diversamente a livello normativo.

Ai sensi dell'art. 81 il Procuratore Federale, in caso di non archiviazione, a chiusura delle indagini provvede a informare l'interessato della intenzione di procedere al deferimento, comunicando tutti gli elementi che sottendono l'accusa ed indicando un termine entro il quale il soggetto possa chiedere di essere sentito o depositare memorie. Qualora ritenesse di dover confermare la propria intenzione, il Procuratore procede all'incolpazione con l'atto di deferimento.

Ovviamente, il procuratore deve esercitare l'azione disciplinare entro i termini stabiliti dalla normativa settoriale, ai sensi dell'art. 82 del Regolamento, al fine di non incorrere nella prescrizione.[48]

---

[48] Si veda, a tal proposito, l'art. 82, comma 3, lettere i-ii-iii-iv del Regolamento di Giustizia, nonché gli

Allo stesso tempo, come disposto per i membri degli organi di Giustizia Sportiva, anche per il Procuratore sussiste la facoltà di astenersi. In tal caso, tuttavia, non può parlarsi di obbligo, e detta facoltà va esercitata solo quando esistono "*gravi ragioni di convenienza*".

Nel momento in cui viene a conoscenza di atti o fatti disciplinarmente rilevanti, il Procuratore dà inizio alle indagini necessarie al fine di accertare la realtà di eventuali violazioni,[49] procedendo all'iscrizione del fatto o dell'atto nell'apposito registro.

Le indagini devono essere eseguite nel termine massimo di quaranta giorni; termine che può essere prorogato – al massimo due volte e sempre per un massimo di 40 giorni ogni volta – solo dalla Procura Generale dello Sport su istanza, debitamente motivata, presentata dal Procuratore stesso.

Conclusa la fase delle indagini, il Procuratore deve comunicare all'interessato la conclusione delle stesse e il loro esito, sia in caso di archiviazione, sia in caso di violazione dei precetti.

Se il Procuratore ritiene di non dover procedere al deferimento ai sensi dell'art. 65, comunica entro cinque giorni alla Procura Generale dello Sport il proprio intendimento di procedere all'archiviazione, che dispone con determinazione succintamente motivata.

5. *FIR e Antidoping.*

La normativa antidoping riveste un ruolo essenziale nella protezione dello sport intero e, pertanto, anche del Rugby.

La FIR, come tutte le altre Federazioni nazionali, non contiene una specifica disciplina in materia di doping, rimanendo la materia di competenza esclusiva del Tribunale nazionale Antidoping istituito presso il CONI, che regola l'intera materia in conformità alla normativa internazionale di matrice CIO – WADA. Detto principio è infatti ribadito agli artt. 53 dello Statuto Federale FIR e 100 del regolamento di Giustizia.

Ciò premesso, ai sensi dell'articolo 87 del Regolamento, il Procuratore Federale ha il compito di collaborare con la Procura Antidoping del CONI e con

---

artt. 32 *bis, ter e quater* dello Statuto Federale.

Articolo 82: Prescrizione dell'azione

[omissis] 3. Fermo quanto previsto al precedente art. 81, comma 5, il diritto a sanzionare si prescrive entro: i. Il termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative allo svolgimento della gara; ii. il termine della sesta stagione sportiva successiva a quello in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni in materia gestionale ed economica; iii. Il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative alla alterazione dei risultati di gare, competizioni o campionati; iv. Il termine della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, in tutti gli altri casi.

[49] Cfr. art. 84 del Regolamento di Giustizia.

l'autorità giudiziaria competente, anche in fase di indagine, in ogni procedimento in materia di doping.

6. *Oltre le impugnazioni: la revisione, la revocazione e la riabilitazione, l'amnistia e l'indulto, la grazia*

Le Carte federali, e, nello specifico, lo Statuto Federale e il Regolamento di Giustizia (così come riformati nel settembre 2014) prevedono, nel dettaglio, le ipotesi di impugnazione dei provvedimenti degli Organi di Giustizia dinnanzi a competenti organi di appello.

Come già rilevato, la proposizione di una impugnazione può avvenire previo pagamento di una somma versata a titolo di contributo, annualmente determinata dal Consiglio Federale, e che può essere restituita in caso di parziale o totale accoglimento del ricorso.

Al di sopra dei già analizzati organi di giustizia presenti all'interno dell'impianto della FIR troviamo, presso il CONI, il Collegio di Garanzia, organo regolamentato dalla normativa del Comitato olimpico Nazionale.

Tuttavia, le Carte Federali disciplinano altresì, al proprio interno, altri diversi istituti attivabili in caso di procedimenti disciplinari posti a carico di tesserati e/o affiliati.

Difatti, gli articoli 88 e 89 prevedono tre importanti istituti tipici degli ordinamenti giuridici, ossia revisione,[50] revocazione e riabilitazione.[51]

Deve preliminarmente rilevarsi come, tuttavia, le previsioni federali non risultino compiutamente disciplinate, rilevandosi un certo grado di incertezza e confusione, specie in relazione agli istituti di revisione e revocazione.

Partendo dalla prima, nel panorama giuridico dell'ordinamento statale l'istituto della revisione è quello che, sostanzialmente, si rivela in una domanda effettuata da una parte soccombente in un giudizio al fine di eliminare gli effetti, per motivi tassativamente previsti dalla legge, di una sentenza passata in giudicato. Nel diritto penale, ai sensi dell'art. 360 c.p., a differenza dell'appello e del ricorso per cassazione, la revisione è un mezzo di impugnazione c.d. straordinario in quanto esperibile senza limiti di tempo a favore dei condannati. La straordinarietà di questo mezzo di impugnazione è giustificata dalla tassatività dei casi in cui lo si può azionare.

Al pari dell'ipotesi su prevista, nell'ordinamento sportivo della FIR l'interessato può attivare un giudizio per la revisione delle decisioni emesse dalla Corte d'Appello Federale per le quali sia scaduto il termine di impugnazione innanzi il Collegio di Garanzia dello Sport, ovvero contro le decisioni di quest'ultimo qualora il ricorso non sia stato accolto, nel caso in cui le prove raccolte siano state, successivamente, giudicate false o nel caso in cui si sia avuta solo in seguito la disponibilità di prove che sottendano alla veridicità della versione del soggetto sanzionato.

---

[50] Cfr. art. 88 del Regolamento di Giustizia.

[51] Cfr. artt. 19 e 89 del Regolamento di Giustizia.

La revocazione della decisione, invece, può essere richiesta, sempre su ricorso della parte interessata, quando la decisione dipende esclusivamente dalla documentazione già acquisita nel procedimento e che, a seguito della chiusura del giudizio, si sia rivelata basata su un errore di fatto.

Il termine entro cui esperire la richiesta di revisione e revocazione decorre dal momento dell'avvenuta conoscenza della falsità della prova, ovvero della formazione della prova nuova.

La revisione si svolge in un unico grado di giudizio e vi si applicano le medesime regole previste per il giudizio innanzi la Corte d'Appello Federale. Se la revisione viene accolta, non è più ammesso ricorso presso il Collegio di Garanzia, mentre ogni altra pronuncia rimane impugnabile.

Fuori di casi appena definiti, nei casi in cui siano superati i termini per l'impugnazione, o qualora il giudizio sia stato definito dal Collegio di Giustizia, nessuna decisione emessa dagli Organi di Giustizia può essere revocata.

Il successivo articolo 89, in combinato con l'art. 19, disciplina invece l'istituto della riabilitazione, la cui domanda può essere proposta alla Corte Federale di Appello con atto scritto.

L'interessato, o un suo rappresentante munito di delega, può chiedere la riabilitazione tramite presentazione di un atto scritto o una lettera raccomandata che deve contenere l'esposizione tassativa degli elementi su cui si basa la richiesta, con annessa documentazione.

La riabilitazione estingue ogni effetto dalla condanna, e può essere concessa decorsi tre anni dal momento di esecuzione della sanzione, purché colui che ha subito la sanzione dimostri, nella domanda di riabilitazione, effettiva e costante buona condotta.

La Corte decide entro 60 giorni dalla domanda. In caso di rigetto della domanda per difetto del requisito della buona condotta, essa non può essere riproposta prima di due anni dal provvedimento di rigetto. Qualora, entro sette anni, il soggetto commetta una infrazione per il quale venga applicata l'interdizione per un tempo non inferiore a due anni, o la radiazione, o una sanzione per utilizzo di sostanze dopanti, la decisione di riabilitazione è revocata di diritto con decisione della Corte federale d'Appello, su ricorso del procuratore Federale.

L'articolo 17 del Regolamento disciplina poi le ipotesi di amnistia e indulto, entrambi deliberati, ai sensi dell'art. 26 comma 2 lett. I) dello Statuto Federale, dal Consiglio Federale, in quanto di competenza esclusiva.

L'amnistia estingue l'infrazione e, in caso di precedente condanna, fa cessare l'esecuzione della sanzione inflitta, limitatamente alle sanzioni commesse sino al giorno precedente la data del provvedimento.

L'indulto estingue in tutto o in parte la sanzione inflitta o la commuta in un'altra specie prevista dalla normativa federale.

Entrambi gli istituti non sono tuttavia applicabili nei confronti delle sanzioni per violazioni delle Norme Sportive Antidoping.

Infine, l'art. 18 del regolamento prevede l'istituto della grazia.

La grazia è concessa dal Presidente Federale, su richiesta del sanzionato, a patto che lo stesso abbia scontato almeno metà della sanzione temporale inflitta o, in caso di radiazione, siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di adozione della sanzione definitiva. La grazia estingue in tutto la sanzione inflitta ma, come nel caso di amnistia e indulto, non è applicabile per sanzioni inflitte a seguito di violazioni delle Norme Sportive Antidoping.

7. La Giustizia eso –federale: il Collegio di garanzia e l'Arbitrato Federale

Arbitrato e sport formano una relazione complessa. Non si tratta soltanto di indagare i casi in cui si fa ricorso all'arbitrato nelle liti che investono il settore sportivo (accezione che già di per sé pone questioni di esatta qualificazione), ma si tratta di capire, a monte, cosa abbia a che fare l'arbitrato con il complessivo sistema di soluzione dei conflitti nell'ambito sportivo, tradizionalmente chiuso e sottratto, per quanto possibile, alla giurisdizione statuale, all'evidente fine di limitare al massimo l'ingerenza del giudice nella gestione dello sport.

Di fronte al divieto costituzionale di giurisdizione speciale, infatti, l'arbitrato viene visto come uno strumento particolarmente idoneo a preservare l'autonomia dell'ordinamento sportivo e ad assicurare il rispetto delle regole interne all'organizzazione.

A seguito di delibera del 18 dicembre 2013, con il nuovo Statuto ed il nuovo Codice della giustizia sportiva il CONI ha riformato l'intero sistema, sopprimendo sia il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (TNAS), sia l'Alta Corte di giustizia sportiva, ed introducendo al loro posto un nuovo organo, il Collegio di garanzia per lo sport, un organo amministrativo avente il ruolo di "giudice di legittimità", investito del controllo delle decisioni emesse dai gradi di merito della giustizia sportiva e le cui competenze sono stabilite dall'art. 54 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI.

Al di fuori della presenza del suddetto organo, gli affiliati ed i tesserati FIR, come quelli delle altre Federazioni Sportive Nazionali affiliate al CONI, hanno la possibilità di rimettere, a loro piena discrezione, la risoluzione della controversia che li vede coinvolti anche innanzi ad un Giudizio Arbitrale definitivo, ai sensi dell'art. 806 cpc e seguenti del Codice di Procedura Civile.

Le norme relative all'arbitrato federale sono contenute all'interno dell'artt. 52 dello Statuto Federale e al Capo I della Parte III del Regolamento di giustizia.

Partendo dai principi imposti dalla normativa del CONI, primi fra tutti il vincolo di giustizia e l'obbligatorietà della previsione di una clausola compromissoria all'interno delle Carte federali, gli artt. 94 e seguenti del Regolamento e la citata norma statutaria dettano le caratteristiche dei procedimenti arbitrali FIR.

Primo vincolo riguarda la natura della controversia: essa, difatti, deve essere necessariamente di natura patrimoniale, originata dall'attività sportiva e che non rientri nella competenza degli organi di Giustizia.[52]

---

[52] Cfr. art. 52 comma 1 dello Statuto federale.

Il ricorso ad un soggetto esterno, però, è subordinato ad ulteriori parametri. Infatti, ai sensi dell'art 95 del Regolamento, il procedimento arbitrale, deve essere rimesso a persone terze ed esterne rispetto alla Federazione, ossia soggetti non tesserati, per la precisione un Collegio formato da tre membri non tesserati: ciascuna parte nomina un membro, i quali, a loro volta, designano il Presidente.

Gli arbitri, giudicano sulla controversia nel rispetto dei principi di autonomia e terzietà e, ovviamente, nel rispetto del contraddittorio fra le parti, pur senza eccessive formalità procedurali. All'esito del giudizio, il Collegio emette una decisione inappellabile, deliberata a semplice maggioranza entro i tre mesi successivi la nomina del Presidente del Collegio.

Il dispositivo dev'essere sottoscritto da tutti i componenti, pur essendo comunque valido se sottoscritto almeno dalla maggioranza dei votanti, purché sia inserita la dicitura che la delibera è stata presa alla presenza di tutti i componenti del Collegio e con espressa dichiarazione che il terzo membro non ha potuto o voluto sottoscrivere lo stesso.

Il lodo deve essere depositato presso la Segreteria della FIR e dell'avvenuto deposito dovrà essere data tempestiva comunicazione alle parti.

Il ricorso al Collegio è soggetto al pagamento di un contributo funzionale nella misura fissata annualmente dal Consiglio Federale, mentre le competenze degli arbitri sono, invece, oggetto di motivata liquidazione nel lodo stesso, nel rispetto delle tariffe applicabili.

Il Comitato esecutivo, organo previsto dall'art. 19 del Regolamento Organico, ai sensi dell'art. 99 del Regolamento, vigila in merito alla corretta esecuzione del lodo arbitrale.

Nel caso in cui la società o il tesserato non si attengano a quanto disposto nel lodo nei termini indicati, il Comitato Esecutivo trasmetterà – di diritto – gli atti alla Procura Federale per l'applicazione, da parte del competente organo di giustizia, delle sanzioni previste.

9. Conclusioni

Il Rugby, è di tutta evidenza, è uno sport ancora in piena evoluzione.

Già dotato di un importante impianto normativo, ha ovviamente risentito, in sede di legislazione, della riforma della giustizia sportiva varata dal CONI, che ne ha richiesto l'adeguamento entro tempi certi e celeri.

Detta operazione di sistema è stata, pur se con l'intervento del *Commissario ad acta*, portata a termine nello stesso 2014, anche se, in talune sue parti, si ravvisa probabilmente la necessità di un maggiore coordinamento fra le norme, oltre alla eliminazione di refusi che, nel lavoro, possono ad una prima stesura passare inosservati, anche se non dovrebbero (ad esempio, l'art. 99 del Regolamento di giustizia rinvia erroneamente all'art. 54 dello Statuto, anziché al 52 … ma vi sono altri casi.).

L'unica cosa certa è che, tuttavia, si parla di un meraviglioso sport ancora

(per fortuna) per dilettanti, nella speranza che non diventi oggetto di una contaminazione simile a quella che ha investito alcuni sport professionistici e che ha giocoforza influito sul funzionamento degli organi di giustizia sportiva degli stessi.

Alla data odierna si tratta ancora di aspettare, essendo la novella di troppo recente introduzione per poter già giudicare i relativi effetti.

Certo è che, a livello complessivo e non solo di FIR, potrebbero essere state gettate le basi per una più funzionale organizzazione e gestione della giustizia all'interno di un ordinamento, quello sportivo, che sente sempre più la necessità di ribadire la propria autonomia.

LA GIUSTIZIA SPORTIVA NELLA FEDERAZIONE ITALIANA SCHERMA

di *Alessandro Avagliano*[*]

SOMMARIO: 1. La Federazione Italiana Scherma – introduzione e cenni storici – 2. Lo Statuto della Federazione Italiana Scherma: cenni sulla struttura organizzativa – 3. Le disposizioni generali del nuovo Regolamento di Giustizia – 4. La Commissione Federale di Garanzia – nomina degli Organi di Giustizia – 5. Accesso alla giustizia – 6. La Segreteria degli Organi di Giustizia – 7. I Giudici Sportivi – 7.1 Il Giudice Sportivo Nazionale – 7.2 La Corte Sportiva di Appello – 8. Il Tribunale Federale – 9. La Corte Federale di Appello – 10. Il Procuratore Federale – 11. Conclusioni

1. La Federazione Italiana Scherma – introduzione e cenni storici

La Federazione Italiana Scherma – FIS è una delle Federazioni Sportive Nazionali più antiche nel panorama italiano, essendo stata costituita in Roma nel lontano 3 Giugno 1909.[1] Una apposita commissione presieduta dal conte Ezio Ravascheri venne incaricata di redigere lo statuto della nuova Federazione, approvato poi nel giugno del 1910. La successiva nascita nel 1913 della Federazione Internazionale di Scherma (FIE) e lo svolgersi delle Olimpiadi fecero sì che la scherma si trasformasse da semplice concetto di arte in un vero e proprio sport da combattimento.

In più di un secolo di storia delle Olimpiadi, la scherma italiana è salita ben più di cento volte sul podio. Alla ultima edizione di Londra 2012 la scherma azzurra ha conquistato sette podi, portando a quota 121 il computo complessivo delle medaglie.

---

[*]Avvocato del Foro di Roma, Consulente in materia di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Scherma, Sostituto Procuratore della Federazione Italiana Giuoco Calcio, Presidente del Tribunale Federale della Federazione Italiana Judo Lotta Karate e Arti Marziali, Consulente legale della Federazione Ginnastica d'Italia.

[1] Art. 1, comma 1, dello Statuto Federale: "*La Federazione Italiana Scherma (FIS), fondata il 3 giugno 1909 come Federazione Schermistica Italiana, è costituita da tutte le Società, associazioni dilettantistiche e Gruppi Sportivi ad essa affiliati o aggregati che, senza fini di lucro, hanno lo scopo di praticare, promuovere, sviluppare e diffondere la disciplina della scherma in tutte le sue forme*".

Un record di eccezionale spessore per una disciplina che vanta di essere l'unica in Italia ad aver conquistato così tante medaglie olimpiche e che contribuisce ad accrescere sempre più il prestigio internazionale di tutto lo sport italiano.

Ma l'indiscusso prestigio mondiale della scherma italiana passa anche attraverso altre cifre estremamente significative: le 319 medaglie conquistate ai Campionati del Mondo Assoluti a partire dal 1921, le 217 nel Campionato del Mondo Giovani dal 1950, le 105 nel Campionato del Mondo Cadetti a partire dal 1987, le 200 ai Campionati Europei. Numeri questi che palesano come la realtà della scherma italiana si sia affermata a livello mondiale e come la scuola italiana goda di numerosi riconoscimenti per gli innumerevoli traguardi raggiunti nel corso di tutta la sua storia.

Il perseguimento di tali prestigiosi risultati sportivi è stato possibile anche grazie ad una sempre più che efficiente organizzazione della struttura federale in tutte le sue componenti, ivi compresa quella della giustizia sportiva che ha il preciso compito di garantire il rispetto delle normative federali da parte di tutti i tesserati e società affiliate.[2]

La finalità del presente capitolo è, pertanto, costituito dalla rappresentazione dell'organizzazione e della strutturazione della giustizia sportiva della FIS, a seguito della recente riforma della giustizia sportiva voluta dal CONI, attraverso una analisi comparativa tra i precedenti organi ed istituti, e quelli introdotti in modo uniforme mediante la sopra citata riforma.

2. Lo Statuto della Federazione Italiana Scherma: cenni sulla struttura organizzativa

Con deliberazione del Presidente del CONI n. 120/59 del 03 Settembre 2014 è stato approvato il nuovo Statuto della Federazione Italiana Scherma, il quale non ha portato modifiche sostanziali rispetto al precedente per quanto concerne la struttura organizzativa.

Tale struttura è indicata nell'art. 16, il quale fornisce un elenco degli organi (centrali, territoriali e di giustizia) e strutture (centrali, territoriali e operative) della FIS

Tra tali organi e strutture, quelli di maggiore rilevanza sono:

- la Assemblea Nazionale, che rappresenta il supremo organo direttivo della Federazione, a cui spettano poteri deliberativi (art. 17, comma 1, dello Statuto);
- il Presidente, che ha la responsabilità generale dell'area tecnico-sportiva ed esercita le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei risultati agonistici a livello nazionale e internazionale (art. 24, comma 2, dello Statuto);

[2] L'art. 1, comma 1, del Regolamento di Giustizia prevede che "*E' riservata agli Organi di Giustizia Sportiva la disciplina delle questioni aventi per oggetto l'osservanza e l'applicazione delle norme statutarie e regolamentari federali secondo le prescrizioni dell'art. 35 dello Statuto Federale*".

il Consiglio Federale, organo preposto alla verifica della corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo, alla valutazione dei risultati sportivi conseguiti e alla vigilanza sul buon andamento della gestione federale (art. 27, comma 1, dello Statuto);

- il Collegio dei Revisori Legali, che, tra l'altro, esercita le funzioni di verifica e controllo ai sensi degli articoli 2403 e seguenti del codice civile in quanto applicabili ed accerta la regolare tenuta della contabilità (art. 32, commi 1 e 2, dello Statuto);
- il Segretario Generale, che rappresenta il capo del personale, presiede gli uffici, ne coordina l'organizzazione generale e risponde direttamente al Presidente della Federazione (art. 57 dello Statuto).

Il rinnovato Statuto Federale ed il nuovo Regolamento di Giustizia (approvato anch'esso con deliberazione del Presidente del CONI del 03 Settembre 2014), di contro, hanno apportato alcune modifiche particolarmente rilevanti per quanto concerne gli Organi di Giustizia, le quali meritano pertanto uno specifico approfondimento.

In particolare, l'art. 16, punto 2), dello Statuto individua come facenti parte degli Organi di Giustizia: a) il Giudice Sportivo Nazionale; b) la Corte Sportiva di Appello; c) il Tribunale Federale; d) la Corte Federale di Appello.

I successivi paragrafi del presente capitolo, pertanto, analizzeranno i sopracitati organi di Giustizia Sportiva, la Procura Federale (non più formalmente classificata come "organo di giustizia") e le nuove procedure della Federazione Italiana Scherma, il tutto così come disciplinato dal nuovo Regolamento di Giustizia.

3. Le disposizioni generali del nuovo Regolamento di Giustizia

Come detto, il nuovo Regolamento di Giustizia della FIS è entrato in vigore a seguito della deliberazione del Presidente del CONI del 3 Settembre 2014, in tempo utile per l'inizio della nuova stagione sportiva.

Tale Regolamento è stato redatto da un Commissario *ad acta* sulla base delle indicazioni fornite dal nuovo Codice della Giustizia Sportiva del CONI approvato con deliberazione n. 1518 del Consiglio Nazionale del CONI del 15 Luglio 2014, e comunque ricalcando il vecchio testo per quanto compatibile.

Difatti il nuovo Regolamento di Giustizia riproduce in linea di massima il precedente Regolamento per quanto riguarda le "Norme Generali" di cui al Titolo I (artt. da 1 a 8) e le "Infrazioni e sanzioni disciplinari" di cui al Titolo II (artt. da 9 a 40) senza alcuna novità degna di particolare attenzione se non quella che vede, ai sensi dell'art, 2, comma 1, che gli affiliati ed i tesserati siano esplicitamente tenuti all'osservanza anche dei Principi di Giustizia Sportiva e del Codice della Giustizia Sportiva emanati dal CONI oltre dello Statuto e dei Regolamenti federali.

Ben diverse sono le considerazioni da fare in ordine alla seconda parte del nuovo Regolamento di Giustizia (artt. 41 e ss.), che merita un particolare approfondimento in quanto ad essa sono state apportate diverse modifiche di rilevanza sostanziale resesi necessarie dalla pubblicazione del Codice della Giustizia

Sportiva del CONI del 15 Luglio 2014, e che hanno interessato in larga scala gli Organi Giudicanti e le procedure di accesso alla Giustizia Federale, oltre che i procedimenti di impugnazioni delle decisioni.

4. La Commissione Federale di Garanzia – nomina degli Organi di Giustizia

Una delle novità di maggior rilievo è la istituzione della Commissione Federale di Garanzia (art. 43 del Regolamento di Giustizia), organismo non contemplato sotto il previgente ordinamento, la quale ha il preciso scopo di tutelare "*l'autonomia e la indipendenza degli Organi di Giustizia presso la Federazione e della Procura federale*". Più nello specifico, tale Commissione "*in piena autonomia e con indipendenza di giudizio*", tra l'altro, formula pareri e proposte al Consiglio Federale in materia di organizzazione e funzionamento della giustizia sportiva, individua i soggetti idonei ad essere nominati quali componenti degli Organi di Giustizia, e adotta nei confronti di questi ultimi provvedimenti disciplinari, tra l'altro, in caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza o per grave negligenza nell'espletamento delle funzioni.

La istituzione di tale Commissione, composta da figure di comprovata esperienza e professionalità, è sicuramente una novità degna di apprezzamento, in quanto contribuisce a garantire sempre di più che gli organismi di giustizia sportiva adempiano alle loro funzioni nel pieno rispetto dei principi di terzietà, indipendenza e riservatezza che sono alla base del corretto operato di qualsiasi organo di giustizia.

Pertanto, una delle prime decisioni adottate dal Consiglio Federale immediatamente dopo la approvazione del nuovo Regolamento di Giustizia, è stata proprio quella di nomina dei componenti di detta Commissione,[3] in modo tale da permettere a quest'ultima di operare prontamente nella individuazione dei soggetti che sarebbero andati a ricoprire i ruoli di giustizia sportiva.

A tal proposito è da segnalare anche una ulteriore importante novità dettata dal nuovo Regolamento, il quale al proprio art. 41, comma 5, prevede per la prima volta la incompatibilità a ricoprire incarichi presso più di un'altra Federazione da parte dei componenti degli Organi di Giustizia.[4]

Al fine di elevare il livello di preparazione giuridica di questi ultimi, oltretutto, sono stati introdotti nuovi requisiti obbligatori (quali, ad esempio, la iscrizione pluriennale in albi professionali o l'esercizio della funzione di magistrato o professore universitario) oltre a quello già esistente della specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo come propedeutici alla loro nomina.

---

[3] Delibera del Consiglio Federale n. 42 del 10 settembre 2014.

[4] Art. 41, comma 5, del Regolamento di Giustizia: "*La carica di componente di Organo di Giustizia o di procuratore presso la Federazione è incompatibile con la carica di componente di Organo di Giustizia presso il CONI o di componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di componente di Organo di Giustizia o di procuratore presso più di un'altra Federazione*".

La appena citata procedura di nomina costituisce una novità epocale per l'ordinamento della FIS, in quanto fino alla disciplina previgente solamente il Giudice Sportivo veniva nominato dal Consiglio Federale, mentre il Procuratore Federale e gli allora Giudice Unico e Commissione Unica d'Appello erano eletti dalla Assemblea Nazionale. La riforma ha risolto così anche una problematica di ordine pratico, in quanto ora si può evitare che in caso di *vacatio* di un componente di un organo di giustizia (ad es. per dimissioni) debba all'uopo essere convocata una apposita Assemblea elettiva.

5. Accesso alla giustizia

Importanti novità nascono anche dalla previsione di un contributo economico per l'accesso ai servizi di giustizia, quantificato in €100,00 per ogni ricorso dinanzi ad un organo di giustizia di primo grado ed in €150,00 per ogni reclamo dinanzi ad un organo di giustizia di secondo grado (art. 46, comma 1). Nulla deve essere versato da parte del soggetto interessato, invece, in caso di presentazione di segnalazione all'Ufficio della Procura Federale.

Tali disposizioni ribaltano quelle di cui al precedente Regolamento, nel quale, di contro, la ammissibilità degli esposti alla Procura Federale era subordinata al versamento di un deposito cauzionale, mentre nulla era dovuto da parte dei tesserati e/o affiliati per l'accesso ai servizi di giustizia degli organi di giustizia di primo e di secondo grado.

Al fine di evitare inique sperequazioni dettate da differenti condizioni economiche soggettive, e quindi di garantire l'accesso alla giustizia federale anche ai soggetti meno abbienti, è prevista la ulteriore novità della facoltà per questi ultimi di avvalersi dell'Ufficio del gratuito patrocinio istituito presso il CONI (art. 47).

6. La Segreteria degli organi di giustizia

Il vigente Regolamento di Giustizia (art. 51) ha introdotto anche una ulteriore nuova figura all'interno della organizzazione della giustizia sportiva, ovverosia quella di un Segretario che coadiuvi gli Organi di giustizia, e che documenti a tutti gli effetti le attività proprie e quelle degli Organi di giustizia e delle parti, attendendo inoltre, tra l'altro, al rilascio di copie ed estratti dei documenti prodotti, alla formazione dei fascicoli d'ufficio e alle comunicazioni prescritte.

Tale soggetto, da individuare fra i dipendenti già presenti all'interno dell'organico federale dotati di maggiore esperienza ed anche dimestichezza con le pratiche giudiziarie, ricopre quindi un ruolo di notevole rilevanza e responsabilità. Può fornire, quindi, una importante funzione di aiuto al regolare funzionamento del sistema della giustizia sportiva, in ragione anche delle inevitabili difficoltà derivanti dalla applicazione di un nuovo codice che prevede procedure innovative e tempistiche sempre più ristrette e perentorie, che vedono, in particolare, una costante interazione con la Procura Generale dello Sport istituita presso il CONI.

7. *I Giudici Sportivi*

Gli artt. 52 e ss. del nuovo Regolamento di Giustizia disciplinano la figura dei Giudici Sportivi, che si distinguono in Giudice Sportivo Nazionale e Corte Sportiva di Appello.

7.1 *Il Giudice Sportivo Nazionale*

Il Giudice Sportivo Nazionale è nominato dal Consiglio Federale su proposta del Presidente della Federazione. Per la FIS, a differenza di altre Federazioni, non è stata prevista la istituzione di Giudici Sportivi Territoriali, in ragione sia di un numero esiguo di infrazioni che statisticamente si rilevano sulle pedane (lo sport della scherma, salve rarissime eccezioni, è sempre stato praticato da atleti rispettosi dei principi di lealtà e correttezza sportiva), sia di un numero di competizioni e tesserati che non rendono necessaria la presenza di Giudici a livello locale.

Il Giudice Sportivo Nazionale è una figura già prevista dal previgente ordinamento, ma che da ora va a ricoprire competenze più diffuse. Quale Organo monocratico di prima istanza, pronuncia su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare (con esclusione dei fatti di competenza del Tribunale Federale), ed in particolare su quelle relative a:

a) la regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati;
b) la regolarità dei campi o impianti e delle relative attrezzature;
c) la regolarità dello *status* e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara;
d) i comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara;
e) ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara.

Il previgente Giudice Sportivo, di contro, aveva competenza limitata esclusivamente alle proteste dei tesserati, ai comportamenti irriguardosi ed offensivi nei confronti di altri tesserati ed ai tentativi di atti di violenza.

I procedimenti innanzi il Giudice Sportivo Nazionale possono essere instaurati sia d'ufficio a seguito di acquisizione dei documenti ufficiali di gara, sia a seguito di segnalazione del Procuratore Federale o su istanza del soggetto interessato, titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

L'istanza dovrà essere proposta al Giudice Sportivo Nazionale entro il termine di due giorni dal compimento dell'evento e dovrà contenere l'indicazione dell'oggetto, delle ragioni su cui è fondata e degli eventuali mezzi di prova.[5] Inoltre, tale istanza potrà essere formulata con riserva dei motivi, che dovrà comunque essere sciolta nel termine di sette giorni dalla sua formulazione.

[5] L'art. 58, comma 2, del Regolamento di Giustizia prevede una particolare disciplina per il procedimento avente ad oggetto l'omologazione dei risultati.

Il Giudice Sportivo Nazionale fisserà la data in cui assumerà la pronuncia, che dovrà essere adottata comunque entro il termine di 15 giorni, comunicandola agli interessati individuati.

A seguito di espressa richiesta dell'istante il Giudice Sportivo Nazionale potrà adottare in via cautelare ogni provvedimento idoneo a preservarne gli interessi.

7.2 La Corte Sportiva di Appello.

I componenti della Corte Sportiva di Appello sono nominati dal Consiglio Federale su proposta del Presidente.

Sono di competenza della Corte Sportiva di Appello i procedimenti in seconda istanza sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale, nonché sul giudizio di ricusazione di quest'ultimo.

La procedura prevede che le pronunce del Giudice Sportivo Nazionale possano essere impugnate con reclamo innanzi alla Corte Sportiva di Appello, e che tale reclamo possa essere promosso dalla parte interessata o dalla Procura Federale, e che debba essere depositato entro il termine perentorio di sette giorni dalla data in cui è stata pubblicata la decisione impugnata. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata, salvo che la stessa Corte adotti ogni provvedimento idoneo alla preservazione temporanea degli interessi, su esplicita richiesta del reclamante.

Appare interessante osservare come il legislatore federale sembra aver di proposito usato la locuzione "parte" per individuare (oltre al Procuratore Federale) uno dei soggetti legittimati a proporre reclamo. La "parte" è necessariamente il tesserato e/o affiliato che sia stato coinvolto nel giudizio di primo grado, così escludendo la legittimità ad azionare ricorsi ad iniziativa di soggetti terzi alla decisione impugnata.[6]

Il reclamo potrà essere depositato con la riserva di indicare i motivi, che dovranno comunque essere integrati, a pena di inammissibilità, non oltre il terzo giorno successivo a quello in cui il reclamante abbia ricevuto copia dei documenti precedentemente richiesti.

La Corte Sportiva di Appello, con decisione da adottare entro 10 giorni dalla udienza, potrà riformare in tutto o in parte la pronuncia impugnata, e se rileva motivi di improcedibilità o improponibilità dell'istanza proposta in primo grado, potrà annullarne la decisione. La decisione verrà poi comunicata alle parti senza indugio e pubblicata.

8. Il Tribunale Federale

Il Tribunale Federale è composto da un Presidente e quattro membri, tutti nominati dal Consiglio Federale su proposta del Presidente Federale. L'Organo giudica in

---

[6] Sul punto si è espressa la Corte Sportiva di Appello nella recente decisione n. 1/2015 depositata il 05.02.2015.

composizione collegiale (in numero invariabile di tre componenti), e le deliberazioni sono prese a maggioranza.

Il Tribunale Federale, ai sensi dell'art. 64, comma 1, del Regolamento di Giustizia, giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice Sportivo.

I procedimenti innanzi a tale Tribunale possono essere instaurati o con atto di deferimento del Procuratore Federale o con ricorso della parte interessata titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale. In questo grado di giudizio, la parte non ha l'obbligo di farsi assistere da un difensore a differenza, come si vedrà nel paragrafo successivo, del procedimento di appello.

Novità significativa rispetto ai procedimenti disciplinari di primo grado previsti dal previgente Regolamento di Giustizia, è la possibilità che, finché non sia concluso il procedimento, gli incolpati possono convenire col Procuratore Federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura (cd "patteggiamento"). Tale accordo dovrà essere comunicato alla Procura Generale dello Sport, la quale avrà dieci giorni di tempo dalla ricezione per formulare osservazioni in merito alla correttezza della qualificazione dei fatti e della congruità della sanzione indicata.

Decorso tale termine di dieci giorni, in assenza di osservazioni da parte della Procura Generale dello Sport, la sanzione concordata potrà comunque essere valutata dal Tribunale, il quale, nel caso dovesse reputare corretta la qualificazione operata dalle parti e la congruità della sanzione indicata, ne dichiarerà la efficacia, con conseguente definizione del procedimento. La figura del "patteggiamento", però, non può trovare applicazione in caso di recidiva e per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione, o ad assicurare un vantaggio in classifica qualificato come frode o illecito sportivo dall'ordinamento federale.

Tale innovativo istituto potrà certamente comportare benefici nel contesto del sistema della giustizia sportiva in quanto da un lato permetterà ai tesserati / affiliati di ricevere una sanzione di misura inferiore a quella che presumibilmente riceverebbero a seguito della futura decisione del Tribunale, evitando oltretutto i costi e le fatiche del processo, dall'altro permetterà una diminuzione delle attività del Tribunale stesso.

L'art. 68 del Regolamento di Giustizia disciplina i termini e le modalità con cui instaurare il procedimento innanzi al Tribunale Federale a seguito di atto di deferimento della Procura Federale.

Di particolare interesse è quanto previsto dal successivo art. 69, ovverosia le modalità per poter instaurare un procedimento innanzi al Tribunale Federale a seguito di ricorso della parte interessata. Tale disciplina merita particolare attenzione, in quanto rappresenta una novità assoluta rispetto alle previgenti discipline, permettendo il "ricorso diretto" al Tribunale Federale da parte dei soggetti interessati, e quindi senza la necessità di seguire il percorso della segnalazione alla Procura Federale, per la tutela di situazioni giuridicamente protette dall'ordinamento federale,

e quando non risulti già pendente un procedimento instaurato dinanzi gli organi di giustizia sportiva.

Una ulteriore novità di accesso alla giurisdizione del Tribunale Federale, per fatti diversi da atti o fatti che abbiano potuto azionare il deferimento da parte del Procuratore, o di un ricorso diretto da parte di un eventuale interessato, è quella contemplata dall'art. 70 del Regolamento di Giustizia, il quale disciplina la modalità del ricorso per l'annullamento delle deliberazioni dell'Assemblea contrarie alla Legge, allo Statuto e ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione.

Le deliberazioni del Consiglio Federale che si ritengano contrarie alle norme, potranno essere annullate su ricorso di un componente, assente o dissenziente, del Consiglio Federale o del Collegio dei Revisori dei Conti, fermo restando che l'annullamento di una deliberazione non può pregiudicare i diritti acquisiti dai terzi in buona fede in base agli atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.

Altro aspetto ancora innovativo (art. 73 del Regolamento di Giustizia) è rappresentato dalla possibilità che un terzo possa intervenire nel giudizio davanti al Tribunale Federale qualora sia titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

Infine, l'art. 74 disciplina lo svolgimento dell'udienza e la relativa decisione del Tribunale federale. Principalmente viene stabilito che l'udienza si svolge in camera di consiglio, laddove rappresenta una "semplice" facoltà delle parti quella di essere sentite.

9. La Corte Federale di Appello

L'unico strumento per impugnare le decisioni del Tribunale Federale è rappresentato dal reclamo della parte interessata alla Corte Federale di Appello, intendendosi per "parte interessata" sia il tesserato / affiliato sottoposto a procedimento disciplinare, sia la Procura Federale.

L'art. 76 del Regolamento di Giustizia disciplina termini e modalità di tale grado di giudizio evidenziando, tra l'altro, che, decorso il termine per proporre reclamo, la decisione del Tribunale Federale non è più impugnabile, né contro tale decisione è ammesso il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, assumendo così i caratteri della definitività.

E' interessante rilevare che la Corte Federale di Appello assumerà sempre una decisione che comunque sia annullerà o riformerà quella di primo grado, non essendo consentita la rimessione al primo giudice.

Innanzi alla Corte Federale di Appello le parti devono farsi assistere da un difensore (art. 66, comma 2, del Regolamento di Giustizia) a differenza del procedimento di primo grado avanti il Tribunale Federale.

10. Il Procuratore Federale

Esaurita la trattazione degli Organi giudicanti, rimane da esaminare, seppur sinteticamente, la figura del Procuratore Federale, che l'art. 3 del nuovo Codice della Giustizia Sportiva del CONI non ha annoverato formalmente fra gli "organi di giustizia", ma che continua, al tempo stesso, a rivestire un ruolo di primaria importanza al fine di assicurare la piena osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo.

Una delle novità apportate dall'attuale Regolamento di Giustizia è costituita dalla nuova composizione dell'Ufficio della Procura Federale. Difatti, mentre nel sistema previgente il Procuratore Federale doveva essere affiancato da almeno un Sostituto, e facoltativamente da altri Sostituti e da Collaboratori, l'art. 79, comma 2, del nuovo Regolamento prevede la introduzione, affiancata a quella dei Sostituti, della figura dei "Procuratori Aggiunti", i quali ultimi *ex lege* sostituiscono il Procuratore Federale in caso di impedimento, mentre è scomparsa la figura dei Collaboratori, figura facoltativa che, oltretutto, non era mai stata concretamente attuata dalla Federazione.

A prescindere dalla composizione della Procura Federale, rimane a carico di tale Ufficio il compito di svolgere la azione inquirente, non appena aperta una posizione disciplinare, la attività requirente nei procedimenti di primo grado e nei giudizi di impugnazione, nonché la predisposizione degli eventuali provvedimenti di archiviazione.

La novità maggiormente rilevante introdotta dal nuovo Regolamento di Giustizia è la previsione secondo cui il Procuratore Federale, se non dispone l'archiviazione, debba informare l'interessato dell'intendimento di procedere al deferimento e degli elementi che lo giustificano (c.d. "comunicazione di chiusura indagini"), assegnando un termine per chiedere di essere sentito o per presentare memorie o formulare istanze di applicazione di sanzione. Qualora il Procuratore debba proseguire con l'esercizio dell'azione disciplinare, formula l'incolpazione mediante atto di deferimento, comunicandolo all'incolpato e al Giudice e a tutti gli altri soggetti indicati nel Regolamento (art. 82, comma 4, del Regolamento di Giustizia).

La durata delle indagini non può superare il termine di 40 giorni dall'iscrizione del fatto (così riducendo di più della metà i 90 giorni previsti dal Regolamento previgente), ma dietro istanza motivata del Procuratore Federale, la Procura Generale dello Sport istituita presso il CONI può autorizzare la proroga del termine per ulteriori 40 giorni, fino a un massimo di due volte.

Gli atti compiuti dopo la scadenza del termine non potranno essere utilizzati (ad eccezione degli atti e documenti in ogni tempo acquisiti dalla Procura della Repubblica o dalle altre autorità giudiziarie dello Stato che potranno essere usati senza limiti temporali). Pertanto un eventuale atto di deferimento fondato anche su attività istruttoria posta in essere decorsi i predetti termini, non comporterà una nullità del deferimento stesso, bensì una inutilizzabilità degli atti di indagine eventualmente tardivamente acquisiti.

Una ulteriore novità dettata dal nuovo Regolamento di Giustizia è data dall'introduzione dell'art. 86 il quale introduce l'istituto della applicazione di sanzioni su richiesta e senza incolpazione. Da adesso, i soggetti sottoposti ad indagini possono convenire col Procuratore Federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura.[7] Di tale intesa dovrà essere informato il Procuratore Generale dello Sport e la stessa dovrà poi essere trasmessa al Presidente Federale, il quale, entro 15 giorni dalla comunicazione, e sentito il Consiglio Federale, potrà formulare osservazioni in ordine alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine l'accordo acquista efficacia. Interessante notare che, a differenza di quanto previsto per l'analogo istituto del "patteggiamento" così come esplicato nel paragrafo dedicato al Tribunale Federale, la Procura Generale dello Sport in questo caso dovrà essere solamente "informata", senza che gli Organi della Federazione debbano attendere che essa esprima pareri vincolanti sulla congruità o meno dell'accordo inviatole.

11. Conclusioni

Alla luce di tutto quanto fin ora esposto, si possono effettuare delle brevi considerazioni conclusive.

Appare evidente come il nuovo Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Scherma da un lato abbia fedelmente recepito, mediante le modifiche apportate al testo previgente, le indicazioni, le linee guida ed i nuovi istituti contemplati nel nuovo Codice di Giustizia emanato dal CONI in data 15 luglio 2014, e dall'altro lato abbia conservato la impostazione, la struttura e numerosi contenuti sostanziali già disciplinati prima della recente riforma, così apparendo come un disegno giurisdizionale articolato ed efficiente improntato alle novità tese a garantire un sempre più ottimale sistema di giustizia sportivo improntato però sul solco di una tradizione che già aveva portato ottimi risultati in tema di amministrazione della giustizia e di cui non si sono perse le tracce.

Ovviamente bisognerà attendere che le nuove disposizioni trovino applicazione concreta nei casi che con il tempo verranno sottoposti alla attenzione degli organi della Federazione anche se, come già riferito nelle premesse del presente capitolo, all'interno della FIS statisticamente annualmente vengono aperte pochissime posizioni disciplinari, e tale circostanza non può che costituire un vanto per la Federazione stessa e per il mondo della scherma.

---

[7] Ad eccezione dei casi di recidiva e nei casi qualificati dall'ordinamento federale come illecito sportivo o frode sportiva per i quali tale disposizione non trova applicazione.

LA GIUSTIZIA SPORTIVA NELLA FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITÀ SUBACQUEE

di *Tullio Tiani*[*]

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Gli sport regolamentati: la pesca sportiva e le attività subacquee – 3. Le Confederazioni Internazionali – 4. La FIPSAS in Italia – 5. La Giustizia Sportiva nella FIPSAS – 6. Conclusioni

1. Introduzione

La Federazione Italiana Pesca Sportiva ed Attività Subacquee (FIPSAS) è l'associazione italiana che ha per fine la pratica della pesca sportiva, in mare e in acqua dolce, delle attività subacquee e delle attività agonistiche e amatoriali praticate con l'ausilio di pinne. La FIPSAS nasce il 27 giugno 1942 come Federazione Italiana Pesca Sportiva (FIPS), con il fine dichiarato di promuovere la pesca sportiva dilettantistica. Dopo la Guerra, la FIPS ebbe l'incarico di riorganizzare il settore pesca di sua competenza. Nel 1949 gli sport subacquei entrano a far parte della Federazione, in particolare la pesca subacquea.[1] Nel corso degli anni il campo di azione si è esteso ad altri ambiti, includendo ufficialmente anche le attività subacquee.

In campo internazionale, la FIPSAS è membro fondatore della Confederazione Internazionale Pesca Sportiva (*Confédération Internationale de la Pêche Sportive* – CIPS) e della Confederazione Mondiale Attività Subacquee (*Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques* – CMAS).

---

[*] Avvocato stabilito presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola (NA) e *Abogado* presso l'*Ilustre Colegio de Abogados de* Madrid, specializzato in diritto tributario, diritto penitenziario e diritto dello sport. Cultore della Materia Spagnolo Giuridico presso l'Università degli Studi di Napoli "*Federico II*". Socio fondatore e Responsabile Organizzativo della Scuola di alta formazione professionale *ADG – Alta Docenza Giuridica*. Autore di pubblicazioni in tema di diritto sportivo. Master in Diritto e Organizzazione Aziendale dello Sport presso la *Sports Law and Policy Centre* (SLPC), anno 2011/2012. E-mail: tulliotiani@adgroma.eu.

[1] In seguito a numerosi incidenti causati da un uso improprio di bombole e relative attrezzature, nel 1959 Duilio Marcante istituisce a Nervi (GE) la Scuola Nazionale di Immersione Federale, tramite la quale vengono dispensati corsi e brevetti. A questo subacqueo italiano si deve la nascita nel 1948 del "metodo didattico italiano", mirato all'avvicinamento alla subacquea, sviluppatosi poi fin dal 1957 nei corsi della FIPSAS.

È la quinta federazione sportiva per numero di affiliati del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI): sotto l'egida del Comitato, organizza campionati di pesca in acque interne e in mare e di pesca in apnea.[2]

La FIPSAS svolge inoltre funzioni di rilievo nel campo della protezione ambientale (dal 2004 è riconosciuta Associazione Nazionale di Protezione Ambientale dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) e della protezione civile, e fornisce corsi di perfezionamento nelle varie discipline.

2. *Gli sport regolamentati: la pesca sportiva e le attività subacquee*

2.1 *La pesca sportiva*

La pesca sportiva è uno sport che può essere praticato sia in corsi d'acqua dolce che in mare.[3] Si articola in: pesca di superficie,[4] pesca subacquea[5] e pesca dalla barca,[6] tecniche e discipline diverse, accomunate nella stessa federazione sportiva. L'etica della pesca sportiva pone colui che la pratica ("*pescasportivo*") in condizioni di parità con la sua preda. Chi pratica la pesca sportiva nella sua autenticità non si pone come unico obiettivo di catturare pesce per nutrirsene, ma cerca la sfida nella cattura stessa; ne è la prova il recente diffondersi del "*no-kill*", della pesca senza uccisione,[7] e del "*catch & release*", vale a dire la pesca con cattura e liberamento.[8] La pesca subacquea, invece, offre la possibilità di evitare di catturare le prede che

[2] Tra le discipline gestite e disciplinate ritroviamo: pesca al colpo; pesca alla trota torrente e lago; pesca alla carpa; pesca con la mosca; pesca a spinning dalla riva e da barca; pesca con la bilancella; lancio tecnico; canna da riva; canna da natante; bolentino; surf casting; lancio tecnico con peso di mare; pesca alla traina costiera; pesca alla traina d'altura; *drifting*; pesca in apnea. Nel settore delle attività subacquee, si possono citare: immersione in apnea; tiro al bersaglio subacqueo; hockey subacqueo; rugby subacqueo; cacciafotosub; fotografia subacquea; video subacqueo; orientamento subacqueo, nuoto pinnato; basket con le pinne (*finswimming* basket); pallanuoto con le pinne (*finswimming ball*).

[3] È molto diffusa in diverse regioni italiane attraverso circoli di appassionati.

[4] La pesca sportiva di superficie ha le sue discipline rappresentate dalle diverse tecniche di pesca. Le principali sono: cefalo al tocco, pesca al tocco alla trota, con la mosca (artificiale, inglese, valseniana), a spinning (o con esca artificiale), a fondo, pesca a fondo in acqua dolce, pesca a *legering*, *carpfishing*, trota lago, col vivo, morto manovrato (*mort manié*), *surfcasting*, traina, pesca al colpo all'interno (della quale è opportuno fare le seguenti distinzioni: pesca alla bolognese, pesca all'inglese, pesca alla *roubaisienne*, pesca con la canna fissa, pesca all'alborella, pesca alla casentinese), pesca in mare con lenze leggere (pesca in porto, pesca in foce, pesca dalla spiaggia, pesca dalla scogliera).

[5] Tra le tecniche utilizzate per la pesca subacquea citiamo: pesca in tana, pesca all'agguato, agguato in acque basse, agguato profondo, pesca all'aspetto, aspetto in acque basse, aspetto profondo, aspetto nel blu, pesca in caduta, pesca in parete.

[6] Tra le tecniche di pesca dalla barca ricordiamo: bolentino, bolentino di profondità, traina, *vertical jiging*.

[7] Il "*No-Kill*" è una particolare regolamentazione adottata specialmente nelle acque cosiddette "a salmonidi" e che prevede che ogni pesce catturato venga rilasciato.

[8] Il "*Catch & Release*" è il complesso sempre in evoluzione di quegli accorgimenti che, se adottati dal pescatore di superficie, favoriscono la sopravvivenza del pesce catturato e rilasciato. La garanzia di tale sopravvivenza manca in quanto una percentuale non bene identificata delle catture può riportare ferite tali da causarne la morte per via dell'impossibilità ad alimentarsi.

non hanno valore gastronomico o venatorio ed in ogni caso di selezionare preventivamente le prede di cui effettuare la cattura.[9] Il pescatore sportivo è tenuto ad essere rispettoso delle leggi che regolano la sua disciplina (misure minime, divieti di pesca, pesci in pericolo di estinzione, etc.) e della natura stessa.[10]

2.2 Le attività subacquee

Le attività subacquee sono quelle attività, ricreative o tecnico/professionali, che sono caratterizzate dalla permanenza dell'uomo in un ambiente sommerso, prevalentemente acquatico, sia di acque dolci che salate, quindi in ambito prevalentemente lacunare, fluviale e marino.[11]

L'immersione subacquea può avvenire in apnea o con sistemi di respirazione autonomi (ARA) o vincolati ad aria, ossigeno o miscele respiratorie (ARO), che permettono l'immersione per lunghi periodi di tempo.[12] Nell'immersione con bombole, si utilizza una muta subacquea,[13] un erogatore,[14] un giubbotto ad assetto

---

[9] Esistono, infatti, degli accorgimenti nelle varie tecniche di pesca sportiva che permettono di selezionare in anticipo le prede da catturare evitando catture indiscriminate e prede sottomisura (ad esempio, la misura degli ami, il tipo di esca, etc., e, nella pesca in apnea, la possibilità di vedere la preda prima di scoccare il tiro per valutare la specie e le dimensioni).

[10] Il pescasportivo non trae profitto economico dalla pesca e non cattura prede di cui poi non si ciba, integrandosi quindi nella catena alimentare che lega tutti gli esseri viventi.

[11] Il desiderio di andare sott'acqua è probabilmente sempre esistito: per cercare cibo, scoprire manufatti, riparare navi (o affondarle) e forse solo per osservare la vita del mare. Tuttavia, finché gli esseri umani non trovarono un sistema per respirare sott'acqua, le immersioni sono state necessariamente brevi e convulse. Nel XVI secolo si iniziò ad utilizzare campane subacquee rifornite d'aria dalla superficie, il primo vero sistema per rimanere sott'acqua per un tempo illimitato. Oggigiorno i subacquei, grazie alle nuove attrezzature sempre più leggere, tecnologiche e confortevoli, sono autonomi dalla superficie e possono spostarsi nuotando quasi senza fatica, con l'uso di veicoli a propulsione o semplicemente sfruttando le correnti marine.

[12] Le due tipologie di equipaggiamenti per la subacquea sono il sistema a circuito aperto detto A.R.A., l'autorespiratore ad aria con erogatore sviluppato da Jacques Cousteau con il nome di "*Aqua-lung*", e il sistema a circuito chiuso detto A.R.O., l'autorespiratore ad ossigeno creato ed utilizzato per la prima volta dagli uomini-rana della Marina Militare Italiana durante la seconda guerra mondiale, più recentemente evolutosi e chiamato *rebreather*, un sofisticato sistema che può essere a circuito chiuso (CCR) o semichiuso (SCR), meccanico o elettronico, in grado di riutilizzare il gas espirato filtrandolo e riarricchendolo con l'ossigeno mancante, consentendo così di poter prolungare notevolmente la permanenza in immersione, limitando il consumo dei gas e riducendo la decompressione grazie alla "*best mix*" che fornisce in tutti i momenti dell'immersione stessa.

[13] Le mute sono un abbigliamento in grado di mantenere caldo il corpo durante l'immersione. Si dividono principalmente in tre tipologie: mute umide, mute semistagne e mute stagne. Le prime permettono all'acqua di entrare, creando un velo d'acqua tra il corpo del sub e la muta: quando questo sottile strato si riscalda, produce una sorta di effetto isolante, ottimo per ambienti con acqua calda ma insufficiente negli altri casi. Le mute del secondo tipo sono molto aderenti al corpo e di spessore maggiore: tendono a far inumidire solo braccia e gambe, isolando il busto del subacqueo, e sono state create per ambienti con acqua abbastanza fredda. La mute stagne, invece, isolano completamente il subacqueo dall'acqua, lasciando che si bagnino solamente mani e testa; sono particolarmente adatte ad ambienti con acque molto fredde o a permanenze prolungate in acqua.

[14] L'erogatore viene montato sulla bombola e fornisce aria "*a chiamata*", cioè quando con la bocca si inspira, ed è in grado di fornire una atmosfera in più rispetto alla pressione ambientale esterna, in

variabile (GAV), predisposto per sostenere le bombole e modificare l'assetto della navigazione,[15] la cintura della zavorra[16] e un paio di pinne, il vero mezzo di propulsione del subacqueo. Per rispettare le pause di decompressione durante la riemersione sono necessari, inoltre, un profondimetro, un orologio e delle apposite tabelle, strumenti oggi racchiusi in appositi computer subacquei, in grado di calcolare automaticamente le tappe necessarie nella risalita.

3. Le Confederazioni Internazionali

3.1 La Confederazione Internazionale della Pesca Sportiva

La *Confédération Internationale de la Pêche Sportive* (CIPS) è la federazione sportiva internazionale, membro di SportAccord,[17] che governa lo sport della pesca sportiva. Fondata il 22 febbraio 1952 a Roma,[18] con la firma dei documenti ufficiali e la stesura degli statuti nella Sala d'Onore del CONI, è un'organizzazione di natura universale, che ha l'obiettivo di promuovere, coordinare e migliorare tutte le attività a contatto con la pesca dal punto di vista sportivo.

Come recita lo Statuto CIPS, lo sport regolamentato e le attività tecniche, scientifiche o culturali da essa promossi, sono aperti a tutti senza distinzione di razza, livello sociale, politica o religione, secondo i principi dell'ideale olimpico. Unica organizzazione mondiale che rappresenta la grande comunità dei pescatori sportivi, riunisce, al 2015, 115 diverse Federazioni nazionali, che rappresentano circa 50 milioni di membri.

La Confederazione è composta da tre federazioni internazionali: la *International Freshwater Sport Fishing Federation* (FIPS-ed),[19] la *International Fly Sport Fishing Federation* (FIPS-Mouche),[20] la *International Sea Sport Fishing Federation* (FIPS-Mer).[21] La *International Casting Sport Fishing Federation* (ICSF)[22] è, invece, membro associato della CIPS. Le federazioni internazionali

---

modo da riprodurre la situazione che si ha a quota 0, cioè a livello del mare. Per sicurezza, si scende in acqua sempre con 2 erogatori completamente separati.

[15] La modifica dell'assetto si ottiene immettendo o togliendo aria dal GAV, o "*jacket*", grazie a un comando collegato al primo stadio. La bombola è preposta a contenere la riserva d'aria per il subacqueo e solitamente viene caricata fino a 200-230 bar.

[16] Viene utilizzata per annullare la spinta positiva data dal corpo umano e dalla muta immersi in acqua.

[17] La SportAccord (fino al 2009 *General Association of International Sports Federations* - GAISF) è un'associazione no-profit che raggruppa le federazioni sportive internazionali che fanno capo al Comitato Internazionale Olimpico. Sito ufficiale: www.sportaccord.com/en .

[18] La sede della CIPS si trova a Roma, Palazzo delle Federazioni, viale Tiziano 70. Sito ufficiale: www.cips-fips.com .

[19] *Fédération Internationale de Pêche Sportive en Eau Douce* (FIPS-ed), sito ufficiale: www.fips-ed.com.

[20] *Fédération Internationale de la Pêche Sportive a la Mouche* (FIPS-Mouche), sito ufficiale: www.fips-mouche.com .

[21] *Fédération Internationale de la Pêche Sportive en Mer* (FIPS-Mer), sito ufficiale: http://fips-m.org .

[22] La *Fédération Internationale du Lancer* è la federazione sportiva internazionale che governa lo

istituiscono, ogni anno, le "Organizzazioni" dei Campionati del Mondo, dei Campionati Europei e di altre manifestazioni internazionali, alle quali partecipano, in media, trenta/quaranta paesi di tutti i continenti, con squadre composte da quattro a sei atleti per nazione.

3.2 La Confederazione Mondiale delle Attività Subacquee

La *Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques* (CMAS) è la confederazione internazionale, membro di SportAccord, riconosciuta dal Comitato Internazionale Olimpico (CIO), dalla World Anti-Doping Agency (WADA) e dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO), che raggruppa alcune federazioni nazionali di attività subacquee.

Venne fondata a Monaco il 10 gennaio 1959,[23] per meglio coordinare le gare, i trofei ed i campionati di pesca subacquea a livello internazionale, a seguito di un congresso dei rappresentanti delle federazioni delle discipline subacquee di diversi Paesi.[24]

La finalità di base della istituzione della CMAS era quella di organizzare i campionati mondiali di pesca subacquea, poiché all'epoca della sua fondazione questa era l'attività principale e fortemente caratterizzante.[25] Attualmente è una struttura che si è allineata alla tendenza, ormai consolidata da parte delle innumerevoli agenzie didattiche, di diffondere in modo moderno ed adeguato alle nuove esigenze e tecnologie l'insegnamento della subacquea.[26] Si è, così, dotata di un nuovo e specifico sistema organizzativo con categorizzazione dei diversi livelli di difficoltà e delle varie specialità con il rilascio di relativi brevetti e certificazioni.[27]

Le discipline ad oggi regolamentate da questa Confederazione sono: apnea, *aquathlon*, nuoto pinnato, hockey subacqueo, orienteering, rugby subacqueo, pesca subacquea e fotografia subacquea.

---

sport del casting. Sito ufficiale: www.icsf-castingsport.com.

[23] La sede della CMAS si trova a Roma, Palazzo delle Federazioni, viale Tiziano 74. Sito ufficiale: www.cmas.org.

[24] Di seguito la lista delle Federazioni presenti al Congresso del 1959: Belgio (*Fédération Belge des Recherches et d'Activités Sous-Marines*), Brasile (*Confederacao Brasileira de Desportos*), Francia (*Fédération francaise d'etudes et de sports sous-marins*), Repubblica Federale di Germania (*Verband Dautscher Sporttaucher*), Gran Bretagna (*British Sub-Aqua Club*), Grecia (*Fédération Hellénique de la Peche Sportive et des Activités Subaquatiques*), Italia (*Federazione Italiana Pesca Sportiva*), Jugoslavia (*Savez Pormorskin Ribolovaga*), Malta (*Malta Sub-Aqua Club*), Monaco (*Club de Chasse et d'Exploration Sous-Marines*), Olanda (*Onderwater Jagers Club*), Portogallo (*Centro Portugues de Actividades Submarinas*), Spagna (*Federacion Española de Pesca Sportiva*), Stati Uniti d'America (*National Competitive Skindivers Committee*) e Svizzera (*Fédération Suisse des Centres de Sports Sous-Marins*).

[25] Ciò si evince dal nome stesso di alcune federazioni (cfr. nota 24 *supra*): l'italiana FIPS (Federazione Italiana Pesca Sportiva, solo in seguito FIPSAS), la greca FHPSAS, la spagnola FEPS e la monegasca CCESM, e come tale questa attività era divulgata e riconosciuta.

[26] I corsi della CMAS sono caratterizzati da una gran parte di teoria, oltre che di pratica, e spaziano tra fisica, anatomia e tecnologia.

[27] La CMAS ha un sistema a stelle per la graduatoria sia degli istruttori che dei subacquei.

4. *La FIPSAS in Italia*

Le prime notizie dell'emergere in Italia di attività di pesca dilettantistica si hanno nel 1920, quando alcune società sportive iniziarono ad acquisire i diritti di pesca per organizzare competizioni tra i loro soci dai Consorzi di Tutela Pesca, gli enti che al tempo gestivano le acque pubbliche. Le prime disposizioni che interessarono la pesca per diletto sono racchiuse nel T.U. 8/10/1931 e successive modifiche, con cui venne regolata la materia della pesca in acque interne.[28] In questo contesto, la pesca dilettantistica andò assumendo un carattere sempre più marcatamente sportivo, creando i presupposti per l'istituzione di un ente nazionale destinato a raccogliere intorno a sé le tante iniziative sorte un po' dappertutto.[29]

La data di nascita ufficiale della Federazione Italiana Pesca Sportiva è il 27 giugno 1942,[30] come risultava dall'art. 1 del suo Statuto.[31] Da allora, la FIPS iniziò la sua regolare attività e già un paio di anni dopo emersero i primi dati di un certo rilievo.[32]

Nel 1949, gli Sport Subacquei entrarono a far parte dalla FIPS e da subito ne venne incoraggiato lo sviluppo e la penetrazione in ogni regione e strato sociale,[33] anche attraverso la creazione di una serie di commissioni sportive, tecniche, scientifiche e mediche,[34] mentre l'agonismo subacqueo andava arricchendosi di altre specialità.[35] Così, con l'approvazione di una modifica statutaria, si sancì il cambiamento della propria denominazione da Federazione Italiana Pesca Sportiva, in quella attuale di Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee.

Con l'emanazione del d.lgs. 242/99 (c.d. "*Decreto Melandri*"), la

---

[28] Nel 1931, però, la pesca dilettantistica presentava aspetti molto diversi da quelli attuali, giacché l'ambito in cui poteva operare il pescatore dilettante era molto più circoscritto dell'attuale, che vede il singolo sportivo spostarsi da un capo all'altro del Paese. Neanche le condizioni ambientali erano quelle attuali, sussistendo sul territorio italiano ancora ampie zone umide, prima che le intervenute bonifiche le eliminassero.

[29] Il 1942 avrebbe dovuto essere anno di Giochi Olimpici: ciò portò alla nascita frettolosa di alcune strutture sportive, anche sull'onda di manifestazioni a carattere propagandistico a fini bellici, all'epoca frequenti. La Federazione Italiana Pesca Sportiva, che non riguardava uno sport olimpico, fu uno di tali esempi.

[30] Data di una delibera presidenziale emanata dal CONI per la facoltà concessagli dall'art. 5 comma 2 della legge 16/2/1942, n. 426.

[31] In detto articolo si precisava anche che, per l'organizzazione, occorreva rifarsi alle norme del già citato T.U. 8/10/1931 n.1604 e successive modifiche.

[32] Nel 1950 la Federazione contava 1250 federati per 221 società. Il numero degli iscritti aumentò di sette volte nel quinquennio '50-'55, si raddoppiò nel quinquennio successivo, per crescere fino alla punta massima di 638.882 unità nel 1972 (fonte: sito ufficiale della FIPSAS).

[33] Accanto alla organizzazione delle attività agonistiche, fin dalle origini la FIPS comprese la necessità di dar vita ad una struttura didattica tesa ad insegnare allo sportivo le cognizioni teoriche e scientifiche della subacquea.

[34] In particolare, la pratica della pesca subacquea si diffuse rapidamente, dando luogo ad un movimento sportivo che in pochi anni riuscì a coinvolgere altre nazioni al punto di consentire di organizzare nel 1957 il primo Campionato del Mondo, a Lussimpiccolo, in Croazia.

[35] Tra queste, come già accennato in precedenza, ricordiamo: fotosub, caccia fotosub, videosub, tiro subacqueo, hockey subacqueo, rugby subacqueo e apnea.

Federazione perse la propria natura di organo del CONI ed acquistò, al pari di tutte le altre Federazioni nazionali, natura di Associazione con personalità giuridica di diritto privato,[36] cui è riconosciuta autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI.

La FIPSAS è stata riconosciuta, inoltre, "*Associazione di protezione ambientale*", con una nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 28 ottobre 2004, secondo l'art. 13 della legge 8/7/1986, n. 349, e successive modificazioni.[37]

4.1 Gli organi della FIPSAS

La Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee[38] è costituita da cinque organi federali centrali:[39] l'Assemblea Nazionale;[40] il Presidente Federale;[41] il Consiglio Federale;[42] la Giunta Esecutiva;[43] il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti.[44] Accanto a questi, esistono poi diversi organi federali territoriali: le Assemblee Regionali; i Presidenti Regionali; i Comitati Regionali; i Delegati Regionali;

---

[36] La FIPSAS è costituita da Tesserati singoli e Società, Associazioni ed Organismi Sportivi Affiliati che hanno per fine la pratica della pesca sportiva nelle acque interne e nel mare, delle attività subacquee e delle attività di superficie che prevedono l'uso di pinne o di monopinna, sia in forma agonistica che amatoriale.

[37] Vd. *infra* paragrafo 4.1.4.

[38] Lo Statuto Federale FIPSAS 2015 (in seguito, per brevità, Statuto), approvato dal CONI con delibera n. 03/01 del 20 gennaio 2015, è reperibile sul sito ufficiale della Federazione (portale.fipsas.it), in formato .pdf. Sono state apportate le variazioni opportune, in conformità al nuovo Codice della Giustizia Sportiva e ai nuovi Principi informatori per gli Statuti federali in materia di trasparenza amministrativa.

[39] Come stabilito dall'art. 18 dello Statuto, che aggiunge: "*Tutti i componenti degli Organi e degli Organismi federali durano in carica quattro anni, in coincidenza con il quadriennio olimpico. Il Presidente federale, i componenti della Giunta esecutiva, i Delegati regionali e provinciali, nonché i componenti dei Comitati di Settore seguono la decadenza, per qualunque causa, del Consiglio federale. Le cariche sono onorifiche e si ritengono assunte a titolo gratuito, ad eccezione di quelle relative al Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti. Su delibera assembleare può essere prevista una indennità in favore del Presidente federale e di altri componenti di Organi direttivi nazionali che rivestano particolari cariche. L'entità delle indennità sarà determinata dal Consiglio federale, in conformità a criteri e parametri stabiliti dalla Giunta Nazionale del CONI.*".

[40] La cui attività è disciplinata dagli artt. 19 – 25 dello Statuto. Secondo l'art. 19, "*l'Assemb1ea nazionale è il massimo Organo della FIPSAS. Ad essa spetta formulare gli indirizzi per lo svolgimento di tutta l'attività federale; ad essa sono, altresì, riservate tutte le decisioni e deliberazioni nelle materie che leggi e Statuto le riconoscono. L'Assemblea nazionale e costituita dai: a) Presidenti di società e di associazioni affiliate aventi diritto a voto o da un loro delegato che sia membro del Consiglio direttivo dello stesso Affiliato; b) Delegati di Atleti e di Tecnici sportivi, eletti nell'ambito di ciascuna Regione, in apposite distinte Assemblee di categoria* (…).".

[41] La cui attività è disciplinata dagli artt. 26 – 30 dello Statuto.

[42] La cui attività è disciplinata dagli artt. 31 – 34 dello Statuto.

[43] La cui attività è disciplinata dall'art. 35 dello Statuto.

[44] La cui attività è disciplinata dagli artt. 36 – 37 dello Statuto.

i Delegati Provinciali.[45]

La Giustizia Sportiva è amministrata dai seguenti organi:[46] il Giudice Sportivo Nazionale, i giudici Sportivi Territoriali e la Corte Sportiva di Appello, ove attivata. La Giustizia Federale è, invece, amministrata dal Tribunale Federale e dalla Corte Federale di Appello.[47] Tutti gli organi sono affiancati dalla Consulta Federale,[48] organo tecnico consultivo, e dalla Segreteria Federale.[49]

Le attività, agonistiche e a carattere promozionale, nazionale e internazionale, vengono gestite da cinque specifici settori: Acque Interne,[50] Acque Marittime, Attività Subacquee, Nuoto Pinnato e Didattica Subacquea.[51] Affiancano i cinque settori alcune strutture operative, tra cui: la Commissione Federale Acque e Impianti,[52] la Commissione Nazionale Giudici di Gara,[53] la Commissione Giovani, la Commissione Didattica e Formazione[54] e la Commissione Tesseramento.

4.1.1 La Commissione Federale Acque e Impianti della FIPSAS

Il Settore Federale Acque e Impianti (SFAI), nasce nel 1952 con l'originaria denominazione "*Servizio Federale Acque*". E' il settore preposto alla acquisizione di acque, private e pubbliche, libere o gravate da diritti esclusivi di pesca, al fine di renderle accessibili a tutti i pescatori. Al Settore sono affidati il coordinamento e la gestione degli impianti e delle proprietà federali, la cura dei contratti di affittanza, e delle concessioni da enti pubblici, di tratti d'acqua e bacini lacuali.

La sua attività, nel rispetto dell'ecosistema, è finalizzata alla tutela e alla sorveglianza delle acque a salvaguardia della fauna ittica e dell'habitat naturale;

---

[45] La cui attività è disciplinata dagli artt. 44 – 62 dello Statuto.

[46] Regolamentati dal Capo IV dello Statuto (artt. 71 – 79).

[47] Questa ripartizione degli Organi di Giustizia della FIPSAS è riportata nel nuovo Statuto Federale del 2015. In precedenza, l'amministrazione della Giustizia Sportiva Federale era, nel complesso, suddivisa tra i seguenti organi: il Procuratore Federale; il Giudice Sportivo Regionale; il Giudice Unico; il Giudice Sportivo Nazionale; la Commissione d'Appello Federale.

[48] La cui attività è disciplinata dall'art. 67 dello Statuto.

[49] La cui attività è disciplinata dall'art. 38 dello Statuto.

[50] Contrariamente a quanto si possa immaginare per una nazione bagnata da oltre 8000 km di costa, il settore Acque Interne, con le sue oltre 2.400 affiliazioni, ha il maggior numero di società, in virtù del fatto che per poter pescare nelle acque delle regioni del nord Italia, anche a livello non agonistico, si deve essere in possesso della tessera federale, in quanto la maggior parte delle acque sono gestite dalla Federazione.

[51] La cui attività è disciplinata dagli artt. 39 – 43 dello Statuto.

[52] Vd. *infra* paragrafo 4.1.1.

[53] Vd. *infra* paragrafo 4.1.2.

[54] Il percorso didattico della Commissione Didattica e Formazione della FIPSAS permette, ai suoi tesserati come a chi non si è mai avvicinato alle discipline federali, di intraprendere in modo graduale un percorso in risposta alle molteplici esigenze di uno sport che richiede non solo adeguate conoscenze delle tecniche, ma anche approfondimenti sull'ambiente. Particolare attenzione, quindi, viene rivolta alla qualità dei processi formativi nel costante sforzo di formare tecnici a loro volta in grado di essere buoni formatori in modo che tutte le parti interessate ricevano anche una formazione morale e civile complementare a quella sportiva.

periodici interventi di ripopolamento ittico e pratiche ittiogeniche, con l'intervento delle strutture periferiche, sono diretti alla realizzazione di queste finalità. La Commissione Federale Acque e Impianti (CFAI) valuta e sottopone, per l'approvazione, agli Organi Deliberanti, le proposte di convenzionamento, le istanze di rinnovo e le richieste di contributo avanzate dalle strutture periferiche per la gestione degli impianti e delle acque in concessione. Ad oggi, la FIPSAS gestisce oltre duecento convenzioni su tutto il territorio nazionale, offrendo così ai tesserati un imponente patrimonio di acque[55] ed erogando i finanziamenti per il pagamento degli oneri di concessione, per la manutenzione, per il ripopolamento e la sorveglianza dello stesso.

4.1.2 I Giudici di Gara FIPSAS

Il Giudice di Gara[56] è colui che, con la sua presenza, garantisce, ai fini dell'omologazione, il corretto svolgimento delle manifestazioni agonistiche. E' tenuto ad un comportamento improntato ai principi di educazione, rispetto degli atleti e dignità del proprio ruolo.

Per le discipline agonistiche dei Settori Acque Interne e Acque Marittime le qualifiche dei Giudici sono: Giudice di Gara Nazionale; Giudice di Gara Regionale; Giudice di Gara Provinciale. Per le discipline agonistiche dei Settori Attività Subacquee e Nuoto Pinnato – Orientamento le qualifiche dei Giudici sono: Giudice di Gara Nazionale; Giudice di Gara Regionale; Arbitro (solo per le Attività Subacquee).

Per l'accesso a ciascuna qualifica, i candidati devono frequentare specifici corsi e sostenere i relativi esami di abilitazione che attestino l'idoneità allo svolgimento della relativa funzione di Giudice di Gara. I corsi per Giudici di Gara sono promossi, autorizzati e controllati dalla Commissione Nazionale Giudici di Gara.[57] I corsi a livello regionale o provinciale possono essere aperti a partecipazioni esterne alla competenza territoriale della struttura organizzatrice.

Per la nomina a Giudice di Gara occorre che il candidato sia in possesso dei seguenti requisiti: essere tesserato FIPSAS, aver compiuto la maggiore età e non aver riportato sanzioni disciplinari. Il riconoscimento della qualifica di Giudice

---

[55] La Circolare Normativa 2014 e il Regolamento 2014 della CFAI, così come il Regolamento per l'approvazione e l'omologazione degli impianti per la pesca sportiva nelle acque interne-bacini chiusi, approvato dal CONI nell'anno 2008 con riserva di aggiornamento sulla base di normative successive, sono reperibili in formato .pdf sul sito ufficiale della Federazione.

[56] Il Regolamento Nazionale Giudici di Gara FIPSAS, approvato dal CONI, è disponibile in formato .pdf sul Portale della Federazione.

[57] Tali corsi, per essere opportunamente autorizzati e convalidati, devono essere richiesti con una apposita modulistica controfirmata dal Coordinatore Giudici di Gara di Settore pertinente alle qualifiche da assegnare. Nella domanda devono essere espressamente indicati: natura del corso (disciplina agonistica, qualifica); il responsabile del corso; il luogo e la data di effettuazione dello stesso; il programma del corso; l'elenco dei partecipanti; il nominativo dei docenti. La Commissione Nazionale Giudici di Gara provvederà ad ufficializzare la nomina del Commissario Esaminatore. Il Commissario Esaminatore accerta e giudica il grado di preparazione dei candidati alla qualifica di Giudice di Gara e nell'apposito verbale indica i corsisti idonei.

di Gara è comprovato da apposito tesserino di riconoscimento.

Il Giudice di Gara Provinciale può esercitare le proprie funzioni nelle manifestazioni autorizzate dalle Sezioni Provinciali. Per acquisire la qualifica di Giudice di Gara Regionale, occorre un'anzianità minima di due anni nella qualifica di Giudice di Gara Provinciale e aver superato l'esame di un corso specifico. Il Giudice di Gara Regionale può esercitare le funzioni in tutte le manifestazioni di livello regionale del proprio settore di appartenenza ed a quelle di livello nazionale del proprio settore, su designazione del Coordinatore Nazionale del Settore. Per acquisire la qualifica di Giudice di Gara Nazionale, occorre un'anzianità minima di due anni nella qualifica di Giudice di Gara Regionale e aver superato l'esame di un corso specifico.

4.1.3 Il Servizio Vigilanza della FIPSAS

La FIPSAS è presente sul territorio nazionale con circa mille guardie giurate particolari ittiche (GGPI) che, in molti casi, hanno competenza anche in ordine alla tutela e salvaguardia del patrimonio naturale con particolare riferimento a quello circostante gli ambienti acquatici. Le guardie operano, come volontari, all'interno dell'istituito "*Servizio di vigilanza ittica e ambientale*" che, recentemente riorganizzato sull'intero territorio, vede assegnati compiti e funzioni ai previsti coordinatori dei vari livelli a partire dalle province, alle regioni ed a quello nazionale.[58] La loro costante e diffusa attività, oltre che diretta al controllo del corretto esercizio della pesca, è andata sempre più qualificandosi intervenendo negli atti di gestione delle acque, come i ripopolamenti ed il recupero della fauna ittica a rischio sopravvivenza, concorrendo, così, in modo sostanziale, alla sua tutela ed incremento.[59]

Un'attività quindi indispensabile ad assicurare il futuro della pesca sportiva ed amatoriale nonché la conservazione degli ambienti acquatici e la loro ricca biodiversità.

---

[58] Il testo unico delle leggi sulla pesca sia in acque interne che marittime (R.D. 8 ottobre 1931 n° 1604 – G.U. 23/01/1932) prevede all'art. 31 – Capo IV – Della Vigilanza – che, tra gli altri, "*anche le Associazioni possono nominare e mantenere a proprie spese agenti giurati per concorrere alla sorveglianza sulla pesca tanto nelle acque pubbliche che in quelle private*". L'art. 138 R.D. 18 giugno 1931, n° 773 – Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza – elenca i requisiti di cui devono essere in possesso le guardie particolari. Il D.L. 31/03/1998, n° 112 – Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali – stabilisce all'art 163 punto 3) che "*sono trasferite alle Provincie le seguenti funzioni e compiti amministrativi: a) (omissis); b) il riconoscimento della nomina di agenti giurati addetti alla sorveglianza sulla pesca in acque interne e marittime, di cui all'articolo 31 del regio decreto 8/10/1931, n° 1164*". Il Presidente della Sezione Provinciale, in funzione della convenzione stipulata con la Sede Nazionale, ha la facoltà di richiedere il rilascio ed il rinnovo dei decreti delle Guardie Giurate Particolari Ittiche.

[59] Inizialmente svolta nelle acque di proprietà o convenzionate, oggi si è in molti casi estesa a tutte le acque pubbliche in forza di apposite convenzioni stipulate con le Province ed altri Enti preposti alla gestione delle stesse.

4.1.4 Il Dipartimento Ambiente e Tutela del Mare e delle Acque Dolci della FIPSAS

Nel corso degli anni, la FIPSAS ha dedicato sempre maggiore attenzione ai problemi relativi alla conoscenza, allo studio e alla salvaguardia dell'ambiente, soprattutto quello acquatico.

Per questo suo impegno è stata riconosciuta, nel 2004, come Associazione di Protezione Ambientale e da allora, attraverso la creazione di un Dipartimento specifico (il Dipartimento Ambiente e Tutela del Mare e della Acque Dolci della FIPSAS), la Federazione è impegnata a promuovere i principi della sostenibilità ambientale, in particolare nelle scuole e nell'ambito delle proprie attività. Ancora, la FIPSAS è riconosciuta dal Dipartimento di Protezione Civile, è un ente con finalità assistenziali e fa parte del Consiglio Nazionale dell'Ambiente.[60]

5. La Giustizia Sportiva nella FIPSAS

Come recita il primo comma dell'art 71 del nuovo Statuto Federale FIPSAS, le cui modifiche sono state approvate dal CONI con delibera presidenziale n. 03/01 del 20 gennaio 2015, "*la Giustizia della FIPSAS è amministrata in base al Regolamento di Giustizia Sportiva, emanato nel rispetto dello Statuto Federale, dei principi fondamentali degli Statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, dei Principi di Giustizia Sportiva, e del Codice di Giustizia Sportiva, approvati dal CONI*".[61]

Tutti i soggetti la cui attività sia "*rilevante per l'ordinamento federale*" ,[62] devono rispettare i "*principi dell'ordinamento giuridico sportivo e le disposizioni*

---

[60] Inoltre, oggi la FIPSAS lavora alla realizzazione di diversi progetti che hanno come obiettivo la conservazione della natura e la difesa della biodiversità. L'Associazione è impegnata nello sviluppo e promozione dell'attività della pesca sportiva orientata verso il "*catch & release*", del connubio pesca sostenibile/turismo ambientale per dare continuità di risorse, lavoro e produrre ricchezza nelle varie zone italiane, costiere e non, anche fuori stagione. Valorizzando le aree marine protette (AMP) e le zone costiere, infatti, sede naturale per la sperimentazione di un nuovo tipo di pesca sostenibile, teso a ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente e a valorizzare le risorse locali favorendo lo sviluppo dei territori, la Federazione contribuisce ad una pesca sportiva sostenibile, regolamentata ed eticamente corretta. L'impegno per il futuro diventa, così, quello di avvicinare le nuove generazioni alle tematiche ambientali, favorendo un atteggiamento di apertura per il prossimo e di rispetto per il mondo naturale.

[61] L'art. 80 dello Statuto precisa che, per l'esecuzione delle norme e per la gestione tecnico-organizzativa della Federazione, "*il Consiglio Federale emana i Regolamenti e le disposizioni necessarie e, in particolare: a) Regolamento per l'attuazione della Statuto; b) Regolamento di Giustizia Sportiva; c) Regolamento di Amministrazione e Contabilità; d) Regolamenti Tecnici; e) Regolamento Giudici di Gara. Il Regolamento di Giustizia Sportiva e quello per l'attuazione dello Statuto sono soggetti all'approvazione del CONI*".

[62] Secondo lo Statuto, sono, inoltre, punibili coloro che, anche se non più tesserati, per i fatti commessi in costanza di tesseramento si rendono responsabili della violazione della Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile. Ancora, la sopravvenuta estraneità all'ordinamento federale da parte di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura non impedisce l'esercizio dell'azione disciplinare, ma sospende la prescrizione finché non sia nuovamente acquisita posizione rilevante nell'ordinamento federale (cfr. comma 12 dell'art. 71 dello Statuto).

dello Statuto e dei Regolamenti federali", osservare "*condotte conformi ai principi della lealtà*" (il cd. *fair play*), "*della probità e della rettitudine sportiva*", ripudiando "*ogni forma di illecito sportivo, l'uso di metodi vietati e di sostanze vietate, la violenza fisica e verbale e la corruzione*". Nello Statuto è chiaramente precisato che i comportamenti difformi verranno sanzionati secondo le disposizioni del Regolamento di Giustizia Sportiva FIPSAS[63] (di seguito, il "*Regolamento*"), regolamento che, però, non si applica ai procedimenti relativi alle violazioni delle norme sportive antidoping. In materia di doping, infatti, quanto ai procedimenti e alle competenze, lo Statuto rinvia alle Norme Sportive Antidoping.[64]

Inoltre, lo Statuto, nell'art. 77, ribadisce il cd. "*vincolo di giustizia*", laddove stabilisce che i provvedimenti adottati dagli Organi di Giustizia della FIPSAS hanno "*piena e definitiva efficacia nell'ambito dell'ordinamento sportivo, nei confronti di tutti gli affiliati, gli aderenti, i tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento federale*", i quali "*accettano la giustizia sportiva e sono tenuti ad adire gli Organi nelle materie di cui all'art. 2 del d.l. 19 agosto 2003, convertito dalla legge 17 ottobre 2003, n. 280*".[65] Le sanzioni previste per l'inosservanza di questo vincolo si estendono sino alla radiazione,[66] come stabilito nel Regolamento.[67]

Secondo il Regolamento, il diritto di agire innanzi agli Organi di Giustizia spetta agli Affiliati, ai Tesserati e agli altri soggetti legittimati dallo Statuto e dai regolamenti federali, per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo.[68]

Nel processo sportivo si dovranno rispettare i principi di parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.[69] Le modalità di svolgimento

---

[63] Il testo integrale del nuovo Regolamento di Giustizia FIPSAS 2015, così come approvato dal CONI nella delibera sopra riportata, è reperibile in formato .pdf sul sito ufficiale della Federazione.

[64] Le Norme Sportive Antidoping, così come la lista delle sostanze e dei metodi proibiti WADA, in vigore dal 1° Gennaio 2015, sono reperibili sul sito ufficiale del CONI (www.coni.it).

[65] Con il cd. "*decreto salva calcio*" del 2003, contenente disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva, si affermava l'autonomia dell'ordinamento sportivo rispetto all'ordinamento della Repubblica, per porre rimedio alla situazione di crisi nei rapporti fra giustizia sportiva e giustizia ordinaria, con particolare riferimento al mondo del calcio. In particolare, si riserva all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto: l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive; i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive. Le controversie che esulano da questo ambito sono devolute al giudice amministrativo e la competenza a decidere sulle misure cautelari è attribuita al TAR Lazio.

[66] Secondo l'art. 15 del Regolamento, la radiazione "*consiste nell'esclusione dalla Federazione*". Essa "*viene resa pubblica nell'ambito della Federazione e viene comunicata al CONI, alle altre Federazioni Sportive Nazionali ed alle Discipline Sportive Associate* (…)". Vd. anche *infra* nota 120.

[67] Il Titolo II del Regolamento, rubricato "*Provvedimenti e Sanzioni*", include le disposizioni dall'art. 5 all'art. 26 ed è diviso in tre capi, riguardanti, rispettivamente, i provvedimenti e le sanzioni a carico dei tesserati, quelli a carico delle società affiliate e le norme per l'applicazione delle sanzioni stesse.

[68] Il nuovo art. 38 del Regolamento specifica che l'azione "*è esercitata soltanto dal titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale*".

[69] Cfr. anche l'art. 34 del Regolamento, su "*i principi del diritto sportivo*".

dell'udienza sono stabilite dal giudice, con provvedimento non autonomamente impugnabile. "*I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo, nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale. La decisione del giudice è motivata e pubblica. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica*".[70] Lo Statuto, infatti, garantisce il diritto di difesa,[71] la possibilità di ricusazione del Giudice[72] e la possibilità di revisione e revocazione del giudizio quale mezzo straordinario di impugnazione delle decisioni di natura disciplinare.[73]

Il Regolamento, attuativo delle disposizioni generali contenute nello Statuto Federale, disciplina, tra l'altro, l'astensione dei giudici,[74] le principali circostanze attenuanti e aggravanti,[75] così come il concorso tra loro, e sancisce la immediata esecutività tra le parti delle decisioni di primo grado. Il giudice dell'impugnazione, che può sospendere tali decisioni in tutto o in parte per gravissimi motivi, garantisce il diritto all'impugnativa di tutti i provvedimenti sanzionatori e cautelari. Viene disciplinato anche l'istituto della riabilitazione, che estingue le sanzioni accessorie e ogni altro effetto della condanna, concesso quando siano decorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta in altro modo e il sanzionato abbia dato prova effettiva e costante di buona condotta.

---

[70] Cfr. comma 4 del nuovo art. 71 dello Statuto FIPSAS 2015, in cui si aggiunge: "*I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell'atto. Per quanto non disciplinato, gli Organi di Giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva*".

[71] Nel nuovo art. 41 del Regolamento, al comma 5 si legge anche che gli Organi di Giustizia "*tengono udienza con la partecipazione della parti e degli altri soggetti interessati eventualmente anche a distanza, tramite videoconferenza, ovvero con altro equivalente tecnologico che sia idoneo e disponibile*".

[72] Recita, infatti, il comma 6 dell'art. 41 del Regolamento: "*Il singolo componente dell'organo giudicante può essere ricusato: a) se ha interesse personale nel procedimento disciplinare; b) se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dall'esercizio della funzione giudicante; c) se vi è inimicizia grave fra lui od un suo prossimo congiunto ed una delle parti; d) se egli stesso o il coniuge sono parenti o affini sino al terzo grado di una delle parti della questione sottoposta alla sua cognizione; e) se un prossimo congiunto, suo o del coniuge, è offeso o danneggiato dall'infrazione; f) se nell'esercizio delle sue funzioni e prima che sia sta pronunciata la decisione, ha manifestato indebitamente il suo convincimento sui fatti oggetto dell'infrazione; g) se un suo parente prossimo o del coniuge svolge o ha svolto funzioni di Procuratore Federale*". La ricusazione può essere proposta dal Procuratore Federale per le materie di sua competenza o dall'incolpato. Nella dichiarazione devono essere enunciati i motivi specifici e le prove: l'atto scritto va presentato entro cinque giorni dalla conoscenza della composizione dell'Organo giudicante all'Organo stesso, altrimenti, fino al giorno precedente quello fissato per la decisione, se la causa è sorta dopo tale termine.

[73] Vd. *infra* paragrafo 5.5.

[74] Cfr. comma 7 dell'art. 41 del Regolamento.

[75] Artt. 19 e 20 del Regolamento.

5.1 Gli Organi di Giustizia FIPSAS dopo la Riforma del 2015

Secondo il comma 7 dell'art. 71 dello Statuto, "*i componenti degli organi di Giustizia e della Procura federale agiscono nel rispetto dei principi di piena imparzialità e indipendenza*".[76]

Dal 2015,[77] sono Organi di Giustizia Sportiva FIPSAS il Giudice Sportivo Nazionale, i Giudici Sportivi Territoriali e la Corte Sportiva di Appello. Il Tribunale Federale e la Corte Federale di Appello costituiscono, invece, gli Organi di Giustizia Federale FIPSAS.[78] Per i casi e nei limiti previsti dallo Statuto del CONI, il Collegio di Garanzia dello Sport istituito presso il CONI[79] costituisce organo di giustizia di ultimo grado.

Ogni carica di componente di un organo di Giustizia FIPSAS è incompatibile con la carica di componente di Organo di Giustizia presso il CONI o di componente di organo di giustizia o di procuratore presso più di un'altra Federazione.

Le norme di funzionamento degli Organi di Giustizia Sportiva e le disposizioni procedurali e modali sono contenute nel Regolamento. I Giudici sportivi sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa e agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine ai processi in corso o a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione.

Agli Organi di Giustizia è attribuita la risoluzione delle questioni e delle controversie aventi ad oggetto l'osservazione e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo, al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive, e i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare, con l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni. Inoltre, decidono sulle controversie loro devolute dallo Statuto e dai regolamenti federali.

Il mandato dei componenti degli Organi di Giustizia FIPSAS ha durata quadriennale, coincidente con il quadriennio olimpico, e non è rinnovabile più di due volte.[80]

---

[76] Il comma 7 prosegue stabilendo che: "*i requisiti soggettivi sono individuati dal Regolamento di Giustizia Sportiva, in conformità al Codice della Giustizia Sportiva, di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto CONI. Ciascun componente degli organi di Giustizia e della Procura Federale, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrive una dichiarazione con cui attesta di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa, che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela, o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio Federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze*". Cfr. anche art. 35 del Regolamento.

[77] Cfr. anche nuovo art. 35 del Regolamento.

[78] Ricordiamo che, prima dell'entrata in vigore dello Statuto 2015, gli Organi federali di Giustizia Sportiva FIPSAS, soggetti soltanto alla legge e all'Ordinamento Sportivo, erano: a) il Procuratore federale; b) il Giudice sportivo regionale; c) il Giudice Unico; d) il Giudice sportivo nazionale; e) la Commissione di Appello federale.

[79] Vd. *infra* paragrafo 5.3.

[80] Cfr. art. 79 dello Statuto, rubricato "*Durata degli Organi di Giustizia Sportiva*".

5.1.1 Gli Organi di Giustizia Sportiva FIPSAS

Il Giudice Sportivo Nazionale e i Giudici Sportivi Territoriali, recita l'art. 72 dello nuovo Statuto Federale FIPSAS 2015,[81] "*pronunciano in prima istanza, senza udienza e con immediatezza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare*", in particolar modo quelle riguardanti la regolarità delle stesse e l'omologazione dei relativi risultati, la regolarità di campi, impianti e relative attrezzature, lo status e la posizione e il comportamento di atleti, tecnici e altri partecipanti, ed ogni ulteriore fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara.[82] A differenza del primo, i diversi Giudici Sportivi Territoriali sono competenti per i campionati e le competizioni di ambito territoriale e la loro costituzione è determinata dal Regolamento o, eventualmente, con delibera del Consiglio Federale.[83]

---

[81] Nello Statuto in vigore prima della Riforma del 2015, quali organi di primo grado erano previsti un Giudice Sportivo Regionale FIPSAS e un Giudice Unico FIPSAS.
L'Ufficio del Giudice Sportivo era costituito presso ogni Comitato Federale Regionale, con giurisdizione per la Regione, e durava in carica quattro anni. Quest'organo, nominato insieme a un Giudice supplente dal Consiglio federale che potesse sostituirlo in caso di impedimento, era competente a giudicare in prima istanza sulle infrazioni di natura tecnico-organizzativa relative ai fatti avvenuti in occasione della disputa di gare o competizioni a livello di territorio regionale, sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali e dei referti dei Giudici di Gara (vd. par. 4.2.). Si poteva adire a quest'organo attraverso il reclamo, che costituiva l'atto introduttivo del giudizio di primo grado. Tale atto doveva contenere, a pena di inammissibilità, l'esposizione, sia pure in forma sommaria, dei fatti e delle ragioni che lo sorreggevano, doveva essere inoltrato dall'interessato (Società affiliate – che secondo il Regolamento partecipano al giudizio in persona del Presidente, legale rappresentante della Società stessa – e/o Tesserati che avevano un interesse diretto o indiretto) e, nel caso di gare a squadra, dal rappresentante della Società, e doveva pervenire nel termine di sette giorni dalla gara, ovvero nel diverso termine stabilito dalle specifiche disposizioni tecniche federali, al Giudice Sportivo Regionale o al Giudice Unico secondo le rispettive competenze. Nel caso in cui concernesse l'operato del Giudice di Gara (tramite impugnazione del rapporto o referto che conteneva l'esposizione dei fatti, la fattispecie di infrazione contestata, i dati del tesserato e/o la Società affiliata cui contestare l'infrazione stessa), doveva essere anche comunicato al Coordinatore Nazionale dei Giudici di Gara, che avrebbe provveduto a trasmettere gli atti al Giudice Sportivo Regionale o al Giudice Unico. Questi ultimi, nel caso in cui fossero state segnalate infrazioni disciplinari, avrebbero trasmesso, a loro volta, gli atti al Procuratore Federale, per il seguito di competenza.
Il Giudice Unico e il suo supplente erano nominati dal Consiglio Federale. Quest'organo, che durava in carica quattro anni, era competente a giudicare in prima istanza sulle infrazioni di natura tecnico-organizzativa relative ai fatti avvenuti in occasione della disputa di gare o competizioni a livello nazionale, sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali e dei referti dei Giudici di Gara.
Sia il Giudice Sportivo Regionale che il Giudice Unico, quindi, esaminavano i referti ed i documenti ufficiali a loro trasmessi, assumendo i provvedimenti relativi alle gare di rispettiva competenza; decidevano, inoltre, sui reclami proposti contro le sanzioni comminate dai Giudici di Gara sul campo. Erano in ogni caso rimesse alla Procura Federale le notizie di infrazione disciplinari, nonché le notizie di ogni altra infrazione, la cui istruttoria non potesse essere esaurita sulla base degli atti ufficiali di gara e del reclamo.
[82] Cfr. anche il nuovo art. 46 del Regolamento, all'interno della Seconda Parte dello stesso, dedicata agli Organi e Procedure disciplinari.
[83] Cfr. anche l'art. 47 del Regolamento. Nell'art. 48, invece, si indicano i principi che disciplinano la nomina degli Organi di Giustizia Sportiva FIPSAS. La scelta, infatti, deve avvenire "*tra i soggetti laureati in materie giuridiche che abbiano maturato specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo*".

Il nuovo Statuto prevede anche l'attivazione della Corte Sportiva d'Appello,[84] che giudica "*in seconda istanza sui reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale e dei Giudici Sportivi Territoriali*", oltre ad avere la competenza a decidere sulle istanze di ricusazione dei medesimi giudici. La Corte Sportiva d'Appello deve essere attivata con una delibera del Consiglio Federale:[85] in mancanza, le sue funzioni sono esercitate dalla Corte Federale di Appello.[86] Anche i componenti della Corte Sportiva d'Appello durano in carica quattro anni, con mandato rinnovabile non più di due volte.

I procedimenti innanzi al Giudice Sportivo posso essere instaurati d'ufficio, a seguito di acquisizione di documenti ufficiali relativi alla gara o su segnalazione del Procuratore Federale, o su istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.[87] In ogni caso deve essere tutelato

[84] Nell'ordinamento pre-Riforma, le funzioni di giudice sportivo d'appello erano riservate al Giudice Sportivo Nazionale FIPSAS, nominato, con un supplente, dal Consiglio Federale. Quest'organo, in carica per quattro anni, giudicava e decideva in via definitiva sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice Sportivo Regionale e del Giudice Unico e, quale Giudice di primo grado, su tutte le infrazioni di natura disciplinare, ad esclusione della violazione alle Norme Sportive Antidoping. Quale organo di primo grado, il Giudice Sportivo Nazionale, ricevuto l'atto di rinvio a giudizio dal Procuratore federale, doveva accertare che fosse stato rispettato il diritto di difesa ed il principio del contraddittorio, disponendo, in caso contrario, la rinnovazione degli atti. Le deduzioni potevano essere presentate per iscritto o verbalmente; in tal caso, il Giudice Sportivo Nazionale aveva l'onere di procedere alla loro verbalizzazione, in forma sintetica. Il giudizio doveva concludersi entro 90 giorni dalla data di ricezione da parte dell'indagato del rinvio a giudizio. Contro le decisioni di primo grado era ammesso ricorso alla Commissione d'Appello Federale FIPSAS. Quale organo di impugnazione, invece, il Giudice Sportivo Nazionale riceveva il ricorso e i documenti allegati dalla Segreteria degli Organi di Giustizia, fissava l'udienza di trattazione (che doveva essere comunicata alle parti almeno venti giorni prima della data fissata), verificava il rispetto del contraddittorio, ordinando, se del caso, l'integrazione dello stesso, e decideva l'attività istruttoria da svolgere. Se rilevava motivi di inammissibilità od improcedibilità del reclamo proposto in primo grado, annullava la decisione impugnata senza rinvio. Con l'atto di impugnazione poteva essere richiesta la sospensione dell'esecuzione della decisione di primo grado: la relativa ordinanza di sospensione poteva essere pronunciata solo qualora sussistessero gravissimi motivi. Contro le decisioni definitive di secondo grado del Giudice Sportivo Nazionale, il Tesserato, o la Società Affiliata, poteva attivare la procedura presso la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport del CONI.

[85] Lo Statuto precisa che, "*se attivata, la Corte Sportiva d'Appello è competente unicamente in ordine ai procedimenti non ancora incardinati dinanzi al Giudice di prima istanza al momento della delibera di attivazione*" (cfr. ult. comma dell'art. 72). La scelta dei componenti della Corte Sportiva d'Appello deve essere effettuata, secondo l'art. 49 del Regolamento, tra i soggetti inclusi in una delle seguenti categorie: professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche; magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare; avvocati dello Stato, anche a riposo; notai; avvocati iscritti da almeno cinque anni presso l'albo di un consiglio dell'ordine. La Corte può essere articolata in più sezioni, anche su base territoriali: salvo questo caso, la sede della stessa è presso la FIPSAS.

[86] Cfr. anche art. 35, comma 6, del Regolamento.

[87] Il nuovo art. 51 del Regolamento è interamente dedicato all'istanza degli interessati: "*L'istanza deve essere proposta al Giudice Sportivo entro il termine perentorio di tre giorni dal compimento dell'evento; essa contiene l'indicazione dell'oggetto, delle ragioni su cui è fondata e degli eventuali mezzi di prova. L'istanza può essere formulata con riserva dei motivi*". Se tale riserva non viene sciolta entro tre giorni dalla sua formulazione, il Giudice Sportivo non è tenuto a pronunciare.

il principio del contraddittorio: il giudice individua i soggetti eventualmente interessati e provvede a dare loro notizia dell'istanza formulata. La pronuncia avviene senza udienza e deve essere comunicata "*senza indugio*"[88] alle parti e pubblicata.[89]

Il Giudice Sportivo Nazionale e i Giudici Sportivi territoriali giudicano in composizione monocratica e contro le loro decisioni è ammesso reclamo, su richiesta della parte interessata o della Procura Federale, alla Corte Sportiva d'Appello entro il termine perentorio di cinque giorni, dalla data della pubblicazione della decisione. La Corte Sportiva d'Appello giudica in composizione collegiale, col numero invariabile di tre componenti.[90] La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata, salvo provvedimento *ad hoc* del giudice su espressa richiesta di parte. La Corte decide in camera di consiglio e le parti hanno diritto di essere ascoltate se presenti e dopo apposita richiesta. La pronuncia impugnata può essere riformata in tutto o in parte; in caso di motivi di improponibilità o di improcedibilità dell'istanza proposta in primo grado, la Corte annulla la decisione impugnata. La decisione deve essere "*adottata, comunicata alle parti e pubblicata senza indugio*".[91]

Nel nuovo Regolamento, inoltre, è prevista una disciplina speciale per l'omologazione dei risultati. L'art. 56, infatti, prevede la possibilità, per Tesserati i Affiliati, di presentare istanza al Giudice Sportivo per contestare il risultato di gara, "*facendo valere tutti i motivi che secondo i Regolamenti FIPSAS o le Regole del Giuoco impediscono l'omologazione del risultato di gara*". Tale istanza deve essere preannunciata al Giudice di Gara entro un'ora dall'esposizione delle classifiche, pena l'inammissibilità della stessa, e deve essere inoltrata entro 48 ore dalla conclusione della gara. Entro la data della pronuncia del Giudice Sportivo (che va comunicata, secondo il Regolamento, entro le ore 16 del secondo giorno non festivo seguente a quello di presentazione dell'istanza), i soggetti possono far pervenire memorie e documenti in ogni momento. Anche in questo caso è ammesso reclamo alla Corte Sportiva d'Appello, che deve pervenire, tassativamente, entro le ore 16 del giorno seguente a quello di pubblicazione della decisione di prima istanza. Entro le ore 16 del giorno precedente a quello di svolgimento della gara successiva, la Corte deve pronunciare la decisione.[92]

---

[88] Cfr. art. 54 del Regolamento.

[89] Le controversie dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva sono decise entro novanta giorni dalla proposizione del ricorso introduttivo di primo grado ed entro sessanta giorni dalla proposizione dell'eventuale reclamo, come sottolineato dagli ultimi commi dell'art. 71 del Regolamento.

[90] "*Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione ovvero si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento di attività di istruzione o trattazione*" (cfr. comma 5, art. 49 del Regolamento).

[91] Cfr. art. 55 del Regolamento, in cui si precisa anche che "*innanzi alla Corte Sportiva di Appello possono prodursi nuovi documenti, purché analiticamente indicati nell'atto di reclamo e immediatamente resi accessibili agli altri interessati*".

[92] Come chiaramente enunciato dall'ultimo comma del nuovo art. 56 del Regolamento, "*i termini stabiliti* (…) *sono perentori*".

5.1.2 Gli Organi di Giustizia Federale

Gli Organi Giurisdizionali Federali FIPSAS si distinguono in Tribunale Federale e Corte Federale d'Appello, ed entrambi hanno sede presso la Federazione.[93]

Il Tribunale Federale, recita l'art. 72 dello Statuto, giudica "*in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo, in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi ai Giudici Sportivi Nazionali o Territoriali*". Avverso le decisioni di questo Tribunale si può proporre reclamo in secondo grado dinanzi alla Corte Federale di Appello.[94] Questa Corte (così come la Corte Sportiva di Appello, se presente, per gli Organi di Giustizia Sportiva) è, inoltre, competente a decidere sulla ricorrenza dei presupposti dell'astensione e sulle istanze di ricusazione degli Organi di Giustizia Federale.

---

[93] Come precisato dall'art. 57 del Regolamento, introduttivo del Titolo III della Seconda Parte, dedicato a "*I Giudici Federali*".

[94] Prima della Riforma del 2015 e dell'introduzione del Tribunale Federale e della suddivisione in Giudici Sportivi e Giudici Federali, era istituita presso la FIPSAS la Commissione d'Appello Federale (CAF), un organo composto da tre membri effettivi e due supplenti (che sostituivano, nell'ordine in cui erano stati eletti, il membro effettivo che fosse impedito), nominati dall'Assemblea Nazionale, in carica per quattro anni. I membri effettivi, nella prima seduta, eleggevano il Presidente ed il Vice Presidente della Commissione.

La CAF giudicava e decideva in via definitiva, avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale in materia di infrazioni disciplinari. Era, altresì, competente in unico grado in ordine alla concessione della riabilitazione, le era attribuita la competenza in materia di revisione del giudizio ed era giudice di primo grado ai sensi delle Norme Sportive Antidoping. Le deliberazioni erano assunte con il voto favorevole della maggioranza. Il Presidente della CAF, ricevuto dalla Segreteria degli Organi di Giustizia il ricorso contro una decisione di primo grado con i documenti allegati, convocava, per mezzo della Segreteria degli Organi di Giustizia, il Collegio. Qualora non vi fosse stata necessità di attività istruttoria, e qualora l'appellante non avesse chiesto di essere personalmente sentito, il Collegio decideva sulla base dello stato degli atti. Qualora, invece, il Collegio avesse ravvisato la necessità di esperire ulteriore attività istruttoria o, in ogni caso, qualora il ricorrente avesse richiesto di essere sentito personalmente o per mezzo di un suo delegato, il Presidente fissava la data dell'udienza nella quale sarebbe stata trattata l'impugnazione e comunicava, a mezzo della Segreteria degli Organi di Giustizia, a tutte le parti, l'ora e il giorno dell'udienza. L'udienza doveva essere fissata entro e non oltre il trentesimo giorno successivo all'avvenuto deposito del ricorso. La decisione doveva essere depositata alla Segreteria degli Organi di Giustizia entro trenta giorni dalla data in cui si è tenuta l'udienza finale di discussione.

Nel procedimento di appello: a) non potevano proporsi domande o questioni nuove e, se proposte, dovevano essere rigettate d'ufficio; b) non si potevano dedurre nuove prove, salvo che la parte dimostrasse di non averle potute dedurre nel giudizio di primo grado per causa a lei non imputabile o che l'organo di appello non le ritenesse indispensabili ai fini della decisione; c) non si potevano sanare irregolarità procedurali che avessero reso inammissibile il procedimento in primo grado. La CAF, se valutava diversamente, in fatto ed in diritto, le risultanze del procedimento di primo grado, riformava, in tutto o in parte, la decisione impugnata, decidendo nuovamente nel merito, con divieto di inasprire le sanzioni a carico del ricorrente, salvo che l'appello fosse stato proposto dal Procuratore federale. La Commissione d'Appello rinviava al Giudice di primo grado quando la decisione appellata era affetta da nullità assoluta o anche relativamente assoluta, se non sanata. Se la Commissione rilevava che l'organo di primo grado non aveva provveduto su tutte le domande proposte, o non aveva preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento, o non aveva in alcun modo motivato la propria decisione, o aveva violato le norme sul contraddittorio, annullava la decisione e rinviava all'organo di primo grado per un riesame nel merito.

Ovviamente, non può far parte del collegio decidente il destinatario del provvedimento.[95]

I componenti degli Organi di Giustizia Federale sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia,[96] o, se non istituita, dalla Commissione di garanzia di cui all'art. 13 ter dello Statuto del CONI.[97] I due organi giudicano entrambi in composizione collegiale, con un numero invariabile di tre componenti.

I procedimenti sono instaurati con atto di deferimento del Procuratore Federale[98] o con ricorso della parte interessata,[99] che necessita del ministero di un difensore per stare in giudizio, nel caso in cui non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per la tutela di situazioni giuridicamente protette nell'ordinamento federale.

Il ricorrente che ha fondato motivo di temere che i propri interessi siano minacciati da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere, all'interno del ricorso o con atto successivo, al Tribunale l'emanazione delle misure cautelari più idonee ad assicurare gli effetti della decisione sul merito. La pronuncia su questa domanda, succintamente motivata, può avvenire anche fuori udienza e non è soggetta a impugnazione ma è revocabile in ogni momento, anche d'ufficio.

In caso di deferimento, finché non sia concluso il procedimento dinanzi al Tribunale Federale, gli incolpati possono convenire con il Procuratore Federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura. Entro i dieci giorni successivi, la Procura Generale dello Sport può formulare osservazioni su tale accordo, in assenza delle quali l'accordo viene trasmesso, da parte del Procuratore federale, al collegio giudicante, il quale, se lo reputa corretto e congruo, ne dichiara l'efficacia con apposita decisione, evento che comporta la definizione assoluta del procedimento nei confronti dell'incolpato.[100]

---

[95] Cfr. anche art. 58 del Regolamento.

[96] Vd. *infra* paragrafo 5.3.

[97] Le categoria in cui devono essere inclusi i componenti degli Organi Federali di Giustizia FIPSAS idonei alla nomina sono quelle già riportate nella nota 85, ribadite nell'art. 59 del Regolamento. Anche i componenti degli organi Federali durano in carica quattro anni, con mandato rinnovabile non più di due volte. Entrambi sono composti da un Presidente, designato dal Consiglio Federale, da due ulteriori membri effettivi e da due supplenti.

[98] In seguito alla ricezione dell'atto di deferimento, il presidente del collegio deve fissare l'udienza di discussione entro dieci giorni, e comunicarne la data all'incolpato, alla Procura Federale e agli altri interessati; questi soggetti possono prendere visione ed estrarre copia degli atti fino a tre giorni prima della data fissata, oltreché depositare memorie, documenti e mezzi di prova (art. 62 del Regolamento).

[99] L'art. 63 del Regolamento precisa che il ricorso deve essere depositato entro trenta giorni dalla piena conoscenza dell'atto o del fatto, e in ogni caso non oltre un anno dall'accadimento. Decorso tale termine, infatti, gli eventi possono costituire causa di azione al Tribunale Federale solo per deferimento del Procuratore Federale. Entro dieci giorni dal deposito del ricorso, il presidente del Tribunale fissa l'udienza di discussione: fino a cinque giorni prima gli interessati possono prendere visione ed estrarre copia degli atti depositati, oltreché depositare memorie, documenti e mezzi di prova (art. 65).

[100] Il nuovo art. 61 del Regolamento precisa, nell'ultimo comma, che tale applicazione di sanzione su richiesta non si attua "*per i casi di recidiva e per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione, ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in*

L'udienza dinanzi al Tribunale Federale si svolge in camera di consiglio; nei procedimenti in materia di illecito sportivo o di particolare interesse pubblico i rappresentanti dei mezzi di informazione possono essere ammessi a seguire l'udienza in locali separati. L'assunzione di qualsiasi mezzo di prova può essere disposta, anche d'ufficio, se ritenuto necessario. Il reclamo dinanzi alla Corte Federale d'Appello deve essere depositato entro quindici giorni dalla pubblicazione della decisione di primo grado, pena la non impugnabilità della stessa, neanche nei confronti del Collegio di Garanzia dello Sport. La trattazione dinanzi al collegio è orale e concentrata e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa, consentendo il deposito di almeno un atto scritto o una memoria. L'assunzione delle prove può essere rinnovata anche d'ufficio. Non è consentita in alcun caso la remissione al primo giudice: il giudizio deve essere sempre definito e la decisione deve essere comunicata senza indugio alle parti e pubblicata.[101]

Nel Regolamento viene anche disciplinata l'efficacia della sentenza dell'autorità giudiziaria nei giudizi disciplinari. Dinanzi agli organi di Giustizia, infatti, la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso.[102] Stessa efficacia, diametralmente opposta, ha la sentenza penale irrevocabile di assoluzione. Parimenti, hanno efficacia nei giudizi disciplinari le sentenze non più impugnabili che rigettano la querela di falso o accertano la falsità di un documento. Oltre questi casi, riportati nell'art. 72 del Regolamento, gli Organi di Giustizia FIPSAS non sono soggetti all'autorità di altra sentenza: possono conoscere di ogni questione, pregiudiziale o incidentale, la cui risoluzione sia rilevante per pronunciare sull'oggetto della domanda, incluse le questioni relative alla capacità di stare in giudizio.

5.2 La Procura Federale FIPSAS

Il Procuratore Federale, nominato dal Consiglio federale su proposta del Presidente Federale, ha competenza e funzioni istruttorie in ordine alle denunce concernenti le

classifica qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall'ordinamento federale".

[101] La decisione di primo grado deve essere pronunciata entro il termine di novanta giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare, mentre il termine per quella di secondo grado è di sessanta giorni dalla data del reclamo. Se la decisioni di merito è annullata in tutto in parte in seguito al ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, il termine per la pronuncia nell'eventuale giudizio di rinvio è di sessanta giorni. Se i termini non sono osservati per ciascuno dei gradi di merito, il procedimento disciplinare è dichiarato estinto, anche d'ufficio, se l'incolpato non si oppone. Il corso dei termini è sospeso se per lo stesso fatto è stata esercitata l'azione penale, se si procede ad accertamenti che richiedono la collaborazione dell'incolpato, se il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta dell'incolpato per impedimento dello stesso o in caso di gravi impedimenti soggettivi dei componenti del collegio giudicante. L'estinzione del giudizio disciplinare estingue l'azione, che non può essere riproposta, e tutti gli atti del procedimento diventano inefficaci. La dichiarazione è impugnabile dalla parte interessata (art. 71 del Regolamento).

[102] Stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di applicazione della pena su richiesta delle parti (cfr. art. 72 del Regolamento).

violazioni alle normative federali,[103] tranne quelli la cui repressione è riservata all'Ufficio della Procura Antidoping. Il Consiglio Federale nomina, altresì, un Sostituto Procuratore Federale.[104] La figura del Procuratore Federale nasce per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali e, in particolare, ha il compito di svolgere inchieste d'ufficio e su denunzia, ha facoltà di intervenire, formulando le proprie richieste e conclusioni nei giudizi conseguenti alle inchieste da lui svolte e può impugnare le decisioni di primo grado.

Nella sua attività, può avvalersi della cooperazione della Procura Generale dello Sport,[105] istituita presso il CONI, secondo le modalità previste dal Regolamento e in conformità al Codice della Giustizia Sportiva. Le funzioni del procuratore sono esercitate nelle indagini preliminari, nei procedimenti di primo grado e nei giudizi di impugnazione, personalmente o mediante assegnazione delle questioni a uno o più addetti al medesimo Ufficio.[106]

Su denuncia degli interessati, tramite la Segreteria federale, o d'ufficio, qualora sia venuto a conoscenza di violazioni disciplinari, compie indagini preliminari a conclusione delle quali o formula il capo di imputazione con il conseguente esercizio dell'azione disciplinare o provvede all'archiviazione in caso di manifesta infondatezza della notizia di violazione per la inidoneità degli elementi raccolti a sostenere l'accusa in giudizio. Quando non deve disporre l'archiviazione,[107] il Procuratore Federale informa l'interessato dell'intenzione di procedere al deferimento, assegnandogli un

---

[103] Precisa l'art. 73 dello Statuto che "*l'ufficio del Procuratore federale è composto dal Procuratore federale che ne è il titolare e da un sostituto, che lo coadiuva*". La scelta deve avvenire tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di Garanzia (vd. par. 5.1.2.), o, se non istituita, dalla Commissione di garanzia di cui all'art. 13 ter dello Statuto CONI (vd. par. 5.1.4.). L'art. 74 del Regolamento individua anche la categoria degli alti ufficiali delle Forze dell'Ordine, anche a riposo, tra quelle in cui possono essere scelti i soggetti idonei.

[104] Il Procuratore Federale ed il suo sostituto durano in carica quattro anni, ai sensi dell'art. 71 dello Statuto FIPSAS. Il mandato non può essere rinnovato più di due volte (cfr. anche art. 73 del Regolamento).

[105] Il comma 6 dell'art. 79 del Regolamento sottolinea che, "*ai sensi dell'art. 12 ter, comma 2, dello Statuto del CONI, il Procuratore Federale invia alla Procura Generale dello Sport una relazione periodica sull'attività della Procura Federale e su tutti i procedimenti pendenti, sia in fase di indagine che dibattimentale*". Inoltre, deve avvisare la Procura Generale dello Sport di ogni notizia di illecito sportiva ricevuta, dell'avvio dell'azione disciplinare, della conclusione delle indagini, della richiesta di proroga, del deferimento di Tesserati e Affiliati e dell'intenzione di procedere all'archiviazione.

[106] L'ultimo comma dell'art. 73 dello Statuto ribadisce la piena indipendenza dei componenti dell'Ufficio del Procuratore Federale FIPSAS. Essi, infatti, "*in nessun caso assistono alle deliberazione del giudice presso il quale svolgono le rispettive funzioni, né possono godere, dopo l'esercizio dell'azione, di poteri o facoltà non ragionevoli, né equivalenti a quelli dei rappresentanti della difesa*" (cfr. anche art. 75 del Regolamento).

[107] Precisa l'art. 76 del Regolamento che "*dopo il provvedimento di archiviazione, la riapertura delle indagini può essere disposta d'ufficio nel caso in cui emergano nuovi fatti o circostanze rilevanti dei quali il Procuratore Federale non era a conoscenza. Se tali fatti o circostanze si desumono da un provvedimento che dispone il giudizio penale, il diritto di sanzionare si prescrive entro il termine dell'ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione*".

termine per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria. Nell'atto di deferimento sono indicati i fatti che si assumono accaduti, le norme violate e le fonti di prova acquisite, ed è formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare.

Il Procuratore Federale, che ha facoltà di astenersi nel caso esistano gravi ragioni di convenienza, nell'espletamento dell'attività istruttoria può ordinare l'esibizione di atti o documenti ritenuti necessari per l'indagine e può convocare e ascoltare testimoni e l'incolpato. Può, anche, richiedere agli Uffici federali ed ai settori competenti note informative, pareri e valutazioni tecniche attinenti alla fattispecie oggetto dell'istruttoria. La durata delle indagini non può superare il termine di novanta giorni dall'iscrizione nel Casellario Federale[108] delle notizie di fatti o atti rilevanti: gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati. Qualora ritenga infondate o non sufficientemente provate le accuse, provvede ad emettere atto di archiviazione, non impugnabile. In ogni caso è tenuto a comunicare la determinazione conclusiva delle indagini ai soggetti alle stesse sottoposti e di cui risulti compiutamente accertata l'identità.

E' bene ricordare che le infrazioni[109] si prescrivono in due anni, mentre le infrazioni disciplinari[110] per illecito sportivo, ivi comprese le infrazioni alle Norme Sportive Antidoping, si prescrivono in otto anni. Il corso della prescrizione rimane sospeso in caso di mancato rinnovo del tesseramento o dell'affiliazione, o in caso di deferimento della questione ad altro giudice. In questo caso, anche il procedimento resta sospeso per un massimo di cinque anni e dovrà essere proseguito dal Procuratore Federale nel momento in cui l'indagato sia nuovamente tesserato per la Federazione o la Società indagata sia nuovamente affiliata alla Federazione. Decorso inutilmente tale termine il procedimento si estingue.

Nei casi di particolare gravità, il Procuratore può richiedere al giudice di primo grado di disporre, con provvedimento motivato, la sospensione cautelare dell'incolpato, per un massimo di sessanta giorni non rinnovabili, in attesa della pronuncia dell'Organo competente. Tale provvedimento eccezionale può essere richiesto sia durante la fase delle indagini che durante il dibattimento, laddove

---

[108] Il Casellario Federale è istituito presso la Segreteria Federale, come prescritto dall'art. 89 del Regolamento; in esso sono raccolti e ordinati cronologicamente anche i provvedimenti degli Organi di Giustizia e gli atti di archiviazione del Procuratore Federale.

[109] Il Titolo IV del Regolamento è dedicato alle "Infrazioni" (artt. 31 – 33). Secondo l'art. 31, "*sono considerate infrazioni tecniche le violazioni delle norme federali di natura tecnica ed organizzativa perpetrate in occasione delle gare e delle manifestazioni ufficiali*". Il terzo comma dell'articolo indica poi le sanzioni previste per i Tesserati e per le Società Affiliate.

[110] Secondo l'art. 32 del Regolamento, "*sono considerati infrazioni disciplinari tutti i comportamenti posti in essere in violazione dei principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva* (…). *Rientrano nelle infrazioni disciplinari tutte le fattispecie di illecito sportivo, nonché la violazione delle norme antidoping. Commette illecito sportivo chiunque compia, o consenta che altri compiano a loro nome e nel loro interesse, atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara sportiva ovvero allo stesso scopo ometta di compiere atti previsti dalle norme federali*". Anche in questo caso, l'articolo prosegue con l'indicazione delle sanzioni previste per i Tesserati e per le Società Affiliate.

ricorrono i presupposti della gravità dell'infrazione, della presenza di gravi indizi di colpevolezza, e dell'esigenza di garantire il non inquinamento delle prove e la reiterazione delle violazioni. Entro cinque giorni si può proporre appello contro il provvedimento di sospensione.

Se durante le indagini il Procuratore Federale viene a conoscenza di fatti rilevanti anche per il Pubblico Ministero, deve trasmettere copia degli atti al Presidente Federale, affinché quest'ultimo informi l'Autorità Giudiziaria competente. Eventuali risultanze del procedimento penale trasmesse dalla Procura della Repubblica andranno conservati con riserbo durante le fasi del procedimento. Eguale dovere di collaborazione vige nei rapporti tra la Procura Federale FIPSAS e la Procura Antidoping del CONI.

5.3 La Commissione Federale di Garanzia FIPSAS

La Commissione Federale di Garanzia è un organo che, come precisato dal nuovo art. 74 dello Statuto FIPSAS 2015, può[111] essere istituito con delibera del Consiglio Federale, con lo scopo di "*tutelare l'autonomia e l'indipendenza degli Organi di Giustizia e della procura Federale*". Tale organo è composto da tre soggetti, uno dei quali con funzioni di presidente, nominati dal Consiglio Federale, che durano in carica sei anni, con mandato rinnovabile una sola volta.[112]

Tale Commissione, pienamente autonoma e indipendente, deve individuare i soggetti[113] idonei ad essere nominati componenti del Tribunale Federale, della Corte d'Appello Federale e della Procura Federale. Inoltre, può adottare le sanzioni del richiamo e della rimozione dall'incarico, nei confronti dei componenti di tutti gli Organi di Giustizia FIPSAS, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni o per altre gravi ragioni. Infine, può formulare pareri e proposte al Consiglio federale, in materia di organizzazione e funzionamento della Giustizia Sportiva.

---

[111] L'ultimo comma dell'art. 74 dello Statuto disciplina il caso dell'assenza della Commissione Federale di Giustizia, stabilendo che le relative funzioni devono essere svolte dalla Commissione di Garanzia di cui all'art. 13 ter dello Statuto CONI.

[112] La nomina deve avvenire con una maggioranza qualificata del Consiglio Federale FIPSAS, pari a due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini, e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio. Anche in questo caso, i requisiti soggettivi sono individuati dal Regolamento, in conformità al Codice di Giustizia Sportiva. Recita, infatti, il nuovo art. 37 del Regolamento: "*I componenti sono scelti, ferma l'assenza di conflitti d'interesse tra gli stessi e i membri del Consiglio Federale, tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare, tra i professori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche, tra gli avvocati dello Stato e tra gli avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori*".

[113] La scelta, che deve rispettare le disposizioni federali e quelle del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, può ricadere anche tra coloro che fanno richiesta in seguito ad un invito pubblico a manifestare interesse, avanzato dalla FIPSAS. La determinazione della Commissione è insindacabile. Cfr. anche art. 37 del Regolamento.

5.4 *Indulto, amnistia e grazia nella Giustizia della FIPSAS*

I nuovi artt. 75 e 76 dello Statuto FIPSAS in vigore dal 2015 disciplinano gli istituti dell'indulto, della grazia e dell'amnistia. Tutti questi istituti, per espressa disposizione statutaria, non sono applicabili nei confronti delle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping.

L'indulto, che non presuppone necessariamente una condanna irrevocabile, è un provvedimento di carattere generale, di competenza del Consiglio Federale:[114] con esso si può condonare, in tutto o in parte, la sanzione irrogata, o la si può commutare in una più lieve. Le sanzioni accessorie, salvo diversa disposizione, non si estinguono. La sua efficacia è limitata alle infrazioni commesse fino a tutto il giorno precedente la data del provvedimento, salvo che questo stabilisca una data diversa. Il provvedimento può essere sottoposto a condizioni o ad obblighi e non si applica ai recidivi,[115] salvo diversa disposizione.[116]

L'amnistia è anch'essa un provvedimento di clemenza generale, la cui competenza spetta al Consiglio Federale.[117] Estingue l'infrazione[118] e fa cessare l'esecuzione della sanzione e delle pene accessorie, se irrogate: tale estinzione è limitata alle infrazioni commesse fino a tutto il giorno precedente la data del provvedimento, salvo diversa disposizione. Anche l'amnistia può essere sottoposta a condizioni e ad obblighi e non si applica ai recidivi.

La grazia è, invece, un provvedimento di clemenza *ad personam*, su domanda dell'interessato, di competenza del Presidente Federale, che può essere concesso soltanto qualora risulti già scontata la metà della pena.[119] Con essa si estingue, in tutto o in parte, la sanzione irrogata[120] o la si commuta in un'altra meno grave.

5.5 *Il Collegio di Garanzia dello Sport e le ipotesi di revisione, revocazione e riabilitazione delle decisioni degli Organi di Giustizia FIPSAS*

I provvedimenti adottati dagli Organi della Federazione hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento federale, nei confronti di tutti gli Affiliati e i Tesserati.

---

[114] Cfr. anche art. 29 del Regolamento.

[115] Le norme per l'applicazione delle sanzioni in caso di recidiva sono indicate nell'art. 16 del Regolamento.

[116] "*Nel concorso di più infrazioni si applica una sola volta, dopo aver cumulato le sanzioni*" (cfr. art. 76, comma 1, dello Statuto).

[117] Cfr. anche art. 28 del Regolamento.

[118] "*Nel concorso di più infrazioni si applica alle singole infrazioni per le quali è concessa*" (cfr. art. 75 dello Statuto).

[119] Cfr. anche art. 30 del Regolamento: "(…) *La grazia è un provvedimento particolare, che va a beneficio soltanto di un determinato soggetto e presuppone una decisione irrevocabile di condanna.* (…)".

[120] "*Nei casi di radiazione, il provvedimento di grazia non può essere concesso se non siano decorsi almeno cinque anni dall'adozione della sanzione definitiva*" (cfr. art. 76, comma 2, dello Statuto).

Il nuovo art. 78 dello Statuto FIPSAS ha introdotto le doverose modifiche riguardanti le procedure che regolano le controversie che contrappongono la FIPSAS a soggetti affiliati e tesserati. Infatti, contro tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento federale ed emesse dagli Organi di Giustizia, a esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro, è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia della Sport, di cui all'art. 12bis della Statuto del Coni.

Il ricorso, proponibile dalle parti nei confronti delle quali è stata pronunciata la decisione nonché dalla Procura Generale dello Sport, è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.[121]

Contro le decisioni della Corte di Appello Federale, per le quali sia scaduto il termine per il ricorso dell'incolpato al Collegio di Garanzia dello Sport, ovvero contro le decisioni di quest'ultimo, è ammesso il giudizio di revisione quando la sanzione è stata applicata sulla base di prove giudicate false o in difetto di prove decisive successivamente formate o comunque divenute acquisibili. Le altre decisioni possono essere revocate quando la decisione dipende esclusivamente da un errore di fatto risultante incontrovertibilmente da documenti acquisti successivamente per causa non imputabile all'istante. Il termine per questi rimedi eccezionali è di quindici giorni, a partire dalla conoscenza delle informazioni rilevanti per la loro attivazione. Se la revisione è accolta, non è più ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport. Inoltre, questi rimedi non sono più ammessi quando la parte interessata ha agito davanti all'Autorità giudiziaria contro la decisione dell'organo di giustizia della Federazione o del Collegio di Garanzia dello Sport.

La riabilitazione è, invece, un provvedimento che estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna che viene emesso dalla Corte Federale di Appello su istanza del condannato, qualora siano decorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta e qualora in tale periodo il sanzionato abbia dato prova costante di buona condotta. La sentenza di riabilitazione pronunciata è revocata di diritto se il soggetto riabilitato commette un'infrazione per la quale venga comminata la sospensione per un tempo non inferiore ai due anni o la radiazione, o nell'ipotesi di condanna per uso di sostante dopanti, entro sette anni.

5.6 L'arbitrato nella FIPSAS

Negli articoli finali del nuovo Regolamento della FIPSAS viene disciplinata la possibilità di devolvere la decisione ad un Collegio Arbitrale, da parte di Tesserati e Affiliati, esclusivamente per quanto riguarda controversie meramente patrimoniali. Il procedimento arbitrale, chiaramente irrituale, si basa sulla designazione degli

[121] Si veda anche il nuovo art. 84 del Regolamento.

arbitri da parte e controparte e della comunicazione della stessa al Consiglio Federale FIPSAS: infatti, i membri degli Organi di Giustizia non possono far parte dei Collegi Arbitrali istituiti nell'ambito della Federazione stessa. Gli arbitri, entro venti giorni dall'ultima designazione, provvederanno alla nomina del Presidente del Collegio Arbitrale; in caso di disaccordo, provvederà la Corte Federale di Appello. Il lodo arbitrale deve essere emesso entro novanta giorni da questa nomina, e le decisioni del collegio non potranno essere fondate su atti o comportamenti in contrasto con le norme Federali. Il documento è valido solo se sottoscritto da almeno due dei componenti, compreso il Presidente, con la espressa dichiarazione che l'altro arbitro non ha voluto o potuto sottoscriverlo.

Se la parte soccombente non adempie nel termine fissato dal Collegio Arbitrale, l'Organo di Giustizia competente viene informato dalla Segreteria Federale, per l'adozione degli eventuali provvedimenti disciplinari.[122]

6. *Conclusioni*

Come si può evincere dall'analisi fin qui compiuta, dai primi mesi del 2015 il sistema della Giustizia Sportiva della FIPSAS è stato totalmente rivoluzionato e perfezionato, per rispettare le novità introdotte dalla recente riforma della giustizia sportiva del CONI, la quale, tra l'altro, aboliva il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport e l'Alta Corte di Giustizia Sportiva, organi ora riuniti nel Collegio di Garanzia dello Sport.

Nel nuovo Statuto FIPSAS e nel nuovo Regolamento, entrambi entrati in vigore in seguito all'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI, si ritrova anche una nuova suddivisione degli stessi organi giudicanti che compongono l'Ordinamento Sportivo della FIPSAS, giacché gli Organi di Giustizia Sportiva sono ora distinti dagli Organi di Giustizia Federale FIPSAS. Ciononostante, come espressamente ribadito dall'ultimo comma dell'ultimo articolo del nuovo Regolamento (art. 90), "*i procedimenti pendenti davanti agli Organi di Giustizia presso la federazione al momento dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni continuano a svolgersi in base a quelle previgenti*". Per questo motivi, in questo lavoro si è cercato, per quanto possibile, di riportare un'analisi parallela del funzionamento e della composizione degli Organi di Giustizia FIPSAS pre-riforma, essendo gli stessi ancora attivi e le norme ancora vigenti per i procedimenti avviati prima dell'adeguamento delle carte federali della FIPSAS alla riforma del CONI.

In ogni caso, come già ampiamente indicato in precedenza, Statuto e Regolamento sono già stati pubblicati sul sito ufficiale della FIPSAS, mentre, con provvedimento del Consiglio Federale, si sta provvedendo alla riassegnazione dei componenti degli Organi di Giustizia e della Procura Federale (in carica all'atto dell'entrata in vigore dei predetti documenti e in possesso dei requisiti da essi ora previsti) ai nuovi Organi di Giustizia e alla Procura, fino alla scadenza del mandato.

[122] L'art. 88 rinvia agli artt. 806 e ss. c.p.c. per la regolamentazione di quanto non previsto nel Titolo VII del Regolamento FIPSAS sull'arbitrato (artt. 87 e 88).

E' presto, dunque, per poter delineare un bilancio dell'applicazione di queste nuove disposizioni all'interno del mondo della pesca sportiva e delle attività acquatiche in Italia. Sicuramente, è doveroso sottolineare lo sforzo diretto a regolamentare in modo più incisivo i criteri di selezione dei diversi soggetti destinati a costituire il fulcro fondante dei nuovi Organi di Giustizia, tipizzando competenze e categorie e indicando in termini puntuali e concreti i requisiti e i titoli professionali, scientifici e didattici, necessari per poter agire e giudicare nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia e riservatezza prescritti dal Codice della Giustizia Sportiva del CONI.

LA GIUSTIZIA SPORTIVA NELLA FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DEL GHIACCIO

di *Giulio Calosso*[*]

SOMMARIO: 1. La Federazione Italiana Sport sul Ghiaccio: brevi cenni introduttivi – 2. I principi informatori della Giustizia Federale – 3. Illeciti e sanzioni – 4. Gli Organi di Giustizia – 5. Il Procedimento disciplinare – 6. Il Procedimento Arbitrale – 7. Conclusioni

1. La Federazione Italiana Sport sul Ghiaccio: brevi cenni introduttivi

La *Federazione Italiana Sport sul Ghiaccio* (di seguito FISG) ha lo scopo di promuovere, diffondere e disciplinare gli sport del ghiaccio e di formare gli atleti ed i tecnici che intendono praticarli. Essa è la sola Federazione qualificata a disciplinare l'attività sportiva sul ghiaccio in Italia. La FISG è riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito CONI) ed è dotata di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione sotto la sua competenza.

Fondata a Milano nel 1926, la FISG prendeva abbrivio dalla fusione di tre Federazioni preesistenti: la Federazione Italiana Pattinaggio, la Federazione Italiana Hockey e la Federazione Italiana Bob Club d'Italia. Nel 1933 le predette Federazioni venivano trasferite a Roma e la FISG si univa alla Federazione dello sci, dando vita alla Federazione Italiana Sport Invernali (di seguito FISI). Nel dopoguerra, la Federazione Italiana Hockey su Ghiaccio e la Federazione Italiana Pattinaggio su Ghiaccio, dopo esser state riconosciute dalle rispettive Federazioni Internazionali – l'*International Ice Hockey Federation* e la *International Skating Union* – si fondevano, ricreando così la FISG.

La peculiarità della Federazione risiede nel fatto di ricomprendere in modo trasversale tutti gli sport del mondo del ghiaccio, nello specifico il curling,[1] figura,[2]

---

[*] Avvocato e titolare dell'omonimo studio in Torino; già componente del Consiglio Direttivo della Camera Penale del Piemonte e della Valle D'Aosta. Socio dell'Associazione Italiana Avvocati dello Sport. E-mail: giulio.calosso@gmail.com.

[1] Il curling è uno sport di squadra giocato sul ghiaccio con pesanti pietre di granito levigate e dotate di impugnatura. I giocatori sono suddivisi in due squadre di quattro giocatori cadauna. Ogni squadra ha otto lanci per ogni intervallo di gioco, dove ogni giocatore lancia due *stone*. Lo scopo è di accumulare

hockey,[3] stock sport[4] e velocità.[5]

Dal 2010 la FISG ricomprende anche i paraolimpici.[6]

1.1 Gli Organi Federali

L'art. 11 dello Statuto FISG[7] illustra l'organizzazione federale, la quale si avvale di Organi Centrali, Territoriali e di Giustizia.

Tra gli Organi Centrali rientra l'Assemblea Nazionale, supremo organo della Federazione con poteri deliberativi. L'Assemblea è composta dai legali rappresentanti degli affiliati aventi diritto al voto o dai loro delegati, purché dirigenti in carica dello stesso affiliato e dai rappresentanti degli atleti e dei tecnici. Il predetto organo in seduta ordinaria nomina, su proposta del Consiglio Federale, i Presidenti Onorari ed i Soci Benemeriti; approva i bilanci programmatici di indirizzo del Consiglio Federale ed elegge tra gli altri il Presidente Federale ed il Vicepresidente Federale. Particolari attribuzioni spettano all'Assemblea Nazionale straordinaria, che tra i suoi vari compiti elegge il Presidente della Federazione, delibera sulle proposte di modifica dello Statuto federale e delibera lo scioglimento della FISG.

Altro Organo Centrale è il Presidente della Federazione, al quale compete la responsabilità generale dell'area tecnico-sportiva ed esercita le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo, relative al perseguimento dei risultati agonistici a livello nazionale e internazionale.

---

un punteggio maggiore dell'avversario durante la partita. I punti si calcolano in base al numero di *stone* che si trovano più vicine al centro della casa alla conclusione di ogni mano, la quale si completa quando entrambe le squadre hanno lanciato tutte le proprie *stone*.
Una variante del predetto sport è il *wheelchair curling*, che è riservata alle persone con disabilità agli arti inferiori. Il meccanismo di gioco è simile al c*urling* convenzionale: la variante più evidente nel meccanismo di gioco risiede nell'assenza della fase dello *sweeping*, ossia lo spazzolamento del ghiaccio per favorire lo scivolamento della pietra dopo il lancio. Il massimo organo internazionale della disciplina è la *World Curling Federation* (di seguito WCF).

[2] Il pattinaggio di figura comprende la danza su ghiaccio, il pattinaggio sincronizzato e su ghiaccio, il quale, a sua volta, prevede competizioni singole o a coppie.

[3] L'hockey su ghiaccio è lo sport più popolare nei Paesi dove il clima è sufficientemente freddo da permettere la formazione di una copertura naturale di ghiaccio, come il Canada, la Repubblica Ceca, la Slovacchia e la Svizzera.

[4] La disciplina, altrimenti definita "birilli su ghiaccio", è un'antica pratica sportiva bavarese. In Italia lo stock sport si pratica esclusivamente in Trentino Alto Adige.

[5] La velocità ricomprende lo short track e il pattinaggio di velocità su ghiaccio. Lo short track è un tipo di pattinaggio su ghiaccio basato sulla velocità, dove più pattinatori - solitamente da 4 a 6 - pattinano contemporaneamente su una breve pista al coperto. Il pattinaggio di velocità è invece una forma di pattinaggio su ghiaccio nel quale i concorrenti devono percorrere una determinata distanza sul ghiaccio nel minor tempo possibile.

[6] L'art.1.3 dello Statuto FISG stabilisce che essa sia riconosciuta e federata al Comitato Internazionale Paraolimpico (di seguito CIP) per quel che attiene l'attività paraolimpica.

[7] Lo Statuto è stato approvato dal Consiglio Federale nel Febbraio 2013 ed approvato con decreto del Commissario ad acta in data 14 ottobre 2014 e dal CONI con Deliberazione n. 152/80 del 17 ottobre 2014. Per una lettura integrale del testo, si veda il sito web: http://fisgonline.info/web/upload/DOCUMENTI%20FISG/statuto%20cf%201%20febbraio%202013.pdf (dicembre 2014).

Il Consiglio Federale è l'organo preposto alla verifica della corretta esecuzione da parte del Presidente del programma tecnico-sportivo, alla valutazione dei risultati sportivi conseguiti ed alla vigilanza sul buon andamento della gestione federale. Esso inoltre, tra le molteplici funzioni attribuitegli, realizza i fini istituzionali, emana le disposizioni di attuazione del tesseramento e vigila sull'osservanza dello Statuto e delle norme federali, fornendone interpretazione autentica.

Il Segretario Generale, nominato dal Presidente Federale previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale, ha la responsabilità della gestione amministrativa della Federazione e dà attuazione a quanto deliberato dagli Organi elettivi centrali.

Gli ultimi due Organi Centrali da annoverare sono il Collegio dei Revisori dei Conti e la Commissione Federale di Garanzia. Il primo controlla l'amministrazione della Federazione, vigila sull'osservanza delle norme di legge e statutarie, accerta la regolare tenuta della contabilità federale, verifica almeno ogni tre mesi l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili, la consistenza di cassa, l'esistenza dei titoli e dei valori di proprietà ed esercita il controllo contabile. La seconda può essere istituita dal Consiglio Federale a tutela dell'autonomia e dell'indipendenza degli organi di giustizia presso la Federazione e della Procura Federale.

Gli Organi Periferici sono l'Assemblea Regionale, il Presidente del Comitato Regionale, il Comitato Regionale, il Delegato Regionale e i Delegati Provinciali. L'Assemblea Regionale, in seduta ordinaria, elegge il Presidente del Comitato regionale e i componenti del Consiglio regionale e delibera altresì sugli argomenti posti all'ordine del giorno mentre, in seduta straordinaria, oltre a deliberare sui vari argomenti posti all'ordine del giorno, provvede, in caso di decadenza anticipata del Comitato Regionale, a ricostituire l'intero organo o ad eleggere singoli membri dello stesso in sostituzione di quelli venuti a mancare per qualsiasi motivo, secondo la procedura prevista per l'integrazione del Consiglio Federale.

Il Presidente del Comitato Regionale rappresenta ai fini sportivi la FISG nel territorio di competenza; convoca e presiede le riunioni del Consiglio e, nei termini stabiliti, convoca l'Assemblea Regionale. Il Comitato Regionale è istituito dal Consiglio Federale in ogni Regione nella quale abbiano sede almeno dieci affiliati con diritto al voto. Gli articoli 34 e 35 dello Statuto FISG disciplinano invece rispettivamente il Delegato Regionale e i Delegati Provinciali. I primi sono nominati nelle Regioni in cui, per carenza del numero degli affiliati, non è possibile l'istituzione del Comitato Regionale, o questo venga meno nel corso del quadriennio olimpico. Essi hanno il compito di incentivare e coordinare l'attività locale degli sport sul ghiaccio. I Delegati Provinciali sono nominati dal Consiglio Federale - sentito il Comitato Regionale competente per territorio - laddove se ne ravvisi la necessità e hanno il medesimo incarico dei Delegati Regionali.

Degli Organi di Giustizia si tratterà nel capitolo successivo.

Da ultimo pare necessario annoverare gli Organismi Federali: la Consulta dei Presidenti regionali, la Consulta dei rappresentanti di Settore, le Consulte Tecniche di Settore, il Gruppo Arbitri Hockey Ghiaccio, (di seguito GAHG) il

Gruppo Ufficiali di Gara (di seguito GUD) e il Comitato Nazionale Allenatori ed Istruttori (di seguito CNA).

2. *I principi informatori della giustizia sportiva federale*

I principi informatori che regolano la normativa federale sono contenuti nell'art.36 dello Statuto FISG e nel Titolo I del Regolamento di Giustizia Sportiva.

L'art. 36 dello Statuto FISG stabilisce che i procedimenti di giustizia assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento federale e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti. La stessa norma prevede altresì alcuni tra i principi cardine del processo sportivo, ossia la parità delle parti, il contraddittorio e la ragionevole durata del processo. La decisione del Giudice deve esser motivata e pubblica. Ad ogni modo l'ordinamento e lo svolgimento dei processi di giustizia si conformano alle disposizioni del Codice di Giustizia Sportivo emanato dal Consiglio Nazionale del Coni.

L'art. 1 del Regolamento di Giustizia[8] statuisce i diritti e gli obblighi degli affiliati e dei tesserati, i quali, in primo luogo, sono tenuti all'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti federali, nonché delle deliberazioni degli Organi della Federazione. I predetti soggetti, a norma dell'art. 1.2, devono altresì «*mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà, proibità e rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo preminente di astenersi da ogni forma di illecito e frode sportiva, dall'uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività agonistico-sportive, dalla violenza sia fisica che verbale, dalla commercializzazione, dalla corruzione, da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio della Federazione e dei suoi Organi*». La presente norma ricomprende una moltitudine di condotte antisportive e connotate da una mancanza di rettitudine sportiva, di talché numerose sono le decisioni federali che si riferiscono ad essa. La casistica comprende incolpati che offendono l'onore e il decoro della Federazione e dei suoi Organi,[9] atleti che risultano positivi ai controlli

[8] Per una consultazione integrale del Regolamento si veda il sito web: http://fisgonline.info/web/upload/DOCUMENTI%20FISG/regolamento%20di%20giustizia%20in%20unica%20pagina.pdf (dicembre 2014).

[9] A titolo esemplificativo si riporta la decisione n. CF03/2008. La Corte Federale infliggeva la sanzione della deplorazione all'arbitro Emanuele Aprile perché, lo stesso, inviava una e mail ad alcuni arbitri federali con cui ledeva l'immagine dell'organizzazione federale e del Sig. Granmario Punzetti, designatore arbitrale. Nel giudizio si contestava «*la violazione dell'art. 1 comma 2 del Regolamento di Giustizia, che, si ricorda, assume la natura di norma generale e come tale idonea ad imporre sempre ai soggetti dell'ordinamento sportivo l'obbligo di osservare un comportamento leale e corretto in ogni rapporto di natura agonostica, economica e sociale. La violazione di tale obbligo assume ancor più una visione espansiva quando a commetterla è un arbitro, soggetto che nell'ambito sportivo è deputato al controllo del rispetto delle regole sportive, della lealtà e della correttezza comportamentale*». Si riporta altresì la decisione della Corte Federale n. CF 12/07, con cui si applicava all'arbitro Giorgio Moschen la sanzione della deplorazione. Nello specifico,

antidoping,[10] squadre che impiegano giocatori non tesserati[11] o che non partecipano a manifestazioni sportive,[12] atleti che abbandonano raduni di preparazione atletica benché convocati,[13] condotte violente in costanza delle gare[14] o allenatori che

---

l'incolpato interpellava il Giudice di porta, che aveva segnalato come valido un gol, proferendogli la seguente affermazione: «*cosa volete, che chieda al Giudice di porta sig. Zandatina che è un vostro tifoso*». La Corte Federale rimproverava al Mischen la violazione di cui all'art. 1 comma 2 del Regolamento di Giustizia, ritenendo il suo comportamento contrario al principio di lealtà sportiva. Altro caso analogo riguardava il giocatore Markus Brunner, che, con decisione n. CF13/2000, veniva sanzionato con la deplorazione. L'atleta affermava che l'allenatore della squadra nazionale di Hockey su ghiaccio avrebbe dovuto essere più "onesto e sincero" nel formare la squadra e nell'aiutare l'intero movimento e che, a parità di qualità, egli "sceglie sempre l'oriundo". Egli asseriva altresì' che se fosse stato chiamato a far parte della squadra Nazionale non sarebbe andato, riferendo di avere già disertato la chiamata in occasione della pre qualificazione olimpica. La Corte Federale escludeva che l'incolpato avesse leso l'onore dell'allenatore, ritenendo nel caso *de quo* esercitato il legittimo diritto di critica. Tuttavia la Corte riteneva che, nell'aver affermato che non si sarebbe presentato a un'eventuale convocazione, il Brunner teneva un comportamento non conforme ai prncipi di correttezza e lealtà sportiva nei confronti della Federazione e della squadra nazionale. Da ultimo, con decisione n. CF30/2000, la Corte Federale condannava il giocatore Maurizio Monte alla sanzione dell'ammonizione per aver offeso l'onore e il decoro della FISG e dell'allenatore Maurizio Marchetto in una lettera. In particolare, nel contestare la sua esclusione dalle competizioni e dai raduni, l'incolpato scriveva che «*erano anni che la Federazione non scendeva così in basso*».
Le decisioni federali sono consultabili sul sito web: www.fisg.it/web/provvedimenti.php (dicembre 2014).

[10] Con decisione n. CF 31/2000, la Corte Federale sanzionava con la sospensione per anni 2 e mesi 1'atleta Enrico Nicoboldi per esser stato trovato positivo al metabolita di tetracannabinolo – in concentrazione superiore al limite previsto – in occasione del controllo disposto dalla FISG al termine dei Campionati Italiani Assoluti Curling, tenutisi a Belluno nel 2000. Altro caso di positività vedeva coinvolto l'atleta di Hockey su ghiaccio Stefano Scussel, che veniva sospeso per sei mesi con decisione n. CF22/2000. La Corte Federale sospendeva per mesi due l'atleta Juergen Zoeggeler con decisione n. CF21/2000. L'atleta veniva trovato positivo per presenza di Norefedrina in occazione del controllo antidoping disposto dalla FISG al termine del Campionato Italiano A Maschile Stock Sport. La Corte considerava il fatto di lieve entità, tenuto conto che risultava la buona fede del deferito, il quale acquistava il farmaco senza sapere che conteneva la sostanza vietata.

[11] La vicenda decisa dalla Corte Fedrale con provvedimento n. CF02/2002A riguardava la partecipazione dell'atleta Feichter Daniel ad un incontro di Hockey senza tuttavia esser ancora tesserato: il tesseramento decorreva dal 3 ottobre 2001, giorno successivo a quello dell'incontro. La Corte sanzionava con l'ammonizione per inosservanza del principio di lealtà l'atleta stesso, l'allenatore Senn Toni che lo schierava in campo, il responsabile della squadra Peter Volgger – che consentiva il detto impiego del giocatore –, il rappresentante legale della società WSV Sterzing Wilheilm Stofner a titolo di responsabilità oggettiva e l'arbitro Konrad Kofler per aver contito la partecipazione del giocatore alla gara.

[12] La Corte Federale con decisione n. CF02/2001 condannava la società WSV Sterzing Vipiteno Broncos alla sanzione della deplorazione e il Presidente Stofner Wilhelm alla sanzione dell'inibizione da ogni attività federale per 30 giorni perché la squadra non partecipava alla manifestazione Coppa Italia 2000 e non adduceva un valido motivo. La condotta violava altresì gli articoli 2 e 22 del Regolamento Organico, sicché la manifestazione era parte integrante della stagione agonistica.

[13] La Corte Federale con decisione n. CF07/2009A sanzionava le atlete della nazionale femminile di hockey Debora Montanari e Chiara Traversa con la sospensione da ogni attività federale per mesi tre perché le stesse, in violazione degli artt. 1 del Regolamento di Giustizia Sportivo e 1 del Regolamento Organico Federale , abbandonavano senza alcun giustificato motivo il raduno della nazionale femminile di hockey. Nella decisione si legge che il comportamento delle due atlete «*oltre a costituire una*

risolvono senza motivo e unilateralmente il contratto.[15]

Ulteriore principio sancito nella norma di cui sopra è quello dell'*ignorantia legis non excusat*.[16] Con particolare riferimento alla posizione degli atleti, si prevede che i soggetti selezionati per le rappresentative nazionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni ed a mettersi a disposizione della Federazione, nonchè a onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito; gli affiliati, da parte loro, devono mettere a disposizione della FISG gli atleti selezionati per far parte delle rappresentative nazionali.

L'art. 2 del Regolamento di Giustizia Sportiva sancisce la responsabilità oggettiva degli affiliati per gli illeciti sportivi commessi dai propri tesserati, accompagnatori e sostenitori che si presumono responsabili fino a prova contraria degli illeciti sportivi commessi a loro vantaggio.[17] Gli affiliati, peraltro, rispondono del mantenimento dell'ordine pubblico quando essi stessi siano gli organizzatori delle competizioni.

---

condotta altamente antisportiva, ha provocato un grave problema alla squadra nazionale e ha messo in grave difficoltà l'allenatore della stessa che ha dovuto, all'ultimo momento, trovare due portieri per sopperire all'improvvisa assenza dei portieri Montanari e Traversa».

[14] Di tutto rilievo appare la decisione della Corte Federale n. CF23/2000A con la quale Daniele Pallaver veniva sanzionato con la sospensione di mesi nove per aver, nel contesto dell'incontro tra Hockey Club Merano e Hockey Club Alleghe, cagionato delle lesioni personali – alla mano e alla schiena – al giudice di linea Zanolli Stefano con una violenta carica da tergo. Nello specifico l'atleta, dopo aver preso una rincorsa di 60 metri, scaraventava lo Zanolli contro un armadio e poi a terra – stringendogli altresì il collo mentre era per terra –, e rivolgendogli offese verbali. Con la medesima decisione la Corte Federale sanzionava anche Giulio Pallaver – sospenso per tre mesi –, il quale, sempre nelle suddette circostanze di tempo e luogo, alzava il dito medio nei confronti del giudice di linea Zanolli e offendeva il giudice di linea Stefano La Mendola. Con decisione della Corte Federale n. CF23/2000C lo stesso Zanolli veniva sanzionato con la sospensione di quindici giorni perché, con comportamento scomposto – altercando con il marcatore Giulio Pallaver –, costringeva il collega La Mendola a trattenerlo energicamente. Peraltro, nell'agitazione, l'incolpato colpiva il La Mendola al petto.

[15] La Corte Federale con decisione n. CF01/2002 inibiva per 40 giorni l'allenatore Juricek Friedrich, il quale risolveva unilaterlmente il contratto e violava la clausola che gli impediva di allenare altre società.

[16] L'art. 1.5 Statuto FISG stabilisce che «*L'ignoranza o l'errata interpretazione dello Statuto e dei Regolamenti non possono essere da nessuno invocate quali scusanti dal momento dell'avvenuta pubblicazione sul sito federale. Le decisioni degli organi di giustizia sono pubblicate e conservate per un tempo adeguato sul sito internet istituzionale della Federazione in apposita collocazione di facile accesso e, in ogni caso, con link alla relativa pagine accessibile dalla home page*».

[17] In applicazione della norma, con decisione n. CF/2000A, la Corte Federale sanzionava sia l'accompagnatore responsabile della squadra di hockey su ghiaccio A.S. Mastini Varese Piero Patti, che la società stessa, per i danni cagionati dai componenti del team al palazzo del ghiaccio di Aosta. Nello specifico all'allenatore veniva inflitta la sanzione della sospensione di quindici giorni per esser venuto meno ai principi della lealtà, della proibità e della rettitudine sportiva, mentre la società veniva sanzionata con l'ammonizione a titolo di responsabilità oggettiva. Altra applicazione del principio in esame si rinviene nella decione n. CF29/2000A con cui la Corte Federale sanzionava la società Stilfes alla squalifica del campo da gioco per una giornata perché, nell'occasione di un incontro di hockey under 21, l'atleta Frei Franz Josef giocava sotto falso nome, segnatamente sotto il nome di Benedikter Thomas. Nell'ambito del medesimo procedimento, la Corte Federazle assolveva quest'ultimo,

Tesserati e affiliati - ai sensi dell'art. 2 comma 3 del Regolamento di Giustizia Sportiva - rispondono delle infrazioni commesse a titolo di dolo o colpa e i dirigenti muniti di legale rappresentanza delle società affiliate sono ritenuti corresponsabili, sino a prova contraria, degli illeciti disciplinari commessi dalle società medesime.

Gli affiliati sono responsabili dell'esposizione, in qualsiasi forma effettuata all'interno dell'impianto sportivo di scritte, simboli, emblemi o simili che siano espressione di violenza o di discriminazione razziale o territoriale. Sono responsabili inoltre per cori, grida e ogni altra manifestazione comunque espressione di violenza o di discriminazione razziale o territoriale. Il quinto comma dell'art. 2 del Regolamento di Giustizia Sportiva prevede che la responsabilità è attenuata laddove l'affiliato faccia quanto sia possibile per rimuovere scritte, simboli, emblemi o simili o per far cessare i cori e le manifestazioni di violenza o di discriminazione razziale o territoriale.

L'art. 3 del Regolamento di Giustizia Sportiva sancisce l'obbligo di denuncia e concede al Giudice la possibilità di condannare la parte soccombente che abbia proposto una lite temeraria al pagamento delle spese a favore dell'altra parte.

L'art. 4 prevede che il risultato sia quello conseguito sul campo di gara, sicché, se è accertato con provvedimento disciplinare che un risultato è stato condizionato da una frode o da un illecito sportivo, nessuno può trarre beneficio da esso.

Infine, è fondamentale ricordare che nel procedimento disciplinare vige il principio di atipicità della prova.

3. Illeciti e sanzioni

Le infrazioni, le sanzioni, la modalità di determinazione di queste ultime e le cause della loro estinzione sono trattate nel Titolo II del Regolamento di Giustizia, dagli articoli 5 e seguenti.

3.1 Le infrazioni disciplinari

Le condotte costituenti illecito disciplinare individuate dalla FISG sono molteplici.

L'articolo 6 del Regolamento di Giustizia sanziona l'inosservanza del vincolo di giustizia e l'articolo 7 condanna l'offesa alla dignità, al decoro ed al prestigio della Federazione e degli Organi Federali. Ampia è in tal senso la casistica di offese arrecate alla categoria arbitrale.[18]

---

condannava Frei Franz Josef alla squalifica per una giornata e condannava l'alccompagnatrice della squadra all'inibizione ad ogni attività federale per tre mesi per violazione degli articoli 1 e 3 del Regolamento di Giustizia.

[18] Con decisione n. CF08/2009, la Corte Federale infliggeva a Roberto Ongari, Presidente dell'affiliato HC Fassa, la sanzione disciplinare della sospensione da qualsivoglia attività federale per due mesi per aver rilasciato all'emittente Radio Studio Record frasi gravemente diffamatorie ed offensive nel confronti degli arbitri FISG e nello specifico nel confronti dei quattro arbitri dell'incontro Fassa-Alleghe disputato in data 5-3-2009 e del Presidente GAHG. Ancora, con decisione della Corte Federale

L'articolo 8 del Regolamento di Giustizia punisce la mancata comparizione personale, il rifiuto di atti e le false informazioni rese davanti agli Organi di Giustizia.

L'articolo 9 disciplina l'illecito sportivo e la frode sportiva, punendo «*ogni condotta, commissiva od omissiva, elusiva dei disposti contenuti nelle norme federali inerenti alla partecipazione all'attività federale. Commette frode sportiva anche chi elude la normativa in materia di affiliazione, riaffiliazione, tesseramento, cittadinanza o altra condizione personale ovvero quella relativa alla partecipazione alle assemblee federali ovvero quella relativa all'assunzione di cariche federali nonché chi viola la Legge 401/89. Commette illecito sportivo, in ogni caso, chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, nell'ambito di ogni attività federale. Commette illecito sportivo chiunque compie o consente che altri compiano, con qualsiasi mezzo, atti idonei ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a sé o ad altri un vantaggio*». L'articolo 10 definisce il doping quale illecito sportivo, richiamando le Norme Sportive Antidoping per il regolamento dei procedimenti di giustizia in tale materia.

L'articolo 11 del Regolamento di Giustizia sancisce il divieto di effettuare scommesse; l'art. 12 impone che le manifestazioni atipiche – se previste dal Regolamento di Settore – siano preventivamente autorizzare e che avvengano su impianti omologati. L'art. 13 sanziona il rifiuto di assoggettamento ai provvedimenti disciplinari esecutivi degli organi giudicanti, l'art. 14 punisce l'atleta che risulti contemporaneamente tesserato con più affiliati e l'art. 15 prescrive la violazione dei principi fondamentali stabiliti dall'art. 1 del Regolamento.

L'art. 16, norma di chiusura del Capo sulle Infrazioni, stabilisce che la giurisdizione e la competenza degli Organi di Giustizia si determina con riguardo allo status di tesseramento esistente al momento dell'infrazione o dell'illecito sportivo, a nulla rilevando i successivi mutamenti dello status medesimo. La disposizione prevede altresì che la sopravvenuta estraneità all'ordinamento federale da parte di

---

di Appello n. CFA110401 veniva confermata la sanzione inflitta all'allenatore Ronald Wayne Ivany, il quale rilasciava sul quotidiano Dolomiten dichiarazioni del seguente tenire: «*i nostri arbitri sono troppo poco professionali e hanno qualcosa contro di me o la mia squadra. Dalla vittoria della Coppa Italia hanno sempre fischiato contro di noi e hanno tentato di influire sul gioco o addirittura di deciderlo*». Pare opportuno riportare altresì una decisione assolutoria dalla violazione di cui all'art. 7 del Regolamento di Giustizia. Nel caso in esame, sempre l'allenatore Ronald Wayne Ivany – questa volta in qualità di allenatore dell'ASD Ritten Sport – rilasciava delle dichiarazioni pubblicate sul quotidiano Alto Adige del 10 gennaio 2009 nell'articolo intitolato "Ivany infiamma Bolzano", con cui affermava che «*sono quasi 30 anni che sono in Italia e posso dire che il 90% delle partite che ho giocato a Bolzano non sono state regolari*». Inoltre egli si riferiva alla classe arbitrale italiana definendola «*una delle peggiori al mondo*». La Corte assolveva l'incolpato dalla violazione dell'art. 7 perché le dichiarazioni diffamatorie nel caso in esame non investivano l'organo federale in senso stretto. La Corte Federale precisava che la norma *de qua* richiede, sotto il profilo materiale, la qualifica di Organo Federale in capo al soggetto passivo della condotta diffamatoria. Lo Statuto Federale delimita la classificazione degli Organi Federali alla categoria del gruppo arbitri ufficiali di gara, tesserati FISG in tale veste. Nel caso *de quo* si confermava la violazione dell'art. 1 comma 2 del Regolamento di Giustizia con riferimento ai principi di lealtà e correttezza sportiva, nonchè per l'offesa alla dignità e al decoro dell'intera classe arbitrale della FISG.

chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura non impedisce l'esercizio dell'azione disciplinare, ma sospende la prescrizione nonchè l'esecuzione della sanzione eventualmente irrogata.

3.2 Le sanzioni e la loro determinazione

L'art. 17 del Regolamento di Giustizia enumera le sanzioni che possono essere inflitte agli affiliati e tesserati dagli organi competenti, che sono: diffida;[19] ammenda;[20] squalifica agonistica;[21] squalifica del campo;[22] penalizzazione di punti nelle

[19] Art. 18 Regolamento di Giustizia «*La diffida consiste in un formale invito scritto rivolto al tesserato o all'affiliato ad astenersi, per l'avvenire, dal commettere altre infrazioni, con l'avvertimento che alla successiva infrazione della stessa natura sarà automaticamente applicata rispettivamente: la sospensione da ogni attività federale a tempo determinato per il tesserato; la squalifica del campo per l'affiliato; la sospensione del diritto di rappresentanza di affiliato o l'interdizione dalla carica di dirigente federale, a seconda dell'ambito in cui è stata commessa l'infrazione, per i dirigenti; la sospensione temporanea dell'attività per gli Ufficiali di Gara. La durata della sanzione inibitoria sarà commisurata alla gravità dell'infrazione*».

[20] Art. 19 Regolamento di Giustizia. «*L'ammenda è una sanzione pecuniaria che consiste nell'obbligo per l'affiliato o il tesserato di versare alla FISG una somma pari ad un minimo di Euro 50,00 e ad un massimo di Euro 6.000,00. L'ammenda all'affiliato è irrogata in caso di riscontrate violazioni di carattere amministrativo commesse in danno della FISG da parte del pubblico. L'ammenda all'affiliato è, altresì, irrogata per le seguenti infrazioni: offese e minacce verbali nei confronti degli ufficiali di gara o di tesserati; lancio di oggetti non contundenti sul campo di gara; invasione del campo di gara con intenti palesemente non aggressivi; tentativo di invasione del campo con intenti aggressivi; esposizione in qualsiasi forma effettuata all'interno dell'impianto sportivo, di scritte, simboli, emblemi o simili incitanti alla violenza od al razzismo da parte della societàa. mancata prova della richiesta di assistenza della Forza Pubblica nel caso di assenza della Forza Pubblica stessa, ove richiesta; infatti la Società ospitante ha l'obbligo di far constatare all'Ufficiale di gara prima dell'inizio della medesima, la presenza dei tutori dell'ordine pubblico, ed in loro assenza, dovrà esibire documentazione della richiesta alla gara;b. mancata adozione di idonee misure di sicurezza e di ordine pubblico atto a garantire l'incolumità degli atleti, degli ufficiali di gara e delle giurie nonché mancato rispetto dei Regolamenti Tecnici di Settore e delle Norme Organizzative Federali Annuali di Settore; c. inadeguatezza ed inagibilità del campo di gara e delle sue attrezzature accertate dall'ufficiale di gara;d. assenza del marcatore ufficiale, dei cronometristi ufficiali, dello speaker e del medico della società ospitante. L'ammenda può essere irrogata congiuntamente ad altri provvedimenti disciplinari allorché concorrano circostanze aggravanti*».

[21] Art. 21 Regolamento di Giustizia «*La sanzione consiste nell'inibizione dall'attività agonistica da una a 10 giornate di campionato o di altra competizione a squadre o individuale e comporta il divieto di iscriversi o essere iscritto a referto in qualsiasi gara per tutta la durata della sanzione*».

[22] Art. 22 Regolamento di Giustizia. «*La punizione è inflitta all'affiliato per le seguenti infrazioni ad esso ascrivibili commesse durante la gara o in un arco temporale compreso tra un'ora prima ed un'ora dopo la gara anche nelle adiacenze dell'impianto: qualora nel corso di una partita si verifichino fatti o incidenti tali da impedire il regolare svolgimento o ultimazione della gara; lancio di oggetti pericolosi per l'integrità fisica degli ufficiali di gara e dei partecipanti alla manifestazione agonistica; invasione del campo con intenti aggressivi; aggressione alle persone di cui al punto b); qualora una squadra si ritiri da un incontro o non si presenti deliberatamente sul campo di gioco per la disputa dell'incontro. La squalifica del campo di gara comporta l'obbligo di giocare, da un minimo di una giornata ad un massimo di*

competizioni a squadre;[23] perdita della gara;[24] retrocessione alla serie inferiore;[25] esclusione dell'affiliato dal campionato o da altre manifestazioni a calendario federale;[26] espulsione del tesserato dalla manifestazione;[27] esclusione dalla partecipazione all'attività internazionale;[28] retrocessione in classifica nelle

---

dieci giornate, su campo neutro regolamentare omologato per la categoria di campionato di appartenenza autorizzato dalla Commissione Tecnica Federale su proposta e totale responsabilità organizzativa dell'affiliato punito. La proposta deve pervenire alla Commissione Tecnica Federale (CTF) almeno 48 ore prima del primo incontro utile di campionato in cui dovrà essere scontata la squalifica. Ogni maggiore spesa derivante da tale sanzione va posta a carico dell'affiliato punito. Il sodalizio avversario ha diritto solo alle spese documentate per il maggior percorso chilometrico con mezzi pubblici con oneri a carico dell'affiliato soggetto alla squalifica. Per gli incontri di campionato di hockey di serie A e A2 il campo di gara neutro deve essere coperto. Per campo neutro deve intendersi il campo distante almeno 30 km. da quello squalificato e di appartenenza della Società punita. La C.T.F. esaminerà eventuali richiesta di deroga avanzate nello stesso termine di cui al comma precedente».

[23] Art. 24 Regolamento di Giustizia. *«La penalizzazione di uno o più punti (sino ad un massimo di cinque) nelle competizioni a squadre è inflitta per le seguenti infrazioni commesse durante la gara o immediatamente prima o dopo la stessa:qualora l'affiliato sia responsabile della non efficienza ed agibilità del campo di gara; qualora una squadra si ritiri da un incontro o non si presenti deliberatamente sul campo di gioco per la disputa dell'incontro;d. non corrisponda nei termini previsti le spese arbitrali disposte dalle Norme Organizzative Federali Annuali. La sanzione può essere irrogata congiuntamente ad altri provvedimenti disciplinari».*

[24] Art. 25 Regolamento di Giustizia. «*L'affiliato responsabile di fatti che abbiano influito in modo decisivo sullo svolgimento di una manifestazione agonistica, impedendone la regolare effettuazione sul piano dell'equità sportiva, è punito, oltrechè con le sanzioni di cui agli articoli precedenti, anche con la perdita della gara suddetta. Competente a decidere sulla sanzione della perdita della gara è il Giudice Sportivo, il quale è tenuto a trasmettere gli atti al Procuratore Federale per gli eventuali ulteriori provvedimenti disciplinari. Negli incontri di hockey, la squadra appartenente alla Società responsabile avrà partita persa per 0-5 o con il maggior scarto di punti conseguito sul campo. Qualora ad entrambe le squadre siano imputabili i fatti di cui al comma precedente, il provvedimento stesso dovrà essere adottato nei confronti di entrambe. Il Giudice Sportivo dovrà sanzionare con lo 0-5 o con il maggior scarto di reti conseguite sul campo la società di hockey che utilizzasse, in gara, un numero di atleti provenienti da Federazione straniera difforme dalla specifica normativa approvata dal Consiglio Federale e/o dagli eventuali principi emanati dal CONI in materia e/o comunque soggetti in posizione di tesseramento irregolari».*

[25] Art. 26 Regolamento di Giustizia. «*La retrocessione alla serie inferiore deve essere inflitta alla Società sanzionata con squalifiche del campo di gioco che nel corso del medesimo anno sportivo abbiano comportato complessive 10 giornate di squalifica».*

[26] Art. 27 Regolamento di Giustizia. *«L'esclusione dal campionato o da altra manifestazione consiste nel divieto per l'affiliato di prendere parte al campionato o alle manifestazioni, o dall'inibizione a proseguire gli stessi, per un periodo non inferiore a 15 giorni e non superiore a due anni. La sanzione dell'esclusione dal campionato o da altra manifestazione è inflitta per le seguenti infrazioni: frode o illecito sportivo; falso reiterato od aggravato; fatti che pongono in pericolo di vita i tesserati; recidiva di violazioni di cui all'art. 22 co. 1 lettera e)».*.

[27] Art. 28 Regolamento di Giustizia. *«La sanzione consiste nell'inibizione per il tesserato a proseguire la manifestazione cui sta prendendo parte».*

[28] Art. 29 Regolamento di Giustizia. *«Nei casi di violazioni disciplinari che interferiscono nei rapporti con federazioni estere, società straniere ovvero costituiscono violazione ai regolamenti internazionali od a disposizioni federali, alla società giudicata colpevole è inibita l'attività internazionale in territorio italiano e/o all'estero, ufficiale e/o amichevole per un periodo*

competizioni individuali;[29] confisca dei premi;[30] non assegnazione o revoca di un titolo;[31] sospensione da ogni attività federale a tempo determinato;[32] sospensione del diritto di rappresentanza di affiliato a carico dei dirigenti sociali;[33] interdizione temporanea dalla carica di dirigente federale;[34] inibizione temporanea dal ricoprire cariche federali;[35] inibizione perpetua dal ricoprire cariche federali;[36] sospensione temporanea dall'attività a carico degli Ufficiali di Gara;[37] cancellazione dagli Albi a carico degli Ufficiali di Gara;[38] inibizione al tesseramento;[39] radiazione;[40]

---

minimo di 2 mesi e massimo di 5 anni.. Nel caso di provvedimenti definitivi di carattere inibitorio comminati a carico di tesserati o affiliati FISG dagli organi di giustizia e disciplina delle competenti Federazioni Internazionali per accertata violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sportiva e, comunque, per ogni violazione che potrebbe essere riconducibile al Codice di Comportamento Sportivo approvato dal CONI, detta inibizione avrà efficacia ed esplicherà i suoi effetti anche in ambito nazionale previa mera presa d'atto da parte della Segreteria Generale la quale dovrà comunicare immediatamente al competente Organo di Giustizia federale il provvedimento inibitorio».

[29] Art. 30 Regolamento di Giustizia. «*La sanzione consiste nella retrocessione di una o più posizioni in classifica di un atleta nelle competizioni individuali».*

[30] Art. 31 Regolamento di Giustizia. *«La sanzione consiste nella non assegnazione o revoca dell'asseznazione dei premi conquistati in competizioni agonistiche. La confisca può essere totale o parziale».*

[31] Art. 32 Regolamento di Giustizia. «*La sanzione consiste nel non assegnare o revocare un titolo conquistato sul campo da parte di un tesserato o di un affiliato. La non assegnazione o revoca del titolo comporterà quale conseguenza anche la non assegnazione degli eventuali voti plurimi relativi».*

[32] Art. 33 Regolamento di Giustizia. «*La sospensione è a tempo determinato ed ha durata minima di 10 giorni e massima di anni due. Il tesserato sospeso non può per tutta la sua durata partecipare in alcuna veste all'attività federale. Agli atleti che non aderiscono alle convocazioni delle varie squadre nazionali, senza validi e giustificati motivi, verrà inflitta una squalifica di almeno tre mesi. L'eventuale indisponibilità fisica del tesserato dovrà essere valutata dalla Commissione Medica Federale o da chi da essa delegato. L'inottemperanza alla convocazione ascrivibile a ragioni diverse dovrà, in via straordinaria, essere preventivamente autorizzata dalla Commissione Tecnica di Specialità competente».*

[33] Art. 34 Regolamento di Giustizia. «*La sanzione consiste nella sospensione a carico dei dirigenti sociali dal diritto di rappresentare affiliati, ai fini federali, per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a due anni».*

[34] Art. 35 Regolamento di Giustizia. «*La sanzione consiste nell'inibizione, a carico dei dirigenti federali in carica, dal ricoprire cariche federali per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a due anni*».

[35] Art. 36 Regolamento di Giustizia. *«La sanzione consiste nel divieto di ricoprire cariche federali per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno. L'inibizione può essere relativa ad una od a tutte le cariche».*

[36] Art. 37 Regolamento di Giustizia. «*La sanzione consiste nel divieto permanente di ricoprire cariche federali».*

[37] Art. 38 Regolamento di Giustizia. «*La sanzione consiste nell'inibizione, a carico degli Ufficiali di Gara, dall'esercitare la relativa funzione per un periodo non inferiore a 15 giorni e non superiore ad un anno».*

[38] Art. 39 Regolamento di Giustizia. «*La sanzione consiste nell'inibizione perpetua dall'esercitare la funzione di Ufficiale di gara con cancellazione dagli Albi».*

[39] Art. 40 Regolamento di Giustizia. «*La sanzione consiste nell'inibizione al richiedere il tesseramento alla FISG in qualunque categoria per coloro i quali, in costanza di tesseramento,*

inadempimento delle sanzioni pecuniarie.

Le sanzioni sono immediatamente esecutive dopo la notifica del dispositivo del provvedimento e la presentazione o la pendenza di un qualsiasi mezzo di gravame non sospende l'esecutività della decisione.[41]

Nella determinazione della sanzione, l'Organo competente deve considerare la gravità dell'infrazione, desumendola da ogni elemento di valutazione in suo possesso ed in particolare dalla natura, dalla specie, dai modi, dal tempo e dal luogo dell'azione od omissione, nonchè dall'intensità dell'atteggiamento psicologico.[42]

L'art. 43.7 del Regolamento di Giustizia prevede che «*l'affiliato ed il tesserato che compiano atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere infrazioni o che ne sono responsabili sono puniti, se l'azione non si compie o se l'evento non si verifica, con sanzione punitiva ridotta da un terzo fino a due terzi. Se volontariamente desistono dall'azione soggiacciono soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sé una infrazione diversa. Se volontariamente impediscono l'evento soggiacciono alla pena stabilita per l'infrazione tentata diminuita da un terzo alla metà*».

---

si sono resi responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile ma si sono sottratti all'esecuzione della sanzione non rinnovando il tesseramento. L'inibizione avrà durata pari a quella della sanzione».

[40] Art. 41 Regolamento di Giustizia. *«La radiazione consiste nell'esclusione dell'affiliato o del tesserato dagli Albi federali. L'affiliato ed il tesserato radiati vengono segnalati al CONI ed alle altre Federazioni sportive nazionali».*

[41] Così prevede l'art. 42 del Regolamento di Giustizia. La norma prevede altresì che «*il Giudice dell'appello, su istanza di parte, ove sussistono gravissimi motivi, può disporre la sospensione dell'esecuzione, se l'affiliato o il tesserato preannuncia o presenta ricorso entro le ore 12 del giorno successivo alla notifica dando dimostrazione dell'avvenuto pagamento della prescritta tassa. Nel settore hockey, tale normativa non si applica a sanzioni conseguenti a penalità di partita, in quanto il ritiro del cartellino del giocatore costituisce immediata sospensione da qualsiasi attività. Le squalifiche a giornate di gara dovranno essere scontate esclusivamente nell'ambito della manifestazione nella quale sono state irrogate, ad eccezione della squalifica a tempo determinato che sospende da ogni attività federale. Le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nell'anno sportivo in cui sono state comminate, debbono essere scontate, sia pure per il solo residuo, nell'anno sportivo successivo anche nel caso in cui il tesserato colpito dalla sanzione abbia cambiato società o categoria. La squalifica si deve intendere scontata solo nel caso che l'incontro venga omologato. La partita sospesa e da recuperare non può essere considerata valida al fine della squalifica. Il giocatore punito deve scontare la sanzione disciplinare nell'incontro immediatamente successivo a quello sospeso come da calendario».*

[42] Art. 43 Regolamento di Giustizia. La medesima norma stabilisce che «*la qualifica di dirigente federale, di affiliato, di ufficiale di gara, deve essere sempre valutata come circostanza aggravante; la stessa valutazione deve essere fatta nei confronti dei tesserati chiamati per l'occasione a svolgere funzioni di Ufficiale di gara. Le sanzioni pecuniarie, che possono essere inflitte da sole o cumulativamente con sanzioni di altra specie, non possono essere determinate in misura inferiore a Euro 50 ed in misura superiore a Euro 6.000,00. Le sanzioni inibitorie temporanee non possono essere determinate in misura inferiore a sette giorni consecutive ed in misura superiore a cinque anni. Tali criteri di determinazione della misura delle sanzioni sono inderogabili».*

Le circostanze aggravanti e attenuanti sono indicate rispettivamente dagli articoli 44[43] e 46[44] Regolamento di Giustizia, e gli articoli 45,[45] 47[46] e 48[47] disciplinano il concorso di più circostanze. L'art. 49 indica come devono essere valutate le circostanze dal Giudice: le attenuanti o le circostanze che escludono le sanzioni sono valutate a favore del responsabile anche se non conosciute o ritenute inesistenti, le aggravanti invece sono valutate a carico dei soggetti responsabili solo se conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa. Nei casi di concorso di persone nell'infrazione, le circostanze sono valutate soltanto riguardo al soggetto a cui si riferiscono.

L'art. 50 disciplina gli aumenti di pena dei casi di recidiva[48] e l'art. 51

---

[43] Art. 44 Regolamento di Giustizia. «*La sanzione disciplinare è aggravata quando dai fatti accertati emergono a carico dei responsabili una o più delle seguenti circostanze:(a. aver commesso il fatto con abuso dei poteri o violazione dei doveri derivanti o conseguenti all'esercizio delle funzioni proprie del colpevole; aver danneggiato persone o cose; aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali di qualsiasi genere, ovvero a recare danni all'organizzazione;aver agito per motivi futili o abietti; avere, nel corso del procedimento disciplinare, anche solo tentato di inquinare le prove; aver commesso il fatto a mezzo della stampa o di altro mezzo di diffusione, comportante dichiarazioni lesive della figura e dell'autorità degli organi delle istituzioni federali o di qualsiasi altro tesserato; aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità; avere l'infrazione determinato o concorso a determinare una turbativa violenta dell'ordine pubblico; aver aggravato o tentato di aggravar le conseguenze dell'illecito commesso; aver commesso l'illecito per eseguirne od occultarne un altro ovvero per conseguire od assicurare a sé o ad altri un vantaggio*».

[44] Art. 46 Regolamento di Giustizia. «*La sanzione disciplinare è attenuata quando dai fatti accertati emerga a favore dei responsabili una o più delle seguenti circostanze: l'aver agito per motivi di particolare valore morale e sociale; l'aver agito in stato d'ira determinato da una fatto ingiusto altrui; l'aver concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o l'omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa; l'avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno; l'essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere od attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell'infrazione. Possono prendersi in considerazione circostanze diverse da quelle sopra elencate qualora il Giudice le ritenga tali da giustificare una diminuzione di pena*».

[45] Art. 45 Regolamento di Giustizia. «*Se concorrono più circostanze aggravanti si applica la sanzione stabilita per la circostanza più grave, ma l'organo giudicante può aumentarla. In ogni caso gli aumenti non possono superare il triplo del massimo previsto. Quando ricorre una sola circostanza aggravante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa viene aumentata sino ad un terzo*».

[46] Art. 47 Regolamento di Giustizia. «*Se concorrono più circostanze attenuanti si applica la sanzione meno grave stabilita per le predette circostanze, ma l'organo giudicante può diminuirla. In ogni caso la sanzione non può essere applicata in misura inferiore ad un quarto. Quando ricorre una sola circostanza attenuante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa può essere diminuita in misura non eccedente un terzo*».

[47] Art. 48 Regolamento di Giustizia. «*Il Giudice che ritenga contemporaneamente sussistenti circostanze aggravanti ed attenuanti di un'infrazione deve operare tra le stesse un giudizio di equivalenza o di prevalenza. Nel caso in cui ritenga prevalenti le aggravanti tiene conto solo di queste; nel caso contrario tiene conto solo di quelle attenuanti. In caso di equivalenza si applica la sanzione che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna circostanza attenuante od aggravante*».

[48] Art. 50 Regolamento di Giustizia. «*Chi, dopo essere stato condannato per un'infrazione ne commette un'altra può essere sottoposto ad un altro aumento fino ad un terzo della pena da*

prevede l'istituzione presso la FISG del Casellario Federale,[49] nel quale devono essere trascritti tutti i provvedimenti disciplinari definitivi emessi nei confronti degli affiliati e delle persone fisiche.

3.3 Le cause di estinzione di infrazioni e sanzioni

Le cause di estinzione delle infrazioni disciplinari sono la prescrizione[50] e l'amnistia.[51]

---

infliggere per il nuovo reato. La pena può essere aumentata fino alla metà: se la nuova infrazione è della stessa indole; se la nuova infrazione è stata commessa nei cinque anni dalla condanna precedente; se la nuova infrazione è stata commessa durante o dopo l'esecuzione della pena ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena. Qualora concorrano più circostanze tra quelle indicate nei numeri precedenti l'aumento della sanzione può essere sino alla metà. Se il recidivo commette un'altra infrazione l'aumento della pena nel caso previsto dal primo comma del presente articolo può essere sino alla metà e nei casi previsti sub a) e sub b) e sub c) del secondo comma può essere sino a due terzi. In nessun caso l'aumento della sanzione per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultanti dalle condanne precedenti alla corte della nuova infrazione. Rientra nel potere discrezionale del Giudice decidere se irrogare o meno nel caso concreto gli aumenti di pena previsti per la recidiva. La contestazione della recidiva è obbligatoria. La recidiva è inapplicabile a quelle condanne nei cui confronti sia intervenuto provvedimento di riabilitazione».

[49] Art. 51 Regolamento di Giustizia. «*E' istituito presso la Federazione Italiana Sport del Ghiaccio, anche con modalità telematiche, il Casellario Federale dei precedenti disciplinari nel quale debbono essere trascritti tutti i provvedimenti disciplinari definitivi emessi sia nei confronti di affiliati che di persone fisiche. La FISG è tenuta ad effettuare l'inserimento del provvedimento nel Registro delle Sanzioni Disciplinari dell'Ordinamento Sportivo istituito presso il CONI, entro 5 giorni dalla data in cui lo stesso è passato in giudicato, se trattasi di decisione definitiva a carattere disciplinare, ed entro 5 giorni dalla sua emissione in materia di doping*».

[50] Art. 50 Regolamento di Giustizia. «*Il potere di sanzionare i fatti disciplinarmente rilevanti si estingue quando il Procuratore federale non lo eserciti entro i termini di prescrizione. La prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui occorre il fatto disciplinarmente rilevante. L'esercizio dell'azione disciplinare interrompe la prescrizione. Fermo quanto previsto dall'art. 44 comma 5 del codice di giustizia sportiva, il diritto di sanzionare si prescrive entro: il termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative allo svolgimento della gara; il termine della sesta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni in materia gestionale ed economica; il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative alla alterazione dei risultati di gare, competizioni o campionati(; il termine della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, in tutti gli altri casi. I termini di prescrizione nei confronti di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura decorrono dal giorno successivo a quello in cui è assunta la posizione rilevante nell'ordinamento federale. La sopravvenuta estraneità all'ordinamento federale da parte di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura non impedisce l'esercizio dell'azione di disciplina ma sospende la prescrizione finché non sia nuovamente acquisita posizione rilevante nell'ordinamento sportivo. La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato».*

[51] Art. 54 Regolamento di Giustizia «*L'amnistia è un provvedimento di clemenza generale, emesso dal C.F.; estingue l'infrazione e, se vi è stata irrogazione di sanzione, ne fa cessare l'esecuzione. L'amnistia fa altresì cessare le sanzioni accessorie. Nel concorso di più infrazioni l'amnistia si*

La prescrizione decorre dal giorno in cui si realizza il fatto disciplinarmente rilevante, si interrompe con l'esercizio dell'azione disciplinare ed è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato. L'amnistia è un provvedimento di clemenza generale che estingue l'infrazione e, laddove sia stata irrogata una sanzione, ne fa cessare l'esecuzione. Il provvedimento di amnistia non è applicabile nei confronti delle sanzioni per violazioni delle Norme Sportive Antidoping.

L'indulto[52] e la grazia[53] sono cause di estinzione delle squalifiche o delle inibizioni sportive e sono anch'esse precluse se riferite a violazioni delle Norme Antidoping.

La riabilitazione, su cui decide la Corte Federale di Appello su richiesta dell'affiliato o del tesserato, è causa di estinzione delle sanzioni accessorie e di ogni altro effetto della condanna.[54]

---

applica alle singole infrazioni per le quali è concessa. L'amnistia può essere sottoposta a condizioni e ad obblighi. Essa non si applica ai recidivi salvo che il relativo provvedimento disponga diversamente.(L'estinzione dell'infrazione per effetto dell'amnistia è limitata a quelle commesse a tutto il giorno precedente la data del provvedimento, salvo che questo stabilisca una data diversa. Il provvedimento di amnistia non è applicabile nei confronti delle sanzioni per violazioni delle Norme Sportive Antidoping».

[52] Art. 55 Regolamento di Giustizia. *«L'indulto è un provvedimento di clemenza generale, emesso dal Consiglio Federale; condona, in tutto o in parte, la sanzione irrogata o la riduce o la commuta in altra sanzione meno grave di quella originariamente irrogata. L'indulto non estingue le sanzioni accessorie, salvo che il provvedimento disponga diversamente; nel concorso di più infrazioni si applica una sola volta dopo aver cumulato le sanzioni. L'efficacia dell'indulto è limitata alle infrazioni commesse a tutto il giorno precdente la data del provvedimento, salvo che questo stabilisca una data diversa. L'indulto può essere sottoposto a condizioni o ad obblighi. Non si applica ai recidivi salvo che il provvedimento disponga diversamente. Il provvedimento di indulto non è applicabile nei confronti delle sanzioni per violazioni delle Norme Sportive Antidoping».*

[53] Art. 56 Regolamento di Giustizia. «*La grazia è un provvedimento di clemenza "ad personam", emesso dal Presidente Federale; estingue, in tutto o in parte, la sanzione irrogata o la commuta in altra meno grave. La grazia può essere concessa purché risulti scontata almeno la metà della sanzione irrogata e che la stessa non sia stata comminata per violazione delle Norme Sportive Antidoping. In caso di radiazione, la grazia può essere concessa purché siano trascorsi cinque anni dall'irrogazione della sanzione definitiva. Condona in tutto o in parte la sanzione irrogata o la commuta in altra più lieve; non estingue le sanzioni accessorie, salvo che il provvedimento disponga diversamente. Il provvedimento può essere adottato solo su domanda scritta dell'interessato, inviata per raccomandata con avviso di ricevimento o mezzo equipollente ed indirizzata al Presidente federale; non è dovuta alcuna tassa. La concessione della grazia ha efficacia dal giorno della pubblicazione sul sito federale».*

[54] Art. 90 del Regolamento di Giustizia. *«La Corte Federale di Appello, su richiesta dell'affiliato o del tesserato interessati, decide inappellabilmente sulla riabilitazione. La convocazione e l'audizione della parte istante avviene se richiesta e ove risulta assolutamente necessaria. La riabilitazione estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna. La riabilitazione è concessa quando siano decorsi 3 anni dal giorno in cui la sanzione principale sia (stata eseguita o si sia in altro modo estinta e il condannato abbia dato prove effettive e costanti di (buona condotta. L'istanza di riabilitazione contiene tutti gli elementi dai quali può desumersi la sussistenza delle (condizioni di cui al precedente comma. La C.F.A. acquisisce tutta la documentazione necessaria all'accertamento del concorso dei suddetti requisiti. La C.F.A. si pronuncia entro il termine di 60 giorni dal ricevimento dell'istanza. La decisione deve*

4. *Gli Organi di Giustizia*

La Giustizia della FISG è amministrata dagli Organi di Giustizia previsti dallo Statuto. I Giudici sportivi devono essere terzi ed impaziali e svolgere il loro mandato quadriennale in piena autonomia. Essi sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa o agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine ai processi in corso o a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione.[55]

L'art. 62 del Regolamento di Giustizia prevede i casi di incompatibilità del Giudice per atti compiuti nel procedimento: chi esercita funzioni di Procuratore Federale, di difensore di una parte, di testimone o ha proposto denuncia non può esercitare nel medesimo procedimento l'ufficio del Giudice. Inoltre non possono, nello stesso procedimento, esercitare funzioni, anche separate o diverse, Giudici che sono tra loro congiunti o parenti.[56]

Agli articoli 63[57] e 64[58] del Regolamento di Giustizia sono rispettivamente

---

essere depositata entro 15 giorni dalla pronuncia presso la Segreteria degli organi di giustizia che provvede alla trascrizione nel casellario federale. Provvede inoltre nel termine di 7 giorni a darne comunicazione all'istante a mezzo raccomandata a.r. o mezzo equipollente. Se la richiesta è respinta per difetto del requisito della buona condotta, essa non può essereriproposta prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di rigetto. 8. La sentenza di riabilitazione è revocata di diritto se il soggetto riabilitato commette entro 7 anni unainfrazione per la quale venga comminata la sospensione per un tempo non inferiore a due anni o la radiazione o nell'ipotesi in cui venga condannato per l'uso di sostanze o di metodi dopanti. Decide sulla revoca la C.F.A. su ricorso del Procuratore Federale, comunicato all'interessato, qualora essa non sia stata disposta dal Giudice che commina la nuova condanna».

[55] Art. 57 Regolamento di Giustizia.

[56] L'art. 62.1 del Regolamento di Giustizia prevede, inoltre, che *«non determina alcuna incompatibilità l'aver pronunciato o concorso a pronunciare deliberazione in seguito a richiesta di sospensione cautelare».*

[57] Art. 63 Regolamento di Giustizia. «*Il Giudice deve astenersi: a. se ha interesse nel procedimento o se alcuna delle parti è debitore o creditore di lui, del coniuge o dei figli; b. se è tutore, curatore, procuratore o datore di lavoro di una delle parti ovvero se il difensore, procuratore o curatore di una di dette parti è prossimo congiunto di lui o del coniuge; c. se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio delle funzioni di giudice; se vi è inimicizia grave fra lui o un suo prossimo congiunto e una delle parti; se esistono altre gravi ragioni di convenienza; se alcuno dei prossimi congiunti di lui o del coniuge è offeso o danneggiato dall'infrazione; se un suo parente prossimo o del coniuge svolge o ha svolto funzioni di Procuratore Federale. decide senza formalità di procedura sentito il parere vincolante degli altri componenti. La dichiarazioni di astensione sono presentate al Presidente della Corte Federale di Appello che decide senza formalità di procedura sentito il parere vincolante degli altri component. Sulla dichiarazione di astensione del Presidente della Corte Federale di Appello decide il Presidente del Tribunale federale sentito il parere vincolante degli altri componenti. Se la dichiarazione di astensione è accolta il giudice non può compiere alcun atto del procedimento. Il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione dichiara se ed in quale parte gli atti compiuti precedentemente dal giudice astenuto conservano efficacia. Il giudice astenuto è sostituito con altro giudice dello stesso ufficio. Qualora tale sostituzione non sia possibile si procede alla cooptazione ad hoc di un giudice appartenente all'organo di competenza immediatamentesuperiore. In tale ultima ipotesi se la sostituzione*

enumerati i casi di astensione e ricusazione del Giudice.

4.1 Il Procuratore Federale

Il Procuratore Federale è titolare dell'Ufficio della Procura ed esercita le funzioni inquirenti e requirenti davanti agli Organi di Giustizia Sportiva, con esclusione dei casi in cui le controversie sono attribuite alla Procura del CONI per le violazioni delle norme in tema di doping. Le funzioni sono svolte dal Procuratore Federale, direttamente e/o per il tramite del Sostituto Procuratore, al quale il Procuratore Federale può delegare le proprie funzioni.

La Procura ha il compito di svolgere d'uffico, su denuncia o su richiesta, tutte le indagini tendenti ad accertare irregolarità, atti lesivi del principio della lealtà sportiva e violazioni delle norme regolamentari o statutarie.[59]

L'art. 68 del Regolamento di Giustizia prevede che il Procuratore Federale e il Sostituto Procuratore Federale siano nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente e scelti tra i soggetti dichiarati idonei dalla Corte Federale di Garanzia o in assenza di questa da quella CONI, per la durata di un quadriennio e l'incarico

---

riguarda un membro della Corte Federale di Appello si procede alla cooptazione ad hoc di un Giudice appartenente al Tribunale federale».

[58] Articolo 64 Regolamento di Giustizia «*Il giudice può essere ricusato dalle parti: nei casi previsti dall'art. 63 comma 1; se nell'esercizio delle funzioni e prima che sia pronunciata sentenza, egli ha manifestato il proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione. L'istanza di ricusazione deve essere presentata prima del compimento dell'atto da parte del giudice. Se la causa di ricusazione è divenuta nota solo successivamente l'istanza deve essere presentata entro due giorni dalla consapevolezza. Se la consapevolezza matura nel corso di un'udienza l'istanza è presentata prima della conclusione dell'udienza medesima.. L'istanza di ricusazione è, a pena di inammissibilità, presentata per iscritto con l'indicazione dei motivi ed eventuali documenti al Presidente della Corte Federale che decide con provvedimento motivato sentito il parere vincolante degli altri componenti. L'istanza di ricusazione contro il Presidente della Corte Federale di Appello è presentata al Presidente del Tribunale federale. Le formalità richieste sono quelle di cui al precedente comma. Non è ammessa la ricusazione del giudice chiamato a decidere sulla ricusazione. L'istanza di ricusazione si considera come non proposta quando il giudice, anche successivamente ad essa, dichiara di astenersi e l'astensione è accolta. Se l'istanza di ricusazione è accolta il giudice non può compiere alcun atto del procedimento. Il provvedimento che accoglie la dichiarazione di ricusazione dichiara se ed in quale parte gli atti compiuti precedentemente dal giudice ricusato conservano efficacia. Il giudice ricusato è sostituito da altro giudice dello stesso ufficio. Qualora tale sostituzione non sia possibile si procede alla cooptazione ad hoc di un giudice appartenente all'organo di competenza immediatamente superiore.In tale ultima ipotesi se la sostituzione riguarda un membro della Corte Federale di Appello si procede alla cooptazione ad hoc di un Giudice appartenente al Tribunale federale. Il Procuratore Federale non può essere ricusato ma ha l'obbligo di astenersi quando esistano gravi ragioni di convenienza*».

[59] L'art. 65 prevede altresì che «*il Procuratore federale ha facoltà di astenersi quando sussistono gravi ragioni di convenienza. L'autorizzazione all'astensione è data dal Procuratore generale dello sport. La Procura Federale ha il compito ed il dovere di svolgere le inchieste e le istruttorie nei casi in cui l'Organo di giustizia ritenga di trasmettere gli atti per un supplemento di istruttoria necessario all'esercizio delle proprie competenze, ovvero in ordine ad eventuali trasgressioni emerse in sede di giudizio non rientranti fra le competenze del predetto organo di giustizia».*

può essere rinnovato per non più di due volte.

La Procura Federale assicura l'osservanza delle linee guida adottate da quella Generale dello Sport istituita presso il CONI al fine di prevenire impedimenti o difficoltà nell'attività di indagine e partecipa alle riunioni da quest'ultima convocate a tal fine.

La Procura Federale accoglie l'eventuale invito della Procura Generale dello Sport ad aprire un'indagine formulato su segnalazioni di affiliati e tesserati.[60]

4.2 Il Giudice Unico Sportivo

Il Giudice Sportivo (di seguito GUS) pronuncia - così come previsto dall'art. 76 del Regolamento di Giustizia[61] - in prima istanza su tutte le questioni connesse allo

[60] Ai sensi dell'art. 69 del Regolamento di Giustizia, «*la Procura Generale dello sport può disporre, per atto motivato sottoscritto dal Procuratore generale, l'avocazione nei casi previsti dall'art. 12 ter dello Statuto del Coni. La motivazione deve dare conto delle ragioni specifiche per le quali la proroga del termine per le indagini richiesta dal Procuratore Federale non appare misura adeguata, ovvero della sussistenza di una omissione che espone a concreto pregiudizio la conclusione dell'azione disciplinare. L'avocazione non può essere disposta se non dopo che la Procura Generale dello Sport abbia invitato il Procuratore Federale ad adottare, entro un termine ragionevole, specifiche iniziative o concrete misure ovvero, in generale, gli atti in difetto dei quali il procedimento può essere avocato. Nel caso di superamento della durata stabilita per le indagini preliminari, la Procura generale dello Sport, con tale invito, può rimettere in termini il Procuratore federale per un tempo ragionevole e comunque non superiore a venti giorni, ove ritenga utilmente praticabili nuovi atti. In tutti i casi in cui è disposta l'avocazione il Procuratore Generale dello Sport applica un Procuratore Nazionale dello sport alla Procura Federale per la trattazione del procedimento della cui avocazione si tratta. L'applicazione può essere altresì disposta, su richiesta del Procuratore Federale interessato, quando sussistono protratte vacanze di organico ovvero specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali che, anche per la particolare complessità di determinati affari o per l' esigenza di assicurare che il loro trattamento sia eseguito a cura di persona dotata di specifiche esperienze e competenze professionali, possano compromettere l' utile esercizio dell'azione disciplinare. In tali casi, l'applicazione comporta una coassegnazione del procedimento tra il Procuratore Federale e il Procuratore Nazionale dello sport in applicazione. Il Procuratore federale ha il dovere di collaborare con la procura antidoping del Coni nonchè con l'Ufficio del Pubblico Ministero. Il Procuratore federale, se durante le indagini rileva che l'illecito appartiene alla competenza della procura antidoping del Coni trasmette senza indugio gli atti all'ufficio competente.. In caso di conflitto su segnalazione del Procuratore che manifesta l'intendimento di declinare ulteriormente la competenza decide senza ritardo la Procura Generale dello sport dandone comunicazione agli uffici interessati*».

[61] Si veda altresì l'art. 37 dello Statuto FISG, che prevede «*il Consiglio Federale nomina, con i criteri di cui all'art. 36 co. V, per l'intero quadriennio olimpico il Giudice Unico Sportivo (GUS) ed uno o più sostituti. Il Giudice Unico Sportivo è organo monocratico giudicante di primo grado ed ha competenza a decidere in prima istanza sulle sanzioni relative alle infrazioni di natura tecnico-regolamentare commesse dai tesserati nel corso di manifestazioni a calendario federale, con esclusione dei fatti che investono decisioni tecnico-disciplinari devolute all'esclusiva discrezionalità degli Arbitri di Hockey e degli Ufficiali di gara a norma dei regolamenti tecnici specifici. Il Giudice Unico Sportivo assume le proprie decisioni, senza udienza e con immediatezza, sulla scorta degli atti trasmessi dagli Arbitri di Hockey e dagli Ufficiali di Gara. Il GUS giudice sportivo può espletare istruttoria in ordine agli accadimenti*

svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di competenza del Direttore di gara adottate in campo, e, in particolare, su quelle relative alla regolarità delle gare e l'omologazione dei relativi risultati; la regolarità dei campi o impianti e delle relative attrezzature; la regolarità dello status e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara; i comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara; ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara.

Il GUS assume le proprie decisioni *de plano* e con immediatezza, sulla scorta degli atti trasmessi dagli Arbitri di Hockey e dagli Ufficiali di Gara. Tuttavia, può espletare l'istruttoria in ordine agli accadimenti occorsi durante le manifestazioni sportive.

Le decisioni del GUS sono immediatamente esecutive ed è sempre ammesso reclamo alla Corte Sportiva di Appello.

4.3 Il Tribunale Federale e Corte Sportiva di Appello

Il Tribunale Federale e Corte Sportiva di Appello[62] resta in carica per 4 anni e delibera, ai sensi dell'art. 81 del Regolamento di Giustizia, «*quale Tribunale Federale, in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento federale in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice Sportivo nazionale; quale Corte Sportiva di Appello,(in secondo grado sui reclami proposti avverso le pronunce del Giudice sportivo o le istanze di ricusazione di questo. Ferma la distinzione funzionale e l'autonomia dei rispettivi procedimenti, il Tribunale Federale e la Corte Sportiva di Appello giudicano comunque in composizion collegiale e col numero di tre componenti*[63]».

---

occorsi durante le manifestazioni sportive. Le decisioni del Giudice Unico Sportivo sono immediatamente esecutive. Avverso le sue decisioni è sempre ammesso reclamo alla Corte sportiva di appello».

[62] Si veda altresì l'art. 38 dello Statuto FISG, a norma del quale «*il Tribunale federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento federale in relazione ai quali non sia stato instaurato nè risulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice sportivo nazionale. Le decisioni adottate dal Giudice sportivo potranno essere impugnate, con reclamo, avanti al Tribunale Federale in funzione di Corte sportiva d'appello. I componenti dell'unico organo di giustizia costituito dal Tribunale Federale e Corte sportiva di appello, con rispettiva competenza per le funzioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono nominati con le modalità di cui all'art. 36 co. V in numero complessivo non superiore a 5. Essi durano in carica 4 anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte. il consiglio federale, nel limite numerico già stabilito, indica altresì colui che svolge le funzioni di Presidente, di membro effettivo e di supplente. Ferma la distinzione funzionale e l'autonomia dei rispettivi procedimenti il Tribunale federale e la Corte sportiva d'Appello giudicano comunque in composizione collegiale e con il numero invariabile di tre componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia l'obbligo di astensione ovvero si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione. I procedimenti sono regolati dalle disposizioni del Regolamento di giustizia».*

[63] La medesima disposizione prevede altresì che «*in caso di impedimento o di assenza del Presidente*

4.4 La Corte Federale di Appello

La Corte Federale di Appello, secondo quanto previsto dall'art. 82 del Regolamento di Giustizia, delibera in secondo grado sui reclami proposti avverso le decisioni del Tribunale federale o le istanze di ricusazione di questo. La Corte federale di Appello[64] giudica in composizione collegiale con un numero invariabile di tre componenti. E' competente a deliberare nei procedimenti per revisione, per la concessione della riabilitazione,[65] decide sulle dichiarazioni di astensione presentate dai Giudici e nei casi in cui vengono sollevati conflitti di competenza.[66]

---

ne assume le funzioni il membro più anziano di carica, in subordine il più anziano di età. Le decisioni in ogni caso sono prese a maggioranza. La Corte sportiva d'appello può avvalersi di un rappresentante del settore arbitrale ai fini tecnico - regolamentari.Le funzioni della corte sportiva d'Appello sono esercitate dal Tribunale Federale. Le decisioni adottate in secondo grado dalla Corte Sportiva d'Appello sono definitive per l'ordinamento federale». In relazione alla competenza del Tribunale Federale, l'art. 84 stabilisce che «*il Tribunale Federale giudica in prima istanza, stabilendo le relative sanzioni, su: a) tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice Sportivo; b) atto di deferimento del Procuratore Federale per le violazioni della vigente normativa federale, del Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI ed in materia di lealtà e correttezza sportiva, in materia di illecito sportivo e in materia di scommesse riferito a società e tesserati, ivi compresi gli ufficiali di gara*».

[64] Art. 39 Statuto FISG. «*La Corte di Appello Federale (CAF) è nominata dal Consiglio Federale con le modalità di cui all'art. 36 co. V ed è composta da un Presidente, due componenti effettivi e due supplenti. Essi durano in carica 4 anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte. Le decisioni sono valide se prese a maggioranza e con la presenza di almeno tre membri. Del collegio non può far parte alcun componenti che abbia obbligo di astensione o si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento di attività di istruzione o trattazione. E' competente per il giudizio di impugnazione delle decisioni del Tribunale federale, previo reclamo della parte interessata. La Commissione risolve i conflitti di competenza fra i diversi organi federali, è competente in materia di revisione e riabilitazione. Decide, altresì, su qualsiasi controversia insorta in relazione alla presentazione delle candidature, al riconoscimento ed all'esercizio del diritto di voto nelle Assemblee ed è competente per i ricorsi avverso la validità delle Assemblee nazionali secondo le modalità e nei termini fissati dal Regolamento di Giustizia*».

[65] L'art. 82 prevede altresì che in caso di impedimento o di assenza del Presidente ne assume le funzioni il membro più anziano di carica o di età e che le decisioni della Corte federale di appello sono prese a maggioranza.

[66] L'art. 60 del Regolamento di Giustizia prevede che «*l'incompetenza per materia è rilevata, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento. Se il giudice ritiene che il procedimento appartenga alla competenza di altro giudice, dichiara, con provvedimento motivato, la propria incompetenza e ordina la trasmissione degli atti al Procuratore Federale. Chiunque ne abbia interesse sottopone all'esame della Corte Federale di Appello l'esistenza di conflitti positivi di competenza, sussistenti quando più giudici, di diversa competenza per materia, non si siano dichiarati incompetenti in relazione alla medesima questione. Prima della soluzione del conflitto di competenza il procedimento è sospeso. Le prove assunte dal giudice incompetente non sono utilizzabili. La decisione della Corte sul conflitto di competenza è inappellabile*».

5. Il Procedimento disciplinare

Il procedimento disciplinare - come si evince da alcune delle norme sopra riportate - presenta forti analogie con il processo penale. A mero titolo esemplificativo, si pensi all'art. 73 del Regolamento di Giustizia,[67] che concede, alla stregua degli articoli 391 bis e seguenti del c.p.p., la facoltà al difensore dell'incolpato di svolgere atti di investigazione difensiva per ricercare elementi di prova favorevoli al proprio assistito.

5.1 La fase delle indagini

La titolarità dell'attività delle indagini spetta al Procuratore Federale. Durante questa fase egli può acquisire la documentazione necessaria ed ogni altra notizia utile, esaminare testimoni e convocare l'incolpato - nel rispetto dell'art. 72 del Regolamento di Giustizia[68] - contestandogli gli addebiti.

Esaurite le indagini, il Procuratore può disporre l'archiviazione per infondatezza della denuncia, per inidoneità degli elementi acquisiti a sostenere

---

[67] Art. 73 Regolamento di Giustizia. «*L'incolpato ha diritto di nominare non più di due difensori di fiducia. La nomina è fatta con dichiarazione resa all'organo procedente o con atto scritto. La difesa di più incolpati può essere assunta da un difensore comune purché le diverse posizioni non siano tra loro incompatibili. L'autorità procedente, se rileva una situazione d'incompatibilità, la indica e fissa un termine breve per rimuoverla. Se l'incompatibilità non viene rimossa l'autorità procede in assenza del difensore incompatibile. Il difensore, fin dal momento della sua nomina, può svolgere investigazioni per ricercare ed individuare elementi di prova favorevoli al proprio assistito. La facoltà è concessa per ogni stato e grado del procedimento. Il difensore può acquisire documenti, consulenze tecniche, conferire con le persone informate dei fatti ed acquisire dalle medesime dichiarazioni testimoniali scritte. In tal caso le dichiarazioni sono autenticate dal difensore. Gli atti dell'investigazione difensiva, se prodotti, vengono utilizzati dal P.F. e dai Giudici investiti della questione per le loro determinazioni. Le spese per l'esercizio del diritto di difesa sono a carico dell'interessato che non consegue, in ogni caso, alcun diritto di rimborso o rivalsa*».

[68] Articolo 72 Regolamento di Giustizia. «*Il P.F. se intende interrogare l'inquisito inoltra allo stesso comunicazione scritta contenente il luogo, la data e l'ora della convocazione, la sommaria enunciazione del fatto e le norme regolamentari che si assumono violate, l'avviso che ha facoltà di farsi assistere da un legale di fiducia. L'interrogatorio è documentato attraverso un verbale, redatto in forma integrale, contenente la menzione del luogo, dell'anno, del mese, del giorno e, quando occorre, dell'ora in cui è cominciato e chiuso, le generalità delle persone intervenute, l'indicazione delle cause, se conosciute, della mancata presenza i coloro che sarebbero dovuti intervenire.. L'inquisito è invitato a dichiarare le proprie generalità e a dichiarare il luogo ove intende ricevere ogni comunicazione relativa al procedimento. 4. Prima che abbia inizio l'interrogatorio, il sottoposto all'atto è avvisato della facoltà di non rispondere e che, in ogni caso, il procedimento seguirà il suo corso. L'organo procedente contesta all'inquisito, in forma chiara e precisa, il fatto che gli viene attribuito, lo invita ad esporre quanto ritiene utile per la propria difesa e gli pone direttamente domande. Per ogni dichiarazione è indicato se è stata resa spontaneamente o previa domanda. Se vi è rifiuto di rispondere ne è fatta menzione nel verbale. Il verbale è sottoscritto, in ogni sua pagina, dagli intervenuti. Se alcuno degli intervenuti non vuole sottoscrivere l'atto o non ne è in grado, ne è fatta menzione con l'indicazione del motivo. Le dichiarazione dell'inquisito assunte in violazione di quanto sopra sono inutilizzabili*».

l'accusa, per estinzione dell'illecito, perché il fatto non costituisce illecito, perchè l'autore è rimasto ignoto o chiedere il deferimento al Tribunale Federale.[69] La predetta decisione deve essere presa entro 40 giorni dall'iscrizione nel registro del fatto o dell'atto rilevante. Il termine può essere prorogato fino a un massimo di due volte.

Il Procuratore Federale, se ritiene di non provvedere al deferimento, comunica entro cinque giorni il proprio intendimento di procedere all'archiviazione alla Procura Generale dello Sport.[70] Il Procuratore Federale, se non interviene da parte della Procura Generale dello Sport un provvedimento di avocazione del procedimento, motivato dall'esame degli atti e dalla loro gravità, dispone l'archiviazione con determinazione succintamente motivata.

Dopo il provvedimento di archiviazione la riapertura delle indagini può essere disposta d'ufficio nel caso in cui emergano nuovi fatti o circostanze rilevanti delle quali il Procuratore federale non era a conoscenza.

Il Procuratore Federale, se durante le indagini prende notizia di fatti rilevanti

[69] Art. 66.4 Regolamento di Giustizia «*L'atto di deferimento deve indicare gli elementi di fatto a base della contestazione, le norme violate nonché gli elementi di prova*».

[70] I rapporti della Procura Federale con tale Organo sono disciplinati dall'art. 69 del Regolamento di Giustizia, il quale prevede che «*La Procura federale assicura l'osservanza delle linee guida adottate da quella Generale dello Sport istituita presso il CONI al fine di prevenire impedimenti o difficoltà nell'attività di indagine e partecipa alle riunioni da quest'ultima convocate a tal fine. La Procura federale accoglie l'eventuale invito della Procura Generale dello Sport ad aprire un'indagine formulato su segnalazione di affiliati e tesserati. La Procura generale dello sport può disporre, per atto motivato sottoscritto dal Procuratore generale, l'avocazione nei casi previsti dall'art. 12 ter dello Statuto del Coni. La motivazione deve dare conto delle ragioni specifiche per le quali la proroga del termine per le indagini richiesta dal Procuratore federale non appare misura adeguata, ovvero della sussistenza di una omissione che espone a concreto pregiudizio la conclusione dell'azione disciplinare. L'avocazione non può essere disposta se non dopo che la Procura generale dello Sport abbia invitato il Procuratore Federale ad adottare, entro un termine ragionevole, specifiche iniziative o concrete misure ovvero, in generale, gli atti in difetto dei quali il procedimento può essere avocato. Nel caso di superamento della durata stabilita per le indagini preliminari, la Procura generale dello Sport, con tale invito, può rimettere in termini il Procuratore federale per un tempo ragionevole e comunque non superiore a venti giorni, ove ritenga utilmente praticabili nuovi atti. In tutti i casi in cui è disposta l'avocazione il Procuratore Generale dello Sport applica un Procuratore Nazionale dello sport alla Procura Federale per la trattazione del procedimento della cui avocazione si tratta. L'applicazione può essere altresì disposta, su richiesta del Procuratore Federale interessato, quando sussistono protratte vacanze di organico ovvero specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali che, anche per la particolare complessità di determinati affari o per l' esigenza di assicurare che il loro trattamento sia eseguito a cura di persona dotata di specifiche esperienze e competenze professionali, possano compromettere l'utile esercizio dell'azione disciplinare. In tali casi, l'applicazione comporta una coassegnazione del procedimento tra il Procuratore Federale e il Procuratore Nazionale dello sport in applicazione. Il Procuratore federale ha il dovere di collaborare con la procura antidoping del Coni nonchè con l'Ufficio del Pubblico Ministero. Il Procuratore federale, se durante le indagini rileva che l'illecito appartiene alla competenza della procura antidoping del Coni trasmette senza indugio gli atti all'ufficio competente. In caso di conflitto su segnalazione del Procuratore che manifesta l'intendimento di declinare ulteriormente la competenza decide senza ritardo la Procura Generale dello sport dandone comunicazione agli uffici interessati*».

anche per l'Ufficio del Pubblico Ministero, trasmette senza indugio copia degli atti al Presidente Federale affinché questi informi l'Autorità giudiziaria competente, ovvero vi provvede direttamente.

Il Procuratore Federale ha il dovere di collaborare con la Procura Antidoping del Coni.[71]

Gli affiliati ed i tesserati possono - analogamente a quanto previsto dagli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale (il c.d. patteggiamento) - accedere all'applicazione di una sanzione convenuta con il Procuratore Federale.

5.2 La fase cautelare

La sospensione cautelare è un provvedimento eccezionale, adottabile, su richiesta del Procuratore Federale, dall'organo giudicante competente. La sospensione può essere richiesta tanto nella fase delle indagini quanto nel corso del dibattimento.

I presupposti del provvedimento cautelare sono la gravità dell'infrazione, i gravi indizi di colpevolezza ed il pericolo di inquinamento delle prove e di reiterazione della violazione. La sospensione non può essere di durata superiore a 60 giorni, non è rinnovabile,[72] ed è decisa con provvedimento motivato.

Il provvedimento che accoglie la richiesta deve contenere le generalità dell'inquisito ai fini della sua identificazione, la descrizione del fatto e l'indicazione delle norme che si assumono violate, l'esposizione degli indizi di reità e delle esigenze cautelari che giustificano in concreto la misura, l'esposizione dei motivi per cui sono ritenuti irrilevanti gli elementi forniti dalla difesa, la data di scadenza della misura, la data e la sottoscrizione del Giudice.

Il provvedimento può esser revocato dal Giudice in ogni momento quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità della misura. Anche il Procuratore Federale e l'inquisito possono chiedere la revoca della misura al Giudice, che provvede entro due giorni. In caso di rigetto, il Procuratore Federale entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento di diniego, può proporre riesame. Sul predetto gravame decide la Corte Federale di Appello, che può annullare, riformare o confermare il provvedimento oggetto del riesame.

L'articolo 74 del Regolamento di Giustizia prevede che l'affiliato o il tesserato ricorrente che abbia fondato motivo di ritenere che sussista la minaccia di un pregiudizio irreparabile dei propri interessi può richiedere al Tribunale Federale l'emanazione di misure cautelari idonee a salvaguardare gli interessi richiamati. Il Tribunale si pronuncia con decisione motivata, non soggetta ad impugnazione e revocabile d'ufficio.

---

[71] «*Il Procuratore Federale, se durante le indagini rileva che l'illecito appartiene alla competenza della Procura Antidoping del Coni, trasmette senza indugio gli atti all'ufficio competente. In caso di conflitto, su segnalazione del Procuratore che manifesta l'intendimento di declinare ulteriormente la competenza, decide senza ritardo la Procura Generale dello Sport, dandone comunicazione agli uffici interessati*».

[72] L'art. 74.4 prevede che i periodi di sospensione scontati siano computati nella sanzione eventualmente irrogata.

5.3 *I procedimenti dinnanzi al Giudice Sportivo e al Tribunale Federale*

I procedimenti innanzi al Giudice Sportivo sono instaurati d'ufficio, a seguito di acquisizione dei documenti ufficiali relativi alla gara o su eventuale segnalazione del Procuratore Federale, o su istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

In questo caso, l'istanza deve essere proposta al Giudice Sportivo entro il termine di tre giorni dal compimento dell'evento e deve contenere l'indicazione dell'oggetto, delle ragioni su cui è fondata e degli eventuali mezzi di prova.[73] Il Giudice Sportivo fissa la data in cui assumerà la pronuncia, che è adottata comunque senza ritardo. Il provvedimento di fissazione è comunicato tempestivamente agli interessati individuati dal Giudice a cura della Segreteria. Prima della pronuncia, a seguito di espressa richiesta dell'istante, il giudice può adottare ogni provvedimento idoneo a preservare provvisoriamente i suoi interessi. I soggetti ai quali sia stato comunicato il provvedimento di fissazione possono, entro due giorni prima di quello fissato per la pronuncia, far pervenire memorie e documenti. Il Giudice Sportivo pronuncia senza udienza e, comunque, non oltre 60 giorni e se rinvia a data successiva deve darne comunicazione agli interessati.

Nei procedimenti di competenza del Tribunale Federale il ricorso - che deve contenere i requisiti prescritti dall'art. 84.4 Regolamento di Giustizia[74] - deve essere depositato presso il Tribunale Federale entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell'atto o del fatto e, comunque, non oltre un anno dall'accadimento.[75] Entro dieci giorni dalla ricezione di un atto di deferimento o di un ricorso, il Presidente del Tribunale Federale fissa l'udienza di discussione e ne comunica alle parti aventi titolo la data.[76]

---

[73] L'art. 77.2 del Regolamento di Giustizia prevede che «*L'istanza può essere formulata con riserva dei motivi. Entro il termine di sette giorni dalla sua formulazione, la riserva dei motivi è sciolta mediante indicazione delle ragioni su cui è fondata l'istanza e degli eventuali mezzi di prova. In caso di mancata indicazione nel termine indicato, il Giudice sportivo non è tenuto a pronunciare*».

[74] La norma prevede che «*il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità: gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e degli eventuali soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque contro interessati; l'esposizione dei fatti; l'indicazione dell'oggetto della domanda e dei provvedimenti richiesti; l'indicazione dei motivi specifici su cui si fonda; l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende valersi; la eventuale sottoscrizione del difensore, con indicazione della procura*».

[75] Ai sensi dell'art. 84.3 del Regolamento di Giustizia, decorsi tali termini, i medesimi atti o fatti non possono costituire causa di azione innanzi al Tribunale Federale, se non per atto di deferimento del procuratore federale.

[76] Art. 84 Regolamento di Giustizia. «*Contestualmente alla comunicazione di fissazione dell'udienza invia, nel caso di deferimento, a mezzo posta elettronica certificata a ciascun interessato l'atto di contestazione stabilendo, contestualmente, il termine perentorio, non inferiore a giorni 5, per le deduzioni e per la richiesta di eventuali audizioni; nel caso di ricorso contestualmente alla comunicazione di fissazione dell'udienza fissa un termine perentorio, non inferiore a giorni 5, per le deduzioni e per la richiesta di eventuali audizioni. Fino a tre giorni prima dell'udienza, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria dell'organo di giustizia e le parti interessate possono prenderne visione ed estrarne copia a proprie spese.*

Il dibattimento si svolge in contraddittorio tra la Procura Federale e le parti. Un terzo può intervenire nel giudizio davanti al Tribunale federale qualora sia titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.[77]

L'udienza innanzi al Tribunale Federale si svolge in camera di consiglio, lo svolgimento è regolato dal Presidente del collegio e di essa viene redatto sintetico verbale.

La decisione del Tribunale Federale è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

Se il fatto non sussiste, se l'incolpato non l'ha commesso, se il fatto non costituisce violazione regolamentare e se è insufficiente o contraddittoria la prova su tali circostanze, il Giudice emette pronuncia assolutoria. Se la violazione è estinta per prescrizione, pronuncia delibera di non luogo a procedere enunciandone la causa. Se l'incolpato risulta colpevole, delibera la condanna ed irroga la sanzione.

Se la condanna riguarda più violazioni, il Giudice stabilisce la sanzione per ciascuna di esse. Se le violazioni sono commesse nel medesimo contesto logico-temporale, applica la sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo, sempre che da tale aumento non discenda il superamento del cumulo materiale delle sanzioni.

5.4 Le impugnazioni

Avverso la sentenza,[78] possono proporre impugnazione - mediante deposito del reclamo presso la Corte Federale di Appello e non oltre il termine di 15 giorni dalla pubblicazione della decisione - tutti i tesserati e gli affiliati che abbiano subìto decisioni sfavorevoli dagli Organi di Giustizia.

L'impugnazione deve contenere l'indicazione del provvedimento

---

Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni. Il presidente del Tribunale Federale, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine. L'abbreviazione può essere altresì disposta in considerazione del tempo di prescrizione degli illeciti contestati, purché sia assicurato all'incolpato l'esercizio effettivo del diritto di difesa».

[77] L'art. 84.9 del Regolamento di Giustizia prevede che «*l'atto di intervento deve essere depositato non oltre cinque giorni prima di quello fissato per la udienza. Con l'atto di intervento il terzo deve specificamente dimostrarsi portatore dell'interesse che lo giustifica».*

[78] La sentenza deve contenere, ai sensi dell'art. 86 del Regolamento di Giustizia «*l'intestazione "Federazione Italiana Sport del Ghiaccio" e l'indicazione dell'organo che l'ha pronunciata; le generalità dell'incolpato; l'imputazione; l'indicazione delle conclusioni delle parti; la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con l'indicazione delle prove poste a base della decisione stessa e l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ha ritenuto non attendibili le prove contrarie; il dispositivo, con l'indicazione degli articoli regolamentari applicati; la data e la sottoscrizione del giudice. La correzione di errori materiali avviene d'ufficio. La delibera è depositata presso la Segreteria degli organi di giustizia pubblicata sul sito internet federale e contestualmente notificata all'incolpato ed al Procuratore Federale. È immediatamente esecutiva a far data dal giorno successivo a quello dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet. La lettura del dispositivo e della motivazione di cui al precedente comma 1 equivale a notificazione per le parti presenti in udienza».*

impugnato, la data del medesimo, l'Organo che l'ha emesso, i capi o i punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione, i motivi e le richieste.

Decorso il termine per proporre reclamo, la decisione del Tribunale Federale non è più impugnabile.

La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata; tuttavia il Presidente del collegio, quando ricorrono gravi motivi, può disporre, con lo stesso provvedimento col quale fissa l'udienza di discussione, la sospensione dell'esecuzione ovvero altro provvedimento che appaia, secondo le circostanze, idoneo ad evitare alla parte che ha proposto reclamo un pregiudizio irreversibile.

Col reclamo la controversia è devoluta al collegio davanti al quale è proposto, nei limiti delle domande e delle eccezioni non rinunciate od altrimenti precluse.

La trattazione è orale e concentrata ed assicura la parità delle parti, consentendo a ciascuna il deposito di almeno un atto scritto o di una memoria. Il collegio, anche d'ufficio, può rinnovare l'assunzione delle prove o assumere nuove prove e deve sempre definire il giudizio confermando ovvero riformando, in tutto o in parte, la decisione impugnata. Non è consentita la rimessione al primo giudice. Quando definisce il giudizio, il Presidente del collegio dà lettura del dispositivo e, se l'esigenza dell'esposizione differita delle ragioni della decisione non consente il deposito contestuale della motivazione per la particolare complessità della controversia, fissa nel dispositivo un termine non superiore a dieci giorni per il deposito della sola motivazione.

L'impugnazione - a norma dell'art. 89 del Regolamento di Giustizia - non è ammissibile quando è proposta da chi non è legittimato o non ha interesse, quando il provvedimento non è impugnabile, quando non sono osservate le disposizioni di cui agli artt. 80 e 81, quando v'è rinuncia all'impugnazione, quando non risulta versata la tassa federale e quando non risulti l'invio dell'atto alla controparte ed agli eventuali controinteressati.

5.4.1 Revisione e Revocazione

L'art. 89 del Regolamento di Giustizia ammette che contro le decisioni della Corte di Appello Federale per le quali sia scaduto il termine per il ricorso dell'incolpato al Collegio di Garanzia per lo Sport, ovvero nei casi in cui quest'ultimo non sia stato accolto, possa instaurarsi il giudizio di revisione quando la sanzione è stata applicata sulla base di prove successivamente giudicate false o in difetto di prove decisive successivamente formate o comunque divenute acquisibili.

Laddove, invece, vi siano decisioni della Corte di Appello Federale per le quali sia scaduto il termine per il ricorso dell'incolpato al Collegio di Garanzia per lo Sport, ovvero nei casi in cui quest'ultimo non sia stato accolto, può proporsi giudizio di revisione, quando la decisione dipende esclusivamente da un errore di un fatto risultante incontrovertibilmente da documenti acquisiti successivamente per causa non imputabile all'istante.

Il termine per proporre la revisione o la revocazione decorre rispettivamente dalla conoscenza della falsità della prova o dalla formazione di quella nuova ovvero dall'acquisizione del documento. Il giudizio si svolge in un unico grado e si applicano le norme procedurali previste per il reclamo davanti alla Corte Federale di Appello.

È precluso l'esperimento dei predetti giudizi alla parte interessata che abbia agito davanti all'autorità giudiziaria contro la decisione dell'organo di Giustizia della Federazione o del Collegio di Garanzia dello Sport.

6. Il procedimento arbitrale

L'art. 91 del Regolamento di Giustizia, in ossequio al vincolo di giustizia sportivo, sancisce che «*gli affiliati ed i tesserati alla FISG si impegnano a rimettere alla decisione del Collegio Arbitrale tutte le controversie insorte fra di loro, che possono essere rimesse ad arbitri, ai sensi dell'art. 806 del Codice di Procedura Civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nelle competenze degli Organi Giurisdizionali federali e nella competenza del Giudice Amministrativo*» e che, in caso di violazione, è possibile l'applicazione di provvedimenti disciplinari sino alla radiazione.

L'affiliato o il tesserato alla FISG che intende chiedere l'apertura di un procedimento arbitrale deve inviare a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento - o mezzo equipollente - un atto introduttivo in duplice esemplare di cui il primo alla parte nei cui confronti si propone la domanda ed il secondo alla Corte Federale di Appello.[79]

Entro 20 giorni dalla ricezione dell'atto introduttivo, la parte nei cui confronti è proposta la domanda deve inviare – nelle medesime forme riferite poc'anzi per l'atto interruttivo - alla parte istante ed alla Corte Federale di Appello un atto di intervento contenente le conclusioni che s'intendono sottoporre al Collegio Arbitrale e la nomina del proprio arbitro con, in calce, l'accettazione dell'incarico da parte di quest'ultimo.

L'arbitrato federale disciplinato dalla FISG è di natura irrituale. Le parti possono farsi rappresentare da un legale di fiducia. Il Collegio esperisce preliminarmente un tentativo di conciliazione. Il lodo,[80] deve essere depositato presso la Corte Federale di Appello, che ne dà immediata comunicazione alle parti inviando l'originale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mezzo. Il lodo deve essere eseguito dalla parte soccombente entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione del deposito presso la Corte Federale di Appello. La mancata esecuzione costituisce infrazione disciplinare e la parte interessata potrà darne notizia alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza.

---

[79] A norma dell'art. 92.2, l'atto introduttivo deve contenere: l'oggetto della controversia; le conclusioni che si intendono sottoporre al Collegio Arbitrale; la nomina dell'arbitro ed, in calce, l'accettazione dell'incarico da parte di quest'ultimo; l'invito, rivolto all'altra parte, a nominare il proprio arbitro.

[80] Il lodo, ai sensi dell'art. 94.7 del Regolamento di Giustizia, deve contenere: l'indicazione delle parti; la concisa esposizione dei motivi; il dispositivo; l'indicazione del luogo in cui è stato deliberato; la sottoscrizione degli arbitri con l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui è apposta.

Il lodo è inappellabile, fatti salvi i casi previsti dall'art. 808-ter c.p.c.

7. *Conclusioni*

La FISG, stante la pluralità di Organi centrali e periferici di cui si compone, dispone di un'organizzazione capillare ed efficiente, benché, per ovvie ragioni climatiche, le cinque discipline federali non siano praticate uniformamente su tutto il teritorio italiano.

L'ordinamento di giustizia sportiva istituito dalla FISG pare in grado di fornire agli affiliati e ai tesserati un procedimento dotato di tutte le garanzie procedurali. Il che è senz'altro confermato dal fatto che il Regolamento di Giustizia è ispirato alle norme processual-penalistiche. L'unica grande discrasia rispetto all'ordinamento penale risiede nel riconoscimento della responsabilità oggettiva, la quale si pone in palese contrasto con il principio della personalità della responsabilità penale sancito dall'articolo 27 della Costituzione. Tuttavia la responsabilità oggettiva è un fardello comune alla totalità del mondo sportivo, di cui sembra difficile liberarsi.

Un aspetto negativo da evidenziare risiede nella recente diffusione del doping nelle discipline della FISG anche nel mondo paraolimpico.

Alle Paraolimpiadi di Sochi 2014[81] Igor Stella, giocatore della nazionale di ice sledge hockey, veniva trovato positivo ad un controllo a sorpresa. L'atleta ammetteva di aver usato una crema per il trattamento delle piaghe da decubito contenente un cortisonico ad azione anabolizzante. Il verdetto emesso dal Comitato Paraolimpico Internazionale è stato il seguente: squalifica di 18 mesi e sanzione di 1.125 Euro. Parimenti, nel pattinaggio artistico a rotelle l'atleta Danilo Decembrini risultava positivo all'hydroxystanozolol durante un controllo *out-of-competition*. Il Tnas lo squalificava per due anni.

Ma, purtroppo, neanche il doping è prerogativa esclusiva delle discipline FISG.

[81] Nei giochi di Sochi 2014 un altro hockeista, il lettone Vitalijs Pavlos, risultava postivo ai controlli antidoping.

LA GIUSTIZIA SPORTIVA NELLA FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI

di *Eugenio Tummarello* e *Alessandra Criscitiello*[*]

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Principi dello Statuto Federale – 3. Fonti normative e principi di giustizia sportiva all'interno dell'ordinamento italiano – 4. Il Regolamento di Giustizia – 5. Diritti e obblighi di società e atleti – 6. Gli Organi della giustizia sportiva equestre – 7. Illeciti sportivi – 8. Il procedimento – 9. Criteri per la determinazione delle decisioni e delle loro motivazioni – 10. Casellario disciplinare – 11. Procedure federali di risoluzione delle controversie – 12. La responsabilità oggettiva negli sport equestri – 13. Conclusioni

1. Introduzione

La Federazione Italiana Sport Equestri (di seguito FISE) è un'associazione senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato costituita da società, ed associazioni, che praticano in Italia lo sport equestre e ne promuovono lo sviluppo nel rispetto delle regole dello Statuto Federale.

La FISE è stata fondata a Roma nel 1926 e deriva dalla Società per il Cavallo Italiano (SCI), e si compone di società e associazioni, anche in forma di società di capitali ugualmente senza fini di lucro, che in Italia praticano lo sport equestre propagandone l'idea nell'ambito delle regole del dilettantismo.

Le norme che reggono la FISE sono statutarie e regolamentari e in perfetta armonia con l'ordinamento sportivo nazionale e internazionale, considerando anche il principio di democrazia interna e della partecipazione all'attività sportiva di tutti, in condizioni di parità e uguaglianza.

La FISE è riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito CONI) ai fini sportivi e gode di autonomia tecnica ed organizzativa sotto la sua vigilanza.

---

[*] Avv. Eugenio Tummarello del Foro di Ancona, specializzato in Diritto Sportivo, Diritto Penale e Diritto del Lavoro. Socio dell'Associazione Italiana Avvocati dello Sport. Sito web: www.studiotummarello.it.
Alessandra Criscitiello socia dell'Associazione Italiana Avvocati dello Sport e collaboratrice dello Sports Law and Policy Centre.

La FISE, in base al suo Statuto, è autorizzata a disciplinare e gestire sotto ogni profilo l'attività equestre in Italia in tutte le sue espressioni formative, agonistiche e ludiche.

Corre subito l'onere di sottolineare come, tra le varie discipline sportive riconosciute a livello olimpico internazionale, l'attività equestre sia l'unica disciplina in cui risulta fondamentale l'apporto dell'animale rispetto a quello dell'uomo-atleta in termini di gara ed ovviamente di risultato finale della competizione, con tutte le inevitabili considerazioni del caso in termini di scommesse e fenomeno del doping.

La FISE è affiliata alla Federazione Equestre Internazionale (di seguito FEI) ed è da questa riconosciuta quale unica Federazione per lo svolgimento dello sport equestre in Italia; per le attività invece non riconosciute dalla FEI, quali il Polo ovvero l'Horseball, la FISE ha aderito agli enti internazionali di riferimento che sono la Federazione Internazionale Polo (FIP) e la Federazione Internazionale Horseball (FIHB).

Sono discipline sportive riconosciute dalla FEI, l'*Endurance*, gli *Attacchi*, il *Volteggio* ed il *Reining*. Sono discipline Olimpiche il *Salto Ostacoli*, il *Concorso Completo*, ed il *Dressage*.

Sono altre Discipline Equestri il *Polo*, l'*Horseball*, il *Club* e l'*Equitazione di campagna*.

L'Equitazione è anche disciplina paraolimpica e nel proprio Statuto riconosce espressamente il rapporto federativo esistente con il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), quale organo rappresentativo della comunità sportiva paralimpica nazionale.

La FISE svolge quindi la propria attività in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi delle Federazioni Equestri Internazionali, nonché di quelli del CONI e del Comitato Internazionale Olimpico (di seguito CIO), seguendo in maniera scrupolosa i dettami del regolamento antidoping del CONI per promuovere, e prevenire, la salute del cavallo e del cavaliere nonché la correttezza dell'esito della competizione.

La Federazione, come previsto dallo Statuto, si struttura in Organi Centrali (Assemblea Nazionale, il Presidente della Federazione, il Consiglio Federale, il Collegio dei Revisori dei Conti e la Consulta Nazionale), Organi Periferici (Assemblea Regionale, il Presidente del Comitato Regionale, il Comitato Regionale, il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, il Comitato Provinciale, il Delegato Provinciale), ed Organi di Giustizia (la Commissione Federale d'Appello, la Commissione Federale di Disciplina, il Giudice Sportivo Nazionale, i Giudici Unici Regionali e la Procura Federale).

I membri degli organi di giustizia sono nominati dal Consiglio Federale e per la loro attività devono osservare le norme previste dal Regolamento di Giustizia interno approvato dal Consiglio Federale e ratificato dal CONI.

Una menzione risulta necessaria per l'ente di diritto pubblico istituito con regio decreto del 1932 ed in seguito regolato dal Decreto Legislativo 29 Ottobre 1999, n. 449[1] denominato Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (di

[1] M. Coccia, *Codice di Diritto Sportivo*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2008, 93-107.

seguito UNIRE), dotato di autonomia finanziaria ed amministrativa e posto sotto la vigilanza del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

In seguito, con Legge 15 Luglio 2011 n. 111, l'UNIRE si è trasformato in Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI) ed attualmente, con Legge n. 135/2012, risulta formalmente soppressa con le sue funzioni quasi interamente trasferite al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

L'ex ASSI continua comunque di fatto a svolgere la sua funzione sotto la vigilanza del Ministero e, tra le sue molteplici finalità, spiccano quelle di promuovere l'incremento e il miglioramento qualitativo e quantitativo delle razze equine, programmare in generale tutto lo sviluppo dell'ippicoltura in tutte le componenti tecniche, economiche, sociali (quale l'ippoterapia) e culturali, controllare la regolarità delle strutture ippiche, nonché gestire le corse e le gare, diffondere il segnale TV di cui l'Ente è gestore e redigere i bollettini ufficiali, i notiziari statistici ed i risultati delle corse.

Gli scopi specifici della FISE sono i seguenti:

- Promozione, organizzazione, diffusione, coordinazione e disciplina dello sport e delle attività equestri in Italia con l'intento di favorire tutte le manifestazioni che tendono alla divulgazione della pratica e della cultura equestre;
- Promozione e organizzazione della formazione di cavalieri e tecnici;
- Coordinazione dello sviluppo dell'attività agonistica, con particolare riguardo a quella finalizzata all'attività internazionale e alla partecipazione alle Olimpiadi, Campionati del Mondo e Continentali, nell'ambito delle direttive impartite dal CONI e dalla FEI;
- Incremento e valorizzazione della produzione del cavallo sportivo in Italia;
- Applicazione di tutte le iniziative e manifestazioni allevatoriali a livello nazionale, regionale e periferico per la valorizzazione e la selezione del cavallo destinato agli sport equestri e alle attività ludiche e addestrative;
- Incoraggiamento, potenziamento e assistenza di tutti gli Enti che hanno attinenza con lo sport equestre e che operano nell'ambito dell'attività Federale, favorendone la costituzione e l'ulteriore sviluppo;
- Approfondimento di tutte le utili innovazioni e modifiche in modo da perfezionare la regolamentazione e lo svolgimento tecnico di tutte le manifestazioni;
- Affiancamento ad altri Enti o strutture nello sviluppo dell'allevamento del cavallo sportivo da sella in Italia e in eventuali altri campi degli sport equestri;
- Promozione, sviluppo e organizzazione di tutte le attività connesse all'uso sociale del cavallo, con particolare riguardo alla riabilitazione equestre;
- Attuazione dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate emanati dal CONI.

L'intento principale della FISE è quello di promuovere la tutela della salute dei cavalli e dei cavalieri, sanzionando l'utilizzo di sostanze e metodi che alterano le naturali prestazioni dei cavalli nelle attività agonistiche e sportive; gestisce inoltre le attività e i servizi connessi all'organizzazione e al finanziamento delle iniziative per raggiungere gli scopi federali nel rispetto delle indicazioni del CONI.

2. *Principi dello Statuto Federale*

Secondo quanto stabilito dallo Statuto, vanno considerati come affiliati alla FISE le società e le associazioni, gli enti militari e similari che hanno intenzione di praticare l'attività dello sport equestre senza fini di lucro; delle domande di affiliazione se ne occupa il Consiglio Federale dopo aver sentito i Comitati regionali di appartenenza, e la validità dura un anno a prescindere dalla data di accettazione della domanda.

Gli Affiliati devono rifarsi ad uno Statuto che si basa sul principio della democrazia interna, viene approvato dalla Giunta Nazionale del CONI o dal Consiglio Federale ed è conforme alle normative vigenti. La medesima approvazione vale anche per le eventuali modifiche e gli statuti delle società e delle associazioni devono essere conformi alle norme e alle direttive del CONI e allo Statuto e ai regolamenti della FISE.

È bene che in ogni statuto sia espressamente indicata la mancanza di scopo di lucro, prevedendo nel contempo l'obbligo di reinvestire tutti gli utili prodotti per le finalità societarie.

I requisiti per poter ottenere l'affiliazione sono i seguenti:

- Almeno dieci soci aventi diritto al voto;
- Dieci patentati entri un mese dalla data di affiliazione, senza considerare le patenti promozionali di qualsiasi tipo;
- Disponibilità di impianti, attrezzature e cavalli per la pratica delle attività equestri per le quali viene richiesta l'affiliazione.

Gli organi elettivi amministrano gli Affiliati e si compongono di persone che non hanno mai ricevuto condanne per delitti dolosi, da radiazioni comminate da Federazioni riconosciute dal CONI o da provvedimenti disciplinari degli Organi di Giustizia della FISE che, nel loro complesso, abbiano comportato la sospensione per un periodo superiore ad un anno dall'attività agonistica.

Tra i principi dello Statuto vi è anche l'obbligo, in caso di società a responsabilità limitata o cooperativa, di prevedere che i singoli Statuti societari e gli atti costitutivi non possiedano la distribuzione degli utili.

Infine, sulla base delle disposizioni dello Statuto del CONI possono essere riconosciuti ai fini sportivi e ottenere l'affiliazione i gruppi sportivi militari e dei corpi dello Stato che firmano apposite convenzioni con il CONI, rappresentati nel Corpo sportivo militare; la FISE, in tal senso, promuove e disciplina lo sviluppo dell'attività sportiva favorendo il personale inquadrato in tali gruppi sportivi.

3. *Fonti normative e principi di giustizia sportiva all'interno dell'ordinamento italiano*

Con la deliberazione n. 410 del 28 ottobre 2014 il Commissario straordinario della Federazione Italiana Sport Equestri ha evidenziato alcuni refusi contenuti nel testo dello Statuto Federale.

Le fonti normative della giustizia sportiva negli sport equestri sono costituite

dallo Statuto e dal Regolamento della FISE, nonché dagli Statuti e Regolamenti degli Enti di Promozione. Sono fonti del diritto sportivo altresì lo Statuto ed il Regolamento del CONI, assieme agli indirizzi dettati dalla FEI e dagli altri organismi Internazionali di cui la FISE è membro.[2]

La FISE realizza e persegue le proprie finalità statutarie attraverso i propri organi centrali e periferici ed esercita il controllo sull'attività equestre riconosciuta in ambito federale con gli organi di giustizia.

La giustizia in questa federazione si conforma al principio sanzionatorio/disciplinare tassativamente indicato nel Regolamento di Giustizia FISE ovvero dalla normativa antidoping.

I procedimenti di giustizia hanno come scopo principale quello di permettere l'osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo, nonché la tutela dei diritti e degli interessi sia dei Tesserati e degli Affiliati, sia degli altri soggetti riconosciuti dall'ordinamento sportivo.

Quest'ultimo, dunque, attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo, e per realizzare la ragionevole durata i giudici e le parti devono cooperare considerando l'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale.

La decisione del Giudice è motivata e pubblica e, insieme alle parti, egli deve redigere i provvedimenti e gli atti in modo chiaro e sintetico evitando i vizi formali, anche se la violazione dei principi non costituisce causa di invalidità dell'atto.

Dal canto loro, l'attività condotta dagli Organi di Giustizia deve essere conforme ai principi e alle norme generali del processo civili, considerando la compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva.

Inoltre, la Federazione deve occuparsi di tutti gli adempimenti concernenti la tenuta dei registri di cui al Codice della Giustizia Sportiva e il regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Procura Generale dello Sport.

Il diritto sportivo equestre è strutturato in norme prettamente tecniche che regolano la correttezza delle varie competizioni sportive all'interno della federazione e norme meramente disciplinari che fungono da garanzia e prevedono le sanzioni per gli sportivi che violano le norme tecniche.

Il Regolamento di disciplina e la complessa normativa antidoping riguardante cavalli e cavalieri, nonché il Regolamento veterinario FISE, racchiudono queste due tipologie di norme, tecniche e disciplinari.

Riguardo il fenomeno del doping nel settore equestre, sia dello sportivo/fantino (piuttosto raro) che dell'animale/cavallo (più frequente), v'è da dire che il Giudice Sportivo Nazionale è giudice di primo grado nei casi di somministrazione delle sostanze vietate dopanti ai cavalli, mentre la commissione Federale d'Appello è competente a decidere in primo grado in materia di doping umano.[3]

---

[2] Cfr. Art. 1 *Norme di attuazione dello Statuto Federale*.

[3] Cfr. Art. 13, *Regolamento di Giustizia FISE*.

E' bene ribadire un concetto classico del diritto sportivo in generale che permane anche nel settore equestre, e cioè che le norme di diritto sportivo obbligano tutti i tesserati indipendentemente dal fatto che questi svolgano un'attività puramente ludica o agonistica.

E' previsto all'interno delle norme che regolano lo Statuto FISE anche il ricorso all'Arbitrato per tutte le controversie fra tesserati, atleti e società sportive. Infatti, l'art. 60 Statuto FISE prevede il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria, obbligando i tesserati ad adire in via prioritaria gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo, senza ricorrere direttamente alla via ordinaria la cui violazione, come risaputo, comporta in automatico una serie di sanzioni per il tesserato che non rispetta il vincolo di giustizia.

L'arbitrato sportivo può essere promosso sia per le materie espressamente riservate dalla legge alla competenza degli organi di giustizia sportiva, sia per tutte le controversie comunque originate dall'esercizio dell'attività sportiva o associativa.[4]

4. *Il Regolamento di Giustizia*

Dinanzi agli Organi di Giustizia possono agire i Tesserati, gli Affiliati e gli altri soggetti legittimati dalla Federazione per tutelare i propri diritti e interessi che l'ordinamento sportivo ha riconosciuto a loro. Tale azione, però, può essere esercitata soltanto da colui che è titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

Per potere accedere ai servizi di giustizia vi è bisogno di un contributo pari a 200,00 Euro per ogni ricorso dinanzi ad un Organo di Giustizia di primo grado, e pari a 400,00 Euro per ogni reclamo dinanzi ad un Organo di Giustizia di secondo grado.

Il contributo è dovuto dal ricorrente o dal reclamante e si caratterizza per la non ripetibilità; inoltre, per l'Ufficio del Procuratore Federale non viene previsto il versamento di alcun contributo.

Quest'ultimo, ad ogni modo, deve avvenire tramite bonifico bancario sul conto corrente federale dedicato, e la causale deve contenere la seguente dicitura "Contributo per l'accesso al servizio di giustizia", insieme all'indicazione del numero di procedimento a cui fa riferimento, vale a dire l'indicazione delle parti.

Tale versamento, peraltro, deve essere effettuato non oltre il rinvio o il deposito dell'istanza, del ricorso o del reclamo, attestato poi tramite copia della disposizione irrevocabile di bonifico.

5. *Diritti e obblighi di società e atleti*

Lo Statuto dispone che tutte le associazioni affiliate possono stipulare degli accordi con altri Enti o associazioni che hanno per oggetto l'utilizzo temporaneo dei propri impianti e delle proprie strutture per poter organizzare e svolgere attività di natura

[4] Cfr. Art. 60, *Statuto FISE*.

anche agonistica, ad eccezione di quella di esclusiva competenza del FISE.

Gli accordi tra le associazioni affiliate alla FISE e gli Enti o associazioni non affiliati sono disciplinati da una convenzione quadro tra la FISE e tali enti o associazioni, garantendo il rispetto delle regole minime associative, sanitarie e di sicurezza.

Specificamente, i diritti degli Affiliati sono i seguenti:

- Partecipare alle Assemblee federali secondo le norme statutarie;
- Partecipare all'attività sportiva ufficiale in base ai regolamenti specifici nonché secondo le norme federali, all'attività di carattere internazionale;
- Organizzare manifestazioni secondo le norme emanate dagli Organi o dalle Commissioni federali competenti;
- fruire dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente disposte dalla FISE.

Di contro, i doveri degli Affiliati sono i seguenti:

- Gli Affiliati sono tenuti a osservare e a far osservare ai propri iscritti, tesserati FISE, lo Statuto e i Regolamenti della FISE nonché le deliberazioni e decisioni dei suoi Organi adottate nel rispetto delle singole sfere di competenza e ad adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e le deliberazioni federali;
- Gli affiliati sono tenuti a mettere a disposizione della FISE i cavalieri selezionati per le rappresentative nazionali italiane;
- Gli affiliati sono tenuti a tesserare alla FISE tutti i propri soci che praticano attività federale, anche se svolgono attività ludica.

Ogni anno, gli Affiliati devono provvedere al rinnovo dell'affiliazione secondo le Norme di attuazione dello Statuto, ritenendosi vincolati fino al 31 dicembre di ogni anno; la loro appartenenza alla FISE termina nei seguenti casi:

- per recesso;
- per scioglimento volontario;
- per mancata riaffiliazione annuale;
- per revoca dell'affiliazione da parte del Consiglio federale, deliberata con provvedimento compiutamente motivato, nei soli casi di perdita dei requisiti prescritti per ottenere l'affiliazione o per inattività sportiva secondo le norme e i tempi stabiliti dalle Norme di attuazione dello Statuto.

Per quanto riguarda i Tesserati, essi hanno diritto a partecipare all'attività Federale mediante i rispettivi Enti federati, concorrendo anche alle cariche elettive federali quando possiedono determinati requisiti; essi possono anche partecipare alle assemblee e le atlete madri hanno il diritto di sospendere l'attività sportiva dal secondo mese di gravidanza fino ai sei mesi dopo il parto, continuando a conservare il tesseramento e tutti i diritti che sono stati acquisiti alla data di sospensione dell'attività.

Al di là del tipo di patente o brevetto posseduti, tutti i tesserati hanno il libero diritto di tesserarsi ad altri Enti o associazioni attive nel mondo delle attività equestri partecipando alle attività di natura anche agonistica che queste organizzano, ad eccezione di quelle di esclusiva competenza del FISE.

Tra i doveri dei Tesserati vi è il loro impegno a rispettare lo Statuto e i Regolamenti della FISE, nonché i Principi di giustizia sportiva che vengono emanati dal CONI, il Codice della Giustizia Sportiva, e le deliberazioni e le decisioni adottate dagli Organi federali nel rispetto delle competenze statutarie, adempiendo anche agli obblighi di carattere economico secondo le norme e le deliberazioni fiscali.

Altro dovere dei Tesserati è quello di osservare il Codice di Comportamento Sportivo del CONI, la cui violazione si configurerebbe come illecito disciplinare; per quanto riguarda i cavalieri che vengono selezionati in rappresentanza italiana devono rispondere delle convocazioni mettendosi a disposizione della FISE, onorando il ruolo rappresentativo che a loro è stato conferito.

Tra i più elevati livelli dei settori dilettantistici e tra i Tesserati è vietato accettare o effettuare scommesse, direttamente o indirettamente, che hanno ad oggetto dei risultati concernenti competizioni organizzate nell'ambito Federale.

Infine, gli atleti, i tecnici e i cavalieri proprietari, regolarmente tesserati per la medesima società, in attività e maggiorenni devono partecipare alle rispettive assemblee degli affiliati con diritto di voto alla data di svolgimento delle assemblee societarie stesse. Per eleggere il rappresentante degli atleti, dei tecnici e dei cavalieri proprietari si procede con scrutinio segreto e viene eletto colui che avrà riportato il maggior numero di suffragi; nel caso di parità di voti risulterà eletto il più anziano di età.

Gli Organi Periferici hanno il diritto di sollecitare gli affiliati che hanno diritto a voto per indire le proprie Assemblee, potendo inviare anche un loro Rappresentante. Per ogni assemblea viene redatto un verbale da inviare alla FISE e al Comitato Regionale di appartenenza, e il Presidente della Società, in seguito alle elezioni ed entro cinque giorni dall'elezione, dovrà trasmettere alla Segreteria Generale e al Comitato Regionale di appartenenza i nominativi del rappresentante degli Atleti, dei tecnici e dei cavalieri proprietari eletti dall'Assemblea Societaria.

Sarà compito del centro affiliato/aggregato garantire in ogni momento l'accesso agli impianti a rappresentanti nominati dalla FISE per effettuare eventuali controlli sulla sussistenza o la permanenza dei requisiti.

6. *Gli Organi della giustizia sportiva equestre*

Il Regolamento di Giustizia disciplina tecnicamente il procedimento sportivo all'interno del settore equestre, dove gli Organi Giudicanti si strutturano per ordine di grado territoriale e per materia. Segnatamente si dividono in:

- *Giudice Unico Regionale*, competente a giudicare le infrazioni disciplinari commesse in sede territoriale (appunto regionale);
- *Giudice Sportivo Nazionale o Commissione Federale di Disciplina*, è giudice dell'impugnazione sui provvedimenti emessi dal Giudice Regionale, nonché Giudice di primo grado competente sulle violazioni dei tesserati federali, anche in gare o competizioni ufficiali all'estero (quindi riconosciuti dalla FIE) nei seguenti casi: a) durante competizioni internazionali b) da chi ricopre cariche o

incarichi federali, centrali o regionali c) somministrazione di sostanze e metodi vietati, doping, ai cavalli d) fatti che eccedono la competenza per valore sulle sanzioni comminabili dal Giudice Unico Regionale (quindi sopra il limite dei Euro 2.000,00).

- *Commissione Federale d'Appello*, ha competenza in primo grado sulla violazione in materia di doping umano ai sensi delle norme sportive antidoping del CONI, oltre che nei seguenti casi: a) impugnazioni sulle decisioni assunte in primo grado dal Giudice Sportivo Nazionale b) conflitti di competenza territoriale dei Giudici Regionali c) conflitti di competenza per materia tra Giudici Regionali e Giudice Sportivo Nazionale d) sulle istanze di astensione, sui ricorsi per ricusazione nonché sulle istanze di riabilitazione.
- *Procura Federale*, è l'Organo requirente per le indagini sulle violazioniinerenti lo Statuto FISE secondo modalità demandate al Regolamento di Giustizia FISE.
- *Ufficiali di Gara*, racchiude il *parterre* dei Giudici della varie discipline sportive equestri, cui competono anche i poteri disciplinari sui tesserati come previsto dai Regolamenti delle singole discipline equestri.

I Giudici Sportivi restano in carica per la durata di quattro anni per mandato, la cui rinnovabilità è consentita per non più di due volte consecutive.

Il Collegio di Garanzia dello Sport istituito presso il CONI, per i casi e nei limiti previsti dallo Statuto del CONI, costituisce Organo di Giustizia di ultimo grado; questi ultimi agiscono rispettando i principi di piena indipendenza, autonomia e riservatezza. All'atto dell'accettazione dell'incarico, ogni componente degli Organi di Giustizia presso la Federazione sottoscrive una dichiarazione in cui si attesta che non ha rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, e neanche altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i Tesserati, gli Affiliati, e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione. Essi non devono neanche avere rapporti di parentela, di coniugio o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio Federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze.

La Procura Federale agisce dinanzi agli Organi di Giustizia assicurando la piena osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo, cooperando anche in concomitanza con la Procura Generale dello Sport istituita presso il CONI. La carica di componente di Organo di Giustizia o di Procuratore presso la Federazione è incompatibile con la carica di componente di Organo di Giustizia presso il CONI o di componente della Procura Generale dello Sport e, ancora, con la carica di componente di Organo di Giustizia o di Procuratore presso più di un'altra Federazione.

Gli Organi di Giustizia si occupano della risoluzione delle questioni e della decisione delle controversie quando queste hanno per oggetto:

- L'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo per garantire il corretto svolgimento delle attività sportive;

- I comportamenti rilevanti a livello disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni;
- Controversie loro devolute dagli Statuti e dai Regolamenti Federali.

In generale, gli Organi e gli organismi della FISE possiedono le attribuzioni ed esercitano i poteri che sono stati riconosciuti esplicitamente dallo Statuto e dal Regolamento per il raggiungimento dei fini istituzionali e per la disciplina, lo sviluppo e la propaganda delle specialità sportive della FISE in tutto il territorio italiano, in armonia con l'Ordinamento Sportivo nazionale ed internazionale.

Sia le commissioni sia i dipartimenti operano per l'organizzazione e la gestione delle discipline sportive delle attività federali su delega del Commissario Federale e con le funzioni che vengono loro assegnate volta per volta. Proprio il Consiglio Federale determina la durata dell'incarico delle commissioni e dei dipartimenti, e può essere revocata in qualsiasi momento.

Per quanto riguarda l'Assemblea Nazionale essa viene convocata in sessione sia ordinaria sia straordinaria e, in quest'ultimo caso, la Segreteria Generale deve pubblicare l'elenco definitivo degli aventi diritto al voto nel termine di quattro giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea.

Gli esclusi e coloro che hanno diritto al voto hanno la facoltà di avanzare ricorso alla Segreteria Generale per l'omesso o per l'errato inserimento proprio o di altri nella tabella di coloro che hanno diritto a voto; colui che ha diritto deve far pervenire ricorso scritto alla Segreteria Generale della FISE almeno dieci giorni prima della data dell'Assemblea, e la Corte Federale d'Appello dovrà emettere pronuncia definitiva nel termine di cinque giorni prima della data dell'Assemblea. La Segreteria Generale, in caso di accoglimento, dovrà provvedere agli adempimenti di sua competenza, aggiornando poi la tabella di coloro che hanno diritto e pubblicandola sul sito internet ufficiale della federazione.

Il Presidente dell'Assemblea, dal canto suo, ha il compito di dirigere i lavori entro i limiti degli argomenti posti all'Ordine del giorno, e viene riconosciuto come l'unico interprete delle norme che regolano l'Assemblea; egli regola anche l'ordine e la durata degli interventi, concedendo la parola a coloro che la richiedono in merito agli argomenti posti all'Ordine del giorno. Tra gli altri compiti del Presidente dell'Assemblea vi è anche la determinazione del sistema di votazione, la comunicazione dei risultati delle votazioni, la chiusura dell'Assemblea quando termina la discussione e il controllo della stesura del verbale dell'Assemblea per poi sottoscriverlo.

Per quanto riguarda il Consiglio Federale, esso rispetta le norme statutarie e regolamentari, e le sue deliberazioni avvengono con voto palese o con scrutinio segreto quando il Presidente ritiene si proporre e il Consiglio approva a maggioranza l'adozione del voto segreto. A ogni modo, il Consiglio Federale viene convocato indicando ogni volta l'orario di apertura dei lavori, pubblicando poi le delibere sul sito federale e disciplinando l'accesso alla documentazione secondo le norme che regolano gli enti ad evidenza pubblica.

Le funzioni della segreteria del Consiglio Federale vengono svolte dalla Segreteria Generale, redigendo il verbale di ogni seduta, il quale sarà poi sottoscritto

dal Segretario e dal Presidente e approvato in seduta stante o durante la successiva riunione consiliare.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è una carica che risulta incompatibile con qualsiasi altra carica federale, elettiva o di nomina e con ogni altra carica in associazioni affiliate o aggregate.

Ancora, la Consulta Nazionale viene convocata dal Presidente Federale, e viene considerata validamente costituita quando è presente quest'ultimo insieme ad altri undici membri. Gli aspetti della Consulta Nazionale vengono curati dalla Segreteria Generale, articolandosi in Commissioni su argomenti specifici e richiedendo di inserire all'ordine del giorno del Consiglio Federale uno o più argomenti specifici.

Tra gli organi periferici vi è l'Assemblea Regionale, alla quale prendono parte con diritto di voto i Presidenti o i Delegati degli affiliati con diritto di voto, insieme ai rappresentanti dei cavalieri, dei tecnici e dei cavalieri proprietari tesserati con gli affiliati. All'atto della convocazione dell'Assemblea il Consiglio Regionale nomina la Commissione Verifica Poteri, la quale si compone di almeno tre componenti; entro quindici giorni dalla data dell'Assemblea dovrà pervenire il verbale firmato dal presidente dell'Assemblea, dal segretario generale e dagli scrutatori.

Il Presidente del Comitato Regionale, al termine dell'incarico, deve consegnare entro quindici giorni dal verificarsi dell'evento i documenti e i beni di appartenenza del Comitato Regionale in suo possesso, redigendo un apposito verbale di consegna. Il Vice-Presidente e il Segretario vengono eletti dal Consiglio Regionale, le cui riunioni sono periodiche e in numero non inferiore a quattro nel corso dell'anno.

Tenendo conto delle direttive generali emanate dal Consiglio Federale, il Comitato Regionale propone e attua qualsiasi iniziativa che contribuisce allo sviluppo dell'attività equestre nella Regione, occupandosi anche di vigilare sull'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, verificare il rispetto degli obblighi da parte delle Associazioni nell'ambito della Regione, coordinare le iniziative e i programmi di attività del proprio territorio, aggiornare gli elenchi e i dati, amministrare i finanziamenti federali e predisporre il piano di spesa; tra gli altri compiti vi è la t5rasmissione al Consiglio Federale delle deliberazioni dell'Assemblea Regionale, l'istruzione delle domande di prima affiliazione/aggregazione, l'emanazione dei provvedimenti, l'applicazione delle norme federali e la proposta al Consiglio Federale delle iniziative interregionali su obiettivi comuni a più Regioni.

Vi è poi la figura del Delegato Regionale, i cui compiti specifici sono i seguenti:

- Realizzare i fini dello Statuto,:
- Informare il Consiglio Federale di ogni iniziativa o programma dell'attività sportiva che si può realizzare nella Regione;
- Intervenire nell'interesse della FISE;
- Osservare e applicare le norme federali.

Il Delegato provinciale, invece, usufruendo delle risorse economiche disposte dai Comitati Regionali competenti per territorio, si occupa di:

- Far rispettare lo Statuto;

- Informare il Consiglio Regionale e il Consiglio Federale di ogni iniziativa o programma dell'attività sportiva che si può realizzare nella Provincia;
- Coordinare le iniziative e i programmi di attività del proprio territorio;
- Aggiornare gli elenchi e i dati degli affiliati e degli aggregati di competenza;
- Intervenire nell'interesse della FISE.

I Dipartimenti si occupano della coordinazione, della promozione e della direzione delle attività dei diversi settori sportivi della FISE, e vengono istituiti con delibera del Consiglio Federale; ogni Dipartimento viene coordinato da un responsabile e da una o più commissioni che vengono nominate dal Consiglio Federale, svolgendo attività proprie con l'attribuzione di risorse economiche, personali e collaboratori nel contesto di una sede istituzionale della FISE.

La nomina in ogni singolo Dipartimento ha validità al massimo fino alla scadenza del quadriennio olimpico, e le diverse commissioni devono essere convocate almeno due volte all'anno, con convocazione da parte del Responsabile del Dipartimento, e quindi dalla maggioranza della Commissione stessa.

Vi sono poi gli Ufficiali di Gara, il cui compito viene sancito dal relativo Regolamento emanato dal Consiglio Federale, organizzandosi e coordinandosi grazie agli Organi centrali e periferici istituzionalmente preposti e su delega del Consiglio Federale.

I Dirigenti Federali sono coloro che si trovano a capo di Organi Federali costituendone i collegi direttivi o di controllo, esercitando i poteri dispositivi di carattere tecnico, amministrativo e disciplinare a norma dello Statuto e dei Regolamenti federali.

Infine, sia gli Affiliati sia i tesserati della Federazione hanno il compito di rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie interindividuali di natura patrimoniale che siano originate dalla loro attività sportiva o associativa quando non rientrano nella competenza degli Organi di Giustizia federali.

7. Illeciti sportivi

Ogni comportamento, anche omissivo, in ambito federale o associativo, che viola le norme e i principi sanciti dai Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali del CONI, delle Discipline Sportive Associate, dal Codice del Comportamento Sportivo emanato dal CONI, dal Codice della Giustizia Sportiva del CONI, dallo Statuto Federale, dalle relative Norme di attuazione, dai Regolamenti di settore, dal Regolamento Sanitario, dal Regolamento Veterinario e da tutte le disposizioni federali, viene considerato un illecito disciplinare e quindi può essere sanzionato.

Altri illeciti disciplinari sono la morosità per tesseramento, le iscrizioni a gare, la scuderizzazione, le quote a fida, i diritti federali, o comunque le somme dovute alla FISE, nonché i comportamenti che contrastano i doveri di correttezza, lealtà e probità che fanno riferimento all'attività sportiva e/o federale a cui sono tenuti tutti i Tesserati.

Altri atti sanzionabili sono i seguenti:

- Ogni atto offensivo o di violenza in genere, anche solo potenzialmente lesivo;
- Ogni dichiarazione lesiva della reputazione e del prestigio di Ufficiali di Gara, Organi Federali Centrali e Periferici, Associazioni, Enti Affiliati o Aggregati, Tesserati;
- Ogni comportamento compiuto sul cavallo dovuto ad uno sfogo, ad una violenza o ad una brutalità che causi dolore o disagio al cavallo;
- Utilizzo di metodi o di sistemi di allenamento violenti.

Può essere invocata ad effetto soltanto l'ignoranza inevitabile, e i comunicati ufficiali si intendono conosciuti dalla data della loro pubblicazione.

Accanto agli illeciti disciplinari vi sono anche gli illeciti sportivi ai quali gli Affiliati e gli Aggregati rispondono anche per la mancata o inidonea predisposizione di ciò che è necessario per il mantenimento dell'ordine pubblico quando essi stessi sono gli organizzatori delle competizioni.

Tra gli illeciti sportivi rientrano:

- La somministrazione di sostanze o l'utilizzo di metodi o strumenti vietati e che incidono sulle prestazioni dei cavalli;
- Ogni violazione della normativa FEI e FISE che vieta la somministrazione di sostanze proibite;
- Ogni comportamento che altera lo svolgimento di una competizione o che comporterebbe un vantaggio.

Coloro che ricoprono incarichi di ispezione o supervisione, di selezione e di formazione, e quindi gli Ufficiali di Gara, i Consiglieri Federali e Regionali, i Referenti Regionali, nonché tutti i Tesserati che vengono a conoscenza di atti sanzionabili, devono farne immediatamente denuncia al Procuratore Federale; l'omessa denuncia comporterebbe una sanzione.

Gli Affiliati e gli Aggregati sono oggettivamente responsabili nei seguenti casi:

- Per gli illeciti sportivi commessi dai propri Tesserati;
- Per gli illeciti disciplinari commessi all'interno dei propri impianti o delle relative pertinenze e non tempestivamente denunciati;
- Dell'operato di chi li rappresenta anche per singole questioni;
- Per il comportamento dei propri dirigenti accompagnatori, istruttori, altri accompagnatori, delegati e non e sostenitori.

Essi vengono ritenuti responsabili anche degli illeciti sportivi da chiunque commessi a loro vantaggio e rispondono della presenza di sostanze ricomprese nella lista ECM e EAS in luoghi e locali nella propria disponibilità.

Sono oggettivamente responsabili anche i dirigenti accompagnatori, gli istruttori, gli altri accompagnatori degli illeciti che sono stati commessi dai Tesserati minorenni che appartengono all'associazione cui fanno parte.

Se gli atti e le azioni vengono compiute in modo involontario è punito con sanzione punitiva ridotta rispetto a quella che viene inflitta se l'infrazione si consuma effettivamente; se il colpevole desiste volontariamente dall'azione, soggiace soltanto alla sanzione per gli atti compiuti quando questi costituiscono una diversa infrazione.

8. *Il procedimento*

Il procedimento giudiziario sportivo ha origine a seguito di quei comportamenti che violano le norme Federali di settore, nonché a seguito di tutte quelle situazioni debitorie o morose associate con il tesseramento, l'iscrizione alle gare oppure il mancato versamento di somme comunque dovute alla FISE.

Costituiscono in generale atti soggetti a procedimento disciplinare anche quei comportamenti in contrasto con i doveri di correttezza e lealtà sportiva che, come noto, inevitabilmente sorgono al momento del tesseramento.

Specificamente, le sanzioni disciplinari sono le seguenti:

- Il richiamo scritto;
- La censura;
- La censura con diffida;
- L'ammenda fino a 10.000, 00Euro;
- La sospensione dell'attività agonistica fino a cinque anni dell'incolpato o del cavallo;
- La sospensione o la revoca definitiva di una carica o incarico federale o sociale;
- La sospensione o il ritiro definitivo di un brevetto federale;
- La cancellazione dai ruoli federali del cavallo;
- La radiazione.

In ogni provvedimento disciplinare deve essere inserita l'indicazione dell'incolpato e la descrizione delle circostanze di fatto, le norme che si intendono applicare e l'indicazione delle sanzioni.

La sanzione viene ritenuta aggravata quando dai fatti accertati emerge una delle seguenti circostanze a carico dei responsabili:

- Aver commesso il fatto con abuso di poteri o di violazione dei doveri derivanti;
- Aver danneggiato persone o cose;
- Aver agito per futili o abietti motivi;
- Aver tentato di inquinare le prove, reso dichiarazioni false o reticenti;
- Aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità;
- Aver determinato o concorso a determinare una turbativa dell'ordine pubblico;
- Aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell'illecito commesso;
- Aver commesso l'illecito per eseguirne o occultarne un altro;
- Aver agito con sevizie o crudeltà nei confronti del cavallo;
- Aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali di qualsiasi genere;
- Aver commesso il fatto a mezzo della stampa o di altro mezzo di diffusione, comportante dichiarazioni lesive della figura e dell'autorità degli Organi Federali.

Vi sono anche delle circostanze attenuanti che provengono dai fatti accertati e che emergono a favore dei responsabili; la sanzione in tal caso fa riferimento alle seguenti circostanze:

- Aver agito in stato d'ira;
- Avere riparato interamente il danno o essersi adoperato ad attenuare le conseguenze dannose o pericolose;
- Aver concorso il fatto doloso della persona offesa a determinare l'evento;

- Aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale;
- Aver cagionato un danno di particolare tenuità.

L'Organo di Giustizia valuta le circostanze attenuanti a favore dei soggetti responsabili, mentre le circostanze aggravanti vengono valutate dall'Organo di Giustizia a carico dei soggetti responsabili solo se conosciute. Le circostanze aggravanti o attenuanti, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze riguardanti la persona del responsabile, in caso di concorso di persone nell'infrazione, sono valutate in conformità al soggetto a cui si riferiscono.

Se l'Organo di Giustizia ritiene contemporaneamente sussistenti circostanze aggravanti ed attenuanti deve operare tra le stesse un giudizio di equivalenza o di prevalenza. In caso di equivalenza, viene applicata la sanzione da infliggere se non vi fosse alcuna circostanza; quando vengono ritenute prevalenti le aggravanti si considerano soltanto queste, altrimenti si tiene conto soltanto di quelle attenuanti.

Infine, chi non ottempera alle sanzioni che gli sono state inflitte viene sottoposto ad ulteriori provvedimenti disciplinari, in seguito a tale violazione; il mancato pagamento delle ammende inflitte costituisce illecito disciplinare a seguito del quale il Procuratore Federale provvederà all'instaurazione di nuovo procedimento.

Tra le varie categorie di atti sanzionabili, a parere dello scrivente, come già accennato nello sport equestre merita attenzione il doping in ogni sua manifestazione.

Tale aspetto assume importanza per l'innegabile dominio dell'animale sul risultato finale in uno sport dove entrano in gioco soldi e scommesse, quelle lecite, ma che di pari passo inevitabilmente coinvolge anche quell'oscuro settore delle scommesse c. d. "clandestine".

E' bene ricordare che in Italia è possibile effettuare diversi tipi di scommesse, sia negli ippodromi che nelle agenzie ippiche abilitate ovvero anche in *simulcasting*, e cioè tra casse di due ippodromi in collegamento. La competenza al rilascio della licenza per effettuare scommesse ippiche è della Questura.[5]

Ed allora un ruolo importante è affidato all'analisi medico-veterinaria sull'uso di sostanze dopanti così come alla verifica dei comportamenti violenti del fantino o sull'eventuale uso degli strumenti di forza sull'animale, che magari superano quella soglia della tollerabilità per il cavallo sottoposto ad enormi carichi in gare ufficiali. Sono questi esempi di situazioni ascrivibili ad atto sanzionabile.

Tornando alla procedura che regola il procedimento di giustizia all'interno della Federazione Equestre si deve iniziare da un comportamento sanzionabile accertato, ad esempio, da un Ufficiale di gara in occasione di una manifestazione Ippica.

Rilevato l'illecito, l'Ufficio della Procura Federale emette l'atto di incolpazione che è il primo atto del procedimento giudiziario.[6]

---

[5] Tratto dal sito della Polizia di Stato (www.poliziadistato.it/articolo/210-Licenza_per_l_esercizio_di_scommesse/).

[6] Cfr. Art. 16, *Regolamento di Giustizia FISE*.

Viene così formato il fascicolo del procedimento di primo grado e fissata l'udienza di discussione entro 25 giorni dalla ricezione dell'atto di incolpazione.

Colui che ha subito tale atto potrà, entro 10 giorni prima dell'udienza, visionare gli atti che gli si contestano, estrarne copia ed espletare tutte le sue difese sia documentali (certificati, foto, filmati) che testimoniali con una lista testi contenente l'indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame ed onere a suo carico di farli intervenire in udienza. Sembra evidente qui il richiamo al modello procedurale del nostro codice di procedura penale.

Se un testimone è soggetto all'ordinamento federale, la mancata presenza costituisce di per se illecito sanzionabile.

All'udienza di trattazione il Giudice di prima istanza deve verificare la regolarità procedurale della fase seguente all'atto di incolpazione: qui si compie l'istruttoria in contraddittorio tra le parti, lasciando sempre spazio ai poteri di "ufficio" in mano all'Organo Giudicante per disporre eventuali ulteriori accertamenti.

Si passa poi alle conclusioni con le richieste della Procura e dell'incolpato, con unica facoltà di replica per parte, ed al termine della discussione si da redazione della decisione con lettura del dispositivo immediata, o entro i 15 giorni successivi all'udienza.

In tema di diritto di difesa, nelle more del procedimento, è bene sottolineare come l'incolpato possa farsi assistere da un difensore che gli potrà unicamente servire nella fase di raccolta delle difese, e dunque nello svolgimento delle indagini difensive ed individuazione di elementi a discarico.

Il difensore, tuttavia, non potrà mai rappresentarlo davanti agli Organi di Giustizia né ugualmente in sede di interrogatorio, palesandosi tale aspetto come fortemente limitativo delle esigenze difensive dell'atleta che, a differenza dell'ordinamento processuale ordinario, non potrà aver diritto ad una difesa "tecnica" avanti agli Organi di Giustizia endofederali.

Anche tale aspetto si configura come espressione di autonomia ed indipendenza delle regole che disciplinano l'ordinamento sportivo rispetto a quelle che governano il procedimento ordinario.

Autonomia che però si presta a forti critiche, non ultima quella di chi scrive, per una procedura che non può correre il rischio di limitare fortemente il diritto di difesa cosi come sancito nella carta Costituzionale.[7]

Riguardo le sanzioni disciplinari v'è da dire che queste si suddividono per ordine di gravità, e sono comminate in relazione all'atto di incolpazione ed al successivo esito del procedimento.

Si possono classificare in: a) richiamo scritto b) censura c) ammenda da Euro 300, 00 ad Euro 5.000,00 d) sospensione dell'attività agonistica da 10 giorni a 5 anni dell'incolpato e/o del cavallo e) sospensione da 10 giorni fino alla revoca definitiva da una carica, incarico sociale o federale ovvero il ritiro da 1 mese al ritiro definitivo del brevetto federale f) cancellazione dai ruoli federali del cavallo g) radiazione.

[7] Cfr. Art. 24 Costituzione.

9. Criteri per la determinazione delle decisioni e delle loro motivazioni

In merito alle decisioni della Corte Federale di Appello, per le quali sia scaduto il termine per il ricorso dell'incolpato al Collegio di Garanzia dello Sport, e quindi contro le decisioni di quest'ultimo quando il ricorso non è stato accolto, viene ammesso il giudizio di revisione; ciò può avvenire anche su istanza del Procuratore Federale nel momento in cui la sanzione viene applicata sulla base di prove false o in difetto di prove decisive successivamente formate o comunque divenute acquisibili.

Le altre decisioni della Corte Federale di Appello, per le quali è scaduto il termine per il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, possono essere revocate su ricorso della parte interessata; in tal caso, ciò si verifica quando la decisione dipende soltanto da un errore di fatto che risulta incontrovertibile da documenti rinvenuti successivamente per causa non imputabile all'istante.

Il termine di revisione o di revoca decorre dalla conoscenza della falsità della prova o della formazione di quella nuova, o dalla scoperta del documento. Al giudizio, in ogni caso, vengono applicate le norme riguardanti il procedimento di reclamo dinanzi alla Corte Federale di Appello.

Quando la revisione viene accolta non è più ammissibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport; non vengono più ammesse la revisione o la revocazione quando la parte interessata ha agito dinanzi all'Autorità Giudiziaria ordinaria/ amministrativa contro la decisione dell'Organo di Giustizia della Federazione o del Collegio di Garanzia dello Sport.

Per le dichiarazioni orali viene redatto un processo verbale debitamente sottoscritto da coloro che hanno reso la testimonianza e dai componenti della Procura Federale o dell'Organo di Giustizia che hanno assunto la stessa.

Le decisioni degli Organi di Giustizia vengono assunte a maggioranza e vanno sottoscritte da almeno due dei componenti, tra i quali obbligatoriamente l'estensore della motivazione.

All'incolpato minorenne spettano le iniziative difensive, ed egli ha anche il diritto di assumere nell'ambito del procedimento e da chi esercita la potestà genitoriale. Se l'incolpato è un minorenne, viene convocato uno dei soggetti che esercitano la potestà genitoriale o tutoria e l'istruttore del minore. Le sanzioni hanno validità dal momento in cui la decisione è stata comunicata con le modalità del Regolamento al soggetto nei cui confronti è stata assunta.

Infine, è bene chiarire che le norme del Regolamento vengono applicate ai singoli Tesserati, agli Enti Affiliati e Aggregati, alle Scuole riconosciute e ai titolari di cariche o incarichi federali, centrali o regionali. Viene sancita la punibilità di coloro che, per i fatti commessi in costanza di tesseramento, si rendono responsabili della violazione delle norme di cui ai principi sanciti dai Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali del CONI, delle Discipline Sportive Associate, dal Codice del Comportamento Sportivo emanato dal CONI, dal Codice della Giustizia Sportiva del CONI, dallo Statuto Federale, dalle relative Norme di attuazione, dai Regolamenti di settore; dal Regolamento Sanitario, dal Regolamento Veterinario e da tutte le disposizioni federali.

10. Casellario disciplinare

Presso gli Uffici Federali è stato istituito un Casellario per le decisioni che passano in giudicato di tutti gli Organi di Giustizia; esso è a cura dell'Ufficio del Procuratore Federale e viene custodito presso la Segretaria dello stesso.

All'Ufficio del Casellario devono essere tempestivamente trasmessi da parte di tutti gli Organi di Giustizia la copia delle decisioni di cui al comma precedente e dei relativi avvisi di avvenuta comunicazione.

Non appena ricevute tali copie, l'Ufficio provvede all'iscrizione nel Casellario dei nominativi dei Tesserati, degli Affiliati e degli Aggregati ai quali sia stata comminata una sanzione.

Soltanto agli Organi di Giustizia possono essere comunicate le informazioni contenute nel Casellario in relazione ai procedimenti dinanzi gli stessi pendenti; vengono inviate agli Organi Federali soltanto per la verifica della sussistenza o della permanenza dei requisiti per il conferimento degli incarichi, cariche, premi, riconoscimenti o brevetti federali; infine, vengono inviati ai Tesserati, agli Affiliati o agli Aggregati che ne fanno richieste motivata di riceverne la copia del proprio certificato del Casellario.

L'Ufficio che detiene il Casellario deve assicurarsi che le decisioni definitive assunte dagli Organi di Garanzia vengano trasmesse al CONI mediante l'inserimento nel Registro delle Sanzioni Disciplinari dell'Ordinamento Sportivo. Tutte le decisioni devono essere pubblicate sul sito della FISE, a meno che l'Organo di Giustizia non dispone di decretarle.

A ogni modo, è il Presidente della Corte Federale di Appello che decide su tutte le controversie in merito alla pubblicazione delle decisioni e alla richiesta di certificati tramite provvedimento non impugnabile.

11. Procedure federali di risoluzione delle controversie

Gli Organi della Federazione adottano i provvedimenti, i quali hanno poi piena e definitiva efficacia nei confronti di tutti gli Affiliati e i Tesserati.

Questi ultimi hanno il compito di rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione delle controversie interindividuali di natura patrimoniale ai sensi degli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile, provenienti dalla loro attività sportiva o associativa nel momento in cui non fanno parte delle competenze degli Organi di Giustizia Federali.

Gli Arbitri giudicano quali sono gli amichevoli compositori inappellabilmente e senza formalità di procedura; il lodo viene deliberato a maggioranza dei voti e il dispositivo va sottoscritto da tutti i componenti, anche se resta valido se viene sottoscritto dalla maggioranza quando viene deliberato con la presenza di tutti i componenti, dichiarando espressamente che l'altro non ha potuto o voluto sottoscriverlo.

Vi sono novanta giorni di tempo dalla nomina del Presidente per la

pronuncia del lodo, e viene eseguito con il deposito da parte del Presidente entro dieci giorni dalla sottoscrizione presso la Segreteria degli organi di giustizia, dandone tempestiva comunicazione alle parti.

Se tale disposizione non viene osservata si procede con l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

12. La responsabilità oggettiva negli sport equestri

Sul piano privatistico in tema di Sport Equestri un cenno particolare deve compiersi per quel che riguarda l'equitazione come attività pericolosa ex art. 2050 c.c. da cui ne possa scaturire un obbligo risarcitorio a carico del proprietario dell'animale ex art. 2052 c.c., o dell'ente gestore dell'impianto ippico ex artt. 2051 per danno cagionato da cose in custodia.

Dottrina e giurisprudenza si sono occupate in passato dello sport equestre in varie casistiche come attività pericolosa,[8] arrivando alla conclusione che si deve sempre effettuare una distinzione a seconda dei casi per affermare la supremazia di una delle responsabilità suindicate.

Nei casi di danni provocati dal cavallo il fantino sarà esente da responsabilità qualora gareggi con una Scuderia o Squadra in cui vi è un titolare o rappresentante legale o semplicemente un diverso proprietario dell'animale.

Il titolare del maneggio, dell'ippodromo o del luogo ove si svolgono gare e competizioni sportive dovrà osservare tutte quelle norme di sicurezza e di vigilanza sulle cose che compongono la struttura in generale, e ciò per potersi esimere da responsabilità oggettiva. Questo perché il gestore dell'impianto è custode dei beni che lo compongono e la responsabilità riguarda appunto i beni tenuti in custodia, salvo anche la prova del caso fortuito.[9] A titolo esemplificativo, un gestore di un impianto ippico non è stato ritenuto responsabile dei danni ascrivibili al decesso di un cavallo montato da un fantino durante un allenamento perché a velocità sostenuta il cavallo aveva urtato la staccionata ivi presente con conseguenze purtroppo mortali per lo stesso animale.

La Suprema Corte chiamata a decidere sulla sussistenza di responsabilità per cose in custodia a carico del titolare dell'impianto (la staccionata che delimitava nell'impianto la pista da galoppo con la pista da trotto) concludeva la sua analisi negandone la responsabilità, e ciò sulla base del fatto che dall'istruttoria emersa nessun addebito poteva muoversi nei riguardi del titolare perché il decesso era avvenuto per rottura dello steccato, e non da una qualche caratteristica della conformazione originaria del manufatto.[10]

Un principio di diritto che era stato già affrontato dalla Cassazione diversi anni or sono con un interessante pronuncia[11] in cui si è affermato un ruolo

---

[8] C. Oliva, *Sport equestri e responsabilità oggettiva,* in *Resp. Civ.* , 2010, 01, 41.
[9] Cass. Civ. , Sez. III, 23 novembre 1998, n. 11861.
[10] Cass. Civ. , Sez. III, 30 gennaio 2009, n. 2482.
[11] Cass. Civ. , Sez. III, 4 Dicembre 1998, n. 12307.

fondamentale alla prova liberatoria per determinare la sussistenza di un'eventuale responsabilità ai sensi del combinato disposto degli artt. 2050 e 2052 c. c. "*in caso di danni alla persona causati da caduta da cavallo occorsa durante una lezione di equitazione, il gestore del maneggio, in quanto proprietario o utilizzatore dei cavalli che servono per le esercitazioni, è soggetto alla presunzione di responsabilità di cui all'art. 2052 Cod. Civ. , e non a quella i cui all'art. 2050 Cod. Civ. , a meno che non si tratti di danni conseguenti alle esercitazioni di principianti, ignari di ogni regola di equitazione, o di allievi giovanissimi la cui inesperienza e conseguente incapacità di controllo dell'animale, imprevedibile nelle sue reazioni se non sottoposto ad un comando valido, rende pericolosa l'attività imprenditoriale di maneggio. In tema di responsabilità per l'esercizio di attività pericolosa ex. Art. 2050 Cod. Civ. , l'esercente l'attività stessa come prova liberatoria dovrà provare di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire il danno. La responsabilità del proprietario dell'animale, ex art. 2052 Cod. Civ., costituisce una ipotesi di responsabilità oggettiva, fondata non sulla colpa, ma sul rapporto di fatto con l'animale. Ne consegue che al proprietario (o all'utilizzatore) dell'animale che ha causato il danno, per andare esente da responsabilità, non è sufficiente fornire la prova negativa della propria assenza di colpa, ma deve fornire la prova positiva che il danno è stato causato da un evento fortuito (cioè imprevedibile, inevitabile, assolutamente eccezionale)*".

Come si può notare dalla suindicata pronuncia i profili di responsabilità in ambito privatistico che coinvolgono lo sport equestre sono di grande attualità e fuoriescono dalla storia delle singole casistiche e dalla moltitudine di situazioni potenzialmente lesive (e dunque risarcitorie) che coinvolgono questo delicato sport.

13. Conclusioni

La FISE è una Federazione sportiva nazionale che purtroppo, a causa di delicate situazioni economiche ed ammanchi di gestione, dal 2013 risulta esser stata commissariata su proposta della Giunta Nazionale CONI. Ad oggi tale commissariamento straordinario permane, e la situazione attuale sembrerebbe tradursi in un potenziale danno che la Federazione sta vivendo a causa di un'effettiva mancanza di una gestione autoctona e competente nel settore equestre.

Con delibera del 26 Marzo 2014 è stato approvato il bilancio di previsione del 2014, e si stanno attuando tutte le misure possibili per il contenimento delle pregresse situazioni con interventi mirati ad un piano di rientro e di risanamento per la salvaguardia dello sport equestre e di tutto ciò che ruota intorno ad esso.

A fronte della descritta situazione un recentissimo passo positivo si deve tuttavia segnalare.

E' da poco intervenuta infatti una delibera[12] della FISE che ha approvato un piano di risanamento della Federazione che si svilupperà tra il 2015 ed il 2022 con linee guida future ed indirizzi programmatici che consentiranno alla Federazione

[12] Deliberazione n. 552 FISE del 16 Dicembre 2014.

di concludere il programma di risanamento con contenimento di costi ed un piano di ristrutturazione endofederale mirato alla riparazione dei bilanci di gestione.

La strada appare in salita, ma il recente intervento è mirato alla salvaguardia della FISE poiché a prescindere dalle considerazioni meramente tecniche e giuridiche sembra indiscutibile difatti l'altissimo apporto sociale, culturale, ed educativo che questa disciplina può diffondere e trasmettere sulla collettività.

Nonostante la FISE stia vivendo questo delicato momento essa si è, nel frattempo, adeguata e conformata alle novità introdotte con la recente riforma della giustizia sportiva del Luglio 2014.[13]

Con provvedimento del 28 Ottobre 2014[14] della Giunta Nazionale del CONI vi è stata l'approvazione ai fini sportivi dello statuto FISE, ai sensi dell'art. 7 comma 5 lett. I) dello Statuto del CONI, così come deliberato dall'Assemblea Nazionale Straordinaria del 6 Ottobre 2014.

Seguendo le direttive del CONI il termine iniziale da cui potranno essere ritenute in vigore le citate modifiche che regolano il nuovo procedimento di giustizia sportiva all'interno della Federazione Equestre può ragionevolmente ritenersi corrente dal mese di Gennaio 2015 in poi in quanto, con decreto del Commissario ad Acta per le modifiche statutarie e regolamentari del 10 Novembre 2014,[15] la FISE ha adeguato il regolamento di giustizia interno alle modifiche intervenute sulla riforma del Codice di Giustizia Sportiva.

Il decreto è stato emanato nel senso del recepimento del nuovo quadro normativo con l'introduzione delle nuove Sezioni 11 (principio di trasparenza) e 15 (principio di giustizia sportiva) allo scopo di calibrare le recenti modifiche all'impianto normativo preesistente.

Tra i numerosi interventi riguardanti la struttura della Federazione si evidenzia l'introduzione di una Corte federale di Appello a funzioni complesse, che opera sia in funzione propria che nel ruolo di Corte sportiva di Appello.

Per quanto concerne il campo della giustizia all'interno della Federazione, in attesa di ulteriori direttive specifiche del CONI, si è deciso di conformarlo in misura coerente con il precedente impianto sancito nel citato Regolamento di Giustizia, previa consultazione con i vertici Federali.

Ciò posto permane il ruolo che l'equitazione, e lo sport ad essa associato, svolge sia in ambito privato che collettivo perché è una disciplina che risponde a diverse esigenze: può costituire un'occasione di svago per chi ama il contatto diretto con la natura; può essere motivo d'impegno, e di guadagno, per chi desidera invece entrare nel mondo delle competizioni ufficiali; oppure percorso di riabilitazione per quello che a volte gli animali sanno meglio trasmettere nei riguardi di persone diversamente abili.

---

[13] Deliberazione n. 1518 CONI del 15 Luglio 2014.
[14] Deliberazione n. 410 CONI del 28 Ottobre 2014.
[15] Prot. N. 0012097 del 10. 11. 2014.

LA GIUSTIZIA SPORTIVA NELLA FEDERAZIONE ITALIANA TAEKWONDO

di *Davide Cacace*[*]

SOMMARIO: Introduzione – 1. Lo Statuto della FITA: brevi cenni sulla struttura organizzativa – 2. Le disposizioni generali ed il codice disciplinare del Regolamento di Giustizia – 3. Il Procuratore Federale: azioni, poteri e svolgimento delle indagini – 4. Il Giudice Sportivo: competenze e procedimento di primo grado – 5. L'introduzione del Tribunale Federale – 6. I giudizi innanzi alla Corte sportiva di appello e alla Corte federale di appello – 7. I termini di estinzione del giudizio e gli altri principi ed istituti del processo sportivo – 8. I procedimenti per revisione e revocazione, astensione e ricusazione di un componente dell'Organo giudicante – 9. Cause di estinzione – 10. La procedura arbitrale – Conclusioni

Introduzione

La Federazione Italiana Taekwondo (FITA) venne ufficialmente riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), quale autonoma federazione sportiva nazionale, nel dicembre del 2000, dopo che, nello stesso anno, il taekwondo venne ufficialmente introdotto a Sydney come disciplina olimpica.

La FITA,[1] nella qualità di federazione sportiva nazionale, sin dagli albori, ha subito una serie di trasformazioni che hanno ricalcato le alterne vicende internazionali correlate alla pratica dello sport del taekwondo, e di altre arti marziali a livello planetario; in ambito internazionale, difatti, si avvertì la necessità, dalla seconda metà degli anni '80 del secolo scorso, di creare una struttura organizzativa più snella e indipendente, ossia, una federazione volta solo al taekwondo.

Iniziarono a sorgere, in diversi paesi del mondo, le federazioni di taekwondo indipendenti dalle federazioni nazionali che inglobavano diverse discipline

---

[*] Avvocato del Foro di Napoli, Master SLPC in Diritto e Gestione aziendale dello Sport, anno 2014; Socio dell'Associazione Italiana Avvocati dello Sport; e-mail: avv.davidecacace@hotmail.com.

[1] Lo Statuto della FITA, cui l'ultima versione è stata pubblicata il 01.10.2012, all'art. 1, comma 1, indica nel giorno 24 febbraio 1985 la data di fondazione della Federazione, quale associazione a carattere nazionale senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato. Al comma 6, del detto articolo, viene altresì indicato che la FITA risulta affiliata alla World Taekwondo Federation (WFT).

di arti marziali ai fini sportivi. In Italia, dal luglio del 2001, la FITA venne inserita nel registro delle persone giuridiche.[2]

Tra i propri fini istituzionali vi sono lo sviluppo, la propaganda, l'organizzazione e la disciplina del taekwondo in ambito nazionale, promuovendo la prevenzione e la repressione dell'uso di sostanze o di metodi che possano alterare le naturali prestazioni psico-fisiche degli atleti; tra gli obiettivi perseguiti rientra, inoltre, lo sviluppo dell'attività agonistica finalizzata alla partecipazione alle Olimpiadi ed alle attività internazionali della WTF.

Ciò premesso, lo scopo del presente capitolo è costituito dalla rappresentazione dell'organizzazione della giustizia sportiva della FITA, a seguito della riforma della giustizia sportiva del CONI, attraverso una analisi comparativa tra i precedenti organi ed istituti, e quelli introdotti in modo uniforme mediante la sopra citata riforma del luglio 2014.

1. Lo Statuto della FITA: brevi cenni sulla struttura organizzativa

Nel proseguo della presente analisi non si potrà prescindere dal fornire un rapido sguardo alla struttura organizzativa della Federazione Italiana Taekwondo.

Preliminarmente si pone in evidenza che l'art. 8 dello Statuto, elenca gli Organi e le Strutture Federali, i quali sono distinti in 1) Organi Federali centrali, 2) altre strutture centrali, 3) Organi di Giustizia Federale,[3] 4) strutture periferiche.

In particolare, si precisa che tra gli Organi Federali centrali, per espressa disposizione dell'art. 9 del succitato Statuto, l'Assemblea Nazionale costituisce il "*…massimo Organo della Federazione. Ad essa spettano poteri deliberativi. Essa delibera solo sugli argomenti posti all'ordine del giorno in occasione della sua convocazione…*"; è costituita dai Presidenti e dai rappresentanti degli atleti e dei tecnici delle società sportive aventi diritto di voto.[4]

Le Assemblee Nazionali sono A) Ordinaria Elettiva, e si riunisce entro

---

[2] La storia della disciplina sportiva del taekwondo e della sua pratica sportiva in Italia è narrata, in forma sintetica, dal presidente della FITA, Dr. Sun Jae Park, attraverso la pagina ufficiale della Federazione, reperibile al seguente indirizzo web: www.taekwondowtf.it/.

[3] Si precisa che l'ultimo Statuto reperibile dal Sito della FITA è datato 01.10.2012 e, pertanto, non è stato (presumibilmente) aggiornato con le ultime modifiche degli Organi di Giustizia Federale, per i quali, si tratterà in modo approfondito nel proseguo dell'elaborato in commento.

[3] Si precisa che l'ultimo Statuto reperibile dal Sito della FITA è datato 01.10.2012 e, pertanto, non è stato (presumibilmente) aggiornato con le ultime modifiche degli Organi di Giustizia Federale, per i quali, si tratterà in modo approfondito nel proseguo dell'elaborato in commento.

[4] Ai sensi dell'art. 9, comma 5 dello Statuto, è stabilito che "*…la partecipazione con diritto di voto è riconosciuta alle affiliate che abbiano maturato un'anzianità minima di affiliazione di 12 mesi precedenti la data di celebrazione dell'assemblea, a condizione che nelle stagioni sportive concluse, comprese nel suddetto periodo di anzianità di affiliazione, abbiano svolto, con carattere continuativo, effettiva attività sportiva stabilita dai programmi federali partecipando almeno ad un campionato regionale o ad un campionato italiano ed a condizione che alla data di convocazione dell'Assemblea, partecipino all'attività ufficiale della Federazione. A tal fine è da considerarsi attività sportiva quella a carattere agonistico, amatoriale e promozionale svolta nell'ambito dei programmi federali*".

il 15 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici estivi, B) Straordinaria, che si riunisce per richiesta scritta e motivata avanzata dalla metà più uno: a. dei componenti del Consiglio Federale, b. dalle società aventi diritto di voto (che detengano, però, almeno 1/3 del totale dei voti sul territorio nazionale), c. degli atleti o tecnici maggiorenni aventi diritto al voto nelle assemblee di categoria, oppure, d. nel caso in cui il bilancio consuntivo abbia avuto parere negativo dei Revisori dei Conti della Federazione.

Gli altri Organi centrali sono il Presidente della Federazione (che ha la responsabilità generale dell'area tecnico-sportiva – art. 11 dello Statuto), il Consiglio Federale (quale organo di indirizzo generale della Federazione ed è preposto alla verifica della corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo – art. 14 dello Statuto), il Collegio dei Revisori dei Conti (organo di controllo amministrativo e contabile della FITA – art. 17), il Segretario Generale (che è a capo dei servizi e degli uffici della FITA, e ne coordina l'organizzazione generale sulla base degli indirizzi del Consiglio – art. 18 bis). A questi organi, si aggiunge la Segreteria Federale (art. 19 dello Statuto, per dare esecuzione alle decisioni prese dal Presidente della Federazione, dal Consiglio Federale e dagli Organi giudicanti).

Tra le strutture periferiche, operanti prettamente in sede territoriale, invece, ritroviamo: I) l'Assemblea Regionale, II) il Consiglio Regionale, III) il Presidente Regionale, IV) il Delegato Regionale, V) il Delegato Provinciale. Per gli Organi di Giustizia Federale, lo Statuto della FITA prevedeva, prima della riforma attuata dal CONI, le seguenti figure: 1) il Procuratore Federale, 2) il Giudice Sportivo, 3) la Commissione Federale d'Appello.[5]

I successivi paragrafi del presente capitolo analizzeranno i nuovi organi di Giustizia Federale, modificati dalla summenzionata riforma, ed il nuovo Regolamento di Giustizia.

2. *Le disposizioni generali ed il codice disciplinare del Regolamento di Giustizia*

Il nuovo Regolamento di Giustizia della FITA è stato approvato il 28 ottobre 2014, in leggero ritardo rispetto a quanto previsto dall'art. 64 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI.[6]

In via preliminare si può affermare che il Regolamento di Giustizia della FITA ricalca in linea di massima il precedente Regolamento *ante* riforma; esso è diviso in due parti: la parte prima è, a sua volta, suddivisa in disposizioni generali (titolo I), codice disciplinare (titolo II), con infrazioni (capo I) e determinazione delle sanzioni (capo II); la parte seconda è suddivisa in organi di giustizia (titolo I), procedimenti (titolo II), cause di estinzione (titolo III), procedura

[5] Art. da 20 a 25 dello Statuto.

[6] Ciascuna federazione, infatti, avrebbe dovuto provvedere a conformare al Codice i rispettivi Statuti e regolamenti di giustizia in tempo utile per l'inizio della prima stagione sportiva successiva al termine del 12 giugno 2014.

arbitrale (titolo IV).

Soffermandosi, pertanto, sulla parte prima del Regolamento di Giustizia, necessita sottolineare che esso stabilisce all'art. 1 che "*la giustizia sportiva della FITA è amministrata in base al […] Regolamento di Giustizia ed allo Statuto secondo i principi dell'ordinamento giuridico sportivo e delle leggi dello Stato…*"; rispetto al precedente, il nuovo art. 1, comma 3, prevede un richiamo esplicito ai principi demandati nell'art. 20 dello Statuto Federale, evidenziandone l'autonomia degli organi di giustizia.[7]

Altra differenza rispetto al previgente testo è la disposizione dell'art. 2, nel quale si prescrive che i tesserati e gli affiliati debbano attenersi al Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI.[8]

Quindi, non essendo particolarmente interessato alla riforma della Giustizia del CONI, nella sua prima parte, ripropone gli articoli precedentemente adottati per quel che concerne i principi generali, sia per quanto attiene alla responsabilità diretta dei tesserati e delle società, che per la responsabilità oggettiva delle Società per i comportamenti dei propri organi rappresentativi, associati o sostenitori; in tale disposizione, viene ribadita l'esclusione della responsabilità se dimostrino "*…inoppugnabilmente di avere adottato tutte le cautele necessarie o semplicemente utili per prevenire detti comportamenti…*" (art. 4), presumendosi, ad ogni modo, responsabili sino a prova contraria.

L'art. 5 del Regolamento, chiude il primo titolo della parte prima, ponendo differenze sostanziali rispetto alla norma precedentemente adottata, dando maggiore risalto all'obbligo che ha il tesserato (oltreché degli Organi Federali e degli Ufficiali di Gara) nel segnalare le violazioni dello Statuto e dei Regolamenti per le quali sia venuto a conoscenza, lasciando (apparentemente) ai non tesserati ("*chiunque altro*") la scelta di farne denuncia al Procuratore Federale.[9]

Il Codice Disciplinare, che compone il titolo II della parte prima del Regolamento, è composto, come già anticipato, da infrazioni e determinazioni delle sanzioni.

---

[7] La precedente formulazione prevedeva un richiamo dei principi del contraddittorio, del doppio grado di giurisdizione; anche il comma 4 presenta una lieve difformità rispetto alla norma precedente, difatti, è stato eliminato il richiamo esplicito alla garanzia del diritto di difesa (a parere di chi scrive, più con una finalità di conferire un ordine ed una tassonomia organica, che per voler far venire meno il sacrosanto diritto di difesa, garantito dall'art. 24 della Costituzione, e più volte richiamato implicitamente in altre disposizioni del regolamento) soffermandosi sulla possibile ricusazione del Giudice e revisione del giudizio.

[8] Il Codice di Comportamento Sportivo è stato introdotto e, dunque, pubblicato, il 30.10.2012.

[9] Il precedente Regolamento di Giustizia *ante* riforma non faceva rientrare tra gli obbligati anche il tesserato; pertanto, il nuovo comma 2 dell'art. 5 prevede esplicitamente che il "*tesserato ha il dovere di segnalare agli Organi di Giustizia le violazioni dello Statuto e dei Regolamenti e gli atti di scorrettezza sportiva di cui sia venuto in qualsiasi modo a conoscenza…*"; tale modifica al succitato articolo è stata disposta per armonizzare la disciplina dell'obbligo di denuncia, caricando, come giusto che sia (a parere di chi scrive), il tesserato di un obbligo morale ma anche di natura regolamentare, in correlazioni ai principi di lealtà e correttezza incarnati nella pratica dello sport (sebbene non sia prevista una sanzione diretta in caso di "omissione di denuncia").

Viene ribadita la fondamentale importanza correlata all'osservanza del vincolo di giustizia (art. 7), con esplicito richiamo all'obbligo del rispetto dello Statuto Federale, salvo quanto disciplinato dall'unico Organo di Giustizia nazionale, esterno alla Federazione, che ha carattere vincolante per i tesserati ed affiliati alla FITA, ossia il rispetto a quanto istituito a norma dell'art. 12 bis dello Statuto del CONI in riferimento al Collegio di garanzia dello sport. Gli articoli successivi, seguono un elenco di infrazioni con relative sanzioni a cui i tesserati e gli affiliati hanno l'obbligo di rispettare ed accettare; tra le principali si segnalano anche la previsione della sanzione per illecito sportivo (art. 10), violazioni del vincolo sportivo (art. 11), e l'assunzione di sostanze vietate (art. 15); in particolare, quest'ultima disposizione regolamentare, ha subito una modifica rispetto a quella precedente, giacché, al primo comma, oltre a vietare l'assunzione e l'uso di sostanze dopanti, equipara allo stesso modo anche i metodi che alterino le naturali prestazioni fisiche nell'attività sportiva; al secondo comma, dopo aver fatto un esplicito rinvio alla procedura per la lotta al doping, richiama le sanzioni disciplinari previste dalle Norme Sportive Antidoping.[10]

Il capo II, si occupa, inoltre, dei criteri di determinazione delle sanzioni.

In particolare, l'art. 18 indica che l'organo competente dovrà tener conto della gravità dell'infrazione desumendola da ogni elemento di valutazione in suo possesso, nonché dei motivi dell'infrazione e della condotta tenuta per il passato, oltreché di eventuale recidiva.

Nella determinazione della sanzione, sono altresì mutuati dal diritto penale l'applicazione delle circostanze aggravanti, attenuanti ed il loro bilanciamento. Rispetto alla precedente formulazione della norma resta quasi del tutto inalterata la struttura dell'articolo.[11] Letteralmente, la previsione di una particolare gravità del dolo o della colpa dell'autore o del responsabile dell'infrazione in una determinata fattispecie, fa aggravare la sanzione se emergano una o più circostanze ivi elencate, dalla lett. a) alla lettera k).[12]

---

[10] Il comma scritto nella precedente stesura indicava il "Regolamento per il controllo anti-doping", precedente a tutte le nuove norme e modifiche sulla lotta al doping susseguitesi nel corso degli anni in ambito nazionale ed internazionale.

[11] Rispetto al precedente art. 20 non figura più nell'elenco la lettera b) originariamente inserita, ossia "*…b) aver commesso l'infrazione durante l'esecuzione di una precedente sanzione disciplinare…*".

[12] Le circostanze elencate al primo comma dell'art. 20 sono le seguenti: a) aver commesso il fatto con abuso di poteri o violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio delle funzioni proprie del colpevole; b) aver danneggiato persone o cose; c) aver agito per futili motivi; d) aver nel corso del procedimento disciplinare, anche solo tentato di inquinare le prove; e) aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali di qualsiasi genere, ovvero arrecare danno alla organizzazione; f) aver commesso il fatto a mezzo della stampa o di altro mezzo di diffusione, comportante dichiarazioni lesive della figura e dell'autorità degli organi, delle istituzioni federali giudicanti o di qualsiasi altro tesserato; g) aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità; h) aver con la propria azione od omissione causato turbativa dell'ordine pubblico; i) aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze della violazione commessa; j) aver commesso l'atto per eseguire od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri un vantaggio; k) rivestire cariche quali quelle previste dall'Art. 18 n. 3 del presente Regolamento.

In caso di concorso di aggravanti, ad ogni modo, gli aumenti non possono superare il triplo del massimo previsto; in caso di una sola aggravante, l'infrazione viene aumentata fino ad un terzo.

Discorso simile vale per le circostanze attenuanti, disciplinate dall'art. 22 del Regolamento, con un elenco molto più esiguo rispetto a quello disposto per le aggravanti.[13] In caso di concorso di attenuanti, la sanzione non potrà essere applicata in misura inferiore rispetto a un quarto; in caso di una sola attenuante, l'infrazione non potrà essere diminuita per una misura non eccedente un terzo.

L'art. 25 del Regolamento prevede che l'Organo Giudicante, in caso di concorso tra circostanze aggravanti ed attenuanti, dovrà operare un giudizio di equivalenza tra le stesse. Rispetto alla formulazione precedente alla riforma, è stato introdotto un terzo comma che prevede l'applicazione della pena che sarebbe stata inflitta se non vi fosse stato il concorso di nessuna circostanza aggravante o attenuante.

Gli articoli successivi del Regolamento di Giustizia disciplinano le tipologie di sanzioni irrogabili alle Società[14] ed ai tesserati.[15]

Le sanzioni comuni sono:

- l'ammonizione, che consiste in un rimprovero rivolto a mezzo comunicato ufficiale ad un tesserato o ad una Società, con l'espresso invito ad astenersi, per l'avvenire, dal commettere altre infrazioni;
- la squalifica, che si applica in caso di infrazione reiterata che abbia dato luogo a precedente applicazione dell'ammonizione, e consiste nel divieto di svolgere qualunque attività federale o sociale per un periodo che oscilla tra un mese e due anni, per violazioni commesse da Organi rappresentativi delle Società, e tra un mese e cinque anni per il tesserato;
- la radiazione, che può essere disposta in caso di inosservanza della clausola compromissoria, del vincolo di giustizia, e di ogni grave infrazione alle norme che regolano l'ordinamento sportivo.

A queste, si debbono aggiungere l'ammenda da Euro 100,00 ad Euro 1.500,00 da pagarsi entro 20 giorni dalla notifica del provvedimento, da comminare nei confronti delle Società, e la sospensione del diritto di rappresentanza di affiliato per un determinato periodo di tempo variabile in base alla sanzione tra un mese e cinque anni.

Dovrebbe aggiungersi, nella valutazione dell'infrazione anche la

[13] Le circostanze elencate all'art. 22 sono: a) aver agito in stato d'ira, determinato da un fatto ingiusto altrui; b) aver, prima del procedimento, riparato interamente il danno o essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere ed attenuare le conseguenze dannose o pericolose della propria o dell'altrui azione; c) aver concorso il fatto doloso della persona offesa a determinare l'evento, unitamente all'azione od omissione del colpevole.

[14] L'art. 26 del Regolamento elenca le seguenti sanzioni: a) ammonizione, b) ammenda, c) squalifica, d) radiazione.

[15] L'art. 27 del Regolamento elenca le seguenti sanzioni: a) ammonizione, b) squalifica, c) radiazione, d) sospensione del diritto di rappresentanza di affiliato; tale ultima sanzione è stata introdotta con la riforma.

disciplina del tentativo,[16] nonostante sia inserita nella seconda parte, per la quale l'affiliato o il tesserato che compia atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere infrazioni è punito, se l'azione non si compie o se l'evento non si verifica, con una sanzione meno grave, diminuita da un terzo a due terzi (se, invece, volontariamente ne impedisce l'evento, soggiace alla misura stabilita per il tentativo, ma diminuita da un terzo alla metà).

L'ultima norma che regola la prima parte del Regolamento[17] è prevista dall'art. 32, rubricato come "La recidiva".

Tale disposizione disciplina il suddetto istituto, anch'esso mutuato dal diritto penale, che prevede aumenti di sanzioni per coloro i quali siano stati già condannati in precedenza, salvo siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione.

Conclusa l'analisi sulla prima parte del Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Taekwondo, sarà opportuno analizzare ed approfondire gli istituti principali della seconda parte che, a differenza della prima,nella quale sono state apportate alcune modifiche settoriali resesi necessarie dalla pubblicazione del Codice di Giustizia del CONI, hanno interessato in larga misura gli Organi Giudicanti e la procedura di accesso alla Giustizia Federale e le eventuali impugnazioni delle decisioni, il tutto per consentire l'armonizzazione con le norme del suindicato Codice di Giustizia.

3. Il Procuratore Federale: azioni, poteri e svolgimento delle indagini

La seconda parte del Regolamento di Giustizia elenca, al titolo I, gli Organi di Giustizia e le categorie da cui possono essere attinti i medesimi per poter essere nominati come tali dalla Commissione federale di Garanzia.

All'art. 35 del detto Regolamento, viene disciplinata la figura del Procuratore Federale. La predetta figura, presente già nella precedente formulazione del Regolamento Federale, ha inevitabilmente risentito del dettato normativo stabilito dal capo I, titolo IV, del Codice di Giustizia del CONI;[18] il Consiglio federale, su proposta del Presidente, nomina il Procuratore federale; quest'ultimo, inoltre, può proporre al Consiglio federale la nomina di un Sostituto;[19] durano entrambi in

---

[16] Trattasi dell'art. 44, che, a parere dello scrivente, avrebbe dovuto trovare collocazione nella prima parte del Regolamento, almeno per un discorso di ordine tematico.

[17] Si precisa che, salvo errori, il nuovo Regolamento di Giustizia pubblicato sul sito ufficiale della FITA non contiene alcun riferimento all'art. 33, né sotto forma di "*omissis*" né in altre forme; il previgente art. 33 disciplinava la sospensione cautelare, nel quale si prevedeva che nei casi di particolare gravità gli Organi disciplinare potevano disporre, con provvedimento motivato, la sospensione da ogni attività sportiva. Ad oggi, pertanto, non è possibile stabilire se l'art. 33 sia semplicemente stato rimosso, o sia assente dal regolamento per mero refuso formale.

[18] Artt. da 40 a 43: 40) composizione dell'Ufficio del Procuratore federale, 41) nomina dei componenti dell'Ufficio del Procuratore federale, 42) articolazioni territoriali, 43) attribuzioni del Procuratore federale.

[19] Possono essere dichiarati idonei alla nomina di Procuratore federale o di Sostituto Procuratore federale coloro che siano in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate dall'art. 26, comma 2, del Codice di Giustizia sportiva

carica per quattro anni, ed il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.[20]

Le loro funzioni sono esercitate nelle indagini preliminari, nei procedimenti di primo grado e nei giudizi di impugnazione. Ai sensi dell'art. 38 del Regolamento, esercita in via esclusiva l'azione disciplinare nei confronti di tesserati, affiliati e degli altri soggetti legittimati, quando non sussistano i presupposti per l'archiviazione,[21] la quale è disposta se la notizia di illecito sportivo è infondata, o se entro il termine per il compimento delle indagini preliminari, gli elementi acquisiti non siano idonei a sostenere l'accusa, o l'illecito è estinto o non costituisce illecito, o ne è rimasto ignoto l'autore.

Se non deve disporre l'archiviazione, informa l'interessato dell'intendimento di procedere al deferimento e degli elementi che lo giustificano, assegnando un termine per chiedere di essere sentito o per presentare memorie. Qualora il Procuratore debba proseguire con l'esercizio dell'azione disciplinare, formula l'incolpazione mediante atto di deferimento, comunicandolo all'incolpato e al Giudice e a tutti gli altri soggetti indicati nel Regolamento.[22]

Il Procuratore federale ha, ai sensi dell'art. 38 bis, il dovere di svolgere tutte le indagini necessarie all'accertamento di violazioni statutarie e regolamentari di cui ha notizia, iscrivendone i fatti nell'apposito registro tenuto nelle forme di cui all'art. 53 del Codice di Giustizia sportiva emanato dal CONI.[23]

---

emanato dal CONI o in quella degli alti ufficiali delle Forze dell'ordine, anche a riposo.

[20] In concomitanza con quanto disposto dall'art. 40, comma 7, del Codice di Giustizia CONI, laddove la precedente formulazione prevedeva la durata dell'incarico per il solo quadriennio olimpico.

[21] In caso di archiviazione la riapertura delle indagini può essere disposta d'ufficio nel caso in cui emergano fatti nuovi o circostanze rilevanti di cui il Procuratore non era precedentemente a conoscenza, così come disposto dal comma 5 dell'art. 38 del Regolamento Federale.

[22] Il comma 4 dell'art. 38 ricalca (fin troppo) fedelmente l'art. 44 del Codice di Giustizia del CONI, indicando letteralmente "*…ulteriori soggetti eventualmente indicati dal regolamento di ciascuna Federazione*…", ma, con molta probabilità dovrebbe trattarsi di un errore di trascrizione, interessando il solo Regolamento della FITA.

[1] Art. 53 del Codice di Giustizia - Registri dei procedimenti:

1. Presso la Procura generale dello sport è istituito e custodito, anche con modalità informatiche, un registro generale dei procedimenti in corso presso ciascun ufficio del procuratore federale. Il registro si articola in una o più sezioni ovvero uno o più registri particolari per l'apposita iscrizione e annotazione dei dati raccolti a norma dell'art. 12 *ter* dello Statuto del Coni, relativamente a: a) relazioni periodiche inviate dal Procuratore federale; b) notizie di illecito sportivo ricevute non in forma anonima dal Procuratore federale; c) comunicazioni di avvio dell'azione disciplinare del Procuratore federale; d) determinazioni di conclusione delle indagini del Procuratore federale; e) istanze di proroga del termine per la conclusione delle indagini del Procuratore federale.

2. Presso la Procura generale dello sport è altresì istituito e custodito, anche con modalità informatiche, un registro generale delle altre notizie di illecito comunque acquisite.

3. Il Regolamento di cui al comma 8 dell'art. 12 *ter* dello Statuto del Coni può istituire presso la Procura generale dello sport altri registri.

4. Ogni registro deve essere formato in modo da dare costantemente piena prova dell'autore e della data dell'iscrizione o dell'annotazione nonché degli altri elementi essenziali al raggiungimento dello scopo per il quale il registro è tenuto. Il Procuratore generale dello sport cura che il registro risulti integro e le registrazioni intangibili. Egli deve procurarne il costante aggiornamento, assicurando specificamente che il compimento degli atti e delle attività relative a ciascun procedimento risulti

La durata delle indagini non può superare il termine di quaranta giorni dall'iscrizione del fatto, ma su istanza del Procuratore Federale, la Procura generale dello sport può autorizzare la proroga del termine per ulteriori quaranta giorni,[24] per un massimo di due volte; gli atti compiuti dopo la scadenza del termine non potranno essere utilizzati (laddove, invece, potranno essere sempre utilizzati gli atti e documenti in ogni tempo acquisiti dalla Procura della Repubblica o dalle altre autorità giudiziarie dello Stato). In ogni caso, dovrà comunicare la determinazione conclusiva delle indagini ai soggetti sottoposti alle stesse.

Una novità rispetto al passato è data dall'introduzione dell'art. 48 del Codice di Giustizia, il quale prevede l'applicazione di sanzioni su richiesta e senza incolpazione; anche il Regolamento della Federazione Italiana Taekwondo ha introdotto il predetto istituto nell'art. 38 ter; i soggetti sottoposti ad indagini, difatti, possono convenire col Procuratore federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura, con l'onere per colui che ha esercitato l'azione disciplinare, di informare il Procuratore generale dello Sport.

L'accordo è poi trasmesso al Presidente federale, il quale, entro 15 giorni dalla comunicazione, e sentito il Consiglio federale, può formulare osservazioni. Decorso il detto termine, l'accordo acquista efficacia. Viene comunque precisato che tale disposizione non trova applicazione in caso di recidiva e nei casi qualificati dall'ordinamento federale come illecito sportivo o frode sportiva.

4. Il Giudice Sportivo: competenze e procedimento di primo grado

L'art. 36 del Regolamento Federale introduce le competenze della nuova figura, uniformata per tutte le Federazioni nel già citato Codice di Giustizia del CONI, del Giudice Sportivo,[25] il quale è nominato dal Consiglio Federale su proposta del Presidente della Federazione.

Il Consiglio Federale, inoltre, sempre su proposta del Presidente, provvede alla nomina di almeno due supplenti del Giudice Sportivo.

In tale Organo si registrano sostanziali differenze rispetto a quanto disciplinato al titolo II del Codice di Giustizia del CONI, ed in particolare agli artt. 14 e 15 dello stesso, nei quali sono disciplinate le figure del Giudice Sportivo nazionale e del Giudice Sportivo territoriale, suddividendo rispettivamente le competenze in campionati nazionali e territoriali.

---

immediatamente accessibile.

5. Il Regolamento di cui al comma 8 dell'art. 12 *ter* dello Statuto del Coni determina le modalità di esercizio dei diritti degli interessati nonché delle comunicazioni consentite; in ogni caso, i dati raccolti nei registri sono trattati in conformità della disciplina del trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

[24] Così come disciplinato dall'art. 47 del Codice di Giustizia, a differenza di quanto previsto nella precedente formulazione del Regolamento Federale, in cui all'art. 34, comma 4, lettera g), erano previsti 60 giorni per terminare l'istruttoria e trasmettere gli atti al Giudice Sportivo.

[25] Il precedente Regolamento contemplava una figura sostanzialmente simile, denominata "Giudice Unico", a cui venivano attribuite le competenze dei procedimenti instaurati a seguito di infrazioni meramente tecniche.

Logica suggerisce che per diversi motivi, dati principalmente da un non elevato numero di infrazioni registrate sui campi di gara, e da un numero di competizioni e tesserati inferiori rispetto ai numeri registrati per Federazioni Sportive maggiori (tenuto conto del numero dei tesserati e delle possibili infrazioni riscontrabili),[26] per la FITA non sono stati previsti un Giudice Sportivo nazionale ed un Giudice Sportivo territoriale.[27]

Dei problemi (in linea assolutamente teorica), invece, potrebbero derivare dal comma 4 dell'art. 36 del Regolamento Federale giacché prevede che il mandato di Giudice Sportivo non è incompatibile con quello di componente del Tribunale Federale; sebbene gli artt. 16 e 26 del Codice di Giustizia del CONI non prevedano né implicitamente né esplicitamente una incompatibilità per l'esercizio in capo ad un unico soggetto di entrambe le figure, è pur sempre da sottolineare che, letteralmente, il Codice del CONI non contempla in modo esplicito tale facoltà.

Ad ogni modo, si specifica che le funzioni tra i due Organi, come si chiarirà in seguito, sono sostanzialmente e formalmente differenti.

Difatti, il Giudice Sportivo, quale Organo monocratico di prima istanza, pronuncia su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare (con esclusione dei fatti di competenza del Tribunale Federale), ed in particolare su quelle relative a:

a) la regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati;
b) la regolarità dei campi o impianti e delle relative attrezzature;
c) la regolarità dello *status* e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara;
d) i comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara;
e) ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara.

Inoltre, i procedimenti instaurati innanzi tale organo, quando non sono instaurati d'ufficio a seguito di acquisizione dei documenti ufficiali di gara, sono promossi su segnalazione del Procuratore federale o su istanza del soggetto interessato, titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento.

L'istanza dovrà essere proposta al Giudice sportivo entro il termine di tre giorni dal compimento dell'evento contenente l'indicazione dell'oggetto, delle ragioni avanzate e degli eventuali mezzi di prova. Si sottolinea che l'istanza può essere formulata con riserva dei motivi, che dovrà comunque essere sciolta nel termine di sette giorni (in caso di mancata indicazione nel termine indicato, il Giudice sportivo non sarà tenuto a pronunciarsi).

---

[26] Tenuto conto del numero dei tesserati e delle possibili infrazioni riscontrabili, e certamente non per motivi inerenti l'importanza della Federazione, per la quale, ci si esime da qualsiasi osservazione in tal senso.

[27] Peraltro, è lo stesso comma 3, dell'art. 16 del Codice del CONI che prevede che "*…è in facoltà del Consiglio federale determinare il numero dei giudici sportivi in ragione delle specifiche esigenze della singola disciplina sportiva…*".

Il medesimo Organo fisserà la data in cui assumerà la pronuncia, comunicandola agli interessati individuati (a cura della Segreteria).

Il procedimento ricalca quanto disciplinato dal Codice di Giustizia del CONI anche per i termini previsti per far pervenire memorie e documenti da parte dei soggetti a cui è stato comunicato il provvedimento di fissazione di udienza, ossia due giorni prima di quello fissato per la pronuncia.

A seguito di espressa richiesta dell'istante il Giudice sportivo può adottare ogni provvedimento idoneo a preservarne gli interessi; lo stesso dovrà assumere ogni informazione che riterrà utile ai fini della pronuncia.

La pronuncia, assunta senza udienza, è comunicata senza indugio alle parti e pubblicata.

Altri procedimenti di primo grado, sono di competenza del Tribunale Federale.

5. L'introduzione del Tribunale Federale

L'istituzione dei Giudici Federali è avvenuta con il titolo III del Codice di Giustizia del CONI; in particolate, la FITA ha introdotto tale Organo all'interno del proprio Regolamento di Giustizia Federale, mediante la formulazione dell'art. 36 bis[28] per il Tribunale Federale, e la riformulazione dell'art. 37 per la Corte Sportiva e Federale d'Appello.

Il Tribunale Federale è composto da un Presidente, due membri effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio federale su proposta del Presidente; così come previsto già all'art. 36, viene espressamente ribadito che il mandato di componente del Tribunale Federale non è incompatibile con quello di Giudice Sportivo. L'Organo giudica in composizione collegiale (Presidente più due membri), e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

La competenza del Tribunale Federale è delimitata alle impugnazione delle delibere delle Assemblee nazionali e del Consiglio federale, nonché sulle infrazioni disciplinari e su ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento federale in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice Sportivo.[29]

L'art. 38 quinquies, invece, indica le modalità attraverso cui instaurare i procedimenti innanzi al suindicato Organo, ossia: a) con atto di deferimento del procuratore federale, b) con ricorso della parte titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale, con l'obbligo per le parti di stare in giudizio col ministero di un difensore.

Ricalcando le previsioni del Codice di Giustizia, viene altresì stabilito che finché non sia concluso il procedimento, gli incolpati possono convenire col

---

[28] Dal Regolamento pubblicato sul sito della FITA, l'art. 36 bis non è rubricato come "Tribunale Federale", non essendo stata inserita alcuna intestazione accanto all'articolo; con tutta probabilità si tratta di un mero refuso.

[29] In concomitanza con quanto disposto dall'art. 25 del Codice di Giustizia del CONI.

Procuratore federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura, in una forma che potrebbe essere definito di "patteggiamento"; l'accordo, così come previsto in fase di indagine (art. 38 ter del Regolamento Federale) dovrà essere comunicato alla Procura generale dello Sport, a cura del Procuratore federale, il quale avrà dieci giorni di tempo dalla ricezione per formulare osservazioni in merito alla correttezza della qualificazione dei fatti e della congruità della sanzione indicata.

Decorso il detto termine, c'è un secondo controllo operato dal collegio incaricato della decisione, il quale, verificata la qualificazione operata dalle parti e la congruità della sanzione indicata, ne dichiarerà la efficacia con decisione, con conseguente definizione del procedimento. Si precisa, però, che tale accordo non trova applicazione in caso di recidiva e per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione, o ad assicurare un vantaggio in classifica qualificato come frode o illecito sportivo.

Per quel che concerne le modalità con cui instaurare un procedimento innanzi il Tribunale Federale, per la prima, ossia l'atto di deferimento del Procuratore Federale, entro dieci giorni dalla ricezione del predetto atto, il Presidente del collegio fissa l'udienza di discussione e la comunica all'incolpato, al Procuratore e agli altri soggetti eventualmente indicati; fino a tre giorni prima gli atti del procedimento restano a disposizione per estrarne copia o prenderne visione, potendo, entro il medesimo termine possono altresì depositare o far pervenire memorie.

Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni,[30] ma il Presidente, qualora ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione dei termini (anche in considerazione dell'eventuale tempo di prescrizione degli illeciti contestati e sempreché sia garantito all'incolpato l'esercizio del diritto di difesa).

La seconda modalità per poter instaurare un procedimento innanzi al Tribunale Federale è data dal ricorso, previsto per la tutela di situazioni giuridicamente protette dall'ordinamento federale, quando non risulti già pendente un procedimento instaurato dinanzi gli organi di giustizia sportiva.

Il ricorso deve essere depositato presso il suindicato Tribunale entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell'atto o del fatto e, comunque, non oltre un anno dall'accadimento, decorsi i quali, non potranno più costituire causa di azione innanzi al Tribunale Federale, a meno che non intervenga un atto di deferimento del Procuratore federale.

Il ricorso dovrà contenere i seguenti dati:

---

[30] Tutto l'articolo inerente la fissazione dell'udienza a seguito dell'atto di deferimento del Procuratore Federale, viene disciplinato dall'art. 38 septies, e ricalca quasi totalmente l'art. 29 del Codice di Giustizia del CONI. L'unica differenza è data dai termini fissati al comma 2, giacché l'articolo del Codice di Giustizia prevede un termine "*…non inferiore a venti e non superiore a trenta giorni…*"; ovviamente, seppur minima, sul piano sostanziale c'è una differenza che potrebbe divenire significativa giacché la data fissata per l'udienza potrebbe essere anche superiore ai trenta giorni, non prevedendo, il Regolamento FITA, nulla di diverso in merito all'eventualità che il termine possa essere fissato in un termine superiore.

a) gli elementi identificativi del ricorrente, del difensore e dei soggetti nei cui confronti è proposto il ricorso;
b) l'esposizione dei fatti;
c) l'indicazione dell'oggetto della domanda e dei provvedimenti richiesti;
d) l'indicazione dei motivi specifici su cui si fonda
e) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende valersi;
f) la sottoscrizione del difensore con l'indicazione della procura.

Un'altra modalità di accesso alla giurisdizione del Tribunale federale, per fatti diversi da atti o fatti che abbiano potuto azionare il deferimento da parte del Procuratore, o di un ricorso da parte di un eventuale interessato, per i motivi sopra menzionati, è quella prevista dell'art. 38 novies, il quale disciplina la modalità del ricorso per l'annullamento delle deliberazioni dell'Assemblea contrarie alla Legge, allo Statuto del CONI e ai suoi principi fondamentali, allo Statuto e ai regolamenti della FITA.

Tali deliberazioni potranno essere annullate su ricorso della Federazione, del Procuratore federale, e di tesserati o affiliati titolari di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale che abbiano subito un pregiudizio diretto ed immediato delle deliberazioni.

Si precisa che l'annullamento di una deliberazione non pregiudicherà i diritti acquisiti dai terzi in buona fede in base agli atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.

Peraltro, il Presidente del Tribunale, sentito il Presidente federale, su istanza di colui che ha proposto l'impugnazione, può sospendere l'esecuzione della deliberazione quando sussistano gravi motivi. L'esecuzione potrà essere sospesa anche dalla Giunta nazionale del CONI.[31]

Entro dieci giorni dal deposito del ricorso, il Presidente del Tribunale fissa l'udienza di discussione, trasmettendo il ricorso ai soggetti nei cui confronti è proposto, o comunque risultino interessati, nonché al ricorrente, indicando anche la data dell'udienza. Fino a cinque giorni prima di quello fissato per l'udienza, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria del Tribunale federale, e i summenzionati soggetti potranno estrarre copia o prenderne visione, potendo, nel medesimo termine, depositare memorie.

Tra la comunicazione agli interessati della fissazione dell'udienza e la data della stessa, non può intercorrere un termine inferiore a venti giorni.[32] L'articolo 38 decies si conclude prevedendo, al comma 4, che tutti i ricorsi proposti separatamente in relazione al medesimo fatto o alla medesima deliberazione siano riuniti in un unico procedimento.

Dati i tempi di definizione di tale procedimento di primo grado, a differenza di quanto previsto per le procedure innanzi al Giudice Sportivo, viene

[32] Anche in questo caso, così come previsto in occasione dell'analisi dell'art. 38 septies, anche l'art. 38 decies si differenzia dall'art. 32 del Codice di Giustizia del CONI sull'indicazione della data tra la comunicazione e la fissazione dell'udienza (compresa tra venti e trenta giorni), per cui si rimanda a quanto già esposto in precedenza.

disciplinata anche la possibilità, per il ricorrente che abbia fondato motivo di temere che i propri interessi possano essere minacciati da un pregiudizio imminente ed irreparabile, di richiedere al Tribunale l'emanazione delle misure cautelari che possano apparire idonee ad assicurarne interinalmente gli effetti della decisione sul merito; la domanda si propone con ricorso o con atto successivo, dando comunicazione agli interessati,[33] che possono presentare memorie in un termine all'uopo stabilito. Il Tribunale provvede anche fuori udienza, con pronuncia succintamente motivata, non soggetta a impugnazione ma revocabile, anche d'ufficio, in ogni momento (perderà efficacia col dispositivo della decisione del procedimento che definisce il giudizio).

Il nuovo Codice di Giustizia del CONI disciplina anche un nuovo istituto, consentendo ad un terzo di intervenire nel giudizio innanzi il Tribunale federale, qualora sia titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale; il terzo, pertanto, dovrà dimostrare di essere portatore dell'interessa che ne ha giustificato l'intervento; l'art. 38 duodecies del Regolamento di Giustizia della FITA, dunque, prevede che l'atto di intervento debba essere depositato non oltre cinque giorni prima di quello fissato per l'udienza.

Infine, l'art. 38 terdecies disciplina lo svolgimento dell'udienza e la relativa decisione del Tribunale federale. Principalmente viene stabilito che l'udienza si svolge in camera di consiglio, laddove rappresenta una "semplice" facoltà delle parti quella di essere sentite.

Inoltre, nel caso sia ritenuto necessario ai fini della decisione, il collegio può disporre, anche d'ufficio, l'assunzione di qualsiasi mezzo di prova.[34] I tre commi successivi,[35] disciplinano le modalità di assunzione dei mezzi di prova;[36] gli ultimi cinque commi[37] dell'articolo disciplinano lo svolgimento dell'udienza, nella

---

[33] Sia per l'articolo in commento, il 38 undecies, che per l'art. 33 del Codice di Giustizia del CONI, non apparirebbe chiaro se a darne la comunicazione agli interessati sia la segreteria del Tribunale federale o il ricorrente stesso.

[34] A parere di chi scrive, tale disposizione, in particolare, riflette un rinvio più vicino a quanto stabilito dalle disposizioni dell'art. 507 del c.p.p., che a quelle previste per l'art. 183, comma 6, del c.p.c., nonostante l'art. 2, comma 6 del Codice di Giustizia riformato dal CONI, rinvii espressamente alle norme generali del processo civile.

[35] Si pone in evidenza che l'articolo in questione accorpa due norme, l'art. 35 e 36 del Codice di Giustizia del CONI.

[36] Precisamente dai commi 3 a 5, ossia:

3. Le testimonianze devono essere rese previo ammonimento che eventuali falsità o reticenze produrranno per i tesserati le conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi di lealtà e correttezza.

4. Le domande sono rivolte ai testimoni solo dal presidente del collegio, cui le parti potranno rivolgere istanze di chiarimenti, nei limiti di quanto strettamente necessario all'accertamento del fatto controverso.

5. Se viene disposta consulenza tecnica, il collegio sceglie un esperto di assoluta terzietà rispetto agli interessi in conflitto e cura, nello svolgimento dei lavori, il pieno rispetto del contraddittorio. L'elaborato finale è trasmesso al Tribunale federale ed alle Parti almeno dieci giorni prima dell'udienza.

[37] In particolare, per l'importanza della disposizione dal canto del principio della pubblicità, si riporta interamente il comma 6 dell'articolo in commento: Nei procedimenti in materia di illecito sportivo nonché in altre materie di particolare interesse pubblico, i rappresentanti dei mezzi di informazione e altre categorie specificamente determinate possono essere ammessi a seguire l'udienza in separati locali, nei limiti della loro capienza, mediante un apparato televisivo a circuito chiuso. L'applicazione

quale viene ribadita ulteriormente, e lo si sottolinea, la garanzia del principio del contraddittorio tra le parti; dell'udienza, viene redatto sintetico verbale, e la decisione viene senza indugio comunicata alle parti.

Con tali disposizioni, si conclude la parte inerente i giudizi di primo grado, ed il Regolamento di Giustizia della FITA introduce i procedimenti di impugnazione.

6. I giudizi innanzi alla Corte sportiva di appello e alla Corte federale di appello

A differenza di quanto è stato codificato nella riforma del CONI, nell'istituzione di due diversi e distinti Organi di Giustizia, disciplinati agli artt. 23 e 37, rispettivamente per la Corte sportiva di appello e della Corte federale di appello, l'art. 37 del Regolamento di Giustizia della FITA prevede la costituzione di un unico organo, composto da un Presidente e quattro membri (due effettivi e due supplenti), nominati dal Consiglio Federale su proposta del Presidente della Federazione.

Competono alla Corte sportiva i procedimenti in ultima istanza sui reclami avverso le decisione del Giudice Sportivo; competono, invece, alla Corte federale i procedimenti in ultima istanza dei reclami avverso le decisioni del Tribunale federale. Inoltre, compete allo stesso organo il giudizio di ricusazione del Giudice Sportivo, di uno dei membri del collegio del Tribunale federale o della Corte medesima, nonché quello per la riabilitazione e la revisione.[38]

Quindi, scindendo le due tipologie di procedure, l'una, inerente la natura tecnica della infrazione, l'altra, inerente le questioni di ambito federale, si procederà ad analizzarne i singoli procedimenti.

6.1 La Corte di Giustizia Sportiva di appello

Le pronuncia in primo grado del Giudice Sportivo, possono essere impugnate con reclamo innanzi alla Corte sportiva d'appello, e tale reclamo potrà essere promosso dalla parte interessata o dalla Procura federale, e dovrà essere depositato presso la Corte entro sette giorni dalla data in cui è stata pubblicata la decisione impugnata; si precisa che la proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione, salvo che il Giudice adotti ogni provvedimento idoneo alla preservazione temporanea degli interessi, sempre su espressa richiesta del reclamante.

Il reclamo potrà essere depositato con la riserva di indicare i motivi,

---

delle disposizioni sulla pubblicità può essere esclusa in tutto o in parte, con atto motivato, dall'organo procedente, nei casi in cui ricorrano esigenze di ulteriore tutela dei risultati delle indagini relative a procedimenti penali.

[38] Con molta probabilità, e come già anticipato in precedenza, la minore percentuale di casistica giurisdizionale e, dunque, la minor richiesta di Giustizia in relazione ai fatti che potrebbero essere trattati dal Giudice Sportivo o dal Tribunale federale, potrebbero senza dubbio aver giustificato la costituzione di un unico organo che giudica per i reclami relativi alle impugnazioni, non prevedendo, pertanto, la necessità di creare due corti distinte e separate.

che dovranno comunque essere integrati, a pena di inammissibilità, entro il terzo giorno successivo a quello in cui il reclamante abbia ricevuto copia dei documenti precedentemente richiesti (documenti sui cui sia stata basata la decisione di primo grado).

Il presidente della Corte fisserà l'udienza in camera di consiglio comunicandola alle parti interessate; le altre parti che si vorranno costituire in giudizio dovranno farlo entro due giorni dalla data fissata per l'udienza, con una apposita memoria difensiva depositata o fatta pervenire in Corte. Tutte le parti avranno il diritto di essere sentite qualora ne abbiano fatto esplicita richiesta.

Il comma 7 prevede che "…*possono prodursi nuovi documenti, purché analiticamente indicati nell'atto di reclamo e immediatamente resi accessibili agli altri interessati*…", concedendo la possibilità alle singole parti di produrre documenti nuovi, non menzionati in occasione del giudizio di primo grado.[39]

La Corte, potrà riformare in tutto o in parte la pronuncia impugnata, e se rileva motivi di improcedibilità o improponibilità dell'istanza proposta in primo grado, potrà annullarne la decisione. La decisione verrà poi comunicata alle parti senza indugio e pubblicata.

6.2 La Corte federale di appello

L'altro procedimento di secondo grado, riguardante gli atti e i fatti di competenza del Tribunale federale, sono devoluti alla Corte federale di appello, il cui mezzo per impugnare le decisioni è esclusivamente il reclamo della parte interessata. Il reclamo è depositato presso la Corte federale di appello non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della decisione. Il reclamo e il provvedimento di fissazione d'udienza sono comunicati a cura della segreteria ai rappresentanti della parte intimata e delle altre parti eventualmente presenti nel precedente grado di giudizio.

Si precisa che, per espressa previsione regolamentare, decorso il termine per proporre reclamo, la decisione del Tribunale federale non è più

[39] A parere dello scrivente tale disposizione pone una contraddizione rispetto alla normativa inerente la produzione di documenti in appello prevista in sede di giudizio ordinario civile, ricordando che, per esplicita previsione del Codice di Giustizia del CONI, il processo sportivo rimanda alle norme processuali civili e ai suoi principi; l'art. 345 c.p.c. pone, difatti, un limite espressamente previsto alla produzione di nuovi documenti o, comunque di nuovi mezzi di prova: "…*non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile*...";
nel giudizio di impugnazione in commento, invece, non è previsto l'obbligo per la parte di dimostrare l'impossibilità di non aver potuto produrre in precedenza la documentazione prodotta in appello; con ogni probabilità, l'apparente discrasia potrebbe trovare giustificazione nel fatto che i procedimenti in ambito sportivo, a differenza dei giudizi ordinari di cognizione, hanno dei tempi brevissimi, ed è come se si fosse voluto concedere alle parti un ulteriore termine per produrre documenti decisivi al fine della risoluzione del giudizio, seppur in secondo grado. Si sottolinea, altresì, che in tal modo potrebbero crearsi (per assurdo) casi in cui alcune parti potrebbero avere un qualche interesse (o potrebbero costruire una adeguata strategia difensiva) nel produrre una determinata documentazione solo in sede di appello e non prima; tuttavia, si preferisce non protrarsi eccessivamente in questa tematica per evitare di uscire fuori tema.

impugnabile, né contro tale decisione è ammesso il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.

Inoltre, la proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata; tuttavia, si segnala la previsione di un procedimento cautelare interno al reclamo, laddove il Presidente del collegio, quando ricorrono gravi motivi, può disporre, con lo stesso provvedimento col quale fissa l'udienza di discussione, la sospensione dell'esecuzione o altro provvedimento che appaia il più idoneo a evitare alla parte che ha proposto reclamo un pregiudizio irreversibile. All'udienza, da tenersi tempestivamente, il collegio conferma, modifica o revoca il provvedimento dato dal Presidente. Il provvedimento in ogni caso perde efficacia con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio.

La parte intimata non può presentare oltre la prima udienza l'eventuale impugnazione dalla quale non sia ancora decaduta; anche quando l'impugnazione incidentale è così proposta, il collegio non può differire l'udienza di un termine maggiore di quindici giorni. In ogni caso, tutte le impugnazioni contro la medesima decisione debbono essere riunite e trattate congiuntamente.

La trattazione è orale e concentrata, e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa, consentendo a ciascuna il deposito di almeno un atto scritto o di una memoria. In tal modo emerge ancora una volta il rispetto del sancito principio posto a garanzia del contraddittorio tra le parti. Il collegio, anche d'ufficio, può rinnovare l'assunzione delle prove o assumere nuove prove[40] e deve sempre definire il giudizio, confermando o riformando, in tutto o in parte, la decisione impugnata con atto sottoscritto da ciascuno dei componenti. Non è consentita la rimessione al primo giudice.[41]

Quando definisce il giudizio, il presidente del collegio dà lettura del dispositivo e, se l'esigenza dell'esposizione differita delle ragioni della decisione non consente il deposito contestuale della motivazione per la particolare complessità della controversia, fissa nel dispositivo un termine non superiore a dieci giorni per il deposito della sola motivazione. In quest'ultimo caso, salvo che sia altrimenti disposto con nuovo provvedimento a norma del comma 4, l'esecuzione della decisione non è impedita e, ove ammesso, il ricorso al Collegio di garanzia dello sport rimane improponibile fino alla pubblicazione della motivazione.

Il Codice di Giustizia del CONI stabilisce che ciascuna Federazione possa anche prevedere che il collegio condanni il tesserato che abbia proposto reclamo al pagamento di una pena pecuniaria non superiore al doppio della cauzione per le spese se il reclamo è inammissibile o manifestamente infondato. Il Regolamento

---

[40] Valga in codesta circostanza quanto precedentemente riportato in riferimento al deposito di nuovi documenti in sede di appello alla Corte sportiva.

[41] Il comma 6 prevede l'applicazione, in quanto compatibile, dell'art. 13 noviesdecies. Tale articolo, salvo errori, non viene contemplato nel Regolamento. L'art. 37 del Codice di Giustizia, dal quale è stato tratto l'art. 37 del Regolamento di Giustizia FITA, contempla gli artt. 35 (svolgimento dell'udienza e decisione del Tribunale federale) e 36 (assunzione delle prove), pertanto, si desume che il rinvio sia da attuarsi nei confronti dell'art. 38 terdiecies, apparendo un mero errore formale l'indicazione dell'art. 13 noviesdecies.

conferma e contempla tale previsione al comma 8.

Inoltre, vi è una previsione per il contenuto e la sottoscrizione degli atti di parte e del processo verbale, per i quali, la disciplina delle udienze e la forma dei provvedimenti in generale, si applicano i principi regolatori del codice di procedura civile.[42]

La decisione della Corte federale di appello, infine, è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

7. *Termini di estinzione del giudizio e gli altri principi ed istituti del processo sportivo*

L'art. 39 ter del Regolamento di Giustizia della FITA, ricalcando quanto previsto dall'art. 38 del Codice di Giustizia emanato dal CONI, detta i tempi del procedimento sportivo fissando il termine per la pronuncia della decisione di primo grado in novanta giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare ed il termine per la pronuncia della decisione di secondo grado in sessanta giorni dalla data di proposizione del reclamo.[43]

La perentorietà dei termini è sancita implicitamente nel comma 4, laddove, nel caso in cui i termini non siano osservati per ciascuno dei gradi di merito, il procedimento disciplinare verrà dichiarato estinto, anche d'ufficio, se l'incolpato non si oppone.[44]

L'estinzione del giudizio disciplinare estingue l'azione e tutti gli atti del procedimento, inclusa ogni eventuale decisione di merito, i quali diventeranno inefficaci. L'azione estinta non può essere riproposta. Tuttavia, la dichiarazione di estinzione è impugnabile dalla parte interessata e se interviene nel giudizio di secondo grado o di rinvio, anche il Procuratore generale dello sport, qualora il ricorso non

---

[42] A parere dello scrivente, tale norma regolamentare, soprattutto a seguito delle ultime riforme del Codice di procedura civile, in particolare con l'introduzione del c.d. processo civile telematico, appare troppo generica, e meriterebbe maggiori precisazioni non solo in ambito federale, ma a monte, da inserire nel Codice di Giustizia.

[43] Una importante disposizione dal procedimento endo-federale è data dal comma 3: "*…se la decisione di merito è annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso al Collegio di garanzia dello sport, il termine per la pronuncia nell'eventuale giudizio di rinvio è di sessanta giorni e decorre dalla data in cui vengono restituiti gli atti del procedimento dal Collegio di garanzia dello sport…*".

[44] Ai sensi del comma 5, invece, si sottolinea che il corso dei termini è sospeso:

a) se per lo stesso fatto è stata esercitata l'azione penale, ovvero l'incolpato è stato arrestato o fermato o si trova in stato di custodia cautelare, riprendendo a decorrere dalla data in cui non è più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza o il decreto penale di condanna, fermo che l'azione disciplinare è promossa e proseguita indipendentemente dall'azione penale relativa al medesimo fatto;

b) se si procede ad accertamenti che richiedono indispensabilmente la collaborazione dell'incolpato, e per tutto il tempo necessario;

c) se il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta dell'incolpato o del suo difensore o per impedimento dell'incolpato o del suo difensore;

d) in caso di gravi impedimenti soggettivi dei componenti del collegio giudicante, per il tempo strettamente necessario alla sostituzione.

sia altrimenti escluso, può impugnarla davanti al Collegio di garanzia dello sport.

Tra le disposizioni poste come valvola di chiusura (nonché di salvaguardia del sistema ordinamentale), merita certamente di essere menzionata la disposizione inerente l'efficacia della sentenza dell'autorità giudiziaria nei giudizi disciplinari.[45]

Inoltre si precisa che tra gli istituti inerenti i procedimenti sportivi, sono contemplati le modalità di comunicazione degli atti e dei provvedimenti, la pubblicità dei precedenti e la raccolta ufficiale, e le determinazioni dei contributi posti al fine dell'accesso alla Giustizia Sportiva.

Le comunicazioni sono effettuate a mezzo posta certificata, nonostante il comma 2 dell'art. 42 preveda che per la prima comunicazione, la stessa possa avvenire in qualsiasi forma, purché sia idonea al raggiungimento dello scopo.

Il principio di pubblicità, in particolare volto allo schedario dei precedenti disciplinari e alla raccolta ufficiale dei provvedimenti, è contemplato nell'art. 48; in particolare, è istituita presso la FITA la raccolta ufficiale dei provvedimenti degli organi giudicanti, nonché lo schedario dei precedenti disciplinari.[46]

Infine, per quel che concerne l'accesso ai servizi di giustizia, è stato introdotto l'art. 49, in cui la Federazione determina, a parziale copertura dei costi, la misura del contributo di accesso, avvalendosi anche dell'Ufficio del gratuito patrocinio (istituito presso il CONI).

---

[45] Art. 39 quater, che si trascrive interamente per l'importanza della disposizione medesima:
1. Davanti agli organi di giustizia la sentenza penale irrevocabile di condanna, anche quando non pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso.
2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di applicazione della pena su richiesta delle parti.
3. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare nei confronti dell'imputato quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, ferma restando l'autonoma dell'ordinamento sportivo nella definizione della fattispecie e nella qualificazione del fatto.
4. L'efficacia di cui ai commi 1 e 3 si estende agli altri giudizi in cui si controverte intorno a illeciti il cui accertamento dipende da quello degli stessi fatti materiali che sono stati oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale nei confronti dell'incolpato.
5. In ogni caso hanno efficacia nei giudizi disciplinari le sentenze non più impugnabili che rigettano la querela di falso o accertano la falsità di un documento ovvero che pronunciano sull'istanza di verificazione.
6. Fuori dei limiti di cui ai precedenti commi, gli organi di giustizia non sono soggetti all'autorità di altra sentenza, che non costituisca cosa giudicata tra le stesse parti; essi conoscono di ogni questione pregiudiziale o incidentale, pur quando riservata per legge all'Autorità giudiziaria, la cui risoluzione sia rilevante per pronunciare sull'oggetto della domanda, incluse le questioni relative alla capacità di stare in giudizio e all'incidente di falso.
7. In nessun caso è ammessa la sospensione del procedimento salvo che, per legge, debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale di merito e la relativa causa sia stata già proposta davanti all'Autorità giudiziaria.

[46] A seguito di verifica sul già citato sito della Federazione, tale sezione non è stata rinvenuta; sul punto si vedano le considerazioni articolate nelle conclusioni del presente capitolo.

Il comma 3 contempla un istituto mutuato dal codice di procedura civile (art. 96 c.p.c.) inerente la lite ritenuta temeraria (con condanna ad una somma pari al triplo del contributo per l'accesso ai servizi di giustizia sportiva, e comunque non inferiore ad Euro 500,00).

Con tali disposizioni, si conclude il titolo II della seconda parte del Regolamento,[47] ad eccezione degli istituti dell'astensione e della ricusazione, ed i procedimenti per revisione e revocazione, che meritano di essere trattati in apposito paragrafo.

8. *I procedimenti per revisione e revocazione, astensione e ricusazione di un componente dell'Organo giudicante*

Gli artt. 40 e 41 del Regolamento di Giustizia disciplinano rispettivamente i procedimenti per revisione e revocazione, e le casistiche inerenti l'astensione o la ricusazione di un componente dell'Organo giudicante.[48]

Contro le decisioni della Corte di appello federale per le quali sia scaduto il termine per il ricorso dell'incolpato al Collegio di Garanzia dello Sport o qualora il ricorso non sia stato accolto è ammesso il giudizio di revisione, anche su istanza del Procuratore federale, quando la sanzione è stata applicata sulla base di prove successivamente giudicate false o in difetto di prove decisive successivamente formate o comunque divenute acquisibili.

Le altre decisioni della Corte, invece, per le quali sia scaduto il termine per il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, possono essere revocate, su ricorso della parte interessata, quando la decisione dipenda esclusivamente da un errore di fatto risultante incontrovertibilmente da documenti acquisiti successivamente per causa non imputabile all'istante. Il termine per proporre la revisione o la revocazione decorre rispettivamente dalla conoscenza della falsità della prova o della formazione di quella nuova o dall'acquisizione del documento. In ogni caso, il giudizio si svolge in unico grado. Se la revisione è accolta, non è più ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.

Inoltre, viene ribadito il concetto di autonomia dell'ordinamento sportivo, con l'intento implicito di evitare commistioni e accavallamenti con la giustizia ordinaria; l'ultimo comma prevede che la revisione o la revocazione non siano più ammesse quando la parte interessata abbia agito davanti all'autorità giudiziaria contro la decisione dell'organo di giustizia della Federazione o del Collegio di Garanzia dello Sport.

---

[47] Si precisa che risultano abrogati dalla riforma, alcune norme previgenti, ed in particolare gli artt. 43 (motivazioni), 45 (tasse federali), 46 (principio di impugnabilità), 47 (prescrizione); l'art. 44 è stato già trattato in relazione alle infrazioni disciplinari. L'art. 50 risulterebbe abrogato, nonostante non sia inserita la consueta indicazione "*omissis*".

[48] Gli articoli 40 e 41del Regolamento previgente alla riforma erano rubricati come "Procedimenti per revisione" e "Ricusazione di componente di organo giudicante"; non erano contemplati, pertanto, la revocazione e l'astensione; la riforma della giustizia attuata dal CONI (art. 63) ha completamente riformato l'articolazione dell'istituto della revisione.

Per quel che concerne l'istituto della ricusazione, essa potrà essere invocata qualora una delle parti ravvisi un interesse (o una parentela diretta) o una grava inimicizia tra il Giudice Sportivo, o un componente del Tribunale federale o della Corte e una delle parti in causa, o se un organo giudicante (o membro del collegio) abbia manifestato, prima dell'instaurazione del giudizio o prima della sentenza, rispettivamente un proprio parere o indebitamente il proprio convincimento.

I suddetti organi giudicanti avranno, inoltre, l'obbligo di astenersi se dovessero riscontrare autonomamente uno dei suddetti casi (ad eccezione della manifestazione dell'indebito convincimento prima della sentenza), e avranno l'obbligo di astenersi in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

Il ricorso per la ricusazione dovrà essere proposto entro cinque giorni da quando l'interessato o il Procuratore siano venuti a conoscenza della causa per proporre la ricusazione, e potrà essere inoltrato fino al giorno prima di quello fissato per la decisione.[49] Il ricorso per la ricusazione si considera non proposto quando il giudice, prima della pronuncia, dichiara di astenersi.

9. *Cause di estinzione*

Il titolo III della parte seconda del Regolamento di Giustizia mantiene sostanzialmente la struttura del regolamento *ante* riforma del CONI, con la disciplina della prescrizione, della grazia, dell'amnistia, dell'indulto, e del nuovo istituto introdotto in occasione della riforma, ossia la riabilitazione.

L'art. 51, che ricalca l'art. 45 del Codice di Giustizia, stabilisce che il potere di sanzionare i fatti disciplinarmente rilevanti si estingue quando il Procuratore federale non lo eserciti entro i termini previsti dal Regolamento, ed inizia a decorrere dal giorno in cui sia riscontrabile il fatto disciplinarmente rilevante e, pertanto, solo con l'esercizio dell'azione disciplinare, la prescrizione viene interrotta.

Il diritto di sanzionare, per espressa disposizione, si prescrive entro:[50]

a) il termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative allo svolgimento della gara;
b) il termine della sesta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni in materia gestionale ed economica;
c) il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di

[49] Sulla ricusazione decide la Corte sportiva e federale di appello; se dovesse essere ricusato un componente della medesima, sulla domanda deciderà lo stesso organo, con esclusione del membro interessato alla procedura di ricusazione. Non è ammessa la ricusazione dei giudici chiamati a decidere sulla ricusazione.

[50] Il precedente articolo rubricato "prescrizione", invece, prevede un generico termine di due anni dal fatto se non fosse nel frattempo intervenuto procedimento di primo grado; il termine era di cinque anni in caso di illecito sportivo e doping.

violazioni relative alla alterazione dei risultati di gare, competizioni o campionati;

d) il termine della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, in tutti gli altri casi.

Se la prescrizione determina l'estinzione di una infrazione a seguito del trascorrere un determinato periodo di tempo, gli altri istituti intervengono una volta che sia stata comminata la sanzione, ed in particolare:

1) La grazia potrà essere concessa dal Presidente Federale che avrà valenza solo su un determinato soggetto, condonando, in tutto o in parte, una sanzione già erogata, o commutandola in una più lieve, non estinguendo le sanzioni accessorie.[51]
2) L'amnistia, invece, estingue l'infrazione, e se vi è stata condanna ne farà cessare l'esecuzione (con i medesimi effetti anche per le sanzioni accessorie).
3) L'indulto condona in tutto o in parte la sanzione erogata o la commuta in una più lieve.[52]

Infine, e come già anticipato, in occasione della riforma è stata introdotta la riabilitazione, all'art. 55, il quale è un provvedimento che estingue le sanzioni accessorie, ed è emesso dalla Corte sportiva e federale di appello su istanza del condannato,[53] che si pronuncerà entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza; la decisione dovrà essere depositata entro quindici giorni dalla pronuncia e dovrà essere comunicata entro i successivi sette giorni all'istante a mezzo raccomandata a/r.

10. La procedura arbitrale

Il Regolamento di Giustizia della FITA dedica gli artt. 56 e 57 al procedimento dinanzi al Collegio Arbitrale, riformando e strutturando in modo leggermente difforme la formulazione della procedura rispetto alla previgente normativa regolamentare federale.[54] La procedura arbitrale, così come contemplata nel detto Regolamento, rappresenta una esclusiva della federazione, non essendo stata disciplinata nel Codice di Giustizia del CONI.

Il procedimento arbitrale di cui all'art. 24 dello Statuto, dunque, viene instaurato su istanza scritta e motivata dall'interessato,[55] mediante lettera a/r

[51] Ai sensi del comma 6 dell'art. 52, il provvedimento potrà essere adottato solo su domanda scritta dell'interessato, inviata per raccomandata a/r e diretta al Presidente Federale.

[52] Per espressa previsione dell'art. 54 non si applica ai recidivi salvo che il provvedimento disponga diversamente.

[53] Vi sono, però, delle condizioni da rispettare: a) che siano decorsi tre anni dal giorno in cui sia stata eseguita o si sia estinta la sanzione; b) che in tale periodo il condannato non abbia riportato altri provvedimenti disciplinari; c) che l'istanza deve essere accompagnata dalla tassa federale.

[54] Artt. 51 e 52 del precedente Regolamento di Giustizia.

[55] L'art. 24, rubricato come "Collegio Arbitrale" prevede quanto segue:

"1. gli affiliati e i tesserati della FITA possono rimettere a un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie interindividuali ai sensi dell'art. 806 c.p.c. e seguenti del Codice di Procedura Civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa, qualora non rientrino nella competenza degli Organi di Giustizia federali o nei casi di cui all'art. 49, nei modi e termini fissati dal Regolamento di Giustizia.

indirizzata al Presidente Federale, indicando il nominativo del componente del collegio di propria spettanza; la predetta comunicazione dovrà indicare l'oggetto della controversia, le conclusioni, e l'invito rivolto all'altra parte di procedere con la nomina del proprio arbitro, da effettuarsi entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione; in caso di mancato esercizio di detta facoltà nel suindicato termine, la Commissione federale di garanzia procederà alla designazione d'ufficio. Il Presidente, una volta nominato, provvederà a fissare la data della prima riunione; le parti potranno difendersi o personalmente, o facendosi assistere.

Il Collegio Arbitrale decide a maggioranza dei voti dei propri membri nel termine massimo di novanta giorni decorrenti dalla data della comunicazione della nomina al Presidente, ed il lodo dovrà essere depositato, munito di sufficiente motivazione, entro dieci giorni dalla sottoscrizione presso la Segreteria degli Organi di Giustizia.

La mancata esecuzione del lodo, da parte del soccombente, integrerà, per espressa previsione, un'ipotesi di infrazione disciplinare.[56]

Conclusioni

Alla luce di quanto sin qui esposto, si possono effettuare delle brevi considerazioni conclusive.

Innanzitutto, si può pacificamente affermare che la Federazione Italiana Taekwondo ha recepito appieno, mediante le modifiche apportate al proprio Regolamento di Giustizia, le indicazioni, le linee guida ed i nuovi istituti contemplati nel nuovo Codice di Giustizia emanato dal CONI.

Inoltre, il Regolamento di Giustizia della FITA non solo è stato modificato nelle forme e nei modi richiesti dal CONI, ma porta con sé l'ottima produzione normativa *ante* riforma inerente i principi generali ed il regime delle infrazioni disciplinari, essendo stata confermata nel nuovo Regolamento, creando un disegno giurisdizionale articolato ed efficiente.

---

2. Il Collegio Arbitrale è costituito dal Presidente e da due membri. Questi ultimi, nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del Presidente. In difetto di accordo la nomina del Presidente del Collegio Arbitrale e la nomina dell'Arbitro di parte, ove questa non vi abbia provveduto è demandata al Presidente del Supremo Organo di giustizia federale.
3. Gli arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compostato inappellabilmente e senza formalità di procedura. Il lodo è deliberato a maggioranza dei voti ed il dispositivo deve essere sottoscritto da tutti i componenti. E' comunque valido se sottoscritto dalla maggioranza, purché si dia atto che è stato deliberato con la presenza di tutti i componenti, con l'espressa dichiarazione che l'altro componente non ha potuto o voluto sottoscriverlo.
4. Il lodo deve essere pronunciato entro 90 giorni dalla nomina del Presidente e per l'esecuzione, le cui modalità sono stabilite nel lodo stesso, deve essere depositato da parte del presidente entro 10 giorni dalla sottoscrizione presso la Segreteria degli organi di Giustizia, quest'ultima ne dovrà dare tempestiva comunicazione alle parti.
5. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione".

[56] Trascorsi sessanta giorni dal deposito del lodo, senza che vi sia stata esecuzione, la Segreteria Federale denuncerà il fatto alla Procura Federale per l'esercizio dell'azione disciplinare.

Corre obbligo precisare, però, che per quanto il nuovo Regolamento possa apparire impeccabile (almeno sulla carta), lo stesso non ha avuto modo ancora di potersi rapportare con la realtà concreta e, per ora, non è possibile effettuare un'analisi completa per valutarne gli incrementi positivi (o negativi) correlati al nuovo sistema di giustizia.

Difatti, quello che si può affermare è che, almeno da un punto di vista statistico, i procedimenti che durante l'anno solare vengono instaurati innanzi agli Organi di Giustizia, sono sostanzialmente pochi.[57]

Anche la mancata previsione, in contrasto con quanto previsto dall'art. 48, della raccolta ufficiale dei provvedimenti degli organi giudicanti, nonché dello schedario dei precedenti disciplinari, è un chiaro sintomo che il contenzioso, interno alla FITA, è tutt'altro che cospicuo.[58]

Con tutta probabilità, il presupposto per cui tale disciplina non sia particolarmente influenzata da interessi economici, genera una naturale non propensione alla commissione di illeciti sportivi (o di altre infrazioni disciplinari), da parte di tesserati ed affiliati, lasciando, presumibilmente, spazio alla pura e semplice pratica della disciplina sportiva.

[57] Dopo aver contattato la Segreteria Federale (per cui si ringrazia per la gentile collaborazione), si è avuto modo di appurare che ogni anno, non più di una quindicina di casi vengono trattati dagli Organi di Giustizia, e tranne rarissime eccezioni, il *trend*, dovrebbe restare tale. La maggior parte dei procedimenti iscritti vengono, difatti, archiviati dal Procuratore federale.

[58] Si precisa che, salvo errori, è l'unica disposizione regolamentare che non ha ancora trovato attuazione.

LA GIUSTIZIA SPORTIVA NELLA FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS

di *Carlo Castorina*[*]

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Gli affiliati ed i tesserati: diritti ed obblighi – 3. I principi informatori della giustizia federale – 3.1 Gli organi di giustizia della FIT – 3.2 Gli organismi ausiliari di controllo regolamentare e disciplinare – 3.3 La procura federale – 3.4. Gli organi giudicanti – 4. I procedimenti – 4.1 L'appello – 4.2 I procedimenti ed i provvedimenti speciali – 4.3 L'arbitrato federale – 5 Il codice disciplinare: le infrazioni e le sanzioni – 5.1 L'art. 7 del Regolamento di giustizia: il caso Pistolesi – 5.2 Le cause di estinzione – 6. Conclusioni

1. Introduzione

Il gioco del tennis fu importato in Italia da nobili inglesi verso la fine del XIX secolo, in particolare il 1878 coincide con la fondazione del primo club, il Bordighera *Lawn* Tennis.[1]

Il primo tentativo di istituire una federazione nazionale del tennis fu fatto a Roma nel 1894, con il nome di Federazione Italiana *Lawn* Tennis, poi sciolta dopo pochi anni.[2]

Nel 1933 la Federazione Italiana Tennis (di seguito FIT) assunse l'attuale denominazione con la soppressione della parola «*lawn*» (prato).[3]

Alla Federazione spetta il compito di organizzare la maggior parte delle manifestazioni tennistiche italiane, nonché la composizione delle squadre azzurre impegnate in Coppa *Davis*, *Federation Cup* e Olimpiadi.

---

[*] Laurea Magistrale in Giurisprudenza, Università di Camerino. Master SLPC in *«Diritto ed organizzazione aziendale dello sport»*, Roma, anno accademico 2011/2012. E-mail: castorina.c@alice.it.

[1] G. CLERICI, *500 anni di tennis*, III ediz., Mondadori, Milano, 2004.

[2] Nel 1910, la federazione venne ricostituita a Firenze, al termine di una lunga opera di mediazione politico-sportiva tra i vari circoli intrapresa dal marchese Pietro Antinori, il quale ne assunse la presidenza dopo essere stato eletto da dieci delegati di tredici circoli. Nel 1911, fino al 1927, la Federazione ebbe la propria sede prima a Genova, successivamente a Roma.

[3] R. LOMBARDI, *100 anni di tennis in Italia*, Poligrafica Antenore, Padova, 2010.

2. *Gli affiliati ed i tesserati: diritti ed obblighi*

Gli affiliati alla FIT sono quelle associazioni sportive di natura dilettantistica, secondo le norme statali,[4] che abbiano presentato domanda di affiliazione al Consiglio Federale e che si prefiggono quale scopo principale la pratica sportiva o agonistica del tennis, nonché del *beach* tennis e del *paddle*.

Con l'affiliazione, di durata annuale, l'associazione assume il dovere di osservare e di far osservare ai propri tesserati lo Statuto ed i regolamenti della FIT, di mettere a disposizione delle rappresentative nazionali gli atleti convocati, di tesserare tutti i soggetti di cui all'art. 9 dello Statuto,[5] nonché il diritto di partecipare alle Assemblee, di partecipare all'attività sportiva ufficiale ed organizzare manifestazioni sportive nelle varie discipline.

L'art. 9, al primo comma, elenca le persone fisiche che possono instaurare un rapporto di tesseramento con la FIT,[6] con il quale acquisiscono il diritto di partecipare all'attività federale e all'elettorato passivo per le cariche federali, se in possesso dei requisiti.

Al comma 6 dell'art. dello Statuto vi è l'importante previsione del «*.....divieto di far parte dell'ordinamento sportivo per un periodo di 10 (dieci) anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti*».[7]

Dopo il comma 1 dell'art. 10, in cui si fa obbligo ai tesserati di osservare il Codice della Giustizia Sportiva, lo Statuto ed i regolamenti della FIT, nonchè le deliberazioni e le decisioni dei suoi organi, il comma 2 impone agli atleti selezionati per le rappresentative nazionali di rispondere alle convocazioni, il comma 3 obbliga i tesserati a rispettare il Codice di comportamento del CONI, mentre il comma 4 proibisce agli stessi di scommettere, direttamente od indirettamente, sul risultato di gare a cui partecipino a qualsiasi titolo e di approfittare comunque di informazioni privilegiate nell'ambito delle attività che svolgono.

A maggior ragione gli atleti professionisti, che disputano i tornei dei circuiti

---

[4] Vedi articolo 90 legge n.289, 27 dicembre 2002 e successive modificazioni ed integrazioni.

[5] I tesseramenti sono di tre tipi, di cui i primi due competono all'affiliato: 1) la tessera atleta che stabilisce anche il vincolo con l'affiliato; 2) la tessera socio che viene rilasciata a tutti i soci dell'affiliato che non partecipano all'attività agonistica; 3) tessera speciale per categorie di persone non soci di affiliato che abbiano una qualifica federale.

[6] Gli atleti, i dirigenti e gli altri soci degli affiliati; i dirigenti federali; gli Ufficiali di gara; i tecnici; i medici ed i massaggiatori federali e quelli degli affiliati; gli agenti degli atleti; coloro che rivestono cariche onorarie.

[7] Nel 2008 il giocatore professionista Simone Bolelli, che il Consiglio Federale aveva bandito per sempre dalle convocazioni in Coppa Davis (il giocatore comunque venne successivamente riammesso), in seguito alla rinuncia a vestire la maglia azzurra contro la Lettonia, chiese alla sua società di appartenenza di non essere tesserato alla FIT nel 2009, nel tentativo di sottrarsi alla giustizia sportiva. Tale tentativo attuato mediante rinuncia al tesseramento costituisce causa di perpetua impossibilità a tesserarsi. La Procura Federale aveva aperto un procedimento disciplinare nei suoi confronti e deferito al Giudice Sportivo per violazione dell'articolo 18 del regolamento di Giustizia (rifiuto della convocazione in Nazionale).

internazionali *ATP*[9] e *WTA*,[10] non possono, né direttamente né indirettamente, scommettere sulle gare di tali competizioni.[11]

3. I principi informatori della Giustizia federale

Il CONI ha nominato un Commissario «ad acta», il quale, con provvedimento n.13527/14 del 22 dicembre 2014, approvato dal Presidente del CONI con deliberazione n.213/111 del 23 dicembre 2014 e pubblicato negli Atti ufficiali n.11/12 di novembre - dicembre 2014, ha pubblicato il nuovo Statuto ed il nuovo Regolamento di Giustizia adeguandoli alle direttive del CONI.[12]

La giustizia sportiva in generale mutua i principi generali dall'ordinamento giuridico statale, basandosi sul fondamentale diritto di difesa dettato dall'art. 24 della Costituzione.

L'art. 45 dello Statuto FIT, al primo comma, sancisce il principio di effettività, secondo il quale i procedimenti di giustizia regolati dal Codice assicurano «*la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati*» e degli altri soggetti riconosciuti dall'ordinamento sportivo.

Il comma 2 dello stesso articolo enumera i principi in base ai quali è organizzato il processo sportivo, in generale i principi del «giusto processo» che ritroviamo nell'art. 111 della Costituzione, concretizzato ed articolato in una serie di tutele, quali il principio del contraddittorio, della parità delle parti, della cooperazione tra giudici e parti ai fini della «*ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale*».

Al comma 3 dello stesso articolo vengono delineati gli scopi della giustizia sportiva, che consistono nel conseguimento del rispetto delle norme contenute nello Statuto e nei regolamenti federali, nonché l'osservanza dei principi derivanti dall'ordinamento sportivo, l'esigenza di una particolare tutela da riservare al concetto di lealtà (*fair play*) e la decisa opposizione ad ogni forma di illecito sportivo, all'uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica sia verbale, alla commercializzazione ed alla corruzione, che sono garantiti con l'istituzione di specifici organi di giustizia aventi competenza, sia in primo sia in secondo grado (è sancito il principio del doppio grado di giurisdizione endofederale), su tutto il territorio nazionale, quali il Giudice sportivo nazionale, il Giudice sportivo territoriale, il Tribunale federale e la Corte federale di appello, in funzione propria e in funzione di Corte sportiva di appello.

---

[9] *Association of Tennis Professionals.*

[10] *Women's Tennis Association.*

[11] Nel dicembre 2007 la Commissione anticorruzione dell'*Atp* squalificò gli atleti azzurri Potito Starace e Daniele Bracciali per aver scommesso su incontri di tennis. Accettando la proposta di patteggiamento presentata dagli avvocati dei due tennisti azzurri, il giudice inflisse sei settimane di sospensione e 30.000 dollari di multa a Starace e tre mesi e 20.000 dollari a Bracciali.

[12] Deliberazione del Consiglio Nazionale CONI n° 1519 del 15 luglio 2014.

Anche nella redazione del Regolamento di Giustizia[13] sono stati rispettati tutti questi criteri, *in primis* gli scopi della giustizia sportiva (art. 1 «*Doveri ed obblighi*»), secondo i quali gli affiliati ed i tesserati devono tenere una condotta conforme ai principi già enunciati nello Statuto.

3.1 Gli organi di giustizia della FIT

Gli scopi innanzi descritti sono garantiti con l'istituzione di specifici organi di giustizia, aventi competenza, sia in primo sia in secondo grado, su tutto il territorio nazionale e con organismi ausiliari di controllo regolamentare e disciplinare, che sono il Giudice arbitro, il Commissario di campo, il Commissario di gara regionale, il Commissario di gara nazionale, la Commissione tesseramenti; l'istituzione, le competenze ed il funzionamento di questi organismi sono demandati al RG.

Il comma 8 del sopracitato art. 45 dello Statuto contiene una norma di carattere generale che rinvia proprio al RG che deve stabilire il funzionamento degli organi di giustizia e le norme di procedura da seguire, che devono entrambi ispirarsi ai principi del diritto processuale civile.

Sono pertanto salvaguardate - almeno in teoria - la terzietà e l'imparzialità dell'organo giudicante, in osservanza dei principi costituzionali del «*giusto processo*», sanciti dall'art. 111 ove si stabilisce che «*Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo ed imparziale*».

Come per altre discipline sportive, anche per il tennis sorge, tuttavia, qualche perplessità circa l'imparzialità del giudice nominato da un organo, quale il Consiglio Federale della FIT, che potrebbe poi essere chiamato in giudizio dallo stesso giudice.[14] Esiste infatti il rischio di una forma di dipendenza dell'organo giudicante rispetto al Consiglio Federale della FIT, che potrebbe essere superata attraverso, per esempio, una maggiore durata dello stesso rispetto a quello dell'organo nominante, oppure impedendo agli stessi soggetti il rinnovo immediatamente successivo della carica.

3.2 Gli organismi ausiliari di controllo regolamentare e disciplinare

Gli organismi ausiliari di controllo regolamentare e disciplinare sono organi che controllano la conformità allo Statuto e ai Regolamenti federali di tutta l'attività federale, sia agonistica che non agonistica e che trasmettono, dopo l'adozione delle decisioni di loro competenza, ove ne ravvisino la necessità, gli atti agli organi giudicanti per eventuali ulteriori provvedimenti disciplinari. Detto dei *Commissari di campo*,[15] aventi competenze in merito alle tipologie dei campionati a squadre

---

[13] In seguito RG- *Edizione 2014 (Atti Ufficiali n. 11-12).*

[14] E' composto dal Presidente e da dodici consiglieri, di cui otto eletti dagli affiliati, tre dagli atleti e uno dai tecnici. Ha durata quadriennale ed è l'organo preposto alla verifica della corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo, alla valutazione dei risultati sportivi conseguiti e alla vigilanza del buon andamento della gestione federale. Nomina, oltre alle Commissioni, ai Commissari e ai Comitati, i componenti gli organi di giustizia.

[15] Organismi di ausilio al Giudice arbitro aventi poteri autonomi d'intervento in assenza di esso e di

regionali o nazionali, un'analisi merita la figura del *Giudice arbitro*, il quale adotta i provvedimenti nell'ambito della manifestazione che è chiamato a dirigere, quali l'ammonizione, l'esclusione dalla gara, l'espulsione dalla manifestazione, la perdita di un incontro del campionato a squadre (tutti questi provvedimenti sono impugnabili dinanzi gli Organi di giustizia di primo grado); egli può inoltre prendere decisioni, le più importanti delle quali sono quelle relative alla corretta applicazione delle Regole di tennis (questioni di diritto), previa sospensione del gioco.

Il Giudice Arbitro è una figura centrale nell'ambito dell'attività agonistico-sportiva, sia nell'attività di gioco che per quello che riguarda l'organizzazione e la regolarità delle manifestazioni; è garante della giustizia di tipo tecnico relativa all'ammissione degli atleti alle competizioni, al rispetto delle regole di gioco ed all'omologazione delle stesse competizioni.

La *Commissione tesseramenti* ha competenza a giudicare sulle questioni inerenti al rilascio delle tessere, al trasferimento, al nullaosta, alla cessazione ed allo scioglimento del vincolo dei tesserati.

Riguardo a quest'ultimo aspetto, si ritiene importante la modifica del Regolamento Organico entrata in vigore nel dicembre 2011[16] ed avente ad oggetto l'indennità di preparazione, chiamata a sostituire integralmente l'indennità di svincolo.

La modifica non costituisce una mera sostituzione formale dei termini, in quanto i due tipi di indennità hanno una diversa natura giuridica.

L'indennità di svincolo, in ambito FIT, è nata sostanzialmente come una penalità riconosciuta all'affiliato di appartenenza in caso di cessazione anticipata del vincolo sportivo, limitatamente ai giocatori minorenni al momento della richiesta.

L'indennità di preparazione, invece, rappresenta il valore economico che viene riconosciuto alla società che ha provveduto alla formazione dell'atleta in base a criteri oggettivi. Quindi mentre il diritto alla riscossione dell'indennità di svincolo sorgeva solo nei casi di scioglimento del vincolo, ma non nei casi di cessazione del vincolo per decorrenza del termine, l'indennità di formazione deve essere corrisposta in virtù del trasferimento di un atleta minorenne tra diversi affiliati.

Il procedimento presso la Commissione tesseramenti è instaurato su reclamo del tesserato atleta oppure, se minorenne, da chi ne esercita la potestà.

La Commissione, ricevuto il reclamo, ne invia copia a tutte le altre parti interessate (affiliato, organo federale periferico od altri) invitandole a far pervenire, entro dieci giorni dalla comunicazione, controdeduzioni o note esplicative, nonché ogni altra documentazione relativa al caso, decide in camera di consiglio sulla base degli atti, ovvero fissa un'udienza qualora lo ritenga utile o quando una delle parti chieda di essere ascoltata.[17] La decisione della Commissione è depositata in

---

segnalazione di infrazioni al Procuratore Federale. Sono nominati dal Consiglio Federale e possono essere regionali o nazionali, a seconda delle competenze nella regione di appartenenza ovvero relative ai Campionati a squadre di serie A e B e alle fasi nazionali degli altri campionati. Le decisioni di questi organi sono impugnabili dinanzi gli Organi di giustizia di primo grado.

[16] Atti Ufficiali Circolare numero 12 - dicembre 2011.

[17] In quanto compatibili, sono applicabili tutte le altre norme relative al procedimento innanzi al Tribunale federale, che verranno analizzate in un paragrafo successivo.

segreteria, che la comunica senza indugio a tutte le parti del procedimento. I provvedimenti della Commissione tesseramenti sono impugnabili dinanzi ai competenti organi di giustizia di primo grado.

3.3 La procura federale

Presso la Federazione è costituito l'ufficio del *Procuratore federale*, composto da un Procuratore federale, un Procuratore Aggiunto e venticinque Sostituti Procuratori, per reprimere gli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali ed esercitare le relative funzioni davanti agli Organi di Giustizia della Federazione. Tali funzioni sono esercitate nelle indagini preliminari, nei procedimenti di primo grado e nei giudizi di impugnazione; sono svolte personalmente ovvero mediante assegnazione delle questioni a uno o più addetti al medesimo Ufficio. L'azione disciplinare è esercitata in via esclusiva dal Procuratore federale nei confronti di tesserati, affiliati e degli altri soggetti legittimati secondo le norme della Federazione, nelle forme e nei termini da queste previsti, quando non sussistono i presupposti per l'«archiviazione», che viene eventualmente disposta qualora la notizia di illecito sia infondata.

Il procuratore federale, se durante le indagini prende notizia di fatti rilevanti anche per l'«Ufficio del Pubblico Ministero», trasmette senza indugio copia degli atti al Presidente federale affinchè questi informi l'Autorità giudiziaria competente ovvero vi provvede direttamente; deve collaborare, se richiesto, con l'Ufficio di procura antidoping del CONI, nonché informarlo di ogni notizia di reato in materia.[18]

L'indagine è aperta con l'iscrizione del caso nell'apposito registro della Procura federale tenuto con le modalità prescritte dall'art. 53 del Codice della Giustizia Sportiva. L'indagine non può superare il termine di quaranta giorni con massimo due proroghe della medesima durata.

Esperite le indagini, il Procuratore federale può:

1) informare l'interessato della intenzione di procedere al deferimento e gli elementi che la giustificano, assegnandogli un termine per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria. Qualora ritenga di dover confermare la propria intenzione, esercita l'azione disciplinare formulando, nei casi previsti dallo Statuto o dalle norme federali, l'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all'incolpato e al giudice e agli ulteriori soggetti eventualmente indicati dal RG. Nell'atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, enunciate le norme che si assumono violate e indicate le fonti di prova acquisite, ed è formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare.

2) Convenire l'applicazione di una sanzione con i soggetti sottoposti alle indagini, i quali ne indicheranno tipo e misura.

3) Comunicare entro cinque giorni alla Procura Generale dello Sport il proprio intendimento di procedere all'archiviazione.

---

[18] Artt. 117-118 RG.

3.4 Gli organi giudicanti.

Sono organi giudicanti di primo grado: il Giudice sportivo nazionale, il Giudice sportivo territoriale, il Tribunale federale, la Corte federale di appello, in funzione propria e in funzione di Corte sportiva di appello.

Detto che gli Organi di Giustizia agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia e riservatezza, ad essi è attribuita la risoluzione delle questioni e la decisione delle controversie aventi ad oggetto sia l'osservanza e l?applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo, sia i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni.

L'art. 45 comma 6 dello Statuto prevede che una serie di incompatibilità, implicite anche prima ma che ora sono elencate e ben definite: «*I componenti degli Organi di Giustizia e dell'Ufficio del Procuratore federale non debbono avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, ne´ di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinita` fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio federale. Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva, all'atto di accettazione dell'incarico sottoscrivono apposita dichiarazione, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze. Informazioni reticenti o non veritiere sono segnalate alla Commissione federale di garanzia per l'adozione delle misure di competenza*». Viene inoltre disposto che «*tutti i componenti degli organi di giustizia sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa e agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine ai procedimenti in corso o a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione*».[19]

Il *Giudice sportivo nazionale* è un organo giudicante monocratico di primo grado, con competenza generale per quanto attiene alle fasi nazionali dei Campionati individuali e a squadre, nonché a tutti i tornei individuali che si svolgono con approvazione federale centrale; ha competenza per le manifestazioni internazionali, sia individuali sia di rappresentative nazionali, che si svolgono sia in Italia che all'estero. E' competente altresì per le infrazioni commesse dai tesserati all'estero.

Il *Giudice sportivo territoriale* è un organo giudicante monocratico di primo grado, istituito in ogni regione dello Stato che conti almeno venti società affiliate, con competenza generale per fatti che si verificano nell'ambito della propria regione, salve le competenze funzionali riservate ad altri Organi giudicanti.

Il *Tribunale federale* giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato nè risulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice sportivo nazionale.

---

[19] Art.45 comma 13 dello Statuto.

La *Corte federale d'appello* giudica in funzione propria e in funzione di Corte sportiva d'appello: in ordine alla prima è competente a giudicare in secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni del Tribunale federale, mentre avverso le decisioni del Giudice sportivo nazionale e quelle dei Giudici sportivi territoriali giudica come Corte sportiva d'appello in composizione collegiale col numero di tre componenti. (Il mezzo per impugnare le decisioni del Tribunale federale e` esclusivamente il reclamo della parte interessata, che può essere anche la Procura federale, innanzi alla Corte federale di appello).

I componenti di questi organi di giustizia federale sono nominati dal Consiglio federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla *Commissione federale di garanzia*[20] tra soggetti che abbiano specifiche competenze nell'ordinamento sportivo, inclusi nelle categorie dei professori universitari, magistrati, avvocati, notai ecc. L'istituzione di questa commissione costituisce una novità del Regolamento di Giustizia 2015 e può essere definita una sorta di Consiglio Superiore della Magistratura, con compiti di individuazione dei soggetti idonei ad essere nominati Giudici sportivi, componenti il Tribunale federale e la Corte d'appello, Procuratore federale, Procuratore Aggiunto e Sostituto Procuratore. Adotta nei confronti dei componenti degli Organi di Giustizia e dell'Ufficio della Procura federale, oltre ai provvedimenti stabiliti dalle disposizioni federali, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall'incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile; formula inoltre pareri e proposte al Consiglio federale in materia di organizzazione e funzionamento della giustizia sportiva.[21]

4. I procedimenti

I giudici sportivi nazionali e territoriali procedono d'ufficio, a seguito di acquisizione dei documenti ufficiali relativi alla gara o su eventuale segnalazione del Procuratore Federale, ovvero su istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

L'istanza va proposta al Giudice sportivo entro il termine di tre giorni dal compimento dell'evento; essa contiene l'indicazione dell'oggetto, delle ragioni su cui è fondata e degli eventuali mezzi di prova.

Il Giudice sportivo fissa la data in cui si pronuncerà, non oltre quindici giorni dall'istanza, comunicandola tempestivamente agli interessati, i quali possono, entro due giorni prima della pronuncia, far pervenire documenti e memorie: questa

[20] Organo Centrale della Federazione ai sensi dell'art. 17 dello Statuto, tutela l'autonomia e l'indipendenza degli Organi di Giustizia presso la Federazione e dell'Ufficio del Procuratore federale. Essa si compone di tre soggetti, uno dei quali con funzione di presidente, nominati dal Consiglio federale con maggioranza qualificata, pari ai due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio. I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta.

[21] Art.69 R.G.

è l'unica forma di contraddittorio, in quanto non è prevista alcuna udienza. La pronuncia viene prontamente comunicata alle parti e grazie a quest'ultima riforma, pubblicata, superando il problema del passato relativo alla privacy.

I procedimenti dinanzi al Tribunale Federale si instaurano:

- con deferimento del procuratore federale; entro 10 giorni da tale atto il presidente del collegio fissa l'udienza di discussione comunicandola all'incolpato, alla Procura federale ed eventualmente ad altri soggetti indicati dal Regolamento. Gli atti relativi al procedimento restano depositati fino a tre giorni prima per la visione e la copia. Entro il medesimo termine è possibile presentare memorie, indicare i mezzi di prova e produrre documenti;
- con ricorso della parte interessata che sia titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale, quando per i relativi fatti non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi gli organi di giustizia sportiva.

Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto conoscenza dell'atto o del fatto.[22] Entro 10 giorni dal deposito del ricorso il presidente del Tribunale fissa l'udienza di discussione e lo trasmette ai soggetti nei cui confronti esso è proposto o comunque interessati, comunicando la data dell'udienza. Fino a cinque giorni prima gli atti relativi al procedimento restano depositati presso il Tribunale ed è prevista la possibilità per il ricorrente, per i soggetti nei cui confronti è stato proposto il ricorso, di prenderne visione o estrarne copia. Gli stessi possono depositarie memorie, indicare i mezzi di prova e produrre documenti.

Costituisce una novità del nuovo RG la possibilità di intervento di un terzo,[23] che sia titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale, attraverso un atto di intervento che dimostri che lo stesso è portatore dell'interesse che lo giustifica.

Fino alla conclusione del procedimento, è inoltre facoltà degli incolpati di convenire l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura.

L'art. 105 RG prevede nel primo comma i casi di *ricusazione*[24] e nel secondo comma i casi di astensione.[25]

---

[22] Art. 96 RG commi 1 e 2 affermano che le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio federale contrarie alla legge, allo Statuto del Coni e ai principi fondamentali del Coni, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso di organi della Federazione, del Procuratore federale, e di tesserati o affiliati titolari di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale che abbiano subito un pregiudizio diretto e immediato dalle deliberazioni.

[23] Art. 99 RG.

[24] Art. 105 comma 1 RG *«a)se ha interesse personale nel procedimento disciplinare; b) se ha dato consigli o manifestato pareri sull'oggetto della controversia prima dell'instaurazione del giudizio; c) se ha grave inimicizia o motivi di dissidio con le parti della questione sottoposta alla sua cognizione; d) se il difensore di una delle parti o, comunque, una delle parti sono prossimi congiunti di lui o del suo coniuge; e) se un prossimo congiunto, suo o del coniuge, è offeso o danneggiato dall'infrazione; f) se nell'esercizio delle sue funzioni e prima che sia stata pronunciata la sentenza, ha manifestato indebitamente il suo convincimento sui fatti oggetto dell'incolpazione; g) se un parente prossimo suo o del suo coniuge svolge od ha svolto le funzioni di procuratore federale».*

[25] Art. 105 comma 2 RG «*Ciascun componente di un organo giudicante deve astenersi nei casi*

La ricusazione può essere chiesta dal Procuratore federale o dall'incolpato, con atto sottoscritto e presentato insieme ai documenti che vi si riferiscono, all'organo giudicante competente,[26] con obbligo di enunciare i motivi ed indicare le prove.

Il provvedimento di rigetto o di accoglimento, della dichiarazione di ricusazione o di astensione, deve essere pronunciato nel più breve tempo possibile, sentito il componente dell'organo giudicante ricusato od astenuto.

Gli organi giudicanti di primo grado trasmettono alla Segreteria federale i provvedimenti, immediatamente dopo la loro emanazione e, salvo quanto previsto dall'art. 53 del Codice della Giustizia Sportiva, tutti i provvedimenti devono essere pubblicati, per estratto, sugli Atti ufficiali della Federazione Italiana Tennis e sul sito internet.

Tutti i provvedimenti pronunciati dagli organi giudicanti di primo grado sono immediatamente esecutivi,[27] tranne i provvedimenti presi al termine di procedimenti disciplinari iniziati a seguito di rapporto dei Giudici arbitri o dei commissari di campo nei confronti di tesserati, per fatti connessi all'attività agonistica; quest'ultimi divengono esecutivi il venerdì successivo, anche dopo eventuale appello. Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti a dare pronta esecuzione ai provvedimenti degli organi giudicanti.

Per quanto riguarda i procedimenti richiesti dal Procuratore federale,[28] egli, dopo aver preso notizia degli illeciti di propria iniziativa o ricevuto notizie presentategli o pervenutegli, esercita d'ufficio l'azione; se non deve disporre l'archiviazione, informa l'interessato della intenzione di procedere al deferimento e gli elementi che la giustificano, assegnandoli un termine per chiedere di essere sentito o per presentare memorie. Se il Procuratore federale ritiene di confermare la propria intenzione, esercita l'azione disciplinare formulando l'incolpazione mediante atto di deferimento contenente i fatti che si assumono accaduti, le norme violate e le fonti di prova acquisite, fissando il procedimento disciplinare, le cui modalità di svolgimento dell'udienza vengono stabilite dal giudice.

Il giudice può indicare alle parti ulteriori elementi di prova utili, nel caso in cui i mezzi istruttori non appaiano sufficienti per la decisione; una volta questa sia maturata il procedimento si ritiene concluso ed il nuovo RG prevede anche la possibilità per il giudice di condannare alle spese la parte soccombente che abbia proposto una lite temeraria.

---

indicati al precedente comma, ad eccezione del caso di cui alla lettera f), nonché in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza, con dichiarazione presentata al Presidente della Corte d'appello federale, che decide senza formalità di procedura».

[26] Sulla ricusazione del Giudice sportivo regionale e nazionale decide il Tribunale federale; su quella dei componenti del Tribunale federale decide la Corte d'appello federale; su quella dei componenti della Corte d'appello federale decidono gli altri componenti della Corte d'appello federale stessa.

[27] E' fatta salva la facoltà della Corte d'appello federale, su istanza di parte, quando ricorrano gravissimi motivi, di sospendere, in tutto od in parte, l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata.

[28] Art. 109 RG.

4.1 L'appello

L'art. 45 comma 3 dello Statuto sancisce il principio dell'impugnabilità di tutti i provvedimenti sanzionatori, pertanto sono appellabili tutti i provvedimenti del Giudice sportivo territoriale, del Giudice sportivo nazionale, della Commissione tesseramenti e del Tribunale federale.

Come sopra accennato, le pronunce del Giudice sportivo nazionale e dei Giudici sportivi territoriali possono essere impugnate con reclamo alla Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello. Il reclamo può essere proposto dalla parte interessata o dalla Procura federale e non sospende l'esecuzione della decisione impugnata. Il Presidente della Corte federale di appello fissa l'udienza in camera di consiglio con provvedimento comunicato senza indugio alle parti interessate, le quali devono costituirsi in giudizio entro il termine di due giorni prima dell'udienza, depositando memorie difensive.

Le parti hanno diritto di essere sentite purchè ne abbiano fatta esplicita richiesta e siano presenti. Innanzi alla Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello possono prodursi nuovi documenti, purchè analiticamente indicati nell'atto di reclamo e immediatamente resi accessibili agli altri interessati.

La Corte federale di appello in funzione di corte sportiva di appello decide in camera di consiglio e può riformare in tutto o in parte la decisione impugnata. La decisione della Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello, adottata entro dieci giorni dall'udienza, e` senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

Il mezzo per impugnare le decisioni del Tribunale federale e` esclusivamente il reclamo della parte interessata, ivi compresa la Procura federale, innanzi alla Corte federale di appello. Il reclamo e` depositato presso la Corte federale di appello non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della decisione. Il reclamo e il provvedimento di fissazione dell'udienza sono comunicati, a cura della segreteria, ai rappresentanti della parte intimata e delle altre parti eventualmente presenti nel precedente grado di giudizio, ovvero alle stesse parti personalmente. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata. All'udienza, da tenersi tempestivamente, il collegio conferma, modifica o revoca il provvedimento dato dal Presidente. Il provvedimento in ogni caso perde efficacia con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio. Con il reclamo la controversia e` devoluta al collegio davanti al quale e` proposto, nei limiti delle domande e delle eccezioni non rinunciate o altrimenti precluse. La trattazione e` orale e concentrata, assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilita` di difesa, consentendo a ciascuna il deposito di almeno un atto scritto o di una memoria. Il collegio, anche d'ufficio, puo` rinnovare l'assunzione delle prove o assumerne di nuove, deve inoltre sempre definire il giudizio, confermando ovvero riformando, in tutto o in parte, la decisione impugnata, in quanto non e` consentita la rimessione al primo giudice. Definito il giudizio, il presidente del collegio dà lettura del dispositivo, con la possibilità di differire con un termine massimo di 10 giorni il deposito della motivazione. La decisione della Corte federale di appello è tempestivamente comunicata alle parti e

pubblicata.

4.2 I procedimenti e i provvedimenti speciali

Il capo X del RG tratta dei «*Procedimenti e provvedimenti speciali*», che sono il procedimento di revisione e revocazione e il provvedimento di sospensione.

La *revisione* delle decisioni della Corte di appello federale per le quali sia scaduto il termine per il ricorso dell'incolpato al Collegio di Garanzia dello Sport, ovvero contro le decisioni di quest'ultimo qualora il ricorso non sia stato accolto, è un procedimento speciale previsto dal RG e può essere richiesta, dalla parte interessata, in ogni tempo; nei casi previsti dal regolamento[29] possono essere invece revocate le decisioni della Corte di appello federale per le quali sia scaduto il termine per il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, ovvero la decisione di quest'ultimo qualora il ricorso non sia stato accolto, quando la decisione dipende esclusivamente da un errore di fatto risultante incontrovertibilmente da documenti acquisiti successivamente per causa non imputabile all'istante.[30]

I termini per proporre la revisione decorrono dalla conoscenza della falsità della prova o della formazione di quella nuova, mentre quelli della revocazione dall'acquisizione del documento.

Il giudizio si svolge in un unico grado con l'applicazione delle norme relative al procedimento di reclamo davanti alla Corte federale di Appello.

Da notare che non è possibile richiedere la revisione o la revocazione quando la parte ha agito davanti all'autorità giudiziaria contro la decisione dell'organo di giustizia della Federazione o del Collegio di Garanzia dello Sport.[31]

La *sospensione*[32] in via cautelare è prevista per i componenti gli organi centrali e territoriali della FIT e gli organismi rappresentativi degli affiliati, al fine di tutelarne l'onorabilità e l'autorevolezza, qualora essi siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per gli illeciti indicati nel codice di comportamento sportivo del CONI[33] o che sono stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza personale.

La sospensione è disposta dal Tribunale Federale e contro tale provvedimento è ammesso il ricorso alla Corte federale di appello con le stesse modalità e con gli stessi termini previsti per il deposito del reclamo in appello.

---

[29] Art. 120 comma 1 RG «*...quando la sanzione e` stata applicata sulla base di prove successivamente giudicate false o in difetto di prove decisive successivamente formate o comunque divenute acquisibili*».

[30] Art. 120 comma 2 RG.

[31] Art. 120 comma 5 RG.

[32] Art. 121 RG.

[33] Appendice al RG (deliberato dal CONI 30 ottobre 2012) specifica i doveri fondamentali, inderogabili e obbligatori di lealtà correttezza e probità per tutti i tesserati, tra i principali citiamo il divieto di non alterazione dei risultati sportivi, divieto di doping e altre forme di nocumento alla salute, principio di non violenza e di non discriminazione. Elenca i reati previsti per l'emissione del provvedimento di sospensione.

4.3 L'arbitrato federale

Un breve accenno all'arbitrato federale.[34]

Ai sensi dell'art. 806 e seguenti del Codice di procedura civile, qualora sorga una controversia inerente l'attività sportiva o associativa tra affiliati e/o tesserati della federazione e qualora non rientri nella competenza degli organi di giustizia federali, le parti possono rimettere la risoluzione ad un giudizio arbitrale.

A tal scopo il RG prevede che chiunque intenda sottoporre una controversia al Collegio arbitrale deve farne richiesta alla Corte d'appello federale ed inoltrarla alla controparte.

La richiesta deve contenere l'indicazione dell'oggetto della controversia, i quesiti che si intendono sottoporre agli arbitri, la designazione di un arbitro con l'invito alla controparte a designare il secondo arbitro entro venti giorni.

Designati gli arbitri, questi nominano il Presidente del Collegio arbitrale, in caso di disaccordo provvede il Presidente della Corte d'appello federale.

Il Collegio arbitrale una volta esperito il tentativo di conciliazione, procede con libertà di forme, redigendo processo verbale.

Le parti hanno la facoltà di essere rappresentate, assistite e difese da professionisti. Ai componenti gli organi di giustizia è fatto divieto di far parte dei collegi arbitrali in ambito FIT.

Il lodo viene deliberato a maggioranza di voti dagli arbitri riuniti collegialmente e redatto per iscritto.[35]

5. Il codice disciplinare: le infrazioni e le sanzioni

Come avviene per altre federazioni, anche per la FIT la giustizia disciplinare è caratterizzata dal fatto che non esiste una precisa corrispondenza tra un comportamento illecito e una determinata sanzione, in quanto sono previste più sanzioni applicabili per le diverse infrazioni disciplinari.[36]

Pertanto il RG lascia all'organo giudicante, ed al suo equo apprezzamento, la valutazione circa il tipo di sanzione da applicare, discostandosi dal principio

---

[34] Art. 60 Statuto – Art. 122 RG.

[35] Ai sensi dell'art. 123 RG deve contenere: a) l'indicazione delle parti; b) l'esposizione sommaria dei motivi; c) il dispositivo; d) l'indicazione del luogo in cui è stato deliberato; e) la sottoscrizione di tutti gli arbitri, con l'indicazione della data in cui è apposta; la sottoscrizione può avvenire anche in luogo diverso da quello della deliberazione; le varie sottoscrizioni, senza necessità di ulteriore conferenza personale, possono avvenire in luoghi diversi; f) l lodo ha un'efficacia vincolante tra le parti e, se la parte soccombente non provvede ad adempiere nel termine fissato dal Collegio arbitrale, è punita con sanzione pecuniaria e con sanzione inibitiva per un periodo non inferiore ad un anno. Per tutto quanto non contemplato dall'art.102, vige il rinvio alle norme in materia di arbitrato dettate dagli artt. 806 e 807 del codice di procedura civile.

[36] Art. 5 primo comma RG «*L'entità e la specie delle infrazioni disciplinari e delle conseguenti sanzioni sportive da infliggere sono determinate dagli organi giudicanti, nei limiti fissati dal presente Regolamento.*». Art. 5 secondo comma RG «*Gli organi giudicanti possono infliggere la sanzione pecuniaria da sola o cumulativamente a sanzione di altra specie*».

costituzionale previsto dall'art. 25 Cost. secondo comma per il quale «*Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso*».[37]

Ricordata la disposizione di carattere generale[38] che impone agli affiliati ed ai tesserati di osservare le norme federali e di tenere un comportamento leale e corretto, analizziamo le tipologie di infrazioni più significative con le relative sanzioni.

L'inosservanza del vincolo di giustizia e della clausola compromissoria[39] è punita con sanzione pecuniaria e con sanzione inibitiva da sei mesi fino alla radiazione.

Per l'art. 9 RG costituisce frode sportiva ogni azione fraudolenta che tende ad eludere le norme per la partecipazione all'attività agonistica, per l'affiliazione o alla partecipazione alle assemblee federali o per l'assunzione di incarichi federali (punibile con sanzione pecuniaria e sanzione inibitiva da sei mesi fino alla radiazione per il tesserato e con sanzione pecuniaria e esclusione dal campionato in corso e da quelli successivi fino a quattro per l'affiliato).[40]

Ai sensi dell'art. 10 RG è illecito sportivo il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti idonei ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a sé o ad altri un vantaggio in classifica.

Negli ultimi anni, come già accennato precedentemente, la questione scommesse ha creato nel tennis italiano e internazionale un certo allarme per il verificarsi di molteplici episodi che hanno visto, con diversi gradi di coinvolgimento, alcuni tennisti professionisti.

Il secondo comma dell'art. 10 RG prevede l'illecito sportivo quando il tesserato scommette, sia sulle proprie gare o approfittando di informazioni privilegiate ricevute grazie all'attività che svolge, nonché l'atleta che partecipando alle manifestazioni internazionali dei circuiti *ITF*,[41] *WTA*, *ATP*, scommette sulle gare di tali competizioni.

Le sanzioni previste per l'illecito sportivo sono, riguardo al tesserato la sanzione pecuniaria e la sanzione inibitiva da tre mesi fino alla radiazione, riguardo all'affiliato responsabile la sanzione pecuniaria e l'esclusione dal Campionato in corso e da quelli successivi fino ad un massimo di quattro (art. 10 comma 3 RG).

E' prevista anche una forma di responsabilità diretta, in quanto il quarto comma dell'art. 10 RG dispone che gli affiliati sono ritenuti responsabili degli atti di

---

[37] Il principio «*nullum crimen sine lege*» affida al giudice la decisione sull'*an* della colpevolezza e sulla quantità della pena da applicare al caso specifico e non certamente sulla scelta del tipo di sanzione da applicare; mentre diversamente dall'ordinamento statale, il RG individua il comportamento punibile e lascia agli organi giudicanti la scelta della sanzione da applicare in relazione alla gravità dell'infrazione.

[38] Art.1 secondo comma RG.

[39] Art. 6 RG.

[40] Commette frode sportiva inoltre il presidente dell'affiliato che rende dichiarazione mendace, circa il numero degli associati e degli altri soggetti al tesseramento, ledendo in tal modo gli interessi economici e patrimoniali della FIT (punibile con la retrocessione di tutte le squadre nell'ultima divisione regionale della serie D), ovvero chiunque procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, nell'ambito di ogni attività federale.

[41] *International Tennis Federation.*

illecito posti in essere dai propri tesserati, salvo che venga provata l'assoluta estraneità, anche dei comportamenti illeciti posti in essere, a vantaggio dell'affiliato o dei propri tesserati, da altri soggetti.

Anche il doping è ovviamente causa di frode sportiva, in quanto contrario ai principi di correttezza e lealtà nelle competizioni sportive, ai valori culturali dello sport, ma la definizione di doping, nonché il procedimento disciplinare e le sanzioni, sono contenute nelle norme sportive anti-doping del CONI.

Le sanzioni possono essere considerate le «pene» che vengono inflitte dall'organo giudicante al soggetto sottoposto a procedimento disciplinare FIT, e vanno dall'ammonizione alla radiazione nei casi più gravi.[42]

Gli artt. 42, 43, 44, 45, 46 RG, elencano i provvedimenti che possono essere adottati nei confronti dei vari soggetti (affiliati, tesserati, dirigenti, Ufficiali di gara, tecnici) dell'ordinamento FIT da parte degli organi competenti, i quali devono, nel determinare la specie, la misura e l'eventuale cumulo delle sanzioni, tenere conto «*....della gravità dell'infrazione, desumendola da ogni elemento di valutazione in suo possesso ed in particolare dalla natura, dalla specie, dai modi, dal tempo e dal luogo dell'azione od omissione, nonché dall'intensità dell'atteggiamento antiregolamentare*» e «*....dei motivi dell'infrazione, della condotta tenuta per il passato, di quella antecedente e susseguente all'infrazione, nonché di quella tenuta nelle fasi istruttoria e dibattimentale*».[43]

5.1 L'art. 7 del Regolamento di giustizia: il caso Pistolesi

Di sicuro interesse l'infrazione contemplata nell'art. 7 RG «*Offesa alla dignità, al decoro ed al prestigio della Federazione e degli organi federali*»,[44] in quanto una vicenda giudiziaria ha visto coinvolto il coach internazionale Claudio Pistolesi, sanzionato[45] dalla FIT con una multa di 10.000 euro e 18 mesi di squalifica, per alcune affermazioni offensive nei confronti del Presidente federale, avendo violato gli artt. 1 e 7 RG, con l'aggravante prevista dall'art. 41 bis comma 3 lettera l.[46]

Il Pistolesi, dimessosi da tesserato e da tecnico della Federazione, è ricorso

---

[42] La sanzione pecuniaria non può essere determinata in misura inferiore a Euro 50,00 (cinquanta/00) ed in misura superiore a Euro 20.000,00 (ventimila/00) per il tesserato e per l'affiliato o in misura superiore a Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per i giocatori classificati in prima categoria e per gli affiliati che partecipano al campionato degli affiliati di Serie A1 o A2, mentre le sanzioni inibitive temporanee quali la squalifica del tesserato, il ritiro della tessera atleta, le sospensioni a termine da qualsiasi attività, l'interdizione da cariche federali ecc., non possono essere determinate in misura inferiore a sette giorni consecutivi ed in misura superiore a cinque anni.

[43] Art.40 primo e secondo comma RG.

[44] Art. 7 RG «*Il tesserato che pubblicamente, con parole, scritti od azioni, lede gravemente la dignità, il decoro, il prestigio della Federazione e degli organi federali è punito con sanzione pecuniaria e con sanzione inibitiva da tre mesi ad un anno*».

[45] Sentenza n. 25/09 Corte Federale del 03/12/2009.

[46] «*Aver commesso violazioni rivestendo la qualifica di dirigente federale o di affiliato, di capitano di squadra, di Giudice arbitro, di Arbitro, di tecnico, nonché se trattasi di tesserati chiamati per l'occasione a svolgere funzioni di Ufficiale di gara*».

al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio contestando l'illegittimità di diversi articoli del RG, l'illegittimità del procedimento nei suoi confronti dopo aver rinunciato alla tessera FIT, la mancata opportunità di difendersi durante il procedimento, la mancanza di indicazione dei fatti imputati e la carenza di motivazione e di istruttoria nel provvedimento.

La FIT si è costituita parte in giudizio, contestando l'inammissibilità del ricorso di Pistolesi poiché il Decreto legge 19 agosto 2003, n. 220, convertito con l. 17 ottobre 2003, n. 280 dispone che la controversia deve aprirsi e chiudersi nell'ambito dell'ordinamento sportivo senza il coinvolgimento di un giudice dello Stato.

Il TAR ha respinto questa tesi, in quanto Pistolesi si era dimesso da Tecnico Nazionale e per questo aveva diritto a rivolgersi, per tutelarsi, a un giudice amministrativo e per il fatto che non è condivisibile l'ulteriore argomentazione della FIT, la quale aveva eccepito che gli effetti della sanzione avrebbero dovuto limitarsi al solo ambito sportivo.

Il TAR ha accolto[47] le tesi del ricorrente, non solo annullando la sanzione inflittagli dalla Corte federale, ma anche alcuni articoli del Regolamento dei tecnici che prevedono il divieto per i tecnici federali di insegnare tennis nei circoli non affiliati alla FIT e il divieto per i circoli affiliati di consentire, al proprio interno, l'insegnamento da parte di tecnici non FIT.

La Federazione è successivamente ricorsa al Consiglio di Stato, che ha accolto l'appello dichiarando[48] in parte inammissibile e in parte irricevibile il ricorso del Pistolesi, in quanto non avrebbe dovuto essere esaminato, perché rivolto al Giudice sbagliato, da un lato, e perché tardivo, dall'altro, ribadendo l'importanza della autonomia dell'ordinamento sportivo stesso.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto di dover accogliere, limitatamente al ricorso proposto in primo grado avverso la sanzione disciplinare, il primo motivo di appello con cui la Federazione ha riproposto l'eccezione di difetto di giurisdizione, dedotta ma disattesa in primo grado.

«*Rifacendosi all'orientamento della Corte costituzionale che ha dichiarato non fondata la questione relativa alla legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lett. b)*[49] *e in parte qua, comma 2, d.l. 19 agosto 2003 n. 220, nella parte in cui riserva al solo giudice sportivo la decisione di controversie aventi ad oggetto sanzioni disciplinari, diverse da quelle tecniche, inflitte ad atleti, tesserati, associazioni e società sportive, sottraendole al sindacato del giudice amministrativo, per cui la mancata praticabilità della tutela impugnatoria non toglie che le situazioni di diritto soggettivo o di interesse legittimo siano adeguatamente tutelabili innanzi al giudice amministrativo mediante la tutela risarcitoria*».

---

[47] Sentenza TAR Lazio n° 37668/2010, del 20/12/2010.

[48] Sentenza Consiglio di Stato, Sez. VI 24 gennaio 2012 n° 302.

[49] E' riservata all'ordinamento sportivo la disciplina avente ad oggetto i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive.

La Corte Costituzionale nel 2008 ha interpretato l'art. 1, d.l. n. 220 del 2003,[50] «.....*nel senso che-laddove il provvedimento adottato dalle Federazioni sportive o dal CONI abbia incidenza anche su situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l'ordinamento giuridico statale-la domanda volta ad ottenere non la caducazione dell'atto, ma il conseguente risarcimento del danno, debba essere proposta innanzi al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, non operando alcuna riserva a favore della giustizia sportiva, innanzi alla quale la pretesa risarcitoria nemmeno può essere fatta valere. Il giudice amministrativo può, quindi, conoscere, nonostante la riserva a favore della «giustizia sportiva», delle sanzioni disciplinari inflitte a società, associazioni ed atleti, in via incidentale e indiretta, al fine di pronunciarsi sulla domanda risarcitoria proposta dal destinatario della sanzione*».[51]

5.2 Le cause di estinzione

Sono previste dall'ordinamento FIT delle cause di estinzione sia delle infrazioni disciplinari (la prescrizione e l'amnistia) che delle sanzioni (l'indulto e la grazia).

Le infrazioni si prescrivono nei termini e con le modalità previste dall' art. 113.[52] Le infrazioni per illeciti da doping si prescrivono in otto anni.

L'*amnistia* è un provvedimento di clemenza generale con il quale si estingue l'infrazione e, se vi è stata condanna, ne fa cessare l'esecuzione e le pene accessorie. L'organo competente a concedere l'amnistia è il Consiglio federale.

L'*indulto* è un provvedimento di clemenza generale che condona, in tutto o in parte, la sanzione irrogata o che la riduce o la commuta in altra sanzione meno grave di quella originariamente irrogata.[53]

La grazia viene invece concessa dal Presidente federale, è un provvedimento

---

[50] Decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220 «1. *La Repubblica riconosce e favorisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale.2. I rapporti tra gli ordinamenti di cui al comma 1 sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di effettiva rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo*».

[51] F. Federici, *nota a sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 24 gennaio 2012, n° 302* disponibile *on line* all'indirizzo web www.ildirittoamministrativo.it/la-giurisprudenza-amministrativa/?anno=2012.

[52] Art. 113 comma 3 RG «...il diritto di sanzionare si prescrive entro:
a) il termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative allo svolgimento della gara;
b) il termine della sesta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di viola- zioni in materia gestionale ed economica;
c) il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative alla alterazione dei risultati di gare, competizioni o campionati;
d) il termine della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, in tutti gli altri casi».

[53] Nell'indulto l'infrazione non viene cancellata, anche se di fatto la sanzione viene condonata. E' concesso anch'esso dal Consiglio federale.

di clemenza nei confronti di un affiliato o di un tesserato, che estingue in tutto o in parte la sanzione pecuniaria o inibitiva irrogata.[54]

6. *Conclusioni*

Si può affermare che il sistema di giustizia sportiva della FIT sia sostanzialmente conforme alle disposizioni del CONI e alle leggi dell'ordinamento statale.

Vi sono da segnalare, comunque, alcune criticità.

Il problema della presenza della procura federale, nei procedimenti dinanzi al giudice sportivo regionale o nazionale, organi monocratici, che tuttavia sono destinati ad esaminare e decidere soprattutto sulle infrazioni relative alle gare, commesse dai tesserati senza specifica qualifica; se esiste una qualifica, infatti, la competenza passa al Tribunale federale (dirigenti, tecnici, ufficiali di gara, ecc.).

L'introduzione dei limiti relativi alle sanzioni che abbiano comportato squalifiche inferiori a 120 giorni o a 10.000 euro di multa, fa sorgere dubbi circa la legittimità di tali divieti. Come già accennato, la circostanza che in caso di controversie fino a limiti così elevati tra la federazione e un tesserato o un affiliato, i compiti di indagine e giudizio spettino esclusivamente ad organi nominati dalla stessa FIT, lascia perplessi.

Il problema del pagamento o meno dell'indennità di svincolo, oggi indennità di preparazione: gli aspetti economici del trasferimento sono sempre di maggior portata, tanto che la Commissione tesseramenti dovrà ineluttabilmente trasformarsi in una più ampia commissione per le vertenze economiche, indipendentemente dal fatto che la FIT riconosca o meno un settore professionistico.

A tal proposito, anche questo aspetto dovrà necessariamente essere regolamentato. In effetti i giocatori e le giocatrici italiani dei circuiti professionistici *ATP* e *WTA*, sono gestiti direttamente da questi sindacati e non dalla FIT; i rapporti tra questa e i giocatori professionisti si riducono alla sola eventuale convocazione in nazionale per la Coppa *Davis* o per la *Federation Cup* o perchè prendono parte ai Campionati Italiani a squadre.

Potrebbe pertanto verificarsi la situazione anomala di avere giocatori e giocatrici d'*elite*, che conducono un'attività tennistica professionistica (anche nei tornei internazionali organizzati in Italia), senza alcun tesseramento FIT, con tutte le problematiche che ne derivano.

La FIT è una federazione sportiva che cresce ininterrottamente da più di un decennio per numero di affiliati, tesserati e di iscrizioni alle gare a squadre, confermando il tennis come una disciplina sportiva in grande salute e che suscita un

[54] Il provvedimento può essere concesso solo dietro domanda scritta, inoltrata a cura dell'interessato al Presidente federale, che può concederla nei casi previsti dall'art.51 comma 5 RG: a) se il provvedimento disciplinare è divenuto definitivo; b) nei casi di sanzione inibitiva temporanea, se sia stata già scontata almeno la metà della pena; c) nei casi di radiazione e di altra sanzione inibitiva perpetua, se sono decorsi cinque anni dalla data nella quale ha avuto inizio l'esecuzione della sanzione medesima; d) nei casi di sanzione pecuniaria, irrogata singolarmente o congiuntamente a sanzione inibitiva, se la stessa sia stata pagata.

interesse sempre maggiore.

Alla luce di questo *trend* positivo e in un'ottica di costante progresso e miglioramento, la FIT si è adeguata a quello che, in maniera nemmeno tanto celata, sembra essere un obiettivo attuale e futuro del CONI, quello di uniformare il regolamento organico, sanitario e antidoping nonchè la giustizia sportiva, lasciando alle singole federazioni il compito di gestire gli aspetti sportivi e del gioco in sé stesso.

LA GIUSTIZIA SPORTIVA NELLA FEDERAZIONE ITALIANA TENNISTAVOLO

di *Anna Piras*[*]

SOMMARIO: 1. La struttura e le fonti normative della FITET – 2. Gli organi di giustizia sportiva – 3. I procedimenti – 4. La clausola compromissoria e l'arbitrato – Conclusioni

1. *La struttura e le fonti normative della FITET*

La Federazione Italiana Tennis Tavolo (FITeT)[1] è stata fondata nel 1979 e, come tutte le federazioni sportive nazionali è un'associazione avente personalità giuridica

---

[*] Avvocato presso il foro di Cagliari, fiduciario e collaboratore Associazione Italiana Calciatori. E-mail: avv.annapiras@studiolegalepiras.com.

[1] Il primo tentativo di istituire un organismo nazionale fu fatto a Genova il 15 Novembre 1945, ad opera di Costante Canepa e Adolfo Bandettini ma non ebbe seguito. Nel 1947, su iniziativa di Gino Mario Cini, segretario della Federtennis, venne costituito a Livorno il Gruppo Italiano Tennis Tavolo (GITeT) che il CONI riconobbe come organo aggregato alla Federazione Italiana Tennis.
La prima Assemblea delle società si svolse a Livorno il 17/18 dicembre 1960. Successivamente, il 22 febbraio 1969, il nome venne variato in Federazione Italiana Tennis Tavolo. Nel dicembre 1974 il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) riconobbe la Federazione come "aderente", mentre il definitivo riconoscimento come "effettiva" avvenne nel febbraio 1979. (Tale riconoscimento viene confermato con deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n. 1131 del 31/10/2000, ai sensi e per gli effetti del D.L.vo).
Oltre ad essere sul piano nazionale riconosciuta ed associata al CONI, e pertanto aderire al Comitato Nazionale Olimpico (CIO), a livello europeo la FITET è affiliata all' European Table Tennis Union (ETTU) e a livello internazionale partecipa all'International Table Tennis Federation (ITTF) infatti ogni anno viene disputata la Champions League, la Coppa ETTU e la Intercup. La FITeT ha inoltre la competenza della gestione tecnico/organizzativa, formativa e finanziaria del "Tennistavolo Paralimpico" sia a livello nazionale che internazionale. Il primo campionato, sia maschile che femminile, si è disputato nel 1948 mentre la prima presenza ai Giochi Olimpici si è verificata nel 1988. Attualmente, per quanto concerne gli aspetti dell'organizzazione dei campionati, sotto la gestione della FITeT vengono disputati sia campionati a squadre che campionati individuali di categoria sia femminili che maschili. I tornei a squadre si dividono in serie "A1", "A2", "B1", "B2" e "C1" che si svolgono a livello nazionale, e "C2", "D1", "D2" e "D3" invece a livello regionale . Per quanto riguarda le competizioni individuale gli atleti, a secondo della posizione in classifica, sono suddivisi in cinque categorie e anche tali gare si disputano sia a livello nazionale che regionale. Vi sono inoltre tornei giovanili e gare riservate ai veterani.

di diritto privato ed è soggetta alla disciplina del codice civile che, com'è noto, prevede che gli statuti delle associazioni debbano contenere le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione, quelle riguardanti i diritti e gli obblighi degli associati, le condizioni della loro ammissione e, eventualmente, quelle relative all'estinzione dell'ente e alla devoluzione del patrimonio.

L'autonomia delle federazioni consiste nel fatto che esse godono di discrezionalità con particolare riguardo alla regolamentazione della propria organizzazione e alla determinazione delle regole sportive dell'attività cui fanno riferimento, che attendono alla vita interna della federazione, ai rapporti tra le società sportive e tra le società stesse e gli atleti.

Tra le norme delle quali le singole federazioni sportive si dotano, rilevanza particolare assumono quelle relative all'organizzazione della giustizia endo-federale che analizzeremo approfonditamente nel seguito della trattazione.

1.1 Lo Statuto Federale

Il funzionamento e la gestione della Federazione Italiana Tennistavolo, di seguito FITeT viene assicurato dalla presenza di più fonti normative che stabiliscono l'organizzazione interna degli uffici e degli organi costitutivi e dettano le regole per l'amministrazione della giustizia federale. Al vertice della gerarchia delle fonti troviamo lo Statuto Federale[2] (di seguito Statuto), che stabilisce che la FITeT è un'associazione senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato, alla quale è riconosciuta un'autonomia tecnica, organizzativa e di gestione sotto la vigilanza del CONI.[3]

La FITeT persegue lo scopo di promuovere, sviluppare, organizzare e regolamentare la pratica del tennistavolo in Italia tra i dilettanti nonché di attuare programmi di formazione degli atleti e dei tecnici. Inoltre essa mira a sviluppare l'attività agonistica finalizzata all'attività internazionale ed alla partecipazione alle Olimpiadi nel rispetto dei principi democratici e dei valori morali censurando qualsiasi forma di razzismo, di xenofobia, di violenza, di discriminazione e di uso di sostanze proibite o metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività agonistiche sportive.[4]

Gli artt. 10 e ss. dello Statuto disciplinano l'*affiliazione*, cioè il rapporto intercorrente tra la FITeT e le società e le associazioni, che risulta essere il presupposto essenziale per poter partecipare alle attività federali.

Le società e le associazioni possono proporre domanda di affiliazione, concessa poi dal Consiglio Federale, se intendono praticare l'attività del tennistavolo

---

[2] Lo Statuto ed ogni sua modifica è deliberato dall'Assemblea Generale Straordinaria ed è approvato ai fini sportivi dalla Giunta Nazionale del CONI . L'ultima revisione del proprio Statuto è avvenuta per adeguare la normativa federale alla recentissima riforma del Codice di Giustizia Sportiva del CONI ed è stata approvata con la delibera CONI n. 327 del 16/9/14.

[3] Cfr. art. 1, Statuto Federale.

[4] Cfr. art 3, Statuto Federale, inoltre la FITeT aderisce in modo incondizionato alle Norme Sportive Antidoping del Coni.

senza scopi di lucro e senza perseguire scopi contrastanti con quelli della FITeT e se sono rette e regolate da uno statuto basato sul principio di democrazia interna e di pari opportunità approvato dalla Giunta Nazionale del CONI.

Una volta ottenuta l'affiliazione, gli affiliati si sottopongono alla giurisdizione disciplinare e amministrativa secondo le norme federali.

Il *tesseramento*, invece, è il rapporto che intercorre tra la FITeT e le persone fisiche,[5] che tramite gli enti affiliati, chiedono l'iscrizione alla federazione, accettando i principi statutari e le regole organizzative della stessa, al fine di partecipare all'attività sportiva agonistica.[6] I tesserati hanno il dovere inoltre di rispettare le disposizioni del CONI e del "Codice di comportamento Sportivo"[7] approvato dal CONI. Il tesseramento istituisce un vincolo della durata limitata all'anno agonistico (dal 1 luglio al 30 giugno) tranne per gli atleti di età inferiore a 21 anni che restano vincolati per la durata del quadriennio olimpico o comunque fino al compimento del ventunesimo anno.

Il titolo IV dello Statuto è dedicato agli organi federali che vengono suddivisi in centrali e periferici. Tra i primi, il massimo organo federale con potere elettivo e deliberante, è l'*Assemblea Nazionale Generale* che è composta dai presidenti delle società (nella misura del 70%), dai rappresentanti degli atleti (nella misura del 20%), dai rappresentanti dei tecnici sportivi (nella misura del 10%)[8] regolarmente tesserati alla FITeT e da tecnici federali iscritti all'Albo nazionale di categoria non tesserati per alcuna società. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente

Federale ed ha il compito di delineare gli obiettivi programmatici e le direttive generali della gestione federale nonché di eleggere, alla fine del quadriennio olimpico, il Presidente Federale e il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. In sede straordinaria ha il compito di approvare il bilancio d'esercizio in caso di parere negativo dei Revisori dei Conti, di approvare lo Statuto Federale ed eventuali modifiche, di eleggere in caso di vacanza prima della fine del quadriennio, il Presidente, i componenti del Consiglio Federale e il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

L'*Assemblea Nazionale di Categoria* è convocata solamente in via straordinaria per provvedere all'elezione della propria componente nel Consiglio Federale in caso si renda necessario provvedere alla copertura di un posto vacante durante il quadriennio e si distingue in Assemblea Nazionale delle società, degli atleti e dei tecnici.

---

[5] Le persone fisiche che possono essere tesserate sono gli atleti, i dirigenti societari e federali, i soci degli affiliati, i membri d'onore, i tecnici sportivi, gli ufficiali di gara e i medici sociali e federali.

[6] Le modalità, i termini e le procedure per l'instaurazione e lo scioglimento del vincolo federale (affiliazione e tesseramento) sono disciplinate dallo Statuto e dal Regolamento Organico che verrà trattato successivamente.

[7] Il Codice di comportamento Sportivo deliberato dal Consiglio Nazionale nella riunione dei 2/2/12.

[8] All'interno di ogni società, nel rispetto del principio di democraticità, gli atleti ed i tecnici eleggono ciascuno per la propria categoria, ex art. 29 Statuto, un rappresentante che porterà in assemblea il 20% ed il 10% dei voti spettanti alla società di appartenenza .

Per la validità dell'Assemblea, in prima convocazione, è necessaria la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto che detengano complessivamente almeno la metà più uno del totale complessivo dei voti attribuiti ai sensi dell'art. 27, mentre in seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti e dei voti rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti espressi eccezion fatta per l'elezione del Presidente Federale per la cui elezione è necessaria la maggioranza della metà più uno dei voti rappresentati in assemblea.[9] L'art. 50 dello Statuto, per consentire agli affiliati l'esercizio del diritto di voto anche nel caso di mancata partecipazione all'Assemblea Nazionale, prevede e regola tutti i casi e le modalità per il rilascio di deleghe.

Tra gli organi direttivi centrali la massima carica è ricoperta dal *Presidente Federale* che ha la responsabilità generale dell'area tecnico-sportiva ed esercita le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei risultati agonistici a livello nazionale ed internazionale ed ha altresì la responsabilità generale del buon andamento della Federazione.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Federazione nei confronti dei terzi e del CONI e il potere di vigilanza e di coordinamento su tutti gli organi federali centrali eccezion fatta per gli Organi di Giustizia ed il Collegio dei Revisori dei Conti.

Il *Consiglio Federale* è l'organo preposto alla verifica della corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo, alla valutazione dei risultati sportivi conseguiti e alla vigilanza sul buon andamento della gestione federale. È composto dal Presidente Federale e da dieci Consiglieri Federali.[10] Inoltre, alle riunioni del Consiglio Federale partecipano di diritto il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti ed il Segretario Generale.

Il Consiglio può deliberare se sono presenti almeno cinque membri più il Presidente e le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei voti espressi (il voto non è delegabile).

Gli artt. 38 e 39 dello Statuto regolano con precisione i casi di decadenza e di integrazione del Consiglio Federale.

Altro organo centrale è il *Collegio dei Revisori dei Conti* che ha il compito di controllare la gestione finanziaria, amministrativa ed economica della FITeT in particolare verifica la regolare tenuta della contabilità, l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili, la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà. È composto dal Presidente e da due componenti e due supplenti nominati dai CONI ed è regolarmente costituito se è presente la maggioranza dei membri effettivi.

Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza assoluta.

---

[9] Per procedere invece alla modifica dello Statuto, è necessaria anche in seconda convocazione, la presenza di almeno il 10% degli aventi diritto al voto che rappresentino almeno il 40% del totale complessivo dei voti attribuiti dall'art. 27 dello Statuto.

[10] I dieci consiglieri sono così suddivisi: 7 consiglieri eletti dai rappresentanti delle società, 2 consiglieri eletti dai rappresentanti degli atleti e 1 consigliere eletto dai rappresentanti dei tecnici sportivi.

Passiamo ora ad analizzare le strutture Federali periferiche che prevedono in ogni regione, con almeno dieci società affiliate con diritto di voto, la presenza dei *Comitati Regionali* che sono retti da un Consiglio eletto dall'Assemblea regionale. Il Comitato Regionale è composto dal Presidente Regionale, un Vice-Presidente e da un minimo di 4 ad un massimo di 7 consiglieri a seconda del numero di società, oltre che da un consigliere eletto per gli atleti e uno per i tecnici sportivi. Per la gestione dei Comitati Regionale dotati di autonomia amministrativo-contabile, il Consiglio Federale nomina inoltre un Revisore Unico dei Conti.

L'*Assemblea Regionale* è l'organo sovrano del Comitato Regionale, ha il compito di discutere e deliberare la scelta degli obiettivi programmatici e gestionali nell'ambito della regione ed è convocata dal *Presidente del Comitato Regionale*. Quest'ultimo è eletto dall'Assemblea Regionale e rappresenta la FITeT nella regione di competenza e, insieme al Consiglio regionale, è responsabile del funzionamento del Comitato nei confronti dell'Assemblea Regionale e del Consiglio Federale. Il *Consiglio Regionale* assolve ai compiti necessari per la gestione dell'attività federale nell'ambito territoriale di competenza nel rispetto delle direttive del Consiglio Federale ed in applicazione dei programmi deliberati dall'Assemblea Regionale.[11]

Nelle regioni in cui non sia possibile costituire il Comitato Regionale, il Consiglio Federale nomina un *Delegato Regionale* che ha il compito di promuovere lo svolgimento delle attività federali o tale attività può anche essere demandata al Presidente di un Comitato Regionale limitrofo.

Infine, in ogni provincia nella quale hanno sede almeno otto società con diritto di voto, il Consiglio Federale istituisce il *Comitato Provinciale* eletto dall'*Assemblea provinciale* e composto da un Presidente e da un minimo di 4 ad un massimo di 6 consiglieri a seconda del numero delle società oltre un consigliere eletto per gli atleti e uno per i tecnici sportivi. L'Assemblea Provinciale è l'organo sovrano del Comitato Provinciale e ha compiti analoghi a quelli elencati all'art. 46 dello Statuto previsti per l'Assemblea Regionale.

Il Comitato Provinciale è rappresentato dal Presidente e retto dal Consiglio Provinciale.[12] Nelle province dove non sia possibile istituire un Comitato Provinciale il Consiglio Federale nomina un Delegato provinciale al fine di perseguire la promozione e per lo svolgimento delle attività federali.

Il Titolo VI dello Statuto infine prevede i principi informatori della giustizia e stabilisce che la stessa, all'interno della FITeT, è amministrata in base al Regolamento di Giustizia (che verrà esaminato dettagliatamente in seguito), emanato nel rispetto dello Statuto Federale, del Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. B), Statuto CONI, e dei principi fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate emanati dal

[11] Per la convocazione, la validità delle deliberazioni, la decadenza e per l'integrazione del Consiglio e dell'Assemblea regionale si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute nello Statuto relative al Consiglio Federale e all'Assemblea Nazionale.

[12] Per quanto riguarda i poteri e le funzioni si rimanda, in quanto applicabili, a quelli elencati all' art. 48 Statuto per il Presidente Regionale e all'art. 49 per il Consiglio Provinciale.

CONI. Vengono poi stabiliti negli articoli successivi, i principi ed i comportamenti che devono essere tenuti e rispettati da parte dei tesserati, degli affiliati e da tutti i soggetti la cui attività sia rilevante per l'ordinamento federale.

In particolare tali soggetti devono osservare condotte conformi ai principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva, e devono astenersi da ogni forma di illecito sportivo, violenza fisica e verbale, corruzione e non fare uso di sostanze vietate.

Vengono poi elencati i principi del processo sportivo che rispetta il principio della parità delle parti, del contraddittorio e tutti gli altri principi del giusto processo mentre per quanto non disciplinato rinvia ai principi e alle norme generali del processo civile. Viene specificato che le decisioni dei giudici, motivate e pubblicate, hanno piena e definitiva efficacia nell'ambito dell'ordinamento sportivo nei confronti di tutti i soggetti che, con l'affiliazione ed il tesseramento, accettano la giustizia sportiva e che sono inoltre tenuti ad adire, per non incorrere in provvedimenti disciplinari, gli organi preposti dalla stessa (il così detto vincolo di giustizia di cui tratteremo in seguito) per risolvere le controversie aventi a oggetto l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, statutarie ed organizzative per garantire il regolare svolgimento delle attività sportive e i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare.[13]

1.2 Il Regolamento di Giustizia

Il Regolamento di Giustizia è stato emanato nel rispetto dello Statuto Federale, del Codice della Giustizia Sportiva, dello Statuto CONI e dei principi fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate emanati dal CONI e contiene le norme che si occupano del funzionamento degli organi di giustizia e delle modalità di svolgimento del processo sportivo.

Anche il Regolamento, come lo Statuto ha subito delle modifiche in seguito all'entrata in vigore del nuovo Codice di Giustizia Sportiva del CONI e queste sono state approvate dal CONI nella riunione del 16 settembre 2014, deliberazione n. 327.

Nella prima parte, relativa alle disposizioni generali, sono elencati i doveri di comportamento che tutti i soggetti la cui attività sia rilevante per l'ordinamento devono osservare, tra cui l'obbligo di astenersi da ogni forma di illecito sportivo, di frode sportiva e dall'uso, la somministrazione e la commercializzazione di sostanze vietate. Tutti i soggetti appartenenti alla Federazione rispondono anche degli atti di violenza sia fisica che verbale e gli è fatto divieto effettuare o accettare scommesse direttamente o indirettamente aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri organizzati nell'ambito della Federazione. Il Regolamento prevede una responsabilità in capo agli affiliati ed ai tesserati per le infrazioni commesse sia a titolo di dolo che a titolo di colpa, mentre per le società e le associazioni sportive affiliate è prevista una responsabilità oggettiva relativa ai fatti direttamente o indirettamente connessi allo svolgimento delle manifestazioni sportive, commessi dai propri dirigenti, soci, accompagnatori, sostenitori e tesserati. È contemplata anche l'ipotesi in cui i fatti

[13] Art. 2 D.L. 19 Agosto 2003 n. 220 convertito dalla L. 17 ottobre 2003 n. 280.

illeciti siano commessi da una persona estranea alla società ma nell'interesse della stessa ed in questo caso, la società deve dimostrare di non aver partecipato all'illecito e non esserne a conoscenza.

Il Titolo II disciplina espressamente il regime sanzionatorio e distingue le ipotesi in cui siano le società a rendersi responsabili della violazione dello Statuto o delle norme federali da quelle in cui si rendono responsabili di tali infrazioni gli atleti ed i tecnici.

Nel primo caso possono essere irrogate diverse sanzioni, a seconda della natura e gravità dei fatti, che vanno dalla semplice ammonizione o deplorazione ad una condannata pecuniaria, all'ammenda (da un minimo di 50 euro ad un massimo di 6.200,00 euro), a disputare uno o più incontri a porte chiuse, alla squalifica del proprio campo di gioco o addirittura alla perdita dell'incontro o alla penalizzazione del punteggio. Si può arrivare all'irrogazione della sanzione per i fatti ritenuti più gravi della perdita o non assegnazione del titolo, alla retrocessione ad un livello inferiore del campionato, alla non ammissione a determinate manifestazioni o campionati, alla sospensione dell'attività agonistica e alla radiazione.

Per quanto riguarda le sanzioni applicabili ai tesserati l'art. 11 del Regolamento prevede sanzioni dalle più lievi quali l'ammonizione e la deplorazione come per le società, per passare alla squalifica per una o più giornate o per un periodo di tempo (non superiore ai 12 mesi) o alla non assegnazione o revoca del titolo individuale o alla non ammissione a determinate manifestazioni o campionati fino alle sanzioni più gravi come la sospensione da qualunque attività fino ad un anno e la radiazione.

Viene punito e sanzionato anche se in maniera più lieve il tentativo, ovvero qualsiasi atto idonea a commettere infrazioni anche se poi l'azione non si compie o se l'evento non si verifica.

Al fine di quantificare la sanzione, i giudici tengono conto dell'eventuale recidiva, delle circostanze attenuanti e delle aggravanti dove siano presenti e chiunque successivamente alla condanna non ottemperi alle sanzioni inflitte verrà sottoposto ad ulteriori provvedimenti disciplinari.

La seconda parte del Regolamento tratta i principi del processo sportivo e gli organi di giustizia di cui parleremo approfonditamente in seguito.

Per completare il quadro delle fonti normative meritano una menzione il *Regolamento Organico* che riprende ed analizza in modo approfondito gli argomenti ed i principi presenti nello Statuto come l'affiliazione, il tesseramento, gli atleti, i tecnici sportivi e gli ufficiali di gara nonché le varie modalità di elezione ed il funzionamento delle strutture e degli organi della FITeT, il *Regolamento dei Tecnici sportivi* che recepisce le indicazioni del Sistema Nazionale di Qualifiche dei Tecnici Sportivi elaborato dal CONI[14] e disciplina la struttura organizzativa del settore Tecnici Sportivi, la loro attività e la loro formazione, il *Regolamento del Settore Arbitrale*[15] che regola la struttura e l'organizzazione del settore arbitrale, dal suo

[14] Il sistema elaborato rientra nello scenario delineato dall'Unione Europea del Quadro Europeo di Qualifiche per la creazione di sistemi europei di crediti per l'istruzione e la formazione professionale.
[15] Cfr. art. 20, Statuto.

reclutamento, alla sua formazione fino all'impiego e alla valutazione degli Ufficiali di Gara e per finire, è presente nella FITeT *il Regolamento Sanitario*[16] che disciplina le funzioni specifiche dell'attività sanitaria federale che viene strutturata ed organizzata in modo da comprendere una Commissione Medica Federale, il Medico Federale, i Medici Addetti alle Squadre Nazionali, i Medici Sociali ed il Personale Parasanitario.

2. *Gli Organi di Giustizia Sportiva*

Entriamo ora nella parte centrale della trattazione dove andremo ad analizzare gli organi di giustizia sportiva della FITeT, la loro natura, la composizione e le relative competenze così come previsto dallo Statuto e del Regolamento di Giustizia.

Tutti gli organi di giustizia agiscono nel rispetto dei principio di piena autonomia, di riservatezza e di indipendenza[17] e a tal fine sono previste una serie di incompatibilità[18] per i componenti di tali organi che non possono ricoprire cariche federali e sociali, né far parte dei collegi arbitrali né essere delegati nelle Assemblee generali e straordinarie di ogni livello. Al fine di tutelare l'autonomia e l'indipendenza degli organi di giustizia e della Procura Federale è istituita presso la FITeT la Commissione Federale di Garanzia[19] che stabilisce i soggetti idonei a essere nominati componenti degli organi di giustizia, nonché i soggetti idonei a essere nominati Procuratore, Procuratore aggiunto e sostituto. Essa adotta in caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza o per gravi negligenze nell'espletamento delle funzioni, la sanzione del richiamo fino della rimozione dall'incarico.

Solo i soggetti titolari di una situazione giuridicamente protetta dall'ordinamento possono agire innanzi agli organi di giustizia per la tutela dei diritti e degli interessi riconosciuti dall'ordinamento sportivo e a parziale copertura dei costi di gestione, devono versare un contributo, che verrà restituito in caso di accoglimento pieno del gravame, per poter accedere ai servizi di giustizia che viene fissato annualmente del Consiglio Federale.

---

[16] Il Regolamento è stato approvato in data 24/6/2008 con la delibera CONI n. 225.

[17] Ciascun componente sottoscrive una dichiarazione di con cui attesta di non aver rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i tesserati o affiliati, né di avere rapporti di parentela, di coniugio o di affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio federale.

[18] La carica di componente di organo di giustizia o di procuratore presso la FITeT è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia presso il CONI o di componente della Procura Generale dello Sport nonché con la carica di componente di organo di giustizia o di procuratore presso un'altra Federazione. Non è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia federale.

[19] La Commissione è composta da tre soggetti, scelti tra magistrati, professori universitari e avvocati, uno dei quali con funzione di presidente, nominati dal Consiglio Federale che durano in carica sei anni ed il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. Fino all'insediamento della Commissione le sue funzioni sono svolte dalla Commissione di Garanzia di cui all'art. 13 ter Statuto CONI.

2.1 I Giudici Sportivi

I giudici sportivi che pronunciano in prima istanza ed hanno sede presso la Federazione, sono il *Giudice Sportivo Nazionale* e il *Giudice Sportivo Territoriale*, il primo è competente per i campionati e le competizioni che si svolgono a livello nazionale mentre il secondo è competente per i campionati e le competizioni che si svolgono in ambito territoriale. Entrambi sono competenti su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare[20] e per questo si pronunciano senza udienza e con immediatezza. I giudici sportivi sono nominati dal Consiglio Federale su proposta del Presidente tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia[21] durano in carica per quattro anni e il loro mandato può essere rinnovato per un massimo di due volte.

Avverso le loro decisioni è ammesso reclamo, entro cinque giorni dalla pubblicazione, alla *Corte Sportiva di Appello* che pertanto giudica in seconda istanza sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale e dei Giudici Sportivi Territoriali oltre ad essere competente sulle istanze di ricusazione dei medesimi giudici. La Corte è composta da un Presidente, nominato dal Consiglio Federale, e da altri due membri effettivi e due membri supplenti e può essere articolata in sezioni. Giudica in composizione collegiale col numero invariabile di tre componenti.

2.2 I Giudici Federali

Presso la FITet sono istituiti anche i Giudici Federali che si distinguono in *Tribunale Federale* e *Corte Federale di Appello*. Il primo giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi ai Giudici Sportivi Nazionali o Territoriali mentre la Corte Federale di Appello giudica in seconda istanza sui ricorsi proposti contro le decisioni del Tribunale Federale. I componenti di entrambi gli organi sono nominati dal Consiglio Federale su proposta del Presidente tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia[22] e durano in carica per quattro anni

---

[20] Si pronunciano in particolare sulle questioni relative alla regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultai, alla regolarità dei campi o impianti e delle relative attrezzature, alla regolarità dello status e della posizione degli atleti, tecnici e altri partecipanti della gara, ai comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara e su ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara.

[21] Per quanto riguarda la nomina dei giudici sportivi nazionali e territoriali possono essere dichiarati idonei i laureati in materie giuridiche che abbiano maturato specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, mentre possono essere dichiarati idonei per svolgere il ruolo di componenti della Corte Sportiva di Appello coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, rientrino nelle categorie di professori e ricercatori universitari di ruoli in materie giuridiche, di magistrati delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare, notai o siano avvocati dello stato o avvocati iscritti da almeno 5 anni negli albi professionale.

[22] Valgono i criteri specificati nella nota 22 per poter essere dichiarati idonei alla nomina di componente degli organi di giustizia federale.

e il loro mandato non è rinnovabile per più di due volte. Il Tribunale Federale e la Corte Federale di Appello giudicano in composizione collegiale con un numero invariabile di tre componenti e si compongono di un Presidente, nominato dal Consiglio Federale, e da altri due membri effettivi di cui uno con funzioni di Vice Presidente, e due membri supplenti.

2.3 *La Procura Federale*

La Procura Federale è l'organo inquirente e requirente dell'ordinamento Federale ed è composto dal Procuratore Federale, nominato dal Consiglio Federale su proposta del Presidente tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia[23] e da un massimo di tre Sostituti Procuratori che durano in carica per un mandato di quattro anni ed opera in piena indipendenza. Ad essa è demandato il compito di vigilare sull'osservanza dello Statuto e delle norme federali e per svolgere tali funzioni,il Procuratore Federale esercita in via esclusiva l'azione disciplinare nei confronti degli affiliati, dei tesserati e degli altri soggetti legittimati, su denuncia degli interessati o d'ufficio.

Deve svolgere tutte le indagini necessarie per accertare la violazione entro quaranta giorni dall'iscrizione nel registro[24] del fatto o dell'atto rilavante, anche se questo termine può essere prorogato dalla Procura Generale dello Sport su richiesta motivata del Procuratore Federale.[25] Il Procuratore Federale dispone l'archiviazione[26] quando la notizia di illecito è infondata o quando, concluse le indagini, gli elementi acquisiti non sono idonei a sostenere l'accusa o se il fatto non costituisce illecito disciplinare ovvero l'illecito è estinto o l'autore è rimasto ignoto.

In caso contrario, informa l'interessato dell'intenzione di procedere con il deferimento, gli comunica gli elementi che giustificano tale intenzione e gli concede un termine per essere sentito o per presentare memorie.

Se conferma la propria intenzione esercita l'azione disciplinare formulando l'atto di deferimento, che viene trasmesso all'incolpato, al giudice e agli altri eventuali soggetti interessati, e che deve contenere la descrizione dei fatti, le norme violate e

---

[23] L'art. 59 del Regolamento di Giustizia prevede che possano essere dichiarati idonei alla nomina di Procuratore Federale coloro che in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate dall'art. 44, comma 2 del Regolamento di Giustizia o in quelle degli alti Ufficiali delle Forze dell'ordine anche a riposo. Mentre per svolgere la funzione di Sostituto Procuratore Federale sono richieste oltre che una specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo l'inclusione in una delle categorie indicate dall'art. 44, comma 2 del Regolamento di Giustizia oltre in quelle degli iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, degli alti Ufficiali delle Forze dell'ordine, e dei laureati in materie giuridiche che abbiano maturato almeno 2 anni di esperienza nell'ordinamento sportivo.

[24] Nel registro del Casellario Federale vanno iscritte tutte le notizie di atti o fatti rilevanti e deve essere tenuto con le modalità previste dall'art. 53 Codice di Giustizia Sportiva.

[25] Può essere concessa una proroga a suddetto termine di altri quaranta giorni fino ad un massimo di due volte.

[26] Dopo il provvedimento di archiviazione è possibile riaprire le indagini d'ufficio nel caso in cui emergano nuovi fatti o circostanze rilevanti dei quali il Procuratore Federale non era a conoscenza.

le fonti di prova acquisite oltre la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare.

Sono previsti dei termini per l'esercizio dell'azione disciplinare che decorrono dal giorno in cui si verifica il fatto disciplinarmente rilevante e sono stabiliti nella stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione nel caso di violazioni relative allo svolgimento della gara, nella sesta stagione sportiva successiva per violazioni relative a materia gestionale ed economica, nella ottava stagione sportiva successiva per violazioni che alterino risultati di gare o campionati e nella quarta stagione sportiva successiva per tutte le altre violazioni.

2.4 Il Collegio di Garanzia dello Sport

Quanto fin qui trattato ed analizzato rientra nell'ambito della giustizia interna alla FITeT. La riforma della Giustizia Sportiva 2014 ha provveduto ad apportare delle modificare relative alla fase processuale successiva alla giurisdizione interna della FITeT.

Sono stati infatti soppressi gli istituti dell'Alta Corte di Giustizia del CONI e del Tribunale Nazionale Arbitrale dello Sport ed è stato istituito il *Collegio di Garanzia dello Sport*.

Per avere quindi, un quadro completo analizziamo il Collegio di Garanzia dello Sport che si pone pertanto come un terzo ed ultimo grado di giustizia a cui è stata attribuita sia una funzione giurisdizionale che una consultiva. Per quanto riguarda la funzione giurisdizionale, l'art. 62 bis dello Statuto della FITeT in osservanza dell'art. 12 bis dello Statuto del CONI, stabilisce che il Collegio di Garanzia dello Sport ha competenza su tutte le decisioni non altrimenti impugnabili emesse dagli organi di giustizia sportiva ad eccezione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico- sportive di durata inferiore a 90 giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.

Il Collegio nel caso in cui non dichiari l'inammissibilità del ricorso promosso dalle parti o dalla Procura Generale, e se non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, decide in tutto o in parte la controversia in virtù del principio di celerità dell'ordinamento sportivo.

Può altresì rinviare all'organo di giustizia federale competente che, in diversa composizione, dovrà pronunciarsi definitivamente entro 60 giorni, applicando il principio di diritto dichiarato dal Collegio.

Nelle ipotesi in cui invece, il Collegio esercita la sua funzione consultiva di cui al comma 5 dell'art. 12 bis dello Statuto CONI esso si costituisce in sezioni definite dal Regolamento ed in questo caso l'istanza è proposta dal CONI o, suo tramite, dalle Federazioni.

Infine, occorre almeno menzionare la *Nuova Procura Generale dello Sport del CONI* che ha il compito di coordinare e vigilare le attività inquirenti e

requirenti svolte dalle Procure Federali delle singole Federazioni e, quindi, anche della FITeT.

3. *I procedimenti*

Conosciuti gli organi di giustizia passiamo ora ad analizzare i vari procedimenti.

Premesso che i procedimenti di giustizia assicurano il rispetto delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati e degli affiliati, il processo sportivo attua il principio della parità tra le parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo. Importanza fondamentale assume, per assicurare il regolare svolgimento delle competizioni sportive, la cooperazione tra i giudici e le parti per la realizzazione della ragionevole durata del processo.[27]

In merito al requisito di celerità si evidenzia che, con la riforma della giustizia sportiva, i tempi di giudizio saranno certi e uniformi per tutti gli ordinamenti federali e saranno di 90 giorni per la pronuncia della decisione di primo grado dalla proposizione del ricorso introduttivo e di 60 giorni per la pronuncia della decisione di secondo grado dalla data di proposizione del reclamo così come stabilito dall'art. 56 del Regolamento di Giustizia.

Per quanto riguarda il diritto di difesa va sottolineata la possibilità di ricorrere al patteggiamento, sia a fronte di una ipotesi di deferimento, sia già durante la fase delle indagini. Sotto tale profilo un'altra novità è costituita dalla previsione della difesa tecnica, ovvero la previsione che ogni tesserato o affiliato dovrà essere assistito da un avvocato nei processi, eventualmente anche attraverso il gratuito patrocinio. È altresì prevista la condanna al pagamento delle spese processuali per la lite temeraria ove si ravvisasse una pretesa palesemente infondata nella misura fino al triplo del contributo per l'accesso ai sevizi di giustizia e comunque non inferiore ad euro 500,00.

Tutti gli atti del procedimento sono comunicati a mezzo di posta elettronica certificata mentre gli atti di avvio del procedimento disciplinare sono comunicati presso la sede della società.

Le decisioni degli organi di giustizia sono pubblicate invece nel sito internet istituzionale della Federazione e dal giorno successivo alla pubblicazione decorre il termine per impugnare il provvedimento.

3.1 *Il Procedimento innanzi al giudice sportivo nazionale e ai giudici sportivi territoriali*

Il procedimento innanzi il Giudice Sportivo è istaurato o d'ufficio, a seguito dell'acquisizione dei documenti ufficiali relativi allo svolgimento della gara o su

[27] L'art 20 del Regolamento di Giustizia prevede inoltre che il giudice a le parti redigano provvedimenti, motivati e pubblicati, e atti in maniera chiara e sintetica e che eventuali vizi formali che non comportino la violazione dei suddetti principi non costituiscono causa di invalidità dell'atto.

istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridica protetta.

L'istanza va proposta entro il terzo giorno dal compimento dell'evento[28] e deve contenere l'indicazione dell'oggetto, delle ragioni su cui è fondata[29] e l'indicazione degli eventuali mezzi di prova.

Il giudice sportivo si pronuncia senza udienza entro e non oltre sette giorni dalla presentazione dell'istanza e la decisione viene comunicata tempestivamente alle parti e pubblicata. I soggetti eventualmente interessati vengono avvisati personalmente e gli viene concesso un termine per far pervenire memorie e documenti.

3.2 Il Procedimento innanzi alla Corte Sportiva di Appello

Le pronunce del Giudice Sportivo Nazionale e Territoriale, come abbiamo detto in precedenza, possono essere impugnate con reclamo promosso dalla parte interessata o dalla Procura Federale alla Corte Sportiva di Appello entro sette giorni dalla data della pubblicazione del provvedimento.

L'impugnazione non sospende l'esecuzione della decisione impugnata salvo, su richiesta del reclamante, l'adozione di un provvedimento ad hoc del giudice. Il reclamo può essere depositato con riserva dei motivi nel caso vengano richieste copie degli atti e dovrà essere integrato entro il terzo giorno successivo a quello in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti richiesti. Una volta fissata l'udienza in camera di consiglio, le parti e gli eventuali altri interessati devono costituirsi entro il termine di due giorni prima dell'udienza mediante memorie depositate presso Corte Sportiva di Appello.

All'udienza le parti se presenti e se lo richiedono possono essere sentite.

La pronuncia della Corte Sportiva di Appello, immediatamente comunicata alle parti e pubblicata, può riformare in tutto o in parte la pronuncia impugnata e se rileva motivi di improponibilità o di improcedibilità dell'istanza proposta in primo grado, annulla la decisione impugnata.

3.3 Il Procedimento innanzi il Tribunale Federale

Il procedimento innanzi il Tribunale Federale viene istaurato con atto di deferimento del Procuratore Federale o con ricorso della parte interessata per la tutela di situazione giuridicamente protette dell'ordinamento federale quando per quel fatto non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi agli organi di giustizia sportiva.[30]

---

[28] Contro i provvedimenti assunti sul campo dal Giudice Arbitro relativi a questioni regolamentari e tecniche l'istanza va proposta a pena di decadenza, entro mezz'ora dalla conclusione dell'evento.

[29] L'istanza può anche essere formulata con riserva dei motivi che deve però essere sciolta con l'indicazione delle ragioni a fondamento della stessa entro tre giorni dalla sua formulazione.

[30] Il ricorso avverso le deliberazioni dell'Assemblea Federale in quanto contrarie alla legge, allo Statuto del Coni o ai suoi principi fondamentali, allo Statuto e ai Regolamenti Federali può essere proposto dagli organi della federazione, dal Procuratore Federale e dai soggetti che abbiano subito

Il ricorso deve contenere oltre gli elementi identificativi del ricorrente, del difensore e dei soggetti contro interessati e la sottoscrizione del difensore con la relativa procura, l'esposizione dei fatti, l'indicazione dell'oggetto della domanda e dei provvedimenti richiesti e dei motivi specifici su cui si fonda la richiesta. Il ricorrente deve indicare anche gli eventuali mezzi di prova di cui intende avvalersi.

Il ricorso deve essere depositato tassativamente entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell'atto o del fatto e comunque non oltre un anno dall'accadimento, oltre i suddetti termini potrà essere proposto esclusivamente con atto di deferimento del Procuratore Federale.

Entro dieci giorni dal deposito del ricorso il Presidente del Tribunale fissa l'udienza di discussione e lo comunica ai soggetti interessati che possono prendere visione degli atti del procedimento ed estrarne copia fino a cinque giorni prima di quello fissato per l'udienza e possono depositare memorie ed indicare mezzi di prova.

Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza devono intercorrere almeno venti giorni tranne nel caso il Presidente ravvisi dei giusti motivi può abbreviare questo termine purchè venga comunque rispettato il diritto di difesa.

Il ricorrente può, nel ricorso o in un atto successivo, chiedere al Tribunale l'emanazione di misure cautelari se ha motivo di ritenere che durante il tempo occorrente per la decisione i propri interessi siano minacciati da un pregiudizio imminente ed irreparabile.

La decisione del Tribunale, succintamente motivata, non è impugnabile ma è revocabile in ogni momento anche d'ufficio.

In caso di deferimento, l'udienza di discussione viene fissata dal Presidente del Collegio entro dieci giorni dalla ricezione dello stesso e viene comunicata all'incolpato, alla Procura Federale e agli altri soggetti eventualmente interessati.

Fino a tre giorni prima dell'udienza gli atti restano depositati presso la segreteria e l'incolpato e gli altri soggetti possono prenderne visione, estrarne copia e depositare memorie con l'indicazione dei mezzi di prova e i documenti di cui intendono valersi. Come nel caso del ricorso introduttivo, tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza devono intercorrere almeno venti giorni e solo il Presidente può abbreviare questo termine se ritiene che sussistano gravi motivi.

Fino alla conclusione del procedimento gli incolpati possono convenire con il Procuratore Federale l'applicazione di una sanzione[31] che comporta a ogni effetto la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti dell'incolpato.

---

un pregiudizio diretto ed immediato mentre possono essere annullate su ricorso di un componente dissenziente o assente del Consiglio e del Collegio dei Revisori dei Conti, le deliberazioni contrarie allo Statuto del Coni o ai suoi principi fondamentali, allo Statuto e ai Regolamenti Federali adottate dal Consiglio Federale.

[31] Deve essere indicato il tipo di sanzione e la misura e l'accordo deve essere trasmesso alla Procura Generale dello Sport che entro dieci giorni può formulare osservazioni riguardo la correttezza della qualificazione dei fatti e la congruità della sanzione. Decorso tale termine tale accordo è trasmesso dal Procuratore al collegio giudicante che se reputa corretta la qualificazione dei fatti e congrua la sanzione la dichiara efficace.

Il patteggiamento non può venir applicato per i casi di recidiva e per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o in caso di illecito sportivo o frode sportiva.

Dell'udienza che si svolge in camera di consiglio[32] dove le parti possono chiedere di essere sentite, viene redatto un sintetico verbale e la decisione del Tribunale viene senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

Il collegio può disporre anche d'ufficio l'assunzione di qualsiasi mezzo di prova dalla testimonianza[33] alla consulenza tecnica.

3.4 Il Procedimento innanzi alla Corte Federale di Appello

Come anticipato nel paragrafo precedente, l'unico mezzo per impugnare le decisioni del Tribunale Federale è il reclamo alla Corte Federale di Appello che va depositato entro quindici giorni dalla pubblicazione della decisione. Il reclamo[34] insieme al provvedimento di fissazione dell'udienza vengono comunicati alle parti interessate. La trattazione è orale e il collegio decide sulle domande ed eccezioni presentate, assicurando alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa consentendo il deposito di un atto scritto o di una memoria e attraverso l'assunzione delle prove.

Il collegio può confermare o riformare, in tutto o in parte la decisione impugnata ma non è consentita la rimessione al primo giudice.[35]

Nei casi di particolare complessità della controversia il deposito della motivazione non avviene contestualmente alla lettura del dispositivo ma entro un termine non superiore a dieci giorni.

In questo caso l'esecuzione della decisione non è impedita mentre il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport dove ammesso, rimane improponibile fino alla pubblicazione della motivazione.

3.5 I procedimenti esperibili dopo il passaggio in giudicato della decisione

L'ordinamento federale prevede altre tipologie di procedimento la cui attivazione è subordinata al passaggio in giudicato di una decisione assunta dagli organi di giustizia. Il primo di essi è l'istituto della *revisione* regolato dall'art. 69 del Regolamento di Giustizia che prevede l'ammissione del giudizio di revisione contro le decisioni della Corte Federale di Appello per le quali sia scaduto il termine per il ricorso dell'incolpato al Collegio di Garanzia dello Sport ovvero contro le decisioni di quest'ultimo qualora il ricorso non sia stato accolto.

---

[32] Nei procedimenti in materia di illecito sportivo e di particolare interesse pubblico, possono essere ammessi a seguire l'udienza i rappresentanti dei mezzi di informazione.

[33] La testimonianza è preceduta dall'ammonimento che, in caso di reticenze o dichiarazioni mendaci i testimoni violeranno gli obblighi di lealtà e correttezza con tutte le conseguenze che questo comporta.

[34] La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata a meno che la sospensione non venga disposta dal Presidente nei casi in cui ricorrono gravi motivi per evitare un pregiudizio irreversibile alla parte che ha proposto reclamo.

[35] Si applicano in quanto compatibili le norme relative allo svolgimento dell'udienze, dell'assunzione delle prove e della decisione del Tribunale ex art. 53 e 54 del Regolamento di Giustizia.

Per poter richiedere la revisione, oltre a non essere più soggetta ad impugnazione, la decisione deve avere portato ad una sanzione che risulta essere stata assunta sulla base di prove successivamente giudicate false o in difetto di prove decisive successivamente formate o comunque acquisite .

Possono invece essere *revocate* le altre decisioni della Corte Federale di Appello fondate esclusivamente su un errore di fatto risultante incontrovertibilmente da documenti acquisiti successivamente per causa non imputabile all'istante, per le quali sia scaduto il termine per il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport ovvero contro le decisioni di quest'ultimo qualora il ricorso non sia stato accolto.

Il termine per proporre il ricorso decorre dalla conoscenza della falsità della prova o dalla formazione della nuova prova per la revisione e dall'acquisizione del documento per la revocazione.

Il giudizio si svolge in unico grado e allo stesso si applicano le norme relative al procedimento davanti la Corte di Appello Federale.[36]

Analizziamo ora l'istituto della *riabilitazione*[37] che è un provvedimento che estingue le sanzioni disciplinari ed ogni altro effetto della condanna.

L'organo competente a concedere la riabilitazione è la Corte Federale di Appello su istanza del condannato dopo che siano decorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale è stata eseguita o si è estinta in altro modo e l'interessato abbia tenuto un comportamento assolutamente non censurabile.

La Corte si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza e la decisione deve essere depositata entro quindici giorni dalla pronuncia ed è comunicata entro sette giorni all'istante.

Se viene accolta la Segreteria della Corte Federale di Appello provvede alla trascrizione della stessa nel Casellario Federale, in caso contrario, se non sussistono i requisiti della buona condotta non potrà essere riproposta prima di due anni dalla data del provvedimento di rigetto.

La riabilitazione concessa può anche essere revocata se nei sette anni successivi il soggetto riabilitato commette una nuova infrazione che comporti la sospensione non inferiore ai due anni o la radiazione o in caso di condanna per uso di sostanze o di metodi dopanti.

Sono infine previsti dal Regolamento di Giustizia agli artt. 70, 71 e 72 i procedimenti di clemenza ossia l'istituto della grazia, dell'amnistia e dell'indulto che non sono applicabili nei confronti delle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping.

Il provvedimento della *grazia* può essere adottato solo su richiesta scritta del tesserato al Presidente Federale che ha l'obbligo prima di adottare il provvedimento, di sentire il parere del Consiglio Federale.

Per poterla richiedere deve essere stata già scontata almeno la metà della sanzione erogata o in caso di radiazione devono essere decorsi almeno cinque anni

[36] Tali istituti non sono ammessi quando la parte interessata ha agito davanti all'autorità giudiziaria contro la decisione dell'organo di giustizia federale o del Collegio di Garanzia dello sport.

[37] Istituto regolato dall'art. 63 Statuto e art. 73 Regolamento di Giustizia.

e il provvedimento di clemenza potrà condonare in tutto o in parte la sanzione residua o potrà commutarla in altra più lieve.

L'*amnistia* viene invece concessa dal Consiglio Federale e comporta l'estinzione dell'infrazione o, se vi sia stata condanna passata in giudicato, fa cessare l'esecuzione della sanzione. Il provvedimento di amnistia può essere sottoposto a condizione o ad obblighi e non si applica ai recidivi.

Infine l'*indulto* che, come l'amnistia, è un provvedimento di carattere generale ed opera esclusivamente sulla pena principale che può venire in tutto o in parte condonata o commutata in altra specie di pena e non estingue le pene accessorie.

4. La clausola compromissoria e l'arbitrato

L'art. 62 dello Statuto[38] prevede che sugli affiliati, i tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento federale i provvedimenti adottati dagli organi di giustizia sportivi hanno piena e definitiva efficacia nell'ambito dell'ordinamento sportivo e che gli stessi sono tenuti ad adire tali organi per risolvere controversie aventi ad oggetto questioni relative all'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive .

L'inosservanza di quanto previsto dal suddetto articolo comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari sino alla radiazione.

La specialità della clausola compromissoria è data dal fatto che essa opera all'interno dell'ordinamento sportivo per assicurare il corretto svolgimento delle competizioni agonistiche e per tutte quelle attività connesse allo svolgimento dell'attività sportiva.

Il legislatore con la legge del 17 ottobre 2003 n. 280 ha infatti introdotto riserve di competenza a favore degli organi giurisdizionali sportivi in determinate materie (irrilevanti per l'ordinamento statale, ex art. 2 L. 17 ottobre 2003 n. 280) e, al fine di regolare i rapporti tra giustizia sportiva e giustizia ordinaria, ha previsto la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, fermo restando la giurisdizione del giudice ordinario per i rapporti patrimoniali tra società, associazioni ed atleti, per ogni altra controversia avente ad oggetto atti del CONI o delle federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia sportiva.

Nelle materie riservate all'ordinamento sportivo nazionale pertanto vige il sistema del c.d. vincolo sportivo in quanto, con il tesseramento e l'affiliazione, gli atleti e le società diventano titolari di diritti nei confronti di tutti i soggetti dell'ordinamento e vengono sottoposti consapevolmente all'osservanza dello statuto

[38] Suddetto articolo ha le sue basi nei Principi di Giustizia sportiva del CONI che all'art. 7 sancisce per gli affiliati ed i tesserati, l'accettazione per Statuto e regolamento della cognizione della giustizia sportiva. A livello internazionale l'inserimento della clausola compromissoria costituisce ex art. 10, par. 4, lett c, il presupposto di ammissione alla FIFA per le Confederazioni ed è specificata nell'art 64, Statuto FIFA che stabilisce che le associazioni devono inserire negli statuti e regolamenti una clausola che preveda il divieto di far decidere ai tribunali ordinari le controversie sorte all'interno delle stesse.

e del regolamento della federazione e, in caso di violazione di tali diritti, devono accettare che tutti gli atti ed i fatti riguardanti l'esercizio dell'attività agonistica, vengano accertati e giudicati dagli organi di giustizia Sportiva.

I rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento dello stato vengono regolati pertanto in base al principio di autonomia, *salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo* ex art.1 L. 17 ottobre 2003 n. 280.

Il vincolo di giustizia costituisce pertanto una vera e propria barriera tra l'ordinamento sportivo e quello statale fatta eccezione per alcune categorie di controversie, inerenti la tutela di diritti indisponibili e degli interessi legittimi, che non possono essere sottratti alla cognizione dell'autorità giurisdizionale dello stato.[39]

Se infatti da una parte, l'ordinamento sportivo attraverso il suo sistema di giustizia interna, deve garantire la rapida definizione delle controversie, dall'altra parte non può certamente privare i soggetti, siano essi tesserati o affiliati, della tutela di giustizia ordinaria in materia di diritti indisponibili mentre per quanto riguarda i diritti disponibili ed in ambito tecnico sportivo viene rispettato il disposto costituzionale che consente, nell'ambito dell'autonomia privata, alle parti di scegliere arbitri ed investirli della tutela dei propri diritti.

Quasi tutti gli statuti delle Federazioni prevedono espressamente che la risoluzione di una determinata controversia sia deferita ad un Collegio Arbitrale ed in questo caso non è dato rilevare posizioni di contrasto tra l'ordinamento sportivo e quello statale in quanto quest'ultimo prevede la possibilità di recepire le situazioni adottate dagli arbitri. Lo stato infatti condiziona il riconoscimento del lodo arbitrale all'accertamento di presupposti ben precisi ritenuti indispensabili affinché le determinazioni arbitrali possano acquisire efficacia esecutiva.[40]

L'art. 74 del Regolamento di Giustizia prevede che per le controversie di natura patrimoniale l'affiliato ed il tesserato possa devolvere la decisione ad un Collegio Arbitrale comunicandolo alla controparte e al Consiglio Federale tramite raccomandata o posta elettronica certificata.

La domanda deve contenere l'oggetto della controversia, le conclusioni, l'indicazione dell'arbitro prescelto e la sua dichiarazione di accettazione dell'incarico,

---

[39] La giurisprudenza delle Sezioni Unite ha ormai individuato come rilevante per l'ordinamento statale ogni situazione giuridica suscettibile di essere tradotta in termini di diritto soggettivo od interesse legittimo (art. 24 Cost.) e pertanto si è giunti ad escludere l'efficacia del vincolo di giustizia per questioni che non siano rilevanti unicamente all'interno dell'ordinamento sportivo e possano essere lesive di posizioni giuridiche soggettive, tutelate e disciplinate dell'ordinamento statale (art. 1 L. 17 ottobre 2003 n. 280).
Talune categorie di controversie inerenti la tutela di diritti indisponibili e di interessi legittimi non possono essere sottratte alla cognizione dell'autorità giurisdizionale dello Stato in considerazione del loro intrinseco collegamento con un interesse pubblico ed in forza dei principi sanciti dall'art. 113 Cost. non sono suscettibili di formare oggetto di una rinunzia preventiva, generale e temporalmente illimitata alla tutela giurisdizionale e pertanto gli affiliati alla Federazione sportiva possono adire il giudice statale ogniqualvolta si lamenti una lesione di un diritto soggettivo indisponibile o una posizione di interesse legittimo.

[40] Si applicano per quanto non previsto gli artt. 806 e ss del codice di procedura civile.

l'elezione di domicilio e l'invito alla controparte a procedere alla designazione del proprio arbitro entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

La controparte, oltre a comunicare la designazione del proprio arbitro alla controparte e al Consiglio Federale può integrare l'oggetto della controversia e formulare le proprie conclusioni.

Entro venti giorni i due arbitri designati provvedono a nominare il Presidente del Collegio Arbitrale[41] che fisserà la data, il luogo e l'ora della riunione di comparizione dandone comunicazione alle parti che possono farsi assistere e difendere e agli arbitri almeno sette giorni prima della riunione.

Viene esperito il tentativo di conciliazione e se non va a buon fine, il procedimento prosegue senza particolari prescrizioni di forma e dello stesso viene redatto un verbale.

Il lodo deve essere emesso entro novanta giorni dalla nomina del Presidente del Collegio Arbitrale e deve essere sottoscritto da almeno due dei componenti compreso il Presidente, in questo caso deve contenere anche la dichiarazione che l'altro arbitro non ha voluto o potuto sottoscriverlo.

Viene depositato entro dieci giorni presso la Segreteria degli Organi di Giustizia Federale che provvede a darne comunicazione alle parti mentre, è escluso il deposito del lodo presso la cancelleria del Tribunale Civile.

La parte soccombente che non provvede ad adempiere nel termine previsto nel dispositivo può incorrere in sanzioni disciplinari.

Conclusioni

Il Tennistavolo è uno sport poco conosciuto in Italia ma è fra i primi cinque più praticati nel mondo, soprattutto in Cina dove si contano 40 milioni di tesserati rispetto ai 18.000 iscritti in Italia.

Si tratta si una federazione dilettantistica che, nonostante esista da più di trent'anni, in base agli ultimi dati statistici pubblicati dal CONI sulla consistenza del movimento sportivo italiano, figura in fondo alle classifiche con un 0,3% sul numero complessivo dei tesserati.

In merito alla situazione attuale della giustizia sportiva all'interno della FITeT, andando ad analizzare i provvedimenti emessi dagli organi di giustizia, trattati precedentemente, e pubblicati sul sito ufficiale della federazione, emergono soprattutto decisioni del Giudice Sportivo Nazionale relative a violazioni dei doveri di comportamento ex art. 2 del Regolamento di Giustizia da parte degli atleti che hanno comportato la sanzione della deplorazione per gli autori o la condanna delle società al pagamento di un'ammenda per aver utilizzato di materiali non idonei o non dichiarati all'atto di iscrizione o per essere scesa in campo senza tecnico.

La FITeT ha tempestivamente adeguato il suo Statuto ed il Regolamento di Giustizia alle modifiche apportate dalla recente riforma della Giustizia Sportiva

[41] Nel caso di mancata designazione dell'arbitro della controparte o di disaccordo degli arbitri sulla designazione del Presidente del Collegio, vi provvede la Corte Federale di Appello.

da parte del CONI dimostrando che, anche se i numeri non la mettono tra le maggiori Federazioni, rispetta i principi regolatori del CONI e vuole intraprendere un percorso di crescita.

LA GIUSTIZIA SPORTIVA NELLA FEDERAZIONE ITALIANA TIRO A VOLO

di *Priscilla Palombi*[*]

SOMMARIO: 1. Le origini dello sport e della FITAV – 2. La FITAV: statuto, organizzazione e fonti normative – 3. Principi generali di giustizia sportiva – 4. Organi di Giustizia Sportiva – 4.1 Il procuratore federale, il tribunale federale e la corte federale di appello – 4.2 Il giudice sportivo, territoriale e nazionale e la corte sportiva di appello – 4.3 La commissione federale di garanzia – 5. Il Regolamento di giustizia sportiva. Norme generali – 5.1 I giudici federali: Tribunale federale e Corte federale di appello. Il procedimento – 5.2 Il patteggiamento e la sospensione cautelare – 5.3 Giudici sportivi e Corte Sportiva di Appello. Il procedimento – 5.4 L'arbitrato. Il procedimento – 6. Conclusioni

1. Le origini dello sport e della FITAV

Il Tiro a Volo ha origini nel 1832, anno in cui fu fondato il club dei cacciatori conosciuto con il nome di High Hats (Cappelli a Cilindro).[1]

Nel corso degli anni, il bersaglio mobile si modificò passando dal piccione, all'uccello d'argilla (clay-bird), al piccione d'argilla (pigeon d'argile), sino ad arrivare, in seguito all'aumento di praticanti nel mondo, al dischetto che fu poi

---

[*] Avvocato iscritto al Foro di Roma, specializzato in diritto civile e diritto dello sport, Fiduciario A.I.C. e socio della Associazione Italiana Avvocati dello Sport. E-mail: priscilla.palombi@gmail.com.

[1] La scelta del nome è scaturita da un gioco che i membri del club avevano inventato per verificare chi tra loro fosse il migliore, il più abile. Il gioco consisteva nel collocare alcuni piccioni all'interno di piccole buche scavate nel terreno e ricoprirle con gli High Hats, ai quali veniva legata una cordicella.I membri del club si posizionavano ad una certa di stanza ed, al segnale convenuto, tiravano la funicella, scoperchiando la buca, si rimettano il cappello e, solo a questo punto, potevano sparare ai piccioni che, nel frattempo, avevano spiccato il volo. Questo divertente aneddoto ci viene raccontato da Frank G. Menke, esperto di storia dello sport. Con il passare del tempo, la pratica del tiro al piccione venne abolita progressivamente in tutti i paesi e, nell'Ottocento, negli Stati Uniti iniziarono a praticare una nuova versione di tiro a volo. Vennero utilizzate come primi bersagli palle di vetro di diametro di circa 5 cm che, inserite in un contenitore munito di una molla (ball trap), venivano lanciate in un'area di tiro; fu l'anteprima assoluta di un nuovo modo di sparare e il primo passo verso l'invenzione del piattello. Per rendere questo sport ancora più realistico, i primi tiratori incollavano alcune piume alla palla di vetro che, in volo, cambiava traiettoria imitando in qualche modo il volo degli uccelli.

ribattezzato “piattello” diventando uno sport Olimpico. Ed a seguito dei giochi olimpici, che fecero da viatico alla sua diffusione, nel 1926 un appassionato della disciplina, Ettore Stacchini, fondò la Federazione Italiana Tiro al Piccione che, l’anno successivo, si trasformò in Federazione Italiana Tiro a Volo entrando a far parte del CONI con 151 società affiliate e 916 tiratori.

Oggi, a seguito dei anni di diffusione, propaganda e passione, la FITAV conta 500 società sportive e migliaia di tiratori.

2. *La FITAV: statuto, organizzazione e fonti normative*

La Federazione Italiana Tiro a Volo, con sede in Roma, è dotata di uno Statuto completo e molto dettagliato nelle sue articolazioni.

Aggiornato alla recente modifica apportata dal CONI, lo Statuto è stato deliberato ed approvato nella riunione svoltasi il 13 gennaio 2015.

Tale documento sancisce le linee guida e la composizione della Federazione, che esercita “*la propria autonomia tecnica, organizzativa e gestionale sotto la vigilanza del CONI*”.[2]

Nell’ottica del più ampio sviluppo e diffusione delle discipline sportive del tiro a volo, la FITAV è affiliata alle federazioni sportive internazionali ISSF, a livello mondiale, e ESC, a livello europeo, nonché alla FITASC[3] ed alle Federazioni internazionali in via di costruzione, con le quali svolge l’attività sportiva in completa armonia, con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI.

Gli scopi perseguiti dalla FITAV sono promuovere lo sviluppo dello sport, curare l’attività agonistica e la preparazione tecnico-atletica per i Giochi Olimpici e le competizioni internazionali e sostenere le società e associazioni affiliate.

Le discipline sportive promosse e praticate dalla Federazione sono dettagliatamente elencate nello Statuto e si distinguono in discipline olimpiche (trap, skeet e double trap) e discipline non olimpiche (caccia al frullo, elica, rintelo ecc..).

Al fine di inquadrare al meglio il sistema della giustizia sportiva previsto ed attuato dalla Federazione Italiana Tiro a Volo, è opportuno individuare, anche sinteticamente, i principi cardine della Federazione e la struttura della stessa, con particolare riferimento alle previsioni di giustizia sportiva riferite ai singoli soggetti e organi.

L’art. 1 dello Statuto stabilisce, infatti, che la FITAV, fondata nel 1926, è un’associazione senza scopo di lucro, con personalità giuridica di diritto privato, costituita da Associazioni e da Società sportive dilettantistiche ad essa affiliate, anch'esse senza scopo di lucro e che condividano i principi democratici e di uguaglianza cui è ispirata la Federazione, nonché da Tesserati,[4] ai quali viene

---

[2] Art. 1, comma 4 statuto FITAV.

[3] International Sport Shooting Federation - sito internet www.issf-sports.org - European Shooting Confederation - sito internet www.esc-shooting.org - Federation Internationale de Tir aux Armes Sportives de Chasse - sito internet www.fitasc.com.

[4] L’art. 6 dello Statuto prevede che siano soggetti tesserati: a) atleta; b) dirigente; c) tecnico; d) ufficiale di gara; e) medico; f) socio sostenitore.

richiesto il rispetto incondizionato del codice di comportamento etico-sportivo emanato dal CONI. Inoltre, l'art. 3 del Regolamento elenca i doveri ed obblighi che sorgono in capo ai soggetti a qualsiasi titolo aderenti alla FITAV, che sostanzialmente ricalcano i doveri ed obblighi previsti per i tesserati nel precedente Regolamento di giustizia sportiva.[5]

Per quanto riguarda l'assetto istituzionale, lo Statuto della FITAV, oltre alle suddette Associazioni Sportive ed ai Tesserati, prevede quali organi istituzionali: l'assemblea nazionale, il consiglio federale, il presidente federale, il segretario generale ed il collegio dei revisori dei conti, i quali verranno singolarmente analizzati con riguardo ai poteri di adire gli organi di giustizia sportiva.

Appare evidente che il sistema delle fonti che regolano l'attività sportiva del tiro a volo praticata in Italia, rispecchia sostanzialmente la gerarchia prevista ed applicata a livello sportivo. Fonte primaria è lo Statuto Federale ed il Regolamento di giustizia, rapportato alle revisioni e regolamenti del CONI ed alle normative sullo sport dilettantistico in Italia. Giova comunque ricordare che il "*tesserato è tenuto al rispetto del codice di comportamento etico-sportivo emanato dal CONI*"[6] e che "*la FITAV aderisce incondizionatamente alle norme sportive antidoping del CONI*".[7]

3. Principi generali di giustizia sportiva

La fonte primaria del sistema federale detta le linee guida fondamentali per l'esercizio della giustizia sportiva.

Tali linee guida, esposte sia nell'art. 17 dello Statuto che nell'art. 2 del Regolamento di giustizia, rispecchiano e si accostano ai principi dell'ordinamento italiano ed, in particolare, vi è un espresso richiamo al diritto processuale civile.

E' previsto il doppio grado di giudizio di merito, è garantita la parità delle parti, il diritto di difesa, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo, inoltre, è previsto che le sentenze debbano essere sempre motivate, seppur succintamente. Infatti, una delle caratteristiche fondamentali del diritto dello sport è la celerità e speditezza del procedimento che, nel caso della FITAV deve concludersi, di norma, entro 30 giorni. La ratio risiede nel esigenza di arrivare ad una pronuncia il più presto possibile per salvaguardare la regolarità delle gare e delle competizioni.

Lo Statuto, inoltre, enuncia i diritti tutelati: il rispetto dello Statuto e dei regolamenti federali, l'osservanza dei principi, la tutela del fair play, nonché si oppone ad ogni forma di illecito sportivo, frode sportiva uso di sostanze e metodi vietati, violenza, commercializzazione e corruzione.

---

[5] Cfr. Decisione Commissione Disciplina di Appello N. Spezia del 27.02.2014.
[6] Art. 6, comma 1, dello Statuto.
[7] Art. 1, comma 5, dello Statuto.

4. *Gli organi di giustizia sportiva ed i requisiti per l'eleggibilità*

Lo stesso Statuto, all'art. 10, prevede ed elenca gli organi di giustizia sportiva: il procuratore federale, il tribunale federale, la corte federale di appello, i giudici sportivi territoriali; il giudice sportivo nazionale; la corte sportiva di appello e la commissione federale di garanzia.

Giova sottolineare che tutti gli organi di giustizia sportiva vengono nominati dal consiglio federale,[8] il quale essendo un organo di soli 10 componenti, oltre il presidente, eletti dagli stessi tesserati tra i soggetti Associazioni Sportive, garantisce che la giustizia sportiva sia amministrata con competenza ed imparzialità.

I requisiti dei soggetti eleggibili per le cariche di componenti del tribunale federale, della corte federale di appello e della corte federale di garanzia sono comuni a quelli richiesti per la maggior parte delle altre federazioni, anche se in questo caso l'esperienza in giurisprudenza deve essere comprovata dalla carriera svolta dal soggetto. Infatti, sono idonei alla nomina professori e ricercatori universitari di ruolo in materie giuridiche, magistrati ordinari, amministrativi, contabili o militari anche a riposo, avvocati dello Stato anche a riposo, notai e avvocati iscritti da almeno cinque anni all'albo.

Mentre per la nomina di giudice sportivo, sia territoriale che nazionale, e per la corte sportiva di appello è necessario sia essere in possesso di laurea in materie giuridiche o adeguata professionalità che avere una comprovata esperienza maturata nell'ambiente del Tiro a Volo.

In via residuale, i componenti degli organi di giustizia possono anche essere scelti tra soggetti non tesserati FITAV, purché, chiaramente, osservino principi di imparzialità, terzietà, autonomia, indipendenza ed abbiano comunque una laurea in materie giuridiche e/o adeguata professionalità.

Infatti, tutti gli organi di giustizia sportiva "agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia e riservatezza". Giova sottolineare che il Regolamento di Giustizia, proprio al fine di garantire la più ampia autonomia ed indipendenza dei soggetti giudicanti, ed al fine di scongiurare la presenza ovvero sopravvenienza di conflitti di interesse, prevede che gli stessi sottoscrivano una dichiarazione in tal senso[9] al momento della nomina e, si impegnano a comunicare eventuali variazioni sopravvenute. Lo stesso Regolamento prevede che in caso di

---

[8] Art. 14 dello Statuto: "Il C.F. è organo preposto alla verifica della corretta esecuzione del programma tecnico sportivo, alla valutazione dei risultati sportivi conseguiti, e alla vigilanza sul buon andamento della gestione federale. Il numero dei componenti del C.F. è fissato in 10 più il presidente. Dei 10 componenti il C.F.: 7 scelti fra i tesserati in rappresentanza delle A.S. affiliate; 2 - un maschio e una femmina - scelti nella categoria degli atleti/e; 1 scelto nella categoria dei tecnici/tecniche." Lo stesso art. 14 alla lettera h) specifica che il C.F. nomina: "i procuratore federale, eventualmente un procuratore aggiungo ed 1 sostituto procuratore; il tribunale federale; la corte federale di appello; i giudici sportivi territoriali; il giudice sportivo nazionale; la corte sportiva di appello…". Tale articolo va comunque letto in rapporto all'art. 18 dove viene specificato che i componenti del Tribunale Federale, della Corte Federale d'Appello e lo stesso procuratore federale vengono preventivamente indicati dalla commissione federale di garanzia.

[9] Art. 4, comma 4 del Regolamento di giustizia.

informazioni reticenti ovvero non veritiere, il comportamento verrà segnalato alla commissione federale di garanzia per l'adozione delle relative misure di competenza.

Di seguito analizziamo sinteticamente gli organi che agiscono nell'ambito di illeciti disciplinari e sportivi.

4.1 Procuratore federale, tribunale federale e corte federale di appello

Il procuratore federale dura in carica quattro anni ed il suo mandato non può essere rinnovato per più di due volte.[10] Ha funzioni inquirenti, requirenti e di indagini.[11] Al momento di notizia di avvenuta violazione delle norme federali, ha potere di impulso. Egli, infatti, è legittimato, al pari della parte interessata e titolare di statuizione giuridicamente protetta dall'ordinamento federale, di proporre ricorso avanti al tribunale federale.

Quest'ultimo è giudice di primo grado, composto dal presidente e due componenti oltre che un supplente, competente a giudicare sulle infrazioni commesse dai tesserati ovvero dagli affiliati.

Ha il potere di infliggere le sanzioni disciplinari nonché gli altri provvedimenti richiesti dal procuratore, previa verifica dei presupposti di fatto e di diritto, e le sentenze devono attenersi al principio del richiesto/pronunciato.

Contro le decisioni assunte dal tribunale federale, è previsto il ricorso alla corte federale di appello, composta dal presidente e due componenti effettivi, oltre ad un supplente.

La corte, pertanto, esaurisce i gradi di giudizio di merito nell'ambito delle infrazioni commesse dai tesserati.

4.2 Il giudice sportivo, territoriale e nazionale, e la corte sportiva di appello

I giudici sportivi sono nominati dal Consiglio Federale, tra i soggetti che sono in possesso dei suddetti requisiti, durano in carica quattro anni ed il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.

Hanno competenza in ambito territoriale ovvero nazionale in base al relativo campionato o competizione, le cui gare sono chiamati a giudicare.

Pertanto, l'analisi di tale organo può essere affrontata in maniera unitaria, fermo restando, ovviamente, le differenze inerenti alla competenza in ambito territoriale.

L'art. 18, lettera d) dello Statuto sancisce che i giudici sportivi territoriali e, alla lettera e) del medesimo articolo i giudici nazionali: "*pronunciano in prima istanza, senza udienza e con immediatezza, su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare e in particolare su quelle relative a: a) la regolarità*

---

[10] Titolo V - art. 64 e ss. del Regolamento di giustizia.

[11] Il Procuratore federale ha il potere di condurre indagini sia nel momento di notizia di illecito sportivo ovvero di infrazione, sia sotto "impulso" da parte dell'organo giudicante di primo grado che di secondo grado, ex art. 67 del Regolamento di giustizia.

delle gare e la omologazione dei relativi risultati; b) la regolarità dei campi o impianti e delle relative attrezzature; c) la regolarità dello status e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara; d) i comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara; e) ogni altro fatto rilevate per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara".

Avverso le decisioni pronunciate dai giudici sportivi è ammesso riscorso avanti alla corte sportiva di appello, la quale, composta di tre soggetti, giudica in composizione collegiale.

4.3 La commissione federale di garanzia

La commissione federale di garanzia è composta da tre soggetti, compreso il presidente, i quali durano in carica sei anni e sono rieleggibili una sola volta.

Pur essendo un organo inserito nell'art. 18 dello Statuto, dove vengono elencati gli organi di giustizia sportiva, e nel Regolamento di giustizia stesso, non ha in realtà competenze giuridiche in senso stretto.

Essa, infatti, ha funzione di individuare i soggetti idonei ad essere nominati componenti degli organi di giustizia stessi nonché ha uno stringente potere di controllo su questi ultimi.

Lo Statuto prevede che la commissione possa adottare nei confronti dei componenti degli organi di giustizia sia la sanzione del richiamo sia, eventualmente, può decidere per la rimozione dall'incarico.

Tale ultima previsione può essere adottata qualora il componente abbia posto in essere un comportamento particolarmente grave violando i doveri di indipendenza e riservatezza ovvero nel caso di negligenza ovvero "*nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano indispensabile*". L'ultima previsione lascia spazio ad interpretazioni non vincolate e, pertanto, discrezionali seppur nella loro gravità.

La commissione è l'organo adibito a formulare pareri per il Consiglio Federale al fine di migliorare o garantire il funzionamento e l'organizzazione della giustizia sportiva nonché ha facoltà di tutelare l'autonomia e l'indipendenza degli organi di giustizia presso la FITAV.

5. Il Regolamento di giustizia sportiva. Norme generali

Il Regolamento di giustizia sportiva della FITAV, aggiornato alle recenti modifiche apportate dal CONI, è stato deliberato ed approvato alla riunione del 13 gennaio 2015 e si articola in X Titoli, a loro volta suddivisi in tanti Capi quanti ne necessita l'argomento disciplinato.

I primi due Titoli, trattano delle norme generali e della definizione e differenza degli illeciti sanzionati.

Appare opportuno, in questa sede, soffermarsi su alcune disposizioni poste a fondamento del procedimento di giustizia.

Per quanto concerne gli obblighi ed i doveri dei tesserati e delle associazioni nonché gli organi di giustizia sportiva ed i principi sottesi al processo

sportivo, il Regolamento per lo più sottolinea quanto già esposto nello Statuto.

Legittimato, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento di giustizia, ad adire gli organi di giustizia sportiva è ogni tesserato, affiliato ovvero soggetto comunque titolare di una "*situazione giuridicamente protetta dall'ordinamento federale*" al fine di tutelare i diritti e gli interessi riconosciuti dall'ordinamento sportivo. Viene previsto un contributo da versare per l'accesso alla giustizia ma, d'altro lato, è prevista anche la possibilità di accedere all'ufficio del gratuito patrocinio qualora il soggetto non potesse affrontare i costi di assistenza legale.[12]

L'art. 10 del Regolamento prevede, poi, ampi poteri in capo agli organi di giustizia.

A seguito di un primo comma, ove in favore degli organi di giustizia sono concessi genericamente "*tutti i poteri intesi al rispetto dei principi*" del processo sportivo di cui all'art. 2, i restanti commi prevedono per i giudici:

1. la possibilità di decidere le modalità di svolgimento dell'udienza con provvedimento non impugnabile;
2. il divieto di concedere rinvii, se non per giudizi non maturi per la decisione, per i quali possono adottare ogni misura necessaria;
3. la possibilità di concedere la remissione in termini qualora la parte sia occorsa in decadenza dovuta a fatto alla stessa non imputabile;
4. la possibilità di tenere le udienze anche in videoconferenza con i soggetti interessati che si trovano a distanza;
5. la possibilità, sancita dall'art. 11, di condannare alle spese la parte per lite temeraria;
6. ampi poteri istruttori.

Quest'ultima previsione appare chiaramente ispirata ai poteri previsti nel codice di procedura civile per il giudice competente nei procedimenti con rito lavoro.

Le comunicazioni avvengono tramite posta elettronica certificata, ovvero possono essere effettuate con altri mezzi purché sia certa la data di ricezione. Il Regolamento di giustizia classifica i comportamenti sanzionabili in diverse categorie, di cui due appaiono sicuramente più ampie e dettagliatamente disciplinate:

1. le infrazioni: comportamenti in contrasto con le normative ovvero con i provvedimenti adottati dagli organi della FITAV;[13]
2. l'illecito sportivo: comportamenti (o tentativi) che alterano le competizioni ovvero le singole gare.[14]

---

[12] Art. 9 del Regolamento di giustizia: "al fine di garantire l'accesso alla giustizia federale a quanti non possono sostenere i costi di assistenza legale, la FITAV si avvale dell'apposito Ufficio istituito presso il Coni. Il Consiglio federale stabilisce altresì le risorse all'uopo dedicate, anche destinandovi, le somme derivanti dal versamento dei contributi per l'accesso ai servizi di giustizia."

[13] L'art. 15, comma 1, del Regolamento di giustizia descrive le infrazioni come ogni azione ovvero omissione, poste in essere indistintamente sia da Società sportiva affilata quanto dal tesserato, in contrasto con le norme dello Statuto, del Regolamento o dei provvedimenti e decisioni e comunque che siano in contrasto con i principi fondamentali della lealtà e correttezza;

[14] Art. 16, comma 1, del Regolamento di giustizia: "costituisce illecito sportivo ogni atto o tentativo

La suddetta distinzione rileva per la differente procedura prevista, infatti, se il comportamento sanzionabile rientra nell'illecito sportivo, competente a giudicare in primo grado sarà il giudice sportivo e la Corte Sportiva di Appello in secondo grado. Mentre qualora il comportamento fosse qualificabile come infrazione, il giudice competente sarebbe il Tribunale Federale, in primo grado, e la Corte Federale di Appello sarebbe competente per un'eventuale impugnativa.

Interessante rilevare, inoltre, come venga sancita, ex art. 16, anche una forma, seppur lieve, di responsabilità oggettiva in capo alla Società per comportamenti posti in essere da propri tesserati ovvero anche dei propri accompagnatori o tifosi. Infatti, il comma 3 del citato articolo sancisce: "*Le Società sportive affiliate o aderenti sono direttamente ed oggettivamente responsabili per gli illeciti sportivi commessi dai propri dirigenti, tecnici, atleti o soci; agli stessi effetti rispondono altresì, sempre a titolo di responsabilità oggettiva, dell'operato e del comportamento dei propri accompagnatori e sostenitori salvo dimostrino, in entrambi i casi, la propria completa estraneità ed inconsapevolezza del fatto*".

Comunque, atteso il vantaggio che la Società trae dal comportamento illecito attuato dal proprio tesserato, la stessa è ritenuta responsabile sino a prova contraria.

Ulteriori condotte sanzionabili sono: 3) la frode sportiva, descritta come la violazione di norme che regolano il tesseramento degli atleti nonché tutte le infrazioni alla normativa antidoping e 4) effettuare o ricevere scommesse.

Le sanzioni applicabili terranno conto sia, come detto, della fattispecie del tentativo che, chiaramente, risulta meno grave dell'azione consumata, sia delle circostanze di volta in volta eventualmente valutabili come attenuanti ovvero aggravanti.

Menzione a parte merita l'art. 27 del Regolamento di giustizia che prevede: "*Le circostanze che attenuano o escludono le sanzioni sono valutate dall'organo giudicante a favore dei soggetti responsabili anche se non conosciute o ritenuti insussistenti. Le circostanze che aggravano, invece, sono valutate dall'organo giudicante a carico dei soggetti responsabili solo se conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa*".

Dal dettato normativo, appare evidente che l'ordinamento federale richieda ai propri organi di giustizia una valutazione possibilmente non troppo rigida ed, eventualmente, in favore del soggetto agente, soprattutto se quest'ultimo non sia a conoscenza di tutte le circostanze verificatesi in merito al fatto.

Il Regolamento prevede, ex art 32, l'istituto della prescrizione per i fatti disciplinarmente rilevanti, al fine di assicurare la certezza del diritto.[15]

---

diretto a, o a consentire di, alterare la partecipazione, lo svolgimento ed il corretto risultato di una competizione sportiva, ovvero ad assicurare a chiunque e comunque un vantaggio contrastante con le norme che regolano la gara o comunque con i principi fondamentali della lealtà e correttezza".

[15] Ai sensi dell'art. 32, comma 3 del Regolamento: "il potere di sanzionare si prescrive entro: a) il termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a

Giova sottolineare l'ultimo comma del suddetto articolo, ove viene previsto che l'azione disciplinare non è preclusa dall'eventuale sopravvenuta estraneità del soggetto agente all'ordinamento federale, ma è solamente congelata, con relativa sospensione del termine di prescrizione, finché il soggetto non riacquisti una posizione rilevante all'interno dell'ordinamento.

5.1 I giudici federali: Tribunale federale e Corte federale di appello. Il procedimento

Il Tribunale federale[16] giudica in primo grado in merito a tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo e che non siano stati oggetto di procedimento instaurato avanti al giudice sportivo. La Corte Federale di Appello è organo di secondo grado rispetto alle decisioni del Tribunale federale.

I componenti del Tribunale federale sono nominati dal Consiglio Federale,[17] il quale ha facoltà di articolare sia il Tribunale federale che la Corte federale di appello in sezioni, anche territoriali, con attribuzione dei diversi procedimenti.

Il procedimento può essere instaurato:

1. su impulso della parte interessata e "titolare di una situazione giuridicamente interessante protetta nell'ordinamento federale". In questo caso il soggetto deve proporre ricorso entro 30 giorni dalla scoperta e/o conoscenza del fatto sanzionabile ovvero, comunque entro e non oltre un anno dall'accadimento. L'art. 54 comma 2, infatti, prevede che decorsi tali termini, l'azione ad impulso di parte risulta prescritta. Il ricorso deve contenere: a) l'identificazione del ricorrente, del difensore e dei soggetti contro cui il ricorso è eventualmente proposto; b) esposizione dei fatti; c) l'oggetto e dei provvedimenti richiesti; d) i motivi; e) i mezzi di prova; f) sottoscrizione difensore e indicazione procura.

---

realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative allo svolgimento di una gara; b) il termine della sesta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni in materia gestionale e economica; c) il termine dell'ottava stazione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative all'alterazione dei risultati di gare, competizioni e campionati; d) il termine della quarta stazzino sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, il tutti gli altri casi".

[16] Prima della citata riforma l'art. 18 del Regolamento di giustizia del 2010 prevedeva, quali organi di giustizia, il procuratore federale, il Giudice di primo grado e la Commissione d'appello. La particolarità più rilevante era rappresentata dalla Commissione d'appello, organo di secondo grado, competente, ai sensi dell'art. 23, "a giudicare, in via esclusiva, sui ricorsi avverso le decisioni adottate dal Giudice di primo fado e dal Giudice Unico Regionale". Pertanto, l'ordinamento ante riforma prevedeva un solo organo di gravame, competente a giudicare su tutti i ricorsi proposti, a prescindere dalla loro natura, federale ovvero tecnica.

[17] Art. 50 comma 2 del Regolamento di giustizia prevede che possono essere nominati componenti del Tribunale federale: "a) professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche; b) magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare; c) avvocati dello Stato anche a riposto; d) notai; e) avvocati iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine".

2. Su atto di deferimento del procuratore federale.[18]

A seguito del ricevimento dell'atto introduttivo, il presidente del Tribunale, entro dieci giorni, fissa la data dell'udienza di discussione. Al fine di garantire la regolarità del contraddittorio ed anche e soprattutto il diritto di difesa, il provvedimento di fissazione udienza viene comunicato all'incolpato, al procuratore federale ed agli altri soggetti che vi hanno diritto ed interesse.

Fino a tre giorni prima dell'udienza è possibile per le parti coinvolte, estrarre copia della documentazione e depositare memorie e documenti nonché indicare i mezzi di prova di cui si intende avvalersi.

L'udienza, fissata non prima di venti giorni dalla ricezione dell'atto introduttivo, si svolge in camera di consiglio, alla presenza delle parti che ne hanno fatto richiesta.

Il Regolamento dedica un intero articolo all'assunzione delle prove nel procedimento avanti al Tribunale federale. Ai sensi dell'art. 60 del Regolamento, il Tribunale ha ampi poteri istruttori e, giova sottolineare, di assunzione delle prove che possono essere disposte anche d'ufficio.[19]

Una volta conclusa la fase istruttoria ed il giudizio risulta maturo, il Tribunale lo trattiene in decisione. Il Regolamento non stabilisce un termine entro il quale deve essere assunta la sentenza che verrà pubblicata, comunque, nel rispetto dei principi di celerità e speditezza processuale caratteristici dei giudizi sportivi.[20] La decisione assunta dal Tribunale federale viene comunicata immediatamente alle parti, le quali hanno 15 giorni per proporre l'eventuale impugnazione con reclamo avanti alla Corte federale di Appello.

L'art. 61, comma 4, del Regolamento specifica che la proposizione del gravame non sospende la decisione impugnata ma, lo stesso articolo, prevede un'eccezione: "*il presidente del collegio, quando ricorrono gravi motivi, può disporre, con lo stesso provvedimento col quale fissa l'udienza di discussione, la*

[18] Per quanto riguarda l'azione disciplinare, artt. 68 e ss. del Regolamento, occorre tener presente che il procuratore soggiace al termine perentorio di 40 giorni, dall'iscrizione dell'evento nel registro dei procedimenti, entro i quali deve concludere le indagini preliminari. Tale termine può essere prorogato per ulteriori 40 giorni a seguito di autorizzazione da parte della Procura Generale dello Sport del Coni e gli atti compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati nel procedimento. Come è chiaro, a seguito della recente riforma, il procuratore federale deve collaborare con la Procura Generale dello Sport del Coni, la quale ha anche il potere di avocare a se le indagini nei casi previsti dall'art 12ter dello Statuto Coni. Alla conclusione delle indagini, il procuratore qualora ritiene di dover archiviare il procedimento, lo comunica entro 5 giorni alla Procura Generale del Coni e, successivamente, ha la facoltà di archiviare il procedimento comunicandone la chiusura alle parti.

[19] L'art. 60 del Regolamento prevede la possibilità per il Tribunale federale di disporre anche la consulenza tecnica, fattispecie tipica dell'ordinamento giuridico, ma particolare per gli ordinamenti sportivi ove, nella maggior parte dei casi, gli organi non hanno poteri di disporre consulenze. Spetta al procuratore federale la ricerca dei mezzi di prova ma viene comunque preclusa la consulenza, la maggior parte delle volte a causa dei costi elevati che comporterebbe.

[20] Interessante in merito la decisione assunta dalla Commissione Disciplina di Appello Fanini, nella quale la commissione analizza i poteri istruttori, i termini nonché le motivazioni dell'atto introduttivo. Consultabile online www.uits.it/giustizia-sportiva/provvedimenti-o-d-g/provvedimenti-commissione-di-disciplina-provvedimenti-2014.html.

sospensione dell'esecuzione ovvero altro provvedimento che appaia, secondo le circostanze, il più idoneo ad evitare alla parte che ha proposto reclamo un pregiudizio irreversibile".

La suddetta previsione normativa, se da un lato appare assolutamente meritevole di condivisione, dall'altro, atteso che i gravi motivi non vengono specificati e, pertanto, lasciati alla valutazione soggettiva del presidente, sembrerebbe concedere un potere arbitrario al singolo componente dell'organo giudiziale.

Infatti, dall'analisi del dettato normativo, sembrerebbe che il presidente possa effettuare una valutazione sommaria della fattispecie, a partire dall'eventuale presenza di gravi motivi, ed, ancor prima del dibattito e soprattutto dell'eventuale deposito di memorie di controparte, possa modificare provvisoriamente la decisione di primo grado. Un licenza così arbitraria appare del tutto squilibrata rispetto ai principi dell'ordinamento sportivo.

Il giudizio di secondo grado instaurato avanti alla Corte federale di Appello è, come previsto negli ordinamenti sportivi e non, un giudizio di *revisio prioris istantiae* e, anche se il collegio ha la facoltà di rinnovare l'assunzione di prove o assumerne delle nuove qualora lo ritenga opportuno, la decisione non potrà comunque travalicare i confini del *paetitum* di primo grado.

Il giudizio si conclude con la lettura del dispositivo e, se la controversia è stata di particolare complessità, la pronuncia della motivazione può essere differita per un termine non superiore a dieci giorni.

5.2 Il patteggiamento e la sospensione cautelare

Appare opportuno soffermarci brevemente su due istituti previsti dal Regolamento, artt. 52 e 71, che si inseriscono incidentalmente nel procedimento instaurato avanti ai giudici federali.

A) Il patteggiamento

L'incolpato, infatti, ha la possibilità di addivenire all'applicazione di una sanzione concordata con il procuratore federale. Il successo di tale procedimento, a seguito della recente riforma, soggiace all'acquisizione del preventivo parere della Procura generale del Coni, la quale ha la possibilità di inviare osservazioni entro dieci giorni dal ricevimento dell'accordo. Qualora non ritenga opportuno effettuare osservazioni, l'accordo può essere inviato al collegio incaricato della decisione, il quale ha il potere di approvarlo e, pertanto, dichiararlo efficace ovvero di decidere nel merito.

Il suddetto procedimento può essere avviato solamente prima che sia concluso il giudizio dinanzi al Tribunale federale. La *ratio* di tale normativa appare evidente, si è cercato infatti di privilegiare, mediante un accordo, l'incolpato, non recidivo, che ammette il proprio errore/illecito, con l'applicazione di una sanzione concordata con il procuratore, che ovviamente non potrà non tenere conto del comportamento ammissivo e collaborativo del soggetto.

B) La sospensione cautelare

Il procuratore federale, nel corso del procedimento sia di primo grado che di secondo

grado, può richiedere l'applicazione della sospensione cautelare, dall'esercizio dell'attività sportiva, quando sussistano determinati presupposti: a) gravità dell'infrazione, b) rilevanti indizi di colpevolezza; c) al fine di tutelare l'integrità delle prove; e) al fine di scongiurare il reiterare delle violazioni.

Lo stesso articolo, poi, elenca gli elementi essenziali che il provvedimento cautelare deve contenere a pena di nullità.

Tali elementi, chiaramente, sono volti ad assicurare, più ampiamente possibile con rispetto delle esigenze e principi del procedimento sportivo, il diritto di difesa.

Il provvedimento di sospensione, che non può in ogni caso comprendere una sanzione superiore a sessanta giorni, è impugnabile entro 15 giorni con ricorso, avanti all'organo di appello.

Il provvedimento cautelare può essere anche adottato a seguito di domanda, proposta con ricorso o atto successivo, avanzata dalla parte che ha fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente all'organo giudiziario per addivenire ad una decisione, i propri interessi siano minacciati da un'imminente pregiudizio. Il provvedimento assunto dal Tribunale, anche inaudita altera parte, non è soggetto ad impugnazione ma, ovviamente, può essere revocato in ogni stato e grado del giudizio anche d'ufficio.

5.3 Giudici sportivi e Corte Sportiva di Appello. Il procedimento

I giudici sportivi,[21] territoriali ovvero nazionali, sono nominati anch'essi dal Consiglio Federale, il quale ha facoltà di determinare il numero dei giudici stessi in base alla singola disciplina sportiva.

Il Consiglio ha, inoltre, facoltà di nominare più giudici sportivi nazionali e attribuire loro ognuno le proprie competenze sulla questioni e sulle controversie.

Il procedimento è finalizzato ad appurare ed ad assicurare la regolarità ed ottemperanza delle normative inerenti alle gare ed alle competizioni e può essere instaurato tramite due differenti mezzi:

1. d'ufficio, a seguito delle risultanze dell'ufficiale di gara ovvero su segnalazione del procuratore federale;
2. su istanza di parte.

[21] Prima della citata riforma gli artt. 43 e ss. del Regolamento di giustizia demandava al Giudice Unico Regionale la competenza a giudicare "nei procedimenti instaurati a seguito di infrazioni meramente tecniche commesse durante o in occasione di manifestazioni sportive disputate nel territorio regionale di competenza. Esso giudica sui reclami scritti presentati si sensi delle norme dei Regolamenti tecnici di tiro o su referti di Ufficiali di gara." Il Regolamento di giustizia del 2010 non prevedeva la distinzione tra giudice territoriale e nazionale ed, inoltre, l'eventuale appello avverso le decisioni assunte dal Giudice Unico Regionale, doveva essere proposto avanti alla Commissione d'appello, ex art. 23 del Regolamento, di cui abbiamo accennato precedentemente. Infatti, a differenza di quanto attualmente previsto, il Regolamento prevedeva un solo organo di secondo grado, avanti al quale venivano proposte le impugnative indifferentemente dal tipo di giudizio, tecnico ovvero federale, instaurato in primo grado.

L'atto introduttivo è l'istanza, la quale deve essere proposta mediante raccomandata ovvero posta elettronica certificata e, ai sensi dell'art. 43 del Regolamento di giustizia, la stessa deve contenere "*l'indicazione dell'oggetto, delle ragioni su cui è fondata e degli eventuali mezzi di prova*".

Il termine di presentazione è sancito in tre giorni dal verificarsi dell'evento.

Il Regolamento prevede anche che l'atto introduttivo possa essere formulato con riserva dell'indicazione dei motivi, ma tale riserva deve essere sciolta entro sette giorni dalla sua formulazione.

Pertanto, ai sensi del suddetto articolo, qualora non venisse rispettato tale termine, le disposizioni prevedono che il Giudice adito non sia tenuto ad emettere pronuncia.

Tale previsione normativa, seppur perentoria nel termine, non appare così altrettanto rigida nel successivo sviluppo. Sembrerebbe, infatti, lasciata alla determinazione del Giudice adito la valutazione dell'emissione di pronuncia o meno.

Una volta instaurato il giudizio, il Giudice sportivo fissa la data in cui assumerà la decisione in merito al contenuto dell'istanza, data che verrà comunicata senza indugio alle parti interessate.

La conoscenza della data di decisione è oltremodo importante al fine di assicurare la regolarità del contraddittorio.

L'art. 45 del Regolamento, infatti, prevede: "*I soggetti ai quali sia stato comunicato il provvedimento di fissazione possono, entro due giorni prima di quello fissato per la pronuncia, far pervenire memorie e documenti*".

Da sottolineare che, nel corso del procedimento, possono essere adottati provvedimenti volti a "preservare gli interessi" delle parti.

Sembrerebbe, pertanto, che il Regolamento preveda la facoltà per il Giudice sportivo di assumere provvedimenti cautelativi inaudita altera parte, al fine di non ledere gli interessi delle parti nelle more dell'assunzione del provvedimento, che comunque non può essere assunto oltre 30 giorni dalla presentazione dell'istanza.

Le statuizioni del Giudice sportivo possono essere impugnate con reclamo avanti alla Corte Sportiva di Appello.

In questo caso il termine per la proposizione della domanda è di sette giorni dalla data di pubblicazione della pronuncia che si intende impugnare.

Giova tener presente che, come detto, le decisioni di primo grado sono immediatamente esecutive, tuttavia, il Regolamento prevede che, nelle more della definizione del gravame, la Corte possa adottare provvedimenti, ai sensi dell'art. 47 del Regolamento, "*idonei a preservare provvisoriamente gli interessi, su espressa richiesta dell'istante*".

Lo stesso articolo prevede per il reclamante la possibilità di richiedere la copia della documentazione ufficiale, mediante preannuncio di reclamo, che può essere depositato con riserva dei motivi, i quali devono essere comunicati entro il terzo giorno dal ricevimento della documentazione richiesta.

Il Regolamento non specifica il temine per la presentazione del

preannuncio di reclamo che, pertanto, sembrerebbe verosimile possa essere lo stesso della presentazione dell'atto introduttivo: sette giorni dalla pubblicazione della pronuncia.

Le descritte disposizioni, che regolano il procedimento in secondo grado davanti alla Corte Sportiva di Appello, risultano approntate ad assicurare la celerità del procedimento, senza penalizzare la tutela dei diritti e degli interessi dei soggetti coinvolti.

A differenza del procedimento di primo grado, la fase di gravame prevede la fissazione di una udienza di discussione, la cui data deve essere comunicata alle parti al fine di consentire la costituzione entro due giorni prima della data di udienza stessa. Il suddetto termine perentorio è previsto ed applicato anche ad eventuali parti che intendano intervenire in giudizio.

Ad ulteriore riprova dell'ottemperanza alle esigenza/principio di celerità, il comma 9 del suddetto articolo prevede il termine entro il quale la Corte deve assumere la propria decisione. Tale termine viene fissato in 30 giorni dalla presentazione del reclamo.

La Corte Sportiva di Appello può: "*riformare in tutto o in parte la pronuncia impugnata. Se rileva i motivi di improponibilità o di improcedibilità dell'istanza proposta in primo grado, annulla la decisione impugnata. In ogni altro caso in cui non debba dichiarare l'inammissibilità del reclamo decide nel merito*".[22]

Avverso le decisioni assunte dalla Corte Sportiva di Appello, nei casi e limiti previsti, è ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento impugnato.

5.4 L'arbitrato federale. Il procedimento

Attenzione a parte merita l'arbitrato federale previsto dall'art. 19 dello Statuto e la cui procedura è disciplinata dagli artt. 77 e ss. del Regolamento di giustizia.

Il giudizio arbitrale può essere adito dagli affiliati e tesserati della FITAV esclusivamente per le controversie a contenuto strettamente patrimoniale[23] ai sensi degli artt. 806 e ss. del Codice di Procedura Civile,[24] dovute all'attività sportiva ed associativa e qualora non rientrino nella competenza degli organi di giustizia federali.

Il Collegio arbitrale, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, è costituito da un Presidente e due membri, ciascuno nominato da una delle due parti, i quali a loro volta provvedono alla designazione del Presidente.

L'atto introduttivo è la domanda di arbitrato che deve essere posta,

---

[22] Art. 47 Regolamento di Giustizia FITAV.

[23] Ai sensi dell'art 4 comma 3 del Codice di Giustizia sportiva emanato dal Coni.

[24] Gli artt. 802 e ss del Codice di Procedura Civile, come integrati e modificati dal Decreto Legislativo n. 40/2006, si applicano per quanto non espressamente previsto dallo Statuto FITAV e dal relativo Regolamento di giustizia ai sensi dell'art. 83 di quest'ultimo.

a mezzo raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, da una parte nei confronti all'altra parte.

La domanda deve contenere l'oggetto, le conclusioni e le generalità dell'Arbitro nominato e l'indicazione del Presidente proposto, con invito alla controparte di rispondere, ugualmente a mezzo raccomandata A.R., entro 20 giorni dalla ricezione della domanda, indicando il proprio Arbitro e la proposta di designazione del Presidente.

La risposta deve anche contenere le proprie conclusioni, con la possibilità di integrare l'oggetto della controversia.

Il Regolamento di giustizia prevede, ex art. 79, che le parti possano farsi assistere da legale di fiducia.

Il lodo, inappellabile, è assunto a maggioranza dei votanti ed il relativo dispositivo deve essere sottoscritto da tutti i componenti del Collegio. Tuttavia, qualora fosse sottoscritto solamente da alcuni componenti, risulta altrettanto valido se deliberato alla presenza di tutti gli aventi diritto e se nello stesso viene specificato che l'altro componente non ha voluto o potuto sottoscriverlo.

Non è chiaro, poi, il termine entro il quale il collegio deve pronunciarsi.

L'art. 19 dello Statuto prevede che il lodo debba essere pronunciato entro 90 giorni dalla nomina del Presidente, mentre l'art. 80 comma 2 del Regolamento di giustizia prevede che: "*il Collegio deve pronunciare il lodo entro sessanta giorni dalla sua costituzione, pena il risarcimento dei danni. Le parti, fino alla pronuncia del lodo, possono concordemente fissare un termine più lungo*".

Comunque, il lodo deve essere depositato entro dieci giorni presso la segreteria degli organi di giustizia, al fine di essere messo in esecuzione.

6. Conclusioni

La Federazione Italiana Tiro a Volo, come tutte le Federazioni riconosciute dal CONI, risulta territorialmente, a livello gestionale e di giustizia sportiva, organizzata efficientemente tanto da permettere la vicinanza della Federazione ai propri tesserati e l'ottima gestione delle esigenze di questi ultimi.

La FITAV, infatti, è presente su tutto il territorio nazionale, organizzata regionalmente con sedi federali, che godono di parziale autonomia e permettono pertanto la rapida risoluzione di problematiche locali[25] riguardanti aspetti principalmente amministrativi e di gestione, ed allo stesso tempo comunque rispondono alla sede centrale sita in Roma.

Il sistema di giustizia sportiva della FITAV rispecchia tutela i principi generali dettati in ambito sportivo e rispecchia perfettamente le esigenze di speditezza che il mondo dello sport richiede.

I procedimenti, seppur improntati sull'esigenza di raggiungere una

[25] Sentenza della Commissione di Disciplina Filippo Mascina del 29.10.2013, consultabile all'indirizzo internet www.uits.it/giustizia-sportiva/provvedimenti-o-d-g/provvedimenti-commissione-di-disciplina-provvedimenti-2014.html.

pronuncia in breve tempo, prevedono alcuni meccanismi ed accortezze per garantire allo stesso tempo all'incolpato il diritto di difesa, del contraddittorio, dei più gradi di giudizio,[26] ma garantiscono anche la tutela degli interessi delle persone coinvolte, cosa che non in tutti gli ordinamenti federali si riscontra.

E' il caso, ad esempio, dei procedimenti di gravame, instaurati sia avanti alla Corte Sportiva di Appello[27] che alla Corte Federale di Appello,[28] ed anche degli artt. 57 e 57 bis del Regolamento, di cui abbiamo già parlato, dedicati interamente all'istituto della sospensione cautelare.

Menzione a parte, poi, merita l'istituto del patteggiamento che, a seguito della recente riforma, ha assunto una insolita veste di accordo "trilaterale". Infatti, se originariamente l'accordo veniva raggiunto dal procuratore federale e l'incolpato, oggi per ottenere l'applicazione delle sanzioni concordate risulta necessario acquisire preventivamene il parere della Procura Generale dello Sport del Coni.

Il Regolamento non specifica l'incidenza del parere della Procura Generale, ma certamente risulterà vincolante all'eventuale raggiungimento/applicazione della sanzione concordata, nonché al raggiungimento della pronuncia da parte dell'organo di giustizia adito.

La disposizione è comune e si applica a tutti i regolamenti di giustizia delle federazioni affiliate al Coni.

---

[26] Il Regolamento prevede, ai sensi dell'art. 85, anche gli istituti della Revisione e Revocazione, fattispecie che possono intervenire a seguito dell'assunzione della decisione da parte della Corte Federale di Appello ovvero da parte del Collegio di Garanzia dello Sport. "Il termine per proporre la revisione o la revocazione decorre rispettivamente dalla conoscenza della falsità della prova o della formazione di quella nuova ovvero dall'acquisizione del documento. In ogni caso, il giudizio di svolge in unico grado e allo stesso si applicano le norme relative al procedimento di reclamo davanti alla Corte Federale di Appello. Se la revisione è accolta, non è più ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport; ogni altra pronuncia rimane impugnabile con ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport".

[27] Art 47, comma 2 del Regolamento.

[28] Art 57 del Regolamento.

LA GIUSTIZIA SPORTIVA NELLA FEDERAZIONE ITALIANA VELA: PRINCIPI E REGOLAMENTI DEGLI ORGANI GIURISDIZIONALI FIV

di *Luca Arminio*[*]

SOMMARIO: 1. Nascita ed evoluzione del «fenomeno vela» – 2. La Federazione Italiana Vela – 3. Giustizia Federale: principi informatori – 4. Organi Giudicanti: norme generali e procedimento – 5. Ricusazione ed astensione di un componente di Organo Giudicante – 6. Pubblicità ed esecutività dei provvedimenti – 7. Infrazioni e sanzioni – 8. I provvedimenti di clemenza e riabilitazione – 9. Conclusioni

1. Nascita ed evoluzione del «fenomeno vela»

Tradizione ed innovazione sono, da sempre, due concetti posti in termini antitetici tra loro, ma che trovano straordinaria sintesi in una disciplina sportiva, altrettanto straordinaria, come è quella della vela.

Ad oggi risulta difficile risalire al preciso periodo in cui l'uomo iniziò a sfruttare la forza dei venti come valida alternativa all'uso dei remi. Per compiere tale importante passaggio si rese necessario lo studio delle materie che permettessero di sfruttare al meglio la potenza naturale dei venti. Egizi, persiani e babilonesi utilizzarono paglia intrecciata, canne e foglie, i fenici tessero vele in lino, mentre i greci preferirono la canapa spalmata di catrame.

Col passare del tempo non venne meno quella voglia, alle volte dettata dalla mera necessità di sopravvivenza, di migliorare le imbarcazioni attraverso lo studio di nuove forme di vele, scafi e l'utilizzo di nuovi materiali più perforanti.

La sempre più pressante esigenza di trasportare, combattere e viaggiare via mare diede, quindi, alla luce diverse tipologie di imbarcazioni ognuna delle quali ha rappresentato, per l'immaginario collettivo, una fetta di storia: le «caravelle», nate nel XIV sec., testimoni della scoperta del Nuovo Mondo; i «galeoni», nati nel XVI sec., che fecero la leggenda dell' Invincibile Armata Spagnola, da cui derivò poi, nel secolo successivo, il «vascello»; la «fregata» nacque, invece, nel XVIII sec. e, qualche decennio dopo, seguirono i «brigantini», le «golette» ed i «*clipper*».

---

[*] Avvocato praticante abilitato al patrocinio delle cause inferiori, iscritto al Registro del Foro di Crotone. Collaboratore presso lo Studio Legale Arrighi in Crotone, diritto civile e dello sport. E-mail: arminiol@libero.it.

Proprio il XVII è il secolo a cui si fa risalire la nascita della vela da diporto o vela sportiva. Il termine inglese *yacht* deriva da quello olandese *jacht* che significa «caccia». La passione per la vela sportiva, infatti, viaggiava, inizialmente, sull'asse Olanda – Inghilterra divenendo ben presto una moda per la nobiltà e favorendo il moltiplicarsi del numero di imbarcazioni.

Il primo circolo nautico del mondo, il *Water Club* di Cork, nacque in Irlanda nel 1720. Nel giro di pochi decenni lo *yachting* si diffuse in tutta Europa (il primo circolo nautico italiano nacque a Belgirate, sul Lago Maggiore, nel 1858[1]) per poi approdare oltre l'Atlantico negli Stati Uniti d'America. Inizialmente, il dominio dello *yachting* di scuola inglese era indiscusso, finché, nel 1851, la goletta America non attraversò l'Atlantico per sfidare e battere una flotta di *yacht* inglesi a Cowes per la «Coppa delle cento ghinee».[2] Quel giorno nacque la leggenda della goletta America a cui fu successivamente intitolata la competizione (ancora oggi *America's Cup*) simbolo ed icona dello sport della vela quale estrema sintesi di tradizione ed innovazione.

2. *La Federazione Italiana Vela*

La Federazione Italiana Vela[3] (di seguito «FIV») è un organismo sportivo fondato a Genova il 13 aprile 1927 con la denominazione di Reale Federazione Italiana Vela ed è costituita da Società ed Associazioni sportive dilettantistiche, dagli altri enti sportivi ed organismi, compresi i Gruppi Sportivi del Comitato Sportivo Militare,

---

[1] Nello Statuto del circolo si legge: «*Questa società ha per scopo di stabilire annualmente sul Lago Maggiore delle regate […] ad intento di eccitare l'emulazione fra i villeggianti nella costruzione delle barche, di migliorare la navigazione sul lago e di formare barcaiuoli ancora più esperti dei presenti*».

[2] F. Colivicchi, *Vela*, in *Enciclopedia dello Sport*, 2006. Per ulteriori approfondimenti in materia consultare il sito web: www.treccani.it/enciclopedia/vela_(Enciclopedia-dello-Sport)/ (*marzo 2015*).

[3] *«I primi club velici italiani, tra Liguria, laghi del nord, Napoli e Trieste, e lungo le coste tirreniche e sulle isole maggiori, sorsero alla fine del 1800. Le prime regole di regata arrivano dall'Inghilterra e dalla Francia, e riguardano le formule di stazza. Tra fine ottocento e primi del 1900 vi fu un grande sviluppo della vela: nuovi club, nuove barche, nuovi personaggi. Nacquero i primi monotipi e le classi a restrizione: si avvertì la necessità di un ente nazionale di coordinamento di queste attività. Nel 1913 nacque a Genova l'Unione Nazionale della Marina da Diporto, una prima sorta di punto di riferimento per lo yachting italiano. Poi fu la volta della Reale Federazione Italiana della Vela che nacque ufficialmente il 13 aprile del 1927, su indicazione del CONI che utilizza allo scopo il Reale Yacht Club Italiano a Genova. Da queste origini la spiegazione del perché la sede della FIV è ancora oggi a Genova. Il primo presidente della RFIV fu Luigi Amedeo di Savoia Dica degli Abruzzi, dal 1927 al 1933. Dal 1933 al 1941 toccò al barone Alberto Fassini Camossi, e dal 1941 al 1945 al capitano Antonio N. Cosulich. A Firenze nel novembre del 1946 nacque l'USVI, Unione delle Società Veliche Italiane, di cui fu presidente fino al 1956 il marchese Paolo Pallavicino. Dal 1957 al 1964 il presidente fu Beppe Croce (che diventerà anche presidente della federvela internazionale). Il 5 dicembre del 1964 l'USVI adottò l'attuale denominazione di Federazione Italiana Vela, membro del CONI e dell'IYRU (il vecchio nome dell'attuale ISAF). Croce ne restò presidente fino al 1980. Dal 1981 al 1988 il presidente fu Carlo Rolandi. Dal 1989 al 2008 la FIV è stata presieduta da Sergio Gaibisso. Dal 2008 il presidente è Carlo Emilio Croce».* Fonte: www.federvela.it/la-federvela/content/la-federazione-italiana-vela (*novembre 2014*).

che svolgono, senza fini di lucro, l'attività velica nel territorio italiano. Essi devono, però, ottenere l'affiliazione alla Federazione impegnandosi nell'osservanza di Statuto e Regolamenti adottati dalla stessa.[4]

Compito della FIV è quello della promozione, organizzazione e pubblicità delle attività velica in tutte le sue forme, compresa l'attività di *windsufring*, *kitesurfing*[5] e paraolimpica.

Le norme statutarie e regolamentari su cui si basa la FIV si fondano sui principi di democrazia interna e sul principio di libera partecipazione all'attività velica e sportiva in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.[6]

Al fine effettuare di una, quanto più possibile, corretta spiegazione della struttura federale è necessario premettere che la Federazione nel corso dell'anno 2014 ha iniziato il procedimento di revisione del proprio testo statutario, di concerto con il commissario *ad acta* nominato dal CONI per tale procedura, per adeguare la normativa federale alla recentissima riforma della Giustizia Sportiva[7] voluta fortemente dal nuovo Presidente Malagò.

A questo ha fatto seguito l'approvazione del medesimo testo regolamentare delle singole Federazioni Sportive Nazionali (di seguito «FSN»), tra cui anche la Federazione Italiana Vela.

---

[4] Si veda art. 1, comma 1 – *Costituzione* dello Statuto della Federazione Italiana Vela, testo approvato con modifiche dall'Assemblea Nazionale tenutasi a Napoli il 16 aprile 2011.

[5] Da segnalare come il *kitesurfing*, nel corso della primavera 2012, all'interno delle mura del *Council* dell'ISAF a Stresa, con 19 voti a favore e 17 contrari, si avviava a diventare classe olimpica a discapito del *Windsurfing* che aveva fatto il suo debutto olimpico nel 1984 a Los Angeles. Ma le sorti del *windsurf* non erano definitivamente tramontate. Si giungeva, quindi, alla famosa Assemblea Generale ISAF di Dublino, con il *kiteboard* forte di una lunga serie di *submission* inoltrate da alcune federazioni che avevano come unico scopo quello di riaprire il caso *windsurf/kiteboard*. Nel corso della riunione tra i componenti si spargeva la notizia di una imminente vertenza tra la Classe RS:X e la ISAF. All'interno del *Royal Marine Hotel* di *Dun Laoghaire*, in Irlanda tenutosi lo scorso Novembre, dopo la nomina di Carlo Croce, attuale Presidente FIV, quale Presidente ISAF per il quadriennio 2013-2016, l'Assemblea Generale dell'ISAF, *Annual Conference*, ribaltava la decisione di Stresa reintegrando la classe RS:X alle Olimpiadi di Rio 2016. In questo modo il *windsurf* rientrava alle Olimpiadi a discapito del *Kitesurf*. Sicuramente, quella del *kite* è da considerarsi come una disciplina in netta crescita sia in termini di numero di sportivi che la praticano, sia dal punto di vista della visibilità ed interesse. Da segnalare il commento diplomatico della plurimedagliata olimpiaca Alessandra Sensini in seguito della decisione di esclusione del *kite* a favore del *RS:X:* «*Non è il momento di festeggiare. La battaglia fra kite e windsurf non è una battaglia che abbiamo voluto né dall'una né dall'altra parte. Per questo non mi sento di festeggiare: fino in fondo eravamo seduti uno accanto all'altro, facciamo parte della stessa famiglia e anche il Kite ha le carte in regola per essere presente alle Olimpiadi con una medaglia. Al Mid Year meeting era stata una votazione vicinissima e nel frattempo si è capito che non erano state raccolte tutte le informazioni utili. Molte nazioni hanno chiesto di riaprire la pratica e al Council hanno votato a favore ben 28 MNAs: certo non era stato raggiunto il 75% ma la maggioranza sì (51,3%). Il Kite ha fatto veramente grandi passi avanti e insieme dobbiamo essere presenti alle Olimpiadi del 2020*». Quello che tutti gli sportivi sperano, posizione condivisa anche dalla Federazione francese, è che possano essere classificate come olimpiche entrambe le discipline.

[6] Si veda art. 1, comma 2 – *Costituzione* dello Statuto.

[7] Si veda il riformato Codice di Giustizia Sportiva (*Consiglio Nazionale CONI del 15 luglio 2014, deliberazione n. 1518)*.

Infatti, il lavoro del Commissario *ad acta*, Professor Matera, che ha provveduto ad emendare i vecchi testi sia dello Statuto che del Regolamento Federale per le parti connesse alle nuove disposizioni generali del CONI in materia di Giustizia Sportiva.[8]

L'art. 1, comma 3 dello Statuto prevede il riconoscimento della Federazione da parte del CONI che le concede autonomia tecnica, organizzativa e di gestione sotto la propria vigilanza. Lo stesso articolo specifica, inoltre, che la FIV è un'associazione con personalità giuridica di diritto privato[9] ed è l'unico organismo riconosciuto dal CONI per disciplinare l'attività velica in Italia. Le discipline velico-sportive praticate sono quelle dello Sport della Vela riconosciute dall' *International Sailing Federation*[10] (di seguito «ISAF») alla quale la FIV è affiliata. L' ISAF è l'organismo mondiale che governa gli sport velici ufficialmente riconosciuto dal Comitato Olimpico Internazionale. La FIV è, inoltre, affiliata all' *European Sailing Federation* (EUROSAF), quale unica ufficiale rappresentante per l'Italia, ed è riconosciuta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti come Ente di riferimento per lo sviluppo della cultura nautica,[11] nonché Centro di istruzione per la nautica.[12]

L'attività velica dilettantistica, la formazione e abilitazione di Tecnici, Stazzatori, Ufficiali di Regata e degli Organizzatori delle manifestazioni veliche è di competenza esclusiva della FIV. In presenza di una notevole rilevanza economica e nel rispetto della Legge n. 91 del 1981, sarà introdotta l'attività professionistica previa autorizzazione del Consiglio Nazionale del CONI, regolamentazione dell' ISAF, adozione della FIV ed approvazione del CONI.

La FIV, inoltre, applica incondizionatamente la normativa Antidoping prevista dal CONI e quella relativa alla tutela della salute dei propri tesserati.

2.1 I soggetti: affiliati e tesserati.

L'art. 4 dello Statuto definisce con il termine affiliati «*Le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche con sede sportiva o base nautica nel territorio della Repubblica Italiana, che praticano attività velica senza scopo di lucro, le cui*

[8] Il testo del nuovo Statuto e Regolamento di Giustizia della FIV può essere scaricato dal sito web: www.federvela.it/la-federvela-normativa/news/vigore-il-nuovo-statuto-e-il-regolamento-di-giustizia-federale (Marzo 2015).

[9] Ai sensi dell' art.18 del D. Lgs. 23 Luglio 1999, n. 242 e successive modificazioni, dal Codice Civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo, nonché dai principi fondamentali contenuti nello Statuto del CONI.

[10] La prima organizzazione mondiale per gli sport velici nacque nel 1907 e venne chiamata International Yacht Racing Union (IYRU). L'IYRU formata dalle federazioni veliche nazionali di Austria-Ungheria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Olanda, Belgio, Italia, Norvegia, Spagna, Svezia e Svizzera. Nel 1996 l' IYRU ha cambiato denominazione in ISAF che attualmente conta 130 Federazioni nazionali affiliate. Si segnala che il Presidente della FIV Carlo Croce è diventato, da novembre 2012, anche il Presidente dell'ISAF. Per ulteriori approfondimenti consultare il sito web: www.sailing.org/about/isaf/index.php *(maggio 2013)*.

[11] Si veda art. 52 D. Lgs. n. 171/2005.

[12] Si veda art. 1 D. M. 25 febbraio 2009.

domande di affiliazione, conformi al Regolamento dello Statuto, sono state accolte dal Consiglio Federale. Il riconoscimento ai fini sportivi delle Società e Associazioni Sportive avviene ad opera del Consiglio Nazionale CONI o, a seguito di delega rilasciata dal Consiglio medesimo, ad opera del Consiglio Federale della FIV».

Gli statuti della Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche (di seguito ASD) devono ispirarsi al principio di lealtà sportiva ed a tutti i principi cardine dell'ordinamento sportivo, conformarsi alle norme e regolamenti previsti dal CONI e dalla FIV ed in particolare devono prevedere espressamente l'assenza dello scopo di lucro ed il divieto alla distribuzione, anche in modo indiretto o differito, degli avanzi di gestione e, per le società di capitali, l'obbligo di rivestimento degli utili nell'attività sportiva. Tali statuti dovranno essere depositati in Segreteria Federale unitamente alla documentazione prevista e si considerano in assenza di un rinvio da parte dell'autorità competente entro i 90 giorni dal deposito in Segreteria.

Ai fini dell'affiliazione delle Società e delle ASD, oltre ai requisiti previsti dall'art. 90, comma18, lett. E della Legge n. 289 del 2002[13] è richiesta la sussistenza dei seguenti requisiti minimi:[14]

1. idoneità delle attrezzature societarie ed in particolare: idonea sede sociale e base nautica;
2. Per le ASD, il possesso un numero di associati non inferiore a venti (requisito non richiesto per le Società);
3. La presenza di mezzi nautici di proprietà diretta o di Soci tali da consentire lo svolgimento di attività velica sportiva e/o agonistica, didattica, diportistica ed amatoriale.

Hanno diritto di voto nell'Assemblea Nazionale e sono equiparati agli Affiliati:[15] la «Lega Navale Italiana- Presidenza Nazionale», lo «Sport Velico Marina Militare», i Gruppi Sportivi Militari e Corpi dello Stato rappresentati nel Comitato Sportivo Militare e firmatari di apposite convenzioni con CONI e FIV, ed, infine, l'Associazione Nazionale Marinai d'Italia.

Gli Affiliati godono di alcuni diritti come quello partecipare alle Assemblee secondo le norme previste da Statuto e Regolamenti e fruire di tutte quelle agevolazioni disposte da FIV e CONI, ma, allo stesso tempo, sono tenuti alla stretta osservanza dell'assetto normativo sia dal punto di vista di adempimenti economici, che tecnici ed amministrativi garantendo la necessaria assistenza ai propri tesserati rendendoli partecipi della vita della Federazione.

Al diniego dell'affiliazione[16] da parte del Consiglio Federale, tramite delibera motivata, è ammesso ricorso, ai sensi dell'art.7 dello Statuto, alla Giunta Nazionale del CONI si pronuncia previa acquisizione del parere dell'Alta Corte di Giustizia.

---

[13] Come modificato con la Legge n.128, del 2004.

[14] Previsti dall'art.4, comma 3 dello Statuto.

[15] Ex art.4, comma 6 dello Satuto.

[16] Richiesta tramite compilazione del modulo rintracciabile all'indirizzo internet: www.federvela.it/la-federvela-servizi/content/modulistica (*marzo 2015*).

L'art.8 dello Statuto Federale descrive, invece, i Tesserati precisando che «*Sono tenuti a tesserarsi*[17] *presso la FIV tramite un Affiliato tutti coloro che svolgono attività velica sportiva, nonché:*

- *i componenti l'Organo Direttivo o Amministrativo degli Affiliati;*
- *i componenti degli Organi Direttivi Federali centrali e periferici, degli Organi Federali di Giustizia e degli altri Organismi Federali, con esclusione del Collegio dei Revisori dei Conti e della Segreteria Federale;*
- *i Tecnici, gli Stazzatori, gli Ufficiali di Regata, i Segretari e i Presidenti delle Associazioni di Classe riconosciute e gli organizzatori delle manifestazioni veliche gestite dagli Affiliati direttamente o indirettamente*».

Come gli Affiliati, anche i Tesserati acquisiscono diritti e doveri al momento del tesseramento: hanno diritto di partecipare all'attività federale concorrendo alle cariche dirigenziali e fruendo dei vantaggi e delle agevolazioni disposte dalle norme federali, ma allo stesso tempo sono soggetti, anch'essi, a tutta quella serie di norme statutarie e regolamentari che disciplinano la vita della Federazione e con essi il Codice di Comportamento Etico - Sportivo FIV. Le atlete federali, come previsto dall'art.14 dei Principi CONI, hanno diritto al congedo per maternità fino al terzo mese dopo il parto.

È fatto divieto ai tesserati che si siano sottratti volontariamente alle sanzioni irrogate nei loro confronti di far parte dell'ordinamento sportivo per un periodo pari a 10 anni. Nel caso in cui siano decorsi i 10 anni, l'eventuale tesseramento di questi soggetti è subordinato all'esecuzione della sanzione irrogata.

È, inoltre, fatto divieto ai tesserati di effettuare o accettare, direttamente od indirettamente, scommesse su eventi organizzati nell'ambito della FIV.

Il tesseramento ha la validità di un anno solare e scade, quindi, il 31 dicembre dello stesso anno. Il vincolo dell'atleta, che svolge attività sportivo – agonistica, con l'Affiliato, all'atto del tesseramento, cessa allo scadere del quadriennio olimpico in corso, o per cambio di Affiliato durante il quadriennio olimpico stesso. Un Tesserato soggetto a vincolo può ottenere la risoluzione per giusta causa del vincolo con l'Affiliato di tesseramento nei casi espressamente previsti dal Regolamento allo Statuto FIV,[18] anche in seguito alle pervenute modificazioni in virtù del c.d. "Decreto Balduzzi" (Gazz. Uff. 20 luglio 2013, n. 169).

L'art. 32 del Regolamento allo Statuto FIV descrive le categorie di Tesserati come segue: *Seniores*: dall'inizio dell'anno in cui il Tesserato compie 19 anni; *Juniores*: dall'inizio dell'anno in cui il Tesserato compie 13 anni sino al termine dell'anno in cui compie 18 anni; *Cadetti*: dal compimento del sesto anno di età fino

---

[17] Richiesta tramite compilazione del modulo rintracciabile all'indirizzo internet: www.federvela.it/la-federvela-servizi/content/modulistica (*marzo 2015*).

[18] Secondo i seguenti casi seguendo le specifiche procedure stabilite dalla normativa federale:
a) rinuncia al tesseramento da parte dell'Affiliato
b) inattività dell'Affiliato
c) mancata assistenza tecnica ed organizzativa da parte dell'Affiliato
d) cambiamento di residenza del Tesserato
e) cessazione di appartenenza alla FIV dell'Affiliato.

al termine dell'anno in cui il Tesserato compie 12 anni; ai soli fini di quanto previsto all'art. 15, comma 3 dello Statuto (diritto al voto), sono definiti Atleti i Tesserati maggiorenni in regola con le vigenti disposizioni relative alla idoneità fisica a praticare lo sport della vela.[19]

I Tesserati sono, inoltre, soggetti alla normativa FIV per l'esposizione della pubblicità nelle manifestazioni veliche organizzate in Italia,[20] in applicazione della *Regulation 20 ISAF*. Qualora il Presidente del Comitato di Regata constati che una barca o una tavola a vela non sia in regola con quanto previsto da suddetta normativa, informerà il Comitato per le proteste che agirà applicando le sanzioni previste dalla Regola 20.10 del Codice della Pubblicità ISAF.

---

[19] In relazione alle visite mediche per la tessera FIV, in seguito al decreto ministeriale 24 aprile 2013 cosiddetto "decreto Balduzzi" , recante *"Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di altri eventuali dispositivi salvavita"* pubblicato sulla GU n. 169 del 20/07/2013, vengono introdotte alcune importanti novità riguardo alla certificazione medica per attività sportive non agonistiche. Tali attività vengono meglio definite dall'art. 3 del decreto stesso, che abroga il precedente decreto ministeriale 28 febbraio 1983. Per attività sportive non agonistiche si intendono, tra le altre, quelle organizzate dal CONI, dalle Società Sportive affiliate alle federazioni Nazionali, alle Discipline Associate e agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI. Ricadono in questa definizione tutti i tesserati FIV che svolgono attività velico – sportiva, che fino ad oggi hanno avuto l'obbligo di certificazione medica di tipo "non agonistico" (certificato di tipo A, secondo il regolamento al tesseramento FIV.
Il certificato medico per tali soggetti può essere rilasciato dal Medico di Medicina Generale o dal Pediatra di Libera Scelta, limitatamente ai propri assistiti, o dal Medico Specialista in Medicina dello Sport, su apposito modello predefinito (allegato C del DM). Gli accertamenti finalizzati al rilascio di tale certificato devono necessariamente comprendere la misurazione della pressione arteriosa e l'esecuzione di un elettrocardiogramma a riposo; in caso di sospetto diagnostico, o in presenza di patologie croniche e conclamate, il Medico certificatore ha la facoltà di avvalersi della consulenza dello Specialista in medicina dello Sport o dello Specialista di branca.
Lo stesso DM , all'art. 5, prevede che le Società Sportive professionistiche e dilettantistiche si dotino di defibrillatori semiautomatici esterni (cosiddetti DAE), rispettivamente entro sei e trenta mesi dall'entrata in vigore del DM; l'onere della dotazione del defibrillatore è a carico della Società Sportiva, fatta salva la possibilità, per Società Sportive operanti presso gli stessi impianti sportivi, di associarsi per l'attuazione delle disposizioni di cui all' art. 5 del DM. E' facoltà delle Società Sportive di demandare l'onere della dotazione del DAE al gestore dell'impianto sportivo attraverso un accordo che definisca anche le responsabilità in merito all'uso e alla gestione. Nell'allegato E, art. 4.1, il DM definisce le caratteristiche del DAE, e all'art. 4.2 prevede la presenza, all'interno della Società Sportiva o dell'impianto sportivo , di soggetti formati per l'uso del DAE, e, all'art 4.3, prevede che i DAE siano sottoposti alle periodiche verifiche , controlli, e manutenzioni previste dai manuali d'uso, e nel rispetto delle vigenti normative per le apparecchiature elettromedicali.

[20] Bisogna ricordare, però, che non tutte le imbarcazioni che prendono parte ad una gara sono autorizzate all'esposizione della pubblicità. Non è consentita, durante la regata, l'esposizione di pubblicità alla Classe *Optimist* ed alle Classi Giovanili: l'*Equipe, Tika, Techno* 293. Fanno eccezione due tipi di pubblicità:
1. quella della Società Organizzatrice la regata (Regola 20.4 del Codice della Pubblicità ISAF), previa, comunque, autorizzazione preventiva della FIV;
2. quella presente sulle imbarcazioni delle Scuole Vela, di proprietà degli Affiliati, in occasione di uscite a mare per istruzione, previa, comunque, autorizzazione preventiva FIV rilasciata senza il versamento di alcun diritto di segreteria.

2.2 Organizzazione Federale. Organi Federali Centrali e Periferici

L'art. 13 dello Statuto – *Organizzazione della FIV* – disegna tutto l'apparato organizzativo federale modificato in forza dell'avvenuta riforma della Giustizia Sportiva e qualifica come Organi Centrali: l'Assemblea Nazionale, il Presidente della Federazione, il Consiglio Federale, il Collegio dei Revisori dei Conti, la Commissione Federale di Garanzia e l'Ufficio del Procuratore Federale.

Sono invece Organi Periferici: l'Assemblea di Zona, il Presidente di Zona, il Comitato di Zona, il Delegato Zonale ed i Revisori dei Conti Zonali.

L'Assemblea Nazionale, disciplinata dagli artt. 15-23 dello Statuto, rappresenta il supremo Organo Federale, può essere ordinaria o straordinaria ed è composta dai rappresentanti degli Affiliati aventi diritto al voto e dai Delegati degli Atleti e dei Tecnici eletti nel corso delle Assemblee Zonali.[21] Si riunisce, in via ordinaria: entro il 31 marzo del terzo anno del quadriennio olimpico per l'esame della relazione biennale e dopo la celebrazione dei Giochi Olimpici estivi, non oltre il 15 marzo dell'anno successivo, per l'elezione degli organi centrali elettivi della Federazione. Ad essa spettano compiti deliberativi e le sue decisioni possono essere emendate solo da delibere assunte nella Assemblea successiva.

Il Presidente Federale (art. 24 Statuto – *Presidente della Federazione*) ha la rappresentanza legale della FIV, anche nell'ambito delle organizzazioni sportive internazionali. Tale prestigioso organo, unitamente al Consiglio Federale, ha la responsabilità generale nei confronti del CONI e dell'Assemblea Nazionale del funzionamento e della gestione della Federazione, esercitando funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo ed è investito di una lunga serie di funzioni[22] tra le quali la nomina dei Direttori tecnici delle squadre nazionali e del Segretario Generale previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale.

Il Consiglio Federale (disciplinato dagli artt. 25-30 dello Statuto) è l'organo di gestione ed indirizzo generale della FIV composto dal Presidente della Federazione, da sette Consiglieri in rappresentanza degli Affiliati, due Consiglieri in rappresentanza degli Atleti e da un Consigliere in rappresentanza dei Tecnici,[23] eletti secondo quanto

---

[21] con le modalità di cui all'art. 36 dello Statuto.

[22] Il Presidente Federale, come previsto dall'art. 24 dello Statuto, : «*Convoca e presiede il Consiglio Federale previa formulazione dell'Ordine del Giorno e vigila sulla esecuzione delle deliberazioni adottate.*
Ha facoltà di concedere la grazia, sentito il Consiglio Federale, nei casi in cui sia stata scontata almeno la metà della pena e a condizione che la sanzione non sia stata comminata per violazione delle Norme Sportive Antidoping. Nei casi di radiazione il provvedimento di grazia potrà essere concesso decorsi almeno cinque anni dall'adozione della sanzione definitiva.
Può assumere provvedimenti di estrema urgenza da sottoporre a ratifica del Consiglio Federale nella sua prima riunione utile.
In caso di impedimento temporaneo è sostituito dal Vice Presidente.
Nei casi previsti all'art. 29, comma 4, il Presidente o il Vice Presidente, è tenuto a convocare tempestivamente, per il rinnovo delle cariche vacanti, l'Assemblea Straordinaria che deve tenersi nel termine perentorio di giorni novanta dall'evento che ha determinato la decadenza. In caso di impedimento definitivo del Presidente, provvede il Vice Presidente».

[23] «*Alle riunioni del Consiglio Federale partecipano senza diritto di voto: i Presidenti Onorari,*

previsto dallo stesso Statuto. Nell'espletamento dei suoi compiti di verifica della corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo, valutazione dei risultati e vigilanza sul buon andamento della gestione federale, il Consiglio Federale viene coadiuvato dalla Conferenza Territoriale, dalle Commissioni Permanenti Consultive e da quelle temporanee che ritenga di costituire, nonché dalla Segreteria Federale e delle diverse articolazioni della struttura federale che da quella dipendono. Fra i numerosi compiti,[24] previsti dall'art. 28, si possono qui menzionare la redazione ed approvazione, nei limiti stabiliti dal CONI, del bilancio d'esercizio della FIV che viene, successivamente, posto al vaglio della Giunta Nazionale del CONI.

---

il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, il Presidente della Conferenza Territoriale ed il rappresentante dei Gruppi Sportivi Militari e Corpi dello Stato dagli stessi congiuntamente designato con rotazione annuale. Possono, altresì, essere presenti, senza diritto di voto e su invito del Presidente Federale, il Medico Federale e i Presidenti delle Commissioni Consultive, che non ricoprono la carica di Consigliere e, in occasione della trattazione di argomenti di specifica competenza, coloro che il Presidente riterrà opportuno invitare» art. 26, comma 2 dello Statuto.

[24] In particolare: «*a) concorre a realizzare i fini istituzionali;*
c) delibera entro il 30 novembre di ciascun anno, il bilancio preventivo rimettendolo alla Giunta Nazionale del CONI per l'approvazione;
d) ratifica gli eventuali provvedimenti adottati in via d'estrema urgenza dal Presidente della Federazione, valutando, se del caso, la sussistenza dei presupposti legittimanti l'adozione dei provvedimenti medesimi;
e) emana le disposizioni di attuazione delle affiliazioni e del tesseramento;
f) esercita il controllo sulle attività dei Comitati di Zona;
g) provvede allo scioglimento dei Comitati di Zona per accertate gravi irregolarità di gestione, ripetute o gravi violazioni dell'ordinamento, constatata impossibilità di funzionamento; in tali casi nomina un Commissario il quale è tenuto a convocare tempestivamente l'Assemblea elettiva per la ricostituzione degli organi, che deve tenersi nel termine perentorio di giorni novanta dalla delibera di scioglimento;
h) emana i Regolamenti Federali e le eventuali modifiche; gli stessi diventeranno esecutivi solo dopo l'approvazione da parte del CONI se richiesta;
i) vigila sulla osservanza dello Statuto e delle norme Federali;
j) delibera in merito alla costituzione di speciali Commissioni, determinandone il funzionamento, le attribuzioni e il numero dei componenti;
k) provvede all'esecuzione degli atti approvati dall'Assemblea Nazionale;
l) nomina i Consiglieri Federali Referenti delle Aree dell'organizzazione federale, i Presidenti delle Commissioni permanenti consultive, i Presidenti e i componenti della Giuria d'Appello e degli Organi di Giustizia, il Medico Federale e i componenti di tutti gli altri organismi; nomina, designa e revoca i rappresentanti della Federazione presso Enti e Istituzioni Nazionali e Internazionali operanti nell'ambito dell'attività Velica;
m) delibera, se delegato dal Consiglio Nazionale del CONI e in conformità alle direttive da quest'ultimo emanate, in merito al riconoscimento ai fini sportivi degli Affiliati;
n) delibera sulle domande di affiliazione e relativi rinnovi, sulle controversie e i ricorsi in materia di tesseramento, sulla tutela sanitaria e assicurativa dei tesserati, sulla prevenzione e repressione del doping, nonché sulla formazione dei Tecnici ed Ufficiali di Regata;
o) fissa le tasse federali e le quote annuali di affiliazione e di rinnovo dell'affiliazione e di tesseramento;
p);
q)indice l'Assemblea Nazionale e ne determina l'ordine del giorno;
r) esercita il controllo di legittimità sulle delibere adottate dalle Assemblee Zonali per l'elezione

Il Collegio dei Revisori dei Conti (disciplinato dagli artt. 31-33 dello Statuto) esercita le proprie funzioni di verifica, controllo ed impulso secondo le norme che disciplinano l'esercizio dell'attività dei Collegi Sindacali. È composto da un Presidente eletto dall'Assemblea, che lo convoca e lo presiede, da due Revisori effettivi e due supplenti nominati dal CONI. Il Collegio ha il compito di controllare la gestione amministrativa di tutti gli Organi Federali, di esercitare la revisione legale, di accertare la regolare tenuta della contabilità della Federazione di verificare l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili dei fatti di gestione almeno ogni 90 giorni, di redigere la relazione del bilancio, nonché di vigilare sull'osservanza delle norme di legge e statutarie.

La nuova formulazione dello Statuto vede inseriti gli articoli 33bis, 33ter e 33quater che disciplinano i nuovi organi della Commissione Federale di Garanzia e dell'Ufficio del Procuratore Federale.

La Commissione Federale di Garanzia (in seguito CFG) è quell'Organo che ha il compito di tutelare l'autonomia e l'indipendenza degli Organi di Giustizia presso la Federazione e della Procura federale, si compone di un presidente ed altri due membri tutti nominati dal Consiglio Federale.[25] Tra i suoi compiti annoveriamo quelli di individuazione dei soggetti idonei a ricoprire le cariche degli altri Organi di Giustizia della Procura, oltre che quelli di emettere provvedimenti nei confronti

---

dei candidati alle cariche elettive centrali e dei componenti degli organi elettivi zonali;
s) nomina i Delegati Zonali e dispone, in caso di accertate inadempienze, la loro decadenza dalla nomina;
t) provvede alla nomina di procuratori "ad litem";
u) conferisce incarichi ad esperti e consulenti ai fini del corretto svolgimento dell'attività federale; 17
v) può riconoscere autonomia amministrativa ai Comitati di Zona e ne nomina il Revisore dei Conti;
w) approva le modalità di svolgimento dell'attività federale e i calendari;
x) delibera altresì il riconoscimento delle Classi e degli altri Enti di cui all'art. 12;
y) decide i ricorsi avverso l'omessa o errata attribuzione di voto;
z) esamina e approva i programmi e le eventuali variazioni, le normative, i regolamenti e i piani di spesa formulati dalle Commissioni;
aa) nomina, sulla base dei criteri approvati e delle segnalazioni della struttura di competenza, i componenti delle squadre nazionali di tutte le classi da inviare ai Campionati e alle Regate all'estero;
bb) concede l'amnistia e l'indulto, a condizione che la sanzione non sia stata comminata per violazione delle Norme Sportive Antidoping, come previsto dal Regolamento di Giustizia Federale;
cc) provvede inoltre a quanto espressamente attribuitogli dal presente statuto;
dd) delibera su quant'altro non previsto dal presente articolo purché espleti le funzioni ricadenti nell'ambito della propria sfera di competenza, nonché sull'interpretazione dello Statuto e delle altre norme federali e su tutte le questioni la cui competenza non sia attribuita espressamente ad altro organo».

[25] Prosegue l'art. 33 bis dello Statuto: *"I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta.I componenti sono scelti tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare, tra i professori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche, tra gli avvocati dello Stato e tra gli avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori".*

degli stessi soggetti e quelli di formulare pareri e proposte al Consiglio Federale in materia di organizzazione e funzionamento della giustizia sportiva.

L'Ufficio del Procuratore Federale, disciplinato dagli articoli 33ter e quater dello Statuto, nasce con l'obbiettivo di reprimere gli illeciti menzionati dallo Statuto e dalle norme federali. Tale Ufficio è retto dal Procuratore Federale[26] che viene coadiuvato da un Procuratore Aggiunto e da due Sostituti Procuratori.[27]

La Segreteria Federale, disciplinata all'art. 55 dello Statuto, è retta dal Segretario Generale indicato dal CONI ovvero, se ciò non dovesse avvenire, dal Consiglio Federale. Egli prende parte alle riunioni del Consiglio Federale e ne cura la redazione dei verbali, coordina e dirige la Segreteria, il personale federale e le diverse articolazioni della struttura federale stessa dando attuazione alle indicazioni del Presidente federale e del Consiglio Federale.

Per quanto riguarda gli Organi Periferici, invece, essi sono costituiti dai Comitati di Zona e rappresentano la Federazione nel territorio di loro competenza che coincide con i confini geografici della rispettiva regione con deroghe in alcuni casi particolari. Per l'operatività della Zona e dei relativi Organi è necessaria la presenza di almeno dieci affiliati con diritto di voto con sede nel relativo territorio.

Ai sensi dell'art. 35 dello Statuto, «*l'Assemblea di Zona è costituita dai rappresentanti degli Affiliati aventi diritto di voto con sede nel territorio di competenza, nonché dai rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici tesserati in attività con i predetti Affiliati quando è convocata per le attribuzioni previste dal successivo art. 36 comma 1 lettere ba e bd.*[28] *Vi partecipa il Revisore dei Conti di Zona, se nominato dal Consiglio Federale*». L'Assemblea Zonale, inoltre, nel caso in cui sia stata riconosciuta l'autonomia amministrativa contabile, approva il conto preventivo e consuntivo di Zona, che devono essere inviati alla FIV per l'approvazione, e delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno.[29]

Il Presidente di Zona (art. 37 dello Statuto - *Presidente di Zona*) svolge funzioni analoghe a quelle del Presidente Federale nel territorio di competenza; è eletto dall'Assemblea di Zona che, nei limiti e nei casi stabiliti, convoca, mentre

---

[26] E' nominato dal Consiglio Federale su proposta del Presidente Federale ed è scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia, dura in carica per un mandato di quattro anni che può essere rinnovato al massimo due volte.

[27] Il Procuratore Aggiunto ed i Sostituti Procuratori sono nominati dal Consiglio Federale su proposta del Procuratore Federale e scelti tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia, durano in carica per un mandato di quattro anni che può essere rinnovato al massimo due volte.

[28] *ba - elegge i candidati della Zona alle cariche degli Organi centrali della Federazione;*
bd - elegge, con votazione separata a cui partecipano solo i rappresentanti di Atleti e Tecnici, i Delegati di Atleti e Tecnici per la partecipazione alle Assemblee Nazionali Elettive e a quelle Straordinarie di cui all'art. 17, comma 1.

[29] Inoltre, «*se elettiva, con votazioni separate e successive:*
ba - elegge i candidati della Zona alle cariche degli Organi centrali della Federazione;
bb - elegge il Presidente di Zona;
bc - elegge gli altri componenti il Comitato;
bd - elegge, con votazione separata a cui partecipano solo i rappresentanti di Atleti e Tecnici, i Delegati di Atleti e Tecnici per la partecipazione alle Assemblee Nazionali Elettive e a quelle Straordinarie di cui all'art. 17, comma 1».

convoca e presiede le riunioni del Comitato.

Il Comitato di Zona[30] (art. 38 dello Statuto) è eletto dall'Assemblea di Zona ordinaria elettiva ed assolve ai compiti necessari per la gestione dell'attività federale nell'ambito Zonale di competenza. È costituito dal Presidente; dai componenti eletti in numero non inferiore a quattro e non superiore a sei in relazione al numero degli Affiliati della Zona, ivi comprese quelle senza diritto di voto, e precisamente:
- sino a venti Affiliati: da quattro componenti;
- oltre venti Affiliati: da sei componenti.

Il Comitato elegge tra i suoi componenti il Vice Presidente e il Segretario; inoltre propone tra i tesserati della Zona la nomina e l'eventuale revoca dei Direttori di Zona per le attività sportive, dei Delegati di Zona presso i Comitati Provinciali CONI, del Capo Sezione Ufficiali di Regata e del Medico di Zona. Tali proposte di nomina e di revoca sono deliberate dal Consiglio Federale.

Il Delegato Zonale è nominato dal Consiglio Federale, svolge le mansioni ed i compiti che lo stesso Consiglio gli attribuisce per la gestione dell'attività federale in ambito Zonale ed è proprio al Consiglio che risponde della sua attività *ex* art. 40 dello Statuto.

Ultimo, ma non certo per importanza, Organo Periferico descritto nella presente trattazione è il Revisore dei Conti Zonale[31] è nominato dal Consiglio Federale in caso di autonomia amministrativa e permane in carica per l'intero quadriennio olimpico. In caso di decadenza del Comitato di Zona, il Revisore dei Conti Zonale non decade dall'incarico. Le sue competenze ed i suoi requisiti sono, per quanto compatibili, quelle previste per il Collegio dei Revisori dei Conti all'art. 32 dello Statuto.

3. *Giustizia Federale: principi informatori*

La Giustizia Federale è amministrata in base al vigente Regolamento di Giustizia (di seguito Reg. Giust.) deliberato dal Consiglio Federale ed approvato dal CONI in seguito alla riforma della giustizia sportiva ed entrato in vigore nel 2015.

Tale Reg. Giust., oltre ad essere conforme ai Principi di Giustizia del CONI, dello Statuto FIV, ai Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Associate ed al Codice di Giustizia Sportiva, rimanda, per quanto non espressamente previsto, ai Principi del diritto processuale civile, penale ed amministrativo dello Stato.[32]

---

[30] Inoltre *«Alle riunioni del Comitato di Zona partecipano senza diritto di voto il Direttore di Zona per le attività sportive, il Medico di Zona, il Capo Sezione Ufficiali di Regata, i Consiglieri Federali appartenenti alla Zona, nonché, su invito del Presidente, i componenti delle Commissioni Federali appartenenti alla Zona e, in occasione della trattazione di argomenti di specifica competenza, coloro che il Presidente riterrà opportuno invitare. Il Comitato di Zona assiste a tutte le riunioni del Comitato il Revisore dei Conti Zonale se nominato.*

[31] *Ex* art. 41 dello Statuto.

[32] *Ex* art. 42 dello Statuto.

I principi dell'ordinamento giuridico-sportivo su cui si fonda il Reg. Giust. prevedono: l'obbligo di lealtà dei tesserati; la sanzione degli illeciti sportivi e delle frodi sportive; la proibizione dell'uso di sostanze dopanti (si fa riferimento alla normativa Antidoping ed alla *Prohibited List* WADA). Mentre, tra i principi fondamentali su cui si basa la Giustizia Federale ricordiamo: il diritto alla difesa ed al contraddittorio, il doppio grado di giudizio, il diritto all'impugnativa di tutti i provvedimenti che cautelari ed altri annoverati dall' art. 1 del suddetto Regolamento.

Nella fase introduttiva gli art. 2 e 3 delineano i profili di responsabilità e gli obblighi di tesserati ed affiliati.

La responsabilità disciplinare è personale e si fonda sulla condotta del Tesserato sia essa dolosa o colposa.

Gli Affiliati non sono esonerati dalla responsabilità oggettiva di cui rispondono per l'operato di rappresentanti, tecnici ed accompagnatori che agiscono in detta qualifica, ma neanche dall'operato soggetti esterni che, tramite un loro atto illecito, possano portare vantaggio all'affiliato, salvo prova di estraneità del fatto.

In capo agli stessi sussiste l'obbligo di denuncia dei fatti illeciti e di collaborazione con gli Organi di Giustizia.

4. Organi Giudicanti: norme generali e procedimento

Gli Organi di Giustizia hanno il compito di garantire l'applicazione delle norme federali di giustizia assicurando celerità nei procedimenti, oltre che certezza della pena.

Tali Organi, che hanno competenza su tutto il territorio Nazionale, sono costituiti da giudici terzi ed imparziali. Ad essi è attribuita « ..*la risoluzione delle questioni e della decisione delle controversie aventi ad oggetto:*

a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive

b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni» (art. 4, comma 4 del Reg. Giust.).

Gli organi di giustizia sono coadiuvati da un'apposita Segreteria predisposta dalla Segreteria Federale ed, in caso di qualsiasi motivo di cessazione della carica, sono integrati dal Consiglio Federale.

A tutti è fatto divieto di fare od accettare scommettere sulle attività sportive della FIV: i trasgressori sono punibili con una sospensione da dodici a ventiquattro mesi.

Sull'operato di tutti gli Organi di Giustizia e sull'operato del Procuratore Federale vigila l'occhio attento della già citata Commissione Federale di Garanzia.

Il Capo II del Reg. Giust. disciplina l'accesso alla giustizia.

Una delle novità del nuovo Regolamento risiede nell'istituzione dell'Ufficio del Gratuito Patrocinio (art. 10) creato per garantire il diritto di difesa anche a chi non è in grado di sostenere i costi dell'assistenza legale, il quale potrà comunque

avvalersi delle prestazioni di un professionista che tuteli i suoi interessi innanzi agli Organi di Giustizia Sportiva.[33]

Altra novità nella nuova versione del Reg. Giust. risiede nella facoltà che viene data al Giudice adito di condannare la parte soccombente che abbia proposto una lite ritenuta "*temeraria*" al pagamento delle spese in favore dell'altra parte fino ad una somma pari al triplo del contributo pagato per l'accesso alla giustizia sportiva e comunque non inferiore a Euro 500,00.[34]

In questo contesto si pone, inoltre, la possibilità di ricusazione o astensione di un componente di un Organo di giustizia sportiva con le modalità previste espressamente dall'art. 16 del Reg. Giust.

A questo punto è necessario soffermarsi sui singoli Organi giurisdizionali descrivendone il ruolo e la composizione.

Gli organi di giustizia sono: il Giudice Sportivo, il Tribunale Federale, la Corte Federale d'Appello e l'Ufficio del Procuratore Federale.

4.1 I Giudici Sportivi

I Giudici Sportivi (di seguito GS) si distinguono in Giudice Sportivo Nazionale e Corte Federale di appello in funzione di Corte Sportiva di appello.

Il GS Nazionale è l'organo monocratico competente per i procedimenti di primo grado per tutte le questioni, in ambito nazionale e territoriale, connesse allo svolgimento delle gare.[35]

---

[33] Secondo le modalità di cui all'art. 4 del Regolamento di Organizzazione e funzionamento del Collegio di Garanzia.

[34] Vedi art. 12 Reg. Giust.

[35] Ed in particolare, ex art.18 Reg. Giust., alle questioni relative a:
"a) la regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati;
b) la regolarità dei campi o impianti e delle relative attrezzature;
c) la regolarità dello status e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara;
d) i comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara;
e) ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara." .
A tal riguardo è opportuno precisare chi sono gli Ufficiali di Gare e Stazzatori. Infatti, ai sensi dell'art. 27 – *Ufficiali di Regata e Stazzatori* – del Regolamento allo Statuto FIV, essi: *«1 – Sono qualificati Ufficiali di Regata (U.d.R.)e Stazzatori i Tesserati inquadrati nei rispettivi Albi federali per Ufficiali di Regata e Stazzatori. 2 – L'inquadramento dei Giudici, Arbitri e Stazzatori è definito nella relativa normativa. 3 – Gli UdR e gli Stazzatori devono essere tesserati per svolgere l'attività loro demandata; per mantenere l'inquadramento negli Albi avranno l'obbligo di partecipare ai corsi di formazione e aggiornamento eventualmente prescritti dalla FIV. 4 – Gli Ufficiali di Regata e gli Stazzatori sono sempre nominati dalla FIV»*. Mentre la normativa Ufficiali di Regata e Arbitri 2013-2016 ne espone i diritti ed i doveri ai punti: *«4.1 Diritti - a. Essere informato della valutazione tecnica assegnata (si veda il punto 7). b. Relativamente agli incarichi espletati essere rimborsati delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate, delle spese di vitto ed alloggio nei limiti di cui al punto 12 della presente normativa. c. Partecipare agli aggiornamenti programmati dalla FIV almeno una volta l'anno. d. Essere convocati ad almeno due manifestazioni all'anno. e. L'UdR può richiedere alla FIV, motivandolo, un periodo di sospensione dall'attività. 4.2 Doveri - a. Svolgere l'attività in forma gratuita, nel rispetto della Normativa ISAF sul conflitto di interessi. b. Svolgere la funzione con lealtà sportiva*

Il GSN è nominato dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente, previo *nulla osta* della CFG, dura in carica quattro anni ed il suo mandato non può essere rinnovato per più di due volte ed ha sede presso la Federazione.

I procedimenti innanzi al GSN sono instaurati d'ufficio, per mezzo del Procuratore Federale, ovvero su istanza del soggetto interessato e titolare di una situazione giuridicamente protetta all'interno dell'ordinamento federale.

Tale istanza deve essere proposta entro tre giorni dal compimento dell'evento e completa dell'indicazione di oggetto, ragioni e mezzo di prova.

A norma dell'art.23, comma 2, è prevista una riserva dei motivi all'interno dell'istanza che, tuttavia, deve essere sciolta entro sette giorni dalla sua formulazione.

Il GS fissa la data in cui assumerà la pronuncia (senza udienza) ed, entro due giorni dalla stessa, i soggetti ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione possono far pervenire memorie e documenti.

4.2 La Corte Federale di appello in funzione di Corte Sportiva di appello

La Corte Federale di appello in funzione di Corte Sportiva di appello istituita presso la Federazione, invece, giudica in composizione collegiale in seconda istanza avverso le decisione del GSN ed è, altresì, competente per le questioni di ricusazione dei medesimi giudici. I suoi membri sono i medesimi della CFA.

Il reclamo può essere promosso dalla Procura o dalla parte interessata entro cinque giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di primo grado e del quale, in ogni caso, non viene sospesa l'esecutività salvo diversamente disposto dal giudice.

Anche in ambito del giudizio innanzi la Corte Federale di appello in funzione di Corte Sportiva di appello, il reclamante può proporre ricorso con riserva di motivi che dovranno, a pena di inammissibilità, essere integrati entro il terzo giorno dalla richiesta di acquisizione della documentazione.

Il Presidente della Corte fissa udienza in Camera di consiglio e le parti, ed

---

osservando i principi di indipendenza di giudizio e di imparzialità,garantendo e facendo garantire l'osservanza di tutte le norme emesse dalla FIV. c. Partecipare a tutti gli aggiornamenti tecnici obbligatori programmati dalla FIV. d. Collaborare con la FIV in tutti quegli ambiti tecnici che venissero richiesti. e. Partecipare alle regate assegnate, salvo impedimenti di carattere personale, da comunicarsi tempestivamente al competente ufficio FIV. f. Rinnovare il tesseramento con il relativo certificato medico (visita medica per attività sportiva non agonistica "A") entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento. g. Non si potrà dirigere e/o partecipare a regate che non siano a calendario FIV e/o ISAF, EUROSAF, a meno di specifica ed espressa autorizzazione FIV. h. E' altresì vietata ogni partecipazione di UdR FIV a corsi di formazione velica organizzati da enti, associazioni e/o organismi vari non riconosciuti dalla FIV o che non siano con questa ufficialmente convenzionati e autorizzati. (Si rammenta che il protocollo d'intesa tra FIV/UISP prevede che la stessa possa svolgere solo attività di "Manifestazioni Veliche del Diporto" che specificatamente non prevedono l'uso del RRS ma esclusivamente l'applicazione delle NIPAM). La non osservanza di detti Doveri potrà comportare l'immediata sospensione da ogni attività federale e/o ulteriori provvedimenti disciplinari e/o essere causa della revoca della qualifica di UdR».

eventuali terzi, possono costituirsi in giudizio entro due giorni dalla data d'udienza e, qualora lo abbiano richiesto, hanno diritto ad essere sentite.

Avverso le decisioni della Corte Federale di appello in funzione di Corte Sportiva di appello, per i casi e nei limiti stabiliti, è ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport di cui all'art. 12 bis dello Statuto del CONI.

4.3 I Giudici Federali: il Tribunale Federale e la Corte Federale di appello

Presso ogni Federazione sono istituiti i Giudici Federali (in seguito GF) che si distinguono in Tribunale Federale (in seguito TF) in primo grado e Corte Federale di appello (in seguito CFA), in secondo grado.

Il TF giudica su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato, né risulti pendente, un procedimento dinanzi al GS.

I cinque componenti del TF ed i cinque della CFA sono nominati dal Consiglio Federale su proposta del Presidente tra i soggetti dichiarati idonei dalla CFG,[36] durano in carica quattro anni ed il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.

Questi due organi giudicano in composizione collegiale, con un numero variabile di tre componenti.

I procedimenti innanzi al TF sono instaurati con atto di deferimento del Procuratore Federale, ovvero con ricorso del soggetto interessato e titolare di una situazione giuridicamente protetta all'interno dell'ordinamento federale.

E' data la possibilità agli incolpati, fino a che non sia concluso il procedimento dinanzi al TF e con esclusione dei casi di recidiva e per fatti che configurano illecito o frode sportiva, di convenire col Procuratore Federale l'applicazione di una sanzione, un vero e proprio "patteggiamento". Tale accordo viene trasmesso dal procuratore Federale alla Procura Generale dello Sport che, entro dieci giorni, può formulare osservazioni. Trascorso tale termine, l'accordo viene trasmesso al collegio incaricato della decisione, il quale, se reputa idonea la sanzione concordata, allora ne dichiara l'efficacia con apposita decisione che, di fatto, comporta la definizione definitiva del procedimento.

Nel caso in cui gli incolpati non vogliano avvalersi di tale facoltà, il procedimento continua.

Il Presidente del collegio fissa la data dell'udienza di discussione entro dieci giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento da parte dell'incolpato e ne da notizia ai soggetti del procedimento. Fino a tre giorni prima dell'udienza, gli atti ed i documenti relativi all'incolpato restano depositati presso la Procura federale essendo

---

[36] A norma dell'art. 30 Reg. Giust. possono essere dichiarati idonei alla nomina:
"a) professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
b) magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, militare o contabile;
c) avvocati dello Stato anche a riposo;
d) notai;
e) avvocati iscritti da almeno cinque anni degli albi dei relativi consigli dell'Ordine".

data la possibilità di estrarne copia ai soggetti coinvolti; entro il medesimo termine, possono depositare memorie ed indicare i mezzi di prova di cui intendono avvalersi.

Nel caso del ricorso promosso dalla parte interessata,[37] invece, *ex* art. 34 Reg.Giust., esso deve essere depositato entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell'atto o del fatto e comunque non oltre un anno dall'accadimento. Entro dieci giorni vi è la fissazione dell'udienza di discussione e fino a cinque giorni prima della stessa gli atti ed i documenti relativi all'incolpato restano depositati presso la Procura federale essendo data la possibilità di estrarne copia ai soggetti coinvolti; entro il medesimo termine, possono depositare memorie ed indicare i mezzi di prova di cui intendono avvalersi. I ricorsi proposti separatamente, ma in relazione agli stessi accadimenti possono essere riuniti.

E' data la possibilità al ricorrente di chiedere al Tribunale l'emanazione delle misure cautelari più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul merito. Il Tribunale dispone l'accoglimento della predetta domanda cautelare anche fuori udienza con pronuncia succintamente motivata. Chiaramente tale provvedimento perde efficacia in fase di definizione del giudizio.

Facoltà di intervenire nel procedimento è data anche al terzo portatore di interessi tutelati dall'ordinamento federali mediante il deposito dell'atto d'intervento entro cinque giorni dalla data d'udienza.

L'udienza innanzi al TF si svolge in camera di consiglio, è condotta dal Presidente del collegio ed è assicurato alle parti equivalenti possibilità di difesa. Della stessa si redige sintetico verbale. Nei casi di interesse pubblico e per quelli riguardanti gli illeciti sportivi, la stampa è ammessa a seguire l'udienza mediante la trasmissione della stessa in locali diversi per mezzo di supporti televisivi a circuito chiuso.

Se ritenuto necessario il collegio può disporre, anche d'ufficio, l'assunzione di qualsiasi mezzo di prova.

Il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di novanta giorni dalla data di inizio dell'azione disciplinare.

Non oltre quindici giorni dalla pubblicazione della decisione del TF, la parte interessata può proporre reclamo in appello alla CFA.

La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione, tuttavia il Presidente del collegio può, per gravi motivi, disporre diversamente nel modo che il collegio ritiene più idoneo.

La disciplina del procedimento viene rinviata, per quanto compatibile, a quanto disposto dagli artt. 39 e 40 del Reg. Giust. che regolano il procedimento

---

[37] Detto ricorso deve contenere:
"a) elementi identificativi del ricorrente, del difensore e degli eventuali soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque controinteressati;
b) l'esposizione dei fatti;
c) l'indicazione dell'oggetto della domanda e dei provvedimenti richiesti;
d) l'indicazione dei motivi specifici su cui si fonda;
e) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intente avvalersi;
f) la sottoscrizione del difensore, con indicazione della procura".

innanzi al TF oltre che i principi più generali del codice di procedura civile.

Il termine per la pronuncia della decisione di secondo grado è di sessanta giorni dalla data di proposizione del reclamo.

Se la decisione di merito è annullata in tutto od in parte a seguito del ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, il termine per la pronuncia nell'eventuale giudizio di rinvio è di sessanta e decorre dalla data in cui vengono restituiti gli atti del procedimento dal Collegio di garanzia dello sport.

4.4 L'Ufficio del Procuratore Federale

Ai sensi del Capo VI - art. 44 comma è costituito l'Ufficio del Procuratore Federale che si compone di un Procuratore Federale (in seguito PF), di un Procuratore Aggiunto (in seguito PA) e di due Sostituti Procuratori (in seguito SP).

Il PF è nominato su proposta del Presidente federale ed è scelto tra i soggetti idonei presenti negli elenchi della CFG.

Il PA ed i due SP sono nominati su proposta del PF e sono, anch'essi, scelti tra i soggetti idonei presenti negli elenchi della CFG.

Tutti durano in carica quattro anni ed il mandato è rinnovabile per sole due volte.

L'art. 47 Reg. Giust. così dispone: "*Il Procuratore federale esercita in via esclusiva l'azione disciplinare nei confronti di tesserati, affiliati e degli altri soggetti legittimati secondo le norme di ciascuna Federazione, nelle forme e nei termini da queste previsti, quando non sussistono i presupposti per l'archiviazione.*

L'archiviazione è disposta dal Procuratore federale se la notizia di illecito sportivo è infondata; può altresì essere disposta quando, entro il termine per il compimento delle indagini preliminari, gli elementi acquisiti non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio ovvero l'illecito è estinto o il fatto non costituisce illecito disciplinare ovvero ne è rimasto ignoto l'autore.

Il Procuratore federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute.

L'azione disciplinare è esercitata di ufficio; il suo esercizio non può essere sospeso né interrotto, salvo che sia diversamente stabilito.

Quando non deve disporre l'archiviazione, il Procuratore federale, informa l'interessato della intenzione di procedere al deferimento e gli elementi che la giustificano, assegnandogli un termine per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria.

Qualora il Procuratore federale ritenga di dover confermare la propria intenzione esercita l'azione disciplinare formulando, nei casi previsti dallo Statuto o dalle norme federali, l'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all'incolpato e al giudice e agli ulteriori soggetti eventualmente indicati dal regolamento di ciascuna Federazione. Nell'atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, enunciate le norme che si assumono violate e indicate le fonti di prova acquisite, ed è formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare.

Dopo il provvedimento di archiviazione la riapertura delle indagini può essere disposta d'ufficio nel caso in cui emergano nuovi fatti o circostanze rilevanti dei quali il Procuratore federale non era a conoscenza. Se tali fatti o circostanze si desumono da un provvedimento che dispone il giudizio penale, il diritto di sanzionare si prescrive comunque entro il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione".

La prescrizione dell'azione inizia a decorrere dal giorno in cui occorre il fatto disciplinarmente rilevante.[38]

Il Procuratore federale ha il dovere di svolgere tutte le indagini necessarie all'accertamento di violazioni statutarie e regolamentari di cui ha notizia. A tal fine, iscrive nell'apposito registro le notizie di fatti o atti rilevanti.

La durata delle indagini non può superare il termine di quaranta giorni dall'iscrizione nel registro del fatto o dell'atto rilevante.

E' data la possibilità agli incolpati, fino a che non sia concluso il procedimento e con esclusione dei casi di recidiva e per fatti che configurano illecito o frode sportiva, di convenire col Procuratore Federale l'applicazione di una sanzione, un vero e proprio "patteggiamento". Tale accordo viene trasmesso dal procuratore Federale alla Procura Generale dello Sport che, entro dieci giorni, può formulare osservazioni. Trascorso tale termine, l'accordo viene trasmesso al collegio incaricato della decisione, il quale, se reputa idonea la sanzione concordata, allora ne dichiara l'efficacia con apposita decisione che, di fatto, comporta la definizione definitiva del procedimento.

E' previsto un regime di profonda collaborazione tra l'Ufficio del Procuratore Federale, la Procura della Repubblica e quella Antidoping del CONI.

Nel corso delle indagini, infatti, se il PF ha notizia di fatti rilevanti anche per l'Ufficio del Pubblico Ministero, trasmette senza indugio copia degli atti al Presidente federale affinché questi informi l'Autorità giudiziaria competente ovvero vi provvede direttamente. Stessa cosa accade se il PF si rende conto di avere a che fare con un illecito di competenza della Procura Antidoping del CONI. In caso di conflitto tra questi due organi decide la Procura Generale dello Sport dandone comunicazione agli interessati.

E' inoltre prevista la creazione di un registro di tutti i procedimenti pendenti.

---

[38] Il diritto di sanzionare si prescrive entro: *"a) il termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative allo svolgimento della gara; b) il termine della sesta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni in materia gestionale ed economica; c) il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative alla alterazione dei risultati di gare, competizioni o campionati; d) il termine della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, in tutti gli altri casi".*

4.5 Collegio di Garanzia dello Sport

E' proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all'art. 12 bis dello Statuto del Coni,[39] avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento federale ed emesse dai relativi organi di giustizia, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 Euro.

Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.

Hanno facoltà di proporre ricorso le parti nei confronti delle quali è stata pronunciata la decisione nonché la Procura Generale dello Sport.

Il Collegio di Garanzia dello Sport giudica altresì le controversie ad esso devolute dalle altre disposizioni del presente Codice di Giustizia Sportiva, nonché dagli Statuti e dai Regolamenti federali sulla base di speciali regole procedurali definite d'intesa con il Coni. Giudica, inoltre, le controversie relative agli atti e ai provvedimenti del Coni, il giudizio si svolge in unico grado.

4.6 L'Arbitrato Federale: il Collegio Arbitrale

Gli affiliati ed i tesserati che intendono avviare la procedura arbitrale, prevista dallo Statuto FIV all'art. 63, devono darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata sia alla controparte che alla Segreteria degli Organi di Giustizia della Federazione.

In detta comunicazione devono comparire: l'oggetto della controversia, l'indicazione della generalità dell'Arbitro prescelto[40] con l'invito all'altra parte a procedere alla designazione del proprio entro venti giorni dalla ricezione di detta comunicazione, l'elezione del domicilio ai fini delle eventuali comunicazioni e la precisazione delle conclusioni che si intendono affidare al Collegio Arbitrale.

Comunicazione a mezzo raccomandata di avvenuta designazione dell'Arbitro dovrà essere inviata alla parte proponente ed alla Segreteria degli Organi di Giustizia Federale con la possibilità di integrare l'oggetto e di formulare le proprie conclusioni.

A questo punto i due arbitri hanno dieci giorni, a partire dalla predetta ricevuta comunicazione, per accordarsi sulla nomina del Presidente del Collegio trascorsi i quali la nomina sarà effettuata dalla Corte Federale. Sarà lo stesso presidente ad incaricare uno dei due Arbitri delle funzioni di Segretario del Collegio.

I due arbitri ed il Presidente che compongono il Collegio Arbitrale devono essere scelti tra persone esenti da provvedimenti disciplinari o cautelari disposti da organi federali ed allo stesso tempo devono essere *persone di comprovata esperienza, capacità, competenza e proibità* (art. 56, comma 3 Reg. Giust.) ed, in ultimo, non

[39] Statuto CONI reperibile al seguente indirizzo: www.coni.it/images/Statuto_C%C3%ACONI_delibera_CN_1509_dell_11-6-2014_-_recepite_osservazioni_PCM.pdf (marzo 2015).

[40] Il quale deve, ai sensi dell'art. 56 Reg. Giust., *contestualmente dichiarare di accettare l'incarico.*

devono essere membri di Organi di Giustizia.

Il lodo del Collegio Arbitrale, deliberato a semplice maggioranza, sottoscritto da tutti i componenti e contenente la disposizione dell'esecuzione, deve essere pronunciato entro 90 giorni dalla nomina del Presidente e deve essere depositato presso la Segreteria deli Organi di Giustizia della Federazione che ne darà tempestiva comunicazione alle parti, entro dieci giorni, a mezzo raccomandata a.r..

Il comma 5 dello stesso articolo 56 precisa, poi, che «*la parte soccombente è tenuta ad adempiere le disposizioni emesse a suo carico, nel termine stabilito dal lodo o, in mancanza, nei trenta giorni successivi alla data di comunicazione del lodo. In caso di inadempimento di una delle parti, l'altra potrà chiedere l'intervento dell'Ufficio del Procuratore Federale, il quale, verificata la legittimità delle richieste, chiederà l'avvio del procedimento disciplinare a carico della parte inadempiente. L'ingiustificata mancata esecuzione è considerata agli effetti disciplinari come violazione del principio di lealtà e correttezza. Il lodo non può essere eseguito ai sensi dell'art. 825 c.p.c. Per quanto non previsto si applicano gli artt. 806 e segg. del Codice di Procedura Civile*».

5. Ricusazione e astensione di un componente di Organo Giudicante

È previsto l'istituto della ricusazione di un singolo componente dell'Organo Giudicante, nonché quello dell'astensione, per i motivi espressamente stabiliti dall'art. 16 del Reg. Giust.[41]

La dichiarazione di ricusazione, contenente i motivi e le prove, deve essere proposta, a pena di inammissibilità, non oltre l'apertura dell'udienza dibattimentale.

Sulla ricusazione del Giudice Sportivo decide la Corte Federale di appello in funzione di Corte Sportiva di appello; su quella di un componente del Tribunale Federale decide la Corte Federale di Appello; su quella di un componente della Corte Federale di appello, tanto in funzione propria quanto in funzione di Corte Sportiva di appello, decide la medesima Corte con collegio del quale non può far parte il giudice ricusato.

Il provvedimento di rigetto o di accoglimento della dichiarazione di ricusazione deve essere pronunciato entro quindici giorni dalla data di ricevimento

---

[41] *Il singolo componente dell'Organo Giudicante può essere ricusato:*
a)se ha interesse personale nel procedimento disciplinare;
b) se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio della funzione giudicante;
c) se vi è inimicizia grave tra lui e l'incolpato;
d)se egli stesso o il coniuge sono parenti o affini sino al terzo grado di una delle parti o del suo difensore nella questione sottoposta alla sua cognizione;
e)se alcuno dei prossimi congiunti del Giudice o del coniuge è offeso o danneggiato dall'infrazione;
f)se nell'esercizio delle funzioni e prima che sia pronunciata la sentenza ha manifestato indebitamente il suo convincimento sui fatti oggetto della imputazione;
g)se un parente prossimo o del coniuge svolge o abbia svolto funzioni di componente dell'Ufficio del Procuratore Federale.

della dichiarazione di ricusazione, sentito il componente dell'Organo Giudicante ricusato.

Il Procuratore Federale non può essere ricusato, ma ha l'obbligo di astenersi quando ricorrono gravi motivi di convenienza, così come non possono essere ricusati i Giudici chiamati a decidere della ricusazione.

6. *Pubblicità ed esecutività dei provvedimenti*

Per quanto concerne la pubblicità dei provvedimenti è necessario evidenziare il divieto di rendere noti, direttamente od indirettamente, in tutto od in parte, qualsiasi tipo di documentazione che riguardi procedimenti disciplinari in corso, fino ad intervenuta decisione.

I provvedimenti definitivi devono essere pubblicati per estratto sul sito ufficiale della FIV con l'omissione dei nominativi dei minori.

Gli estratti sono consultabili liberamente da tutti i Tesserati, mentre le versioni integrali sono consultabili dagli Organi Federali, dalle Società Affiliate e dai Tesserati con modalità stabilite dalla Segreteria Generale. La competente Segreteria federale conserva i provvedimenti in un archivio (*schedario generale)* tenuto anche su base informatica e telematica.

Come già detto, i provvedimenti dei GS e della TF sono provvisoriamente esecutivi, tuttavia il Giudice d'appello ha facoltà, su istanza di parte in presenza di gravissimi motivi, di sospendere l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della decisione impugnata.

I provvedimenti definitivi sono impugnabili presso il Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all'art. 12 bis dello Statuto del Coni,[42] ad esclusione di quelli in materia di doping e di quelli che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 Euro.[43]

7. *Infrazioni e sanzioni*

Gli Organi Giudicanti, nei limiti previsti da Statuto e Regolamento, determinano: la gravità delle infrazioni, l'entità ed il tipo di sanzioni da irrogare.

L'inosservanza del vincolo di giustizia previsto dallo Statuto FIV da parte di Tesserati ed Affiliati comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.[44]

Il Tesserato che si rifiuta di far pervenire agli Organi di Giustizia richiedenti gli atti richiesti o che renda dichiarazioni mendaci è passibile di provvedimento disciplinare. È, altresì, passibile di provvedimento il Tesserato che non si presenta

[42] Statuto CONI reperibile al seguente indirizzo: www.coni.it/images/Statuto_C%C3%ACONI_delibera_CN_1509_dell_11-6-2014_-_recepite_osservazioni_PCM.pdf (marzo 2015).
[43] Statuto FIV art. 64, comma 2.
[44] A tal proposito, si segnala, a titolo di esempio, il procedimento disciplinare della Commissione Disciplinare n. 5/2007 da www.centrostudisport.it *(marzo 2015)*.

alla formale convocazione, senza giustificato motivo, presso gli Organi previsti dalla normativa Antidoping.

Gli Affiliati ed i Tesserati che tengono, o che consentono che altri tengano a loro vantaggio, una condotta avversa ai principi di lealtà, proibità e rettitudine sportiva rispondono di illecito disciplinare. Commette illecito disciplinare anche il Tesserato che pubblicamente con atti, parole, scritti o azioni, lede gravemente la dignità, il decoro ed il prestigio della Federazione e dei suoi Organi.

Commette, invece, illecito sportivo chiunque compie, o permetti ad altri di compiere, con qualsiasi mezzo, atti idonei ad alterare lo svolgimento od il risultato di una competizione ovvero ad assicurare a sé od ad altri un vantaggio in classifica.

Per il controverso principio della responsabilità oggettiva, l'Affiliato risulta responsabile degli atti di illecito sportivo commessi a suo vantaggio dai propri Tesserati ed è, altresì, ritenuto responsabile degli atti di illecito sportivo commessi a suo vantaggio da soggetti esterni, salvo che riesca a provare la sua estraneità al fatto.

Costituisce frode sportiva ai sensi dell'art. 36 Reg. Giust. la fattispecie di cui all'art. 1 della Legge n. 401 del 13 dicembre 1989: «*Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, e' punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa.*
2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.
3. Se il risultato della competizione e' influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni».

Incorre nella frode sportiva anche chi tende ad eludere, mediante falsa attestazione o documentazione, norme per partecipare all'attività agonistica federale, nonché norme relative alla stazza delle imbarcazioni[45] o all'affiliazione degli Affiliati, ovvero ai requisiti di partecipazione alle Assemblee Federali o per l'assunzione di incarichi federali.

---

[45] A tal proposito, a titolo di esempio, è da segnalare la decisione del GDS n. 2/2008, del 25.4.08 impugnata dalla Procura Federale ai fini dell'ottenimento di un aumento della sanzione da cui è, poi, scaturito il provvedimento disciplinare n. 6/2008 della Corte Federale.
«*..il Donnini, quale armatore dell'imbarcazione "Maremma", aveva ottenuto dall'UVAI per l'anno 2008 un certificato di stazza dal quale risultava che il peso dell'imbarcazione era di kg 1.500 e che la stessa era dotata di elica a tre pale fisse. Nel corso della regata "Pasquavela*

Anche il doping costituisce frode sportiva e per tutto ciò che ne riguarda si fa riferimento alle Norme Sportive Antidoping, nonché alla *Prohibited List* WADA.

Anche il tentativo è punito con sanzione diminuita da un terzo a due terzi rispetto a quella che sarebbe inflitta se l'infrazione fosse stata consumata o se l'evento si fosse verificato. Inoltre, se il colpevole desiste volontariamente del compiere l'azione, allora risponde degli atti fino a quel punto compiuti qualora costituiscano un'infrazione disciplinare diversa. Se lo stesso impedisce l'evento è punito per l'infrazione disciplinare tentata con sanzione diminuita da un terzo alla metà.

Le sanzioni, ai sensi dell'art. 65 Reg. Giust., che possono essere inflitte sono: l'ammonizione, la deplorazione, la sanzione pecuniaria, la sospensione, la revoca dell'affiliazione e la radiazione.

A queste si aggiungono sanzioni accessorie previste a carico di:

- Dirigenti Federali:

a) sospensione temporanea dalla carica di Dirigente Federale da un mese sino a dodici mesi;
b) interdizione perpetua a ricoprire cariche federali.

- Ufficiali di Regata:

a) sospensione temporanea dall'attività di Ufficiale di Regata da un mese a ventiquattro mesi;
b) radiazione dall'Albo di appartenenza.

- Tecnici:

a) sospensione temporanea dall'attività di Tecnico da un mese a ventiquattro mesi;
b) radiazione dall'Albo di appartenenza.

L'Organo competente, inoltre, deve verificare che possano sussistere delle circostanze aggravanti ovvero attenuanti che possono incidere in maniera più o meno significativa sul peso della sanzione.[46]

2008", organizzata dallo Y.C. di Porto Santo Stefano in data 22/3/2008, in seguito a protesta veniva effettuato controllo di stazza sull'imbarcazione Maremma ed emergeva che, diversamente da quanto dichiarato nel certificato, il peso della barca era pari a kg 1.165 e che il motore (fuoribordo) era alloggiato all'interno dello scafo dentro ad un cilindro scorrevole verticalmente e che all'estremità del piede del motore stesso era applicata una placca sagomata tale da chiudere completamente il foro dal quale fuoriesce il motore. In seguito a tale accertamento la Giuria di Regata procedeva nei confronti del Donnini ai sensi della regola 69 del RRS e, convocato il tesserato e ritenuta la sua condotta gravemente sconveniente, lo escludeva dalla regata; gli atti venivano quindi trasmessi per competenza al GDS. Il GDS, esaminati i rapporti ed i documenti, riteneva indubbi i vantaggi prodotti dalle false dichiarazioni rese dal Donnini in sede di richiesta di certificato di stazza all'UVAI e affermava come l'aver presentato alla regata tale certificato costituisse grave violazione dei principi di "sportmanship and fair play" previsti dall'art. 2 del RRS nonché frode sportiva ai sensi dell'art., 31.2 del Reg. Giust.. Il GDS comminava pertanto la sanzione della sospensione di mesi 15». Da www.centrostudisport.it *(maggio 2013).*

[46] Aggravano la sanzione le seguenti circostanze:

a) Aver commesso il fatto con abuso di poteri e violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio delle funzioni proprie del colpevole;

8. I provvedimenti di clemenza e riabilitazione

I provvedimenti di clemenza previsti dal Regolamento di Giustizia sono l'amnistia, l'indulto e la grazia.

I primi due sono detti «di clemenza generale» e sono di competenza del Consiglio Federale.

Per l'amnistia è prevista l'estinzione dell'infrazione e, nel caso in cui vi sia stata condanna passata in giudicato, la cessazione dell'esecuzione della sanzione. Restano fermi i provvedimenti accessori, salvo espressa previsione contraria del provvedimento di amnistia.

Nel concorso di più infrazioni, si applica alle singole infrazioni per i quali è concessa; la concessione dell'amnistia può essere sottoposta a condizioni ed obblighi; non si applica ai recidivi,[47] salvo che il provvedimento disponga diversamente (art. 78 c.8 del Reg. Giust.).

---

b) Aver danneggiato persone o cose;
c) Aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali di qualsiasi genere, ovvero a recare danni all'Organizzazione;
d) Aver agito per abietti o futili motivi;
e) Aver, in giudizio, anche solo tentato di inquinare le prove;
f) Aver commesso il fatto a mezzo stampa o di altro mezzo di diffusione, comportante dichiarazioni lesive della figura e dell'Autorità degli Organi Federali o di qualsiasi altro Tesserato;
g) Aver cagionato danni patrimoniali di rilevante entità;
h) Aver l'infrazione determinato o concorso a determinare una turbativa violenta dell'ordine pubblico;
i) Aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell'illecito commesso;
j) Aver commesso illecito per eseguire od occultarne un altro, ovvero per conseguire od assicurare a sé o ad altri vantaggi.

Attenuano la sanzione le seguenti circostanze:
a) Aver agito in seguito a provocazione;
b) Essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere ed attenuare le conseguenze dannose o pericolose della propria o dell'altrui azione;
c) L'aver il fatto doloso della persona offesa concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o l'omissione del colpevole;
d) L'aver prima del giudizio, riparato interamente il danno.

[47] La recidiva è disciplinata dall'art. 41 del Regolamento di Giustizia, il quale prevede che «*La recidiva comporta l'aggravamento della sanzione. 2. L'Affiliato o il Tesserato che, dopo essere stato condannato per un'infrazione, ne commette un'altra, può essere sottoposto ad un aumento fino ad un terzo della sanzione da infliggere per la nuova infrazione. 3. La sanzione può essere aumentata fino alla metà:*
a) se la nuova infrazione è della stessa indole;
b) se la nuova infrazione è stata commessa nei cinque anni dalla condanna precedente;
c) se la nuova infrazione è stata commessa durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena. 3. Qualora concorrano più circostanze tra quelle indicate nei numeri precedenti, l'aumento della sanzione può essere sino alla metà. 4. Se il recidivo commette un'altra infrazione l'aumento della pena nel caso previsto dal primo comma può essere sino alla metà e nei casi previsti dal secondo comma può essere sino a due terzi. 5. In nessun caso l'aumento della sanzione per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultanti dalle condanne precedenti alla commissione della nuova infrazione. 6. Rientra nel potere discrezionale dell'Organo

L'indulto è l'altro provvedimento di clemenza generale che opera esclusivamente sulla pena principale, la quale può venire in tutto od in parte condonata ovvero commutata in altra pena più lieve.

Come disposto dall'art. 79 del Reg. Giust., l'indulto non estingue le pene accessorie, salvo espressa previsione contraria del provvedimento d'indulto.

Nel concorso di più infrazioni l'indulto si applica alle singole sanzioni per le quali è concesso; anche la concessione dell'indulto può essere sottoposta a condizioni ed obblighi; ed anche l'indulto non si applica ai recidivi, salvo diversa disposizione del provvedimento. L'estinzione dell'infrazione è limitata a quelle commesse a tutto il giorno precedente la data del provvedimento, salvo questo non stabilisca una diversa data.

La grazia, invece, è un particolare provvedimento di clemenza *ad personam* che estingue in tutto o in parte, la sanzione irrogata ed i provvedimenti accessori o li commuta in altri meno gravi. È prevista dall'art. 80 del Reg. Giust. secondo cui la domanda di grazia con motivazioni deve essere inviata al Presidente Federale che può concederla per motivi particolari, sentito il Consiglio Federale, purché sia stata scontata la metà della sanzione irrogata. In caso di radiazione la grazia non può essere concessa prima che siano decorsi cinque anni dalla data del provvedimento definitivo.

La riabilitazione, infine, è un provvedimento che estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna e ha come presupposto il decorso del termine di tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta in altro modo e che il sanzionato abbia dato prova di costante buona condotta.

La riabilitazione è richiesta con istanza alla Corte Federale che si pronuncia entro il termine di 60 giorni dal ricevimento; la decisione deve essere depositata presso la Segreteria federale competente entro 15 giorni dalla pronunzia per la trascrizione nel Casellario Federale e comunicata all'istante, nel termine di 7 giorni, a mezzo raccomandata a. r..[48]

9. *Conclusioni*

La Federazione Italiana Vela, come tutte le Federazioni riconosciute dal CONI, ha un'organizzazione tale da permetterle di poter gestire in maniera ottimale tutti propri

---

Giudicante irrogare o meno, nel caso concreto, gli aumenti della sanzione previsti per la recidiva. 7. La contestazione della recidiva è obbligatoria. 8. La recidiva non si applica nel caso di condanna per la quale sia intervenuta la riabilitazione».

[48] L'art. 82, comma 6 e 7 del Regolamento di Giustizia, specifica che «*Se la richiesta è respinta per difetto del requisito della buona condotta, essa non può essere riproposta prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di rigetto.*

La sentenza di riabilitazione è revocata di diritto se il soggetto riabilitato commette entro 7 anni un'infrazione per la quale venga comminata la sospensione per un tempo non inferiore a 2 anni o la radiazione o nell'ipotesi in cui venga condannato per l'uso di sostanze o di metodi dopanti. Decide sulla revoca la Corte Federale su ricorso del Procuratore Federale, comunicato all'interessato, qualora essa non sia stata disposta dall'Organo Giudicante che commina la nuova sanzione».

affiliati e tesserati presenti sul territorio nazionale.

La suddivisione Zonale, infatti, permette di far sentire la vicinanza della Federazione a tutti i suoi sportivi, godendo di parziale autonomia nella rapida risoluzione di problematiche prettamente "locali" riguardanti, principalmente, aspetti amministrativi e di gestione ed allo stesso tempo rispondendo direttamente agli Organi Centrali.

La rapidità nel definire la controversia è una caratteristica essenziale dell'ordinamento sportivo che deve rispondere a quelle esigenza di celerità che il mondo dello sport richiede ed è evidenziata dalle operazioni di riforma della normativa intervenute da parte del CONI nel 2014.

Il Regolamento di Giustizia della FIV tiene ben presente questa esigenza con i propri termini procedurali mantenendo, tuttavia, intatta quella fitta rete di principi che assicurano all'incolpato il diritto alla difesa, al contraddittorio e l'esperimento di più gradi di giudizio.

La recentissima riformulazione dello Statuto e del citato Regolamento di Giustizia operata dal commissario *ad acta* nominato da CONI è stata decisiva nella riorganizzazione degli Organi di Giustizia.

L'onda lunga della riforma voluta dal Presidente Malagò ha, inoltre, permesso di inserire delle importanti quanto significative novità che sono state spiegate all'interno del capitolo: su tutte l'istituzione di un nuovo Organo centrale quale la Commissione Federale di Garanzia, ma anche l'apertura al gratuito patrocinio, piuttosto che quella al patteggiamento per citarne solo alcune.

Nella descrizione procedurale effettuata in questo capitolo dedicato alla FIV è stato sottolineato quanto sia fondamentale il ruolo di ogni Organo di Giustizia, sia esso collegiale o monocratico, con particolare riferimento alla delicata figura dell'Ufficio del Procuratore Federale.

È stato, inoltre, ricordato che esiste la possibilità, prevista da Regolamento e Statuto, che le parti si accordino per affidare la controversia ad un Collegio Arbitrale dotato a tutti gli effetti di potere decisionale *inter partes*.

Il principio della certezza della pena è, poi, rispettato nei capitoli riguardanti le categorie di infrazioni e le rispettive sanzioni in base alla tipologia di soggetto che infrange la normativa: sono riportati in nota, a titolo di esempio, alcuni casi per capire come vengono applicate le sanzioni in base a dei particolari tipi di infrazioni sportive e disciplinari.

LA GIUSTIZIA SPORTIVA NELL'AUTOMOBILISMO ITALIANO

di *Francesco de Beaumont*[*]

SOMMARIO: 1. La Federazione Automobilistica – 2. L'amministrazione della Giustizia Federale – 3. I rimedi successivi – 4. L'applicazione del Codice di Giustizia sportiva alla Federazione Automobilistica Italiana (ACI)

1. La Federazione Automobilistica

1.1 L'Automobile Club d'Italia

L'Automobile Club d'Italia (ACI) è istituito nel 1904 assumendo la denominazione di Unione Automobilistica Italiana e, nel successivo 1905, quella attuale di Automobile Club d'Italia anche se occorre precisare che questo, a sua volta, ha origine nell'Automobile Club di Torino fondato nel 1898 ad opera di alcuni appassionati del settore e che, attraverso tale associazione intesero promuovere l'attività sportiva automobilistica.

Sin dall'inizio, come detto, lo scopo principale di tale associazione è quello dello sviluppo dello sport automobilistico attraverso l'organizzazione di manifestazioni e competizioni per autovetture dimostrando, così, notevole lungimiranza.

Nel 1926, riconoscendone il valore dell'attività posta in essere, con legge dello Stato viene definito Ente morale con la denominazione di Reale Automobile Club d'Italia (RACI) e, da tale epoca, conosce una prima positiva evoluzione in termini di nuovi Automobile Club, che superano il numero di 50, e di soci che arrivano ad essere ben 10.000.

Tale tipo di sviluppo è incentivato con una serie di novità quali l'avvio della pubblicazione delle carte stradali, l'istituzione di uffici di frontiera, lo svolgimento delle prime conferenze nazionali e – non ultimo – il salvataggio dal fallimento dell'Autodromo Nazionale di Monza.

Proprio in questo periodo sia il Consiglio di Stato che la Corte di Cassazione, con una costante giurisprudenza, affermano la tipicità di Ente Pubblico del RACI anche al fine di ritenere la giurisdizione amministrativa sui rapporti di lavoro e sulla responsabilità.

---

[*] Avvocato, componente la Corte di Appello Internazionale presso la FIA, Gentleman Driver.

A seguito di ciò l'ACI, con due leggi fondamentali, assume l'attuale assetto e precisamente: col DPR 881 dell'8 settembre 1950 viene approvato il nuovo Statuto che, nel ribadire la natura di ente morale, lo qualifica Federazione di Automobile Club provinciali e con la legge 20 marzo 1975 n. 70 gli attribuisce la qualifica di Ente pubblico non economico con la conseguenza di essere sottoposto alla vigilanza ministeriale.

Il notevole sviluppo economico post bellico non può non coinvolgere l'ACI accrescendo il numero dei soci ad oltre 300.000 che, negli anni successivi, supera i due milioni; contestualmente, nell'ottica di un adeguamento ai tempi, istituisce una serie di servizi ancora oggi attivi quali il servizio radiofonico d'informazione agli automobilisti ed il servizio di soccorso stradale.

Stante la rilevanza ed unicità del soggetto ACI esso è riconosciuto dal CONI come Federazione sportiva automobilistica ed esercita il suo potere attraverso le Commissioni e regolando lo sport praticato su veicoli a quattro ruote.

Divenuto membro della Féderation Internationale de l'Automobile (FIA) questa attribuisce all'ACI l'esercizio del potere sportivo in Italia.

Lo sport è gestito attraverso la Commissione Sportiva Automobilistica, denominata CSAI, che assume una sorta di autonomia rispetto all'ACI gestendo un proprio bilancio, nominando i propri Organi ed istituendo le Sottocommissioni per la gestione dei singoli settori dello sport automobilistico.

Nel 2012, a seguito del decreto legislativo di riordino del CONI del 23 luglio 1999, n. 242 (c.d. «Decreto Melandri»), integrato con le modifiche del D.Lgs 15 gennaio 2004, della delibera dell'Agcm (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) n. 19946 dell'11 giugno 2009, e del provvedimento della stessa Agcm n. 22895 del 18 ottobre 2011, viene approvato il nuovo Statuto dell'ACI[1] che riconduce in capo ad esso la titolarità dello sport automobilistico avendo, come organi amministrativi di settore, il Consiglio Sportivo Nazionale e la Giunta Sportiva con compiti di indirizzo il primo e gestionali il secondo.

La particolarità di tale nuovo assetto amministrativo risiede non tanto nella riattribuita autonomia normativa, regolamentare e finanziaria ma nel fatto che all'interno di questi Organi debbano essere eletti almeno il 30% di atleti e tecnici sportivi in attività.

Circa la natura giuridica della Federazione ACI vi è stata copiosa giurisprudenza e piuttosto univoca che ha affermato che l'elemento discriminante ai fini del riparto di giurisdizione si fonda sulla natura dell'attività svolta: a) in caso di applicazione di norme che attengono alla vita interna (rapporti tra società sportive e tra le stesse società e gli sportivi) tutte le federazioni operano come associazioni di diritto privato; b) quando l'attività è finalizzata alla realizzazione di interessi fondamentali ed istituzionali dell'attività sportiva, esse devono essere considerate Organi del CONI e, in tale veste, esplicano poteri pubblici.[2]

---

[1] Approvato con Decreto del Ministro per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport del 27 novembre 2012.

[2] Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 5025/2004.

1.2 L'esercizio del potere sportivo

Nonostante l'ACI sia sempre stato l'unico soggetto gestore dello sport automobilistico in Italia l'attribuzione definitiva di tale potere ha necessitato di alcune interessanti sentenze e provvedimenti amministrativi il principale dei quali è quello del Garante per la Concorrenza ed il Mercato[3] col quale veniva stabilito che la disciplina delle manifestazioni sportive a carattere ludico non fosse esclusiva dell'ACI ed al contempo che tali manifestazioni non dovevano essere assoggettate al parere obbligatorio, ma non vincolante, della CSAI in quanto procedura potenzialmente foriera di discriminazione nei confronti di soggetti non appartenenti all'ordinamento sportivo.

L'esercizio del potere sportivo è disciplinato dal Regolamento di organizzazione e funzionamento delle attività sportive dell'ACI[4] e, come fonte secondaria, dal Regolamento Nazionale Sportivo (RNS); entrambi detti regolamenti sono stati conformati al Codice Sportivo Internazionale (CSI) emanato dalla FIA.

La finalità del Regolamento di organizzazione e funzionamento è quella di disciplinare le singole attività definendo gli Organismi deputati ed i loro principi di funzionamento. In particolare nella prima parte, il primo e secondo titolo, trattano degli organi deputati alla gestione mentre il terzo e quarto titolo enunciano i principi dell'attività sportiva codificandone le regole comportamentali.

Gli Organi Sportivi durano in carica il quadriennio olimpico e fra questi il principale è il Consiglio Sportivo Nazionale che ha compiti di indirizzo e programmazione dell'attività ivi compreso quello di redigere regolamenti, proporre i budget annuali e giudicare le incompatibilità.

L'Organo gestionale per eccellenza è la Giunta Sportiva che ha il compito di gestire, controllandola, l'attività sportiva mediante l'approvazione di regolamenti, istituire i campionati e le Commissioni per settori di attività, esprimere pareri sulle nomine in seno alla FIA, designare le gare per cui richiedere la validità di campionato internazionale FIA, proclamare i vincitori dei campionati nazionali, esercitare il potere di spesa e nominare i componenti degli Organi di Giustizia Sportiva.

Il Presidente dell'ACI è il Presidente della federazione nazionale e la rappresenta presso il CONI e la FIA ed ha ampi poteri di nomina, anche se su parere obbligatorio, ma non vincolante, dei singoli Organi.

Gli Organi Sportivi si avvalgono dell'opera degli Organismi tecnico consultivi che sono attivi sui singoli settori di attività.

Fra questi rientrano le delegazioni regionali, provinciali e locali che costituiscono una forma decentrata dell'attività sportiva. A queste, costituite presso gli Automobile Club provinciali, spetta la promozione ed il controllo dell'attività sportiva in ambito territoriale sia attraverso il tesseramento degli atleti che il collaudo dei percorsi di gara.

L'ausilio agli Organi Sportivi viene certamente dalle Commissioni per settori

---

[3] Decisione del 17 luglio 2008 inviata il 24 luglio 2008.

[4] Tale Regolamento ha riorganizzato completamente gli Organismi sportivi ricomprendendo anche gli Ufficiali di gara che precedentemente erano costituiti in organismo autonomo.

di attività e, in questo ambito, vi è una sorta di delega generale a specifiche Commissioni, denominate Bureau Permanente; questi Organismi, stante la specificità, hanno il compito concreto di analizzare le problematiche di settore o, nel caso del Bureau Permanente, di determinati campionati, proponendone i regolamenti.

L'operato di detti Organismi non si sottrae al principio generale secondo il quale il potere sportivo va esercitato in modo trasparente, attraverso la corretta ed integrale applicazione delle regole.[5]

Per quanto riguarda la gestione sul campo dell'attività sportiva essa è affidata al Gruppo Ufficiali di Gara che vengono reclutati e poi abilitati e adeguatamente formati; essi hanno il compito di assicurare la regolarità di svolgimento delle competizioni automobilistiche e sono assoggettati agli Organi di Giustizia dell'ACI per le violazioni al Regolamento, al RNS ed alle norme di Giustizia mentre sono assoggettati alla Giurisdizione domestica per le infrazioni al Regolamento del Gruppo.[6]

Il Titolo quarto tratta del codice di comportamento sportivo che vincola al suo rispetto sia i tesserati che coloro che operano a favore di questi nel contesto dell'attività sportiva automobilistica.

Il Regolamento stabilisce anche alcuni principi di comportamento che qui vale la pena di elencare: art. 22) principio di lealtà; art. 23) divieto di alterazione dei risultati sportivi; art. 24) divieto di doping e di altre forme di nocumento della salute;[7] art. 25) principio di non violenza; art. 26) divieto di dichiarazioni lesive alla reputazione; art. 27) dovere di riservatezza; art. 28) responsabilità oggettiva.

Il Titolo quinto tratta della Giustizia Sportiva definendo Organi e competenze ed includendo fra essi il Collegio Arbitrale per la risoluzione delle controversie rientranti nella clausola compromissoria.

2. L'amministrazione della Giustizia Federale

2.1 Fonti normative e gerarchia delle fonti

I principi della Giustizia sportiva sono contenuti nel Titolo quinto il quale innanzitutto statuisce che i provvedimenti adottati dagli Organi di Giustizia Sportiva abbiano piena efficacia nell'ambito dell'ordinamento sportivo e nei confronti di tutti i tesserati.[8]

Nello stabilire che dette decisioni fanno stato fra le parti il Regolamento fissa la clausola compromissoria, di cui si dirà più avanti, in virtù della quale i tesserati si obbligano ad un arbitrato irrituale, ai sensi dell'art. 806 e seguenti del

[5] Sentenza TNA n. 22/2009. Tutte le sentenze del TNA sono pubblicate sul sito www.csai.aci.it.

[6] Gli Ufficiali di Gara, per lungo tempo, sono stati considerati come un vero e proprio primo grado di Giustizia Sportiva, ma questo argomento sarà trattato più avanti.

[7] Le questioni relative al doping sono espressamente devolute alla Procura antidoping del CONI che sottrae la materia alle altre Procure federali.

[8] La Sentenza del TNA n. 42/07 ha chiarito, con riferimento al RNS, che lo status di licenziato sportivo permane, ancorché la licenza non venga rinnovata, fino alla rinunzia espressa dall'interessato al rinnovo o fino all'eventuale squalifica o radiazione.

codice civile, per la risoluzione delle singole controversie originate nell'ambito dell'attività sportiva e che non rientrino nella competenza del Giudice Amministrativo.[9]

I componenti di detti Organi, ancorché nominati dall'ACI, agiscono in posizione di terzietà trovandosi a giudicare controversie fra gli atleti federati e la Federazione Sportiva stessa per provvedimenti adottati direttamente o attraverso propri Organismi dentro e fuori il campo di gara.

Le norme attuali trovano la loro origine nella necessità di avere Organi destinati a giudicare delle violazioni dei licenziati quando lo sport automobilistico era ad un livello poco più che amatoriale e considerato sport per eletti. Oggi che questo, divenuto di larga diffusione, è pervaso da interessi economici di ogni misura non si può non osservare che esse sono, in gran parte, inadeguate perché appaiono come il frutto di un continuo rimaneggiamento che evidenzia più d'una contraddizione cui ha, in quale modo, posto rimedio la giurisprudenza degli Organi di Giustizia.

Certamente la Giustizia sportiva necessita di regole certe e snelle che possano assolvere ad una funzione giustiziale rapida ed efficace considerato che, il più delle volte, non è tanto il risultato della gara in sé ma le conseguenze che tale risultato porta sull'attribuzione di un determinato campionato. Difatti l'attribuzione, o meno, del punteggio di una determinata gara può sovvertire le sorti di un campionato con i conseguenti risvolti economici; laddove, poi, la classifica della gara sia stata oggetto di impugnazione, non è pensabile che il tutto sia definito molti mesi dopo o, addirittura, nell'anno successivo.

Per quanto riguarda la gerarchia delle fonti, sotto un profilo strettamente giuridico, la principale è individuabile nello Statuto dell'ACI e, in via discendente, nel Regolamento di Organizzazione e Funzionamento e, in via subordinata, nel Regolamento Nazionale Sportivo (RNS) nonché, in via ancora più gradata, nelle Norme Sportive (NS) e, infine, nei Regolamenti Particolari di Gara (RPG).

Ogni ASN, essendo titolare dei poteri sportivi, ha la facoltà di decidere in merito ad ogni questione sollevata sul proprio territorio e relativa all'interpretazione del RNS, con riserva del diritto di appello internazionale, a condizione che tali interpretazioni non siano in contraddizione con l'interpretazione o i chiarimenti già forniti dalla FIA.

Questo comporta che, in mancanza di una norma regolamentare FIA che preveda la immediata e diretta applicabilità di proprie norme laddove quelle nazionali siano in contrasto, per gli Organi di Giustizia italiani valgono le norme nazionali anche se in (rarissimo) contrasto con quelle FIA.

Laddove manchi una precisa norma di riferimento soccorre il Codice Sportivo Internazionale (CSI) emanato dalla FIA stessa.

---

[9] Col decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242, c.d. "legge Melandri" fu stabilito che i provvedimenti degli Organi di Giustizia Sportiva fossero impugnabili innanzi al TAR del Lazio.

2.2 Gli Organi di Giustizia:

2.2.1 Generalità

Secondo l'art. 150 del RNS, che detta i principi generali in materia di Giustizia Sportiva, le controversie riguardanti l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie, i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione e applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive sono devolute, in via esclusiva, agli Organi di giustizia sportiva e le relative decisioni fanno stato fra le parti.

E' prescritto che questi Organi, espressione della potestà giurisdizionale della CSAI, svolgano le loro funzioni nel rispetto dei principi della terzietà e imparzialità, del contraddittorio tra le parti, del diritto di difesa, della ragionevole durata dei procedimenti, della motivazione e della impugnabilità delle decisioni.[10]

Gli Organi di giustizia sportiva sono:
- la Procura Federale;
- l'Ufficio del Giudice Sportivo;
- il Tribunale Nazionale d'Appello.

2.2.2 La Procura Federale

L'articolo 154 del RNS ne individua le funzioni mentre l'articolo 154 bis ne disciplina il procedimento.

Alla Procura Federale sono attribuite funzioni inquirenti e requirenti innanzi all'Ufficio del Giudice Sportivo e al Tribunale Nazionale d'Appello ed è competente ad indagare, d'ufficio o su segnalazione, su tutte le infrazioni a norme e regolamenti commesse durante ed al di fuori delle manifestazioni sportive da tutti i soggetti titolari di licenza ACI-CSAI; a conclusione delle indagini preliminari dispone il deferimento al Giudice Sportivo oppure provvede all'archiviazione.

La Procura deve concludere le indagini preliminari e disporre il deferimento al Giudice Sportivo o l'archiviazione entro il termine di 90 giorni a decorrere dalla data di ricevimento della segnalazione, salvo motivata proroga per un periodo di ulteriori 30 giorni.

Al termine delle indagini la Procura emette un provvedimento di deferimento al Giudice Sportivo, contenente in ogni caso l'esposizione sommaria del fatto e l'indicazione delle norme regolamentari che si assumono violate.

Il provvedimento di deferimento viene trasmesso, per l'inizio dell'azione disciplinare, al Giudice Sportivo unitamente al fascicolo per il dibattimento mentre, nel caso in cui ritenga che l'indagine preliminare non possa dar luogo all'applicazione di sanzione disciplinare, dispone l'archiviazione del procedimento, dandone notizia all'incolpato.

---

[10] Tutta l'attività è assoggettata alla sospensione feriale di cui alla L. 742 del 7 ottobre 1969 salvo casi di urgenza relativi allo svolgimento dei Campionati e delle gare.

La Procura Federale può riaprire le indagini, a seguito di specifica istanza o d'ufficio per la sopravvenienza di fatti nuovi.

Anche nel campo della Giustizia sportiva gli illeciti sono soggetti a prescrizione e, in particolare, le infrazioni di carattere disciplinare si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dalla loro commissione mentre le infrazioni per illecito sportivo e per illeciti da doping si prescrivono in otto anni.

La prescrizione è interrotta con l'inizio del procedimento disciplinare.

Tuttavia la giurisprudenza sportiva ha provveduto a definire i limiti dell'intervento della Procura che, per lo più, dipende dall'applicazione dell'art 7 ter del RNS che enuncia i principi del comportamento sportivo che consistono in:

a) principio di lealtà;
b) divieto di alterazione dei risultati sportivi;
c) divieto di doping e di altre forme di nocumento alla salute;
d) principio di non violenza;
e) divieto di dichiarazioni lesive della reputazione;
f) dovere di correttezza, riservatezza e professionalità.

In buona sostanza il TNA ha chiarito che, a seguito di fatti avvenuti in gara, il potere di deferimento alla Procura, da parte dei Commissari Sportivi, sussiste solo nel caso in cui il licenziato sia stato escluso dalla classifica; questo perché la richiesta di deferimento è il risultato di una valutazione di tale gravità del fatto conosciuto dai Commissari Sportivi da richiedere, a loro avviso, una ulteriore cognizione di quel fatto da parte degli Organi inquirenti e requirenti di primo grado ai fini dell'eventuale applicazione di ulteriori sanzioni che – cumulativamente considerate con quella dell'esclusione già applicata – risultino globalmente adeguate alla gravità del fatto esaminato.[11] In tal modo al licenziato potrà essere inflitta una doppia sanzione: una per i fatti avvenuti in gara (esclusione) ed una per l'eventuale violazione di norme sportive.

Per rimanere ai fatti avvenuti in gara, il TNA ha considerato ancora due eccezioni al principio testé enunciato il primo dei quali si riferisce alla possibilità di deferimento nel caso in cui il licenziato si sia ritirato prima del termine della competizione.

Tale questione è stata risolta positivamente nel senso che vero è che il RNS prevede la non applicazione del provvedimento di esclusione nel caso di ritiro del licenziato e, proprio per l'impossibilità materiale di procedere all'esclusione, il potere di deferimento non si è affatto esaurito.[12]

L'altra eccezione è costituita dal principio che il potere della Procura Federale si esaurisce solo nei confronti del licenziato la cui posizione sia stata oggetto specifico di esame e di decisione da parte del Collegio dei Commissari Sportivi.[13]

Circa il comportamento fraudolento il TNA ha avuto modo di chiarire che un comportamento, da parte dei licenziati, pur censurabile sotto il principio della

[11] Sentenza TNA n. 9/2010.
[12] Sentenza TNA n. 11/2009.
[13] Sentenza TNA n. 13/2011.

buona fede, non concreta necessariamente un comportamento fraudolento che – invece – ha come suo connotato essenziale la predisposizione mentale e la messa in atto di accorgimenti tipici per porre in essere un comportamento fraudolento.[14]

Tuttavia è stato anche chiarito che il licenziato può essere perseguito anche per responsabilità oggettiva quando, pur dovendosi escludere la responsabilità diretta, esso ha avuto comportamenti tali da aver determinato responsabilità a lui comunque riconducibili.[15] Tali responsabilità sono da ricercare non solo in capo al licenziato stesso ma anche in capo a tutti i soggetti che collaborano all'attività sportiva del licenziato.

2.2.3 L'Ufficio del Giudice Sportivo (GS)

L'ufficio del Giudice Sportivo è un organo collegiale di primo grado competente a giudicare su tutte le infrazioni di norme e regolamenti commesse, durante e al di fuori delle manifestazioni sportive, da tutti i soggetti titolari di licenza ACI-CSAI che a, qualsiasi titolo, partecipano all'attività sportiva automobilistica ed è attivato dal Procuratore Federale.

Se la decisione del procedimento innanzi al Giudice Sportivo dipende da una decisione del Collegio dei Commissari Sportivi contro la quale è stato presentato ricorso, il Giudice Sportivo deve sospendere il procedimento in attesa della decisione del Tribunale Nazionale d'Appello.

Le decisioni del Giudice Sportivo assumono la forma della sentenza o, in alcuni casi, del decreto.

Nel caso della sentenza la caratteristica del procedimento innanzi al Giudice Sportivo è la celerità in quanto l'atto di deferimento e la data della prima udienza, che va fissata entro dieci giorni dal ricevimento dell'atto di deferimento, vanno notificati all'incolpato che è facultato a produrre memorie difensive e ad indicare testimoni dei quali chiede l'assunzione nel dibattimento.

Tali avvisi devono essere notificati all'incolpato, nonché alla Procura Federale, nel domicilio di cui all'art. 169, a pena di nullità, mediante lettera raccomandata, telegramma, fax o altro mezzo di comunicazione elettronica con conferma di ricezione, almeno quindici giorni prima della data stabilita per l'udienza. Vale sottolineare che i licenziati CSAI hanno l'obbligo di comunicare il numero di fax o di e-mail all'atto del tesseramento sportivo annuale nonchè ogni variazione intervenuta nel corso dell'anno cosicché l'ACI ha introdotto una sorta di processo telematico *ante litteram* confermando la necessità di snellire ogni procedura in favore della velocità di decisione così come si conviene nel caso dell'amministrazione della Giustizia sportiva.

Il Giudice Sportivo, sulla base degli atti a lui trasmessi dal Procuratore Federale, pronuncia sentenza – provvisoriamente esecutiva – di condanna o di proscioglimento a conclusione di formale istruttoria, dopo aver ascoltato l'incolpato,

[14] Sentenza TNA n. 18/09.
[15] Sentenza TNA n. 5/2013.

entro il termine ordinatorio di trenta giorni a decorrere dalla data del ricevimento del deferimento.

Tuttavia il Giudice Sportivo, nel pronunciare sentenza di condanna alla sospensione delle licenze, può stabilire una diversa data di inizio del periodo di sospensione, tenuto conto del concreto svolgimento delle manifestazioni in calendario; tale previsione appare non in linea col principio della certezza della pena anche considerato che si può dar luogo alla sospensione della stessa ad istanza della parte interessata.

Tutte le questioni concernenti la competenza del Giudice Sportivo, la regolare citazione delle parti, la nullità degli atti di indagine, la nullità del deferimento e della convocazione della udienza sono precluse se non sono dedotte subito dopo l'accertamento della costituzione delle parti.

Esaurita la discussione, il Presidente dichiara chiuso il dibattimento ed il Giudice Sportivo delibera in Camera di Consiglio la sentenza con la redazione e sottoscrizione del dispositivo, salvo proroga motivata.

Diversamente, nel caso in cui per la gravità dei fatti vi sia l'urgenza di provvedere, il Presidente del Giudice Sportivo può infliggere sanzioni con decreto senza necessità di ascoltare l'incolpato, senza obbligo di instaurare formale istruttoria né di convocare udienze.

Detto Presidente può procedere con decreto anche nei casi in cui i fatti siano sufficientemente documentati, ovvero risulti che siano già stati contestati dal Collegio dei Commissari Sportivi ma solo nel caso di irrogazione delle sanzioni dell'ammonizione con o senza diffida, dell'ammenda e della sospensione.

Contro il decreto di condanna gli interessati possono presentare opposizione allo stesso Giudice Sportivo entro cinque giorni dalla notifica del provvedimento; in tal caso il Giudice Sportivo instaura formale istruttoria, fissa l'udienza secondo le procedure stabilite e definisce il procedimento con sentenza.

La sentenza, in relazione alle risultanze emerse in sede di istruttoria e/o di dibattimento, può confermare, revocare, ridurre o aggravare il provvedimento opposto.

Contro le decisioni del Giudice Sportivo gli interessati possono proporre appello innanzi al Tribunale Nazionale d'Appello nei termini e con le modalità previste dall'articolo 182 e seguenti del RNS.

2.2.4 Il Tribunale Nazionale d'Appello (TNA)[16]

Il Tribunale Nazionale d'Appello (TNA) è un organo collegiale di secondo grado competente a decidere:

a) sui ricorsi avverso le sentenze dell'Ufficio del Giudice Sportivo;
b) sui ricorsi avverso le decisioni del Collegio dei Commissari Sportivi; in tale caso il ricorso deve essere fornito per iscritto allo stesso o al Direttore di gara entro l'ora che segue la notifica della decisione effettuata mediante la

[16] Tutte le sentenze del TNA sono pubblicate sul sito: http://www.csai.aci.it.

pubblicazione della decisione nell'Albo ufficiale di gara in caso di assenza dell'interessato o di rifiuto di ricevere o ascoltare la decisione del Collegio.
In materia di ricorsi contro le decisioni del Collegio dei Commissari Sportivi il Tribunale decide anche su quelli presentati da concorrenti con licenza straniera che possono proporre appello innanzi al Tribunale Internazionale.

c) sui ricorsi in materia elettorale relativamente alle elezioni degli Organi Sportivi dell'ACI;
d) sui ricorsi avverso i provvedimenti degli Organi Sportivi dell'ACI nelle materie di cui all'articolo 2 del DL 19 agosto 2003 n. 220 convertito in Legge 17 ottobre 2003 n. 280;
e) sui ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari di competenza del Consiglio Direttivo del Gruppo Ufficiali di Gara;
f) sui deferimenti della Procura Antidoping del CONI;
g) sugli appelli proposti dal Procuratore Federale sulla revoca della sentenza in materia di riabilitazione.

La legittimazione a ricorrere al Tribunale Nazione d'Appello è data solamente ai soggetti direttamente interessati dai provvedimenti impugnati e, in materia elettorale, ogni elettore interessato.

Sul punto il TNA ha avuto modo di chiarire che per poter adire gli Organi di giustizia occorre che l'istante abbia un interesse diretto, attuale e concreto in adesione ai principi generali del diritto. Con una decisione più recente lo stesso TNA ha chiarito che non è sufficiente, ad introdurre l'interesse ad agire, il mero interesse al ripristino della legalità violata ma deve concorrere, anche, una lesione concreta, specifica ed attuale all'interesse stesso perpetuata mediante l'aggressione al bene della vita cui tende l'interesse.[17]

In particolare:

a) avverso il provvedimento di sospensione cautelare del Giudice Sportivo, il soggetto gravato è il solo legittimato a proporre ricorso per ottenerne la revoca;
b) avverso le decisioni del Collegio dei Commissari Sportivi, siano esse pronunciate d'ufficio o su reclamo, sono legittimati i concorrenti la cui posizione comunque dipende dalle decisioni stesse;
c) avverso le decisioni del Giudice Sportivo sono legittimati a ricorrere solamente gli incolpati ed il Procuratore Federale.

La Procura Federale, d'ufficio o su richiesta del Presidente dell'ACI, esercita il potere di impugnazione sui provvedimenti degli Organi di giustizia di primo grado entro il termine perentorio di 60 giorni dal momento della ricezione del provvedimento impugnato.

In tutti i procedimenti dinanzi al TNA interviene il Procuratore Federale della CSAI che potrà anche presentare conclusioni scritte prima dell'udienza.

Il ricorrente e gli eventuali controinteressati possono agire direttamente o farsi assistere o rappresentare da persone di loro fiducia e, in tale ultimo caso, a questi deve essere rilasciata apposita delega scritta.

[17] Sentenze TNA n. 23/2007 e 14/2013.

Ormai da tempo si è riconosciuto la necessità del rispetto del contraddittorio in sede giudiziale in quanto gli effetti della decisione ben potranno ricadere su soggetti terzi mai coinvolti nella procedura; questo soprattutto quando la decisone comporta modifiche della classifica di gara.[18]

Naturalmente i ricorsi devono essere presentati per iscritto (eventualmente possono essere anticipati a mezzo telegramma, fax od altro mezzo di comunicazione elettronica con conferma di ricezione) dagli interessati e spediti o consegnati a mano alla Segreteria del TNA che ne invia copia alla Procura Federale e alla Segreteria della CSAI. Al TNA, in sede collegiale, è rimessa ogni decisione sulla ammissibilità dei ricorsi presentati.

Il termine di presentazione è di due giorni decorrente dal giorno in cui il ricorrente ha avuto conoscenza del provvedimento ed i ricorsi devono essere accompagnati dal deposito cauzionale.[19]

Le motivazioni dell'appello e le richieste istruttorie, se non sono contenute nel ricorso, devono essere presentate o spedite alla Segreteria del TNA nel termine dei cinque giorni successivi alla consegna o spedizione del ricorso.

In sede di ricorso può essere chiesto l'intervento di testimoni ma, in tal caso, sia i nominativi sia le circostanze sulle quali si chiede la loro deposizione devono essere indicati nei motivi d'appello, sotto pena di inammissibilità.

Ai ricorrenti, ai controinteressati, alla Procura Federale ed alla Segreteria della Federazione devono essere notificate la sede, la data e l'ora dell'udienza del TNA e tale notifica è eseguita mediante lettera raccomandata, telegramma, fax od altro mezzo di comunicazione elettronica con conferma di ricezione indirizzati al ricorrente ed ai controinteressati almeno sette giorni prima della data dell'udienza, salvo casi di urgenza per cui il TNA può stabilire termini diversi.

All'udienza dibattimentale, sentite le parti, gli eventuali testimoni, il Procuratore Federale, gli eventuali controinteressati e, formulate le conclusioni, il TNA provvede in istruttoria con ordinanza sempre revocabile e nel merito con sentenza.

L'Organo Collegiale può annullare le decisioni impugnate oppure modificarle, disponendo l'aumento o la riduzione delle sanzioni o l'applicazione di sanzioni di grado diverso ma l'aumento delle sanzioni è consentito solo se vi è stata impugnazione della Procura Federale.

Resta escluso dal potere di tale Organo giurisdizionale la possibilità di disporre che una competizione si svolga nuovamente o che sia annullata.

Occorre precisare, in proposito, che il TNA non potrà mai infliggere sanzioni ma solo modificare quelle adottate dai Commissari Sportivi; ciò non solo per espressa previsione dell'articolo 189 RNS ma anche perché il potere amministrativo di irrogazione della sanzione è dei predetti Commissari Sportivi.[20]

---

[18] Ordinanza TNA n. 4/2009.

[19] Con Sentenza n. 8/2009 il TNA ha ritenuto l'inammissibilità del ricorso per la mancanza del deposito cauzionale ma ha disposto il recupero della cauzione non versata stante il fatto che l'obbligo del versamento sorge al momento della dichiarazione di ricorso.

[20] Sentenza TNA 17/2011.

Il TNA, quando ravvisa vizi formali o procedurali, eccetto i casi di nullità assoluta, può disporre che siano sanati e concede al ricorrente un nuovo termine di 5 giorni per esercitare il diritto alla difesa.

La decisione va emessa entro il termine ordinatorio di trenta giorni, a decorrere dalla data del ricevimento dei motivi di appello, e se nell'atto si riconoscono malafede o scopi dilatori, in relazione al regolare svolgimento dell'attività sportiva, nei confronti del ricorrente stesso possono essere adottati provvedimenti disciplinari.

A ben vedere tale previsione appare logicamente contraddittoria con l'impianto normativo sin qui esaminato e mal si concilia con l'esigenza di celerità del giudizio.

Di conseguenza è possibile pensare ad una via mediata nel senso di conservare il termine ordinatorio per la pubblicazione della sentenza anticipandola, però, attraverso il dispositivo.

2.3 La sospensione delle sanzioni

L'articolo 167 del RNS contempla la possibilità di avanzare richiesta di sospensione delle sanzioni inflitte a seguito di condanna.

Occorre distinguere fra l'ipotesi che il Presidente del Giudice Sportivo, d'ufficio o su richiesta della Procura, possa adottare un provvedimento cautelare di sospensione delle licenze in attesa della conclusione delle indagini e per un periodo massimo di 45 giorni, e l'ipotesi di sanzioni adottate a seguito del giudizio.

Nel primo caso (provvedimento cautelare) questo può essere immediatamente impugnato innanzi al TNA per espressa previsione dell'articolo 167, lettera B1), secondo comma, e prima della scadenza del termine di 45 giorni.

Diversamente nel secondo caso, ossia per l'irrogazione della sanzione della sospensione delle licenze a seguito di condanna, occorre l'impugnazione della decisione all'interno della quale potrà essere richiesta la sospensione condizionale; ciò significa che un eventuale ricorso solo avverso la mancata sospensione condizionale è da ritenere inammissibile.[21]

L'articolo 167, lettera B2), stabilisce che il Giudice Sportivo, nel pronunciare la sentenza di condanna può concedere la sospensione condizionale della sanzione (della sospensione delle licenze) per un anno sul presupposto della richiesta dell'interessato ed a condizione che questi non abbia precedenti disciplinari se non la semplice ammonizione.

Sul punto la giurisprudenza del massimo Organo di Giustizia ha avuto modo di chiarire che occorre una duplice valutazione: una sulla esistenza di precedenti disciplinari ed i precedenti comportamenti e l'altra sui fatti oggetto del giudizio.[22]

Di conseguenza si è ritenuto che non possa esistere automaticità fra la sospensione della sanzione e l'incensuratezza occorrendo, al fine della sospensione,

[21] Sentenza TNA n. 34/2007.
[22] Sentenza TNA n. 3/2010.

la valutazione complessiva dei fatti e dei precedenti.[23]

2.4 I Commissari Sportivi fra funzione amministrativa e Giudici di primo grado

I Commissari Sportivi (CCSS) rappresentano l'esercizio del potere sportivo sui campi di gara e ad essi è affidato il controllo sulla regolarità delle manifestazioni e sul rispetto delle regole da parte dei partecipanti.

Al loro operato sono dedicate numerose decisioni degli Organi di giustizia che hanno avuto modo di definire la portata delle funzioni a partire dai limiti temporali fino all'osservanza di alcuni principi fondamentali quali il principio del contraddittorio e l'obbligo della motivazione del provvedimento.

La recente giurisprudenza del TNA, ha chiarito che il potere dei CCSS è esteso ad ogni atto o fatto che accada, nel luogo di svolgimento della manifestazione, a partire dal momento in cui essa oggettivamente inizia (anche con le attività prodromiche e preliminari) e fino alla sua integrale conclusione.

A tanto è giunto sul presupposto che i doveri del licenziato sui campi di gara cominciano nel momento in cui, con comportamento concludente, afferma la volontà di partecipare alla manifestazione presentandosi nel luogo delle attività preliminari degradando, così, il pagamento dell'iscrizione ad un'attività meramente esecutiva e non quale atto conclusivo di un contratto.[24]

Sorge, poi, il problema del diritto di difesa ritenuto principio inviolabile ed in proposito va detto che l'articolo 162, comma 4, del RNS prescrive che le sanzioni debbano essere inflitte dopo regolare inchiesta e dopo la convocazione dell'interessato per consentirgli di presentare la propria difesa.

Il TNA ha costantemente stabilito che la mancata convocazione dell'interessato vizia il provvedimento perché la norma è finalizzata ad evitare che la mancanza di adduzione di giustificazioni porti a decisioni diverse.[25]

Proprio sull'integrità del contraddittorio occorre rilevare un vizio evidente nel caso che, ad esempio, dopo una competizione, un partecipante sporga reclamo per la regolarità della vettura di un proprio concorrente e che, per questo, la vettura reclamata vada sottoposta a verifica tecnica da parte dei Commissari tecnici che, dopo l'ispezione, redigeranno un rapporto da sottoporre ai Commissari sportivi per la decisione.

La norma, nel prescrivere che sia il reclamato a provvedere allo smontaggio del particolare, non prevede che alla verifica assista il reclamante; tale circostanza pur volendo assicurare una certa speditezza alla verifica evitando un primo contenzioso, mina in radice il principio del contraddittorio.

Tuttavia il reclamante, se non soddisfatto dell'esito, ben potrà dichiarare di interporre appello per cui il particolare reclamato dovrà essere sigillato dai Commissari

[23] Sentenza TNA n. 4/2012.
[24] Sentenza TNA n. 3/2013.
[25] Una per tutte: Sentenza TNA n. 7/2010.

e reso disponibile per il giudizio d'appello salvaguardando, così ed in una qualche maniera, la possibilità del contrad-dittorio nel merito.

Prima ancora l'articolo 144, lettera F), comma 2, precisa che le decisioni debbano essere motivate ed il TNA, sul punto, ha ben chiarito che la motivazione del provvedimento deve sempre dare compiuta ed esatta rappresentazione del fatto anche quando sia *ob relationem* ad un atto di discrezionalità tecnica quale, ad esempio, la verifica tecnica da parte dei Commissari tecnici.[26]

In buona sostanza, in applicazione dei principi generali del diritto, la prova del fatto deve essere rigorosa e, perciò, accompagnata da elementi concreti ed obbiettivi; proprio per questo anche la Federazione automobilistica ha mutuato dal giuoco del calcio, anche in osservanza di principi dettati dalla Corte di Giustizia U.E., la valenza della prova televisiva, laddove disponibile.[27]

I provvedimenti dei Commissari Sportivi non sono sottratti ad altri due principi generali del diritto secondo il primo dei quali a parità di infrazioni non possono conseguire sanzioni disparitarie.[28]

Il secondo riguarda il principio di autotutela che costituisce il principio fondamentale di ogni ordinamento in base al quale il soggetto fornito di potere decisionale ha il dovere di correggere il provvedimento assunto in base ad errate cognizioni.[29]

Esaminando, poi, la figura giuridica dei Commissari Sportivi occorre osservare che, sino a qualche tempo fa, essi erano considerati giudici di primo grado sia perché emettevano decisioni sia perché esse erano soggette ad appello.

Tuttavia questa era una considerazione che non ha mai trovato il suo fondamento giuridico nelle norme che ne disciplinano le funzioni; piuttosto si può affermare, senza ombra di dubbio, che tale confusione deriva dalla inappropriata terminologia di cui si è già detto in precedenza.

Il TNA, con una importante decisione che compie un ampio *excursus* della figura, ha chiarito che i Commissari Sportivi sono incaricati di una funzione amministrativa innanzitutto perché, come in qualsiasi ordinamento giuridico, la funzione giurisdizionale è separata da quella amministrativa e poi perchè questi sono qualificati dal RNS come ufficiali di gara e non organi di giustizia.[30]

I Commissari Sportivi, pur essendo affidatari di una importante funzione, quale quella del rispetto delle regole sul campo di gara e con il potere di irrogare sanzioni gravi, esercitano pur sempre una funzione amministrativa.

La conseguenza di tale ragionamento è che, laddove l'Organo di giustizia si pronunci sull'assoluzione di un concorrente reclamato decretandone l'annullamento, il tutto va rimesso ai Commissari Sportivi affinché irroghino una sanzione.

Non si può negare che questo possa comportare effetti devastanti sul risultato di gara in quanto un soggetto esterno (alla gara) ne dispone lo stravolgimento a

[26] Una per tutte: Sentenza TNA n. 3/2011.
[27] Sentenza TNA n. 8/2012.
[28] Sentenza TNA n. 16/2011.
[29] Sentenza TNA n. 10/2011.
[30] Sentenza TNA n. 17/2011.

seguito di un giudizio che non chiude definitivamente la vicenda considerato che il provvedimento che dovrà essere adottato dai Commissari Sportivi potrà sempre essere impugnato.

Probabilmente la soluzione del problema risiede nell'organica revisione delle regole attuali in modo da definire tutti i punti controversi soprattutto prevedendo che sia un Organo terzo delegato all'esecuzione.

3. I rimedi successivi

3.1 Generalità

Definiti tutti i giudizi, a seconda del caso, i licenziati hanno a disposizione alcuni strumenti che danno loro la possibilità di porre rimedio, in qualche modo, alle conseguenze negative di un giudizio o di risolvere l'aspetto economico derivante da fatti inerenti l'attività sportiva, principalmente sotto il profilo del danno.

Le questioni economiche, sia fra licenziati sia con la Federazione, vanno risolte col rimedio arbitrale e mai innanzi agli Organi di giustizia ordinari, pena le sanzioni disciplinari; la clausola compromissoria è quella che ha generato non poche controversie anche nella forma della contrapposizione fra federazioni come si dirà più avanti.

E' da ritenere che, da tale novero, vada esclusa la richiesta d'intervento dell'Autorità Giudiziaria penale in quanto l'accertamento dell'esistenza di un reato non rientra affatto né nella sfera giuridica della Federazione né nelle sue previsioni normative in quanto competente solo a giudicare delle infrazioni disciplinari e delle loro conseguenze.

La previsione, poi, del giudizio di revisione appare quanto mai corretta sotto il profilo dei principi generali del diritto perché contempla la possibilità di riesaminare completamente la vicenda alla luce di fatti nuovi.

Infine il RNS prevede due rimedi straordinari di rimozione delle sanzioni inflitte di cui l'uno attraverso il provvedimento di clemenza e l'altro a mezzo della riabilitazione che impedisce, in caso di nuova infrazione, eventuali aggravi di sanzioni in caso di nuova violazione.

3.2 Clausola compromissoria e arbitrato

I provvedimenti adottati dagli Organi di Giustizia Sportiva hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, nei confronti di tutti i licenziati.

Conformemente all'art. 157 del RNS tutti i licenziati sono tenuti ad adire gli Organi di Giustizia dell'ordinamento sportivo nelle materie di cui all'Art. 2 del Decreto Legge 19 agosto 2003 n. 220 convertito dalla Legge 17 ottobre 2003 n. 280.

In virtù di ciò essi si obbligano a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione delle controversie che possono essere rimesse ad arbitri, ai sensi dell'Art. 806 e segg. del Codice di Procedura Civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza normale degli

Organi di Giustizia Federali e nella competenza del Giudice Amministrativo, nei modi e termini fissati dal Codice di Giustizia Sportiva pena l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

In realtà la Federazione automobilistica ancora non ha dato corso all'applicazione del Codice di giustizia sportiva per cui tale norma, ancorché parzialmente incomprensibile, resta inapplicata.

Sono escluse dall'arbitrato le controversie di natura tecnica e disciplinare decise in via definitiva dagli Organi di giustizia sportiva dell'ACI relative alla omologazione dei risultati sportivi o che abbiano dato luogo a provvedimenti di penalizzazione o esclusione dalla classifica ovvero a sanzioni di natura pecuniaria ovvero a sanzioni comportanti la sospensione delle tessere sportive, anche se in aggiunta a sanzioni pecuniarie.

Il Collegio Arbitrale si compone di due persone designate da ciascuna delle parti e di una terza designata di comune accordo, che ha funzione di Presidente, individuata da un apposito elenco.

Ove manchi l'accordo il terzo componente è designato dal Presidente del Tribunale Nazionale d'Appello, che provvede anche alla nomina dell'Arbitro della controparte ove questa non abbia provveduto nel termine assegnato secondo le modalità previste dal Codice di Giustizia.

Il lodo deve essere pronunziato entro 90 giorni dalla nomina del Presidente e deve essere depositato, entro 20 giorni dalla sua sottoscrizione da parte degli Arbitri, presso la Segreteria della CSAI che ne darà comunicazione ufficiale alle parti.

Circa la procedura va detto che gli Arbitri sono chiamati a decidere secondo diritto, salvo che le parti non chiedano di decidere secondo equità e senza formalità di procedura applicando, laddove necessario, le norme di cui all'articolo 810 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

Il richiamo specifico alle norme del codice di procedura civile in tema di arbitrato portano a ritenere che esse siano applicabili sia nel caso dell'esecuzione, attraverso la previsione dell'art 824 bis cpc, sia nel caso dell'impugnazione in applicazione dell'art. 827 cpc.

3.3 Giudizio di revisione

E' prevista la possibilità del giudizio di revisione, quale mezzo straordinario di impugnazione delle decisioni di natura disciplinare, da richiedere entro due anni, da parte dell'interessato o della Procura Federale, dinanzi al Tribunale Nazionale d'Appello al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:

a) inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile;
b) sopravvenienza di prove nuove e decisive di innocenza;
c) acclarata falsità in atti o in giudizio.

Il TNA ha già avuto modo di osservare che l'istituto della revisione sia applicabile anche nel caso in cui la decisione in questione sia divenuta cosa giudicata

in applicazione dei principi generali dell'ordinamento giuridico stabiliti dagli articoli 554, n. 3, cpp e 395, n. 3, cpc.[31]

E' da ritenere che l'applicazione di tale principio lasci presupporre la possibilità che il termine biennale, come tempo massimo per richiedere la revisione, possa ritenersi perentorio solo nel caso dell'inconciliabilità coi fatti a base di altra decisione ma non anche negli altri casi che possano verificarsi oltre il biennio.

3.4 Provvedimenti di clemenza

Esauriti tutti i gradi della Giustizia Sportiva, il Presidente dell'ACI, su parere della Giunta Sportiva, ha facoltà di concedere al sanzionato la grazia a condizione che sia stata scontata almeno la metà della sanzione inflitta; tale provvedimento di grazia non può essere concesso se non siano decorsi almeno cinque anni dall'adozione della sanzione definitiva.

Diversamente i provvedimenti dell'amnistia e dell'indulto sono di competenza del Comitato Esecutivo della CSAI che ne determina l'ambito di applicazione.

Il provvedimento di clemenza può essere considerato come il più eccezionale dei provvedimenti in considerazione del fatto che non solo debbano esistere dei presupposti ben definiti dalla norma ma esso è totalmente discrezionale e, di conseguenza, deve essere esclusa qualsiasi tipo d'impugnazione non essendovi neanche l'obbligo della motivazione.

3.5 Riabilitazione

La riabilitazione è un provvedimento che estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna ed è emesso dal Presidente dell'ACI su istanza del condannato in presenza delle seguenti condizioni:

- che siano decorsi almeno 3 anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta;
- che in tale periodo il condannato abbia dato prova costante di buona condotta.

Su tale istanza il Presidente dell'ACI si pronuncia entro 60 giorni dal ricevimento e la decisione viene depositata presso la Segreteria della CSAI che provvede alla trascrizione nel casellario federale.

Se la richiesta è respinta, per difetto del requisito della buona condotta, essa non può essere riproposta prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di rigetto e la sentenza di riabilitazione è revocata di diritto se il soggetto riabilitato commette, entro 7 anni, un'infrazione per la quale venga comminata la sospensione per un tempo non inferiore a 2 anni o la radiazione o nella ipotesi in cui venga condannato per l'uso di sostanze o di metodi dopanti.

[31] Sentenza del TNA n. 26/2007.

4. *L'applicazione del Codice di Giustizia sportiva alla Federazione Automobilistica Italiana (ACI)*

4.1 *Generalità*

Con delibera n. 1518 del 15 luglio 2014 il CONI ha approvato il Codice di Giustizia Sportiva che, come detto, non solo non sembra aver risolto le questioni innanzi sollevate ma si può ritenere che abbia, in un certo senso, aggravato la situazione.

Innanzitutto perché non appare, dalla nuova normativa, l'abrogazione di vecchie norme che restano tuttora in vigore, questo con particolare riferimento proprio al TNAS che sembra sopravvivere attraverso il Collegio di Garanzia dello Sport (art. 65) che si presenta come una sorta di Giano bifronte che veste i panni dell'arbitro o del giudicante a seconda del tempo della decisione da impugnare. Parimenti si conserva l'Alta Corte come ulteriore duplicazione del Giudice Sportivo di legittimità.

Difatti trattasi di norme regolamentari che non possono contenere un'abrogazione implicita di quelle vecchie e incompatibili ma questa deve essere espressa.

Detti regolamenti, così come sempre sostenuto dalla maggiore giurisprudenza e dottrina, non possono essere abrogati implicitamente da quelli successivi ma solo in modo chiaro ed esplicito.

Poi è chiaro che si tratta di un regolamento e, perciò, di rango inferiore rispetto allo Statuto del CONI e, nell'ambito dei regolamenti esso deve essere considerato un regolamento-quadro e non un regolamento attuativo.

In altre parole, a dispetto del potere di autodeterminazione delle singole Federazioni previsto proprio dalla Statuto CONI, col nuovo CGS (Codice di Giustizia Sportiva) si pretende di regolamentare nel dettaglio le procedure di giustizia dimenticando che ciascuna Federazione ha la sua peculiarità e già di per sé la giustizia sportiva impone tempi celeri potendo concretamente influire sull'esito di gare e campionati.

4.2 *La vecchia questione del Tribunale Nazionale per l'Arbitrato nello Sport (TNAS): Collegio Arbitrale o ultimo grado di giudizio?*

Si è discusso molto circa la funzione del Tribunale Nazionale per l'Arbitrato nello Sport (TNAS) istituito, dal 22 gennaio 2009, in attuazione dell'articolo 12 bis, comma 4, dello Statuto del CONI.

Tale norma sancisce che, ove previsto dagli Statuti o dai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, in conformità degli accordi degli associati. Il TNAS ha competenza arbitrale sulle controversie che contrappongono una Federazione sportiva nazionale a soggetti affiliati, tesserati o licenziati a condizione che siano stati previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione o comunque si tratti di decisioni non soggette a impugnazione nell'ambito della giustizia federale.

L'ACI, fino all'anno 2011 nel proprio regolamento, al controverso articolo 39, prevedeva la rimessione ad un collegio arbitrale; dalla lettura organica di tale norma appare logico che trattasi di collegio arbitrale di competenza della Federazione automobilistica.

Al punto 39.5 è contenuta la previsione secondo la quale: "È fatto salvo il ricorso agli Organi di Giustizia del CONI di cui allo Statuto del CONI".

Tale norma, contraddittoria, ha originato più di una controversia e, puntualmente, il collegio arbitrale del TNAS ha ritenuto la propria competenza sul presupposto che il pertinente regolamento federale esclude che i lodi arbitrali ACI-CSAI possano essere appellati presso gli organi di giustizia del CONI (peraltro secondo un risalente principio di esclusione di arbitrati di secondo grado in tale specifico contesto), ma non prevede un'analoga inappellabilità per le decisioni del Tribunale d'Appello della CSAI (cfr. art. 37 Regolamento CSAI), con la conseguenza che le eventuali doglianze relative alle decisioni di tale organo di ultimo grado federale possano essere devolute alla cognizione all'Alta Corte di Giustizia Sportiva del CONI o a quella dei collegi arbitrali del TNAS o a quella del Tribunale Nazionale Antidoping, a seconda del rispettivo riparto di competenze stabilito dallo Statuto del CONI.[32]

Nel tentativo di supportare tale ragionamento il TNAS afferma, *tout court*, non solo che la norma è chiara espressione della volontà dell'ACI di aderire al sistema di giustizia previsto nello Statuto del CONI ma anche si ritiene "ultima istanza di giudizio nell'ordinamento sportivo".

Tale orientamento suscita non poche perplessità circa la sua legittimità sotto molteplici aspetti innanzitutto in quanto vanifica la regola generale, contenuta nell'articolo 12 *ter* dello Statuto del CONI, che – al primo comma – vincola il ricorso a detto sistema di giustizia "ove previsto dagli Statuti o dai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali".

Vero è che l'articolo 39.5 del Regolamento ACI-CSAI 2011 contiene la salvezza del ricorso agli Organi di giustizia del CONI ma questo sembra più assomigliare ad un inspiegabile refuso che ad una regola scientemente introdotta; difatti non si comprende in base a quale eccezione giuridica i licenziati ACI dovrebbero avere la possibilità di devolvere la controversia agli Organismi CONI laddove la stessa norma prevede inequivocabilmente l'arbitrato interno.

Dall'anno 2013 tale previsione è stata, giustamente, rimossa dalle modifiche successive introdotte per cui detti licenziati non hanno più tale possibilità.

Se ciò non bastasse, a proposito della imprescindibile clausola compromissoria, l'articolo 157 bis del RNS, all'ultimo comma, specifica che non sono soggette all'arbitrato le controversie di natura tecnica e disciplinare decise in via definitiva dagli Organi di giustizia sportiva, relative ai risultati sportivi o che abbiano dato luogo a provvedimenti di penalizzazione o a sanzioni di qualsiasi natura.

Secondariamente la questione che suscita maggiori perplessità riguarda la

[32] TNAS: arbitrato Bellarosa / Uboldi del 23 novembre 2012.

circostanza che, nonostante le modifiche introdotte nel vigente regolamento ACI di organizzazione e funzionamento delle attività sportive e dell'articolo 157 RNS, tali Organismi CONI si ritengano competenti a decidere nel merito controversie il cui giudizio si sia già esaurito con i rimedi di ricorso interno.[33]

A questo punto sorge spontanea la domanda sulla possibilità dell'esistenza di un grado di giudizio nel merito gestito fuori dalle regole federali con buona pace dello Statuto del CONI che affida alle singole Federazioni il potere di autodeterminarsi.

Il ricorso agli Organi di giustizia del CONI va escluso proprio in considerazione del secondo comma del citato articolo 12 *ter* dello Statuto del CONI che rafforza tale teoria.

Difatti detta norma prevede sì la possibilità di devolvere a questi una controversia (anche tra soggetti non licenziati) ma solo in presenza di una clausola compromissoria o altro espresso accordo delle parti.

In conclusione si dirà che, in presenza dell'autonomia regolamentare delle singole Federazioni e dell'esistenza della clausola compromissoria che prevede l'arbitrato interno, l'Organo di giustizia del CONI interviene forzosamente in una controversia fra licenziati della Federazione automobilistica.

La soluzione risiede nella fonte gerarchicamente superiore ossia nel decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242, c.d. "legge Melandri", col quale fu stabilito che i provvedimenti degli Organi di Giustizia Sportiva fossero impugnabili innanzi al TAR del Lazio.

In tal caso il TAR appare come il naturale giudice di legittimità (anche se non prescinde dall'esame del merito) che pone la parola fine alle controversie in materia sportiva automobilistica.

In proposito appare illuminante una storica sentenza del Consiglio di Stato che riassume in modo chiaro ed efficace il quadro normativo e giurisprudenziale iniziando dalla legge 17 ottobre 2003 n. 280 di razionalizzazione dei rapporti fra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento giuridico dello Stato.[34]

Con tale decisione, richiamando precedenti propri e della giurisdizione Ordinaria,[35] afferma che le Federazioni sportive, pur sorgendo come soggetti privati (associazioni non riconosciute), in presenza di determinati presupposti assumono la qualifica di "organi del CONI" e partecipano alla natura pubblica di questo.

La sentenza prosegue definendo l'elemento discriminante, per individuare il limite tra le due funzioni svolte dalle federazioni (da cui derivava il criterio di riparto di giurisdizione), nella natura dell'attività svolta: a) in caso di applicazione di norme che attengono alla vita interna della Federazione ed ai rapporti fra società sportive e fra le società stesse e gli sportivi professionisti, le Federazioni operano come associazioni di diritto privato; b) quando, invece, l'attività è finalizzata alla realizzazione di interessi fondamentali ed istituzionali dell'attività sportiva, devono essere considerate organi del CONI.

[33] TNAS: arbitrato Bellarosa / Uboldi del 2 maggio 2013.
[34] CdS, Sez. VI, n. 5025/2004.

In tale ultimo caso le Federazioni adottano atti in qualità di organi del CONI perciò, esplicando poteri pubblici, partecipano alla natura pubblicistica e sono soggetti alla giurisdizione amministrativa quando incidono su posizioni di interesse legittimo.

In estrema sintesi potremo dire che la giustizia sportiva è lo strumento a tutela delle regole sportive mentre quella "ordinaria" degli interessi legittimi e diritti soggettivi.

In conseguenza quando si tratta dell'applicazione delle regole sportive e delle loro violazioni vige il cd "vincolo sportivo" ovvero l'onere di adire gli organi dell'ordinamento sportivo e la salvaguardia delle clausole compromissorie contenute negli statuti e regolamenti delle federazioni e del CONI nel pieno rispetto dell'autonomia dell'ordinamento sportivo.

La Suprema Corte ha ritenuto che dovessero rientrare nell'ambito della giustizia sportiva tutte le questioni riguardanti l'osservanza delle regole per il corretto svolgimento delle competizioni e le vicende disciplinari conseguenti in quanto regole costituenti l'espressione dell'autonomia Federale e perciò non rientranti nelle potestà pubbliche.

L'irrilevanza per l'ordinamento statale di tali norme conduce all'impossibilità della tutela statale in favore della giustizia associativa.

Diversamente le questioni patrimoniali, esaurito l'obbligo delle clausole compromissorie, sono sottoposte alla giurisdizione Ordinaria.

Tutte le altre questioni, esauriti i gradi della giustizia sportiva, vanno sottoposte alla giurisdizione amministrativa.[36]

In conclusione si può desumere il principio secondo cui era possibile adire il TNAS solo quando lo statuto Federale lo consenta e, quando possibile, la sua decisione rappresenta la decisione in ultimo grado della giustizia sportiva avendo il carattere del provvedimento amministrativo anche se emesso nella forma e con le garanzie del giudizio arbitrale.

Anche in questo caso si può affermare, senza dubbio, che è auspicabile un'organica e puntuale revisione delle norme in modo da evitare contrasti giurisprudenziali e improbabili "revisioni" di decisioni emanate dal Giudice naturale, la qual cosa non sembra essere avvenuta con la pubblicazione del Codice della Giustizia Sportiva.

4.3 Il nuovo Codice di Giustizia Sportiva e le attuali norme procedurali dell'ACI

I problemi applicativi, come detto, sono molti e di difficile risoluzione e impossibili da sviscerare in breve. Addirittura il Codice può essere ritenuto inapplicabile proprio a causa della struttura organizzativa, in senso lato, dell'ACI.

Per cominciare non si comprende perché presso le Federazioni debbano

[35] Cass. SS.UU. n. 2725/1979 e CdS, Sez. VI, n. 1050/1995.
[36] Cass. SS.UU. n. 5774/2004.

esistere due canali di ricorso con le stesse competenze anche se appaiono come Organi "dedicati". Infatti i Giudici Sportivi hanno competenza per tutte le questioni purché legate alle gare ed a questi si sovrappongono, come alternativi, i Giudici Federali che hanno analoghe competenze sia che siano legate alle gare che non. La qual cosa crea non pochi dubbi ed incertezze nel soggetto che intende proporre ricorso per non parlare di scelte legate alla giurisprudenza favorevole al proprio caso. Proprio in quest'ultima ipotesi alla controparte sarebbe preclusa ogni forma di opposizione trattandosi di rimedi alternativi con buona pace della parità processuale.

Decisamente interessante è l'obbligo di comunicazione attraverso i moderni strumenti telematici che sicuramente influiranno positivamente sui tempi della giustizia e sui carichi delle rispettive segreterie anche se non si comprende perché gli atti di avvio dei soli procedimenti disciplinari (art. 11, c. 2) si prevede che debbano essere comunicati attraverso la società di appartenenza dimenticando che non in tutti gli sport vi è l'obbligo di partecipare alle gare facendo parte di una società o associazione sportiva come è proprio nel caso degli sport motoristici.

Anche la disciplina dei procedimenti (Capo II) suscita non poche perplessità proprio quando tratta del contraddittorio prodromico alla pronuncia (artt. 21 e 22).

Difatti si dirà che il termine breve per l'invio di memorie da parte degli interessati e senza termini per eventuali repliche non soddisfa il principio del contraddittorio anche perché il Giudice Sportivo pronuncia senza udienza. Pertanto delle due l'una: o viene concesso un termine per repliche o le parti devono essere ascoltate in udienza. Non sono contemplate pubblicità finalizzate ad eventuale intervento di terzi che ben potrebbero avere interessi contrastanti.

Singolare è la tutela attribuita alla terza parte per cui è ammesso l'intervento solo nel giudizio avanti il Tribunale Federale (art. 34) mentre sembra sia preclusa innanzi agli altri Organi.

Il procedimento del Giudice Sportivo, proprio perché legato alle gare, deve essere tempestivo, rapido ed efficace ed il Capo II del Codice non sembra affatto rispondere a dette esigenze laddove non solo prevede termini di giorni ma anche un giudizio di impugnazione.

A questo punto sorge spontanea la domanda se i Giudici di gara continueranno ad esistere oppure dovranno essere aboliti. Dalla lettura del Codice non è chiaro se vi sia una implicita abrogazione dei predetti perché l'art. 14 stabilisce che il GS si pronunci in prima istanza, senza udienza, e con immediatezza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare con un procedimento proprio di chi giudica sul campo di gara; tuttavia il Codice non può prevedere l'abolizione dei Giudici di gara in quanto norme facenti capo ad altri aspetti dello svolgimento delle competizioni. Di conseguenza, quella del Giudice Sportivo appare come una inutile e poco organica duplicazione che potrebbe anche creare un caos giurisprudenziale. Si pensi, ad esempio, ad un fatto di gara suscettibile di sanzione nei confronti di più di un tesserato: ciascuno deciderà se adire il Giudice Sportivo o il Giudice Federale con buona pace dell'uniformità di decisioni.

Neanche si comprende per quale motivo l'applicazione di sanzioni su richiesta (art. 28) sia applicabile solo innanzi al Tribunale Federale e non anche al

Giudice Sportivo considerato che i procedimenti sono identici ma si instaurano presso Giudici differenti. Senza dubbio l'istituto appare interessante, anche se stridente con l'affermazione di principio contenuta nell'art. 2, c. 6 (conformazione ai principi ed alle norme del processo civile), e potrebbe risolvere in modo pratico casi complessi.

Tuttavia l'anacronismo più evidente è quello dell'art. 8 riguardante il gratuito patrocinio. Questo istituto, introdotto nell'Ordinamento italiano, tende a consentire la tutela dei diritti dei meno abbienti.

Sorgono molti dubbi in proposito: innanzitutto perché la pratica sportiva non è uno status obbligatorio ma solo volontario che presuppone l'adesione, attraverso il tesseramento, alla Federazione e la partecipazione alle gare con propri mezzi ed organizzazione che – particolare non trascurabile – comporta notevoli costi, come nel caso delle Federazioni motoristiche. Pertanto mal si concilia lo stato d'indigenza con quello della partecipazione alle competizioni automobilistiche; non si nega che potrebbero sussistere entrambi gli elementi ma di sicuro in tale ipotesi vuol dire che il partecipante (tesserato) è supportato da un team che ne assume i relativi costi e che, quindi, ben potrebbe assumere anche i costi di giustizia come, di fatto, molte volte accade. Non ultimo va detto che i costi del gratuito patrocinio ricadrebbero a carico della comunità in modo del tutto illegittimo.

Le attuali norme della Federazione automobilistica (ACI) vanno in tutt'altra direzione ed appaiono oltremodo inconciliabili con quelle proposte dal CONI che appaiono anche inconciliabili con le attuali norme della FIA (Federazione Internazionale dell'Automobile) che richiede un sistema decisamente più snello e rapido. Va anche detto che neanche nelle norme CIO (Comitato Olimpico Internazionale) è rinvenibile un simile indirizzo per cui non si può concludere per una diffusa inconciliabilità delle norme CONI con quelle ACI sia per ragioni tecnico-giuridiche che pratiche.

LA GIUSTIZIA SPORTIVA NELL'AMBITO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA DI AMERICAN FOOTBALL

di *Gianmaria Daminato*[*]

SOMMARIO: 1. L'American Football in Italia: brevi cenni introduttivi – 2. Le Fonti Normative: Lo Statuto ed il Regolamento – 3. Gli Organi di Giustizia – 4. Gli Organi di Giustizia nel Regolamento di Giustizia ante riforma – 5. L'American Football nel mondo brevi cenni

1. L'American Football in Italia: brevi cenni introduttivi

L'American Football ha mosso i suoi primi passi in Italia nel secondo dopo-guerra, ma solo nel 1980 è stato disputato il primo campionato.

La Federazione Italiana American Football (FIAF) ha curato l'organizzazione dell'attività agonistica di questa disciplina sportiva sino all'anno 2003: interruzione dovuta al commissariamento per insolvenza e successiva espulsione disposta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI).

Il mondo dell'American Football a causa di tale situazione, non riuscendo a superare divisioni interne, si è organizzato in diverse leghe e associazioni.

Nel 2007 una scissione operata da alcuni importanti club di seie A ha dato via a due campionati rivali.

Tale rivalità pare ormai esaurita poiché la Federazione Italiana di American Football (FIDAF), tra le discipline sportive riconosciute dal CONI rappresenta in 90% delle squadre presenti nel territorio italiano.

A causa dell'enorme differenza del numero di squadre che compongono le due federazioni (4 in FIF contro le circa 80 di FIDAF), e del fatto che la Golden League FIF si disputa con squadre a nove, dal 2012 non ha più senso considerare il campionato FIF come un vero e proprio campionato italiano, ma più propriamente un torneo quadrangolare che in nessun modo assegna un titolo di campione d'Italia, titolo riservato alla vincitrice della massima serie FIDAF, federazione riconosciuta all'interno del CONI come disciplina associata.

---

[*] Avvocato del foro di Venezia, Socio dell'Associazione Italiana Avvocati dello Sport, esperto in Diritto dello Sport in tema di Giustizia Sportiva nella tutela di atleti e società coinvolte in procedimenti disciplinari. www.daminatopavan.it.

Attualmente FIDAF cura la gestione e l'organizzazione delle massime competizioni nazionali: *Italian Football League 2014 FIDAF* (a girone unico) *Serie A2 LENAF FIDAF (*diviso in più gironi) ed infine *la Serie B Campionato Italiano Football a 9 FIDAF*.[1]

2. Le Fonti Normative

Lo Statuto Federale

Tale Statuto è stato approvato dalla assemblea straordinaria all'adunanza del 6 novembre 2010.

Nella fase di redazione del presente scritto lo Statuto della Federazione, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 64, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva Coni, è oggetto di analisi e modifica da parte degli incaricati FIDAF.

Allo stato lo Statuto ha le seguenti caratteristiche e funzioni.

Il corretto andamento della gestione e del funzionamento della FIDAF viene assicurato mediante la presenza di più fonti normative che divengono espressione tanto dell'organizzazione interna degli uffici e degli organi costitutivi, quanto e sopratutto dell'amministrazione della giustizia federale.

Al vertice della piramide normativa vi è lo Statuto Federale il quale nel suo primo titolo definisce la natura e le finalità della Federazione.

La FIDAF è una associazione senza scopi di lucro, con personalità giuridica di diritto privato alla quale è riconosciuta un'autonomia tecnica organizzativa e di gestione sotto la vigilanza del CONI, nonché dell'International Fedration of American Football (IFAF) e dalla European Federation of American Football (EFAF).

La Federazione persegue gli obbiettivi di promozione e regolamentazione del Football Americano in Italia, nonché di altre discipline sportive, quali il flag football, tackle football, touch football e beach football.[2]

Il Titolo III è dedicato agli organi e agli organismi federali.

Questi si suddividono in Centrali, Territoriali e di Giustizia.

Sono Organi Centrali:

1) L'*Assemblea Generale*, il massimo organo federale con potere elettivo e deliberante. Essa può riunirsi in modo ordinario con il compito di eleggere il Presidente della Federazione, il Consiglio Federale, i componenti effettivi e supplenti del Collegio Revisori dei Conti. L'assemblea Generale Straordinaria è convocata invece, per la modifica dello Statuto Federale da sottoporre per l'approvazione agli organi competenti, per l'elezione del Presidente della Federazione e del Consiglio Federale e degli altri organi elettivi, in caso di anticipata decadenza o nel caso in cui, per l'elezione successiva a due o più mandati consecutivi, il Presidente uscente candidato non abbia raggiunto la

[1] Tratto da www.fidaf.org e www.wikipedia.org.

[2] Cfr Statuto Federale FIDAF 6 novembre 2010, Titolo I attività agonistica ufficiale e non ufficiale, Titolo II disposizioni disputa campionati.

prescritta maggioranza. L'assemblea è costituita dai soggetti affiliati aventi diritto al voto, dai delegati dei tesserati giocatori e dai delegati dei tesserati tecnici;

2) Il *Presidente della Federazione*, che ha la responsabilità generale dell'area tecnico-sportiva ed esercita le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei risultati agonistici a livello nazionale e internazionale. Egli ha altresì la responsabilità generale del buon andamento della Federazione
3) Il *Consiglio Federale*, preposto alla verifica della corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo e alla valutazione dei risultati sportivi conseguenti e alla vigilanza sul buon andamento della gestione federale.
4) Il *Consiglio di Presidenza* composto dal Presidente dai due vice presidenti e da un rappresentante dei tesserati giocatori e uno dei tecnici. Esso provvede alla conduzione della Federazione secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio.
5) Il *Collegio dei Revisori dei Conti*, con il compito di controllare l'amministrazione della Federazione, vigilare sull'osservanza delle norme di legge statutarie, esercitare il controllo contabile e accertare la regolare tenuta della contabilità della Federazione, redigere una relazione al bilancio preventivo e a quello di esercizio, verificare almeno ogni 90 giorni l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili, la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà.

Sono Organi Territoriali:

1) L'*Assemblea Regionale*, costituita dai rappresentati degli affiliati con sede nel territorio della Regione. Nella forma Ordinaria elegge il Presidente e gli altri componenti il Comitato Regionale: vota la relazione tecnico morale e finanziaria del Comitato Regionale predisposta dal Comitato medesimo; delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno provvede ad eleggere, in caso di decadenza anticipata del Presidente e del Comitato Regionale, l'intero organo o singoli membri dello stesso in sostituzione di quelli venuti a mancare per qualsiasi motivo;
2) Il *Presidente del Comitato Regionale*, il quale rapprersenta la FIDAF, ai soli fini sportivi, nel territorio di competenza. Egli è responsabile unitamente ai Consiglieri regionali del funzionamento del Comitato medesimo nei confronti dell'Assemblea Regionale e del Comitato Federale; convoca e presiede le riunioni del Consiglio Regionale e, nei casi e termini stabiliti, convoca l'Assemblea Regionale, svolgendo le funzioni analoghe a quelle del Presidente FIDAF.
3) Il *Consiglio Regionale* è costituito dal Presidente, da un Vice presidente e da 4 consiglieri, viene eletto dall'Assemblea Regionale ordinaria per la durata di un quadriennio olimpico. Il Consiglio Regionale assolve ai compiti necessari per la gestione dell'attività federale nell'ambito territoriale di competenza, secondo le disposizioni quadro del Consiglio Federale.
4) Il *Delegato Regionale*, nominato dal Consiglio Federale, sentite le società, al fine della promozione, della propaganda e dello svolgimento delle attività federali.

5) Il *Delegato Provinciale*, nominato per ogni provincia dal Consiglio Federale, su proposta del Comitato Regionale od organo territoriale equipollente, al fine della promozione e dello sviluppo delle attività federali.
6) *Strutture Federali* e *Commissioni di Settore*, le strutture federali sono il complesso coordinato degli uffici federali stessi di cui la FIDAF si dota nell'ambito della propria autonomia organizzativa. La federazione si articola inoltre nelle seguenti commissioni di Settore: Tecnico Nazionale, Squadre Nazionali, Promozione e Scolastico, Federale Arbitri, Medica Federale, Carte Federali, Commissione Statistiche, Federale Atleti.

Il Titolo IV, inoltre, descrive competenze e funzioni del Segretario Federale il quale ha il compito di coordinare e dirigere gli uffici e le strutture della federazione, sul punto peraltro si rimanda alla lettura dell'art. 48 dello Statuto stesso.

Tornando alla breve disamina delle norme contenute all'interno dello Statuto, va evidenziato, nel Titolo III, meriti particolare attenzione l'art. 33, poiché esso individua i principi generali sottesi alla giustizia sportiva nell'ambito della disciplina di interesse.

In particolare, costituisce regola fondamentale della giustizia federale quella del doppio grado di giurisdizione, endo ed eso-federale, con ciò a dire come sia sempre garantita la possibilità di ottenere una seconda valutazione della controversia mediante l'appellabilità agli organi costituiti in seno alla federazione ovvero esterni ad essa.

Costituiscono principi basilari la celerità della giustizia sportiva e la necessità che siano emesse sentenze sempre motivate.

Le decisioni di primo grado sono esecutive, salvo sospensione, su richiesta di parte, da parte del giudice di secondo grado.

Il regolamento di giustizia

Al momento della redazione del presente capitolo è in atto, all'interno della FIDAF, la modifica del Regolamento di Giustizia.

La bozza del nuovo regolamento è stata consegnata agli incaricati del CONI i quali stanno ultimando le correzioni.

Sul punto la FIDAF si è mostra attenta nel rispettare le modifiche richieste dal codice di giustizia Coni.[3]

Si ritiene quindi, pur in assenza di definitiva approvazione del nuovo regolamento, di esaminarne i contenuti principali atteso la sua ormai prossima operatività.

E' opportuno evidenziare che i principi ispiratori del Regolamento non risultano mutati a seguito della riforma.

---

[1] Tratto da www.fidaf.org e www.wikipedia.org.
[2] Cfr Statuto Federale FIDAF 6 novembre 2010, Titolo I attività agonistica ufficiale e non ufficiale, Titolo II disposizioni disputa campionati.
[3] Cfr Nuovo regolamento di giustizia FIDAF prevede precisi termini processuali nel rispetto delle esigenze di difesa dell'incolpato.

E' infatti previsto l'obbligo di lealtà dei tesserati, la sanzione degli illeciti sportivi e delle frodi sportive, il divieto dell'uso di sostanze dopanti.

Inoltre i principi cardine quali il diritto alla difesa ed al contraddittorio, il doppio grado di giudizio, il diritto all'impugnativa di tutti i provvedimenti permangono elementi fondamentali.

L'art. 2 del Regolamento individua i soggetti, tesserati e società, che sono tenuti all'osservanza dello stesso.

La responsabilità disciplinare è personale e si fonda sulla condotta del tesserato.

Le società sono soggette alla responsabilità oggettiva di cui rispondono per l'operato di rappresentanti, tecnici ed accompagnatori che agiscono in detta qualifica.

In capo ai tesserati e alle società sussiste l'obbligo di denuncia e di collaborazione con gli organi di Giustizia.

Organi Giustizia

Sono organi di Giustizia il *Giudice Sportivo Nazionale* e la *Corte Sportiva di Appello*, il *Tribunale Federale* e la *Corte Federale di Appello*.

Il Tribunale Federale riveste anche il ruolo di Corte Sportiva di Appello.

Il Collegio di Garanzia costituisce Organo di Giustizia di ultimo grado.

Gli Organi di Giustizia hanno il compito di garantire l'applicazione delle norme federali di giustizia.

Sul punto l'art. 40 compie una tripartizione di tale attività distinguendo tra ambito tecnico, disciplinare ed economico.

A questo punto è opportuno soffermarsi sui singoli Organi Giurisdizionali descrivendone il ruolo e la composizione:

Giudici Sportivi

I Giudici Sportivi si distinguono in Giudice Sportivo Nazionale, Territoriale e Corte Sportiva di Appello. Il Giudice Sportivo è l'organo monocratico competente per i procedimenti di primo grado a carico di Tesserati partecipanti all'attività sportiva concernenti fatti accaduti nel corso di una gara. Avverso le decisioni dei Giudici Sportivi Nazionali e Territoriali è ammesso reclamo alla Corte Sportiva di Appello.

I componenti della Corte Sportiva di Appello coincidono con i componenti del Tribunale Federale.

Avverso le decisioni della Corte Sportiva di Appello è ammesso, nei casi e nei limiti stabiliti, ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.[4]

Nota Per una più completa ed esaustiva analisi del sistema procedurale si richiamano gli articoli da 48 a 57 relativi alla parte terza titolo primo del Regolamento di Giustizia.

[4] Per una più completa ed esaustiva analisi di sistema procedurale si richiamano gli articoli da 48 a 57 relativi alla parte terza titolo primo del Regolamento di Giustizia FIDAF.

I Giudici Federali ed il Procedimento

I Giudici Federali si distinguono in Tribunale Federale e Corte Federale di appello.

Il Tribunale Federale, composto di tre membri più due supplenti, giudica in primo grado su tutti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi ai Giudici Sportivi.

La Corte Federale di appello giudica in secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni del Tribunale Federale. Il procedimento di fronte ai Giudici Federali viene analiticamente affrontato nel capo III (artt. 60-72).[5]

Il Procedimento in particolare ha inizio con l'atto di deferimento del procuratore federale o con ricorso della parte interessata titolare di una situazione giuridicamente protetta.

Il nuovo regolamento riconosce la possibilità di concordare con il Procuratore Federale l'applicazione di una sanzione indicandone il tipo e la misura.

Entro dieci giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento il Presidente del collegio fissa l'udienza di discussione comunicandola alle parti. Fino a tre giorni prima dell'udienza si può prendere visione degli atti e depositare memorie con indicazione dei mezzi di prova di cui le parti intendono avvalersi.

Per la tutela di situazioni giuridicamente protette, come detto, è ammesso, nel termine di trenta giorni, ricorso avanti al Tribunale Federale.

Il Regolamento prevede altresì il Ricorso per l'annullamento delle deliberazioni in ambito. A seguito del ricorso è prevista, nei successivi dieci giorni, apposita fissazione d'udienza e fino a cinque giorni prima del suo svolgimento gli atti restano depositati presso la segreteria del Tribunale Federale. Il ricorrente la possibilità di formulare domanda cautelare, ove vi sia il fondato timore che i propri interessi siano minacciati da un pregiudizio grave ed irreparabile. Particolarmente innovativa e garantista appare la previsione di cui all'art. 69 che riconosce possibilità di istruire compiutamente il giudizio, sia con istruttoria orale che consulenza tecnica riconoscendo al collegio, ove necessario, la possibilità di disporre l'assunzione di qualsiasi mezzo di prova.

La Procura Federale

Presso la Federazione è costituito l'ufficio del procuratore Federale per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo statuto e dalle norme federali. L'Ufficio del Procuratore si compone del Procuratore Federale e di un Procuratore aggiunto. La loro nomina è effettuata dal Consiglio Federale e durano in carica per quattro anni. Il mandato di Procuratore Federale non può essere rinnovato per più di due volte. Le funzioni del Procuratore Federale sono esercitate nelle indagini preliminari, nei procedimenti di primo grado e nei giudizi di impugnazione. Il Procuratore Federale esercita in via esclusiva l'azione disciplinare nei confronti dei tesserati, affiliati e altri soggetti legittimati e ciò quando non sussistono i presupposti per

[5] Cfr Artt. 60-72 nuovo regolamento di giustizia FIDAF.

l'archiviazione. Il Procuratore Federale informa l'interessato dell'intenzione di procedere al deferimento e gli elementi che la giustificano, assegnando un termine per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria. Qualora il Procuratore ritenga di esercitare l'azione disciplinare formulerà l'atto di incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio con l'indicazione dei fatti che si si assumono accaduti e delle violazioni che si contestano. In caso di archiviazione la riapertura delle indagini può essere disposta d'ufficio nel caso emergano nuovi fatti. Il regolamento di Giustizia, inoltre, affronta nel Capo II agli artt. 77, 78, 79, 80 la questione della Prescrizione, dell'Astensione, dello svolgimento delle Indagini e l'applicazione di sanzioni su richiesta delle parti.[6] In materia anti doping nel regolamentare i rapporti con la Procura della Repubblica, con la procura antidoping del Coni e con la Procura Generale dello sport si statuisce che la FIDAF osserverà la normativa anti doping del Coni.

Collegio di Garanzia dello Sport.

La parte V del nuovo Regolamento affronta il nuovo Collegio di Garanzia dello Sport e gli Istituti della Revisione e Revocazione.[7]

Il Collegio di Garanzia Dello Sport, organo esofederale, sostituisce il TNAS. In particolare il Collegio di Garanzia è competente per le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento federale ed emesse dai relativi organi di giustizia, ad eccezione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino ad Euro 10.000.

Il ricorso è ammesso per ragioni di legittimità e quindi per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione. Sono legittimate al ricorso le parti nei cui confronti è stata pronunciata la decisione nonché la Procura Generale dello Sport.[8]

Il nuovo regolamento di Giustizia prevede gli istituiti della Revisione e Revocazione avverso le decisioni definitive indicandone in via tassativa le ipotesi.

Controversie economiche ed Arbitrato

Il Titolo I della parte VI agli artt. 86, 87 e 88 disciplina l'istanza di Ingiunzione, il suo procedimento e l'impugnazione della stessa.[9]

Viene infatti riconosciuta la possibilità per il tesserato di agire, per pretese economiche, nei confronti di altro soggetto dell'ordinamento sportivo federale. La somma pretesa deve essere certa liquida ed esigibile e risultante da accordo scritto datato. Il reclamo va depositato presso il Tribunale Federale nel rispetto dei requisiti

---

[6] Cfr. artt. 77-80 nuovo regolamento di giustizia FIDAF.
[7] Cfr art. 85 nuovo regolamento di giustizia FIDAF.
[8] Per un'ampia analisi delle novità apportate dalla Riforma della Giustizia Sportiva CONI si rimanda al capitolo di Salvatore Civale all'interno di questa opera.
[9] Cfr artt. 86-88 nuovo regolamento di giustizia FIDAF.

di cui all'art. 86 comma secondo. Il Tribunale Federale verificata la sussistenza dei presupposti notifica l'ingiunzione alla parte debitrice, la quale nei successivi trenta giorni potrà procedere al pagamento o dar corso alla procedura arbitrale.

Il Titolo II si occupa delle Procedure Arbitrali disciplinando la composizione del Collegio, le modalità di costituzione, la sua attivazione, i doveri del Collegio, la sostituzione del Presidente e dei Componenti e la Procedura (artt. 89-98). Il lodo dovrà essere eseguito dalla parte soccombente entro trenta giorni dalla avvenuta comunicazione, pena la dichiarazione di morosità che ai sensi dell'art.100 comporta la sospensione da tutte le attività del tesserato e di eventuali contributi e crediti a favore degli affiliati.

La parte VII del nuovo Regolamento disciplina agli arttt. 101 e 102 il Casellario dei provvedimenti disciplinari ed il Registro delle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo.[10]

4. *Gli Organi di Giustizia previsti nel Regolamento di Giustizia ante riforma CONI*

Analizzato il Regolamento di Giustizia sulla scorta delle modifiche introdotte sotto l'indicazione del CONI, meritano una breve analisi gli organi di giustizia previsti dal regolamento di giustizia ante riforma, e ciò per l'evidente ragione che il nuovo regolamento sta perfezionando l'entrata in vigore.

Sul punto appare opportuno rilevare come gli organi di giustizia FIDAF fossero il Giudice Sportivo Nazionale, la Commissione Giudicante, la Commissione Unica di Appello.[11]

Nella sostanza la Commissione Giudicante giudicava in grado di appello sui provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo, mentre la Commissione Unica di Appello giudicava in grado di appello sulle decisioni della Commissione Giudicante adottate in primo grado.

Organo eso-federale era il TNAS, oggi sostituito dal Collegio di Garanzia dello Sport, competente a giudicare unicamente in punto di legittimità. Il Regolamento ante riforma nella sua Sezione Seconda (artt. 36-38) disciplinava la Procura Federale nelle sue duplici funzioni inquirenti e requirenti.

5. *L'American Football nel mondo*

L'American Football è uno sport di squadra originario degli Stati Uniti dove è l'attività agonistica più popolare e seguita dagli anni 70 del secolo scorso. Tale disciplina, che occupa nel nostro Paese un posto limitato, ha un record particolarmente importante. Secondo una ricerca la National Football League è stato il campionato professionistico nazionale con più spettatori dal vivo e quindi con più alta media di presenza negli stadi tra tutti gli sport del mondo: 67.591

[10] Cfr artt. 101-102 nuovo regolamento di giustizia FIDAF.
[11] Cfr regolamento di giustizia FIDAF.

spettatori a partita nella stagione 2012-2013. Campionati di tale disciplina si praticano in varie parti del mondo. Negli USA è attiva dal 1922 la NFL per i professionisti e dal 1906 la NCAA per i campionati universitari. In Europa, il Footbal americano è regolato dalla EFAF (European Federation of American Football) che organizza due competizioni: L'Eurobowl e L'EFAF CUP. In passato, fino al 2007, era presente in Europa la NFL Europe, emanazione della NFL americana, formata nella sua quasi totalità da atleti USA in forza a franchigie NFL. L'American Football non è disciplina olimpica, ma è attività nel programma World Games.[12]

6. Conclusioni

La Federazione Italiana di American Football, come le altre Federazioni riconosciute dal CONI, ha una organizzazione finalizzata alla miglior gestione dei suoi tesserati.

Tale organizzazione consente di far sentire la presenza della Federazione a tutte le società, godendo di parziale autonomia nella risoluzione delle problematiche del territorio.

La celerità nel definire le controversie è una caratteristica essenziale dell'ordinamento sportivo che deve rispondere a quella esigenza di rapidità che il mondo dello sport richiede ed evidenziata dalla riforma della normativa intervenuta da parte del CONI nel 2014.

Il Regolamento di Giustizia della FIDAF si ispira a questa esigenza.

Ciò con precisi termini processuali nel rispetto delle esigenze di difesa dell'incolpato.

Nella descrizione di ogni organo di Giustizia ne è stata descritta la peculiarità e la competenza, evidenziando altresì il ruolo fondamentale del Procuratore Federale.

Inoltre si è posta l'attenzione sulla possibilità per le parti, nell'ambito della Giustizia Sportiva endofederale, di affidare la controversia ad un Collegio Arbitrale.

Si tenga infine presente che, nell'imminente futuro, la Federazione adotterà un nuovo Statuto che recepirà le modifiche stabilite dalla riforma della Giustizia Sportiva del 2014.

[12] Tratto dal sito FIDAF www.fidaf.org e www.wikipedia.org.

LA FEDERAZIONE ITALIANA PALLAPUGNO (FIPAP)

di *Carlo Alberto Brovero*[*]

SOMMARIO: 1. La FIPAP – 2. Regolamento di Giustizia – 3. Responsabilità Oggettiva – 4. Illecito Sportivo e Obbligo di Denuncia – 5. Sanzioni – 6. Circostanze Aggravanti ed Attenuanti – 7. Provvedimenti Cautelari – 8. Revisione – 9. Gli organi Decisori della Giustizia Federale – 10. Il Giudice Sportivo – 11. Il Procuratore Federale – 12. La Commissione Disciplinare – 13. La Commissione d'Appello – 14. Ricusazione ed Astensione – 15. Competenza Funzionale – 16. Procedimento Disciplinare – 17. Reclami e Ricorsi – 18. Collegio Arbitrale – 19. La Camera di Conciliazione – 20. Grazia, Amnistia, Indulto, Prescrizione e Riabilitazione – 21. Conclusioni

1. La FIPAP

La pallapugno è una disciplina sportiva che rinviene le sue origini in epoca romana. Dopo la caduta dell'Impero romano, la disciplina sportiva si sviluppò prevalentemente, nei paesi latini come Italia, Francia e Spagna dove fu praticato con inevitabili variazioni nazionali e regionali.

La Federazione Italiana Pallapugno (di seguito FIPAP), con sede a Cuneo, gestisce e dirige l'organizzazione dei campionati di pallapugno in Italia, secondo la specifica tradizione e regolamentazione tecnico-sportivo-agonistica sviluppatasi nel tempo in Italia.

La pallapugno, in generale, è quindi un c.d. sport sferistico ed è una delle Discipline Sportive Associate al CONI.

A livello internazionale, gli sport sferistici sono oggi raggruppati in tre Federazioni (*Confederation International Jeu de Balle* (di seguito *CIJB*), *Federation International Pelota Vasca* (di seguito *FIPV*) ed il *World Handball Council* (di seguito *WHC*) che organizzano campionati mondiali in varie specialità quali la *pelota* e *Llargues* (tradizione iberica), *manito* (tradizione argentina), *fronton and handball* (*One-Wall* e *Four Wall*).

---

[*] Consulente in Sport & Business; MBA Master of Business Administration in Football Industries presso l'Università di Liverpool; Master of Business Administration in Finance presso l'Università di Aston a Birmingham; collaboratore del CSDS *Centro Studi Diritto Sport* di Milano.

La Commissione Tecnica della CIJB ha poi creato una "versione" internazionale del gioco (una miscellanea delle varie discipline europee) al fine di consentire l'organizzazione di campionati internazionali: negli anni pari vengono organizzati i Mondiali; mentre in quelli dispari gli Europei.

2. *Regolamento di Giustizia*

La FIPAP, insieme con lo Statuto Federale, si è dotata di un Regolamento di Giustizia[1] che al suo articolo 1 prescrive che "l'Affiliato od il Tesserato che commette infrazione alle norme federali, o che contravviene ai suddetti obblighi e divieti o che, con giudizi e rilievi pubblici o comunque lede la dignità, il decoro, il prestigio della Federazione e dei suoi Organi, incorre nei provvedimenti previsti dal presente Regolamento".[2]

3. *Responsabilità Oggettiva*

L'articolo 2 prevede che gli Affiliati ed i Tesserati della Federazione rispondano a titolo di dolo, colpa o per responsabilità oggettiva delle infrazioni alle norme dello Statuto e dei regolamenti federali. Il Capitano resta il responsabile ultimo di ogni atto di violenza a danno dei giudici di gara o di terzi compiuto da atleti della sua squadra, fino all'individuazione del colpevole del fatto.

Inoltre le società sono responsabili per le violazioni disciplinari commesse dai propri Dirigenti e Tesserati. La responsabilità oggettiva delle società si estende anche agli accompagnatori e ai sostenitori, nonché per le attività di ordine pubblico sul campo di gioco.

4. *Illecito Sportivo e Obbligo di Denuncia*

Il Regolamento prevede che, oltre alla previsione di illecito per ogni fatto atto ad alterare lo svolgimento o il risultato di un incontro o ad assicurarsi un vantaggio in classifica, sussista anche "responsabilità nel non impedire la commissione da parte di terzi di fatti costituenti illecito sportivo, di cui si abbia conoscenza".

In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 2 in tema di responsabilità oggettiva, si precisa che questa, sia direttamente che oggettivamente, si configura solo nel caso in cui la società non dimostri "la propria estraneità ed inconsapevolezza del fatto", con esclusione, però, delle violazioni alle Norme Sportive Antidoping.

Ai tesserati si impone comunque l'obbligo di denuncia immediata al Procuratore Federale nel momento in cui vengano a conoscenza di fatti che possono rientrare nelle ipotesi d'infrazioni o di tentativi d'infrazioni dei Regolamenti Federali.

---

[1] Lo Statuto ed il Regolamento di Giustizia FIPAP sono entrati in vigore con approvazione Giunta CONI del 08 ottobre 2012.

[2] Articolo 1.4 del Regolamento di Giustizia.

5. Sanzioni

Le Società ed i Tesserati, che contravvengono alle norme statutarie e regolamentari, alle norme di lealtà e correttezza di comportamento, o che con qualunque mezzo alterino il buon andamento dell'attività, sono passibili delle seguenti sanzioni:[3]

a) per le Società affiliate:
   1) ammonizione;
   2) deplorazione;
   3) sanzione pecuniaria;
   4) squalifica del campo di gioco;
   5) attribuzione della vittoria alla squadra avversaria;
   6) penalizzazione di uno o più punti in classifica;
   7) retrocessione all'ultimo posto della classifica del campionato o torneo nel corso del quale è stata commessa la violazione;
   8) non assegnazione o revoca dell'assegnazione del titolo di Campione d'Italia, o di vincitore della competizione di pertinenza;
   9) radiazione dalla Federazione;

b) per i Tesserati:
   1) ammonizione e deplorazione;
   2) ammonizione con diffida;
   3) sanzione pecuniaria;
   4) squalifica o sospensione a tempo determinato;
   5) interdizione o inibizione definitiva a ricoprire cariche federali o sociali;
   6) radiazione dai ruoli federali;

c) per gli atleti:
   1) ammonizione;
   2) sanzioni pecuniarie;
   3) squalifica dall'attività agonistica per un numero di giornate agonistiche da un minimo di una ad un massimo di sei. La squalifica dall'attività agonistica a tempo determinato da un minimo di tre giorni ad un massimo di due mesi;
   4) squalifica dall'attività agonistica a tempo indeterminato;
   5) radiazione dalla Federazione.
   a) La radiazione dai ruoli federali, prevista dal presente articolo, è un provvedimento che ha valenza solo per i soggetti di cui all'art. 14 (rectius 10) comma l lett. c), e), f), g) dello Statuto Federale (tecnici, arbitri,medici, massaggiatori).[41]
   b) La radiazione dalla Federazione, prevista dal presente articolo, è un provvedimento che ha valenza per i tesserati di cui alle lettere b) e d) dell'art. 14 (rectius 10) dello Statuto Federale (soci e dirigenti).
   c) Le sanzioni comminate dovranno essere comunicate agli interessati a mezzo

[3] Articoli 6-16 del Regolamento di Giustizia FIPAP.
[4] Articolo 14, Statuto FIPAP – Organi ed Organismi Federali.

fax o posta elettronica e avranno decorrenza a partire dalla data dell'invio e/o della comunicazione sul sito federale.

L'Ammonizione

L'ammonizione è inflitta a mezzo comunicato ufficiale che viene trascritto nel casellario federale, con espresso invito ad astenersi dal commettere altre infrazioni analoghe, per le infrazioni di carattere disciplinare più lievi. Due ammonizioni comminate nella stessa partita provocano l'espulsione ed una giornata di squalifica. Il giocatore ammonito due volte in precedenti partite, dovrà scontare una giornata di squalifica al ricevimento di una terza ammonizione.[5]

La Deplorazione

La deplorazione è una nota di biasimo rivolta al tesserato in caso di: a) proteste semplici a decisioni arbitrali; b) comportamento scorretto nei confronti di altri tesserati.[6]

La Sanzione Pecuniaria

La sanzione pecuniaria è una multa che Società e Tesserati dovranno versare alla Federazione, varia da un minimo di Euro5,00 ad un massimo di Euro1.500,00 e può essere comminata congiuntamente ad altre sanzioni. Se non saldata entro il termine stabilito, la sanzione pecuniaria comporta la sospensione della Società da ogni attività federale da sette giorni a due mesi. La sanzione pecuniaria viene imposta per le seguenti infrazioni:

1) da parte del pubblico o dei sostenitori durante un incontro disputato su qualsivoglia campo per:
   a) offese o minacce verbali nei confronti di arbitri o di tesserati;
   b) lancio di oggetti non contundenti in direzione del campo di gioco;
   c) invasione del campo con intenti palesemente non aggressivi.
2) Da parte di atleti o dirigenti:
   a) proteste;
   b) dichiarazioni irriguardose sull'operato arbitrale;
   c) dichiarazioni lesive del prestigio e della onorabilità di Organi federali, società e tesserati;
   d) rifiuto ad una chiamata federale (raduno, rappresentativa, cerimonia di premiazione, conferenza, riunione);
   e) attività agonistica extra federale.[7]

[5] Articolo 7, Regolamento Giustizia FIPAP.
[6] Articolo 8, Regolamento Giustizia FIPAP.
[7] Articolo 9, Regolamento Giustizia FIPAP.

La Squalifica del Campo

La squalifica del campo con assegnazione degli incontri casalinghi ad un campo neutro va da un minimo di una ad un massimo di sei giornate e viene inflitta per le seguenti infrazioni commesse prima, durante o dopo la gara:

a) lancio di oggetti contundenti che attentino all'integrità fisica degli arbitri, o dei dirigenti della Federazione, dei tesserati iscritti sulla distinta di gara e dei sostenitori delle squadre;
b) invasione del campo con intenti aggressivi;
c) aggressione alle persone di cui sub a);
d) grave danneggiamento a persone o cose.

In alternativa alla squalifica del campo, può essere comminata la gara a porte chiuse da un minimo di una ad un massimo di sei giornate.[8]

Penalizzazione in Classifica

La penalizzazione in classifica, con un massimo di dieci punti, del campionato o torneo nel corso del quale è stata commessa la violazione. Tale penalizzazione è tipica, ma non esclusiva, per la rinuncia ad una gara o mancata iscrizione di squadre minori ai campionati, come disposto ogni anno sportivo dal Consiglio Federale.[9]

Esclusione dal Campionato

L'esclusione dal campionato o torneo consiste nel divieto a prenderne parte per la squadra di una società a cui essa sia iscritta, stia partecipando o abbia diritto a partecipare.

La sanzione si applica, a titolo esemplificativo, per le seguenti infrazioni:

a) illecito sportivo;
b) falso reiterato o aggravato;
c) atti che mettono in pericolo la vita dei tesserati;
d) squalifica del campo di gioco, due o più volte nel corso della medesima stagione agonistica;
e) gravi inadempienze amministrative e morosità;
f) rinuncia alla disputa di quattro incontri del medesimo campionato.[10]

Sospensione o Squalifica del Tesserato

La sospensione o squalifica consiste nel divieto di svolgere attività federale da una a dieci gare, o da una settimana fino a cinque anni.

Detta sanzione si applica per le seguenti infrazioni:

[8] Articolo 10, Regolamento Giustizia FIPAP.
[9] Articolo 11, Regolamento Giustizia FIPAP.
[10] Articolo 12, Regolamento Giustizia FIPAP.

a) linguaggio particolarmente scorretto ed irriguardoso;
b) atti scorretti di particolare violenza nel corso di una gara;
c) offese, minacce o tentativi di aggressione nei confronti degli arbitri, di tesserati o dirigenti della Federazione, degli altri tesserati iscritti nella distinta gara o di spettatori;
d) danneggiamento a persone o cose;
e) doppio tesseramento determinato da colpa del tesserato o violazione del vincolo sportivo;
f) dichiarazioni lesive del prestigio ed onorabilità degli arbitri, Organi federali, società o tesserati;
g) violazione del principio della lealtà e correttezza sportiva;
h) rifiuto ad una chiamata federale (raduno, rappresentativa, cerimonia di premiazione, conferenza, riunione);
i) doppia ammonizione durante il medesimo incontro;
l) tre ammonizioni in gare diverse, anche per motivi diversi;
m) espulsione dal campo di gioco decretata dall'arbitro;
n) attività agonistica extra federale.[11]

Interdizione o Inibizione Definitiva

L'interdizione o inibizione definitiva implica il divieto permanente a ricoprire cariche sociali o federali da una settimana ad un anno. Tale sanzione viene erogata per comportamento antisportivo e inosservanza delle norme Statutarie e regolamentari.

L'inibizione può anche essere comminata a tempo determinato da una settimana ad un anno.[12]

Radiazione

La radiazione consiste nella cancellazione dell'Affiliato o del Tesserato dagli Albi federali e viene comunicata al CONI, alle altre Federazioni Sportive Nazionali e alle Discipline Sportive Associate.[13]

Recidiva

Chi commette un'altra infrazione dopo una precedente condanna, può essere soggetto ad un aumento della pena per la nuova infrazione fino ad un terzo.

La nuova pena potrà essere aumentata fino alla metà nei casi elencati a seguire:

a) se la nuova infrazione è stata commessa nei cinque anni della condanna precedente;

[11] Articolo 13, Regolamento Giustizia FIPAP.
[12] Articoli 14 e 15, Regolamento Giustizia FIPAP.
[13] Articolo 16, Regolamento Giustizia FIPAP.

b) se la nuova infrazione è stata commessa durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena.

L'aumento della sanzione per effetto della recidiva non può superare in alcun caso il cumulo delle pene risultanti dalle condanne precedenti alla commissione della nuova infrazione.

Il giudice mantiene potere discrezionale nel decidere se applicare o meno gli aumenti di pena previsti per la recidiva. La contestazione della recidiva è obbligatoria.[14]

Tentativo di Infrazione

Il compimento di atti, diretti e non equivoci, che possano portare al commettere infrazioni sono puniti, se l'azione non si compie o se l'evento non si verifica, con sanzione punitiva diminuita da un terzo a due terzi rispetto a quella inflitta se l'infrazione fosse stata consumata.

Il tesserato che volontariamente desiste dall'azione resta punibile soltanto con la sanzione prevista per gli atti compiuti qualora questi costituiscano un'infrazione.

Se volontariamente impedisce l'infrazione, resta punibile con la sanzione prevista per l'infrazione tentata, diminuita da un terzo alla metà.[15]

Diffida

La diffida può essere emessa dall'Organo giudicante, in unione alle previste sanzioni, quale avviso che al verificarsi di ulteriore infrazione verrà automaticamente applicata la sanzione superiore.

6. Circostanze Aggravanti ed Attenuanti

Circostanze aggravanti, sussistono quando si verifica una particolare gravità del dolo o della colpa dell'autore dell'infrazione e delle conseguenze dell'infrazione.[16]

La presenza di una delle seguenti circostanze comporta l'aggravamento della sanzione:

a) abuso di poteri o violazione dei doveri derivanti dalle funzioni proprie del colpevole;
b) aver danneggiato persone o cose;
c) aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali di qualsiasi genere;
d) aver agito per motivi futili o abietti;
e) avere anche solo tentato di inquinare le prove;

[14] Articolo 17, Regolamento Giustizia FIPAP.
[15] Articolo 18, Regolamento Giustizia FIPAP.
[16] Articoli 19 e 24, Regolamento Giustizia FIPAP.

f) aver commesso il fatto a mezzo della stampa o di altro messo di diffusione, con dichiarazioni lesive delle istituzioni federali giudicanti o di qualsiasi altro tesserato;
g) aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità;
h) aver determinato o concorso a determinare una turbativa violenta dell'ordine pubblico;
i) aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell'illecito commesso;
l) aver commesso l'illecito per eseguirne od occultarne un altro.

Nel caso in cui più circostanze aggravanti concorrano, si applica la sanzione stabilita per la circostanza più grave, ma il Giudice mantiene la facoltà di aumentarla fino ad un triplo della sanzione massima.

Nel caso in cui sussista una sola circostanza aggravante, la sanzione può essere aumentata fino ad un terzo.

Per contro, le sanzioni disciplinari possono essere attenuate quando dagli accertamenti emergano fatti a favore dei responsabili tra cui:
a) l'aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale;
b) l'aver agito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui;
c) l'aver concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o l'omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa;
d) l'aver, prima del giudizio, riparato integralmente il danno;
e) l'essersi adoperato spontaneamente per elidere o attenuare le conseguenze dell'infrazione.

Il Giudice mantiene la facoltà di valutare circostanze diverse da quelle sopra elencate tali da giustificare una diminuzione della pena.

Quando si rileva una sola circostanza attenuante, la sanzione può essere diminuita in misura non eccedente ad un terzo. Inoltre se concorrono più circostanze attenuanti, si applica la sanzione per l'infrazione meno grave ma il Giudice mantiene la facoltà di ridurla in misura non inferiore ad un quarto.

Le circostanze che attenuano o escludono le sanzioni sono valutate dall'organo giudicante anche se non conosciute o ritenute insussistenti. Per contro, le circostanze aggravanti sono valutate dall'organo giudicante solamente se conosciute o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.

Nell'ipotesi di concorso di più persone, le circostanze che attenuano o aggravano la sanzione sono valutate soltanto relativamente al soggetto cui si riferiscono.

Nell'ipotesi sussistano contemporaneamente, se ritenuto dall'organo giudicante, circostanze aggravanti ed attenuanti di un'infrazione, esso deve applicare tra le stesse un giudizio di equivalenza o di prevalenza. Nel caso in cui si ritengano prevalenti le aggravanti, l'organo giudicante deve tenere conto solo di queste; in caso contrario, deve tener conto solo di quelle attenuanti. In caso di equivalenza, si applica la pena che sarebbe inflitta, ignorando tutte le circostanze attenuanti ed aggravanti.

7. Provvedimenti Cautelari

La perdita del diritto di disputare partite sul proprio campo può essere decisa, in via cautelare, nei confronti delle società sottoposte a procedimento disciplinare. Inoltre gli organi di disciplina possono disporre, in via cautelare, l'inibizione da ogni attività per i tesserati nei cui confronti è in corso un procedimento disciplinare. Tale provvedimento cautelare cessa di avere efficacia se non sia seguito da provvedimento definitivo entro il termine massimo di due mesi.

La sospensione può essere adottata eccezionalmente soltanto su richiesta del Procuratore Federale. La sospensione può essere richiesta sia durante la fase inquirente che durante il dibattimento se sussistono determinati presupposti:

a) la gravità dell'infrazione;
b) gravi indizi di colpevolezza;
c) l'esigenza di garantire il non inquinamento delle prove;
d) la reiterazione delle violazioni.

La durata delle sospensioni non deve superare i sessanta giorni e non è rinnovabile. Può essere revocata o modificata prima della conclusione del dibattimento. I periodi di sospensione già scontati devono essere computati nella sanzione eventualmente irrogata.

Il provvedimento di sospensione è appellabile. [17]

8. Revisione

Ad oggi, tutte le decisioni degli Organi di giustizia possono essere impugnate per revisione da una delle parti interessate, tramite richiesta alla Commissione d'Appello in qualsiasi momento, quando concorrano uno o più dei seguenti:

a) se i fatti a fondamento della sentenza siano divenuti inconciliabili con quelli di altra decisione divenuta irrevocabile;
b) in caso nuove prove escludano la colpevolezza del condannato;
c) se è dimostrato che la condanna venne pronunciata in conseguenza di falsità o di un altro fatto ritenuto perseguibile ai sensi del presente Regolamento.

Data la sua natura straordinaria, si ammette l'impugnazione per revisione solo in presenza di nuovi elementi tali da determinare il proscioglimento sulla base di: 1) sentenza di non doversi procedere, o 2) di sentenza di assoluzione.

La Commissione d'Appello mantiene il diritto di giudicare l'impugnazione preliminarmente inammissibile per motivi manifestamente infondati o non compresi in quelli ammissibili.

La proposizione del ricorso non sospende l'esecuzione della pena, ma la Commissione d'Appello, in qualsiasi momento, può disporre con ordinanza motivata, la sospensione della esecuzione della sanzione.[18]

---

[17] Articolo 28, Regolamento Giustizia FIPAP.
[18] Articolo 30, Regolamento Giustizia FIPAP.

9. *Gli Organi Decisori della Giustizia Federale*

Premesso che alla data di pubblicazione del presente contributo[19] la FIPAP non ha ancora adeguato il proprio Statuto ed i propri Regolamenti alle nuove direttive imposte dal CONI con la riforma del Codice di Giustizia Sportiva (di seguito *CGS*), baseremo la nostra analisi su quelli che sono attualmente gli Organi di giustizia endofederale della medesima Federazione.

Gli Organi di Giustizia federali hanno competenza su tutto il territorio nazionale e godono di totale autonomia decisionale, secondo quanto sancito dallo Statuto Federale.

Gli Organi di Giustizia garantiscono il rispetto da parte dei tesserati ed affiliati delle norme statutarie dei regolamenti federali, nonché dei provvedimenti e delle deliberazioni degli Organi federali ed il loro mandato è rinnovabile per non più di due volte.

Gli Organi di Giustizia previsti dallo Statuto della FIPAP sono:

1) Il Giudice Sportivo;[20]
2) Il Procuratore Federale;[21]
3) La Commissione Disciplinare;[22]
4) La Commissione d'Appello.[23]

10. *Il Giudice Sportivo*

Il Giudice Sportivo è nominato dal Consiglio Federale nella prima seduta successiva alla sua elezione, unitamente ad uno o più supplenti, e resta in carica per il quadriennio olimpico.

Il Giudice Sportivo ha autorità a deliberare, limitatamente sulla base dei documenti ufficiali di gara (rapporto dell'arbitro e Commissario di campo) per l'omologa gli incontri. Inoltre, il Giudice Sportivo esamina i reclami afferenti allo svolgimento di una qualsiasi partita ed adotta le decisioni del caso.[24]

Qualora il Giudice Sportivo ravvisasse nel referto arbitrale delle violazioni

---

[19] Marzo 2015.

[20] A seguito della Riforma del CGS, il CONI per quanto concerne gli Organi di giustizia endofederali ha distinto la Giustizia sportiva dalla Giustizia Federale. Come Giudici di primo grado nella Giustizia sportiva il CONI ha previsto il Giudice sportivo territoriale e quello nazionale, mentre nella Giustizia federale il Tribunale federale.

[21] Il nuovo articolo 12ter dello Statuto CONI, ha introdotto la Procura generale dello sport la quale riveste un ruolo di supervisore nell'attività investigativa di tutte le Procure federali nazionali. Collabora e coadiuva con le stesse nella prevenzione e repressione di ogni forma di illecito sportivo.

[22] Come Organo di primo grado valga anche in tale sede, quanto osservato per il Giudice sportivo (vedi nota 17), mentre nelle vesti di Organo di secondo grado, si veda quanto dedotto per la Commissione d'Appello (cfr nota 20).

[23] I nuovi Organi di secondo grado previsti dalla riforma del CGS sono: la Corte sportiva di Appello, qualora si propone ricorso avverso una decisione del Giudice sportivo territoriale e nazionale; la Corte federale di Appello per impugnare le decisioni del Tribunale federale.

[24] Articolo 50, Statuto FIPAP – Il Giudice Sportivo.

non rientranti tra le sue competenze, deve rimettere gli atti al Procuratore Federale.

11. Il Procuratore Federale

Il Procuratore Federale viene nominato dal Consiglio Federale nel corso della prima seduta successiva alla sua elezione e resta in carica per il quadriennio olimpico; contestualmente al Procuratore Federale vengono eletti i componenti dell'ufficio del Procuratore Federale: uno o più sostituti ed uno o più collaboratori.[25]

Il Procuratore Federale svolge le inchieste derivanti da fatti che possano configurare illecito o frode sportiva, od altri avvenimenti nei quali si ravvisino violazioni alle norme federali non di specifica competenza del Giudice Sportivo. Ha quindi funzione inquisitoria, proponendo conclusioni specifiche, anche oralmente, alla Commissione Disciplinare e, qualora non intervenisse alla seduta della stessa, deve proporre comunque le conclusioni specifiche per iscritto.

Non sono di competenza del Procuratore Federale le indagini per le violazioni alle norme in tema di doping, attribuite alla Procura del CONI.

A conclusione delle indagini preliminari avviate su denuncia degli interessati, o d'ufficio, qualora sia venuto a conoscenza di violazioni disciplinari, il Procuratore:

a) formula il capo di imputazione e istruzione del procedimento di primo grado;
b) provvede all'archiviazione in caso di manifesta infondatezza della notizia di violazione.

12. La Commissione Disciplinare

La Commissione Disciplinare viene nominata dal Consiglio Federale nella prima seduta successiva alla sua elezione e resta in carica per il quadriennio olimpico, indipendentemente dalla durata del Consiglio Federale. La Commissione Disciplinare si compone di un Presidente, due membri effettivi e due membri supplenti.[26]

In prima istanza, la Commissione Disciplinare giudica quanto inquisito dal Procuratore Federale relativamente alle presunte violazioni alle normative non di competenza del Giudice Sportivo, relativamente alle ipotesi di illecito sportivo e di comportamento antisportivo.

In seconda istanza, la Commissione esamina i ricorsi relativi alle sanzioni adottate dal Giudice Sportivo.

La Commissione Disciplinare è competente ad infliggere tutte le sanzioni riportate al punto 5 (articolo 6 del Regolamento di Giustizia FIPAP), nonché le sanzioni conseguenti a violazioni della normativa antidoping ai sensi delle Norme Sportive Antidoping.

La Commissione Disciplinare risulta costituita con la presenza di tre membri e delibera validamente a maggioranza.

La Commissione Disciplinare comunica l'addebito all'incolpato con lettera

---

[25] Articolo 51, Statuto FIPA – Il Procuratore Federale.
[26] Articolo 52, Statuto FIPAP.

raccomandata a/r, accordando un termine minimo di 10 giorni per la presentazione di difese scritte o documenti e per indicare i mezzi di prova, e a fissare l'udienza non oltre trenta giorni dalla contestazione dell'addebito.[27]

La decisione del procedimento deve essere redatta per iscritto e depositata presso la Segreteria degli Organi di Giustizia entro 10 giorni dalla data dell'udienza.[28]

13. La Commissione d'Appello

La Commissione d'Appello viene nominata dal Consiglio Federale nella prima seduta successiva alla sua elezione e resta in carica per il quadriennio olimpico. La Commissione d'Appello si compone di un Presidente, due membri effettivi e due membri supplenti.[29]

La Commissione d'Appello esamina i ricorsi alle decisioni della Commissione Disciplinare.

Inoltre, la Commissione d'Appello è competente a giudicare i ricorsi relativi alla validità delle Assemblee nazionali, regionali e provinciali e, in materia di candidature, ineleggibilità e incompatibilità.

La Commissione d'Appello risulta costituita con la presenza di tre membri e delibera validamente a maggioranza.

Entro il termine di 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della decisione, il condannato ed il Procuratore Federale hanno facoltà richiedere l'appello alla Commissione d'Appello.[30]

Il Presidente della Commissione d'Appello, entro i 30 giorni dalla ricezione della richiesta di appello fissa la data dell'udienza, comunicando a mezzo lettera raccomandata il giorno, l'ora e il luogo dell'udienza.[31]

Detta comunicazione deve pervenire almeno 20 giorni prima della data fissata per l'udienza e l'appellante deve presentare memorie entro i dieci giorni prima dell'udienza.

La decisione di appello deve essere sottoscritta da tutti i membri del Collegio e depositata entro 30 giorni dalla lettura del dispositivo presso la Segreteria degli Organi di Giustizia con tutti gli atti relativi.

La Segreteria della Federazione provvede a comunicare la decisione della Commissione d'Appello a tutte le parti coinvolte entro sette giorni dal deposito.

Il procedimento di appello si deve concludere entro 90 giorni dalla comunicazione del ricorso alla Commissione Disciplinare.

---

[27] Articolo 41, Regolamento Disciplinare FIPAP.
[28] Articolo 43, Regolamento Disciplinare FIPAP.
[29] Articolo 53, Statuto FIPAP.
[30] Articolo 44, Regolamento Disciplinare FIPAP.
[31] Articolo 45, Regolamento Disciplinare FIPAP.

14. Ricusazione ed Astensione

Un componente degli Organi di Giustizia federale può essere ricusato nei seguenti casi:

a) se ha interesse personale nel procedimento disciplinare;
b) se una delle parti o il difensore di una delle parti è prossimo congiunto di lui o del coniuge;
c) se, nell'esercizio delle funzioni e prima della decisione, abbia manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto del procedimento;
d) se vi è inimicizia grave o motivi di dissidio tra lui, un congiunto ed una delle parti del procedimento;
e) se alcuno dei congiunti di lui o del coniuge è danneggiato dall'infrazione;
f) se ha dato consigli o manifestato parere sulla controversia prima dell'instaurazione del giudizio.
g) se un parente prossimo, suo o del coniuge, svolge o ha svolto funzioni di Procuratore Federale.

Nelle medesime ipotesi previste alle precedenti lettera a), b), d), e), f) e g), il Giudice si obbliga ad astenersi, così come in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

Sulla ricusazione e sostituzione degli altri giudici decide la Commissione d'Appello. Nel caso in cui la ricusazione riguardi uno o più componenti della Commissione d'Appello, la decisione è assunta dai restanti membri, integrati, se necessario, dai membri della Commissione Disciplinare.

Il Giudice ricusato non concorre a pronunciare la decisione sino all'ordinanza che lo dichiara la ricusazione inammissibile o la rigetta. Lo stesso mantiene comunque la facoltà di astenersi volontariamente. Se la dichiarazione di astensione o di ricusazione è accolta, il Giudice è sollevato dal compiere alcun atto del procedimento.

Il Procuratore Federale non può essere ricusato per alcun motivo, ma ha l'obbligo di astenersi quando sussistano gravi ragioni di conflitto.[32]

15. Competenza Funzionale

In materia di illecito sportivo, gli Organi di Giustizia della FIPAP, ai fini esclusivi della propria competenza funzionale, possono chiedere alla Magistratura, ai sensi dell'art. 116 del Codice di Procedura Penale copia degli atti del procedimento penale, fermo restando il divieto di pubblicazione di cui all'art. 114 dello stesso Codice.[33] Tali Organi si impegnano altresì a trattare detti atti con la massima riservatezza.

---

[32] Articolo 32, Regolamento Disciplinare FIPAP.
[33] Articolo 34bis del Regolamento di Giustizia FIPAP.

16. *Procedimento Disciplinare*

La fase inquirente deve essere conclusa entro il termine massimo di novanta giorni dalla data di ricezione della denuncia o dalla presa di conoscenza dell'avvenuta violazione disciplinare.[34]

Nell'ipotesi che i fatti esaminati si rivelino fondati, il Procurato Federale li contesta formalmente all'indagato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Detta comunicazione deve contenere l'indicazione specifica dei fatti contestati, le norme che si ritengono violate, l'indicazione dei testi da convocare nel procedimento e i documenti raccolti dal Procuratore Federale.

Detti atti devono essere trasmessi dal Procuratore Federale, in copia, anche alla Commissione Disciplinare.

L'indagato, ricevuta la contestazione, ha facoltà di nominare un difensore per svolgere indagini al fine di individuare elementi di prova a discolpa da sottoporre al Procuratore Federale e di presentare le proprie controdeduzioni.

17. *Reclami e ricorsi*

I tesserati e le società affiliate alla FIPAP possono presentare reclamo o proporre ricorso contro le decisioni degli ufficiali di gara o degli Organi di Giustizia con le seguenti modalità:

a) per i reclami relativi allo svolgimento di gare, il reclamo può essere presentato soltanto da affiliati e tesserati che hanno partecipato alla manifestazione in quanto parti interessate;
b) il ricorso contro la squalifica per una giornata di gara non è ammesso, quando dovesse risultare oggettivamente impossibile l'espletamento del II° grado di giudizio;
c) nei casi di illecito sportivo sono legittimati a proporre ricorso anche i terzi quando parti interessate, incluso l'interesse per un miglior piazzamento nella manifestazione stessa.[35]

I reclami di competenza del Giudice Sportivo vanno presentati non oltre le ore 18 del giorno successivo a quello della partita, mentre la motivazione dettagliata e relativa tassa per il ricorso entro le ore 12 del terzo giorno successivo la data dell'incontro di cui trattasi.[36]

I reclami relativi ad irregolarità del campo di gioco devono essere presentati all'arbitro con riserva scritta prima dell'inizio dell'incontro. E' ammessa la riserva verbale nel caso in cui l'irregolarità presunta sia sopravvenuta durante la partita. L'arbitro dovrà ricevere il reclamo alla presenza del capitano della formazione avversaria e farne menzione nel rapporto arbitrale.

I ricorsi di prima istanza alla Commissione Disciplinare devono essere

[34] Articolo 35 del Regolamento di Giustizia FIPAP.
[35] Articolo 36 del Regolamento di Giustizia FIPAP.
[36] Articolo 37 del Regolamento di Giustizia FIPAP.

presentati da Società e tesserati entro dieci giorni dall'avvenuta notifica della delibera del Giudice Sportivo.[37]

I riscorsi di seconda istanza alla Commissione d'Appello devono esser presentati entro dieci giorni dalla data di ricevimento della comunicazione delle deliberazioni della Commissione Disciplinare.[38]

18. Il Collegio Arbitrale

Per le decisioni di controversie, non rientranti nella competenza degli Organi di Giustizia e nella competenza esclusiva del Giudice amministrativo, un tesserato o una società devono richiedere la formazione di un Collegio Arbitrale dandone comunicazione a mezzo lettera raccomandata alla controparte.[39]

Devono darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata alla controparte indicando l'oggetto della controversia, le generalità dell'arbitro prescelto e le conclusioni che si intendono affidare al Collegio Arbitrale.

Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, la controparte, nell'atto di nomina del proprio arbitro da comunicarsi a mezzo raccomandata alla parte proponente, può inserire integrazioni e deve formulare le proprie conclusioni.

Nel caso di mancata nomina dell'arbitro ad opera della controparte, il Presidente della Commissione d'Appello designerà d'ufficio l'altro componente del Collegio. Qualora gli arbitri non provvedano, entro il termine di dieci giorni dalla nomina del secondo arbitro, alla designazione condivisa del Presidente del Collegio, il Presidente della Commissione d'Appello provvederà alla designazione.

I membri degli Organi di Giustizia non possono far parte del Collegio Arbitrale.

Il Collegio Arbitrale è disciplinato dallo Statuto federale, e per quanto in esso non previsto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli Artt. 806 e seguenti del c.p.c. .

Il lodo è deliberato a semplice maggioranza, entro i sessanta giorni dalla costituzione del Collegio, e deve essere sottoscritto da tutti i componenti del Collegio, sebbene sia comunque valido se sottoscritto dalla maggioranza, purché si dia atto che è stato deliberato con la presenza di tutti i componenti.

In caso di sostituzione per impedimento, decadenza o dimissioni, di uno o più componenti il Collegio, la sostituzione avverrà, entro trenta giorni, con le stesse modalità della nomina.

Il lodo è vincolante, definitivo ed inappellabile tra le parti dalla data della sua ultima sottoscrizione e deve essere depositato, a cura del Presidente presso la Segreteria della Federazione entro di quindici giorni dalla sua sottoscrizione, dandone comunicazione alle parti.

La mancata osservanza del lodo da parte del soccombente origina

[37] Articolo 38 del Regolamento di Giustizia FIPAP.
[38] Articolo 39 del Regolamento di Giustizia FIPAP.
[39] Articolo 47 comma 1 del Regolamento di Giustizia FIPAP.

un'ipotesi di infrazione disciplinare. La Segreteria federale si obbliga ad informare la Procura Federale se, trascorsi trenta giorni dal deposito del lodo, la condanna emessa non abbia ricevuto esecuzione.[40]

19. La Camera di Conciliazione

Come in precedenza osservato, alla data di stesura del presente contributo lo Statuto ed i Regolamenti FIPAP non sono stati ancora adeguati alle modifiche introdotte dal Coni in tema di giustizia sportiva.

Di conseguenza, il Regolamento di giustizia FIPAP, attualmente, prevede ancora come terzo ed ultimo grado della giustizia sportiva (ancorchè esofederale), la Camera di Conciliazione e Arbitrato dello Sport ed i cui procedimenti sono disciplinati dal corrispondente Regolamento di Conciliazione ed Arbitrato.[41]

Orbene, la predetta Camera è stata soppressa con l'emanazione del nuovo Statuto CONI adottato dal Consiglio Nazionale il 26 febbraio 2008 ed approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 aprile 2008, in luogo del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, meglio conosciuto come TNAS, e l'Alta Corte di Giustizia dello Sport (di seguito *ACGS* o *Alta Corte*).

Con la riforma del CGS anche questi ultimi due organi sono stati soppressi in luogo del Collegio di Garanzia dello Sport. Pertanto, per prassi/giurisprudenza costante, allorquando lo Statuto di una Federazione non è stato adeguato e reca ancora la dizione dei precedenti organismi vigenti (ad esempio CCAS, TNAS) accade che, le rispettive controversie siano devolute per analogia alla cognizione di quelli che sono i vigenti Organi, in questo caso di ultima istanza, previsti dallo Statuto CONI, quale è oggi il Collegio di Garanzia dello Sport, in funzione di TNAS o CCAS.

20. Grazia, Amnistia, Indulto, Prescrizione e Riabilitazione

La concessione della grazia compete esclusivamente al Presidente Federale. L'esame del provvedimento può iniziare solo su domanda scritta dell'interessato al Presidente Federale. [42]

La grazia presuppone una decisione irrevocabile di condanna e condona in tutto o in parte, almeno la metà, la sanzione erogata o la commuta in altra più lieve. Essa non può essere concessa nei casi di radiazione se non siano decorsi almeno cinque anni dalla adozione della sanzione definitiva.

La concessione dell'amnistia[43] compete esclusivamente al Consiglio Federale.

L'amnistia è un provvedimento generale che estingue l'infrazione o ne fa

[40] Articolo 47 e 48 del Regolamento di Giustizia FIPAP.
[41] Articolo 49 del Regolamento di Giustizia FIPAP.
[42] Articolo 50 del Regolamento di Giustizia FIPAP.
[43] Articolo 51 del Regolamento di Giustizia FIPAP.

cessare l'esecuzione, incluso le sanzioni accessorie. Nel caso in cui concorrano più infrazioni, si applica ai singoli reati per i quali è concessa.

L'amnistia è limitata alle infrazione commesse a tutto il giorno precedente la data del provvedimento, salvo che questo stabilisca una data diversa. L'amnistia esclude i recidivi, salvo che il provvedimento disponga diversamente.

La concessione dell'indulto compete al Consiglio Federale. L'indulto è un provvedimento generale, che non presuppone una condanna irrevocabile e condona, in tutto o in parte, la sanzione erogata o la commuta in una più lieve, pur non estinguendo le sanzioni accessorie, salvo che il provvedimento disponga diversamente.[44]

Nel caso in cui concorrano più infrazioni, si applica una sola volta, dopo aver cumulato le sanzioni.

L'indulto si limita alle infrazioni commesse a tutto il giorno precedente la data del provvedimento, salvo che questo stabilisca una data diversa. L'indulto esclude i recidivi, salvo che il provvedimento disponga diversamente.

Si prevede inoltre la prescrizione. Le infrazioni si prescrivono in due anni, quelle per illecito sportivo in cinque anni, quelle per doping in otto anni.[45]

I termini di cui sopra decorrono dal giorno della consumazione per le infrazioni consumate, mentre per quelle tentate dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole.

La prescrizione rimane sospesa in caso di deferimento ed il corso della prescrizione è interrotto dalla decisione di condanna. La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione ed il nuovo termine si somma a quello trascorso prima del verificarsi di tale causa.

Se gli atti interruttivi sono molteplici, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso i termini stabiliti possono essere prolungati oltre la metà.

La concessione della riabilitazione compete alla Commissione d'Appello. L'esame della riabilitazione, che estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna, inizia su istanza del condannato in presenza di alcune condizioni:

a) che siano decorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta;
b) che in tale periodo il condannato abbia dato prova costante di buona condotta.[46]

La Commissione d'Appello, acquisita tutta la documentazione si pronuncia entro il termine di 60 giorni dal ricevimento dell'istanza di riabilitazione. La decisione deve essere depositata entro 15 giorni dalla pronuncia presso la Segreteria degli Organi di Giustizia che provvede alla trascrizione nel casellario federale e a darne comunicazione, entro sette giorni, all'istante.

Se respinta, l'istanza di riabilitazione non può essere richiesta prima che siano decorsi due anni dalla data del rigetto.

La riabilitazione è revocata in caso di compimento, entro sette anni, di

[44] Articolo 52 del Regolamento di Giustizia FIPAP.
[45] Articolo 53 del Regolamento di Giustizia FIPAP.
[46] Articolo 54 del Regolamento di Giustizia FIPAP.

infrazione con sospensione per un tempo non inferiore a due anni o la radiazione o nell'ipotesi di condanna per l'uso di sostanze o di metodi dopanti. Il Giudice che decide sulla nuova condanna ha facoltà di richiederne la revoca. Altrimenti la revoca viene comminata dalla Commissione d'Appello su ricorso del Procuratore Federale.

21. Conclusioni

L'analisi del corpus normativo della Federazione Italiana Pallapugno ha evidenziato, da un lato, una discreta (ancorchè non ideale) regolamentazione delle discipline di giustizia federale; dall'altro lato, un'assai grave carenza. Infatti, ad oggi, la FIPAP non ha ancora adeguato il suo Statuto alla riforma della giustizia sportiva recentemente operata dal CONI.

Nello Statuto FIPAP, ad esempio, si può ancora leggere che il terzo grado di giustizia è assicurato dalla Camera di Conciliazione ed Arbitrato dello sport, soggetto soppresso dal nuovo Statuto del CONI entrato in vigore nell'anno 2008. Benché, in virtù delle previsioni Statutarie del CONI, le controversie devolute ad un organo di giustizia non più esistente debbano essere decise dagli organismi vigenti in modo da assicurare così l'efficienza generale del sistema, l'adeguamento degli Statuti FIPAP non appare più procrastinabile, anche in considerazione del necessario adeguamento al nuovo CGS del CONI.

La Federazione Italiana Sport Invernali non ha adeguato le carte federali ai dettati della Riforma della Giustizia Sportiva del CONI, alla data di pubblicazione della presente opera. Viene riproposto, quindi, il capitolo tratto dalla prima edizione con il sistema di giustizia sportiva all'epoca vigente.

LA DISCIPLINA DELA GIUSTIZIA SPORTIVA ALL'INTERNO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI

di *Salvatore Civale*[*]

SOMMARIO: 1. La Federazione Italiana Sport Invernali – 2. Organizzazione Federale: Organi Centrali e Organi Periferici – 3. La Giustizia Federale – 4. Conclusioni

1. *La Federazione Italiana Sport Invernali*

La Federazione Italiana Sport Invernali, di seguito FISI, è definita dall'art. 1, primo comma, dello Statuto Federale:[1] *"un'associazione senza fini di lucro, con personalità giuridica di diritto privato, disciplinata dalle norme del primo libro del codice civile, e dalle relative disposizioni di attuazione, e dal decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni ed integrazioni, sul riordino del CONI, in conformità allo Statuto di quest'ultimo"*.

Ai termini del secondo comma, essa *"è costituita da tutte le società e associazioni sportive costituite ai sensi dell'articolo 90 della legge 289/02,*[2] *che,*

---

[*] Avvocato; Master SLPC in Diritto ed Organizzazione Aziendale dello Sport; Membro del Comitato di Redazione della *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport* (RDES). E-mail: studiolegalecivale@libero.it .

L'autore desidera ringraziare la Commissione Coordinamento Attività Agonistiche e Funzionali (CCAAF), l'ufficio Attività Legale ed il Direttore Generale FISI, dott. Negretti, per la gentile collaborazione.

[1] Adottato con Deliberazione del Commissario ad *acta* n. 1009 dell'8 febbraio 2012, ed approvato con Deliberazione del Presidente del CONI n. 24/9 del 13 febbraio 2012.

In data 29 giugno 2013 a Modena si è riunita l'Assemblea Straordinaria Federale per l'approvazione della riforma dello Statuto. Il mancato raggiungimento del quorum di voti costitutivo ha reso impossibile l'adozione del testo proposto confermando la validità ed efficacia delle disposizioni analizzate nel seguente contributo.

Per ragioni di completezza si sottolinea che il testo in questione prevedeva, tra l'altro, la possibilità di differenziare lo status di tesserato, il reinserimento della responsabilità civile per i tesserati non agonisti, differenti *quorum* per le delibere assembleari, nonché la creazione della nuova figura del Direttore Generale.

[2] L'articolo rubricato *"Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica"*, contenuto all'interno della Legge Finanziaria 2003, detta i requisiti statutari delle associazioni o società di capitali sportive dilettantistiche senza scopo di lucro.

senza scopo di lucro, praticano in Italia gli sport invernali, e dai Gruppi Sportivi Nazionali Militari e di Stato (di seguito *GSNMS*) *firmatari di apposite convenzioni con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano* (di seguito *CONI*)".

La FISI, fondata come Federazione Italiana dello Sci nel 1920,[3] è riconosciuta quale l'unica rappresentante degli sport invernali in Italia.

Essa, inoltre, opera in armonia con il CONI e con il Comitato Olimpico Internazionale (di seguito *CIO*) ed aderisce, con tutti gli obblighi inerenti, alle seguenti Federazioni Internazionali degli sport invernali: Federazione Internazionale di Sci (FIS),[4] Unione Internazionale Biathlon (IBU),[5] Federazione Internazionale Slittino (FIL),[6] Federazione Internazionale Bob e Tobogganing (FIBT)[7] e Federazione

[3] La prima federazione italiana denominata *"Unione Ski Clubs Italiani"* (USCI) fu costituita a Torino nel 1908. Nel 1913 fu sostituita dalla *"Federazione dello Ski"* con sede a Milano, sostituita a sua volta, il 10 ottobre 1920, dalla *"Federazione Italiana dello Sci"*. Nel 1933, con l'assorbimento del pattinaggio e dell'hockey su ghiaccio oltre che del bob (skeleton), il nome fu mutato in *"Federazione Italiana Sport Invernali"*. Nel 1946 le due discipline del ghiaccio lasciarono la FISI e costituirono due distinte Federazioni, più tardi riunificate nella *Federazione Italiana Sport del Ghiaccio* (FISG).

[4] La *Fédération Internationale de Ski* (FIS), fondata nel 1924, ha sede a Oberhofenam Thunersee (Svizzera) e conta 117 federazioni nazionali affiliate. La FIS si occupa delle seguenti discipline sportive: Sci Alpino, Sci di Fondo, Salto con gli Sci, Combinata Nordica, Freestyle, Snowboard, Sci di Velocità, Sci sull'Erba, Telemark. Ai sensi dell'art. 3 del suo Statuto essa mira *inter alia* a: promuovere lo sci e dirigere lo sviluppo di tutte le attività sciistiche; stabilire relazioni amichevoli tra i suoi membri; promuovere la cooperazione reciproca tra gli atleti; organizzare Campionati del Mondo di Sci, Mondiali e Coppe continentali, così come altre competizioni; stabilire regole per tutte le gare di sci; riconoscere solo le competizioni internazionali che rispettano le norme FIS; sostenere la lotta contro il doping; fungere da Alta Corte d'Appello per dispute relative a competizioni internazionali e per tutte le questioni relative alle regole FIS; promuovere lo sci come sport ricreativo, soprattutto quale sana attività per bambini e giovani; adottare tutte le misure possibili per evitare incidenti; occuparsi della protezione dell'ambiente e prendersi cura delle relazioni esterne. La FIS opera in raccordo con il CIO e con altri organismi sportivi internazionali (tra cui la AIOWF – *Association of International Olympic Winter Sports Federations*, che raggruppa le federazioni sportive internazionali che governano le sette discipline parti del programma dei Giochi Olimpici Invernali).

[5] L'*International Biathlon Union* (IBU), fondata nel 1993, ha sede a Salisburgo (Austria) e conta 68 federazioni affiliate. L'IBU è l'unione internazionale di tutte le federazioni che rappresentano lo sport del biathlon, la disciplina che combina lo sci di fondo con il tiro a segno. L'IBU, inizialmente, costituiva un'organizzazione autonoma all'interno dell'Unione Internazionale del Pentathlon Moderno e Biathlon (UIMPB). La separazione avvenne nel 1998, con la ratifica del CIO. Tra i suoi obiettivi, previsti dalle *IBU Rules*: migliorare lo sport del biathlon e promuoverlo a livello globale, alla luce dei suoi valori educativi, culturali, umanitari e di integrazione; promuovere l'equità; organizzare le proprie competizioni internazionali (Campionato del Mondo di Biathlon, Coppa del Mondo, Campionati e Coppe continentali); elaborare regolamenti e disposizioni e assicurare la loro esecuzione; prevenire il doping e contrastare tutti i metodi e le pratiche che potrebbero compromettere l'integrità delle competizioni di biathlon.

[6] La *Fédération Internationale de Luge de Course* o *International Luge Federation* (FIL), fondata nel 1953, ha sede a Salisburgo (Austria) e affilia 53 federazioni. La FIL è l'unica rappresentante internazionale,riconosciuta dal CIO, che rappresenta gli interessi delle discipline dello slittino su pista artificiale e su pista naturale. L'art. 1 dello Statuto, tra i suoi scopi prevede: sviluppare lo sport dello slittino, organizzando e promuovendo l'attività sportiva; fornire assistenza alle Federazioni Nazionali al fine del raggiungimento dei loro scopi; promuovere lo scambio di esperienze e di conoscenze sullo slittino su base internazionale; rappresentare lo sport dello slittino all'interno del movimento olimpico internazionale; collaborare con altre federazioni e con le organizzazioni scientifiche sportive; organizzare

Internazionale Sci Alpinismo (ISMF).[8]

Il principale scopo della FISI è quello di favorire in tutti i campi lo sviluppo delle discipline sportive di sua competenza *(Sci Alpino, Sci Fondo, Salto e Combinata Nordica, Biathlon, Slittino su Pista artificiale, Bob su Pista, Skeleton, Freestyle, Snowboard, Sci Alpinismo, Sci Carving, Sci d'Erba, Sci di Velocità, Slittino su Pista naturale, Bob su Strada)*, promuovendo, dirigendo e coordinando l'attività in ogni manifestazione, con particolare riguardo all'agonismo, nell'interesse dello sport nazionale, ed attuando i programmi di formazione per gli atleti e per i tecnici.

La FISI, ai sensi dell'art. 3 dello Statuto, adotta tutti gli atti direttamente o indirettamente rivolti alla realizzazione degli scopi istituzionali.

La sua attività è estranea ad ogni influenza politica, religiosa ed economica, e si oppone ad ogni forma di discriminazione razziale, in conformità a quanto disposto in materia dal CIO, dal CONI e dalle Federazioni sportive internazionali a cui aderisce.

Ai sensi del quinto comma, *"L'attività degli sport invernali è di natura dilettantistica o, comunque, non professionistica ed è disciplinata dalle norme dell'ordinamento sportivo, ivi compresi i principi contenuti nella carta olimpica, e dalle norme dell'ordinamento statale"*.

Inoltre, la FISI attua la prevenzione per la salute degli atleti nelle attività

---

la Coppa del Mondo, le Coppe continentali e le altre competizioni; stabilire le regole per tutte le discipline; riconoscere solo le competizioni che rispettino le norme FIL; fungere da Alta Corte d'Appello per le dispute derivanti da competizioni internazionali o dall'interpretazione delle norme FIL; adottare tutte le misure atte a prevenire gli incidenti; rispettare l'ambiente; applicare il principio del *"fair play"*.

[7] La *Fédération Internationale de Bobsleigh et de Tobogganing* (FIBT), fondata nel 1923, ha sede a Losanna (Svizzera) e affilia 62 federazioni. La FIBT è un'organizzazione internazionale non governativa, riconosciuta dal CIO, competente per le discipline sportive del Bob e dello Skeleton. Tra i suoi scopi: la promozione degli sport di Bob e Skeleton, nonché la dirigenza di tutte le loro attività; il mantenimento di relazioni amichevoli con le federazioni affiliate; il sostegno delle finalità delle federazioni nazionali; la promozione della cooperazione e della comprensione reciproca tra gli atleti di tutti i Paesi; la gestione e il controllo della partecipazione alle competizioni internazionali, riconosciute solo se conformi alle norme FIBT; lo svolgimento del ruolo di massimo organo giurisdizionale in relazione alle dispute legate al Bob e allo Skeleton; la protezione dell'ambiente; la promozione e la tutela di tutti i diritti relativi alle attività della FIBT a livello mondiale.

[8] L'*International Ski Mountaineering Federation* (ISMF) ha sede a Losanna (Svizzera) e conta 32 federazioni nazionali. Nata nel 1999 come "*Consiglio internazionale per lo sci alpinismo"*(ISMC), organo interno della UIAA "*Union Internationale des Associations d'Alpinisme"*, per amministrare lo scialpinismo internazionale, nel biennio 2007/08 è divenuta federazione internazionale con propria personalità giuridica. Tra i suoi scopi: la regolamentazione e lo sviluppo dello sci alpinismo su base mondiale; la diffusione di collegamenti sportivi e amichevoli tra i suoi membri; promuovere lo sci alpinismo come attività salutare ed educativa per i giovani; stabilire e mantenere le regole per le competizioni internazionali; promuovere e controllare la buona pratica sportiva; rispettare la parità di genere a tutti i livelli; salvaguardare i diritti e la salute degli atleti; combattere il doping, applicando il Codice WADA; rispettare la Carta Olimpica; fungere da Organo Finale Giurisdizionale per dispute relative allo scialpinismo; tutelare l'ambiente; cercare e fornire redditi per il corretto funzionamento dello sci alpinismo.

agonistiche, reprime l'uso di sostanze e di metodi che possono alterare le naturali prestazioni degli atleti, riconoscendo ed accettando *incondizionatamente* il regolamento antidoping del CONI.[9]

Il rapporto intercorrente tra la FISI e le società e le associazioni indicate dall'art. 1, comma 2, dello Statuto, è l'*affiliazione*.

Al fine di conseguire l'affiliazione, tali enti devono dotarsi di un proprio Statuto[10] e prevedere come finalità precipua la pratica sportiva ed agonistica degli sport invernali. Inoltre essi devono impegnarsi ad osservare e far osservare a soci e tesserati le normative del CONI, della FISI e delle Federazioni internazionali di riferimento.[11]

I GSNMS, altresì, al fine di ottenere il riconoscimento ai fini sportivi e l'affiliazione alla Federazione, non devono avere scopo di lucro e possono essere regolati da uno statuto conforme ai rispettivi ordinamenti, anche in deroga allo Statuto federale, ma i componenti degli Organi Direttivi del GSNMS, anche se disegnati da autorità amministrative, devono essere tesserati alla FISI.[12]

Il *tesseramento*, invece, è il rapporto che intercorre tra la FISI e le persone fisiche che, tramite gli enti affiliati, chiedono l'iscrizione alla federazione, accettando i principi statutari e le regole organizzative della stessa, al fine di partecipare all'attività sportiva agonistica.[13]

Il *tesseramento militare* è disciplinato dal *Regolamento Organico Federale*,

---

[9] Il riferimento statutario è alle *"Norme Sportive Antidoping"* - Documento tecnico attuativo del Codice Mondiale Antidoping e dei relativi Standard internazionali, di recente riformate dalla Giunta Nazionale del CONI il 29 novembre 2012.

[10] Conforme all'art. 90 della Legge 289/02 e alle deliberazioni del Consiglio Nazionale, di cui all'art. 6 comma 4 lett. b) dello Statuto del CONI. Al fine di una rapida istruzione della pratica, si predilige l'adozione di un modello "tipo", presente sul sito www.fisi.org.

[11] Tali enti devono stabilire la sede sportiva nel territorio italiano, con facoltà di stabilire la sede legale in uno degli Stati Membri dell'Unione Europea, ed avere un numero minimo di 35 tesserati. Le società e le associazioni sportive devono rivolgersi al Comitato Regionale o Provinciale, territorialmente competente, che compierà una prima analisi e verifica del possesso dei requisiti; difatti, esse sono soggette al riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del Consiglio Nazionale del CONI o, per delega di esso, da parte del Consiglio Federale della FISI, che avviene attraverso l'approvazione degli Statuti e le relative modificazioni. Gli affiliati hanno diritto di prendere parte alle Assemblee Federali, di partecipare all'attività sportiva nonché all'attività agonistica federale, di organizzare manifestazioni agonistiche e promozionali, di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni concesse dalla FISI, il tutto secondo le norme federali.

[12] Ai sensi dell'art. 4, c. 5 e 6, dello Statuto FISI, la partecipazione degli atleti, di tecnici e accompagnatori dei GSNMS, a manifestazioni sportive, competizioni e allenamenti è autorizzata dalle amministrazioni di appartenenza, su motivata richiesta della Federazione, fermo restano quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e dalle disposizioni in materia tributaria.

[13] Un socio può tesserarsi per una sola società affiliata, in quanto è vietato il doppio tesseramento. Il trasferimento di un tesserato, da una società affiliata ad un'altra, è libero alla scadenza di ogni anno d'iscrizione e non è richiesto un certificato di nulla-osta, non sussistendo tra i tesserati e gli affiliati FISI alcun vincolo sportivo. Sul tema, si consiglia di A. Piscini in *"Vincolo Sportivo e Indennità di Formazione" – "Come abolire il vincolo sportivo e vivere felici: il singolare caso della Federazione Italiana Sport Invernali nel panorama sportivo Italiano"*, 341 e ss. - SLPC, Roma 2010.

approvato dal Consiglio Federale nella riunione del 29/09/2009, e dichiarato conforme con delibera CONI n. 421 del 15/12/2009.

Non sono previste diverse categorie: atleti, dirigenti federali, centrali e periferici, soci e dirigenti degli enti associati, tecnici di ogni livello, sono tutti tesserati alla FISI.[14]

Affiliati e tesserati si impegnano all'osservanza delle direttive e dei regolamenti del CONI, del Codice di Comportamento Sportivo,[15] dei Regolamenti Disciplina, Anti-doping e Squadre Nazionali, nonché all'osservanza delle deliberazioni e delle decisioni adottate, in caso di violazioni, nei loro confronti dagli Organi Federali.[16]

2. Organizzazione Federale: Organi Centrali e Organi Periferici

Gli Organi Federali sostengono il funzionamento della FISI, rappresentando la Federazione nei rapporti esterni, nazionali ed internazionali e, soprattutto, nel rispetto dei principi di autonomia, indipendenza e della separazione dei poteri, garantendo il regolare svolgimento delle attività federali ed il perseguimento degli obiettivi sportivi.

Gli Organi Federali, previsti e disciplinati dallo Statuto che, altresì, si occupa di ripartire, tra di essi, competenze e funzioni, si distinguono in: Organi Centrali, Organi Periferici ed Organi di Giustizia.

Gli Organi Centrali rappresentano il cuore della FISI, racchiudono in sé i poteri principali e sono così denominati: l'Assemblea Federale (AF)[17] (*potere*

---

[14] I tesserati hanno diritto di partecipare all'attività sportiva nonché all'attività agonistica federale attraverso i rispettivi affiliati, di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni concesse dalla FISI, di accedere, a pieno titolo alle cariche federali, se in possesso dei requisiti richiesti, e alla vita attiva della federazione.

[15] Il Codice, approvato dal Consiglio Nazionale del CONI del 2 febbraio 2012, in premessa, specifica: *"i doveri fondamentali, inderogabili e obbligatori di lealtà, correttezza e probità previsti e sanzionati dagli Statuti e dai regolamenti del CONI, delle Federazioni sportive nazionali, ivi compresi quelli degli organismi rappresentativi delle società, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva e delle Associazioni benemerite"*.

[16] Gli affiliati, inoltre, si impegnano a mettere a disposizione gli atleti selezionati per far parte delle rappresentative nazionali italiane, ed i tesserati sono tenuti a rispondere alle convocazioni e a mettersi a disposizioni della federazione. Gli affiliati cessano di far parte della FISI per recesso, scioglimento dell'ente, mancata riaffiliazione, revoca da parte del Consiglio Federale per perdita dei requisiti, radiazione, determinata da gravi infrazioni alle norme federali, accertate dagli Organi di Giustizia. Il tesseramento cessa per ritiro della tessera a seguito di sanzione comminata dagli Organi Federali di Giustizia, nei casi di scioglimento dell'affiliazione, per decadenza dalla carica o per la perdita della qualifica che l'ha determinata.

[17] L'Assemblea Federale è il supremo organo della Federazione, ad essa spettano poteri deliberativi. Può essere, a seconda dei casi, ordinaria o straordinaria, elettiva o non elettiva. Hanno diritto di parteciparvi i legali rappresentanti degli affiliati aventi diritto al voto, i rappresentanti degli atleti e dei tecnici. E' preclusa la partecipazione in Assemblea a chiunque sia stata irrogata una sanzione di squalifica o inibizione in corso di esecuzione. Le assemblee sono indette dal Consiglio Federale e convocate dal Presidente della Federazione. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti presenti, salvo ipotesi particolari. E'indetta in seduta straordinaria per l'elezione per Presidente Federale, del Consiglio Federale o del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, oltre che per approvare le modifiche dello Statuto, le proposte di scioglimento della Federazione e per deliberare sul bilancio

deliberativo), il Presidente della Federazione[18] (*potere di rappresentanza e gestione*), il Consiglio Federale (CF)[19] (*potere esecutivo*), il Consiglio di Presidenza (UP)[20] (*funzione di sostegno al Presidente*), la Consulta Nazionale (CN)[21] (*funzione consultiva*) ed il Collegio dei Revisori dei Conti (CRC) (*funzione di controllo*).[22]

---

d'esercizio, se oggetto di parere negativo da parte dei revisori. L'Assemblea, in seduta ordinaria elettiva, approva i bilanci programmatici di indirizzo del Consiglio Federale, ed elegge le cariche federali; mentre, in seduta ordinaria non elettiva, discute e approva la relazione tecnico-morale del Consiglio Federale. L'articolo 16 dello Statuto stabilisce le modalità di attribuzione del voto agli affiliati. Ai sensi dell'art. 46, comma 6, Regolamento Organico Federale, entro 30 gg. dallo svolgimento dell'assemblea elettiva ogni avente diritto al voto può impugnarne la validità avanti la Commissione di Giustizia e Disciplina di II grado. Tale ultima disposizione è stato oggetto di ampio commento, unitamente alle questioni sulla *"delega di voto"*, con decisione del 19 gennaio – 8 febbraio 2011, procedimento n. 3/XXIII, resa dalla predetta Commissione su ricorso dello Sci Accademico Italiano Roma per l'annullamento dell'assemblea elettiva del 24/04/2010 (decisione integrale disponibile su www.fisi.org/?q=node/Procedimenti).

[18] Il Presidente della Federazione ai sensi dell'art. 18 dello Statuto: ha la rappresentanza legale della FISI in ambito nazionale ed internazionale; ha la responsabilità generale dell'area tecnico-sportiva; esercita le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei risultati agonistici a livello nazionale ed internazionale; presenta il suo programma tecnico-sportivo; nomina i Direttori Tecnici delle squadre nazionali e il Segretario Generale, sentito il Consiglio Federale; ha la responsabilità generale del buon andamento della Federazione; convoca e presiede il Consiglio Federale; adotta provvedimenti d'urgenza, che il Consiglio Federale dovrà poi ratificare; convoca l'Assemblea e la Consulta Nazionale; può concedere la grazia, purché risulti scontata almeno la metà della sanzione irrogata. In caso di assenza, impedimento o dimissioni è sostituito dal Vicepresidente Vicario.

[19] Il Consiglio Federale dura in carica quattro anni. E' composto dal Presidente, che lo presiede, e da 10 consiglieri (di cui 2 eletti fra gli atleti, 1 fra i tecnici, 1 in rappresentanza dei GSNMS). Per la validità delle sue deliberazioni è richiesta la maggioranza semplice. Il funzionamento del Consiglio Federale è disciplinato dagli artt. 19-22 dello Statuto FISI. Tra le sue competenze: verificare la corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo; valutare i risultati sportivi conseguiti; vigilare sul buon andamento della gestione federale; eseguire le delibere dell'Assemblea; vigilare sull'osservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle norme federali; deliberare i regolamenti federali; ratificare i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente; nominare i componenti degli Organi di Giustizia federali; proporre i Delegati e i Rappresentanti federali presso gli Enti internazionali; esercitare il controllo di legittimità sulla elezione dei componenti degli organi federali; deliberare lo scioglimento dei Comitati Regionali; deliberare la località e la data dei Campionati Nazionali; disciplinare la pubblicità, le sponsorizzazioni ed i diritti televisivi relativi all'immagine della FISI.

[20] Il Consiglio di Presidenza è formato dal Presidente, dai due Vicepresidenti, da 1 Consigliere eletto tra i Consiglieri atleti e dal Consigliere Tecnico, e funge da segretario, il Segretario Generale della Fisi (poteri e funzioni disciplinati dall'art. 26 dello Statuto).

[21] La Consulta Nazionale è un organo di natura consultiva, esprime pareri non vincolanti, ed è composto dai Presidenti dei Comitati Regionali, dai rappresentanti dei GSNMS, presieduto dal Presidente Federale, ed ha lo scopo di proporre al Consiglio Federale iniziative per lo sviluppo degli sport invernali a livello di base, svolgendo funzioni di coordinamento con le strutture territoriali al fine di uniformare su tutto il territorio nazionale le norme e le disposizioni.

[22] Il Collegio dei Revisori dei Conti, disciplinato dagli artt. 27-29 dello Statuto, dura in carica quattro anni coincidenti con il quadriennio olimpico, ed è composto dal Presidente, eletto dall'Assemblea, e da due componenti e due supplenti nominati dal CONI. I controlli da parte del CRC si svolgono, per quanto compatibili, secondo le disposizioni valide per il Collegio dei Sindaci di cui agli artt. 2397-2409-ter codice civile. Tra i loro compiti, i Revisori dei Conti controllano l'amministrazione della Federazione, vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto, verificano la corretta applicazione delle norme di

Di recente è stato istituito anche un nuovo organo, ovvero il Direttore Generale.[23]

Gli enti federali centrali, nell'espletamento delle loro funzioni, sono coadiuvati dagli Organi Periferici, anche al fine di rendere condivise e conosciute le linee programmatiche e le deliberazioni adottate su tutto il territorio nazionale, fra affiliati e tesserati, in considerazione delle diverse *"specificità territoriali"* presenti nel mondo degli sport invernali.

L'organizzazione territoriale della FISI è ripartita in Comitati Regionali[24] e Provinciali[25] che, nelle rispettive giurisdizioni territoriali, esercitano funzioni tecnico-organizzative nei limiti delle attribuzioni loro assegnate dagli organi centrali.

I Comitati promuovono iniziative a livello locale per il perseguimento dei fini istituzionali e vigilano sull'andamento generale delle rispettive attività.

Il decentramento tecnico-organizzativo è attuato, su base regionale, attraverso i seguenti organi: l'Assemblea Regionale (AR),[26] il Presidente Regionale,[27] il Consiglio Regionale (CoR),[28] il Consiglio di Presidenza Regionale (UPR),[29] il Delegato Regionale (DR).[30]

---

amministrazione, di contabilità e fiscali, espletano atti d'ispezione e di controllo, verificano che il controllo di gestione sia idoneo alla realizzazione degli obiettivi.

[23] La figura del "*Direttore Generale*" va a sostituire quella del Segretario Generale, prevista dall'art. 26 dello Statuto e dall'art. 57 del Regolamento Organico Federale. La FISI, con comunicato del 27/03/2013 (www.fisi.org/node/50769), afferma: *"Il Direttore Generale si occuperà dunque del funzionamento complessivo della struttura federale, a partire dagli aspetti amministrativi fino a quelli gestionali e organizzativi"*.

[24] I Comitati regionali sono diciotto e rappresentano tutte le regioni italiane (Valdostano, Alpi Occidentali, Alpi Centrali, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Ligure, Appennino Emiliano, Toscano, Lazio-Sardegna, Umbro-Marchigiano, Abruzzese, Molisano, Campano, Pugliese, Calabro-Lucano, Siculo). I comitati delle Province Autonome di Bolzano e Trento, pur se organi provinciali, esercitano funzioni analoghe a quelle attribuite ai Comitati Regionali.

[25] Il Consiglio Federale, sentito il parere del Comitato Regionale, ai sensi dell'art. 41 dello Statuto FISI, ha facoltà di istituire i Comitati Provinciali nelle province in cui siano affiliate almeno 5 società aventi diritto al voto.

[26] L'Assemblea Regionale è costituita dai legali rappresentanti degli affiliati aventi diritto al voto, esclusi i GSNMS, e dai rappresentanti degli atleti e dei tecnici, e viene convocata dal Presidente Regionale. Tra le sue funzioni principali, vi è quella di eleggere il Presidente Regionale ed i Consiglieri Regionali.

[27] Il Presidente Regionale rappresenta la FISI nel territorio di competenza e svolge funzioni di gestione del Comitato.

[28] Il Consiglio Regionale viene eletto e resta in carico per il quadriennio olimpico, ed è costituito da un Presidente e da 20 Consiglieri, di cui 4 eletti fra gli atleti e 2 fra i tecnici. Tra i suoi compiti: amministrare, ai fini istituzionali e nell'ambito delle disposizioni federali, i fondi del Comitato; determina i contributi dei Comitati Provinciali per l'espletamento dei loro compiti; conclude contratti di sponsorizzazione; assiste direttamente gli affiliati nello svolgimento delle loro attività; vigilia sul rispetto delle norme federali a livello locale; nomina i responsabili regionali per ogni disciplina agonistica; regola l'attività dei Comitati Provinciali; approva il calendario agonistico regionale.

[29] Il Comitato di Presidenza Regionale, ai sensi dell'art. 37 dello Statuto FISI, è composto dal Presidente Regionale, dai Vicepresidenti, da un Consigliere atleta e da un Consigliere tecnico.

[30] Nelle regioni ove esistono meno di 10 società affiliate (dove non è consentita la costituzione di un Comitato Regionale), il Consiglio Federale può nominare i Delegati Regionali al fine di promuovere e

Tali organi sono riproposti, limitando il raggio d'azione, su base provinciale con caratteristiche e peculiarità immutate.[31]

3. *La Giustizia Federale*

La Giustizia Federale è amministrata in base al *"Regolamento di Giustizia"*, deliberato dal Consiglio Federale, secondo i principi di Giustizia emanati dalla Giunta Nazionale del CONI, e per quanto non espressamente previsto secondo i principi del diritto processuale penale.

Ai sensi dell'art. 55 dello Statuto *"il rispetto delle norme contenuto nello Statuto e nei regolamenti, l'osservanza dei principi di correttezza e lealtà che sono alla base di ogni disciplina sportiva, l'opposizione ad ogni forma di illecito sportivo e all'uso di sostanze e metodi vietati, sono garantiti con l'istituzione di appositi Organi di Giustizia e Disciplina, aventi competenza su tutto il territorio nazionale, e di altri organi a livello regionale"*.

3.1 *Principi Fondamentali e Caratteristiche*

Lo Statuto FISI, all'art. 55, detta i principi fondamentali ispiratori del sistema di giustizia sportiva federale, i quali sono richiamati anche dal Regolamento di Giustizia, ovvero:

- doppio grado di giurisdizione sportiva, endo o eso-federale;
- diritto all'impugnativa di tutti i provvedimenti sanzionatori e cautelari;
- diritto alla difesa;
- possibilità di revisione del giudizio;
- libero e motivato convincimento degli Organi di Giustizia;
- istituto della ricusazione nei casi previsti dal Regolamento di Giustizia;
- provvisoria esecutorietà tra le parti delle decisioni di primo grado;
- facoltà, per il giudice di appello di sospendere, su istanza di parte, in presenza di gravi motivi, in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della decisione impugnata;
- previsione della riabilitazione con effetti estintivi delle sanzioni accessorie e di ogni altro effetto della condanna;
- previsione, secondo le direttive impartite in materia dal CONI, di provvedimenti di clemenza, quali grazia, amnistia e indulto;
- devoluzione delle controversie che non rientrino nella competenza normale degli Organi di Giustizia federale, ad arbitri;
- rapidità della giustizia sportiva;
- motivazione delle sentenze;

---

svolgere le attività federali, nonché al fine di addivenire alla costituzione di un Comitato.

[31] Parliamo dell'Assemblea Provinciale (AP), del Presidente Provinciale, del Consiglio Provinciale (CoP), del Delegato Provinciale (DP), previsti dagli artt. 42-46 dello Statuto FISI.

– rinvio, in materia di doping, in ordine ai procedimenti e alle relative competenze, alle Norme Sportive Antidoping emanate dal CONI;
– incompatibilità tra componenti degli Organi di Giustizia e membri dei Collegi Arbitrali istituiti nell'ambito della Federazione;
– trasmissione al CONI di tutte le decisioni definitive assunte dagli Organi di Giustizia per l'inserimento nel Registro delle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo.

Tali principi, in gran parte riproposizione dei valori del sistema giudiziario statale, assicurano alle parti un *"equo"* procedimento disciplinare, in linea con le direttive CONI in materia di giustizia sportiva.

Va rilevato, d'altro canto, che il principio della *"rapidità della giustizia sportiva"* spesso mal si concilia con il pieno rispetto del fondamentale diritto di difesa, garantito dalla nostra carta costituzionale all'articolo 24.

Difatti, a parere dello scrivente, la notevole *"celerità"* delle decisioni (su tutte quelle assunte in sede di competizioni agonistiche, come vedremo *infra*), i ridotti termini per impugnare un provvedimento (a titolo di esempio, sempre in sede di gara solo alcuni minuti), nonché la preventiva durata di ogni fase del procedimento, sia quella introduttiva delle indagini, che le fasi procedurali di primo e secondo grado (al massimo 90 giorni),[32] mal si conciliano con il principio costituzionale di *"ragionevole durata"* ed, in assenza di strumenti capaci di consentire una rimessione in termini (oppure della possibilità per il Procuratore Federale di richiedere un prolungamento del termine per effettuare le indagini, in caso di particolari difficoltà delle stesse), rende inevitabile la lesione di tale principio fondamentale, non tutelando i soggetti sottoposti a procedimento.

Il rispetto della Costituzione, in modo particolare dei suoi *principi e valori fondamentali*, si pone al di sopra di qualsivoglia ordinamento, compreso quello sportivo caratterizzato dalla sua particolare *"specificità"*, di guisa che si ritiene essenziale l'applicazione, altresì, dei principi stabiliti dall'art. 111 della Costituzione, al fine di giungere ad un procedimento disciplinare federale non solo *"equo"*, ma altresì *"giusto"*.

3.2 Gli Organi di Giustizia

Gli Organi di Giustizia e Disciplina Federale, previsti dallo Statuto, sono: il Procuratore Federale, il Giudice di Gara, il Giudice Unico istituito presso i Comitati Regionali; la Commissione di Giustizia e Disciplina di I grado; la Commissione di Giustizia e Disciplina di II grado.

I provvedimenti adottati dagli organi della federazione hanno piena e definitiva efficacia, nell'ordinamento federale, nei confronti di tutti gli affiliati e i tesserati.

---

[32] In assenza di precedenti giurisprudenziali sul punto, né di specifica indicazione normativa, il termine appare di natura ordinatoria.

Avverso tali provvedimenti, in merito a controversie[33] che contrappongono la Federazione a soggetti affiliati e tesserati, è riconosciuta la competenza arbitrale del *Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport*,[34] a condizione che siano stati previamente esauriti i ricorsi interni o si tratti di decisioni non soggette a impugnazione nell'ambito della giustizia federale.[35]

E' ammesso, altresì, il ricorso all'*Alta Corte di Giustizia Sportiv*a,[36] alle condizioni e secondo le modalità previste dall'art. 12 *bis* dello Statuto CONI, per le controversie che abbiano ad oggetto *diritti indisponibili*.[37]

L'inosservanza delle disposizioni in merito ai ricorsi all'Alta Corte e al

[33] Con esclusione delle controversie che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni inferiori a centoventi giorni, a 10.000 euro di multa o ammenda e delle controversie in materia di doping.

[34] Il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport (TNAS) è istituito presso il CONI, in piena autonomia e indipendenza, ai sensi degli articoli 12 e 12 *ter* dello Statuto CONI, e amministra gli arbitrati e il corretto e spedito svolgimento delle procedure arbitrali secondo quanto disposto nel Codice dei giudizi innanzi al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport e Disciplina degli arbitri.

[35] Nella prima udienza arbitrale è esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione. Avverso il lodo, ove la controversia sia rilevante per l'ordinamento giuridico dello Stato, è ammesso il ricorso per nullità ai sensi dell'art. 828 c.p.c.. Il TNAS provvede alla soluzione delle controversie sportive attraverso lodi arbitrali emessi da un arbitro unico o da un collegio arbitrale di tre membri, secondo le modalità prevista dall'art. 12 ter dello Statuto CONI.

[36] L'Alta Corte di Giustizia Sportiva è istituita presso il CONI, è espressione dell'autonomia dell'ordinamento sportivo, e costituisce l'ultimo grado della giustizia sportiva per le controversie in materia di sport, aventi a oggetto diritti indisponibili o per le quali non sia prevista la competenza del TNAS, salvo le controversie concernenti le sanzioni pecuniarie e sospensioni di minore entità, quelle in materia di doping, nonché quelle aventi a oggetto una pronuncia della Giunta nazionale del CONI su ricorsi relativi all'affiliazione di società sportive. Condizioni di ammissibilità del giudizio avanti all'Alta Corte sono la *"notevole rilevanza della controversia"* per l'ordinamento sportivo nazionale, valutata in ragione delle questioni di fatto e di diritto in esame, e l'avvenuto esperimento dei rimedi previsti dalla giustizia sportiva federale. L'Alta Corte, inoltre, esercita ogni altro compito idoneo a garantire i diritti delle parti nel corso delle procedure di giustizia sportiva, salvaguardando l'indipendenza degli arbitri e promuovendo tutte le iniziative utili a rafforzare l'effettività e la ragionevole durata della giustizia sportiva nonché a facilitare la soluzione delle controversie, diffondendo i principi di diritto enunciati nelle proprie decisioni. L'Alta Corte, altresì, esercita funzioni consultive, rendendo pareri non vincolanti su richiesta del CONI o di una Federazione sportiva; segnala alla Giunta Nazionale del CONI l'esigenza di modifiche delle norme dell'ordinamento sportivo, quando emerga che queste siano, in qualche parte, imperfette, incomplete od oscure; adotta, ove ricorra l'ipotesi di un pregiudizio grave e irreparabile, le misure cautelari opportune per la salvaguardia dei diritti minacciati, con efficacia nel solo ordinamento sportivo e per il tempo necessario a giungere a una decisione nel merito. Una completa analisi dei Principi di Giustizia Sportiva del CONI, a cura di Flavia Tortorella, è presente al Capitolo X della presente pubblicazione.

[37] I diritti indisponibili sono quei diritti inviolabili, la cui disponibilità è sottratta al titolare del diritto stesso. Ai fini dell'esperimento del ricorso all'Alta Corte di Giustizia Sportiva, le controversie che riguardano i diritti indisponibili devono assumere "notevole rilevanza" per l'ordinamento sportivo. Siamo dinanzi ad una valutazione discrezionale operata caso per caso dall'Alta Corte. Sulle prerogative dell'Alta Corte e sulla valutazione del giudizio di *"notevole rilevanza"* della controversia per l'ordinamento sportivo, si consiglia la lettura della nota a sentenza su "Alta Corte di Giustizia Sportiva, decisione n. 4 del 13 febbraio 2013, prot. n. 00077" - *La "Specificità" dello Sport non può giustificare discriminazioni nell'accesso all'attività sportiva*" a cura dell'autore, pubblicata sulla Rivista di Diritto ed Economia dello Sport, Fascicolo n. 1/2013, 149-158.

TNAS comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari che possono giungere fino alla radiazione.

Le decisioni disciplinari in materia di doping, altresì, possono essere appellate dinanzi al *Tribunale Nazionale Antidoping* presso il CONI.

3.2.1 Procuratore Federale

L'*Ufficio del Procuratore Federale*[38] è titolare delle funzioni inquirenti, di indagine e istruttorie, relative alle denunzie ricevute e ai casi in cui v'è fondato motivo per ritenere che siano state violate le norme federali.

Il Procuratore Federale è, altresì, competente a svolgere le funzioni requirenti davanti agli Organi di Giustizia sportiva.

Egli instaura il procedimento disciplinare a seguito di:

– denunzia di qualsivoglia organo federale, affiliato o tesserato;
– rapporto di un giudice di gara, per violazioni commesse in occasione di competizioni;
– ogni altra notizia di rilevanza disciplinare agendo, in tale fattispecie, d'ufficio.

A conclusione dell'istruttoria, il Procuratore Federale può emettere un provvedimento di *archiviazione* per manifesta infondatezza della denunzia o per esito negativo degli accertamenti, oppure procedere al *deferimento* all'Organo di giustizia competente e *formulare la contestazione degli addebiti*.

Il Procuratore deve intervenire, nei due gradi di giudizio, per svolgere la sua requisitoria e illustrare le proprie conclusioni. Egli, in aggiunta, può proporre impugnazione avverso le decisioni degli Organi di giustizia di primo grado, ed ha l'obbligo di collaborare con la Procura Antidoping del CONI, ove ciò sia espressamente richiesto dalla stessa.

3.2.2 Giudice di Gara

Il *Giudice di Gara* ha il dovere di segnalare ai competenti organi di giustizia qualsiasi azione o comportamento non conforme allo Statuto, ai Regolamenti, ai principi di lealtà sportiva posti in essere da atleti durante lo svolgimento delle competizioni nazionali. Egli assolve rilevanti compiti nei controlli antidoping, informando la società organizzatrice della possibile eventualità di un controllo in competizione, richiedendo la disponibilità della sala dei controlli antidoping e coadiuvando il medico incaricato dei controlli nello svolgimento degli stessi.

Il Giudice di Gara, insieme al Direttore di Gara e al Giudice di partenza, compone la *Giuria*. Tra le competenze della Giuria vi è quella di redigere il *referto*, ove annotare eventuali interruzioni, annullamenti di una gara e altre circostanze rilevanti. La Giuria può impedire ad un atleta di gareggiare qualora si comportasse

[38] L'Ufficio è composto da un Procuratore Federale, uno o più sostituti e un segretario. Per le indagini può avvalersi della collaborazione di tutti gli Organi di Giustizia e Disciplina, e può, altresì, disporre di tutti i mezzi di accertamento ritenuti opportuni per la cognizione dei fatti.

in maniera antisportiva nell'area di partenza, oppure squalificare un concorrente qualora prenda parte ad una gara sotto mentite spoglie.

Avverso le decisioni della Giuria, gli allenatori e i capisquadra possono promuovere *Reclami,* in forma scritta, entro termini estremamente ristretti (in alcuni casi solo 15 minuti). La Giuria si riunisce subito per deliberare riguardo ai reclami, a maggioranza dei suoi membri, ed in caso di parità, con voto decisivo del Giudice di Gara. Avverso la decisione è ammesso il *Ricorso* dinanzi al Giudice Unico Regionale.

3.2.3 Giudice Unico Regionale

L'Ufficio del *Giudice Unico Regionale*, (di seguito *GUR*), è composto da un Giudice titolare e da un Giudice supplente, scelti dal Consiglio Federale su proposta del Consiglio Regionale.[39]

Il Giudice Unico Regionale, ubicato presso i Comitati, è competente a decidere per le gare di calendario regionale, in primo *grado,* avverso i reclami contro la classifica ufficiale delle gare e contro la decisione della giuria di annullare la gara.

Altresì, decide in *grado di appello,* avverso le decisioni emanate dalla Giuria a seguito di reclami sollevati dai tesserati in sede di gara.

E' competente, inoltre, all'irrogazione delle sanzioni disciplinari relative alle infrazioni commesse dagli affiliati e dai tesserati durante o in occasione delle gare di calendario regionale.

3.2.4 Commissione di Giustizia e Disciplina

La *Commissione di Giustizia e Disciplina* è composta da un Presidente, da due membri effettivi, di cui uno con funzioni di Vicepresidente, e da due supplenti scelti tra persone di provata competenza tecnica giuridica.

Il Collegio giudicante è formato da tre membri di cui uno è il Presidente della Commissione o, in caso di impedimento, il Vicepresidente, e delibera a maggioranza dei suoi componenti.[40]

La Commissione di Giustizia e Disciplina di I grado, è competente a decidere, in *grado di appello,* avverso le decisioni emesse in primo grado dal Giudice Unico Regionale, nonché per le gare di calendario federale, avverso le decisioni emanate dalla giuria, a seguito di reclamo.

In *primo grado,* è competente, invece, su richiesta del Procuratore Federale nelle seguenti ipotesi:

– per le gare di calendario federale avverso i reclami contro la classifica ufficiale

[39] La scelta avviene tra persone di provata competenza tecnica e giuridica. Il segretario dell'Ufficio è designato dal Consiglio Regionale e resta in carica sino alla scadenza del mandato del GUR.

[40] Su indicazione di ciascuno Presidente, il Consiglio Federale nomina un Segretario, che resta in carica sino alla scadenza del mandato della Commissione.

e contro le decisioni della giuria di annullare una gara, nonché su infrazioni commesse da affiliati o tesserati, durante o in occasione delle suddette gare;
- sulle infrazioni commesse dai *Giudici di gara*, nell'espletamento del loro mandato, sia nelle gare di calendario regionale sia in quelle di calendario federale;
- su ogni altra infrazione di affiliati o tesserati non ricollegabile in alcun modo a gare di calendario regionale o federale;
- sulle infrazioni commesse dai componenti degli Organi di Giustizia e, nel caso in cui il membro inquisito faccia parte della Commissione, con l'astensione del suddetto.[41]

La *Commissione di Giustizia e Disciplina di II grado* assume la stessa composizione di quella di I grado, seguendo lo stesso funzionamento, differendo esclusivamente sulle competenze a decidere.

Innanzitutto, funge da grado di appello avverso le decisioni rese dalla Commissione in I grado.

Inoltre, decide sui conflitti di competenza che dovessero insorgere tra il Giudice Unico Regionale e la Commissione di Giustizia e Disciplina di I grado, e sui reclami avverso i provvedimenti di sospensione cautelare emessi da questi due organi.

Infine, decide sulla designazione del Presidente del Collegio Arbitrale, in caso di disaccordo delle parti, e sull'eventuale nomina di un arbitro, così come previsto dall'art. 61 dello Statuto.

3.3 Il Regolamento di Giustizia

Il Regolamento di Giustizia,[42] pur contenendo costanti richiami allo Statuto, rappresenta il cuore normativo del sistema di giustizia della FISI.

Innanzitutto, specifica all'art. 1, le condotte punibili, ipotizzate allorquando i soggetti della Federazione, ovvero società affiliate e tesserati:
- contravvengono alle norme dell'ordinamento sportivo federale, con azioni od omissioni;
- non osservano una condotta conforme ai principi di probità e lealtà sportiva;[43]

---

[41] La Commissione di Giustizia e Disciplina di I grado è composta, come detto, in totale da 5 membri ed il collegio giudicante è composto da 3 membri. Ciò posto, nel caso di infrazioni commesse dai membri degli Organi di Giustizia, ed in particolare nel caso di infrazione commessa da un membro parte della Commissione di Giustizia e Disciplina di I grado, appare infelice l'attribuzione di competenza a decidere sull'infrazione, al suo organo di appartenenza, pur con l'astensione dell'inquisito. In questo caso i principi di imparzialità e terzietà appaiono minati.

[42] Edizione 2004, modificata con delibera n. 211 del Consiglio Federale del 28 giugno 2011.

[43] Un singolare caso di condotta antisportiva è quello sanzionato dalla decisione del Giudice Unico Regionale del Comitato Abruzzese, procedimento n. 111/08, resa il 18 ottobre 2008, laddove ad una gara inserita nel calendario agonistico FISI, risultavano iscritti due atleti, con numero di pettorale 23 e 89, ma durante lo svolgimento della competizione il Giudice Arbitro della Gara e gli organizzatori notavano che l'atleta sceso con il pettorale n. 89 era quello già qualificato con il pettorale n. 23. Il Giudice Arbitro della Gara invitava l'atleta a fornire le generalità, ed al diniego, provvedeva alla contestazione dell'addebito ed alla squalifica dalla gara di entrambi i concorrenti per comportamento

– ledono il prestigio e la dignità della Federazione e dei suoi Organi, con giudizi e rilievi pubblici o altro comportamento non corretto.

Altresì, affiliati e tesserati rispondono del mantenimento dell'ordine pubblico, quando essi stessi siano gli organizzatori delle competizioni.[44]

I soggetti indicati rispondono delle infrazioni commesse a titolo di dolo o colpa. I dirigenti, legali rappresentanti delle società affiliate, sono ritenuti responsabili, fino a prova contraria, degli illeciti disciplinari commessi dalle medesime.

Le *sanzioni disciplinari* sono inflitte proporzionalmente alla gravità dell'infrazione, valutata la natura dolosa o colposa della stessa e l'entità delle conseguenze che ne sono eventualmente derivate.

Condizione dell'esercizio dell'azione disciplinare è la sussistenza del *vincolo federale*.

In caso di scioglimento del vincolo federale, intervenuto prima della decisione dell'Organo giudicante, l'azione non può essere esercitata e dovrà emettersi una pronuncia di *"non doversi procedere per carenza di titolarità passiva"* nei confronti del soggetto imputato dell'infrazione, oltre che una segnalazione all'ufficio affiliazioni e tesseramenti, con indicazione del periodo durante il quale resterà preclusa allo stesso una nuova affiliazione o un nuovo tesseramento.[45]

L'art. 4 sancisce l'*obbligo di denuncia* all'Ufficio del Procuratore Federale per tutti i soggetti della Federazione che, in ogni tempo e modo, abbiano, o abbiano avuto, notizia che una società o un tesserato abbia posto in essere, o stia per porre in essere, una condotta punibile, commissiva o omissiva.

Altro principio cardine, sancito dall'art. 5, è quello della *responsabilità oggettiva*. Gli affiliati si presumono responsabili, fino a prova contraria, degli illeciti sportivi, ivi comprese le violazioni in materia di doping, a loro vantaggio, che risultino commessi anche da persone ad essi estranee.[46]

---

antisportivo. Con la motivazione della decisione del ricorso, proposto avverso il provvedimento di squalifica, il GUR riferiva, anche grazie alle riproduzioni fotografiche delle discese, come fosse *"emersa l'assoluta certezza che l'atleta sceso con il numero di pettorale 23 e 89 erano in realtà uno solo"*, di guisa da considerare *"evidente l'antisportività delle condotte tenute dai due atleti… …idonee a configurare un comportamento di gara contrario ai principi di lealtà e di correttezza sportiva risultando altresì oggettivamente idonee a configurare una condanna per entrambi gli atleti"*. Inoltre, si rilevano i procedimenti n. 1 e n. 2/2008, decisi in data 12 giugno2008 dal Giudice Unico Regionale presso il Comitato Alpi Centrali, che sanciscono *"l'obbligo anche per gli allenatori di tenere un comportamento corretto ed improntato ai principi di lealtà sportiva"*, censurando l'atteggiamento aggressivo e rissoso tenuto da due allenatori in occasione di una competizione agonistica federale.

[44] La mancata richiesta di intervento della Forza Pubblica comporta, in ogni caso, l'aggravamento della sanzione. L'ignoranza dei regolamenti e di tutte le altre norme emanate dagli organi federali competenti non può essere invocata a nessun effetto.

[45] Nel caso in cui lo scioglimento del vincolo federale intervenga, invece, dopo la decisione o nel corso dell'esecuzione della sanzione, il divieto di una nuova affiliazione o di nuovo tesseramento opera limitatamente alla durata temporale della sanzione irrogata (Art. 3 – Regolamento di Giustizia).

[46] Gli affiliati stessi potranno essere ritenuti non responsabili se dalle prove fornite, dall'istruttoria

3.3.1 Il Procedimento e la Fase Esecutiva

Il titolo III del regolamento detta la disciplina dell'*iter* – procedurale, caratterizzato da una particolare celerità, in quanto ogni fase (indagini del Procuratore, procedimenti di I e II grado) deve concludersi entro il termine di 90 giorni, decorrenti rispettivamente dall'apertura delle indagini, dal deferimento del Procuratore e dalla proposizione dell'Appello.

Il procedimento si instaura con il deferimento del Procuratore Federale, inviato all'Organo di Giustizia competente, il quale, a sua volta, invia[47] a ciascun interessato l'*atto di contestazione* contenente l'indicazione del termine non inferiore a 15 giorni[48] per il deposito di controdeduzioni, la lista testi da escutere[49] e altri documenti. Inoltre, l'atto deve indicare la data in cui l'organo si riunisce per la trattazione del caso e la facoltà per il deferito di farsi assistere da un legale di fiducia, nonché di svolgere indagini per la ricerca di prove a lui favorevoli.

Anche il denunciante riceve informazione dell'udienza di trattazione a cui, se richiesto, dovrà comparire, pena l'adozione di un provvedimento disciplinare anche nei suoi confronti, salva l'ipotesi di un comprovato, legittimo impedimento.

Le controversie sono discusse in pubblica udienza. L'Organo giudicante ha il potere di svolgere attività istruttoria e di avvalersi di tutti i mezzi di accertamento ritenuti opportuni al fine del decidere, anche attraverso l'ausilio di consulenti tecnici. Le parti hanno facoltà di estrarre copie degli atti del procedimento, presentare memorie, istanze e quant'altro ritengano utile per illustrare la propria posizione, anche istanze di ammissione di testimoni.[50] Se emergono, nel corso del procedimento, altre responsabilità o fatti o circostanze nuove l'organo procede

---

svolta in merito o dal dibattimento risulti che l'affiliato non ha partecipato all'illecito o lo ha ignorato o che almeno sussistono seri e fondati dubbi in proposito. In tal senso la Commissione di Giustizia e Disciplina di II grado, con decisione del 18/09/2008, procedimento n. 113/2008, assolveva un atleta capace di provare in giudizio la sua *"estraneità"*, ritenendo veritiera la versione fornita dall'atleta Mirko Deflorian, il quale aveva dichiarato che la positività alla sostanza vietata derivava dall'assunzione di una tisana, offerta dalla sua fidanzata, ovvero da una *"persona in cui l'atleta aveva riposto la massima fiducia"*. La decisione veniva riformata in appello dal Tribunale Nazionale Antidoping presso il CONI, con decisione n. 90/08 del 15/12/2008, che infliggeva all'atleta una squalifica di 18 mesi.

[47] La notificazione dell'atto è disposta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mezzo equipollente, e va effettuata agli organi federali ed ai dirigenti presso la sede sociale, mentre agli altri soggetti al domicilio risultante dagli atti sociali.

[48] Ai sensi dell'art. 11, l'organo di giustizia se ravvisa casi di particolare urgenza, fornendo adeguata motivazione, può ridurre tale termine fino a 5 giorni, salva la facoltà del deferito di produrre nuovi documenti in udienza.

[49] L'orientamento prevalente degli Organi di giustizia è contrario all'adozione della prova testimoniale scritta. Su tutte la Commissione di Giustizia e Disciplina di I grado, decisione del 12 giugno 2009, procedimento n. 111/08, afferma: *"E' infatti inammissibile che si possa sostituire all'audizione dei testimoni, la cui deposizione per contenuti, modi, toni impressioni e sfumature è valutabile dalla Commissione agli effetti dell'attendibilità del teste, l'acquisizione di scritti di contenuto non verificabile"*.

[50] Le istanze dovranno indicare le circostanze sulle quali dovranno essere sentiti i testimoni. La convocazione degli stessi è a cura e spese degli interessati.

immediatamente, per quanto definibile, oppure rimette gli atti al Procuratore per un nuovo procedimento.

La discussione si svolge in contraddittorio tra la Procura e le parti, al cui termine il Procuratore formula le proprie richieste, ed il soggetto deferito ha diritto ad intervenire per ultimo.

Le decisioni, assunte al termine della discussione con lettura del dispositivo in udienza,[51] sono adottate dagli Organi giudicanti secondo il loro *libero convincimento*, maturato attraverso il prudente apprezzamento[52] degli elementi di prova acquisiti, e devono essere tempestivamente comunicate[53] alle parti interessate e agli Organi competenti per la loro attuazione.

L'appello avverso le decisioni emesse in primo grado va proposto con ricorso al Giudice competente, nel termine di 30 giorni dalla notifica,[54] salvo i reclami avverso le decisioni della Giuria per i quali il termine decorre dalla data del provvedimento.

L'impugnazione non sospende l'esecuzione della decisione di primo grado, ma l'Organo giudicante in sede di appello, in via preliminare, può disporre la sospensione dell'esecuzione in presenza di giustificati motivi.

In grado di appello, valgono i principi procedurali dell'ordinamento statale, ovvero il divieto di *ius novorum*, di guisa non possono proporsi né domande e questioni nuove rispetto al primo grado, né richiedere l'ammissione di prove nuove,[55] e non si possono sanare irregolarità procedurali che abbiano reso inammissibile il ricorso di primo grado.

L'Organo di appello può:

---

[51] La motivazione deve essere depositata entro 20 giorni dalla decisione e notificata alle parti.

[52] Il prudente apprezzamento dei membri dell'Organo giudicante può tener conto anche della *"buona fede"* del soggetto sottoposto a procedimento disciplinare; la Commissione Giustizia e Disciplina di II grado, con decisione del 24/05/2011, procedimento n. 13/XXIII, ha rilevato: *"Il mancato assolvimento di quest'obbligo regolamentare determina comunque, quand'anche privo di intento fraudolento, una responsabilità disciplinare a carico dell'atleta. Tale responsabilità considerata la buona fede, l'assenza di precedenti disciplinari e la qualità amatoriale dell'attività sportiva svolta dall'atleta, giustifica l'applicazione della sanzione della squalifica da determinarsi nella misura di mesi uno…"*. Nel caso in questione (utilizzo di sostanze non consentite), si è accertato che l'atleta ha assunto il farmaco vietato nell'ambito di una terapia continuativa, e che l'atleta, né personalmente, né tramite il proprio sci club, è stato seguito da un medico sportivo e, quindi, non sapeva che avrebbe potuto e dovuto chiedere un'autorizzazione al CONI per l'esenzione.

[53] La comunicazione, a cura della Segreteria, avviene a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o telegramma. Le decisioni, altresì, sono custodite in una raccolta annuale e rese pubbliche mediante pubblicazione sul bollettino ufficiale della Federazione, ad eccezione di quelle ritenute dall'Organo giudicante avente natura riservata.

[54] La Commissione Federale di Giustizia e Disciplina di I grado con la decisione del procedimento n. 111/08, resa in data 12 giugno 2009, in merito al rispetto del termine di impugnazione, che: *"per tale valutazione deve farsi riferimento alla data di spedizione e non alla data di effettivo ricevimento da parte dell'organo destinatario, ciò in analogia con principi vigenti in tema di notifica degli atti giudiziari"*.

[55] Salvo che dimostri di non aver potuto dedurle nel giudizio di primo grado per causa a lui non imputabile o l'organo di appello le ritenga indispensabili ai fini del decidere.

- *riformare in tutto o in parte la decisione impugnata*, se valuta diversamente in fatto o in diritto le risultanze dei procedimenti, pronunciandosi nuovamente sul merito con divieto di inasprimento delle sanzioni (può operare solo *pro reo*), salvo il caso che il gravame sia presentato dal Procuratore Federale;[56]
- *rinviare gli atti all'organo di primo grado*, se rileva motivi di nullità nella decisione;
- *annullare senza rinvio*, se rileva motivi di inammissibilità o improcedibilità;
- *annullare la decisione di inammissibilità o improcedibilità e rinviare all'organo di primo grado per un nuovo esame del merito*, se ritiene infondata la disposizione di prime cure;
- *annullare la decisione impugnata e rinviare all'organo di primo grado per un nuovo esame del merito*, se rileva che l'organo non ha provveduto su tutte le domande, non ha esaminato elementi decisivi, non ha motivato la decisione o ha violato le norme sul contraddittorio.

Le decisioni emesse in secondo grado sono definitive, fatti salvi i casi in cui è ammesso il giudizio di *revisione*.[57]

Le sanzioni disciplinari, elencate dal titolo IV del regolamento, in ordine crescente di gravità, sono: per le società (*ammonizione semplice con diffida; sospensione parziale o totale dall'attività federale; radiazione dai ruoli federali*), per i dirigenti e i giudici di gara (*censura; sospensione dalla carica, incarico o attività federale con eventuale inibizione temporanea a ricoprire cariche sociali nell'ambito federale; radiazione dai ruoli federali*), per tecnici, atleti ed altri tesserati (*ammonizione semplice o con diffida; ammenda; squalifica; sospensione dall'attività con ritiro temporaneo della tessera; radiazione dai ruoli federali*).

L'esecuzione delle sanzioni disciplinari inizia a decorrere dal giorno immediatamente successivo a quello della comunicazione della decisione.

E' prevista la circostanza aggravante della *recidiva*[58] per chi, dopo essere

---

[56] In tal caso può aggravare l'ipotesi dell'infrazione, la specie o la quantità della pena, revocare i benefici, mutare l'assoluzione in condanna o adottare una formula di proscioglimento meno favorevole.

[57] Le sentenze impugnabili per revisione sono soltanto quelle di condanna divenute irrevocabili per esaurimento dei mezzi di impugnazione o per scadenza dei termini. Si può proporre la revisione: in caso di inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile; in caso di sopravvenienza di nuove e decisive prove d'innocenza; per acclarata falsità in atti o in giudizio. La revisione, esperibile senza limiti di tempo, non è ammissibile per conseguire risultati minori quali la esclusione di aggravanti o la modifica, qualitativa o quantitativa, della pena. La domanda, proposta da una delle parti, deve contenere l'indicazione specifica delle ragioni e delle prove che la giustificano e deve essere presentata unitamente ad eventuali atti e documenti presso la Commissione di Giustizia e Disciplina di II grado che, salva la facoltà di disporre la sospensione della esecuzione della sanzione, pronuncia il proscioglimento o il rigetto della richiesta, con provvedimento non impugnabile.

[58] La proposizione integrale dell'istituto di diritto penale della *"ricaduta nel reato"* e la previsione fedele delle sue tipologie, sorprende il lettore-giurista, il quale nota come il regolamento, all'art. 22, definisce impropriamente ed in modo infelice la *"nuova infrazione"* come *"nuovo reato"*. Il reato rappresenta quel fatto socialmente pericoloso, *rectius* quella condotta lesiva di un bene giuridico tutelato dall'ordinamento statale, sanzionato con una pena proporzionale alla rilevanza del bene protetto.

stato condannato per un'infrazione, ne commette un'altra, con aumento della sanzione da infliggere per la nuova violazione nei casi di recidiva *semplice* fino ad un sesto, nei casi di recidiva *aggravata* fino ad un terzo, nei casi di recidiva *reiterata*, da un terzo fino a due terzi. Rientra, in ogni caso, nel potere discrezionale dell'Organo decidere se irrogare o meno, nel caso concreto, l'aumento della sanzione.

Il regolamento, inoltre, prevede ulteriori circostanze aggravanti,[59] le circostanze attenuanti,[60] il concorso[61] delle prime o delle seconde o di entrambe, e la valutazione delle stesse.

L'art. 29 prevede il *tentativo* di infrazione laddove il soggetto compia atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un'infrazione e l'azione non si verifica. In tal caso la sanzione punitiva è ridotta alla metà, salvo il caso in cui il soggetto desiste volontariamente dall'azione e soggiace solo alla sanzione per gli atti compiuti qualora questi costituiscano una infrazione diversa.

Richiede un'attenta analisi la previsione regolamentare della *misura cautelare della sospensione*.

Disciplinata dall'art. 31, può essere adottata dall'Organo giudicante, sia durante la fase delle indagini che in dibattimento, su richiesta del Procuratore Federale. I presupposti sono: gravità dell'infrazione, gravi indizi di colpevolezza e l'esigenza di garantire il non inquinamento delle prove e la reiterazione delle violazioni. La sua durata non può essere superiore ai 60 giorni (il periodo già scontato va computato nella sanzione eventualmente irrogata), non è rinnovabile, è appellabile, ed il provvedimento di adozione[62] deve essere compiutamente motivato.

Altri istituti cardine, previsti dal regolamento all'art. 33 a garanzia dell'imparzialità e terzietà del procedimento, sono la *ricusazione* e l'*astensione* dei componenti degli Organi di giustizia.

Se è pacifico ritenere che la norma regolamentare federale non può ergersi al rango di norma di diritto penale, va quindi rilevato l'errore del termine utilizzato dovuto, probabilmente, ad una proposizione *"troppo fedele"* dell'istituto penalistico.

[59] Previste dall'art. 23, ovvero: aver commesso il fatto con abuso di poteri o violazione di doveri derivanti dall'esercizio di funzioni proprie del soggetto; aver indotto altri a violare le norme; aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell'illecito commesso; aver danneggiato persone o cose; aver, anche solo tentato, di inquinare le prove; aver commesso il fatto a mezzo della stampa; aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità; aver l'infrazione determinato una turbativa violenta dell'ordine pubblico; aver commesso l'illecito per eseguire od occultare un altro; aver agito per motivi abietti o futili.

[60] Previste dall'art. 25, ovvero: aver agito in stato d'ira determinato da fatto ingiusto altrui; aver concorso il fatto doloso della persona offesa a determinare l'evento, unitamente all'azione od omissione del colpevole; aver riparato interamente il danno o l'essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze; aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale; altre circostanze ritenute dall'Organo giudicante meritevoli di diminuzione della sanzione.

[61] Nei casi di concorso di circostanze, disciplinati dagli art. 24 e 26, l'Organo giudicante può applicare un aumento o una diminuzione della sanzione, e nel caso previsto dall'28, operare un *"giudizio di prevalenza o di equivalenza"*.

[62] A pena di nullità, deve contenere: indicazione delle generalità dell'imputato; descrizione del fatto addebitato ed indicazione delle norme violate; motivazione con indicazione dei fatti da cui si desumono i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze che richiedono l'adozione del provvedimento cautelare;

Il ricorso per la ricusazione è proponibile dalle parti entro 10 giorni dal giorno in cui l'interessato viene a conoscenza dell'Organo oppure, qualora l'ipotesi ricusativa sorga successivamente, fino al giorno prima di quello fissato per la decisione ed il giudice non abbia dichiarato la sua astensione nei casi previsti.[63]

Sul ricorso decide il Presidente della Commissione Federale di Giustizia e Disciplina di II grado. Non è ammessa la ricusazione dei Giudici chiamati a decidere sulla ricusazione. La decisione, pronunziata dopo aver ascoltato il Giudice ricusato ed assunte le prove offerte, non è impugnabile ed, in caso di accoglimento, dovrà contenere il nominativo del Giudice che dovrà sostituire quello ricusato.

3.3.2 I Provvedimenti di Clemenza

I provvedimenti di clemenza previsti dal Regolamento di Giustizia sono *amnistia, indulto, grazia.*

L'*amnistia* estingue l'infrazione e se vi è stata condanna fa cessare l'esecuzione, anche delle sanzioni accessorie. Nei casi di concorso si applica alle singole infrazioni per le quali è concessa.

L'*indulto* condona in tutto o in parte la sanzione erogata o la commuta in altra più lieve, non presuppone una condanna irrevocabile e non estingue le sanzioni accessorie, salvo diversa disposizione. Nei casi di concorso si applica una sola volta dopo aver cumulato le sanzioni.

Ai sensi degli artt. 34 e 35, amnistia e indulto sono provvedimenti generali che possono essere concessi dal Consiglio Federale che, altresì, indica la loro data di decorrenza e può sottoporli a condizioni o ad obblighi e, salva diversa previsione, non si applicano ai recidivi.

La *grazia* è un provvedimento particolare che va a beneficio di un determinato tesserato e presuppone il passaggio in giudicato della decisione adottata. Può concederla il Presidente della FISI, su domanda scritta del tesserato, qualora risulti scontata almeno la metà della sanzione irrogata. Il provvedimento può condonare in tutto o in parte la sanzione residua o commutarla in altra più lieve.

La *riabilitazione* è un provvedimento che estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna. E' emesso dalla Commissione Federale di Giustizia e Disciplina di II grado, su istanza del condannato,[64] a condizione che

---

valutazione degli elementi a favore del soggetto con indicazione della loro inidoneità o insufficienza a precludere la sospensione cautelare; la fissazione della data di scadenza della misura cautelare; la data e la sottoscrizione del Giudice.

[63] Ovvero, se ha interesse alla questione sottoposta alla sua cognizione, se egli stesso o il coniuge è prossimo congiunto di una delle parti sottoposta alla sua cognizione, se ha grave inimicizia o motivi di dissidio con le parti della questione sottoposta alla sua cognizione, se ha dato consigli o manifestato parere sull'oggetto della controversia, prima dell'instaurazione del giudizio, se alcuno dei prossimi congiunti di lui o del coniuge è offeso o danneggiato dall'infrazione, se nell'esercizio delle funzioni ha manifestato indebitamente il suo convincimento sui fatti oggetto di imputazione, ed in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Anche il Procuratore Federale ha l'obbligo di astenersi in tale ultima ipotesi, ma non può essere ricusato per alcun motivo.

[64] L'istanza deve contenere tutti gli elementi dai quali può desumersi la sussistenza delle condizioni.

siano decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o estinta e che in tale periodo il condannato abbia dato prova costante di buona condotta.

Se la richiesta è respinta per difetto del requisito della buona condotta, non può essere riproposta prima che siano decorsi due anni. Se la richiesta è accolta può essere revocata di diritto, su richiesta del Procuratore, nel caso in cui il soggetto riabilitato commetta entro cinque anni nuove infrazioni rilevanti.

L'art. 38 disciplina l'istituto della *Prescrizione*. Le infrazioni si prescrivono in due anni; mentre quelle per illecito sportivo, ivi comprese le violazioni al Regolamento Antidoping, si prescrivono in otto anni. I termini decorrono dal giorno della consumazione; per le ipotesi di tentativo, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole. Il corso della prescrizione rimane sospeso in caso di deferimento della questione ad altro giudice,[65] mentre si interrompe con la decisione di condanna, con l'interrogatorio o l'invito a presentarsi all'interrogatorio davanti al Procuratore e con la richiesta di rinvio a procedimento disciplinare.

3.4 L'Arbitrato Federale

Affiliati e tesserati possono rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo, c.d. *Arbitrato Federale*, la risoluzione di controversie interindividuali ai sensi dell'art. 806 e ss. c.p.c., che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa, qualora non rientrino nella competenza degli Organi di Giustizia federale.

Il soggetto può richiedere la formazione del Collegio Arbitrale dandone comunicazione, a mezzo lettera raccomandata, alla controparte e alla Segreteria Federale. La richiesta deve determinare l'oggetto della controversia, le conclusioni che si intendono rassegnare, l'indicazione dell'Arbitro prescelto, l'elezione del domicilio e l'invito alla controparte a procedere alla designazione del proprio arbitro.

La controparte con l'atto di designazione del proprio arbitro, che va comunicato alla Segreteria, può integrare l'oggetto della controversia e formulare le proprie conclusioni. Entrambe le parti possono farsi assistere da un legale o da una persona di fiducia, munita di delega.

Il Collegio Arbitrale è composto dai due Arbitri nominati dalle parti e da un Presidente, da loro designato o, in caso di disaccordo, nominato dalla Commissione Federale di Giustizia e Disciplina di II grado.

Gli arbitri giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente, senza formalità di procedura, con massima libertà di forma, compiendo tutti gli atti di istruzione ritenuti necessari, con il solo obbligo di non poter fondare le proprie

---

La Commissione acquisisce tutta la documentazione necessaria all'accertamento, si pronuncia entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza e va comunicata alla Segreteria ai fini della trascrizione nel casellario federale.

[65] La sospensione non solo della prescrizione dell'infrazione, ma del procedimento in sè, per pregiudizialità penale, può essere anche limitata ad un solo capo dell'atto di deferimento. Sul punto vedesi, la decisione resa dalla Commissione Giustizia e Disciplina di I grado, procedimento n. 105/2008, in data 10 maggio 2008.

decisioni su atti o comportamenti che siano in contrasto con le norme federali.

Il lodo è deliberato a maggioranza dei voti, il suo dispositivo deve essere sottoscritto da tutti i componenti, deve essere pronunziato entro 90 giorni dalla nomina del Presidente e la motivazione può essere depositata nei 30 giorni successivi.[66]

Le modalità di esecuzione devono essere stabilite nel lodo stesso, che andrà depositato presso la Segreteria degli organi di giustizia. Entro 10 giorni dalla sottoscrizione, la Segreteria dovrà dare tempestiva comunicazione alle parti, rendendo la decisione esecutiva.

4. Conclusioni

La struttura della FISI messa in relazione con la moltitudine di organi centrali e periferici di cui dispone rappresenta, senza dubbio, un'organizzazione capillare che dispone di un ordinamento di giustizia sportiva, capace di esprimere un procedimento dotato di tutte le garanzie procedurali, anche se necessitante di alcuni accorgimenti.[67]

L'importanza degli organi periferici, all'interno della FISI è rappresentata, inoltre, dalla capacità di sviluppare un elevato bacino di giovani atleti e tecnici, fondamentale per il movimento sportivo invernale nazionale che cresce, si sviluppa e diffonde sfruttando a pieno le peculiarità del territorio,[68] grazie alla continua opera delle società locali, supportate a pieno dai singoli Comitati periferici, muniti di autonomia gestionale e patrimoniale nei limiti previsti dallo statuto.

D'altro canto, va rilevato che la predisposizione di un'ampia struttura federale, attraverso l'istituzione di tali organi, estesi su tutto il territorio nazionale, non ha evitato l'insorgere di contrasti tra comitati regionali e provinciali nei confronti dell'apparato centrale, in relazione a vicende molto complesse che spesso si risolvono con il *"commissariamento"* dell'ente periferico.

Alla base di tali conflitti, vi sono dispute relative a scelte di natura strategica quali, a titolo esemplificativo, la designazione delle località ospitanti competizioni nazionali e internazionali, da cui derivano apprezzabili conseguenze in termini economici per il comitato organizzatore, quali, sempre a titolo dimostrativo, il pagamento dei diritti televisivi e pubblicitari ed il riparto di tali somme tra comitato e federazione, oppure la struttura atipica degli sci club e gli interessi connessi al settore dell'impiantistica.

Orbene, pur in presenza di tali eventi,[69] congeniti per una federazione che amministra interessi rilevanti, la struttura organizzativa FISI rappresenta, senza

---

[66] Non vi è obbligo di motivazione del lodo arbitrale.

[67] Diverse, ed a parere dello scrivente rilevanti, le imprecisioni stilistiche delle norme, come *supra* in nota 58, a titolo esemplificativo indicato.

[68] Su tutti si cita la nota *"scuola altoatesina"* di slittino su pista naturale e artificiale, capace di dominare in queste discipline per decenni, generando campioni e tecnici di alto profilo, invidiati in tutto il mondo ed autori di record e vittorie.

[69] Un effetto indiretto può intravedersi nel recente avvicendamento di diversi Presidenti alla guida della Federazione.

dubbio, un modello da seguire per le altre federazioni sportive nazionali ed esprime, nel migliore dei modi, il nobile intento di avvicinare lo sportivo alla federazione.

LA FEDERAZIONE ITALIANA PALLA TAMBURELLO (FIPT)

di *Antonio Rocca*[*]

SOMMARIO: 1. La Federazione Italiana Palla Tamburello – 2. Gli Organi Federali – 3. Gli Organismi Tecnici Federali – 4. Gli Organi di Giustizia sportiva: analisi della struttura – 4.1 La Procura Federale – 4.2 Il Giudice sportivo e la Commissione di Giustizia – 4.3 La Commissione di Appello Federale – 4.4 L'Organo di Giustizia esofederale – 5. Conclusioni

1. La Federazione Italiana Palla Tamburello

Il tamburello è uno sport molto antico le cui origini risalgono addirittura al periodo delle divinità greche e dell'Impero Romano e le cui testimonianze ci sono offerte grazie ai numerosi documenti rinvenuti a distanza di anni.

Nel 1890 lo sport tamburellistico fu riconosciuto come gioco dalla Federazione Ginnastica d'Italia, l'Ente che regolava al tempo l'ufficialità dello sport nel nostro Paese; infatti il CONI venne istituito molto tempo dopo.[1]

La FIPT fu fondata a Firenze nel 1927 ed è l'Ente che oggigiorno disciplina lo sport tamburellistico in tutto il territorio nazionale rappresentando l'Italia in ambito internazionale. Essa ha sede in Roma ed ha durata illimitata; non persegue fini di lucro, è dotata di personalità giuridica di diritto privato e, per quanto non espressamente previsto dal d.lgs. n.15/2004, è soggetta alla disciplina del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione.[2]

E' una delle diciannove Discipline Sportive Associate al CONI,[3] il suo

---

[*] Dottore in Giurisprudenza, specializzato in diritto sportivo e giustizia sportiva, collaboratore del *Centro Studi Diritto Sport* e Tutor del Corso di Perfezionamento in *Diritto sportivo e Giustizia sportiva* presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano.

[1] Legge 16 febbraio 1942 n. 426 "Costituzione e ordinamento del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale l'11 maggio 1942, n. 112.

[2] Si tratta del d.lgs. 8 gennaio 2004 n.15, di modifica del d.lgs. 242/1999.

[3] Art.1 Regolamento dei Riconoscimenti ai fini sportivi delle DSA approvato dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n.1494 del 13/11/2013 *"Le Discipline Sportive Associate (*di seguito *DSA) sono associazioni senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato, costituite dalle associazioni e società sportive e, nei singoli casi previsti dagli Statuti in relazione alla particolare attività anche dai singoli tesserati, riconosciute ai fini sportivi dal Consiglio*

Statuto ed i suoi Regolamenti si ispirano ai principi di democrazia, di libertà di partecipazione all'attività sportiva, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi della rispettiva Federazione Internazionale (*Fédération Internationale de Balle au Tambourin*, di qui in poi *FIBaT*),[4] del CONI[5] e del Comitato Olimpico Internazionale (di seguito *CIO*).[6] [7]

La Federazione tamburellistica, costituita dalle Società, dalle Associazioni sportive dilettantistiche e dai gruppi sportivi militari che praticano lo Sport della Palla Tamburello, con i suoi Regolamenti Tecnici disciplina tutte le sue specialità e varianti (*outdoor*, *indoor*, *tambeach*, scolastico e muro) previste dallo Statuto e dal Regolamento Organico.[8] I fini istituzionali sono quelli di promuovere e diffondere la pratica dello sport tamburellistico, in tutte le sue forme, in Italia ed ogni iniziativa diretta ad abolire ogni forma di discriminazione e di violenza nello sport. Inoltre, accettando incondizionatamente le Norme Sportive Antidoping,[9] la FIPT si propone altresì di prevenire e reprimere il fenomeno doping.

La FIPT è membro fondatore della FIBaT, Federazione Internazionale nata con lo scopo di promuovere lo sviluppo dello sport del tamburello in tutto il mondo con l'obiettivo ultimo di elevarlo a sport olimpico. La FIBaT inoltre raccoglie in sé tutte le Federazioni Nazionali di tamburello e svolge assieme ad esse un'attività di promozione e diffusione nel territorio nazionale del medesimo sport, in tutte le sue discipline, collaborando altresì con le stesse Federazioni Nazionali alla risoluzione di tutte le questioni attinenti a questa disciplina.

La FIPT è anche affiliata alla *Federation Internationale du Sport pour*

Nazionale su istanza di parte, al termine dell'Osservatorio, come di seguito disciplinato. Ad esse ed ai loro affiliati e tesserati si applicano le disposizioni dello Statuto del CONI, in particolare quelle del Titolo V".

[4] La Federazione fu fondata a Sanremo il 25 ottobre 1987 dalla stessa FIPT e *dalla Fédération française du jeu de balle au tambourin* (di seguito *FFJBT*).

[5] Ai sensi dell'art.1 Statuto CONI *"Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, di seguito denominato "CONI", è la Confederazione delle Federazioni sportive nazionali (FSN) e delle Discipline sportive associate (DSA). 2. Il CONI, regolato dal D.lgs. 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni ed integrazioni, e dalla Carta Olimpica, è autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive, intese come elemento essenziale della formazione fisica e morale dell'individuo e parte integrante dell'educazione e della cultura nazionale. Il CONI è posto sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri (d'ora innanzi "Autorità vigilante")"*.

[6] Dalle iniziali del nome originale francese *"Comité International Olympique"*, il CIO è un'organizzazione non governativa creata da Pierre de Coubertin nel 1894, per far rinascere i Giochi olimpici della Grecia antica attraverso un evento sportivo quadriennale dove gli atleti di tutti i paesi potessero competere fra loro.

[7] Art.15 c.1 del Decreto Legislativo dell'8 gennaio 2004, n. 15: "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, recante "Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2004.

[8] Deliberazione Commissario *ad acta* n.266 del 20/07/2012 e Deliberazione Presidente CONI n.119/45 del 20/08/2012.

[9] Delibera Giunta Nazionale CONI del 18 novembre 2014 attuativa del Codice Mondiale Antidoping WADA e dei relativi Standard internazionali.

Tous (di seguito *FISpT*), Federazione fondata il 3 aprile 1982 a Strasburgo, la quale si propone di diffondere la cultura della pratica sportiva a livello mondiale a tutte le categorie di persone, compresi i disabili, e di accrescere lo spirito di aggregazione sociale che contraddistingue da sempre l'attività sportiva.

2. Gli Organi Federali

La FIPT si compone di vari Organi aventi ciascuno un proprio assetto organizzativo, funzioni e competenze differenti, disciplinate espressamente dallo Statuto[10] e dal Regolamento Organico,[11] e finalizzate al perseguimento degli obiettivi istituzionali prefissati dalla medesima Federazione, nel pieno rispetto degli indirizzi e dei principi sanciti dal CONI e dal CIO.

Gli Organi principali della Federazione sono quelli centrali, i quali gestiscono e coordinano gli altri Organi periferici dislocati sull'intero territorio nazionale.

L'Assemblea Nazionale è il Supremo Organo della Federazione[12] e ha tutti i poteri deliberativi. I componenti della medesima sono i Presidenti delle società e delle associazioni affiliate ed aventi diritto al voto, nonché i rappresentanti degli atleti e dei tecnici.

L'Assemblea Nazionale può essere ordinaria o straordinaria. Quella ordinaria è convocata per deliberare sul rinnovo delle cariche (solitamente ciò avviene entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello della celebrazione dei Giochi Olimpici estivi) e sull'approvazione dei bilanci programmatici di indirizzo dell'organo di amministrazione sottoposti a verifica al termine di ogni quadriennio o del mandato per il quale sono stati approvati; mentre quella straordinaria si riunisce in caso di elezione anticipata di determinate cariche (ad esempio, nelle ipotesi di vacanza verificatasi prima della fine del mandato), per deliberare sulle proposte di modifica allo Statuto federale successivamente oggetto di approvazione del CONI, oppure per deliberare la proposta di scioglimento della stessa Federazione al Consiglio Nazionale del CONI.

Il Presidente, eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea Nazionale, rimane in carica per l'intero quadriennio olimpico e, nelle vesti di legale rappresentante della Federazione, ha il compito di dare esecuzione al programma tecnico-sportivo, di esercitare le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei risultati agonistici a livello nazionale ed internazionale, di dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Nazionale, di vigilare sul corretto funzionamento di tutti gli Organi e gli Uffici della Federazione ed assumere i necessari provvedimenti urgenti che dovranno comunque essere sottoposti a ratifica da parte del Consiglio Federale.[13]

---

[10] Art. 5 Statuto FIPT.
[11] Titolo III "Organizzazione Federale", artt. 17 ss Regolamento Organico FIPT.
[12] Art. 7 Statuto FIPT e art. 20 Regolamento Organico FIPT.
[13] Art. 10 Statuto FIPT, artt. 20 n. 9 e 23 Regolamento Organico FIPT.

Il Consiglio Federale è l'Organo di indirizzo generale della Federazione ed è preposto alla verifica della corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo, alla valutazione dei risultati sportivi conseguiti ed alla vigilanza sul buon andamento della gestione federale (approvazione del bilancio preventivo d'esercizio, delibera i Regolamenti attuativi dello Statuto e di Giustizia sportiva previa approvazione ai fini sportivi della Giunta Nazionale del CONI, nomina i membri italiani presso la FIBaT). E' composto dal Presidente, da sette Consiglieri in rappresentanza degli affiliati, da due Consiglieri (uomo e donna) in rappresentanza degli atleti e da un Consigliere in rappresentanza dei tecnici.[14]

Il Consiglio di Presidenza assiste invece il Presidente Federale nell'esercizio delle sue funzioni ed è composto dal Presidente, da due vice-Presidenti, da un componente atleta e da un componente tecnico sportivo, tutti eletti dal Consiglio Federale.

Come ultimo Organo centrale troviamo il Collegio dei Revisori dei Conti che ha il compito di controllare la gestione contabile, centrale e periferica della Federazione ed è composto da un Presidente eletto dall'Assemblea Nazionale, da due Revisori effettivi e da due supplenti nominati dal CONI.[15]

Accanto agli Organi Federali centrali, la FIPT si compone, come già detto, di Organi Federali periferici ovvero di appositi Comitati e Delegazioni Regionali e Provinciali aventi il compito di applicare tutte le disposizioni ed i provvedimenti emanati dagli Organi centrali e di promuovere, disciplinare ed organizzare nel loro ambito l'attività sportiva.[16]

3. Gli Organismi Tecnici Federali

La FIPT persegue i suoi fini istituzionali avvalendosi anche di alcuni Organismi Tecnici Nazionali, i quali, articolati in varie Commissioni, sovraintendono ed organizzano, sul piano strettamente tecnico, l'attività agonistica nazionale ed internazionale.[17]

I programmi, l'organizzazione del lavoro e delle specifiche competenze attribuite a ciascuna Commissione sono disciplinati dal Regolamento Organico e dai rispettivi Regolamenti interni, approvati dal Consiglio Federale.

Ogni Organismo ha una sua specificità tecnica, ad esempio, la Commissione Tecnica Federale cura e attua i programmi dell'attività agonistica in ambito nazionale ed internazionale, mentre invece la Commissione Medica, nel settore di competenza, svolge un ruolo di consulente per la Federazione.

Sono altresì presenti una Commissione Tecnica Arbitrale preposta alla formazione degli arbitri nonché alla designazione degli stessi per le gare ufficiali di carattere internazionale, nazionale ed interprovinciale ed una Commissione addetta

[14] Art.11 Statuto FIPT, artt.20 n.10 e 25 Regolamento Organico FIPT.
[15] Art.13 Statuto FIPT, artt.20 n.10 e 27 Regolamento Organico FIPT.
[16] Artt. 18 e ss. Statuto FIPT e artt.41 e ss. Regolamento Organico.
[17] Art. 15 Statuto FIPT.

esclusivamente al cartellinamento, ai trasferimenti ed ai prestiti dei giocatori tesserati.

La FIPT si compone inoltre di un Settore Studi predisposto per approfondire la ricerca sulle metodologie degli allenamenti, sulla tecnica specifica del tamburello, sugli studi di fisiologia e su quanto possa concorrere all'elaborazione ed alla preparazione dei programmi per i corsi organizzati dalla FIPT nei vari settori,[18] nonché anche di appositi Organismi di propaganda, i quali con l'ausilio degli Enti scolastici, degli Organi periferici e della Stampa cercano di diffondere tra i giovani la pratica dello sport tamburellistico.[19]

4. Gli Organi di Giustizia sportiva: analisi della struttura

Quale premessa va osservato che, alla data di elaborazione del presente contributo,[20] lo Statuto che i Regolamenti della Federazione tamburellistica non hanno ancora recepito le direttive poste dal CONI con la riforma del nuovo CGS - Codice di Giuistizia Sportiva.

Comunque, in generale, la FIPT (quale Disciplina Sportiva Associata al CONI), deve osservare i principi generali di giustizia sportiva emanati dallo stesso Ente ed assicurare il rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico sportivo, cui lo Stato riconosce autonomia, ed in particolare, la corretta organizzazione e gestione delle attività sportive, il rispetto del *fair play*, la decisa opposizione a ogni forma di illecito sportivo, frode sportiva, all'uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza, sia fisica che verbale, ed alla corruzione.[21]

Deve altresì assicurare la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti riconosciuti dalla Federazione ovvero deve attuare i principi della parità delle parti, del contraddittorio e degli altri principi del giusto processo, quali ad esempio la realizzazione della ragionevole durata del processo in modo da garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive.

4.1 La Procura Federale

La Procura Federale è l'Organo di Giustizia competente ad espletare le funzioni inquirenti e requirenti in tutti i procedimenti davanti agli Organi di Giustizia Sportiva, su tutto il territorio nazionale, ad eccezione di quelle attribuite all'Ufficio della

---

[18] Il Settore Studi collabora altresì con l'Istituto di Scienza dello Sport del CONI e con le altre Federazioni Nazionali.

[19] *Abbiamo infatti la Commissione Attività Giovanile che disciplina l'attività tecnico agonistica delle categorie giovanili con finalità anche didattiche e di propaganda; la Commissione Propaganda, Pubbliche Relazioni, Rapporti Internazionali, Organismo delegato alla promozione del tamburello, a curare i rapporti con la Stampa e gli Organi di informazione, a tenere i contatti con le Federazioni e gli Organismi sportivi all'estero, in collaborazione con gli Uffici competenti nonché la Commissione Scuola che coordina tutte le attività di propaganda e promozione della palla tamburello all'interno delle scuole, in collaborazione con gli Organi periferici della FIPT e cura altresì l'aggiornamento dei docenti di Educazione Fisica.*

[20] Marzo 2015.

[21] Art. 2 CGS CONI.

Procura Antidoping. Nominato dal Consiglio Federale, rimane in carica per tutta la durata del quadriennio olimpico. In particolare, su denuncia degli interessati, tramite la Segreteria federale, o d'ufficio, qualora sia venuto a conoscenza di violazioni disciplinari, compie indagini preliminari a conclusione delle quali deve formulare il capo di imputazione con il conseguente esercizio dell'azione disciplinare o provvedere all'archiviazione in caso di manifesta infondatezza della denuncia.

Riguardo alla figura del Procuratore, la riforma operata dal CONI, con l'introduzione della Procura Generale dello Sport, ha di fatto ampliato i suoi compiti ed innalzato in qualche modo il livello di attenzione e di responsabilità circa l'attività preventiva e repressiva degli illeciti sportivi.[22]

4.2 Il Giudice Sportivo e la Commissione di Giustizia

Attualmente gli Organi di primo grado della FIPT sono il Giudice Unico e la Commissione di Giustizia.[23]

Il Giudice Unico è Organo monocratico ed i cui componenti rimangono in carica per la durata del quadriennio olimpico. L'Ufficio del Giudice Unico, vigente presso la Federazione, è composto da almeno cinque Giudici, tre titolari e due supplenti e da un segretario, tutti nominati dal Consiglio Federale. A tale Organo sono rimessi i procedimenti disciplinari instaurati a seguito di infrazioni meramente tecniche ovvero gli atti che i giudici arbitrali trasmettono per l'applicazione delle sanzioni o le infrazioni che il Regolamento tecnico sportivo gli devolve espressamente; verifica la regolarità dello svolgimento delle manifestazioni sportive ed omologa il risultato delle medesime; espleta l'attività istruttoria, ritenuta necessaria a suo insindacabile giudizio e giudica sull'eventuale posizione irregolare di atleti che abbiano preso parte a manifestazioni ufficiali.

Il procedimento innanzi al Giudice Unico è instaurato d'ufficio, sulla base dei documenti ufficiali di gara (rapporti dei giudici arbitri, guardalinee, eventuale Commissario di campo) oppure su apposito reclamo.

Nel primo caso il Giudice Unico deve decidere entro il quinto giorno successivo a quello in cui la gara si è svolta, mentre nei procedimenti instaurati su reclamo la decisione deve essere emanata entro il quinto giorno successivo a quello di ricevimento del reclamo, salvo il caso in cui la decisione abbisogni di indagine da parte del Procuratore Federale al quale il Giudice Unico dovrà trasmettere il fascicolo relativo, entro il settimo giorno dal ricevimento del reclamo.

La Commissione di Giustizia, invece, è Organo collegiale, sempre di prima istanza, ed adotta le sue decisioni a maggioranza semplice. Il Consiglio Federale nomina per la durata del quadriennio olimpico i cinque componenti della

[22] Art.12ter c.1 Statuto CONI.

[23] Il nuovo assetto organizzativo della giustizia sportiva del CONI prevede due gradi di giudizio all'interno di ciascuna Federazione (suddiviso in Giustizia sportiva e Giustizia federale, i cui Organi e le rispettive competenze sono disciplinate dal Titolo II e III Statuto CONI) ed un ultimo (condizionato ed unico) grado di giudizio esofederale.

Commissione di Giustizia ovvero il Presidente, il vice Presidente, i tre membri titolari ed i due membri supplenti nonché, su esplicita richiesta della Commissione, un segretario.

La Commissione di Giustizia, oltre le materie non espressamente riservate al Giudice Unico, è competente a giudicare, su tutto il territorio nazionale, delle infrazioni commesse dai dirigenti federali, centrali o periferici, o dai dirigenti delle associazioni sportive affiliate nell'ambito delle loro specifiche qualità; sulle infrazioni disciplinari allo Statuto ed ai Regolamenti commesse dai tesserati; sulle infrazioni commesse dagli Arbitri Federali nell'ambito delle loro specifiche qualità; sui reclami avverso la validità delle Assemblee Nazionali, Regionali e Provinciali; in materia di ineleggibilità ed incompatibilità; sui reclami avverso la decadenza dalle cariche; sulla ricusazione del Giudice Unico ed in materia di radiazione.

Presso la Commissione di Giustizia il procedimento è instaurato su istanza di parte oppure su istanza del Procuratore Federale. Le decisioni della Commissione sono adottate nei trenta giorni successivi alla proposizione del gravame.

4.3 La Commissione di Appello Federale

L'attuale Organo di secondo grado della FIPT è la Commissione di Appello Federale, quale Organo collegiale, esso è composto dal Presidente, dal vice-Presidente e da tre membri, di cui due supplenti, tutti eletti dall'Assemblea per la durata del quadriennio olimpico che non decadono in caso di decadenza del Consiglio Federale. Tutte le decisioni della Commissione di Appello sono prese a maggioranza semplice dei voti.[24]

La Commissione di Appello è competente a giudicare, su tutto il territorio nazionale, sui gravami presentati avverso le decisioni del Giudice Unico e della Commissione di Giustizia, sulla ricusazione di uno o più membri della Commissione di Giustizia, in materia di conflitto di competenza tra gli organi di giustizia di primo grado e sulla riabilitazione di un affiliato o tesserato. Sulla ricusazione di uno o più membri della Commissione di Appello Federale decide la Commissione di Giustizia e Disciplina in seduta plenaria con il Giudice Unico.

Il procedimento viene instaurato su ricorso di parte o del Procuratore Federale contro il provvedimento di primo grado entro l'ottavo giorno successivo alla data di ricevimento del predetto provvedimento decorso il quale termine la pronuncia di primo grado si intenderà passata in giudicato.

Nel procedimento di appello non possono proporsi domande o questioni nuove e, se proposte, devono essere rigettate d'ufficio; l'appellante non può dedurre nuove prove salvo che dimostri di non averle potute produrre nel giudizio di primo grado per causa a lui non imputabile oppure nel caso in cui l'organo di appello non le ritenga indispensabili ai fini della decisione.

La Commissione di Appello Federale, in sede di deliberazione, se valuta diversamente in fatto o in diritto le risultanze del procedimento di prima istanza,

[24] Art. 16 Statuto FIPT.

riforma in tutto o in parte le decisioni impugnate e decide *ex novo* nel merito; se rileva motivi di nullità nella decisione di primo grado, rinvia gli atti al Giudice di primo grado; in caso di ritenuta improcedibilità o inammissibilità del giudizio di primo grado, lo annulla senza rinvio, mentre qualora ritenga l'insussistenza dell'inammissibilità o dell'improcedibilità dichiarata dall'Organo di prime cure, rinvia al medesimo affinché proceda all'esame nel merito; analogamente la Commissione annulla con rinvio anche nell'ipotesi in cui il Giudice di primo grado non abbia provveduto su tutte le domande proposte, non abbia motivato la decisione o in caso di violazione delle norme sul contraddittorio.[25]

4.4 L'Organo di Giustizia esofederale

La riforma del CGS ha determinato non solo una sostanziale modifica dell'assetto previgente degli Organi di Giustizia del CONI, ma anche un necessario riordino degli Organi di Giustizia presso le stesse Federazioni.

Non avendo – come detto – alla data di pubblicazione del presente contributo, la Federazione tamburellistica recepito ancora i profondi cambiamenti di cui alla recente introduzione del CGS CONI, lo Statuto FIPT prevede tuttora la competenza arbitrale del TNAS sulle controversie che contrappongono la Federazione ai soggetti affiliati e tesserati, salvo l'esaurimento dei ricorsi interni alla Federazione o che si tratti di decisioni non soggette ad impugnazione nell'ambito della giustizia federale, con esclusione delle controversie che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni inferiori a centoventi giorni, a 10.000 euro di multa o ammenda e delle controversie in materia di doping.[26]

5. Conclusioni

Nella nostra analisi abbiamo avuto modo di approfondire quelli che sono gli Organi rappresentativi della giustizia federale FIPT, la loro struttura e competenze, nonché esaminato gli Organismi le cui attività sono finalizzate essenzialmente al perseguimento degli obiettivi istituzionali prefissati dalla FIPT stessa.

Come detto, tali Organismi non sono ancora adeguati all riforma del sistema di giustizia ed al CGS CONI di recente introduzione.

E' pertanto necessario che la FIPT recepisca le linee guida imposte dalla riforma *de qua* non essendo poche, come abbiamo avuto modo di verificare, le profonde discrasie che attualmente sussistono tra l'attuale assetto dei suoi Organi di giustizia sportiva ed il sistema di Giustizia sportiva introdotto dal CONI, differenza che attualmente impediscono al processo sportivo federale FIPT di rispettare, ad

[25] Di diversa denominazione, struttura e competenza sono gli Organi di giustizia di secondo grado previsti dal CONI. Essi sono la Corte Sportiva di Appello, per i reclami proposti avverso le decisioni dei Giudici sportivi, e la Corte Federale di Appello per i provvedimenti adottati dal Tribunale Federale. L'*iter* procedimentale dei giudizi di appello endofederali sono disciplinati dagli Artt. 23, 37 e 38 c.1 e 2 CGS CONI.

[26] Art.17 Statuto FIPT.

esempio, i principi del giusto processo ai fini di un adeguato svolgimento delle procedure di giustizia.

IL SISTEMA GIUSTIZIA NELLA FEDERAZIONE ITALIANA TRIATHLON

di *Neil Andrew MacLeod*[*]

SOMMARIO: 1. La Nascita e lo scopo Statutario della FITRI – 2. Gli organi della FITRI – 2.1 L'Assemblea nazionale – 2.2 Il Presidente Federale – 2.3 Il Consiglio Federale – 2.4 Il Collegio dei Revisori dei Conti – 2.5 il Segretario Generale – 2.6 La Commissione Nazionale Giudici – 2.7 Gli Organi territoriali – 3. Le violazioni dell'Ordinamento Federale e le relative sanzioni – 3.1 Le violazioni di carattere tecnico-sportivo – 3.2 Le Sanzioni per le infrazioni tecnico-sportive – 3.3 I reclami ed i ricorsi avverso le sanzioni tecnico-sportive – 3.4 L'illecito sportivo – 3.5 L'illecito disciplinare – 3.6 Illeciti circostanziati, recidiva, tentativo – 4. I principi, gli organismi e le procedure della Giustizia Federale – 4.1 I principi informatori della Giustizia Federale – 4.2 L'Autonomia ed indipendenza degli organi giudicanti: ricusazione ed astensione – 4.3 Gli organismi di Giustizia Federale – 4.4 Il Procedimento disciplinare – 4.5 La sospensione cautelare – 4.6 La Prescrizione ed i provvedimenti di clemenza – 4.7 Il giudizio di revisione delle sentenze – 4.8 Le controversie tra affiliati e tesserati: l'arbitrato – 5 Considerazioni conclusive

1. La Nascita e lo scopo Statutario della FITRI

Il Triathlon[1] sbarca ufficialmente in Italia, importato dagli Stati Uniti, il 16 settembre 1984 quando ad Ostia viene disputata la prima gara su quella che poi è diventata la distanza olimpica.[2]

L'anno successivo, il 1985, nasce l'Associazione Italiana Triathlon (AIT) che nel 1988 ottiene il riconoscimento ufficiale dal CONI e diventa disciplina associata alla Federazione Italiana Pentathlon Moderno.

---

[*] Avvocato specializzato in diritto del lavoro e dello sport presso lo Studio Legale Macleod, componente di commissione dell'International Triathlon Union, consulente della Federazione Italiana Triathlon.

[1] Sport multidisciplinare composto da una frazione di nuoto, una di ciclismo ed una di podismo svolte senza soluzione di continuità e con un'unica misurazione cronometrica finale.

[2] La distanza del Triathlon olimpico è 1500 metri di nuoto, 40 km di ciclismo, 10 km di corsa.

Nel 1989, mentre ad Avignone nasce l'International Triathlon Union, l'assemblea elettiva dell'AIT cambia la propria denominazione in Federazione Italiana Triathlon (FITRI). Il 19 dicembre 1998 la FITRI diviene Disciplina Associata direttamente al CONI e, nel mese di dicembre 2000, avviene il riconoscimento della FITRI come Federazione Sportiva Nazionale. Il 13 novembre 2001, per la prima volta, la FITRI, rappresentata dal suo Presidente Marco Sbernadori, partecipa ufficialmente alla riunione del Consiglio Nazionale del CONI.

Lo Statuto definisce la FITRI come l'associazione senza scopo di lucro[1] costituita tra società ed associazioni sportive presso le quali si praticano lo sport dilettantistico del triathlon e le discipline associate dell'Aquathlon (Corsa, Nuoto, Corsa), Duathlon (Corsa, Ciclismo, Corsa) e Triathlon Invernale (Corsa, Ciclismo e Sci di fondo).

La FITRI ha il duplice scopo di sviluppare le attività di gestione, organizzazione e promozione del triathlon in Italia e di svolgere l'attività agonistica nazionale ed internazionale nell'ambito delle direttive emanate dal CIO, dal CONI, dall'European Triathlon Union (ETU) e dall'International Triathlon Union (ITU), organismi presso i quali è affiliata.

La FITRI si ispira al principio democratico di partecipazione all'attività sportiva in condizioni di uguaglianza e pari opportunità ed è retta da norme statutarie e regolamentari che sono in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale. La FITRI inoltre concorre con il CONI nelle attività di repressione e prevenzione del doping attraverso il recepimento e l'applicazione delle Norme Sportive antidoping del CONI.

2. Gli organi della FITRI

2.1 L'Assemblea nazionale

Organo supremo della FITRI è l'Assemblea nazionale alla quale spettano i poteri deliberativi.

Essa è indetta dal Consiglio Federale e convocata dal Presidente della FITRI oppure può essere indetta[4] a seguito di richiesta motivata e sottoscritta da almeno la metà più uno delle società aventi diritto al voto, da almeno la metà più uno degli atleti o tecnici maggiorenni aventi diritto al voto o qualora ne faccia richiesta la metà più uno dei componenti del Consiglio Federale.

Essa è composta dai presidenti degli affiliati aventi diritto di voto, o dai loro dirigenti delegati, nonché dai rappresentanti degli atleti e tecnici tesserati che risultino essere stati eletti democraticamente all'interno delle associazioni nonché validamente tesserati ed in attività.

Lo Statuto prevede per la concessione del diritto di voto agli affiliati un

[3] Il 25 ottobre 2001 la Prefettura di Roma, con registrazione numero 51/2001, ha riconosciuto alla FITRI personalità giuridica a tutti gli effetti di legge.
[4] Cfr. Art. 19 Statuto FITRI.

requisito ulteriore di partecipazione effettiva degli atleti alle competizioni agonistiche.[5]

E' preclusa la presenza in Assemblea a chiunque risulti colpito da provvedimenti disciplinari di squalifica o inibizione inflitti dagli Organi di giustizia federali ed in corso di esecuzione alla data di svolgimento dell'Assemblea, nonché agli affiliati non in regola con il pagamento di quote di affiliazione o tesseramento.

E' previsto il voto per delega solo per la categoria dei dirigenti delle società affiliate e non anche per i tecnici e gli atleti.

Non potranno rappresentare nessun affiliato e, quindi, non potranno votare in Assemblea il Presidente Federale, i componenti del Consiglio Federale, il Presidente ed i componenti del Collegio dei Revisori dei conti nonché i candidati alle cariche elettive federali

L'Assemblea Nazionale è definita ordinaria quando è chiamata al rinnovo delle cariche federali. Essa è convocata con cadenza quadriennale e deve essere necessariamente indetta entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello di svolgimento delle Olimpiadi.

L'Assemblea Nazionale Straordinaria, invece, è chiamata a decidere in materie molto importanti per la vita della Federazione quali ad esempio l'elezione di nuovi soggetti in caso di vacanze nelle cariche federali verificatesi nel corso del quadriennio, l'approvazione del bilancio della Federazione nel caso in cui vi sia parere negativo da parte del Collegio dei Revisori dei Conti, l'approvazione di modifiche allo Statuto Federale da sottoporre per approvazione al CONI e la decisione sullo scioglimento della Federazione.

Lo Statuto[6] richiede quorum diversi per ritenere valide le Assemblee ordinarie e straordinarie, in prima e seconda convocazione, nonché nel caso in cui si debba procedere all'approvazione di modifiche statutarie.

L'Assemblea delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Unica eccezione è per la decisione di scioglimento della Federazione che dovrà essere necessariamente approvata a norma dell'Art. 21 comma 3 del Codice Civile, ovvero con il voto favorevole del tre quarti degli affiliati.

Le votazioni si svolgono per appello nominale, per alzata di mano o per scrutinio segreto quando richiesto da almeno un terzo dei presenti. Per l'elezione delle cariche federali la votazione avverrà sempre per scrutinio segreto. E' prevista anche la votazione per acclamazione quando essa avvenga all'unanimità. Tale votazione è ammessa anche per il conferimento di eventuali cariche ad honorem.

2.2 Il Presidente Federale

Il Presidente Federale è il legale rappresentante della FITRI. Egli ha la responsabilità generale dell'area tecnico sportiva e svolge funzione di indirizzo e controllo della stessa sulla base di un programma presentato all'inizio del mandato ricevuto. Tale

[5] Cfr. Art. 16.04 Statuto FITRI. Nello specifico si richiede che 2 atleti che debbano aver partecipato ad almeno 3 gare negli ultimi 12 mesi prima della celebrazione dell'assemblea.
[6] Cfr. Art. 17 Statuto FITRI.

attività viene svolta attraverso la nomina dei Direttori Tecnici delle squadre nazionali che viene effettuata previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale. Con la stessa procedura provvede anche a nominare il Segretario generale della Federazione.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio federale, nel quale può invitare a partecipare anche ospiti esterni, ed ha facoltà di prendere a qualsiasi riunione degli organi della Federazione ad eccezione di quelli di giustizia e controllo.

Nei casi di estrema urgenza Il Presidente può adottare in maniera autonoma i provvedimenti necessari ad evitare un pregiudizio alla FITRI con l'obbligo di sottoporli a ratifica da parte del Consiglio Federale nella prima riunione utile. L'esame del provvedimento da parte del Consiglio Federale dovrà prendere in considerazione anche la sussistenza dei presupposti legittimanti l'intervento d'urgenza.

Nel caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente Vicario. In caso di impedimento definitivo si avrà l'immediata decadenza del Consiglio Federale ed il Vicepresidente vicario dovrà procedere alla convocazione dell'Assemblea straordinaria per il rinnovo delle cariche.

Chi ha ricoperto per due o più mandati consecutivi completi la carica di Presidente non è immediatamente rieleggibile a meno che alla prima votazione utile non ottenga il 55 % dei voti utili. Nel caso si debba procedere ad una nuova votazione il Presidente uscente non potrà prendervi parte.

Il Presidente uscente potrà assumere, in ogni caso dietro approvazione del Consiglio Federale, la qualifica di natura onorifica e consultiva di "Past President", di durata sempre quadriennale.

2.3 Il Consiglio Federale

Il Consiglio Federale è l'organo della Federazione preposto alla verifica della corretta esecuzione del programma tecnico sportivo, alla valutazione dei risultati sportivi conseguiti ed alla vigilanza sul buon andamento della gestione federale. Tale attività viene svolta in concreto attraverso l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi della Federazione nonché di tutte le regolamentazioni tecniche ed amministrative endofederali.

Il Consiglio vigila, altresì, sull'osservanza, da parte tutti gli organismi e gli affiliati, delle norme statutarie e regolamentari della Federazione, ratifica i provvedimenti adottati in via di urgenza dal Presidente Federale, nomina i delegati regionali e provinciali e costituisce commissioni di lavoro e di studio in determinate aree di intervento federale.

Il Consiglio Federale è composto dal Presidente e da 10 membri di cui due, un uomo ed una donna, in rappresentanza degli atleti ed uno in rappresentanza dei tecnici.[7] Con elezioni a scrutinio segreto i consiglieri federali eleggono al proprio

[7] L'art. 48 dello Statuto FITRI prevede tutte i requisiti di eleggibilità delle cariche elettive della FITRI mentre l'art. 49 dello Statuto prevede i casi di incompatibilità.

interno due vicepresidenti di cui quello con il maggiore numero di voti svolgerà funzioni di vicario del Presidente Federale. Il Consiglio Federale è convocato dal Presidente Federale o quando venga richiesto da almeno 5 componenti e deve riunirsi almeno 4 volte l'anno. I Consiglieri che, salvo legittimo impedimento, non prendano parte a tre riunioni consecutive del Consiglio Federale sono considerati decaduti.

Segretario del Consiglio Federale è il Segretario Generale il quale non ha diritto di voto.

Il Consiglio Federale è validamente convocato quando è presente il Presidente o chi ne fa le veci ed almeno 5 consiglieri. Il Consiglio delibera a maggioranza semplice ed in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Il Consiglio federale decade in caso di dimissioni o di impedimento definitivo del Presidente o in caso di dimissioni contemporanee[8] della metà più uno dei consiglieri. Le dimissioni che comportano decadenza sono irrevocabili.

I Consiglieri Federali dimessi o decaduti possono essere sostituiti dai candidati che nelle ultime elezioni seguivano gli eletti nella graduatoria dei voti, purché abbiano conseguito almeno la metà dei voti ottenuti dall'ultimo eletto. In assenza di tale circostanza, qualora non risulti comunque compromessa la funzionalità dell'organo, si dovrà procedere ad una nuova elezione dei Consiglieri nella prima assemblea utile.

2.4 Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo di legittimità sulla gestione economico-finanziaria della Federazione. Il Collegio, in concreto, ha il compito di controllare la gestione amministrativa della Federazione attraverso attività di riscontro degli atti amministrativi, della contabilità e del bilancio, e di accertare la regolare tenuta della contabilità e della consistenza di cassa. Il Collegio, inoltre, può compiere attività ispettive presso gli organi centrali e periferici della Federazione e deve redigere una relazione al bilancio di previsione e consuntivo nonché alle proposte di variazione del bilancio stesso.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da un Presidente e due componenti effettivi nominati dall'Assemblea e da due supplenti nominati dal CONI. I Componenti devono essere iscritti all'Albo degli Esperti Contabili e dei Dottori Commercialisti o al Registro dei Revisori Contabili. Per le sostituzioni ed integrazioni del Collegio valgono le disposizioni di cui all'art. 2401 del C.C..

Il Collegio si riunisce almeno quattro volte l'anno su convocazione del suo Presidente che lo presiede ed è validamente convocato alla presenza della maggioranza dei Revisori. Le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.

I Componenti effettivi del Collegio devono essere invitati a partecipare

[8] La contemporaneità è considerata in un arco temporale di 7 giorni.

alle riunioni degli organi deliberanti alle quali possono liberamente assistere.

2.5 Il Segretario Generale

Il Segretario Generale è il responsabile della gestione amministrativa della Federazione. Egli coordina e dirige la Segreteria Generale e sovrintende agli uffici federali dirigendone il personale. Egli imposta, coordina e controlla tutte le attività federali in base agli indirizzi generali del Consiglio Federale, avendo la facoltà di assistere a tutte le riunioni degli organi federali, eletti e nominati dalla Federazione.

2.6 La Commissione Nazionale Giudici

La Commissione Nazionale Giudici è l'organo di autogoverno del Settore Giudici. Esso gestisce l'attività dei Giudici di Gara, ovvero i soggetti che devono in concreto vigilare sull'osservanza delle regole tecniche e disciplinari da parte degli atleti in occasione delle competizioni agonistiche.

La commissione, che dura in carica un quadriennio, è composta da un Segretario Nazionale, da un Designatore Nazionale e da un responsabile dei Giudici elaboratori. I membri della Commissione sono eletti da tutti i giudici di gara effettivi, convocati in assemblea entro i 180 giorni dall'insediamento del Consiglio Federale.

Gli incarichi sono rinnovabili senza limiti ed in caso di dimissioni o impossibilità sopravvenuta a svolgere l'incarico si procederà a nuove elezioni per rimediare alla vacanza del posto.

Nello svolgimento della propria attività la Commissione applica il Regolamento Giudici della FITRI.

2.7 Gli Organi Territoriali

Il panorama degli organismi della FITRI è altresì composto da diversi organi territoriali.

Nelle Province e nelle Regioni dove non vi sia una consistente rappresentanza di affiliati, il Consiglio Federale può nominare dei Delegati Provinciali e Regionali che assumono l'incarico di coordinare e sviluppare l'attività sul territorio e collaborare con gli organi territoriali del CONI, con le amministrazioni pubbliche e con ogni altro organismo competente in materia sportiva.

Nelle Regioni ove siano presenti 10 o più affiliati può costituirsi il Comitato Regionale che è organismo territoriale composto da un Presidente e 5 consiglieri, di cui uno in rappresentanza degli atleti ed uno dei tecnici, che vengono eletti ogni quadriennio dall'Assemblea regionale degli affiliati. La struttura e le competenze di tale organo ricalcano in piccolo quelle degli organismi centrali della Federazione.

3. Le violazioni dell'Ordinamento Federale e le relative sanzioni

3.1 Le violazioni di carattere tecnico-sportivo

La FITRI prevede norme tecniche e condotte di gara che sono descritte nel Regolamento tecnico e che hanno l'obiettivo di fornire agli atleti uguali opportunità di esprimere, in sicurezza e nel rispetto degli avversari, il proprio potenziale e la propria libertà di partecipazione nelle competizioni svolte sotto l'egida della Federazione.

Il fine delle sanzioni ivi previste si ritrova nel penalizzare gli atleti che intendano avvantaggiarsi in gara con comportamenti scorretti o non sportivi. Le sanzioni hanno anche il duplice scopo di deterrente e di educazione dei concorrenti a comportamenti rispettosi dei diritti di tutti.

La sanzione inflitta deve essere sempre commisurata alla gravità dell'infrazione commessa. Il Regolamento Tecnico FITRI riporta un vasto ventaglio di violazioni tecniche con le relative sanzioni sia nel corpo del testo che in un elenco dettagliato posto tra gli allegati.

I giudici possono sanzionare gli atleti anche se l'infrazione non è inclusa nell'elenco delle violazioni o se il caso reale non è espressamente specificato nel Regolamento Tecnico ma si è creata una situazione deliberatamente voluta dall'atleta per ottenerne un vantaggio o che ha comportato una situazione di pericolo per gli altri concorrenti. In tal caso i Giudici e la Giuria di Gara hanno l'autorità per interpretare la situazione specifica e le regole per verificare o meno il rispetto dei principi generali descritti nel Regolamento Tecnico.

Quando non è compromessa la regolarità della gara o la sicurezza degli atleti, nell'operato dei giudici sarà prioritario educare ed indirizzare gli atleti ad una condotta corretta piuttosto che punirli per una condotta scorretta. Questo principio sarà maggiormente importante quanto più basso saranno il grado di intenzionalità percepibile nell'atleta al momento del verificarsi della infrazione ed il livello di competitività ed esperienza dell'atleta. In concreto, ed in special modo per i neofiti, l'opera del giudice dovrà essere diretta maggiormente all'indicazione del comportamento corretto da adottare rispetto all'applicazione di una sanzione che, se non comprendibile nella motivazione a causa della inesperienza, potrebbe creare solo sfiducia ed allontanamento dallo sport.

3.2 Le sanzioni per le infrazioni tecnico-sportive.

In caso di mancato rispetto di quanto disciplinato nel Regolamento Tecnico le sanzioni che possono essere inflitte all'atleta nel corso della gara sono l'avvertimento verbale, l'ammonizione con e senza penalità di tempo e la squalifica.

La competenza a comminare tali sanzioni è affidata ai Giudici di gara. I giudici di gara sono inviati dalla FITRI presso le gare riconosciute per tutelare il rispetto delle regole e per certificarne il regolare svolgimento. I giudici presenti ad

un evento sono coordinati dal Giudice Arbitro e possono essere coadiuvati, nello svolgimento delle proprie funzioni da personale fornito dagli organizzatori che assumerà il ruolo di giudice di giornata.

L'avvertimento verbale è un avviso che permette all'atleta di modificare o interrompere per tempo la sua condotta di gara, qualora tale condotta possa portare all'infrazione di una regola. Il Giudice di gara può chiedere all'atleta di rallentare finanche fino a fermarsi per porre rimedio a tale condotta.

L'ammonizione è inflitta quando l'infrazione alla regola non è intenzionale o l'atleta vi ponga rimedio o, ancora, quando non sia stato acquisito alcun vantaggio da parte dell'atleta che la ha commessa. L'ammonizione può essere con o senza penalità di tempo ed è comunicata dal giudice chiamando l'atleta ed esibendogli il cartellino giallo. La somma di 2 ammonizioni comporta la squalifica nelle gare fino alla distanza Olimpica, oltre tale distanza saranno necessarie 3 ammonizioni.

Quando è inflitta una ammonizione con penalità di tempo,[9] oltre che verbalmente l'ammonizione può essere anche segnalata su apposite tabelle visibili agli atleti in gara. L'atleta sconta la penalità di tempo stesso durante la gara fermandosi per il tempo previsto dalla sanzione in un punto predefinito chiamato penalty box. Tale box può essere posizionato sia nella zona di transizione che in punti precisi delle frazioni ciclistica e podistica. Il momento in cui scontare la penalità viene scelto dall'atleta, ma la mancata osservanza della penalità prima della conclusione della gara comporterà la squalifica.

La squalifica dalla gara è inflitta, in presenza di una grave violazione al regolamento tecnico che non possa essere corretta o di una situazione creata intenzionalmente dall'atleta per ottenere un vantaggio o a seguito dell'assegnazione di più ammonizioni rispetto al limite consentito. La squalifica è comunicata dal Giudice tramite esibizione del cartellino rosso o inserendo il numero di pettorale dell'atleta in un apposito elenco esposto in una zona visibile alla conclusione della gara.

In caso di squalifica, il concorrente potrà continuare la gara ed inoltrare ricorso al termine della stessa.

L'applicazione di sanzioni per una violazione delle norme di carattere tecnico non esclude, ove si ravvisino infrazioni di carattere disciplinare, l'applicazione di sanzioni ulteriori ai sensi e con le procedure previste dal Regolamento di Giustizia.

3.3 I reclami ed i ricorsi avverso le sanzioni tecnico-sportive

Per reclamo si intende una manifestazione di insoddisfazione nei confronti dell'operato di un giudice, di un altro atleta o avverso le condizioni di gara.

È possibile presentare reclamo anche nei confronti di una squalifica subita sul campo di gara che escluda l'atleta dalla classifica finale, ovvero contro altra sanzione che comporti la penalizzazione dell'atleta sempre in termini temporali.

[9] Tali sanzioni sono presenti nelle gare riservate agli atleti elite e nelle gare ove vige il divieto di fare scia nella frazione ciclistica.

Questi ultimi sono i reclami che sono inoltrati più di frequente.

Il reclamo è presentato in forma scritta al Giudice Arbitro da parte dell'atleta squalificato, o da parte di un rappresentante tesserato FITRI della Società di appartenenza dell'atleta qualora lo stesso sia minorenne, entro il termine di 30 minuti dall'esposizione dell'elenco degli atleti squalificati, sanzionati o estromessi dalla classifica finale. Il Reclamo può essere redatto o meno su modulo federale ed è accompagnato da una tassa di deposito che verrà introitata dalla Federazione qualora il reclamo non venga accolto.

Competente a decidere sul reclamo è il Giudice Arbitro. La decisione verrà notificata all'atleta o a chi per lui facendogli sottoscrivere l'atto e certificare l'ora della notifica

Avverso il giudizio del Giudice Arbitro sul reclamo presentato, l'atleta può presentare ricorso alla Giuria di Appello, entro e non oltre 20 minuti dal momento in cui il Giudice Arbitro ha rigettato formalmente il Reclamo dell'atleta. Il ricorso deve essere redatto in forma scritta con utilizzo o meno del modello predisposto dalla Federazione e presentato immediatamente alla Giuria d'Appello presente sul campo, unitamente una tassa di deposito.

La Giuria d'appello è costituita prima del via della gara da tre componenti tra cui un Rappresentante Federale, il Delegato Tecnico, o, se non presenti, due Responsabili di Società regolarmente tesserati ed estratti a sorte fra le società partecipanti alla gara. Il terzo componente è costituito da un rappresentante della società organizzatrice. Si dovrà prevedere la nomina di un ulteriore componente supplente nel caso in cui l'atleta ricorrente sia della stessa società di uno dei dirigenti componenti della giuria. In questo caso il componente supplente subentrerà nel collegio al posto del dirigente in posizione di incompatibilità con l'incarico.

La giuria decide a maggioranza dei propri componenti.

La decisione della Giuria d'Appello è inappellabile.

3.4 L'illecito sportivo

Mentre la normativa sulle sanzioni tecnico sportive è rinvenibile nel Regolamento tecnico della FITRI, e' il Regolamento di Giustizia a disciplinare, dopo un preambolo sui doveri degli affiliati e tesserati, le due tipologie di illeciti, quelli sportivi e gli illeciti disciplinari, e le relative sanzioni.

Con il termine illecito sportivo viene definito[10] il comportamento volto al porre in essere, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una competizione sportiva ovvero ad assicurare, a chiunque, un vantaggio illecito da una situazione verificatasi nello sport.

A rispondere di illecito sportivo sono tutti i soggetti riconosciuti dalla FITRI, ovvero gli affiliati, i dirigenti, gli atleti e tutti i tesserati in genere, inclusi i giudici di gara.

[10] Cfr. Art. 3.01 Regolamento di Giustizia FITRI.

Qualunque di questi soggetti sia venuto in qualsiasi modo a conoscenza della commissione di taluno di detti atti ha il dovere di informare immediatamente con ogni mezzo idoneo la Procura Federale. Generalmente il mezzo più idoneo per darne notizia è attraverso una denuncia indirizzata al Procuratore e depositata presso la segreteria generale della Federazione.

Gli Organi della giustizia sportiva, nel caso in cui si verifichino illeciti sportivi, ai fini esclusivi della propria competenza funzionale, possono chiedere copia degli atti di eventuali procedimenti penali ai sensi dell'art 116 del Codice di procedura penale, fermo restando il divieto di pubblicazione degli stessi previsto dall'art. 114 dello stesso Codice, pertanto le copie degli atti trasmessi dalla magistratura dovranno essere custodite ed utilizzate dai predetti Organi di giustizia con la massima riservatezza.

Il Regolamento non chiarisce se i soggetti debbano rispondere per gli illeciti sportivi commessi solo a titolo di dolo o anche di colpa. Mentre per l'illecito disciplinare è specificata la responsabilità anche per gli eventi colposi, si ritiene che la mancata indicazione, in questo caso, possa far propendere per una responsabilità solo per gli atti dolosi e ciò sembra trovare anche conferma nella stessa definizione di illecito sportivo, laddove viene richiesta per la configurabilità della fattispecie il "compimento di atti".

Le Società sportive affiliate rispondono a titolo di responsabilità oggettiva[11] per gli illeciti sportivi commessi dai propri dirigenti, tecnici, atleti e soci e, nel caso non dimostrino di essere completamente estranee ai fatti, rispondono anche per gli illeciti posti in essere dai propri accompagnatori e sostenitori.

Qualora risulti provato che una Società sportiva sia stata comunque a conoscenza del verificarsi di un illecito a proprio vantaggio, sarà comunque ritenuta responsabile per l'illecito, anche qualora sia stato commesso da persone ad essa estranee.

Tali ipotesi, pur apparendo un deterrente molto efficace, aggrava notevolmente il dovere di controllo dei propri tesserati a carico delle Società ed amplia l'onere probatorio a carico delle stesse in caso di accertamento di illecito sportivo. Si evince, però, in tal modo, il ruolo primario che si affida alla Società sportiva come nucleo originario della pratica sportiva e della promozione e tutela dei valori dello sport.

L'art. 4 del Regolamento di Giustizia FITRI prevede nell'ipotesi di illecito sportivo applicazione delle sanzioni di:

- squalifica dalla competizione;
- non assegnazione o revoca di un titolo;
- sospensione per un periodo da un mese a due anni;
- radiazione dai ruoli federali.

[11] Cfr. Art. 3.04 Regolamento di Giustizia FITRI.

3.5 L'illecito disciplinare

L'art. 6.01 del Regolamento di Giustizia definisce illecito disciplinare ogni azione od omissione che contravviene a norme dello Statuto o ad ogni altra regolamentazione federale vigente, ovvero viola, comunque, il principio fondamentale della lealtà e correttezza sportiva, o arreca pregiudizio materiale o morale alla Federazione.

Affiliati e tesserati rispondono delle infrazioni commesse a titolo di dolo o di colpa.

I dirigenti muniti di legale rappresentanza delle società affiliate sono ritenuti corresponsabili, sino a prova contraria, delle infrazioni disciplinari commesse dalle proprie società di appartenenza, mentre gli affiliati rispondono sempre direttamente dell'operato di chi li rappresenta.

L'ignoranza dei regolamenti non può essere invocata a propria discolpa.

Le infrazioni disciplinari sono sanzionate in base alla loro gravità, tenuto conto di diversi fattori tra cui la natura dell'azione, la gravità del danno o del pericolo cagionato, l'intensità del dolo o del grado di colpa, l'eventuale recidiva.

In caso di illecito disciplinare le sanzioni per le Società sportive affiliate responsabili sono punibili con una o più delle seguenti sanzioni:

- censura;
- ammenda;
- sospensione per un periodo da quindici giorni a dodici mesi;
- radiazione dai ruoli federali.

In caso di sospensione della Società Sportiva affiliata superiore al semestre, i suoi tesserati sono tutelati con la facoltà di ottenere d'ufficio lo svincolo dal tesseramento e di tesserarsi per altra società, venendo esentati anche dal pagamento della tassa federale prevista per lo svincolo societario.

Per i singoli tesserati invece le sanzioni sono:

- richiamo;
- sospensione dalla attività sportiva per un periodo da quindici giorni a dodici mesi;
- radiazione dai ruoli federali.

Qualora siano stati deliberati benefici a favore dell'atleta che si sia reso responsabile di infrazioni disciplinari, gli Organi disciplinari potranno inoltre proporre al Consiglio Federale la sospensione o la revoca di tali benefici.

3.6 Illeciti circostanziati, recidiva, tentativo

Le sanzioni disciplinari potranno essere aggravate o attenuate in presenza delle circostanze elencate nell'Art. 10 per le aggravanti e nell'art. 12 del Regolamento di Giustizia FITRI per le attenuanti.

Le circostanze che attenuano o escludono le sanzioni sono valutate dall'organo giudicante a favore dei soggetti responsabili anche se non conosciute o

ritenute insussistenti. Le circostanze che aggravano, invece, sono valutate dall'organo giudicante a carico dei soggetti responsabili solamente se conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.

In presenza di una sola circostanza la sanzione prevista per l'illecito non potrà essere aumentata o diminuita in misura superiore ad un terzo.

In caso di concorso di più circostanze aggravanti si applicherà la sanzione ritenuta idonea per la circostanza più grave, eventualmente aumentata dal Giudice. In ogni caso gli aumenti non possono superare il triplo del minimo previsto. Se concorrono più circostanze attenuanti, si applicherà la sanzione meno grave ritenuta idonea per le predette circostanze, eventualmente diminuita dal Giudice. In ogni caso la sanzione non potrà essere applicata in misura inferiore a un quarto.

In caso di concorso di circostanze aggravanti e attenuanti il giudice dovrà operare tra le stesse un giudizio di equivalenza o di prevalenza e terrà conto solo di quelle che riterrà prevalenti. In caso di equivalenza non considererà nessuna di tali circostanze nella determinazione della pena da applicare.

Ulteriori aumenti della sanzione sono previsti in caso di recidiva[12] che sussisterà senza alcun limite temporale e per qualsiasi tipo di illecito e infrazione, anche se di specie diversa da quella commessa in precedenza. La contestazione della recidiva è obbligatoria ma sarà il giudice a decidere se applicare o meno gli aumenti di sanzione previsti. La recidiva sarà inapplicabile a quelle condanne nei cui confronti sia intervenuto provvedimento di riabilitazione.

In ogni caso, i provvedimenti disciplinari definitivi saranno trascritti in un casellario federale curato dalla Segreteria degli Organi di giustizia.

E' fatto obbligo ai sanzionati di ottemperare alle sanzioni inflitte, pena un ulteriore deferimento disciplinare.

L'Art. 18 del Regolamento di Giustizia FITRI prevede una ipotesi di punibilità anche in caso di tentata infrazione. Qualora l'affiliato o il tesserato pongano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere un illecito sportivo, ma l'azione non si compia o l'evento non si verifichi, è prevista la punibilità per gli autori con una sanzione diminuita da un terzo a due terzi rispetto a quella che sarebbe dovuta essere inflitta se l'illecito fosse stato consumato o l'evento si fosse verificato. E' prevista una ulteriore riduzione per i soggetti che attivamente si adoperino per impedire il verificarsi dell'evento sanzionato.

4. I principi, gli organismi e le procedure della Giustizia Federale

4.1 I principi informatori della Giustizia Federale

E' doveroso premettere che, al momento in cui si scrive né lo Statuto né il Codice di Giustizia della FITRI hanno ancora recepito i principi previsti dal nuovo Codice di Giustizia del CONI. Il Coni stesso ha nominato un commissario ad acta per

[12] Cfr. Art. 16 Regolamento di Giustizia FITRI.

svolgere tale attività di adeguamento ma al momento ancora nulla è dato sapere sulla futura normativa federale, né su quando verrà pubblicata. Ciò è stato tenuto in adeguata considerazione nella stesura della presente trattazione dando risalto soprattutto alle norme di carattere generale che si presume difficilmente saranno oggetto di modifica.

E' lo Statuto della FITRI a contenere, oltre le norme sulla composizione degli Organi di giustizia della FITRI, anche l'enunciazione dei principi informatori della Giustizia Federale[13] che sono integralmente orientati alla tutela del concetto di "lealtà" ed alla opposizione ad ogni forma di illecito sportivo, frode sportiva, violenza, corruzione e doping. Altri principi sono enunciati tra le norme generali incluse nell'art. 24 del Regolamento di Giustizia della FITRI.

Principio fondamentale della Giustizia in seno alla FITRI è il doppio grado di giurisdizione sportiva endofederale. Tutti i provvedimenti sanzionatori e cautelari sono impugnabili in primo e secondo grado, ad eccezione delle decisioni sulle richieste di revisione delle sentenze.[14]

Tutte le controversie devono essere discusse in pubblica udienza e le decisioni devono essere sempre motivate anche se succintamente.

Gli organi di Giustizia devono osservare ed applicare il Regolamento di Giustizia della FITRI, rieditato nella sua ultima versione nel 2006.

I giudici sono tenuti alla più rigorosa riservatezza sulle circostanze di cui vengono a conoscenza nello svolgimento delle proprie funzioni se non sono trascorsi almeno 12 mesi dalla conclusione dei procedimenti.

In materia di doping lo Statuto FITRI recepisce la normativa antidoping del Coni rimandando integralmente ad essa.

Ad eccezione dei provvedimenti di carattere tecnico disciplinare irrogati dai giudici di gara nel corso delle competizioni, non possono essere irrogate sanzioni senza formale contestazione e senza il pieno rispetto del diritto di difesa.

Le parti possono farsi assistere nel procedimento da un accompagnatore o da un legale di propria fiducia munito di delega scritta, purché non si tratti di persone sospese o radiate dalla FITRI o da altra Federazione Sportiva.

Le parti possono provvedere alla nomina di un difensore sin dall'atto di apertura delle indagini da parte del Procuratore Federale, il quale può svolgere autonomamente indagini per ricercare prove a favore del proprio assistito, da presentare sia al Procuratore Federale, affinché ne tenga conto nelle proprie determinazioni, che al Giudice investito del procedimento.

Viene prevista una punibilità anche di coloro che, non più tesserati, hanno commesso fatti illeciti in costanza di tesseramento anche se in concreto il Regolamento di Giustizia non prevede alcuna modalità operativa in merito.

Le decisioni di primo grado sono immediatamente esecutive salvo la possibilità per gravissimi motivi di chiederne la sospensione al giudice di appello. E'

[13] Cfr. Art. 42 Statuto FITRI.
[14] Cfr. Art. 24.04 Regolamento di Giustizia FITRI.

previsto l'istituto della riabilitazione per l'estinzione delle pene accessorie decorsi tre anni dall'esecuzione della pena principale ed in presenza di un atteggiamento di buona condotta da parte del condannato.

Ogni atto, istanza, comunicazione e documento relativo a procedimenti disciplinari deve essere indirizzato all'Ufficio competente presso la Segreteria degli Organi di giustizia, entro i termini previsti dal Regolamento di Giustizia.

Le Società affiliate e i tesserati sono tenuti all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti federali e delle altre disposizioni emanate dai competenti organi federali, nonché del Codice di comportamento sportivo emanato dal CONI e dei principi dell'ordinamento sportivo. In concreto affiliati e tesserati sono tenuti ad accettare ogni decisione degli organi federali, a comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità ed a presentarsi, se convocati, dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva.

4.2 L'Autonomia ed indipendenza degli organi giudicanti:ricusazione ed astensione

L'Ordinamento federale garantisce la piena indipendenza, autonomia e terzietà degli organi di Giustizia federale, i quali sono nominati dal Consiglio Federale ed il cui mandato non può essere revocato se non per giusta causa. Gli organi giudicanti ed il Procuratore generale non decadono per l'intero quadriennio nel quale sono stati nominati, e ciò anche nel caso in cui decada il Consiglio Federale. Nonostante la nomina, che resta un atto di natura politica, per meglio tutelare l'autonomia dei giudici sono previste delle ipotesi di incompatibilità con l'assunzione di incarichi giurisdizionali ed, in special modo, in presenza di rapporti economici con affiliati o altri soggetti sottoposti alla giurisdizione della FITRI.

In ogni stato e grado del procedimento disciplinare, i soggetti deferiti od il Procuratore Federale hanno la facoltà di poter ricusare ogni singolo componente degli organi di giustizia federale, laddove ricorrano determinate circostanze.[15]

Il ricorso per la ricusazione si considera non proposto quando il giudice prima della pronuncia dichiari di astenersi.

Non è ammessa la ricusazione dei giudici chiamati a decidere sulla ricusazione mentre il Procuratore federale non potrà essere ricusato per alcun

[15] L'art. 30 del regolamento di Giustizia prevede la facoltà di ricusazione del giudice nei seguenti casi:
- se ha interesse personale nel procedimento disciplinare;
- se il difensore di una delle parti o, comunque, una delle parti è prossimo congiunto di lui o del coniuge;
- se, nell'esercizio delle funzioni e prima della decisione, abbia manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto del procedimento;
- se vi è inimicizia grave o vi sono motivi di dissidio tra lui e una delle parti del procedimento;
- se ha dato consigli o manifestato pareri sull'oggetto della controversia, prima dell'instaurazione del giudizio;
- se alcuno dei prossimi congiunti di lui o del coniuge è offeso o danneggiato dall'infrazione;
- se un suo parente prossimo o del coniuge svolge o ha svolto funzioni di Procuratore Federale.

motivo, ma ha l'obbligo di astenersi quando esistano gravi motivi di convenienza.

La richiesta di ricusazione è fatta con atto sottoscritto dall'interessato o dal Procuratore Federale, contenente i motivi e le prove a sostegno della domanda, e va presentata all'Organo giudicante alla cui giurisdizione si è sottoposti, entro cinque giorni dalla presa conoscenza della composizione dell'organo giudicante e, qualora la causa di ricusazione sia sorta o sia divenuta nota dopo la scadenza del termine predetto, a pena di inammissibilità fino al giorno precedente quello fissato per la decisione.

In caso di ricusazione del Giudice Unico sulla richiesta deciderà la Commissione di Appello Federale. Qualora la ricusazione riguardi un componente della Commissione di Appello Federale competente a decidere sarà invece il Giudice Unico con la Commissione suddetta in seduta congiunta, con l'esclusione del componente di cui si richiede la ricusazione.

A seguito della presentazione della dichiarazione di ricusazione il procedimento disciplinare si interrompe. Dopo aver ascoltato il componente dell'organo giudicante ricusato, il collegio giudicate dovrà pronunciare il provvedimento nel più breve tempo possibile.

In caso di accoglimento della richiesta il provvedimento dovrà indicare se e in quale parte gli atti compiuti dal giudice fino al momento della ricusazione continuino a conservare efficacia ed il nominativo del giudice che andrà a sostituire quello ricusato. Il nuovo membro resterà in carica per esaminare unicamente il caso per il quale è stata chiesta la ricusazione del giudice precostituito.

Il Giudice ha l'obbligo di astenersi autonomamente qualora ricorrano le ipotesi di accoglimento del giudizio di ricusazione ed in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

4.3 Gli organismi di Giustizia Federale

Gli organismi di Giustizia sportiva sono il Procuratore Federale, il Giudice Unico, la Commissione d'Appello federale e la Corte Federale. La FITRI prevede solo organismi di giustizia centrali e non anche quelli territoriali.[16] Il numero di affiliati e tesserati ed un esiguo numero di violazioni permettono una amministrazione della giustizia in tempi celeri anche senza organismi territoriali.

4.3.1 Il Procuratore Federale

Il Procuratore Federale è il soggetto incaricato di svolgere le funzioni di indagine e requirenti innanzi a tutti gli organi giudicanti e per ogni illecito sportivo, ad eccezione delle infrazioni meramente tecniche. Al Procuratore Federale ed ai suoi incaricati è conferito il più ampio potere di indagine e gli affiliati ed i tesserati sono tenuti ad

[16] Prevede l'art. 24.02 Regolamento di Giustizia FITRI che "Tutti gli Organi di Giustizia agiscono in piena indipendenza, autonomia e terzietà. Hanno competenza sull'intero territorio nazionale sia in primo sia in secondo grado".

assecondarne l'opera presentandosi agli incontri informativi, fornendo ogni documento richiesto ed informazioni complete e veritiere al fine di non incorrere in violazioni del principio di lealtà e correttezza sportiva. Secondo le necessità e su proposta del procuratore federale il Consiglio Federale può nominare uno o più coadiutori per l'Ufficio di Procura. Il Regolamento di Giustizia prevede che il Consiglio Federale nomini come coadiutore un sostituto Procuratore.

Il Procuratore interviene nei due gradi di giudizio per illustrare le proprie conclusioni, formula le richieste di sanzione ed ha il diritto di interloquire e chiedere che siano rivolte determinate domande all'inquisito. Il Procuratore Federale è tenuto a informare la Procura Antidoping del CONI di ogni notizia di reato in materia di doping e, se richiesto, è tenuto a collaborare con la stessa.

4.3.2 Il Giudice Unico

Il Giudice unico è la figura chiamata a giudicare in primo grado sulle infrazioni passibili di procedimento disciplinare. Al Giudice unico sono rimessi, altresì, i procedimenti disciplinari instaurati a seguito della commissione di infrazioni meramente tecniche. Il Giudice unico ed un suo sostituto sono nominati dal Consiglio Federale e restano in carica per un periodo di quattro anni.

Il Giudice Unico è assistito nel corso del procedimento disciplinare da un Segretario che dovrà provvedere alla stesura del verbale contenente indicazioni di tutte le operazioni compiute nel corso del procedimento e che resterà archiviato con gli altri atti.

4.3.3 La Commissione d'Appello Federale

Le decisioni del Giudice unico sono appellabili innanzi alla Commissione d'Appello Federale. Essa è un organo composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente e da due membri supplenti. Essa funziona qualora siano presenti almeno tre componenti, siano essi ordinari o supplenti. In mancanza del presidente della commissione sarà il membro presente più anziano a svolgerne le relative funzioni. La Commissione giudica a maggioranza con le modalità previste nel Regolamento di giustizia. La Commissione di Appello Federale è competente a decidere sulle richieste di riabilitazione da parte degli interessati, ammettendole laddove ne ricorrano i presupposti, ed è altresì competente a nominare, in caso di disaccordo tra le parti, il Presidente del Collegio arbitrale di cui all'art. 55 dello Statuto Federale.

La Commissione di Appello Federale è assistita nel corso del procedimento disciplinare da un segretario nominato dal Presidente della Commissione, che dovrà provvedere alla stesura del verbale di udienza.

4.3.4 La Corte Federale

La Corte Federale è un collegio consultivo a supporto del Consiglio Federale il quale fornisce pareri obbligatori nelle questioni attinenti l'interpretazione delle carte federali ed è competente a decidere sui reclami avverso la validità delle assemblee federali. Tali reclami, a norma dell'art. 1.05 del Regolamento organico della FITRI, possono essere sollevati dalle società affiliate, dai tecnici, dagli atleti presenti in assemblea e che abbiano proposto specifica riserva scritta prima della chiusura dei lavori, nonché dal presidente e dal Consiglio Federale, e devono essere depositati, a pena di inammissibilità, nei 5 giorni successivi al deposito dei verbali dell'Assemblea presso la Segreteria federale. Su tali reclami la Corte Federale decide in unico grado. La Corte Federale è composta da 3 membri effettivi, di cui uno con funzione di Presidente, e da 2 supplenti. Essa funziona qualora siano presenti almeno tre componenti, siano essi ordinari o supplenti. In mancanza del presidente della commissione sarà il membro presente più anziano a presiedere l'organo.

I provvedimenti adottati dagli Organi Federali hanno piena e definitiva efficacia nell'ambito dell'ordinamento federale nei confronti di tutti gli affiliati e tesserati. E' riconosciuta la competenza del CONI per le controversie tra la FITRI ed i propri affiliati e tesserati a condizione che siano stati previamente esauriti tutti i rimedi giurisdizionali endofederali e che le controversie riguardino sanzioni superiori ai 120 giorni di squalifica o multe superiori ai 10.000 Euro.

4.4 Il Procedimento disciplinare

4.4.1 Il procedimento nella fase inquisitoria e requisitoria

Il Procuratore Federale ha l'onere di compiere le indagini preliminari a seguito di denuncia depositata presso la Segreteria generale della Federazione o d'ufficio, qualora sia venuto a conoscenza di eventuali violazioni disciplinari.

L'apertura di un'indagine deve essere comunicata alla Segreteria degli Organi di giustizia e all'inquisito a mezzo lettera raccomandata o atto equipollente da parte della Segreteria stessa, nonché, in caso di infrazioni disciplinari connesse ad infrazioni tecniche, all'organo che ha richiesto l'apertura di procedimento.

La comunicazione deve contenere l'esposizione dei fatti oggetto di indagine.

All'esito delle indagini il Procuratore potrà formulare il capo di imputazione, con il conseguente esercizio dell'azione disciplinare, o provvedere all'archiviazione in caso di manifesta infondatezza della notizia di violazione, inidoneità delle prove a sostegno dell'accusa o, ancora, quando l'illecito risulti comunque estinto.

Il provvedimento di archiviazione non pregiudica l'apertura di un nuovo procedimento disciplinare per gli stessi fatti.

Il Procuratore Federale deve formalizzare le proprie richieste al Giudice Unico entro sessanta giorni dalla ricezione della denuncia, prorogabili di ulteriori

trenta giorni per casi di particolare difficoltà o delicatezza, ovvero in caso di richiesta di supplemento di indagine da parte del Giudice Unico. Non sono previsti termini espliciti nel caso in cui il Procuratore Federale apra un indagine d'ufficio; si ritiene, comunque, nel caso specifico che i 60 giorni decorrano dalla notifica della comunicazione di apertura delle indagini. Non essendo previste conseguenze in caso di mancato rispetto, tale termine lo si può considerare di natura ordinatoria, anche se la celerità insita nel procedimento di giustizia sportiva impone, probabilmente, un onere morale di rispetto dello stesso.

4.4.2 Il Procedimento innanzi al Giudice Unico

Il Giudice unico, ricevuto il deferimento del Procuratore Federale, salvo qualora ritenga opportuno richiedere un supplemento di indagine rinviando, nel caso, il fascicolo al Procuratore Federale, fissa presso la sede della Federazione, o eventuale altra sede, l'udienza dibattimentale non oltre i trenta giorni dalla contestazione dell'addebito e provvede tramite la Segreteria degli Organi di giustizia a contestare l'addebito all'inquisito con lettera raccomandata, o altro mezzo equipollente, accordandogli un termine minimo di dieci giorni per la presentazione di difese scritte e per la deduzione dei mezzi di prova, avvisandolo del luogo, giorno ed ora in cui si terrà l'udienza dibattimentale e che sarà sua facoltà nominare un difensore e presentarsi alla udienza per essere interrogato.

Il Giudice Unico potrà contestualmente convocare eventuali testimoni, i quali avranno diritto al rimborso spese previsto per le trasferte dei Giudici federali con avvertimento, se tesserati, che una loro mancata comparizione, non giustificata, costituirà infrazione disciplinare. I testi, prima di deporre, dovranno dichiarare sul proprio onore di dire la verità.

L'addebito contestato ed i dettagli sull'udienza dibattimentale saranno comunicate altresì dalla Segreteria FITRI al Procuratore Federale, mentre il materiale delle indagini, dallo stesso predisposto, andrà allegato agli atti del Procedimento.

E' facoltà delle parti estrarre copia degli atti processuali mentre, per questioni di particolare complessità che esulino le competenze del giudice è possibile la nomina di un consulente tecnico.

Il Giudice Unico se non rileva nei fatti denunciati violazioni, dichiara il non luogo a procedere dandone comunicazione al Procuratore Federale e all'inquisito.

Il Procuratore Federale può impugnare la decisione di non luogo a procedere presso la Commissione di Appello Federale, la quale, qualora ritenga che nei fatti denunciati possano configurarsi una o più violazioni, rinvia gli atti al Procuratore per la formulazione di una nuova contestazione.

Se dopo la sentenza di non luogo a procedere si scoprono nuove fonti di prova che, da sole o unitamente a quelle già acquisite, possono determinare l'apertura di un nuovo procedimento disciplinare, il Giudice Unico, su richiesta del Procuratore Federale, dispone la revoca della decisione e la riapertura delle indagini.

E' facoltà del Giudice Unico disporre la riunione di più procedimenti per motivi di dipendenza e/o connessione soggettiva o oggettiva.

Il Giudice Unico, constatato che sono stati ritualmente eseguiti gli adempimenti richiesti, procede allo svolgimento dell'udienza, interrogando l'inquisito se presente o acquisendo, in sua assenza, le eventuali difese scritte, e procede all'interrogatorio dei testi presenti.

Alle udienze deve presenziare il Procuratore Federale in modo da poter fornire in qualsiasi momento informazioni e chiarimenti sulle indagini compiute.

All'esito dell'istruttoria dibattimentale il Giudice Unico dispone la discussione in contraddittorio fra il Procuratore Federale e le parti. Al termine della discussione il procuratore Federale formula le proprie richieste mentre i soggetti deferiti hanno diritto di intervenire e replicare per ultimi.

Qualora all'esito del dibattimento emergano ulteriori profili di responsabilità o fatti nuovi, il Giudice Unico, ove possibile, procederà immediatamente, oppure rimetterà gli atti al Procuratore Federale per ulteriori indagini di rito, disponendo eventualmente la sospensione del giudizio.

All'esito della discussione il Giudice Unico potrà leggere in udienza il dispositivo della decisione o potrà riservarsi di decidere con separato provvedimento.

La decisione, redatta per iscritto e sottoscritta, contenente l'esposizione dei fatti e dei motivi posti alla base della decisione, deve essere depositata presso la Segreteria degli Organi di giustizia entro 30 giorni dalla udienza di discussione o dalla data fissata per il deposito di memorie difensive e deve essere successivamente comunicata alle parti ed agli organi federali.

La decisione è immediatamente esecutiva e l'esecutività decorre dall'emissione del provvedimento, se assunto nell'udienza dibattimentale, o dalla sua ricezione da parte del destinatario del procedimento, se emesso fuori udienza.

4.4.3 Il Procedimento nella fase di appello

I destinatari del procedimento disciplinare, anche se contumaci in primo grado, ed il Procuratore Federale, nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della decisione, hanno facoltà di proporre appello alla Commissione di Appello Federale con un atto motivato ed accompagnato da una tassa di deposito.[17]

L'atto di impugnazione deve essere intestato alla Commissione di Appello Federale e trasmesso a mezzo lettera raccomandata alla Segreteria degli Organi di giustizia che provvederà a trasmettere l'atto, unitamente al fascicolo di primo grado, al Presidente della Commissione di Appello Federale ed agli organi federali interessati. L'atto di impugnazione deve essere altresì notificato al Procuratore Federale o, se la decisione è impugnata da quest'ultimo, alla controparte.

Il gravame non sospende l'esecuzione della decisione del Giudice Unico

[17] La tassa, a carico solo del destinatario del procedimento disciplinare, sarà restituita in caso di accoglimento del ricorso, altrimenti sarà incamerata dalla FITRI.

a meno che, dietro richiesta dell'interessato, non venga concessa dalla Corte di appello federale.

Nel procedimento di appello non possono proporsi domande o questioni nuove e, se proposte, devono essere rigettate d'ufficio.

Il procedimento innanzi alla Commissione di Appello Federale si svolge sugli atti processuali già acquisiti, salvo che non si ritenga di rinnovare, anche parzialmente, il dibattimento.

L'appellante non può dedurre in giudizio nuove prove, salvo dimostri di non averle potute dedurre nel giudizio di primo grado per causa a lui non imputabile, a meno che la Commissione d'Appello Federale non le ritenga indispensabili ai fini della decisione.

Con l'appello non si possono sanare irregolarità procedurali che abbiano reso inammissibile il giudizio di primo grado.

Non appena ricevuta la comunicazione della impugnazione, il Presidente della Commissione di Appello Federale fissa la data dell'udienza pubblica nella quale sarà trattata l'impugnazione, dando incarico alla Segreteria degli Organi di giustizia di darne comunicazione a tutti gli interessati. La comunicazione dovrà pervenire alle parti almeno dieci giorni prima della data in cui è fissata l'udienza. Nel termine di cinque giorni prima della udienza l'appellante ha facoltà di depositare memorie illustrative.

In udienza il Presidente della Commissione di Appello Federale riferisce sugli atti del procedimento, sui motivi della impugnazione e sulle eventuali controdeduzioni. Il Procuratore Federale ha funzione requirente.

Conclusa la trattazione, il Collegio decide sul gravame a con il voto della maggioranza ed il Presidente legge in udienza il dispositivo della decisione.

All'esito della trattazione la Commissione di Appello può:

- Con ordinanza dichiarare inammissibile il ricorso per vizio di forma o per mancanza di interesse;
- Riformare in tutto o in parte la decisione impugnata, decidendo nuovamente nel merito, con il divieto di inasprire le sanzioni a carico del reclamante, a meno che l'appello sia stato proposto dal Procuratore Federale;
- Annullare la decisione senza rinvio se rileva motivi di inammissibilità od improcedibilità non dichiarata in primo grado;
- annullare la decisione impugnata rimettere gli atti al Giudice Unico per la rinnovazione del procedimento qualora:
    - rilevi motivi di nullità del giudizio di primo grado;
    - ritenga insussistente l'inammissibilità o l'improcedibilità dichiarata dall'organo di primo grado;
    - rilevi che l'organo di primo grado non abbia provveduto su tutte le domande proposte;
    - rilevi che l'organo di primo grado non abbia preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento;
    - rilevi che l'organo di primo grado non abbia in alcun modo motivato la

propria decisione o abbia in qualche modo violato le norme sul contraddittorio;

La decisione della Commissione di Appello Federale deve essere redatta per iscritto, deve contenere un'esposizione dei fatti e dei motivi che l'hanno determinata e deve essere sottoscritta a pena di nullità da tutti i membri del Collegio giudicante e depositata entro trenta giorni dalla sua pronuncia presso la Segreteria degli Organi di giustizia con tutti gli atti relativi che provvederà a comunicarla a tutte le parti interessate ed agli organi federali.

4.5 La sospensione cautelare

Su richiesta del Procuratore Federale per affiliati e tesserati deferiti può essere disposta dal Giudice Unico una sospensione in via cautelare da ogni attività sportiva.

Tale sospensione può essere richiesta sia durante la fase delle indagini che nel corso del procedimento disciplinare laddove l'infrazione sia stata particolarmente grave, sussistano gravi indizi di colpevolezza o vi sia l'esigenza di impedire l'inquinamento delle prove o la reiterazione delle violazioni.

Qualora il giudice accolga la richiesta del Procuratore Federale, il provvedimento di sospensione cautelare dovrà essere compiutamente motivato, avrà una durata massima di sessanta giorni non prorogabili.

La sospensione dovrà essere comunicata a cura della Segreteria degli Organi di giustizia al destinatario e, per conoscenza, agli organi interessati della Federazione, con un atto che dovrà contenere, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio, indicazione delle generalità del soggetto sospeso, la descrizione del fatto addebitato e delle norme presuntivamente violate, le esigenze che richiedono l'adozione del provvedimento cautelare e la fissazione della data di scadenza della misura cautelare.

I periodi di sospensione cautelare già scontati saranno successivamente sottratti alla sanzione irrogata.

Il provvedimento di sospensione cautelare è impugnabile per iscritto innanzi alla Commissione di Appello Federale nel termine di 5 giorni dal momento in cui l'interessato ne è venuto a conoscenza.

La Corte di Appello Federale deciderà nel termine di dieci giorni. L'impugnazione non sospende l'esecutività del provvedimento.

Il provvedimento di sospensione potrà altresì essere modificato o revocato in ogni stato e grado del giudizio disciplinare su istanza dell'interessato diretta all'organo che lo ha adottato, quando, valutata ogni circostanza del caso, siano venute meno le ragioni che lo hanno determinato.

4.6 La Prescrizione ed i provvedimenti di clemenza

Le infrazioni si prescrivono in due anni, ad eccezione delle infrazioni per illecito sportivo, che si prescrivono in cinque anni, e gli illeciti da doping, che si prescrivono

in otto anni.

I termini decorrono dal giorno della consumazione per l'infrazione consumata e dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole per l'infrazione tentata. Il Regolamento di giustizia prevede ipotesi di sospensione ed interruzione della Prescrizione.[18]

Il Regolamento di Giustizia disciplina[19] altresì i provvedimenti di clemenza che sono la grazia, l'amnistia e l'indulto. A questi si affianca anche l'istituto della Riabilitazione che interviene sulle pene accessorie.

La grazia è un provvedimento a beneficio di una persona determinata concesso dal Presidente della FITRI su istanza scritta dell'interessato.

Requisito per poter accedere al beneficio è che almeno metà della pena irrogata sia stata scontata dal condannato o, in caso di radiazione, che siano decorsi almeno cinque anni dalla adozione della sanzione definitiva.

La grazia, salvo che il provvedimento disponga diversamente, non estingue le sanzioni accessorie.

L'amnistia è un atto di clemenza generale con il quale si rinuncia all'applicazione della sanzione. Se interviene quando non vi sia stata ancora condanna, l'amnistia estingue l' infrazione disciplinare e l'illecito sportivo. Intervenuta dopo la decisione irrevocabile di condanna, fa cessare, invece, l'esecuzione delle sanzioni principali e quelle accessorie. Per i giudizi ancora in corso di svolgimento per infrazioni coperte da amnistia l'organo giudicante pronuncia decisione di non luogo a procedere.

L'amnistia è concessa dal Consiglio federale in occasioni eccezionali, può coprire tutti i reati commessi fino al giorno precedente la data di concessione o solo alcuni, può essere sottoposta a condizioni e obblighi e, di regola, non si applica ai recidivi.

L'indulto è un provvedimento di clemenza generale, che può essere concesso dal Consiglio federale in occasioni particolari, che condona, in tutto o in parte, la sanzione comminata o la converte in altra più lieve. L'indulto, a meno che non sia esplicitamente previsto nel provvedimento, non estingue le sanzioni accessorie

---

[18] Cfr. Art. 23.03 Regolamento di Giustizia:
"Il corso della prescrizione rimane sospeso in caso di deferimento della questione ad altro giudice e in ogni caso in cui la sospensione del procedimento disciplinare è imposto dal presente Regolamento. La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione ed il nuovo termine si somma a quello trascorso prima del verificarsi di tale causa.
Il corso della prescrizione è interrotto:
1. dall'invito a presentarsi al Procuratore Federale;
2. dall'interrogatorio reso davanti al Procuratore Federale;
3. dalla richiesta di rinvio a giudizio da parte del Procuratore Federale;
4. dalla contestazione dell'addebito;
5. dalla decisione di condanna.
La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno dell'interruzione. Se vi sono più atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso i termini stabiliti al comma 1 possono essere prolungati oltre la metà".

[19] Cfr. Art. 20 Regolamento di Giustizia FITRI.

e la sua efficacia è circoscritta alle infrazioni o illeciti commessi sino al giorno precedente la data di deliberazione del Consiglio federale, salvo che questo non stabilisca una data diversa.

La riabilitazione è un provvedimento emesso dalla Commissione di Appello Federale su istanza del soggetto sanzionato che estingue le pene accessorie e ogni altro effetto della condanna.

Il provvedimento è concesso esclusivamente a condizione che siano decorsi tre anni dal giorno in cui la sanzione principale sia stata eseguita o si sia estinta e che in tale periodo il tesserato o affiliato abbia dato prova costante di buona condotta.

La Commissione di Appello Federale si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza. La decisione deve essere depositata entro quindici giorni dalla pronuncia presso la Segreteria degli Organi di giustizia che provvede alla trascrizione nel casellario federale.

La richiesta di riabilitazione respinta per difetto del requisito della buona condotta può essere riproposta solo dopo due anni dalla data di provvedimento di rigetto e la riabilitazione è revocata di diritto se il soggetto riabilitato commette entro sette anni un illecito o un'infrazione grave.

4.7 Il giudizio di revisione delle sentenze

A norma dell'art. 38 del Regolamento di Giustizia FITRI le condanne divenute irrevocabili possono essere oggetto di revisione.

La revisione può essere richiesta senza limiti di tempo in caso emerga un fatto decisivo che non si è potuto apprendere nel precedente procedimento,nel caso in cui l'attuale condanna sia dipesa da atti o circostanze rivelatesi false oppure in caso di inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della sentenza con quelli di altro provvedimento irrevocabile.

Il procedimento del giudizio di revisione segue la procedura per il giudizio di appello.

In funzione della sua natura straordinaria, l'impugnazione per revisione è ammissibile solo se i nuovi elementi sono tali da determinare il proscioglimento per assoluzione o per improcedibilità dell'azione e non per conseguire risultati minori, quali l'esclusione di aggravanti o la modifica qualitativa e quantitativa della pena.

La domanda deve essere presentata dal Procuratore Federale o dalla parte sanzionata personalmente o a mezzo procuratore speciale e deve contenere l'indicazione specifica delle ragioni e delle prove che la giustificano e deve essere presentata unitamente a eventuali atti e documenti alla Commissione di Appello Federale.

Quando la richiesta è proposta fuori dai casi previsti ovvero risulti manifestamente infondata, la Commissione ne dichiara l'inammissibilità.

La Commissione di Appello Federale può, in qualunque momento del procedimento di revisione, disporre con ordinanza la sospensione dell'esecuzione della sanzione.

In caso di accoglimento della richiesta di revisione la Commissione di Appello Federale revoca la sentenza di condanna e pronuncia il proscioglimento indicandone la causa nel dispositivo.

La Commissione non può pronunciare il proscioglimento esclusivamente sulla base di una diversa valutazione delle prove assunte nel precedente giudizio, il che significa che dovrà comunque effettuare un giudizio di inidoneità sulla sentenza da revocare.

Le decisioni in materia di revisione non sono soggette a gravame anche nelle ipotesi di rigetto della richiesta.

4.8 Le controversie tra affiliati e tesserati: l'arbitrato

L'art. 55 dello Statuto Federale prevede per le controversie tra affiliati e tesserati la rimessione a giudizio arbitrale definitivo a norma degli art. 806 e seguenti del Codice Civile qualora tali controversie siano originate dalla loro attività sportiva o associativa e qualora non rientrino nella competenza degli Organi di giustizia federali.

Seppur non previsto esplicitamente in Statuto è il Regolamento di Giustizia[20] a disciplinare la clausola compromissoria in arbitrato irrituale per le controversie tra affiliati e tesserati, prevedendo in caso di inosservanza della disposizione, sanzioni disciplinari sino alla radiazione dai ruoli federali.

Per quanto attiene all'esatto adempimento economico della pronuncia arbitrale invece, se le parti soccombenti non la eseguono nei termini e l'altra parte ne faccia esplicita richiesta, la FITRI autorizzerà quest'ultima ad adire le vie legali ordinarie per riscuotere il proprio credito.

---

[20] Cfr. Art. 24.06 Regolamento di Giustizia FITRI:
"Le Società sportive affiliate e i tesserati hanno l'onere di adire, nelle materie di cui all' art. 2 comma 1 lett. a) e b) Legge 17 ottobre 2003 n. 280, gli Organi di Giustizia Sportiva. Nelle materie predette è possibile, ai sensi dell'art. 12 comma 8 dello Statuto del CONI, il ricorso solo all'arbitrato irrituale.
Gli affiliati e i tesserati F.I.Tri. si impegnano altresì a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie che possano essere rimesse ad arbitri, ai sensi dell'art. 809 del c.p.c. che siano originate dall'attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza normale degli organi di giustizia federale e nella competenza esclusiva del giudice amministrativo, nei modi e nei termini fissati dal regolamento di giustizia.
L'inosservanza della disposizione del presente articolo comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari, sino alla radiazione."
Cfr. ancora Art. 40.09 Regolamento di Giustizia FITRI :
"Il lodo è inappellabile. Deve essere depositato per l'esecuzione entro venti giorni dalla sua sottoscrizione da parte degli arbitri presso la Segreteria degli Organi di giustizia, che provvederà a comunicarlo tempestivamente alle parti con lettera raccomandata AR.
La parte soccombente è tenuta ad adempiere nel termine stabilito dal lodo o, in mancanza, nei trenta giorni successivi dalla data di comunicazione. L'ingiustificata mancata esecuzione è considerata infrazione disciplinare.
Pertanto, in caso di inadempimento di una delle parti, l'altra potrà chiedere l'intervento del Procuratore Federale, il quale, verificata la legittimità delle richieste, trasferirà gli atti al G.U. per l'apertura del giudizio disciplinare nei confronti della parte inadempiente".

Il Collegio arbitrale dovrà essere costituito da due membri nominati, uno ciascuno, dalle parti. I due arbitri dovranno poi provvedere a nominare in accordo il terzo componente che svolgerà funzione di Presidente del Collegio.

In difetto di accordo la nomina del Presidente verrà effettuata dalla Commissione d'Appello Federale.

Non possono essere nominati a comporre il Collegio Arbitrale persone sottoposte a provvedimenti di carattere disciplinare da parte della FITRI, o di altra Federazione Sportiva nazionale, nonché a provvedimenti di sospensione in attesa di giudizio da parte degli stessi.

La parte che intende promuovere la procedura arbitrale deve darne comunicazione, a mezzo lettera raccomandata, alla controparte ed alla Segreteria degli Organi di giustizia. La comunicazione dovrà contenere l'oggetto della controversia, le conclusioni che si intendono rassegnare al Collegio Arbitrale, l'indicazione dell'Arbitro prescelto - che deve contestualmente dichiarare di accettare l'incarico - e l'elezione di domicilio ai fini di eventuali comunicazioni, con l'invito alla controparte a procedere alla designazione di un proprio Arbitro entro il termine di venti giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa.

La controparte, nell'atto di designazione del proprio Arbitro, che deve parimenti essere comunicato a mezzo raccomandata alla parte proponente – con accettazione contestuale dell'Arbitro designato – ed alla Segreteria degli Organi di giustizia, può integrare l'oggetto della controversia e deve formulare le proprie conclusioni.

Le parti possono farsi assistere da un legale o persona di fiducia, munita di delega.

I poteri ordinatori ed istruttori spettano al Presidente del Collegio Arbitrale che provvede altresì alle convocazioni del Collegio stesso e delle parti, senza obbligo di specifiche formalità, ma nel rispetto del principio del contraddittorio. Il Presidente del Collegio fissa la data, il luogo e l'ora della riunione di comparizione, dandone comunicazione agli Arbitri, alle parti e ai loro difensori, se nominati, almeno cinque giorni prima della riunione.

La sostituzione per impedimento, decadenza o dimissioni del Presidente, o di uno o ambedue i componenti, non comporta il rinnovo degli atti di istruzione già compiuti.

Gli arbitri giudicano quali amichevoli compositori secondo le procedure previste nel Regolamento di Giustizia FITRI, compiendo tutti gli atti di istruzione ritenuti necessari e deliberando a maggioranza dei voti il lodo entro il termine di 90 giorni dalla nomina del Presidente del Collegio arbitrale presso la Segreteria degli organi di Giustizia.

Il Collegio Arbitrale non potrà fondare le proprie decisioni su atti o comportamenti che siano in contrasto con le norme federali.

Il lodo è valido se sottoscritto da almeno due dei componenti, compreso il Presidente, purché sia dato atto che è stato deliberato alla presenza di tutti, con l'espressa menzione che l'altro Arbitro non ha voluto o non ha potuto sottoscriverlo.

Con il lodo il Collegio decide anche sul carico delle spese di funzionamento.

Le dimissioni di uno dei membri del collegio pronunciate successivamente all'assunzione del dispositivo non esplicano alcuna efficacia sulla decisione stessa.

5. *Considerazioni conclusive.*

Il sistema di giustizia della FITRI risulta essere complesso ed estremamente articolato, forse anche eccessivamente rispetto al numero di procedimenti gestito annualmente, ma senz'altro in linea con i principi stabiliti dal CONI.

Nel raffronto con il nuovo Codice di Giustizia Sportiva, si ritiene che debbano essere sostanzialmente poche le modifiche da apportare al sistema vigente.

Risulterà necessario integrare alcuni elementi che allo stato non risultano essere presenti nei regolamenti della FITRI quali, ad esempio la previsione di un esercizio dell'azione solo per chi ne ha effettivamente diritto, ed una condanna obbligatoria alle spese in caso di lite temeraria.

Per quanto riguarda la Procura Federale, la normativa dovrà essere integrata con l'introduzione dell'istituto della Procura Nazionale dello Sport e con l'aggiunta di termini di prescrizione dell'azione disciplinare, attualmente non previsti in FITRI

Si dovrà procedere a modificare in parte le competenze della attuale Corte Federale che diventerà la futura Commissione federale di Garanzia,

Si dovrà, inoltre, procedere ad una armonizzazione del sistema con gli istituti del Giudice Sportivo Nazionale e della Corte Sportiva di Appello, i cui ruoli adesso sono svolti sul campo gara dal Giudice Arbitro e dalla Giuria d'appello. Tale armonizzazione dovrà incominciare dalla nomina agli incarichi, che per il nuovo Codice di Giustizia dovrà essere unica per entrambi gli organi ed effettuata dal Consiglio Federale.

Per quanto riguarda il Tribunale Federale e la Corte Federale d'appello, sostanzialmente, al di fuori del nome, le nuove norme sono compatibili con le vigenti, si esclude pertanto che possano verificarsi cambiamenti radicali. Pochi cambiamenti sostanziali sono previsti anche per l'integrazione della nuova normativa sul Collegio di Garanzia dello Sport.

LA GIUSTIZIA SPORTIVA NAZIONALE CONCLUSIONI

di *Salvatore Civale*[*]

SOMMARIO: 1. L'impatto della Riforma CONI nell'ordinamento sportivo nazionale – 2. Il recepimento delle Federazioni Sportive – 3. Le Federazioni Sportive Inadempienti ed i rapporti con i nuovi organi CONI – 4. La Giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport – 5. Conclusioni

1. L'impatto della Riforma CONI nell'ordinamento sportivo nazionale

Dallo studio dei sistemi di giustizia delle federazioni sportive, ormai in gran parte uniformati a seguito della Riforma CONI, emerge ancor di più rispetto al passato la spinta autonoma dell'ordinamento sportivo, connotato dai suoi caratteri specifici e dalla complessità normativa che regolamenta i rapporti e le controversie tra federazioni, società affiliate e tesserati.

La riforma, come ampiamente visto in quest'opera, è innovativa perché mira a semplificare e a rendere più efficace l'intero apparato giurisdizionale sportivo.

Introducendo un elemento di rottura col passato essa non si è limitata a modificare l'assetto previgente, ma ha proiettato il CONI in un campo, per tradizione, riservato agli organi decisionali delle federazioni: mai prima d'ora, infatti, era stata imposta dall'esterno una codificazione dei procedimenti federali, da sempre disciplinati con "regolamenti di giustizia" ad efficacia meramente interna.

Si assiste, quindi, ad un ridimensionamento dell'autonomia normativa delle federazioni attraverso un meccanismo di controllo esterno sul funzionamento degli organi di giustizia federali.

Va, d'altro canto, asserito che le decisioni emesse da tali organi, godono di maggiore stabilità rispetto al passato, a causa dell'esclusione del sindacato nel merito da parte di organi istituiti presso il CONI.

---

[*] Salvatore Civale, Avvocato e Presidente dell'Associazione Italiana Avvocati dello Sport. Vice-direttore della *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport* (RDES). Direttore dello Sport Law and Policy Centre (SLPC). Coordinatore del Master SLPC in Diritto ed Economia dello Sport. Autore di pubblicazioni in materia di diritto sportivo. E-mail: avvocato@studiocivale.it.

In generale, l'eliminazione dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva e del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport e la loro sostituzione con un unico organo di "terzo grado" di giustizia sportiva, il Collegio di Garanzia dello Sport, a cui viene demandato il controllo di legittimità su tutte le decisioni non altrimenti impugnabili in ambito federale, rappresenta una svolta epocale.[1]

Rivoluzionaria è anche l'introduzione della Procura Generale dello Sport e le sue modalità di controllo *ex-ante* dell'operato delle Procure delle federazioni sportive. Alla Procura Generale dello Sport sono affidati compiti di «coordinamento e vigilanza delle attività inquirenti e requirenti svolte dalle procure federali».

Con questo nuovo organo il CONI acquisisce un ruolo attivo e centrale anche nella repressione degli illeciti sportivi: oltre a svolgere una generica funzione di cooperazione, infatti, la Procura Generale può invitare i procuratori federali «ad aprire un fascicolo su uno o più fatti specifici», «adotta linee guida per prevenire impedimenti e difficoltà nell'attività d'indagine», può riunire i procuratori federali interessati al perseguimento del medesimo illecito e, infine, in casi tassativamente previsti dallo Statuto, può disporre l'avocazione delle indagini.

L'introduzione del nuovo organo di vertice non modifica, almeno in linea di principio, la funzione delle procure federali e neppure il riconoscimento alla Procura generale di poteri di cooperazione, direzione e avocazione esclude del tutto l'autonomia federale nella repressione degli illeciti.

Inoltre, per la prima volta non è previsto all'interno del sistema di giustizia sportiva un doppio binario con un organo CONI avente natura arbitrale,[2] in favore di un organo giurisdizionale unico i cui provvedimenti sono espressione di meri atti di natura amministrativa ed, in quanto tali, impugnabili esclusivamente dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

La riforma ispirata ai principi del giusto processo, ai sensi dell'articolo 2 del Codice della Giustizia Sportiva, sottolinea il rapporto di parallelismo tra il sistema di giustizia sportiva e quello dell'ordinamento statale.

Non pochi contrasti ha sollevato, inoltre, il richiamo del nuovo codice ai principi e alle norme generali del processo civile, *«nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva»*.[3]

Con la Legge n. 280 del 2003 il legislatore statale ha formulato, in modo chiaro, la ripartizione delle competenze in materia sportiva, ponendo in risalto le minori tutele offerte dall'ordinamento sportivo alle situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l'ordinamento giuridico statale.

Si è trattato di un bilanciamento di interessi tra diritti costituzionalmente

---

[1] Non solo controllo di legittimità: nei casi in cui non sia necessario procedere ad ulteriori accertamenti di fatto, la decisione nel merito è senz'altro dovuta dal Collegio di Garanzia; mentre nei casi in cui tali accertamenti siano necessari, la decisione sostitutiva potrà darsi solo qualora le parti lo abbiano espressamente e concordemente richiesto.

[2] Funzione svolta nel passato dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport e prima ancora dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport.

[3] Criticità sollevate dal Collegio di Garanzia dello Sport, in particolare nella Decisione n. 1 del 2015, come si vedrà *infra*.

garantiti: la tutela del diritto di difesa, di cui agli articoli 24 e 113 Cost., e l'autonomia dell'ordinamento sportivo, in attuazione degli articoli 2 e 18 Cost.

Questa ulteriore spinta dell'ordinamento, si legge anche dall'art. 4 del nuovo Codice di Giustizia, difatti, con il termine "attribuita",[4] riferito alle materie di competenza dell'ordinamento sportivo, si offre un'interpretazione estensiva della devoluzione statale.

La Giustizia Sportiva, quindi, interviene su tutte le controversie tra gli appartenenti al suo ordinamento, fermo restando, in un secondo momento, il deferimento alla giustizia statale qualora vengano in rilievo diritti soggettivi o interessi legittimi.

La riforma, inoltre, ha posto al primo piano, quali valori caratterizzanti il sistema di giustizia, l'autonomia e l'indipendenza dei membri degli organi giudicanti.

L'autonomia è espressione del potere di amministrazione dell'apparato giudicante in favore degli stessi organi di giustizia oppure di soggetti differenti da quelli che esercitano il potere di gestione sportiva, quali le nuove Commissioni Federali di Garanzia.[5] I loro membri restano in carica per un periodo maggiore (sei anni) rispetto alla durata della carica (quattro anni) dei membri degli organi di gestione che li hanno indicati. Tali disposizioni sono volte a porre il sistema al sicuro da pratiche di *spoils system*[6] in passato perpetuate.

Resta in capo al Consiglio Federale il compito di designare i componenti del Tribunale Federale e della Corte Federale di Appello, ma tale scelta può essere compiuta soltanto tra coloro i quali siano stati qualificati idonei dalla Commissione federale di garanzia. Quest'ultima, come più volte ribadito nel corso dell'opera, può adottare, nei confronti di tutti i membri degli organi di giustizia - Giudice sportivo, nazionale e territoriale, Corte sportiva di appello, Tribunale federale e Corte federale di appello - le sanzioni del richiamo e della rimozione dall'incarico, oltre a quelle eventualmente previste da ciascuna federazione o disciplina sportiva associata.

L'indipendenza, invece, riguarda l'esercizio della funzione giudicante, chiamata a svolgersi senza interferenze da parte di chi sia titolare di altre funzioni e, più in generale, da parte di qualunque soggetto dell'ordinamento federale: ogni giudice deve essere soggetto soltanto allo statuto e ai regolamenti, in modo esclusivo ed immediato.

Rinveniamo tali valori tra i Principi fondamentali degli statuti,[7] i Principi

---

[4] Rispetto al termine "riservata", utilizzato dalla Legge n. 280 del 2003 con un significato negativo e residuale.

[5] La Commissione Federale di Garanzia, come visto nei precedenti capitoli, è prevista dall'art. 4 dei Principi di giustizia sportiva, dall'art. 5 del Codice della giustizia sportiva (art. 5) e da Statuti e Regolamenti di tutte le Federazioni sportive che hanno adeguato il loro sistema alla Riforma.

[6] Lo spoils system è quella pratica politica secondo cui gli alti dirigenti della pubblica amministrazione cambiano con il cambiare del governo. Le forze politiche al governo affidano dunque la guida della macchina amministrativa a dirigenti che ritengono che non soltanto possano, ma anche vogliano, far loro raggiungere gli obiettivi politici.

[7] Ai senti dell'art. 3, comma 6, gli statuti delle federazioni e delle discipline sportive associate "devono

di giustizia sportiva[8] e il Codice della giustizia sportiva.[9]

Così come l'ordinamento statale limitatamente ai diritti disponibili,[10] anche quello sportivo ammette la possibilità per i soggetti di esperire l'arbitrato, quale sistema alternativo di risoluzione delle controversie.

L'arbitrato, anche a seguito della Riforma che ne ha confermato l'operatività, può ritenersi uno strumento idoneo a rimarcare e preservare l'autonomia dell'ordinamento sportivo.

Ad esclusione delle posizioni soggettive che non consistono né in diritti soggettivi né in interessi legittimi tutelabili in via giurisdizionale e sono dunque soggette a riserva a favore della giustizia sportiva, il giudice ordinario conserva la giurisdizione in materia di "rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti".

Ogni altra controversia "avente ad oggetto atti del CONI o delle Federazioni sportive" che presenti rilevanza per l'ordinamento statuale, perchè lesiva di situazioni giuridiche soggettive, è invece affidata alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, una volta però, esauriti i rimedi della giustizia sportiva.

Considerando le liti di carattere patrimoniale devolute al giudice ordinario, ai sensi dell'art. 4 del Codice della giustizia sportiva: *"gli Statuti e i regolamenti federali possono prevedere il deferimento delle controversie su rapporti meramente patrimoniali a commissioni e collegi arbitrali"*. L'arbitrato, quindi, può operare precludendo il ricorso alla giurisdizione ordinaria, trasformandolo in un assai più limitato giudizio di annullamento del lodo, garantendo, di guisa, la massima autonomia dell'ordinamento sportivo.

Il nuovo Codice della giustizia sportiva nulla dice sulle liti che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, fatta salva la pregiudiziale sportiva e la dottrina,[11] quasi uniforme, è concorde nel non attribuire, neppure in via residuale, al Collegio di Garanzia dello Sport una funzione arbitrale.

---

prevedere la distinzione ed elencazione degli organi federali ed indicare la separazione tra i poteri di gestione sportiva e [i poteri] di gestione della giustizia federale". L'art. 7, altresì, stabilisce che la carica di componente degli organi di giustizia è incompatibile rispetto a "qualsiasi altra carica federale e sociale" nell'ambito della stessa federazione o disciplina sportiva associata.

[8] Tra tali principi, in particolare l'art. 3 stabilisce che gli organi di giustizia "agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia e riservatezza". Da sottolineare, ai sensi sempre di questo articolo, l'obbligatorietà della dichiarazione che ciascun componente degli organi di giustizia è tenuto a rendere al momento in cui accetta l'incarico.

[9] L'art. 3 del Codice ripropone l'art. 3 dei Principi di Giustizia Sportiva.

[10] L'arbitrato, rituale o irrituale che sia, serve ad accertare l'esistenza o il modo d'essere di una situazione giuridica soggettiva rilevante per l'ordinamento dello Stato: esso è alternativo rispetto alla giurisdizione statuale, proprio perchè verte sullo stesso oggetto.

[11] Su tutti, si cita l'intervento di E. Lubrano, in occasione del Convegno "*La Riforma della Giustizia Sportiva*" organizzato a Roma il 4 Ottobre 2014 dall'Associazione Italiana Avvocati dello Sport: *"si assiste ad un'implicita qualificazione dell'organo di ultimo grado di Giustizia Sportiva come soggetto avente natura amministrativa (e non più arbitrale, come era stato per il Tribunale Nazionale Arbitrale dello Sport e la Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport), come peraltro indicato da tutta la giurisprudenza del Consiglio di Stato dalla sentenza n. 5025/2004 in poi, ha definitivamente eliminato ogni dubbio in ordine alla piena impugnabilità delle decisioni del Collegio di Garanzia del CONI innanzi al Giudice Amministrativo"*.

In altri termini, al di fuori della funzione del Collegio di garanzia, che, come si è detto, si colloca come ultimo grado della pregiudiziale sportiva, le federazioni possono prevedere che le liti su diritti soggettivi siano devolute ad arbitri, sottraendole alla giurisdizione pubblica, in coerenza con l'alternatività del mezzo arbitrale rispetto alla giustizia statuale.

In presenza di una clausola compromissoria, dunque, il ricorso al giudice ordinario sarà limitato ai motivi di impugnazione del lodo, mentre la giurisdizione spetterà al giudice ordinario, in caso di lodo arbitrale rituale, ed al giudice amministrativo in caso di lodo irrituale che verta su materia devoluta in esclusiva a quel giudice.

Vi sono due interessanti questioni da sempre legate all'arbitrato: il consenso arbitrale e la legittimità del vincolo.

A tal proposito, problematica è la posizione dei tesserati. E' indiscutibile, infatti, che se un atleta voglia praticare uno sport ad un certo livello, debba farlo aderendo necessariamente all'ordinamento sportivo. L'esigenza contrapposta, è quella di assicurare che chi desidera entrare in un gruppo organizzato ne accetti *in toto* le regole.

In tema di legittimità del vincolo arbitrale attraverso il rinvio alle regole della federazione, sarebbe opportuno che dall'atto di affiliazione o di tesseramento emergesse chiara la volontà di rinviare alla scelta arbitrale espressa negli statuti delle federazioni.

2. Il recepimento delle Federazioni Sportive

Per la prima volta, a seguito della Riforma CONI, si assiste a un'opera di omogeneizzazione dei profili organizzativi e funzionali della giustizia sportiva in Italia.

Infatti, dopo otto mesi dall'entrata in vigore del nuovo codice, quasi tutte le federazioni si sono adeguate ai dettati della riforma approvando le modifiche statutarie necessarie ed aggiornando i pertinenti regolamenti di giustizia.

L'autonomia delle federazioni risulta per un verso incrementata e per l'altro diminuita: i giudici e i procuratori federali sono pienamente autonomi nelle loro determinazioni di merito fin quando si muovono all'interno del quadro normativo disciplinato dal Codice; appena ne escono, tuttavia, sono "*sanzionati*" dal controllo di legalità "*esterno*" del CONI.

Alla base della questione vi sono i rapporti tra le federazioni, aventi natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato e la valenza pubblicistica di specifiche tipologie di attività, da cui discende l'obbligo di adeguamento alle deliberazioni e agli indirizzi del CONI.

La riforma approvata dal CONI non determina una lesione dell'autonomia federale, ma denuncia piuttosto il suo ruolo di controllo ufficiale sullo sport nazionale.

In ambito endofederale, la giustizia sportiva si divide in due grandi articolazioni: da un lato, i Giudici Sportivi Nazionali e Territoriali competenti a

decidere le questioni connesse allo svolgimento delle competizioni sportive, e dell'altro, il Giudice federale, la cui competenza, residuale, riguarda «tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinnanzi ai Giudici sportivi».

La scelta di semplificazione semantica è positiva. Le diverse denominazioni degli organi presenti nei previgenti sistemi di giustizia delle Federazioni sono state sostituite da denominazioni uniche, in modo tale che anche il compito del giurista sportivo risulta agevolato.

Innovativa, anche se finora di scarsa applicazione in ambito federale, è la possibilità, prevista dall'art. 3, comma 7, per due o più Federazioni di costituire organi di giustizia e procure comuni, ovvero avvalersi della Corte federale di appello, anche per l'esercizio delle funzioni del giudice sportivo di secondo grado.

Semplice è la *ratio* della norma chiaramente ispirata dall'intento di consentire risparmi di gestione per le piccole Federazioni sportive attraverso un riordino dell'assetto degli organi di giustizia interna.

Nell'ambito della Federazione Italiana Giuoco Calcio, per esempio, sono state concentrate in capo al Giudice federale le competenze che prima erano ripartite tra la Commissioni disciplinare, la Commissione tesseramenti e la Commissione vertenze economiche: il nuovo Codice di Giustizia sportiva della FIGC, infatti, in attuazione della riforma, ha trasformato le tre commissioni in sezioni specializzate del Tribunale Federale.

Ancora più significativa è l'opera di semplificazione, relativa al secondo grado di giudizio: vige in tutte le federazioni un sistema nel quale la Corte sportiva di appello è competente a conoscere le impugnazioni avverso le pronunce dei Giudici Sportivi, mentre la Corte Federale di appello è competente a conoscere i ricorsi proposti contro le decisioni del Tribunale Federale.

L'introduzione della Procura Generale dello Sport, non ha mutato le attività del Procuratore Federale,[12] il quale continua a promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali.

Altra novità all'interno di Statuti e Regolamenti Federali è rappresentata dalla già esaminata Commissione Federale di Garanzia, organo preposto alla «tutela dell'autonomia e della indipendenza degli organi di giustizia presso la federazione e della Procura federale».[13]

Come detto l'iter procedimentale sarà identico, e lo è già per tutte le federazioni "virtuose", in ossequio alle previsioni del Codice.

Con la Riforma il CONI è entrato in uno spazio di autonomia normativa tradizionalmente riservato alle federazioni, non senza contrasto con le stesse, che

[12] Come più volte ribadito nel corso dell'opera il Procuratore Federale può essere eventualmente affiancato nell'esercizio di tale funzione da uno o più Procuratori Aggiunti e da uno o più Sostituti Procuratori. Il suo Ufficio ha sede presso ciascuna federazione e può articolarsi in Sezioni territoriali.

[13] La Commissione Federale di Garanzia ha il compito di garantire la terzietà dei membri degli organi di giustizia, individuando «con determinazione non più sindacabile» i soggetti idonei a essere nominati componenti degli organi di giustizia, tra i quali successivamente il Consiglio, su proposta del Presidente, dovrà effettuare la sua scelta.

avrebbero preferito mantenere una competenza esclusiva nella disciplina della giustizia endofederale per la necessità di conformare i meccanismi processuali alle esigenze di ciascuna disciplina sportiva, in un'applicazione estensiva del principio della specificità dello sport.[14]

Il Codice rappresenta un intervento di notevole rilievo: il CONI dalla mera enunciazione di Principi di Giustizia Sportiva e attraverso il controllo di conformità *ex-post* delle carte federali, è passato alla regolamentazione analitica dei sistemi delle federazioni al fine di garantire la piena attuazione dei principi del giusto processo.

La precisa indicazione di termini certi, di natura perentoria, dei procedimenti di giustizia sportiva federale, rappresenta un elemento di rilievo nel perseguimento di tale obiettivo.

La Riforma ha introdotto un netto rafforzamento delle garanzie processuali in favore di tutte le parti del procedimento. Sul punto si vedano i continui richiami al principio del contraddittorio delle parti.[15]

Di certo utile per i soggetti meno abbienti, ma ancora tutta da verificare in termini pratici e applicativi, è l'istituzione dell'Ufficio del Gratuito Patrocinio.

Assume rilievo anche l'ampliamento delle tutele cautelari dinanzi agli organi di giustizia sportiva endofederali.

In tema di legittimazione attiva, l'articolo 6 del Codice conferisce ai tesserati il «diritto di agire innanzi agli organi di giustizia per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo».

L'attribuzione di un generalizzato diritto di azione per la tutela delle situazioni soggettive rappresenta una vera e propria novità nella disciplina del processo sportivo: infatti, prima della riforma, il diritto di azione era riconosciuto innanzitutto al Procuratore federale, mentre i tesserati potevano proporre reclamo ai giudici federali solo nelle ipotesi previste dai Regolamenti di giustizia di ciascuna federazione.

Il riconoscimento di un diritto di azione atipico trova invece la sua naturale collocazione nel nuovo sistema di giustizia sportiva che pone al centro del processo non soltanto la «effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento», ma anche, in posizione equiordinata, «la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati».

Riconosciuta quindi la rilevanza di una situazione soggettiva, l'ordinamento sportivo ne garantisce la tutela attraverso l'accesso agli organi di giustizia sportiva.

Come visto il Consiglio Federale assume un ruolo determinante nel meccanismo di nomina dei giudici.

Ne deriva, pertanto, che maggiore garanzia di terzietà e d'indipendenza nella nomina dei membri degli organi giudiziali si avrà attraverso un corretto

---

[14] Va considerato che per i procedimenti relativi alle violazioni delle norme sportive antidoping non trova applicazione il nuovo Codice. Tali procedimenti risultano disciplinati dalle Norme Sportive Antidoping del CONI, documento tecnico attuativo del Codice WADA e dei relativi Standard internazionali.

[15] In particolare gli artt. 2.2, 9, 21 e 36 del Codice della Giustizia Sportiva CONI, l'art. 2.2. dei Principi di Giustizia Sportiva e l'art. 13bis.5 dello Statuto CONI.

bilanciamento della composizione del Consiglio Federale. In tutte le federazioni si nota la presenza di consiglieri in rappresentanza degli atleti e dei tecnici ma, difatti, in un numero nettamente inferiore rispetto alle componenti espressione delle società.[16]

L'auspicio è quello che, almeno, negli organi di giustizia la composizione garantisca una maggiore rappresentanza degli atleti e dei tecnici, spesso parti deboli del rapporto in contenzioso.

Come si è notato nel corso delle analisi delle varie normative federali, alcuni autori[17] hanno messo in evidenza come un effetto collaterale di tale riassetto di norme, dettato dal CONI, sia rappresentato dall'ampio divario tra le norme procedurali e quelle sostanziali, ancora di competenza delle Federazioni Sportive, rimaste troppo generiche.

Ad esempio, l'astratta indicazione attraverso la fattispecie disciplinare della violazione dei doveri di "lealtà e correttezza"[18] di una miriade di comportamenti perseguibili e punibili comporta, a causa di tale eccesso di astrattezza, una compromissione del principio della certezza del diritto.

3. *Le Federazioni Sportive Inadempienti ed i rapporti con i nuovi organi CONI*

Non tutte le Federazioni Sportive e Discipline Associate hanno adeguato, o non l'hanno fatto tempestivamente, i propri Statuti e Regolamenti ai dettati della riforma.

L'art. 64 del Codice di Giustizia Sportiva prevede, difatti, l'entrata in vigore del Codice per il 12 giugno 2014, prescrivendo al suo secondo comma che: "*In tempo utile per l'inizio della prima stagione sportiva successiva al termine di cui al comma 1, ciascuna Federazione provvede a conformare al Codice i rispettivi statuti e regolamenti di giustizia. Entro il medesimo termine, con provvedimento del Consiglio federale, i componenti degli organi di giustizia presso la Federazione e della Procura federale in carica all'atto dell'entrata in vigore del Codice e in possesso dei requisiti da esso previsti, sono riassegnati ai nuovi organi di giustizia e rispettiva procura fino alla scadenza del mandato e comunque non oltre la scadenza del quadriennio olimpico. Di tali atti è data immediata comunicazione al Coni*".

La maggior parte delle Federazioni Sportive hanno recepito tali modifiche successivamente all'inizio della stagione sportiva e ve ne sono diverse che, ancora oggi alla data di pubblicazione della presente opera,[19] non hanno accolto la riforma.

---

[16] Ad esempio il Consiglio Federale della Federazione Italiana Hockey, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, è composto dal Presidente e da 10 Consiglieri dei quali: a) 7 eletti dai Rappresentanti degli Affiliati; b) 2 eletti dai Rappresentanti degli Atleti, nel rispetto di una pari rappresentanza di atlete ed atleti; c) 1 eletto dai Rappresentanti dei Tecnici.

[17] In particolare VIGNA M. sul sistema di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Baseball Softball (FIBS).

[18] Si condivide in pieno il pensiero dell'autore nella precedente nota indicato.

[19] Il riferimento è alla data di pubblicazione e stampa del 20 Aprile 2015.

In questo volume, sono state analizzate alcune delle Federazioni Sportive ancora inadempienti rispetto alle prescrizioni del Codice, ed in particolare l'ACI - Automobile Club d'Italia, la FISI - Federazione Italiana Sport Invernali, la FITRI - Federazione Italiana Triathlon, la FIPT - Federazione Italiana Palla Tamburello, la FIPAP - Federazione Italiana Palla a Pugno, la FIDAF - Federazione Italiana di American Football, ma altre federazioni sono rimaste ad oggi inerti.[20]

Le ragioni di tale inadempimento possono rinvenirsi, probabilmente, nelle difficoltà di alcune federazioni che non dispongono di una struttura amministrativa capace di recepire, tempestivamente, la novella emanata dal CONI.

Sul punto va rilevato che, soprattutto nel corso della prima edizione di questa opera,[21] gli autori si sono imbattuti nello studio delle carte federali in tantissimi riferimenti alla vecchia Camera di Conciliazione ed Arbitrato dello Sport del CONI, ormai inesistente da diversi anni. A tal proposito, per futuri interventi di ampia portata, si auspicano iniziative del CONI volte anche ad agevolare, dal punto di vista tecnico-amministrativo, il tempestivo recepimento da parte delle Federazioni attuando programmi volti a conseguire l'armonizzazione delle carte federali.

In altri casi il mancato adeguamento può essere il frutto di decisioni politiche federali assunte sulla base della specificità della disciplina sportiva in questione.[22]

Pur in assenza di adeguamento alla Riforma, i nuovi organi CONI[23] entrano di diritto ed automaticamente all'interno dei sistema di giustizia sportiva di tali federazioni. Si tratta dell'apprezzabile competenza residuale del Collegio di Garanzia dello Sport prevista dall'art. 64, comma quinto, del Codice della Giustizia Sportiva.

Qualora una Federazione non abbia provveduto a conformare il proprio sistema di giustizia sportiva al nuovo codice, così contravvenendo a quanto supra illustrato, allora «in deroga all'art. 63 ed entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice» il Procuratore generale dello Sport, anche su segnalazione della parte interessata, potrà proporre al Collegio di Garanzia un'istanza volta ad ottenere la revocazione di una decisione non più impugnabile emessa da un organo di giustizia federale, qualora essa sia connotata da una «manifesta violazione dei principi inderogabili sull'ordinamento o sullo svolgimento del giudizio» dettati dall'art. 2 del Codice della Giustizia Sportiva, e la sua sostituzione con una rinnovata decisione di merito di unico grado.

Tale rimedio straordinario potrà investire solo quelle decisioni che siano state rese da organi di giustizia sportiva federale dopo che sia decorso un anno dall'entrata in vigore del nuovo Codice e nella perdurante vigenza delle precedenti norme di giustizia sportiva dettate dalla Federazione e rispetto alle quali quest'ultima sia rimasta, sino ad allora, inadempiente all'obbligo di conformazione.

---

[20] Tra cui la Federazione Italiana Golf.
[21] Pubblicata il 1 Luglio 2013.
[22] Un esempio è rappresentato dall'ACI, si invitano quindi i lettori alla lettura del capitolo in questione.
[23] Il riferimento è al Collegio di Garanzia dello Sport e alla Procura Generale dello Sport.

4. *La Giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport*

Il Collegio di Garanzia, più volte definito la Cassazione dello Sport, in pochi mesi di attività è già intervenuto in diverse occasioni rimarcando la funzione nomofilattica ad esso attribuita dal CONI, nonché sollevando alcune criticità del sistema procedurale.

Con la Decisione n. 1 del 2015,[24] le Sezioni Unite del Collegio di Garanzia si sono pronunciate su diversi punti, soffermandosi, *inter alia*, sulla specificazione della natura degli "atti e provvedimenti" del CONI. I Giudici hanno rilevato quanto segue: «*Gli organi giudicanti, in primo e secondo grado, della FIN hanno ritenuto, motivando erroneamente, che la dichiarazione del Presidente del CONI, assunta a verbale dalla Giunta Nazionale, non fosse "atto del Coni" ma "condotta di rilievo disciplinare". In realtà, il Presidente del CONI, quando esercita tale funzione, presiedendo la Giunta e - nella fattispecie - riferendo in merito a verifiche amministrative nei confronti di una Federazione, non esprime l'opinione e volontà del tesserato dell'una o dell'altra Federazione, bensì quella del CONI da lui presieduto. Ed allora, il verbale della seduta di Giunta, il quale prova quanto accaduto nella riunione, informando dei contenuti della stessa gli eventuali assenti, costituisce "atto", ancorché non provvedimentale (ma certificativo) della Giunta e cioè del CONI. E' questa la ragione per la quale, del resto, l'art. 54 co. 3 del Codice di Giustizia sottopone alla competenza del Collegio di Garanzia "atti" e "provvedimenti"; formula, questa che pacificamente include atti non provvedimentali che attestano e non solo quelli che dispongono o statuiscono*».

Il Collegio con tale decisione, altresì, ha rilevato il rango superiore del Codice di Giustizia Sportiva del CONI rispetto ai regolamenti federali, ponendo il primo all'apice della gerarchia delle fonti sportive nazionali,[25] ed in sede decisionale e non consultiva, attraverso lo strumento della "trasmissione della decisione", ha invitato gli organi competenti del CONI a fornire un'opportuna integrazione o chiarificazione di alcune norme procedurali.[26]

Con la Decisione n. 4 del 2015,[27] le Sezioni Unite del Collegio di Garanzia hanno deliberato sulla sussunzione di un'eccezione di errata qualificazione di un

---

[24] Decisione resa nel Giudizio iscritto al R.G. n. 9/2014 dal dott. Giovanni Malagò contro Federazione Italiana Nuoto.

[25] Le Sezioni Unite del Collegio di Garanzia, sul punto precisano: "Il Codice di Giustizia Sportiva ha pacificamente rango superiore rispetto al Regolamento di organizzazione, sicché non è ipotizzabile che una sua disposizione primaria sia condizionata ad un recepimento nella fonte secondaria regolamentare".

[26] Il riferimento è all'art. 56 comma quarto del Codice di Giustizia Sportiva Coni, ovvero alle norme relative alla composizione dell'organo delle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia ed alla mancata previsione di ipotesi di sostituzione e/o integrazione dei suoi membri.

[27] Decisione resa nel giudizio iscritto al R.G. n. 7/2014, sul ricorso (datato 11 novembre 2014) proposto dal sig. Fabio Gerli contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio - FIGC, nonchè nei confronti della Procura Federale della FIGC, avverso la delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare della Federazione Italiana Giuoco Calcio, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 11/TFN - Sezione Disciplinare (2014/2015).

fatto nella determinata disciplina normativa quale motivo di ricorso al Collegio, affermando che: «*il Collegio di Garanzia ritiene opportuno chiarire che il problema della qualificazione di un fatto o di una condotta alla stregua di una determinata disciplina normativa è certamente deducibile come motivo di ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport ai sensi dell'art. 54, 1° comma, del Codice della Giustizia Sportiva. Infatti, nel momento in cui si afferma o si nega che una determinata condotta corrisponda o meno ad una certa, astratta fattispecie normativa, si richiede necessariamente una attività di interpretazione della legge; con la conseguenza che, ove si contesti tale interpretazione resa in un provvedimento impugnato, si prospetta un vizio di violazione di legge rientrante nella competenza del Collegio di Garanzia dello Sport ai sensi dell'art. 54, 1° comma, del Codice della Giustizia Sportiva. Come è noto, il Giudice di legittimità può sindacare le qualificazioni giuridiche adottate nel provvedimento impugnato; e, nell'esercizio del suo potere di qualificazione in diritto dei fatti, può pervenire ad una qualificazione giuridica diversa da quella accolta dal giudice di merito, con il solo limite che tale qualificazione deve avvenire sulla base dei fatti per come accertati nelle fasi di merito e nella stessa sentenza impugnata, senza cioè che sia necessario l'esperimento di ulteriori indagini di fatto*».

In sede consultiva, poi, il CONI ha di recente adito il Collegio di Garanzia affinché si esprimesse in merito all'ambito di applicazione dell'art. 65, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva, secondo cui: «le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento federale e per le quali il termine per l'istanza di arbitrato davanti al TNAS o di ricorso all'Alta Corte scade in data successiva al 30 giugno 2014 sono devolute al Collegio di Garanzia dello Sport, che decide in funzione rispettivamente di Collegio o di Alta Corte secondo le rispettive disposizioni vigenti, in quanto applicabili».

In particolare, la questione sorge dalla necessità di coordinare il disposto dell'art. 65 comma 1 con quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo che sancisce la giurisdizione del Collegio di Garanzia dello Sport sulle controversie la cui decisione, non suscettibile di impugnazione presso altri ambiti dell'ordinamento federale, sia pubblicata a far data dal 1° luglio 2014.

Con il parere in commento, stante la necessità di chiarire la natura della disposizione del primo comma, se avente una portata meramente transitoria ovvero se volta ad individuare un ambito di ultrattività del TNAS, il Collegio di Garanzia dello Sport ha qualificato il disposto di cui all'art. 65, comma 1, alla stregua di norma transitoria.

La data del 30 giugno 2014, pertanto, è stata indicata quale termine ultimo per il radicamento di procedimenti innanzi al TNAS, ed a partire da tale data, deve considerarsi cessata l'attività del TNAS, salvo residuare quella parte volta all'esaurimento delle controversie già pendenti.

La Seconda Sezione del Collegio di Garanzia, con Decisione n. 8 del 2015,[28] è intervenuta sul tema dell'inosservanza della clausola compromissoria.

[28] Decisione resa nel giudizio iscritto al R.G. n. 10/2014 sul ricorso, datato 10 dicembre 2014, proposto

Il Collegio richiamando il dettato della Legge n. 280 del 2003, nonché autorevole giurisprudenza del Consiglio di Stato,[29] ha ribadito che nell'ambito della giustizia sportiva possono essere individuate le seguenti tipologie di controversie: «*i) le questioni che hanno per oggetto l'osservanza e l'applicazione di norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo e delle sue articolazioni, al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive e le questioni che nascono da comportamenti rilevanti sul piano disciplinare, derivanti dalla violazione da parte degli associati di norme anch'esse interne all'ordinamento sportivo: le regole che sono emanate in questo ambito sono espressione dell'autonomia normativa interna delle federazioni, non hanno rilevanza nell'ordinamento giuridico generale e le decisioni adottate in base ad esse sono collocate in un'area di non rilevanza (o d'indifferenza) per l'ordinamento statale, senza che possano essere considerate come espressione di potestà pubbliche ed essere considerate alla stregua di decisioni amministrative. La generale irrilevanza per l'ordinamento statale di tali norme e della loro violazione conduce all'assenza di una tutela giurisdizionale statale; ciò non significa assenza totale di tutela, ma garanzia di una giustizia di tipo associativo che funziona secondo gli schemi del diritto privato; ii) le questioni concernenti i rapporti patrimoniali tra società, associazioni ed atleti, per le quali, esaurito l'obbligo del rispetto di eventuali clausole compromissorie, le relative controversie sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario; iii) ogni altra controversia avente ad oggetto atti del CONI o delle federazioni sportive nazionali, esauriti i gradi della giustizia sportiva, è sottoposta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo*».

Il Collegio ritenendo che, rispetto a tale classificazione, la controversia oggetto del giudizio rientrasse nella terza categoria descritta, ha poi precisato le distinzione tra il c.d. "vincolo di pregiudizialità sportiva" e c.d. "vincolo di giustizia sportiva": *Il "vincolo di pregiudizialità sportiva" sussiste - a prescindere dalla materia oggetto di lite - ogniqualvolta lo statuto federale lo preveda ed è derivante dal patto tra associati, di natura privatistica. Il tesserato non rinuncia alla giustizia statale, ma si impegna ad adire prima il giudice sportivo e a rivolgersi al giudice statale soltanto dopo che i vari gradi di giustizia sportiva si siano esauriti. In tal senso, il sistema continua ad essere imperniato sul vincolo (di natura associativa) di adire gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo e, dunque, sulla osservanza delle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del CONI, delle Federazioni sportive e di quelle inserite nei contratti di cui alla legge istitutiva del CONI. Se il tesserato non rispetta la "pregiudiziale sportiva", ossia non osserva la clausola compromissoria, si rende inadempiente al patto e dunque può essere sanzionato sul piano disciplinare dalla federazione di appartenenza. Ecco il significato precipuo dell'impegno di*

---

da Riccardo ZILLIO, contro la Federazione Ginnastica d'Italia - FGI, nonchè nei confronti della Commissione di Disciplina di Secondo Grado, la Commissione di Disciplina di Primo Grado e la Procura Federale FGI.

[29] In particolare, Consiglio di Stato Sez. VI, 09/07/2004, n. 5025.

pregiudizialità sportiva: vincolo negoziale, cui il tesserato si sottopone volontariamente nel momento in cui aderisce alla compagine associativa.

La Seconda Sezione ha poi specificato il significato del "vincolo di giustizia sportiva": «*…inteso non già come vincolo negoziale - che scaturisce dal patto tra associati, i quali, nell'esercizio della propria autonomia, si impegnano al rispetto di una regola di natura privatistica (come avviene nel caso della "pregiudiziale sportiva") -, bensì come vincolo legale, ossia come necessità giuridica stabilita da una norma dell'ordinamento statale, che riserva la disciplina di alcune determinate questioni all'ordinamento sportivo e la decisione delle relative controversie agli organi associativi di giustizia sportiva (federale e nazionale)*».

Da ultimo, le Sezioni Unite del Collegio di Garanzia, con Decisione n. 9 del 2015,[30] si sono soffermate sull'uniformità del giudizio sportivo ai dettati dal codice del processo civile, ed in particolare sull'applicazione dell'art. 155 del c.p.c. in virtù del quale "ai fini del compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza" il sabato è da considerare festivo ai fini del computo dei termini.

Con tale decisione, le Sezioni Unite hanno colto l'occasione per affermare che: "*La garanzia del diritto di difesa è principio di rilevanza costituzionale che non può essere sacrificato ove in concreto, senza inadempienza alcuna, l'avente diritto si trovi precluso l'accesso ai rimedi che l'ordinamento - anche della giustizia sportiva - prevede*".

5. Conclusioni

La riforma della giustizia sportiva costituisce certamente un passo positivo da un lato per allineare i procedimenti sportivi ai canoni del giusto processo e, dall'altro, per renderli più efficaci e adeguati alle esigenze del mondo dello sport.

La riforma accresce le garanzie riconosciute ai tesserati: ogni procedimento di giustizia sportiva endofederale si svolge, infatti, attraverso un doppio grado di giudizio, assicurando il diritto di difesa e il rispetto dei tempi processuali.

Se è vero che il codice unico ha ridotto l'autonomia delle singole federazioni, queste ultime hanno beneficiato di una più chiara delimitazione delle proprie sfere di competenze rispetto all'autorità del CONI.

Inoltre questa riforma ha il pregio di riordinare la materia nella sua complessità normativa.

Infatti, l'approvazione di un regolamento unico ha consentito di uniformare la moltitudine di modelli procedurali previgenti.

Tuttavia, ulteriori modifiche sono inevitabili considerato che determinate

[30] La Decisione è stata assunta nel giudizio iscritto al R.G. n. 4/2015, presentato dal sig. Andrea Cerciello contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio, la Lega Nazionale Dilettanti ed il Comitato Regionale Toscana - FIGC, avverso la decisione della Corte di Appello Sportiva Territoriale Toscana (CC.U. 29 gennaio 2015, n. 39), che ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto avverso il provvedimento del giudice Sportivo FIGC-LND-C.R. Toscana (C.U. 18 dicembre 2014, n. 33).

problematiche non sono state compiutamente risolte dalla Riforma, come ad esempio l'esigenza di devolvere ad un organo con funzione conciliativa la determinazione di specifiche tipologie di controversie, non essendo sufficiente la previsione generalizzata dell'istituto del patteggiamento delle parti, così come del resto rilevato anche nei capitoli di quest'opera.

Sports Law and Policy Centre Srls
VIA GIOVANNI PASCOLI 54
84014 NOCERA INFERIORE SA
CF/P.IVA 05283020658
www.sportslawandpolicycentre.com - info@sportslawandpolicycentre.com

LA GIUSTIZIA SPORTIVA

Opera completa, ISBN 978-88-940689-0-0, Euro 100,00
Volume I: La Giustizia Sportiva Internazionale e Comparata, ISBN 978-88-940689-1-7, Euro 60,00
Volume II: La Giustizia Sportiva Nazionale, ISBN 978-88-940689-2-4, Euro 60,00

n. ___ copie Opera completa
n. ___ copie Volume I
n. ___ copie Volume II

Consegna: Entro 10 giorni lavorativi data ricevimento ordine con spedizione postale.

Pagamento: Per i prodotti in spedizione accettiamo pagamenti a mezzo *bonifico bancario* (Sports Law and Policy Centre - IBAN IT 47 Y 01030 76480 000063220265). Inviare all'indirizzo e-mail info@sportslawandpolicycentre.com copia della ricevuta contabile del bonifico.

_____
Cognome e Nome

_____
Società

_____
Indirizzo

_____
CAP *Città e Provincia*

_____
P.IVA / C.F.

_____
Data *Firma*

Vi informiamo che i Vostri dati personali saranno utilizzati per finalità di carattere pubblicitario anche di tipo elettronico e vengono trattati in rispetto del Codice in materia dei dati personali e ne viene garantita la sicurezza e la riservatezza. Per i nostri trattamenti ci avvaliamo di responsabili ed incaricati il cui elenco è costantemente aggiornato e può essere richiesto rivolgendosi direttamente alla Società titolare (Sports Law and Policy Centre Srls), E-mail: info@sportslawandpolicycentre.com. In qualsiasi momento potrete fare richiesta scritta alla Società titolare per esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs 196/2003 (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamento, ecc.).

Finito di stampare il 20 Aprile 2015
presso Press Up s.r.l.